

Abactòres [vedi Abigeàtus]

Abdicàtio Termine con cui si indicava genericamente la rinuncia volontaria, spontanea di un soggetto ad una carica oppure ad una funzione pubblica.

La storia del diritto romano ne ricorda due forme:

— (—) del rex [vedi]: carica vitalizia a meno che lo stesso non decidesse di abdicare;

— (—) dei magistrati: essi restavano in carica per la durata della stessa, sempre che non vi rinunciassero.

Abdicàtio tutelæ [Rinuncia alla tutela] Causa di estinzione della tutela impùberum testamentaria [vedi tutela]. Si concretava nella dichiarazione, solennemente resa innanzi a testimoni, con la quale il tûtör testamentarius [vedi] rinunciava all'incarico tutelare precedentemente assunto. L'(—) scomparve nel corso del II sec. d.C. a seguito dell'estensione al tutor testamentarius dell'excusàtio tutelæ [vedi excusàtio tûtòris], precedentemente prevista per il solo tutor dativus [vedi].

Ab epistulis [vedi Scrinia]

Abigeàtus [Abigeato] Furto di bestiame. In origine, era considerato come delitto privato, affine al furto; nel periodo del Principato si manifestò la tendenza a perseguire extra òrdinem [vedi cognitio extra ordinem] gli autori di particolari fattispecie delittuose, prima lasciate alla reazione privata.

L'(—) fu, pertanto, considerato come delitto pubblico ed i ladri di bestiame (abactores) furono puniti con pene corporali.

Per l'(—), l'imperatore Adriano stabilì la damnàtio ad metalla [vedi] o la pena di morte: questo rigido regime sanzionatorio fu successivamente mitigato.

Ab intestato [lett. "da chi non ha fatto testamento"; cfr. artt. 565-586 c.c.] Espressione adoperata in relazione alla successione ereditaria c.d. legittima, quella, cioè, che ha luogo in mancanza di un testamento. In diritto romano [vedi successio ab intestato]. Nel diritto civile vigente la formula (—) viene usata in relazione ai casi in cui il de cùius [vedi] non abbia disposto dei suoi beni per testamento, o lo abbia fatto solo parzialmente.

Abòrtus [Aborto; cfr. artt. 1 ss., L. 22-5-1978, n. 194] Delitto consistente nell'esplicazione di pratiche dirette a provocare un aborto (si pensi, ad esempio, alla somministrazione di filtri abortivi, c.d. pocula abortionis). L'(—) in epoca classica non fu considerato un reato, ma solo un atto immorale, che poteva autorizzare l'esercizio, nei confronti del pater familias [vedi] che avesse autorizzato la donna ad abortire, della nota censoria [vedi]. L'orientamento di gran lunga prevalente fu quello dell'irrelevanza iure civili dell'aborto in quanto praticato su un partus nondum editus e cioè su un essere non ancora divenuto soggetto giuridico. In età imperiale con un rescriptum [vedi constitutiones principum] furono gli imperatori Antonino Pio [vedi] e Settimio Severo [vedi] ad introdurre due sanzioni penali di aborto violento e la relegatio in insulam [vedi] con publicatio bonorum [vedi] nel caso di aborto provocato con filtri venefici (c.d. pocula abortionis).

La ratio lègis o iuris [vedi] dell'illiceità era da ritrovarsi nell'offesa al pater familias che era privato della possibilità di avere un erede. In età giustiniana l'(—) fu invece punito come delitto contro il nascituro, forse a causa delle influenze cristiane.

Abrogàtio [Abrogazione] • di leggi L'(—) di leggi espressa fu ignorata dal diritto romano che conobbe solo quella tacita, dovuta cioè al sopravvenire di una nuova legge disciplinante la medesima materia. Peraltro, i principi dettati dalla legge precedente potevano in ogni momento esser richiamati in vita (risultando la legge, pur desueta, egualmente vigente). In diritto romano vigeva, infatti, il principio secondo il quale ogni legge era destinata ad avere perpetua vigenza: una legge nuova non poteva abrogarne espressamente una vecchia, ma solo stabilire, attraverso una clausola caratteristica [vedi caput tralaticium de impunitate] che le violazioni della legge anteriore (causata dall'osservanza della legge nuova) restassero impuniti. Nel vigente ordinamento la legge precedente può essere abrogata solo per espressa previsione di nuove normative, per effetto del referendum ex art. 75 Cost. e a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera della Corte costituzionale. • di magistrati Destituzione disposta in forza di leggi speciali, emanate di volta in volta per provvedere su casi concreti.

Absolùtio Comportamento con il quale le parti di un negozio giuridico manifestavano la loro volontà di rendere operativo un documento redatto da un pubblico ufficiale (c.d. instrumèntum pùblice confèctum); trovò rilievo in diritto giustiniano. Generalmente, l'(—) si concretizzava nella consegna del documento, da una parte all'altra

Ab urbe còndita [lett. "dalla fondazione della città"] Espressione che fa riferimento alla data di fondazione di Roma. Corrisponde al 21 aprile del 753 (o 754) a.C. [vedi Romolo].

Da quella data i Romani contavano gli anni.

Aburnio Valente Giurista vissuto in periodo classico (nacque verso la fine del I sec. d.C.); fu esponente della scuola sabiniana [vedi]. Svolse la sua opera durante l'impero di Traiano ed Adriano, entrando forse a far parte del Consiglio di Antonino Pio. Tra le sue opere, si ricordano particolarmente i Libri VII fideicommissòrum, che furono inseriti nelle Pandette.

Acaia Regione settentrionale del Peloponneso, appartenente alla odierna Grecia.

A seguito dell'occupazione romana, il termine (—) indicò la provincia creata dai Romani nel 146 a.C., dopo la distruzione di Corinto, e inizialmente congiunta alla Macedonia [vedi], da cui fu poi separata nel 27 a.C. da Augusto [vedi]. Nerone (58-68 d.C.) ne proclamò l'indipendenza, ma Vespasiano [vedi] nel 74 d.C. la riassoggettò a Roma. Al crollo dell'Impero Romano d'Occidente l'(—) passò sotto la giurisdizione definitiva di Bisanzio.

Acca Larentia [cd. Lupa] Antica divinità romana. Secondo la leggenda essa era una procace fanciulla data in moglie da Ercole ad un ricco etrusco, Taruzio, che morendo le lasciò grandi ricchezze, poi donate da (—) al popolo romano. Quest'ultimo, in segno di gratitudine, le dedicò una festa il 23 dicembre. In seguito, questo nome fu attribuito alla moglie del pastore Faustolo che allattò Romolo e Remo e che per i suoi costumi licenziosi fu anche soprannominata la Lupa.

Accensi velati [Soldati di riserva vestiti] Gli (—) erano i componenti della riserva militare e di solito appartenevano alle classi meno abbienti. Derivavano il soprannome di "velati" (cioè "solo vestiti"), dal fatto che andavano in guerra quasi disarmati, con l'intenzione di utilizzare, poi, le armi dei caduti.

Accensus (nei "comitia centuriata" [vedi]) [lett. "banditore"] Il magistrato convocante, presi gli auspici favorevoli, ordinava all'(—) di convocare a raccolta il popolo a suon di tromba.

Trascorso il "trinundinum" [vedi] il popolo si riuniva all'alba nel campo Marzio ed assisteva al sacrificio: al termine della discussione generale, si ascoltava la "rogatio" [vedi] e poi si passava ai voti.

Acceptilatio [Portare come ricevuta]

Modo di estinzione dell'obbligazione in diritto classico. Essa si concretizzava in una sorta di pagamento fittizio: il creditore dichiarava di aver ricevuto dal debitore la prestazione dovuta, estinguendo con ciò l'obbligazione anche a prescindere da un effettivo pagamento. L'istituto assunse ben presto anche la funzione di remissione del debito.

L'estinzione dell'obbligazione a seguito di (—) avveniva automaticamente, ipso iure [vedi]. L'(—) non poteva essere sottoposta a condizione.

Si riteneva ammissibile generalmente, in diritto classico, un'estinzione parziale dell'obbligazione (— parziale).

Nell'ambito dell'(—), occorre distinguere:

— (—) *verbis*: era l'atto contrario della stipulatio [vedi] e consisteva in uno scambio contestuale di dichiarazioni orali tra creditore e debitore, con il debitore che chiedeva all'altro se era soddisfatto, ed il creditore che rispondeva affermativamente;

— (—) *litteris*: era l'atto contrario dell'*expensilatio* [vedi] e consisteva nella registrazione da parte del creditore, nel libro-giornale delle entrate e delle uscite (che ogni *pater familias* teneva), del pagamento della somma dovuta.

L'obbligazione verbale poteva estinguersi soltanto con l'(—) *verbis*; la particolare semplicità di quest'ultima (che non richiedeva forme specifiche), indusse i Romani a farne uso frequente: a tal scopo, invalse la prassi di novare [vedi *novatio*] le obbligazioni non verbali in obbligazioni verbali, onde poterle successivamente estinguere attraverso l'(—) *verbis* (c.d. *stipulatio Aquiliana* [vedi]).

Accèssio (diritti reali) [Accessione; cfr. artt. 934-938 c.c.; artt. 667, 959, 983, 2811 c.c.]

Modo d'acquisto della proprietà a titolo originario; si verificava quando una cosa (considerata accessoria) si univa ad un'altra (considerata principale), in modo da costituire una cosa sola.

Il principio generale che regolò questi casi fu: "accessorium sequitur principale" [vedi].

Il proprietario della cosa principale (era considerata tale la cosa dotata di maggiore autonomia) acquistava la proprietà della cosa accessoria, o meglio conservava la proprietà della cosa principale anche dopo l'accrescimento di essa in virtù dell'unione con la cosa accessoria.

Il carattere di accessorietà di una cosa rispetto ad un'altra veniva desunto dal suo minor valore, od anche dalla sua minor rilevanza sociale.

La ratio lègis o iuris [vedi] dell'istituto va rinvenuta nell'esigenza di tutelare il dōminus [vedi] della res [vedi] di maggior valore economico-sociale, garantendogli l'automatico acquisto della proprietà della res di minor valore economico-sociale.

Si distinguevano due forme di (—):

— di cosa mobile a cosa mobile: di regola, comportava l'acquisto della cosa altrui da parte del proprietario della res di maggior valore economico, eccettuato il caso di (—) separabile [vedi àctio ad exhibendum]. Vi rientravano la ferruminatio [vedi], la textura [vedi], la scriptura [vedi], la pictura [vedi] e la tinctura [vedi];

— di cosa mobile a cosa immobile: era retta dal principio "superficies solo cedit", in virtù del quale il proprietario del suolo acquistava tutto ciò che era sopra (es. piantagioni, costruzioni) o sotto (es. gallerie, radici) il suolo. Vi rientravano la satio [vedi], l'implantatio [vedi] e l'inædificatio.

Accessio (neg. giur.) [lett. "aggiunta"]

Uno degli elementi accidentali del negozio giuridico [vedi accidentalia negōtīi], secondo il giurista Paolo [vedi]. Consisteva nell'aggiunta di una persona o di una cosa al rapporto obbligatorio principale: ad es.: mihi aut Titio, oppure mihi decem aut hominem Stichum (e cioè: "sia data la prestazione a me oppure a Tizio"; "mi sarà data la somma di dieci monete, oppure lo schiavo Stico").

Accessio possessiōnis [Accessione nel possesso; cfr. art. 1146, 2° co., c.c.]

Istituto rilevante, in diritto romano, in tema di usucapio [vedi]: in virtù di esso l'acquirente a titolo particolare (es. il compratore, il legatario) poteva sommare, ai fini del computo del tēmpus ad usucapiōnem [vedi], il tempo del possesso maturato dal primo usucapiente (suo dante causa), al tempo del suo possesso.

L'(—) fu ammessa, come principio generale solo in diritto postclassico.

A tal fine, era rilevante, per la mediazione degli effetti propri dell'usucapione, la buona fede anche nel momento iniziale del possesso dell'avente causa.

Accessōrium sēquitur principale [La cosa accessoria segue la cosa principale]

Principio fondamentale che si applica in tema di accessione [vedi accessio], secondo il quale il proprietario della cosa principale acquista anche la proprietà della cosa accessoria.

Nel diritto vigente, il principio trova numerose applicazioni, ad es. in tema di ipoteca (che si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni ed alle altre accessioni dell'immobile ipotecato; cfr. art. 2811 c.c.).

Accidentalia negōtīi [Elementi accidentali del negozio giuridico]

Elementi del negozio giuridico liberamente apponibili dalle parti nei limiti della loro facoltà di disporre.

Gli (—), non essenziali ai fini dell'esistenza del negozio giuridico, se in esso inseriti, ne diventano elementi imprescindibili; essi trovarono grande diffusione in diritto romano.

Venivano, in dottrina, suddivisi in due categorie, a seconda che influissero [vedi condicio; dies] o meno [vedi modus] sull'efficacia del negozio giuridico.

Il giurista Paolo [vedi] faceva rientrare tra gli (—) anche la c.d. accessio [vedi].

Accipere iudicium

Dichiarazione con la quale il soggetto convenuto in giudizio, nell'ambito del processo formulare [vedi processo per formulas], dichiarava di accettare la regola di giudizio [vedi c.d. iudicium] (normalmente corrispondente ad una formula) dettata dal magistrato

Accipiens [Colui che riceve; cfr. artt. 1556-1558 c.c.]

Letteralmente, colui che riceve una o più res [vedi] determinate.

Il termine viene adoperato, nel diritto civile vigente, per indicare il soggetto che, avendo stipulato un contratto estimatorio (artt. 1556-1558 c.c.), riceve dalla controparte (il c.d. trādens [vedi]) una quantità determinata di beni mobili, assumendo l'obbligazione di pagarne il prezzo, salva la facoltà (che caratterizza il contratto in esame) di restituire quanto non venduto o, comunque, utilizzato (si pensi, ad es., al rapporto che intercorre tra il giornalaio ed il fornitore di giornali).

La dottrina suole indicare come (—) il creditore in generale, anche nell'ipotesi in cui ricorre il pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c.

Accordi di Lucca

Così viene denominato il nuovo accordo raggiunto nel 56 a.C., pubblicamente e alla presenza di 200 senatori e numerosi magistrati, da Pompeo, Cesare e Crasso, in ordine alla divisione dei poteri costituzionali.

Con gli (—) i triumviri, confermando il precedente accordo (quello che aveva dato origine al primo triumvirato) stabilirono che:

— Pompeo avrebbe ottenuto per il 55 a.C. il consolato e in seguito il comando delle truppe romane in Spagna;

— Crasso, come Pompeo, avrebbe ottenuto il consolato nel 55 a.C. e successivamente il comando delle truppe in Siria, per la guerra contro i Parti;

— Cesare avrebbe mantenuto le sue legioni, il cui comando sarebbe stato in seguito prorogato, consolidando così il proprio potere militare.

Accordi federativi (Foedera)

Conclusi tra i capi delle gentes e delle tribus all'atto dell'originaria aggregazione cittadina, costituirono il nucleo dell'ordinamento giuridico della civitas arcaica, insieme alle leges proclamate davanti ai comitia curiata ed ai mores maiorum.

La loro violazione era considerata dalla neonata comunità nefas [vedi], cioè proibita dagli dei. Al fine di placare l'ira di questi era consentito a qualunque cittadino di uccidere il responsabile della trasgressione.

Accordo dell'Ebro (222 a.C.)

Trattato col quale la Repubblica di Roma impose ad Asdrubale (rappresentante di Cartagine), che la sfera di influenza cartaginese non dovesse estendersi a nord dell'Ebro. Morto Asdrubale, Annibale [vedi] ignorò il trattato e conquistò Sagunto inducendo Roma a dichiarare una seconda guerra a Cartagine (218 a.C.).

Accusatio suspecti tutoris [Accusa del tutore sospetto]

Procedimento penale di azione popolare offerto come rimedio dalle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum] per la rimozione del tutore testamentario che avesse agito con dolo in danno del pupillus [vedi].

L'esercizio dell' (—) da parte di un qualsiasi cittadino, in qualità di defensor pupilli (difensore del pupillo), comportava la nomina, da parte del magistrato, di un nuovo tutore e l'infamia [vedi] a carico del precedente.

In mancanza di dolo, e in presenza di sola inettitudine o negligenza del tutore, poteva essere esercitata la postulatio suspecti tutoris [vedi], che comportava egualmente la rimozione del tutore, ma non era infamante.

In epoca giustiniana, l' (—) non si distinse più dalla semplice rimozione, ferma restando la sanzione dell'infamia per i soli casi di dolo, e poté essere promossa contro qualsiasi tutore.

A cognitionibus

[vedi Scrinia]

Acquisto a non domino [lett. "da chi non è proprietario"; cfr. artt. 1153, 1155 c.c.]

Espressione adoperata, sia nel diritto romano che nel diritto civile vigente, per indicare l'acquisto del diritto di proprietà nei casi in cui il dante causa non sia in realtà proprietario (in diritto romano, dominus ex iure Quiritium) della res [vedi] alienata.

In particolare, in diritto romano, l'acquirente a non domino diventava dominus [vedi] della res col decorso del tempus ad usucapionem [vedi usucapio]; nel frattempo, la sua posizione possessoria, nei confronti di eventuali interferenze di terzi, veniva tutelata attraverso l'actio Publiciana [vedi].

Acta diurna [Cose avvenute durante il giorno]

Costituirono il primo esempio di giornale nell'antica Roma.

Voluti da Cesare [vedi], contenevano, in origine, le registrazioni delle sedute del senato.

Erano gratuiti, poiché non erano venduti, ma venivano affissi ai muri in modo che tutti i cittadini potessero leggerli.

Actio civilis [Azione civile]

Termine con cui, in epoca preclassica, venivano designate le azioni fondate sul ius civile [vedi], esercitabili dal titolare del diritto, senza necessità del conseguimento di un atto permissivo del magistrato, atto richiesto invece per l'actio honoraria [vedi].

La distinzione tra azioni civili ed onorarie perse rilevanza allorquando, in epoca imperiale, venne meno la tradizionale differenziazione tra ius civile [vedi] e ius honorarium [vedi].

Actio directa

Espressione che viene utilizzata da una parte della dottrina per contrapporre alle actiones civiles [vedi actio civilis], "chiaramente identificate nei loro contenuti e nei loro limiti" (tali sarebbero appunto le actiones directae), i molteplici adattamenti che di esse furono fatti dal ius ho-

norarium "per poterle utilizzare al di fuori della sfera di applicazione loro propria" (tali sarebbero, invece, le c.d. actiones utiles [vedi actio utilis]).

Actiones adiecticiae qualitatis

Categoria di azioni creata dal diritto onorario.

Essa nacque quando il pretore ritenne equo che i sottoposti potessero creare obbligazioni ed in genere compiere atti che determinassero un decremento del patrimonium del pater o del dominus.

Secondo il ius civile le persone alieni iuris non avevano alcuna capacità patrimoniale. Ogni vantaggio patrimoniale, che potesse loro pervenire, si riversava automaticamente nel patrimonio del pater. Al contrario questi non assumeva alcuna responsabilità per le obbligazioni contratte dai suoi sottoposti. Il diritto onorario innovò in materia, stabilendo la responsabilità del pater familias che avesse specificamente autorizzato il sottoposto all'assunzione del debito. In seguito le (—) furono concesse ai creditori di un extraneus subordinato ad un soggetto giuridico in una certa impresa commerciale.

La struttura delle (—) era caratterizzata da una formula a trasposizione di soggetti: nell'intentio [vedi] figurava il nome del filius o servus, nella condemnatio, figurava il nome del pater o dominus.

Si è osservato, in dottrina, che la ratio legis o iuris [vedi] della previsione della responsabilità del pater o dominus era generalmente connessa al fatto che il filius o il servus fossero palesemente subordinati al pater o dominus nell'esercizio della attività commerciale, agendo apertamente per loro conto, o comunque nella sfera della loro potestà e seguendo le loro direttive.

Il fenomeno, "pur non potendo qualificarsi rappresentanza vera e propria, implicava una forte approssimazione al concetto di rappresentanza diretta".

Tra le (—), si distinguevano:

- actio exercitoria [vedi];
- actio tributoria [vedi];
- actio de peculio [vedi];
- actio quod iussu [vedi];
- actio de in rem verso [vedi];
- actio institoria [vedi].

Actiones aediliciae

Azioni accordate dagli edili curuli [vedi aedilitas], in tema di commerci svolgentisi in pubblici mercati, onde evitare dispute.

A tal fine, i venditori di schiavi e di animali erano obbligati a denunciare ai compratori eventuali vizi della cosa, specie se non palesi.

In caso di violazioni di tali obblighi, erano accordate al compratore le due (—) e cioè:

- l'actio redhibitoria [vedi];
- l'actio quanti minoris [vedi], detta anche aestimatoria.

Actiones imperio continentes

[vedi Iudicia legitima]

Actiones vindictam spirantes [Azioni con funzione di vendetta]

Azioni intrasmissibili dal lato attivo. L'intrasmissibilità attiva, originariamente regola generale, si trasformò progressivamente, a seguito di una graduale elaborazione giurisprudenziale, in carattere peculiare di poche azioni, civili e pretorie, nelle quali più spiccata si presentava la funzione di vendetta [vedi actio iniuriarum, actio sepulchri violati].

Ad adiuvandum [lett. "per aiutare"; cfr. art. 105, 2° co. c.p.c.]

Espressione usata per definire quella forma di intervento nel processo civile, c.d. intervento (—), fatto da un soggetto che vi abbia interesse per sostenere le ragioni di una delle parti del giudizio.

Ad aedificandum [Per costruire; cfr. art. 952, 1° co. c.c.]

Espressione impiegata per indicare la facoltà, spettante al titolare del diritto di superficie, di fare e mantenere, al di sopra del suolo altrui, una costruzione (art. 952, 1° co., c.c.). Si parla, in proposito, di concessione (—), e cioè del diritto di costruire su un fondo altrui, concesso dal proprietario di quest'ultimo (che rimane proprietario del fondo, pur non potendo vantare alcun diritto sulla costruzione): si pensi, ad es., alla costruzione di stabilimenti balneari (da parte di privati) su aree demaniali.

Ad aertio [Controvalore in denaro]

L'(-) era la somma di denaro talvolta attribuita ai soldati (i quali erano, al contrario, generalmente pagati in natura) come paga.

L'(-) era concretamente quantificata in relazione alle spese che il soldato doveva affrontare per il proprio sostentamento e per la cura degli animali che doveva mantenere (si pensi al cavallo, od ai muli da soma).

Adattamento funzionale

Espressione con cui si designa un fenomeno, "caratteristico del tradizionalismo romano", in virtù del quale strutture negoziali nate per svolgere una certa funzione, passarono col tempo ad essere utilizzate, anche con modifiche sostanziali, per la realizzazione di una causa diversa, pur conservando il nomen iuris originario.

È il caso, ad esempio, del c.d. "depòsitum irregulare" [vedi], che aveva il nomen e la struttura di un depositum, ma assolveva in realtà la funzione del mutuum [vedi].

Ad caléndas (kalendas) græcas solvere

Adempiere alle calende greche, cioè mai, poiché nel calendario greco non erano previste calende. Espressione ironica di frequente uso forense antico, ma anche moderno, per affermare che un determinato evento non si verificherà mai.

Addictio [Aggiudicazione]

[vedi Manumissio; Lègis àctio per mànus iniectiònem]

Addictio in diem

[vedi In diem addictio]

Addictus [Schiavo per debiti]

Debitore insolvente caduto in mano al proprio creditore, a seguito dell'assegnazione del magistrato, in sede di mànus iniectio [vedi]: la figura era tipica del diritto arcaico. Il creditore aveva facoltà di tenere il debitore in catene nel suo carcere privato o di venderlo come schiavo o anche di ucciderlo.

Tale condizione scomparve in epoca classica per il prevalere dell'esecuzione patrimoniale introdotta dal pretore.

Analoga alla situazione dell'(-), era quella del nexus, debitore consegnatosi volontariamente al creditore a garanzia del proprio debito, con la facoltà di riscattarsi prestando a suo favore servigi.

Sia l'(-) che il nexus conservavano la libertà e la cittadinanza, ma subivano le limitazioni di capacità conseguenti al loro particolare stato di dipendenza dal creditore.

Adempimento

[vedi Solùtio]

Adèemptio bonòrum

[vedi Publicatiò bonorum]

Ademptio civitatis

L'(-) dava luogo ad una còpitis deminùtio media [vedi]: si concretizzava nella revoca dello status [vedi] di cittadino romano ad un soggetto divenuto tale a seguito di naturalizzazione (ad es. un Latinus).

La (-) diveniva operante per legge, oppure a seguito di un senatuscòsultum attuativo di una legge.

Ademptio equi publici

[vedi Nota censoria]

Ad excludèndum [lett. "per escludere"; cfr. art. 105, 1° co., c.p.c.]

Espressione usata per definire quella forma di intervento nel processo civile, c.d. intervento (-), fatto da un soggetto per far valere, nei confronti di tutte le parti di un processo, un proprio diritto relativo all'oggetto oppure dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Si pensi, ad esempio, al caso del terzo che, sostenendo di essere il vero creditore del debitore convenuto a tale titolo da altri in giudizio, intervenga nel processo da questi azionato chiedendo per sé il pagamento del debito e l'estromissione dell'attore.

Adfectatiò regni [Aspirazione alla tirannide]

Attentato all'ordine costituito compiuto da un usurpatore.

La legislazione penale delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] punì questo crimine secondo il regime della perduellio [vedi], cui era assimilato.

Dalle fonti (Livio, 2, 41, II) apprendiamo che di (-) furono accusati il famoso uomo politico Spurio Cassio [vedi] e Manlio Capitolino.

Adfines inter se non sunt adfines [Gli affini non sono affini tra loro]

L'espressione, frequente nel diritto di famiglia, indica che il rapporto di affinità [vedi *adfinitas*] (quello, cioè, che lega il coniuge con i parenti dell'altro coniuge), non si estende oltre i rapporti tra l'un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge: ad es., gli zii paterni e gli zii materni non sono reciprocamente affini.

Adfinitas [Affinità; cfr. artt. 78, 87 c.c.]

Vincolo di parentela tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

L'(-) costituiva un impedimento a contrarre matrimonio (e lo è tuttora: cfr. art. 87 c.c.) [vedi *adfines inter se non sunt adfines; adfinitatis iure nulla successio permittitur; adfinitas in coniuge superstita non delètur*].

Adfinitas in coniuge superstita non delètur [Il rapporto di affinità non cessa per la morte del coniuge da cui deriva; cfr. art. 78, 2° co., c.c.]

L'espressione indica che il rapporto di affinità non si estingue per la morte del coniuge da cui deriva.

Adfinitatis iure nulla successio permittitur [Tra affini non esistono diritti ereditari]

L'espressione indica che tra affini non sussistono reciprocamente diritti di successione ereditaria.

Adgnatio [da ad-nasci: "nascere dopo"]

Rapporto di parentela patrilineare che ha il suo fondamento nella comune sottoposizione alla potestà di un capofamiglia.

Il vincolo si costituisce per filiazione (natura), per adrogatio [vedi], e per adoptio.

Il gruppo degli adgnati sottoposti ad un capofamiglia vivente era raccolto nella familia (communi iure) [vedi].

Alla morte del capostipite comune i filii familias [vedi familia; pater familias; status (familiae); patria potestas] si distaccavano in singole familiae, a meno che preferissero mantenere unita la struttura familiare e integro il patrimonio. In questo caso si aveva il consortium ercto non cito [vedi].

Generalmente si riteneva che l'(-) non si estendesse oltre il sesto grado. Questo probabilmente era dovuto a motivi naturali: era, infatti, poco probabile la coesistenza e la convivenza di più di 3 generazioni sottoposte al medesimo proavus [vedi pater, avus et pròavus].

Adgnatus

[vedi Adgnatio]

Adgnatus pròximus

Era il collaterale più vicino al soggetto sui iuris [vedi] defunto (si pensi, ad es., al fratello del defunto, oppure, in mancanza, al primo cugino).

All'(-) era attribuita (se mancavano heredes sui [vedi heres]), l'eredità del defunto; l'acquisto non avveniva automaticamente (ipso iure [vedi]), ma previa accettazione [vedi aditio hereditatis].

Se l'(-) non accettava, l'eredità era devoluta a tutti i membri sui iuris appartenenti alla gens [vedi] del defunto ed, in mancanza, era ritenuta res nullius [vedi].

Adhuc sub iudice lis est [La causa è ancora in attesa di giudizio] (Orazio, Ars poetica, 78)

In Orazio, l'espressione aveva una valenza ironica, poiché era riferita ad una questione letteraria di chi, cioè, fosse stato il primo poeta elegiaco.

La semplice locuzione sub iudice individuava la causa ancora in corso. Nel linguaggio moderno, l'espressione indica le questioni insolute.

Adièctus solutiònis causa [lett. "il soggetto addetto a ricevere il pagamento"; cfr. art. 1188, 1° co., c.c.]

Soggetto designato come esattore dell'adempimento nell'atto costitutivo di un'obbligazione (generalmente, secondo Ulpiano [vedi] e Pomponio [vedi], nella stipulatio [vedi]).

L'(-) era un mero preposto all'esazione e poteva essere, secondo Salvio Giuliano [vedi], anche un incapace.

Il pagamento all'(-) è previsto e disciplinato anche nel diritto civile vigente, dall'art. 1188, 1° co., c.c.

Ad impossibilia nemo tenètur [lett. "nessuno può essere obbligato a prestazioni impossibili"; cfr. artt. 673; 1218; 1221; 1288-1290; 1346-1347; 1463-1465; 1557; 1672; 1818]

Espressione con cui si sintetizza il fondamentale principio secondo il quale il debitore può essere obbligato all'adempimento soltanto di prestazioni possibili: in presenza di una prestazione impossibile (si pensi, ad es., all'obbligazione avente ad oggetto una cosa già distrutta, oppure

un comportamento in concreto inattuabile), non potrà mai ritenersi sorta una obbligazione valida e produttiva di effetti.

Non può mai divenire impossibile l'obbligazione avente ad oggetto cose generiche, poiché *genus numquam perit* [vedi]: è sempre possibile, infatti, al debitore, seppur con maggior sacrificio, rinvenire le cose dedotte in obbligazione.

Ad incertam personam [lett. "a persona indeterminata"; cfr. art. 1336 c.c.]

Espressione adoperata per indicare la c.d. offerta al pubblico, offerta (—), rivolta, cioè, ad una collettività indeterminata di persone (a persone incerte): si pensi, ad es., all'esposizione di merci, in una vetrina di un negozio, con l'indicazione di un prezzo.

L'offerta al pubblico deve necessariamente contenere tutti gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretta; si distingue, perciò, dall'invito ad offrire (c.d. *invitatio ad offerendum* [vedi]), che non contiene questi elementi.

Ad interim [Per ora; temporaneamente]

Espressione, di frequente adoperata nel diritto vigente, per indicare "l'attribuzione provvisoria di un incarico ministeriale a chi già regge un dicastero" od anche al Presidente del Consiglio e, più in generale, l'attribuzione temporanea di una carica pubblica.

Aditio hereditatis [Accettazione dell'eredità; cfr. artt. 459 ss., 470 ss. c.c.]

È l'accettazione di un'eredità [vedi *hereditas*].

L'acquisizione del patrimonio ereditario si realizzava, in alcune ipotesi, automaticamente (*ipso iure* [vedi]), come per gli *heredes sui et necessarii* [vedi *heres*]), coincidendo, quindi anche nel tempo, con la *delatio* [vedi].

In altri casi invece, richiedeva l'accettazione (l'*aditio*, appunto) da parte del successibile. In particolare, l'(—) era necessaria:

— allorché, mancando *heredes necessarii*, l'*hereditas* venisse *delata* [vedi *delatio*] a successori *extranei* alla *familia* [vedi] del defunto [vedi ad es. *adgnatus proximus*];

— allorché si trattasse di *bonorum possessor* [vedi *bonorum possessio*].

L'acquisizione del patrimonio mediante (—) poteva avvenire in due modi:

— mediante *cretio* [vedi];

— mediante *pro herede gestio* [vedi].

In diritto giustiniano, caduta gradualmente in disuso, e poi abolita, la *cretio*, sopravvisse la sola *pro herede gestio*, alla quale si aggiunse una forma ulteriore, l'*aditio nuda voluntate*, consistente in una esplicita manifestazione di volontà, posta in essere senza necessità di forme particolari, che ricorda l'accettazione espressa del diritto civile vigente.

Effetto della (—), in qualunque modo avvenisse, era la confusione tra il patrimonio del *de cuius* [vedi] e quello dell'erede.

Per evitare che la confusione potesse danneggiare i diritti dei creditori del *de cuius* o quelli dell'erede, ai primi era concessa la *separatio bonorum* [vedi], al secondo il *beneficium inventarii* [vedi].

Adiudicatio

Provvedimento del giudice, tipico delle azioni di divisione giudiziale [vedi *actio communi dividundo*; *actio familiae erciscundae*; *actio finium regundorum*], con il quale, in adesione alla parte della formula [vedi] denominata anch'essa *adiudicatio*, veniva assegnata in proprietà, ad un singolo soggetto, una cosa che prima apparteneva ad un patrimonio in comunione.

L'(—) attribuiva al soggetto aggiudicatario, sulla cosa assegnatagli: il *dominium ex iure Quiritium* [vedi] se emessa a conclusione di un *iudicium legitimum* [vedi *iudicia legitima*]; l'*in bonis habere* [vedi], se emessa a conclusione di un *iudicium imperio continens* [vedi *iudicia legitima*]. La distinzione cadde quando il *dominium* [vedi] fu unificato.

Adlùvio [Alluvione; cfr. artt. 941-943, 947 c.c.]

Modo d'acquisto della proprietà a titolo originario, rientrante nella categoria degli incrementi fluviali [vedi].

In particolare, l'(—) consisteva e consiste, ancora nel diritto vigente, nell'incremento di un fondo, che ha luogo lentamente, attraverso il deposito (causato dallo scorrere di un fiume) di detriti sul fondo stesso.

I detriti diventavano oggetto di *dominium ex iure Quiritium* [vedi] (e risultano nel diritto vigente acquisiti in proprietà) da parte del titolare del fondo nel quale si depositano.

Adminicula servitutis [Facoltà connesse alla servitù; cfr. artt. 1064, 1° co., c.c.; 1639, 1865 c.c.]

Facoltà accessorie all'esercizio di una servitù: ad esempio, la servitù di attingere acqua alla fonte racchiude il diritto del passaggio nel fondo dove la fonte è allocata.

Ad nùtum [lett. "con un cenno"]

Espressione adoperata per indicare la forma di risoluzione del rapporto obbligatorio collegata alla semplice manifestazione di volontà (pur non sorretta da adeguata motivazione, o da giusta causa) di una parte: si pensi, ad es., alla risoluzione del contratto di deposito precario (c.d. *precàrium* [vedi]).

Adòptio [Adozione; cfr. artt. 291 ss. c.c.; L. 4-5-1983, n. 184]

Procedimento inteso a trasferire la patria potestas [vedi] su un filius da un pater ad altro pater. L'(-) in senso lato si divideva in due specie: l'adoptio in senso stretto (denominata anche *adoptio impèrio magistràtus*) e l'adrogàtio (denominata anche *adoptio pòpuli auctoritàte*) [vedi]. L'(-) in senso stretto era preordinata all'adozione di un filius familias, ossia di un soggetto già sottoposto alla potestà del suo pater familias originario.

La procedura era la seguente:

— l'adottando veniva sottratto alla patria potestas del pater originario mediante tre successive vendite;

— in un secondo momento, il soggetto, liberato, veniva posto in mancipio [vedi *mancipium*] presso il pater o anche presso un terzo;

— infine, egli veniva rivendicato dall'adottante e, a seguito della non opposizione di colui che lo aveva in mancipio, il giudice lo assegnava all'adottante, dichiarandolo figlio legittimo dello stesso.

L'adottato usciva dalla famiglia originaria, perdendo ogni rapporto di parentela ed ogni diritto e dovere nei suoi confronti; acquistava, invece, rapporti di parentela e relativi diritti e doveri nei confronti della famiglia dell'adottante.

In diritto giustiniano si distinse tra:

— (-) plena (piena), compiuta nei riguardi del filius in potestate di un proprio discendente emancipato o di un proprio discendente in linea femminile. Comportava la *capitis deminutio minima* [vedi *capitis deminutio*] dell'adottato che era del tutto equiparato, anche ai fini successori, ai filii dell'adottante;

— (-) minus quam plena (meno che piena) non compiuta dall'ascendente e non comportante né l'acquisto della patria potestas sull'adottando, né la perdita dei diritti successori di questo nei confronti della sua famiglia d'origine; poiché non comportava l'acquisto della patria potestas.

Adòptio impèrio magistràtus

[vedi *Adoptio*]

Adoptio naturam imitàtur [lett. "l'adozione imita la natura"]

Espressione indicante uno dei principi fondamentali dell'ordinamento vigente, per il quale l'adozione tende ad imitare un rapporto familiare naturale: si ritiene, perciò, necessario — per legge — che tra adottante ed adottato vi sia una differenza d'età minima di 18 anni e massima di 40 anni, e che un soggetto non possa essere adottato da più famiglie.

In diritto romano, il principio (-) fu alla base della disciplina data da Giustiniano all'istituto dell'adozione, ma si ritenne sufficiente che l'adottante avesse almeno 18 anni più dell'adottato.

Adòptio pòpuli auctoritàte

[vedi *Adrogàtio*]

Adplumbàtio

Termine adoperato in diritto romano per indicare la congiunzione di due parti metalliche mediante uno strato intermedio di piombo.

L'(-), a differenza della *ferruminatio* [vedi], non originava alcun acquisto per accessione [vedi *accèssio*]; il soggetto proprietario delle parti metalliche aveva, per la restituzione di esse, la possibilità di esercitare, contro il saldatore, una *actio ad exhibendum* [vedi] oppure la *rei vindicatio* [vedi].

La distinzione tra (-) e *ferruminatio* si fa risalire al giurista Cassio [vedi].

Ad pòmpam et ostentationem [lett. "per l'esibizione e l'ostentazione"]

Espressione adoperata per indicare il comodato [vedi *commodatum*] di beni consumabili col patto che questi non fossero consumati ma soltanto utilizzati dal consegnatario per farne mostra.

Ricordiamo che si tratta di una figura eccezionale, in quanto, di regola, il comodato ha ad oggetto beni inconsumabili.

Adprehensio (possidere corpore)

[vedi Possessio]

Ad probationem [Per la prova], ad substantiam [lett. "per l'essenza" e, quindi, come elemento costitutivo]

Espressioni adoperate in relazione alla tematica della forma nel negozio giuridico; in particolare:

— la legge talora richiede espressamente la forma scritta come mezzo di prova del negozio giuridico (ad probationem; cfr., ad es., art. 1967 c.c., per la transazione): in tal caso risulta inammissibile la prova per testimoni o per presunzioni semplici (non anche la confessione ed il giuramento), occorrendo un documento scritto dal quale risulti la volontà manifestata dalle parti;

— nei c.d. negozi solenni, una forma particolare è imposta dalla legge a pena di nullità, come elemento costitutivo del negozio giuridico (ad substantiam; ad es., art. 1350 c.c., che impone la forma scritta — atto pubblico o scrittura privata — per una serie di atti; forme particolari sono richieste anche per la donazione o la costituzione di s.p.a. o s.r.l. — atto pubblico —, o per matrimonio, testamento etc.): in tal caso, la volontà manifestata dalle parti in difetto della forma prescritta per legge è come inesistente.

Adquisitio per procuratorem [Acquisto a mezzo di procuratore]

Espressione con cui si indica l'acquisto di beni a mezzo di un procurator [vedi]; la possibilità di un tale acquisto fu, per parte della dottrina, esclusa fino alla tarda età classica. Non mancano tuttavia i sostenitori dell'ammissibilità dell'(-) sin dal periodo preclassico.

Col tempo, in giurisprudenza si ritenne pacifico che un soggetto potesse, a mezzo di un procuratore, esercitare il possesso od anche acquistare beni.

Adquisitio per universitatem [Acquisto del complesso]

Espressione adoperata dai giuristi romani del periodo classico, in ordine alla successione per causa di morte: si intendeva con essa affermare che il successore subentrava nella posizione giuridica del defunto attraverso l'acquisto di tutto il complesso dei suoi diritti e doveri giuridici.

Adriano (Publio Elio) (imp. 117-138 d.C.)

Nato ad Italica, in Hispania [vedi] appartenente alla famiglia degli Antonini, nel 76 d.C., fu adottato ed educato personalmente da Traiano [vedi].

Pertanto, quando, alla morte di quest'ultimo, assunse il potere, era ben consapevole dei numerosi problemi che il vasto impero presentava.

Resosi conto dell'esigenza di limitare la politica espansionistica del suo predecessore, sacrificò la sua brillante carriera di generale al consolidamento ed al rafforzamento dei confini dell'impero. Rinunziò quindi alle recenti e faticose conquiste in Armenia [vedi], Assiria e Mesopotamia, facendo erigere in varie regioni grandiose opere difensive, tra le quali vale la pena citare il Vallo di (-), in Britannia [vedi].

Intraprese, poi, una lunga serie di viaggi, che toccarono, più o meno, tutte le province dell'Impero, soprattutto quelle orientali.

Provvide, inoltre, a riorganizzare la burocrazia, sostituendo ai liberti [vedi Claudio] un corpo di funzionari scelti tra gli appartenenti al ceto equestre [vedi ordo equester].

Morì a Baia, presso Napoli, nel 138 d.C., non prima di aver adottato e indicato come successore Aurelio Fulvio, il futuro Antonino Pio [vedi].

Adrogatio (detta anche adoptio populi auctoritate)

Istituto giuridico in forza del quale un pater familias [vedi] si assoggettava alla patria potestas [vedi] di un altro pater familias, divenendone filius familias [vedi familia; pater familias; status (familiae); patria potestas].

In origine, tale istituto era utilizzato dai patres familiarum privi di propri discendenti per crearsi, artificialmente, un erede.

L'(-) si compiva davanti ai comizi curiati [vedi comitia curiata], presieduti dal pontifex maximus [vedi] e si articolava nelle seguenti fasi:

— il pontifex maximus, dopo aver sentito i soggetti interessati, rivolgeva al popolo la proposta (rogatio) che l'arrogato (adrogatus) divenisse figlio dell'arrogante (adrogans);

— il popolo, ascoltata e valutata tale proposta, forniva la sua approvazione (è, peraltro, controverso se il populus avesse il potere di approvare e disapprovare la proposta o solo quello di prendere atto del parere pontificale e delle dichiarazioni dell'adottante e dell'adottato);

— infine, l'adottato effettuava la detestatio sacrorum, ossia la rinuncia al proprio culto familiare.

In epoca imperiale si ammise l'(-) mediante *rescriptum principis* (rescritto imperiale, [vedi *Constitutiones principum*]), che ben presto divenne l'unica forma di (-).

Adsèrtio in libertàtem

[vedi *Manumissio*]

Adsèrtor libertàtis

[vedi *Manumissio*]

Ad substàntiam

[vedi *Ad probatiònem, ad substantiam*]

Adstipulàtio; adstipulàtor [rispettivamente: Stipulazione attivamente accessoria e Creditore accessorio]

L'adstipulatio costituì non una figura generale, bensì un istituto desumibile da singole applicazioni.

Stipulans e promissor erano le parti della stipulatio [vedi]; per derivazione, si parlò, nel caso in esame, di adstipulatio e adpromissio e rispettivamente per quanto riguarda i contraenti, di adstipulàtor e adpromissor.

In particolare:

— l'adstipulàtor era un concreditore che poteva esigere il pagamento dal debitore, estinguere l'obbligazione mediante *acceptilatio* [vedi], stare in giudizio per il creditore, salvo a regolare separatamente i suoi rapporti con lo stipulans principale. La *lex Aquilia de damno* [vedi] stabilì in proposito che, se l'adstipulator avesse fraudolentemente posto in essere l'acceptilatio dell'obbligazione, per impoverire il creditore, in capo a lui nasceva l'obbligo di pagare, in favore di quello, il quanti ea res est [vedi];

— l'adpromissor era "un condebitore che assumeva l'obbligazione ex stipulatu unitamente al promissor, sì da poter essere chiamato in giudizio per il pagamento dell'intero in vece sua". È bene precisare che l'adpromissio svolgeva, nella prassi, funzioni di garanzia.

Dalle Istituzioni di Gaio [vedi] (III, 110-114), apprendiamo che l'erede dell'adstipulator non poteva esperire alcuna azione e che il *servus* "adstipulando nihil agit", poneva cioè in essere, se realizzava una adstipulatio, un negozio nullo; lo stesso valeva per i soggetti in mancipio [vedi *mancipium*].

L'adstipulatio venne frequentemente adoperata, nella prassi (onde aggirare il divieto della stipulatio àlteri [vedi stipulatio]) per ottenere gli effetti di un contratto a favore di terzi (espressamente previsto e disciplinato, nel codice civile vigente, dagli artt. 1411 ss.).

Adtemptàta pudicitia [Oltraggio al pudore]

Forma di illecito, affine all'iniuria [vedi], identificata in diritto pretorio [vedi *iùs honorarium*], e appartenente in generale alla categoria delle *contumeliæ* [vedi].

L'(-) consisteva, in particolare, nell'oltraggio, o meglio nel tentativo di corruzione dei costumi, perpetrato in danno di una *mater familias* oppure di un *pater familias* [vedi] *impubere*.

Dalle fonti (Ulp. D. 47.10.15.15) apprendiamo che l'(-) si considerava meno grave, nei casi in cui:

— la vittima fosse una donna vestita in abiti ancillari, come una serva (pure se non lo fosse), venendo in tal modo meno l'elemento soggettivo dell'illecito, cioè l'intenzione di oltraggiare una donna di nobile condizione;

— la vittima fosse una donna vestita in abiti da meretrice, per identità di ratio [vedi].

Adulterini et incestuosi (Figli adulterini ed incestuosi; cfr. art. 235 c.c.)

Erano i figli frutto di relazioni adulterine e incestuose. Seguivano la condizione materna, ovvero si godevano solo di una *cognatio* [vedi] *naturalis* con la madre e i parenti di lei: tuttavia, proprio in quanto estranei, potevano ricevere legati [vedi *legatum*] e donazioni [vedi *donatio*] e potevano essere adottati attraverso l'*adrogatio* [vedi].

Adulterium

Delitto [vedi *crimen; crimen adulterii*] consistente nell'unione sessuale tra un uomo ed una donna sposata, perseguito dalla *lex Iulia de adulteriis coërcendis* [vedi].

La responsabilità per il delitto di (-) era configurabile solo in ordine alla donna sposata ed al suo compagno: inconcepibile era un adulterio commesso dal marito.

Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre distinguere:

— il *pater familias* [vedi], che avesse sorpreso in flagrante adulterio la figlia, poteva uccidere sia lei che il complice;

— il marito poteva uccidere solo il complice della moglie adultera, oppure trattenerlo (non oltre 20 ore) per procurarsi la prova del delitto;

— negli altri casi era prevista la pena della relegatio in insulam [vedi] per la donna e il complice (in due isole diverse), oltre alla confisca [vedi publicatio bonorum] di una metà (per il complice) o di un terzo (per la moglie) del patrimonio: alla donna veniva confiscata anche la metà della dote.

In diritto postclassico l'(—) fu punito con la pena capitale.

Ad usucapionem

[vedi Usucapio]

Advèrsus hòstem ætèrna auctòritas

Questa espressione indica l'impossibilità da parte dello straniero di acquisire il dominium e la esigenza di garantire costantemente all'acquirente straniero la "possessio rerum", da parte del dante causa.

Infatti soggetti attivi del "dominium ex iure Quiritium [vedi]" erano i soli cives Romani o le persone ad essi equiparate, cioè i soli soggetti del ius civile.

Advèrsus Natiònes

[vedi Arnobio]

Advocatus

Termine adoperato per designare genericamente il difensore, esperto di diritto, che interveniva in giudizio per meglio sostenere, con l'ausilio delle sue cognizioni tecniche, la posizione processuale di una delle parti di un giudizio (sia civile che penale).

A differenza di quanto avviene nel diritto vigente, in diritto romano, sia nelle varie forme attraverso cui si svolse il processo civile, sia nel processo penale [vedi crimen], l'intervento dell'(—) in giudizio fu meramente residuale, non essendo considerato necessario.

Advocatus fisci [Avvocato del fisco]

Istituito da Adriano (II sec. d.C.), l'(—) svolgeva il compito di patrocinare gli interessi del fisco, nelle cause che lo riguardavano.

Fu ben presto affiancato da una organizzazione periferica territoriale, nel cui comprensorio agiva un (—).

Affèctio [lett. "affezione"]

Letteralmente, affetto, fedeltà; l'espressione è adoperata per indicare l'intenso vincolo che caratterizza alcuni negozi giuridici; in particolare:

— l'(—) societatis è il vincolo che, nei contratti associativi (art. 2247 c.c.), lega i singoli soci alla società, in un rapporto caratterizzato da una intensa collaborazione e reciproca interdipendenza di interessi e fini;

— l'(—) maritalis, in diritto romano, era uno degli elementi essenziali del matrimonium [vedi] (insieme alla coabitazione) e che si deduceva non soltanto dalla materiale convivenza, ma dal concorso della volontà dei coniugi. Dal giurista Modestino [vedi] apprendiamo che, in presenza di una consuetudine di vita tra due persone di sesso diverso, l'affectio maritalis e, quindi, l'esistenza del matrimonium, si presumevano fino a prova contraria.

A fortiòri [A maggior ragione]

Espressione, estranea al linguaggio giuridico romano, molto frequente nel linguaggio giuridico corrente (che la mutua da quello filosofico) usata semplicemente per significare "a maggior ragione".

Africa

Con il termine (—) si faceva riferimento ai territori conquistati da Roma nel continente africano.

(—) era però anche il nome della prima provincia creata dai Romani all'indomani della terza guerra punica, con l'annessione diretta di parte del territorio appartenuto a Cartagine (146 a.C.).

A questa provincia seguirono sempre in territorio africano: la Cirenaica [vedi] (74 a.C.), l'Africa Nuova (46 a.C.), l'Egitto [vedi] (31 a.C.) e la Mauretania [vedi] (40 d.C.).

Africano (Sesto Cecilio)

Giurista vissuto nell'epoca tra Adriano ed Antonino Pio (II sec. d.C.); fu allievo di Salvio Giuliano [vedi], di cui divulgò i principali orientamenti.

Le sue opere principali, contraddistinte da uno stile oscuro e complesso, furono:

— i libri IX quæstionum, raccolta di un ingente materiale casistico, desunto probabilmente dall'opera del maestro;

— i libri epistularum, almeno 20, probabilmente anch'essi consistenti in una raccolta di materiale elaborato da Salvio Giuliano.

Agèntes in rèbus

[vedi Magister officiorum]

Ager desèrtus [Terreno incolto]

Fondo lasciato incolto dal proprietario: se questi, a seguito di una pubblica diffida, non vi ritornava nell'arco di tempo di sei mesi, chiunque poteva immettersi nel possesso del terreno. Tale possesso si trasformava in proprietà qualora il proprietario non agisse in rivendica [vedi rei vindicatio] entro due anni.

Ager occupatòrius

Denominazione assunta dall'ager publicus [vedi] nei casi in cui questo veniva concesso dallo Stato a titolo non definitivo (la concessione era, pertanto, revocabile), con o senza il pagamento di un canone periodico come corrispettivo.

Nella Roma dei primordi, come agri occupatorii venivano indicate le estensioni di terreno esterne all'Urbe occupate al momento della fondazione, dagli Etruschi e che ciascuno dei patrizi poteva occupare per destinarle alla pastorizia od all'agricoltura.

Ager pùblicus

Territorio che restava fuori della città, destinato alla pastorizia ed all'agricoltura estensiva da parte della collettività.

In origine, l'(-), era suscettibile di occupazione ad opera dei patrizi, ma il relativo diritto era precario e revocabile dalla pubblica autorità in ogni momento.

In un secondo momento, a seguito del passaggio all'agricoltura intensiva, le occupazioni di siffatti appezzamenti non rivestirono più carattere provvisorio e revocabile, ma divennero permanenti e pressoché intangibili.

Infine, l'(-) fu divisus et adsignatus (diviso ed assegnato), divenendo suscettibile di mancipatio [vedi] [vedi ager occupatòrius; ager vectigàlis].

L'(-) si distingueva in:

- "ager publicus" per antonomasia: era quello sfruttato direttamente dallo Stato (ad es. il fertilissimo "ager Campanus");
- "ager colonicus": era assegnato in "dominium ex iure Quiritium" [vedi] ai componenti di una "colonia civium Romanorum" [vedi colonia] sul suolo italico;
- "ager occupatorius": era lasciato al possesso del primo occupante, che ne poteva disporre "inter vivos" e "mortis causa", ma di cui non era riconosciuto "dominus ex iure Quiritium";
- "ager quæstorius": una "lex" [vedi] oppure il "senatus" [vedi] mettevano a disposizione dei "quæstores" [vedi] affinché questi lo concedessero per il pascolo o per l'uso civico in cambio del pagamento di un basso canone periodico;
- "ager scriptorius": era l'(-) eccedente il limite gracciano ed era destinato a libero pascolo.

Ager vectigàlis

Estensione di terreno pubblico che municipia [vedi municipium] e collegia [vedi] concedevano in godimento a singoli patres familiarum, per un tempo determinato od in perpetuo, in cambio del pagamento di un canone periodico, detto vectigal [vedi].

In caso di mancato pagamento del canone, la concessione del fondo era revocata.

Fino al periodo preclassico, i concessionari dell'(-) non furono considerati titolari di un diritto reale, ma di una possessio [vedi].

Era dubbio se il diritto del concessionario verso l'ente concedente, relativamente all'(-), fosse paragonabile a quello del conduttore (derivante da una locatio-conductio [vedi]: è la tesi prevalente - cfr. Gai Inst. 3.145) oppure a quello del compratore (derivante da una emptio-venditio [vedi]).

Lo scopo delle concessioni in esame era quello di favorire un più redditizio sfruttamento (rispetto a quanto sarebbe stato possibile alle comunità concedenti) del terreno pubblico da parte di privati.

Agnatus pròximus

[vedi Adgnatus proximus]

Agnitio bonòrum possessiònis [Domanda del possesso dei beni]

Domanda con la quale chi credeva di averne diritto si rivolgeva al magistrato (nell'Italia romana al pretore, nelle province al preside) per ottenere la bonorum possessio [vedi].

Il magistrato concedeva la bonorum possessio a seguito di una cognizione sommaria, se riteneva fondate le asserzioni del postulante.

Alani

Popolo di origine sarmatica della Russia sudorientale, che dilagò nelle terre dell'impero romano al tempo delle migrazioni germaniche e si spinse fino alla Spagna e al Portogallo.

Gli (—) furono sconfitti da Pompeo [vedi] nel '65 a.C. e tenuti a freno da Marco Aurelio [vedi]. Nel 370 furono sottomessi dagli Unni [vedi]. Una parte di essi scese in Italia nel 405 e nel 464, venendo sgominata dai Visigoti [vedi].

Alarico II

Re dei Visigoti, visse nel IV-V sec. d.C., morendo presso Cosenza nel 410 d.C.

Fu tra i re barbari che, rifiutata l'egemonia del diritto romano, mirarono ad un'opera di salvaguardia del proprio diritto nazionale (non imposto, peraltro, anche ai sudditi romani, in applicazione del principio dell'esclusivismo del diritto nazionale).

L'opera di (—) fu degna di rilievo e condusse all'emanazione della *lex Romana Wisigothorum* [vedi].

A làtere [A lato]

Espressione molto frequente nel linguaggio giuridico; essa indica i giudici che, negli organi collegiali (Tribunale, Corte d'Assise, Corte d'Appello) siedono "a lato" (c.d. giudici a latere) del Presidente.

Alea [Gioco dei dadi]

Uno dei delitti non capitali che, cioè, non comportavano una *càpitis deminutio* [vedi], configurati in diritto romano nel periodo repubblicano, commesso da coloro che si dedicavano al gioco dei dadi.

I giocatori erano puniti con una multa di importo imprecisato.

Nel diritto moderno il termine (—) è passato ad indicare il rischio inerente ad ogni operazione contrattuale. Da (—) deriva la più ampia categoria dei contratti aleatori.

Alessandria (scuola di)

Scuola giuridica sorta, nel periodo postclassico nell'Impero romano d'Oriente: si trattò di una scuola privata, non estremamente feconda, che non godette di particolari favori imperiali.

Alessandro Severo (imp. 222-235 d.C.)

Imperatore romano, appartenente alla dinastia dei Severi, associato al trono da Elagabalo [vedi].

Egli, proseguendo nell'opera intrapresa dai suoi predecessori, dedicò le sue energie al rafforzamento dell'autorità del Principato; a differenza dei suoi predecessori, peraltro, cercò, allo stesso tempo, di rinsaldare e migliorare i rapporti con il Senato, saggiamente consigliato da Ulpiano [vedi], allora *præfectus prætorio* [vedi].

Tale parziale rinnovamento non poteva, tuttavia, risollevare le sorti dell'impero, "tormentato" da un'insanabile crisi economica e dalle incessanti rivolte dei popoli confinanti. (—) si trovò a fronteggiare le mire espansionistiche di Artaserse I, re dei Parti, che lo costrinsero ad intraprendere una nuova campagna militare e a reclutare nuovi soldati, sottraendone altri alle frontiere settentrionali. Conclusa vittoriosamente la guerra partica, (—) raggiunse la frontiera renana, per contrastare l'avanzata degli Alemanni: offrì loro nella speranza di evitare lo scontro una somma di danaro, ottenendone in tal modo il ritiro oltre i confini dell'impero. L'esercito romano non gradì il "compromesso" proposto dall'imperatore certamente non consono alla dignità imperiale: la reazione dei militari fu violentissima ed (—) fu assassinato da un gruppo di ribelli, a Magonza, insieme alla madre, accusata di influenzare eccessivamente le decisioni del figlio.

Con lui si chiude la dinastia dei Severi.

Alfeno Varo

Giurista vissuto nel I sec. d.C., allievo di Servio Sulpicio Rufo [vedi], scrisse quaranta libri di *gestorum* contenenti responsi [vedi *responsa prudentium*] suoi e del suo maestro.

È da rilevare che nei *Digesta seu Pandectae* [vedi] giustinianeî è possibile rinvenire frammenti estrapolati dall'opera citata e da un'epitome della stessa, attribuibile al giureconsulto Paolo [vedi]; la dottrina prevalente è, peraltro, propensa ad escludere la genuinità della copia alfeniana e dell'epitome paolina adoperata dai compilatori giustinianeî.

Algido (Battaglia dell') (431 a.c.)

Combattuta dai Romani contro una coalizione formata da Volsci ed Equi, si risolse in una sconfitta per questi ultimi, che pure avevano creati seri pericoli a Roma, tanto da costringerla a nominare un dittatore, Aulo Postumio.

Sempre presso il Monte Algido, alcuni decenni prima (458 a.c.), i Romani, guidati da Cincinnato, avevano respinto un'avanzata degli Equi.

La situazione era drammatica: uno dei due consoli romani, Minucio, era accerchiato da forze preponderanti. Si rese necessaria la nomina di un dittatore, nella persona di L. Quinzio Cincinnato, modesto e probus patrizio, già console nel 460 a.C. Questi, secondo la tradizione, ricevette la notizia della sua nomina a dittatore mentre era impegnato nel lavoro dei suoi campi. Dopo la vittoria sugli Equi, rifiutò ricompense ed onori e depose, dopo appena sei giorni, la dittatura, per tornare al suo potere.

A libèllis

[vedi Scrinia]

Aliènam sègetem pellicere

Fattispecie di delitto risalente probabilmente alla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum], o comunque ad una legge coeva: consisteva nel compiere pratiche magiche dirette ad attirare i raccolti dal fondo di un vicino al proprio.

Non è dato conoscere con certezza la pena comminata: parte della dottrina ritiene che fosse prevista la pena della sacèrtas [vedi].

Alièni iùris [Sottoposti all'altrui potestà]

Categoria di persone alla quale appartenevano gli individui aliènæ potestàti subiècti, ossia sottoposti alla potestas del pater familias [vedi], come il filius familias [vedi familia; status (familiae); patria potestas] ed il servus [vedi].

Il pater era, nell'ambito della famiglia, l'unico soggetto sui iuris [vedi], ossia non sottoposto alla potestà di alcuno, e, in quanto tale, fornito di un potere assoluto sui suoi sottoposti.

Alimènta [Alimenti; cfr. artt. 156, 279, 433-448, 660, 670 c.c.]

Obbligazione di fornire mezzi di sostentamento incombente su una persona, legata da vincolo di parentela, adozione od affinità ad un'altra (c.d. alimentando) in base ad un ordine diversificato a seconda dell'intensità del vincolo.

Il termine viene adoperato anche per indicare il diritto corrispondente all'anzidetta obbligazione.

In diritto romano, l'obbligo di prestare gli (—) poteva derivare:

- da specifica convenzione;
- da legato;
- da espresse disposizioni dell'ordinamento giuridico.

L'istituto degli (—), ignoto al ius civile [vedi], fu introdotto in diritto romano da Antonino Pio e Marco Aurelio: si stabilì, infatti, per por rimedio alla decadenza della familia [vedi], che determinate persone, legate tra loro da vincoli di parentela, affinità o riconoscenza, fossero reciprocamente tenute a fornirsi, in caso di bisogno, i mezzi di sostentamento (cibo, vesti, alloggio), in natura od in denaro.

L'obbligo degli (—) era tutelato extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem]. Se ne poteva chiedere l'esecuzione mediante un'azione sottoposta a taxatio [vedi] e, in id quod facere potest nei limiti delle facultà dell'obligato e non oltre e poteva venir meno solo se l'alimentando avesse gravemente offeso il soggetto obbligato nei suoi confronti.

In diritto postclassico, l'obbligo degli (—) ebbe generale riconoscimento, anche in virtù della diffusione del Cristianesimo.

Allia (Battaglia di) (390 a.C.)

Combattuta presso il piccolo affluente di sinistra del Tevere, a 11 miglia da Roma, dove 25-30 mila Galli guidati da Brenno sconfissero l'esercito romano, frettolosamente costituito dopo che era stata ordinata una leva in massa (tumultus) (18 luglio del 390 a.C.). I Galli poterono così entrare a Roma senza incontrare resistenza, mettendola a ferro e fuoco.

L'assedio si concluse solo a seguito dell'impegno assunto dai Romani di consegnare ai barbari mille libbre d'oro, ma l'intervento di Camillo [vedi] costrinse i Galli a ritirarsi, abbandonando gran parte del bottino

Alligàta et probàta [Fatti allegati e dimostrati; cfr. art. 115 c.p.c.]

Espressione adoperata per indicare i fatti "allegati e dimostrati", i soli dei quali il giudice poteva tener conto ai fini del giudizio.

Il giudice non era, infatti, libero di giudicare tenendo conto di indagini svolte personalmente, o comunque, di sua iniziativa.

Anche nel diritto processuale civile vigente è stabilita, in via di principio, la regola secondo cui il giudice deve giudicare tenendo conto delle prove proposte dalle parti, tranne che in casi residuali (art. 115, 1° co., c.p.c.: "salvo i casi previsti dalla legge").

Allùvio

[vedi Adlùvio]

Altercàtio (dir. pen.) [Dibattimento]

Dibattimento pubblico, tipico del processo delle quæstiones perpetuæ [vedi]; nel corso dell'(-), le parti producevano e discutevano gli elementi di accusa e di difesa (in ciò, avvalendosi rispettivamente di oratori qualificati, quali advocati [vedi advocatus], o patroni, cioè accusatori). Il presidente interveniva solo con funzioni direttive e per salvaguardare l'ordine, mentre i giudicanti tacevano.

L'(-) si concludeva con le arringhe riepilogative, compiute per sostenere e perorare le tesi delle parti o dei rispettivi rappresentanti processuali

Ambarvalia [Processione intorno ai campi]

Celebrava a Roma la purificazione solenne dei campi dell'agroromano e aveva luogo tutti gli anni.

Nel corso di questa cerimonia si conducevano gli animali sacrificali (un maiale, un montone e un bue) intorno alle vecchie mura di Roma. Il sacrificio era offerto in diversi luoghi.

Questa cerimonia era simile a quella tenuta in onore della dea Dia dai frati Arvali [vedi Arvales (fratres)].

Ambascerie politiche

In origine le (-) spettarono al collegio dei fetiales [vedi], condotto dal pater patratus, che fungeva da loro portavoce.

Col passare del tempo (III sec. a.C.), le (-) furono affidate ad ambasciatori (legati) nominati, di volta in volta, dal Senato, che avevano il compito di attenersi alle disposizioni ricevute e di riferire, poi, oralmente, i risultati conseguiti (legationem refèrre).

L'imperatore Claudio [vedi] (I sec. d.C.) creò un apposito ufficio di cancelleria personale, e col venir meno dell'obbligo di relazione, aumentò il potere discrezionale dei legati.

Con la notevole espansione territoriale (II sec. d.C.) dell'impero le (-) si moltiplicarono, non solo nei rapporti esterni, ma anche tra le singole comunità cittadine. La "diplomazia" diventò, quindi, quasi una professione, tanto che le scuole di retorica divennero anche scuole per ambasciatori.

Amoenitas fundi [lett. "amenità del fondo"]

È il bene giuridico tutelato dalla servitù ne lumìnibus officiàtur o ne prospèctui officiàtur. Consisteva nella pura e semplice amenità del fondo.

Amòtio rèi [lett. "asportazione"]

Modalità della condotta del reo nel delitto di furto [vedi furtum], consistente nell'impossessamento della cosa e nella rimozione della stessa dal luogo in cui si trovava.

La nozione di (-) si estese fino a ricomprendere anche i casi in cui mancava la sottrazione materiale in quanto si ammise che commetteva furto il depositario [vedi depositum] che usava la cosa depositata (furtum usus) o il detentore che, rifiutandosi di restituire la cosa al dōminus [vedi], incominciava a possederla per sé (furtum possessiōnis).

Ampliàtio

Istituto processuale tipico delle quæstiones perpetuæ [vedi], in virtù del quale, se un terzo dei giurati dichiarava di non avere le idee chiare in ordine al delitto di volta in volta sottoposto alla sua cognizione ("sibi non liquère"), il processo si celebrava nuovamente.

L'(-) poteva aver luogo un numero indeterminato di volte, in ipotesi anche all'infinito.

Analògia iùris [Analogia di diritto]

Procedimento attraverso il quale l'interprete, nei casi in cui la fattispecie concreta sottoposta al suo esame non appare disciplinata da alcuna disposizione di legge (specifica, o comunque suscettibile di analogia legis [vedi]), applica i principi generali tratti dall'ordinamento giuridico vigente, pur se non dettati da espresse disposizioni di legge.

Analògia lègis [Analogia di legge]

Procedimento attraverso il quale l'interprete, nel caso in cui la fattispecie concreta sottoposta al suo esame non appare disciplinata da alcuna disposizione di legge specifica, desume la disciplina applicabile da disposizioni di legge dettate per fattispecie concrete affini a quella di volta in volta in esame.

Anastasio I (imp. 491-518 d.C.)

Imperatore romano d'Oriente, successore di Zenone Isaurico [vedi]: il suo impero si caratterizzò per una politica estera quanto mai astuta ed equivoca (in particolare nei rapporti con l'Impero d'Occidente), e per un'amministrazione fiscale particolarmente vessatoria.

Riconobbe Teodorico [vedi] (re degli Ostrogoti) re d'Italia (497 d.C.).

Dal punto di vista del diritto privato, il suo nome è legato all'emanazione della c.d. lex Anastasiana [vedi].

Anastasio II (imp. 713-715 d.C.)

Uno dei numerosi successori di Giustiniano sul trono dell'impero romano d'Oriente, del quale resse le sorti dal 713 al 715 d.C.

Anatocismus [Anatocismo; cfr. art. 1283 c.c.]

Espressione adoperata per indicare il diritto a percepire interessi su altri interessi già scaduti.

In diritto romano, si parlava anche di *usuræ usurarum*, volendosi alludere al fenomeno della produzione di interessi da parte di interessi già mensilmente maturati.

L'(-) fu espressamente proibito da Giustiniano; il fenomeno è disciplinato, nel diritto civile vigente, dall'art. 1283 c.c.

Anatolio

Giurista vissuto nel VI sec. d.C. Insieme a Teofilo [vedi] di Costantinopoli ed a Doroteo [vedi] di Berito, fu uno dei professori di diritto maggiormente impegnati nella stesura della codificazione giustiniana: fu, infatti, scelto da Triboniano [vedi] come componente della commissione addetta alla realizzazione dei *Digesta seu Pandectae* [vedi].

Anco Marzio

Il quarto dei sette re di Roma, successore di Tullo Ostilio [vedi].

Di lui si hanno poche notizie: era di origine sabina e fu il fondatore del porto di Ostia.

Con lui si chiuse la fase latino-sabina di Roma antica cui seguì la dominazione etrusca: il successore di (-) fu, infatti, il re etrusco Tarquinio Prisco [vedi].

An debeatur [lett. "se sia dovuta"]

Espressione con cui si indica "l'esame che il giudice deve compiere al fine di accertare se sia dovuta una certa prestazione": solo se questo esame dà esito positivo, il giudice dovrà passare alla quantificazione della prestazione dovuta [vedi *quantum debeatur*].

Nel diritto vigente, il giudice che abbia accertato l'(-), ma sia ancora controversa la determinazione della prestazione dovuta, potrà emettere una sentenza di condanna generica, salvo il prosieguo del processo per la concreta determinazione [cfr. artt. 278, 1° co., c.p.c.].

Angariæ [Obblighi di fornire mezzi di trasporto]

Imposizioni tributarie, rientranti tra i *munera publica* [vedi], che si concretizzavano nella fornitura di mezzi di trasporto per l'esercito.

Le (-) erano di origine ellenistica.

Angusticlàvii [Appartenenti all'ordine equestre]

Erano i cavalieri (*èquites*) che vestivano nelle assemblee una tunica listata da una striscia di porpora (*clavus*).

Gli (-) si contrapponevano agli appartenenti all'ordine senatorio [vedi *laticlavii*], che, per distinguersi, indossavano una veste bordata da una striscia più larga.

Animàlia quæ collo dorsòve domàntur [Animali da briglia e da soma]

Letteralmente, si trattava degli animali addomesticabili, da dorso o da soma (cavalli, buoi, asini, muli); essi appartenevano per tradizione al patrimonio della familia e rientravano, pertanto, tra le *res màncipi* [vedi].

Dalle Istituzioni di Gaio [vedi] (II, 15) apprendiamo di un contrasto di scuola tra Sabiniani [vedi] e Proculiani [vedi]: per gli uni, gli (-) rientrano tra le *res màncipi* sin dal momento della nascita; per gli altri, dal momento in cui sono domati, con la conseguenza che, se alla nascita manifestano una natura troppo selvaggia, iniziano ad essere considerati *res màncipi* quando raggiungono un'età in cui possono essere domati.

Annàles

[vedi Tacito]

Annàles màximi

Secondo la tradizione, gli (-) erano una raccolta delle annotazioni redatte, di anno in anno, dal *pontifex màximus* [vedi], per tramandare i principali eventi verificatisi.

Si ritiene che l'uso di effettuare tali annotazioni risalga più o meno all'epoca delle guerre puniche (III sec. a.C.), quando cominciò ad essere sentita l'esigenza di trasmettere ai posteri notizie circa le imprese belliche romane.

In origine le annotazioni relative a ciascun anno venivano esposte al pubblico nelle *tabulæ dealbatæ*, in cui erano indicati i nomi dei consoli e degli altri magistrati in carica, gli avvenimenti più importanti e i *dies fasti* e *nefasti* [vedi *fas*].

Secondo la tradizione, le originarie tavole andarono distrutte nell'incendio gallico del IV sec. a.C. e furono ricomposte in seguito dal collegio pontificale; tutto il materiale utilizzato per la redazione delle nuove tabulæ fu raccolto successivamente negli (—).

Annibale (247-180 a.C.)

Grande generale cartaginese, condusse una vittoriosa campagna militare in Italia nel triennio 218-216, culminata in quattro vittorie nelle battaglie del Ticino, della Trebbia, del lago Trasimeno e di Canne.

Richiamato in patria per difendere Cartagine dall'attacco del console P. Cornelio Scipione (che in seguito verrà soprannominato l'"Africano") fu da quest'ultimo sconfitto nella battaglia di Zama (l'odierna Naraggara) nel 202 a.C. Rifugiatosi presso il re Antioco in Siria, fu braccato dai Romani fino a quando, sentendosi vicino alla cattura, si tolse la vita nel 180 a.C. in Bitinia.

Annòna

Imposta fondiaria gravante non solo sui terreni, ma anche sulla popolazione rurale (schiavi, coloni) e sul bestiame ivi stanziati.

Al fine di consentire una precisa quantificazione dell'imposta, i proprietari terrieri erano obbligati a dichiarare periodicamente l'estensione delle loro terre, il tipo di coltivazione ed il numero complessivo degli uomini e dei capi di bestiame impiegati.

In luogo del pagamento dell'imposta, che generalmente veniva effettuato in natura, i proprietari fondiari potevano consegnare allo Stato un corrispondente numero di coloni destinati ad entrare nei ranghi dell'esercito.

L'incetta di generi alimentari a scopo speculativo fu considerata ipotesi criminosa [vedi crimen annònæ].

Annullabilità del negozio giuridico

Il concetto di (—) non trova piena corrispondenza nel diritto romano, in quanto ai Romani mancò una consapevole impostazione di problematiche riguardanti il negozio giuridico.

Tuttavia parte della dottrina è disposta a ravvisare nei provvedimenti restitutori dello status quo ante e nelle disposizioni di esplicito annullamento, adottati dai magistrati nell'ambito della cognitio extra ordinem [vedi], il profilarsi di una nozione corrispondente al moderno concetto di (—).

A non dòmino

[vedi Acquisto a non domino]

Anquisitio [Inchiesta]

Una delle due fasi del processo comiziale [vedi] insieme alla rogatio [vedi].

Normalmente, l'(—) si articolava in tre udienze:

- la prima, per la pronuncia dell'accusa da parte dell'accusatore;
- la seconda per l'istruzione probatoria, cioè per l'assunzione delle prove di accusa e di difesa;
- la terza, per le arringhe conclusive e l'emissione del decreto del magistrato che decideva il giudizio.

L'(—) mirava ad accertare l'effettiva sussistenza del crimen [vedi] e poteva concludersi:

- con l'emissione di un decreto di proscioglimento;
- con l'emissione di un decreto di condanna e conseguente rinvio ai comizi per la rogatio [vedi].

Antecèssor

Insegnante nelle scuole postclassiche di diritto.

Antemio Procopio

Imperatore romano d'Occidente dal 467 al 472 d.C.

Fu nominato dall'imperatore d'Oriente Leone I [vedi] su richiesta del senato di Roma, per cercare di limitare il potere del generale Ricimero.

Fu ucciso dal fratello dello stesso Ricimero, Gundobaldo, dopo alcuni mesi di lotta civile, a Roma nel 472 d.C.

Antichrèsis [Anticresi; cfr. artt. 1960-1964 c.c.]

Patto in virtù del quale, in deroga all'ordinaria disciplina applicabile per il pegno [vedi pignus], i frutti della cosa oggetto del pegno erano riservati al creditore a titolo di interessi.

Dalle fonti (Marciano D. 20.1.11.1) apprendiamo che, se il valore dei frutti eccedeva l'importo degli interessi dovuti, la parte eccedente doveva essere imputata al capitale.

Nel diritto civile vigente, il contratto di anticresi è previsto e disciplinato dagli artt. 1960-1964 c.c.

Antiochia (scuola di)

Scuola giuridica sorta nel periodo postclassico, nell'impero romano d'Oriente: si trattò di una scuola privata, non estremamente feconda, che non godette di particolari favori imperiali.

Antistio Labeone

[vedi Labeone]

Antonino Pio (imp. 138-161 d.C.)

Nacque a Lanuvio, nei pressi di Roma, nell'86 d.C.

Discendente di una ricca famiglia originaria della Gallia, fu adottato da Adriano [vedi] all'indomani della scomparsa del successore designato Elio Vero, e di lì a poco salì al potere.

Consapevole della situazione relativamente precaria dell'impero, continuò la politica del suo predecessore anche se rinunciò a muoversi da Roma.

Influenzato dalle tendenze umanitarie prevalenti nella sua epoca, a queste si ispirò nella politica di gestione dello Stato e nelle sue numerose innovazioni legislative. Ricordiamo, ad esempio, che da (—) in poi fu considerata vietata al padrone l'uccisione dello schiavo.

La sua indole buona, ma, soprattutto, il suo impegno in difesa della memoria di Adriano nei confronti del senato [vedi senatus] gli valsero il titolo di "Pio".

Adottò, fedele alle disposizioni del suo predecessore, M. Annio Vero, il futuro M. Aurelio, e Lucio Elio, il futuro Lucio Vero. Morì a Roma nel 161 d.C.

Apòstatae [Apostati] (*)

Cristiani convertitisi all'ebraismo o al paganesimo.

A seguito dell'Editto di Costantino (313 d.C.), che, riconoscendo la legittimità del Cristianesimo, segnò il mutamento del precedente atteggiamento di tolleranza verso i culti (sempre che non ripugnassero alla coscienza pubblica), (—) videro limitata la propria capacità giuridica: al pari degli eretici (vedi schema sottostante) non potevano rivestire cariche pubbliche né avere schiavi cristiani, furono privati della testamenti factio attiva [vedi], subirono la limitazione della testamenti factio passiva [vedi].

(*) Deviazioni del cristianesimo

Scismatici: (Dal latino tardo ecclesiastico schismàticum, dal greco schizein, dividere). Setta di cristiani seguaci del vescovo di Cartagine Donato, che condannarono quei cristiani che, per salvarsi dalle persecuzioni, avevano consegnato alle autorità le Sacre Scritture.

Furono condannati dal Concilio di Arles (314 d.C.), convocato da Costantino l'anno successivo all'Editto di Milano.

Eretici: (Di etim. incerta, dal lat. hæresis, dal greco hairêisthai, fare la propria scelta). Seguaci del presbitero di Alessandria Ario che negava la natura divina di Cristo, perché considerava indivisibile la sostanza del Padre.

Tale eresia, diffusasi ben presto in Oriente e divenuta una seria minaccia per l'unità della Chiesa, fu combattuta da Costantino che convocò a Nicea, nel 325 d.C., un concilio ecumenico (formato da vescovi occidentali ed orientali), conclusosi con la condanna di Ario e dei suoi seguaci. Dopo il concilio, Costantino vietò alle sette eretiche di proporre fallaci interpretazioni dei dogmi cristiani.

Apostati: (Dal greco apostasia, allontanamento). Cristiani che durante l'età imperiale abbandonarono totalmente e pubblicamente la propria religione per convertirsi ad altri culti (paganesimo, ebraismo).

Manichei: (Dal latino tardo manichaèi, dal persiano Mani, fondatore della dottrina). Seguaci del manicheismo, culto orientale di origine persiana, professavano la rigida contrapposizione tra un dio del bene e un dio del male. I proseliti di questa setta religiosa furono perseguitati duramente in età imperiale, come veri e propri criminali.

Apparitores

Categoria di funzionari imperiali, ai quali era affidata, nella cognitio extra ordinem [vedi], l'esecuzione coattiva (manu militari) delle pronunce giudiziali dei magistrati.

Generalmente erano affrancati o figli di affrancati e ricevevano un salario dallo Stato.

Appellatio [Appello; cfr. artt. 339 ss. c.p.c.; 593 ss. c.p.p.]

Tipico mezzo di impugnazione della sentenza. Solo nella cognitio extra ordinem [vedi] la sentenza divenne normalmente appellabile. La parte che voleva proporre (—) doveva dichiararlo subito dopo la lettura della sentenza e doveva far pervenire entro brevissimo tempo (10 giorni sotto Giustiniano) al giudice di primo grado il libellus appellatòrius. Il giudice di primo grado trasmetteva il libellus con una relazione al giudice di appello davanti al quale si procedeva ex novo, potendosi raccogliere nuove prove, proporre nuove domande e nuove eccezioni, tanto per l'appellante quanto per la controparte.

L'(-) aveva effetti sospensivi della sentenza di primo grado.

Se l'appellante soccombeva, poteva essere condannato ad una pena pecuniaria e la sentenza poteva essere modificata in pèius (infatti, al contrario di quanto stabilito nell'ordinamento vigente, si poteva condannare l'appellante ad una pena più grave di quella irrogata con la pronuncia appellata).

Appia (via)

Strada romana aperta da Appio Claudio (312 a.C.) da Roma a Capua, in seguito prolungata fino a Brindisi. Era costeggiata da monumenti sepolcrali, in parte ancora esistenti.

Appio Claudio Crasso

Uno dei decemviri [vedi] vissuto nel V sec. a.C.

Presidente di tale collegio, che redasse la Lex XII Tabularum [vedi] (-) è passato alla storia per essere stato, quale patrizio, fiero difensore dei privilegi dell'aristocrazia, austero e superbo. La forte avversione di (-) alle istanze della plebe cagionò, secondo la tradizione, la rivolta che avrebbe rovesciato il decemvirato.

Appio Claudio il Cieco

Giurista di spicco ed uomo politico, visse in periodo preclassico (IV sec. a.C.); censore nel 312, console nel 307 e nel 296, dal punto di vista dell'attività giurisprudenziale si segnalò per un'opera dedicata alla trattazione dei mezzi processuali per la tutela dei diritti di soggetti, vittime di usurpazioni da parte di terzi (De usurpatìonibus).

Fu anche patronus [vedi] di Gneo Flavio [vedi].

Appulèio Saturnino Lucio

Uomo politico romano vissuto nel II sec. a.C. Partigiano di Mario [vedi], deliberò la distribuzione di terre ai veterani di quest'ultimo (103), la riduzione del prezzo del grano e la fondazione di colonie destinate ad accogliere ex soldati.

Aquæductus [Acquedotto; cfr. artt. 1033 ss. c.c.]

Antica figura di servitù prediale, appartenente alla categoria delle servitù rustiche [vedi sèrvitus]: attribuiva, al titolare del fondo dominante, il diritto di derivare o far passare condutture idriche, per l'irrigazione del proprio fondo, attraverso un fondo altrui (fondo servente).

Nel diritto civile vigente, la servitù di acquedotto rientra tra le servitù coattive (artt. 1033 ss. c.c.).

Aqua et igni interdìctio

[vedi Interdictio aqua et igni]

Aquilio Gallo

Insigne giurista vissuto nel I sec. a.C., allievo di Q. Mucio Scevola [vedi], a lui si debbono due istituti giuridici di grande importanza:

— la stipulatio Aquiliàna [vedi];

— l'actio doli [vedi actio de dolo (vel actio doli)].

Aquitania

[vedi Gallia]

Arabia

La provincia dell'(-) fu creata dall'imperatore Traiano (105 d.C.) [vedi] con i territori compresi tra il promontorio del Sinai, l'odierno confine siriano libanese e la costa del mar Rosso fino a Egra (l'odierna Mada in Salih nell'Hejaz). Situata in un punto strategico per i traffici commerciali, conobbe grande prosperità in tutto il periodo imperiale.

In seguito, fu divisa, da Diocleziano [vedi] (284-305 d.C.) in due province autonome, l'(-) del Nord con capitale Bosra (l'odierna Buzrà ash-sham) e l'(-) del sud con capitale Petra.

Ara Pacis [Altare della pace]

Costruita sul campo di Marte dal 19 al 13 a.C. su ordine del senato per commemorare il ritorno dalla Gallia dell'imperatore Augusto [vedi].

I muri del cortile circondante l'(-) erano ricoperti da sculture vivaci, tra cui notevole è la rappresentazione della processione tenutasi il 4 luglio 13 a.C., giorno della consacrazione dell'(-).

A rationibus

[vedi Scrinia]

Arbitrator [Arbitratore; cfr. artt. 1473-1474 c.c.]

Terzo, estraneo allo stesso rapporto contrattuale, cui le parti dello stesso conferiscono il potere di determinarne un elemento, altrimenti non determinato.

Nel diritto civile vigente va, ad es., ricordata la possibilità di affidare ad un terzo (-) la determinazione del prezzo in un contratto di compravendita (artt. 1473-1474 c.c.).

L'(-) interviene sul rapporto contrattuale in funzione economica, a differenza dell'arbitro, che interviene per risolvere controversie giuridiche inerenti al rapporto.

Arbitratus [Arbitrato; cfr. 806 ss. c.p.c.]

Istituto che prevedeva la facoltà delle parti di affidare ad un terzo, l'arbitrator [vedi], la decisione di una o più controversie, sulla base di un accordo detto compromissum [vedi].

Con tale accordo, i soggetti si obbligavano all'accettazione e all'osservanza della decisione del giudice, e, contemporaneamente, dettavano le modalità e l'oggetto del giudizio.

La sentenza non costituiva res iudicata [vedi], ma produceva esclusivamente gli effetti obbligatori del compromesso, ai quali era quindi connessa una actio ex stipulatu [vedi].

È interessante notare che, secondo alcuni autori, l'(-) ha costituito il modello da cui è derivata la fase apud iudicem [vedi processo per formulas] del processo formulare.

Arbitrium boni viri [cfr. art. 1349 c.c.]

L'espressione indica l'equo apprezzamento (quale criterio di giudizio) del terzo arbitrator [vedi].

Se le parti hanno inteso rimettersi all'(-) dello stesso, in caso di errori manifesti o gravi iniquità del terzo stesso, od anche in presenza della mancata determinazione, da parte sua, di qualche elemento, esse potranno richiedere l'intervento del giudice: in ciò sta la differenza con l'arbitrium merum [vedi].

Nel silenzio delle parti, si intende che esse abbiano inteso affidarsi all'(-) del terzo: il ricorso all'arbitrium merum richiede, infatti, un'espressa manifestazione di volontà.

Arbitrium de restituendo

Espressione adoperata in relazione alle actiones arbitrariae [vedi actio arbitraria]. Qualora il giudice fosse convinto del buon diritto dell'attore, poteva far precedere alla condanna una esplicita dichiarazione con la quale enunciava il suo convincimento, ed offriva quindi al convenuto la possibilità di scegliere tra:

— subire la condanna pecuniaria;

— ripristinare spontaneamente la situazione giuridica patrimoniale alterata, eventualmente attraverso la restituzione (c.d. arbitrium de restituendo) della cosa oggetto del giudizio.

Arbitrium merum

L'espressione indica la piena ed indiscriminata discrezionalità (quale criterio di giudizio) del terzo arbitrator [vedi].

Se le parti hanno inteso rimettersi all'(-) del terzo, la mancata determinazione da parte di quest'ultimo di qualche elemento rende vano l'intero rapporto; se la determinazione è invece avvenuta, essa può essere impugnata davanti al giudice solo se si dimostra la malafede del terzo (e non anche in presenza di gravi iniquità). In ciò risiede la differenza con l'arbitrium boni viri [vedi].

Nel silenzio delle parti, si intende che esse abbiano inteso affidarsi all'arbitrium boni viri del terzo: il ricorso all'(-) richiede, infatti, un'espressa manifestazione di volontà.

Arbitrium tutelae

Espressione adoperata in diritto romano, talvolta, per indicare l'actio tutelae [vedi].

Arcadio Carisio

Giurista vissuto a cavallo tra il II ed il III sec. d.C. (età dei Severi); si segnalò per alcuni scritti dedicati al processo civile extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem], tra i quali, in particolare, il De testibus liber singularis.

Arcadio (Flavio) (imp. 395-405 d.C.)

Imperatore d'Oriente investito del potere dal padre Teodosio I [vedi], che aveva nominato successori i suoi due figli, (-) ed Onorio, rispettivamente per la parte orientale e per quella occidentale.

Alla sua morte, peraltro, la mancanza di un collegamento tra le due partes imperii provocò notevoli conflitti, in gran parte originati anche dai contrasti personali tra Rufino e Stilicone (funzionari imperiali, preposti da Teodosio all'assistenza dei due figli).

Salito al trono all'età di 11 anni, fu manovrato nelle questioni di governo dai ministri Rufino e Eutropio e dalla moglie Eudossia.

Argentarius [Banchiere]

[vedi Recèptum argentarii; compensatio]

Aricia (Lega di)

Costituita nel VI sec. a.C. dalle città ostili a Roma e agli Etruschi nei Colli Albani, aveva come centro sociale il santuario di Diana nei pressi di Aricia.

Intorno al 525 a.C. una coalizione formata da Latini e Cumani sconfisse presso questa città (battaglia di Aricia) le forze degli Etruschi.

(I Cumani erano tradizionalmente concorrenti degli Etruschi nel Tirreno).

Questi ultimi, a seguito della disfatta furono costretti ad abbandonare alla loro sorte le colonie della Campania, ma soprattutto a rinunciare ad ogni predominio sul Lazio.

Pochi anni dopo i Tarquini furono cacciati da Roma in seguito al colpo di stato effettuato dai patrizi, guidati da Bruto e Collatino (509 a.C.).

Aristone

Giurista vissuto tra la fine dell'I sec. e l'inizio del II sec. d.C.; attese in prevalenza alla rielaborazione degli scritti di giuristi più antichi, come Labeone [vedi] e Sabino [vedi].

Si dedicò, inoltre, ad un'intensa attività di consulente e di avvocato.

Armenia

Regione montuosa dell'Asia Minore (oggi Repubblica indipendente dall'ex U.R.S.S.).

Fu oggetto di due successive spedizioni militari romane nel I sec. a.C., quella di Lucullo (69 a.C.) e quella di Pompeo (66 a.C.), con le quali Roma acquisì la sovranità sulla parte della (—) denominata minor, che si trova a ovest dell'Eufrate. La restante parte, delimitata, a nord dal Caucaso e a ovest dall'Eufrate, e denominata maior, fu teatro di numerose guerre tra i Romani e Parti che si protrassero, senza che nessuna delle due popolazioni prendesse definitivamente il sopravvento.

Nel IV sec. d.C. definitivamente passò sotto l'influenza bizantina.

Arminio (18 d.C. - 19 a.C.)

Romanizzazione di Hermann valente generale del popolo germanico dei Cherusci.

Acquisita fama dapprima come comandante delle truppe ausiliarie al servizio dei Romani, successivamente disertò e raccolse un grosso esercito che guidò contro Roma.

Annientò tre legioni romane al comando di P. Quintilio Varo nella selva di Teutoburgo nel 9 d.C., ma non riuscì a mantenere la coalizione unita dopo la vittoria.

Sconfitto da Tiberio, prima, e da Germanico, poi, fu avvelenato dai suoi stessi generali, perché sospettato di covare propositi dispotici.

In seguito, la cultura romantica tedesca fece di lui un eroe e un martire.

Arnobio

Padre della Chiesa, vissuto nel III sec. d.C., e autore di scritti giuridici tra i quali va ricordato l'Adversus Natiònes.

Arrha pœnàlis [Caparra confirmatoria; cfr. art. 1385 c.c.]

Nel diritto vigente indica una somma di denaro (od una quantità di altre cose fungibili), data — al momento della conclusione di un contratto — da una parte all'altra, per confermare la sua intenzione di adempiere il contratto.

Occorre distinguere:

— in caso di adempimento, la somma data a titolo di (—) va restituita od imputata alla prestazione dovuta;

— in caso di inadempimento della parte che ha dato l'(—), l'altra parte può recedere dal contratto, trattenendo per sé la caparra;

— se è inadempiente la parte che ha ricevuto l'(—), l'altra parte può recedere dal contratto ed esigere per sé il doppio della caparra;

— la parte non inadempiente può però agire per l'esecuzione o per la risoluzione del contratto: in tal caso, il risarcimento del danno contrattuale da inadempimento è regolato dall'art. 1223 c.c.

Arrha pœnitentiàlis [Caparra penitenziale; cfr. art. 1386 c.c.]

Nel diritto vigente, si tratta di una somma di denaro (o quantità di altre cose fungibili), che una parte dà all'altra quale corrispettivo del diritto di recesso [vedi iùs pœnitèndi].

Occorre distinguere:

— se recede dal contratto chi ha dato l'(—), la caparra resta nelle mani dell'altra parte;

— se recede dal contratto chi ha ricevuto l'(—), l'altra parte ha diritto di ricevere il doppio della caparra [vedi Àrrha].

Arrha sponsalicia [Caparra matrimoniale]

Istituto tipico del diritto romano postclassico, consisteva in una sorta di caparra che la futura sposa versava al futuro sposo per garantire l'impegno assunto a seguito della promessa di matrimonio.

Se la sposa veniva meno alla promessa data, lo sposo aveva diritto di trattenere la caparra; se era lo sposo a venire meno alla promessa, la sposa aveva diritto alla restituzione del doppio della caparra.

Era, tuttavia, sempre salva la possibilità che ricorressero gravi ragioni giustificatrici della rottura del fidanzamento.

Ars ingenua (vel artes ingenuæ)

Espressione indicante attività intellettuali (prestate tipicamente da uomini liberi), come quella del medico e dell'avvocato: queste professioni venivano esercitate autonomamente, con prestazioni a richiesta degli interessati, e ricompensate con un onorario quantificato a piacere del cliente.

Queste professioni che venivano anche definite operæ liberales, esulavano dall'ambito della locatio operarum [vedi], ed erano oggetto di tutela extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem] del pretore prima, dell'imperatore successivamente.

Arvales (Fratres)

Il più antico collegio di sacerdoti a Roma, esistente in epoca repubblicana e ripristinato da Augusto [vedi].

Deriva il suo nome dai sacrifici che gli (—) offrivano per la fertilità dei campi (arvum = campo lavorato). Secondo una leggenda i primi (—) erano figli di Acca Larentia [vedi].

I (—) comprendevano 12 membri scelti a vita tra le famiglie senatoriali più importanti. In epoca imperiale, secondo alcuni, pare che l'imperatore stesso ne facesse parte. La loro cerimonia più importante aveva luogo a maggio, in onore della dea Dea Dia.

Il canto degli (—), cd. carmen arvale, è stato conservato su una iscrizione del 218 d.C., la quale costituisce il più antico esemplare conosciuto di poesia latina.

Le iscrizioni sugli (—) che ci sono pervenute offrono delle testimonianze importanti sulla scrittura latina e sulla cronologia dell'impero.

As [Asse]

Antica moneta bronzea romana; nel corso dei secoli subì numerose svalutazioni, attraverso progressive emissioni a peso ridotto (c.d. tosatura): in relazione a ciò, si parlò di (—) trientàlis (1/3 di libbra), (—) sextantàrius (1/6 di libbra), (—) unciàlis (1/12 di libbra), (—) semiunciàlis (1/24 di libbra).

Una riforma del 312 a.C. stabilì che l'appartenenza alle varie classi, ai fini della composizione dei comitia centuriata [vedi] fosse stabilita in base al patrimonio mobiliare, valutato in assi.

Asdrubale

Figlio di Amilcare Barca e fratello di Annibale [vedi]. Fu a capo dei Cartaginesi in Spagna, allorché Annibale invase l'Italia nel 218 a.C. (2a guerra punica).

Tra il 218 e il 208 si batté in Spagna contro i generali romani P. Cornelio Scipione e suo figlio Scipione l'Africano.

Marcò verso l'Italia in soccorso di Annibale (207), ma fu sconfitto ed ucciso nella valle del fiume Metauro (Marche) dai Romani.

Asia

Col termine (—) si intese la prima provincia asiatica, corrispondente alla propaggine occidentale dell'Anatolia.

In origine il territorio dell'(—) costituiva il regno di Pergamo, e fu lasciato in eredità a Roma dal suo ultimo re Attalo III nel 133 a.C.

As semiunciàlis

[vedi As]

As sextantàrius

[vedi As]

As trientàlis

[vedi As]

As unciàlis

[vedi As]

Assegnazione (fatti di)

Espressione con cui parte della dottrina qualifica i casi di attribuzione (diretta o indiretta) del dominiūm ex iūre Quiritium [vedi] da parte del giudice. Tali furono:

— la adiudicatio [vedi];

— la litis æstimatio [vedi].

Assessores

Venivano così definiti i giuristi stipendiati, adibiti all'assolvimento di mansioni di consulenza e di assistenza nell'attività giurisdizionale del *praefectus praetorio* [vedi] o di altri funzionari.

Ateio Capitone

[vedi Capitone]

Atrio della Libertà

Edificio dove i censori [vedi] tenevano i loro archivi su tavolette di bronzo ed esercitavano la propria attività.

Luogo usuale di tortura degli schiavi, ove, però, successivamente si consolidò la tradizione di affrancarli.

Attalidi

Dopo la morte di Alessandro Magno (323), i suoi generali si spartirono l'impero. Uno di essi, Filetero che governò su Pergamo, fu fondatore della dinastia degli (—). Il suo successore, Eumene I (m. 241 a.C.) assicurò l'indipendenza di Pergamo dall'impero dei Seleucidi [vedi]. Gli successe Attalo I (241-197), il quale sconfisse i Galati, acquistando prestigio e acquisendo il titolo di re.

Attalo dominò quasi tutta l'Asia Minore seleucide. Nel 201 gli (—) si allearono con Roma contro Antioco III re dei Seleucidi, il quale venne sconfitto a Magnesia nel 189, durante il regno di Eumene II (197-159). In tal modo, gli (—) ricevettero parte dei possedimenti ceduti da Antioco in Asia Minore.

Eumene II proseguì la politica filoromana di Attalo I, incitando i Romani ad attaccare la Macedonia. Gli successe il fratello Attalo II Filadelfo (159-138), quindi Attalo III (138-133). Con la morte di quest'ultimo si estinse la dinastia degli (—): i loro possedimenti formarono la provincia romana dell'Asia Minore.

Gli (—) regnarono su una città-stato greca ma esercitarono notevoli poteri d'intervento e di governo sulle popolazioni dei Paesi circostanti.

Essi fondarono la loro ricchezza sulle risorse naturali (argento) e soprattutto sui prodotti agricoli e sulla produzione di lana e pergamena (che deve il suo nome proprio alla città di Pergamo).

Gli (—) promossero l'arte e la letteratura, facendo di Pergamo una delle più belle città greche, famosa per la sua biblioteca e per la sua architettura.

Atti ad *æmulationem* [Atti emulativi; cfr. art. 833 c.c.]

Atti posti in essere, nel pieno esercizio di un proprio diritto, al solo scopo di competere con altro soggetto recandogli danno.

Il divieto del compimento di atti emulativi, sancito dall'art. 833 del codice civile vigente, non era riconosciuto dal diritto romano nel quale vigeva il principio "nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur" (non si ritiene che si comporti scorrettamente chi esercita il proprio diritto). Pertanto, era consentito che il dominus [vedi] usasse della cosa all'unico scopo di recare danno ad altri.

Tuttavia, una serie di disposizioni risalenti all'età classica e, soprattutto, all'età del dominio vietarono:

- le demolizioni ingiustificate;
- le turbative all'assetto urbanistico della città;
- l'asportazione dalle case dei marmi e degli altri materiali preziosi, che contribuivano alla magnificenza della città.

Attila (400 d.C. ca; 453 d.C.)

Condottiero barbaro di origine unna, fu soprannominato "flagello di Dio".

A capo del suo popolo combatté, come milizia mercenaria, sia per l'imperatore d'Oriente che per quello d'Occidente. In seguito sconfisse lo stesso Teodosio II [vedi], nel 447, imponendogli un pesante tributo.

Valentiniano III [vedi] si vide costretto anche a dargli in sposa la figlia Onoria.

Nel 480, constatato il mancato versamento del succitato tributo, invase l'impero di Occidente, ma fu, poi, sconfitto dal generale Ezio ai Campi Catalaunici (451).

L'anno seguente, però, sfondò le linee militari a protezione della frontiera e dilagò in Italia Settentrionale, distruggendo Aquileia. È ignota la motivazione che lo spinse, poi, a ritornare sui suoi passi senza infliggere il colpo decisivo al nemico ormai inerme.

La storiografia cristiana diede grosso rilievo all'incontro avvenuto sul Mincio tra (—) e il papa Leone I, ma, nella realtà, è poco probabile che il generale, essendo pagano, potesse impressionarsi di fronte all'alto prelato.

Più probabilmente, furono gli stenti della spedizione e il timore di vedersi la ritirata sbarrata dall'imperatore d'Oriente Marciano [vedi] a farlo desistere.

Morì appena tornato in patria, e il suo impero si sfasciò con lui.

Auctoramentum

[vedi Auctorati]

Auctorati

(—) erano detti i gladiatori che s'impegnavano mediante un giuramento (auctoramentum) verso un impresario, a partecipare ai ludi gladiatori che egli indicasse fino a subire eventualmente la morte. Gli (—) restavano di fatto subordinati al lanista, pur mantenendosi formalmente liberi. Il loro turpe mestiere li rendeva infames [vedi infamia].

Auctòritas

Forma di garanzia, nascente quale effetto naturale, dalla mancipatio [vedi].

Ad ogni mancipatio ineriva, infatti, l'obbligo dell'alienante di garantire l'acquirente per il caso eventuale in cui quest'ultimo venisse successivamente evitto, cioè, privato della cosa dall'effettivo proprietario [vedi actio auctoritatis].

Auctoritas patris familiæ [Approvazione del capo-famiglia]

L'(—) consisteva nel consenso alle nozze fornito dal pater familias [vedi] dello sposo o della sposa.

In età arcaica, l'(—) era elemento costitutivo del vincolo matrimoniale e doveva essere manifestato espressamente.

In seguito all'assenso paterno si ricollegò il più limitato effetto di rendere efficace l'affectio maritalis [vedi] tra i coniugi; tale consenso poteva essere espresso anche in via tacita, ossia con la mancata opposizione.

Auctoritas patrum [Autorizzazione dei senatori]

L'(—) costituiva la convalida, ad opera del senato [vedi Senatus] delle deliberazioni assunte dalle assemblee popolari.

Rappresentava una delle attribuzioni di maggior rilievo del collegio senatoriale.

Nel periodo imperiale, l'intervento del Senato nelle decisioni del princeps fu inteso in senso meramente simbolico.

Auctoritas principis [Autorità del principe]

Il termine (—) indicava l'autorità, riconosciuta universalmente, agli imperatori romani. Lungi dal rappresentare un concetto giuridico, l'(—) costituiva, in realtà, un "elemento" indefinibile, di origine extra costituzionale, in quanto basato essenzialmente sul carisma personale del princeps. Essa si concretizzava (oltre che nell'ovvia e facilmente immaginabile ingerenza negli affari politici e giuridici), in particolare:

- nell'attribuzione di cariche onorifiche (si pensi, ad es., al ius publice respondendi [vedi]);
- nell'emanazione di pareri inerenti a questioni giuridiche, su richiesta dei privati cittadini [vedi rescripta principum];
- nella cognitio extra ordinem [vedi] di questioni, talora già decise dalla magistratura.

Auctoritas tutoris [Autorizzazione del tutore; cfr. 371 c.c.]

L'(—) era l'approvazione del tutore in ordine agli atti giuridici compiuti dal pupillo pubertati proximus, ossia prossimo alla pubertà.

In assenza dell'(—), la quale assolveva la funzione di integrare la deficiente capacità del pupillo, i negozi compiuti da quest'ultimo e comportanti per lui uno svantaggio economico erano radicalmente nulli.

Erano, invece, validi i negozi compiuti dal pupillo senza l'(—), laddove dagli stessi gli fosse derivato un vantaggio ovvero un acquisto.

L'istituto è tuttora conosciuto dall'ordinamento civile vigente.

Auctoritatis interpositio

[vedi Tutela]

Aucupium [Caccia; cfr. artt. 842, 923 c.c.]

Rientrava, tra i fatti di occupazione [vedi occupatio].

In particolare, attraverso l'(—), cioè attraverso la caccia, era possibile acquistare il dominium ex iure Quiritium [vedi] degli animali selvatici (feræ bestiae), che erano considerati res nullius [vedi].

Se, dopo essere stato catturato, l'animale selvatico sfuggiva alla custodia del cacciatore che l'aveva catturato, ritornava ad essere considerato res nullius, pur se ne era mancata la derelictio [vedi].

Audiàtur et àltera pars [lett. "sia ascoltata anche l'altra parte"]

L'espressione sintetizza il fondamentale principio del contraddittorio, posto alla base del sistema processuale italiano: la decisione del giudice deve essere emessa sempre e soltanto dopo che entrambe le parti del giudizio abbiano avuto adeguata possibilità di esporre le proprie difese.

Solo in alcuni casi particolari, il legislatore ha consentito la pronuncia di provvedimenti giudiziari sulla base di un accertamento sommario. In tali procedimenti, la piena realizzazione del contraddittorio è semplicemente differita, essendo necessario provvedere urgentemente in via cautelativa (cfr. artt. 669bis e ss. c.p.c. dettanti la nuova disciplina uniforme per i procedimenti cautelari), ovvero eventuale, oltre che differita (in quanto rimessa all'iniziativa della parte convenuta in giudizio) quando il diritto dell'attore appare già sufficientemente provato e si vuole pervenire il più rapidamente possibile al conseguimento di un titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo, artt. 633 e ss. c.p.c.).

Auditòres [Allievi]

Erano così definiti gli allievi che frequentavano una scuola giuridica, diffondendo gli insegnamenti appresi dai vari maestri; per la maggior parte tali insegnamenti, infatti, ci sono pervenuti proprio attraverso le opere riepilogative degli (—).

Particolarmente notevole fu l'opera degli (—) del giurista Servio Sulpicio Rufo [vedi].

Il termine è etimologicamente alla base dell'espressione "uditori giudiziari" (la prima qualifica dei magistrati), da intendere come allievi giudiziari.

Augùria

[vedi Auspicia]

Augustales

Collegio di 6 sacerdoti, eletti annualmente, che a Roma a partire dal 12 a.C. erano preposti al culto dell'intera gens Julia e di Augusto. Nei municipi e nelle colonie il culto dell'imperatore era inizialmente associato a quello della dea Roma ma venne reso autonomo da Tiberio [vedi], che portò il numero degli (—) a 21.

Augusto

[vedi Ottaviano Augusto]

Augustolo

[vedi Romolo Augustolo]

Aulo Gellio

[vedi Gellio (Aulo)]

Aulo Ofilio

[vedi Ofilio]

Aurea

[vedi Res Cottidianæ]

Aurelia (via)

Antica strada consolare romana, iniziata nel II sec. a.C., che univa Roma a Genova lungo la costa tirrenica, toccando Civitavecchia, Pisa e Genova. Fu proseguita in età imperiale fino ad Arles. L'attuale via ne ricalca quasi fedelmente il tracciato fino al confine francese.

Aureliano (imp. 270-275 d.C.)

Fu il più importante dei c.d. imperatori illirici, ovvero degli imperatori di origine balcanica avvicendatisi al potere nell'arco temporale compreso tra il 268 ed il 285 d.C.

La sua politica fu sostanzialmente tesa all'esaltazione del potere imperiale, alla difesa dei confini e alla ricostruzione dell'unità del territorio imperiale, minacciata da reiterati tentativi separatisti.

Al fine di arginare la perdurante crisi economica e di garantire la continuità produttiva in settori economici particolarmente delicati, impose a talune categorie di lavoratori (panettieri, artigiani, addetti ad attività marittime) di trasmettere il mestiere di padre in figlio, vincolandoli all'esercizio di tali professioni.

Nel 275 d.C. una congiura militare eliminò (—) e si aprì un periodo di lotte, conclusosi con l'ascesa al trono di Diocleziano [vedi].

Aureòlo (Manlio Acilio)

Generale romano proclamatosi imperatore nel 267. Fu sconfitto all'Adda da Gallieno [vedi] ed a Milano da Claudio II. Fu assassinato nel 268.

Aurelio Commodo

[vedi Commodo]

Aureus [Aureo]

Fondamentale moneta romana d'oro. In origine era detta nummus aureus (moneta d'oro). Equivalenza a 25 denari [vedi denarius nummus] d'argento.

Fu rimpiazzata nel 312 d.C. dal solidus [vedi].

Aurum tirònicum [lett. "denaro delle reclute"]

Era la somma di denaro necessaria per reclutare nuovi soldati in luogo delle reclute che, secondo la legislazione diocleziana [vedi Diocleziano], dovevano essere forniti all'esercito dai proprietari terrieri: se questi ultimi non volevano o non potevano fornire le reclute dovute, potevano soddisfare la pretesa imperiale attraverso il pagamento dell'(-).

Aurunci

Popolo appartenente alla famiglia degli Osci. Era stanziato nella parte più meridionale del Lazio, con capitale Aurunca (più tardi Sessa Aurunca). Nel 345 venne soggiogato dai Romani.

Auspicia [Auspici]

Gli (-), insieme agli augùria, erano nella società romana, i segni attraverso i quali si riteneva si manifestasse la volontà degli dei; a quest'ultima veniva adeguata la vita sociale e in base ad essa si assumevano le decisioni più importanti.

All'interpretazione di tali segni erano deputati degli esperti, gli àugures.

Difficile è dire con esattezza la differenza fra (-) e auguria; ad ogni modo sembra che essa si concretasse nella diversità dei soggetti preposti all'interpretazione dei "segni divini".

Tale compito pare spettasse nel caso degli (-) al rex [vedi] e ai magistrati repubblicani, e nel caso degli auguria agli augures.

L'espressione "auspicia ad patres redeunt" sta ad indicare che il comando politico ritornava ai "patres" del "senatus" [vedi] alla morte o all'"abdicatio" del "rex" [vedi]; i "patres" lo esercitavano a turno col titolo di "interrex" [vedi] sino alla scelta del nuovo "rex".

Gli "(-)" si distinguono in cinque categorie:

- (-) ex avibus: tratti dal volo degli uccelli;
- (-) ex tripudiis o pullaria, tratti dal gradimento o meno del cibo manifestato dai polli sacri;
- (-) de cœlo tratti dai fenomeni celesti (tuoni, lampi);
- (-) ex quadripedibus tratti dallo improvviso schiamazzare o correre disordinatamente dei quadrupedi;
- (-) ex diris, sempre sfavorevoli, tratti dall'accadere inopinato di avvenimenti funesti ed inusitati ("diræ").

Gli "auspicia" presi dai censori, dai consoli, dal dittatore e dai pretori si dicevano "auspicia maiora", perché prevalevano su quelli ottenuti dagli altri magistrati patrizi.

Da qui derivò la distinzione dei "magistratus patricii" in "maiores" e "minores".

Authenticum

Collezione latina di 134 novelle scoperta intorno al 1100 ad opera della scuola giuridica bolognese; essa fu denominata (-) in quanto si ritenne inizialmente che fornisse il testo originale delle novelle giustiniane.

Successivamente, si è avuto modo di stabilire che, tra le novelle incluse nell'(-), solo quelle in lingua latina erano fedeli al testo originale, mentre quelle redatte originariamente in lingua greca erano state, nell'(-), tradotte in latino in modo libero ed approssimativo, discostandosi notevolmente dall'originale.

Autopragia

Particolare privilegio concesso ai maggiori esponenti della classe nobile; prevedeva un versamento diretto delle imposte dovute nelle casse dell'erario statale.

Evidente espressione dell'indebolimento del potere pubblico e del consolidamento dei potentis, l'(-) sorse in Egitto, diffondendosi in diverse province durante il IV sec. d.C.

Per volere del præfectus prætorio Anthemius, fu emanata una legge da Teodosio II nel 409 d.C., tesa ad eliminare il privilegio dell'(-) che alcuni esponenti della classe nobile avevano ottenuto per concessioni imperiali, quando non addirittura usurpato.

Autotutela

Potere attribuito al titolare di difendere il proprio diritto, a prescindere dall'intervento di un organo di giurisdizione statale.

Il sistema dell'(-) si affermò nella prima fase dello sviluppo della civiltà romana e rappresentò la regola, almeno in teoria, sin verso la fine dell'epoca classica. La tutela statale esclusiva si impose solo nell'avanzato periodo post-classico.

Particolare rilevanza nel passaggio dalla (—) alla tutela statale ebbe il decretum divi Marci emanato da Marco Aurelio che proibì al creditore, nel caso di inadempimento del debitore, di rifarsi direttamente sui suoi beni, pena la perdita del credito.

Aventino

Uno dei sette colli di Roma, passato alla storia per essere stato il luogo teatro delle secessioni della plebe: per render maggiormente vigorose le proprie richieste, sovente i plebei — durante gli ultimi secoli della fase arcaica, caratterizzati appunto dalle lotte tra patrizi e plebei — si ritiravano, in secessione, sull'—.

Ancora nel linguaggio contemporaneo chi si ritira da qualche attività in segno di protesta, o per avvalorare richieste contrattuali, viene definito aventiniano.

Aventino (Lega dell')

Costituita durante la dominazione etrusca su Roma (VI sec. a.C.), riuniva la maggior parte delle città latine ed era presieduta da Roma.

Il suo centro religioso era posto nel tempio di Diana sul colle dell'Aventino. Ad essa si opponeva la lega di Aricia [vedi], che aveva il suo centro sacro nel santuario di Diana presso la città di Aricia, sul lago di Nemi.

Aversio [Miscuglio]

L'— si verificava nei casi di trasporto marittimo, quando più generi si mescolavano nella stiva.

Il pretore concedeva ai proprietari dei generi confusi un'azione per il recupero (actio oneris aversi).

Avito (imp. 455-457 d.C.)

Imperatore romano di origine gallica, salito al trono nel 455 d.C., dopo la morte di Valentiniano III [vedi]; fu indotto all'abdicazione dal potentissimo generale Ricimero.

Avulsio [Avulsione; cfr. artt. 944-945, 947 c.c.]

Modo d'acquisto della proprietà a titolo originario, rientrante nella categoria degli incrementi fluviali [vedi].

In particolare, l'— era l'incremento che aveva luogo nei casi in cui l'impeto del fiume staccava una porzione di terreno da un fondo, trascinandola su un altro fondo.

L'acquisto della proprietà aveva luogo, in favore del titolare del fondo che aveva ricevuto l'incremento, solo nel momento in cui la parte staccata si fosse stabilmente incorporata nel fondo (ad es., quando gli alberi avessero immesso radici nel terreno). Prima di quel momento, la proprietà della parte staccata poteva esser rivendicata dal titolare del fondo che aveva subito il decremento.

La disciplina dell'— trovava applicazione anche nei casi in cui, per effetto di una frana, una porzione di un fondo superiore, fosse andata ad incrementare un fondo inferiore (il fenomeno era definito crùsta làpsa) [vedi].

Azio

Piccolo promontorio all'imbocco del golfo di Ambracia.

Nel 31 a.C. si svolse nello specchio d'acqua antistante (—) la battaglia decisiva tra M. Antonio [vedi] e Ottaviano [vedi], conclusasi con la vittoria di quest'ultimo, che da allora e per più di quarant'anni fu padrone incontrastato di Roma.

Bacchanali

Celebrazioni mistiche in onore di Bacco (in greco Dioniso).

Originarie della Grecia, furono importate a Roma dai coloni della Magna Grecia: consistevano in un rito notturno accessibile soltanto alle donne, a cui, in seguito furono ammessi anche gli uomini. I (—) degenerarono poi in feste di carattere orgiastico, perdendo quindi il connotato originario di religiosità. La loro pericolosità morale e sociale indusse il senato a vietarli nel 186 a.C. [vedi senatusconsultum de Bacchanalibus].

Sopravvissero segretamente in Italia meridionale per lungo tempo, e furono addirittura tollerati in occasione di particolari festività.

Balbino (Celio Calvino) (imp. 238 d.C.)

Effimero imperatore nominato dal senato nel 238 d.C., insieme a Cupieno per far fronte a Massimino il Trace [vedi]; vennero entrambi assassinati dai Pretoriani in capo a pochi mesi.

Basilica

[vedi Libri Basilicòrum]

Bávvari

Popolazione che agli inizi del VI secolo si stanziò nelle province romane del Norico [vedi] e della Raetia [vedi] che da essi presero il nome di Baiaria (da cui Bavaria e poi Baviera).

Le origini dei (—) sono ancora incerte. Probabilmente essi trassero origine dalla fusione dei Marcomanni [vedi] provenienti dalla Boemia con genti romane e germaniche. Fra il 739 ed il 743 elaborarono una codificazione delle proprie leggi (Lex Baiuvariorum).

La regione, pur subendo una notevole influenza franca, conservò una discreta indipendenza fino al 788, quando Carlo Magno vi instaurò il sistema feudale.

Belgica

[vedi Gallia]

Bèllum [lett. "guerra"]

Le normali relazioni internazionali di amicitia (mantenimento, spesso in virtù di un trattato, della pace e di rapporti diplomatici con connessi obblighi reciproci di non prestare aiuti al nemico dell'altra parte) e di hospitium (comportante il diritto di ospitalità e di tutela anche giuridica) potevano essere rotte a causa di azioni di (—). Il (—) richiedeva una giusta causa ((—) iustum) e la dichiarazione di (—) richiedeva determinate formalità rituali: un Feziale veniva incaricato di contestare allo straniero l'ingiustizia compiuta e di intimare a porvi riparo entro un termine. In caso di inottemperanza, il comizio centuriato deliberava lo stato di (—) che veniva solennemente dichiarato dal Feziale. Il (—) era interrotto con la tregua (indutiæ) temporanea o definitiva (in tal caso faceva seguito un trattato di pace). In caso di resa (deditio in dicionem), Roma poteva disporre a piacimento della comunità straniera, eliminandola o riducendola in prigionia (captivitas). La resa del popolo straniero poteva aversi anche indipendentemente dallo stato di (—): in tal caso si aveva la deditio in fidem, che comportava da parte di Roma un obbligo fiduciario di riservare allo straniero un trattamento più favorevole.

Beneficia herèdis

[vedi Beneficium abstinèndi; Beneficium inventàrii; Beneficium separatiònis]

Beneficium [Beneficio]

Espressione adoperata dalla giurisprudenza romana (in particolare, in periodo preclassico e classico), per indicare i provvedimenti legislativi (o equiparati) relativi (non a fattispecie dotate dei caratteri della generalità ed astrattezza, bensì) a casi singoli o persone determinate.

I beneficia risultavano favorevoli al destinatario (al contrario dei privilegia sfavorevoli: [vedi privilegium]) e riguardavano, solitamente, particolari categorie di persone (es. i militari).

Il complesso dei beneficia attribuiti ad una categoria prendeva il nome di ius (es. ius militare).

Il termine (—) viene, altresì, spesso adoperato per indicare, genericamente, una posizione di favore in cui si trova un soggetto rispetto ad altri, od anche una posizione di favore applicabile a qualunque soggetto ne faccia richiesta.

Beneficium abstinèndi [Beneficio di astenersi]

Beneficio introdotto dal ius honorarium [vedi]: consentiva agli heredes sui et necessarii [vedi hères] di rinunciare ad un'eredità svantaggiosa, evitando l'acquisizione automatica (ipso iure) di essa.

I beni ereditari venivano venduti in nome del de cuius [vedi] sul quale ricadeva l'infamia conseguente alla bonorum venditio [vedi].

Gli eredi, oltre ad evitare l'infamia, venivano tutelati dal (—) anche sotto un profilo strettamente patrimoniale: ogni loro acquisto esterno alla successione era, infatti, sottratto all'azione dei creditori ereditari.

Beneficium cedendàrum actiònum [cfr. artt. 1949-1950 c.c.]

Beneficio riconosciuto dalla giurisprudenza classica, al fideiussore [vedi fideiussio]: quest'ultimo, richiesto dal creditore del pagamento, aveva diritto alla cessione dell'azione spettante al creditore contro il debitore principale, pur se l'azione stessa poteva dirsi consumata per effetto dell'avvenuta litis contestatio [vedi], nel processo contro il fideiussore.

L'istituto è tuttora presente e disciplinato dal nostro ordinamento (artt. 1949-1950 c.c.).

Beneficium competèntiæ

Beneficio spettante ai soggetti ai quali era riconosciuto il favore di ottenere la limitazione di una condanna entro le loro reali possibilità economiche (in id quod facere possunt) di soddisfare l'attore: si è, in dottrina, osservato che la concessione del (—) non sempre fu prestabilita da provvedimenti di governo (leggi, editto pretorio, costituzioni imperiali), ma fu, il più delle volte, rimessa alla valutazione discrezionale del magistrato giusdicente.

Godeva di tale privilegio, ad es. il marito rispetto ai debiti della moglie, ed in diritto giustiniano anche i militari, il socio e il donante (nei confronti del donatario).

Il (—) riguardava solo la condanna e non l'obbligazione; per tale motivo se le condizioni patrimoniali del debitore miglioravano, questi era tenuto a pagare anche la restante parte del debito.

Beneficium divisiònis [Beneficio di divisione; cfr. art. 1946 c.c.]

Beneficio attribuito al fideiussore [vedi fideiussio] da un rescriptum [vedi rescripta principum] dell'imperatore Adriano: in virtù di esso, il fideiussore poteva opporsi a che il creditore si rivalesse a suo carico per l'intero, se vi erano altri fideiussori solvibili. Il (—) era esercitato probabilmente con l'opposizione di una exceptio doli [vedi], da parte di un fideiussore, all'azione del creditore.

Anch'esso, come il beneficium excussiònis [vedi], è previsto dall'ordinamento vigente (può, infatti, essere oggetto di espressa pattuizione), costituisce un'importante deroga al principio della responsabilità solidale tra tutti i fideiussori: ciascun fideiussore può essere ritenuto responsabile, se si è pattuito il (—), soltanto per la sua quota.

Beneficium excussiònis (o òrdinis) [Beneficio di escussione; cfr. art. 1944 c.c.]

Beneficium [vedi] accordato, in epoca giustiniana, al fideiussore [vedi fideiussio]: esso attribuiva a quest'ultimo, in ossequio al principio di accessorietà, la facoltà di pretendere che il creditore dirigesse l'azione in primo luogo contro il debitore principale. Il fideiussore poteva, in concreto, paralizzare con una exceptio [vedi] l'azione del creditore che avviasse una procedura esecutiva in suo danno, prima di avere inutilmente agito, in via esecutiva, sui beni del debitore principale.

Il (—), previsto e disciplinato nell'ordinamento civilistico vigente (art. 1944 c.c.) costituisce un'importante deroga al principio secondo il quale il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale.

Beneficium inventàrii [Beneficio di inventario; cfr. artt. 470, 484 ss. c.c.]

Beneficio di creazione giustiniana: per stimolare gli heredes voluntarii [vedi hères] all'accettazione [vedi aditio hereditatis] di una eredità prevedibilmente svantaggiosa, si consentì loro, entro trenta giorni dal momento della conoscenza della successione, di incaricare un notaio della redazione di un inventario dell'attivo ereditario onde poter accettare l'eredità soltanto se essa risultava attiva.

I creditori ereditari venivano, così, pagati nei soli limiti dell'attivo ereditario, evitando agli eredi una responsabilità ultra vires, cioè coinvolgente (oltre alle voci attive dell'eredità) anche il proprio patrimonio personale.

Il (—) è previsto e disciplinato anche nel codice civile vigente (artt. 470, 484 ss. c.c.).

Beneficium separatiònis

Beneficio di creazione giurisprudenziale classica: consentì che, in presenza di un'eredità svantaggiosa, qualora non fosse avvenuta confusione tra il patrimonio ereditario e quello dell'hères necessarius (cioè del servus cum libertate institutus [vedi heres], gli acquisti futuri dell'erede fossero sottratti all'azione dei creditori ereditari. Agli heredes necessarii, infatti, non si volle estendere la possibilità del beneficium abstinendi [vedi] riconosciuto agli heredes sui et necessarii [vedi].

In sostanza, pur avvenendo la bonòrum venditio [vedi] in nome dell'hères necessarius (che risultava infamato), tuttavia i creditori del de cuius [vedi] non potevano rivalersi sul patrimonio personale dell'erede, neanche quando i loro crediti non fossero stati integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita dei beni ereditari.

Berito (scuola di)

Famosa scuola giuridica, sorta nel periodo postclassico, particolarmente fiorente sotto Giustiniano [vedi], dal quale ricevette (insieme alle scuole di Roma [vedi] e di Costantinopoli [vedi]) l'autorizzazione all'insegnamento ufficiale del diritto.

La scuola di (—), definita "madre del diritto", produsse numerose opere (prevalentemente in lingua greca che era la lingua in cui si svolgevano le lezioni, pur se i testi di studio erano in latino) divulgative del diritto romano classico, sebbene notevolmente inquinato.

Tra i suoi esponenti più illustri, si ricordano Teòfilo [vedi], Dorotèo [vedi] ed Anatòlio [vedi].

Bèstiis òbici [lett. "essere gettati in pasto alle belve feroci"]

Pena di morte inflitta mediante esposizione in combattimento, alle belve feroci.

Fu una delle pene previste, in diritto romano, nella fase della repressione extra òrdinem [vedi cognitio extra òrdinem, dir. pen.], per i delitti più gravi.

Betica

[vedi Hispania]

Bigamia [cfr. artt. 556-557 c.p.]

È la condizione di chi aveva contratto più matrimoni; in diritto postclassico fu punita come crimen [vedi], in quanto si mirava a tutelare, attraverso il matrimonio, la sacralità della famiglia. Sui bigami ricadeva l'infamia. La (—) è tuttora prevista come reato dall'art. 556 del c.p. vigente.

Bitinia

[vedi Ponto e Bitinia]

Bona adventicia (o peculium adventicium) [Beni supplementari]

Erano l'insieme dei beni acquistati dal filius familias [vedi familia; Status (familiae); patria potestas], ma attribuiti formalmente al pater familias [vedi].

Il filius familias veniva ad acquistarne il godimento e la facoltà di disporne per testamento solo dopo l'emancipatio [vedi].

A partire da Costantino, dei (—) fecero parte: i bona materna, ossia i beni derivanti dall'eredità testamentaria o legittima della madre, ai quali si aggiunsero successivamente anche i beni lasciati dalla madre al figlio mediante legato; e i bona materni generis, ossia i beni ereditati dagli ascendenti materni.

Su tali beni il pater aveva un mero usufrutto legale.

Costantino stabilì che il pater che avesse emancipato il filius, avrebbe avuto diritto ad un terzo dei beni spettanti a quest'ultimo a titolo di compenso per la perdita dell'usufrutto.

Giustiniano [vedi] concesse al pater l'usufrutto della metà.

Bona caduca

[vedi Caduca]

Bona extra dotem [Beni parafernali]

[vedi Parapherna]

Bona fides [Buona fede; cfr. artt. 1153 ss. 1337, 1366, 1375 c.c.]

La (—), nel diritto romano, assumeva il significato di:

— comportamento leale ed onesto nell'esecuzione degli impegni ed obblighi assunti: in tale accezione, la (—) costituiva parametro per valutare la correttezza o meno di un comportamento;

— convinzione di non ledere l'altrui diritto. In quest'ultima accezione, avente una connotazione spiccatamente etica, la (—) costituiva requisito fondamentale dell'usucapio [vedi].

La (—), inoltre si concretizzava, nelle actiones bonae fidei [vedi], nel largo margine di valutazione discrezionale riconosciuto al giudice, che doveva tener conto, nella sua decisione di tutte le ragioni addottegli sia dall'attore che dal convenuto.

Nel diritto civile vigente, la buona fede assume molteplici connotazioni, tra le quali è opportuno ricordare le seguenti:

— in generale essa è intesa come situazione psicologica di ignoranza della lesione dell'altrui diritto (buona fede soggettiva) oppure obbligo etico di comportamento onesto (buona fede oggettiva);

— è criterio di interpretazione del contratto;

— è criterio di integrazione del contratto;

— è elemento rilevante in materia possessoria ed ai fini dell'usucapione;

— è elemento rilevante ai fini della valutazione del comportamento tenuto nel corso delle trattative che precedono la formazione del contratto, oppure in relazione all'adempimento di un'obbligazione.

Bona materna [Beni materni]

[vedi Bona adventicia]

Bona materni generis [Beni del ceppo materno]

[vedi Bona adventicia]

Bona recepticia [Beni parafernali]

[vedi Parapherna]

Bona vacantia

Veniva così definito il patrimonio ereditario non attribuito in successione a nessuno per mancanza di eredi: la lex Iulia de maritandis ordinibus [vedi] (18 a.C.) stabilì che essi fossero attribuiti dapprima all'aerarium Saturni [vedi] in seguito al fiscus Caesaris [vedi].

Se il patrimonio ereditario rimasto vacante era passivo, veniva messo, invece, a disposizione dei creditori ereditari affinché si procedesse alla bonorum venditio [vedi].

Bona vi rapta [Rapina; cfr. art. 628 c.p.]

Per (—) s'intese un caso aggravato di furto, in quanto commesso mediante violenze sulle persone. La (—) era fonte di obbligazioni nascenti da atto illecito [vedi obligationes ex delicto] Successivamente il *prætor peregrinus* [vedi] Lucullo, nel suo editto, accordò un'apposita azione contro colui che avesse, con la minaccia di un'arma, arrecato danno o sottratto cose altrui; la pena prevista ammontava al quadruplo della pena base, se l'azione veniva esperita entro l'anno, mentre era pari a quella base, se l'azione veniva esperita dopo tale termine. La giurisprudenza classica estese l'ambito di tale fattispecie, ricomprendendovi anche quelle ipotesi in cui non si facesse ricorso alle armi, ma nelle quali si fosse comunque impiegata violenza.

Alla rapina, poi, veniva equiparata l'ipotesi di impossessamento di cosa altrui profittando di una calamità (incendio, naufragio, rovina, etc.).

Era dubbia in età classica la natura dell'*actio vi bonorum raptorum*, se dovesse cioè considerarsi *actio pœnalis* [vedi *actio pœnalis*, *reipersecutoria*, *mixta*].

Giustiniano [vedi] risolse la questione, smentendo entrambe le ipotesi e ritenendola *actio mixta*.

Bonæ fidei iudicium

[vedi *Actiões bonæ fidei*]

Bòni mòres [Buon costume; cfr. artt. 1343, 1354, 1418, 2035 c.c.]

Regole dettate dal buon costume.

Soltanto a partire dal periodo classico, i negozi giuridici contrari al buon costume (negozi contra bonos mores), detti anche turpi furono considerati inutilizzabili e perciò improduttivi di effetti giuridici.

La contrarietà al buon costume inficia la validità del negozio giuridico anche secondo il diritto civile vigente: infatti è previsto espressamente che la causa o il motivo comune del negozio giuridico contrari al buon costume sono illeciti (art. 1343, 1346 c.c.) e rendono nullo il negozio giuridico (art. 1418 c.c.).

Bonòrum cèssio

[vedi *Cessio bonorum*]

Bonorum distràctio [Distrazione di beni]

Forma di esecuzione forzata caratterizzata dalla vendita (diversamente da quanto si verificava nella *bonorum venditio* [vedi]), dei singoli beni facenti parte del patrimonio di un debitore irrimediabilmente insolvente, fino al conseguimento della somma necessaria al soddisfacimento delle ragioni del creditore.

La (—), a differenza della *bonòrum venditio*, non comportava infamia a carico del soggetto escusso.

Si faceva ricorso a tale procedura nel caso in cui il debitore insolvente fosse un senatore o un pupillus [vedi].

Bonorum distràctio: particolare forma di esecuzione forzata cui si ricorreva in casi particolari. A differenza della *bonorum venditio*, tale procedimento non era infamante e consentiva al debitore di vendere alla spicciolata i propri beni, onde evitare la totale rovina economica, fino a completo soddisfacimento dei crediti.

Bonorum sèctio: procedimento esecutivo simile alla *bonorum venditio*, relativo a crediti dello Stato verso i privati. I beni dell'obbligato venivano venduti in blocco ad un *bonorum sèctor*, che ne acquistava il *dominium ex iùre Quiritium*.

Il *bonorum sector*, a sua volta, aveva l'opportunità di rivendere singolarmente ciascun bene (*sectio*), ricavandone un proprio guadagno.

Bonòrum venditio: procedimento esecutivo avente ad oggetto il patrimonio del debitore irrimediabilmente insolvente ("fallito"). Vi erano sottoposti non solo coloro che avevano già subito una *mìssio in possessionem cautelativa*, ma anche il *de cùius* ed il *càpitis deminùtus* che non avessero lasciato eredi.

I beni patrimoniali del debitore erano venduti in blocco all'incanto a chi, tra i creditori, avesse offerto il pagamento della più alta percentuale di crediti.

A tale procedimento conseguiva l'infamia per il debitore.

Bonòrum èmptor [lett. "compratore dei beni"]

Nell'ambito della *bonorum venditio* [vedi], il (—) era il soggetto che acquistava l'intero complesso dei beni di un debitore irrimediabilmente insolvente ("fallito").

Il (—) subentrava nei diritti del debitore e si obbligava a pagare a tutti i creditori una percentuale dei crediti che essi vantavano nei confronti dello stesso.

Egli poteva, altresì, agire nei confronti dei debitori del "fallito", ma aveva l'obbligo di compensare i crediti per i quali agiva con eventuali debiti del "fallito" nei confronti del soggetto di volta in volta convenuto in giudizio.

La successione del (—) nei beni del "fallito" era considerata come successione a titolo universale iure honorario (per diritto pretorio): si trattava, tuttavia, di una successione a titolo universale inter vivos, e non mortis causa.

Al (—) spettava, sui beni acquistati, l'in bonis habere [vedi]; il dominium ex iure Quiritium [vedi] si acquistava soltanto per effetto del decorso del tempus ad usucapionem [vedi usucapio].

Il possesso dei beni acquistati dal (—) veniva tutelato dal pretore in via interdittale [vedi interdittum]; al (—) spettava, altresì, per rendere più efficace la tutela dei suoi diritti, l'esercizio dell'actio Serviàna [vedi] e dell'actio Rutiliàna [vedi], entrambe esperibili contro i debitori del "fallito".

Bonorum magister

[vedi Magister bonorum]

Bonorum possessio [Possesso dei beni]

Istituto creato dal ius honorarium [vedi]: consisteva nell'attribuzione, da parte del pretore, a colui che ne avesse fatto richiesta e che avesse avuto le qualità stabilite nell'Editto, non solo del possesso dei singoli beni ereditari, ma addirittura del godimento di fatto della situazione di erede, indipendentemente dalla titolarità (alla stregua del ius civile [vedi]).

Originariamente, la (—) era sine re (senza azione), in quanto non consentiva al bonorum possessor (possessore dei beni ereditari) di resistere in giudizio alla hereditatis petitio [vedi] intentata da chi dimostrasse di essere erede secondo il ius civile.

In epoca classica, tuttavia, la (—) divenne cum re (con azione), ossia si caratterizzò per l'effetto opposto.

In base ai motivi che davano luogo alla concessione della (—), si distingueva tra:

— (—) contra tabulas [(—) contro il testamento], concessa dal pretore, contro la volontà manifestata dal de cuius [vedi] nel testamento;

— (—) secundum tabulas [(—) in conformità al testamento], accordata dal pretore in conformità alla volontà manifestata dal de cuius in un testamento non valido per il ius civile;

— (—) sine tabulis [(—) in assenza di testamento], concessa dal pretore, in mancanza di testamento, a persona che appartenesse ad una delle categorie individuate, a tal fine, dall'Editto.

Bonorum possessio contra tabulas [Possesso di beni ereditari contro il testamento]

[vedi Bonorum possessio]

Bonorum possessio cum re

[vedi Bonorum possessio]

Bonorum possessio secundum tabulas [Possesso di beni ereditari in conformità al testamento]

[vedi Bonorum possessio]

Bonorum possessio sine re

[vedi Bonorum possessio]

Bonorum possessio sine tabulis [Possesso di beni ereditari in assenza di testamento]

[vedi Bonorum possessio]

Bonorum possessio ventris nomine

Per (—) si intendeva in diritto onorario l'amministrazione della quota (affidata ad un curator ventris [vedi]), dell'eredità del pater defunto a favore del concepito, che non fosse ancora nato.

Quando il de cuius [vedi] moriva intestatus (cioè senza lasciare un testamento) aveva luogo la vocatio ab intestato [vedi successio ab intestato; vocatio contra testamentum].

Secondo il ius honorarium la bonorum possessio intestati o sine tabulis veniva promessa a quattro classi di successibili: liberi, legittimi, cognati, vir et uxor.

La successione iure honorario era sempre concessa a richiesta dell'interessato.

Nella classe dei figli era assegnata una quota ai postumi sui (figli nati dopo la morte del padre): questa quota amministrata dal curator ventris dava luogo all'operazione chiamata (—).

Bonorum sectio

[vedi Sectio bonorum]

Bonorum sector

[vedi Sectio bonorum]

Bonorum separatio

[vedi Separatio bonorum]

Bonorum venditio [lett. "vendita dei beni"; cfr. R.D. 16-3-1942, n. 267]

Forma di esecuzione forzata promuovibile, ad iniziativa dei creditori, sul patrimonio di un debitore irrimediabilmente insolvente.

La procedura si articolava in varie fasi:

— dapprima, i creditori chiedevano al pretore di immettersi nel patrimonio del debitore (c.d. *missio in bona* [vedi]);

— a seguito di tale richiesta, il pretore, ricorrendone i presupposti (irrimediabile insolvenza del debitore), immetteva nel possesso dei beni del debitore tutti i creditori (non solo quelli istanti, ma anche quelli successivamente intervenuti), nominando tra essi un curatore (c.d. *curator bonorum*) cui veniva affidata temporaneamente la custodia e l'amministrazione dei beni;

— trascorsi 30 giorni dalla *missio in bona*, i creditori procedevano all'elezione (tra essi) di un *magister bonorum* [vedi], il quale, dopo aver redatto l'inventario dei beni, emetteva il bando di vendita (c.d. *lex venditionis*) contenente l'elenco dei beni messi in vendita, i nomi dei creditori (con gli importi dovuti a ciascuno e l'indicazione dei crediti eventualmente assistiti da garanzie), i termini entro i quali il *bonorum emptor* [vedi], cioè l'acquirente dei beni, doveva soddisfare i creditori, e l'indicazione delle garanzie che il *bonorum emptor* doveva prestare per l'adempimento delle obbligazioni da lui assunte con l'acquisto;

— trascorsi 10 o 15 giorni dall'emanazione della *lex venditionis*, il *magister bonorum* provvedeva alla vendita in blocco dei beni del "fallito" [vedi *bonorum distractio*] a quello tra i creditori che offriva il pagamento della più alta percentuale dei debiti.

La (—) era infamante (a differenza della *cessio bonorum* [vedi]) per il debitore. I creditori, per la parte dei loro crediti rimasta insoddisfatta, conservavano i propri diritti nei confronti del debitore fallito, ma avendo quest'ultimo esaurito, con la (—), il proprio patrimonio, essi dovevano attendere la creazione di un nuovo attivo patrimoniale.

La (—) presenta indubbi punti di contatto con le odierne procedure concorsuali previste e disciplinate dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942).

Bonum et æquum

[vedi *Æquitas*]

Bonus pater familias [Buon padre di famiglia; cfr. art. 1176 c.c.]

L'espressione indica l'uomo medio, la cui diligenza costituisce parametro di riferimento per valutare quella impiegata dal debitore, nell'adempimento di un'obbligazione. Consiste in quella dose di attenzione e di perizia che l'uomo medio è solito impiegare nella cura dei propri affari.

In diritto romano classico e postclassico la mancanza della diligenza del (—) integrò, quale criterio di imputazione della responsabilità per inadempimento, la *culpa levis* [vedi].

Bosforo (Regno del)

Regno che dal I sec. a.C. cadde sotto la "protezione" di Roma.

In seguito oscillò tra il dominio bizantino e quello barbarico.

Includeva i territori bagnati dal mare d'Azov e la penisola di Crimea.

Boviano (Battaglia di) (304 a.C.)

Episodio conclusivo della seconda guerra sannitica, che segna la sconfitta definitiva dei Sanniti, dopo la loro parziale affermazione presso le Forche Caudine (321 a.C.) [vedi].

Dopo la sconfitta presso Caudio, i Romani riordinarono il proprio esercito, modificando l'armamento e la struttura delle legioni, per adattarlo al tipo di guerra tra i monti cui si erano dimostrati impreparati.

Nel 315 Roma riprese le operazioni belliche nel Sannio. Gli Etruschi che si erano sollevati contro i Romani, unendosi al suo nemico, furono completamente battuti.

Infine i Sanniti, sconfitti nella (—), furono costretti alla resa e a riconoscere i possessi romani in Campania. La Confederazione sannitica diveniva, inoltre, alleata di Roma.

Brachylogus iuris civilis

Manuale scolastico di epoca non romana (elaborato probabilmente nelle regioni dell'odierna Francia, nel XII secolo e pubblicato nel sec. XVI); costituisce una sorta di compendio delle *Institutiones giustinianee* [vedi *Institutiones Iustiniani*], ma qua e là vi si rinvenivano tracce dell'utilizzo anche di altre opere giustinianee, soprattutto nel *Digesto* [vedi *Digesta seu Pandectae*].

È suddiviso in quattro parti, dedicate rispettivamente alle persone e alla famiglia, ai diritti reali e successori, alle obbligazioni, al processo.

Brephotrophium

Era l'ospedale od ospizio dove venivano ricoverati i neonati esposti [vedi *expositio*] o di padre ignoto. Il (—) poteva avere personalità giuridica (cfr. C. 1,2,22).

Breviàrium Alarici vel Alariciànum

[vedi *Lex Romana Wisigothòrum*]

Britannia

Provincia romana che comprendeva i territori centro-meridionali dell'odierna Inghilterra.

Il primo a sbarcare sulle coste inglesi fu Cesare [vedi] nel 56 a.C. Seguì poi la fortunata spedizione militare di Claudio [vedi] (41-54 d.C.), che assoggettò, dopo lunghe e sanguinose lotte, il sud dell'isola.

Sotto Vespasiano, fu il generale G. Giulio Agricola ad intraprendere la decisiva campagna di conquista, che porterà alla sottomissione dei territori britannici (77-84 d.C.). Adriano [vedi] nell'ambito della sua politica di rafforzamento del *limes* [vedi] fece poi costruire una trincea fortificata, denominata Vallo di Adriano (122-127 d.C.), all'altezza della odierna Newcastle, lunga ben 107 km stabilendo definitivamente i confini della provincia.

Broccardo (o più comunemente e precisamente *Brocardus*)

Il (—) è una massima che sintetizza una questione giuridica. Il nome è dovuto a *Brocardus*, vescovo di Worms, che, all'inizio dell'XI sec. d.C. fece condensare la *summa* del diritto allora conosciuto in forma di aforismi.

Bruto (M. Giunio)

Giurista e magistrato vissuto nel II sec. a.C.; la sua opera consistette, per quanto è dato evincere dalle fonti, in sette libri di diritto civile, dei quali tre redatti sotto forma di dialoghi — col proprio figlio — (secondo la maniera dei filosofici greci), e quattro contenenti *responsa* [vedi *responsa prudentium*] relativi a casi pratici.

(—) è ricordato da Pomponio [vedi] come uno tra i fondatori della giurisprudenza romana, probabilmente a causa delle tendenze evolutive manifestate nelle sue opere.

Bruto Lucio Giunio

Figlio di una sorella di Tarquinio il Superbo [vedi], fu promotore, insieme a Collatino [vedi], dell'insurrezione che provocò in Roma la caduta della monarchia etrusca.

L'occasione della rivolta gli fu offerta, secondo la tradizione, dall'oltraggio che il Superbo arrecò a Lucrezia, matrona romana. Caduta la monarchia, Bruto e Collatino furono i primi due consoli della storia della Repubblica.

Bústum (Sepolcro)

Era il luogo in cui venivano bruciati i cadaveri, ed in senso più ampio, il tumulo innalzato sulle ceneri di un defunto. In virtù della legge delle Dodici tavole [vedi *lex XII Tabularum*], il (—) non poteva essere oggetto di *usucapio* [vedi].

Cadùca [Beni vacanti]

Erano così definiti i beni, appartenenti ad un patrimonio ereditario, non attribuiti in successione all'*heres* [vedi] o al *legatarius incapax*. Tali cespiti venivano attribuiti ad altri soggetti, o, in ultima istanza, all'*ærarium Saturni* [vedi], secondo la *lex Iulia de maritandis ordinibus* [vedi] o, in seguito, al *fuscus Caesaris* [vedi]; se l'eredità era passiva, i beni vacanti erano messi a disposizione dei creditori ereditari perché procedessero alla *bonòrum venditio* [vedi].

La mancata attribuzione dei (—) poteva derivare anche da incapacità a ricevere [vedi *testamenti factio passiva*] dei successibili.

Caducorum vindicatio

Actio in rem [vedi] accordata all'*ærarium Saturni* [vedi] contro il possessore di beni che, in virtù dell'incapacitas, sancita dalle *leges Iulia et Papia Poppæa* [vedi *lex Iulia et Papia*], spettavano allo Stato.

L'acquisizione successiva ex testamento poteva infatti essere impedita per la presenza nell'*heres* o nel *legatarius* di alcune qualifiche soggettive considerate con sfavore dall'ordinamento (c.d. *incapacitas a succedere*).

Caio Gracco Sempronio

Uomo politico, vissuto nel II sec. a.C. (154-121), fratello di Tiberio Gracco [vedi], ne continuò l'opera riformatrice.

Eletto tribuno della plebe nel 123 a.C., elaborò un progetto politico più ampio di quello di Tiberio. Tale progetto, teso alla risoluzione della crisi economica della società romana, si fondava su di una calibrata organizzazione delle forze sociali, garantita da una radicale riforma giuridica.

Oltre alla sempre sentita questione agraria, (—) affrontò problemi di vario ordine:

- l'assegnazione di terre agli Italici;
- l'emanazione di leggi per l'amministrazione delle province;
- l'emanazione di leggi giudiziarie.

Di notevole rilievo fu anche la *lex frumentaria*, che prevede la distribuzione mensile di una quantità di grano a prezzo più basso di quello di mercato a favore della popolazione proletaria di sesso maschile appartenente alla città di Roma [vedi *frumentationes*].

A tali iniziative si oppose ripetutamente il Senato che, scatenata una violenta offensiva fondata su basi demagogiche, provocò una aperta ribellione delle masse popolari, decretando la fine politica e la condanna a morte di (—) nel 121 a.C.

Calceus e Caliga

Calzari romani mutuati nella forma e nella foggia dai greci.

Il *calceus* era una scarpa aperta utilizzata in città, il cui colore variava a seconda del rango di chi la indossava.

I senatori, in particolare, calzavano un *calceus* ornato di corno d'avvio.

La *caliga*, invece, era una scarpa chiusa indossata prevalentemente dai soldati o in campagna: di essa faceva uso costante l'imperatore Caligola [vedi], successore di Tiberio (37-41 d.C.) che da essa prese il nomignolo.

Càlculus Minèrvæ

L'espressione indicava una particolare prerogativa imperiale, prevista da una disposizione del 30 a.C.: il *princeps* (nel processo per *quæstiones* [vedi *quæstiones perpetuæ*]) aveva a disposizione un particolare diritto di voto, detto (—), che gli attribuiva la facoltà di votare per l'assoluzione dell'accusato, dichiarato colpevole e condannato da una maggioranza raggiunta con la differenza di un solo voto.

Il *princeps* poteva, col suo voto, pareggiare la maggioranza ed evitare la condanna dell'imputato, determinandone l'assoluzione.

Calendario romano

Il (—) più antico era agricolo: comprendeva 10 mesi irregolari per un totale di 304 giorni. Esso andava da marzo a dicembre, con un'interruzione invernale (quando cioè non era possibile lavorare la terra).

Numa Pompilio [vedi] introdusse un calendario lunare di 12 mesi; secondo un'altra tradizione i *decemviri* [vedi] cercarono di introdurre un calendario verso il 450 a.C. La non coincidenza del calendario lunare con l'anno solare produsse degli inconvenienti, cui i pontefici cercarono di porre rimedio.

Durante l'epoca di Cesare, l'anno romano comprendeva 355 giorni ripartiti tra 12 mesi: *Januarius* (29 giorni), *februarius* (28), *martius* (31), *aprilis* (29), *maius* (31), *Junius* (29), *quintilis* (31), *sextilis* (29), *september* (29), *october* (31), *november* (29), *december* (29).

Nel 46 a.C. la differenza tra l'anno solare e l'anno civile era diventata di 3 mesi, per cui Cesare decise di istituire un anno di 445 giorni (46 a.C.) e a partire dal 1° gennaio del 45 a.C. ogni anno avrebbe avuto 365 giorni.

Istituì anche un anno bisestile, dapprima ogni 3 anni, poi ogni 4.

Il calendario giuliano superò l'anno solare di 11 ore. Tale differenza divenne nel sec. XVI di 10 giorni, fino alla riforma di Gregorio XIII nel 1582.

Alcuni giorni erano contrassegnati da un nome: il 1° giorno era detto *kalendæ*, il 9° *nonæ* e il 13° *idus*.

Inoltre erano contraddistinti da una lettera: F (*fasti*), in cui i tribunali siedevano; C (*comitiales*), in cui si tenevano i comizi; N (*nefasti*) in cui i Tribunali non potevano essere convocati.

Caligola (imp. 37-41 d.C.)

Secondo esponente della dinastia Giulio-Claudia, figlio di Germanico e di Agrippina I, fu designato alla successione da Tiberio [vedi] insieme a Tiberio Gemello, figlio di Druso Minore.

Annulato il testamento politico del predecessore, la sua successione fu dovuta all'acclamazione dell'esercito che lo riconobbe imperator e del senato che, invece, lo riconobbe *princeps*.

Salito al trono nel 37 d.C., conquistò il consenso popolare e pretoriano con l'abolizione di alcuni tributi, con l'aumento del soldo militare e con un donativo doppio rispetto a quello promesso da Tiberio.

Ebbe una concezione del potere tendente all'assolutismo — ad es. fece processare e condannare per il delitto di lesa maestà [vedi *crimen maiestatis*] i senatori meno favorevoli alla sua politica — e introdusse alcuni cerimoniali orientalizzanti quali la *proscinèsi* che prevedeva un saluto e un inchino dinanzi all'imperatore.

La sua condotta instabile nei confronti del Senato e dei pretoriani finì per alienargli le loro simpatie e unirli in una congiura conclusasi con il suo assassinio il 24 gennaio del 41 d.C.

Callistrato

Giurista vissuto nell'età dei Severi (III d.C.), probabilmente di origine non romana.

La sua produzione giuridica fu sostanziosa; si ricordano, in particolare:

- i libri II *quæstiònum*;
- i libri IV *de iure fisci et populi*, prima pubblicazione nota al diritto romano, in materia finanziaria;
- i libri VI *de cognitiònibus*;
- i libri III *institutiònum*;
- i libri VI *ad edictum monitiòrium*.

Calùmnia

[vedi *Crimen calumniæ*]

Camillo (Marco Furio)

Generale romano (m. 365 a.C.), censore nel 403 a.C., cinque volte dittatore. Nel 396 conquistò la città etrusca di Veio e nel 390 liberò Roma dai Galli di Brenno che, dopo aver sconfitto l'esercito romano nella battaglia dell'Allia [vedi], saccheggiarono l'Urbe.

Secondo la tradizione, mentre si stava pesando l'oro del riscatto pronunciò la famosa frase "Roma non si salva con l'oro, ma col ferro".

Livio, inoltre, ricorda che, dopo la distruzione di Roma da parte dei Galli, il discorso tenuto da (—) fu decisivo per convincere la plebe a non abbandonare la città per trasferirsi a Veio che era meglio fortificata. Pertanto egli fu detto il secondo fondatore di Roma.

Vinse poi Volsci, Equi ed Etruschi (389 a.C.).

Campo romano

Ha fatto parte dell'organizzazione militare romana dai primi secoli della storia della città. Una descrizione accurata è stata fatta dallo storico greco Polibio. Questi descrive il campo tipico di un esercito comandato da un console e comprendente due legioni.

Il (—) era un quadrato di cui ciascun lato misurava circa 2000 piedi (600 m.). La tenda del generale (*praetorium*) si trovava al centro. Quando l'esercito di accuartierava, il *praetorium* si trovava al centro.

Quando l'esercito si accuartierava, il *praetorium* occupava una posizione protetta tra le legioni. Davanti ad esso transitava una strada (*via principalis*). Le legioni erano ripartite in centurie nelle vie perpendicolari a quella principale. I loro quartieri erano divisi in due da una via parallela alla via principale. I loro quartieri erano divisi in due da una via parallela alla via principale, la via Quintana.

Sulla via *principalis* si trovavano le tende dei tribuni (6 per ogni legione); a lato vi era uno spazio vuoto, che serviva da forum, e il *quaestorium*. Dietro queste aree passava una terza via, parallela alle altre due e su cui si trovavano i quartieri degli ausiliari.

Il (—), dotato di 4 porte, era delimitato da un fossato (fossa) e fortificato da una palizzata (*vallum*). Le tende erano separate dalla palizzata da uno spazio di 200 piedi (60 m.).

I campi stanziali (*castra stativa*) avevano una disposizione leggermente differente ma nell'insieme presentavano le medesime caratteristiche. Vestigia di campi romani sono visibili in Spagna ed in Scozia.

Cánnabae

Comunità autonome formatesi intorno ai luoghi fortificati nei pressi dei confini dell'impero.

Componevano la popolazione di questi agglomerati veterani e commercianti locali con le loro famiglie. I cittadini delle (—) non erano considerati in base alla loro *origo* [vedi]. L'organizzazione di queste comunità si limita ad un *ordo decuriònum*, ad un *curàtor* e ad un *ædilis* [vedi *aedilitas*].

Verso la fine del II sec. d.C. la maggior parte di questi agglomerati fu trasformata in *municipia* [vedi *municipium*].

Canne

Sito pianeggiante della Puglia che fu il teatro della più sanguinosa sconfitta dei Romani, inflitta da Cartaginesi di Annibale nel 216 a.C.

L'esercito romano, guidato dai consoli L. Emilio Paolo e M. Terenzio Varrone si trovò completamente accerchiato. Perirono più di 25.000 soldati romani ed oltre 10.000 furono fatti prigionieri.

La tattica usata da Annibale in tale battaglia, (a mezzaluna, con ali arretrate e manovra a tenaglia), fu assunta a modello di arte bellica.

Capacità [cfr. artt. 1, 2, 12, 17 c.c.]

Fu ignota al diritto romano una compiuta elaborazione del concetto di capacità nelle sue varie estrinsecazioni (giuridica, di agire); con connotazioni particolari, venivano, in diritto romano, adoperati i termini di persona [vedi], còput [vedi] e stàtus [vedi].

Nel diritto vigente, si distinguono essenzialmente:

— la capacità giuridica, che è l'attitudine del soggetto ad esser titolare di diritti e doveri e viene acquistata da tutte le persone fisiche nate vive, nonché dalle persone giuridiche per effetto del riconoscimento (art. 12 c.c.). Essa viene meno con la morte delle persone fisiche o con l'estinzione delle persone giuridiche;

— la capacità d'agire, che è l'attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica e spetta, nella sua pienezza, alle persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché, sia pur con qualche limitazione (art. 17 c.c.), alle persone giuridiche riconosciute. Può essere limitata oppure esclusa in presenza di particolari condizioni di salute, psico-fisiche (interdizione, inabilitazione), o di condanne penali (interdizione legale).

In diritto romano, l'acquisto della piena capacità giuridica si aveva con la nascita; allo scopo, occorreva esser nati vivi.

Più in generale, l'esistenza dell'essere umano veniva collegata all'evento della nascita in condizioni di vitalità e comunque all'effettiva vita; in particolare:

— si considerava nato il feto distaccato dall'alveo materno;

— la vitalità era collegata ad un parto c.d. perfectus, che seguiva una gestazione regolare di almeno sette mesi;

— la vita effettiva, superando la restrittiva tesi proculiana [vedi scuola proculiana], era desunta da qualsiasi manifestazione (con esame caso per caso).

In particolari casi, fu riconosciuta una limitata capacità giuridica anche al nascituro [vedi concèptus].

L'estinzione della capacità giuridica si aveva in generale con la morte, oppure con la còpitis deminùtio [vedi], nelle sue varie connotazioni.

Ai fini dell'acquisto della piena capacità giuridica oltre ad esser nato vivo, un soggetto doveva esser libero [vedi stàtus libertàtis], cittadino romano [vedi civitas; status] e sù i iuris [vedi stàtus familiæ].

La piena capacità giuridica conferiva i seguenti diritti:

— ius commèrcii [vedi];

— ius conùbii [vedi conubium];

— testamènti fàctio attiva [vedi];

— testamènti factio passiva [vedi];

— ius suffràgii [vedi];

— ius honòrum [vedi].

La capacità giuridica poteva, peraltro, non coincidere con la capacità di agire; in particolare, erano privi della capacità d'agire:

— i soggetti impuberi [vedi pubèrtas];

— i soggetti colpiti da infamia [vedi];

— gli addìcti [vedi addictus] ed i nèxi [vedi addictus];

— gli auctoràti [vedi] ed i redèmpiti ab hòstibus [vedi].

Oltre alle suddette limitazioni generali, il diritto romano prevede limitazioni della capacità d'agire collegate ad infermità fisiche o mentali [vedi furiòsus, pròdigus].

Le attività negoziali dei soggetti (giuridicamente capaci, ma) sforniti della capacità d'agire, venivano compiute da un tùtor [vedi] oppure con l'ausilio di un curàtor [vedi].

Alcune infermità fisiche, se permanenti, davano luogo ad incapacità, qualora la natura dell'atto avesse richiesto una particolare idoneità fisica.

A seguito dell'emanazione dell'Editto di Costantino (313 d.C.) che sancì il trionfo del Cristianesimo, furono introdotte vere e proprie limitazioni della capacità giuridica come conseguenza dell'appartenenza a determinate religioni (pagani, ebrei, apostati, eretici e manichei) e ciò in contrasto col principio dell'assoluta libertà religiosa fino ad allora rispettata.

Sulla condizione femminile [vedi mùlier].

Capacità di agire

[vedi Capacità]

Capacità di esser vocati per testamento

[vedi Testamenti factio passiva]

Capacità di fare testamento

[vedi Testamenti factio attiva]

Capacità giuridica

[vedi Capacità]

Capacità mera

[vedi Capacità]

Capacità naturale

[vedi Capacità]

Càpio mòrtis causa

[vedi Mortis causa capio]

Capitàtio plebèia [Capitazione plebea]

Imposta personale pagabile in denaro, alla quale erano assoggettati coloro che non erano proprietari di fondi.

La (—) era calcolata e riscossa nel seguente modo: lo Stato fissava in via preventiva la somma di cui aveva bisogno in considerazione delle proprie necessità (militari, amministrative, etc.); la somma così determinata veniva divisa per il numero globale delle unità fiscali e, conseguentemente, ripartita fra le varie province dell'Impero.

Càpitis deminùtio

Termine indicante la perdita di una delle qualità giuridiche dell'individuo: libertà, cittadinanza e posizione familiare.

In diritto romano, si distingueva in particolare, tra:

- (—) maxima, che comportava la riduzione in schiavitù di una persona libera;
- (—) media, che comportava la perdita, generalmente per effetto di condanna penale, della cittadinanza, da parte di una persona che conservava, peraltro, la condizione di uomo libero;
- (—) minima, che comportava la perdita della posizione familiare: si pensi, ad es., al caso della fuoriuscita dalla famiglia, per emancipatio [vedi], o del passaggio da una familia all'altra per adozione [vedi adòptio, adrogatio] o matrimonio [vedi matrimonium].

Capitone (Caio Ateio)

Giurista vissuto in età augustea (I a.C. - I d.C.), allievo di Aulo Ofilio [vedi], nonché uomo politico (fu console nel 5 d.C.).

Le fonti lo rappresentano come persona di vasta cultura e grande intelligenza, ma estremamente sensibile alle sollecitazioni provenienti dal potere imperiale; Pomponio [vedi] ebbe modo di porre in evidenza le sue idee estremamente conservatrici.

Fu fiero oppositore di Labeone [vedi]; il contrasto tra i due giuristi non mancò di produrre effetti positivi, dando vita a due opposte scuole giuridiche (sabiniani erano detti i seguaci di (—), proculiani quelli di Labeone) che si avversarono, sia pur con accesa faziosità, mantenendo sempre vivo il dibattito giuridico e feconda la produzione letteraria.

Quest'ultima caratteristica non fu, peraltro, propria di (—), di cui si ricordano soltanto due importanti opere:

- libri de iure pontificio (almeno 7);
- libri coniectaneorum (almeno 9).

Cappadocia

Regione situata su un altopiano delimitato a sud dalla catena montuosa del Tauro in Anatolia (Turchia).

Fu a lungo fedele alleata di Roma, fino a che Tiberio [vedi], nel 17 d.C., non ne decretò l'annessione, creando l'omonima provincia. Piuttosto povera economicamente, fu baluardo dell'impero fino alla sua caduta (476 d.C.); in seguito, passata a Bisanzio, difese l'impero d'Oriente per tutto il primo millennio.

Captivitas [Prigionia]

Condizione del cittadino romano libero fatto prigioniero dal nemico in guerra. Il cittadino romano prigioniero (detto captivus), a seguito della cattura, subiva la capitis deminutio maxima [vedi càpitis deminutio] e versava in stato di sérvitus iniústa, ossia non conforme al ius civile [vedi].

Il relativo stato servile non si considerava definitivo, in quanto poteva cessare se il captivus rientrava entro i confini dello Stato romano con l'intenzione di restarvi (ius postliminii). Fu, al-

tresi, previsto da una "fictio legis Corneliae", modellata sulla lex Cornelia (Sullae) de captivis [vedi] dell'81 a.C., che nell'ipotesi di morte del cittadino in stato di (—), il momento della morte dovesse essere fittiziamente retrodatato al momento della cattura da parte del nemico, quando ancora cioè il cittadino era libero e godeva quindi della testamenti factio [vedi testamenti factio attiva; testamenti factio passiva].

Captivus [Prigioniero]

Soggetto versante in stato di captivitas [vedi].

Càput [Persona]

Il termine significava, letteralmente, testa e, per traslato, individuo; in ordine alla condizione dell'individuo, si distingueva, in particolare, tra:

— (—) servile (individuo di condizione servile);

— (—) liberum (individuo libero).

In senso tecnico il termine esprimeva l'appartenenza di un soggetto ad una categoria di persone (uomini liberi, cittadini, membri della familia): veniva usato solo nell'espressione capitis deminutio [vedi] che, in diritto romano classico, indicava il cambiamento della posizione giuridica di un soggetto.

Solo in diritto postclassico e giustiniano, il termine (—) assunse un significato che adombrava l'idea moderna della capacità giuridica (si ritenne, ad es., che lo schiavo nullum caput habet, ossia non ha capacità).

Caput si iùs non èsset [Clausola di inderogabilità di principi civilistici fondamentali]

Clausola caratteristica, ma non necessaria della sàntio [vedi lex], con la quale si sanciva espressamente l'invalidità di ogni disposizione contrastante con i principi fondamentali del iùs civile [vedi].

Caput si quid sacri sancti [Clausola di inderogabilità di leggi sacrate]

Clausola caratteristica, ma non necessaria, della sàntio [vedi lex], con la quale si affermava espressamente l'invalidità di ogni disposizione contrastante con leges sacratæ [vedi].

Caput tralaticium de impunitate

Clausola caratteristica, ma non necessaria, della sàntio [vedi lex], con la quale veniva espressamente garantita l'impunità dei soggetti che, per rispettare una nuova legge, avessero dovuto violare i precetti stabiliti da una legge precedente.

Caracalla (imp. 211-217 d.C.)

Marco Aurelio Antonino, detto (—) dall'omonimo veste gallica, nacque nel 188 d.C.

Figlio maggiore di Settimio Severo [vedi] e di Giulia Domina, inaugurò il suo impero con un delitto, uccidendo, nelle braccia della madre, il fratello Geta che avrebbe dovuto governare al suo fianco con eguali diritti.

Solo al potere, continuò il progetto severiano dei suoi predecessori di consolidamento dei confini. A questo scopo condusse varie campagne tra le quali l'ultima, contro i Parti, si concluse con una ritirata, nella quale rimase ucciso lo stesso imperatore.

Internamente il suo governo attraversò una grave crisi economica causata da alcuni dannosi provvedimenti, quali l'aumento del soldo militare. L'ingente spesa pubblica generò una forte svalutazione (ascesa dei prezzi), cui (—) fece fronte con il conio di una nuova moneta, l'antoniniano.

Oltre al recupero di valore della moneta, (—) si vide costretto ad un nuovo incremento delle tasse che lo portò all'emanazione dell'Editto di Caracalla o Constitutio Antoniniana [vedi Constitutio Antoniniana de civitate] (212 d. C.).

Tale editto che estese il diritto alla cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, determinando un aumento del gettito fiscale, è senz'altro l'atto più rilevante della sua politica.

Carcer (Carcere)

La detenzione in (—) non aveva, in Roma antica, funzione punitiva, ma esclusivamente funzione preventiva: con essa si evitava che l'imputato si sottraesse, con la fuga, al giudizio ed alla eventuale pena.

Queste ultime, infatti, erano, generalmente, a carattere fisico: pena di morte, fustigazione, riduzione in schiavitù.

È interessante notare come il termine galera, che oggi indica comunemente il (—), derivi dalla pena ai lavori forzati che, in alcuni casi consisteva nell'impiego dei condannati, come rematori a bordo delle galere appunto, che erano grosse navi da carico.

Cardi (vel cardini)

[vedi Castra]

Carino (imp. 283-285 d.C.)

Figlio di Caro [vedi], (—) ottenne nel 283 d. C. il governo dell'Occidente, mentre suo fratello Numeriano [vedi] che seguì il padre Caro nella campagna contro i Persiani, vi morì nel 284 d.C., ma già dal 20 novembre del 284, le truppe avevano proclamato imperatore il generale dalmata Diocleziano [vedi].

Càritas [lett. "Carità"]

Benevola considerazione delle esigenze dell'uno o dell'altro soggetto, capace di suscitare l'impulso di derogare a norme giuridiche in presenza di situazioni particolarmente penose; la (—) ebbe rilievo, in prevalenza, nel diritto postclassico, per effetto della divulgazione dei precetti della religione cristiana ed ispirando, talvolta, le decisioni imperiali che si concretizzarono prevalentemente in rescripta ed epistulæ [vedi constitutiones principum].

In un'accezione particolare, si parlava di (—) sànguinis per indicare il fondamento etico-giuridico dell'obbligo di prestare gli alimenti [vedi alimenta].

Caro (imp. 282-283 d.C.)

Prefetto del pretorio dapprima, e poi imperatore, dopo l'uccisione di Probo [vedi], per una decina di mesi. Alla sua morte, avvenuta nell'estate del 283 d.C., gli succedettero i figli Numeriano [vedi] e Carino [vedi].

Cartagine

Antica città dell'Africa settentrionale, alla periferia Nord Est di Tunisi. Fondata nell'814 a.C. dai Fenici di Tiro, secondo la leggenda (Eneide, IV) da Didone. Era governata da due suffeti con poteri militari e civili, controllati da una oligarchia aristocratica. Affermò progressivamente il suo dominio sul Mediterraneo; fondò colonie in Spagna, Sicilia e Sardegna ed entrò in conflitto con Roma contro cui combatté le guerre puniche [vedi puniche (guerre)]. Conquistata da Scipione l'Africano dopo la battaglia di Zama (202 a.C.) venne rasa al suolo da Scipione l'Emiliano nel 146 a.C., al termine della terza guerra punica.

Ricostruita da Cesare (44 a.C.) ebbe in età imperiale un nuovo periodo di splendore (I-IV sec. d.C.); decadde definitivamente con la conquista araba (697).

Casellio A.

Giurista dell'età augustea (I sec. a.C. - I sec. d.C.), viene ricordato prevalentemente per le sue qualità dialettiche.

Sostenne l'invalidità delle donazioni, effettuate dai triumviri (Ottaviano, Antonio e Lepido) ai loro seguaci, di beni appartenenti ai cittadini romani compresi nelle liste di proscrizione [vedi proscriptio].

Cassia

Strada consolare romana, che da Roma giungeva a Luni nell'Etruria settentrionale, attraverso Chiusi, Arezzo, Fiesole, Pistoia.

Cassiani

[vedi Scuola Sabiniana]

Cassio Longino

Giurista vissuto in età augustea e postaugustea (I sec. d.C.), allievo di Sabino [vedi] fu insigne esponente della scuola sabiniana [vedi] (che diresse dopo la morte del maestro: i seguaci presero anche il nome di "cassiani").

Ricoprì alte cariche dello Stato (console nel 30 d.C., proconsole in Africa, ambasciatore in Siria): cadde in disgrazia sotto Nerone, ma fu riabilitato sotto Vespasiano, durante il cui principato (69-79 d.C.) morì.

Tra le sue opere sono particolarmente degne di menzione:

— i Libri iuris civilis (almeno 10);

— i Libri responsòrum.

Castra [Accampamenti]

Erano gli accampamenti militari dell'esercito romano.

Erano a pianta quadrata, attraversati da strade che si intersecavano ad angolo retto e che prendevano il nome di cardini (o cardini) e decumani. Veniva così a crearsi una struttura a scacchiera, nella quale ogni singola casella prendeva il nome di insula. Molte città moderne conservano ancora oggi la struttura e il nome dell'accampamento romano da cui sono sorte (ad es. Manchester, in Inghilterra, deriva da Man-castra).

Castra Prætoria [Alloggiamenti delle coorti pretorie]

Furono ideati da Elio Seiano (I sec. d.C.), prefetto del pretorio, che si rese conto della maggior forza che avrebbe avuto la guardia cittadina (i pretoriani) se fosse stata riunita in una sola ca-

serma. Nati così, i (—) accrebbero a dismisura il potere di un magistrato, il prefetto del pretorio, che influenzò non poco le vicende politiche di Roma.

Castratus [Castrato]

Persona priva degli organi genitali essenziali per la funzione riproduttiva.

Il (—) era considerato incapace di unirsi sessualmente e non poteva pertanto contrarre matrimonium [vedi].

Castrazione (di uomini liberi o schiavi)

[vedi Lex Cornelia de sicariis et veneficis]

Castrèse pecùlium

[vedi Peculium castrense]

Casum sèntit dèbitor [Il caso fortuito grava sul debitore]

Principio fondamentale in tema di responsabilità contrattuale, secondo il quale le conseguenze economiche di eventi imprevisi ed imprevedibili (caso fortuito), che rendono impossibile l'adempimento di prestazioni contrattuali, gravano sul soggetto tenuto all'adempimento della prestazione; il creditore della prestazione divenuta impossibile resta, a sua volta, liberato dall'obbligo della controprestazione.

Casus fortuītus [Caso fortuito; cfr. art. 1218 c.c.]

Il (—) era una causa di esclusione della responsabilità per inadempimento contrattuale.

Nell'ambito del (—), (che si riteneva ricompredesse anche la c.d. vis maior (cui resisti non pò-test) [vedi], cioè la forza maggiore) rientravano:

— eventi naturali (terremoto, inondazione);

— fatti giuridici (si pensi, ad es., al sopravvenire di una normativa giuridica che dichiarasse res extra commercium [vedi] la cosa oggetto della prestazione del debitore, rendendo impossibile l'adempimento);

— fatti commessi da un terzo (si pensi, ad es., alla fuga dello schiavo che il debitore doveva consegnare al creditore).

Se l'inadempimento di un'obbligazione era stato determinato dal (—), il debitore era esonerato da responsabilità, a meno che non avesse volontariamente assunto il rischio.

In taluni contratti, ad eccezione della regola generale dianzi illustrata, il (—) non esonerava il debitore da responsabilità: è il caso, ad es., del commodatum [vedi] e del recèptum nautarum [vedi].

Catilina (Lucio Sergio)

Patrizio romano (109-62 a.C.), già fautore di Silla, nel 67 fu nominato propretore nella provincia d'Africa, dove praticò l'arbitrio e la concussione. (—) nel 66 fu escluso dalla candidatura alle elezioni consolari, dovendo subire un processo per concussione. Ormai screditato, subì una dopo l'altra tre sconfitte nelle elezioni del 65, 63 e 62.

Dopo l'ultima sconfitta (—) decise di praticare la strada della violenza. Privo di ogni potere esecutivo, (—) poteva agire soltanto attraverso una cospirazione.

In tutta Italia, in specie in Etruria, egli andava raccogliendo truppe, reclutando malcontenti e disperati d'ogni specie. I veterani di Silla che nei loro fondi si trovavano in difficoltà economiche, gli fornirono una preziosa collaborazione. Cicerone, venuto a conoscenza della cospirazione, la denunciò in Senato. Vistosì scoperto, (—) fuggì in Etruria, dove fu sconfitto e ucciso presso Pistoia dal console Antonio.

Catone (Marco Porcio), detto il censore

Nato nel 234 a. C. e morto nel 149 a.C., fu insigne giurista, storico, oratore e uomo politico.

Contemporaneo di Sesto Elio Peto [vedi], fu il principale rappresentante della cultura giuridica del suo tempo.

Le linee essenziali del suo pensiero, sostanzialmente imperniato sulla lucida enucleazione dei rapporti di reciproca correlazione tra storiografia e diritto, sono tracciate nei Commentarii iuris civilis e nelle Origines.

In particolare, il modulo espressivo catoniano si estrinsecò in una visione collettivistica della storia, nella quale, come si può dedurre dal rigoroso silenzio serbato sui nomi dei protagonisti, le singole gesta individuali si annullano nella dinamica delle tensioni sociali, finendo col diventare mezzo espressivo del valore della collettività. In questo quadro il populus Romanus si atteggiava a impersonale protagonista di tutte le imprese, mentre il ius e la lex, la libertas e la res publica costituiscono oggetto di un communiter uti (utilizzazione comune).

La legge rappresenta, nell'ottica catoniana, il momento in cui il diritto giunge definitivamente all'acquisizione della consapevolezza della propria indispensabilità al fine di una civile convivenza dei consociati.

Tuttavia la *lex*, pur essendo l'incarnazione finale di detta coscienza, va adeguatamente collocata nel contesto degli antichi *mores* [vedi *mores maiorum*] e di tutti gli istituti giuridici di origine strettamente legislativa.

Catoniana regula

[vedi *Legatum*]

Causa

La (—) era uno degli elementi essenziali dei negozi di attribuzione patrimoniale (si parlava di *iusta causa*).

La *iusta* (—) veniva intesa come ragione obiettiva, sufficiente di per sé a giustificare un dato negozio, in relazione ai fini che le parti si proponevano; si poteva così avere una *iusta* (—):

- *traditionis* (per la *traditio* [vedi]);
- *solvendi* (per la *solutio* [vedi]);
- *dotis dandæ* (per la *datio dotis* [vedi]);
- *donationis* (per la *donatio* [vedi]); e così via.

Occorreva che la (—) fosse voluta: in ciò si verificava una commistione tra (—) e volontà (c.d. *animus* [vedi]): l'*animus* era diverso a seconda della diversa causa per cui l'atto era compiuto (*animus donationis*, novandi) e, congiuntamente alla causa, consentiva l'individuazione giuridica del rapporto.

La (—) di un negozio giuridico doveva sempre essere lecita; a tale riguardo, contrariamente a quanto avviene nell'ordinamento vigente, si distinguevano varie forme di illiceità:

- l'illiceità era piena ed implicava l'invalidità del negozio, quando il negozio era *iniustus*, cioè contrario ai principi fondamentali del *ius civile*, oppure *contra bonos mores*, cioè contrario alla morale tradizionale, oppure *contra lèges perfectas*, cioè contro leggi imperative che comminavano la nullità degli atti compiuti in loro violazione;
- l'illiceità era semipiena quando il negozio era contrario a *leges minus quam perfectæ*, che cioè comminavano solo una sanzione a carico del trasgressore e non anche la nullità del negozio;
- l'illiceità era generica se il negozio era contrario a *leges imperfectæ*, cioè a quelle leggi che non comminavano alcun tipo di sanzione per la loro violazione.

La contrarietà alle leggi poteva essere:

- diretta (negozi *contra legem*);
- indiretta (negozi *in fraudem legis*), nel qual caso un negozio, pur valido in apparenza, perseguiva in realtà, indirettamente, uno scopo vietato dalla legge, risultando, perciò, egualmente illecito.

Causa Curiàna

Famoso processo centumvirale, celebratosi all'epoca di Silla, nel quale si decise per la prima volta che una *substitutio pupillaris* [vedi] inutile potesse valere come *substitutio vulgaris* [vedi].

Causa donatiònis

[vedi *Causa*]

Causa dòtis

[vedi *Causa*]

Causa illecita

[vedi *Causa*]

Causa liberàlis

Particolare procedimento di accertamento, molto risalente, cui si ricorreva per dirimere dubbi sulla condizione servile, o meno, di un individuo.

Chi sosteneva che un uomo, apparentemente libero, era in realtà suo schiavo, esercitava contro quest'ultimo una *vindicatio in servitètem*; il vindicante era gravato dall'onere della prova e se non forniva adeguata prova della sua tesi, si riteneva che l'individuo, oggetto di contesa, fosse libero e non schiavo.

Al contrario, per far valere la condizione di libertà di un uomo apparentemente schiavo, occorreva che un soggetto, detto *adsertor libertàtis* [vedi] (generalmente amico dello schiavo) agisse con una *vindicatio in libertàtem*.

A partire dal principato augusteo, le delicate questioni relative alla (—) furono affidate ad un *prætor liberalium causarum*; la procedura, a partire dal periodo classico, si svolse *extra ordinem* [vedi *cognitio extra ordinem*].

Causa mancipii

Era la posizione di asservimento in cui poteva venirsi a trovare una persona libera, rispetto ad un *pater familias* [vedi] diverso da quello originario, cui si era legati da vincolo di sangue.

Tale condizione poteva derivare dall'esercizio, da parte del *pater familias* originario, del *ius vendendi* [vedi] o del *ius noxæ dandi* [vedi], oppure conseguire al *nexum* [vedi] o alla vendita fittizia attraverso cui si compiva l'emancipatio [vedi] in età classica.

Non risulta che la (—) abbia mai originato una situazione di schiavitù; le *personæ* in (—) non perdevano, dunque, la libertà, né la cittadinanza, assumendo rispetto al nuovo *pater familias*, la stessa posizione di un *filius familias* [vedi *familia*; *pater familias*; *status (familiae)*; *patria potestas*].

Lo stato di asservimento, salvo che non fosse di per sé transitorio (es. vendita provvisoria, nella emancipatio), non si estingueva né per cause naturali (morte del *pater familias*), né per cause giuridiche (emancipatio). Dal lato attivo, la *potestas sui liberi* in (—) si trasmetteva agli eredi del soggetto esercente in concreto la potestà: dal lato passivo la (—) si trasmetteva a figli e discendenti dell'asservito.

L'istituto perse gran parte del suo significato già in età classica, probabilmente a seguito dell'abolizione del *nexum*, nonché della perdita di concreto significato del *ius vendendi* e del *ius noxæ dandi*.

In età giustiniana, venute meno anche le formalità dell'emancipazione e dell'adozione e affermatosi il principio che il figlio eccezionalmente venduto dal *pater* diventava schiavo, la (—) scomparve del tutto.

Causa stipulationis

[vedi *Stipulatio*]

Causa petendi (art. 163 c.p.c.)

È il titolo, o ragione giustificativa, del diritto che un soggetto fa valere in giudizio; si distingue dal *petitum* [vedi], con il quale costituisce elemento caratterizzante della domanda giudiziale (insieme alle parti processuali che tale domanda propongono).

Causæ cognitio

Espressione adoperata in diritto romano per indicare lo studio dei fatti oggetto della controversia e le valutazioni sul merito di un giudizio, poste alla base della pronuncia del magistrato investito della decisione.

Causæ obligatorum [Fatti costitutivi delle obbligazioni]

[vedi *Obligatio*]

Causam dans [Dante causa]

Espressione che indica, in presenza di un acquisto a titolo derivativo, colui che trasmette il diritto (c.d. autore).

Causam habens [Avente causa]

Espressione che indica, in presenza di un acquisto a titolo derivativo, colui che acquista il diritto (c.d. successore).

Cautio (vel stipulatio prætorica) [Garanzia]

Rimedio cautelare tipico del processo formulare [vedi processo per *formulas*], consistente in una *stipulatio* [vedi] che il pretore (su richiesta di chi aveva interesse) ordinava a taluno di contrarre, onde ottenere l'impegno a pagare una somma di denaro alla controparte se si verificava un certo evento (di volta in volta specificato).

Tra le *cautiones*, si distinguevano, da parte del destinatario dell'ordine del *prætor*:

— *repromissiones*, se era richiesta la sola promessa di pagamento;

— *satisdationes*, se alla promessa dovevano accompagnarsi ulteriori garanzie (anche di terzi).

In età classica, alle *cautiones* volte a garantire il buon andamento di un processo (c.d. *stipulationes iudiciales*), si affiancarono quelle aventi funzione autonoma, svincolata dall'esistenza di un processo (c.d. *stipulationes cautionales*: si pensi, ad es., alla *cautio damni infecti* [vedi]).

Cautio damni infecti [Cauzione per danno temuto; cfr. artt. 1172 c.c.; 688 ss. c.p.c.]

Mezzo complementare della procedura formulare, rientrava tra le *stipulationes prætoricæ* (o *cautiones*) [vedi *cautio*], in particolare, tra le *satisdationes* [vedi *Cautio*] e consisteva nella garanzia, prestata dal proprietario ai vicini, per eventuali danni cagionati dai lavori eseguiti sull'immobile di sua proprietà o da un edificio pericolante.

Per ottenere la promessa, il proprietario del fondo vicino si rivolgeva al pretore, il quale, riconosciuta la fondatezza della richiesta, ordinava la prestazione della cautio. Se la (—) era prestata ed il danno si verificava, il danneggiato poteva senz'altro esercitare l'actio ex stipulatu [vedi]. Qualora invece il proprietario del fondo da cui proveniva il pericolo si fosse rifiutato di prestare la (—), si verificava, in favore dell'interessato, una missio in possessionem [vedi], con la quale egli iniziava a detenere l'immobile assieme al proprietario. Se poi, trascorso l'anno, il proprietario del fondo da cui derivava il pericolo continuava a rifiutare la prestazione della (—), il pretore concedeva al proprietario del fondo limitrofo una nuova missio in possessionem (ex secundo decreto), con la quale questi era immesso nel possesso esclusivo e ad usucapionem dell'immobile [vedi usucapio]: si trattava di uno dei casi in cui il possesso di buona fede assurgeva a proprietà pretoria.

Cautio de dote restituenda [Garanzia per la restituzione della dote]

Garanzia non obbligatoria, rimessa alla volontà delle parti; poteva esser prestata dal marito, al momento della ricezione della dote [vedi dos], per garantire la restituzione della stessa in caso di scioglimento del matrimonio (si parlava, in tal caso, di dos recepticia [vedi]).

Cautio ex operis novi nunciatio [Garanzia a seguito di denuncia di nuova opera; cfr. art. 1171, 2° co., c.c.]

Garanzia dovuta dal soggetto che stava realizzando una nuova opera [vedi operis novi nunciatio] e che era stato diffidato dal continuarla per poter proseguire i lavori in attesa della pronuncia giudiziale sulla controversia.

L'istituto è tuttora previsto dall'ordinamento vigente.

Cautio fructuaria

[vedi Cautio ususfructuaria]

Cautio iudicatum solvi [Cauzione per l'ottemperanza al giudicato]

Mezzo complementare della procedura formulare [vedi processo per formulas], rientrante nella categorie delle stipulationes praetoriae, in particolare tra le satisfationes [vedi Cautio]: con essa il convenuto che avesse nominato un cognitor [vedi] come suo sostituto, si impegnava ad ottemperare ad una sentenza che stava per essere emanata a conclusione di un giudizio intercorrente tra le parti.

Cautio iudicio sisti

Garanzia prevista nel processo extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem] a carico del convenuto: serviva a garantire la sua presenza in giudizio e poteva essere avvalorata dalla presentazione di fideiussori o dalla prestazione di un giuramento.

La (—) non era necessaria quando il convenuto appartenesse a categoria altolocata (persone di ceto nobile, proprietari terrieri).

Cautio Muciana [cfr. art. 639 c.c.]

Istituto introdotto in diritto romano su impulso del giurista Q. Mucio Scevola [vedi]: consisteva nella concessione al beneficiario di un legato [vedi legatum] sotto condizione [vedi condicio] risolutiva potestativa negativa dell'immediato godimento delle attribuzioni patrimoniali ricevute. Il soggetto beneficiario doveva, però, prestare una garanzia, detta (—), per la restituzione di quanto ricevuto nel caso si fosse verificato l'evento dedotto negativamente in condizione.

Un esempio chiarirà il concetto: in presenza di un legato cui era apposta la condizione "se non sarai stato eletto magistrato", non sarebbe stato possibile accertare il verificarsi o meno della condizione stessa se non dopo la morte del legatario (che non avrebbe mai, quindi, potuto trarre vantaggio dal legato). Per evitare ciò, si consentì che il legatario acquistasse subito la disponibilità della cosa legata, purché promettesse mediante stipulatio [vedi] la restitutio nel caso in cui la condizione risolutiva si fosse verificata.

L'istituto è previsto e disciplinato nell'ordinamento vigente, all'art. 639 e ss. c.c.

Cautio pro expensis [Garanzia per le spese]

Garanzia gravante — su valutazione discrezionale del giudice — a carico del soggetto che non era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, nei casi in cui vi era fondato timore che l'eventuale condanna alle spese potesse restare ineseguita.

La norma che prevedeva la (—) (art. 98 c.p.c.) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 29-11-1960: la (—) non è pertanto prevista dall'ordinamento processuale vigente.

Cautio quasi ususfructuaria [Garanzia per il quasi usufrutto]

Garanzia incombente sul quasi usufructuarius [vedi quasi usufructus]; assicurava la restituzione di una quantità di cose consumabili dello stesso genere e qualità di quelle ricevute o del loro controvalore in denaro.

Cautio ratam rem dōminum habitūrum

La (—) doveva esser prestata, nel processo per formulas [vedi] dal procurator [vedi], per ottenere il diritto di sostituire l'attore; attraverso la prestazione della (—), il procurator si impegnavano a rivalere il convenuto dell'ammontare della condanna, se il soggetto da lui rappresentato avesse intentato una nuova azione contro il convenuto, non ratificando il suo operato.

Cautio rem pupilli sàlvam fòre

[vedi Satisfactio rem pupilli salvam fore]

Cautio usufructuària (o fructuaria) [Garanzia dell'usufruttuario; cfr. art. 1002 c.c.]

La (—) era una sorta di stipulatio praetoria [vedi cautio], cioè una promessa solenne, prestata per ordine del magistrato, con cui l'usufruttuario garantiva, al nudo proprietario, l'adempimento delle proprie obbligazioni (conservazione della cosa e sua restituzione), oltre ad un uso della res [vedi] tale da non mutarne la destinazione economica.

Da Ulpiano [vedi] apprendiamo che la (—), in particolare, obbligava l'usufruttuario ad usare la res boni viri arbitrato (e cioè assumendo le iniziative di un buon amministratore) ed a restituirla alla scadenza del termine, astenendosi da ogni comportamento doloso.

Caveat emptor [Il compratore stia attento; cfr. art. 1491 c.c.]

L'espressione indica che il compratore non ha la possibilità di avvalersi della garanzia per vizi occulti della cosa oggetto di compravendita se:

- era al corrente dell'esistenza di quei vizi;
- i vizi erano agevolmente riconoscibili da una persona di diligenza media.

Cavere

Con tale termine Cicerone indicò (de orat. 1.212) una tra le attività svolte dai giuristi della sua epoca insieme all'agere [vedi] e al respondere [vedi responsa prudentium]. Tale termine designò l'opera di elaborazione di schemi di testamenti, mancipationes, stipulationes, contratti consensuali, patti pretori ed in genere di atti negoziali.

Il verbo (—) indicò la cura di un interesse, il perseguimento di uno scopo utile. Questo poteva realizzarsi solo mediante determinati comportamenti e l'osservanza di certe forme, per cui vi era la necessità di ricorrere alla consulenza dei giuristi.

Cecilio Africano

[vedi Africano]

Celesiria

Regione della Siria compresa tra le catene del Libano e dell'Antilibano.

Fu inglobata nella provincia Siria [vedi] fino a quando in età tardo-imperiale (III sec. d.C.), non costituì una provincia autonoma con capitale Antiochia.

Celio

Uno dei sette colli di Roma. In età repubblicana numerose case private che su di esso sorgevano furono distrutte da un grande incendio. Nel 27 d.C. Agrippina ordinò la costruzione di un imponente tempio dedicato a Claudio [vedi]. Ai parchi impiantati da Nerone [vedi] si aggiunsero palazzi e giardini di patrizi, poi devastati dai barbari.

In età medievale furono eretti monasteri, chiese e basiliche (Palazzo Lateranense, Basilica di S. Giovanni Laterano).

Celio Calvino Balbino

[vedi Balbino]

Celio Sabino

Giurista di secondo piano appartenente alla corrente sabiniana [vedi scuola sabiniana] vissuto nel I sec. d.C.; allievo di Cassio Longino [vedi], fu anch'egli console e favorito di Vespasiano. Tra le sue opere vanno particolarmente ricordati i Libri ad edictum aedilium curulium.

Celso P. Giuvenzio (figlio)

Giurista vissuto nel II sec. d.C. durante l'età adrianea. Ricoprì successivamente le cariche di pretore, ambasciatore imperiale e console e fece, altresì, parte del consilium [vedi consilium principis] dell'imperatore Adriano. Figlio di Celso padre [vedi] si distinse per la vigorosa incisività del suo linguaggio, sintetico ed efficace ad un tempo. In particolare, sono a lui attribuite alcune tra le più note massime del diritto romano, sempre vive anche nella cultura giuridica moderna e contemporanea; tra esse, ricordiamo:

- la definizione del diritto come ars boni et aequi (arte del buono e del giusto);

— la regola secondo cui *scire lèges non hoc est verba eàrum tenère, sed vim ac potestàtem* (conoscere le leggi non significa comprendere le loro parole, ma la loro forza ed il loro significato);

— la regola aurea secondo cui *incivile est nisi tota lège perspècta una àliqua particula èius proposita iudicare vel respondere* (è incivile giudicare o rispondere sulla base di una parte della legge piuttosto che in ragione dell'insieme della stessa);

— il proverbio giuridico *impossibillum nulla obligàtio* (è nulla l'obbligazione avente ad oggetto una prestazione impossibile).

Fu inoltre ispiratore e proponente del *senatusconsùltum Iuventiànum* [vedi].

Celso P. Giuvenzio (padre)

Giurista appartenente alla corrente proculiana [vedi scuola sabiniana], visse tra il I ed il II sec. d.C.: benché frequentemente citato dai giureconsulti, non è dato sapere nulla sulla sua produzione letteraria. Fu padre di Celso figlio [vedi].

Censo equestre

[vedi *Ordo equester*]

Censo senatorio

[vedi *Ordo senatòrius*]

Censòres [Censori]

I (—) erano magistrati eletti (quasi esclusivamente tra gli *ex consoli*) ogni 5 anni dai *comitia centuriata* [vedi] e investiti del compito, da portare a termine nel tempo massimo di 18 mesi, di verificare ed aggiornare l'elenco dei cittadini, nonché la loro ripartizione in classi e tribù. Al termine di tali operazioni, i (—) sanzionavano ogni forma di abuso, attraverso la c.d. nota *censoresca* [vedi], compilata, accanto al nome del cittadino sanzionato, nelle liste del censo. I compiti dei (—) si concretavano, altresì, nell'assegnazione degli appalti per i lavori pubblici, nella concessione in affitto di terre statali e nella designazione (*lectio*), sia pure solo formale, degli *ex-magistrati* in Senato.

Secondo Livio, la carica c.d. della *censoresca* venne istituita nel 443 a.C.: in precedenza, analoghe funzioni erano espletate da *consules* [vedi] o dal *prætor* [vedi]. Anche se la *censoresca* venne ricoperta da Ottaviano nel 18 a.C. [vedi *Ottaviano Augusto*] e, a vita, dall'imperatore Domiziano [vedi], essa cessò di essere una magistratura già nel 50 a.C.

Censura

[vedi *Censòres*]

Centesima rèrum venàlium

Cespite facente parte delle entrate pubbliche nel periodo della repubblica universale (II-I sec. a.C.): in particolare, la (—) era un tributo, pari all'uno per cento, gravante sul ricavato di tutte le vendite all'asta effettuate in Roma.

Centùmvirì [Centumvirì]

Collegio di cento magistrati (istituito dopo il 241 a.C. e scomparso intorno al III secolo d.C.) competente in materia di eredità e di proprietà designato per tutto l'anno di carica dal *prætor* [vedi].

I (—) giudicavano non collegialmente, ma suddivisi in sezioni, chiamate *consilia*.

In materia ereditaria i (—) erano competenti a conoscere della domanda di rescissione di un testamento proposta, mediante querela *inofficiòsi testamenti* [vedi], dal prossimo congiunto del testatore, ingiustamente pretermesso o diseredato

Centuria

Manipolo di cento uomini, al cui comando era preposto un centurione, fu uno dei gangli vitali dell'ordinamento militare romano.

Vario fu nei secoli il numero di (—) che componevano l'esercito romano (*exercitus centuriàtus*): la riforma del re Servio Tullio [vedi] ne aveva fissato il numero in 36 (6 di cavalieri e 30 di fanti).

L'esercito centuriato e la ripartizione dei cittadini in centurie costituì il modulo organizzatorio, nel periodo della repubblica nazionale, dei *comitia centuriata* [vedi].

Indicò, altresì, il tipico modo di suddivisione del territorio, all'atto della fondazione di nuove colonie [vedi]: gli agrimensori tracciavano delle linee perpendicolari a distanza fissa, da nord a sud [*cardines*] e da est ad ovest [*decumani*].

Il territorio veniva così a suddividersi in quadrati, detti, appunto, *centuriæ*.

Centuriònes

[vedi *Centuria*]

Certa verba

Espressioni orali, precise ed inderogabili, la cui pronuncia caratterizzava i negozi verbali.

Si ricorreva ai (—) per:

- la costituzione, modificazione, estinzione dei rapporti obbligatori;
- le disposizioni di ultima volontà nei testamenti per *æs et libram* [vedi *testamentum per æs et libram*].

Il negozio verbale più importante fu la *stipulatio* [vedi].

Certus an et quando

[vedi *Dies*]

Cervidio Scevola

Giurista del II sec. d.C., appartenente al ceto equestre; ricoprì le cariche di *præfectus vigilum* [vedi *praefecti*; *praefectus urbi*] e di *præfectus prætorio* [vedi] e fece parte del *consilium principis* [vedi *consilium principis*] dell'imperatore Marco Aurelio.

Dalle tre raccolte di casi pratici analizzati e commentati che gli sono attribuite, riceviamo testimonianze della sua attività di consulente giuridico, esercitata prevalentemente nella parte orientale dell'Impero; la migliore dottrina, ritiene, peraltro, che (—) abbia redatto esclusivamente le *Quæstiones*, mentre risalirebbero ad epoca successiva le altre due opere, ossia i *Digesta* ed i *Responsa*. Dalle tre raccolte di casi pratici analizzati e commentati che gli sono attribuite, riceviamo testimonianze della sua attività di consulente giuridico, esercitata prevalentemente nella parte orientale dell'Impero; la migliore dottrina, ritiene, peraltro, che (—) abbia redatto esclusivamente le *Quæstiones*, mentre risalirebbero ad epoca successiva le altre due opere, ossia i *Digesta* ed i *Responsa*.

Cesare (Caio Giulio)

Uomo politico (triumviro e dittatore), giurista di grande rilievo. Nacque da nobile famiglia (era nipote di Mario) nel 100 a.C.; alla morte di Silla, si segnalò in imprese militari che già evidenziarono le sue grandi qualità personali.

Dopo aver percorso tutto il *cursus honorum* [vedi], partecipò al primo triumvirato con Pompeo e Crasso; i contrasti politici e militari presto sorti con Pompeo si risolsero col trionfo di (—) che, divenuto dittatore assoluto di Roma, esautorò del tutto il Senato dalla gestione degli affari politici.

(—) venne ucciso proprio in una congiura senatoria nel 44 a.C. (alle idi di marzo) dal figlio adottivo Bruto.

Dal punto di vista giuridico, (—) si segnalò per l'emanazione di numerose leggi con le quali riorganizzò con successo la pubblica amministrazione, consolidando l'autorità centrale ed incentivando al tempo stesso le autonomie locali. Fu, inoltre, promotore della deduzione di numerose colonie [vedi *deductio coloniarum*].

Accanto ai successi militari, (—) va ricordato, altresì, anche per un'importante opera storica, il "De Bello Gallico", che testimonia le sue buone qualità letterarie.

Cesarea (scuola di)

Scuola giuridica sorta, in periodo postclassico, nell'Impero romano d'Oriente: si trattò di una scuola privata, non tanto feconda, che non godette di particolari favori imperiali.

Cessio bonorum [Cessione dei beni; cfr. artt. 1977 ss. c.c.]

Cessione spontanea di tutti i propri beni, fatta dal debitore irrimediabilmente insolvente, in favore dei suoi creditori: essa consentiva al debitore di evitare le conseguenze infamanti della *bonorum venditio* [vedi], procedimento esecutivo mediante il quale si effettuava la vendita dei beni del debitore a chi, tra i creditori, offriva la più alta percentuale di crediti. L'istituto fu introdotto da una *lex Iulia de bonis cedendis* [vedi] e mirava a favorire il debitore risultato insolvente senza sua particolare colpa.

Qualora il debitore avesse acquistato altri beni dopo che il pretore aveva autorizzato la (—), su di essi potevano agire i creditori rimasti eventualmente insoddisfatti.

Cessio crediti [Cessione del credito; cfr. artt. 1260 ss. c.c.]

La cessione del credito (dal creditore ad un terzo) fu diversamente realizzata nelle varie epoche del diritto romano:

- fino al II sec. d.C. essa non fu espressamente ritenuta ammissibile: i risultati della (—) venivano, pertanto, raggiunti mediante la *procuratio in rem suam* [vedi]. Il sistema comportava, però, il grave inconveniente che, scadendo gli effetti della *procuratio* con la morte di una delle parti, le conseguenze della (—) potevano in qualsiasi momento essere vanificate;

— nel II sec. d.C., l'imperatore Antonino Pio concesse un'actio utilis [vedi] in favore del soggetto che avesse acquistato un complesso ereditario: col tempo l'azione fu concessa in tutti i casi di (—) fino a divenire, in età giustiniana, di applicazione generale.

La (—) non poteva mai prescindere dalla causa [vedi]: se essa era stata operata a titolo di compravendita, il cedente doveva garantire al cessionario (l'acquirente) la sola esistenza del debito ceduto, il c.d. nomen verum (si parlava, in proposito, di cessio pro soluto). Non era, invece, dovuta la garanzia del buon fine del credito, e cioè del sicuro adempimento del debitore (c.d. nomen bonum; si parlava, in proposito, di cessio pro solvendo).

Il diritto romano postclassico, al fine di evitare speculazioni, indicò una serie di crediti ritenuti incredibili:

- i crediti litigiosi, quelli, cioè, oggetto di controversie giudiziarie;
- i crediti del pupillo (incredibili soltanto al tutore);
- [vedi cessio in potentiorem].

Una più incisiva tutela contro eventuali abusi, derivò dalla c.d. lex Anastasiana [vedi].

La stessa ratio [vedi] di evitare abusi o speculazioni, è alla base dell'art. 1261 c.c. vigente, che indica, a sua volta, una serie di crediti ritenuti incredibili dall'attuale ordinamento: da una lettura combinata delle categorie di crediti ritenute incredibili in diritto romano e nel diritto vigente emerge un interessante quadro dei costumi delle due epoche (in verità, inquietantemente analoghi).

Cessio debiti [Cessione del debito; cfr. artt. 1268 ss., 1272, 1273 c.c.]

La cessione del debito non fu mai espressamente riconosciuta ed ammessa, come autonomo negozio giuridico, in diritto romano, se non in presenza del più ampio fenomeno della successione universale mortis causa [vedi successio].

Il fine pratico della cessione del debito poteva, tuttavia, esser raggiunto indirettamente:

- facendo ricorso ad una expromissio [vedi] di un soggetto, che diventava il nuovo debitore: ciò determinava l'estinzione del debito originario (per effetto di una novatio [vedi]), nonché di tutte le garanzie reali e personali ad esso relative;
- facendo subentrare in giudizio, in luogo del debitore originario, un nuovo soggetto, che assumeva le vesti di procurator in rem suam [vedi].

Nel diritto civile vigente, la successione a titolo particolare in una posizione debitoria può esser realizzata attraverso la delegazione passiva, l'espromissione o l'accollo.

Cessio in iure

[vedi In iure cessio]

Cessio in potentiorem [Cessione a persona di elevato rango sociale; cfr. art. 1261 c.c.]

La (—) fu una particolare fattispecie di cessione del credito [vedi cessio crediti], fatta a persona di rango sociale più elevato rispetto al cedente.

In diritto postclassico, la (—) era vietata per evitare che persone di pochi scrupoli, approfittando del loro elevato rango, acquistassero crediti altrui in cambio di somme eccessivamente esigue (come accadeva spesso, nella pratica degli affari commerciali, prima del divieto).

Analoga ratio è alla base dell'art. 1261 c.c. vigente, che indica espressamente le persone che, per il proprio ruolo sociale, possono più facilmente commettere abusi o compiere speculazioni.

Cessio pro soluto

Nell'ambito della cessione del credito [vedi cessio crediti], si ha (—) quando il cedente garantisce al cessionario soltanto l'esistenza del credito ceduto, e non anche il suo buon fine (cioè che il debitore adempia la propria obbligazione).

Cessio pro solvendo

Nell'ambito della cessione del credito [vedi cessio crediti], si ha (—) quando il cedente garantisce al cessionario sia l'esistenza del credito ceduto che il suo buon fine, cioè l'effettivo adempimento da parte del debitore: solo in questo caso, a differenza di quanto avviene nella cessio pro soluto [vedi], se il debitore ceduto non adempie, il cessionario potrà rivolgersi al cedente per ottenere da lui l'adempimento.

Cicerone (Marco Tullio)

Nato ad Arpino nel 106 a.C., (—) fu insuperabile oratore, affermato uomo politico e filosofo di primo piano.

La sua carriera politica, nel corso della quale ricoprì la carica consolare e quella di proconsole in Sicilia, coincise con l'epilogo delle istituzioni repubblicane e si concluse tragicamente nel 43 a.C.

Pur non potendo esser considerato un giurista in senso stretto, fu un filosofo profondamente partecipe della cultura giuridica, fino a divenirne, a sua volta, creatore. Al riguardo, merita una particolare menzione, il *De lègibus* (Delle leggi), dialogo che, insieme al *De Republica*, presenta un vasto schema di leggi religiose, incentrandosi sull'antichità delle magistrature e sui doveri incombenti sui cittadini.

Cilicia

Odierna regione meridionale dell'Anatolia, in Turchia.

I Romani chiamavano (—) la provincia che era situata in quella zona. Creata sin dal 102 a.C. (anche se su un territorio molto poco esteso) allo scopo di costituire una base per la lotta ai pirati, alla fine della guerra vittoriosa contro questi ultimi, la (—) vide il proprio territorio accrescersi notevolmente grazie alle conquiste di Pompeo.

Ebbe alterne vicende fino a quando l'imperatore d'Oriente Arcadio, nel IV sec. d.C., non la divisò definitivamente, in (—) Prima, Secunda e Isauria.

Cincinnato (Lucio Quinzio)

Patrizio romano (V sec. a.C.) celebre per la semplicità e l'austerità dei costumi. Console nel 460 a.C., fu nominato dittatore nel 458.

Dopo aver sconfitto gli Equi nella regione del Monte Algido ed averli costretti a una resa vergognosa, depose, dopo appena sei giorni, la dittatura per ritornare al lavoro nei suoi campi.

Circumscriptio adulescèntium

[vedi Lex Lætòria de circumscriptiòne adulescentium]

Cirenaica

Odierna regione nord-orientale della Libia, il cui territorio comprende la penisola di Barce e la parte più orientale del Golfo della Sirte.

Fu provincia romana a partire dal 74 a.C., e nel 67 a.C. fu unita a Creta in un'unica provincia. Coinvolta in entrambe le guerre civili del I sec. a.C. rimase a lungo una delle regioni più ricche dell'impero. A seguito del suo progressivo decadimento, fu ridivisa nelle due originarie province di (—) e Creta da Diocleziano (284-305 d.C.) [vedi].

Civis-civès

[vedi Cìvitas]

Civitas [lett. "cittadinanza"]

Termine indicante l'appartenenza alla città di Roma; proprio soltanto dei cittadini era lo stàtus civitatis [vedi status]. Fatti costitutivi della (—) furono:

- la nascita ex iusto matrimonio tra due romani (almeno al momento del concepimento);
- la nascita ex iusto matrimonio tra un cittadino romano (almeno al momento del concepimento) ed una straniera munita di conubium [vedi];
- la nascita non ex iusto matrimonio, da madre romana al momento del parto;
- la civitas donatio [vedi];
- la manumissio iusta ac legitima [vedi manumissio].

La (—) veniva meno soltanto per effetto della capitis deminutio maxima e media [vedi càpitis deminùtio].

In origine, si parlò di civitas Quirìtium, per indicare il nucleo arcaico di tribù (Ràmnes, Tìties, Lùceres) che diede origine alla città di Roma; la (—) Quiritaria era concepita come comunità di patres familiarum (Quirites) e trovò la sua massima espressione nell'assemblea dei patres, più tardi denominata Senatus [vedi]. Quest'ultimo eleggeva un rex vitalizio, che era il capo politico e religioso della (—).

In questa prima fase, l'ordinamento giuridico della (—) era costituito dagli accordi federatizi (o fœdera [vedi fœdus]) intervenuti tra i capi delle gèntes [vedi gens] all'atto dell'aggregazione, dalle deliberazioni (o lèges) proclamate davanti ai comitia [vedi], nonché dai mòres maiòrum [vedi], cioè dalle consuetudini formatesi allo scopo di regolare la pacifica convivenza tra le familiæ. La violazione dei fœdera, delle leges, dei mores maiorum era considerata nèfas [vedi]: costituiva, cioè, un illecito che comportava l'ira dei nùmina (cioè delle divinità) e permetteva ad uno qualsiasi dei membri della comunità di ristabilire l'ordine sociale, uccidendo lo stesso responsabile (in caso di dichiarazione di sacèrtas [vedi] del colpevole).

Con la dominazione etrusca (sec. VII a.C.) la (—) Quiritaria subì un forte sviluppo militare ad opera della potente gens Tarquinia [vedi Tarquinia, gens] e, poiché i Quiriti erano appena sufficienti a formare la cavalleria, per integrare la fanteria si fece leva sulle famiglie contadine stanziati nei dintorni della città.

I fanti del nuovo *exercitus centuriatus* [vedi *centuria*; *comitia centuriata*] non erano, dunque, *Quirites*, ma una massa eterogenea, una *plebs* [vedi], che finì con il contrapporsi ai *Quirites* o *patricii*.

La fine della (—) *Quiritaria* fu il frutto della rivoluzione plebea, che terminò con l'emanazione delle *leges Liciniae Sèxtiae* [vedi], le quali affidarono il comando dello Stato a due *prætores-consules*, uno dei quali poteva anche essere plebeo.

Per effetto della rivoluzione plebea, la (—) *Quiritaria* perse il suo originario valore, rilevando unicamente quale elemento distintivo tra *gentes* originarie di Roma e popoli soggetti al potere politico-militare dell'Urbe.

La (—) costituì privilegio di volta in volta concesso quale ricompensa per benemerenze o servizi particolari resi a Roma, finché, nel 212 d.C., la (—) fu concessa dalla *Constitutio Antoniniana* [vedi], in blocco, a tutti gli abitanti dell'Impero che fossero organizzati in comunità cittadine.

Le capacità più caratteristiche del *civis Romanus* erano il "*ius honorum*" [vedi] il *ius suffragii* [vedi] e, nel campo del diritto privato, il *ius conubii* [vedi] e il *ius commercii* [vedi].

Civitas sine suffragio

[vedi *Civitas*; *Ius suffragii*]

Civitatis donatio

La (—) era la naturalizzazione concessa dagli organi di governo della *res publica* a singoli stranieri.

La (—) era uno dei fattori costitutivi della *civitas* [vedi].

Clarissimatus

[vedi *Clarissimus*]

Clarissimus [lett. "eccellenza"]

Termine adoperato per indicare ogni persona di elevato rango sociale (si pensi, ad es., ai soggetti appartenenti alla magistratura, od al Senato), in epoca imperiale.

La classe cui appartenevano i *clarissimi* veniva denominata "*clarissimatus*"; vi rientravano, tra gli altri, oltre ai senatori:

- il *prætor* [vedi];
- il *præfectus annonæ* [vedi];
- il *magister census* [vedi];
- i *silentarii sacri palatii* [vedi *silentarii*].

Classici

Con riferimento ai *Comitia Centuriata* [vedi], venivano chiamati, anche in età avanzata, (—) i cittadini censiti nella prima classe delle centurie dei *pedites* (fanti) e *infra classem* i cittadini delle rimanenti centurie. Si può ritenere che all'origine vigesse nell'ambito dei *comitia centuriata* solo questa suddivisione elementare. È facile pensare che, esistendo in Roma intorno al 450 a.C. solo 20 tribù tra rustiche e urbane, ciascuna di esse fornisse all'esercito 2 centurie di fanteria pesante e 2 di fanteria leggera per un totale di 80 centurie (40 *classici* e 40 *infra classem*).

Classicismo giustiniano

Il problema del (—) è stato a lungo dibattuto:

- per taluno questo termine indica il proposito di Giustiniano di ripristinare il diritto classico come sistema normativo, sostituendolo al diritto volgare che si era formato nella prassi;
- altri invece hanno scorto nel (—) solo una categoria stilistica adattabile a qualsiasi contenuto.

Probabilmente l'essenza del (—) va ricercata altrove. Giustiniano appare l'interprete, l'erede di una concezione maturata in età postclassica: quella della non eliminabilità degli "*iura*" [vedi], quasi che essi avessero una funzione legittimante nei confronti delle "*constitutiones*", degli imperatori.

Di qui la "*reverentia antiquitatis*" di Giustiniano che in altri casi, tuttavia, si scaglia contro il passato, identificandolo col noto e rituale formalismo.

Credeva l'imperatore alle sue affermazioni? Non è possibile dirlo con certezza. Certo è che gli "*iura*" del *Digesto* non furono mai utilizzati in sede giudiziale per il loro valore normativo: essi appaiono solo come un materiale particolarmente idoneo a nutrire la convinzione del giudice, data la autorità delle fonti da cui provenivano.

Claudia (gens)

Gens alla quale appartennero i quattro imperatori che ressero il Principato dal 14 al 68 d.C. (*Tiberio* [vedi], *Caligola* [vedi], *Claudio* [vedi], *Nerone* [vedi]).

L'appartenenza di costoro alla (—) derivava dalla comune discendenza dal primo marito di Livia (moglie di Augusto); Tiberio divenne, inoltre, membro della gens Iulia, essendo stato adottato da Ottaviano Augusto [vedi].

Claudio (imp. 41 - 54 d.C.)

Successore di Caligola [vedi], terzo esponente della dinastia Giulio-Claudia, era figlio di Druso Maggiore e Antonia Minore.

Di temperamento concreto e attento, contribuì in modo decisivo alla costituzione di un apparato governativo totalmente centralizzato e burocratizzato. Nonostante questa tendenza sostanzialmente accentratrice, (—) riprese, in contrasto con l'atteggiamento di Caligola, la politica augustea di rispetto del Senato, ampliando le funzioni del ceto equestre nell'amministrazione dell'Impero, soprattutto nelle sei nuove province da lui create (le due Mauretanie [vedi], la Britannia [vedi], la Giudea, la Tracia, la Licia [vedi]), governate le ultime tre da procuratori di nomina imperiale. Valente stratega, in soli sedici giorni completò la conquista della Britannia (44 d.C.). Assunse la carica di censore per concedere la cittadinanza romana alle aristocrazie provinciali. È noto il suo discorso programmatico per l'estensione della cittadinanza alla Gallia Comata, conosciuto come "Tavola di Lione".

Negli ultimi anni del suo governo, non riuscì a fronteggiare i maneggi di palazzo e fu avvelenato dalla moglie Agrippina che aveva già predisposto la successione sul soglio imperiale del figlio Nerone.

Claudio II (imp. 268 - 270 d.C.)

Claudio II, il Gotico, eliminato Aureolo, fu proclamato imperatore dalle truppe.

Impegnato nelle campagne contro i barbari mori (270 d.C.) sul fronte pannonico a Sirmium. Gli successe il fratello Quintillo, eliminato dopo pochi mesi dall'imperatore Aureliano [vedi], acclamato dalle truppe di stanza in Pannonia.

Clausula doli

[vedi Dolus]

Clausula nova [lett. "clausola nuova"]

Era così denominata ogni clausola introdotta nell'edictum [vedi] di un magistrato (in riferimento, particolarmente, all'editto del pretore), per la prima volta, e che quindi non costituiva tralasciata riproduzione di una clausola preesistente.

Attraverso tali clausole, venivano di volta in volta regolate situazioni nuove, non disciplinate in precedenza; esse furono particolarmente significative, consentendo il pieno estrinsecarsi della funzione creativa ed innovativa della giurisprudenza romana.

Clausula stipulationis

Clausola accessoria delle stipulationes [vedi stipulatio] si diffuse in periodo postclassico: attraverso tale clausola, si aveva notizia che una data stipulazione era stata conclusa con contestuale redazione di un documento probatorio.

La (—) divenne ben presto prova documentale della seria assunzione di un'obbligazione o, comunque, della conferma di tale assunzione da parte del debitore.

Cleopatra

Regina egiziana della famiglia dei Tolomei.

Designata al trono dal padre Tolomeo Aulete, alla morte di quest'ultimo fu costretta a fuggire da Alessandria, per l'opposizione dei cortigiani e dei consiglieri del faraone.

Divenuta amante di G. Cesare [vedi], fu da questi posta finalmente sul trono.

Nel 41, ad Alessandria, ricevette M. Antonio [vedi], col quale ebbe una relazione.

Nel 37 a.C. i due concubini si sposarono, ad Antiochia, e Antonio prese a governare sull'Egitto e su tutta la parte orientale al territorio romano come una monarca assoluto. Questa scelta politica fu osteggiata da Ottaviano [vedi] e dal senato, e determinò lo scontro tra i due triumviri [vedi triumvirato] che culminò nella battaglia di Azio [vedi] nel 31 a.C.

Clientes (cliens) [lett. "clienti", clientela]

Erano i soggetti di non condizione servile, ma nondimeno posti in condizione di sudditanza verso un patrònus [vedi] cui dovevano obbedienza: essi erano, in origine, privi di soggettività giuridica.

Fonti della clientela potevano essere:

— la *deditio*, spontanea sottomissione di un gruppo al potere di una gens [vedi];

— l'*applicatio*, sottoposizione di un cittadino straniero al potere protettivo di un gruppo gentilizio.

La categoria dei (—) (che va distinta da quella dei liberti [vedi libèrtus]), ebbe rilievo giuridico solo nel periodo arcaico: secondo la legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], a carico del patrono gravava un vero e proprio obbligo di assistere e difendere il proprio cliens, finché quest'ultimo gli avesse mostrato obbedienza. In tempi meno risalenti, il rapporto di clientela perse i suoi connotati giuridici per assumere quelli, più deteriori, che ancor oggi echeggia l'aggettivo "clientelare". Così, il cliens compiva ogni giorno la c.d. salutatio matutina (ricevendo in cambio un invito a pranzo o un po' di denaro), scortava il patrònus nel foro e ne adulava le orazioni.

Il fenomeno della clientela è ancora ben radicato nella società contemporanea e comporta reciproci doveri ed obblighi, in tutto identici (pur se non giuridicizzati) a quelli previsti dal diritto romano arcaico.

Clodio

Riconfermato il triumvirato con gli Accordi di Lucca [vedi] del 56 a.C. ed entrati in opposizione Cesare e Pompeo impegnati entrambi in campagne militari, a Roma si verificarono gravi disordini fomentati dal tribuno patrizio (—) che, interpretando le aspirazioni della plebe, si pose a capo del partito democratico.

Animato più da un desiderio di potere, che da veri ideali democratici, (—) fece appello al consenso della plebe e degli schiavi, solo a scopi demagogici. Il movimento di (—) celava infatti un intento sovversivo (anche se non rivoluzionario), nonostante l'emanazione di una lex Clodia frumentaria per regolare una distribuzione gratuita di grano alla popolazione povera ed una legge per abolire il divieto di costituire dei collegia, introdotto da un senatuscònsultum [vedi] del 64 a.C.

Avversato in politica da Cicerone, in accesa polemica col tribuno, (—) finiva ucciso da Milone, in uno scontro avvenuto tra le reciproche bande armate.

Coàctus [lett. "il soggiogato"]

Termine adoperato in diritto romano per indicare il soggetto oppresso da mètus [vedi].

Còdex accèpti et expènsi [Libro delle entrate ed uscite]

Libro contabile che il pater familias [vedi] teneva per annotarvi le somme ricevute e/o versate nei rapporti con altri patres, con cui era in relazione di affari.

Il (—) costituiva il fondamento dei nòmina transscripticia [vedi].

Codex Euriciànus [Codice Euriciano]

Compilazione di origine visigota redatta, intorno al 475 d.C., sotto il re Eurico, successore di Teodorico II, il quale dominava sulla Gallia e su gran parte della Spagna.

Il (—) si ritenne applicabile non solo ai Romani, ma anche ai Visigoti, i quali si reputavano formalmente ancora sudditi dell'impero romano d'Occidente. La raccolta, che aveva un carattere rudimentale ed era suddivisa in trenta titoli circa, ci è pervenuta direttamente solo in parte.

Le sue fonti furono i codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano [vedi Codex Theodosiànus, Gregorianus ed Hermogenianus].

Codex Gai Veronènsis

Manoscritto pergameneo che ci ha conservato il testo quasi integrale delle Istituzioni di Gaio [vedi]: il testo del manuale gaiano fu scoperto, per caso, dal Niebuhr nel 1816 su un palinsesto rinvenuto nella Biblioteca di Verona.

Il manuale gaiano era stato ricoperto dalla riproduzione di un'opera minore (le Epistulæ di S. Girolamo): cancellando la seconda scrittura, emersero i resti dell'opera gaiana, riconosciuta anche grazie alla collaborazione di F. K. von Savigny.

Còdex Gregoriànus

Opera di carattere privato, fu compilata in Oriente verso il 291-292 d.C. forse da un certo Gregorio ed era destinata alla pratica giudiziaria civile. Conseguì riconoscimento ufficiale da Teodosio II nel 438 d.C. Essa conteneva costituzioni (in specie rescripta) emanate nell'arco temporale tra il regno adrianeo e quello di Diocleziano.

Il (—) non ci è pervenuto direttamente, ma è stato ricostruito sulla base della Lex Romana Wisigothorum [vedi] e della Lex Romana Burgundionum [vedi].

L'opera era divisa in almeno 14 libri, i cui argomenti erano organizzati in titoli.

Codex Hermogeniànus [Codice Ermogeniano]

Il (—), al pari del Codex Gregorianus, è una raccolta privata di costituzioni, redatte in epoca diocleziana [vedi Diocleziano].

Costituì una integrazione del Codex Gregorianus e raccolse una serie di rescritti dello stesso Diocleziano emessi tra il 294 e il 295 d.C.

Era costituito da un solo libro diviso in titoli.

Il Codex non ci è noto per tradizione diretta, ma sulla base delle leggi barbariche Burgundionum e Wisigothorum [vedi Lex Romana Burgundionum e Wisigothorum].

Fu riconosciuto solo nel 438 d.C. da Teodosio quale codificazione ufficiale.

Gli autori delle due opere, Gregorio [vedi] e, con tutta probabilità, Ermogeniano [vedi] riuscirono nell'ambizioso intento di raccogliere un elevato numero di costituzioni imperiali grazie soprattutto alla consultazione degli archivi imperiali, cui avevano accesso, essendo entrambi funzionari dell'amministrazione centrale.

Le due raccolte, di cui ci sono pervenuti solo scarni frammenti, hanno esercitato un'influenza decisiva, consolidando la tradizione delle leggi imperiali precostantiniane, poi trasfuse nel Codice di Giustiniano [vedi Codex Iustinianus] ed in quelli dei re germanici occidentali dell'impero romano.

Codex Iustinianus [Codice di Giustiniano]

Parte del Corpus iuris civilis [vedi] giustiniano; consisteva in una raccolta di leges, cioè di costituzioni imperiali comprendente il materiale dei codici Gregoriano [vedi Codex Gregorianus], Ermogeniano [vedi Codex Hermogenianus] e Teodosiano [vedi Codex Theodosianus] e le ultime costituzioni imperiali.

Della redazione fu incaricata una commissione presieduta da Giovanni, ex quaestor sacri palatii, da altri sei eminenti funzionari tra cui Triboniano, da Teofilo, professore alla facoltà giuridica di Costantinopoli e da due avvocati.

L'opera, commissionata da Giustiniano I [vedi] nel 528 d.C. con una costituzione (Hæc quæ necessario), venne pubblicata il 7 aprile 529 d.C. con la costituzione Summa rei publicæ che ne fissò l'entrata in vigore il 16 aprile.

La costituzione affrontò il tema del valore da attribuirsi alle leges non comprese nel nuovo codice: di esse si vietò l'utilizzazione giudiziale.

Il codice non ci è pervenuto nella sua primitiva edizione, perché trasfuso dopo 4 anni, nel Codex repetitæ prælectionis [vedi].

Codex repetitæ prælectionis

Una delle opere di compilazione facenti parte del Corpus iuris civilis [vedi].

Dopo la promulgazione del Digesto [vedi Digesta seu Pandectae] e delle Institutiones Iustinianae [vedi], il Codex Iustinianus [vedi], compilato alcuni anni prima, apparve superato per il sopravvenire di numerose costituzioni imperiali innovative. Una commissione, composta da Triboniano [vedi], Doroteo [vedi] e tre avvocati, ebbe l'incarico di redigere una nuova edizione di esso, che entrò in vigore il 17 novembre del 534 d.C. (con la costituzione Cordi, che abrogò formalmente sia il Codex Iustinianus che le costituzioni ad esso posteriori) e fu chiamata (Novus Iustinianus) (—) destinato ad avere esclusiva vigenza. Il (—) che consta di dodici libri, a loro volta divisi in titoli, è giunto fino a noi.

Codex Theodosianus [Codice Teodosiano]

Il (—) costituì l'ideale continuazione del Codex Gregorianus [vedi] e del Codex Hermogenianus [vedi] ed inaugurò la serie delle codificazioni tardo-romane.

Pubblicato il 15 febbraio del 438 d.C. nella parte orientale dell'impero, il (—) fu adottato dall'imperatore d'Occidente Valentiniano III [vedi] e, a partire dal 1° gennaio del 439 d.C., entrò in vigore in tutto l'impero. In esso erano contenute solo leges generales cioè provvedimenti normativi.

L'opera, strutturata sulla falsariga dei due codici innanzi menzionati, constava di 16 libri, ciascuno dei quali si divideva in un certo numero di titoli; ogni titolo era dedicato, a sua volta, alla trattazione di una data materia e delle relative costituzioni imperiali, enumerate secondo un ordine cronologico.

Il libro I riguardava le fonti del diritto: i libri II - V ed VIII erano relativi al diritto privato; il libro VI trattava delle gerarchie dei funzionari; il VII di diritto militare; il libro IX atteneva al diritto criminale; il X e l'XI al finanziario; i libri XII - XV alle corporazioni; il libro XVI infine al diritto ecclesiastico.

Il (—) non ci è giunto integro, ma attraverso manoscritti incompleti, ma una parte rilevante di esso è stata trasfusa nella Lex Romana Wisigothorum [vedi].

Codicilli - Codicillus [Codicilli - Codicillo]

Figura di creazione consuetudinaria, ebbe notevole diffusione in età classica: erano atti scritti, non assoggettati all'osservanza di particolari forme, che potevano contenere qualsiasi disposi-

zione *mòrtis causa*, tranne quelle riguardanti la designazione dell'erede. Proprio con i (—) erano generalmente disposti i fideicommissa [vedi].

Tra i (—) si distinguevano:

— (—) testamentari, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione testamentaria [vedi *successio ex testamento*]; tra essi, si distinguevano ulteriormente:

— (—) confirmati;

— (—) non confirmati

a seconda che ad essi si fosse fatto riferimento, o meno, nel testamento;

— (—) *ab intestato*, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione non testamentaria [vedi *successio ab intestato*].

Col tempo, per superare il divieto di designare l'erede nei (—), si ammise che il testatore lasciasse indeterminata la persona dell'erede nel testamento, riservandosi di indicarla nei (—).

Il (—), al pari del fedecommesso, ebbe l'importante funzione storica di superare quei principi arcaici in materia testamentaria che ripugnavano alla nuova coscienza sociale.

In età postclassica, il testamento e i (—) (che erano sostanzialmente testamenti senza l'istituzione di erede) furono equiparati, dovendo avere lo stesso numero di testimoni e di sottoscrizioni. Giustiniano ammise che per i codicilli fossero sufficienti cinque testimoni, dal momento che tali disposizioni erano redatte dal testatore di proprio pugno.

Coemptio

La (—) era una delle forme di costituzione della *mànus maritalis* [vedi] (insieme alla *confarreatio* [vedi] ed all'*usus* [vedi]).

Si concretava in una *mancipatio* [vedi], fatta dalla donna (se sui *iùris* [vedi]), o dal rispettivo pater (se *alièni iuri subiecta*), con la quale la donna stessa si assoggettava al futuro marito o a chi esercitava la potestà su quest'ultimo.

L'istituto, tipico del periodo arcaico, sopravvisse, sia pur con applicazioni molto limitate, fino al periodo classico, ma a partire dal IV sec. d.C. scomparve, cadendo del tutto in disuso.

Le fonti parlano, altresì, anche di una (—) *alterius rei* (Gai Inst. 1.114-115 b), fatta cioè per ragioni diverse, e non a scopo matrimoniale: si pensi, ad es., alla (—) *tutelæ evitandæ causa*, detta anche fiduciaria, con la quale una donna, per evitare di esser soggetta ad un tutore indesiderato, si assoggettava alla *manus* fittizia di un soggetto compiacente (generalmente, molto anziano) (c.d. *senex coemptionalis*).

Soltanto la (—) fatta a scopo matrimoniale, oppure quella fiduciaria compiuta con un soggetto che fosse marito della donna in virtù di un *matrimonium sine manu* [vedi *matrimonium*], faceva acquisire alla *mùlier in manu* la posizione di figlia (*filia loco*) e tutte le aspettative connesse relative alla successione (legittima); la donna che poneva in essere una (—) fiduciaria per scopi non matrimoniali (es. per evitare la tutela) non diventava *filia loco* rispetto al soggetto esercente (fittiziamente) la *manus*.

Coemptio fiduciaria

[vedi *Coemptio*]

Coemptio tutelæ evitandæ causa

[vedi *Coemptio*]

Coercitio [Coercizione]

La (—) costituì, in origine, una prerogativa del rex [vedi], successivamente dei magistrati, e consisteva nell'esercizio di poteri di polizia (incarcerazione, fustigazione, irrogazione di multe) volti alla repressione di ogni forma di ribellione all'*imperium* [vedi].

Per gli sviluppi della repressione criminale [vedi *crimen*; *quæstiones perpetuæ*; *cognitio extra ordinem*, dir. pen.].

Cogitatio mortalitatis [Presentimento di morte]

Letteralmente, era il presentimento della propria morte.

Le donazioni [vedi *donatio*, *donatio mortis causa*] fatte per la mera (—), svincolata da un imminente pericolo di vita, furono ritenute, in periodo classico, estranee al fenomeno della *donatio mortis causa*.

Nel diritto postclassico, invece, la donazione motivata da (—) rientrò tra le *donationes mortis causa*.

Cogitationis poenam nemo patitur [lett. "Nessuno può essere punito per una mera intenzione delittuosa"; artt. 49 e 59 c.p.]

Principio giuridico in virtù del quale un soggetto, per una mera intenzione criminosa non esternata esteriormente in alcun modo (*nuda cogitatio*), non può essere sottoposto ad una pena (cfr. Digesto, XLVIII, 19,18).

La mera intenzione delittuosa, o reato putativo, costituisce, in realtà, "un non-reato o un reato immaginario, esistente soltanto nella mente dell'agente", e non merita l'applicazione di una pena.

Accogliendo il principio (—), il codice penale vigente, nell'art. 49 1° co. c.p. stabilisce che "non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisce reato"; in virtù dello stesso principio, l'art. 59 1° co. c.p. stabilisce che "le circostanze che ... escludono la pena sono valutate ... a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti".

È opportuno ricordare che, pur essendo sintomatico di una certa qual capacità a delinquere, il reato putativo non comporta (al contrario di quanto accade per il reato impossibile: art. 49 2° e 4° co.) l'applicazione di misure di sicurezza.

Cognatio

[vedi Familia]

Cognitio de plano

Era in periodo postclassico la procedura abbreviata del *summatim cognoscere* (o *cognoscere de plano*).

Ad essa si ricorreva quando l'urgenza imponeva la adozione di una decisione immediata senza la lungaggine delle forme ordinarie

Cognitio extra ordinem

Era uno dei tre modelli processuali del diritto romano. Nata e sviluppata a partire dalla fine del periodo repubblicano, essa in epoca classica sostanzialmente affiancò la procedura per *formulas* [vedi processo per *formulas*] fino a sostituirla del tutto, in periodo postclassico.

Originariamente tale procedimento veniva adottato per dirimere controversie di diritto pubblico; a partire da Augusto esso venne esteso anche a rapporti di natura privata.

La (—) si caratterizzava per i seguenti caratteri:

- unità del procedimento: tutta l'attività processuale si svolgeva davanti allo stesso funzionario statale;
- ampia discrezionalità del giudicante: il funzionario-giudice aveva ampi poteri per accertare il fatto;
- procedibilità contumaciale: era necessario e sufficiente solo che il convenuto fosse stato avvertito dell'inizio del procedimento;
- impugnabilità della sentenza;
- specificità della condanna: la condanna non consisteva più nel pagamento di una somma di denaro, ma poteva imporre anche un comportamento specifico, come la restituzione della cosa, un *pati*, un *non facere*, etc.;
- esecutività *manu militari*: l'esecuzione delle sentenze veniva demandata ad appositi organi statali, gli *apparitores* [vedi].

La chiamata in giudizio del convenuto avveniva con una citazione [vedi *evocatio*]. Il processo del tardo Impero conobbe, invece, la figura della *litis denunciatio*: l'attore redigeva un documento di citazione, lo presentava al giudice e, una volta approvato, lo notificava alla controparte. Nel diritto giustiniano prevalse la diversa forma della citazione per *libellum*: l'attore presentava al giudice lo scritto (*libellus conventiois*) e chiedeva che il convenuto fosse chiamato in giudizio; il giudice, esaminata la richiesta e ritenutala non infondata, si pronunciava per l'accoglimento. Il convenuto, per costituirsi in giudizio, doveva redigere e notificare il suo *libellus contradictiois*.

Le parti erano obbligate a presentarsi in giudizio, in quanto obbedivano all'ordine del giudice. L'istruzione probatoria era di competenza del giudice stesso, in base al principio inquisitorio, egli, però, nella valutazione delle prove doveva attenersi a un rigido schema prefissato.

Formatosi il convincimento, veniva emessa sentenza in giudizio.

L'"appellatio" [vedi] avveniva col deposito di un atto di appello presso il giudice che aveva emesso la sentenza. Il giudice superiore, ricevuti gli atti e una relazione sommaria dal collega di primo grado, invitava le parti a formulare le richieste (che potevano anche mutare) e a presentare le prove. La seconda sentenza era normalmente inappellabile, salvo un ricorso speciale ("*supplicatio*") all'imperatore.

- Diritto penale

Il nuovo sistema processuale trovò applicazione anche in campo penale, dove soppiantò, formalmente, dal II sec. d.C., il sistema delle *quæstiones perpetuæ* [vedi] (cui, peraltro, già da tempo si era sostanzialmente sostituito).

I suoi caratteri salienti furono i seguenti:

— l'attività di cognizione diretta dell'accusa e del giudizio era compiuta dallo stesso *princeps*, o (in sua vece) da altro magistrato o funzionario imperiale, con l'assistenza di un *consilium* (dapprima nominato caso per caso, poi reso stabile da Adriano [vedi]);

— il giudizio finale non spettava, pertanto, al popolo riunito in comizi, né tantomeno a giurie (comunque composte).

Per effetto della diffusione della (—), il *princeps* (od i magistrati, in sua vece), potevano giudicare e punire ogni delitto, con pene di ogni genere.

Il processo nasceva a seguito di una denuncia di un cittadino, ma l'accusa era sostenuta in giudizio da un pubblico accusatore: la (—) aveva, pertanto, natura di processo inquisitorio, mentre le *quæstiones* avevano natura accusatoria.

Il magistrato giudicante ebbe, in origine, la possibilità di adeguare la pena da irrogare alla gravità del fatto.

Quanto ai delitti oggetto delle *quæstiones*, essi si arricchirono di nuove fattispecie, particolarmente nella fase del Dominato, in cui, peraltro, si attuò anche un notevole inasprimento delle pene. Vi fu anche una progressiva limitazione degli spazi di discrezionalità lasciati al magistrato giudicante in virtù di una tendenza (evidenziata dalle *constitutiones principum* [vedi] del tempo) a precisare minuziosamente sia gli estremi dei singoli reati, sia le relative pene.

Cògnitor [Patrocinatore]

Era un soggetto designato — al cospetto del magistrato ed in presenza della controparte — quale proprio sostituto, da una delle parti di un giudizio (la quale assumeva su di sé tutte le conseguenze dell'agire processuale del (—)).

Il (—) era nominato con formula predeterminata e, se assente al momento della nomina, veniva investito della lite soltanto dal momento in cui era venuto a conoscenza della nomina, o la aveva, comunque, accettata.

La sentenza del giudice veniva pronunciata non in nome del (—), bensì della parte sostituita; se il (—) era nominato dal convenuto, quest'ultimo doveva versare la c.d. *cautio iudicatum sòlvi* [vedi].

In ordine alla capacità a nominare od esser nominati quali patrocinatori, occorre distinguere:

— non potevano nominare un (—) gli infames [vedi] e le donne;

— non potevano esser nominati quali *cognitòres*, oltre alle due categorie di cui sopra, anche i soldati.

Cognomen [Cognome]

Il (—) (o soprannome) era quella parte del nome che indicava l'appartenenza ad un particolare gruppo familiare: ad es. per Marco Tullio Cicerone il (—) era Cicerone [vedi *Tria nòmina*].

Coire societatem

Terminologia usata nel caso di *obligationes ex societate*: coire non significava solo accordarsi a seguito di una trattativa, bensì anche dare inizio ad una attività di cooperazione che richiedeva una partecipazione costante dei socii.

Collatino Lucio Tarquinio

Marito di Lucrezia, organizzò insieme a Bruto Lucio Giunio [vedi] la ribellione che cacciò da Roma Tarquinio il Superbo [vedi] ponendo fine alla monarchia.

Ricoprì insieme a Bruto, per la prima volta nella storia di Roma, la carica di console.

Collàtio [Collazione; cfr. artt. 724, 739 ss. c.c.]

Istituto in forza del quale i coeredi, discendenti dal *de cuius* [vedi], erano giuridicamente obbligati a conferire alla massa ereditaria, prima della sua divisione, tutti i beni (doni, dote, etc.) ricevuti dal *de cuius* quando questi era in vita. Si conoscono tre applicazioni di (—):

— la (—) emancipati [vedi];

— la (—) *dotis* [vedi];

— la (—) *descendentium* [vedi] di età postclassica.

Collatio descendèntium [Collazione ad opera dei discendenti]

Istituto in forza del quale ciascun coerede aveva l'obbligo di conferire ciò che avesse ricevuto dal *de cuius* ascendente [vedi *collatio*].

Collatio dotis [Conferimento della dote]

Istituto in forza del quale la figlia che avesse ricevuto dal pater una dos [vedi] era tenuta a conferire la stessa alla massa ereditaria, a favore dei coeredi rimasti assoggettati alla potestà paterna [vedi collatio].

Collatio emancipati [Collazione dell'emancipato]

Istituto in forza del quale i figli emancipati [vedi emancipatio] erano tenuti a conferire, ai coeredi rimasti assoggettati alla potestà paterna, gli acquisti fatti dopo l'emancipazione [vedi collatio], per poter essere immessi nella bonorum possessio [vedi].

Collatio Lègum Mosaicarum et Romanarum [Confronto delle leggi mosaiche e romane]

La (—), il cui vero titolo fu Lex Dei (quam præcepit Dominus ad Moysen) (Legge di Dio insegnata dal Signore a Mosé), costituisce una raccolta di testi tratti dalle opere di Gaio [vedi], Paolo [vedi], Ulpiano [vedi], Modestino [vedi], nonché dalle leggi imperiali.

Aspetto peculiare di tale opera è la sistematica analisi comparativa dei testi predetti con le norme della legislazione mosaica: mediante tale costante raffronto si intendeva dimostrare la sostanziale conformità dei precetti giuridici romani alle prescrizioni bibliche. Con tutta probabilità, l'intento perseguito dall'autore della compilazione era quello di realizzare un'opera di propaganda a favore della religione cristiana, divenuta fede ufficiale a partire dall'Editto di Milano di Costantino [vedi] (313 d.C.); od anche quello di operare una difficile giustificazione del diritto romano, basata su matrici prettamente pagane, alla luce dei precetti cristiani.

Collatio Iustralis (o Chrysargyron)

Uno dei tributa principali unitamente alla imposta fondiaria (capitatio terrena, humana et animalium) [vedi], all'imposta personale (capitatio plebeia) [vedi] ed ai tributi senatori.

La (—) doveva essere pagata ogni cinque anni da chiunque esercitava un mestiere, ricavandone un reddito.

Collègia [Collegi]

Associazioni private rette da un proprio statuto (c.d. lex collegii) che ne determinava gli organi, le competenze e le procedure di ammissione.

Tali enti, nati per scopi religiosi, e successivamente deputati al conseguimento di fini professionali e culturali, pur non essendo dotati di personalità giuridica, avevano una certa capacità giuridica: difatti potevano essere titolari del diritto di proprietà, acquistare diritti ed obblighi e, in età imperiale, essere istituiti eredi.

La nozione dei (—) come enti distinti dalle persone dei soci e soggetti autonomi di rapporti giuridici si profilò solo in età classica, per effetto della lex Iulia de collegiis, fatta votare da Augusto. La legge dispose lo scioglimento delle associazioni esistenti, salvo di quelle più antiche e prestigiose e impose l'obbligo della autorizzazione del senato per la costituzione di nuove.

I (—) si estinguevano per il venir meno di tutti i loro membri o per il raggiungimento dello scopo.

Collegia sacerdotalia

I (—), pur essendo estranei alla vera e propria organizzazione quiritaria, svolsero, in ausilio al rex [vedi] importanti funzioni soprattutto in materia di culto e di interpretazione del diritto [vedi interpretatio]. Tre furono i collegi sacerdotali di primaria importanza: i pontifices [vedi], gli augures [vedi Auspicia], e i duoviri sacris faciundis [vedi]. Due furono i collegi minori: i flamines [vedi] e i fetiales [vedi]. Altro collegio, assai risalente, di composizione esclusivamente femminile fu quello delle Vestales [vedi].

Collezione greca delle Novelle

Raccolta giuridica, originariamente comprendente tutte le Novelle giustiniane [vedi novellæ constitutiones] nella versione originale (quelle latine in lingua latina e quelle greche in lingua greca).

Quando la (—) giunse in Italia a seguito della caduta dell'Impero romano d'Occidente, riportava, tuttavia, esclusivamente le novelle in lingua greca in quanto quelle latine, ormai non più comprese a Bisanzio, erano state tralasciate o sostituite da estratti in lingua greca.

Colonia [Colonia]

Agglomerato di persone dedotte [vedi deductio coloniarum] dallo Stato romano su una parte del territorio occupato militarmente (di esso un quarto), e da esso organizzato e dipendente. Esse rappresentarono il mezzo principale per la diffusione della romanità e furono inizialmente costituite per scopi militari e poste lungo le coste a guardia di porti ed approdi (c.d. coloniæ maritimæ).

Le più antiche furono le coloniæ civium Romanorum, costituite da un ristretto numero di cittadini romani (in origine circa 300, ma successivamente si addivenne alla fondazione di colonie

romane molto più popolose) e costituirono vere e proprie parti distaccate di Roma, operanti al di fuori del territorio urbano. Dette colonie erano organizzate sulla falsariga della città madre e godevano di un'autonomia amministrativa e giurisdizionale simile a quella riconosciuta ai municipia [vedi municipium]. I singoli membri, inoltre, conservavano i diritti civili e politici dei cives [vedi] romani.

In seguito si diffusero le colonie latine, dotate di ampia autonomia e volte al conseguimento di scopi militari e commerciali. I loro abitanti, non essendo muniti della cittadinanza romana, non erano titolari dei diritti e dei doveri propri dei cives, ma godevano dei diritti riconosciuti ai Latini federati [vedi Latini].

Colonia partiària

Particolare fattispecie di locazione [vedi locatio-conductio] di fondi rustici, caratterizzata dal fatto che un fondo era locato in cambio del pagamento, quale corrispettivo, di una merx [vedi] consistente in una quota dei frutti prodotti dal fondo stesso. Nella (—), pertanto, il locatore era cointeressato, insieme al locatario, alle vicende della coltivazione, in quanto maggiori erano i proventi tratti da quest'ultima, maggiore era il suo guadagno.

Còmes et castrènsis sacri palatii

Funzionario imperiale, addetto all'amministrazione di tutti gli affari inerenti al palazzo imperiale, nonché capo dei paggi e della servitù.

Nell'esercizio delle sue funzioni, dipendeva dal praepositus sacri cubiculi [vedi].

Comes patrimonii

Funzionario imperiale addetto all'amministrazione del patrimonio personale del principe, in collaborazione col comes rerum privatarum [vedi].

Comes rerum privatarum

Esponente di primo piano dell'amministrazione centrale in periodo imperiale, svolgeva funzioni di amministratore del patrimonio imperiale (res privata principis), oltre che di quello personale dell'imperatore (patrimonium principis): in quest'ultimo campo fu assistito da un comes patrimonii [vedi].

Comes sacrae vestis

Funzionario imperiale addetto alla cura del guardaroba imperiale; dipendeva, nello svolgimento delle sue funzioni, dal praepositus sacri cubiculi [vedi].

Còmes sacràrum largitiònum

Esponente di primo piano dell'amministrazione centrale in periodo imperiale: svolgeva funzioni di ministro delle finanze e del tesoro, sovrintendendo, altresì, alla riscossione dei tributi ed esercitando, in materia tributaria la suprema giurisdizione (vice sacra).

Il (—) era preposto all'amministrazione del fiscus Caesaris [vedi]; sovrintendeva, inoltre, all'attività delle zecche imperiali, delle miniere, delle manifatture di Stato, oltre che alle attività di commercio con l'estero; deteneva le casse dell'Impero, divise in sezioni corrispondenti a scrinia [vedi]. Nello svolgimento delle sue funzioni, era coadiuvato da comites largitionum, rationales summorum, procuratores monetarum e comites commerciorum) [vedi].

Còmites Augusti

Funzionari imperiali, di creazione costantiniana [vedi Costantino], ai quali erano assegnati compiti di collegamento dei gangli periferici dell'Impero con il governo centrale.

Comites commerciorum

Funzionari imperiali addetti allo svolgimento di attività inerenti al commercio estero, come collaboratori, nell'esercizio delle sue funzioni, del comes sacrarum largitionum [vedi].

Comites consistoriani [Accompagnatori concistoriali]

Funzionari imperiali ammessi da Costantino [vedi] a far parte del consistorium [vedi].

Comites largitiònum

Funzionari imperiali addetti alla riscossione dei tributi, quali indispensabili ausiliari del comes sacrarum largitionum [vedi].

Comitia [Comizi]

L'espressione, dal latino com-eo (radunarsi), indicava le assemblee popolari comprensive di tutti i cives [vedi civitas] a differenza dei concilia [vedi concilia plebis] formate da soli plebei. I (—), durante i quali si presentavano progetti di legge e si eleggevano i magistrati, non potevano tenersi in tutti i giorni dell'anno, bensì soltanto nei giorni feriali in quelli fasti [vedi dies fasti] e nei giorni di mercato [vedi nundinae].

L'età repubblicana conobbe diversi tipi di (—): i comitia curiata [vedi], i comitia centuriata [vedi] e i comitia tributa [vedi].

Comitia calàta

L'espressione era adoperata per designare la convocazione delle assemblee popolari (comitia calàre): essa avveniva, in origine, a mezzo di araldi (kalator), successivamente per mezzo di littori del rex [vedi].

Nella fase della repubblica nazionale (II-I a.C.), la convocazione dell'assemblea era fatta, per procedere a cerimonie prevalentemente religiose, dal pòntifex màximus [vedi] o dal rex sacròrum [vedi rex].

Comitia centuriàta

Assemblea comiziale [vedi comitia] la cui formazione, attribuita al re etrusco Servio Tullio [vedi], si colloca fra la fine del VI e l'inizio del IV sec. a.C.

I (—), a differenza dei comitia curiata [vedi], ebbero, sin da principio, carattere politico.

La loro origine fu essenzialmente militare: la fanteria dell'esercito era divisa in centurie sin dall'età più antica e la stessa organizzazione fu mantenuta, successivamente, finché Roma ebbe un esercito formato da cittadini.

Ad ogni modo verso la fine del periodo regio i (—) avevano già perso l'originario carattere militare, presentandosi come un'assemblea di cittadini con funzioni deliberative, convocata al fine di procedere a votazioni ed a ripartizioni delle imposte. I cittadini erano distribuiti, a seconda del censo in cinque classi, composta ciascuna da un numero fisso di centuriæ (divise, a seconda dell'età, in iuniores, da 18 a 45 anni, e seniores, da 45 a 60 anni) per un totale di 193 centuriæ.

I (—) erano, inoltre, strutturati in maniera tale da dare prevalenza, nelle deliberazioni, ai ceti abbienti. Infatti il sistema di votazione adottato, quello per centuria (ogni centuria costituiva un'unità votante) assicurava un maggior peso politico alle classi più abbienti che, pur contando un minor numero di iscritti, avevano diritto ad un maggior numero di centurie (ben 98), numero che già di per sé rappresentava la maggioranza dei voti espressi dall'assemblea.

Compiti precipui dei (—) erano: l'elezione dei magistrati maggiori (consoli, pretori, censori, gli unici che potevano convocare i (—)); la votazione delle leggi; l'approvazione, sia pure solo formale, della dichiarazione di guerra. Erano investiti, infine, della competenza in ordine ai processi politici nei quali si decideva della vita del cittadino.

Comitia curiàta [Comizi curiati]

Assemblea comiziale [vedi comitia] tipica della Roma arcaica.

I (—) assunsero contorni netti intorno al VI sec. a.C. anche se presumibilmente sono molto più antichi.

Originariamente i (—) rappresentavano l'assemblea della comunità ripartita in curiæ per riunioni di carattere sacrale, convocate nel Campidoglio da un magistrato munito di imperium [vedi].

Le curie in epoca arcaica fungevano da distretti di leva, dovendo ciascuna fornire alla civitas un contingente fisso di cento fanti e dieci cavalieri.

I (—) partecipavano alla nomina del rex. La dottrina ritiene che questi non votavano effettivamente il re, ma si limitavano a svolgere un ruolo di testimonianza e di adesione.

Tra i più importanti atti effettuati di fronte alle curie vi era l'enunciazione che il rex faceva ogni mese — con l'ausilio dei pontefici — in cui indicava i giorni fasti e nefasti.

Rientrano, infine, nelle competenze dei (—) le scelte concernenti la guerra e la pace, la nomina dei magistrati ausiliari del re ed, ancora, il voto delle leggi regie. Anche tali poteri, tuttavia, che avessero più un carattere formale che sostanziale.

Più tardi, in età repubblicana, videro ridimensionato il loro rilievo: mantenute in vita per rispetto della tradizione, svolsero esclusivamente funzioni di diritto sacro o relative ad atti solenni arcaici (adrogatio [vedi], lex curiata de imperio [vedi]), per lo più sotto la guida del pòntifex màximus [vedi].

Scomparsa l'organizzazione per curie, i (—) si riunirono senza l'effettivo intervento dei cittadini e dunque solo simbolicamente, per mezzo di littori, di numero corrispondente a quello delle curie.

Comitia tribùta [Comizi tributi]

Particolare assemblea comiziale affermatasi in epoca repubblicana e, quindi, successivamente agli altri organi comiziali [vedi comitia centuriàta, comitia curiàta], rispetto ai quali si caratterizzò per la sua particolare "agilità operativa".

I (—) erano assemblee del popolo intero, diviso in tribù (4 urbane, comprensive di coloro che non avevano proprietà terriera, e 31 rustiche, ciascuna esprimente un voto), convocati dal

console o dal pretore per l'approvazione dei provvedimenti legislativi e per la nomina dei magistrati minori.

Il criterio seguito per l'assegnazione dei cittadini alle varie unità votanti, ossia alle tribù [vedi tribus], era tale da attenuare i privilegi attribuiti alle classi più ricche nei comizi curiati e centuriati e da riconoscere una posizione di particolare forza al ceto medio dei possessori di terre. A seguito della convocazione, regolata da norme procedurali identiche a quelle vigenti per i comitia centuriata [vedi], le tribù votavano contemporaneamente sul provvedimento di volta in volta in esame.

Mentre inizialmente le leggi potevano essere indifferentementerogate dai magistrati dinanzi ai (—) ed ai comitia centuriata, in età classica la competenza legislativa dei (—) divenne sostanzialmente esclusiva, mentre a quelli centuriati restarono riservate solo le leggi in materia bellica e censoria.

Dopo la lex Hortensia de plebiscitis [vedi], emanata nel 287 a.C., a seguito di una secessione della plebe sul Gianicolo, i (—) si fusero con i concilia plebis [vedi].

Commendatio

[vedi Suffragatio]

Commentarii ad edictum praetorium

[vedi Ofilio]

Commentarii iuris civilis

[vedi Catone (Marco Porcio), detto il Censore]

Commentarii pontificum

[vedi Pontifices]

Commercium

[vedi Ius commercii]

Commixtio (nummorum) [Commistione di monete; cfr. artt. 922, 939 c.c.]

Uno dei modi di acquisto a titolo originario della proprietà per confusio [vedi]; si aveva nel caso in cui alcune monete si fossero mescolate con monete appartenenti ad altri. In tal caso la proprietà delle monete era acquistata dal proprietario delle monete a cui le altre si erano mescolate (salvo, eventualmente, l'obbligo di restituzione del tantundem eiusdem generis [vedi res fungibili], tutelato da un'azione personale).

Commixtio sanguinis [Mescolanza di sangue]

[vedi Tempus lugendi]

Commodatum [Comodato; cfr. artt. 1803 ss. c.c.]

Contratto reale, che si perfezionava mediante la consegna di una cosa da un soggetto (comodante) ad un altro (comodatario) affinché quest'ultimo la usasse gratuitamente, assumendo l'obbligo di restituirla.

Il (—) ignoto al diritto romano arcaico, fu introdotto dal diritto pretorio [vedi ius honorarium], che riconobbe al comodante l'esperibilità di una actio in factum [vedi], poi divenuta actio in ius [vedi] ex fide bona, per la restituzione della cosa comodata.

Oggetto del (—) doveva essere una cosa corporale ed inconsumabile; una cosa consumabile poteva darsi in comodato solo per un uso diverso da quello normale (che non ne comportasse la consumazione), come le monete date ad pompam o ad obstentationem [vedi ad pompam et obstentationem].

Il (—) era un contratto gratuito ed unilaterale, poiché nessuna obbligazione nasceva in capo al comodante.

Il comodatario poteva usare la cosa nei limiti impostigli dal comodante o, in mancanza, nei limiti della sua normale destinazione; se usava la cosa eccedendo tali limiti, commetteva furtum usum.

Questi aveva la facoltà, trasmissibile agli eredi, di revocare a proprio arbitrio la concessione dell'uso della res [vedi] data in comodato.

Commodo (imp. 170-192 d.C.)

Figlio di Marco Aurelio [vedi], da lui associato al potere (177 d.C.), divenne imperatore all'età di soli diciannove anni.

Salito al trono per successione dinastica, in contrasto con la prassi dell'adozione, che aveva caratterizzato il principato degli Antonini, (—) rinnovò la politica di accentramento economico nelle mani del princeps.

Limitò l'influenza della classe senatoria con una netta riduzione del loro potere militare, concedendo i comandi degli eserciti agli equites di volta in volta insigniti del titolo di praefecti.

Dopo l'elezione nel 191 d.C. del nuovo prefetto del pretorio Emilio Leto, (—) rimase ucciso, nel dicembre del 192 d.C., in una congiura ordita a suo danno da Leto e da sua moglie Marcia.

Communicatio rerum

Espressione adoperata, in diritto romano, per indicare l'unificazione contabile ed operativa dei patrimoni dei soggetti appartenenti ad una *societas omnium bonorum* [vedi *societas*]; la (—) era, in particolare, elemento necessario ai fini della sussistenza della *societas omnium bonorum*.

Communio [Comunione; cfr. artt. 1100 ss. c.c.]

Termine indicante, in età classica, la contitolarità di diritti reali di godimento.

Tale istituto, che affondava le sue origini nell'antico *consortium ercto non cito* [vedi], se ne differenziava per la rilevanza del concetto di quota, elaborato dai giuristi dell'età repubblicana: essa era intesa come frazione ideale del tutto, su cui gravava, nella proporzione fissata, il diritto di ciascuno dei condomini. Tale concetto di quota rilevava, oltre che in sede di divisione, anche per la distribuzione dei frutti, per il riparto delle spese e per il pagamento degli eventuali danni, nonché per gli atti di disposizione: ciascuno dei condomini poteva trasmettere la propria quota di proprietà. Il singolo condomino poteva agire in giudizio per difendere la sua quota dagli attacchi dei terzi, con una *rei vindicatio partiaria* che aveva ad oggetto unicamente la quota del tutto appartenente al condomino che agiva. Viceversa, per agli atti di disposizione della cosa nella sua totalità occorreva la volontà di tutti i condomini. Ciascun condomino poteva apportare le innovazioni sulla cosa comune, salva l'opposizione degli altri, attraverso l'esercizio dello *ius prohibendi*. Con lo *ius prohibendi* questi ponevano il veto all'innovazione, per ottenere o l'interruzione dell'opera o la distruzione di quanto già fatto. Solo in diritto giustiniano si affermò esplicitamente la regola del consenso preventivo, con la conseguente scomparsa dello *ius prohibendi*.

Residuo dell'antico *consortium ercto non cito* fu l'istituto dello *ius ad crescendi* in base al quale in caso di rinuncia o di *derelictio* [vedi] di uno dei condomini, la sua quota non diveniva *res nullius* ma accresceva di diritto le quote degli altri comunisti.

Quanto ai rapporti interni tra i condomini, il diritto classico accordava le seguenti azioni al consorte che avesse avuto pretese nei confronti degli altri:

- l'*actio pro socio* [vedi];
- l'*actio negotiorum gestorum* [vedi];
- l'*actio communi dividundo* [vedi].

Ciascuno dei condomini poteva chiedere in qualsiasi momento la divisione della cosa comune; questa poteva aver luogo o d'accordo tra le parti (c.d. divisione volontaria) oppure giudizialmente, con la suddetta *actio communi dividundo* [vedi].

In diritto giustiniano la disciplina delineatasi in età classica subì alcune modifiche:

- il principio di prevalenza della maggioranza sulla minoranza, in origine ignorato, fu affermato da alcune costituzioni imperiali in relazione ad ipotesi di grave conflitto tra i condomini;
- in attuazione del principio del *favor libertatis*, si stabilì che la manomissione operata da un solo condomino fosse valida, salvo l'obbligo di risarcire gli altri condomini per il danno derivante dalla perdita del loro diritto sullo schiavo.

Communio incidens [Comunione incidentale]

Forma di comunione [vedi *communio*] nascente da cause estranee alla volontà dei comunisti (si pensi, ad es., all'ipotesi di più persone istituite eredi di uno stesso *de cuius* [vedi]).

La forma più antica di comunione incidentale fu il *consortium ercto non cito* [vedi].

Compensatio [Compensazione; cfr. artt. 1241 ss. c.c.]

Uno dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento [vedi *solutio*], operante non *ipso iure* (cioè automaticamente), ma su eccezione di parte.

Essa aveva luogo qualora tra le medesime persone intercorressero rapporti reciproci di debito e di credito, i quali, ricorrendo i requisiti stabiliti dalla legge, si estinguevano nella misura in cui concorrevano: *compensatio est debiti et crediti inter se contributio*.

La definizione della compensazione, come istituto autonomo di estinzione delle obbligazioni, deriva da una celebre costituzione di Giustiniano.

Dalla giurisprudenza romana classica, la (—) era considerata, anziché quale modo di estinzione dell'obbligazione, come mera operazione contabile che si effettuava in certi casi nell'ambito della procedura formulare [vedi *processo per formulas*]. Nel sistema formulare la (—) era ammessa solo nei casi in cui la struttura della formula consentiva al giudice di tenere conto di un credito del convenuto e gli permettesse di condannarlo solo per la differenza (o di assolverlo in

caso di pareggio). Pertanto la causa di estinzione dell'obbligazione non era la (—), ma la sentenza del giudice.

La (—) aveva luogo nelle seguenti ipotesi:

- nei iudicia bonæ fidei [vedi];
- nei rapporti tra banchiere (argentarius) e cliente;
- nella bonorum emptio [vedi bonorum emptor], dove il compratore non poteva far valere i crediti del fallito in cui era succeduto senza compensarli con i debiti del fallito stesso verso il convenuto.

Notevoli innovazioni furono apportate al regime della (—) da Giustiniano: questi ammise in generale la operatività ipso iure [vedi] della compensazione, accertabile d'ufficio dal giudice in qualsiasi tipo di azione. Doveva, però, trattarsi di crediti aventi ad oggetto somme di danaro, che fossero liquidi ed esigibili, prescindendosi dalla differenza delle rispettive cause.

Caduto in disuso il sistema formulare e distintosi il diritto processuale dal diritto sostanziale, la (—) divenne un istituto generale.

Per operare ipso iure (a differenza del sistema formulare per cui la (—) poteva solo operare òpe exceptiōnis) era necessario:

- che l'oggetto delle obbligazioni risultasse omogeneo;
- che il credito opposto in compensazione fosse valido;
- che lo stesso fosse esigibile (cioè scaduto) e liquido (cioè facilmente accertabile);
- l'identità dei soggetti, tra cui intercorrevano le obbligazioni che dovevano essere, appunto, gli stessi.

Poiché, secondo il diritto giustiniano, l'estinzione avveniva per legge sin dal momento in cui venivano ad esistenza i presupposti, si ammetteva che il debitore che avesse pagato senza avvalersi della compensazione potesse ripetere, come indebito, quanto pagato.

Compensatio lūcri cum damno [Compensazione tra un guadagno ed un danno]

Principio valido in tema di obbligazioni, secondo il quale, se un fatto illecito, posto in essere da un soggetto, arreca ad un altro soggetto sia un danno che un vantaggio, ai fini del risarcimento del danno, deve tenersi conto anche del vantaggio prodotto.

Si pensi, ad es., al caso in cui, dallo spargimento di una sostanza chimica nociva su un fondo altrui derivino danni alle colture in atto, ma anche un limitato aumento della fertilità del fondo (che possa giovare a future coltivazioni): nel calcolare il danno risarcibile per la perdita delle colture in atto, dovrà tenersi conto anche del limitato vantaggio ricevuto.

In altre parole, nella determinazione di un danno, devono valutarsi anche gli eventuali vantaggi causalmente collegati al fatto illecito: tali vantaggi andranno, cioè, detratti dall'ammontare del danno da risarcire.

Compitalia

Feste che a Roma venivano celebrate, in dicembre o gennaio, in onore dei Lari nei crocicchi (compita) di campagna, ove sorgevano cappelle ad essi dedicate.

La data delle feste veniva annunciata dal pretore urbano e segnava la fine dell'anno agricolo.

Probabilmente fu istituita da Servio Tullio, figlio di una schiava e di un lare. Vi partecipavano soprattutto schiavi e liberti, ai quali venivano accordate alcune libertà.

Cadde in desuetudine durante le guerre civili ma fu ripristinata da Augusto [vedi].

Compromissum [Compromesso; cfr. art. 806 c.p.c.]

Era l'accordo con cui due o più soggetti in lite potevano far decidere una o più controversie ad un terzo, l'arbiter [vedi], dando inizio ad un arbitratu [vedi].

Il (—) si concretava in reciproche stipulazioni [vedi stipulatio] con cui le parti si obbligavano l'una verso l'altra al pagamento di una penale in caso di mancata accettazione o in caso di mancata osservanza della decisione arbitrale.

Il (—) conteneva le indicazioni relative alle modalità del giudizio e, ovviamente, gli elementi necessari alla ricostruzione della fattispecie da esaminare.

La sentenza dell'arbiter, emessa a seguito di un arbitratu, produceva, quindi, in capo al soccombente un obbligo, tutelabile con una actio ex stipulatu [vedi], la cui funzione, in definitiva, era assimilabile a quella che l'actio iudicati [vedi] svolge nel processo.

Concèpta verba

[vedi Concèptio verbòrum]

Concèptio verbòrum [Formula solenne]

Forma verbale solenne di negozio giuridico, diretta a creare o ad estinguere, rispettivamente nella spònsio [vedi] e nell'accepilatio [vedi], una responsabilità contrattuale.

Frequentemente è usata anche l'espressione *concèpta vèrba*.

Di (—) si parlava anche in riferimento alla formula di giudizio emessa nel processo per *formulas* [vedi] dal magistrato, al termine della fase in *iùre*.

Concèptus [lett. "il concepito non ancora venuto alla luce", il nascituro; cfr. artt. 1, 320, 339, 462, 643, 784 c.c.]

Termine adoperato per designare il soggetto concepito ma non ancora venuto alla luce, cioè il nascituro.

Tendenzialmente, i giuristi romani ritennero che il (—), non essendo in *rèrum natùra* (cioè non essendo attualmente esistente), in quanto costituiva una mera *pòrtio mulieris* (parte della donna), fosse privo di soggettività giuridica.

Col tempo gli fu riconosciuta una limitata tutela, sotto vari profili; infatti:

— si punì il procurato aborto, considerato come lesione cagionata alla madre od al diritto del padre (privato della *spes pròlis*, cioè della prole sperata);

— per il nascituro istituito erede o beneficiario di un legato, la legge prevedeva la nomina di un curatore speciale, il *curàtor vèntris* [vedi], col compito di conservare i beni che gli sarebbero spettati;

— per principio del *fàvor libertàtis* [vedi *fàvor*], nasceva libero e non servo il figlio di chi era libero al momento del concepimento, ma che successivamente avesse perso la libertà;

— allo stesso modo, per determinare lo *status familiæ* [vedi] o *civitàtis* [vedi *civitas*; *status*] del neonato si guardava al momento del concepimento: così nasceva libero e cittadino romano il figlio della donna *ingenua* e coniugata ad un cittadino romano al momento del concepimento, anche se al momento della nascita fosse stata schiava o non più cittadina romana.

Giustiniano stabilì, infine, il principio che per determinare lo *status* del neonato si dovesse applicare il criterio del momento del concepimento o di quello della nascita a seconda del maggiore vantaggio che ne potesse derivare all'individuo.

Concìlia plèbis [Assemblea della plebe]

Assemblea della plebe, e quindi non di tutti i cittadini, come nei *comitia* [vedi], convocata anche separatamente dai tribuni *plebis* [vedi] al fine di sottoporre al vaglio popolare determinate deliberazioni politiche o normative.

Solo in occasione dell'elezione dei nuovi tribuni (che si effettuava d'estate, anteriormente a quella dei consoli), l'assemblea era convocata non da singoli tribuni, bensì con editto collegiale emanato da tutti quelli in carica.

La funzione di detta assemblea fu storicamente quella di consentire ai tribuni, attraverso l'esercizio del *ius agèndi cum plebe*, l'instaurazione di un rapporto diretto con la propria gente per individuarne e recepirne le esigenze nonché gli spunti propositivi.

La natura delle decisioni adottate dall'assemblea plebea (*plebiscita* [vedi *plebiscitum*]) era originariamente ritenuta diversa da quella attribuita alle deliberazioni comiziali [vedi *comitia centuriàta*, *comitia curiàta*, *comitia tribùta*]: queste ultime erano, infatti, reputate generalmente vincolanti; le prime erano, invece, considerate sprovviste di valore vincolante (*scita*) per l'intera collettività.

Con la *lex Publilia Philonis de plebiscitis* [vedi], fatta approvare nel 339 a.C. ai *comitia centuriata* [vedi] dal dittatore *Publilio*, si stabilì la parificazione costituzionale delle leggi e dei *plebisciti* (*ut plebei scitum omnes Quirites teneret*) con la conseguenza che i magistrati ebbero l'obbligo di sottoporre all'approvazione dei *comitia centuriata* tutte le deliberazioni dei (—). Soltanto nel 287 a.C., a seguito di una secessione della plebe sul Gianicolo venne sancito, con la *lex Hortènsia de plebiscitis* [vedi], che i *plebisciti* acquistassero valore e forza di legge.

Concubinàtus [Concubinato]

Era l'unione di un uomo e una donna caratterizzata dalla stabilità e dalla mancanza della volontà di considerarsi marito e moglie.

Il (—), diffuso in età classica, ebbe ancora maggior diffusione a seguito dell'introduzione di divieti matrimoniali ad opera della *lex Iulia et Papia Poppæa* [vedi *lex Iùlia et Pàpia*]. Costituì così una sorta di surrogato del matrimonio grazie al quale evitare seconde nozze o aggirare il principio monogamico.

Per tutta l'età classica, i figli nati dal concubinato furono considerati vulgo *concèpti*, ossia figli di unioni extramatrimoniali, attribuiti, pertanto, alla sola madre.

L'istituto fu legislativamente disciplinato solo in età postclassica.

In epoca giustiniana i figli dei concubini, che potevano essere riconosciuti dal pater con l'istituto della legittimazione [vedi legitimatio] (e che, anche in mancanza di questa, acquistavano limitati diritti di successione), vennero considerati liberi naturales (figli naturali).

Concursus causarum

Modo di estinzione delle obbligazioni [vedi obligatio]. In particolare, un'obbligazione si estingueva per (—) quando il creditore otteneva successivamente, in base ad altro titolo, la prestazione dovutagli: diventava in tal caso impossibile che il debitore potesse adempiere, poiché egli non poteva trasferire la proprietà della cosa (oggetto della prestazione) al creditore che già ne era divenuto proprietario.

In origine, si riteneva che, in presenza di (—), l'obbligazione si estinguesse comunque, senza che fosse rilevante il modo attraverso il quale il creditore avesse raggiunto il suo soddisfacimento. Dai tempi di Salvio Giuliano [vedi] la regola subì una limitazione: si ritenne che l'obbligazione si estinguesse solo se il creditore avesse ottenuto la cosa a titolo lucrativo e a titolo gratuito.

Se, invece, il creditore aveva acquistato la cosa a titolo oneroso, il debitore continuava ad essere obbligato nei suoi confronti all'adempimento o almeno alla satisfactio.

Concussio

[vedi Crimen concussionis]

Condemnatio

Uno degli elementi fondamentali della formula [vedi] nel processo per formulas [vedi], in mancanza del quale in iudicium non aveva rilevanza giuridica. La (—) poteva mancare solo nelle actiones praeiudiciales [vedi actio praeiudicialis].

La (—) aveva, in particolare, lo scopo di invitare il iudex a condannare (o ad assolvere) ponendo in evidenza: in primo luogo, il destinatario del provvedimento; in secondo luogo, la precisa richiesta dell'attore. Quest'ultima era sempre riferita ad una somma di denaro, cioè ad una "condemnatio pecuniaria".

Si distinguevano in particolare:

- una (—) certa — relativa ad una somma di danaro predeterminata nella stessa formula — che si aveva solo in presenza di una intentio [vedi] certa relativa a somme di danaro;
- una (—) incerta — relativa ad una somma di danaro da determinarsi dal giudice — che seguiva, invece, ad una intentio (certa o incerta) che non fosse relativa ad una summa pecuniaria. In quest'ultimo caso, i criteri cui il giudice doveva attenersi nella determinazione dell'importo erano principalmente quattro:
- il quanti ea res est [vedi];
- il quanti actòris ìnterest [vedi];
- il quidquid dare fàcere opòrtet [vedi];
- il quantum æquum (et bonum) vidèbitur [vedi].

Con il trionfo della cognitio extra òrdinem [vedi] la (—) non consisté più necessariamente nella condanna al pagamento di una somma di danaro, ma venne pronunciata in ipsam rem (poteva, cioè, anche imporre un comportamento specifico).

Condemnatio incerta

I criteri cui il giudice doveva attenersi nei casi di condemnatio incerta per la determinazione dell'importo erano principalmente quattro:

- quanti ea res est (erit, fuit), tantam pecuniam condemnato: il giudice doveva valutare l'importo della condanna in base al valore di stima della res litigiosa;
- quanti A.A. ìnterest (intèrerit, intèrfuit) tantam pecuniam condemnato: l'importo della condanna doveva essere rapportato all'interesse della parte alla prestazione;
- quidquid dare fàcere opòrtet, eius condemnato: il giudice doveva in primo luogo identificare la prestazione dovuta e successivamente valutare l'interesse dell'attore alla stessa, rapportando ad esso la summa condemnatiònis;
- quantum iùdici æquum (et bonum) vidèbitur, tantæ pecuniæ condemnato: la summa condemnationis era determinata dal giudice secondo equità.

Condemnatio certa

[vedi Condemnatio]

Condemnatio incerta

[vedi Condemnatio]

Condemnatio in id quod fàcere pòtest

La (—) era in realtà un tipo particolare di *taxatio* [vedi] per cui il giudice veniva invitato a contenere la condanna del convenuto alle sue effettive possibilità di adempimento, così da evitarli il rischio del processo esecutivo per insolvenza e il rischio della *bonòrum venditio* [vedi] e della conseguente infamia [vedi].

Condemnatio in ipsam rem

[vedi Condemnatio]

Condemnatio pecuniaria

[vedi Condemnatio]

Condicio [Condizione; cfr. artt. 1353 ss. c.c.]

La (—), condizione, è uno degli *accidentalia negotii* [vedi]; più precisamente, è un evento futuro ed incerto al cui verificarsi è subordinata l'efficacia di un negozio giuridico. Si distinguono:

— la condizione sospensiva (al verificarsi della quale il negozio giuridico inizia a produrre effetti giuridici);

— la condizione risolutiva (al verificarsi della quale il negozio giuridico cessa di produrre effetti giuridici).

Il diritto romano conobbe la (—) soltanto nella forma della condizione sospensiva: almeno in origine, la condizione risolutiva fu ritenuta inammissibile. Solo in diritto giustiniano fu elaborata una definizione unica della (—), sia sospensiva che risolutiva, intesa come evento futuro ed incerto da cui poteva dipendere l'efficacia o la risoluzione del negozio.

Si distinguevano, altresì, tra condizioni:

— positive o negative, a seconda che la condizione fosse legata al verificarsi (es.: se la mia nave verrà dall'Asia) o meno (se la mia nave non verrà dall'Asia) di un evento;

— potestative, casuali e miste: potestative se il verificarsi dell'evento dipendeva dalla sola volontà di una delle parti (es.: se compirò quell'impresa; se vorrò); casuali se il verificarsi dell'evento dipendeva dal caso o dalla volontà di un terzo (es.: se pioverà; se la mia nave giungerà dall'Asia); miste, quando il verificarsi dell'evento dipendeva in parte dal caso o dalla volontà di un terzo e in parte dalla volontà di una parte (es.: se avrò figli);

— proprie ed improprie: proprie erano le condizioni consistenti in un avvenimento futuro e incerto; improprie le condizioni che mancavano di uno di tali requisiti, e cioè non erano future o non erano incerte.

Erano condizioni improprie:

— le condizioni necessarie, dette anche "condizioni terminali", quelle cioè consistenti in avvenimenti futuri che debbono necessariamente verificarsi (es.: se il sole tramonterà; se morirò): esse non erano che termini, e come tali venivano considerati;

— le *condiciones in præsens collatae*, quelle cioè legate al verificarsi di un evento in realtà in corso di verifica (es.: se Tizio è già arrivato; se Caio è ancora in vita);

— le *condiciones in præteritum collatae*, quelle cioè in cui l'evento si è già verificato (es.: se ieri è giunta la nave).

Entrambe erano in realtà *condiciones incertae*, non essendo le parti al corrente del verificarsi o meno dell'evento;

— le *condiciones iuris*, quelle che operano di diritto, "al di là di una espressa previsione delle parti" (es.: ti dono ciò, se lo accetti); in tal caso l'eventuale aggiunta era superflua e si considerava come non apposta (c.d. (—) tacita).

Principio generale era che la condizione, per avere efficacia, dovesse essere possibile e lecita.

Impossibile era la condizione che per motivi naturali (es.: se toccherai il cielo con un dito) o giuridici (es.: se sposerai tua sorella) non poteva realizzarsi.

Per le condizioni impossibili la regola era la nullità del negozio cui esse erano apposte (*vitiatur et vitiat*); tale regola però subiva deroghe per i negozi *mortis causa*, per i quali tali condizioni furono considerate come non apposte, per conservare in vita il negozio (*vitiatur sed non vitiat*).

Nel diritto giustiniano alle condizioni impossibili erano equiparate quelle illecite (contrarie al diritto) e quelle turpi (contrarie al buon costume).

L'apposizione di una condizione, peraltro, poneva il negozio giuridico "condizionato" in uno stato di pendenza, per tutto il periodo antecedente al verificarsi dell'evento dedotto in condizione.

Con riferimento a tale periodo di pendenza il diritto classico elaborò tre regole fondamentali:

— ogni negozio giuridico, che diminuiva il valore dell'acquisto sottoposto a condizione, originava la responsabilità di chi l'aveva compiuto;

— l'alienante, pur potendo disporre della cosa, non poteva frustrare irrimediabilmente il diritto eventuale dell'acquirente, ad esempio manomettendo lo schiavo o rendendo religiosus il locus;
— la condizione, che non si fosse verificata per opera di chi aveva interesse contrario al suo verificarsi, si considerava verificata.

Verificatasi la condizione, il negozio produceva i suoi effetti. Tali effetti per il diritto classico si producevano ex nunc, e cioè dal momento in cui si era verificata la condizione; per il diritto giustiniano, invece, essi retroagivano e si verificavano ex tunc, cioè dal momento in cui il negozio era stato stipulato.

Il diritto giustiniano ammise, inoltre, che i diritti potessero essere costituiti ad tempus; fu riconosciuta, in conseguenza, la possibilità di prevedere con il negozio costitutivo l'estinzione ipso iure [vedi] del diritto all'avverarsi della condizione risolutiva. È da rilevare, in conclusione, che alcuni negozi [vedi actus legitimi], a causa della loro rilevanza sociale, non ammettevano incertezze in merito alla produzione dei loro propri effetti (in particolare la mancipatio [vedi], l'aditio hereditatis [vedi], l'expensilatio [vedi], l'in iure cessio [vedi] per cui erano considerati nullius momenti se corredati di clausola condizionale o di termine [vedi dies].

Condicio captatoria [Condizione di reciprocità; cfr. art. 635 c.c.]

È quel particolare tipo di condizione, apposta ad un testamento mediante la quale il testatore designava un soggetto quale erede (o successore a titolo particolare) a condizione che egli, reciprocamente, lo avvantaggiasse nel suo testamento.

Nell'ordinamento civilistico vigente, la (—) è dichiarata nulla dall'art. 635 c.c.

Condicio facti

[vedi Condicio]

Condicio in civitate [Condizione sociale]

La (—) distingueva la civitas [vedi] in varie categorie: patrizi e plebei, nobili e non nobili, honestiores e humiliores. Da queste distinzioni derivavano poi limitazioni alla capacità del soggetto giuridico.

Ricordiamo, ad es., il divieto di conubium (matrimonio regolare) tra patrizi e plebei vigente fino al 445 a.C. [vedi lex Canuleia de conubio].

Condicio iuris

[vedi Condicio]

Condicio sine qua non [lett. "condizione senza la quale non"]

L'espressione indica, nel linguaggio giuridico, una "condizione indispensabile per un determinato fine, il presupposto necessario per ottenere un determinato risultato" (ad es.: la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo o soggettivo per intimare il licenziamento).

Condictio

Nel processo per legis actiones [vedi legis actio (o legis actiones)], la (—) era uno strumento processuale, introdotto, da una lex Silia, relativamente a crediti in denaro ed esteso, da una lex Calpurnia, ai crediti aventi ad oggetto cose determinate.

Se il debitore rifiutava l'adempimento, il creditore, dopo aver solennemente dichiarato la sua pretesa e dopo aver ricevuto il diniego del debitore, fissava a quest'ultimo un appuntamento (lett. condictio) in giudizio di lì a trenta giorni, onde ottenere la nomina dell'iudex privatus destinato a tutelare il suo diritto. Generalmente, questa intimazione a comparire in giudizio persuadeva il debitore ad adempiere.

Nel processo per formulas [vedi], la (—) si inquadrava tra le actiones stricti iuris o iudicia stricta [vedi actio stricti iuris (vel iudicia stricta)].

In diritto postclassico, il campo di applicazione della (—) classica subì infinite generalizzazioni e trasformazioni, perdendo gran parte delle connotazioni originarie in un proliferare indiscriminato di fattispecie particolari (la dottrina ha parlato di "selva selvaggia").

Un elemento che unificò i vari tipi di condictiones di creazione postclassica è da taluno rinvenuto nel fatto che esse venivano frequentemente concesse per porre rimedio a casi di ingiustificato adempimento derivanti da fattispecie affini al pagamento dell'indebito.

Condictio causa data causa non secuta

Condictio [vedi] così denominata da Giustiniano e coincidente con la condictio ob causam datorum.

Azione esperibile per ottenere la restituzione di quanto era stato dato alla controparte in esecuzione di un contratto innominato [vedi contratti innominati], se la controprestazione era venuta meno.

Per estensione, si ammise che la (—) fosse esperibile anche dal donante, nei casi di donazione modale, per recuperare ciò che egli aveva donato, qualora il *modus* [vedi] non fosse stato adempiuto.

Condictio certae creditae pecuniae

[vedi *Actio certae creditae pecuniae*]

Condictio certae rei [Azione a tutela di un credito relativo a cose fungibili determinate]

Azione esperibile per ottenere la restituzione del *tantundem eiusdem generis* [vedi] relativamente a cose fungibili date in mutuo [vedi *mutuum*].

Poteva inoltre essere esercitata dal nudo proprietario, nei confronti del quasi usufruttuario che si fosse reso inadempiente all'obbligo di restituire le cose consumabili, dello stesso genere e qualità, e nella stessa quantità, ricevute a titolo di quasi-usufrutto [vedi *quasi usufructus*].

Condictio certi

Termine giustiniano adoperato in duplice accezione:

— per indicare l'azione posta a tutela di una *stipulatio* [vedi] avente ad oggetto una somma di denaro; essa era esercitabile dal creditore contro il debitore che rifiutava di adempiere il proprio debito;

— per indicare l'azione di creazione giustiniana (detta anche *condictio generalis*) volta ad ottenere la restituzione di qualunque prestazione ingiustamente eseguita a favore di altri.

Condictio ex causa furtiva

Una delle *condictiones* [vedi *condictio*] create in diritto giustiniano per porre rimedio a casi di arricchimento ingiustificato. In particolare la (—) consentiva all'attore di chiedere la restituzione di una *res* già in sua proprietà, ma di cui era stato privato a seguito di furto.

Azione a difesa della proprietà (e non, dunque, penale), spettava soltanto al *dominus* (non a qualunque *derubato*); era, altresì, esperibile anche nei confronti degli eredi del ladro.

Condictio ex lege

Azione di creazione giustiniana, esercitabile per ottenere l'adempimento di una qualsiasi obbligazione riconosciuta, in caso di inadempimento, allorché la legge avesse omesso di specificare l'azione destinata alla tutela del creditore.

Condictio ex mutuo

Condictio [vedi] a tutela del diritto del mutuante ad ottenere la restituzione del *tantundem eiusdem generis et qualitatis* [vedi *res fungibili*] delle cose date in mutuo [vedi *mutuum*]; si distinguevano, in particolare, due forme di (—), denominate:

— *actio certae creditae pecuniae* [vedi], per i mutui in denaro;

— *condictio certae rei* (o *triticaria*) [vedi], per i mutui di altre cose fungibili.

Condictio ex poenitentia [Azione per il recesso]

Strumento, di origine giustiniana, attraverso il quale, in tema di contratti innominati [vedi *conventiones sine nomine*], il contraente che aveva trasmesso la proprietà di una cosa poteva chiederne la restituzione, sempre che non avesse già ricevuto la controprestazione.

Condictio generalis

[vedi *Condictio certi*]

Condictio incerti

Espressione adoperata in diritto giustiniano per indicare che le *condictiones* [vedi *condictio*] erano esercitabili non solo per ottenere la restituzione di una cosa determinata, ma anche per rivalersi di un *incertum*, cioè dell'utile indeterminato che la controparte avesse ricavato da una determinata attività.

Condictio indebiti [Azione per la ripetizione dell'indebito; cfr. artt. 2033 s.s.]

Actio in personam [vedi] esperibile per chiedere la restituzione di quanto indebitamente prestatato [vedi *solutio indebiti*].

Per poter esercitare la (—) occorreva:

— una dazione: l'acquisto della proprietà da parte dell'accipiente si verificava a seguito del trasferimento in proprietà di denaro o di altra cosa corporale. In età classica, peraltro, si ammise che l'acquisto di proprietà potesse ricollegarsi all'avvenuta usucapione da parte dell'accipiente, anziché alla *datio*, nel caso in cui questa risultava invalida, appartenendo la cosa ad altri;

— l'assenza di causa: per potersi esperire la (—) occorreva che mancasse una ragione ritenuta dal diritto sufficiente a giustificare da parte dell'accipiente la conservazione del suo acquisto.

L'obbligo di restituire la prestazione indebitamente ricevuta nasceva per il semplice fatto che si fosse data la cosa: peraltro, poiché l'accipiente acquistava in seguito alla *datio* la proprietà del-

la cosa, il solvente non poteva esperire la *rèi vindicatio* [vedi] della cosa trasmessa, bensì la (—).

In diritto giustiniano si ritenne che per l'esperibilità della (—) occorressero:

— l'*error solvèntis* (errore di chi adempiva), in quanto altrimenti si riteneva che il solvente volesse gratificare l'accipiente;

— l'*error accipièntis* (errore di chi riceveva indebitamente la prestazione), in quanto, se l'accipiente riceveva scientemente una prestazione a lui non dovuta, si riteneva che si verificasse un *furtum* [vedi] con la possibilità dell'esperimento della *condictio ex causa furtiva* [vedi].

Sia il diritto classico che quello giustiniano considerarono non esercitabile la (—) nel caso in cui il pagamento dell'indebito, pur se fatto per errore, era diretto ad estinguere una c.d. *obligatio naturalis* [vedi]. In tal caso l'accipiente aveva diritto alla *solùti retèntio* [vedi].

Condictio ob causam datorum

[vedi *Condictio causa data causa non secuta*]

Condictio ob iniustam causam

Una delle *condictiones* [vedi *condictio*] create in diritto giustiniano per porre rimedio ai casi di ingiustificato arricchimento.

In particolare, la (—) mirava alla ripetizione di ciò che si era dato per una causa contraria alla legge, ad esempio ad esecuzione di una *stipulatio* [vedi] estorta con la violenza.

Condictio ob turpem causam

Una delle *condictiones* [vedi *condictio*] create in diritto giustiniano per ovviare ai casi di ingiustificato arricchimento.

Era esercitabile al fine di ottenere la ripetizione di una cosa, trasferita in esecuzione di un atto contrario alla morale. L'azione era concessa solo se la volontà di compiere l'atto turpe apparteneva all'accipiens, non anche se era comune al *trādens*: si riteneva, infatti, che in pari causa *turpitudinis melior est condicio possidentis* [vedi].

La (—) poteva essere esercitata anche nel caso in cui il trasferimento fosse stato attuato per indurre l'accipiens ad adempiere ad un proprio dovere (es. non commettere un delitto o un'azione turpe). Non era ritenuta illecita tale promessa, in quanto conforme alla legge, ma si realizzava comunque un arricchimento ingiustificato, dal momento che si reputava disonesto compiere un proprio dovere dietro il pagamento di un compenso.

Condictio pœnitentiàlis

[vedi *condictio ex pœnitèntia*]

Condictio sine causa

Una delle *condictiones* [vedi *condictio*] create in diritto giustiniano per porre rimedio ai casi di ingiustificato arricchimento.

In particolare, la (—) era accordata a chi avesse dato una cosa ad altri per uno scopo venuto meno successivamente. In tal caso si aveva una *datio ob rem honestam*, effettuata in previsione di un avvenimento futuro: ciò si verificava, ad esempio, nel caso di *donatio mortis causa*, operata in imminente pericolo di vita, se la morte non si verificava.

Condictio triticària

Espressione, di origine giustiniana, adoperata, in generale, per indicare l'azione posta a tutela di una *stipulatio* [vedi] avente ad oggetto una *res* [vedi] individuata, diversa dal denaro e specificata nella qualità e nella quantità.

Era esercitabile dal creditore contro il debitore che rifiutava di adempiere il proprio debito.

Un particolare tipo di (—) era quella concessa al mutuante a tutela del suo diritto alla restituzione del *tantundem* [vedi *res fungibili*] delle cose mutate (diverse dal denaro) [vedi *condictio ex mutuo*].

Confarreatio [Confarreazione]

Era, insieme alla *coemptio* [vedi] e all'*usus* [vedi], una delle forme di costituzione della *manus maritalis* [vedi] nel *matrimonium cum manu* [vedi *matrimonium*].

Si concretava in una cerimonia religiosa, compiuta alla presenza del *flamen Diàlis* (sacerdote di Giove) e di dieci testimoni, e prendeva nome da una focaccia di farro (c.d. *pànis fàrreus*) che gli sposi spezzavano, per simboleggiare l'inizio della vita in comune, in onore di *Iuppiter Fàrreus*.

L'istituto cadde in desuetudine in epoca classica, durante la quale l'essere nato da nozze confarreatiche costituì solamente uno dei requisiti richiesti per poter accedere alla carica di sacerdote di Giove.

In caso di (—) lo scioglimento del matrimonio doveva avvenire mediante un *actus contrarius* dalle analoghe caratteristiche formali: la *diffarreatio* [vedi], che, alle origini era una vera e propria forma di divorzio. In alcuni casi, come quello dei *flamines maiores*, sembra che il matrimonio *confarreatico* fosse indissolubile.

Confèssio in iùre [Confessione in giudizio]

Nel processo per *lègis actiões* [vedi], si aveva la (—) quando il convenuto, già nella fase del giudizio *in iure*, non contrastava le pretese dell'avversario. In tal caso il processo si arrestava, dal momento in cui l'affermazione dell'attore riceveva la conferma del magistrato, cioè la sua *addictio* [vedi *manumissio*; *lègis actio per manus iniectiònem*].

A seguito della (—) di una parte, l'altra parte poteva passare all'esecuzione per impossessarsi della cosa o della persona del debitore stesso [vedi *nèxum*].

Confùsio [Confusione; cfr. artt. 939, 1014 e 1072, 1253 ss. c.c.]

Termine adoperato in diritto romano con diversi significati.

• Modo d'acquisto della proprietà a titolo originario [art. 939 c.c.]

Come modo d'acquisto della proprietà [vedi *dominium ex iùre Quiritium*] a titolo originario, la (—) consisteva nella mescolanza di più corpi solidi o liquidi, in modo tale che non si verificasse né accessione [vedi *accèssio*] né specificazione [vedi *specificatiò*], in quanto il tutto non era cosa che poteva essere distinta dalle parti componenti: ad es., si pensi al caso in cui venivano mescolate due o più quantità di vino.

Se le singole cose erano separabili, ognuno dei proprietari conservava la proprietà sulla sua parte e, ottenuta la separazione, poteva esercitare la *rei vindicatiò* [vedi].

Se le materie confuse non erano separabili, i relativi proprietari diventavano condomini pro quota del tutto, se la confusione avveniva per loro volontà; in mancanza, poteva essere esercitata la *vindicatio pro parte*.

• Modo di estinzione di diritti reali [art. 1014 e 1072 c.c.]

Come modo di estinzione dei diritti reali [vedi *iura in re alièna*], la (—) aveva luogo quando nello stesso soggetto si assommavano le qualità di *dòminus* [vedi] e di titolare di un diritto reale limitato: si pensi, ad es., al caso in cui il titolare del fondo servente fosse diventato proprietario anche del fondo dominante [vedi *servitùtes (praediòrum)*], o l'usufruttuario divenisse proprietario della cosa oggetto dell'*ususfructus* [vedi].

In questa accezione, più frequentemente si parla di *consolidatiò* [vedi].

• Modo di estinzione delle obbligazioni [artt. 1253 ss. c.c.]

Come modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento [vedi *solùtio*], la (—) aveva luogo automaticamente nei casi in cui le qualità di creditore e di debitore si riunivano nella stessa persona.

In questo caso, come nel precedente, la *ratiò* dell'istituto va identificata nell'impossibilità logico-giuridica che una stessa persona sia, ad un tempo, soggetto attivo e passivo di uno stesso rapporto giuridico (reale od obbligatorio).

La (—), quale modo di estinzione di rapporti giuridici (reali od obbligatori), si verificava di frequente in seguito a successione ereditaria.

Coniùgium [Unione coniugale]

Era l'unione coniugale, finalizzata alla procreazione: il (—) costituiva, in diritto romano, il fondamento del matrimonio [vedi *matrimonium*].

Consecratiò

• Diritto privato

Cerimonia attraverso la quale una cosa veniva proclamata sacra [vedi *res sacræ*]: si realizzava, cioè, una sorta di cessione di una cosa ad una divinità.

• Diritto penale

Attraverso la (—) si ripristinava la *pax deòrum* [vedi], turbata dal compimento di atti efferati: il soggetto che si era reso responsabile di gravi delitti (attirando sulla comunità cui apparteneva, l'ira degli dei) diventava automaticamente (in virtù dei precetti giuridico-religiosi che reggevano la comunità della Roma dei primordi) sacro (c.d. *sacèrtas*) ad una divinità, oppure agli dei; ciò comportava che egli poteva essere ucciso da chiunque in qualsiasi momento, senza che da tale uccisione derivasse alcuna conseguenza penale o civile a carico dell'uccisore.

Consènsus

[vedi *Consensus in idem plàcitur*]

Consènsus curatòris [Consenso del curatore]

Espressione adoperata per indicare l'intervento del curatore in attività negoziali compiute dal soggetto sottoposto a cura.

Il (—) divenne, per impulso della giurisprudenza pretoria, elemento praticamente indefettibile. Per iniziativa dell'imperatore Marco Aurelio, la figura del *curator minoris* fu generalizzata, cosicché il (—) divenne requisito meramente formale, essendo il curatore nominato non più per singoli affari, ma come stabile amministratore e consigliere del soggetto sottoposto a cura.

Consensus facit nuptias [lett. "il consenso origina le nozze"; cfr. art. 107 c.c.]

Massima risalente alla giurisprudenza romana del periodo classico; essa esprimeva la necessità di un'ininterrotta e comune volontà [vedi *consensus*] dei coniugi ai fini dell'esistenza delle nozze [vedi *nuptiæ*].

Consensus in idem placitum

Espressione frequentemente adoperata, nella prassi del diritto civile, per indicare l'elemento soggettivo volontaristico, essenziale ai fini della formazione di un contratto.

Il contratto viene, infatti, a formarsi solo in presenza di un accordo tra le parti, che sia indirizzato al temperamento degli opposti interessi, in modo che il contenuto del contratto risulti voluto da tutte le sue parti.

In diritto romano, il (—) era elemento necessario e sufficiente per l'esistenza dei contratti tipici del *ius honorarium* [vedi] (*emptio-venditio*, *locatio-conductio*, *societas* e *mandatum*):

— necessario, perché, in mancanza, il contratto non era valido;

— sufficiente, perché bastava a far nascere le reciproche obbligazioni tipiche del contratto di volta in volta concluso.

Il (—) veniva meno per effetto del *contrarius consensus* [vedi] o *dissensus* [vedi].

Consiliarii principis [Consiglieri imperiali]

Consiglieri imperiali, generalmente nominati tra i giuristi di rango equestre che, a partire dalla fine del II sec. d.C. furono deputati all'esame dei casi giuridici devoluti alla cognizione del tribunale imperiale o sottoposti a quest'ultimo sotto forma di petizione [vedi *consilium principis*].

Consilium fraudis [Intento fraudolento]

Espressione adoperata per indicare la consapevolezza del debitore di compiere atti in frode ai propri creditori, per pregiudicarne le aspettative di soddisfazione dei propri crediti.

Il (—) era indispensabile ai fini dell'esercizio, da parte dei creditori, dell'*actio Pauliana* [vedi].

Consilium principis [Consiglio imperiale]

Organo consultivo dell'imperatore, così denominato a decorrere dalla fine del II sec. d.C.

L'istituzione del (—) è storicamente da ricondurre, secondo la dottrina prevalente, ad un'antica consuetudine, secondo la quale ogni magistrato romano, in sede decisoria, si circondava di consiglieri di sua fiducia, ai quali chiedeva di esprimere un'opinione sul caso esaminato.

Caratteristica essenziale del (—) era la natura informale della sua attività: difatti, l'imperatore soleva rivolgersi ai suoi consiglieri solo se lo reputava necessario per ottenere chiarimenti su particolari questioni giuridiche ed era libero di non attenersi al loro parere e di allontanare dal (—) le persone non più gradite.

Con il passare degli anni si affermò la tendenza alla istituzionalizzazione del (—), sotto un duplice profilo:

— della permanenza degli stessi consiglieri, anche dopo la successione di un imperatore all'altro;

— della stabile consultazione dei titolari di determinate cariche (ad es. il *praefectus praetorio* [vedi]).

La struttura del (—) subì profonde modifiche soprattutto nel corso del regno adrianeo [vedi *Adriano*], in quanto, da un lato, si consolidò la prassi di invitarvi i giuristi, dall'altro, si realizzò l'introduzione, in forma stabile ed a titolo permanente, dei cavalieri (*equites*).

Tale processo di istituzionalizzazione del (—), accentuatosi nel corso del III sec. d.C., si concluse con la conversione dello stesso consiglio nel *consistorium* [vedi].

Consistorium [Concistorio]

Organo consultivo dell'imperatore, istituito da Diocleziano [vedi], nel quadro di un profondo riordinamento delle gerarchie centrali della burocrazia imperiale. Era detto (—) perché i suoi membri erano obbligati a rimanere in piedi davanti all'imperatore che lo presiedeva.

La sua composizione fu profondamente modificata da Costantino [vedi] che fece rientrare, tra i suoi membri, i due capi dell'amministrazione finanziaria imperiale (il *comes sacrarum largitionum* [vedi] ed il *comes rerum privatarum* [vedi]), il capo dei servizi della casa imperiale, detto *magister officiorum* [vedi], il capo del tribunale imperiale (*quaestor sacri palatii* [vedi]) ed una

serie di funzionari imperiali, detti còmites consistoriàni, escludendone, invece, i præfecti prætorio [vedi præfecti].

Consolidatio [Consolidamento; cfr. art. 1014 c.c.]

Uno dei modi di estinzione dell'usufructus [vedi]: consisteva nella riunione, in capo allo stesso soggetto, delle situazioni di proprietario e di usufruttuario. Rappresenta, dunque, un esempio di confusio [vedi].

Una tale definizione della (—) risale alle fonti (Inst. Iust., 2.4.3: ... si fructuarius proprietatem rei adquisierit ... consolidatio appellatur - si ha consolidatio se l'usufruttuario acquista la proprietà della cosa).

Consortium ad exemplum fratrum suorum

[vedi Consortium èrcto non cìto]

Consortium èrcto non cìto [Consortio tra eredi]

Antichissimo istituto del diritto quiritario: rappresentava la più antica forma di contitolarità di situazioni giuridiche oggettive.

L'espressione indicava, infatti, la situazione di comproprietà in cui venivano a trovarsi più fratelli alla morte del comune pater familias [vedi]; il patrimonio familiare ereditato non veniva diviso, ma gestito in comune da filii, "attuando una sorta di società universale" (consortium fratrum suorum). In tal caso il diritto di ciascuno dei consortes non si considerava come rispondente ad una frazione ideale dei beni paterni, bensì come una contitolarità solidale sul patrimonio; tutti erano proprietari del tutto.

Il consortium, attraverso una speciale lègis àctio [vedi], poteva essere anche posto in essere convenzionalmente tra coloro che avessero voluto porre in comune un complesso patrimoniale: in tal caso si parlava di consortium ad exemplum fratrum suorum.

Decaduto in età repubblicana, il (—) fu sostituito da un nuovo istituto, detto comunione o condominio [vedi commùnio].

Consortium fratrum suorum

[vedi Consortium èrcto non cìto]

Constitutio

[vedi Constitutiònes pñcipum]

Constitutio Antoniniana de civitate

Importante costituzione [vedi constitutiònes pñcipum], emanata dall'imperatore Antonino Caracalla [vedi] nel 212 d.C.

La (—) estese, a tutti i popoli che risiedevano nell'Impero romano e che erano organizzati in comunità cittadine, la cittadinanza romana [vedi civitas; status]. Per effetto della (—), tutti i sudditi dell'Impero romano divennero cives, acquistando la titolarità di diritti e doveri inerenti allo status civitatis. Ne rimasero esclusi, probabilmente, gli schiavi manomessi di condotta turpe che la lex Ælia Sentia del 4 d.C. equiparava ai peregrini dediticii (dediticii Æliani); gli schiavi manomessi ai quali la lex Iunia del 19 d.C. riconosceva la latinità (Latini Iuniani) e i barbari dediticii, abitanti al di là dell'impero, assoggettati a Roma successivamente alla costituzione di Caracalla.

Constitutio divi Marci et Veri

[vedi Substitutio pupillaris; substitutio vulgaris]

Constitutio Nerònis de Latinis

Costituzione imperiale [vedi constitutiònes pñcipum] emanata da Nerone, che concesse il beneficio dell'acquisto della cittadinanza romana ai Latini [vedi] che avessero edificato in Roma case ad uso abitativo, impiegando non meno della metà del proprio patrimonio.

Constitutio Traiani

Costituzione imperiale [vedi constitutiònes pñcipum] emanata da Traiano, con la quale fu concesso il beneficio dell'acquisto della cittadinanza romana ai Latini [vedi] che avessero esercitato in Roma, per un periodo non inferiore a tre anni, l'attività di fornaio.

Constitutiònes pñcipum [Costituzioni imperiali]

Provvedimenti imperiali, costituenti fonti del diritto romano a partire dalla fine del II secolo d.C.

In relazione al contenuto ed alla natura, le (—) assunsero le seguenti denominazioni:

— edicta: provvedimenti a carattere generale, emanati dal pñnceps, sulla base dell'imperium proconsulare maius attribuitogli, che contenevano le istruzioni o i criteri direttivi cui dovevano attenersi i magistrati provinciali. In un primo periodo, gli edicta non avevano vigore dopo la

morte del principe che le aveva emanate, essendo stretta emanazione dell'imperium esercitato da ciascun princeps; successivamente, tale limitazione di efficacia venne meno.

Le (—) non avevano contenuto imperativo, quanto piuttosto la forma di autorevoli consigli;

— mandata: istruzioni diramate ai funzionari dell'amministrazione pubblica, in special modo ai governatori delle province, vincolanti per l'esercizio dei loro compiti. Essi avevano, quindi, contenuto amministrativo, anche se vi furono casi in cui con questo mezzo furono introdotti nuovi istituti giuridici (ad es. il testamentum militis [vedi]);

— decreta: sentenze emanate dal principe extra ordinem, ossia senza l'osservanza delle formalità processuali su richiesta delle parti o di pubblici funzionari, sia in primo grado che in appello. In questa sua funzione il princeps era solito farsi assistere da un consilium principis [vedi];

— rescripta ed epistulæ: responsi richiesti all'imperatore, su determinate questioni giuridiche, da privati, magistrati o funzionari.

I rescripta erano redatti dall'ufficio a libellis ed avevano efficacia limitata ai singoli casi per i quali erano emanati. Inoltre, producevano effetti vincolanti per il giudice solo se i dati di fatto esposti nella domanda (supplicatio) corrispondevano a verità. Gradualmente i rescripta assunsero al rango di principi giuridici generali, acquistando efficacia per casi analoghi.

Le epistulæ erano lettere preparate dall'ufficio ab epistulis della cancelleria imperiale in risposta a giudici o funzionari che sottoponevano all'imperatore una questione di diritto controversa relativa ad una lite pendente innanzi al tribunale o un affare riguardante l'ufficio.

Constitutiones sirmondianæ

Raccolta privata di costituzioni imperiali, che trae il suo nome dal religioso francese Sirmond che ne curò la pubblicazione nel 1631: si tratta di sedici costituzioni relative ai rapporti tra stato e chiesa, riguardanti il periodo che va dal 333 al 425 d.C.

Alcune costituzioni sirmondianæ sono contenute nel Codex Theodosianus [vedi], in cui però si rinvencono in versione abbreviata; nella raccolta di Sirmond si presentano in forma più ampia e completa. Tale redazione si presume più vicina a quella originale.

Constitutum debiti

Si distinguevano due tipi di (—):

— (—) proprii: era una garanzia personale offerta dallo stesso debitore e consisteva nella promessa di pagare un proprio debito, già esistente, ad una determinata scadenza. Aveva funzione essenzialmente dilatoria;

— (—) alieni: garanzia offerta da altro debitore, consisteva nella promessa di pagare in un determinato luogo una prestazione di denaro dovuta da un terzo.

Il (—) era tutelato con l'azione de constituta pecunia [vedi] e rientrava nei pacta prætoria [vedi pactum] insieme al pactum iurisurandi [vedi] e al receptum arbitrii [vedi].

Il (—) non importava novazione [vedi novatio] del debito precedente e il creditore poteva agire sia in base al (—) che al rapporto sottostante. Il cumulo era escluso mediante una exceptio doli [vedi].

Originariamente costituito solo per le obbligazioni di denaro, nel diritto giustiniano si ammise il (—) per ogni tipo di obbligazioni, finché fu assorbito nella categoria generale del contratto e della fideiussione [vedi fideiussio].

Constitutum debiti alieni

[vedi Constitutum debiti]

Constitutum debiti proprii

[vedi Constitutum debiti]

Constitutum possessorium

Uno dei modi attraverso cui poteva aver luogo la traditio [vedi], era fondato sul mutamento dell'elemento psicologico di un soggetto in ordine ad una res [vedi]; in particolare, chi possedeva una res in nome proprio, come suo titolare, poteva trasferire la proprietà ad altri, continuando però a disporne come mero detentore, in nome altrui (nòmine alieno). Si pensi, ad es., al proprietario di un appartamento che lo venda, ma continui ad abitarlo quale conduttore, avendo stipulato, contemporaneamente alla vendita, un contratto di locazione (con l'acquirente) in suo favore.

Costituiva ipotesi inversa rispetto alla traditio brevi manu [vedi].

Consuetudo [Consuetudine; cfr. artt. 1, 8 disp. prel. c.c.]

La consuetudine consiste nella uniforme ripetizione di un dato comportamento da parte della generalità dei consociati, con la convinzione della sua giuridica necessità (c.d. opinio iuris et necessitatis).

Anticamente tutto il diritto era consuetudinario, risiedendo l'origine degli istituti giuridici nei mores maiorum [vedi].

In diritto classico, la consuetudine si contrappose alle fonti legislative: la prima rientrava, con terminologia postclassica, nell'ambito del ius ex non scripto, le seconde nell'ambito del ius scriptum.

I Romani ponevano il fondamento della consuetudine nel tacito consenso del popolo (tacitus consensus populi), non ravvisando differenza tra il suo manifestarsi esplicitamente nella legge o implicitamente nella consuetudine.

Il tempo era il fattore essenziale della consuetudine, ma non era stabilito il minimo necessario per la sua formazione, essendo lasciato all'apprezzamento del magistrato verificare se, caso per caso, fosse passato un periodo di tempo congruo ad evincere l'obbligatorietà del comportamento.

Quanto al rapporto tra consuetudine e legge, si ammetteva senz'altro che la consuetudine non avesse efficacia minore di quella della legge, potendo supplire alle lacune dell'ordinamento giuridico: incerto era se la consuetudine poteva abrogare la legge. Se precedentemente ciò fu ammesso, Costantino, allo scopo di porre riparo alla confusione dilagante, ristabilì l'autorità della legge, sancendo il principio che questa non potesse essere abrogata dalla consuetudine.

Consuetudo revertendi

[vedi Ànimus revertendi]

Cònsules [Consoli]

Erano così denominati coloro che accedevano alla somma magistratura romana, il consolato, che, in epoca repubblicana, assunse un rilievo particolare in ragione dell'estensione delle competenze ad esso inerenti.

In particolare i (—) avevano:

— l'impèrium militiæ, ossia il comando militare dell'esercito. Detto comando si estrinsecava nella gestione delle operazioni belliche (sotto l'egida del controllo senatoriale), nel compimento delle operazioni di leva e nella nomina degli ufficiali;

— l'imperium dòmì, ossia il potere di polizia nel territorio cittadino. Detto potere, non comprendente la sfera giurisdizionale, includeva tutte le competenze non devolute ai magistrati inferiori, ossia la esecuzione (coèrcitio) delle pene capitali e delle sanzioni minori, nonché ampi poteri amministrativi;

— il ius agèndi cum populo et cum pàtribus, ossia il potere di convocare i comitia [vedi] e di riunire il senato.

In origine, la carica di console era riservata ai patrizi: nel 367 a.C., a seguito dei gravi tumulti verificatisi tra patrizi e plebei, vennero emanate le leges Liciniæ Sextiæ [vedi] che sancirono la riappacificazione sociale, consentendo l'accesso dei plebei ad uno dei due seggi del consolato.

I (—) erano due ed esercitavano il potere in forma collegiale; la permanenza in carica durava un anno. Nell'ipotesi che uno di essi abbandonasse l'incarico prima dell'anno, si procedeva alla nomina di un consul suffectus. Se entrambi venivano meno, si aveva l'interregnum [vedi]. I due cònsules erano eponimi, e cioè l'anno veniva indicato nei calendari ufficiali con i loro nomi. Essi erano nominati dai comitia centuriata [vedi] e, per tutto il periodo in cui erano in carica, erano dotati di par potèstas, ossia di identici poteri: ciascuno di essi poteva, dunque, esercitare il potere nella sua interezza, salvo il veto dell'altro.

Nella pratica, al fine di garantire un esercizio più efficiente ed equilibrato delle competenze loro spettanti, i (—), sulla scorta di accordi spontanei, ovvero caso per caso, provvedevano ad una ripartizione dei rispettivi poteri.

L'istituzione consolare, anche se formalmente conservata, fu soggetta ad un processo di involuzione in epoca imperiale, risultando di fatto ridotta al rango di carica priva di poteri sostanziali, e quindi meramente rappresentativa.

Consultatio ante sententiam (detta anche "appellatio more consultationis)

Prima di emettere la sentenza il giudice inferiore poteva inviare una richiesta al superiore affinché esprimesse un parere sul caso del decidere.

In età postclassica la risposta del giudice superiore fu ritenuta vincolante per il giudice inferiore e preclusiva dell'appellatio. Non era ammesso lo "ius novorum".

Consultatio vèteris cuiùsdam iurisconsùliti [Parere di un antico giuriconsulto]

Opera di autore ignoto, compilata in Gallia verso la fine del V sec. e pubblicata, su un manoscritto, nel 1557 da Cuiacio, la (—) si presenta come una raccolta di pareri, dati da un giurista ad un avvocato, intorno ai più vari argomenti. Nell'esprimere tali pareri, il giurista si rifaceva al Codex Theodosianus [vedi], al Codex Gregorianus [vedi] e al Codex Hermogenianus [vedi] oltre che alle Pauli Sententiae.

Contemplatio dòmini [Spendita del nome]

In tema di rappresentanza diretta, è la dichiarazione che il rappresentante fa, al terzo, di agire in nome e per conto del rappresentato, nel cui interesse avverrà la conclusione del negozio giuridico e nella cui sfera patrimoniale ricadranno gli effetti.

L'espressione è frequente nel linguaggio degli operatori giuridici contemporanei.

Contiònes [Adunanze]

Venivano così denominate le adunanze delle assemblee popolari (e cioè del popolo intero o della sola plebe), non finalizzate ad alcuna deliberazione, ma a mero scopo di incontro ovvero per ascoltare discorsi o dibattiti.

Le assemblee riunite per deliberare venivano invece dette:

- comitia [vedi] se comprensive di tutti i cives;
- concilia [vedi concilia plebis] se comprensive della sola plebe.

Contra bònòs mòres [Contro il buon costume; cfr. artt. 1343, 1354 c.c.; 519-544 c.p.]

Nel linguaggio giuridico corrente, l'espressione (—) indica la contrarietà di un negozio giuridico o, comunque, di un comportamento umano, alle regole del buon costume.

La contrarietà della causa del negozio giuridico alle regole del buon costume assunse rilievo, in diritto romano, soltanto a partire dal periodo classico, in virtù di una serie di constitutiones principum [vedi] e di decisioni giurisprudenziali: i negozi (—) erano ritenuti assolutamente inutilizzabili.

Nell'ambito della contrarietà al buon costume rientravano, secondo Papiniano [vedi], quæ facta lædunt pietatem, existimationem, verecundiam (i fatti che ledono la pietà, la stima, il pudore).

Nel diritto civile vigente, il concetto di buon costume è delineabile in riferimento ad un'ampia accezione di moralità, eticità e decenza e non è limitato (come avviene, invece, quasi esclusivamente per il diritto penale) alla sfera sessuale. Il negozio giuridico con causa illecita perché (—) è nullo; egualmente nullo è il negozio cui sia apposta una condizione (—).

Nel codice penale vigente, la categoria dei reati contro il buon costume è prevista e disciplinata dagli artt. 519-544.

Contra lègem [lett. "contro legge"]

L'espressione (lett. "contro legge") è adoperata quale sinonimo di illegalità, di violazione della legge.

Contràctus [Contratto; cfr. artt. 1321 ss. c.c.]

Il contratto può esser definito, con il codice civile vigente, come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

La figura del (—) in diritto romano è al centro oggi di discordanti opinioni. È pacifico che esso fu inquadrato tra le fonti delle obbligazioni e, a seguito della evoluzione giuridica postclassica, nella più ampia categoria delle conventiones [vedi conventio]. Si discute, tuttavia, se e quando il diritto romano abbia avuto consapevolezza del (—) come strumento generale produttivo di obbligazioni, svincolato dalle singole fattispecie contrattuali di volta in volta conosciute.

La dottrina più recente ha avuto modo di rilevare che l'affermazione, spesso ripetuta, secondo la quale il diritto romano non elaborò una nozione generale del contratto, conoscendo soltanto singoli contratti, si mostra insufficiente, dovendosi piuttosto stabilire quando si giunse a concepire l'efficacia vincolante del patto, a prescindere dall'appartenenza alle singole categorie tipiche conosciute. Questa consapevolezza fu senz'altro raggiunta in diritto giustiniano. Si è anche detto che "il nuovo orientamento del pensiero classico, in opposizione alla regola del ius civile, aveva già rinvenuto il fondamento dei contratti di commercio nella convenzione, cioè nella volontà delle parti". Si ritiene, comunque, certo "che il (—), quale ne fosse il significato, giunse a costituire un autonomo punto di riferimento quando venne giustapposto all'atto illecito tra le fonti dell'obbligazione"; l'accezione negoziale del termine (—) sarebbe accentuata, secondo la stessa dottrina, nella tripartizione gaiana che distingue, oltre al contratto ed al delitto, altri fatti produttivi di obbligazioni.

In diritto giustiniano, il concetto di (—) si allargò fino a ricomprendere i rapporti analoghi a quelli contrattuali, tutelati dal diritto pretorio [vedi *ius honorarium*], ma respinse tutte le fonti di obbligazioni non riconducibili ad un accordo di volontà.

L'accordo (spesso svalutato, dai giuristi classici) divenne requisito essenziale di tutti i contratti: — sia che il consenso fosse elemento di per sé sufficiente a creare un vincolo obbligatorio (contratti consensu);

— sia che dovesse essere accompagnato da requisiti formali (contratti *litteris*);

— sia che dovesse essere accompagnato da una consegna di cose (contratti *re*).

Alla suddetta tripartizione corrispondeva la suddivisione tra obbligazioni *verbis*, *litteris* o *re contractæ* [vedi *obligatio*].

Si distingueva altresì tra:

— contratti a titolo oneroso o gratuito, a seconda che ne derivasse un vantaggio per una o per tutte le parti;

— contratti unilaterali e bilaterali a seconda che da essi nascessero obbligazioni in capo ad una sola o ad entrambe le parti;

— contratti *iuris civilis* e *iuris gentium* [vedi *ius civile*; *ius gentium*], a seconda che fossero praticabili solo fra Romani o fra Romani e stranieri. Tra i secondi, introdottisi ed affermatasi in Roma attraverso la giurisprudenza del *prætor peregrinus* [vedi], rientravano i contratti consensuali di *emptio-venditio* [vedi], *locatio-conductio* [vedi], *societas* [vedi] e *mandatum* [vedi].

Secondo un principio generale, valido in diritto romano, in materia contrattuale il contratto non poteva produrre effetti che tra le parti contraenti: ciò comportava il divieto (o, comunque, l'inefficacia) del contratto a favore di terzi [vedi].

Classificazione generale dei contratti

— *obligationes re contractæ*

(contratti reali) *mutuum*

fiducia

depositum

commodatum

pignus

— *obligationes verbis contractæ*

(contratti verbali) *sponsio*

fideiussio

fidepromissio

stipulatio e *adstipulatio*

dotis dictio

promissio iurata liberti

vadiatura, *prædiatura*

— *obligationes litteris contractæ*

(contratti letterali) *nomina transscripticia* et

arcaria

chirographa

sygraphæ

— *obligationes consensu contractæ*

(contratti consensuali) *emptio-venditio*

locatio-conductio

societas

mandatum

— *pacta prætoria*

(contratti pretori) *constitutum debiti*

pactum iurisiurandi

recepta

— *conventiones sine nomine*

(contratti innominati)

Contractus c.d. mohatræ [dall'arabo *muhâtarah* che significa "scommessa"]

Era il contratto con il quale un soggetto, ricevuta da un terzo una richiesta di un prestito di denaro, consegnava a quest'ultimo una cosa infungibile (ad es., un dipinto), autorizzandolo a venderla ed a trattenerne per sé, a titolo di mutuo, la somma di denaro ricavata dalla vendita.

In particolare:

— il mutuo poteva riguardare la cifra ottenuta dalla vendita;
— le parti potevano convenzionalmente dare alla cosa infungibile un valore verosimilmente più elevato rispetto a quello che sarebbe stato ricavato dalla vendita, ricadendo il rischio di una vendita sfavorevole sul mutuatario.

Contradictio

[vedi Interversio possessònis]

Contrarius consensu [Consensus contrario; cfr. artt. 1372-1373 c.c.]

Caratteristico modo di estinzione ipso iure [vedi] e a forma libera delle obligatiònes ex contractu [vedi] denominato, in materia societaria, dissensus [vedi].

Consisteva in un atto eguale e contrario a quello con cui le parti avevano dato vita al rapporto obbligatorio con il quale esse manifestavano la volontà di estinguere il contratto.

La decisione consensuale delle parti di non eseguire le obbligazioni convenute presupponeva che la situazione iniziale fosse ancora immutata (re adhuc integra).

In età classica, solo per la emptio-venditio [vedi], si ritenne ammissibile il c.d. pactum ut discedatur (oppure ut abeat), patto di recesso che imponeva al giudice di non accogliere la domanda, nei casi in cui una parte, in violazione di esso, agisse per ottenere l'esecuzione del contratto.

Il (—) fu inteso, in età tardo-classica e postclassica, come accordo avente ad oggetto l'estinzione del rapporto intercorrente tra i soggetti che avessero stipulato un contratto consensuale.

Attraverso esso si enucleò, pertanto, un modo di remissio del credito a forma libera.

Contratti innominati

[vedi Conventiònes sine nòmine]

Contratto a favore di terzi [cfr. artt. 1411 ss. c.c.]

È il contratto dal quale derivano effetti favorevoli per un terzo (cioè per un soggetto estraneo al contratto stesso).

Nel diritto romano il contratto non poteva avere effetti se non tra le parti contraenti: vigea, perciò, il divieto dei contratti a favore di un terzo.

La regola era espressa dalle parole alteri stipulari nemo potest (che esprimevano il divieto della stipulatio alteri [vedi stipulatio]: esse sancivano l'inefficacia dell'atto nei confronti dei terzi. Il terzo non acquistava l'azione relativa al credito che le parti volevano trasmettergli.

Per rendere esigibili promesse a favore di un terzo, si ricorreva, pertanto, alla stipulatio poenae: se il debitore non adempiva nei confronti del terzo, lo stipulante poteva agire per la riscossione della penale. Frequente era anche il ricorso alla adstipulatio [vedi].

Nel diritto giustiniano, in via di eccezione, si ammise che il terzo potesse acquistare autonoma azione, pur permanendo immutato il divieto generale.

Contratto preliminare [cfr. artt. 1351, 2932 c.c.]

Il diritto romano non conosceva la figura tipica del (—), cioè del contratto avente ad oggetto la prestazione del consenso alla stipula di un futuro contratto (il c.d. contratto definitivo): le espressioni pactum de contrahendo e pactum de inundo contractu, non sono romane.

Se due soggetti si impegnavano a stipulare in futuro un contratto, l'accordo così concluso era ritenuto inidoneo a far sorgere obbligazioni valide per il ius civile [vedi].

Si riteneva valida, invece, la promessa di vendita posta in essere con le forme della stipulatio: le parti potevano tutelarsi dall'eventuale rifiuto della controparte di stipulare il contratto definitivo, soltanto apponendo alla promessa di vendita una clausola penale (c.d. stipulatio poenae), destinata ad aver efficacia in caso di inadempimento. Era assolutamente escluso che si potesse adire il giudice per ottenere una sentenza in luogo del consenso al contratto definitivo non prestato dalla controparte inadempiente (ciò è, invece, possibile nel diritto civile vigente: cfr. art. 2932 c.c.).

Giustiniano si occupò della promessa di vendita in una costituzione del 528 d.C., prescrivendo che in tutti i contratti di vendita, nei quali le parti, dopo aver raggiunto un accordo verbale, avessero statuito di redigere l'atto per iscritto, la forma dovesse intendersi requisito ad substantiam.

Nel Digesto, che riporta un frammento di Paolo, si ammise espressamente la possibilità di una promessa di mutuo.

Contrectatio (alienae rei)

Elemento oggettivo del furtum [vedi] consistente nel contatto fraudolento con una cosa altrui contro la volontà del titolare (invito dòmino).

Inizialmente limitata alla amòtio (asportazione materiale della cosa), la (—) finì col comprendere anche casi in cui mancava la sottrazione materiale. Si ebbe pertanto:

— *furtum usus*, quando: il depositario [vedi *depòsitum*] usava della cosa depositata; il *commodatarius* [vedi *commodatum*] usava le cose in modo diverso da quello previsto contrattualmente; il creditore *pignoratizio* usava le cose ricevute in pegno;

— *furtum possessionis*, quando il detentore, rifiutandosi di restituire la cosa al *dòminus*, cominciava a possederla per sé.

Anche il proprietario poteva commettere *furtum* della cosa propria, se la sottraeva a chi la deteneva in virtù di uno *ius in re aliena* [vedi *iura in re alièna*] (per es., al creditore *pignoratizio*).

Contubèrniūm [Contubernio]

Unione stabile fra schiavi o fra un *dòminus* [vedi] e una schiava; consisteva nella mera coabitazione, dal momento che ai servi era preclusa la possibilità del *matrimonium* [vedi] e la potestà sui figli.

La (—) venne ad assumere particolare rilievo in età classica: durante questo periodo, i figli nati da (—) venivano considerati *liberi naturales* (figli naturali), a differenza dei figli nati da *concupinatus* [vedi], ritenuti *vulgo concepti*.

A partire da Costantino (IV sec. d.C.) la tendenza legislativamente manifestata fu nel senso di evitare, in caso di divisioni di eredità o alienazioni di schiavi, lo smembramento delle famiglie servili.

Contumàcia [cfr. artt. 171, 290 ss. c.p.c.; 487-490 c.p.p.]

Situazione di colpevole assenza in giudizio di una parte, tipica della *cognitio extra ordinem* [vedi]: la (—) non costituiva ostacolo al prosieguo del giudizio, come d'altro canto avviene anche nel diritto processuale vigente (sia civile, che penale).

Contumelia [Offesa morale]

[vedi *Iniuria*]

Conùbium [Connubio]

Capacità matrimoniale, requisito essenziale del *matrimonium* [vedi] *iustum* sussistente:

— in età arcaica, solo fra persone appartenenti allo stesso ceto;

— in età classica, fra tutti i *cives* [vedi] romani e fra questi e i Latini.

La *lex Canuleia de conubio* [vedi] (445 a.C.) abolì il divieto di connubio tra patrizi e plebei.

La *Constitutio Antoniniana de civitate* [vedi] (212 d.C.) riconoscendo la *civitas* [vedi] romana a quasi tutti i cittadini dell'Impero, ridusse l'importanza del (—).

In diritto romano, il (—) era denominato anche *ius conubii*.

Convalida del negozio giuridico [cfr. artt. 1423, 1444 c.c.]

La (—) è una delle forme di sanatoria del negozio giuridico [vedi]; era ammessa in diritto romano, in relazione a negozi annullabili nei seguenti casi:

— per decorso del tempo: l'*actio doli* e l'*actio quod metus* si potevano esercitare solo entro l'anno. Col decorso di tale periodo il negozio era convalidato;

— per ratifica o conferma (*ratihabitio* [vedi]): se il negozio era viziato, il soggetto, che poteva far rilevare ciò, poteva rinunciare ad esercitare i mezzi concessi dal pretore per annullare l'atto. Ad esempio, il minore, divenuto maggiorenne, poteva approvare il negozio compiuto durante la minore età;

— per morte della parte, se l'invalidità poteva essere fatta valere dalla sola parte e non dai suoi eredi. Se quindi, ad es., il coniuge donante moriva senza aver fatto valere la nullità della donazione, questa non poteva essere impugnata dagli eredi;

— per rimozione della causa di nullità: questa possibilità era ristretta a casi tipici; ad esempio, il pegno [vedi *pignus*] di cosa altrui si convalidava se il costituente acquistava successivamente la proprietà della cosa.

Convèntio [Negozio giuridico]

Categoria generale, ricomprendente il *contractus* [vedi] ed il *pactum* [vedi]: (—) era il negozio giuridico bi-plurilaterale.

La concezione della (—) come *genus* ricomprendente la *species* del *pactum* risale ad Ulpiano [vedi] e, prima ancora, a Labeone [vedi]; fu l'evoluzione giurisprudenziale del periodo classico a ricondurre alla (—) anche il *contractus*.

Le fonti distinguevano tra:

— *conventiones ex publica causa* (armistizi, trattati di pace);

— *conventiones ex privata causa*, cioè i veri e propri negozi bi-plurilaterali, che potevano essere:

- legitimæ (cioè confermate da una legge e tutelate con una àctio);
- iuris gentium (non di origine romana, e tutelate in via pretoria, con la concessione di eccezioni o di azioni).

Nel periodo postclassico, vi fu una progressiva identificazione tra i concetti di (—) (ricomprensente il contractus) ed il pactum: si formò, pertanto, una categoria generale (variamente denominata: pacta, conventiones, contractus), unitaria, comprensiva dei negozi giuridici produttivi, tra le parti, di obbligazioni od anche, talvolta, di diritti assoluti.

Convèntio in mànum

La (—) consisteva nel passaggio della moglie nella potestà maritale; essa era effetto tipico del matrimonium cum manu [vedi matrimònum], il quale comportava che la mùlier sui iùris [vedi mùlier; sui iùris] (non soggetta, cioè, a potestà paterna) perdeva tutti i suoi diritti, in cui subentrava il marito (se sui iuris) o il pater familias di questi (se alieni iuris) verificandosi un fenomeno di successione a titolo universale inter vivos.

Se la moglie prima del matrimonio era, invece, alièno iuri subiècta [vedi alieni iuris], cioè soggetta a potestà, essa:

- ricadeva nella manus [vedi] maritale, se il marito era sui iuris;
- ricadeva in potestà del soggetto che esercitava potestà sul marito, se quest'ultimo era alieni iuris. La (—) della moglie alieni iuris comportava la perdita di ogni legame, anche ereditario, con la propria familia [vedi] d'origine.

Convèntiònes sine nòmìne [Contratti innominati]

Categoria di contratti, di creazione giurisprudenziale classica, che ricompredeva tutti i contratti privi di un proprio nomen iùris e di una regolamentazione tipica, ma diffusi nella pratica (si pensi ai contratti do ut des [vedi], do ut facias [vedi], facio ut des [vedi], facio ut facias [vedi]).

Queste le caratteristiche principali delle (—):

- l'obbligazione sorgeva indipendentemente dalla prestazione del consenso, per il solo fatto che una delle parti avesse operato una prestazione;
- la prestazione era fatta in vista di una futura controprestazione della controparte;
- le obbligazioni delle parti erano interdipendenti.

Fu solo il diritto giustiniano ad inquadrare completamente le (—) nell'ambito del iùs civile, predisponendo mezzi di tutela adeguati ad ogni fattispecie; l'evoluzione postclassica portò, altresì, alla tipizzazione di alcuni contratti in origine innominati (permutàtio, æstimàtum, transàctio, precàrium, datio ad experiendum, inspiciendum, vendendum).

Quanto ai mezzi di tutela, in particolare, occorre rilevare che, poiché l'obbligazione nascente dalle (—) si fondava sulla esecuzione di una prestazione dell'altra parte, l'azione a difesa dei contratti innominati era esperibile da chi aveva eseguito la prestazione, per costringere l'altra parte ad eseguire la controprestazione.

Se il creditore voleva ottenere la restituzione di quanto aveva dato (nel caso di do ut des e do ut facias), poteva essere esperita una condictio [vedi] denominata condictio causa data causa non secuta [vedi] oppure una condictio ob causam datòrum [vedi].

Se il creditore voleva ottenere l'indennizzo per la prestazione effettuata (nel caso di facio ut facias e di facio ut des), poteva esercitare un'àctio de dolo [vedi].

In concorrenza con le dette azioni, oltre alla possibilità di esercitare la condictio per ottenere la restituzione della cosa oppure l'àctio de dolo, il diritto giustiniano, scomparso il dualismo tra diritto civile [vedi ius civile] e diritto pretorio [vedi ius honorarium], riconobbe la possibilità di esperire una azione, intesa quale mezzo generale a tutela di ogni contratto innominato: questa azione era denominata actio praescriptis vèrbis [vedi], tendente al risarcimento del danno subito.

Indipendentemente dall'inadempimento, la parte che aveva eseguito la prestazione poteva, inoltre, esercitare la condictio ex pœnitèntia [vedi] che comportava il recesso dal contratto.

Conversione del negozio giuridico [cfr. art. 1424 c.c.]

Una delle forme di sanatoria del negozio giuridico [vedi], riconosciuta in diritto romano, per il quale il negozio nullo si considerava non alla stregua del tipo avuto presente dalle parti al momento della sua conclusione, ma di un altro negozio (idoneo egualmente a perseguire l'intento voluto dalle parti col negozio invalido), del quale fossero presenti tutti gli elementi.

Occorreva che:

- il negozio invalido potesse essere utilizzato, avesse cioè gli elementi di un altro negozio;

— l'altro negozio, anche se non voluto espressamente dalle parti, fosse idoneo a soddisfare lo scopo pratico avuto di mira dalle parti;
— la conversione risultasse opportuna.

Così se una *acceptilatio* [vedi] (remissione formale del debito) che il creditore aveva fatto al debitore, risultava nulla, poteva convertirsi in un *pactum de non petendo* [vedi], mediante il quale una parte si obbligava a non chiedere l'adempimento della obbligazione: tale patto, pur non estinguendo l'obbligazione per il diritto civile, impediva al creditore di agire per l'adempimento (il debitore, infatti, avrebbe potuto bloccare la pretesa del creditore, sollevando un'eccezione [vedi *exceptio*]).

Affini alla (—) erano i casi della:

— (—) formale, ammissibile quando la legge consentiva che se il negozio era redatto con una forma e questa era nulla, valesse come un negozio per il quale fosse richiesta una forma diversa.

Ad esempio, il testamento che non poteva valere, per difetto di forma, come ordinario valeva, se redatto da un militare, come testamento militare, poiché, per questo, occorrevano requisiti formali meno rigorosi;

— conservazione del negozio nullo iure civili, per il diritto pretorio [vedi *ius honorarium*]: si aveva nei casi in cui il negozio era viziato per ragioni di forma e non sostanziali. In tali casi non si aveva un negozio diverso e quindi conversione, ma lo stesso negozio con forma mutata.

Convìcium [Vociferazione oltraggiosa]

[vedi *Iniuria*]

Convìvii adhibìtio

[vedi *Manumissio*]

Cooptàtio

Sistema di elezione a talune cariche pubbliche su designazione del predecessore secondo un criterio adottato durante il periodo regio.

Con riferimento alle magistrature, in età repubblicana, (pur essendo la funzione elettorale affidata al popolo attraverso i *comitia centuriata* [vedi]), può parlarsi di (—) perché il popolo stesso, almeno fino al IV sec. a.C., non scelse i suoi capi, ma si limitò ad accettare o respingere i nomi presentati dal magistrato. Anche con riferimento al senato può parlarsi di (—), dato che l'elezione dei suoi membri era affidata, tra l'altro, allo stesso Senato attraverso nomine di nuovi senatori per *senatus consulto*.

Còrpore possidère

Espressione indicante l'elemento materiale del possesso [vedi *possessio*].

Il (—) consisteva nell'esercizio di fatto, materiale, di poteri su una *res* [vedi].

In diritto romano non sempre era richiesto, ai fini dell'esercizio del possesso, un contatto diretto tra soggetto e cosa, infatti:

— per le cose mobili, si riteneva sufficiente la loro presenza nella sfera patrimoniale del possessore, a prescindere da una effettiva apprensione;

— per i fondi, si riteneva che il (—) non si estrinsecasse attraverso una materiale apprensione di ogni zolla del fondo, risultando sufficiente la presenza del possessore in una parte qualunque di esso.

L'evoluzione del diritto romano portò, sin dall'età classica, ad una graduale perdita di rilevanza del requisito del (—), in favore dell'*animus possidendi* [vedi], che finì col diventare elemento preminente; in particolare, si parlò di possesso nudo animo, esercitato anche in difetto dell'elemento materiale del (—):

— per i *saltus hiberni et aestivi* [vedi];

— per il *servus fugitivus* (schiavo fuggiasco) [vedi].

In diritto postclassico si finì col ritenere normalmente — come regola generale — sufficiente il solo elemento psicologico (c.d. *possessio animo retenta*), purché all'inizio del possesso, vi fosse stato anche un possesso materiale (il c.d. *corpus possidendi*).

Còrpus iùris civilis

L'espressione (—), coniata da Dionisio Gotofredo alla fine del XVI secolo, indica l'intera opera realizzata su impulso di Giustiniano [vedi] (527-565 d.C.) al fine di raccogliere, in un complesso organico, gli *iura* [vedi *ius*] e le *lèges* [vedi *lex*] vigenti, operando un armonico raccordo tra tutte le fonti di produzione del diritto romano e tra tutto il relativo materiale legislativo.

Il (—) ricomprendeva il *Còdex Iustinianus* [vedi], i *Digesta seu Pandectæ* [vedi], le *Institutiones Iustinianae* [vedi] ed il (*novus Iustinianus*) *Codex repetitæ prælectionis* [vedi].

Il (—) rispondeva alle esigenze pratiche, fortemente sentite: di ovviare alla difficoltà di conoscere la plurisecolare produzione legislativa e giurisprudenziale delle epoche storiche precedenti; di sopperire alla mancata conoscenza del latino nelle province orientali ed alle incertezze derivanti dalle divergenze dei manoscritti: di porre rimedio agli sconvolgimenti prodotti dalla decadenza del processo formulare. L'opera fu compiuta da una commissione di esperti scelti dal curatore dell'intera opera, il quæstor sacri palatii [vedi]. Triboniano [vedi] cui Giustiniano affidò l'incarico il 15 dicembre 530 con la constitutio [vedi] "Deo auctore".

Correctores civitatum

Nel III sec. d.C. Caracalla [vedi] introdusse nelle province [vedi provinciae] i (—) ossia funzionari di governo con incarico di sorveglianza su gruppi di municipia.

Questa istituzione fu l'effetto dell'ingerenza dei principes, che si manifestò sin dai tempi di Nerva, nella vita dei municipia [vedi municipium].

Traiano [vedi] introdusse il sistema del curator rei publicæ, scelto per ogni municipium [vedi] tra i decuriones o gli Augustales di un municipio vicino, con l'incarico di controllare i lavori pubblici e l'amministrazione finanziaria.

In seguito curatores e (—) divennero organi permanenti con compiti anche di alta direzione delle amministrazioni municipali.

Corrector Italiae

Nel III sec. d.C. risultò necessario proporre alla amministrazione delle "regiones" italice un sovrintendente di nomina imperiale (corrector).

In origine, il corrector si interessò della sola amministrazione finanziaria. Successivamente, moltiplicandosi le sue funzioni, si aumentò il numero dei "correctores" allo scopo di permettere loro di seguire l'attività di un gruppo di "regiones" se non di una singola regione.

Corruptio servi [Corruzione del servo]

Fattispecie rientrante nell'ambito delle obbligazioni di responsabilità primaria del diritto romano ed, in particolare, tra i quasi delitti [vedi obligatiões quasi ex delicto].

La (—) consisteva nell'induzione di uno schiavo altrui alla fuga o, comunque, nel plagio dello stesso.

Contro il responsabile di (—), il dōminus [vedi] del servus poteva esercitare un'actio servi corrupti [vedi]; l'azione fu concessa, in diritto giustiniano, anche all'usufruttuario dello schiavo e persino in caso di corruzione del figlio.

Cosa

[vedi Res]

Costante (imp. 337 - 350 d.C.)

Figlio di Costantino [vedi], divise coi fratelli Costantino II [vedi] e Costanzo [vedi] l'Impero. Governò l'Italia, l'Illirico e l'Africa, che il fratello Costantino II tentò di usurpare.

Costantino I (imp. 306 - 337 d.C.)

Figlio illegittimo di Costanzo Cloro [vedi], partecipò al governo tetrarchico, inaugurato da Diocleziano [vedi] nel 306 d.C.

Impegnato con altri imperatori nelle difficili lotte di successione, createsi col nuovo ordinamento, governò dal 306 secondo il sistema tetrarchico con Massenzio, figlio di Massimiano [vedi], Licinio e Massimino Daia.

Successivamente, con l'eliminazione di Massenzio, Massimino Daia e di Galerio che moriva nel 311 d.C., (—) giunse al sistema diarchico insieme a Licinio; eliminato anche quest'ultimo nel 325 d.C., rimase unico imperatore.

Ristabilita una temporanea unità, (—) operò una divisione amministrativa dell'Impero, in quattro prefetture (Italia, Gallia, Illirico, Oriente), ciascuna governata da un prefetto del pretorio sul quale vigilava l'imperatore. Trasferita nel 330 d.C., la capitale da Roma a Costantinopoli, (—) spostava il centro di gravità dell'impero da Occidente ad Oriente.

Al progetto di unificazione politica, (—) accompagnò quello di unificazione religiosa, convocando a Nicea (325 d.C.) il primo grande Concilio nella storia del mondo cristiano.

Reso totalmente inoffensivo il Senato (—) continuò l'opera diocleziana nell'organizzazione burocratico-amministrativa dell'Impero, creando una burocrazia come forza politica capace di governare autonomamente a fronte al disorganico governo senatorio-repubblicano. In particolare introdusse nel consistorium [vedi] i due capi dell'amministrazione imperiale (il cōmes sacrarum largitiōnum [vedi] per l'erario e il comes rerum privatarum [vedi] per il patrimonio della corona), il capo dei servizi della casa imperiale (il magister officiorum [vedi]) e il capo del tribunale

imperiale (il quæstor sacri palatii [vedi]). (—) allontanò, invece, dal consistorium i praefecti prætorio e vi accolse una serie di funzionari detti comites consistoriani.

Il collegamento tra la periferia e il governo centrale fu garantito attraverso i prefetti e una complessa rete di organismi burocratici, detti comites Augusti.

Inoltre, questa massiccia schiera di burocrati, fu definitivamente organizzata e sottoposta a trattamento retributivo.

Con la sua morte, avvenuta nel 337 d.C., l'Impero passò ai suoi tre successori: Costantino II, Costanzo e Costante.

Costantino II (imp. 337 - 340 d.C.)

Primogenito di Costantino [vedi], successe al padre nell'impero, governando insieme ai due fratelli Costante e Costanzo. Tentò di usurpare le province del fratello Costante, invadendo l'Italia, ma rimase ucciso presso Aquileia nel 340 d.C.

Costantinopoli (scuola di)

Scuola giuridica fiorente in periodo postclassico nella parte orientale dell'impero romano. Godette dei favori imperiali, tanto che Giustiniano [vedi] la abilitò all'insegnamento ufficiale del diritto (insieme alle scuole di Berito [vedi] e di Roma [vedi]).

Gli insegnamenti si svolgevano prevalentemente in lingua greca: allo stesso modo, la produzione scritta si concretizzò in numerose parafrasi in lingua greca di testi originari latini, frequentemente inquinati rispetto agli insegnamenti genuini.

Costanzo (imp. 337 - 361 d.C.)

Figlio di Costantino [vedi], rimasto unico imperatore nel 350 d.C. non sentendosi in grado di reggere da solo il vastissimo impero, vi associò, col titolo di Cæsar, il cugino Giuliano [vedi].

Alla sua morte, avvenuta nel 361 d.C., Giuliano fu proclamato Augusto dalle sue legioni sul Reno.

Costanzo I Cloro (imp. 305 - 306 d.C.)

All'abdicazione dei due Augusti (Diocleziano [vedi] e Massimiano [vedi]) subentrarono Galerio [vedi] e (—). Ma la morte di quest'ultimo, appena l'anno dopo, fu la causa di una rovinosa guerra civile in cui si trovarono coinvolti sei imperatori.

Scomparsi ben presto due contendenti, gli imperatori si ridussero a quattro: Costantino [vedi] e Massenzio [vedi] in Occidente; Licinio e Massimino Daia in Oriente, in una situazione difficile che si stabilizzò solo quando giunse al trono Costantino.

Creàtio (dei magistrati) [Nomina]

La (—), o nomina, dei magistrati veniva fatta delle assemblee popolari; in particolare:

— i concilia plèbis [vedi] nominavano gli edili ed i tribuni della plebe;

— i comitia tributa [vedi] nominavano i magistrati minori;

— i comitia centuriata [vedi] nominavano i magistrati maggiori.

Crèditor [Creditore]

Termine che designa il soggetto attivo del rapporto obbligatorio, titolare del diritto di ricevere una prestazione dalla controparte, il debitore [vedi dèbitor].

Nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun soggetto è, al tempo stesso, creditore rispetto ad alcune prestazioni, e debitore rispetto ad altre prestazioni.

Cremàtio

[vedi Vivi crematio]

Crètio

Uno dei modi di accettazione dell'eredità [vedi aditio hereditatis] era, in particolare, una dichiarazione solenne effettuata personalmente dall'istituto alla presenza di sette testimoni. Tale forma di accettazione, se imposta dal testatore, aveva carattere obbligatorio e doveva essere compiuta entro il termine da lui fissato.

Si distingueva, al riguardo:

— (—) continua; in cui il termine per accettare si calcolava dal momento della morte del de cùius [vedi];

— (—) vulgàris [(—) ordinaria o volgare], in cui, invece, il termine decorreva dal momento in cui l'erede fosse venuto a conoscenza della chiamata.

Si distinguevano, inoltre:

— (—) perfecta, allorché il testatore avesse previsto una sostituzione, per l'ipotesi di mancata accettazione;

— (—) imperfecta, allorché la clausola di sostituzione mancasse.

Crìmen (crimina) [Crimine - crimini]

Era ogni azione delittuosa lesiva degli interessi della comunità.

In origine, il diritto romano non conobbe la distinzione tra delitti pubblici e delitti privati; fu solo in periodo repubblicano che i delitti divennero, dal punto di vista privatistico, fonte di obbligazioni, aventi ad oggetto una pena pecuniaria. Dal punto di vista pubblicistico, tale pena pecuniaria andava distinta (sia sotto il profilo dell'ammontare che sotto quello delle modalità di esazione) dalle multe (e dalle ulteriori pene) che conseguivano alla commissione di un delitto.

Il procedimento per l'accertamento e la punizione dei vari (—) si svolse, in origine, dinanzi all'assemblea popolare [vedi processo comiziale; provocatio], successivamente dinanzi alle quaestiones perpetuae [vedi].

Le pene previste andavano dalla morte (inflitta anche con modalità atroci), all'interdictio aqua et igni [vedi], alla condanna ai lavori forzati [vedi damnatio ad metalla; damnatio in opus publicum], alla confisca del patrimonio [vedi publicatio bonorum] parziale o totale, per finire, per i casi meno gravi, a multe in denaro.

Crimen adultèrii

Fattispecie delittuosa [vedi crimen] che fu istituita, con la relativa quaestio [vedi], dalla lex Iulia de adulteriis coercendis (del 18 a.C.).

Ricomprendeva diverse fattispecie, alle quali si rinvia:

- adulterium [vedi];
- incestum [vedi];
- lenocinium [vedi];
- stuprum [vedi].

Crimen àmbitus

Delitto [vedi crimen] consistente nella commissione di qualsiasi atto idoneo a realizzare brogli elettorali e, cioè, ad influenzare illecitamente gli elettori, per procurare voti ad un candidato, cagionando uno "sleale ed indebito accaparramento di preferenze".

Erano considerati come illecito non solo la compera di voti, il (famigerato) voto di scambio (cioè la promessa di ricompense future in cambio di voti), o la corruzione vera e propria, ma anche l'organizzazione di feste e banchetti allo scopo di procurare voti ad un candidato. Non può sfuggire come, al di là delle parole, il diritto penale romano mirasse a tutelare quanto più intensamente possibile la genuinità del voto popolare; al giorno d'oggi, accade, invece, sempre più di frequente che l'incitamento alla moralizzazione pubblica provenga ... proprio da feste e banchetti vari, ormai divenuti strumento principe e legale per il procacciamento di voti.

La pena comminata per il (—) mutò, di sovente, nelle varie epoche del diritto romano; in proposito si rinvia alle seguenti leggi:

- lex Cornelia Fulvia;
- lex Cornelia Sullae;
- lex Calpurnia;
- lex Tullia;
- lex Pompeia;
- lex Iulia.

La pena fu gradualmente inasprita dalle varie leggi che si susseguirono; ciò evidenzia con chiarezza che il (—) fu considerato con crescente allarme dalla società romana.

Diversamente, la legislazione imperiale, invertendo tale tendenza, quale segno di una minore rilevanza attribuita al delictum in esame, portò ad un'attenuazione delle relative pene.

Verso la fine dell'impero di Alessandro Severo la lex Iulia de ambitu già non era più applicata in Roma, come si apprende da un brano di Modestino [vedi] dal momento che "la creazione dei magistrati apparteneva oramai alla cura del princeps e non al favore del popolo".

Crimen annònae

Figura criminosa [vedi crimen], configurata nella cognitio extra ordinem [vedi], consisteva nell'incetta di derrate alimentari allo scopo di cagionare un rialzo dei relativi prezzi.

Il (—) era punito, secondo parte della dottrina, con la interdictio aqua et igni [vedi] e con la confisca dei beni [vedi publicatio bonorum].

Crimen calùmniæ

Delitto [vedi crimen] consistente nella formulazione di accuse false ed infondate nei confronti di soggetti innocenti.

Il (—) fu disciplinato da una lex Remnia de calumniatoribus [vedi]; nell'ambito della fattispecie furono fatte rientrare (per opera del senatusconsultum Turpillianum [vedi]) anche la praevariatio [vedi] e la tergiversatio [vedi].

La pena prevista era quella dell'incapacità a sostenere l'accusa in futuri processi. La legislazione imperiale applicò pene più severe, delle quali, peraltro, nulla è dato sapere.

Crimen concussiónis [Concussione; cfr. art. 317 c.p.]

Illecito [vedi crimen] previsto e punito in sede extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem, dir. pen.] fu introdotto da specifiche constitutiones [vedi] imperiali: consisteva nell'estorsione di somme di denaro operate da magistrati e funzionari a danno di terzi, mediante minaccia di compiere o non compiere atti inerenti al proprio ufficio. Per questo illecito fu prevista la pena di morte per le persone di umile condizione, e l'esilio con confisca dei beni per quelle di nobili origini.

Successivamente, il (—) confluì, rimanendone assorbito, nel crimen repetundarum [vedi].

Crimen effractiónis [Evasione; cfr. artt. 385 c.p.]

Delitto consistente nell'evasione dal carcere; fu configurato in sede extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem, dir. pen.] ed assimilato, a livello sanzionatorio, al crimen calumniae [vedi].

Crimen expilatæ hereditatis

Tra i delitti privati che nel periodo del Principato furono considerati come delitti pubblici perseguibili extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem, dir. pen.]. Il (—) fu affine al furto [vedi furtum].

Consisteva nell'appropriazione di beni facenti parte di un complesso ereditario non ancora attribuito ad un erede (e rispetto ai quali non sarebbe stato configurabile il furtum) [vedi hereditas iacens].

Per il (—) erano previste pene corporali come la fustigazione o la condanna ai lavori forzati, c.d. damnatio ad metalla [vedi; oppure damnatio in opus publicum].

Crimen falsi

Delitto [vedi crimen] consistente, in origine, in una condotta che offendeva la pubblica fede attraverso falsificazioni materiali di qualunque genere.

In origine, si riteneva che la falsità offendesse gli dei e che il colpevole, quindi, dovesse essere solennemente punito. La pena era, infatti, la præcipitatio e saxo [vedi].

La lex Cornelia (Sullae) de falsariis [vedi] creò un'apposita quæstio [vedi quæstiones perpetuae] per delitti di tal specie, prevedendo ulteriori fattispecie criminose; l'ambito del (—) fu poi ulteriormente ampliato da numerosi senatusconsulta intervenuti in epoche successive [vedi sc. Libonianum; sc. Messalianum; sc. Licinianum].

La pena prevista per il colpevole di (—) era quella dell'interdictio aqua et igni [vedi].

Crimen homicidii [Omicidio; cfr. artt. 575 ss. c.p.]

Crimine consistente in generale nell'uccisione di un uomo, e variamente disciplinato in diritto romano (fino al II sec. a.C. veniva ancora chiamato parricidium).

Ai fini di una più agevole comprensione dell'evoluzione della nozione e del trattamento repressivo dell'omicidio nelle varie epoche del diritto romano, occorre di distinguere:

— nel periodo regio, una norma attribuita dalle fonti al re Numa Pompilio, distinse tra omicidio volontario ed involontario:

— per quest'ultimo, l'omicida al cospetto del popolo riunito in assemblea, offriva un ariete agli agnati [vedi adgnatio] della vittima;

— per l'omicidio volontario, si stabilì che "si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, parricidas esto". La disposizione, dal significato molto controverso, è dalla dottrina prevalente interpretata nel senso che all'omicidio di un pater familias [vedi] fosse equiparato l'omicidio di un qualunque membro libero della collettività.

Colui che commetteva un omicidio volontario (dolo sciens) era condannato alla pena di morte, inflitta con modalità strazianti (pœna culei [vedi]);

— nulla è dato conoscere in merito alla disciplina dettata, per l'omicidio, dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum]: Cicerone riferisce che le XII Tavole lasciarono immutata la disciplina dettata da Numa Pompilio;

— in periodo repubblicano, l'omicidio, ancora definito parricidium, assunse natura rigorosamente pubblica e venne perseguito in sede comiziale [vedi processo comiziale; provocatio];

— nel periodo del Principato, l'omicidio fu ridisciplinato dalla lex Cornelia de sicariis (da sica - pugnale) et veneficis (da veneficium - avvelenamento) istitutiva della quæstio [vedi quæstiones perpetuae] addetta alla cognizione del (—); la legge rimase in vigore fino alla scomparsa delle quæstiones.

Erano puniti a titolo di omicidio anche gli atti preparatori o di favoreggiamento e l'organizzazione di bande criminali: la pena fissata era quella dell'interdictio aqua et igni [vedi].

Nell'ambito del (—) un rilievo particolare ebbe il parricidium (configurato come omicidio del proprio padre o di un prossimo congiunto), punito con la terribile pœna cullei. La lex Pompeia de parricidio [vedi] sanzionò il parricidium con la stessa pena prevista per il (—), l'interdictio aqua et igni; successivamente Augusto ripristinò l'antica pœna cullei;

- in diritto postclassico, nell'ambito del (—) rientrarono numerose nuove fattispecie:
- l'uccisione intenzionale di uno schiavo;
- l'accettazione di denaro, da parte di un giudice, per la pronuncia di una condanna;
- la castrazione di uomini liberi o schiavi;
- la somministrazione di filtri d'amore (pòcula amatoria) od abortivi (pocula abortiònis).

Variarono anche le pene, comminate in sede di repressione criminale extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem];

- per l'omicidio comune, vi era la pena di morte semplice per le persone di umile condizione e la pena di morte attraverso crocifissione od esposizione a belve feroci [vedi bestiis óbici] per persone di rango elevato;
- il giudice corrotto veniva deportato [vedi deportatio in insulam] e i suoi beni confiscati [vedi publicatio bonòrum];
- la castrazione di uomini liberi o schiavi comportava la pena di morte per persone di umile condizione e la deportazione, con confisca dei beni, per quelle di rango elevato;
- per la somministrazione di filtri amorosi od abortivi, le persone di umile condizione erano condannate ai lavori forzati in miniera [vedi damnatio ad metalla], mentre quelle di rango elevato erano condannate alla relegatio in insulam [vedi], con la pena accessoria della confisca parziale dei beni.

Crimen iniuriæ

Uno dei delitti in origine privato [vedi iniuria], e successivamente, nel periodo del Principato, attratti nella sfera pubblicistica [vedi cognitio extra ordinem].

Nel I sec. a.C., la lex Cornelia de iniuriis istituì una quæstio [vedi quæstiones perpætuae] per alcune particolari ipotesi di iniuriæ qualificate (percosse, frustate, violazione di domicilio), in presenza delle quali il colpevole era tenuto al pagamento di una somma, a titolo di pena, nei confronti della persona offesa; un successivo senatusconsultum [vedi] ampliò la previsione, ricomprendendovi la redazione e la diffusione di scritti diffamatori e prevedendo, altresì, la pena accessoria dell'intestabilitas (incapacità di testimoniare e di fare testamento).

Successivamente, nella cognitio extra ordinem [vedi], si prevede che, a prescindere dal dettato della lex Cornelia, alcuni tipi di iniuriæ (offese al pudore di donne e fanciulli, offese arrecate a persone di alto lignaggio, vilipendio, lesioni personali, violazione di domicilio, getto di letame o rifiuti) fossero puniti con pene corporali, consistenti, a seconda della gravità dei casi, nella fustigazione [vedi verberatio], nella deportatio in insulam [vedi], nella damnatio in opus publicum [vedi] e persino nella pena di morte.

Crimen maiestatis (vel minütæ maiestatis) [Lesa maestà]

Delitto [vedi crimen] consistente nell'abuso dei poteri conferiti a magistrati del popolo romano e nella conseguente lesione della dignità di quest'ultimo. La fattispecie delittuosa in esame fu puntualizzata da una lex Varia de maiestate [vedi], da una lex Appuleia de maiestate [vedi], da una lex Cornelia Sullæ maiestatis [vedi] e da una lex Iulia maiestatis [vedi].

Nel (—) fini, col tempo, per confluire anche l'antica perduellio [vedi].

La pena prevista per il (—) era quella di morte: il condannato poteva, peraltro, evitare la pena capitale, sottoponendosi volontariamente all'aqua et igni interdictio [vedi interdictio aqua et igni].

Successivamente, durante l'epoca del Principato, nell'ambito del (—) rientrarono tutti i delitti commessi contro il princeps, organo supremo dello Stato: si pensi ad oltraggi alla memoria di principi defunti, alla diffusione di scritti che diffamavano un principe, oppure anche ad offese a statue od immagini imperiali. In tale quadro venne represso l'atteggiamento di coloro che professarono la religione cristiana. Costoro rifiutarono di riconoscere ed onorare l'imperatore quale divinità e tale comportamento fu considerato integrante il (—) e punibile con la pena di morte. Col tempo vi rientrarono anche l'aver mosso in armi o condotto guerra od arruolato soldati contro l'imperatore. Per queste ultime due ipotesi fu prevista la pena di morte: per le persone di rango inferiore la pena era eseguita attraverso esposizione alle bestie feroci (bestiis óbici), o la vivi crematio (il condannato veniva bruciato vivo).

Crimen peculatus [Peculato ; cfr. artt. 314, 316 c.p.]

Delitto [vedi crimen] consistente nell'appropriazione, da parte di un pubblico funzionario od anche di un privato, di cose pubbliche, sacre o religiose. Nell'ambito del (—) rientrava anche l'alterazione di monete o documenti pubblici.

La pena prevista fu quella dell'esilio [vedi interdīctio aqua et igni].

Il (—) fu ridisciplinato da una lex Iulia de peculatu et de sacrilegiis [vedi].

Crimen plagii (o plàgium) [Sequestro di persona; cfr. art. 605 c.p.]

Delitto [vedi crimen] identificabile, in senso ampio, con il sequestro di persona, di condizione libera o servile.

Si trattava di uno dei crimina previsti da leges publicæ: fu introdotto in particolare da una lex Fabia de plagiariis [vedi] del 63 a.C. che punì, a titolo di plagium, qualunque soggetto avesse rapito un uomo libero, lo avesse avvinto in catene, venduto o comprato, od avesse, altresì, indotto alla fuga lo schiavo altrui, o lo avesse tenuto nascosto, venduto o comprato; responsabile di plagium era anche colui che fosse stato complice in tali azioni.

Il colpevole era condannato, in origine, al pagamento di una multa di 50.000 sesterzi; il delitto era, secondo parte della dottrina, perseguibile con un'azione popolare privata, e non dinanzi ad una quæstio [vedi quæstiones perpètuae] (la tesi contraria è dedotta, invece, dall'esistenza di una quæstio e lege Fabia).

La pena di morte fu prevista in diritto postclassico, solo per le fattispecie ritenute di maggiore gravità, e non in via generale.

Crimen receptatòrum [Favoreggiamento; cfr. artt. 378, 379 c.p.]

Delitto consistente nel favoreggiamento di reato; fu configurato extra òrdinem [vedi cognitio extra ordinem, dir. pen.] ed assimilato, a livello sanzionatorio, al crimen calùmniæ [vedi].

Crimen repetundàrum (pecuniæ repetundæ) [Malversazione; cfr. art. 316-bis c.p.]

È uno dei crimina [vedi] previsti da leges publicæ e da queste dichiarato perseguibile mediante quæstiones perpètuae [vedi]: consisteva nella malversazione che i magistrati delle province perpetravano in danno di comunità o singoli individui, sottraendo ad essi, illecitamente, denaro od altri beni (c.d. pecuniæ repetundæ), avvalendosi dei propri poteri. Il delitto si concretizzava negli atti con i quali il magistrato, strumentalizzando i propri poteri, estorceva, carpiva, sottraeva ai propri sudditi provinciali (o comunque li induceva in qualsiasi modo a consegnarglieli) denaro od altri beni che volgeva poi in proprio vantaggio.

Una lex Calpurnia de pecuniis repetundis [vedi] del 149 a.C. istituì una quæstio perpetua che aveva il compito di istruire e decidere tutti i processi relativi al (—).

Considerata la particolare rilevanza sociale del (—), per esso fu stabilita, a titolo di norma, l'ampliatio [vedi].

La lex Acilia repetundàrum [vedi] del 123 a.C. stabilì che il soggetto resosi colpevole di tale crimine dovesse esser condannato ad una pena pecuniaria di ammontare doppio rispetto al valore dei beni di cui si era impadronito.

La disciplina del delitto fu integrata dalla lex Servilia repetundàrum [vedi], dalla lex Cornelia de repetundis [vedi], dalla lex Iulia repetundàrum [vedi], nonché da un sc. Calvisianum [vedi] e da un sc. Claudianum [vedi].

In seguito, nel periodo del Principato, caratterizzato dalla cognitio extra òrdinem [vedi], il (—) fu oggetto di numerosi e severi processi, in relazione al particolare rigore che ispirò la politica di Stato, a partire da Tiberio nei confronti dei governatori delle province. Nell'ambito del (—) vennero, pertanto, punite non soltanto le forme di corruzione, estorsione e captazione dei doni (che originavano la condanna del colpevole alla restituzione in simplum di quanto illecitamente percepito), ma anche di ogni forma di abuso ed atti violenti o crudeli (sævitia), nonché ogni tipo di iniziativa volta a procurare utilità ai governatori od al loro seguito (es. indebita esazione di tributi, malversazione contabili, illegittime concessioni di congedo a militari).

Crimen sacrilègii

Categoria di delitti [vedi crimen] configurati in diritto postclassico, "taluni già all'indomani dell'Editto di Milano del 313 d.C., che riconosceva la libertà di culto ai cristiani".

A partire da Costantino [vedi], gli imperatori romani cominciarono a reprimere come reato la professione di culti o dottrine diverse da quella cristiana.

Diverse disposizioni di legge colpirono eretici, manichei, apostati, pagani ed ebrei; quanto alle pene:

— per gli eretici (peraltro sottoposti a vere e proprie persecuzioni) era previsto il divieto di associazione, la perdita di ogni privilegio ed immunità, oltre ad incapacità civilistiche e divieto di residenza in varie città;

— i manichei furono espulsi dalle loro città e talora colpiti con la pena di morte;
— gli apostati, che abbracciavano la religione ebraica, abbandonando quella cristiana, subivano la confisca dei beni [vedi publicatio bonorum], mentre negli altri casi erano colpiti da intestabilitas [vedi] e da emarginazione sociale;
— i pagani che, nonostante i divieti dell'autorità, avevano celebrato le proprie cerimonie, venivano puniti con pene corporali ed anche con la pena di morte;
— gli ebrei (ai quali era vietato entrare a far parte dell'esercito, di uffici pubblici, o di avere schiavi) erano puniti gravemente, anche con la pena di morte, se si univano a donne cristiane, o impedivano la conversione religiosa di loro compagni, ovvero operavano la circoncisione o facevano opera di proselitismo.
Con la pena di morte era punito anche chi induceva un uomo libero od uno schiavo all'abbandono della fede cristiana.

Crimen sodaliciòrum

Delitto [vedi crimen] consistente nell'appartenenza a particolari associazioni o consorterie (sodalicia, o lobbies, con terminologia moderna), aventi lo scopo di orientare in un certo modo l'elettorato o la vita pubblica.

La pena prevista era quella dell'esilio [vedi interdiction aqua et igni].

Crimen stellionatus

[vedi Stellionatus]

Crimen tèrmini mòti

Delitto [vedi crimen] consistente nella rimozione di pietre di confine (c.d. termini) tra proprietà private.

Le pene previste per il (—) subirono, nelle varie epoche del diritto romano, numerose modifiche:

— nel periodo regio, era prevista la sacertus [vedi];
— in periodo repubblicano, e fino agli inizi del Principato, il delitto fu previsto da alcune leggi agrarie, che lo punirono con l'irrogazione di una multa di importo imprecisato;
— l'imperatore Adriano stabilì la pena della relegatio in insulam [vedi] temporanea per le persone di ceto elevato, della damnatio in opus publicum [vedi] per le persone di ceto non elevato, e della damnatio ad metalla [vedi] per gli schiavi;
— in periodo postclassico fu prevista la pena della relegatio in insulam [vedi] con confisca di un terzo dei beni, oppure l'esilio [vedi interdiction aqua et igni] per le persone di ceto elevato, la damnatio (o datio) in opus publicum [vedi] per le persone di ceto non elevato, e la damnatio ad metalla [vedi] per gli schiavi.

Crimen violatæ religionis

Delitto [vedi crimen] ricompreso nell'ambito del crimen sacrilegii [vedi]; consisteva, in particolare, nel seguire pratiche di culto ispirate al paganesimo, alle varie eresie od al simonismo, con inosservanza delle pratiche culturali della religione ufficiale (il Cristianesimo).

La previsione del (—) fu successiva al riconoscimento della religione cristiana come religione dell'impero (editto di Teodosio [vedi] del 380 d.C.).

Per il regime sanzionatorio [vedi crimen sacrilegii].

Crimen vis

Delitto [vedi crimen] consistente nel compimento di atti di violenza fisica, in danno di magistrati e senatori, perpetrato allo scopo di impedire il normale e libero svolgimento delle adunanze pubbliche e, più in generale, delle funzioni dello Stato.

La lex Plautia de vi, nel configurare il (—), stabilì per esso la pena di morte, salva la possibilità di accettare, in sostituzione, l'esilio volontario (c.d. ius exilii [vedi]).

Nel periodo del principato, il (—) fu configurato ex novo dalla lex Iulia de vi publica et privata [vedi].

Cristianesimo

Setta religiosa diffusasi a partire dal I sec. d.C. in Palestina e nei centri urbani del Mediterraneo. Il (—) divenne la religione ufficiale dell'impero romano con Costantino e Teodosio (IV sec.). In un primo tempo i cristiani furono avversati dal potere imperiale.

La prima espulsione di Cristiani (ed Ebrei) da Roma risale all'imperatore Claudio, la prima persecuzione a Nerone che nel 64 d.C. individuò in loro un capro espiatorio per sfuggire all'accusa di aver dolosamente fatto incendiare Roma. Le persecuzioni proseguirono sia sotto imperatori moderati, sia crudeli. La politica religiosa di Roma fu sempre improntata alla più grande tolleranza: i diversi popoli dell'impero erano liberi di esercitare i più svariati culti purché non inter-

ferivano con l'ordinamento Romano. Il motivo scatenante delle persecuzioni dei cristiani si rinviene nella palese negazione del culto dell'imperatore (nato con Augusto) che i cristiani si rifiutarono di venerare; tale atteggiamento fu considerato integrare il crimen maiestatis, punibile con la pena di morte.

Il carattere dirompente della dottrina cristiana minava le strutture economico-sociali dell'impero. La proclamazione dell'uguaglianza di tutti gli uomini, in aperto contrasto con l'istituto della schiavitù e perciò destinata ad incidere sul sistema latifondistico; l'avversione per l'uso delle armi, con le quali Roma dominava il mondo; l'ostilità per gli spettacoli violenti del circo, costituivano ulteriori motivi di contrasto con il potere imperiale.

Crocifissione

[vedi Summum supplicium]

Crùsta làpsa [Terreno franato]

Espressione adoperata in diritto romano per indicare la porzione di un fondo superiore che fosse andata a riversarsi, per effetto di una frana, su di un fondo inferiore: si riteneva che il proprietario del fondo su cui era franata la porzione del fondo superiore, acquistasse automaticamente la proprietà del terreno franato, soltanto se si fosse verificato un incorporamento organico della parte franata con il fondo sottostante. Se invece la parte franata conservava la sua riconoscibilità, si riteneva che restasse nel dominium [vedi] del proprietario del fondo superiore.

La (—) era, pertanto, uno dei modi di acquisto a titolo originario della proprietà, rientrando nella più ampia categoria dell'avulsio [vedi].

Cubiculàrii [Domestici]

Durante il principato i (—) erano i domestici privati dell'imperatore. Da Costantino I [vedi] in poi, diventano veri e propri funzionari di corte alle dirette dipendenze del præpòsitus sacri cubiculi [vedi].

Cùì pròdest? [A chi giova?]

Espressione risalente al giurista Cassio Longino [vedi], secondo il quale, per scoprire il colpevole di un reato, era necessario domandarsi (—), cioè a chi giovano le conseguenze del reato, chi, cioè, dal reato ha tratto vantaggio.

Cùlpa [Culpa; cfr. artt. 1218, 2043 c.c.; 42-43 c.p.]

In diritto romano arcaico, il termine (—) indicava un fatto in sé stesso illecito.

Nelle epoche successive, la (—) costituì, nelle sue varie gradazioni, criterio generale di imputazione della responsabilità, contrattuale o per fatto illecito, insieme al dolo [vedi dolus]. Come criterio di responsabilità, la differenza tra dolus [vedi] e (—), secondo il diritto classico, era la seguente: se l'obligatio [vedi] era sorta per esclusivo interesse del creditor [vedi], il debitor [vedi] era responsabile solo se l'inadempimento era dipeso da dolus; se, invece, l'obligatio era sorta anche nell'interesse del debitor, questi era responsabile anche se l'inadempimento fosse dipeso da (—).

La (—) consisteva, genericamente, in un comportamento volontario tenuto in spregio delle elementari norme di diligenza, prudenza e perizia.

Si distinse, in particolare, in ordine all'intensità della negligenza tra:

- culpa in abstràcto [vedi];
- culpa in concreto [vedi];
- culpa làta [vedi];
- culpa lèvis [vedi];
- culpa levissima [vedi].

Quale criterio d'imputazione per la responsabilità da fatto illecito [vedi dàmmum iniùria dàtum], la (—) era intesa come responsabilità personale per un comportamento non doloso, ma volontario e veniva meno in presenza di forza maggiore e caso fortuito [vedi casus fortuitus].

Nell'ordinamento vigente, la colpa è:

- in diritto civile, uno dei criteri di imputazione della responsabilità (contrattuale od extracontrattuale);
- in diritto penale, elemento psicologico del reato.

Culpa in abstràcto

[vedi Culpa levis]

Culpa in concreto [Colpa in concreto]

In diritto romano, costituì criterio eccezionale di imputazione della responsabilità secondaria (o contrattuale): particolarmente sfavorevole per il debitore ricorreva nei casi in cui questi si fos-

se reso responsabile di un inadempimento per non aver tenuto un comportamento ispirato alla *diligentia quam in suis* [vedi].

Culpa in contrahendo [Responsabilità precontrattuale; cfr. artt. 1337-1338 c.c.]

Espressione non classica, adoperata nel linguaggio giuridico moderno per indicare la c.d. responsabilità precontrattuale, cioè la responsabilità per comportamenti scorretti, in violazione dell'obbligo di buona fede [vedi *bona fides*], tenuti da una delle parti (o da entrambe) nella fase delle trattative che preludono alla stipula di un contratto.

Nell'ordinamento vigente, la responsabilità precontrattuale è specificamente prevista e disciplinata dagli artt. 1337-1338 c.c.

Culpa in educando [Colpa nell'educazione; cfr. art. 2048 c.c.]

Espressione non classica, adoperata nel linguaggio degli operatori giuridici moderni per indicare il criterio di imputazione della responsabilità del padre, della madre e del tutore per danni cagionati dal fatto illecito commesso dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela (in caso di coabitazione).

Le persone sopra indicate sono esonerate dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire, in concreto, il fatto.

Culpa in eligendo [Colpa nella scelta; cfr. art. 2049 c.c.]

Espressione tradizionalmente adoperata per indicare il criterio di imputazione della responsabilità di padroni e committenti, per i danni arrecati a terzi dai loro dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui quest'ultimi sono adibiti.

La (—) ha ormai perso ogni significato concreto, in quanto la dottrina prevalente ritiene che nell'ipotesi dell'art. 2049 c.c. manchi la commissione di un illecito e, quindi, una colpa, da parte del padrone o committente: il criterio d'imputazione sarebbe non la colpa, ma la responsabilità oggettiva, indipendente, cioè, dalla (—) del soggetto responsabile.

Culpa in vigilando [Colpa nella vigilanza; cfr. art. 2048 c.c.]

Espressione tradizionalmente adoperata per indicare il criterio di imputazione della responsabilità dei soggetti, cui l'ordinamento affida il compito di sorvegliare l'agire di altri soggetti (a causa delle minorate condizioni fisiche o psichiche, o comunque, dell'incapacità di intendere e di volere di questi ultimi), per fatti illeciti commessi dai soggetti "sorvegliati". Si pensi, ad es., alla posizione dei precettori o dei maestri nei confronti degli allievi.

I soggetti tenuti alla sorveglianza sono esonerati da ogni responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire la commissione del fatto, produttivo di danno, da parte del soggetto "sorvegliato".

Culpa lata [lett. "colpa grave"]

La (—) fu, in diritto romano classico, criterio eccezionale di imputazione della responsabilità contrattuale e consisteva nella mancata prestazione anche di un minimo di diligenza (particolarmente sfavorevole per il debitor), da parte del debitore, nell'adempimento.

Si trattava del grado massimo di negligenza; Ulpiano [vedi] la definiva come "nimia negligentia, id est non intellègere quod omnes intèllegunt" (esasperata negligenza, cioè non capire ciò che tutti capiscono).

La (—) era equiparata, negli effetti, al dolo (*culpa lata dolo æquiparatur*).

A titolo di (—) era responsabile, ad es., il marito, nell'amministrazione dei beni costituenti la dote ed in ogni caso, il debitore, nei rapporti obbligatori costituiti nell'esclusivo interesse del creditore.

Culpa lata dolo æquiparatur

[vedi *Culpa lata*]

Culpa levis [Colpa lieve]

In diritto romano classico, fu il criterio di imputazione normale della responsabilità contrattuale e consisteva in un comportamento negligente del debitore, cagionato dalla mancanza, in quest'ultimo, della diligenza del *bonus pater familias* [vedi] (dell'uomo medio).

In diritto giustiniano, la responsabilità si estendeva fino alla (—) soltanto se il rapporto era stato posto in essere nell'interesse esclusivo del debitore, od anche nell'interesse di entrambi i contraenti.

La (—) venne anche definita, per il suo riferimento, come parametro, all'astratta figura dell'uomo medio, *culpa in abstracto*.

Culpa levissima [Colpa lievissima]

Criterio di imputazione della responsabilità contrattuale e della responsabilità per fatto illecito [vedi *dammum iniuria datum*; *lex Aquilia de damno*], particolarmente sfavorevole per il debitor.

In relazione alla responsabilità contrattuale, costituì criterio di imputazione eccezionale e si concretò nella mancata prestazione, da parte del debitore, di una diligenza particolarmente intensa, ai fini dell'adempimento. La posizione del debitore risultava, in tal caso, particolarmente onerosa, venendogli richiesta, nell'adempimento, una diligenza ben superiore, più intensa, rispetto a quella del *bonus pater familias* [vedi] (normalmente richiesta).

In relazione alla commissione di un fatto illecito, la (—) era criterio di imputazione ordinario: anche una lieve negligenza era sufficiente ad integrare gli estremi della responsabilità (in lege *Aquilia et levissima culpa venit*: la *lex Aquilia de damno* si applica anche in caso di lieve negligenza, di colpa lievissima). A differenza di quanto avveniva in materia contrattuale, si ritiene che la (—) era configurabile solo in faciendo, e non anche per omissione.

Cum taxatione [cfr. art. 241 c.p.c.]

Espressione con la quale viene indicato il c.d. giuramento estimatorio, quello, cioè, che il giudice può, d'ufficio, deferire ad una delle parti della controversia quando risulti impossibile stabilire altrimenti il valore della cosa oggetto del giudizio.

Nel diritto romano, si adoperava l'espressione *agere* (—) [vedi *taxatio*].

Cura [Curatela; cfr. artt. 48, 90, 394 c.c.]

La (—) era una forma di assistenza approntata per le persone limitatamente incapaci d'agire: essa poteva concretizzarsi in una gestione generale del patrimonio dell'incapace da parte del curatore, oppure in forme di assistenza continuative meno intense.

Le curatèle più antiche, disciplinate dalle XII tavole [vedi *lex XII Tabularum*], furono quelle del furioso [vedi *furiosus*] e del prodigo [vedi *prodigus*].

La durata della (—) era strettamente collegata all'estensione ed alla durata della anormalità cui essa mirava ad ovviare.

Si distinguevano, in particolare:

— la cura furiosi, in favore di un soggetto affetto da infermità mentale, e privo di *pater familias* [vedi] o di tutore;

— la cura pròdigi, in favore di soggetti affetti da prodigalità: come curatore era designato l'agnato prossimo [vedi *adgnatus pròximus*] e, in mancanza, la persona nominata dal magistrato;

— la cura minòrum, in favore dei minori di 25 anni sui iuris.

In virtù dell'assimilazione alla figura del tutore, nel diritto postclassico nei confronti del curatore poteva essere esercitato un procedimento di rimozione, detto *actio suspecti curatoris* [vedi *accusatio suspecti tutoris*]. Inoltre, al curatore si estese il regime delle *excusationes* che il diritto classico aveva creato per la tutela [vedi] e che consentivano di sottrarsi all'espletamento dell'incarico.

Cura annònæ

[vedi *Ædilitas*]

Cura (curator) debilium personarum [Cura di persone debilitate]

Fattispecie di curatela [vedi *cura*] minore, approntata per sordi, muti, o persone affette da altre minorazioni.

Il *curator debilium personarum* veniva nominato dal pretore (oppure, in seguito, da funzionari imperiali), al fine di apprestare la necessaria assistenza a soggetti minorati nel compimento di attività negoziali.

La (—) non era ritenuta necessaria per i ciechi.

Cura furiosì [Curatela dell'infermo di mente]

Istituto, già noto alla legge delle XII Tavole [vedi *lex XII Tabularum*], in forza del quale l'amministrazione del patrimonio appartenente ad un soggetto infermo (in quanto tale, incapace di agire) era affidata ad un *curator* [vedi].

In epoca antica, come curatore era senz'altro designato l'agnato prossimo [vedi *adgnatus pròximus*]; successivamente, la curatela assunse carattere spiccatamente assistenziale e protettivo e pertanto il curatore poteva essere nominato dal magistrato, eventualmente anche confermando una precedente designazione testamentaria (c.d. *cura dativa*).

Nel diritto giustiniano, scomparve la cura legitima: furono, pertanto, ammesse solo la cura dativa e quella testamentaria.

Il patrimonio del *furiosus* veniva amministrato dal curatore, che provvedeva anche al suo sostentamento; cessata la curatela, era tenuto al rendiconto della gestione. Egli esercitava, inoltre, le potestà familiari del *furiosus*.

In caso di gestione infedele, al furiosus spettava, nei confronti del curatore, l'actio negotiorum gestorum contraria.

Cura impuberum

[vedi Curator adiunctus]

Cura ludorum

[vedi Aedilitas]

Cura minorum XXV annorum [Curatela dei minori di anni venticinque]

Istituto, rientrante nel più ampio concetto di cura [vedi], in forza del quale il soggetto minore di venticinque anni poteva, nelle relazioni giuridiche con i terzi, farsi assistere da un curator [vedi], ossia da un terzo, onde evitare eventuali raggiri. L'esigenza nacque allorché una Lex Laetoria "de circumscriptione adulescentium" intorno al 200 a.C. intese porre rimedio ai fin troppo vantaggiosi affari che affaristi abili e senza scrupoli concludevano con "minores XXV annorum", profittando della loro inesperienza. Tale legge concesse ai minori una exceptio, per paralizzare l'esecuzione del contratto, ed un provvedimento di restitutio in integrum, nel caso in cui il negozio fosse stato eseguito. È allora probabile che, a fronte della concreta possibilità di veder paralizzati gli effetti dei negozi conclusi, coloro che entravano in affari con tali minori, iniziarono a pretendere che questi si facessero assistere da un maggiorenne che potesse consigliarli. Inizialmente, quindi, i minori si rivolsero al Pretore affinché nominasse un "curator ad certam causam" per ogni singolo affare. Successivamente Marco Aurelio dispose che il curatore, anziché essere nominato di volta in volta, doveva essere permanente: la relativa nomina era effettuata dal magistrato su richiesta del minore.

A differenza del tutore [vedi tutela], il curatore non aveva l'auctoritatis interpositio, ma era considerato alla stregua di un mero gestore: era pertanto esperibile nei suoi confronti l'actio negotiorum gestorum [vedi].

[vedi lex Laetoria de circumscriptione adulescentium].

Cura mulierum

[vedi Curator adiunctus]

Cura prodigi [Curatela del prodigo]

Istituto in forza del quale coloro che avevano la tendenza a dissipare il patrimonio, venivano, a seguito della formula dell'interdictio [vedi], sottoposti a cura [vedi]: curatore era l'agnato prossimo [vedi agnatus proximus] o, in mancanza, persona nominata dal magistrato.

Il curator prodigi era tenuto, inizialmente, soltanto a controllare e verificare l'amministrazione di quanto fosse pervenuto all'incapace per successio ab intestato [vedi] e, solo successivamente, di tutto il suo patrimonio.

Cura urbis

[vedi Aedilitas]

Curae tutelari

[vedi Curator adiunctus]

Curator [Curatore]

Termine adoperato, in diritto romano, in una duplice accezione:

— prevalentemente, il (—) era il soggetto che esercitava la cura [vedi] in favore di persone affette da minorazioni o comunque in casi particolari espressamente previsti [vedi curator bonorum; curator ventris];

— con terminologia meno diffusa, risalente al periodo del principato, erano definiti curatores i magistrati destinati all'assolvimento di particolari funzioni amministrative (curatores aedium publicarum et operum publicorum, curatores annonae, curatores aquarum publicarum, curatores riparum et alvei Tiberis, curatores viarum: rispettivamente, curatori addetti a templi ed opere pubbliche, all'annona, alle acque pubbliche, ai fiumi ed all'alveo del Tevere, alle strade). I curatores erano fiduciari del princeps e venivano scelti tra persone di alto rango (generalmente, provenivano dal ceto senatorio: la loro nomina richiedeva un formale consenso del Senato).

Curator ad certam causam

Nel II sec. a.C. si diffuse la consuetudine che coloro che entravano in rapporti di affari con i minores XXV annorum [vedi], per ridurre il rischio di una futura exceptio legis Laetoriae [vedi] o di una in integrum restitutio ex lege Laetoria [vedi], esigessero che il minore si facesse coadiuvare da un curatore, nominato dal praetor [vedi] appositamente per quella contrattazione, denominato appunto (—).

Curator adiunctus [Curatore aggiunto]

Particolare forma di curatore [vedi cura], nominato dai magistrati per collaborare con il tutor [vedi] che fosse materialmente impedito, oppure inidoneo, all'esercizio del suo compito; si distinguevano:

- un curator impuberis;
- un curator mulieris.

Queste forme di cura, risultando accessorie a forme di tutela, vengono comunemente denominate "curae tutelari" [vedi tutela].

Nel diritto postclassico, si ritenne che il (—) potesse sostituire integralmente il tutor.

Curator bonorum [Curatore dei beni]

Nella missio in bona [vedi], il (—) era il soggetto, nominato dal pretore, per amministrare e conservare i beni del fallito, se i creditori erano numerosi.

Il (—) godeva di poteri più ampi rispetto a quelli accordati ai soggetti beneficiari di una missio in bona: egli poteva, ad esempio, chiedere ed ottenere la revoca degli atti che il debitore avesse compiuto in frode ai creditori.

Poteva agire, peraltro, soltanto su autorizzazione della maggioranza: è dubbio se la maggioranza si calcolasse in relazione all'entità dei crediti vantati (maggioranza dei crediti) o tenesse conto del numero dei debitori, prescindendo dall'importo dei crediti di ciascuno.

Curator civitatis

Nell'età del principato il (—) era un modesto funzionario incaricato di curare le finanze locali dell'impero. Con Diocleziano [vedi] e Costantino [vedi] il (—) diventa un funzionario permanente, nominato in ogni città e responsabile dell'ordine pubblico, della formazione dell'elenco dei contribuenti e dell'approvvigionamento della città.

Curator locorum publicorum iudicandorum [Curatore dei giudizi relativi ai terreni pubblici]

Membro della speciale commissione incaricata di risolvere le dispute di confine tra proprietà pubblica e proprietà privata.

Curator ventris [lett. "curatore del ventre"]

La figura del (—) risale, in diritto romano, all'opera creativa del ius honorarium [vedi]: considerato che il concepimento comportava una ragionevole probabilità di nascita di un nuovo soggetto, la giurisprudenza pretoria ritenne equo riservargli una quota di partecipazione alla bonorum possessio [vedi] del padre defunto, nominando per il nascituro già concepito un curatore, detto appunto (—), per conservare ed amministrare i relativi cespiti.

Curia

In età arcaica, la (—) rappresentava un elemento fondamentale del sistema di organizzazione piramidale della popolazione romana. Questa originariamente era ripartita in tre tribù [vedi tribus] ed ogni tribù era, a sua volta, composta da 10 curiae, ciascuna delle quali era presieduta da un curio; a loro volta le curiae erano ripartite in decuriae, ciascuna presieduta da un decurione.

A differenza delle tribù, le curiae non rappresentavano dei distretti territoriali: la distribuzione della popolazione fra le diverse curiae avveniva per genera hominum, ossia in base a vincoli gentilizi o quanto meno di stirpe.

Esse, peraltro, non avevano solo funzioni amministrative, ma fungevano anche da distretti di leva, dovendo fornire alla civitas un contingente fisso di fanti e cavalieri.

Un ruolo fondamentale era riservato a tali organismi nella convocazione dell'assemblea popolare: riuniti i comitia curiata [vedi], il popolo veniva distribuito ordinatamente nelle 30 curiae, ciascuna delle quali costituiva una distinta unità votante.

Fra gli atti più importanti compiuti davanti alle curiae va certamente annoverata l'enunciazione del calendario (ossia dei giorni fasti e nefasti [vedi dies fasti] effettuata dal rex, all'inizio di ogni mese.

Nel IV sec. d.C. le curiae erano i consigli municipali delle città. Di esse potevano far parte solo i cittadini muniti di un certo reddito proveniente da patrimonio immobiliare. Fu Costanzo [vedi] nel 342 d.C. a stabilire il reddito minimo necessario per la partecipazione alle (—). Alla fine del IV sec. d.C. furono ammessi anche i titolari di un patrimonio mobiliare non inferiore a 300 solidi. Col tempo l'inserimento nella curia fu reso obbligatorio per tutti i cittadini più ricchi e divenne ereditario. La sua principale funzione fu quella di formare i ruoli d'imposta e di attendere alla riscossione dei tributi, compito che era adempiuto per mezzo dei susceptores (esattori) [vedi]. Oltre a ciò, gli iscritti alle (—) erano tenuti, nei confronti della città a pesanti munera (doveri, oneri), quali la costruzione di opere pubbliche e l'organizzazione di giochi e servizi.

Curiales [Curiali]

Erano così denominati, in età tardo-romana, i membri dei consigli comunali, costituenti il ceto più elevato della popolazione cittadina; in quanto tali, essi erano responsabili del gettito di tutte le imposte incombenti sul territorio cittadino.

Cùrio màximus

Era così denominato il presidente del comizio curiato [vedi comitia curiata].

Cùrsus honòrum [Carriera "degli onori"]

Espressione designante la carriera dei magistrati, e cioè l'ordine delle magistrature da dover ricoprire, secondo una successione rigidamente prestabilita, nel rispetto di determinati requisiti anagrafici ed intervalli temporali, per giungere fino alla somma magistratura, il consolato [vedi cònsules, honores].

Di tali magistrature solo la questura [vedi quæstor] e la pretura [vedi prætor] avevano carattere obbligatorio così come sancito dalla lex Villia annalis [vedi] del 180 a.C. che, per prima, regalò l'ordine con cui si poteva accedere alle magistrature (certo ordo magistratum). Ad essa fece seguito, nell'82-81 a.C., la lex Cornelia de magistratibus che fissò l'età minima (trenta, trentadue, trentotto, quaranta, quarantacinque anni) per poter ricoprire la carica rispettivamente di quæstor [vedi quæstores], di ædilis [vedi ædilitas], di prætor [vedi], di consul [vedi consules], di censor [vedi censores].

Custodia

Obbligo di preservare la cosa, nello stato in cui si trovava, incombente sul soggetto tenuto a restituirla (per es.: comodato [vedi commodatum]; locatio operis [vedi]; receptum nautarum [vedi]; receptum cauporum [vedi]; receptum stabulariorum [vedi]).

È dubbio se la (—) configurasse un caso di responsabilità oggettiva, o soggettiva dilatata ai limiti del caso fortuito. Per parte della dottrina la responsabilità per custodia costitutiva, nel diritto classico, una forma di negligenza obbiettivamente valutata, a prescindere da un'indagine soggettiva di responsabilità.

Nel diritto giustiniano si ascrisse la custodia al criterio soggettivo della exacta diligèntia custodiendæ rei.

Dacia

Provincia romana che si estendeva nei territori centro-occidentali dell'odierna Romania.

A causa delle frequenti incursioni in Mesia [vedi] della popolazione autoctona, i Daci appunto, fu oggetto di numerose spedizioni militari romane tra l'86 d.C. e il 106 d.C., anno in cui divenne stabilmente provincia romana.

Fu abbandonata ai Goti e ai Visigoti nel III sec. d.C., quando le difficoltà dell'Impero ne resero impossibile la difesa. L'influenza latina diede, però, alla regione un'impronta talmente forte, da determinarne addirittura l'attuale denominazione (Romania).

Dalmatia

Odierna regione costiera della ex-Jugoslavia che si estende tra il mar Adriatico e le Alpi Dinariache, dalla catena del Velebit al lago di Scutari. All'epoca romana la (—) era, invece, la provincia che comprendeva all'incirca i territori più interni della odierna ex-Jugoslavia. Assoggettata definitivamente a Roma, dopo numerose guerre, da Ottaviano [vedi] nel 33 a.C. prese il nome di (—). Fu facile preda, poi, alla caduta dell'Impero d'Occidente, degli Ostrogoti.

Damnàtio ad bestias [Condanna alle bestie feroci del circo]

Era una delle pene previste dal diritto romano: il condannato per sopravvivere era tenuto a battersi nel circo con le bestie feroci.

Se ne usciva indenne, veniva liberato dal magistrato presente per premiare il suo coraggio e riconoscergli la benevolenza del fato.

In questo modo morirono soprattutto i martiri cristiani del primo e secondo sec. d.C.

Damnàtio ad metàlla (vel in metallum)

Una delle pene previste nella fase della repressione extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem, dir. pen.] per numerosi delitti di minore gravità.

La (—) era una pena corporale, consistente in lavori forzati da espiare presso miniere; i condannati in metallum, erano considerati schiavi. Talora alla (—) si accompagnava la pena accessoria della confisca [vedi publicatio bonorum].

Damnatio in òpus publicum

Sottospecie della damnatio ad metalla [vedi], dalla quale si distingueva perché prevedeva la condanna a lavori forzati da espiare presso opere di pubblico interesse.

Damnatio memòriæ [lett. "condanna della memoria"]

La (—) era una sanzione con la quale il Senato poteva colpire, dopo la sua morte, il princeps, che col suo comportamento fosse venuto meno alla fiducia in lui costituzionalmente riposta; in particolare, essa comportava il divieto di svolgere funerali solenni in onore del princeps, nonché il divieto di erigere statue o, più in generale, di tributare onori alla sua memoria.

Damnosa hereditas [Eredità dannosa]

Viene così definito il complesso ereditario nel quale le voci passive superano il valore di quelle attive.

Damnum emèrgens [Danno emergente; cfr. art. 1223 c.c.]

Costituisce, insieme al lucro cessante [vedi *lucrum cèssans*], uno dei due elementi del danno patrimoniale. Consiste nella effettiva diminuzione patrimoniale che un soggetto subisce per effetto di un evento dannoso (l'inadempimento del debitore) e cioè, in altre parole, nelle perdite materiali subite a causa dell'inadempimento (si pensi, ad es., al denaro occorrente al creditore per riparare i danni che il debitore ha arrecato alla cosa ricevuta in comodato).

Damnum infèctum [lett. "danno temuto"; cfr. 1171 e 1172 c.c.]

Letteralmente, era il danno temuto e costituiva il presupposto per l'esercizio della *cautio damni infècti* [vedi]. In particolare, si aveva (—) nei casi in cui, per effetto dell'esistenza di un edificio pericolante su un fondo o della realizzazione su di esso di una nuova costruzione edificata in modo ardito, derivasse pericolo di un danno imminente per il proprietario del fondo limitrofo. Per effetto della *cautio damni infècti* [vedi], a quest'ultimo spettava il risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito di crollo dell'edificio pericolante, o delle nuove costruzioni presenti sul fondo limitrofo.

Damnum iniùria dàtum [Danno ingiusto]

Figura di *delictum* [vedi] consistente nel danneggiamento di una cosa o di uno schiavo altrui.

Le XII Tavole [vedi *lex XII Tabulàrum*] non prevedevano una figura astratta di danneggiamento, ma singole ipotesi tipiche (per es. *actio de paupèrie* [vedi], per danni arrecati da un quadrupede; *actio de pastu pècoris* [vedi], per danni derivanti da pascolo abusivo, etc.).

Successivamente il (—) fu disciplinato, come figura astratta, dalla *lex Aquilia de damno* [vedi] (287 a.C.).

Ne erano requisiti:

— il *damnum*: inizialmente era rilevante solo se materiale (*corpore corpori illatum*), vale a dire cagionato con la forza muscolare sulla cosa considerata nella sua struttura fisica. Successivamente si disciplinò anche l'ipotesi di danno non corpore *illatum* (non causato direttamente dal danneggiante col proprio corpo) come, ad esempio, nel caso di chi avesse tenuto rinchiusi animali per lungo tempo senza nutrirli, provocandone così la morte;

— l'*iniuria*: era l'antigiuridicità del danno, cioè la sua ingiustizia;

— *dolus* o *culpa*: il titolo di responsabilità per aver causato il danno. Per aversi responsabilità, era sufficiente la *culpa* levissima, cioè una lieve negligenza;

— il nesso causale fra l'azione e il danno.

In età classica, il pretore concesse *actiones utiles* [vedi *actio utilis*] e *actiones in factum* [vedi *actio in factum*] contro i danni arrecati alla cosa o mediante un'inattività, o in maniera indiretta.

Nel diritto giustiniano, l'*actio legis Aquiliæ* fu considerata il rimedio generale di risarcimento di ogni danno colposamente arrecato a cose.

Damnum lègis Aquiliæ

[vedi *Damnum iniuria datum*]

Danùbius (o *Danùvius*) [Danubio]

Fiume dell'Europa centro-orientale, secondo per lunghezza solo al Volga.

Costituì per il popolo romano sia una frontiera militare sia un'arteria commerciale. Sin da Ottaviano (I sec. a.C.) [vedi] il suo corso superiore divenne confine dell'Impero, ed, in seguito, venne consolidato con fortini attraverso il cosiddetto *limes* [vedi] *Danuvianus*.

Datio bonòrum possèssionis

[vedi *Bonorum possèssio*]

Datio dòtis [Dazione di dote]

Uno dei modi attraverso i quali poteva costituirsi la dote (insieme alla *dotis dictio* [vedi] ed alla *promissio dotis* [vedi]).

La (—) si realizzava attraverso uno o più negozi giuridici diretti a trasferire al marito i diritti sui beni appartenenti al complesso dotale (e, cioè, attraverso, ad es., una *mancipatio* [vedi] oppu-

re una in iùre cèssio [vedi], se si trattava di res màncipi [vedi], oppure una traditio [vedi], se si trattava di res nec màncipi [vedi]).

Dàtio in solùtum [cfr. artt. 1197-1198 c.c.] [Prestazione in luogo dell'adempimento]

Modo di estinzione delle obbligazioni [vedi obligàtio] con il quale il debitore soddisfa il creditore consenziente con un "aliud pro alio", e cioè con un bene diverso da quello oggetto dell'obbligazione.

Sotto il profilo dell'efficacia, mentre i Sabiniani [vedi scuola sabiniana] (e poi Giustiniano) ammettevano che la (—) estinguesse ìpso iùre [vedi] l'obbligazione, i Proculiani [vedi scuola proculiana] ritenevano che l'obbligazione rimanesse in vita, ma che chi aveva effettuato una (—) potesse opporre, al creditore che agisse per l'adempimento, una excèptio pàcti [vedi].

Giustiniano configurò alcune ipotesi di (—) necessaria: ad es., se il debitore possedeva soltanto immobili che intendeva vendere, ma non trovava acquirenti, si stabilì che il debitore si potesse liberare dando al creditore, senza che fosse necessario il suo consenso, il fondo debitamente stimato.

Datio in solùtum necessaria

[vedi Datio in solutum]

Datio iùdìcis (vel iudicis nominàtio) [Nomina del giudice]

Tipica del processo formulare [vedi processo per formulas], la (—) era il provvedimento col quale il magistrato designava il iudex privatus investito della fase apud iudicem.

La nomina poteva avvenire:

— su concorde indicazione delle parti;

— in mancanza, su iniziativa del magistrato (salva la possibilità di ricusazione).

Il nome del giudice veniva scelto tra quelli degli iscritti all'album iudicum [vedi]; talora, le parti potevano accordarsi per nominare, in luogo di un singolo, un collegio di giudici (recuperatòres) [vedi].

Datio magistràtus

Uno dei fatti costitutivi della tutela impùberum [vedi]: consisteva nella nomina di un tutore, il c.d. tùtor Atiliànus [vedi], in applicazione della lex Atilia de tutore dando [vedi]: la (—) aveva luogo quando mancasse un tutor testamentàrius [vedi] o un tutor legitimus [vedi].

Datio tutòris testamentària

Uno dei fatti costitutivi della tutela impùberum [vedi]: consisteva nella nomina di un tutor testamentarius [vedi], fatta nel testamento dal pater familias [vedi], per i soggetti impuberi appartenenti alla sua familia e destinata ad avere efficacia per il tempo successivo alla sua morte.

Dèbitor [Debitore]

Il (—) è il soggetto passivo del rapporto obbligatorio [vedi obligàtio], quello, cioè, tenuto a compiere una certa prestazione a favore della controparte, il creditore [vedi crèditor].

Nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun soggetto era, al tempo stesso, creditore rispetto ad alcune prestazioni e debitore rispetto ad altre prestazioni.

Decemviràto

[vedi Decemviri]

Decemviri

Membri componenti, nel numero di dieci, un collegio di magistrati (decemvirato); in particolare, si distinsero nelle varie epoche storiche:

— (—) lègibus scribùndis, collegio, dotato di poteri analoghi a quelli del dictator [vedi] che governò la città-stato di Roma negli anni 451-450 a.C. e cui fu attribuito il compito di redigere per iscritto le norme formatesi consuetudinariamente attraverso l'interpretatio pontificale [vedi interpretatio]. I (—) ebbero pieni poteri militari e civili e furono sospese tutte le magistrature ordinarie. Fu sospesa pure l'elezione dei tribuni e degli edili plebei. Poiché il patriziato non avrebbe potuto imporre unilateralmente alla plebe una simile rinuncia, deve concludersi che il decemvirato fu il risultato di un accordo tra i due ordini. In sostanza si trattò di un'importante conquista della plebe raggiunta dopo aspre lotte. A tal fine, venne inviata in Grecia una delegazione che ne studiasse la legislazione: così nel 450 a.C. il primo collegio, composto interamente da patrizi, elaborò un primo gruppo di norme riunito in dieci tavole. Altre due tavole di norme furono elaborate dal secondo collegio che, composto anche di plebei, si macchiò di gravi soprusi e venne destituito.

La legislazione decemvirale non ebbe carattere innovativo, ma assicurò stabilità normativa e pubblicità, garantendo, per la prima volta, la certezza del diritto a tutto vantaggio dei più deboli: innanzitutto della plebe, ma anche della parte meno influente del patriziato;

— (—) *stlītibus iudicāndis*: eletti annualmente dai comizi tributi [vedi *Comitia tributa*], erano magistrati minori con il compito di presiedere i giudizi centumvirali e di decidere in linea esclusiva tutte le questioni di accertamento della libertà o schiavitù di un individuo (c.d. processi di libertà);

— (—) *sacris faciūdis*, collegio sacerdotale i cui componenti avevano il compito di custodire i Libri Sibillini.

Decemviri lēgibus scribūdis

[vedi *Decemviri*]

Decemviri sacris faciūdis

[vedi *Decemviri*]

Decemviri stlītibus iudicāndis

[vedi *Decemviri*]

Decēptor - Decēptus [Ingannatore - Ingannato]

Deceptor è il soggetto che, con raggiri e artifici, trae in inganno un altro soggetto per indurlo, con dolo [vedi *dolus*], a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso o avrebbe concluso a condizioni diverse.

Deceptus è il soggetto vittima di quei raggiri e artifici.

Decio (imp. 249-251 d.C.)

(—), senatore e valente capitano durante l'impero di Filippo l'Arabo [vedi], fu proclamato imperatore dalle sue truppe dopo aver riportato la vittoria sui Goti e aver ucciso Filippo l'Arabo in battaglia nel 249 d.C.

Divenuto imperatore, decretò la costruzione di nuove strade, separò il comando militare dall'amministrazione civile e cercò di ristabilire la disciplina nell'esercito.

A (—), si attribuisce la prima grande persecuzione contro i cristiani, che minacciavano l'unità spirituale dell'impero. Le persecuzioni furono violentissime, mietendo, inoltre, illustri martiri: "mai lo Stato romano era arrivato a tanto di intolleranza".

Moriva dopo soli due anni di regno, in una battaglia condotta per arginare l'invasione dei Goti.

Decrēta

[vedi *Constitutiones principum*]

Decrētum

[vedi *Interdictum*]

Decretum divi Marci [Decreto di Marco Aurelio]

Decreto [vedi *constitutiones principum*] emanato dall'imperatore Marco Aurelio in tema di *crimen vis* [vedi]: ebbe notevole importanza, in quanto sancì il divieto di farsi giustizia da soli, ponendo l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto in essere dal creditore in danno del debitore, come *crimen vis*. Il divieto fu successivamente esteso anche al proprietario, fino a sfociare nel divieto generale dell'autotutela consacrato dalla compilazione giustiniana.

De cuius

Espressione che indica il titolare (defunto) di un complesso di situazioni giuridiche attive e passive, trasmissibili a titolo di successione *mortis causa*. Letteralmente, il riferimento è ad "is de cuius hereditate agitur" (il soggetto della cui eredità si tratta).

Decumani

[vedi *Castra*]

Decūria

Il termine indicava ciascuna delle corti cui spettava il giudizio in ordine ai delitti, nel processo per *quæstiones* [vedi *quæstiones perpetuæ*].

Ciascuna (—) era composta da cento giudici.

La ripartizione dei giudici, di diverse condizioni, in *decuriæ* fu regolata da numerose leggi e, da ultimo, dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum*) [vedi].

Il termine indicava, inoltre, ciascuna delle ripartizioni in cui si divideva la curia [vedi].

Dedicatio

Cerimonia attraverso la quale una cosa veniva proclamata sacra [vedi *res sacræ*]: si realizzava, in tal modo una sorta di cessione della cosa ad una divinità.

De die in diem [Di giorno in giorno]

Espressione adoperata prevalentemente in relazione all'acquisto dei frutti civili, che si realizza di giorno in giorno in relazione alla durata del diritto principale (si pensi agli interessi di un mutuo).

Dediticii

Erano gli abitanti di città straniere che, dopo aver combattuto il popolo romano, erano state vinte e si erano arrese [vedi deditio]; rientravano, insieme ai peregrini *alicuius civitatis* [vedi peregrini] nella categoria dei peregrini [vedi].

I (—) erano privi di *civitas* [vedi] e pertanto erano tenuti ad osservare sempre il *ius gentium* [vedi]; la loro condizione era pertanto peggiore rispetto a quella dei peregrini *alicuius civitatis*, i quali osservavano il *ius gentium* soltanto nei rapporti con i Romani, restando liberi di esser retti dai propri ordinamenti, all'interno delle proprie comunità.

Ai (—) erano equiparati i c.d. *dediticii Aeliani*, categoria creata dalla *lex Aelia Sentia* [vedi], nella quale rientravano i libertini [vedi *libertinitas*] esclusi dalla *civitas* [vedi] romana perché durante la schiavitù avevano subito pene infamanti per i crimini commessi.

Dediticii Aeliani

[vedi *Dediticii*]

Deditio

Era la sottoposizione spontanea di un popolo straniero alla sovranità del popolo romano.

Attraverso tale atto, che aveva le caratteristiche di un contratto verbale, con scambio contestuale di domande e risposte, generalmente si poneva fine alla guerra; non si esclude, tuttavia, che essa potesse aver luogo senza alcuna guerra.

A seguito di (—) il popolo straniero perdeva la propria autonomia e libertà, trasferendo "al popolo romano tutti gli elementi giuridici della sovranità e della collettività politica": le comunità vinte venivano così incorporate nello stato romano.

La posizione dei popoli sottoposti poteva essere, peraltro, differente: lo stato romano, avendo il potere di disporre liberamente di tutti gli elementi giuridici e materiali della comunità, poteva deliberarne la totale estinzione o la sopravvivenza, consentendo in tal caso che essa conservasse la sua autonomia.

La (—) poteva essere, inoltre, sottoposta a condizione: infatti era spesso preceduta dalla consegna delle armi e dei generali da parte del popolo sottoposto.

Deductio coloniàrum [Colonizzazione]

La (—), cioè la decisione di fondare una nuova colonia adottata per legge (di solito un *senatusconsultum* [vedi]) cui faceva seguito il voto popolare, di solito un plebiscito [vedi *plebiscitum*], con cui veniva deciso il tipo di colonia (se romana o latina), il numero dei coloni, il luogo dove sarebbe sorta la colonia, le estensioni di terra da assegnare a ciascun colono, la commissione che doveva sovrintendere alle operazioni.

In particolare, nelle *coloniae civium Romanorum* [vedi *colonia*] il numero di coloni era originariamente di 300. Tale numero successivamente aumentò anche per il venir meno della natura prettamente militare delle colonie stesse, per cui troviamo, ad esempio, colonie romane come Parma, fondata nel 183 a.C., con una popolazione di 2.000 coloni.

La commissione era composta di solito da 3 membri (c.d. *tresviri coloniàe deducendae agroque dividendo*), ed aveva il compito di scegliere i coloni e provvedere alle assegnazioni dei terreni. Nelle colonie romane, i coloni, pur costituendo una autonoma comunità (facente capo ad un collegio di *duoviri praetores* [vedi]) conservavano la cittadinanza romana, rimanendo iscritti nella *tribus* e potendo, pertanto, esercitare in Roma il diritto di voto. Nelle colonie latine, non potevano essere iscritti cittadini romani se non a seguito di rinuncia, a volte imposta, alla cittadinanza.

Deductio servitutis [Riserva di servitù; cfr. art. 1058 c.c.]

Modo di costituzione delle servitù [vedi *servitutes (praediorum)*], tipico del diritto classico e postclassico, consistente nella riserva, a vantaggio di un proprio fondo, di una servitù, fatta dall'alienante nell'atto di alienazione di un fondo (oppure in un legato): la riserva era, dunque, operata, in proprio favore, dall'alienante nell'ambito di una *mancipatio* [vedi] o di una *in iure cessio* [vedi] (atti traslativi del *dominium ex iure Quiritium* [vedi]), oppure dal *de cuius* [vedi] in un legato [vedi].

Deductio ususfructus [Riserva di usufrutto; cfr. artt. 796, 978 c.c.]

Modo di costituzione dell'usufrutto [vedi *usufructus*], tipico del diritto classico e postclassico, consistente nella riserva, a proprio vantaggio, dell'usufrutto, fatta dall'alienante, nell'atto di alienazione di un bene: la riserva era, dunque, operata, a proprio favore, dall'alienante,

nell'ambito di una *mancipatio* [vedi] o di una *in iure cessio* [vedi] (atti traslativi del *dominium ex iure Quiritium*).

Deductio uxoris in domum mariti

Letteralmente, l'espressione indicava la conduzione della moglie nella casa del marito.

Si trattava di un uso sociale, non necessario ai fini della sussistenza del *matrimonium* [vedi], ma che, se realizzato, costituiva uno dei modi per provare l'inizio della convivenza matrimoniale. Parte della dottrina, peraltro, ha ritenuto che, in realtà, la (—) fosse, nella pratica, considerata indispensabile, argomentando "dalla terminologia *uxorem ducere* (condurre la moglie), usata per indicare l'andata a nozze del marito, e *nubere marito* (coprirsi il capo di un velo nell'entrare in casa del marito), usata per indicare l'andata a nozze della moglie": entrambe le espressioni evocano l'idea dell'ingresso della moglie presso la casa maritale, e, quindi, della (—).

Defensor

[vedi *Advocatus*]

Defensor civitatis [Difensore civico]

Funzionario di nomina imperiale, introdotto nel sistema giuridico romano nel IV sec. d.C., per difendere il popolo, portando a conoscenza dell'imperatore tutti gli abusi commessi dalle magistrature locali.

La carica di (—), dapprima vitalizia, fu successivamente quinquennale.

Defensor plebis [Difensore della plebe]

Carica istituita nel IV sec. d.C. da Valentiniano I e Valente [vedi]. Nominato in principio dal prefetto del pretorio [vedi *Præfecti*], il (—) aveva il compito di proteggere la plebe dai torti subiti dai potenti. A partire da Teodosio I [vedi] la nomina passò alle *curiæ* [vedi *curia*] di cui finì per curare gli interessi. Nel corso del tempo il (—) ampliò le proprie competenze acquistando poteri di polizia e sorvegliando l'esazione dei tributi.

Defensor pupilli [Difensore del pupillo]

[vedi *Accusatio suspecti tutoris*]

Deiectum

[vedi *Actio de effusis et deiectionibus*]

De iure condendo - De iure condito

Espressioni molto ricorrenti nel linguaggio giuridico, adoperate per indicare rispettivamente il diritto da creare (quelle norme, cioè, "future", oggetto di proposte) e quello già vigente.

Delatio [Delazione ereditaria; cfr. art. 457 c.c.]

È la concreta attribuzione del diritto di accettare l'eredità e si riteneva, in diritto romano, avvenuta al momento della morte del *de cuius* [vedi], cioè nel momento in cui si acquistava il diritto di accettare (...*quam quis possit adeundo consequi*), con definizione valida anche nei casi di acquisibilità *ipso iure* [vedi].

Il diritto romano conobbe tre forme di (—):

— (—) *testamentaria*, che aveva luogo in base all'istituzione di erede contenuta in un testamento valido;

— (—) *ab intestato* (senza testamento, o legittima), che aveva luogo, in mancanza del testamento, secondo i principi della successione legittima [vedi *successio mortis causa*];

— (—) *contra tabulas* (contro il testamento, o necessaria), che aveva luogo in favore di alcuni soggetti in tutto od in parte diversi da quelli istituiti eredi in un testamento, ma legati al *de cuius* da particolari rapporti di parentela.

Delatio ab intestato

[vedi *Delatio*]

Delatio contra tabulas

[vedi *Delatio*]

Delatio testamentaria

[vedi *Delatio*]

Delationis transmissio [Trasmissione del diritto di accettazione; cfr. art. 479 c.c.]

Letteralmente, era la trasmissione agli eredi del diritto di accettare la delazione ereditaria [vedi *delatio*].

In via di principio, essa era vietata: in pratica, se il soggetto che poteva accettare un'eredità, moriva prima di aver accettato, il diritto di accettare non si trasmetteva ai suoi eredi. Vi furono, tuttavia, delle eccezioni a questo divieto, alcune di creazione pretoria, altre di derivazione postclassica:

- transmissio ex c pate in  ntegrum restitut onis [vedi];
- transmissio Theodosiana [vedi];
- transmissio Iustini na [vedi].

Nel diritto civile vigente, la trasmissione del diritto di accettazione   espressamente contemplata ed ammessa dall'art. 479 c.c.

Deleg tio [Delegazione; artt. 1268 ss. c.c.]

La (—) era una forma di novazione [vedi nov tio] con la quale si perveniva ad un risultato analogo a quello raggiungibile, nell'ordinamento vigente, con la cessione del credito [vedi c ssio crediti], istituto, quest'ultimo, ignoto al diritto romano.

In particolare, con la (—), chi voleva cedere un credito delegava, attraverso una stipul tio [vedi] il proprio debitore a promettere ad altri la prestazione dovutagli.

In tal modo l'obbligazione preesistente si estingueva per novazione e veniva sostituita con altra obbligazione di cui era titolare il nuovo creditore.

La (—) presentava tre caratteristiche:

- non comportava un semplice mutamento soggettivo, ma creava una nuova obbligazione con un nuovo creditore;
- richiedeva, per essere attuata, la collaborazione del debitore;
- faceva venir meno ipso iure (automaticamente), quali diritti accessori, le garanzie relative al credito ceduto, ormai estinto.

Deleg tio promitt ndi (od oblig ndi) [Delegazione di debito; cfr. art. 1268 c.c.]

Istituto col quale si realizza la successione a titolo particolare nel debito (ossia, la sostituzione del debitore in un rapporto obbligatorio): ricorre quando il debitore delega un altro soggetto ad assumere una obbligazione verso il creditore, cio  a promettergli il pagamento ad una data scadenza futura.

Questa forma di delegazione, in diritto romano, comportava la conclusione di una stipul tio [vedi] tra delegato (il nuovo debitore) e delegatario (il creditore); potevano in particolare verificarsi due ipotesi:

- se la stipulatio non faceva riferimento al rapporto debitore originario-delegante e creditore-delegatario, nasceva un nuovo rapporto obbligatorio. Per evitare che il creditore-delegatario chiedesse l'adempimento sia al debitore-delegante che al terzo, il soggetto cui veniva chiesto l'adempimento per secondo poteva opporgli un'exc ptio d li [vedi];
- se la stipulatio faceva riferimento al rapporto tra il debitore-delegante e creditore-delegatario, si verificava una novazione soggettiva.

Delegatio solv ndi [Delegazione di pagamento; cfr. art. 1269 c.c.]

Istituto col quale si realizza la successione a titolo particolare nel debito (ossia la sostituzione del debitore in un rapporto obbligatorio): ricorre quando il debitore originario (delegante) delega un terzo (delegato) ad eseguire il pagamento al creditore (delegatario).

Deleg tus non p test deleg re [Il soggetto delegato non pu  a sua volta delegare]

Il soggetto che sta in giudizio per un altro non pu  subdelegare a terzi i suoi poteri, a meno che ci  non sia previsto espressamente all'atto del conferimento dell'incarico.

De l gibus

[vedi Cicerone]

Delicta iuris gentium

Sono crimini di particolare gravit  che, per la loro crudelt  ed efferatezza legittimano qualsiasi autorit  o Stato a punirli (es.: pirateria, crimini di guerra). Per i (—) non   prevista alcuna forma di prescrizione. Il loro fondamento si ricava dallo ius naturale [vedi].

Delictum [Delitto]

Atto illecito, fonte di obbligazione ex delicto [vedi obligationes ex delicto]. A differenza dei crimina [vedi crimen] i delicta, detti anche maleficia [vedi] costituivano offese arrecate ad un singolo individuo e legittimavano una reazione individuale. Nel diritto classico erano considerati delicta quattro illeciti civilistici (furtum [vedi], iniuria [vedi], damnum iniuria datum [vedi], rapina [vedi]). Tali illeciti integravano altrettante obligationes ex delicto.

Il pretore, peraltro, cominci  ad accordare azioni in factum conc pt e [vedi actio in factum] per perseguire altri fatti considerati illeciti, originariamente non previsti; questi, in epoca postclassica, furono annoverati tra le obligationes quasi ex delicto [vedi]. Quanto alla reazione privata all'illecito costituente delictum, in epoca arcaica essa era libera e incontrollata. Successivamente, si ritenne che la reazione dovesse essere proporzionata all'offesa in base alla legge del taglione, fino a quando la legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum], in caso di membrum

ruptum [vedi], consentì alle parti avverse di definire pattizamente la questione mediante il risarcimento.

Al termine del relativo sviluppo storico, la sanzione per il (—) si ridusse ad una pena pecuniaria; dalla commissione di un (—), inoltre, poteva scaturire eventualmente un'actio reipersecutoria [vedi], per la riparazione del pregiudizio economico subito (ossia una rei vindictio o condictio) [vedi].

Delitti contro la religione

[vedi Crimen sacrilègii]

Dèmens [Demente]

Era un soggetto affetto da uno stato di follia non estremamente grave: all'assistenza del (—) nelle attività negoziali provvedeva il curàtor furiosi [vedi cura furiosi].

Deminùtio càpitis

[vedi Capitis deminutio]

Demonstràtio

Nel processo formulare [vedi processo per formulas], la (—) costituiva un elemento accidentale della formula [vedi], contenente la sommaria indicazione del fatto su cui era fondata la controversia, nelle ipotesi di "intentio incerta" [vedi Intentio].

dhmoçsioi gewrgoiç (pronuncia: Demosioi gheorgoi)

Servi pubblici cui veniva concesso il territorio provinciale per periodi non superiori a 5 anni in cambio della consegna periodica di una quota dei prodotti ricavati.

A seguito della spaventosa depressione economica del III sec. d.C., la concessione di terreni destinati all'agricoltura divenne poco ambita. Di conseguenza lo Stato rese coattiva la concessione di questi terreni e costrinse i cittadini di alcuni villaggi a non abbandonare il proprio territorio ed a coltivare i terreni in essa siti. Questo sistema si definì "idia kwmh".

Denàrius Antoniniànus

Doppio denario di argento detto "antoniano" perché introdotto da Marco Aurelio Antonino, detto Caracalla [vedi] per affrontare la grave crisi economica che ha determinato la ulteriore riduzione del denarius aureus [vedi] a gr. 6.54.

Denàrius aureus

Nella "restauratio reipublicæ" attuata da Augusto [vedi] fu riordinato anche il sistema monetario. A suo fondamento fu posto il c.d. "Cæsar Augustus aureo" che si divideva in due nominali: il (—) di gr. 7.80 ed il "quinarius aureus" di gr. 3.90. Il (—) fu successivamente "tosato" da Antonino Caracalla [vedi] a gr. 6.54 per affrontare, con una maggiore emissione di moneta, la grave crisi economica del suo tempo [vedi denarius Antoninianus].

La coniazione di queste monete fu sottratta al senato ed affidata in esclusiva al "princeps" [vedi].

Denarius nummus

Moneta romana d'argento coniata nel 286 a.C. Di essa furono coniate due nominali inferiori:

a) il quinàrius nummus (gr. 2.26);

b) il sestàrius nummus (gr. 1.13).

La zecca fu istituita nel tempio di Iuno Moneta sul Campidoglio.

In origine, il mezzo di scambio fu l'æs rude in pezzi non coniate del peso di una libra (327 grammi).

Solo dopo la conquista della Campania i Romani adoperarono le monete d'argento campane e della Magna Grecia.

Solo verso il 350 a.C. furono ufficialmente coniate i primi asses librales romani di bronzo divisi in 12 uncia e 24 scripula.

Denegàtio actiònis [Diniègo di azione]

Nel processo per formulas [vedi] si aveva (—) quando il giudice, che nella fase in iùre doveva valutare il contenuto ed il fondamento della domanda, negava l'actio richiesta, ritenendo infondata la pretesa o improcedibile l'azione. Il magistrato, pertanto, non si limitava a controllare la regolarità formale degli atti come avveniva nelle lègis actiònes [vedi lègis actio], ma con la (—) considerava definitivamente accertato, in senso negativo, il diritto dell'attore e non aveva luogo la seconda fase del giudizio (apud iùdicem).

Denuntiàtio [Dichiarazione]

Era una delle forme con cui, nel periodo della cognitio extra òrdinem [vedi], era possibile convenire in giudizio la controparte: si trattava di un documento, che si faceva pervenire al con-

venuto a mezzo di un funzionario imperiale, contenente l'invito a presentarsi in giudizio in un giorno determinato in cui si teneva udienza pubblica.

Il sistema si diffuse particolarmente nel periodo postclassico.

Denuntiatio litis

[vedi Litis denuntiatio]

Deportatio in insulam

Una delle pene previste nella fase della cognitio extra ordinem [vedi]: consisteva nel soggiorno coatto temporaneo o perpetuo in una località isolata e comportava, oltre alla perdita dello status civitatis [vedi civitas e status], la confisca dei beni [vedi publicatio bonorum], totale o parziale. Queste ultime conseguenze distinguevano la (—) dall'affine relegatio in insulam [vedi].

Depositum [Deposito; cfr. artt. 1766 ss. c.c.]

L'istituto del depositum fu preordinato a realizzare una delle finalità della fiducia cum amico, evitando il rischio derivante dal trasferimento della proprietà delle cose date in custodia.

Contratto reale, tipico, perfezionantesi con la consegna di una cosa mobile che una parte (depositante) faceva all'altra (depositario), con l'obbligo per quest'ultima di custodirla gratuitamente e di restituirla a richiesta del depositante.

La consegna (traditio) comportava il trasferimento al depositario della mera detenzione della cosa (possessio naturalis [vedi]).

Oggetto del (—) doveva essere una cosa mobile ed infungibile.

Si trattava di un contratto gratuito, poiché il depositario non riceveva alcun compenso per la custodia. Se fosse stato previsto un sia pur minimo compenso, non si aveva più (—), ma locazione [vedi locatio-conductio].

Differiva dal (—) il mandatum ad custodiendum, vale a dire l'incarico di custodire una cosa: mentre il deposito si perfezionava con la datio rei (consegna della cosa), il mandatum era un contratto consensuale, come tale perfezionantesi a seguito del mero incontro delle volontà dei contraenti.

Il depositante era tutelato da un'actio in factum [vedi] accordata dal pretore, azione poi trasformata in actio [vedi actio] ex fide bona.

Al depositario, invece, era accordata un'actio contraria, con la quale egli poteva far valere, contro il depositante, le pretese relative all'indennizzo delle spese sostenute per la manutenzione della cosa e al risarcimento dei danni arrecati dalla cosa depositata.

Le fonti romane contemplavano figure peculiari di deposito:

- depositum necessarium o miserabile [vedi];
- depositum in sequèstrem [vedi];
- depositum irregolare [vedi].

Depositum in aede publica

Era il deposito di quanto dovuto, nel caso di mora accipiendi del creditore, in un luogo pubblico (ad es. presso i sacerdoti di un tempio) previa offerta (oblatio) da parte del debitore in dando. Si parlava di mora accipiendi [vedi] quando il creditore non accettava l'adempimento o ritardava la sua cooperazione.

Depositum in sequèstrem [Deposito in sequestro]

Figura particolare di deposito [vedi depositum], ricorrente allorché più persone depositavano in solido la cosa, con l'obbligo per il depositario di custodirla e restituirla a colui che, in seguito, si fosse trovato in una determinata situazione legittimante (ad es.: a chi vinceva la lite relativa alla cosa stessa).

Mentre il depositario era considerato semplice detentore, il sequestratario era considerato possessore e poteva esercitare gli interdicta [vedi interdictum] a tutela della possessio [vedi].

Depositum irregolare [Deposito irregolare; cfr. art. 1782 c.c.]

Figura peculiare di deposito [vedi depositum] consistente nella consegna di cose fungibili (generalmente somme di danaro) effettuata dal depositante al depositario, con l'obbligo per quest'ultimo di restituire il tantundem eiusdem generis (altrettante cose dello stesso genere) ad una certa scadenza oppure a richiesta.

Secondo i giuristi dell'età classica tale figura era da considerarsi come contratto di mutuo [vedi mutuum], poiché si prevedeva per il depositario una facoltà (quella di usare la cosa) estranea al contratto di deposito.

Solo in epoca giustiniana il (—) fu considerato un tipo contrattuale autonomo rispetto al mutuo ed alla stessa figura generale di deposito.

Depositum miserabile

[vedi Depositum necessarium]

Depositum necessarium [Deposito necessario]

Figura particolare di deposito [vedi depositum], altrimenti detto depositum miserabile, ricorrente in casi di eccezionale gravità ed urgenza; la consegna del bene, infatti, veniva effettuata dal depositante in occasione di tumulto, incendio, rovina, naufragio.

In tale ipotesi si prevedeva una più grave responsabilità del depositario in caso di rifiuto di restituzione del bene, infatti l'actio in factum [vedi] concessa dal Pretore era in duplum.

Derelictio [Abbandono; cfr. art. 923 c.c.]

Era un modo di estinzione della proprietà, consistente nell'abbandono di una res, mancipi [vedi] o nec mancipi [vedi res nec mancipi].

Gli elementi essenziali della (—) erano la perdita della cosa e la volontà di spogliarsi di essa (animus derelinquendi); non era sufficiente la presenza di uno dei due ma occorrevano entrambi.

Le cose abbandonate divenivano res nullius [vedi] ed erano suscettibili di occupatio [vedi], anche se erano dubbie le modalità dell'acquisto, che si ritiene potesse avvenire immediatamente o per usucapio [vedi].

De republica

[vedi Cicerone]

De scientia - De veritate [Sulla conoscenza - Sulla verità]

Espressioni che indicano i diversi tipi di giuramento:

— de scientia è il giuramento sulla conoscenza che un soggetto ha di un fatto altrui;

— de veritate è il giuramento che riguarda la verità o meno di un fatto proprio.

Desertio [Diserzione]

La (—) consisteva nella diserzione, intesa in senso ampio (comprensivo, pertanto, di ogni ipotesi di abbandono ingiustificato delle fila dell'esercito romano).

Si trattava di uno dei delitti militari [vedi proditio; transfugium], configurati in periodo repubblicano: non previsti da alcuna legge, essi furono enucleati in via consuetudinaria, sulla base di prassi seguite nella vita militare. L'accertamento della responsabilità e l'irrogazione delle pene (a seconda della gravità, pene corporali, od anche di morte), fissate anch'esse da norme consuetudinarie, erano riservate ai comandanti militari.

Destinatio magistratum

Procedimento elettorale attraverso cui, nell'età del Principato, venivano designati i magistrati (consoli e pretori) da eleggere.

Tale designazione veniva effettuata da 15 centurie di cavalieri e di senatori. Delle 15 centurie, dieci erano state create da una lex Valeria Cornelia del 5 d.C. e intitolate a Caio e Lucio Cesare, mentre le altre cinque erano state aggiunte da un senatusconsultum del 19 d.C. riportato dalla Tabula Hebana [vedi] ed intitolate a Germanico.

Le centurie si componevano, al momento del voto, mediante sorteggio da parte delle tribù; la scelta da queste compiuta era pregiudizievole per l'assemblea, che doveva votare solo per i candidati presentati.

Il voto espresso dalle centurie "destinatrici" era ancor più rilevante, dal momento che esso veniva, inoltre, calcolato, ai fini del computo della maggioranza.

Alla luce degli avvenimenti che motivarono l'emanazione della lex Valeria Cornelia del 5 d.C., la dottrina ritiene che l'attribuzione di tale potere di scelta fu certamente "legata alle rivendicazioni dell'aristocrazia verso Augusto". La lex Valeria Cornelia fu, dunque, frutto di un compromesso con la nobiltà, che ottenne, in tal modo, di poter partecipare con poteri più ampi all'elezione dei magistrati.

Destinatio patris familias [Destinazione del padre di famiglia; cfr. artt. 1061 ss. c.c.]

Modo di costituzione delle servitù prediali [vedi servitutes (praediorum)], tipico del diritto postclassico.

Non si trattava di un negozio giuridico, ma di un atto giuridico in senso stretto che si realizzava allorché il proprietario di due fondi, dopo aver costruito opere permanenti per la loro migliore utilizzazione (tali che tra i due fondi vi fosse una "servitù di fatto"), li trasferiva, inter vivos o mortis causa, a due diversi soggetti; a seguito di tale trasferimento, sorgeva automaticamente una servitù a vantaggio e a carico, rispettivamente, dei due fondi, ormai appartenenti a diversi proprietari.

La (—) è tuttora prevista e disciplinata dagli artt. 1061-1062 del codice civile vigente.

Desuetudo [Desuetudine]

È il fenomeno inverso rispetto alla consuetudo [vedi].

Il diritto romano non concepì mai l'abrogazione tacita di leggi in virtù della loro desuetudine, cioè della prolungata e diffusa inosservanza di esse da parte dei membri della collettività: le leggi venivano considerate sempre vigenti ed, in caso di previsioni contrastanti contenute da leggi successive, si riteneva che

la legge successiva non abrogasse la legge precedente (formalmente sempre in vita), ma autorizzasse i consociati all'inosservanza della legge più risalente.

Detentio

[vedi Possessio]

Detestatio sacròrum

Rinuncia al proprio culto familiare, tipica dell'adrogatio [vedi], avveniva al cospetto dei comitia curiata [vedi] e del pontifex maximus [vedi]. Per effetto della (—), il culto familiare del soggetto che si avviava ad essere adrogatus si estingueva.

De tètibus liber singulàris

[vedi Arcadio Carisio]

Detracta rei certæ mentione

Espressione con la quale la giurisprudenza classica, ispirandosi al principio del favor testamenti, riteneva valido il testamento contenente una istituzione di erede con riferimento ad un cespite determinato o con la detrazione di un determinato cespite, ed invalidava esclusivamente il riferimento alla certa res (cespite determinato).

Tutto questo perché la qualifica di heres institutus, richiedendo l'attribuzione a lui di tutto il patrimonio ereditario di tutto l'asse (onde era definito heres ex asse) o di una quota dello stesso, non poteva avvenire con riferimento ad un cespite determinato o con la detrazione di un determinato cespite.

De usurpatìonibus

[vedi Appio Claudio Cieco]

De viris illùstribus

[vedi Nepote; Svetonio]

De vita Cæsarum

[vedi Svetonio]

De vita et mòribus M. Catonis Censòris

[vedi Nepote]

De vita M. Tulli Ciceronis

[vedi Nepote]

Dictator [Dittatore]

In età repubblicana, il termine designava il magistrato con poteri illimitati, nominato dai consoli [vedi consules] per far fronte ad una situazione di emergenza eccezionale; il (—) restava in carica sei mesi. Anche tale carica fu, in origine, esclusivo monopolio dei patrizi: soltanto nel 356 a.C. venne consentito l'accesso ai plebei.

A questa magistratura si fece ricorso solo per ragioni eccezionali, ai seguenti fini:

- per salvare la "civitas" [vedi] da attacchi esterni ("dictator rei gerundæ causa");
- per salvaguardarla da sedizioni interne ("dictator seditionis sedandæ causa");
- per compiere la solenne funzione nel tempio di Giove capitolino ("dictator clavi figendi causa").

Le attribuzioni del (—) variavano a seconda del tipo di "dictatura" istituita. Si distingueva:

- il c.d. "dictator optima lege creatus": era nominato come "ultimum auxilium" in caso di guerra o sedizione interna. La nomina gli conferiva una "potestas" suprema pari a quella dei "consules" [vedi], ma esente da "intercessio" [vedi] di qualunque magistrato. Gli era attribuito il "summum imperium" con la scorta di 24 "lictores".

Durante la dittatura rimanevano in vita le magistrature ordinarie, ma il loro funzionamento era subordinato agli "auspicia" [vedi] ed ai comandi del dittatore. Solo i "tribuni plebis" [vedi] conservavano le loro attribuzioni e la "sacrosanctitas", salva la mancanza del potere di "intercedere" contro il "dictator";

- i c.d. "dictatores imminuto iure": erano quelli nominati per il compimento di speciali atti religiosi o politici in assenza dei magistrati ordinari. Si ricordi: i "dictatores clavi figendi causa" (per la cerimonia annuale della infissione di un chiodo nelle mura del tempio di Giove capitolino alle idi di settembre), i "dictatores comitorum habendorum causa" (per l'indizione dei comizi elettorali), i "dictatores legendo senatui" (in mancanza dei censors [vedi]), i "dictatores ludorum faciendorum gratia, feriarum constituendarum causa".

L'"imperium" dei dittatori "imminuto iure" era "summum" con le implicazioni dei "summa auspicia", ma limitatamente agli atti da compiere.

Silla [vedi] e Cesare [vedi] modificarono gradualmente i caratteri di questa magistratura, ricoprendola ciascuno per molti anni e servendosi per introdurre significativi mutamenti costitu-

zionali in chiave autoritaria, ottenendo pieni poteri — anche al di là di situazioni eccezionali — sia in campo politico-militare che giuridico. In questa fase la dittatura perse le connotazioni che le erano tipiche, avvicinandosi sempre più a quello che sarebbe poi divenuto il significato contemporaneo del termine.

Dictator perpētūus

Carica conferita tra il 26 gennaio e il 15 febbraio del 44 a Caio Giulio Cesare che, grazie a tale designazione, ricoprì giuridicamente e definitivamente tale magistratura che, di fatto, già gli apparteneva in quanto precedentemente la stessa gli veniva rinnovata annualmente.

Didio Severo Giuliano (imp. 28 marzo-giugno 193 d.C.)

Successore di Publio Elvio Pertinace [vedi], acquistava, nel marzo del 193 d.C., il titolo di imperatore su proclamazione delle truppe pretoriane. Deposto dal Senato, che gli preferì Settimio Severo [vedi] (—) moriva ai primi di giugno dello stesso anno.

Dies [Termine; lett. "giorno"]

Il (—), o termine, è un evento futuro e certo (*certus an et quando; certus an, incertus quando*) dal cui verificarsi i soggetti fanno iniziare gli effetti di un dato negozio (*termine iniziale o dies a quo*) o fanno cessare tali effetti (*termine finale o dies ad quem*). Così, ad esempio, è sottoposto a termine iniziale il contratto con cui mi impegno a darti una cosa il 1° gennaio prossimo, mentre è sottoposto a termine finale il contratto con cui prendo in locazione un appartamento fino al 31 dicembre di quest'anno.

I Romani conobbero sia il *dies a quo* che il *dies ad quem*.

Il (—) rientra tra gli *accidentalia negotii* [vedi] e si differenzia dalla condizione [vedi *condicio*] in quanto, trattandosi di un evento che si verificherà con certezza (anche se non si sa quando: es. "fino al momento in cui morirai"), manca lo stato di incertezza sul verificarsi o meno dell'evento, tipico della condizione.

Gli *actus legitimi* [vedi] non ammettevano termine, né iniziale né finale. Non ammettevano, invece, il solo termine finale l'atto di trasmissione della proprietà (per i Romani era inconcepibile un proprietà temporanea), la costituzione di servitù e l'istituzione di erede (*semel hères, semper hères*).

In tema di acquisto del *legatum* [vedi] si distinguevano, altresì:

— (—) *cédens* (il giorno, coincidente con la morte del testatore o con l'apertura del testamento, nel quale sorgeva il diritto del legatario);

— (—) *vèniens* (il giorno in cui l'erede accettava l'eredità ed il legatario poteva concretamente acquistare ed esercitare il suo diritto).

Dies ad quem [Termine finale]

[vedi *Dies*]

Dies a quo [Termine iniziale]

[vedi *Dies*]

Dies cédens

[vedi *Dies*]

Dies comitiales

Si trattava dei giorni nei quali era permesso l'esercizio della giurisdizione, in Roma, sempre che non fosse stata indetta la riunione dei comizi [vedi *Comitia*].

Dies dominicus non est iuridicus [Del giorno festivo non si tiene conto a fini giuridici; cfr. art. 2963 c.c.]

L'espressione indica che il giorno festivo non è utile per il compimento di atti giuridici; in proposito, l'art. 2963, 3° co., c.c. stabilisce che se il termine scade in un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

Dies endotercisi

In tali giorni, si rendeva giustizia solo nella parte media della giornata, tra il sacrificio mattutino della uccisione della vittima e quello serale dell'offerta delle interiora delle vittime.

Dies fasti

In diritto romano, in ordine al tempo in cui poteva essere esercitata la giurisdizione, si distingueva tra:

— (—) nei quali l'esercizio era consentito;

— *dies nefasti*, nei quali l'esercizio non era consentito.

Dies interpèllat pro hòmine [Il termine si sostituisce all'uomo; cfr. art. 1219 c.c.]

L'espressione è adoperata nei casi in cui, in deroga al principio generale (per il quale, ai fini della costituzione in mora del debitore [vedi *mora solvèndi*] occorre un'intimazione scritta), es-

sendo l'obbligazione sottoposta a termine (dies) non si richiede una formale intimazione: in tali casi, infatti, il debitore è costituito in mora per la semplice scadenza del termine.

Il principio (—) fu eccezionalmente ammesso in diritto romano postclassico, nel quale il fenomeno originava la c.d. mora ex re [vedi].

Dies nefasti

[vedi Dies fasti]

Dies vèniens

[vedi Dies]

Diffarreàtio [Diffarreazione]

Era l'actus contrarius della confarreatio [vedi] e costituiva una delle cause di estinzione della manus maritalis [vedi] in caso di matrimonium cum manu [vedi matrimonium].

La (—) consisteva in una cerimonia religiosa sulle cui modalità nulla è dato, dalle fonti, sapere.

Digèsta seu Pandèctæ [Digesto]

Parte del Corpus iuris civilis [vedi], il Digesto è una raccolta dei brani dei giureconsulti muniti di ius publice respondendi [vedi]. Ai fini di una migliore comprensione dell'ordinamento giuridico, le fonti originarie in esso inserite furono modificate, attraverso l'eliminazione di tutto ciò che fosse ormai desueto.

Il Digesto fu pubblicato il 16 dicembre 529 d.C., con la costituzione Tanta, indirizzata al Senato e a tutto il popolo, nella quale si stabiliva, altresì, che la compilazione avrebbe avuto forza di legge, nell'Impero Romano, a partire dal 30 dello stesso mese. L'opera si articola in cinquanta libri, a loro volta suddivisi in titoli, ognuno dei quali reca una rubrica con l'indicazione dell'argomento trattato (eccezion fatta per i libri 30, 31 e 32, che avevano un titolo unico, de legatis et fideicommissis).

Diligèntia boni patris familias

[vedi Culpa levis]

Diligèntia bonissimi patris familias

[vedi Culpa levissima]

Diligèntia quam in sùis [Diligenza con la quale si curano i propri affari]

In diritto romano classico era la diligenza con la quale il debitore personalmente curava i propri affari: il suo difetto originava la culpa levissima [vedi].

Nei casi in cui al debitore, nell'adempire le proprie obbligazioni, veniva richiesta la (—), si verificava un notevole aggravamento della sua responsabilità: tuttavia, trattandosi di un parametro riferito ad individui e quindi a situazioni concrete, era possibile che la (—) di un soggetto risultasse in concreto inferiore a quella diligenza astratta con la quale una persona media curava i suoi affari.

Diocleziano (imp. 284-305 d.C.)

Caio Valerio Diocleziano fu proclamato imperatore nel 284 d.C. dai suoi soldati, alla morte di Numeriano [vedi].

Restauratore dell'Impero, abbandonò il titolo di princeps (primo tra i cittadini), assumendo quello di dominus (signore assoluto del mondo romano).

Nel 285 d.C., associò nella direzione dell'Impero, col titolo di Cesare, il suo compagno d'armi Massimiano, elevato l'anno successivo al titolo di Augusto.

I due imperatori che inauguravano così la prima forma d'impero diviso tra Oriente e Occidente, scelsero come collaboratori col titolo di "Cesare", Galerio Valerio [vedi] e Costanzo Cloro [vedi]. Galerio collaborò con (—) in Oriente, mentre Costanzo Cloro affiancò Massimiano in Occidente.

(—) creava così un sistema di governo collegiale a quattro detto "tetrarchia", del quale egli rimaneva supremo reggitore.

L'intervento riformatore di (—) diede vita ad una serie di provvedimenti atti a consolidare la stabilità militare, politica ed economica dell'Impero.

Egli attuò, in particolare:

- una riforma militare sostituendo ad una pluralità di eserciti un solo esercito mobile campale, detto "exercitus praesentialis";
- una riforma tributaria per distribuire egualmente su tutte le regioni il carico tributario;
- una riforma economica, imponendo un prezzo di calmiera su tutti i beni [vedi edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium];
- il riordinamento delle gerarchie centrali della burocrazia imperiale attraverso l'istituzione del consistorium, organo consultivo del principe formato da funzionari.

Riorganizzò, inoltre, territorialmente l'Impero dividendolo in circoscrizioni governate dai funzionari dell'unica gerarchia burocratica dello Stato. In particolare la funzione direttiva dell'Italia tramontò e venne abolita la distinzione tra province imperiali e province senatorie. Fu operata un'ulteriore divisione delle province in distretti minori, prefetture e diocesi: ogni prefettura, amministrata da un prefetto del pretorio conteneva più diocesi, ogni diocesi, retta da un vicario del *praefectus praetorio*, era una circoscrizione di province.

In tal modo furono resi governabili i territori e fu limitata l'importanza dei governatori, che furono chiamati *rectores* e ridotti al rango di semplici funzionari. La necessità di un controllo sulle amministrazioni condusse alla creazione di un funzionario speciale, il *curator civitatis*, controllo governativo dello stato delle finanze locali.

L'opera riformatrice di (—), restauratrice dell'unità del vasto Impero, culminò nella grande persecuzione cristiana, che provocò un gran numero di vittime, specialmente in Oriente, dove fu ancora più cruenta per la presenza dello spietato e fanatico Galerio.

Risoluto nel collaudare il sistema tetrarchico da lui stesso instaurato, (—) nel 305 d.C. abdicò con Massimiano, lasciando i poteri ai due Cesari nominati e ritirandosi nella natia Salona (odierna Spalato), dove morì nel 313 d.C.

Dionigi di Alicarnasso

Retore e storico, vissuto nel I sec. a.C., contemporaneo di Tito Livio, fu un uomo di studio e apprezzato professore di retorica.

Autore di un'opera in greco, *Romaikè 'Archaiologhia* (Antichità romane), (—) ricostruì la storia di Roma partendo dalle origini dell'Urbe fino alla prima guerra punica. Di essa ci restano solo i primi 11 libri ed un'epitome dei rimanenti 9.

Laboriosa fu certamente l'attività di ricerca compiuta dallo storico: i libri a noi pervenuti si presentano come una preziosa raccolta di estratti degli Annali e di passi degli antichi autori latini, risultano utilissimi riferimenti ai fini di una ricostruzione del diritto pubblico della Roma antica.

Tuttavia l'eccessiva quantità delle fonti, costituisce, allo stesso tempo, il maggior difetto dell'opera: le notizie appaiono troppo spesso raggruppate ed espone acriticamente e confusamente.

Diritto

[vedi Ius]

Diritto penale romano

Il (—) è costituito dal complesso di leggi destinate, nelle varie epoche del diritto romano, a reprimere la commissione di crimini.

Il (—) risulta strettamente dipendente dalla struttura costituzionale assunta da Roma nei vari periodi, in quanto il potere punitivo si estrinsecava come manifestazione del potere politico intorno al quale la comunità era, di volta in volta, organizzata.

Ai fini di un efficace panorama d'insieme, l'evoluzione del (—) va, pertanto, esaminata in relazione ai quattro grandi periodi, in cui la storia della costituzione romana viene (in relazione ai principali tipi di governo succedutisi) convenzionalmente divisa:

— periodo della monarchia (753 a.C. - 509 a.C.): in questa fase, il principio di una vera e propria giustizia criminale stentò a farsi largo, in quanto, tendenzialmente, la reazione ai comportamenti lesivi di interessi privati veniva affidata alla "privata" reazione dei singoli clan gentilizi, mentre l'intervento repressivo statale appariva come strumento meramente supplementare;

— periodo della repubblica (509 a.C. - 27 a.C.): fu caratterizzato dall'emanazione di leggi fondamentali ai fini dell'evoluzione del (—), quali la legge delle XII tavole [vedi Lex XII Tabularum], la *lex Valeria Horatia de provocazione* [vedi] e le leggi istitutive delle *c.d. quaestiones perpetuae* [vedi];

— periodo del principato (27 a.C. - 284 d.C.): fu caratterizzato, in una prima fase, dalla prevalenza del sistema delle *quaestiones perpetuae* [vedi] ed in una seconda fase, dall'affermarsi della repressione *extra ordinem* [vedi *cognitio extra ordinem*], che lasciava ampia libertà all'organo giudicante ai fini della determinazione della pena;

— periodo del dominio (284 d.C. - 565 d.C.): fu caratterizzato anch'esso dalla repressione *extra ordinem*, ma la discrezionalità dell'organo giudicante fu limitata da numerose disposizioni normative imperiali. A partire dal 395 d.C. circa (data in cui si realizzò la divisione tra la parte occidentale e quella orientale dell'Impero), lo sviluppo del (—) seguì diverse vicende nelle due parti, perdendo i comuni caratteri che lo avevano fino ad allora connotato.

Diritto romano (studio storico del)

La storia del diritto dei paesi di tradizione latino-germanica ha — come punto di partenza — il sistema giuridico romano.

I principali lemmi giuspubblicistici e giusprivatistici odierni (potestà, legge, giustizia, giurisprudenza, persona, beni, obbligazioni, contratti, rapporto debitorio, etc.) derivano dal diritto romano, che accanto al diritto naturale e fino alla nascita del Code Civil (1804), ha costituito il fondamentale referente di ogni ricerca giuridica.

Per la tradizione giuridica "colta" il diritto romano, soprattutto quello che ha dato origine al sistema del Corpus iuris civilis [vedi] giustiniano, è la fonte per eccellenza, ove l'antiorità e l'autorevolezza hanno addirittura prevalso sul "potere" costituito (Thomas).

Il fondamento della "normatività" del diritto romano sta proprio nella sacertà delle origini dello stesso, nella primordialità che ne legittimava l'intangibilità e immutabilità. Merito della Scuola storica del diritto (F.C. Von Savigny, 1814) fu quella di aver affermato l'imprescindibile necessità di governare tenendo conto della storia delle istituzioni della società civile, facendo, cioè, della tradizione giuridica romana il riferimento primordiale e legittimante di ogni forma di governo. Lo studio della tradizione romanistica, reinterpretata e adattata alle esigenze del presente, ha offerto soprattutto nei paesi latino-germanici il modello per la fondazione del diritto vigente.

Dissensus [Atto di dissenso; cfr. artt. 1372-1373 c.c.]

Modo di estinzione tipico del contratto di società [vedi società; contrarius consensus].

Divinatio [lett. "divinazione"]

Giudizio preliminare volto a determinare, nel caso in cui ci fossero più persone interessate a sostenere l'accusa in occasione di un delitto pubblico [vedi quæstiones perpetuæ; crimen] quale di esse fosse più idonea (per "terzietà" e dignità) a ricoprire il ruolo di accusatore.

Divisio inter liberos [Divisione tra i figli]

Ipotesi speciale di successione a titolo universale mortis causa [vedi successio mortis causa], consiste nella ripartizione anticipata dei propri beni tra i figli, fatta dal genitore ancora in vita.

Il fenomeno fu compiutamente disciplinato da Giustiniano.

Nel diritto civile vigente, si ritiene che la (—) possa aver luogo anche in beneficio di persone non appartenenti alla discendenza diretta del disponente.

Divortium [Divorzio; cfr. L. 1-12-1970, n. 898, L. 6-3-1987, n. 74]

Il (—) (o repudium) è una delle cause di scioglimento del matrimonium [vedi].

In origine solo il marito aveva la facoltà di ripudiare; successivamente tale facoltà fu riconosciuta anche alla donna. Un'unica limitazione era prevista per la liberta, la quale, se divorziava di sua iniziativa dal patrono, non poteva risposarsi.

Il (—), poiché il matrimonio si basava sulla volontà permanente dei coniugi (affectio), non era, a differenza di questo, un vero e proprio atto giuridico, concretizzandosi nel semplice venir meno dell'affectio maritalis.

Se il matrimonio era accompagnato da conventio in manum [vedi], il (—) scioglieva il matrimonio, ma non faceva venir meno la manus, occorrendo, a tal fine, un atto inverso, quale la diffarreatio [vedi] o la remancipatio. Per il matrimonio sine manu bastava che venisse meno definitivamente la vita in comune.

In origine, e fino all'epoca repubblicana, qualunque causa era valida a costituire motivo di divorzio, anche se futile.

Solo la legislazione augustea punì, con una sanzione pecuniaria, il coniuge che, col suo comportamento, avesse dato origine al (—).

Nella concezione postclassica, che ravvisò nel matrimonium un effetto del consensus iniziale, il (—) fu identificato col repudium, considerato un negozio costitutivo dello scioglimento del matrimonium.

L'avvento del Cristianesimo provocò la diffusione di tendenze antidivorzistiche, che portarono all'individuazione di giuste cause di divorzio:

— per la donna, quando il coniuge era riconosciuto omicida, violatore di sepolcri o avvelenatore;

— per il marito, quando la moglie fosse accusata di essere adultera, mezzana o avvelenatrice.

Chi divorziava unilateralmente, fuori da questi casi, era punito gravemente. Nessun limite sussisteva, invece, per il divorzio bilaterale, cioè per quello voluto di comune accordo dai coniugi.

Giustiniano ampliò le iustæ causæ di divorzio unilaterale, reputando valido il repudium: nel caso in cui la donna fosse andata a banchettare o fare bagni con estranei o avesse frequentato spettacoli senza il consenso del marito; o nel caso in cui il marito avesse tentato di far prosti-

tuire la moglie o l'avesse accusata falsamente di adulterio, oppure avesse mantenuto una concubina; era, infine, iusta causa, per entrambi i coniugi, l'aver teso insidia alla vita dell'altro o l'aver congiurato contro l'imperatore. Il coniuge colpevole veniva privato di ogni diritto sulla dote e sulle donazioni propter nuptias.

Accanto al divorzio ex iusta causa venne introdotto il divorzio ex bona gratia, per ragioni non imputabili a nessuno dei coniugi, come la captivitas [vedi] del marito, durata per oltre cinque anni, il voto di castità o l'impotenza manifestatasi nei primi tre anni di matrimonio.

Per la validità del divorzio era necessario un formale libellum repudi: in particolare, si riteneva necessario che la manifestazione di volontà volta allo scioglimento del legame matrimoniale (producendo effetti di notevole rilevanza sociale, in ordine, soprattutto, allo status dei figli) fosse espressa in modo certo, definitivo ed inequivocabile, nonché senza l'apposizione di clausole (condizione, termine).

Dòlus [Dolo]

- Vizio della volontà [cfr. artt. 1439-1440 c.c.].

Il (—) rilevante quale vizio della volontà nella conclusione di un negozio giuridico (in conficiendo negotio) si connotava quale dólus malus e consisteva nel comportamento inescusabilmente malizioso, fatto di raggiri e artifici, di un soggetto (c.d. decèptor) nei riguardi di un altro soggetto (c.d. decèptus) con cui fosse in trattative o in rapporti giuridici, allo scopo e con gli effetti di indurlo ad un'azione pregiudizievole dei propri interessi.

Diverso dal (—) malus era il (—) bonus, che consisteva in una tollerabile abilità (fatta eventualmente di piccoli, innocui espedienti) nel curare i propri interessi e non costituiva vizio della volontà.

L'elaborazione del dolo (nella forma di dolus malus) quale vizio della volontà negoziale è frutto della giurisprudenza preclassica e classica, che distinse tra:

— dolo determinante (càusam dans), che comportava la nullità del negozio, in quanto determinava nel contraente una falsa rappresentazione della realtà, che, fuorviandolo, lo induceva alla conclusione di un contratto, altrimenti non voluto;

— dolo incidente (ìncidens), che induceva la controparte alla stipulazione di un contratto a condizioni diverse da quelle volute.

Questo tipo di comportamento non determinava la nullità dell'atto; la parte caduta in errore, però, aveva diritto ad un indennizzo oppure ad ottenere la giusta prestazione.

La repressione del dolo fu, in origine, un'innovazione pretoria, che Cicerone, in particolare, attribuisce ad Aquilio Gallo [vedi]. Tra i rimedi apprestati in favore del cd. decèptus (cioè la vittima del dolo) ricordiamo:

- l'actio de dolo [vedi];
- l'excèptio doli [vedi];
- l'in integrum restitùtio ob dolum [vedi].

Era usuale garantire la controparte con una "clausula doli", cioè con una promessa assunta nella forma della "stipulatio" [vedi].

Era considerato illecito il "pactum ne dolum præstetur" cioè di esclusione della responsabilità per "dolus malus".

- Criterio di imputazione della responsabilità [cfr. artt. 1218, 1225, 1228-1229, 2043 c.c.; 42, 43 c.p.].

Quale criterio di imputazione della responsabilità per inadempimento contrattuale, o da fatto illecito, il (—) rilevava solo nella configurazione di dolus malus (od anche dolus præsens), cioè quale accertata intenzionalità di non adempiere l'obbligazione o di commettere un fatto illecito.

In particolare, in ambito contrattuale, si riteneva che il (—) fosse normale criterio di imputazione della responsabilità per i casi in cui un'obbligazione fosse sorta nell'esclusivo interesse del creditore: in questo caso il debitore era responsabile solo dell'inadempimento derivante da (—), mentre in tutti gli altri casi, il criterio d'imputazione normale era la culpa levis [vedi].

Sempre in tema contrattuale, il diritto postclassico equiparò il (—) alla culpa lata [vedi].

Si è dunque visto che diverso dal dolo negoziale è il dolo quale elemento psicologico: la distinzione non fu avvertita con pienezza in diritto romano, nel quale i profili civilistici e quelli penalistici erano spesso oggetto di commistioni. Con mentalità giuridica contemporanea, potremmo distinguere:

- dolo vizio della volontà (fonte di annullabilità del negozio giuridico);
- dolo quale elemento psicologico rilevante in tema di responsabilità civilistica (contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale);

— dolo quale criterio di imputazione del reato (rilevante, pertanto, ai fini della responsabilità penale).

Dolus bonus

[vedi Dolus]

Dolus càusam dans

[vedi Dolus]

Dolus incidens

[vedi Dolus]

Dolus malus

[vedi Dolus]

Dolus præsens

[vedi Dolus]

Dolus semper præstat [È sempre dovuta la garanzia per il dolo; art. 1229 c.c.]

Principio giuridico in virtù del quale la responsabilità per dolo è generale; la relativa garanzia va sempre prestata, e non può essere esclusa neanche su accordo delle parti. Nel diritto civile vigente, il principio è accolto dall'art. 1229 cod. civ. che commina la sanzione di nullità dei patti che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per dolo.

Domicilium [Domicilio; cfr. artt. 43 e ss.]

Era il luogo dove il soggetto si era stabilmente fissato, usualmente tramite la *Laris constitutio*, e cioè la fissazione dei culti familiari [vedi *sacra*].

Da notare che il soldato aveva il (—) nel luogo dove prestava servizio, e che i senatori avevano domicilio onorario a Roma, conservando però anche quello effettivo.

L'istituto aveva rilevanza giuridica in materia processuale, per stabilire il giudice competente per territorio. Il principio era "*actor sequitur forum rei*" (lett. "l'attore segue il foro del convenuto"), in base a cui era competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui era domiciliato il convenuto.

Diversa dal (—) era l'*origo*, cioè il luogo di nascita, che aveva rilevanza in ordine alla cittadinanza.

Dominatus [Dominato]

Termine indicante il potere politico esercitato dagli imperatori nella fase assolutistica (e cioè da Diocleziano [vedi] in poi), su tutte le persone ed i beni privati non rientranti direttamente nella sfera di godimento dell'imperatore e solo indirettamente ad esso sottoposte.

Il (—) attribuiva all'imperatore una potestà indiscutibile (frutto anche del ridimensionamento di tutte le istituzioni repubblicane) ed aveva ad oggetto:

— gli uomini liberi stanziati entro i confini dell'impero;

— i beni di proprietà privata.

L'imperatore poteva porre alcuni limiti alla libertà dei soggetti o alla libera disposizione dei beni, attraverso imposte ed oneri vari, ma solo eccezionalmente poteva giungere ad annullare totalmente tali libertà e decidere quindi la messa a morte o la confisca dei beni.

Dominica potestas [Potestà dominicale]

Particolare manifestazione del *dominium ex iure Quiritium* [vedi], si concretava nella potestà del padrone (*dòminus*) sul servo [vedi *servus*]. La (—) non era dissimile dal potere esercitato sulle cose inanimate, in quanto il padrone poteva disporre del servo a suo piacimento fino addirittura ad ucciderlo (l'uccisione del servo, infatti, non era considerata omicidio).

Nelle varie epoche storiche, furono introdotti numerosi limiti volti a temperare l'assolutezza del potere dominicale:

— una *lex Petronia* vietò al padrone di esporre gli schiavi alle belve senza l'autorizzazione del magistrato;

— Domiziano colpì con pene pecuniarie il padrone che castrava gli schiavi;

— Adriano vietò l'uccisione degli schiavi senza l'autorizzazione del magistrato;

— Antonino Pio punì l'uccisione ingiustificata del proprio schiavo alla stessa stregua dell'uccisione di schiavo altrui;

— Giustiniano, infine, stabilì che lo schiavo abbandonato dal padrone acquistasse *ipso iure* (automaticamente) la libertà, riconoscendo così che anche lo schiavo nasceva potenzialmente libero.

Dominium

Categoria generale enucleata in età post-classica e ricomprendente i tre tipi di rapporti assoluti reali in senso proprio (*dominium ex iure Quiritium* [vedi], *possessio vel ususfructus* dei fondi provinciali [vedi], *in bonis habere* [vedi]).

I caratteri del (—) unificato furono, in prevalenza quelli del *dominium ex iure Quiritium*, pur se ci furono influenze anche degli altri due rapporti; in particolare, venne meno la distinzione tra *dominium ex iure Quiritium* e *in bonis habere*, essendo stata superata quella tra *res mancipi* [vedi] e *res nec mancipi* [vedi].

Il (—) unificato era connotato rispetto al *dominium ex iure Quiritium*, da una minore intensità, in quanto:

- era soggetto ad imposizione fondiaria;
- poteva essere oggetto di espropriazione per pubblica utilità;
- era sottoposto alle *cd. servitutes legis* [vedi] (servitù coattive).

Dominium duplex

Espressione adoperata in periodo classico (cfr. anche *Gai Inst.*, 1.54) per significare che la categoria generale del *dominium* [vedi] si divideva in due sottocategorie, il *dominium ex iure Quiritium* [vedi] e *in bonis habere* [vedi].

Una *res* [vedi] poteva, pertanto, essere oggetto di un (—): il *c.d. plenum ius*, cioè la piena e completa signoria sulla *res* si aveva quando le due forme di proprietà (quella quiritaria e quella pretoria) si unificavano, a seguito di *usucapio* [vedi], in capo alla stessa persona.

Dominium ex iure Quiritium [Proprietà quiritaria]

Istituto fondamentale nell'ambito dei rapporti dominicali e paradominicali, derivante in parte dal *mancipium* [vedi], per quanto riguarda le *res mancipi* [vedi], in parte della *possessio* [vedi], per quanto riguarda le *res nec mancipi* [vedi].

Rispetto al *mancipium* il *dominium ex iure Quiritium* aveva, da una parte un ambito meno esteso, perché aveva ad oggetto solo le *res* e non le persone (erano pertanto esclusi i *fili*, le *uxores in manu*, i *liberi in mancipio*; erano invece inclusi i *servi*); ma, dall'altra parte, comportava un allargamento dei confini originari del *mancipium*, potendo avere ad oggetto sia *res mancipi* che *nec mancipi*.

Il (—), definito in epoca imperiale anche *proprietas*, era un rapporto reale assoluto in senso proprio ed attribuiva al suo titolare (il *c.d. dominus ex iure Quiritium*) facoltà illimitata di godimento, della *res* che ne era oggetto. Il (—) non era soggetto né a limitazioni di carattere pubblicistico, né di natura privatistica, eccezion fatta per quelle scaturenti dalla *communio* [vedi]. Nel diritto classico i soli diritti reali che potevano limitare il (—) erano l'*usufrutto* e le *servitù prediali*. Se il fondo fosse libero da *iura in re aliena*, si definiva *fundus optimus maximus*.

Con riferimento ai beni immobili si diceva che il (—) si estendeva *usque ad caelum et usque ad inferos*, cioè fino al cielo ed a tutto il sottosuolo: tutto ciò che faceva parte del fondo, o che, comunque, era ad esso incorporato e ne incrementava la consistenza, diventava, per attrazione, oggetto del (—).

Poteva avere ad oggetto sia cose mobili che immobili (con la limitazione, per queste ultime, che si trattasse di fondi siti in agro Romano e dal I sec. a.C., di fondi siti in agro Italico).

La titolarità del (—) su una *res* poteva appartenere soltanto a cittadini romani, non anche a peregrini [vedi].

Quanto alla limitazione costituita dal divieto di immissioni nell'altrui proprietà, fu solo la giurisprudenza classica ad ammettere lentamente che il proprietario non potesse liberarsi delle acque correnti nel suo fondo riversandole sul fondo sottostante e che non avesse il diritto di riversare il fumo della sua officina sul fondo contiguo: solo *Ulpiano* delineò in via generale il divieto di arrecare con le attività svolte sul proprio fondo danni al fondo del vicino.

Si trattò, comunque di intuizioni sporadiche, che non portarono alla formulazione di un generale divieto di compiere atti emulativi.

L'acquisto del (—) poteva avvenire:

- a titolo originario, attraverso incrementi fluviali [vedi], fruttificazione [vedi], *accessio* [vedi], *specificatio* [vedi], assegnazione [vedi], *occupatio* [vedi], *confusio* [vedi], *usucapio* [vedi];
- a titolo derivativo, attraverso *mancipatio* [vedi], in *iure cessio* [vedi], *traditio* [vedi].

Dominus negotii [Interessato, rappresentato]

[vedi *Negotiorum gestio*]

Domiziano (imp. 81 - 96 d.C.)

Terzo esponente della dinastia Flavia, Domiziano Tito Flavio, figlio di *Vespasiano* [vedi], succedette senza opposizioni al fratello *Tito* [vedi] morto prematuramente.

Nell'atto stesso dell'assunzione dei poteri imperiali (—) si presentò come nuovo imperatore davanti ai pretoriani, prima ancora che al Senato, dimostrando così il carattere assolutistico del proprio regime.

Il suo governo accentratore ebbe come effetto un maggior controllo dell'amministrazione provinciale e di quella giudiziaria. Egli limitò l'arruolamento nelle province, tentò un controllo della produzione agraria, limitò le spese nell'amministrazione finanziaria, provvedendo più al completamento o al restauro di edifici, che alla costruzione di opere monumentali.

La svolta autocratica si manifestò soprattutto in un più penetrante controllo del Senato. Grazie ai poteri ottenuti con l'assunzione del titolo di *censor perpetuus* (—) riuscì ad ingerirsi pesantemente nell'attività senatoria, essendo autorizzato a nominare i senatori, a predisporre una precisa gerarchia tra gli stessi ed ad allontanare gli indegni.

Sul piano militare, (—) svolse una politica prudente. Dopo varie campagne contro i Catti (83 e 86 d.C.), rafforzò il *limes* tra Reno e Danubio.

Sul confine danubiano (—) riuscì a rendere sicura la zona a sud, pur senza coartare del tutto la spinta dacica.

Nonostante la sostanziale continuità di governo rispetto ai precedenti Flavi, il regime autocratico di (—) non potendo avere l'adesione dei ceti tradizionali, si resse totalmente sul terrore.

Dal 90 d.C. si inaugurò quella spirale di paura e di delazioni che raggiunse il culmine nel 93 d.C.

L'aristocrazia ormai terrorizzata vi pose fine mediante una congiura nella quale era forse coinvolta la stessa moglie di (—): un gruppo di senatori, accordatosi sulla nomina del vecchio senatore Cocceio Nerva [vedi Nerva] per la successione, fece uccidere (—) per mano di un liberto, il 16 settembre del 96 d.C.

Dòmum iùdicis ingredi [lett. "andare a casa del giudice"]

Fattispecie criminosa [vedi crimen], rientrante nel campo d'applicazione del *crimen àmbitus* [vedi], consisteva nella condotta di parti private che si erano recate in casa del giudice alla vigilia di un processo.

La ratio [vedi] dell'incriminazione è da rinvenire nell'esigenza di prevenire, per quanto possibile, collusioni tra giudici e parti.

La pena stabilita era, tuttavia, alquanto blanda (si trattava semplicemente di una pena pecuniaria di ammontare imprecisato).

Donàtio [Donazione; cfr. artt. 769 ss. c.c.]

In età preclassica e classica era sconosciuto ai Romani un negozio di (—), che si effettuava quindi adattando altri schemi contrattuali tipici alla causa *donationis*.

Caratteri peculiari della (—) erano:

- l'incremento del patrimonio del donatario a detrimento di quello del donante;
- l'assenza di alcun obbligo giuridico o di alcuno scopo di lucro come fondamento dell'atto di disposizione.

Quanto al primo requisito, mentre nell'età classica esso era individuato avendo riguardo al contenuto dell'atto secondo il suo valore sociale, nell'età postclassica si attribuì rilevanza al *c.d. ànimus donàndi* [vedi], ossia alla volontà del donante di spogliarsi di proprie attività patrimoniali a vantaggio altrui.

Nel 204 a.C., la *lex Cincia de donis et munèribus* proibì le donazioni eccedenti la misura di mille assi, in analogia a quanto era stato stabilito dalla *lex Furia testamentaria* [vedi] per i legati; tale restrizione, tuttavia, cadde in età giustiniana.

In età augustea fu introdotto il divieto di donazione tra coniugi pena l'inesistenza dell'atto: il donante poteva, pertanto, rivendicare la cosa mancipata o tradita e ripetere la somma pagata; tuttavia la donazione tra coniugi diveniva inattuabile dopo la morte del donante.

Costantino [vedi] stabilì che la (—), in qualunque modo fosse fatta, fosse assoggettata alla forma scritta ad *substantiam* [vedi] e alla *insinuatio* [vedi].

Giustiniano [vedi] codificò la (—) come *pactum donationis*, prevedendo, quindi, una autonoma figura contrattuale, e stabilendo la *insinuatio* solo per la (—) a carattere obbligatorio.

Si conoscevano diverse figure di donazione:

- (—) *ante nùptias* [vedi];
- (—) *mortis causa* [vedi];
- (—) *pròpter nuptias* [vedi];
- (—) *sub modo* [vedi];
- (—) *testamento relicta* [vedi].

Donatio ante nuptias [Donazione precedente alle nozze]

Figura peculiare di donazione [vedi donatio] attraverso la quale lo sposo, prima delle nozze, faceva dono alla sposa di determinati beni.

L'istituto era destinato a svolgere una triplice funzione:

- costituire una sorta di riserva patrimoniale a favore della sposa in caso di vedovanza;
- costituire una penalità in caso di divorzio per colpa del marito;
- costituire una contropartita della dote.

Tale figura, in età postclassica, assunse il nome di donatio pròpter nuptias [vedi], in quanto si ammise che potesse essere fatta anche in costanza di matrimonio.

Costantino ne ammise la revoca qualora le nozze non fossero state concluse per morte o colpa della sposa. Teodosio II stabilì che la (—) dovesse andare a vantaggio dei figli avuti dal donante e sancì che la donna, passata a seconde nozze, avesse il solo usufrutto delle cose donate, la cui nuda proprietà restava ai figli di primo letto. Giustiniano equiparò la (—) alla dote, giungendo, con la Novella 97 del 539 d.C., ad esigere l'assoluta uguaglianza tra l'ammontare dell'una e dell'altra.

Donatio mortis causa [Donazione mortis causa; cfr. art. 458 c.c.]

In diritto preclassico e classico, (—) era ogni negozio giuridico traslativo del dominium [vedi] su una res [vedi] da un soggetto (donante) all'altro (donatario), nel quale risultassero fuse due distinte causæ:

- la causa donatiónis [vedi causa];
- la causa mortis, cioè l'intento di arricchire immediatamente il donatario, in vista di un imminente pericolo di vita del donante e quindi della sua premorienza rispetto al donatario.

Al fenomeno della (—) furono ritenute estranee le donazioni fatte nel mero presentimento (svincolato da un pericolo imminente) della propria morte o quelle sospensivamente condizionate alla premorienza del donante (entrambe valide come donazioni); in diritto postclassico, anche queste donazioni furono assimilate a quelle mortis causa.

È importante rilevare che il donante aveva il diritto di riacquistare il dominium sulle cose donate in due casi:

- se non si realizzava il pericolo di morte;
- se, comunque, il donatario premoriva al donante.

In diritto postclassico vi fu una totale assimilazione della (—) ai legata [vedi legatum] tanto che entrambi furono ritenuti causa di successione mortis causa a titolo particolare.

Nel diritto civile vigente, la (—) è nulla perché in contrasto con il carattere contrattuale della donazione (art. 769 c.c.), oltre che con il divieto dei patti successori istitutivi (art. 458 c.c.).

Donatio ob causam

Atto di donazione effettuato dal donante, oltre che per spirito di liberalità, per uno scopo ulteriore: si pensi ad es., alle donazioni obnuziali (fatte in vista di un matrimonio) o remuneratorie (per ricompensare qualcuno di un servizio reso).

Donatio perfècta [lett. "donazione perfetta"]

Termine indicante la donazione [vedi donatio] che era stata effettuata nel pieno rispetto delle formalità previste dalla legge.

Donatio pròpter nuptias [Donazione obnuziale]

Altro nome con cui, in epoca postclassica, si designava la donatio ante nuptias [vedi].

Donatio sub mòdo [Donazione modale]

Figura particolare di donazione [vedi donatio], caratterizzata dalla circostanza che il donatario aveva l'onere [vedi modus] di eseguire una qualche prestazione in favore del donante o di terzi.

Il donante si faceva promettere dal donatario, per il caso di inadempimento dell'onere, la restituzione della cosa donata ovvero il pagamento di una penale: tale promessa poteva farsi attraverso lo strumento del pactum fiduciæ [vedi] inserito nella mancipatio [vedi] oppure con una separata stipulatio [vedi].

In seguito, considerandosi la (—) come datio ob causam, si accordò al donante l'esperibilità di una condictio [vedi] per ottenere la restituzione di quanto dato in caso di inadempimento del donatario.

Anche il terzo beneficiario poteva agire per il tramite di una actio utilis [vedi].

Donatio testamènto relicta [Donazione contenuta nel testamento]

Altra espressione con cui, nelle Istituzioni di Giustiniano [vedi Institutiones Iustiniani] e nel Digesto [vedi Digesta seu Pandectæ] si designa il legato [vedi legatum].

Donatum [Ciò che è stato donato]

L'espressione indica il complesso di beni che il de cuius [vedi] ha donato quando era ancora in vita; insieme al relictum [vedi] forma la massa ereditaria oggetto della successione mortis causa.

Il (—) rileva in tema di collazione (art. 737 c.c.), istituto in virtù del quale ciascun coerede deve conferire tutto ciò che ha ricevuto a titolo di liberalità dal de cuius quando questi era ancora in vita.

Doroteo (di Berito)

Giurista vissuto nel VI sec. d.C., esponente di spicco della scuola di Berito [vedi Berito, scuola di], insieme a Teofilo [vedi] di Costantinopoli ed Anatolio [vedi] di Berito, fu tra gli insigni professori che più fattivamente contribuirono alla codificazione giustiniana [vedi Giustiniano; corpus iuris civilis].

Dos [Dote]

Si definiva (—) ogni apporto patrimoniale (beni mobili o immobili, crediti, altri diritti), che la moglie o il suo pater familias [vedi] o un terzo faceva al marito, ad sustinenda onera matrimonii, ossia per sostenerlo economicamente nelle spese derivanti dalla conduzione della vita matrimoniale. La dote poteva essere data o promessa.

Si distingueva così:

— dotis datio, negozio con il quale si costituiva la dote mediante la trasmissione reale di beni;
— dotis promissio o dictio [vedi], con cui si assumeva l'obbligo, generalmente nelle forme della stipulatio [vedi], di costituire la dote.

A seconda del soggetto che costituiva o prometteva di costituire la dote, si distinguevano:

— (—) adventicia (dote costituita da un estraneo), ossia la dote costituita da un soggetto diverso dal pater familias;
— (—) profecticia (dote "a patre profecta"), ossia la dote costituita dal pater familias.

Si distingueva, inoltre, tra:

— (—) aestimata (dote stimata): erano cosiddetti i beni dotali, il cui valore fosse stato stimato al momento della costituzione della dote, al fine di rendere più agevole per il marito l'adempimento dell'obbligo di restituzione del valore, in caso di scioglimento del matrimonio qualora le res dotales fossero distrutte o deteriorate;

— (—) recepticia (dote da restituire): era così denominata la dote che il marito, in forza di una stipulatio effettuata all'atto di costituzione della dote stessa, si impegnava a restituire in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale

In costanza del matrimonio, l'amministrazione del patrimonio dotale spettava al marito. Nell'espletamento di tale compito, egli doveva custodire e curare i beni conferiti in dote dalla moglie, adottando la diligenza del buon padre di famiglia e rispondendo della loro perdita o del loro deterioramento, non solo per dolo [vedi dolus], ma anche per culpa gravis e culpa levis [vedi culpa]. Con diversi provvedimenti normativi si cercò di evitare che il marito potesse disporre dei beni dotali:

a) Augusto, con la lex Iulia de adulteriis vietò al marito di alienare i fondi dotali esistenti in Italia o di costituirvi iura in re aliena, senza il consenso della moglie;

b) in epoca postclassica, venuta meno la distinzione tra fundi in solo italico e fundi provinciales, la regola fu estesa anche a questi ultimi;

c) Giustiniano vietò del tutto, anche col consenso della moglie, l'alienazione dei fondi dotali, dichiarandola nulla (prima, invece l'alienazione senza il consenso della moglie era solo annullabile ad istanza di questa, una volta sciolto il matrimonio).

Allo scioglimento del matrimonio, il marito doveva restituire la dote alla moglie o al suo adgnatus proximus [vedi] o, in caso di (—) adventicia, al terzo che avesse costituito la dote.

Mentre in epoca arcaica, l'obbligo materiale di restituzione sorgeva solo se il marito si era impegnato in tal senso, all'atto di costituzione, con apposita stipulatio (detta cautio o stipulatio rei uxoriae) in età repubblicana fu introdotto il principio in forza del quale tale obbligo incombeva sul marito, nel caso di scioglimento del matrimonio per divorzio, in via automatica e, a tal fine, fu accordata alla moglie l'actio rei uxoriae [vedi].

In età postclassica, l'azione era concessa sempre, a prescindere dalla causa di scioglimento del matrimonio e prese il nome di actio de dote.

La restituzione della dote doveva essere immediata, per le cose infungibili non stimate; andava, invece, effettuata in tre rate annuali (annua, bima, trima die) se si trattava di denaro o di altre cose fungibili.

In presenza di determinate cause, il marito poteva, tuttavia, tenere una porzione del patrimonio dotale [vedi *retentio dotis*].

Dos adventicia

[vedi *Dos*]

Dos aestimata

[vedi *Dos*]

Dos profecticia

[vedi *Dos*]

Dos recepticia

[vedi *Dos*]

Dòtis aestimatio

[vedi *Dos*]

Dotis datio

[vedi *Datio dotis*]

Dotis dictio [Costituzione di dote]

Atto unilaterale, verbale, attraverso il quale, mediante una *stipulatio* [vedi], si conseguiva l'effetto della costituzione di un credito del marito sui beni dotali; a tale fine si pronunciava la formula solenne "doti tibi tot erunt" da parte del solo costituente.

La (—) poteva essere compiuta dal *pater familias* [vedi] o dal debitore della donna per ordine di questa ed aveva effetti non reali, ma obbligatori.

Accanto alla (—) vi erano, inoltre, quali mezzi di costituzione della dote, la *promissio dotis* [vedi] e la *datio dotis* [vedi].

Do ut des [lett. "dò affinché tu dia"]

Uno dei contratti innominati [vedi *conventiones sine nomine*] del diritto romano, caratterizzato dal fatto che si dava una cosa per ottenerne un'altra.

L'espressione (—), nel linguaggio degli operatori giuridici moderni, è adoperata in relazione ai contratti di scambio (detti anche a prestazioni corrispettive), per indicare che ciascuna delle parti di un contratto assume l'obbligo di dare qualcosa all'altra: si dà una cosa per riceverne, in cambio, un'altra.

Do ut facias [lett. "dò affinché tu faccia"]

Uno dei contratti innominati [vedi *conventiones sine nomine*] del diritto romano, caratterizzato dal fatto che si dava una cosa per ottenere in cambio una prestazione di fare.

L'espressione (—), nel linguaggio degli operatori giuridici moderni, è adoperata in relazione ai contratti di scambio (detti anche a prestazioni corrispettive), per indicare che una delle parti del contratto assume un obbligo di dare, l'altra un obbligo di fare: si dà una cosa per ricevere, in cambio, una prestazione di fare.

Ductio in vincula [Imprigionamento]

La (—), tipica del periodo repubblicano, era una sanzione corporale, consistente nell'imprigionamento. Costituiva una delle manifestazioni del potere di coercizione dei magistrati [vedi *prehensio*; *verberatio*] che si estrinsecava in una sorta di potere di polizia, esercitato prevalentemente nei confronti di schiavi e stranieri, ma talvolta anche nei confronti dei cittadini romani di condizione sociale inferiore.

Duello giudiziario

Nel (—) si affidava la decisione di una controversia a un duello tra i due contraenti, confidando che la divinità avrebbe sostenuto colui che era nel giusto.

Pur essendo il termine "duellum" di origine latina l'istituto è di origine barbarico-germanica. Presso quei popoli infatti il (—), conosciuto anche come giudizio di Dio, aveva larga applicazione per la risoluzione di controversie civili, e, con alcune modifiche, penali.

Con la caduta dell'impero d'Occidente, e l'emanazione delle leggi romano-barbariche, l'istituto fu codificato anche per il diritto romano. Ad es. nella *Lex Burgundionum* (502 d.C.), al capitolo XLV, viene citato il (—).

Duorum vel plurius in solidum dominium esse non potest [La proprietà non può appartenere in solido a due o più persone]

Il principio fu formulato dal giurista Ulpiano [vedi] ed esprime il carattere esclusivo del diritto di proprietà.

Non possono, pertanto, esistere due distinti diritti di proprietà sullo stesso bene, ma della proprietà di un bene possono essere contitolari più persone contemporaneamente (si pensi alla comunione ed al condominio negli edifici).

Dupondii [lett. "giovannotti da due soldi", oggi diremmo "matricole"]

Venivano così indicati gli studenti del primo anno del corso di giurisprudenza nelle scuole giuridiche del basso impero.

Duoviri aediles

Corpo di magistrati municipali, cui spettavano attribuzioni corrispondenti a quelle dei magistrati edili [vedi aedilitas] in Roma; i (—) avevano anche il potere di comminare multe.

Duoviri iure dicundo

Corpo di magistrati aventi, nel territorio delle colonie [vedi colonia] le stesse funzioni dei quattuorviri iure dicundo [vedi].

Duoviri navales

Istituti probabilmente dalla Lex Villia annalis del 180 a.C. [vedi], erano eletti dai comitia centuriata [vedi] e posti al comando delle navi militari in luogo del praefectus classis: essi erano comunque, tenuti, nell'esercizio del comando, ad attenersi alle direttive dei consoli [vedi consules].

Duoviri (duumviri) perduellionis

Corpo di funzionari subordinati al rex [vedi], ai quali spettava, secondo l'orientamento prevalente, il compito di istruire i giudizi in tema di perduellio [vedi], nonché di uccidere, a colpi di bastone (c.d. supplicium more maiorum [vedi], il colpevole.

Duoviri praetores

Corpo di magistrati minori, preposti all'amministrazione della vita pubblica nelle colonie [vedi deductio coloniarum].

Duoviri quinquennales

Venivano così anche designati i duoviri iure dicundo [vedi].

Duoviri sacris faciendis [Sacerdoti addetti ai sacrifici religiosi]

Corpo di sacerdoti istituito, secondo la tradizione, dal re etrusco Tarquinio il Superbo [vedi], col compito di conservare i Libri Sibyllini ed interpretare — se richiesti dai magistrati — le profezie in essi contenute.

Duoviri viis extra urbem purgandis

Corpo di magistrati minori, facenti parte dei vigintiviri [vedi] e subordinati agli aediles [vedi aedilitas].

Ad essi spettava il compito di sovrintendere alla manutenzione delle strade extraurbane.

Duplex dominium

[vedi Dominium duplex]

Duplicatio

Era un elemento accidentale della formula [vedi] inserito dal convenuto per resistere alla replicatio [vedi] dell'attore.

Nel processo formulare [vedi processo per formulas], il convenuto poteva inserire nella formula, tra l'intentio [vedi] e la condemnatio [vedi], una exceptio [vedi] con la quale affermava fatti che valevano a paralizzare la pretesa attorea.

All'exceptio l'attore poteva a sua volta opporsi con una replicatio, alla quale il convenuto poteva ancora resistere, appunto, con la (—).

La (—) era, in sostanza, una contro-controeccezione.

Ebro

[vedi Accordo dell']

Edicta ad populum

[vedi Leges generales]

Edicta ad praefectos praetorio

[vedi Leges generales]

Edicta Diocletiani de Christianis

Vengono così denominati i quattro editti [vedi constitutiones principum] emanati da Diocleziano [vedi], a partire dal 303 d.C., per restaurare i valori della tradizione romana e perseguire il culto cristiano.

In virtù degli (—) la religione cristiana fu vietata; fu, altresì, disposta la distruzione di chiese ed arredi sacri e la comminazione di pene gravissime (fino alla morte inflitta con modalità feroci) per i credenti.

Le persecuzioni che produssero molte vittime, non domarono la fede cristiana

Edicta Iustiniani

Gli (—) sono una raccolta di 13 Novellæ [vedi] giustiniane, rinvenuta insieme alla Collezione greca delle Novelle [vedi], della quale costituivano una sorta di appendice.

Edicta principum [Editti]

[vedi Constitutiones principum]

Edictum [Editto]

Fonte di produzione del ius honorarium [vedi] o ius prætorium [vedi], risalente all'incirca alla metà del II sec. a.C.

L'(—) veniva pubblicato dai vari magistrati giurisdicenti [vedi prætor urbanus, prætor peregrinus, ædiles curules, præses provinciae] all'inizio di ogni anno di carica per preannunciare e rendere pubbliche le linee programmatiche cui si sarebbero ispirati nel corso dell'anno di carica.

Il successore non era giuridicamente vincolato alle disposizioni edittali emanate dal predecessore; tuttavia, in linea di massima, vi era una certa uniformità tra i vari editti ai quali, su una base immutata, venivano apportate le modifiche ed i correttivi di volta in volta ritenuti necessari. Si parlò, in proposito, di (—) tralatitium.

Il susseguirsi degli editti magistratuali determinò la formazione di un complesso considerevole di norme che si tramandavano di magistrato in magistrato.

Nell'età del principato, la potenzialità creativa dell'(—) si inaridì: anzi, se si deve credere a talune fonti (peraltro abbastanza vaghe, non confermate da testimonianze in giuristi del II secolo, quali Pomponio e Gaio, che stranamente non ne fanno cenno alcuno), l'imperatore Adriano avrebbe addirittura commissionato al giurista Salvio Giuliano una "codificazione dell'editto", che assunse così una forma definitiva dalla quale i magistrati non potevano in alcun modo discostarsi.

Si distinguevano:

— l'(—) perpetuum, se, come di regola, l'editto era destinato a rimanere in vigore per tutto l'anno;

— l'(—) repentinum, qualora fosse diretto alla risoluzione di una o più fattispecie determinate.

Al di fuori di ogni pronuncia edittale il magistrato poteva anche adottare una decisione specifica ed estemporanea con un decretum.

Sotto il profilo soggettivo venivano distinti:

— l'(—) prætorium [vedi];

— l'(—) peregrinum [vedi];

— l'(—) ædilitium curulium [vedi].

L'importanza dell'attività edittale è immediatamente percepibile ove si consideri che lo sviluppo dell'attività normativa magistratuale, sempre più nettamente differenziatesi dagli schemi del tradizionale ius civile [vedi], si tradusse nella formazione di un ordinamento giuridico sostanzialmente autonomo ed autosufficiente, denominato ius honorarium [vedi], caratterizzato da una matrice equitativa e da una spiccata attenzione alle problematiche derivanti dalla vita quotidiana e dalle nuove esigenze da questa proposte.

Edictum ædilitium curulium [Editto degli edili curuli]

Edictum [vedi] con il quale gli edili curuli [vedi ædilitas] facevano conoscere i criteri generali cui si sarebbero attenuti nell'amministrazione cittadina ed in particolare nella risoluzione delle controversie insorte nell'ambito dei mercati cittadini.

Edictum Carbonianum

Edictum principis [vedi constitutiones principum], in materia ereditaria, stabilì che, in presenza di contestazioni insorte intorno alla qualità di "libero" di un soggetto impubere, a quest'ultimo dovesse esser concessa, a titolo provvisorio, la bonorum possessio [vedi], salvo l'accertamento definitivo (rimandato al raggiungimento della pubertà) del suo status di uomo libero o di servus.

Edictum Claudii de falsariis

[vedi Senatusconsultum Libonianum]

Edictum Claudii de Latinis

Editto [vedi Constitutiones principum] emanato dall'imperatore Claudio, con il quale fu concessa la cittadinanza romana ai Latini Iuniani [vedi] che avessero costruito una nave di portata non inferiore a diecimila moggi di frumento ed avessero adibito la stessa a portare frumento a Roma per almeno sei anni.

Edictum de alterutro

L'espressione era adoperata per indicare il potere di scelta che spettava alla moglie, in caso di scioglimento del matrimonio per morte del marito, tra il lascito e la restituzione dei beni dotali [vedi dos], qualora il marito la avesse beneficiata di lasciti testamentari.

Il problema non si poneva se oggetto del lascito erano proprio i beni facenti parte della dote (legatum dōtis).

Edictum de coniungendis cum emancipato liberis eius

Edictum principis [vedi constitutiones principum] risalente alla fine del periodo classico; stabilì che, nei casi in cui il de cuius [vedi] avesse emancipato un filius [vedi emancipatio], mantenendo come assoggettati alla sua patria potestà i nepotes (cioè i figli dell'emancipato), questi ultimi avevano diritto di partecipare alla bonorum possessio [vedi] in qualità di figli liberi del soggetto emancipato (e non quali heredes sui).

Ciò comportava che all'emancipato dovesse essere attribuita una sola quota del patrimonio ereditario e che essa dovesse essere ulteriormente suddivisa tra i nepotes del de cuius, cioè tra i figli dell'emancipato. Tuttavia ai "nepotes in potestate avi" divenuti "sui iuris" alla morte del "de cuius", spettava metà di tale quota.

Edictum de incendio ruina naufragio rate nave expugnata

Prevedeva un'azione in quadruplum contro gli autori di un saccheggio commesso in occasione di incendio, naufragio e cataclismi vari.

L'azione del saccheggio faceva nascere un'obbligazione di responsabilità primaria.

Edictum de publicanis

Prevedeva un'azione in duplum annuale (che dopo un anno diventava in simplum) nei confronti dell'appaltatore delle imposte (publicanus) o della sua familia che si fosse appropriato con violenza o illecitamente di cose dei contribuenti.

Edictum de turba

Prevedeva l'azione in duplum contro coloro che avessero approfittato della calca per derubare o danneggiare qualcuno.

Queste ipotesi di rapina [vedi] davano origine ad obbligazioni di responsabilità primaria.

Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium [Editto diocleziano sui prezzi]

Editto [vedi constitutiones principum] emanato dall'imperatore Diocleziano [vedi] nel 301 d.C. per fissare dei prezzi imposti per numerose prestazioni d'opera e per tutti i beni di scambio, incluso l'oro.

Chi violava le disposizioni dell'(-), praticando prezzi superiori a quelli in esso stabiliti, veniva colpito da pene molto severe.

Lo scopo dell'(-) fu quello di calmierare i prezzi: scopo, sostengono gli storici, non raggiunto, in quanto il regime dei prezzi imposti provocò la scomparsa di molti generi di consumo dai pubblici mercati ed il fiorire di numerose speculazioni.

Edictum Luculli

Editto [vedi edictum perpetuum] emanato nel 76 a.C. dal pretore Lucullo, col quale venne per la prima volta configurata la rapina [vedi bona vi rapta] come delitto autonomo, a sé stante, assistito da un actio poenalis in quadruplum contro chi si rendesse autore di sottrazione violenta di cose altrui o di saccheggi mediante impiego di bande organizzate anche se non armate.

Edictum peregrinum

Edictum [vedi] con il quale il praetor peregrinus [vedi] faceva conoscere i criteri generali che lo avrebbero ispirato nella risoluzione dei conflitti insorgenti tra stranieri (peregrini), o tra cittadini romani e stranieri nella città di Roma.

Edictum perpetuum [Editto perpetuo]

Edictum [vedi] che ciascun magistrato pubblicava all'inizio dell'anno in cui assumeva la carica, per far conoscere i criteri generali cui si sarebbe attenuto nella amministrazione della giustizia. L'(-) fu insieme fonte di produzione e fonte di cognizione del diritto.

Se si presentava la necessità di risolvere casi non previsti, il magistrato poteva provvedere all'emissione di un edictum repentinum (emesso nel corso dell'anno).

Edictum praetorium

Era l'edictum [vedi] con il quale il praetor urbanus [vedi] faceva conoscere i criteri generali che lo avrebbero ispirato nella risoluzione delle controversie sorte tra i cittadini [vedi civitas] in Roma.

Edictum provinciale

Era l'editto [vedi edictum perpetuum] con il quale ciascun governatore di una provincia dell'Impero faceva conoscere i criteri generali che lo avrebbero ispirato nel regolamento delle liti tra i Romani delle province.

Edictum principis

[vedi Constitutiones principum]

Edictum repentinum

[vedi Edictum perpetuum]

Edictum Theodorici [Editto di Teodorico]

Editto emanato in Italia verso il 500 d.C., nel corso del regno del sovrano ostrogoto Teodorico [vedi], dal praefectus praetorio [vedi] Magno di Narbona.

Teodorico si considerava formalmente governatore della prefettura italiana in nome di Zenone [vedi], imperatore d'Oriente, ed è perciò che la compilazione prende il nome di edictum e non quella di lex (riservato alle statuizioni imperiali).

L'(-), destinato sia agli Ostrogoti che alla popolazione romana, constava di 155 capitoli, essenzialmente ricavati dai tre codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano [vedi còdex Gregorianus, Hermogenianus e Theodosianus] e dalle Sententiae di Paolo [vedi].

Editio actionis

L'(-) era tipica del processo formulare [vedi processo per formulas].

Si distinguevano:

— (-) stragiudiziale, che si concretizzava nella consegna, al soggetto che si voleva convenire in giudizio, del testo scritto dell'azione che si voleva intentare, oppure nell'indicazione, allo stesso, della formula [vedi] contenuta nell'albo del magistrato. Essa accompagnava la vocatio in ius [vedi];

— (-) giudiziale, che si concretizzava nell'indicazione formale, al convenuto che fosse ormai comparso in giudizio, della pretesa fatta valere in giudizio.

Editto di Tiberio Coruncanio (III sec. a.C.)

Editto col quale T. Coruncanio [vedi] sancì il principio fondamentale in materia ereditaria "sacra cum pecunia", in base al quale l'onere di continuazione dei cerimoniali dei sacra [vedi] familiari incombeva su coloro che avessero acquisito il patrimonio del pater familias [vedi].

Efficacia del negozio

L'(-) è la sua attitudine a modificare, costituire, estinguere uno o più rapporti giuridici.

In relazione all'oggetto si distinguono: effetti reali, se costituiscono o trasferiscono la proprietà o altro diritto reale, o trasferiscono un credito; ed effetti obbligatori, se costituiscono un rapporto obbligatorio.

In relazione ai soggetti su cui incidono, si distinguono, invece, effetti "erga omnes" cioè esperibili nei confronti di chiunque, e quelli personali, vevoli sono nei confronti di destinatari individuati [vedi anche ex tunc, ex nunc].

Effusum vel deiectum

[vedi Actio de effusis et deiectis]

Egitto

L'Egitto ha avuto, nel corso della storia romana, una importanza notevole.

Entrò nell'orbita romana nel I sec. a.C. ma mantenne una formale indipendenza fino al 31 a.C., quando a seguito della battaglia di Azio [vedi], la regina Cleopatra [vedi] si tolse la vita e l'(-) divenne provincia romana.

Fu un notevole centro culturale (Alessandria) e rifornì a lungo di frumento l'Italia finendo però per impoverirsi a causa del continuo prelievo imperiale.

Ei incumbit probatio qui dicit: non qui negat

Con questa espressione si afferma il principio che l'onere della prova spetta a chi afferma una circostanza, un fatto, non già a chi la nega.

Secondo alcuni studiosi il diritto preclassico e classico non individuò questo principio quanto al processo formulare. Esso emerse, tramite interpolazioni, solo in età postclassica e con riferimento alle procedure "extra ordinem". Altra parte della dottrina afferma che il principio fu largamente sentito nei primi tempi delle procedure formulari.

In conclusione si può aggiungere che qualche studioso ritiene che, sebbene questo principio si fosse già affermato nel periodo del diritto classico, esso aveva carattere meramente orientativo per il giudicante.

Elagàbalo (imp. 218 - 222 d.C.)

Sesto Vario Avito Bassiano, più noto col nome di (—), dal nome della divinità solare El Gabal di cui era sacerdote in Siria, fu proclamato imperatore dalle truppe in Oriente dopo l'uccisione del suo predecessore Macrino [vedi].

Legato alla famiglia dei Severi, ricoprì l'incarico imperiale a soli quattordici anni. Impreparato alla vita politica e militare, si fece influenzare, nelle scelte di governo, dalla madre e dalla prozia (Giulia Soemia e Giulia Domna). Tentò di imporre a Roma il culto orientale, alienandosi per questo il favore del popolo e del Senato, finché fu ucciso dai pretoriani nel 222 d.C.

Elèctio amici [lett. "scelta dell'amico"; cfr. artt. 1401-1405 c.c.]

Espressione adoperata nel linguaggio giuridico per indicare la dichiarazione di nomina necessaria al perfezionamento del contratto per persona da nominare: il contratto, cioè, nel quale una parte, all'atto della conclusione dello stesso, si riserva la facoltà di dichiarare in un secondo momento il nome della persona in capo alla quale il contratto è destinato ad esplicare i suoi effetti.

L'(—), cioè la dichiarazione di nomina del contraente definitivo, va fatta nel termine fissato dalle parti od, in mancanza, in quello fissato dalla legge (tre giorni).

Elementi accidentali della formula

Espressione con cui si indicano quelle clausole che potevano essere presenti nella formula [vedi].

Tali erano:

- la taxatio [vedi];
- la præscriptio [vedi];
- l'excèptio [vedi];
- le clausole affini all'exceptio (replicatio, duplicatio, etc.).

Esse si aggiungevano, eventualmente, a quegli elementi che al contrario erano fondamentali in una formula, come l'intentio [vedi], la condemnatio [vedi], la demonstratio [vedi], l'adiudicatio [vedi].

Elio Peto

[vedi Sesto Elio Peto]

Emancipatio [Emancipazione]

Consisteva nella rinuncia volontaria del pater familias [vedi] alla patria potestà sul filius e comportava l'acquisto da parte di quest'ultimo, della qualità di persona sui iuris [vedi].

In epoca classica, al fine di conseguire l'(—), si faceva ricorso allo stesso espediente escogitato in materia di adóptio [vedi]: il pater provvedeva per tre volte di seguito alla mancipatio [vedi] del filius ad un terzo, il quale per due volte ne operava la remancipatio al pater; a seguito della terza mancipatio, il filius si considerava manomesso, in ossequio alla disposizione delle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum] che sanciva la perdita della patria potestas [vedi] in caso di triplice vendita del figlio.

L'(—) comportava per il filius l'acquisizione dello status di soggetto sù iuris, ossia di pater familias e la perdita di tutti i diritti di cui era titolare nei confronti della famiglia originaria.

Dal momento che le XII Tavole prescrivevano la summenzionata procedura relativamente ai soli figli maschi, si ritenne che, per l'emancipazione delle figlie, dei nipoti e degli altri parenti sottoposti, fosse sufficiente una sola vendita con successiva remancipatio e manumissio [vedi]. Intorno al 500 d.C., l'imperatore Anastasio creò un'(—) per rescriptum principis [vedi constitutiones principum], applicabile nell'ipotesi di allontanamento del figlio dal nucleo familiare d'origine (emancipatio Anastasiana).

Infine, Giustiniano abolì l'antica forma, stabilendo che l'(—) potesse avere luogo:

- per rescriptum principis;
- per tabulas, ossia con documento redatto davanti al magistrato.

Emancipatio Anastasiana

[vedi Emancipatio]

Emancipatio per rescriptum principis

[vedi Emancipatio]

Emancipatio per tabulas

[vedi Emancipatio]

Emendatio libelli [Correzione della domanda; cfr. artt. 183-184 c.p.c.]

Letteralmente, è la correzione del libello (o domanda) introduttivo del giudizio: l'espressione viene frequentemente adoperata per indicare la facoltà delle parti di rettificare, nel corso del

processo civile, e per tutta la durata dell'istruttoria, domande, eccezioni ed istanze istruttorie, così come originariamente formulate.

Per effetto della legge di riforma (L. n. 353/90) l'(-), nel nuovo testo dell'art. 183, incontra un duplice limite: essa è possibile solo nella prima udienza e solo previa autorizzazione del giudice.

Emilia (via)

Strada romana costruita nel 187 a.C. dal console Emilio Lepido; univa Rimini a Piacenza. In epoca imperiale venne prolungata fino ad Aosta, per Milano, Novara, Vercelli da un lato e ad Aquileia dall'altro. Attualmente è strada statale.

Emiliano (imp. 253 d.C.)

Ucciso il suo predecessore Treboniano Gallo [vedi] (-) fu proclamato imperatore dalle truppe di stanza in Mesia e ucciso dopo neanche tre mesi di governo.

Emphyteusis [Enfiteusi; cfr. artt. 957 ss. c.c.]

Il termine, di derivazione greca designava originariamente il rapporto di concessione di terre, intercorrente fra le città delle province orientali e i privati concessionari che si obbligavano a dissodare le terre incolte e a migliorarle.

Nel diritto romano, fino al periodo classico, non esisteva un istituto corrispondente. Scopi affini erano perseguiti attraverso concessioni in godimento di terre da parte della città o di altri enti pubblici [vedi municipia, coloniæ] secondo uno schema analogo, ma non identico alla locatio conductio [vedi ius in agro vectigali]. In ogni caso non era previsto in capo al concessionario l'obbligo del miglioramento del fondo, quanto piuttosto l'obbligo di pagare un modesto canone [vedi vectigal].

Dall'età di Costantino, nel IV secolo d.C. si affermarono due diversi tipi di concessione:

— il ius perpetuum, che aveva ad oggetto i fondi del fisco ed il cui canone non era modificabile;

— il ius emphyteuticarium (risalente agli ordinamenti delle libere città greche di età classica, perpetuatisi in ambiente ellenistico) che aveva ad oggetto i fondi patrimoniali, ossia quelli della dinastia imperiale ed il cui canone era modificabile, in quanto implicava che fosse sempre riequilibrato il rapporto tra concedente e concessionario "al fine del mantenimento dell'equilibrio economico tra i due".

Nel V secolo d.C. ius perpetuum e ius emphyteuticarium vennero unificati e denominati col solo nome di ius emphyteuticarium, il quale presentava i seguenti caratteri:

— la concessione era data in perpetuo;

— il canone era considerato invariabile;

— concedente nella prassi divenne anche il privato e non più solo la comunità pubblica o l'imperatore.

Risolvendo i dubbi avanzati in dottrina sul punto, l'imperatore Zenone stabilì che, in caso di distruzione del fondo, il danno doveva essere sopportato dal concedente, se il fondo periva totalmente, cessando l'obbligo dell'enfiteuta, e dal concessionario nel caso di danni temporanei, dovendo questi continuare a pagare il canone.

Nel diritto giustiniano l'enfiteusi fu configurata come un rapporto assoluto reale in senso improprio. I giuristi dell'epoca modificarono la disciplina dell'istituto: venne imposto all'enfiteuta l'obbligo di comunicare al proprietario ogni trasferimento che egli volesse fare del suo diritto e fu accordato al proprietario un diritto di prelazione (ius protimèseos), grazie al quale egli, offrendo pari condizioni economiche, doveva esser preferito, nel riscatto del fondo enfiteuticario, al terzo che intendesse acquistare, a sua volta, dall'enfiteuta, il diritto di enfiteusi. Se il proprietario non esercitava tale diritto, gli spettava il c.d. laudemium, cioè una sorta di indennità pari al due per cento del prezzo pagato dal nuovo enfiteuta.

Il concedente poteva risolvere il rapporto, con la c.d. devoluzione, qualora l'enfiteuta per tre anni consecutivi non avesse pagato il canone o le imposte gravanti sul fondo, non avesse fatto la comunicazione dell'alienazione o non avesse pagato il laudemio, oppure avesse gravemente deteriorato il fondo.

Emptio rei speratæ

[vedi Emptio-venditio]

Emptio spèi

[vedi Emptio-venditio]

Emptio-venditio [Compravendita; cfr. artt. 1470 ss. c.c.]

• Nozione

Contratto consensuale ed obbligatorio in forza del quale una delle parti (vènditor) si obbligava a trasmettere all'altra (èmptor) il possesso di una res [vedi] (màncipi o nec màncipi, corporale o incorporale), denominata merx, garantendone il pacifico godimento, dietro corrispettivo di una somma di danaro: il pretium.

La conclusione del contratto per effetto del consenso [vedi obligatiònes consensu contractæ] produceva in capo alle parti esclusivamente effetti obbligatori.

In epoche assai risalenti, l'(-) fu preceduta, con ogni probabilità, da forme di baratto, data l'assenza di moneta nell'economia romana. Successivamente la causa dello scambio di merce verso un corrispettivo in danaro venne soddisfatta attraverso la mancipatio [vedi] per le res mancipi, mentre per le res nèc mancipi tra cittadini romani e per le res mancipi nel commercio con gli stranieri, si ricorse con ogni probabilità ad una doppia traditio [vedi] della cosa e del prezzo.

La piena ammissione del contratto consensuale dell'(-) fu un risultato realizzato per mezzo della iurisdictio del prætor peregrinus [vedi] nel quadro dei rapporti giuridici del ius gentium [vedi].

• Obbligazioni del venditore

A seguito della stipulazione del contratto, per il venditore nasceva l'obbligo di garantire all'acquirente il libero possesso della merx sino a quando questi non ne avesse acquistato il dominium [vedi] per usucapio [vedi] o altrimenti, e non quello di trasferirne le proprietà (vacua possessio).

Era, invece, ammesso che il venditore assumesse in via pattizia l'obbligo di effettuare il trasferimento della proprietà attraverso un apposito atto estraneo al contratto (mancipatio [vedi] o in iure cèssio [vedi]).

Il venditore, inoltre, era tenuto a prestare la garanzia per l'evizione e per i vizi occulti della cosa: la prima costituiva una conseguenza della mancipatio, in quanto il mancipio accipiens che avesse provveduto al pagamento del prezzo, aveva la facoltà, se convenuto in giudizio da un terzo rivendicante, di chiamare in causa il mancipio dans, il quale era tenuto ad intervenire nel processo a sostegno del suo avente causa.

In seguito, poiché in linea di massima il contratto di (-) non imponeva l'intervento della mancipatio, la garanzia per l'evizione fu assicurata da apposite stipulazioni di garanzia, che legittimavano l'acquirente evitto ad esercitare l'actio ex stipulatu [vedi].

Le principali stipulazioni dirette a tal fine erano:

— la stipulatio habere licere, con la quale si garantiva il pacifico possesso della res, attribuendo al giudice il potere di stabilire, in caso di avvenuta evizione, l'ammontare del danno;

— la stipulatio dùplæ, particolarmente diffusa in epoca classica, con la quale il venditore si obbligava a corrispondere il doppio (dùplum) del valore del bene in questione nel caso di evizione.

In età classica, inoltre, si accordò al compratore evitto l'actio èmpti [vedi] anche in assenza di specifiche stipulazioni di garanzia.

La garanzia per vizi occulti assunse, nelle varie fasi del diritto romano, diverse connotazioni:

— in origine, la responsabilità del venditore poteva sorgere solo in seguito a nuncupatiònes [vedi nuncupatio] pronunciate all'atto della mancipatio;

— successivamente, prese piede la prassi di garantire la presenza delle qualità promesse e l'assenza dei vizi della cosa con un'apposita stipulatio [vedi];

— infine, la responsabilità del venditore fu ritenuta esistente allorquando lo stesso avesse dolosamente dichiarato la presenza di date qualità o l'assenza di certi vizi oppure avesse dolosamente taciuto l'esistenza dei vizi medesimi [vedi actiònes ædiliciæ].

• Obbligazioni del compratore

L'obbligazione principale dell'èmptor era quella di sòlvere prètium, ossia trasferire al venditore la proprietà della somma di denaro dedotta in contratto.

Inoltre, dall'(-) nasceva per il compratore l'obbligo di corrispondere gli interessi dal momento stabilito ovvero dal momento in cui riceveva la cosa, nonché quello di cooperare con il venditore.

• Tipi particolari di vendita

Particolari figure di (-) erano:

— l'emptio rèi speratæ, ossia la vendita di cosa futura, subordinata alla condizione della venuta ad esistenza della medesima;

— l'emptio spèi, ossia la vendita aleatoria di cosa futura;

- **Stipulazioni accessorie**

Parallelamente allo sviluppo economico-commerciale della Repubblica romana, si determinò l'aumento esponenziale di stipulationes dirette ad adattare il contenuto tipico dell'(-) alle concrete esigenze dei traffici.

Tra tali stipulationes meritano una menzione particolare:

- il pàctum de retrovendèndo [vedi];
- il pactum de retroëmèndo [vedi];
- il pactum displicèntiæ [vedi];
- la lex commissòria [vedi];
- l'in diem addictio [vedi].

- **Azioni esperibili**

Dalla stipulazione dell'(-) derivavano per le parti due azioni reciproche di buona fede [vedi àctio bònæ fidèi]:

- l'actio venditi [vedi], a favore del venditore;
- l'actio èmpti, a favore del compratore.

- **Nullità**

Nella (-) assumeva rilievo la piena concordanza delle volontà delle parti, per cui mancando tale concordanza si escludeva il perfezionarsi del contratto. Nello scioglimento del contratto, ruolo predominante era svolto dal contrarius consensus [vedi], sulla base del principio, accolto fin da tempi risalenti, della corrisponza tra conclusione e scioglimento del contratto. Nel pensiero classico le conseguenze del dissenso vennero equiparate all'aliud pro alio venire, fino a considerare sufficiente per determinare la nullità della vendita la mancanza di qualità essenziali della cosa: error in corpore [vedi error]. Da ciò derivava la nullità del contratto per mancanza di accordo fra le parti circa l'identità della cosa da comprare o vendere.

Nulla era la vendita quando l'oggetto mancava o non era mai esistito o era venuto meno prima del contratto. In ordine all'acquisto di cosa propria si potrebbe ritenere che essa fosse valida se lo scopo delle parti era quello di far passare al compratore il possesso del quale egli era sfornito. Infine nel periodo classico era nulla la vendita di res extra commercium.

Emptor [Compratore]

[vedi Emptio - Venditio]

Enchiridion

[vedi Pomponio]

Endoploràtio [Lett. "invocazione"]

L'(-) consisteva nella invocazione che il derubato, in caso di furto notturno (furtum [vedi]), doveva fare ad alta voce al fine di far accorrere i vicini.

Tale comportamento, in epoca classica, costituiva per il derubato presupposto necessario ed indispensabile per poter uccidere il ladro.

Ephèmeris

Diario nel quale il pater familias [vedi] annotava le faccende e gli avvenimenti quotidiani, oltre alla contabilità familiare.

epibolh (pronuncia: Epibolé)

[vedi Capitatio terrena, humana et animalium]

Epiro

Regione nord-occidentale dell'odierna Grecia. Fu riunita in un unico regno da Pirro [vedi] (297-272 a.C.), e combatté contro Roma al fianco di Taranto (280-273 a.C.), uscendo però sconfitta dal conflitto con la battaglia di Maleventum (che mutò da allora il suo nome in Beneventum) nel 272 a.C.

Fu, in seguito, assoggettata direttamente a Roma nel 168 a.C., subendone la politica vessatoria da cui, economicamente, non si riprese più.

Andò a far parte poi dell'impero romano d'Oriente.

Episcopàlis audièntia [Udienza episcopale]

Veniva così designata la giurisdizione speciale attribuita al vescovo nei riguardi dei sacerdoti e loro sottoposti, diffusasi nell'Impero romano a partire dalla fine del III secolo d.C. Talvolta si estese anche a materie non religiose nonché a laici che ne facessero richiesta consentendo loro di abbandonare le cause pendenti innanzi al magistrato laico, per adire il vescovo.

Epistolario

[vedi Plinio, il giovane]

Epistulæ [Lettere]

[vedi Constitutiònes principum]

Epítome Gai

Opera postclassica in due libri che riproduce i primi tre libri delle Istituzioni di Gaio [vedi], pur discostandosene sovente a livello contenutistico, per riprodurre il nuovo diritto vigente: si tratta, in buona misura, di un riassunto aggiornato del manuale gaiano, destinato probabilmente alle scuole giuridiche elementari.

Si ritiene che l'(-) risalga al V sec. d.C. e che sia stata redatta in Gallia; è a noi pervenuta attraverso la lex Romana Wisigothòrum [vedi] nella quale è inserita.

Epítome Iuliàni [Compendio di Giuliano]

Rifacimento, in forma abbreviata ed in lingua latina, di 124 leggi imperiali risalenti agli anni 535-555 d.C., composta, in età giustiniana, da Giuliano [vedi], professore di diritto a Costantinopoli.

Immediatamente dopo la riconquista della penisola italiana da parte di Giustiniano, l'opera fu introdotta in Italia, dove fu conosciuta e studiata nel corso di tutta l'epoca medioevale.

Epítome iùris

[vedi Ermogeniano]

Equi

Antica popolazione stanziata nel Lazio tra il lago Fucino e l'alta valle dell'Aniene.

Roma combatté contro gli (-) sin dalla prima metà del V sec. a.C. Questi furono sconfitti dal dittatore L. Quinzio Cincinnato [vedi] (458 a.C.), dopo essere avanzati fin nel cuore del Lazio, nella regione di Monte Algidio; da dove però furono cacciati solo trenta anni dopo dal dittatore Aulo Postumio. Questi, ancora una volta nei pressi dell'Algidio, riportò una decisiva vittoria su una coalizione formata da Volsci ed (-) (431 a.C.).

Gli (-) furono vinti nuovamente da Camillo nel 389 a.C. e sottomessi definitivamente da Publio Sempronio. Solo nel 304 a.C. ottennero il diritto di cittadinanza romana.

Eraclea (Battaglia di) (280 a.C.)

Svoltasi tra i Romani e l'esercito di Pirro, re dell'Epiro [vedi], si concluse con una sconfitta dei primi. Tuttavia, riportarono perdite gravissime entrambi i contendenti.

Pirro era accorso in difesa di Taranto con 25 mila uomini e 20 elefanti e furono proprio i pachidermi, che i Romani non avevano mai visto, a rivelarsi determinanti ai fini della vittoria. Pirro giunse a sessanta chilometri da Roma, ma dovette ritirarsi poiché le sue forze erano insufficienti per un assedio. La vittoria si rivelò proficua da un punto di vista politico, infatti le città della Magna Grecia chiesero quasi tutte la protezione del re epirota, ma non decisiva sotto il profilo militare poiché le città campane e latine rimasero fedeli a Roma.

Le ostilità ripresero l'anno successivo, e nella battaglia di Ausculum (Ascoli di Apulia), dopo due giorni di duri scontri, i Romani furono sconfitti, ma non subirono una disfatta, riuscendo a ritirarsi in buon ordine su posizioni fortificate.

Pirro rimase ferito e pertanto ritenne opportuno, ancora una volta, rinunciare a sfruttare il suo successo e ripiegò su Taranto.

L'epilogo della lotta tra Pirro e i Romani avvenne a Maleventum [vedi].

Ereptio del relictum

Il "ius novum" stabilì che l'acquisto successorio venisse frustrato con la sottrazione forzata ("ereptio") del relictum al "successor" che si macchiava di "indignitas" ossia di grave colpa nei confronti del de cuius.

L'"ærarium" [vedi] riceveva quanto era sottratto all'"indignus".

Ermogeniano

Giurista vissuto nell'età dei Severi (III sec. d.C.) autore delle Epítomæ iùris (compendio giuridico), opera di rilievo, di cui il Digesto giustiniano [vedi digèsta seu Pandèctæ] riporta numerosi frammenti.

Con tutta probabilità (-) fu anche autore del Còdex Hermogenianus [vedi].

Erràntis nulla volùntas est [La volontà di chi erra è nulla]

Massima coniata in diritto postclassico in tema di errore [vedi èrror]: indicava che il soggetto, vittima di un error, che lo avesse indotto alla stipula di un negozio giuridico, non manifestava in realtà alcuna volontà negoziale.

Si riteneva, infatti, che un negozio derivato da un errore di fatto scusabile era inutilizzabile.

Èrror [Errore; cfr. artt. 1428 ss. c.c.]

L'(-) fu considerato dalla giurisprudenza classica come l'ignoranza o falsa conoscenza di una circostanza qualsiasi, che avesse avuto rilievo nel processo di formazione della volontà (c.d. *error facti*) e costituì, insieme al dolo ed alla violenza, uno dei vizi della volontà.

Prima del periodo classico, tuttavia, la rilevanza della volontà per il *ius civile* [vedi] era minima, se non esclusa, salvo che in campo testamentario. In diritto pretorio, fu concessa al soggetto caduto in errore soltanto una *exceptio doli* [vedi].

In diritto classico, il negozio viziato da errore fu considerato inutile, se, oltre a trattarsi di negozio a forma libera e ad aversi prova certa dell'errore, quest'ultimo era:

— essenziale, e cioè, tale che in mancanza di tale errore, il negozio non sarebbe stato concluso;

— riconoscibile, e cioè, tale da poter essere autonomamente riconoscibile anche dalla controparte;

— scusabile, e cioè tale da potersi tollerare in una persona di normale diligenza e intelligenza.

Alla base dell'inutilità del negozio, fu posto il brocardo "*errantis nulla voluntas est*" [vedi] (chi erra non ha alcuna volontà).

Si ritenne, invece, di regola inescusabile l'errore di diritto (*error iuris*), quello cioè che aveva ad oggetto norme giuridiche; questo principio generale trovava deroghe per quelle persone (minori, donne, militari, contadini) che, per le loro condizioni, erano ritenute impossibilitate a conoscere adeguatamente le norme vigenti. Solo per questi soggetti, l'*error iuris* rilevava.

La giurisprudenza classica fu larga nel riconoscere la rilevanza dell'*error facti* nei negozi a forma libera, restrittiva per quelli a forma vincolata (come *testamentum* [vedi] e *stipulatio* [vedi]): la giurisprudenza postclassica ne riconobbe la rilevanza in ogni campo.

Tra gli *errores facti*, si distinguevano:

— (-) in persona

L'(-) in persona era quello che cadeva sull'identità di una persona, a favore della quale si compiva l'atto o con la quale si concludeva il negozio.

Si considerava nulla la disposizione testamentaria in ogni sua parte, nel caso in cui Tizio, volendo istituire Caio come *heres*, durante la redazione del suo testamento avesse scritto il nome Sempronio: si riteneva che non esistesse una valida manifestazione di volontà.

Non in tutti i negozi giuridici l'(-) in persona aveva uguale rilevanza: era considerato essenziale nei negozi che si concludevano *intuitu personae*, laddove cioè l'identità della persona era giudicata determinante per la conclusione del contratto (es.: il matrimonio).

— (-) in negotio

Era quello che si verificava se un soggetto riteneva di compiere un negozio (ad esempio, una locazione) e, invece, sottoscriveva un atto diverso (vendita): non si realizzava, in tal modo, né l'atto posto in essere, perché mancava la volontà, né quello voluto, perché non si manifestava alcuna volontà in tal senso.

— (-) in substantia

Si aveva errore sulla sostanza, quando i soggetti erano d'accordo sull'individuazione della res [vedi], ma erano in contrasto sulla presenza o meno di alcune sue caratteristiche essenziali (es.: ritengo d'oro un bracciale che, invece, è di metallo dorato).

I Romani non adottarono soluzioni unitarie per l'(-) in substantia.

Così, Ulpiano [vedi], nel caso di compravendita di vino inacidito o di aceto ottenuto con sostanze artificiali, riteneva valida la vendita nel primo caso ed invalida nel secondo. Qualora la mancanza di determinate caratteristiche non avesse inciso sulla destinazione economico-sociale del bene, si sarebbe verificato l'(-) in qualità, che per il diritto classico, non era rilevante; in diritto giustiniano si cominciò ad ammettere un'azione per il compratore al fine di ottenere la riduzione del prezzo.

— (-) in qualità

Si aveva errore sulla qualità quando il soggetto riteneva che la cosa oggetto del negozio avesse una determinata qualità. Esso non produceva nullità.

— (-) in corpore

Ricorreva tale errore quando il soggetto riteneva che il negozio avesse per oggetto una cosa diversa da quella che in effetti aveva (c.d. errore sull'identità fisica della cosa: es., credo di vendere il fondo Corneliano ed invece vendo il fondo Saliniano). In tal caso, poiché l'errore influiva su tutto il negozio, in quanto mancava la volontà in relazione a quel determinato oggetto, il negozio non era valido. In altri casi, infine, l'errore funzionava all'inverso, cioè nel senso di render valido un negozio che senza l'errore sarebbe stato invalido: così, se una cittadina

romana sposava un peregrino sine conubio, ritenendolo per errore cittadino romano, il matrimonio sarebbe stato nullo; essa, però, con l'erroris causa probatio [vedi erroris probatio], poteva ottenere che il matrimonio fosse dichiarato valido e il marito acquistasse la cittadinanza romana.

— (—) in demonstratiōne

Riguardava la designazione esteriore di un soggetto o di un oggetto giuridico, che non creava però equivoci in ordine alla sua identificazione (c.d. (—) in nōmine: si pensi al caso in cui io so con chi concludo un affare, ma credo per errore che si chiami Tizio, invece di Caio); si riteneva normalmente irrilevante (falsa demonstratiō non nōcet).

— errore sui motivi

Si riteneva privo di rilievo anche l'errore sui motivi che avevano indotto un soggetto alla conclusione di un certo negozio giuridico (es.: si riteneva valido il legato lasciato a Tizio, perché aveva curato gli affari del de cūius, anche se Tizio in realtà non li aveva mai curati).

Nel diritto imperiale furono peraltro introdotte eccezioni al principio: Adriano dichiarò nullo il testamento in cui la madre, ritenendo falsamente morto il figlio, aveva istituito erede un estraneo; Caracalla annullò il testamento fatto da chi riteneva che gli eredi istituiti col precedente testamento fossero morti.

Dell'(—) vizio della volontà si distingueva il c.d. errore ostativo, che si verificava quando, per ignoranza o per altro motivo, si manifestava una volontà che era diversa dall'intimo volere (si pensi ad es. al soggetto che dice di voler donare a Tizio, mentre in realtà vuol donare a Caio).

La tendenza espressa in proposito dal diritto romano era nel senso di non dar rilievo all'errore ostativo e considerare, pertanto, valido ed efficace il negozio in apparenza concluso.

Col tempo, si dette rilievo alle discordanze tra manifestazione e volontà, negando che il negozio così concluso fosse valido e produttivo di effetti, purché:

— vi fosse prova certa della discordanza;

— la vittima della discordanza avesse tenuto, per parte sua, un comportamento scusabile;

— non fossero lesi diritti di terzi estranei al negozio (la tutela dei terzi fu esigenza sempre primaria nell'esperienza giuridica romana).

Erroris probatio

[vedi Error]

Erroris sui motivi

[vedi Error]

Errōres in iudicādo; errōres in procedēdo [Vizi di giudizio, vizi di procedura]

Errores in iudicando sono detti, nel linguaggio giuridico moderno, i vizi di giudizio, cioè gli errori commessi dal giudice nell'applicazione della legge sostanziale.

Errores in procedendo sono detti, nel linguaggio giuridico moderno, gli errori compiuti dal giudice nell'applicazione di norme processuali

Erroris probatio [Prova dell'errore]

Istituto rilevante in ambito familiare.

In virtù di esso, il cittadino romano che avesse preso in moglie una straniera, credendola per errore cittadina romana e ne fossero nati dei figli, aveva la possibilità di provare il suo errore: se ci riusciva, sia la moglie che i figli ottenevano la cittadinanza romana.

Da Gaio [vedi] (Inst., I, 67-75) apprendiamo:

— che la stessa disciplina si applicava nei casi in cui una cittadina romana sposava, credendolo erroneamente civis Romanus, un peregrinus (cioè uno straniero), un Latinus, oppure un dediticius [vedi dediticii] e in tutti i possibili casi consimili (naturalmente anche se non fosse stato procreato un filius, ma una filia);

— che la prova dell'errore era consentita (e ne derivavano tutte le conseguenze in ordine all'acquisto del ius Quiritium [vedi] e della potestas [vedi]) solo se il figlio nato dalle nozze fosse maggiore dell'età di un anno, non se il figlio non aveva ancora raggiunto tale età.

Erus [lett. "padrone"]

Termine talvolta adoperato in diritto romano per indicare il legittimato attivo all'esercizio dell'actio legis Aquiliae [vedi]: era proprietario degli oggetti che erano stati danneggiati.

Esecuzione [cfr. artt. 474 ss. c.p.c.]

Nel processo per legis actiones [vedi legis actio], l'esecuzione veniva attuata a mezzo di due specifiche legis actiones, quella per manus iniectiōnem [vedi legis actio per manus iniectiōnem] e quella per pignoris capiōnem [vedi legis actio per pignoris capiōnem] finalizzate rispettivamente all'esecuzione personale e patrimoniale.

Nel processo per formulas [vedi], l'esecuzione della sentenza, detta bonòrum venditio [vedi], aveva carattere universale: iniziava col provvedimento di missio in bona [vedi] del creditore nei beni del debitore e si concludeva con la vendita in blocco di tutti i beni del debitore ad un bonorum èmptor [vedi], il quale era considerato successore universale del fallito.

Nella cognitio extra òrdinem [vedi] la sentenza pronunciata in grado di appello e quella di primo grado non appellata erano definitive e dovevano essere eseguite dal soccombente.

Se questi non vi provvedeva, spontaneamente, si passava (a differenza che negli altri due sistemi processuali) all'esecuzione coattiva con i seguenti sistemi:

- consegna coattiva della cosa a mezzo degli apparitòres [vedi];
- sequestro dei beni del soccombente per ottenere il pagamento della somma (pignus ex causa iudicàti càptum);
- missio in bona [vedi] e quindi la bonorum distractio [vedi] se più erano i creditori.

Esistenza

[vedi Capacità]

Esogamia

Principio su cui si fondava il matrimonium [vedi] in virtù del quale l'unione tra due persone di sesso diverso era concepibile solo tra soggetti che:

- non provenissero dalla stessa familia;
- non fossero tra loro cognati;
- non fossero tra loro correlati da preesistente affinità.

I presupposti di un matrimonium iustum erano:

- la capacità di unione sessuale di coniugi;
- la (—);
- la monogamia;
- il conubium [vedi].

Espropriazione per pubblica utilità [cfr. artt. 42 Cost., 834 c.c.; L. 25-6-1865, n. 2359; L. 22-10-1971, n. 865; art. 5 bis, D.L. 11-7-1992, n. 333, conv. in L. 8-8-1992, n. 359]

Per il iùs civile [vedi], l'(—) era incompatibile con l'intensità dei poteri che il dominium ex iùre Quiritium [vedi] garantiva al dòminus.

Non così per il dominium [vedi] unificato, che dal dominium ex iure Quiritium differiva proprio per la minore intensità; esso, infatti, oltre ad essere sottoposto ad imposta fondiaria, era suscettibile di (—).

Esquilino

Uno dei sette colli di Roma, situato in età repubblicana al di fuori dell'area urbana ed adibito alla sepoltura dei poveri. In età augustea venne bonificato da Mecenate. Traiano [vedi] vi innalzò le sue Terme.

Essentiàlia negòtii [Elementi essenziali del negozio giuridico]

Elementi la cui mancanza impedisce del tutto il nascere di un negozio giuridico o, comunque, la produzione di effetti giuridici: si pensi, ad es., ad un contratto di compravendita (nel quale, per definizione, vi è il trasferimento da un soggetto all'altro, di una res [vedi], in cambio di un prezzo) mancante del prezzo.

Gli (—) variavano, in diritto romano in relazione ai singoli negozi giuridici; in particolare, si riteneva, con riferimento ai negozi di attribuzione patrimoniale, che tra gli elementi essenziali rientrasse una iusta causa [vedi], cioè un'obiettiva ragione giustificatrice del negozio stipulato dalle parti, in relazione al fine che le parti stesse intendevano raggiungere (vi era così una giusta causa per la donazione, per la costituzione di dote etc.).

La distinzione tra la categoria degli (—) e quella dei naturàlia negotii [vedi] costituisce, per la dottrina più autorevole, il riflesso, rispettivamente, di quella tra norme cogenti (inderogabili dalle parti) e norme dispositive (derogabili dalle parti).

Etruria

Antica regione compresa tra i corsi dell'Arno e del Tevere e il mar Tirreno; corrispondente, presso a poco, alle odierne Toscana, parte dell'Umbria e alle zone dell'estremo Lazio a Nord di Roma.

Etruschi

Popolo di origine incerta che secondo Erodoto sarebbe giunto in Italia dall'Asia Minore. Alcuni studiosi moderni ipotizzano che gli (—) proverrebbero dall'Europa centrale.

Storici recenti ritengono che essi sarebbero i discendenti delle genti mediterranee che nel periodo neolitico si stanziarono sulla riva destra del Tevere. Essi abitarono, a partire dal IX sec. a.C., in Etruria [vedi].

Tra l'VIII e il VII sec. a.C. furono il popolo più civile d'Italia. Gli (—) erano organizzati in città-stato, governate da re (lucumoni). Le città etrusche rimasero indipendenti l'una dall'altra; ma si riunivano in confederazioni, specie quando erano minacciate da nemici esterni.

Le più importanti città etrusche furono Chiusi, Cortona, Orvieto, Perugia, Volterra, Populonia, Arezzo e Veio.

Gli (—) furono abili navigatori e divisero con i Cartaginesi il dominio del Tirreno, sancito dalla conquista della Corsica (vittoria di Alalia, metà del VI sec. a.C.).

Nel periodo di maggiore potenza (secc. VII-V a.C.) estesero il loro dominio alla pianura padana; conquistarono Roma (periodo dei Tarquini, gli ultimi tre re di Roma [vedi gens Tarquinia]) e si spinsero in Campania fino al golfo di Salerno. La decadenza degli (—) ebbe inizio con la cacciata dei Tarquini da Roma e l'abbandono della Campania sotto la spinta dei Sanniti (424 a.C.).

Sconfitti a Nord dai Galli (V-IV sec. a.C.), battuti per mare da Gerone di Siracusa (474 a.C.), caddero infine sotto il dominio romano.

Il primo passo verso la sottomissione a Roma avvenne con la presa di Veio (396 a.C.), ad opera del dittatore Marco Furio Camillo [vedi], dopo un assedio durato dieci anni. Seguirono le conquiste di Tarquinia (357 a.C.), Cere (355 a.C.), Volsini (264 a.C.).

Gli (—) ottennero la cittadinanza romana con la guerra sociale del 90 a.C.

Eudossio

Professore di diritto, appartenente alla scuola di Berito [vedi] e vissuto tra il V ed il VI sec. d.C.; fu allievo di Anatolio [vedi].

Eugenio (imp. 392-394 d.C.)

Nominato Augusto da Arbogaste, alla morte di Valentiniano II [vedi], fu vinto ed ucciso da Teodosio [vedi] sul fiume Frigidus nel 394 d.C.

Eurico

[vedi Còdex Euriciànus]

Evasione

[vedi Crìmen effractiònis]

Evèntus dàmni [lett. "evento di danno"]

Requisito necessario per l'esperibilità dell'actio Pauliana [vedi]: consisteva in una situazione irreparabile di insolvenza del debitore, non generica ma sussistente in concreto. Si è rilevato in dottrina che l'(—) poteva, pertanto, esser ravvisato soltanto se, a carico del debitore, si fosse aperto un procedimento di missio in bona [vedi] rei servandæ causa.

Evictio [Evizione; cfr. artt. 1483 ss. c.c.]

Consisteva nella perdita di una cosa acquistata, per effetto della rei vindictio [vedi] esercitata dal vero dominus [vedi] della stessa.

In ordine alla garanzia per l'(—) [vedi actio auctoritatis; emptio-venditio].

Evocatio

Era la formale intimazione attraverso la quale (nella cognitio extra ordinem [vedi]) il convenuto era invitato a presentarsi, in una certa udienza, in tribunale; la citazione a giudizio aveva rilievo ufficiale, in quanto, pur se sollecitata dall'attore, essa avveniva a mezzo dell'autorità giudiziaria. Chi risultava irreperibile, veniva convocato attraverso un'apposito editto.

La (—) poteva avvenire in tre modi:

— denuntiatiònis: il convenuto riceveva da un funzionario imperiale l'invito a presentarsi dal giudice, in un giorno in cui questi tenesse udienza;

— litteris: al convenuto veniva recapitato, a cura dell'attore, un atto di citazione a giudizio emesso dal magistrato;

— edictis: il convenuto veniva chiamato in giudizio direttamente dal giudice.

Ex abrupto [All'improvviso]

Espressione adoperata per indicare un'azione compiuta senza preavviso, inaspettatamente.

Excèptio [Eccezione]

Istituto di derivazione generalmente pretoria. Di essa si servirono infatti i pretori per soddisfare le esigenze equitative, che talvolta sorgevano nella pratica giudiziaria, in contrapposizione alle ristrette previsioni del ius civile. In alcuni casi la (—) poteva trovare fondamento in una legge.

L'(—) era una clausola posta nella formula [vedi] tra l'intentio [vedi] e la condemnatio [vedi] e serviva a condizionare la condanna del convenuto alla verifica del fondamento di una circostanza dedotta dal convenuto stesso e tale da rendere inefficace la pretesa attorea. La circostanza, se accertata, portava al rigetto della domanda attorea.

Essa costituiva pertanto un mezzo di difesa del convenuto, il quale poteva non solo negare i fatti esposti dall'attore, ma anche contrapporre, a tali fatti, altri fatti o situazioni di diritto che, se veri od esistenti, potevano escludere la sua condanna.

Poteva darsi, però, che all'eccezione sollevata dal convenuto l'attore avesse da opporre altri fatti o altre questioni di diritto che paralizzassero l'eccezione stessa; egli allora chiedeva che nella formula, dopo l'(—), fosse inserita una replicatio che si poneva come condizione negativa dell'(—).

E se, ancora, il convenuto opponeva alla replicatio altre situazioni di fatto o questioni di diritto che valessero a paralizzarla, egli chiedeva che dopo la replicatio fosse inserita una duplicatio [vedi], che si poneva come condizione negativa della replicatio: la serie delle controeccezioni era, in teoria, illimitata.

Le eccezioni si distinguevano in:

— peremptoriae (o perpetuae), basate su una circostanza che poteva sempre essere opposta all'azione, in qualunque tempo questa fosse proposta; così, ad esempio, colui, il quale era stato convenuto in giudizio per sentirsi condannare al pagamento di una somma di danaro poteva sempre opporre all'attore il pactum de non petendo [vedi] tra loro stipulato e col quale l'attore si era impegnato a non chiedere mai il pagamento del suo credito. Peremptoriae erano anche l'(—) metus [vedi] e l'(—) doli [vedi];

— dilatoriae, se, invece, potevano essere opposte solo in un determinato periodo di tempo o contro un determinato soggetto. Così, ad esempio, nel caso sopra riportato se col pactum de non petendo [vedi] il creditore si era impegnato a non chiedere il pagamento solo per la durata di sei mesi, la relativa eccezione poteva essere opposta esclusivamente in questi sei mesi e non oltre.

Exceptio doli [Eccezione di dolo]

Exceptio [vedi] opponibile al soggetto (deceptor [vedi]), che dopo aver agito con dolo al fine di indurre un soggetto (deceptus [vedi]) alla conclusione di un negozio, ne chiedesse l'adempimento. Si distinguevano: (—) specialis seu praeteriti, per il dolo commesso al tempo della conclusione del negozio; (—) generalis seu praesentis, di più larga applicazione per il dolo commesso in un momento successivo.

L'(—) era formulata in modo da consentire al magistrato giudicante di valutare anche il comportamento che il deceptor [vedi] avesse tenuto dopo la conclusione del negozio giuridico: poteva, perciò, accadere che il deceptor risultasse soccombente per un comportamento malizioso tenuto solo dopo la conclusione del negozio, oppure vittorioso per avere, dopo la conclusione del negozio, neutralizzato gli effetti del comportamento doloso tenuto in precedenza.

L'(—) trovò grande applicazione in diritto romano e fu concessa in molteplici situazioni caratterizzate da comportamento malizioso di una delle parti, sì da poter essere considerata come una sorta di rimedio generale posto a tutela del contraente vittima di un comportamento tenuto in mala fede della controparte (in origine; ad es., l'exceptio non numeratae pecuniae [vedi], non era altro che un'applicazione dell'(—)).

Exceptio inadimplenti contractus [Eccezione di inadempimento; cfr. artt. 1460-1461 c.c.]

Espressione non classica adoperata per definire l'eccezione, tipica dei contratti a prestazioni corrispettive, concessa dalla legge per tutelare una parte dall'inadempimento della controparte; l'(—) consente di evitare le conseguenze negative dell'inadempimento della controparte, rifiutando di adempiere la propria obbligazione. Si tratta di una rara ipotesi di autotutela del diritto, prevista e riconosciuta nell'attuale ordinamento giuridico.

L'(—) fu ignota al diritto romano.

Exceptio in rem scripta

L'espressione era adoperata per indicare quella categoria di eccezioni che erano opponibili non solo alla controparte di un negozio giuridico, ma anche ad ogni soggetto che da quel negozio avesse tratto un qualsiasi vantaggio (si pensi, ad es., all'exceptio metus [vedi]).

Exceptio iurisiurandi [Eccezione di giuramento]

[vedi Pactum iurisiurandi]

Exceptio iusti domini [Eccezione di giusta proprietà]

Exceptio [vedi] che poteva esser sollevata dal dōminus [vedi], nei confronti di chi agiva contro di lui con la rēi vindicatio [vedi], asserendo di essere il vero proprietario della cosa.

Tale eccezione veniva sollevata dal convenuto che si sobbarcava il relativo onere della prova, quando questi temeva che il Pretore potesse accogliere la domanda attorea. In mancanza di tale timore, infatti, egli poteva limitarsi più comodamente, a negare la pretesa attorea.

Exceptio lēgis Lætōriæ

Exceptio [vedi] concessa da una lex Plætoria o Lætoria de circumventiōne adulescētium, per porre rimedio al problema delle speculazioni perpetrate in danno dei minori di 25 anni da persone, se non altro, più esperte ed oculate nella cura dei propri affari: l'(-) serviva a paralizzare l'azione del soggetto che voleva far valere i diritti derivantigli proprio da un negozio stipulato con un minore di 25 anni non assistito da un curatore [vedi cura; curator].

Exceptio litis dividuæ

[vedi Minus petere]

Exceptio mētus

Exceptio [vedi] opponibile al soggetto che pretendesse l'esecuzione di un negozio giuridico il cui consenso era stato estorto (da una delle parti all'altra) con violenza.

Exceptio non numeratæ pecuniæ

Exceptio [vedi] concessa, dall'età di Caracalla [vedi], in sede di cognitio extra ordinem [vedi] contro il soggetto che agiva (per ottenere la restituzione di una somma di denaro) in base ad una stipulatio [vedi] con la quale si era già fatto promettere la restituzione di una somma da mutuare, senza che la dazione a mutuo fosse stata eseguita.

Successivamente si ammise che il rimedio della (-) potesse essere esperito, sotto forma di querela non numeratæ pecuniæ, per accertare l'inesistenza dell'obbligo anche se non era esercitata l'actio ex stipulatu [vedi].

Exceptio non rite adimplēti contractus [Eccezione di inesatto adempimento; cfr. artt. 1460-1461 c.c.]

Espressione non classica, adoperata per definire l'eccezione, tipica dei contratti a prestazioni corrispettive, concessa dalla legge per tutelare una parte dall'inesatto adempimento della controparte, rifiutando di adempiere la propria obbligazione.

L'(-) fu ignota al diritto romano.

Excēptio pācti

Exceptio [vedi] concessa dal pretore, al di fuori dei rimedi caratteristici del ius civile [vedi], per dare riconoscimento giuridico a pattuizioni atipiche [vedi pactum] intercorse tra le parti e paralizzare le pretese che, nonostante tali pattuizioni, l'una parte avanzasse nei confronti dell'altra. Si pensi, ad es., al caso in cui una parte, pur avendo stipulato una transactio [vedi] convenisse in giudizio la controparte per continuare proprio la lite (che, con la transazione si era voluto prevenire od eliminare); in tal caso, il prætor concedeva al convenuto la possibilità di paralizzare l'azione sollevando una (-).

Altre applicazioni erano frequenti in tema di recēptum arbitrii [vedi] o di remissio pignoris tacita [vedi].

Un particolare tipo di (-) era quella che poteva esser sollevata dal debitore contro il creditore che lo avesse convenuto in giudizio per ottenere il pagamento della prestazione, se tra i due fosse stato stipulato un pactum de non petendo [vedi].

L'(-) poteva essere peremptoria o dilatatoria [vedi exceptio], vale a dire poteva essere proposta in perpetuo o entro un dato termine, a seconda che il patto prevedesse, rispettivamente, l'obbligo per il creditore, di non chiedere mai o di non chiedere prima di un certo tempo l'adempimento. Essa inoltre poteva essere opposta non solo dal debitore, ma anche dal suo erede o dal condebitore solidale nel caso di pactum de non petendo in rem, mentre poteva essere opposta dal solo debitore nel caso di pactum de non petendo in personam.

Exceptio plūrium concumbētium

Espressione non classica, adoperata in tema di riconoscimento giudiziale di paternità (cfr. artt. 269 ss. c.c.).

Letteralmente, è l'"eccezione di aver avuto più rapporti sessuali"; viene sollevata dal preteso padre che affermi di poter provare che la madre, nel periodo in cui si asserisce avvenuto il concepimento, abbia avuto rapporti con diversi uomini.

L'importanza dell'(-) è, a seguito di numerose decisioni giurisprudenziali, grandemente scemata: si ritiene superfluo, per il presunto padre, sollevare detta eccezione, in quanto la prova

dell'esclusività dei rapporti tra la madre ed il presunto padre rientra nell'onere probatorio incombente sulla madre che agisce in giudizio.

Exceptio præiudicialis [Eccezione pregiudiziale; cfr. art. 34 c.p.c.]

Exceptio [vedi] sollevata dal convenuto per paralizzare un'azione, ottenendo una decisione preventiva su una questione assorbente, suscettibile, cioè, se decisa in un certo modo, di rendere vana l'azione.

Si pensi ad un'azione intentata da un soggetto che si proclama erede, contro chi a suo dire si è impadronito di beni ereditari e all'eccezione sollevata dal convenuto che asserisce di esser lui il vero erede: la decisione su questa questione, se è favorevole al convenuto (se accerta, cioè, che è il convenuto ad essere erede) rende vana l'azione [vedi actio præiudicialis].

Excèptio rèi iudicatæ (vel in iudicium deductæ) [Eccezione di giudicato]

Exceptio [vedi] opponibile nei confronti di chi riproponeva una domanda giudiziale in ordine ad un rapporto litigioso già dedotto precedentemente in giudizio ed esaurito con la relativa litis contestatio [vedi]: con terminologia moderna, si può dire che l'eccezione mirava ad opporre all'attore il fatto che sulla questione, oggetto del nuovo giudizio, vi era già stato un precedente giudizio, definito con una pronuncia passata in giudicato.

Exceptio rèi vènditæ et tràditæ [Eccezione di cosa venduta e consegnata]

Exceptio [vedi] originariamente non autonoma (ma costituente un'applicazione dell'exceptio doli [vedi]), concessa al titolare dell'in bonis habere [vedi] contro il dominus [vedi] che agiva con l'azione di rivendica [vedi rei vindicatio].

Il pretore concedeva l'(-) se gli risultava che la cosa rivendicata era stata oggetto di un compravendita ed era stata consegnata al compratore mediante traditio [vedi]: quest'ultima non trasferiva il dominium ex iure Quiritium [vedi], ma solo il possesso, per cui sulla res gravavano, insieme, il dominium del cedente e l'in bonis habere dell'acquirente.

Excèptio senatusconsùlti Macedoniànì

[vedi Senatusconsultum Macedonianum]

Exceptionès dilatòriæ

[vedi Excèptio]

Exceptiones peremptòriæ

[vedi Exceptio]

Exceptiones perpètuæ

[vedi Exceptio]

Excusàtio tutòris

Era la dispensa dall'ufficio che poteva essere domandata dal tutore dativo [vedi tutela mulierum]. Originariamente la persona designata quale tutore poteva essere esonerata dall'ufficio solo a seguito di una valutazione discrezionale delle ragioni addotte da parte dei magistrati.

Intorno all'età di Marco Aurelio, il procedimento per ottenere l'esonero fu semplificato attraverso la fissazione di un serie di ipotesi in cui il tutore aveva diritto ad essere rimosso dall'incarico (es. avere un certo numero di figli o di tutele, lo stato di povertà, un'età superiore ai 70 anni, l'ignoranza, l'inimicizia con il minore, etc.).

Sempre nello stesso periodo, inoltre, l'istituto fu esteso anche al tutore testamentario [vedi tutela impuberum] in sostituzione della facoltà, precedentemente riconosciuta allo stesso, di servirsi dell'abdicitio tutelæ [vedi], divenendo, pertanto, suscettibile di applicazione generalizzata.

Exèrcitor nàvis

[vedi Actio exercitoria]

Exercitus centuriàtus

[vedi Centuria; Comitìa centuriata]

Ex facto òritur ius [lett. "il diritto nasce dal fatto"]

Principio giuridico consistente nell'affermazione che il fatto giuridico è "l'elemento dinamico", il "fattore vitale" del mondo giuridico.

Il sistema giuridico si evolve, infatti, per regolare le situazioni nuove, emergenti volta per volta, nella realtà fattuale.

Exheredàtio [Diseredazione]

Atto solenne ed autonomo con cui il padre privava uno dei figli della qualità di erede a causa della sua indegnità; tale atto costituiva il necessario presupposto per l'adozione di un nuovo erede estraneo.

L'(-) richiedeva l'uso di parole solenni; al fine di richiamare l'attenzione del "diseredante" sulle gravi conseguenze che potevano derivare dalla (-), in considerazione dell'importanza dell'istituto della familia [vedi].

Da Costantino in poi, l'(-) fu ritenuta ammissibile anche se compiuta con formule non solenni: la volontà di diseredare l'erede poteva essere espressa in qualunque modo. La (-) si trasformò, così, in una semplice dichiarazione testamentaria.

La mera *præteritio* [vedi] di un *hères suus* rendeva nullo il testamento: si faceva, perciò, luogo alla successione legittima [vedi *succèssio ab intestàto*].

Per quanto riguarda, in particolare, la forma della (-), i *fili* dovevano essere diseredati *nominatim*, cioè specificatamente uno per uno, invece le *filiæ* e i nipoti di ambo i sessi potevano essere diseredati *inter ceteros*, cioè con una formula generica complessiva (*ceteri exherèdes sùnto*).

La distinzione tra figli, figlie e nipoti fu abolita da Giustiniano, il quale richiese per tutti la diseredazione *nominatim*, a pena di nullità del testamento.

L'ordinamento vigente non conosce l'istituto della diseredazione.

Exilium [Esilio]

Era uno dei fatti estintivi dello *stàtus* [vedi] *civitatìs* e consisteva nello stabile abbandono della patria da parte di un cittadino romano.

Gli effetti dell'(-) erano annullati dal ritorno in patria [vedi *iùs postlimìnii*].

Ex iùre Quiritium [Secondo il *ius Quiritium*]

Con tale espressione i romani si riferivano a specifici rapporti giuridici derivanti dal *iùs Quiritium* [vedi]. Tali rapporti possono essere distinti in due gruppi. Da un lato i rapporti familiari e parafamiliari relativi alla patria potestas, alla manus, alla potestas sui liberi in mancìpio, e poi alla tutela e alla curatela. Dall'altro, il gruppo dei rapporti assoluti dominicali e paradominicali relativi ai poteri esercitati dal *pater familias* sulle *res mancipi* e *res nec mancipi* [vedi].

Ex lège

Espressione frequentemente adoperata col significato di "in forza di legge".

Ex mòre

Espressione frequentemente adoperata col significato di "in forza della consuetudine".

Ex nõvo

Espressione frequentemente adoperata col significato di "daccapo, di nuovo, dal niente".

Ex nunc, ex tunc [lett. "da ora, da allora"]

L'espressione *ex nunc* (lett. "da ora"), è adoperata come sinonimo di "non retroattività", per indicare che un dato atto giuridico esplica i suoi effetti solo dal momento in cui viene posto in essere (ad es., il termine esplica la sua efficacia *ex nunc*: in caso di termine finale, la scadenza non pone nel nulla gli effetti prodotti in precedenza dal negozio cui il termine è apposto).

L'espressione *ex tunc* (lett. "da allora"), è adoperata come sinonimo di "retroattività" per indicare che un dato atto giuridico esplica i suoi effetti non dal momento in cui viene posto in essere, ma da un momento anteriore (ad es., la pronuncia di nullità del negozio giuridico retroagisce al momento in cui il negozio fu stipulato; l'avverarsi della condizione retroagisce al momento della stipula del negozio cui la condizione è apposta).

Expensilàtio

[vedi *Nòmen transscripticium*]

Expilàta herèditas

[vedi *Crìmen expilatæ hereditatis*]

Expilàtio

[vedi *Crìmen expilatæ hereditatis*]

Expositio [Esposizione]

L'(-) era l'abbandono dei neonati, da parte del *pater familias* [vedi], al loro destino: si parlava in proposito di *iùs exponèndi* (che rientrava nel più vasto *ius vitæ ac nècis* del *pater familias*).

In diritto giustiniano si stabilì che il neonato esposto non diventava (contrariamente a quanto accadeva in passato) schiavo del soggetto che lo aveva raccolto. [vedi *Crìmen expilatæ hereditatis*]

Expromìssio [Espromissione; cfr. artt. 1272, 1275, 1276 c.c.]

Negoziò giuridico attraverso il quale era possibile attuare, a titolo particolare, il trasferimento (la cessione) del debito [vedi *cèssio debiti*].

Il diritto romano non conobbe un autonomo negozio attraverso il quale attuare la cessione del debito: il medesimo risultato si poteva però ottenere con la (-) che consisteva nell'assunzione

del debito, da parte di una persona diversa dal debitore. Il terzo si obbligava così verso il creditore ad eseguire la medesima prestazione del debitore originario.

Ex recèpto

Espressione adoperata per indicare la responsabilità che nasce dalla ricezione di una res [vedi]; [vedi recèptum argentàrii; receptum nautàrum, caupònum, stabulariorùmque].

Execùtor [Ufficiale giudiziario]

Il termine indicava l'ufficiale giudiziario, il soggetto, cioè, che nella cognitio extra òrdinem [vedi] consentiva lo scambio (tra attore e convenuto) dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, secondo le forme tipiche della evocatio per libèllos [vedi evocatio].

Ex tunc

[vedi Ex nunc, ex tunc]

Ezio (Flavio)

Generale romano di origine illirica (390ca-453).

Nel 432 fu nominato comandante dell'esercito (magister utriusque militiae) dell'imperatore Valentiniano III. Profondo conoscitore dei popoli barbari, attuò una fortunata politica di equilibrio nei confronti degli invasori, permettendo agli Unni [vedi] di stanziarsi in Pannonia [vedi] e riconoscendo la presenza dei Vandali in Africa e dei Burgundi in Savoia.

Sconfisse ripetutamente Burgundi, Goti e Franchi e arrestò l'invasione unna della Gallia, vincendo Attila ai Campi Catalaunici (451) con un esercito composto in massima parte da barbari. Morì vittima di una congiura, alla quale non fu estraneo lo stesso imperatore.

Fàcio ut des [Prestazione di fare contro dazione di cosa]

Figura di contratto innominato [vedi conventiònes sine nòmìne] a prestazioni corrispettive (o sinallagmatico), in cui una parte effettuava una prestazione di fare per ottenere la dazione di una cosa. Sul piano della tutela, poiché era inconcepibile la restituzione di un fàcere, si accordava al creditore un'actio de dolo [vedi].

Facio ut fàcias [Prestazione di fare contro prestazione di fare]

Figura di contratto innominato [vedi conventiònes sine nòmìne] a prestazioni corrispettive (o sinallagmatico), con il quale una parte eseguiva una prestazione di fare in cambio di un'altra, anch'essa di fare.

Sul piano della tutela poiché era inconcepibile la restituzione di un fàcere, si accordava al creditore un'actio de dolo [vedi].

Fàcta concludèntia [Fatti concludenti]

Vengono così definiti quei particolari comportamenti che, se valutati congiuntamente al contesto in cui vengono tenuti ed a circostanze che li accompagnano, assumono un significato, alla stregua del significato socialmente attribuito ad essi, che va oltre il comportamento in sé stesso.

Ad es., chi sale su un autobus, con questo semplice comportamento, valutato alla stregua del suo significato sociale, mostra implicitamente la volontà di voler contrarre un contratto di trasporto; il soggetto designato erede, appropriandosi di beni appartenenti all'eredità e disponendone (ad es. con la vendita), mostra implicitamente la volontà di accettare l'eredità.

Fàctum prìncipis

L'espressione è adoperata, nella prassi, per indicare un provvedimento autoritativo (lett. "fatto del principe"), normativo, che rende non più possibile l'adempimento di una prestazione.

Si pensi, ad es., all'intervento di una nuova normativa che, con efficacia retroattiva, dichiara incommerciabile una cosa.

L'intervento del (—) estingue l'obbligazione e produce la liberazione del debitore.

Facùltas agèndi

L'espressione viene usualmente adoperata per indicare il concetto di "diritto soggettivo", cioè il potere attribuito ad un soggetto — nei confronti della generalità dei consociati — di agire o meno per soddisfare un proprio interesse.

Si differenzia dalla norma agendi [vedi].

Fàlsum mòdum dìcere

[vedi Àctio advèrsus mensòrem qui falsum modum dixerit]

Fàlsus

[vedi Crìmen falsi]

Falsus procuràtor [Falso procuratore]

[vedi Procùra]

Famìlia [Famiglia; cfr. artt. 29-31 Cost., 143-148, 159 ss., 231-243, 315-337 c.c.]

In età arcaica il termine (—) aveva significato prevalentemente patrimoniale: rientravano, infatti, nella (—) non solo il complesso di soggetti sottoposti ad un medesimo pater familias [vedi], ma anche i servi [vedi servus], l'abitazione, gli animali domestici, ed addirittura i beni strumentali all'economia familiare (ad es. gli attrezzi agricoli per coltivare il fondo). In questa accezione la (—) era considerata res mancipi [vedi].

Col passare del tempo, il termine andò ad indicare quella che poi è la (—) in senso classico, cioè il complesso di soggetti sottoposti ad un capostipite comune vivente (il pater familias) e che alla morte di questo, divenivano persone sui iuris [vedi] [(—) proprio iure]. In epoca più risalente fu diffusa l'abitudine da parte di tali soggetti, di rimanere, comunque, uniti in un consorzio detto *ercto non cito*, in cui il patrimonio familiare rimaneva di proprietà comune. Il termine (—) *communi iure* indica, appunto, il gruppo di famiglie autonome nate dall'unica (—) smembrata a seguito della morte del capostipite.

Questi aveva la potestà sui figli (*patria potestas* [vedi]), sulla moglie e sulle mogli dei figli (*manus maritalis*) [vedi].

Il rapporto che legava i vari componenti della (—) era denominato *agnatio* [vedi], di carattere nettamente patriarcale poiché indicava la discendenza da un comune capostipite maschio, attraverso altri maschi.

In seguito fu riconosciuto un rilievo sempre crescente alla discendenza matrilineare, ovvero sia la *cognatio*.

In particolare:

- si riconobbe alla *cognatio* la valenza di impedimento matrimoniale;
- si ammise la possibilità di donazioni tra cognati, in deroga alla *lex Cincia de donis et muneribus* [vedi];
- si diede preferenza ai cognati, rispetto agli estranei, nell'esercizio della funzione di tutore.

Solo in tema di successione il riconoscimento della rilevanza della parentela cognatizia incontrò numerosi ostacoli e difficoltà. Tuttavia già in età classica e, quindi, in epoca imperiale si addivenne ad una sostanziale ammissione della successione tra madre e figli.

Infine, in età giustiniana venne meno la distinzione tra agnati e cognati e con quest'ultimo termine vennero chiamati tutti i parenti, sia in linea maschile, sia in linea femminile.

Familiæ emptor

Il (—) era il soggetto che, nella *mancipatio familiæ* [vedi], acquistava in blocco il patrimonio del disponente con l'intesa che la vendita (sorta di vendita fiduciaria) producesse effetto dopo la morte di quest'ultimo e che il (—) provvedesse in seguito all'attribuzione dei beni secondo le indicazioni impartite dal disponente oralmente o per iscritto.

Il (—) non era, dunque, erede, bensì mero tramite della volontà del venditore-testatore.

Con l'affermarsi, in seguito (II sec. a.C.), della forma tipica del testamento romano, il *testamentum per aes et libram* [vedi], la figura del (—) subì delle trasformazioni. Il suo intervento, in questa forma di testamento, venne a rivestire, infatti, carattere meramente formale. Il (—) non acquistava nulla e nessun ruolo rivestiva in ordine alla esecuzione delle disposizioni, divenendo semplice depositario del testamento che il disponente, il più delle volte non redigeva in sua presenza, limitandosi alla consegna di tavolette già preparate nella parte dispositiva.

Il suo intervento venne quindi limitato alla pronuncia di una dichiarazione al momento di acquisto del patrimonio e all'apposizione del sigillo che il (—) doveva applicare sulle tavolette recanti le disposizioni testamentarie, insieme ai cinque testimoni e al *libripens* [vedi].

Farro

Varietà di frumento che sin da epoca risalente ebbe notevole importanza nell'agricoltura romana. Cereale piuttosto povero dal punto di vista alimentare, ma di facile coltivazione perché resistente e adatto alle zone umide, quale era il *Latium vetus*.

Il (—) fu utilizzato come sostanza base per un tipo particolare di pane che veniva consumato in alcune cerimonie religiose e in particolare nella forma arcaica e solenne del matrimonio romano, che da esso traeva la propria denominazione: la *confarreatio* [vedi].

Fas [Lecito]

Termine, ricollegantesi al concetto di *fatum* (da *fari*: parlare, rivelare, che indica il volere divino rivelato agli uomini attraverso i segni della natura), che indicava ciò che era lecito e giusto in base alla volontà divina.

I rapporti tra (—) e *ius* [vedi] subirono una profonda trasformazione storica:

- in età arcaica il (—) indicava propriamente il diritto divino, visto in netta contrapposizione e prevalenza rispetto al diritto umano (*ius* [vedi]);

— in seguito al (—) venne sostanzialmente affiancato il concetto di *ius* [vedi] al fine di accentuare l'imprescindibile fondamento etico-religioso della norma [vedi *Nefas*]

Fàvor

Con il termine (—) è indicato l'insieme di benevole prerogative destinate ad attribuire ad una persona una tutela preferenziale in considerazione di sue qualità o, più in generale, della sua posizione in una data vicenda.

Nelle sue varie configurazioni, il (—) poteva (e può anche nell'ordinamento vigente) assurgere a canone interpretativo, destinato ad ispirare l'interprete in casi dubbi; si tratta di casi nei quali la legge, allo scopo di riequilibrare particolari posizioni di disegualianza tra situazioni soggettive, favorisce un soggetto anziché l'altro.

Nel diritto romano postclassico, le varie forme nelle quali si estrinsecava il (—) finirono con l'esser considerate *præsumptiões iūris*, in forza delle quali la sussistenza del (—) si presumeva (salvo prova contraria) anche fuori dai casi dubbi.

• (—) *benignitātis*

Canone interpretativo postclassico, per cui in ogni disputa doveva essere adottata la soluzione più indolore, cioè quella che comportava conseguenze meno spiacevoli.

• (—) *creditoris*, (—) *debitoris* [cfr. artt. 1183, 1184, 1282, 1371 c.c.]

Il (—) *debitoris* è canone interpretativo generale, di origine postclassica, in virtù del quale il debitore doveva esser favorito in relazione a qualunque situazione ambigua potesse scaturire da un negozio giuridico.

Permane, anche nel diritto vigente, fondamentale criterio in tema di obbligazioni, pur se talora l'ordinamento contempla ipotesi di (—) *creditoris* (vedi, ad es., l'art. 1183 c.c., che attribuisce il potere di esigere immediatamente la prestazione, ove il termine non sia fissato preventivamente).

• (—) *libertātis*

Canone interpretativo di origine classica, in forza del quale, quando ci si trovava di fronte al dubbio se un negozio giuridico riconoscesse o meno la libertà di un individuo, doveva optarsi per la soluzione favorevole al riconoscimento della libertà.

• (—) *matrimonii* [can. 1060]

Principio fondamentale del diritto matrimoniale vigente in base al quale, in caso dubbio, si ritiene sussistente la validità di un matrimonio fino a prova contraria.

Unica condizione per l'applicazione del (—) è che il negozio in considerazione sussista e ne sia valutabile la conformità al diritto canonico.

• (—) *minōris*

Atteggiamento del legislatore teso a privilegiare, negli ordinamenti contemporanei, la posizione del minore. Ne costituiscono espressioni tipiche, ad esempio:

— la potestà parentale;

— la tutela del minore;

— l'annullabilità degli atti negoziali da lui compiuti.

• (—) *promissōris*

Canone interpretativo di origine classica, secondo il quale, quando ci si trovava di fronte al dubbio se da una *stipulatio* [vedi] derivassero effetti favorevoli allo *stipulans* od al *promissor*, si doveva scegliere la soluzione favorevole al *promissor*, poiché le clausole erano state predisposte dallo *stipulans*, ed era arduo per l'altro rendersi conto delle insidie che potevano derivarne.

• (—) *rēi*

Canone interpretativo teso ad individuare il trattamento giuridico, in concreto, più favorevole al reo; l'espressione è molto frequente nel linguaggio degli operatori giuridici contemporanei.

• (—) *testamentī*

Nel dubbio se un testamento producesse o meno effetti giuridici, il (—) si concretava in una tendenza a fare salve le disposizioni testamentarie e si presentava quale criterio di orientamento tanto della giurisprudenza quanto della legislazione romana in materia.

Più precisamente il (—) si traduceva, per la giurisprudenza, nel tentativo di salvare il testamento, sia pure con costruzioni ardite e finzioni, volte a consentire l'attuazione della volontà del disponente e ad evitare l'apertura della successione legittima. La tendenza a far salve le ultime volontà del defunto si spiega, oltre che con l'impossibilità di rinnovare il testamento (*iam aliud velle non potest*) con il carattere sacro che esse possedevano nel mondo romano, carattere che importava un obbligo morale di rispetto, al quale veniva adeguato il diritto.

Fenicia

Regione corrispondente all'odierno Libano.

Fu centro di notevolissimi scambi commerciali, peculiarità, che mantenne anche sotto l'impero. Fu ammessa a Roma nel I sec. a.C. [vedi Siria].

Fenus (od usurae)

Interessi relativi ad una somma di danaro ("sors") da corrisondersi periodicamente ed anticipatamente.

Le "usurae" erano calcolate in base all'ammontare della somma di danaro e della durata della sua obbligazione.

Le "XII tabulae" stabilirono che non potessero pattuirsi "usurae" in misura superiore ad un'uncia (1/12) del capitale per ogni mese (c.d. "fenus unciarum" pari al 100% annuo).

La legislazione repubblicana ribassò il tetto massimo ad un centesimo al mese (ad "centesimae usurae" pari al 12% annuo).

La legislazione postclassica cristiana e giustiniana ridussero ulteriormente il tasso di interessi. Giustiniano vietò il c.d. "anatocismus" [vedi], cioè la produzione di interessi da parte degli interessi maturati mensilmente.

Fenus nauticum (vel pecunia traiecticia) [Prestito marittimo che serviva a finanziare operazioni commerciali]

Il termine fenus indicava in genere il frutto del capitale prestato. Il (—) era una particolare figura di mutuo [vedi mutuuum] importata dal diritto greco. Consisteva nella dazione in mutuo di una somma di danaro che doveva essere trasportata per mare e utilizzata per l'acquisto di merci oppure utilizzata per l'acquisto di merci da trasportare per mare.

Carattere peculiare dell'operazione era il nesso esistente tra la restituzione della somma mutuata e delle usurae pattuite con il buon fine dell'attività commerciale.

Il mutuatario era tenuto alla restituzione della somma solo allorché il danaro o le merci pervenissero a destinazione. Pertanto il rischio del trasporto ricadeva interamente sul mutuante, il quale, in cambio, aveva diritto ad elevati interessi appositamente pattuiti.

Si dubita dell'esistenza di azioni tipiche a tutela dei contraenti: probabilmente le parti, nella pratica, ricorrevano ad una stipulatio [vedi] con cui il mutuatario prometteva di restituire capitale e interessi.

Fera bestia [Animale selvatico; cfr. art. 923 c.c.]

(—) era l'animale selvatico.

Le ferae bestiae rientravano tra le res nullius [vedi]; il dominium [vedi] su di esse si acquistava attraverso aucupium [vedi] o piscatio [vedi].

Se la (—) si sottraeva alla custodia del cacciatore che l'aveva catturata, tornava ad essere considerata come res nullius, pur mancando la derelictio [vedi] da parte del cacciatore.

Ferètrio

Epiteto di Giove Capitolino, quando gli si offrivano in forma solenne i bottini di guerra.

Ferruminatio

Uno dei fatti di accessione (di cosa mobile a cosa mobile): come tale, costituiva uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario [vedi accessio].

In particolare, si aveva (—) quando due cose metalliche si saldavano insieme in modo autogeno: il dominus [vedi] della cosa ritenuta principale acquistava automaticamente (ipso iure), dal momento e per effetto della saldatura, il dominium ex iure Quiritium [vedi] della cosa accessoria.

La (—) si distingueva dalla adplumbatio [vedi].

Fetiàles

Collegio sacerdotale composto da venti membri, incaricato di dar vita ai riti connessi ai rapporti internazionali; in particolare, il pater patratus [vedi], capo dei (—), scavalcava il confine tra Roma e gli Stati resisi responsabili di provocazioni: questo atto preludeva alla dichiarazione di guerra (attraverso il getto di una lancia, intinta del sangue di un maiale sacrificato, compiuto dallo stesso pater patratus), che seguiva se le pretese romane rimanevano insoddisfatte. In un parallelo con le funzioni, in tema di dichiarazioni di guerra, del Presidente della Repubblica, è interessante segnalare che, allo stesso modo, i (—) non godevano di autonomo potere deliberativo dello stato di guerra, ma si limitavano a dare esecuzione alle deliberazioni provenienti dagli organi dotati, di volta in volta, di potere di indirizzo politico.

Ficta possessio

La (—) era un caso di fictio iuris [vedi]; in particolare, consentiva al soggetto che esperiva l'azione di rivendica [vedi rei vindicatio] del dominium ex iure Quiritium [vedi], di convenire in giudizio non il reale possessore di una res [vedi] contesa, bensì:

- "qui liti se òptulit": colui che per proteggere il vero possessore della "res" aveva maliziosamente evitato di dimostrato di non essere legittimato passivo;
- "qui dolo desiit possidère": colui che aveva maliziosamente trasferito ad altri il possesso della cosa allo scopo di sottrarsi alla "rei vindicatio".

Fictio civitatis

Fictio ingenuitatis

Era la trasformazione, nel periodo augusteo, dei libertini [vedi], per decretum principis [vedi constitutiones principum], in cives optimo iure attraverso la finzione del requisito della ingenuitas [vedi ingenuus].

La (—) si realizzava per:

- concessione della ius anuli aurei consistente nella elevazione all'ordo equester senza però esenzione dal patronatus [vedi];
- restitutio natalium che esentava dagli obblighi del patronatus, ma richiedeva l'assenso del patrono.

I principes favorirono i libertini, che provenivano da nazioni di buon livello culturale utilizzandoli come loro uomini di fiducia e come funzionari imperiali.

In origine la differenza tra cives optimo iure (cioè di piena capacità) e cives imminuto iure (cioè di capacità limitata) sopravvisse formalmente fino al periodo augusteo anche se ad essa si sovrappose la nuova distinzione tra honestiores ed humiliores.

Honestiores erano i cittadini optimo iure appartenenti all'ordo senatorius e all'ordo equester.

Humiliores erano i cives optimo iure non ammessi tra gli honestiores, nonché le varie categorie di cives imminuto iure. Uno dei modi per far partecipare i "peregrini" [vedi] alla vita del diritto romano; nel processo formulare ("iudicium") [vedi] si invitava il "iudex privatus" a giudicare nei confronti di un peregrino fingendo che si trattasse di un "civis Romanus".

Questo espediente fu escogitato anteriormente alla creazione del "prætor peregrinus" [vedi] ma decadde dopo la sua istituzione.

Fictio iuris

[vedi Actio utilis]

Fictio lègis Cornèliæ [Finzione introdotta dalla legge Cornelia]

Finzione [vedi fictio iuris] introdotta dalla legge Cornelia dell'81 a.C. con cui, al fine di evitare che la càpitis deminutio [vedi] maxima (che colpiva il cittadino romano catturato dai nemici) potesse rendere nullo il testamento già redatto, si stabilì che il civis romano, morto in prigionia, dovesse essere considerato defunto al momento della cattura.

Fictio suitatis

La chiamata all'eredità dei liberi che non fossero sui iuris, a tenore del ius honorarium [vedi] era effettuata dal prætor [vedi] in base alla finzione che fossero sui heredes (fictio).

Sempre per lo ius honorarium la bonorum possessio intestati veniva accordata ad un numero più ampio di successibili rispetto a quelli previsti dal ius civile [vedi]: liberi, legitimi, cognati, vir et uxor.

Nell'ordo [vedi] unde liberi vi era il seguente elenco: i sui heredes; gli emancipati del defunto (purché fossero ancora sui iuris al momento della datio); i filii in adoptionem dati (che fossero sui iuris al momento della morte del de cuius [vedi]); i figli dei filii premorti o capite deminuti, i postumi sui.

Fideicommissum [Fedecommeso; cfr. artt 692 ss. c.c.]

Il (—) era quella disposizione di ultima volontà, di per sé inidonea a produrre effetti secondo il ius civile [vedi], con la quale il testatore, in forma non di comando, bensì di preghiera, si rivolgeva a colui che aveva istituito erede, o legatario, affinché compisse, dopo la sua morte, una data attività a favore di un'altra persona.

La pratica di effettuare attribuzioni mortis causa per (—) oltreché per legato, si affermò in Roma verso la fine del periodo classico, e produceva, in capo all'onerato, un mero obbligo morale, non giuridico. Augusto [vedi] stabilì che, nel caso di inadempimento particolarmente riprovevole, il beneficiario del fedecommeso potesse agire extra òrdinem [vedi cognitio extra òrdinem] rivolgendosi ad uno speciale pretore, il prætor fideicommissarius. In seguito Claudio concesse la cognitio extra ordinem per ogni tipo di fedecommeso, facendo assurgere quest'ultimo, per la sua libertà di forme, nonché per la molteplicità dei fini per suo tramite con-

seguibili, a sistema diffuso nella pratica, che si affiancò al sistema dei legati. L'oggetto del (—) non era tipico, in quanto per mezzo di esso si poteva disporre la restituzione dell'intera eredità o di una sua quota (sostituzione fedecommissaria [vedi fideicommissum hereditatis], la liberazione di schiavi o acquisti a titolo particolare. Particolarmente rilevante era il c.d. fideicommeso di famiglia, con il quale si disponeva che non fosse alienata la casa paterna: in questo caso l'oggetto vincolato o la quota vincolata dovevano essere trasmessi intatti dall'uno all'altro membro della famiglia, in conformità delle indicazioni del testatore e, in mancanza, secondo il criterio della prossimità.

Le differenze fondamentali tra legati e fedecommissi erano le seguenti:

- i legati dovevano essere disposti, secondo forme tassativamente determinate, nel testamento o in appositi codicilli; i fedecommissi potevano essere disposti in qualsiasi forma;
- i fedecommissi potevano essere disposti, al contrario dei legati, anche a favore di persone prive della testamènti fàctio passiva [vedi];
- la tutela del legatario si realizzava secondo lo schema della cognitio ordinària; quella del fedecommeso in base alle regole della cognitio extra ordinem.

Nell'ordinamento vigente, la sostituzione fedecommissaria è proibita, ad eccezione del caso particolare del fedecommeso assistenziale, previsto e disciplinato dall'art. 692 c.c.

Fideicommissum hereditatis [Fedecommeso ereditario]

Particolare tipo di fedecommeso [vedi fideicommissum], consistente nella preghiera rivolta all'erede di trasferire l'eredità (in tutto od in parte) ad una terza persona.

La disposizione fedecommissaria richiedeva, quale presupposto, una corretta istituzione di erede.

Lo scopo perseguito negozialmente attraverso il (—) era quello di vincolare l'erede, in modo da precludergli la possibilità di compiere liberamente atti di disposizione sul patrimonio ereditario ed obbligarlo a trasferire il patrimonio ereditario stesso (in tutto od in parte) a persona designata dal testatore. Il fedecommeso in questione non era un negozio puro, potendovi essere apposta una condizione od un termine.

Il fedecommissario acquistava in origine, come detto, la qualifica di cessionario nei confronti dell'hères fiduciarius; la disciplina del fedecommeso ereditario subì, tuttavia, notevoli innovazioni in virtù di due senatusconsulta [vedi senatusconsultum]:

- il senatusconsultum Trebellianum stabilì che il fideicommissarius hereditatis dovesse essere considerato come un erede (heredis loco) e potesse quindi direttamente esperire tutte le azioni ereditarie, senza dover pertanto ricorrere, all'erede (in particolare, il pretore concedeva al fedecommissario delle actiònes utiles [vedi actio utilis]);
- il senatusconsultum Pegasianum stabilì, in conformità di quanto già disposto, in tema di legati, dalla lex Falcidia [vedi], che in ogni caso all'erede dovesse essere riservato un quarto del patrimonio ereditario. È facile notare come questo senatusconsultum costituisca una prima espressione di quella tendenza che portò secoli dopo, in periodo postclassico, all'orientamento giustiniano per cui legati e fedecommissi furono equiparati in tutto ("per omnia exæquata sunt legata fideicommissis").

Fideiussio [Fideiussione; cfr. artt 1936 ss. c.c.]

Contratto verbale, di regola adoperato a scopo di garanzia, al pari della sponsio [vedi] e della fideipromissio [vedi].

Si trattava di una stipulatio [vedi], di cui costituiva una delle possibili applicazioni.

La figura della (—) si affermò verso la fine dell'età repubblicana ed aveva un regime diverso da quello delle altre due figure.

Essa, a differenza della sponsio e della fideipromissio, poteva essere riferita a qualunque tipo di obligatio [vedi], anche non ex stipulatu. Inoltre, l'obbligo di garanzia non si estingueva con la morte del soggetto, ma era trasmissibile agli eredi. Non era previsto per la (—) il limite temporale biennale proprio della sponsio e della fideipromissio.

In epoca classica, il creditore poteva rivolgersi, indifferentemente, al debitore principale o al fideiussore; se il fideiussore pagava non aveva diritto di rivalsa verso eventuali altri cofideiussori, né aveva un'apposita azione contro il garantito, ma doveva agire con l'actio mandati [vedi] o con l'actio negotiorum gestorum [vedi].

L'imperatore Adriano, però, stabilì che in caso di più fideiussori l'obbligazione fosse divisa tra loro ed attribuita al singolo fideiussore un beneficium divisionis [vedi] che poteva essere fatto valere in via di exceptio [vedi], contro il creditore che avesse citato lui solo per l'intero. Se poi

pagava, il fideiussore godeva del *beneficium cedendarum actionum* [vedi], per effetto del quale il creditore gli cedeva la propria azione contro il debitore principale.

In epoca giustiniana, la (—) assorbì le altre due figure e divenne l'unica obbligazione di garanzia riconducibile allo schema dell'*adpromissio* [vedi].

Lo sviluppo dell'istituto era ormai definitivamente orientato verso il carattere sussidiario dell'obbligazione del fideiussore e ciò avveniva per effetto del *beneficium excussionis* [vedi] (od *ordinis*), che attribuiva la facoltà (accordata da Giustiniano) di esigere che il creditore dirigesse la sua pretesa prima contro il debitore principale e, solo se questi era insolvente, contro il fideiussore.

Fidepromissio (o fideipromissio)

Contratto verbale, di regola adoperato a scopo di garanzia, al pari della *sponsio* [vedi] e della *fideiussio* [vedi]. Si inquadra nell'ambito della *stipulatio* [vedi], di cui costituisce una delle possibili applicazioni.

Posteriore alla *sponsio*, la (—), quale garanzia personale, aveva la stessa natura e presentava una struttura analoga alla *sponsio*.

Si distingueva tuttavia da essa per il fatto che era accessibile pure ai peregrini [vedi] e pertanto riconducibile al sistema dei rapporti giuridici del *ius gentium* [vedi]. La formula adoperata era: "Idem fide promittis? — Promitto."

La (—) produceva effetti, come la *sponsio*, solo per un biennio ed il relativo obbligo non era trasmissibile agli eredi.

Ulteriore limite della (—), comune alla *sponsio*, era rappresentato dalla sua riferibilità esclusiva alle *obligationes ex stipulatu*.

I rapporti tra più *sponsiores* o *fidepromissiores* tra loro e tra *sponsor* o *fidepromissor* e debitore erano regolate da varie leggi che si preoccuparono di limitare il dilagante fenomeno dell'assunzione del debito altrui. In particolare:

— una *lex Appuleia* (fine III sec. a.C.) concesse, a quello che tra i vari *sponsiores* o *fidepromissiores* avesse pagato, un'azione (sul presupposto della nascita di una sorta di *societas*) contro gli altri per ottenere il rimborso della quota spettante a ciascuno di essi;

— una *lex Furia* introdusse la temporaneità delle obbligazioni di *sponsio* e di (—), stabilendo che dopo due anni dalla scadenza del debito ciascuno fosse responsabile verso il creditore solo per la sua quota;

— una *lex Cornelia* di Silla [vedi] vietò a chiunque di garantire nello stesso anno lo stesso debitore per una somma superiore ai ventimila sesterzi.

Fides [Fede, fiducia]

Vincolo di carattere squisitamente etico intercorrente in età repubblicana, tra il *patronus* [vedi *patronatus*] ed i liberti.

In particolare, detto vincolo fiduciario comportava l'instaurazione di un rapporto bilaterale per cui il *patronus* era obbligato a proteggere (sia dal punto di vista economico che sotto il profilo più propriamente personale), il liberto che rimaneva sostanzialmente sottoposto al *patronus* medesimo.

Il tessuto sociale repubblicano era profondamente caratterizzato dalla consolidazione dei rapporti tra *patrono* e liberto; infatti, il sistema clientelare costituiva il fondamento dell'organizzazione politica romana, in quanto la potenza economica e, di conseguenza, la forza politica dei notabili patrizi erano sostanzialmente basate sulla rilevanza del rispettivo seguito di clienti.

Rientrava parimenti nel concetto di (—) il vincolo che legava i magistrati al Senato ed allo Stato.

Per una diversa accezione [vedi *bona fides*].

Fides bona

[vedi *Bona fides*]

Fiducia [Fiducia]

Atto solenne di alienazione di *res mancipi* [vedi], poteva essere posto in essere dai soli *cives* [vedi] e si perfezionava per il tramite della *mancipatio* [vedi] o della *in iure cessio* [vedi].

L'effetto prodotto era il trasferimento della proprietà dall'alienante (fiduciante) all'acquirente (fiduciario), con l'esplicito accordo, denominato *pactum fiduciæ*, in base al quale quest'ultimo si impegnava a restituire la cosa ricevuta contro la restituzione del prezzo pagato.

Il *pactum fiduciæ*, in principio, non ebbe una rilevanza autonoma: restava, infatti, affidato alla semplice correttezza del compratore l'adempimento dell'obbligo di rimancipare la cosa.

Successivamente il patto venne configurato come autonomo, anche se collegato con l'atto traslativo: se il compratore si rendeva inadempiente, l'alienante poteva esperire l'actio fiduciæ [vedi].

A seconda del fine cui tendeva il trasferimento di proprietà, si distingueva tra:

— (—) cum amico [vedi];

— (—) cum creditore [vedi].

Fiducia cum amico [Fiducia con amico]

Figura particolare di fiducia [vedi]; serviva a realizzare scopi per i quali il ius civile [vedi] non prevedeva mezzi idonei; infatti, in epoca classica, attraverso la (—) si perseguivano le finalità del deposito [vedi depositum] o del comodato [vedi commodatum], contratti allora sconosciuti, nonché della manumissio [vedi].

In epoca più tarda la (—) fu sostituita dalle figure del deposito e del comodato e scomparve nel periodo postclassico.

Fiducia cum creditore [Fiducia col creditore]

Ipotesi speciale di fiducia [vedi], che si realizzava quando la proprietà della cosa era trasmessa a garanzia di un credito; essa costituì, pertanto, la più antica forma di garanzia dell'obbligazione del diritto romano.

In epoca classica la (—) fu sostituita dalle figure del pegno [vedi pignus] e dalla ipoteca [vedi hypotheca], e scomparve in epoca giustiniana insieme all'istituto della mancipatio [vedi].

Fiduciaria coemptio

[vedi Coemptio]

Filii adoptivi [Figli adottivi]

I (—) erano quelli che, in virtù dell'adoptio [vedi], uscivano dalla famiglia originaria (perdendo, rispetto ad essa, rapporti di parentela, nonché diritti e doveri) ed entravano a far parte, con pieno diritto, di una nuova famiglia, quella dell'adottante.

Filii naturales

[vedi Liberi naturales]

Filii spurii

[vedi Filii vùlgo concèpti]

Filii vùlgo concèpti

Erano così definiti i figli nati da persone ignote oppure a seguito di unione matrimoniale non riconosciuta [vedi matrimonium] dal diritto romano; (—) venivano anche detti "spurii" e si consideravano nati al di fuori della familia [vedi]. In ordine alla loro condizione [vedi status familiae], occorre distinguere:

— fino al periodo classico, essi erano equiparati ai figli nati da un'unione di concubinato [vedi concubinatus];

— dal periodo postclassico, le due categorie furono distinte e diversamente disciplinate: i figli nati dal concubinato furono detti "liberi naturales" [vedi].

I (—) venivano attribuiti esclusivamente alla madre.

Filippi (battaglia di)

Battaglia svoltasi nel 42 a.C. tra l'esercito di Ottaviano [vedi] e M. Antonio [vedi] e quello dei cesaricidi Bruto e Cassio, che, in pratica, è l'ultimo esercito repubblicano della storia di Roma.

Fu vinta dai primi; i due rivali sconfitti, si suicidarono.

Filippo I l'Arabo (imp. 244-249 d.C.)

Prefetto del pretorio proclamatosi imperatore nel 244 d.C. a Dura, alla morte di Gordiano III [vedi].

Proveniente dalla nobiltà municipale araba (da cui il soprannome), (—) organizzò una campagna militare contro i Carpi (245-247) che sconfisse sul Danubio, liberando la Dacia e cessando così di pagare il tributo ai Goti.

Poco dopo, si trovò a dover fronteggiare le invasioni dei Carpi, Goti e Vandali nella Mesia e nella Tracia e una serie di usurpazioni in Mesia (248-249), in Cappadocia (248-249), in Siria (248).

Venne vinto e ucciso nel 249 d.C. a Verona, col figlio Filippo II, da Decio [vedi], che aveva vittoriosamente superato i Goti in Tracia ed era stato proclamato imperatore dai soldati nel 249 d.C.

Filius familias

[vedi Familia; Pater familias; Status (familiae); Patria potestas]

Finanze della res publica

Molteplici furono le voci rilevanti nella (—).

Spese ordinarie furono quelle per:

- a) lavori pubblici;
- b) cerimonie religiose "pro populo" ("sacra publica");
- c) esigenze militari;
- d) paghe da versare agli "apparitores" (impiegati subalterni) e le indennità da versare ai governatori delle province per le spese di trasferimento e di prima sistemazione ("vasaria");
- e) nella fase di crisi acquistarono rilevanza le distribuzioni gratuite di olio e vino ("congiaria") e le distribuzioni gratuite di grano ("frumentationes" introdotte dalla "lex Sempronia frumentaria" del 122 a.C.).

Per quanto riguarda le entrate, bisogna preliminarmente rilevare che mancò un capitolo che è alla base delle finanze statali: quello delle imposte reali cioè sulle "res" di cui i cittadini avessero il "dominium ex iure Quiritium" [vedi] segno dell'autonomia politica familiare, che era impossibile tassare, pena la violazione della illimitatezza del loro godimento.

Entrate ordinarie furono:

- a) "tributum ex censu": imposta personale sul reddito dei "patres familiarum" iscritti nelle "tribus" [vedi];
- b) "tributum" speciale imposto ai "municipes sine suffragio" [vedi municipium] agli "infames" e ai celibi e alle vedove;
- c) i proventi dell'"ager publicus" [vedi];
- d) i proventi delle miniere pubbliche e le imposte sulla gestione delle miniere private;
- e) i tributi riscossi nelle "provinciae";
- f) concessioni di suolo pubblico ("solaria"), l'uso di acquedotti e cloache, pedaggi vari;
- g) imposte doganali;
- h) "vicesima manumissionum", cioè l'imposta del 5% sul valore degli schiavi manomessi (Lex Manilia del 357 a.C.);
- i) i proventi straordinaria delle guerre ("praedae"), delle vendite di "ager quaestorius", delle "multae" giudiziarie, delle confische dei beni privati, etc.

Finanze dell'impero romano

Il sistema finanziario dell'impero corrispose in linea di massima a quello della "res publica" [vedi].

— Spese ordinarie furono quelle per:

- a) le opere pubbliche;
- b) il mantenimento ed equipaggiamento delle legioni;
- c) la costruzione di fortificazioni militari;
- d) lo "stipendium" dei funzionari imperiali e dei magistrati provinciali;
- e) la "frumentatio" (approvvigionamento gratuito) della popolazione di Roma. Nerva e Traiano furono iniziatori di istituzioni di beneficenza alimentare per i fanciulli poveri.

— Entrate ordinarie furono:

- a) il tributum pagato dai fruitori di "praedia provincialia";
- b) il "tributum capitis" dei "dediticii" [vedi];
- c) le varie imposte indirette tra cui: "vicesima manumissionum" o "libertatum", "centesima rerum venalium" (1% gravante sul ricavato delle vendite all'asta), numerosi dazi doganali;
- d) la "vicesima hereditatum" (tassa sul valore dei beni ricevuti in eredità o legato);
- e) ricavato dei "bona damnatorum" dei "bona vacantia", dei "bona caduca";
- f) i frutti dei beni patrimoniali del "princeps" [vedi].

Fiscus Cæsaris [Fisco dell'imperatore]

L'espressione indicò, in origine, il patrimonio semi-pubblico, appartenente all'imperatore, che si affiancò all'ærarium [vedi], come conseguenza della duplicazione delle strutture governative che caratterizzò il periodo del Principato.

In una prima fase, il (—) fu considerato come patrimonio privato del princeps [vedi] e venne gradualmente assimilato all'ærarium, pur restandone, almeno fino al diritto classico, formalmente distinto; l'assimilazione fu completa, ed i due enti unificati nell'unico fiscus Cæsaris, in diritto postclassico.

Quest'ultimo inoltre, mostrò la tendenza a considerare il (—) (ricomprensivo anche l'ærarium) come autonomo soggetto giuridico: pur appartenendo al princeps, il (—) non era considerato come suo patrimonio (non essendo trasmesso, a titolo ereditario, agli eredi del princeps defunto, ma attribuito al successore). Finché la presa di possesso del successore non

avveniva, il (—) si considerava, nei confronti dei cittadini, come soggetto dotato di autonoma personalità.

Flamines

Il collegio dei (—) aveva antica origine: essi, in numero di 15 (dopo essere stati in origine soltanto 3) avevano il compito di provvedere all'esercizio del culto per le singole divinità. I (—) si dividevano in maggiori e minori. Il più importante di essi era il Flamen Dialis (di Giove) il cui rango veniva subito dopo quello del re: egli aveva diritto alla sella curule e davanti ad esso si compiva la confarreatio [vedi], cioè l'antico matrimonio patrizio.

Flaminia (via)

Antica strada romana, fatta costruire da Gaio Flaminio (220-219 a.C.). Lunga 223 miglia, congiungeva Roma con Ariminum (Rimini), attraverso l'Etruria meridionale e l'Umbria.

Flavia (via)

Strada fatta costruire nel 78 d.C. dall'imperatore Vespasiano [vedi]. Era lunga circa 78 miglia e collegava Trieste a Pola, (Dalmazia) attraverso Parenzo.

Flavio Arcadio

[vedi Arcadio]

Floriano (imp. 276 d.C.)

Morto Tacito [vedi], si proclamò a sua volta imperatore, il fratello e prefetto del pretorio (—). Quest'ultimo, dopo pochi mesi venne sostituito dal generale Probo [vedi], acclamato imperatore dai suoi soldati.

Floro Lucio Anneo

Scrittore latino del II sec. d.C., originario dell'Africa settentrionale. Legò il suo nome ad un compendio sulla storia dei Romani, dalle origini fino ad Augusto, dal titolo *Epitome de gestis Romanorum*.

Flùmen pùblicum

[vedi Incrementi fluviali]

Fœdera

[vedi Accordi federativi]

Fœdus [Patto]

Patto internazionale stipulato tra Roma ed un'altra nazione.

Si distingueva tra:

- (—) æquum: le parti erano poste sullo stesso piano ed assumevano reciproci obblighi; tipico esempio di (—) æquum era il (—) Cassianum [vedi];
- (—) iniquum: Roma dettava condizioni, partendo da una posizione di preminenza.

Fœdus æquum

[vedi Fœdus]

Fœdus Cassianum/Fœdus Hernicum (493/486 a.C.)

Patto stipulato nel 493 a.C. con i Latini dal dittatore [vedi dictator] Spurio Cassio: si sostanzialmente in un trattato di alleanza difensiva, di buon vicinato, che assicurava ai Latini una posizione di piena parità con Roma.

Precedentemente la cacciata dei Tarquini espose Roma a tentativi di riscossa etrusca; successivamente gli Etruschi, sconfitti da Aristodemo, tiranno di Cuma, non furono più un problema per Roma. Il loro posto fu preso dai Latini e dai Volsci. Roma sconfisse i Latini al lago Regillo, presso Tuscolo, nel 497 a.C. (secondo altri nel 496 a.C.).

Analogo fœdus æquum fu il fœdus Hernicum concluso nel 486 a.C. con gli Ernici, la cui amicizia con Roma garantì a quest'ultima la separazione delle popolazioni nemiche dei Volsci e degli Equi.

Fœdus iniquum

[vedi Fœdus]

Fondazione

Le fondazioni possono essere definite come "i patrimoni destinati a beneficio di una categoria di persone o, comunque, alla realizzazione di un certo scopo"; generalmente, in dottrina, si nega che esse furono riconosciute dai Romani come categoria generale.

Ad esse furono, comunque, in un certo senso, riconducibili:

- le piæ causæ [vedi];
- l'hereditas iacens [vedi].

In dottrina si è anche affermato che simili alle fondazioni furono le istituzioni alimentari imperiali: queste ultime comportavano che alcune città, in base a capitali ricevuti, avessero

l'obbligo di devolvere gli interessi maturati, alla creazione di una struttura assistenziale a favore di orfani ed orfane.

Una notevole maturazione dell'elaborazione dei concetti in esame, si ebbe in diritto giustiniano, col riconoscimento della personalità giuridica ai patrimoni autonomi, come l'*hereditas iacens*.

Fonti

Acilia repetundarum, lex (123 a.C.)
Æbutia de formulis, lex (130 a.C.)
Ælia Sentia, lex (4 d.C.)
Æmilianum de servis, s.c. (11 d.C.)
Anastasiana, lex (V-VI sec. d.C.)
Antonia iudiciaria, lex (44 a.C.)
Antoniniana de civitate, constitutio (212 d.C.)
Appuleia de maiestate, lex (103 a.C.)
Appuleia de sponsu, lex (III sec. a.C.)
Aquila de damno, lex (III sec. a.C.)
Articuleianum, s.c. (III sec. a.C.)
Atia de sacerdotiis, lex (63 a.C.)
Atilia de tutore dando, lex (210 a.C. ?)
Atinia de usucapione, lex (150 a.C.)
Aurelia (Cottæ) iudiciaria, lex (70 a.C.)
Cæcilia Didia, lex (98 a.C.)
Cælia tabellaria, lex (107 sec. a.C.)
Calpurnia de ambitu, lex (67 a.C.)
Calpurnia de condictione, lex (200 a.C.)
Calpurnia de pecuniis repetundis, lex (149 a.C.)
Calvisianum de nuptiis, s.c. (61 d.C.)
Calvisianum de pecuniis repetundis, s.c. (4 a.C.)
Canuleia de conubio, lex (445 a.C.)
Carbonianum, edictum (di data incerta)
Cassia de plebeis in patricios adlegendis, lex (45 a.C.)
Cassia tabellaria, lex (137 a.C.)
Cicereia de sponsu, lex (di data incerta)
Cincia de donis et muneribus, lex (204 a.C.)
Claudia de ære alieno filiorum familiarum, lex (47 d.C.)
Claudia de sociis, lex (117 a.C.)
Claudia de tutela mulierum, lex (44-49 d.C.)
Claudianum de contubernio, s.c. (52 d.C.)
Claudianum de nuptiis, s.c. (49 d.C.)
Claudianum de repetundis, s.c. (47 a.C.)
Claudianum de servis, s.c. (di data incerta)
Clodia frumentaria, lex (58 a.C.)
Cornelia Bæbia de ambitu, lex (181 a.C.)
Cornelia Fulvia de ambitu, lex (179 a.C.)
Cornelia (Sullæ) de ambitu, lex (81 a.C.)
Cornelia (Sullæ) de captivis, lex (81 a.C.)
Cornelia (Sullæ) de falsariis, lex (81 a.C.)
Cornelia (Sullæ) de iniuriis, lex (I sec. a.C.)
Cornelia (Sullæ) de provinciis ordinandis, lex (81 a.C.)
Cornelia (Sullæ) de repetundis, lex (81 a.C.)
Cornelia (Sullæ) de sacerdotiis, lex (81 a.C.)
Cornelia (Sullæ) de sicariis et venèficis, lex (81 a.C.)
Cornelia (Sullæ) de sponsu, lex (81 a.C.)
Cornelia (Sullæ) iudiciaria, lex (81 a.C.)
Cornelia (Sullæ) maiestatis, lex (81 a.C.)
Dasumianum, s.c. (101-103 d.C.)
De Bacchanalibus, s.c. (186 a.C.)
De coniungendis cum emancipato liberis eius, edictum (fine del periodo classico)

De distractione bonorum s.c. (di epoca incerta)
De imperio Vespasiani, lex (69-70 d.C.)
De manumissionibus in fraudem creditorum, s.c. (II sec. a.C.)
De sicariis, s.c. (I sec. d.C.)
De testamentis, s.c. (I sec. d.C.)
Diocletiani de christianis, edicta (dal 303 d.C.)
Diocletiani de pretiis rerum venalium, edictum (301 d.C.)
XII tabularum, lex (451-450 a.C.)
Domitia de sacerdotibus, lex (103 a.C.)
Domitiani de medicis, rescriptum (93-94 d.C.)
Eurici, Codex (475 d.C. ?)
Fabia de plagiariis, lex (di data incerta)
Falcidia de legatis, lex (40 a.C.)
Fufia Caninia de manumissionibus, lex (2 a.C.)
Furia de sponsu, lex (di data incerta)
Furia testamentaria, lex (200 a.C.)
Gabinia tabellaria, lex (139 a.C.)
Geminianum, s.c. (29 d.C.)
Gregorianus, Codex (V sec. d.C.)
Hermogenianus, Codex (V sec. d.C.)
Horrendi carminis, lex (di data incerta)
Hortensia de plebiscitis, lex (287 a.C.)
Hosidianum de ædificiis non diruendis, s.c. (44 d.C.)
Icilia de Aventino publicando, lex (456 a.C.)
Iulia de adulteriis coërcendis, lex (18 a.C.)
Iulia de ambitu, lex (18 a.C.)
Iulia de bonis cedendis, lex (di data incerta)
Iulia de civitate Latinis danda, lex (90 a.C.)
Iulia de collegiis, lex (di data incerta)
Iulia de magistratibus, lex (46-44 a.C.)
Iulia de maritandis ordinibus, lex (17 a.C.)
Iulia de peculatu et de sacrilegiis, lex (8 a.C.)
Iulia de residuis, lex (I sec. a.C.)
Iulia de vicesima hereditatum, lex (I sec. a.C.)
Iulia de vi publica et privata, lex (17 a.C.)
Iulia et titia de tutela, lex (I sec. a.C.)
Iulia iudiciaria, lex (46 a.C.)
Iulia iudiciorum privatorum (17 a.C.)
Iulia iudiciorum publicorum (17 a.C.)
Iulia maiestatis, lex (8 a.C.)
Iulia repetundarum, lex (59 a.C.)
Iulia sumptuaria, lex (18-17 a.C.)
Iulia Vellæa testamentaria, lex (26-28 d.C.)
Iunia Norbana, lex (19 d.C.)
Iustinianus, Codex (529 d.C.)
Iuventianum, s.c. (129 d.C.)
Largianum, s.c. (42 d.C.)
Libonianum, s.c. (16 d.C.)
Licinia (Crassi) de sodaliciis, lex (55 a.C.)
Licinia Mucia de civibus redigundis, lex (95 a.C.)
Liciniæ Sextiæ, leges (367 a.C.)
Luculli, edictum (76 a.C.)
Macedonianum, s.c. (I sec. d.C.)
Mamilia, lex (109 a.C.)
Manciana, lex (di data incerta)
Manlia de vicesima manumissionum, lex (357 a.C.)
Marcia, lex (di data incerta)
Memmianum, s.c. (63 d.C.)

Messalianum, s.c. (20 d.C.)
Minicia de liberis (I sec. a.C.)
Neronianum (adversus falsarios), s.c. (61 d.C.)
Neronianum de legatis, s.c. (I sec. d.C.)
Ogulnia, lex (300 a.C.)
Orfitianum, s.c. (178 a.C.)
Ostorianum, s.c. (41-47 d.C.)
Ovinia tribunicia, lex (318-312 a.C.)
Papia Poppæa nuptialis, lex (9 d.C.)
Papiria tabellaria, lex (131 a.C.)
Pegasianum, de fideicommissis, s.c. (I sec. d.C.)
Petronia de adulterii iudicio, lex (61 d.C.)
Petronia de liberalibus causis, lex (19 d.C.)
Petronia de servis, lex (61 d.C.)
Pisonianum, s.c. (57 d.C.)
Plætoria (Lætoria) de circumscriptione adulescentium, lex (200 a.C.)
Plancianum, s.c. (I sec. d.C.)
Plautia de vi, lex (80-70 a.C.)
Plautia Papiria de civitate sociis danda, lex (89 a.C.)
Pœtelia Papiria de nexis, lex (326 a.C.)
Pompeia de ambitu, lex (52 a.C.)
Pompeia de parricidio, lex (55 a.C.)
Pompeia de provinciis, lex (53 a.C.)
Pompeia de transpadanis, lex (I sec. a.C.)
Publilia de sponsu, lex (di data incerta)
Publiliæ Philonis, leges (339 a.C.)
Remnia de calumniatoribus, lex (80 a.C.)
Rhodia de iactu, lex (di data incerta)
Romana Burgundionum, lex (532 d.C.)
Romana Wisigothorum, lex (506 d.C.)
Roscia, lex (49 a.C.)
Rubrianum, s.c. (101-103 d.C.)
Sænia de plebeis in patricios adlegendis, lex (29 a.C.)
Scribonia de usucapione servitutum, lex (etâ repubblicana)
Sempronia (C. Gracchi) agraria, lex (123 a.C.)
Sempronia (C. Gracchi) de provincia Asia a censoribus locanda, lex (123-122 a.C.)
Sempronia (C. Gracchi) iudiciaria, lex (122 a.C.)
Sempronia (T. Gracchi) agraria, lex (133 a.C.)
Servilia Cæpionis iudiciaria, lex (106 a.C.)
Servilia repetundarum, lex (11 a.C.)
Severi et Caracallæ de præscriptione longi temporis, rescriptum (199 a.C.)
Silanianum de servis, s.c. (10 d.C.)
Silia de legis actione, lex (200 a.C.)
Sulpiciæ, leges (I sec. a.C.)
Tertullianum, s.c. (etâ adrianea)
Theodorici, edictum (506 d.C.)
Theodosianus, Codex (438 d.C.)
Thoria agraria, lex (111 a.C.)
Trebellianum, s.c. (56 o 57 d.C.)
Tullia (Ciceronis) de ambitu (63 a.C.)
Turpillianum, s.c. (61 d.C.)
Valeria de Sulla dictatore, lex (82 a.C.)
Valeria Horatia de provocatione, lex (300 a.C.)
Valeriæ Horatiæ, leges (449 a.C.)
Vallia de manus iniectio, lex (200 a.C.)
Varia de maiestate, lex (90 a.C.)
Velleianum, s.c. (46 d.C.)
Villia annalis, lex (180 a.C.)

Visellia de libertinis, lex (24 d.C.)

Voconia, lex (169 a.C.)

Volusianum de ædificiis non diruendis, s.c. (56 d.C.)

Volusianum de vi privata, s.c. (56 d.C.)

Fonti del diritto [cfr. art. 1 disposizioni sulla legge in generale]

Sono gli atti o i fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche, ossia i comandi generali ed astratti, rivolti a tutti i consociati con i quali si impone loro una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione.

Fonti del diritto italiano sono quelle elencate dall'art. 1 disp. prel.: le leggi, i regolamenti, le norme corporative (non più attuali), gli usi.

Fonti tradizionali del dr. romano furono i mores maiorum [vedi] i fœdera [vedi] il ius [vedi].

Successivamente, divennero fonti: gli atti dei comitia (leges publicæ plebiscita [vedi plebiscitum]) del senato (senatusconsulta [vedi senatusconsultum]) dei magistrati (edicta [vedi edictum]) e del principe (mandata, edicta, rescripta, decreta), nonché i responsa prudentium.

Forche Caudine (321 a.C.)

Passo stretto e profondo presso Caudio, tra gli odierni centri campani del beneventano di Arpaia e Montesarchio, dove i Sanniti, dopo un aspro combattimento, sconfissero i Romani. I legionari sopravvissuti per aver salva la vita dovettero subire, secondo la tradizione, l'umiliazione di passare, disarmati e nudi, sotto il giogo e Roma fu costretta ad accettare dure condizioni di pace, tra cui l'abbandono di Fregelle. La battaglia si svolse durante la seconda guerra sannitica, iniziata nel 326 a.C. per iniziativa dei Romani che intendevano affermare il loro dominio su Neapolis che, in precedenza, aveva aderito alla lega Sannitica.

La seconda guerra sannitica si concluse con la sconfitta dei Sanniti a Boviano (304 a.C.) [vedi].

Forma del negozio giuridico [cfr. art. 1350 c.c.]

Lo studio dell'elemento formale nel diritto romano è molto importante, anche se fu di diversa pregnanza nelle diverse epoche storiche; infatti gli effetti dei negozi giuridici erano spesso ricollegati alla pronuncia di cèrta e sollèmnia verba, ossia al rispetto di determinate forme. In particolare, per quanto riguarda le forme di manifestazione della volontà, fu importante, nel diritto romano, la differenza tra negozi solenni e non solenni e l'altra, consequenziale, tra negozi astratti e negozi causali.

Si aveva negozio con forma solenne quando il diritto prescriveva quale forma dovesse avere la dichiarazione di volontà; a tale scopo, era sufficiente che fosse voluto l'atto. Generalmente il negozio formale, oltre che orale, era anche astratto, in quanto la forma poteva rivestire qualsiasi contenuto idoneo per raggiungere le più svariate finalità purché lecite.

Il diritto romano arcaico era improntato al formalismo più rigoroso: in pratica, tutti i negozi erano riconducibili ai tre tipi dei gèsta per æs et libram [vedi], della in iùre cèssio [vedi] e della spònsio [vedi].

Per eliminare gli effetti giuridici prodotti da uno di questi negozi, occorreva un atto contrario (contràrius àctus) posto in essere con una forma corrispondente a quella del negozio originario.

Fu solo verso il III sec. a.C. che, col riconoscimento dei quattro negozi tipici del ius gentium [vedi] (l'èemptio-venditio, la locàtio-condùctio, la societas ed il mandatum), tutti negozi causali, il rigido formalismo, che aveva caratterizzato la fase precedente, si svalutò lentamente, fino a cadere in disuso.

In diritto postclassico, finirono con lo scomparire mancipàtio [vedi] ed in iure cessio ed il requisito della forma fu soddisfatto da espedienti legali che risultavano più adatti a garantire sicurezza e fede pubblica nelle relazioni commerciali. La manifestazione di volontà era valida e produttiva di effetti se espressa nelle forme legali (in genere, la scrittura).

Nel diritto classico, la prova del compimento delle formalità era libera, potendosi provare l'attuazione di una mancipatio in qualsiasi modo (mediante scrittura, testimoni o altrimenti).

Nel diritto giustiniano, al contrario, il documento aveva valore costitutivo del rapporto, poiché solo col documento si poteva provare l'esistenza dell'atto: forma, volontà e prova si incorporano nel documento, che assunse quindi, insieme, valore ad substàntiam e ad probatiònem [vedi].

Fòrmula

La (—) (elemento tipico del processo per formulas [vedi]), consisteva in una sorta di riepilogo del giudizio avvenuto in iùre, fatto secondo un programma concordato tra le parti, ed in base a

modelli preparati dal magistrato, contenente le rispettive pretese delle parti, nonché il compito di cui veniva investito, nella successiva fase *apud iudicem*, il *iudex privatus*.

Parti fondamentali della (—) erano:

— la *demonstratio*, che si innestava nel giudizio, chiarendo la questione di fatto oggetto della controversia (ad es., "poiché A. Agerio ha venduto uno schiavo a N. Negidio). La *demonstratio* circoscriveva l'oggetto del giudizio di fronte ad una *intentio* indeterminata e quindi la precedeva: era pertanto una parte accessoria del processo formulare;

— l'*intentio*, con la quale l'attore riassumeva la sua pretesa (ad es. "se risulta che N. Negidio debba dare a A. Agerio diecimila sesterzi" oppure "tutto ciò che risulta che N.N. debba dare o fare ad A.A.", oppure "se risulta che lo schiavo sia di assoluta proprietà di A.A.");

— l'*adiudicatio*, clausola propria dei giudizi divisorii con cui si dava al giudice il potere di assegnare in *dominium ex iure Quiritium* [vedi] o in altro *ius in re aliena* [vedi *iura in re aliena*] ai singoli dividenti le parti di un oggetto comune;

— la *condemnatio*, con la quale si dava al *iudex privatus* il potere di condannare od assolvere (ad es., con la formula "giudice, condanna N.N. a dare diecimila sesterzi ad A.A.; se non risulta assolvilo").

Aggiunta alla *condemnatio* poteva esservi la *taxatio*, che indicava il massimo a cui poteva arrivare la condanna, come nel caso del *beneficium competentiae*, riconosciuto nei rapporti tra i coniugi e comportante la condanna solo in *id quod facere possunt*. Lo stesso beneficio era accordato alle seguenti persone: ai soci tra di loro, al patrono verso il liberto [vedi *patronatus*], ai parentes verso i discendenti, al donante verso il donatario, ai soldati.

Elementi essenziali del giudizio formulare furono l'*intentio* [vedi] e la *condemnatio* [vedi] che non potevano mai mancare.

Elementi accessori furono:

— la *demonstratio* [vedi];

— l'*adiudicatio* [vedi];

— la *taxatio* [vedi];

— la *praescriptio* [vedi];

— l'*exceptio* [vedi] e le clausole ad essa collegate.

Vedi tabella. Vedi tabella.

Esempi sulle parti fondamentali della formula tratti dalle Istituzioni di Gaio

Demonstratio

Demonstratio est ea pars formulæ quæ ... ut demonstretur res de qua agitur. Velut hæc pars formulæ: "Quod A. Agerius N. Negidio hominem vendidit"; item hæc "Quod A. Agerius "apud" N. Negidium hominem deposuit".

La *demonstratio* è la parte della formula che ... per illustrare la situazione per la quale si agisce. Come, ad esempio, questa parte della formula: "Poiché A. Agerio ha venduto uno schiavo a N. Negidio"; oppure: "Poiché A. Agerio ha affidato uno schiavo in depositum a N. Negidio". La *demonstratio* è la parte della formula che ... per illustrare la situazione per la quale si agisce. Come, ad esempio, questa parte della formula: "Poiché A. Agerio ha venduto uno schiavo a N. Negidio"; oppure: "Poiché A. Agerio ha affidato uno schiavo in depositum a N. Negidio".

Intentio est ea pars formulæ qua actor desiderium suum concludit. Velut hæc pars formulæ: "Si paret N. Negidium A. Agerio sestertium decem milia dare oportere"; item hæc: "Quidquid paret N. Negidium A. Agerio dare facere "oportere"; item hæc: "Si paret hominem ex iure Quiritium A. Agerii esse".

L'*intentio* è quella parte della formula in cui l'attore racchiude la sua pretesa, come questa parte della formula: "Se sembra che N. Negidio debba dare ad A. Agerio diecimila sesterzi", oppure quest'altra: "Qualsiasi cosa che sembra che N. Negidio debba fare o dare in favore di A. Agerio", o ancora questa: "Se sembra che lo schiavo sia di A. Agerio ex iure Quiritium".

Adiudicatio est ea pars formulæ qua permittitur iudici rem alicui ex litigatoribus adiudicare: velut si inter coheredes familiæ erciscundæ agatur, aut inter socios communi dividundo, aut inter vicinos finium regundorum. Nam illic ita est: "Quantum adiudicari oportet, iudex, Titio adiudicato".

familiæ erciscundæ, oppure tra soci con l'*actio communi dividundo*, o tra vicini con l'*actio finium regundorum*. Infatti, in questa parte della formula è detto: "Giudice, aggiudica a Tizio quanto è necessario che gli venga aggiudicato".

Condemnatio est ea pars formulæ qua iudici condemnandi absolvendive potestas permittitur. Velut hæc pars formulæ: "Iudex, N. Negidium A. Agerio sestertium decem milia condemna; si

non paret, absolve"; item hæc: "Iudex, N. Negidium A. Agerio dumtaxat "decem milia" condemnata. Si non paret, absolvito"; item hæc: "Iudex, N. Negidium A. Agerio Condemnato", et reliqua, ut non adiciatur "Dumtaxat "decem milia"".

La condemnatio è quella parte della formula nella quale si conferisce al giudice il potere di condannare o di assolvere come in questa parte della formula: "Giudice, condanna N. Negidio a diecimila sesterzi nei confronti di A. Agerio. Se non sembra, assolvi", o, anche, questa: "Giudice, condanna N. Negidio nei confronti di A. Agerio nel limite della somma di diecimila sesterzi. Se non sembra, assolvi", oppure questa: "Giudice, N. Negidio sia condannato nei confronti di A. Agerio", e le parti restanti, in modo che non venga aggiunto "nel limite della somma di diecimila sesterzi".

Si tenga presente che Aulus Agerius (da "agere", cioè agire) e Numerius Negidius (da "negare") sono le espressioni con cui vengono indicati negli esempi formulari rispettivamente l'attore e il convenuto.

Inoltre le parole racchiuse nel segno " " rappresentano parti non presenti nel testo di Gaio, ma che sono state ritenute dalla dottrina criticamente credibili.

Fòrmula Octaviàna

[vedi Àctio quod mètus causa]

Formula petitoria

Con la (—) l'attore, senza necessità di una preventiva sponsio [vedi] del convenuto, affermava direttamente in iure la sua qualità di dominus ex iure Quiritium [vedi] chiedendo la restituzione della cosa.

Precedentemente, con la rei vindicatio [vedi], il dominus agiva contro colui che si fosse impossessato dalla res al fine di riottenerla o, nella peggiore delle ipotesi, di ottenere il valore della stessa.

Nei tempi più antichi l'azione si esercitava mediante la legis actio sacramenti in rem [vedi].

La complessità di tale procedura ne determinò il superamento.

E così nel passaggio alla procedura formulare si utilizzò il sistema della legis actio per iudicis arbitrive postulationem [vedi]. Ma il procedimento cui si fece più ricorso fu quello della (—).

Formula Serviana pigneraticia

Era un'actio arbitraria concessa al locatore di un fondo rustico per ottenere la condanna di chiunque si fosse impossessato, a seguito dell'inadempimento, della cosa vincolata a garanzia del canone mediante conventio pignoris [vedi conventio].

Inoltre era uno dei mezzi di tutela giurisdizionale del creditore pignoratizio unitamente all':

- interdictum Salvianum [vedi];
- interdictum de migrando [vedi];
- actio pigneraticia in rem [vedi].

Fornacàlia

Antica festa romana dedicata alla dea Fornace, nume tutelare dei forni in genere e della cottura del pane.

Foro Romano

Nell'antica Roma era la piazza centrale, di forma trapezoidale, originariamente destinata agli scambi commerciali. Successivamente divenne il luogo deputato allo svolgimento delle riunioni politiche, religiose e giudiziarie e dell'intera vita cittadina.

Secondo la tradizione fu fondato da Romolo [vedi] ed occupa l'area posta fra Palatino, Quirinale e Campidoglio.

Nel sec. VI vi fu costruita la sede delle vestales [vedi]; nel sec. V i templi di Saturno e dei Dioscuri; nel sec. III il tempio della Concordia.

In seguito ad avvenimenti di diversa natura (incendi, terremoti, scorrerie di barbari e sconsacrazione dei templi pagani dovuta all'affermazione del Cristianesimo [vedi], il (—) fu abbandonato a partire dal sec. III e per lunghissimo tempo venne adibito al pascolo del bestiame (da ciò gli derivò il nome di Campo Vaccino).

Solo dalla fine del 1700 ebbe inizio l'opera archeologica, intesa a riportare alla luce i grandi tesori artistici e storici in esso racchiusi: i resti delle Basiliche Emilia, Giulia, Costantiniana; degli archi di Settimio Severo e di Tito; dei templi di Castore e Polluce.

L'opera di riesumazione fu conclusa nella 2a metà del sec. XIX, grazie all'equipe diretta da Giuseppe Fiorelli e Giacomo Boni.

Oggi il (—) rappresenta uno dei più importanti complessi archeologici del mondo.

Foro Traiano

Eretto da Traiano [vedi] in Roma dopo la vittoria riportata sui Daci (105-106 d.C.). Vi sorgeva la Colonna Traiana, ancora esistente, e la maestosa Basilica Ulpia, di cui conserviamo numerosi reperti.

Fòrum [Foro; cfr. artt. 18 ss. c.p.c.]

Letteralmente, era, per i Romani, il luogo deputato all'esercizio di attività giurisdizionali e commerciali.

Nel linguaggio giuridico contemporaneo, il termine (—) indica il giudice competente per territorio. In particolare il codice di procedura civile vigente fissa, in particolare, un foro generale (il giudice del luogo in cui risiede il convenuto) ed una serie di fori speciali analiticamente individuati.

Fragmènta Augustodunènsia

Parafrasi delle Istituzioni di Gaio [vedi], risalente al periodo tra la fine del IV e gli inizi del V sec. d.C. Di essa ci sono pervenuti i resti dei libri primo, secondo e quarto, provenienti da Autun, cittadina della Francia centrale, anticamente Augustodunum (da cui deriva il nome).

In dottrina si è evidenziato, analizzando in particolare il quarto libro (nel quale Gaio trattava il processo formulare, nel IV-V sec. d.C. ormai desueto), che la parafrasi in esame doveva essere, in realtà, un'esercitazione storico-giuridica e non un testo destinato a sostituire il manuale gaiano.

Fragmenta Vaticàna [Frammenti vaticani]

Si tratta di circa 400 frammenti raccolti in Occidente da un privato nel IV sec. d.C.

L'opera era divisa in titoli nei quali erano riportati testi tratti dalle opere di Papiniano [vedi], Paolo [vedi] ed Ulpiano [vedi] (nonché dalla legislazione imperiale) così denominata perché conservata in forma frammentaria in un manoscritto della Biblioteca Vaticana.

Le costituzioni comprese nei (—) vanno dal 205 agli anni 369-372: in maggioranza rescritti di Diocleziano, le più recenti risalgono a Costantino.

Il compilatore fa uso dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano, ma ignora il Teodosiano.

Pertanto si è sostenuto che la compilazione risalga ad un'epoca anteriore all'emissione del Codice Teodosiano. Alcuni hanno fatto riferimento all'età di Costantino (Mommsen).

È probabile che detta opera fosse destinata all'insegnamento dei testi classici ed utilizzata per scopi pratici nella vita forense, per evitare l'uso delle opere originali, costose e difficilmente reperibili.

Fràus creditòrum

[vedi Àctio Pauliàna]

Fraus lègi fàcta [Frode alla legge; cfr. art. 1344 c.c.]

Una efficace definizione del fenomeno della (—), ed una sua differenziazione rispetto alla diretta contrarietà alla legge, possono rinvenirsi in Paulô D. 1.3.29: "Contra legem facit qui id facit, quod lex pròhibet, in fràudem legis vero, qui salvis verbis legis sentèntiam èius circumvènìt" (agisce contra legem chi fa ciò che la legge proibisce, agisce in fraudem legis chi, fermo restando il rispetto formale della legge, ne aggira il divieto).

La (—) si realizzava quindi, nei casi in cui un negozio giuridico risultava in apparenza rispettoso delle leggi, mentre in realtà lo scopo pratico che mirava a realizzare era vietato dalla legge: il negozio, pertanto, aggirava indirettamente il divieto (si pensi, ad es., alla vendita fatta dal marito alla moglie per un prezzo irrisorio: con la vendita intendeva aggirare indirettamente il divieto di donazioni tra coniugi, sancito per legge nei primi anni del Principato).

Il negozio in frode alla legge aveva una causa [vedi] contraria alla legge e risultava, pertanto, inutilizzabile.

Frùctus [Frutto-frutti; cfr. artt 820-821 c.c.]

Frutto è il prodotto di un bene "fruttifero" cioè produttivo; viene raccolto periodicamente senza che, però, con tale operazione sia alterata la consistenza e la destinazione economica della cosa madre.

In diritto romano, venivano considerati come frutti non solo i prodotti delle piante, ma anche i prodotti delle miniere e degli animali.

Prima dell'intervento della relativa separazione, i frutti erano ritenuti mere parti della cosa madre e, in quanto tali, non suscettibili di autonoma considerazione.

I Romani consideravano come frutti dello schiavo le òperæ, ossia la sua attività lavorativa, generalmente misurata in giornate lavorative.

Non erano, invece, ritenuti tali i parti della schiava: ne conseguiva che, in caso di conflitto tra proprietario ed usufruttuario della schiava, il parto era attribuito al primo.

Per la deduzione delle spese [vedi *Fructus non intelleguntur nisi deductis impensis*].

I "fructus" possono così dividersi:

- "fructus extantes": sono i frutti colti, ma non ancora consumati;
- "fructus pendentes (o percipiendi)": sono i frutti naturalmente collegati alla "res" fruttifera;
- "fructus percepti": sono i frutti colti e resi quindi cose autonome;
- "fructus separati": sono i frutti staccati dalla "res" fruttifera per una qualunque causa.

Fructus non intelleguntur nisi deductis impensis [lett. "si considerano frutti quelli rimasti dopo la sottrazione delle spese"; cfr. art. 821, 2° co., c.c.]

Si tratta della sintesi di una regola dettata anche dall'art. 821, 2° co., c.c.: ai fini del calcolo dei frutti [vedi *fructus*] devono essere preventivamente sottratte le spese sostenute da chi ha prodotto e raccolto i frutti stessi. Ciò comporta che chi si impossessa dei frutti deve, entro il limite massimo del loro valore, sollevare il produttore dalle spese sostenute per la produzione ed il raccolto.

Fructus sine usu

Istituto affine all'*ususfructus* [vedi], dovuto all'elaborazione scolastica, attribuiva al c.d. *fructuarius* il potere di raccogliere i frutti [vedi *fructus*] di una *res* fruttifera, senza peraltro utilizzarla.

Un autorevole orientamento ritiene che non si trattava di un diritto reale autonomo e che probabilmente non fu riconosciuto dai giuristi romani (*fructus sine usu esse non potest*).

Fruges excantare

Delitto, risalente probabilmente alle leggi delle XII Tavole [vedi *lex XII Tabularum*] o comunque ad una legge coeva: consisteva nella realizzazione di pratiche magiche volte ad impedire la maturazione di messi altrui.

Non è dato conoscere con certezza la pena comminata: parte della dottrina ritiene che si trattasse della *sacertus* [vedi].

Frumentationes [Distribuzioni gratuite di grano]

L'istituto delle (—) fu introdotto da Caio Gracco [vedi] con l'emanazione della *lex Sempronia frumentaria* che assicurava alla popolazione proletaria maschile di Roma la distribuzione mensile di una quantità di grano ad un costo minore del prezzo di mercato (prezzo politico).

L'introduzione delle (—) accrebbe non solo la minaccia di disordini e rivolte, ma anche l'oziosità del proletariato urbano.

Proprio in ragione di tali conseguenze negative, la legge istitutiva delle (—) fu successivamente modificata in senso restrittivo da un plebiscito [vedi *plebiscitum*] che aumentò il prezzo politico e diminuì drasticamente la quantità di grano così assegnato.

L'istituto delle (—) fu utilizzato in epoca imperiale per motivi demagogici e/o populistici risultando un subdolo strumento di captazione del favore delle masse.

Fruttificazione [cfr. artt. 820-821, 984, 1148, 1196, 2791, 2865 c.c.]

Modo di acquisto a titolo originario del *dominium ex iure Quiritium* [vedi] in relazione alle sole *res* [vedi] fruttifere, cioè capaci di produrre periodicamente altri beni dotati di una propria autonomia economica (oltre ai frutti delle piante, si pensi alla legna tratta da un bosco *ceduo*, alla lana, ai parti del bestiame) [vedi *fructus*].

I frutti appartenevano di regola al proprietario della cosa che li produceva.

Qualora sulla cosa fossero stati costituiti diritti reali (*usufrutto*, *enfiteusi*, *pegno*) o di obbligazione (*locazione*), sorgeva il problema di determinare se l'acquisto era a favore del proprietario o meno.

Il semplice distacco dalla cosa fruttifera (*separatio*) comportava l'acquisto a favore del possessore dell'*ager vectigalis* [vedi] e dell'*enfiteuta* [vedi *emphyteusis*].

Affinché l'*usufruttuario* divenisse proprietario dei frutti, si richiedeva invece la *perceptio*, cioè l'effettiva apprensione dei frutti.

Il locatario acquistava i frutti con la *perceptio*, ma occorreva la persistenza, anche tacita, della volontà del locatore: infatti per poter cogliere i frutti, il locatario doveva riceverne l'autorizzazione. Se questa mancava, pur rispondendo il locatore in base al rapporto di *locatio-conductio* [vedi], il locatario non poteva acquistare la proprietà dei frutti.

Infine, il creditore *pignoratizio* che aveva ricevuto in *pegno* una *res* fruttifera, doveva imputare agli interessi dovuti ed eventualmente al capitale, i frutti precepiti.

Fumus boni iuris [Apparenza di buon diritto]

Espressione frequentemente adoperata dagli operatori giuridici: essa indica la verosimiglianza, o almeno la probabilità dell'esistenza del diritto fatto valere pur mancando allo stato un accertamento conclusivo.

Nel processo civile, ad es., il (—) è necessario e sufficiente, insieme al periculum in mora [vedi], per agire in via cautelare: lo scopo della tutela cautelare è, infatti, quello di evitare che il tempo necessario per l'accertamento pieno del diritto lo pregiudichi rendendo infruttuosa o tardiva la tutela che è possibile ricevere in via ordinaria.

Fundi arcifinii

[vedi Incrementi fluviali]

Fundi in àgro Italico

[vedi Fundus]

Fundi in agro provinciali

[vedi Fundi stipendiarii vel tributarii]

Fundi in agro Romano

[vedi Fundus]

Fundi stipendiarii vel tributarii

Fondi provinciali (situati in agro provinciali), che non potevano essere oggetto di dominiū ex iure Quiritium [vedi]; tali fondi erano in proprietà dello Stato, ma venivano assegnati in pieno godimento ai privati, in quanto conquistati dai Romani fuori dalla penisola Italica, [vedi possessio vel ususfructus].

A seguito della divisione creata da una costituzione augustea, si distinse tra:

— province senatorie (nelle quali erano situati i c.d. fundi stipendiarii, così denominati perché dati in utilizzazione a privati dietro il pagamento di un corrispettivo, detto stipendium);

— province imperiali (nelle quali erano situati i c.d. fundi tributarii, così denominati perché dati in utilizzazione a privati contro il pagamento di un tributo corrispettivo, detto tributum).

I (—) erano entrambi res nec mancipi [vedi].

Tra i modi d'acquisto caratteristici della possessio vel ususfructus sui fundi stipendiarii va ricordata la praescriptio longi temporis [vedi].

Fundi tributarii

[vedi Fundi stipendiarii vel tributarii]

Fundus [Fondo]

Il (—) era un'estensione di terreno.

I fundi in àgro Romano (cioè siti in territorio di Roma) erano considerati res mancipi [vedi] e potevano essere oggetto di dominiū ex iure Quiritium [vedi]; il loro regime fu ben presto esteso anche ai fundi in agro Italico.

Fino al periodo classico la proprietà immobiliare era esente da limitazioni pubblicistiche: il fondo che fosse stato anche libero da iura in re aliena era detto (—) optimus maximus.

Solo in diritto postclassico furono previsti, a carico del proprietario di un fondo, il pagamento di un'imposta fondiaria e la possibilità di un'espropriazione per pubblica utilità [vedi].

Fundus optimus maximus

[vedi Fundus]

Funerum sumptus

[vedi Actio funeraria]

Funzionari del princeps; Funzionari imperiali

Vedi tabella 1. Vedi tabella 1.

Vedi tabella 2.

Furiòsus

Soggetto insano di mente; come tale, il (—) era del tutto incapace di agire [vedi capacità], senza che fosse necessario un apposito atto della pubblica autorità (come invece avviene oggi con l'interdizione) ed era sostituito nella sua attività da un curator furiosi [vedi cura]. Fin dall'antico diritto quiritario si stabilì che i patres familiarum furiosi dovessero considerarsi alla stregua di patres defuncti o capite deminuti [vedi capitis deminutio], con l'effetto che in ordine al loro patrimonio si apriva la successione.

Furtum [Furto; cfr. artt. 624 ss. c.p.]

Il (—) consisteva nella sottrazione non violenta e contro la volontà del suo detentore di una cosa mobile, oppure di un animale o di uno schiavo. Da Gaio [vedi] (Inst., III, 183 ss.) apprendiamo che il (—) poteva avere ad oggetto anche uomini liberi, come nel caso che venisse sottratto alla potestà del pater familias [vedi] un filius, oppure alla potestà maritale [vedi manus

maritális] la moglie oppure, infine, una persona ricevuta in potestà per sentenza (iudicatus) oppure per regolare contratto (auctoratus, tipico esempio era quello dei gladiatori);

Era configurabile anche il (—) rei suæ, cioè il furto di una cosa propria: tipico è il caso del debitore che si impadroniva di una res data in pegno al creditore o del soggetto che sottraeva una cosa propria (od anche uno schiavo) al possessore di buona fede.

Il (—) era un atto illecito fonte di un'obbligazione ex delicto [vedi obligationes ex delicto]; si distingueva dalla rapina [vedi bona vi rapta], nella quale la sottrazione avveniva in modo violento.

Si distinguevano:

- (—) manifestum, quando il ladro era colto in flagrante;
- (—) nec manifestum, se il ladro non era colto in flagrante.

Due ipotesi di (—) nec manifestum contemplate dalla Lex XII Tabularum [vedi], per le quali fu fissata la pena del triplum, furono:

- furtum conceptum, allorché la refurtiva veniva trovata in casa dell'indiziato;
- furtum oblatum, allorché il reo di furtum conceptum dimostrasse che la refurtiva gli era stata offerta per nascondere in casa da terzi.

Elementi del (—) erano:

- la condotta (c.d. elemento oggettivo) che poteva consistere in una amotio rei [vedi] od in una contrectatio [vedi]: si commetteva furto sia impadronendosi di una cosa altrui per portarla via (amotio), che, più in generale, impadronendosi di una cosa altrui contro la volontà del dominus (contrectatio).

La nozione di amotio si allargò fino a ricomprendere anche ipotesi in cui mancava la sottrazione materiale: si ammise che commetteva furto il depositario che usava della cosa depositata (furtum usus) o il detentore che, rifiutandosi di restituire la cosa al dominus, incominciava a possederla per sé (furtum possessionis);

- l'elemento soggettivo, che era dato dal dolus malus [vedi], cioè dalla coscienza di impossessarsi della res contro la volontà del proprietario;
- l'animus lucrificandi (fine di lucro), cioè l'intenzione di trarre vantaggio dalla cosa rubata.

Il fine di lucro era normale nel furto, ma veniva distinto dal c.d. animus furandi (la vera e propria intenzione di commettere il furto);

- la non punibilità del furto putativo, nel senso che all'intenzione di rubare doveva seguire un vero e proprio furto e non una sottrazione solo erroneamente ritenuta furto (es. impossessamento di una res nullius [vedi] o derelicta).

In presenza di (—) manifestum il derubato che fosse riuscito a prendere il ladro poteva applicare la manus iniectio [vedi] e la pena da pagare corrispondeva al doppio (duplum) del valore della cosa rubata [vedi, però endoploratio], mentre se il ladro era colto di notte ovvero si difendeva con armi o si trattava di uno schiavo, poteva anche essere ucciso.

Se si trattava, invece, di (—) nec manifestum, il derubato poteva chiamare in giudizio il presunto ladro per mezzo di una legis actio sacramenti in personam [vedi]. Se il convenuto resisteva in giudizio si passava alla litis contestatio [vedi] e, in caso di condanna, era tenuto a pagare il doppio del valore della cosa rubata.

In epoca classica, ferma restando la possibilità di uccidere il ladro notturno o che si difendeva a mano armata, era concessa un'actio furti [vedi], che comportava, se esperita vittoriosamente, la condanna ad una pena pecuniaria. Tale pena, a sua volta, poteva essere: in quadruplum per il (—) manifestum o prohibitum, in triplum per il (—) oblatum, in duplum per il (—) nec manifestum.

L'actio furti, che si poteva esperire anche contro colui che avesse cooperato al furto, era infamante e trasmissibile agli eredi del derubato. Essa poteva inoltre essere esercitata, oltre che dal dominus, da chiunque avesse avuto interesse a che il furto non fosse stato commesso.

Nel diritto giustiniano erano ancora ammesse le actiones furti manifesti e nec manifesti, ma la persecuzione privata del furto venne sostituita da quella pubblica in sede di cognitio extra ordinem [vedi] criminale. Inoltre il derubato che fosse stato dominus godeva di una condictio ex causa furtiva [vedi] per ottenere la restituzione della cosa rubata. La condictio poteva essere esercitata anche se la cosa fosse perita per causa non imputabile al ladro, in quanto questi si considerava inadempiente sin dal momento del furto.

Furtum conceptum

[vedi Furtum]

Furtum manifestum

[vedi Furtum]

Furtum nec manifestum

[vedi Furtum]

Furtum oblatum

[vedi Furtum]

Furtum prohibitum

[vedi Furtum]

Gabinia (via)

Strada fra Roma antica e la città di Gabii, sulla quale, secondo la tradizione, il dittatore Camillo [vedi] sconfisse i Galli Lenoni (390 a.C.).

Gaio

Giurista vissuto all'epoca di Antonino Pio, nel II sec. d.C. e contemporaneo di Celso [vedi], Giuliano [vedi] e Pomponio [vedi].

Fu un maestro di scuola, originario secondo molti dell'Asia Minore o della Troade, e pertanto un provinciale insignito della cittadinanza romana. In virtù della purezza e dalla fluidità del suo linguaggio alcuni studiosi, tuttavia, lo ritengono cittadino romano. Fu autore molto fecondo, ma ignorato dai contemporanei; la sua fama andò crescendo con il tempo, fino a che il suo nome non venne compreso tra i cinque giuristi che, in virtù della legge delle citazioni di Valentiniano III, potevano essere citati nella prassi giudiziaria.

Al di là dei suoi specifici meriti giuridici da molti contestati, la fama conquistata da questo giurista in età moderna è dovuta alla circostanza che il suo manuale, le Institutiones, articolato in quattro libri, ci è pervenuto quasi integralmente, consentendo agli studiosi degli ultimi due secoli di acquisire un patrimonio prezioso di nozioni e di conoscenze sul sistema giuridico romano ed, in particolare, un'adeguata percezione delle distorsioni e delle interpolazioni presenti nella compilazione giustiniana.

In particolare, le Institutiones sono una esposizione sistematica dei principi elementari del diritto romano, dedicata agli allievi di (—), e perciò di uso prettamente scolastico.

L'opera è suddivisa in tre parti dedicate rispettivamente (Gai Inst. I, 8) alle persone, alle cose ed alle azioni processuali. Essa, fino ai primi dell'800, era conosciuta attraverso le Istituzioni di Giustiniano [vedi Institutiones Iustiniani] e l'Epitome, in due libri, della lex Romana Wisigothorum [vedi]. Solo nel 1816 il Niebuhr ritrovò nella Biblioteca capitolare di Verona il testo di un palinsesto, il Còdex Gai Veronensis [vedi]; ulteriori scoperte rivelarono che il testo veronese non conteneva l'opera completa.

Tra le altre opere gaiane vanno segnalati: un commento all'editto provinciale (ossia al testo editto promulgato dai governatori provinciali) ed un commento alla legge delle XII tavole [vedi lex XII Tabularum], di grande importanza per la nostra conoscenza del diritto romano arcaico. Tra le opere minori, può ricordarsi un commento ai libri di Q. Mucio [vedi] ed all'editto del praetor urbanus [vedi edictum praetorium].

Galatia

Altopiano delimitato a sud dalla catena del Tauro, e ad est dalla Cappadocia, nella penisola anatolica in Turchia.

Fu a lungo indipendente da Roma, pur riconoscendone la sovranità.

In seguito, nel 25 a.C., divenne provincia romana, mantenendo la sua originale estensione.

Le successive espansioni territoriali costrinsero Diocleziano [vedi], nel III sec. d.C., a riorganizzarla, dividendola in Galatia Prima e Galatia Salutaris. Mantenne poi la sua unità amministrativa fino al IV sec. d.C.

Galba Servio Sulpicio (imp. 68-69 d.C.)

Esponente di una grande famiglia senatoria, aderì alla rivolta di Giulio Vindice contro Nerone [vedi].

Con l'appoggio dell'esercito e del governatore della Lusitania (Otone), (—) fu acclamato imperatore e riconosciuto dal Senato nell'autunno del 68 d.C.

Riprendendo il programma del principato di Claudio [vedi], restituì l'amministrazione dell'erario al Senato, pretendendo la restituzione dei beni donati da Nerone, allo scopo di risanare le finanze. Quest'atto gli procurò l'ostilità dei pretoriani, inizialmente suoi sostenitori, e dell'esercito, cui non aveva concesso le donazioni promesse.

Nel gennaio del 69 d.C. (—), ormai fallito l'esperimento del "principato senatorio", fu ucciso nel Foro da una sommossa pretoriana e sostituito da Otone [vedi], acclamato nuovo imperatore.

Galera

[vedi Carcer]

Galerio Valerio Massimiano (imp. 305-311)

Creò Cesare nel 293 da Diocleziano [vedi] nell'ambito della prima Tetrarchia voluta da quest'ultimo, ebbe il governo della regione compresa tra il Danubio ed i Balcani. Guidò una serie di guerre vittoriose contro i barbari che premevano ai confini e contro i Persiani di Narsete (298), a cui sottrasse numerose province.

All'abdicazione di Diocleziano (305) divenne Augusto d'Oriente ma alla morte del collega d'Occidente (306) non seppe imporre l'ordinato funzionamento del sistema tetrarchico, con la conseguenza che ben presto si ebbero sei Augusti.

Perseguì i cristiani ma poco prima di morire (311) emise un editto di tolleranza religiosa.

Gallia

La (—) comprendeva sia i territori della cosiddetta Gallia Cisalpina, cioè l'Italia settentrionale, sia quelli della cosiddetta Gallia Transalpina, cioè quelli compresi tra i Pirenei, il Reno, l'oceano Atlantico, e il Mar Mediterraneo.

L'influenza della (—) nella vita romana fu notevole, tanto che i primi territori conquistati al di là delle Alpi assunsero semplicemente il nome di Provincia (da cui oggi Provenza), termine che, in seguito, fu utilizzato genericamente per designare ogni territorio assoggettato e ordinato sotto un governatore romano.

La (—) fu assoggettata in fasi successive che vanno dal 122 a.C. (Provincia) alle conquiste di Cesare [vedi] dal 58-51 a.C. alla definitiva riorganizzazione di Augusto [vedi], dal 39 al 10 a.C. Era composta in età alto-imperiale (I-III sec. d.C.), dalla provincia Narbonese, l'antica "Provincia" (che si estendeva nell'odierna Provenza), dall'Aquitania (nell'odierna Francia centro-occidentale), dalla Lugdunense (nella Francia settentrionale e in Bretagna), dalla Belgica (che comprendeva gli attuali Paesi Bassi e parte dell'Alsazia), e dalle due Germanie (inferiore e superiore, corrispondenti attualmente grosso modo ad Olanda e Renania).

La (—) si integrò a tal punto nel tessuto sociale romano, che Claudio [vedi] aprì nel 48 d.C. all'aristocrazia gallica le porte del Senato.

Fu spina dorsale dell'impero fino al IV sec. d.C. quando le infiltrazioni barbare la resero sempre più avulsa dal contesto romano occidentale, fino a che nel V sec. d.C. fu invasa dalle tribù germaniche, che di lì a poco conquisteranno anche Roma.

Gallieno (imp. 259/260 - 268 d.C.)

Associato all'impero del padre Valeriano [vedi] già del 253 d.C., ne assunse la direzione dopo la cattura di questi da parte dei Persiani nel 259-260 d.C.

Non potendo provvedere da solo alla difesa dei confini, lasciò che alcune province si difendessero con mezzi propri, attribuendo, così, alle province una pericolosa autonomia.

Infatti, in varie province, i capi degli eserciti si ritennero sciolti da ogni vincolo con Roma, si proclamarono imperatori della Provincia, dando vita al periodo c.d. dei trenta tiranni.

Nella limitata parte dell'Impero su cui (—) poté esercitare la propria autorità negli otto anni del suo regno riuscì ad attuare alcune riforme militari: allontanò i senatori da tutti i posti dell'esercito, sviluppò notevolmente la cavalleria, inquadrò grossi nuclei di barbari tra gli effettivi romani, istituì i *comites divini lateris Augusti*.

Con l'intensificarsi di un nuovo ciclo di invasioni (—), in una manovra di difesa contro i Goti nella regione della Tracia, cadde vittima di una cospirazione di ufficiali d'origine illirica, capeggiata da Aureolo, poi suo successore.

Garanzie personali

[vedi *Adpromissio*; *Mandatum pecuniae credendae*; *Constitutum debiti alieni*; *Reciptum argentarii*; *Spensio*; *Fidepromissio*; *Fideiussio*]

Garanzie reali

[vedi *Fiducia cum creditore*; *Pignus*; *Hypotheca*]

Rafforzamento della garanzia del credito

Garanzie reali: la garanzia era offerta mediante la costituzione di un diritto reale su di una res, riservata al personale soddisfacimento del creditore.

Fiducia cum creditore, *pignus*, *hypotheca*.

Garanzie personali: la garanzia era offerta dalla creazione di un nuovo rapporto obbligatorio con un terzo, avente ad oggetto la stessa prestazione dell'obbligazione garantita, aumentando il numero dei soggetti passivi.

Sponsio, *fidepromissio*, *fideiussio*, *adpromissio*, *mandatum pecuniae credendae*, *constitutum debiti*

alieni, receptum argentarii.

Gens [lett. "gente"]

La (—) era un vero e proprio organismo giuridico unitario, composto dai discendenti di un capostipite comune, e rilevante nella Roma dei primordi.

Parte della dottrina ritiene che l'ordinamento gentilizio fosse proprio, in origine, di un gruppo etnico dominante (probabilmente, quello etrusco), sovrapposti, per conquista, alla popolazione latina preesistente; il progressivo affrancamento di quest'ultima, portò all'affermazione del nuovo istituto della familia [vedi]. La proprietà fondiaria esercitata dal pater familias [vedi] fu forse successiva rispetto alla signoria gentilizia. È certo, però, che già al tempo in cui furono emanate le leggi delle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum], la (—) aveva perso rilevanza: la sua rilevanza, per quanto è dato a noi sapere, si concretizzava unicamente nel fatto che, in mancanza di agnati [vedi adgnatio], la successione, la tutela e la cura erano devolute ai membri della (—), i c.d. gentiles.

La progressiva decadenza comportò che, nel periodo della repubblica nazionale, l'editto pretorio poté prescindere (nella regolamentazione del regime della successione ereditaria) completamente da essa.

Origine dell'onomastica gentilizia

Ælia = dal dorico "aèlios" = sole; la gens Ælia adottava come simbolo il sole.

Apronia = dal latino "aper" = cinghiale; il simbolo forse in origine denominava una gens di cacciatori.

Aquilia = dal latino "aquila" = aquila. La gens Aquilia aveva come simbolo l'aquila, sinonimo di forza.

Asellia e Asinia = dal latino "asellus" o "asinus" = asino; forse in origine la gens era composta da allevatori di asini.

Aurelia = dal latino "aurum" = oro o dall'osco "ausel" = sole; gens che adorava il sole e l'oro come simulacro del sole in terra.

Cæcilia = dal latino "cæcilia" che, a sua volta deriva da "cæcus" = cieco, così si chiama una piccola specie di serpente, oggi conosciuto come cecigna, che si credeva fosse cieca; gens che adottò questo animale come proprio simbolo.

Cæsia = dal latino "cæsus" = verde cupo, azzurro, e "cæruleus" = dagli occhi azzurri o verde cupo; i due termini deriverebbero entrambi da "cælum" = cielo; quindi gens i cui membri, in origine, si distinguevano per il colore degli occhi.

Caninia = dal latino "canis" = cane; questa gens aveva come simbolo il cane.

Cassia = dal greco "kasìa", "kassìa" = frutto di grande albero egiziano a forma di bastoncino; gens che aveva come simbolo questo frutto.

Cincia = forse da "cinnamum" = cannella; gens il cui emblema era la cannella.

Claudia = forse dal latino "claudius" = zoppo che a sua volta deriverebbe da "claudere" = chiudere, cioè "chiuso, legato nel camminare"; gens i cui originari membri erano, forse, affetti da zoppia. Curioso è che l'imperatore Claudio, era famoso perché zoppo (v. anche in italiano claudicante).

Cornelia = da latino "cornu" = corno (cfr. l'accezione figurata "coraggio, forza, ardire").

Curtia = dal latino "curtus" = troncato; gens dei circoncisi.

Decia = dal latino "decem" = dieci; probabilmente era la decima gens in una arcaica numerazione.

Equitia = dal latino "equus" = cavallo; gens di allevatori di cavalli.

Fabia = dal latino "faba" = fava; gens che, in origine, era dedita alla coltivazione della fava.

Fabricia = dal latino "faber" = fabbro, gens dei fabbri.

Flaminia = forse dal latino "flamen" = sacerdote; gens i cui membri, in origine, erano sacerdoti, oppure gens che era in rapporti con i sacerdoti.

Flavia = dal latino "flavus" = biondo; gens i cui originari membri avevano i capelli biondi.

Fonteia = dal latino "fons" = fonte; gens devota alle fonti d'acqua.

Fulvia = dal latino "fulvus" = rossiccio; gens i cui antenati avevano i capelli rossi.

Iulia = da "Iulus" figlio di Enea, e quindi discendente di Venere, che nella mitologia lo generò con Anchise; la gens si fregiava, quindi, di questa divina discendenza.

Lucilia = dal latino "lux" = luce; forse di una gens che adorava il portatore di luce, quindi il sole, oppure Giove.

Marcia = dal latino "martius" = di Marte; gens probabilmente composta da guerrieri, devoti, quindi, a Marte, dio della guerra.

Messia = dal latino "messis" = raccolto; gens originariamente composta da agricoltori.
Nautia = dal latino "nauta" = navigante, barcarolo; gens di battellieri.
Nonia = dal latino "nonus" = nono; era la nona gens in una arcaica numerazione.
Octavia = dal latino "octavus" = ottava, era l'ottava gens.
Ovinia oppure Ovia dal latino "ovis" = pecora; gens di allevatori.
Plautia = forse da "plautus" = dai piedi piatti; gens i cui originari membri erano forse dei piedi piatti.
Pompeia, Pompilia, Pomponia = dal greco "pente" = cinque; gens assimilabile a quella Quinctia.
Porcia = dal latino "porcus" = maiale; gens di allevatori di maiali.
Postumia = dal latino "postumus" = venuto dopo; gens, forse, sopraggiunta e accettata in seguito nella comunità latina.
Quinctia o Quintilia = dal latino "Quintus" = quinto; quinta gens in una arcaica numerazione. Da osservare che "quintus" era anche un nome proprio (v. prænomen).
Rubria = dal latino "ruber" = rosso; era la gens dei "rossi", o almeno i loro originari componenti dovevano avere i capelli di quel colore.
Rutilia = dal latino "rutilus" = rosso; gens assimilabile a quella Rubria.
Septimia = dal latino "septimus" = settimo; settima gens in una arcaica numerazione. Nota che "septimus" era anche un nome proprio (v. prænomen).
Sextia o Sextilia = dal latino "sextus" = sesto; sesta gens in una arcaica numerazione; nota che "sextus" era anche un nome proprio (v. prænomen).
Tarquinia = dalla città di "Tarquinia", etrusca; gens di origine etrusca che, secondo la tradizione, diede tre re a Roma (Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo [vedi]).
Tiberia = dal latino "Tiber" = Tevere; gens devota al Tevere.
Tullia = dal latino "Tullus" = Tullo, nome proprio; quindi gens dei figli di Tullo.
Urseia = dal latino "ursus" = orso; gens che, probabilmente, adorava l'orso.
Veturia = dal latino "vetus" = vecchio; gens di età risalente.
Vitellia = dal latino "vitellus" = vitello; gens di allevatori di vitelli.

Gentilis

[vedi Gens]

Gènus [Genere]

Termine adoperato per indicare la categoria generale cui si ricorre per definire le cose generiche.

Cosa generica è, pertanto, qualsiasi cosa di un dato tipo (es. un cavallo baio); cosa specifica è qualsiasi cosa individuata (il cavallo Ribot). Una stessa cosa può essere considerata dalle parti come appartenente ad un (—) oppure ad una species [vedi]. Costituì criterio per la distinzione tra cose fungibili e cose infungibili: in quanto solo le seconde erano quelle individuate nella loro specifica identità, e pertanto non erano sostituibili.

Genus nùmquam pèrit [Il genere non si estingue mai; cfr. artt. 1256-1257 c.c.]

Principio applicato in tema di obbligazioni generiche, [vedi obligatio ad genus pèrtinens], che regola le conseguenze prodotte dall'intervento di una causa, non imputabile al debitore, che rende impossibile la prestazione.

Il principio (—) indica, pertanto, che un'obbligazione di genere non può mai estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Nel diritto vigente, fino a quando le cose generiche non siano state consegnate al compratore o da lui specificate, il rischio del loro perimento è a carico del venditore proprio perché (—).

Germania (Superiore ed inferiore)

[vedi Gallia]

Gèsta per æs et libram [Atti librali]

Negozi formali del diritto romano arcaico con i quali un soggetto otteneva un vantaggio in cambio di una quantità di bronzo, che veniva pesata dal libripens alla presenza di cinque cittadini puberi.

Si distinguevano le seguenti figure:

— mancipatio [vedi];

— nèxum [vedi];

— solutio per æs et libram [vedi].

Con l'introduzione della moneta coniata, la forma dei (—) fu conservata, ma la pesatura divenne un atto meramente simbolico.

Gestio negotiorum

[vedi Negotiorum gestio]

Gestum

Participio di gèrere. Termine, talvolta, adoperato per indicare il negozio giuridico [vedi gesta per æs et libram] e l'accordo delle parti quale fatto costitutivo di obligationes [vedi obligatio] insieme al termine "contractus" [vedi].

Giavoleno Prisco

Giurista vissuto nel I sec. d.C. fu console e brillante comandante militare.

Fra i giuristi del suo tempo si mise in evidenza per la rielaborazione critica e l'approfondimento sistematico delle opere dei giuristi più antichi, tra i quali Labeone [vedi] e Sabino [vedi].

Di vivace intelligenza, fu autore di note estemporanee; brillò anche per la sua indipendenza di pensiero, essendosi più volte allontanato dai precetti della scuola sabiniana [vedi] alla quale apparteneva. Fu maestro di Salvio Giuliano [vedi] che gli successe nella direzione della scuola. Fu insignito del ius publice respondendi [vedi].

Tra le opere, va ricordata una serie (disorganica, ma acutissima) di responsa [vedi responsa prudentium] su svariate questioni giuridiche.

Giovanni (imp. 423-425 d.C.)

Alla morte di Onorio [vedi] seguì l'anarchia sul trono d'Occidente: (—) si impadronì del potere per poco più di due anni, finché Teodosio II [vedi] non riuscì ad imporre come imperatore nel 425 d.C. Valentiniano III [vedi].

Giuliano

Professore di diritto alla scuola di Costantinopoli [vedi], visse in età giustiniana; sua è la stesura della Epitome Iuliana [vedi], rifacimento in lingua latina di 124 leggi risalenti agli anni 535-555 d.C.

Giuliano I (imp. 361-363)

Nipote di Costantino [vedi], fu chiamato l'Apòstata per aver restaurato l'antica religione e aver privato i cristiani dei privilegi concessi da Costantino. Operò importanti riforme, interrotte però, dal progetto di sconfiggere i Persiani. Morì, infatti, sotto le mura di Ctesifonte.

Giulio Nepote (imp. 474-475 d.C.)

Imperatore romano d'Occidente, inviato in Italia dall'imperatore d'Oriente Leone I [vedi] contro l'usurpatore Glicerio [vedi]. Dopo la cessione dell'Alvernia ai Visigoti, a seguito di una rivolta, Oreste proclamò imperatore il figlio Romolo Augustolo [vedi], costringendo (—) a fuggire a Salona dove fu ucciso.

Giurisprudenza

In età arcaica, fino al III sec. a.C., la (—), intesa come conoscenza del diritto e delle relative procedure, era monopolio esclusivo dei pontifices [vedi]. Con Gneo Flavio [vedi Ius Flavianum] e Tiberio Coruncanio [vedi] la (—) divenne laica e il giurista, mediante la triplice attività del respondere (fornire pareri sulle questioni loro sottoposte), cavere (assistere i privati sulle attività negoziali, ad es. nella redazione dei testamenti), agere (dar pareri sulla condotta processuale) era il protagonista dell'ordinamento, anche perché a Roma la legge non aveva, specie in materia di diritto privato, l'importanza che per lo più le attribuiscono i sistemi giuridici moderni e, d'altra parte, non si richiedeva una particolare conoscenza del diritto né al magistrato né al iudex privatus [vedi], che, rispettivamente, si servivano della collaborazione del privato per la redazione dell'edictum [vedi] e per la decisione delle questioni dedotte in giudizio. Appartenente al ceto dirigenziale, il giurista repubblicano [vedi Sesto Elio Peto Cato, Mucio Scevola (Quinto), Servio Sulpicio Rufo, Alfeno Varo, Ofilio (Aulo), Trebazio Testa] per lo più ricopriva anche le cariche più ambite del cursus honorum [vedi] e, oltre che nelle cennate attività di consulenza, era impegnato anche in quelle d'insegnante e di scrittore: responsa [vedi responsa prudentium], quaestiones, digesta furono i generi letterari in cui principalmente si esprime la (—) che, successivamente all'età augustea (contrassegnata dai contrasti di scuola tra sabiniani [vedi Capitone (Caio Ateio), Sabino (Masurio), Scuola Sabiniana] e proculiani [vedi Proculo, Scuola proculiana, Labeone (Marco Antistio)]), ebbe, tra gli Antonini e i Severi (II - III sec. d.C.), il periodo della massima fioritura con Salvio Giuliano [vedi], Africano [vedi], Pomponio [vedi], Gaio [vedi], Marcello [vedi], Cervidio Scevola [vedi], Papiniano [vedi], Paolo [vedi], Ulpiano [vedi], Marciano [vedi] e Modestino [vedi], che nelle loro opere casistiche elaborarono, attingendo anche al metodo dialettico di matrice filosofica greca, quelle costruzioni originali che tanta influenza avrebbero poi esercitato sulla civiltà giuridica dell'Occidente europeo medievale e moderno. Intanto, a partire da Ottaviano Augusto [vedi], che secondo Pomponio avrebbe i-

stituito il *ius publice respondendi* [vedi], la (—) fu sempre più sottoposta al controllo del *princeps* [vedi] ma solo con Tiberio i *responsa* divennero vincolanti per i giudici. Scomparso, con età postclassica, il *ius publice respondendi* [vedi], non si rinunciò alla utilizzazione, in sede processuale, dei testi giurisprudenziali e solo con la legge delle citazioni [vedi] del 426 d.C. si cercò di dettare delle regole per dirimere le discordanze tra i pareri allegabili dinanzi ai giudici. In età postclassica la (—) in Occidente esercitò fino al IV sec. a.C. un'attività di aggiornamento delle opere classiche, ma ben presto subì un declino che si rivelò inarrestabile e definitivo. Il declino crescente della giurisprudenza non fu rallentato dalla relativa ripresa che vi fu in età postclassica con le scuole giuridiche orientali, alle quali va riconosciuto il merito di aver contribuito all'opera di codificazione promossa da Giustiniano, che, nella costituzione *Tanta-Dedoken*, con cui promulgò i *Digesta*, vietò di compiere qualunque *commentatio* ai *iura* ivi raccolti.

I centri principali furono le scuole di Berito e di Costantinopoli.

I giuristi postclassici d'Oriente furono costretti ad adeguare il diritto classico alle riforme imperiali e ai principi del Cristianesimo. Pertanto la (—) orientale fu quella che più di ogni altra operò la corruzione del diritto romano di epoca classica.

Giustiniano I (imp. 527-565 d.C.)

Coimperatore e successore (527 d.C.) dello zio Giustino I [vedi], legò al suo nome l'ultimo e più importante tentativo di ricostituzione dell'Impero romano cristiano universale.

Per sua volontà, tra il 527 e il 535 d.C., un collegio di giuristi, sotto la direzione di Triboniano [vedi], realizzò la grandiosa opera legislativa costituita dal *Còrpus iùris civilis* [vedi]. Contemporaneamente al programma di unificazione legislativa, l'imperatore svolse anche quello di unificazione religiosa, combattendo il paganesimo e le curie.

Il suo progetto di restaurazione della "romanità" si completò con la riunificazione territoriale; la riconquista dell'Occidente ebbe inizio con la guerra contro i Vandali.

Per l'Italia, profondamente devastata dalla guerra, emanò la *Prammatica Sanzione* (554 d.C.) che ne stabiliva l'ordinamento politico e amministrativo come provincia dell'Impero, governata da un *patricius*.

La sua attività di ricostituzione dell'unità imperiale romana, accompagnata da una politica di fanatismo religioso, compromise i suoi rapporti con il Papato sul quale intese imporre la sua supremazia. Nonostante i notevoli successi, l'opera politica di (—) non fu duratura: infatti, tre anni dopo la sua morte, l'Italia fu invasa dai Longobardi, l'Impero d'Occidente si dissolse definitivamente; Bisanzio, formalmente, capitale imperiale e romana, si allontanò sempre più dall'eredità culturale dell'antica Roma, divenendo centro di una nuova cultura non più romana, ma orientale.

Del suo mito della "romanità", il risultato più insigne fu, pertanto, l'opera legislativa a cui raccomandò la sua fama nella storia.

Giustino I (imp. 518-527 d.C.)

Imperatore bizantino di umili origini, seguì all'imperatore Anastasio I [vedi].

Fervente ortodosso si occupò di questioni religiose e perseguì i monofisiti e gli ariani. Ben presto affidò le cure del governo al nipote Giustiniano I che associò al trono e che gli succedette nel 527 d.C.

Glicerio (imp. 473-474 d.C.)

Seguì Olibrio sul trono d'Occidente. L'imperatore d'Oriente, gli inviò contro Giulio Nepote, da cui fu sconfitto e deposto.

Gneo Flavio

[vedi *Ius Flaviànum*]

Gordiano I (imp. 238 d.C.)

Governatore della provincia d'Africa, divenuto imperatore, si erse a difensore degli interessi dell'aristocrazia fondiaria africana. Fu ucciso, poco dopo, insieme al figlio Gordiano II, dal legato di Numidia.

Gordiano II

[vedi Gordiano I]

Gordiano III (imp. 238-244 d.C.)

(—) su pressione dei pretoriani e della plebe urbana divenne imperatore a tredici anni, coadiuvato da due senatori, ed, alla loro morte, rimase unico Augusto.

Goti

Antico popolo germanico, probabilmente originario della Scandinavia. Stanziatisi sulla riva meridionale del fiume Vistola ed estesisi nel sec. II d.C. fino al Mar Nero, nel sec. III invasero i territori confinanti con l'impero romano. Pur essendo sconfitti da Aureliano, strapparono a questi la Dacia.

Convertiti all'arianesimo, si divisero in (—) occidentali (o Visigoti) e (—) orientali (o Ostrogoti). I Visigoti, spinti da Unni [vedi] e Ostrogoti, varcarono il Danubio e sconfissero ad Adrianopoli l'imperatore romano Valente.

Alla guida di Teodosio si posero al servizio di Roma come foederati ma nel 402 alla guida di Alarico I invasero due volte l'Italia e da lì passarono in Spagna e in Aquitania.

Gli Ostrogoti dalla Pannonia alla guida del re Teodorico invasero l'Italia ove, rovesciato Odoacre [vedi], fondarono un regno con capitale Ravenna.

Graziano (imp. 367-383 d.C.)

Figlio di Valentiniano I [vedi], nominato Augusto nel 367 gli succedette nel 375, e lasciò il governo dell'Italia, Illiria e Africa al fratello Valentiniano II [vedi].

Nel 378 d.C. promosse una grande spedizione contro i Visigoti di cui affidò il comando al generale Teodosio [vedi] che associò al trono l'anno successivo, affidandogli la difesa dell'Oriente.

Condusse una politica antipagana: abolì il titolo di pontefice massimo attribuito all'imperatore e fece rimuovere dalla curia senatoria l'altare della Vittoria, provocando la reazione del Senato.

Morì nel 383 d.C. nella lotta ingaggiata contro Magno Massimo, acclamato imperatore dalle legioni della Britannia.

Gregorio (o Gregoriano)

Autore del *Còdex Gregorianus* [vedi]; di lui non si ha alcuna notizia, salvo che operò nella parte orientale dell'Impero e visse a cavallo tra III e IV sec. d.C.

Habère licère

Espressione con la quale veniva usualmente denominato il possesso delle cose oggetto di compravendita [vedi *emptio-venditio*]: l'obbligazione tipica del venditore consisteva nell'assicurare al compratore il possesso delle cose vendute, denominato (—). In tal modo, il compratore che non fosse ancora divenuto proprietario delle cose vendute, poteva comunque tutelare il suo (—) mediante la c.d. *actio Publiciana* [vedi].

Habitatio [Abitazione]

Diritto reale in re aliena (su cosa altrui), che assicurava, al soggetto che ne era titolare, la facoltà di abitare una casa altrui ed, eventualmente, darla in locazione a terzi (facoltà quest'ultima espressamente riconosciuta solo in diritto giustiniano).

In diritto classico era molto discusso se l'(—), cui veniva negata autonoma dignità, dovesse essere inquadrata nell'ambito dell'*ususfructus* [vedi] o dell'*usus* [vedi].

Il diritto giustiniano conferì all'(—) autonoma dignità, inquadrandola, come autonomo diritto reale limitato, nella categoria delle *servitutes personarum* [vedi], dalle quali si distingueva, peraltro, sotto due profili; l'(—), infatti: non si estingueva né per *capitis deminutio* [vedi] e né per non uso.

Hastarium [lett. "luogo di vendita"]

Libro in cui si registravano gli atti di vendita all'incanto.

Heredes extranei

[vedi *Heres*]

Heredes necessarii

[vedi *Heres*]

Heredes sui

[vedi *Heres*]

Heredes sui et necessarii

[vedi *Heres*]

Heredes voluntarii

[vedi *Heres*]

Heredis beneficium

Cause limitative della confusione successoria. Avevano la finalità di permettere al successore, in caso di "*hereditas suspecta*" (di dubbia redditività) di sottrarsi al pregiudizio che sarebbe potuto derivargli dalla acquisizione del patrimonio del defunto.

Essi erano: il *beneficium abstinendi*; il *beneficium separationis*; il *beneficium inventarii*.

Heredis institutio [Istituzione di erede; cfr. artt. 588, 642-648 c.c.]

Letteralmente, l'(-) era l'istituzione di erede, ossia la chiara ed univoca designazione del vocatus [vedi vocatio ad hereditatem] e dei vocati ad successionem. Nel diritto romano la successione dell'erede "in locum et ius defuncti" (in luogo e nella posizione del defunto) richiedeva l'(-), ossia una disposizione testamentaria avente carattere solenne ed imperativo per mezzo della quale il de cuius [vedi] attribuiva il titolo di heres [vedi] ad uno o più soggetti.

La formula tipica era Titius heres esto (Tizio sarà erede).

All'(-) doveva accompagnarsi, per il ius civile [vedi] l'espressa exheredatio [vedi] degli heredes sù che il testatore voleva escludere dalla successione; mentre per il ius honorarium [vedi] era necessaria l'exheredatio di tutti i liberi (figli), anche emancipati non istituiti nell'ambito dell'(-). La persona dell'erede doveva essere individuata in modo inequivoco.

L'heres poteva essere istituito sotto condizione sospensiva, non sotto condizione risolutiva o a termine (semel heres, semper heres).

L'(-) poteva essere effettuata:

- in universum ius, e cioè rispetto a tutto il patrimonio ereditario;
- ex àsse rispetto ad una quota;
- ex certa re, solo rispetto ad una certa cosa;
- excèpta re, esclusa una certa cosa.

In particolare, si aveva (-) ex certa re laddove il testatore nominava taluno erede non per una quota del patrimonio ereditario, ma per una singola cosa od un complesso non costituente, quanto meno sotto il profilo formale, una frazione del patrimonio ereditario.

Secondo il ius civile, una siffatta disposizione aveva carattere contraddittorio in quanto era ravvisabile un sostanziale contrasto tra l'attribuzione del titolo di heres e la delimitazione dei beni in relazione ai quali si determinava la successione dell'istituito: in sostanza, se heres era colui che subentrava nel complesso dei rapporti giuridici, la menzione della certa res toglieva valore all'(-).

Onde evitare la nullità della disposizione, il giurista Sabino [vedi], ispirandosi al fàvor testamenti [vedi], ammise che la disposizione medesima fosse valida detràcta rèi certæ mentione, cioè come se l'aggiunta della certa res non ci fosse, con la conseguenza che l'erede acquistava tutto il patrimonio ereditario.

Herèdis institutio cum cretione

Consisteva nell'uso da parte del testatore di imporre all'istituito un termine (100 giorni) per la pronuncia della cretio [vedi], diseredandolo nell'ipotesi che non accettasse tempestivamente.

La (-) era uno degli espedienti per evitare l'accettazione dell'eredità unitamente alla:

- repudiatio hereditatis (rifiuto) da parte dell'heres voluntarius;
- richiesta da parte dei creditori del de cuius [vedi], rivolta al pretore affinché fissasse al vocatus un tempus ad deliberandum per decidere se accettare o meno l'eredità oppure autorizzasse l'interrogatio in iure del vocatus, cui veniva chiesto se fosse o no erede.

Herèditas [Eredità; cfr. artt. 456 ss. c.c.]

L'(-) romana era concepita come univèrsitas, ossia come un complesso unitario, comprendente elementi attivi e passivi: l'heres [vedi] acquisiva la titolarità dell'intero complesso che prescindeva dai singoli elementi costitutivi. Se le voci passive superavano quelle attive si aveva una damnosa (-).

L'(-) era, altresì, considerata quale cosa incorporale ancorché ricomprendente cose corporali.

L'(-) poteva anche essere oggetto di usucapio [vedi], essendo sufficiente a tal fine il decorso di un anno anche se la stessa comprendeva beni immobili, per i quali, alla stregua dei principi generali, sarebbero stati necessari due anni.

L'erede subentrava nel complesso dei rapporti giuridici del defunto, eccezion fatta per i rapporti derivanti da diritto pubblico (cariche pubbliche) le situazioni essenzialmente personali (rapporti di famiglia) e quelle che, pur avendo carattere patrimoniale, avevano base personale.

Herèditas damnosa [Eredità dannosa]

Era così denominata l'eredità svantaggiosa per l'heres [vedi], cioè quella in cui prevalevano gli elementi passivi rispetto a quelli attivi [vedi beneficium inventarii; beneficium separatiònis; beneficium abstinèndi].

Herèditas iacens [Eredità giacente; cfr. artt. 528 ss. c.c.]

L'(-) è il patrimonio successorio in attesa di essere accettato da un erede. Va distinto dall'eredità vacante, quella, cioè, rifiutata, o comunque non accettata da nessun erede (ed attribuita, pertanto, al fiscus Caesaris [vedi]).

In attesa di un'eventuale accettazione, l'(-) era suscettibile di incrementi (ad es. per la nascita dei figli degli schiavi, o per fruttificazione) e di diminuzioni (ad es., per la morte di schiavi o per la distruzione di beni).

Fino a tutto il periodo classico, l'(-) era considerata *res nullius* [vedi], in quanto i rapporti facenti capo al defunto non appartenevano né al defunto stesso (la cui capacità si era estinta con la morte), né al futuro erede (che non aveva ancora accettato): chi se ne impadroniva non veniva considerato responsabile di furto. Ben presto emerse, tuttavia, la necessità di considerare, per limitati fini, l'(-) come soggetto giuridico:

- talvolta la giurisprudenza classica fingeva che la vita del *de cuius* [vedi] (considerato titolare dell'(-)) si protraesse fino all'accettazione;
- talaltra, faceva retroagire la futura accettazione, considerando titolare dell'(-) il futuro erede.

Gradualmente, si diffuse la concezione dell'(-) come provvisorio soggetto autonomo di diritti. Giustiniano affermò che l'(-) (considerata, ormai a pieno titolo, come soggetto giuridico, sia pur limitato) era titolare dei diritti e doveri in essa rientranti.

Sin dall'impero di Marco Aurelio, fu introdotto, inoltre, a carico del soggetto impadronitosi di beni che facevano parte dell'(-), il *crimen expilatæ hereditatis* [vedi].

Hereditatis petitio [Petizione di eredità; cfr. artt. 533 ss. c.c.]

L'(-), o azione di rivendicazione dell'eredità, era un'azione spettante all'heres [vedi] contro chiunque pregiudicasse i diritti da lui acquisiti in seguito alla "successio". Essa ha conosciuto nel diritto romano un'evoluzione articolata in molteplici stadi:

- in epoca arcaica, essa si atteggiava a *vindicatio* [vedi *rei vindicatio*] di una cosa collettiva, non dissimilmente da quanto avveniva per la *vindicatio* di un gregge.

Si trattava quindi di un'azione a carattere universale (denominata anche *actio de universitate*), esperita in conformità ai tradizionali stili della *legis actio* [vedi] sacramenti in rem;

- in un secondo momento a tale procedura si sostituì un processo per *sponsionem* [vedi *spònsio*], basato sull'impegno, solennemente assunto dal possessore, di versare una modesta somma di denaro al rivendicante nel caso che questi riuscisse a dimostrare la sua qualità di erede. La conseguente decisione giudiziale pur avendo, dal punto di vista formale, ad oggetto la somma di denaro promessa, in realtà riguardava l'eredità;

- all'inizio dell'età imperiale si ammise l'esperibilità della (-) mediante processo formulare [vedi processo per formula].

Nel corso di questa evoluzione storica, l'(-) fu caratterizzata anche da profonde trasformazioni strutturali-funzionali. Fu consentito all'heres di agire nei confronti di chi possedeva *pro herede* (comportandosi come erede) o *pro possessore* (ossia senza alcun titolo di giustificazione). I confini dell'(-) furono dilatati fino a determinarne l'esperibilità nei confronti del debitore ereditario e di chi avesse esatto crediti dell'eredità.

Ulteriori modificazioni della struttura della (-) furono impresse nel 129 d.C. da un *senatusconsultum Iuventianum*, il quale stabilì, in caso di eredità rivendicata dall'*ærarium* [vedi] *populi romani* nei confronti di un privato, che la legittimazione passiva persisteva in capo a chi si fosse spogliato maliziosamente del possesso delle *res hereditariæ* prima della lite.

Si ammise pertanto il perdurare della responsabilità in capo al possessore in caso di perimento fortuito della cosa presso l'acquirente. Per questa via l'(-) perse l'iniziale connotazione di *actio in rem* [vedi].

Gli effetti dell'(-) erano differenti a seconda della condizione del possessore: mentre il possessore di mala fede rispondeva per l'intero, quello di buona fede era responsabile esclusivamente nei limiti di quanto pervenutogli e, se aveva alienato cose ereditarie, di ciò che aveva acquistato con il prezzo.

Heredium

Piccolo appezzamento di terreno, trasmissibile per eredità, facente parte del patrimonio familiare in età arcaica. Era considerato *res mancipi* [vedi].

Heres [Erede]

L'(-) era colui che subentrava nell'intero complesso patrimoniale del *de cuius* o in una quota dello stesso.

Il titolo di erede poteva essere conferito sia dalla legge che dal *de cuius* [vedi], nel testamento. L'acquisizione del patrimonio necessario poteva avvenire sia *ipso iure*, e cioè senza bisogno di accettazione, sia mediante *aditio hereditatis* [vedi] e cioè a seguito di accettazione espressa.

Acquistavano l'eredità automaticamente:

- il discendente del de cuius [vedi] al momento della sua morte (heres suus et necessarius);
- il servus cum libertate heres institutus e cioè il servo dichiarato ai tempo stesso erede e libero (heres necessarius).

Queste due categorie di eredi avevano, però, la possibilità di eliminare le conseguenze di una hereditas damnosa [vedi] attraverso, rispettivamente, il beneficium abstinendi [vedi] ed il beneficium separationis [vedi].

Acquistavano, invece, l'eredità mediante aditio:

- gli eredi volontari e cioè: gli extranei alla familia del defunto da questo istituiti in mancanza di heredes necessari;
- i bonorum possessores [vedi bonorum possessio].

Forme di editio hereditatis furono: la cretio [vedi] e la pro herede gestio.

È da rilevare che, in età arcaica, il titolo di erede spettava solo agli heredes sui, cioè ai figli rimasti in potestà dell'ereditando fino alla sua morte, alla moglie in manu [vedi manus] e a tutti i discendenti di grado ulteriore, che, per premorienza o emancipazione degli ascendenti intermedi, diventavano sui iuris [vedi] al momento della morte del de cuius.

Il patrimonio ereditario veniva acquistato automaticamente (ipso iure) da parte degli heredes sui: il de cuius, per privarli delle aspettative ereditarie, doveva redigere un testamento con un'espressa exhereditatio [vedi] dei discendenti che voleva diseredare.

Non era, invece, all'uopo sufficiente la mera praeteritio (preterizione) degli heredes sui: quest'ultima, infatti, comportava la nullità del testamento in quanto il suus pretermesso conservava la qualifica di erede ex lege in mancanza di un'espressa exhereditatio da parte del de cuius. Per quanto attiene, invece, agli heredes voluntarii, poiché la delazione nei loro confronti costituiva una mera offerta, il potere di accettazione non si trasmetteva per via ereditaria; pertanto morto il primo chiamato senza avere accettato, l'eredità si deferiva al sostituto [vedi substitutio heredis] o si accresceva ai coeredi e quindi si deferiva agli eredi ab intestato [vedi]. In nessun caso l'eredità non ancora accettata passava all'erede dell'erede [vedi delationis transmissio].

Heres ex àsse

L'espressione indica il soggetto che succede nell'intero patrimonio ereditario del de cuius [vedi].

Heres ex parte

L'espressione indica il soggetto che succede insieme ad altri nel patrimonio ereditario del de cuius [vedi]: ciascuno degli heredes ex parte è destinato ad acquistare una parte del patrimonio ereditario.

Heres substitutus

[vedi Substitutio heredis]

Hermaphroditus [Ermafrodito]

Soggetto di sesso ambiguo, del quale era, cioè, arduo determinare l'appartenenza al sesso maschile o femminile: gli ermafroditi potevano contrarre matrimonio soltanto se fosse risultato possibile un sia pur approssimativo inquadramento in uno dei due sessi (per prevalenza dei caratteri tipici dell'uno o dell'altro).

Hierarchia Iurisdictionis

Organizzazione amministrativa, gerarchicamente ordinata, vigente in Roma nel periodo imperiale.

Denominata militia, la (—) si distingueva in:

- militia cohòrtis o palatina, che era l'amministrazione civile dell'impero, cui erano preposti funzionari di grado diverso;
- militia armata, che era l'amministrazione militare, distinta in tre corpi, con diverse funzioni:
- scholæ palatinæ, ossia le guardie di palazzo;
- legiones, che presidiavano le frontiere;
- comitatenses, che costituivano una riserva strategica stanziata all'interno e pronta ad accorrere come rinforzo.

Hispania

Era per i Romani l'intera penisola iberica.

La sua conquista fu opera di P. Cornelio Scipione l'Africano, che la concluse nel 206 a.C. Nel 197 furono poi create le due province della (—) Citerior, che si estendeva dai Pirenei all'Ebro, e della (—) Ulterior, che invece comprendeva tutti i territori a sud del suddetto fiume Ebro.

Le ripetute malversazioni dei governatori romani obbligarono, da un lato, a frequenti interventi militari per sedare le numerose e susseguenti rivolte, e dall'altro, addirittura, all'istituzione di un tribunale permanente [vedi *quæstiones perpetuæ*] per giudicare i crimini [vedi *crimen repetundarum*] commessi dai governatori suddetti [vedi *lex Calpurnia*].

In seguito la regione fu divisa in tre province: la Tarraconese, che copriva la parte centro-settentrionale, la Lusitania nel territorio grosso modo dell'odierno Portogallo, e la Betica, corrispondente alla Andalusia.

Fece parte dell'impero fino al V sec. d.C., quando fu invasa dai Visigoti.

Historiæ

[vedi Sallustio; Tacito]

Homicidium

[vedi *Crimen homicidii*]

Hòminem indemnàtum [lett. "uomo non condannato"]

Espressione adoperata di frequente in relazione al divieto per i magistrati di uccidere un individuo non condannato a morte in base ad un regolare processo.

Il principio vien fatto risalire da Salviano (*de gubern. Dei*, 8,5) alla legge delle XII tavole [vedi *lex XII Tabularum*].

Homo novus

Nell'antica Roma era colui che, pur non essendo aristocratico, accedeva alle più alte cariche pubbliche.

Honesta missio

Nell'età di Mario [vedi] e sino alla caduta dell'impero romano (476 d.C.) era la formula con cui si congedavano definitivamente il pretoriano e il legionario al termine del servizio militare (che durava un ventennio) condotto onorevolmente.

All'ex militare veniva rilasciato, alla presenza di sette testimoni, un dittico di bronzo su cui era inciso un attestato d'onore. Inoltre, gli veniva elargita una somma che sotto Augusto [vedi] era di 5000 denari per i pretoriani e 3000 per i legionari.

In seguito alla (—) al congedato era consentito di contrarre legittimo matrimonio.

Ulteriori formule di congedo erano la ignominiosa *missio*, conseguente alla commissione di delitti, e la casuarial *missio* successiva a malattia.

Honestiores

Venivano così denominati, in diritto postclassico, i cittadini romani appartenenti all'òrdo senatorius [vedi] ed all'òrdo equèster (c.d. *utèrque ordo*), nonché gli *adgnati* [vedi *adgnàtio*] e le loro mogli.

Dagli imperatori fu ripristinata, tra gli (—), la divisione tra patrizi e plebei [vedi *lex Cassia*; *lex Sænia*]: i primi potevano avere accesso alle cariche sacerdotali [vedi *rex*], ma non a quelle plebee [vedi *ædilitas*, *tribunus plèbis*], il che si risolveva in un ulteriore privilegio, potendo i patrizi, nel *cursus honòrum* [vedi], evitare quelle cariche ed accedere più speditamente alle cariche di questori e di pretori.

Tra i privilegi spettanti agli (—), ricordiamo:

— il *ius suffràgii* [vedi] (per tutti quelli di sesso maschile);

— il *ius honòrum* [vedi] e l'accesso ad incarichi nell'amministrazione imperiale;

— un più blando trattamento sanzionatorio in caso di commissione di illeciti penali: le pene erano, infatti, diverse, a seconda che il colpevole fosse dell'elevato rango degli (—), oppure di basso rango [vedi *humiliòres*].

Hònor matrimòni

Espressione indicante il complesso dei reciproci riguardi tra i coniugi, dal quale si deduceva la sussistenza dell'*affectio maritalis* [vedi *affectio*].

Honoràrium

Era il compenso liberamente elargito ad un prestatore d'opera intellettuale [vedi *ars ingènu*]. Veniva così denominata anche la remunerazione che eccezionalmente poteva esser data al mandatario a titolo di gratitudine [vedi *mandàtum*]: in questo caso, peraltro, l'(—) non costituiva oggetto del *mandatum* (per la tendenziale gratuità di quest'ultimo), per cui non poteva esser chiesto (se veniva negato, pur essendo stato promesso) con l'*actio mandati* [vedi] contraria, bensì solo con un'*actio in factum* [vedi] o, talora, in sede di *cognitio extra ordinem* [vedi].

Honòres [Onori]

Erano magistrature repubblicane, considerate cariche onorarie ed in quanto tali non remunerative. Al contrario, i titolari delle stesse erano sovente costretti a sostenere spese personali e rilevanti, per il bene comune.

In età tardo-imperiale la carica onorifica si trasformò in gravosa carica obbligatoria, comportante notevoli oneri finanziari (*munus*).

Hospitalitas

Sistema di insediamento attuato dalle prime popolazioni germaniche giunte in Italia. In virtù della (—) gruppi di barbari disseminati sul territorio italico sottrassero ai latifondisti romani gran parte dei loro terreni (nella misura di uno o due terzi), senza peraltro intaccare la preesistente stratificazione sociale.

L'(—) dava diritto ai barbari vincitori all'alloggio e al mantenimento da parte dei proprietari terrieri romani. Questi ultimi ricevevano in cambio protezione e difesa.

Nel periodo longobardo, tuttavia, l'istituto della (—) mutò le sue caratteristiche. L'invasione violenta attuata da questo popolo, infatti, travolse anche il criterio d'insediamento: l'(—) non fu più un istituto organizzato e concordato tra le parti ma divenne, semmai, imposizione unilaterale dei vincitori sui vinti.

Hòspites [Stranieri, forestieri]

Erano i barbari, ammessi, nel periodo postclassico, dagli imperatori, a dimorare in determinate parti dell'impero. Pur essendo sudditi di Roma, non erano cittadini. Essi, pertanto, erano considerati nei rapporti con i romani come *exteræ gentes*.

Hospitium

Secondo l'opinione dominante, l'(—) era il rapporto di diritto internazionale più risalente. Esso garantiva il diritto di risiedere sul suolo romano, di essere ospitato a cura dello Stato o del privato; il protetto poteva anche godere della tutela giudiziaria dello stato romano ad ottenere assistenza in caso di malattia o sepoltura in caso di morte.

Era certamente un atto collettivo: anche se contratto dal capostipite del gruppo, vincolava tutti i discendenti.

Il rapporto nasceva dal mero consenso delle parti: in caso che fosse convenuto con lo Stato romano era necessario una delibera del senato. In origine l'(—) era stipulato in forma orale; col tempo, si preferì la forma scritta anche col fine di conservarlo in archivi pubblici.

Aveva durata illimitata, a meno che non intervenisse la rinuncia dei contraenti e non si estingueva neanche in caso di guerra.

Secondo quanto ci è tramandato dalle fonti, si distingueva tra (—) pubblico e privato, a seconda che fosse convenuto tra due stati ovvero a favore di un singolo individuo della collettività. La distinzione si riferiva, dunque, all'estensione del rapporto: solo se riguardava la collettività si definiva pubblico.

Successivamente, nell'epoca di maggiore espansione della potenza romana l'(—) si trasformò in un beneficio concesso unilateralmente.

Hostes

Erano gli stranieri: più precisamente, coloro che non facendo parte della *Civitas Quiritaria*, erano considerati suoi potenziali o attuali nemici. Gli stranieri erano distinti in due gruppi:

— le popolazioni di stirpe latina, facenti parte del *nomen Latinum*, con cui i romani intrattenevano rapporti di buon vicinato;

— le altre popolazioni, estranee a questo ambito, cui i romani erano naturalmente ostili.

Humiliòres

Erano così denominati in diritto postclassico tutti i cittadini non ammessi tra gli *honestiores* [vedi], nonché tutte le altre categorie di *cives* cui era riconosciuta una capacità limitata (c.d. *imminùto iùre*) (si pensi ad es. ai *libertini* [vedi *libertinitas*]).

Essi, non soltanto non godevano dei privilegi spettanti agli *honestiores*, ma, in caso di commissione di illeciti penali, erano puniti più severamente.

Hypèrocha

Termine di derivazione orientale: indicava ciò che rimaneva, in caso di inadempimento, dopo l'alienazione della cosa oggetto di *pignus* [vedi].

Al creditore *pignoratizio* era, infatti, attribuito il diritto di alienare (*iùs distrahèndi* [vedi]) la *res* (se il debitore non adempiva), onde soddisfarsi sul ricavato: se il credito era inferiore al ricavato, ciò che restava (detto, appunto (—), od anche *superfluum*) veniva restituito al debitore (o al garante, che avesse eventualmente offerto la cosa al creditore a garanzia del debito altrui).

Hypothèca (pignus convèntum) [Ipoteca; cfr. artt. 2808 ss. c.c.]

Diritto reale di garanzia su cosa altrui.

A differenza del *pignus* [vedi] l'(-) era una mera convenzione in virtù della quale, senza il materiale trasferimento del possesso del bene al creditore una cosa veniva assegnata a quest'ultimo a garanzia di un debito.

Dapprima la convenzione di garanzia intervenne solitamente nella locazione di fondi: tra il locante e il locatario veniva stipulato un patto in base al quale i beni complessivamente immessi da quest'ultimo nel fondo [vedi *invecta et illata*] venivano destinati a garantire il pagamento del canone.

Il pretore in caso di inadempimento, concedeva un *interdictum Salvianum* [vedi *interdictum*] a mezzo del quale il locante poteva entrare in possesso delle cose date in garanzia. In seguito si accordò al locante un'*actio in rem*, detta *Serviana* (o *pigneraticia*) [vedi *actio Serviana*] esperibile contro qualsiasi terzo. Detta azione fu poi estesa in via *utilis* [vedi *actio utilis*] ad ogni altro caso di pegno nel quale mancasse il trasferimento del possesso (*actio quasi Serviana* o *hypothecaria* [vedi *actio pigneraticia in rem*]).

In caso di locazione di fondi urbani, il pretore negava al conduttore l'*interdictum de migrando* quando questi, opponendosi al locatore, volesse asportare dal fondo gli *invecta et illata* senza aver pagato il canone. La possibilità di costituire una garanzia con la sola *conventio* fu estesa dalle locazioni rustiche a tutti i tipi di obbligazione e così nacque la nuova figura di diritto reale di garanzia chiamata (con nome greco) *hypotheca*.

Se sullo stesso bene gravavano più ipoteche a garanzia di crediti diversi, prevalevano le ipoteche costituite per prime (*prior tempore potior iure*).

Nel diritto giustiniano il *pignus* gravava sui beni mobili e l'*hypotheca* solo sui beni immobili, secondo una distinzione che ancor'oggi caratterizza i due istituti.

Iactus mercium

[vedi *Res nullius*]

idia cwmh: (pronuncia: *Idia come*)

[vedi *dhmosioi gewrgoi*;] (pronuncia: *Demòsioi gheorgòi*)

Idiologo

Funzionario imperiale operante nella sola provincia Egizia, di derivazione tolemaica che, nel diritto postclassico, fu conservato nell'ambito della burocrazia provinciale.

Titolare di un'ampia serie di competenze (di giurisdizione locale, religiose, etc.) di interesse marginale per l'ordine pubblico romano, tra l'altro sovrintendeva all'amministrazione delle terre senza proprietario (*sine domino*), versando ogni genere di provento nel *patrimonium Cæsaris*.

Id quod facere potest

[vedi *Condemnatio in id quod facere potest*]

Ignominia

[vedi *Nota censoria*]

Ignorantia iuris non excusat [L'ignoranza della legge è inescusabile; cfr. art. 1429 n. 4 c.c.; art. 5 c.p.]

Principio secondo il quale l'errore di diritto [vedi *error*], cioè l'ignoranza totale o parziale di una norma giuridica, che avesse indotto una parte alla stipula di un negozio giuridico, era sempre, per il diritto romano, inescusabile.

Talora, peraltro, si ritenne scusabile l'errore di diritto in cui erano incorse persone ritenute non in grado di conoscere correttamente, per le particolari condizioni in cui versavano, l'ordinamento giuridico (donne, soldati, contadini, minori di età).

Nel diritto civile vigente, l'errore di diritto è considerato essenziale quando è stato la ragione unica o rilevante di un contratto: in tal caso, rileva ai fini dell'annullabilità del contratto stesso.

Nel diritto penale vigente, l'art. 5 c.p. dispone che "nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale"; tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile (cfr. sent. n. 364 del 24-3-1988 C. Cost.).

Illeciti dei pubblicani

Consistevano nelle appropriazioni violente o comunque illecite di *res* [vedi] dei contribuenti, da parte degli appaltatori di imposte, i pubblicani [vedi].

Erano perseguiti attraverso un'*actio in duplum* [vedi *actio*], che dopo un anno era in *simplum*.

Illiria (o Illyricum)

Corrispondeva alle attuali regioni costiere settentrionali della ex Jugoslavia.

Fu teatro di numerose spedizioni militari romane, nel decennio delle c.d. guerre illiriche (229-219 a.C.); ma fu assoggettata direttamente a Roma solo nel 167 a.C.

Le numerose guerre di conquista del primo periodo imperiale (I sec. d.C.) ne estesero i confini fino al Danubio.

Fu poi divisa, in momenti successivi, in province autonome tra cui la Dalmazia (Illyricum Superiore), la Mesia [vedi] e la Pannonia [vedi]. È interessante notare, a testimonianza della importanza della provincia, che l'(-) diede all'Impero valenti soldati e tre imperatori (Aureliano [vedi], Diocleziano [vedi] e Costantino [vedi]).

Imitazione estensiva

Consisteva nel creare un'azione sostanzialmente nuova, sul modello formale di un'azione preesistente relativa ad un caso analogo (c.d. "actiones ad exemplum (actionis) legis Aquilæ"). Il pretore concedeva tale azione relativamente a fattispecie di danneggiamento non perseguibili sulla base di un'interpretazione letterale della "lex Aquilia de damno" [vedi].

Immissiones in alienum [Immissioni nel fondo altrui]

La giurisprudenza classica individuò ipotesi in cui erano proibite le (-): ad es. il divieto di liberarsi di acque correnti riversandole sul fondo sottostante, oppure il divieto di spaccare pietre facendo schizzare le schegge nel fondo vicino.

Questi singoli casi non erano però indice di una generale proibizione degli atti ad æmulationem [vedi], cioè quegli atti che, pur costituendo esercizio del proprio diritto di proprietà, sono compiuti esclusivamente allo scopo di recar danno ad altro soggetto.

Immolazione (dir. pen.)

Impensæ [Spese]

Erano definiti tali le spese incontrate dal convenuto durante il possesso della cosa.

Il diritto pretorio riconobbe che gli si dovessero risarcire, al momento della "restitutio" le spese necessarie ed utili, purché il convenuto fosse stato possessore di buona fede.

Nel diritto giustiniano il giudice operava il risarcimento delle spese con la sentenza, diminuendo la condanna in relazione alle spese da rimborsare.

Al possessore, sia di buona che mala fede, venne riconosciuto il recupero, in ogni caso, delle spese necessarie.

Al possessore di buona fede si riconobbe il diritto al rimborso anche delle spese utili.

Al possessore e di buona e di mala fede si riconobbe, inoltre, lo "ius tollendi", cioè il diritto di asportare dalla "res" tutte le accessioni apportate, sempre che l'asportazione non fosse causa di danneggiamento della res. Uno dei modi (anche se, rispetto alla consecratio [vedi] più raro) con i quali poteva essere ripristinata la pax deorum [vedi]: il soggetto che si era reso responsabile di gravi delitti (attirando, sulla comunità cui apparteneva, l'ira degli dei), veniva immolato dagli ausiliari del rex, alla divinità offesa dal suo illecito comportamento.

Imperator

Termine che ha assunto vari significati in diritto romano:

— la qualifica di (-) fu tra quelle riservate, quale titolo onorifico, dapprima a Giulio Cesare [vedi], successivamente a tutti i principi, nell'accezione di "generale vittorioso";

— successivamente, dopo il Principato e nella fase dell'Impero assolutistico, il termine (-) designò semplicemente il soggetto titolare delle sorti dell'Impero, nell'accezione di "divinità vivente e sovrano assoluto" (infatti, dopo il trionfo della religione cristiana, l'(-) era ritenuto, altresì, rappresentante di Dio in terra).

Impèrium [Potere supremo, comando]

Termine indicante il complesso dei poteri spettanti al console, al pretore o al dittatore. Nel novero di detti poteri rientravano: il comando militare; il potere giurisdizionale, civile e criminale; il diritto di convocare il Senato e di ottenere da esso l'emanazione dei senatusconsulta [vedi senatusconsultum]; il diritto di convocare l'assemblea del popolo [vedi comitia]; di presiedere le elezioni e di proporre leggi. I proconsoli, nell'ambito delle singole province, godevano di un (-) ridotto in quanto i loro poteri erano limitati al comando militare ed al potere giurisdizionale.

Imperium consulare [Potere consolare]

L'(-) era il particolare imperium [vedi] spettante al console, titolare "del supremo potere civile e militare".

Imperium dōmi

[vedi Imperium domi militiæque; cōsules]

Imperium domi militiæque

L'espressione indicò complessivamente i due supremi poteri attribuiti ai magistrati (cònsules, dictatòres, prætòres):

— l'imperium dòmì, cioè il potere di polizia in Roma, in tempo di pace;

— l'imperium militiæ, cioè il comando dell'esercito in tempo di guerra.

Per evitare attentati alla libertà dei cittadini, dal II sec. a.C. in poi, il contenuto di tali poteri fu diversamente configurato. Così:

— l'imperium domi fu fortemente limitato, al contrario dell'imperium militiæ, che rimase illimitato;

— ai magistrati ordinari fu impedito l'esercizio dell'imperium militiæ in Roma.

Imperium infinitum

Termine con cui si indicò il nuovo potere attribuito nel 67 a.C. a Pompeo [vedi], in occasione della guerra contro i pirati, da una lex Gabinia.

L'attribuzione di detto (—), pur non costituendo una nuova magistratura, introduceva certamente un quid novi. Per la prima volta, infatti, si conferiva ad un privato (tale era un console) un imperium militare straordinario e di natura illimitata (sia per la durata che per l'estensione territoriale, dal momento che comprendeva l'intera area del Mediterraneo).

Fu una chiara violazione dei principi costituzionali repubblicani e giustamente viene rappresentato come "il precedente giuridico del Principato", ossia come un'anticipazione di quelle istituzioni che sarebbero sorte solo più tardi con Augusto e che avrebbero portato alle estreme conseguenze il principio introdotto nel 67 a.C.

Dalle fonti apprendiamo, però, che l'imperium attribuito a Pompeo non fu maius (superiore), ma æquum, ossia uguale rispetto a quello dei proconsoli delle province situate nell'ambito territoriale dello stesso. In ciò tale potere si differenziò da quello successivamente conferito ad Augusto che fu maius e veramente infinitum.

Impèrium màius [Comando superiore]

Espressione indicante la superiorità gerarchica di un imperium [vedi] rispetto ad un altro. Ad es. l'imperium attribuito al dictatòr era di grado superiore rispetto a quello spettante al console, così come l'imperium del console rispetto a quello del prætòr.

Il detentore dell'(—) poteva imporre divieti oppure impartire ordini ai detentori di imperia di rango inferiore.

Imperium militiæ

[vedi Imperium domi militiæque; Cònsules]

Imperium proconsulàre màius et infinitum [Comando proconsolare maggiore ed infinito]

Veniva così definito quel particolare imperium [vedi] attribuito dai comitia centuriata [vedi] a ciascun prìnceps: si distingueva dall'imperium spettante ai magistrati soprattutto perché tutte le facoltà ad esso inerenti non incontravano alcun limite.

Imperium pro prætòre [Comando spettante al pretore]

Imperium [vedi] atto a conferire rango pretorio al detentore dello stesso.

Impetratio dominii

Istituto di origine postclassica, in virtù del quale il creditore pignoratizio (ossia garantito da pignus [vedi]), in caso di inadempimento del debitore (che originava il diritto del creditore di soddisfarsi sul ricavato della vendita della cosa oggetto del pignoramento), poteva chiedere all'imperatore di essere autorizzato ad acquistarla egli stesso, per il giusto prezzo.

Se l'autorizzazione era data, il proprietario della res pignorata poteva entro due anni riscattarla, altrimenti il creditore ne acquistava il dominium [vedi] definitivamente.

Costituiva una eccezione al divieto del "pactum commissorium" [vedi] posto da Costantino [vedi].

Implantatio [cfr. artt. 934 ss. c.c.]

Modo di acquisto a titolo originario del dominium ex iure Quiritium [vedi], consistente nell'accessione di una cosa mobile ad una cosa immobile.

In particolare, l'(—) consisteva nella coltivazione di una pianta su un fondo altrui: il proprietario del fondo acquistava automaticamente [vedi ipso iure] il dominium ex iure Quiritium della pianta soltanto nel momento in cui essa aveva immesso stabilmente le proprie radici nel fondo. L'acquisto non avveniva se la pianta era soltanto depositata sul fondo senza esservi stabilmente trapiantata.

Impotèntia [Impotenza; cfr. art. 122 n. 1 c.c.]

È in generale l'inettitudine fisica di un soggetto ai rapporti coniugali; si distingue in particolare tra:

- (—) coèundi, cioè la vera e propria inettitudine ad avere rapporti sessuali;
- (—) generàndi, cioè l'inettitudine (non alla copula ma) alla procreazione (si tratta, in pratica, della sterilità).

Quanto alla rilevanza dell'(—), nelle sue varie forme, come causa di nullità del matrimonio, occorre distinguere:

- in diritto romano, ai fini della sussistenza della capacità di unione sessuale dei coniugi (presupposto necessario perché si contraesse matrimonium [vedi] iustum), si riteneva sufficiente che vi fossero tutti gli organi essenziali della riproduzione, prescindendo dalla loro reale funzionalità: si riteneva sussistente la capacità matrimoniale nello spado (sterile), non nel castratus (persona priva degli organi genitali);
- in diritto canonico, viene considerata come causa di nullità del matrimonio, dalla giurisprudenza, la sola (—) coèundi, che sia antecedente al matrimonio e perpetua: nessun rilievo ha, invece, la sterilità;
- nel diritto civile vigente, l'impotenza non ha, di per sé, alcun rilievo; rileva, invece, indirettamente, se era sconosciuta all'altro coniuge, indotto pertanto in errore (art. 122 n. 1 c.c.) sulla aspettativa di un'ordinaria vita matrimoniale.

Impùber

[vedi Pùbertas]

Inadimplèti non est adimplèndum [Chi è inadempiente non ha diritto all'adempimento della controprestazione]

Principio di derivazione romanistica e tuttora applicato in materia di obbligazioni; in virtù di esso il soggetto tenuto, in base ad un contratto a prestazioni corrispettive, ad adempiere una prestazione, può rifiutare l'adempimento se la controparte non abbia a sua volta adempiuto la propria obbligazione [vedi excèptio inadimplèti contractus; exceptio non rite adimplèti contractus]

Inædificàtio [cfr. artt. 934 ss. c.c.]

Modo di acquisto a titolo originario del dominiūm ex iure Quiritium [vedi], consistente nell'accessione di un cosa mobile ad una cosa immobile [vedi accèssio].

In particolare, l'(—) aveva luogo qualora taluno avesse realizzato una costruzione su di un fondo, con materiale altrui: in questo caso il titolare del dominiūm ex iure Quiritium sul fondo acquistava automaticamente, per effetto dell'ultimazione della costruzione, il dominiūm sulla costruzione stessa, ma non sui materiali impiegati per la sua realizzazione; tuttavia il proprietario dei materiali non poteva recuperarli con una rei vindicatio [vedi] fino a che l'edificio rimaneva in piedi; solo se l'edificio andava in rovina, o perdeva la sua natura unitaria, egli poteva rivendicarne la proprietà.

Sulla costruzione insisteva una doppia posizione proprietaria:

- del titolare del fondo, finché la costruzione stava in piedi;
- dal proprietario dei materiali, se la costruzione veniva meno.

Finché la costruzione resisteva era vietato a chiunque separare i materiali dal fondo, in virtù di una norma risalente alla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum]: l'ipotesi originaria riguardava l'impossibilità di rivendicare il tignum iunctum (cioè le travi degli edifici o i pali della vigna). In via di interpretazione si ritenne che il tignum iunctum fosse qualsiasi materiale da costruzione.

Il proprietario del fondo non doveva nessun corrispettivo per il godimento che gli derivava dai materiali: solo nel caso in cui li avesse sottratti furtivamente, doveva subire un actio pœnalis [vedi] in duplum, l'actio de tigno iuncto [vedi].

Inaudita àltera pàrte [Senza interpellare l'altra parte; cfr. artt. 688 ss. c.p.c.]

Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio degli operatori giuridici, per indicare i provvedimenti giudiziali emessi a seguito di una cognizione sommaria, e senza l'integrazione del contraddittorio: si pensi, ad es., ai decreti che, in materia possessoria, il giudice può emettere senza ascoltare una delle parti e che sono destinati ad avere efficacia provvisoria. Il contraddittorio, in tutti i casi di provvedimenti emessi (—), è destinato a realizzarsi in una fase immediatamente successiva all'emissione del provvedimento [vedi audiàtur et altera pars] quando è necessario provvedere in via cautelativa, oppure può anche non realizzarsi, allorché il diritto dell'attore appare già sufficientemente provato e si vuole pervenire ad un rapido conseguimento di un titolo esecutivo (artt. 633 e seg. c.p.c.): in questo caso l'instaurazione del contraddittorio è rimessa all'iniziativa della parte contro cui il provvedimento è stato emesso.

Inauguràtio

Antica cerimonia religiosa compiuta dagli àuguri per conferire ai magistrati all'atto della loro nomina l'assenso della divinità.

In bònis habère [Proprietà bonitaria o pretoria]

Istituto tipico del diritto romano del periodo classico (pur se di origini anteriori); consisteva in una "situazione attiva di un rapporto assoluto reale in senso proprio, a carattere sostitutivo del *dominium ex iùre Quiritium* [vedi] e prevalente su quest'ultimo in caso di conflitto".

Fu configurato come un'autonoma figura di proprietà, caratterizzata dalla tutela che il pretore accordava ai soggetti che acquistavano cose in violazione dei dettami del *ius civile* [vedi]; si pensi, ad es., all'acquisto di una *res màncipi* [vedi] conseguita mediante *traditio* [vedi]. Il pretore tutelava l'acquirente (anche nei confronti del *dòminus ex iure Quiritium*), fingendo trascorso il *tèmpus ad usucapiònem* [vedi], attraverso l'*actio Publiciana* [vedi].

Nel caso che l'alienante esperisse la *vindicatio*, fu concessa all'accipiente una *exceptio rei venditæ et traditæ*, allo scopo di paralizzare l'azione, se risultasse provato che la cosa era stata oggetto di una compra-vendita ed era stata liberamente consegnata dal compratore al venditore.

Incapacità

[vedi Capacità]

Incènsus

[vedi *Iusta sèrvitus*]

Incertus an et quando

[vedi *Condicio*]

Incèstum

Era (—) l'unione sessuale tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, oppure la violazione del trentennale voto di castità delle sacerdotesse Vestali. Il divieto si estendeva fino al sesto grado, anche se nel corso della storia romana, fu, più volte, temporaneamente abrogato. Il delitto di (—) fu previsto con l'istituzione della relativa *quæstio* [vedi] dalla *lex Julia de adulteriis coercendis*.

Incestuosi

[vedi *adulterini et incestuosi*]

In clàris non fit interpretàtio

Principio in virtù del quale non è necessaria una attività interpretativa in relazione a norme oppure ad atti di autonomia privata formulati in modo chiaro ed inequivocabile.

In realtà, il principio (—) non ha alcun rilievo pratico in quanto l'attività interpretativa del giudice non è collegata a casi oscuri, bensì a casi controversi.

L'attività interpretativa trova attuazione per il solo fatto che esista una controversia riguardante il significato di una norma o di una disposizione contrattuale. Deve tenersi conto che essa è sempre sistematica: anche una espressione dal significato letterale non dubbio può porre problemi se valutata nel contesto in cui si inserisce.

D'altro canto anche in diritto romano, il principio risultava non pacifico: secondo Ulpiano [vedi], infatti, *quamvis sit manifestissimum edictum prætoris* (anche se il contenuto dell'editto pretorio sia chiarissimo), l'interpretazione è sempre necessaria, in quanto un testo di legge (od una disposizione contrattuale) è una fredda successione di parole che devono esser ravvivate per adattarle al caso concreto.

Incrementi fluviali [cfr. artt. 941-946 c.c.]

Categoria relativa a modi d'acquisto della proprietà a titolo originario [vedi *acçessio*], di beni immobili (in particolare, fondi rivieraschi).

La disciplina degli (—) era basata sul principio che i proprietari rivieraschi (ossia i proprietari di fondi confinanti con corsi d'acqua, non appartenenti a terzi) acquisivano in proprietà ogni incremento che il corso d'acqua avesse naturalmente apportato ai loro fondi, purché concorressero due requisiti:

— il corso d'acqua doveva essere pubblico (*flùmen pùblicum*);

— i fondi rivieraschi dovevano avere un confine individuato dalla riva del corso d'acqua (*fundi arcifinii*).

Nella categoria generale degli (—), rientravano l'*adlùvio* [vedi], l'*avùlsio* [vedi], l'*àlveus derelictus* [vedi] e l'*ínsula in flùmine nata* [vedi].

Indèbiti solùtio

[vedi *Solutio indebiti*]

Indefènsio

Nel processo per *fòrmulas* [vedi] si aveva (—) quando il convenuto si limitava ad un comportamento meramente passivo, senza né contestare né riconoscere la fondatezza dell'azione: in tal caso il magistrato riteneva accertato il diritto dell'attore. Pertanto, se l'azione era in *rem* [vedi], l'*indefensus* perdeva il possesso della cosa controversa; se era in *personam* [vedi], subiva l'esecuzione sui suoi beni.

Index interpolatiònum [Elenco delle interpolazioni]

L'(—) *quæ in Iustiniàni Digestis inesse dicuntur* (elenco delle interpolazioni ritenute presenti nel digesto giustiniano) è una raccolta, iniziata nel 1925 e proseguita fino al 1965, di tutte le interpolazioni ipotizzate in sede dottrinale in ordine al Digesto [vedi interpolazione].

Detta raccolta è stata successivamente estesa al Codex [vedi] giustiniano, attraverso la realizzazione dell'*Index interpolationum quæ in Iustiniàni Codice inesse dicuntur* (Indice delle interpolazioni ritenute presenti nel codice giustiniano).

Indictio [Indizione]

Durante l'impero romano indicava l'acquisto obbligatorio di cibi o altri beni per l'esercito o per la corte.

A partire da Diocleziano (284-305) il termine indicava l'importo annuale di tutte le imposte in natura. Dal 287 le *indictiones* furono calcolate ogni 5 anni; a partire dal 312 ogni 15 anni.

Il numero delle *indictiones* fu utilizzato per datare l'anno finanziario, poi come sistema generale di datazione.

In diem addictio

Clausola accessoria della vendita [vedi *emptio-venditio*] soprattutto nei casi di vendita all'asta in virtù della quale il venditore, laddove avesse ricevuto, entro un certo termine, una offerta migliore, ritornava in proprietà del bene venduto.

In presenza di questa, come di altre clausole accessorie alla vendita [vedi *lex commissoria*; *pactum displicentiæ*], si ammetteva, in via eccezionale, il recesso unilaterale come causa estintiva della obbligazione. Si riconosceva, tuttavia, al compratore originario il diritto di pozione nel contratto, qualora facesse un'offerta pari a quella del terzo.

Indignitas [Indegnità; cfr. artt. 463 ss., 801-802 c.c.]

Era una causa impeditiva della successione *mòrtis causa* ed operava nei confronti del soggetto che si fosse macchiato di gravi colpe verso il *de cuius* [vedi]: caso tipico era quello del soggetto che avesse ucciso il *de cuius*.

Tutto ciò che era sottratto al soggetto indegno, era attribuito all'*ærarium* [vedi] o, successivamente in età postclassica, al *fiscus Cæsaris* [vedi].

Si è rilevato, peraltro, in dottrina, che l'(—) non fu, in diritto romano, un istituto unitario, essendo disciplinato di volta in volta in relazione a casi concreti, cioè per ovviare a situazioni dalle quali di volta in volta (ed a seconda dei mutati costumi) si ritenne potesse derivare indegnità a succedere (es. per l'erede che avesse sottratto beni ereditari ai legatari etc.).

In dúbio pro reo

Principio applicato in materia penale, in virtù del quale, nei casi dubbi (sia con riguardo a dubbi relativi all'accertamento di un fatto, che con riguardo a dubbi interpretativi) si deve prescegliere la soluzione più favorevole all'imputato.

Si tratta di una esplicitazione del *fàvor rei* [vedi].

Infàmia [Infamia]

Causa minoratrice della capacità [vedi], consistente nella perdita della pubblica *æstimatio* (pubblica stima).

L'(—) poteva essere:

— mediata: seguiva alla condanna per delitti infamanti (*furtum*, *iniuria*, *rapina* [vedi]) o a giudizi civili basati sulla *bona fides* [vedi] (es. *actio pro socio*, *depositi*, *mandati*, *accusatio suspecti tutoris* [vedi]);

— immediata: colpiva la persona senza necessità di giudizio. Era il caso della vedova che si risposava senza rispettare il *tèmpus lugèndi* [vedi] o di coloro che esercitavano determinati mestieri considerati infamanti (ad es. *lenocinio*, attività gladiatoria e teatrale), degli esclusi dall'esercito per *ignominia* [vedi].

I soggetti colpiti da (—) non potevano postulàre *pro àliis* (rappresentare in giudizio altre persone) e perdevano il *iùs suffràgii* (diritto di voto) e il *iùs honòrum* (possibilità di accedere a cariche pubbliche).

L'(—) era conseguenza normale della *bonòrum venditio* [vedi]

Infàntia maiòres

Gli (—) erano i soggetti maggiori di 7 anni e minori di 12 anni (per le femmine) e 14 anni (per i maschi).

Essi erano considerati limitatamente capaci in ordine agli atti leciti e totalmente incapaci in ordine agli atti illeciti.

Quanto ai primi (atti leciti), infatti, gli (—) potevano compiere validamente solo quelli che importassero un incremento del patrimonio, mentre per ogni altro atto era necessario che la loro volontà fosse integrata da quella del tutore.

Quanto ai secondi (atti illeciti) gli (—) erano totalmente incapaci; essi rispondevano solo nel caso fossero pubertati proximi, ovvero precocemente sviluppati e, dunque, capaci di intendere e di volere.

Infitiatio

Si aveva (—) quando, esperita l'actio iudicati [vedi], il convenuto, che ne avesse accettato la formula [vedi], negava la pretesa attorea. In tal caso si apriva un nuovo processo ed il convenuto, se condannato, doveva pagare una somma doppia rispetto a quella stabilita nella prima sentenza.

Infrequentia [lett. "scarsità (dell'esercito)"]

Delitto pubblico perseguito in età arcaica, e consistente nell'inottemperanza all'ordine di mobilitazione militare, decretato da un magistrato fornito di imperium [vedi].

Il colpevole del delitto di (—) era punito con la pena della vendita trans Tiberium (cioè oltre il confine di Roma, rappresentato dal fiume Tevere).

Ingenuus [lett. "nato libero"]

Era così detto ogni soggetto nato libero (cioè nato da madre libera) e dotato pertanto dello status libertatis [vedi status libertatis].

Ingratitudo [artt. 800 ss. c.c.]

Causa di possibile revocazione delle donazioni, per l'ingratitude del donatario verso il donante.

Nel diritto civile vigente, la domanda di revocazione di una donazione per ingratitude, può esser proposta soltanto quando il donatario:

- ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c. (al quale si rinvia);
- si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante;
- ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante;
- ha rifiutato indebitamente al donante gli alimenti [vedi alimenta] dovuti ai sensi degli artt. 433, 435, 436 c.c.

In idem placitum

[vedi Consensus in idem placitum]

In incertam personam [cfr. artt. 1401 ss. c.c.]

Espressione adoperata nel linguaggio giuridico per indicare i contratti per persona da nominare, quelli, cioè, nei quali una delle parti si riserva la facoltà di nominare, successivamente alla stipula del contratto, la persona che in concreto è destinataria dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

La dichiarazione di nomina viene definita elictio amici [vedi].

In integrum restitutio

Mezzo complementare della procedura formulare [vedi processo per formulas].

Con la (—) il magistrato, ritenuta l'iniquità di un determinato mutamento giuridico, ripristinava la situazione giuridica preesistente.

Il pretore, valutato attentamente il caso propostogli (causa cognita), emanava un decreto di restituzione, oppure denegava una certa azione [vedi denegatio actionis].

A volte la (—) poteva essere realizzata mediante un'actio ficticia [vedi], che in epoca classica costituì unitamente all'interdictum fraudatorium [vedi] un mezzo revocatorio: nel diritto giustiniano, fu, congiuntamente a quest'ultimo, inquadrata nell'ambito dell'actio Pauliana [vedi].

In integrum restitutio ex lege Lætoria o Plætoria

Particolare rimedio [vedi in integrum restitutio] apprestato da una lex Lætoria del 200 a.C. in favore dei minori di 25 anni che avevano subito, a causa della loro inesperienza, pregiudizi da contrattazioni con speculatori o comunque con affaristi che avevano approfittato della loro ingenuità.

L'(—) era volta al ripristino della situazione preesistente tra le parti, se il negozio giuridico pregiudizievole per il minore era già stato eseguito: se non era stato eseguito, il minore aveva a sua disposizione l'exceptio legis Lætoriae [vedi] per paralizzare la richiesta di adempimento.

In integrum restitutio ob dolum

Particolare rimedio [vedi in integrum restitutio] apprestato in favore della vittima di un certo comportamento doloso [vedi decèptus; dolus], volto ad eliminare gli effetti del negozio giuridico conclusosi carpando maliziosamente il suo consenso.

Per l'ammissibilità della (—) occorre che il negozio giuridico viziato fosse già stato eseguito (altrimenti il rimedio cui si poteva far ricorso era l'excèptio doli [vedi]) e che la situazione preesistente tra le parti fosse, in concreto, ripristinabile.

In integrum restitutio ob metum

Particolare rimedio [vedi in integrum restitutio] apprestato in favore della vittima di violenza morale [vedi metus], volto ad eliminare gli effetti del negozio giuridico conclusosi carpando il suo consenso.

Per l'ammissibilità della (—) occorre che il negozio giuridico viziato fosse già stato eseguito (altrimenti il rimedio cui si poteva ricorrere era l'excèptio metus [vedi]) e che la situazione preesistente tra le parti fosse, in concreto, ripristinabile.

In itinere [lett. "sulla strada"]

Espressione adoperata nel linguaggio giuridico per definire l'infortunio occorso al lavoratore (non sul luogo di lavoro ma) mentre si recava al lavoro, oppure mentre tornava a casa dopo il lavoro (c.d. infortunio in itinere).

La fattispecie, pur non adeguatamente disciplinata per legge, è stata oggetto di una notevole evoluzione giurisprudenziale, che ha condotto dall'enucleazione di una serie di principi consolidati, che rendono oramai pienamente tutelata la posizione del lavoratore.

In iure cèssio

Negoziato traslativo del dominium ex iure Quiritium [vedi], applicabile sia alle res mancipi [vedi] che alle res nec mancipi: si poneva in essere utilizzando i principi e le forme della rei vindicatio [vedi]. In particolare l'acquirente e l'alienante fingevano di voler instaurare una lite sulla proprietà della cosa mediante la legis actio sacramenti in rem [vedi], comparando davanti al magistrato con la cosa o con una parte che la rappresentasse.

L'acquirente pronunciava la formula *hanc rem meam esse ex iure Quiritium* (dico solennemente che questa cosa è mia) e toccava la cosa con la festuca (bacchetta), simbolo del dominium. L'alienante, che in un normale giudizio di rei vindicatio [vedi] doveva pronunciare la stessa formula, taceva, concretando una confessio in iure [vedi]; il magistrato dava causa vinta al rivendicante, che in tal modo acquistava la proprietà.

La (—) divenne una figura suscettibile di tante applicazioni quante furono le actiones in rem. Nel diritto postclassico l'istituto scomparve, dal momento che l'introduzione di nuove figure processuali fece dimenticare le legis actiones, e che la traditio [vedi] fu considerata idonea a trasferire qualsiasi cosa corporale.

È bene tener presente che nella pratica, si usava ricorrere alla (—) quando il ricorso alla mancipatio [vedi] risultava difficoltoso per la natura del diritto trasmesso: ad esempio, quando si trasferiva una quota di condominio o la nuda proprietà di una cosa sottoposta ad altrui usufrutto. Fu poco usata in età classica per le res mancipi, per evitare l'incomodo di doversi recare davanti al magistrato, come ci ricorda Gaio [vedi].

Per le principali applicazioni pratiche dell'istituto [vedi in iure cessio hereditatis; in iure cessio servitutis; in iure cessio tutelæ; in iure cessio usufructus].

In iure cèssio hereditatis

Applicazione particolare dell'istituto della in iure cessio [vedi] in materia successoria.

La (—) consentiva agli agnati [vedi agnatio] ed ai gentili [vedi gens] di trasmettere ad altri la facoltà di accettare l'eredità, mediante un finto processo.

Il titolo di heres per il ius civile [vedi] era inalienabile: vigeva infatti il principio *sèmel heres sèmpèr heres* (erede una volta, erede sempre); tuttavia, poiché gli agnati e i gentili diventavano titolari solo al momento della accettazione, si ammise che essi, sempre che non vi fosse stata la pro herede gestio [vedi], potessero trasmettere ad altri la facoltà di accettare, mediante un finto processo di eredità: il cessionario, attraverso una finta rivendicazione, poneva in essere la (—).

Il cessionario acquistava, pertanto, da colui che aveva una semplice facoltà di acquistare, l'intera eredità.

La (—) era esperibile solo nel caso di hereditas legitima [vedi hereditas], non anche nel caso di hereditas testamentaria.

Da questa risalente forma di (—) se ne distingueva un'altra che interveniva quando l'eredità fosse stata già adita: in tal caso l'erede, in base al principio *semel heres semper heres*, non trasmetteva il titolo di heres, ma trasmetteva le cose corporali dell'eredità, mentre i debiti e i crediti continuavano a gravare sull'erede cedente.

Anche questo istituto perse rilievo in epoca classica e scomparve del tutto in epoca giustiniana.

In iure cessio servitùtis

Modo di costituzione delle servitù *nec m̀ncipi* [vedi *s̀rvitus*], tipico del diritto classico e consistente in un processo fittizio di *vindicatio servitutis* [vedi *causa liberàlis*], esercitata da chi intendeva acquistare la servitù, cui faceva seguito una *in iure cessio* [vedi] del soggetto che la alienava.

In iure cessio tutelæ

Uno dei modi per la cessione dell'esercizio (non della titolarità) della tutela legittima [vedi *tutela*]: la cessione avveniva attraverso una *in iure cessio* fittizia (il soggetto che intendeva esercitare la tutela agiva contro il *tutor legitimus* il quale, in giudizio, cedeva fittiziamente tale officium).

Il soggetto che acquistava l'esercizio della tutela veniva detto *tutor cessicius*.

In iure cessio ususfructus

Uno dei modi di costituzione dell'*ususfructus*, analogo alla *in iure cessio servitùtis* [vedi].

Iniuria

L'(—) è qualsiasi azione in contrasto col diritto.

In epoca arcaica qualsiasi lesione od offesa arrecata ad un gruppo familiare determinava la violenta reazione del gruppo stesso; l'esigenza di ripristinare l'equilibrio nei rapporti sociali era limitata unicamente dal principio, morale e religioso, della proporzionalità tra azione difensiva e offesa (*tàlio* [vedi]).

Solo in seguito, la legge delle XII Tavole [vedi *lex XII Tabularum*], nel disciplinare il delitto di (—) arginò la reazione privata.

La legge delle XII Tavole disciplinò, in particolare, tre casi di (—):

- il *mèmbrium rùptum*, che consisteva nell'inutilizzazione o nell'amputazione di un arto o di un organo; per esso era comminato il taglione se non si raggiungeva un accordo amichevole;
- l'*os fractum*, che consisteva nella rottura di un osso; per esso era previsto il pagamento di una somma di danaro, che era di 300 assi se offeso era un uomo libero e 150 se era uno schiavo;
- le *iniuriæ* pure e semplici, consistenti in qualsiasi altra lesione di minore portata, per le quali era previsto il pagamento di 25 assi.

In seguito, tale disciplina si rivelò inadeguata soprattutto perché l'ammontare della pena era fisso a fronte delle diverse offese realizzabili in concreto e l'entità della stessa era ormai divenuta irrisoria.

Il pretore unificò le tre figure e concesse un'*actio iniuriarum*, infamante [vedi *infamia*] ed *æstimatòria* [vedi *actio quanti minòris*], che consentiva al giudice di fissare l'ammontare della condanna secondo "*quàntum àequum et bònum sibi vidèbitur*", cioè secondo equità.

È opportuno precisare che col nome di *actio iniuriarum* erano definite tutte le azioni pretorie accordate nei vari casi di iniuria. La determinazione della pena era lasciata al prudente apprezzamento del giudice. Se l'(—) era particolarmente grave (*àtrox*), la parte lesa poteva far inserire una *taxatio* [vedi] nella formula [vedi] o chiedere una condanna elevata.

L'editto pretorio inizialmente conteneva un *edictum generale* sull'(—), concernente le lesioni personali; successivamente furono puniti il *convicium* [vedi] (vociferazione oltraggiosa) e l'*adtemptata pudicitia* [vedi] (oltraggio al pudore di donne o di giovani). Infine, l'editto sanzionò ogni atto che risultasse infamante per un'altra persona.

A seguito dell'opinione di Labeone [vedi], la giurisprudenza classica ricomprese nell'(—) ogni offesa all'onore e al decoro di un soggetto giuridico, che divennero in seguito le ipotesi principali della *fattispecie*.

Successivamente il concetto fu ulteriormente ampliato e vi si fecero rientrare tutti gli atti contro la personalità umana, compreso il sequestro di persona.

In concorrenza con la persecuzione privata, sin da una *lex Cornelia* di Silla, fu introdotta una parallela persecuzione pubblica delle *iniuriæ*, nei casi di *pulsatio* (percosse), *verberatio* (fustigazione) e nel caso di *domum introire* (violazione di domicilio).

La persecuzione pubblica divenne prevalente in età postclassica. In diritto giustiniano ancora era libera la scelta tra i due tipi di persecuzione.

In iùs vocàtio [Chiamata in giudizio]

Fase introduttiva del giudizio necessaria ad assicurare la presenza di entrambe le parti a tutela del principio del contraddittorio

Nel processo per *lègis actiões* [vedi *lègis àctio* (o *lègis àctiones*)] l'attore doveva convocare l'avversario davanti al magistrato e all'uopo poteva anche ricorrere all'uso della forza. Successivamente, nel processo formulare [vedi processo per *formulas*], la (—) sopravvisse come atto iniziale del processo, ma non era più consentito l'uso della forza: all'attore spettava solo un'azione penale contro il convenuto che rifiutasse di presentarsi in giudizio. Accanto alla (—), tuttavia, si andò affermando una nuova forma di introduzione del processo, il *vadimònium* [vedi], che consisteva in un invito solenne a comparire in tribunale, in giorno ed ora stabiliti, fatto dall'attore al convenuto cui seguiva la promessa mediante *stipulatio* [vedi] di quest'ultimo, di pagare una penale per il caso di mancata comparizione.

Nella *cognitio extra òrdinem* [vedi], infine, la chiamata in giudizio non avvenne più con la (—), costituente un atto meramente privato, ma con una citazione che aveva rilievo formale [vedi *evocàtio*].

In lòcum et iùs

Espressione adoperata nel linguaggio giuridico per definire il fenomeno successorio *mòrtis càusa*, cioè il subingresso dell'avente causa nella totalità dei rapporti attivi e passivi che facevano capo al *de cùius* [vedi].

In màlam pàrtem

Espressione adoperata nel linguaggio giuridico in ordine al fenomeno dell'analogia. In diritto penale è (—) l'estensione analogica di una norma che conduca ad una soluzione sfavorevole al reo, punendolo per un fatto o con una pena non espressamente previsti dalla legge, o, comunque, aggravando la sua posizione: essa non è consentita nel nostro ordinamento (cfr. art. 14 disp. prel.).

Innocentius

[vedi *Iùs pùblice respondèndi*]

In pari causa turpitùdinis mèlior est conditio possidèntis [Se entrambe le parti hanno uno scopo turpe, è migliore la condizione di chi ha già ottenuto una prestazione; cfr. art. 2035 c.c.]

Principio fondamentale in tema di ripetizione dell'indebito [vedi *conditio indèbiti*], secondo il quale il soggetto che ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume, non può chiedere la ripetizione della prestazione indebitamente eseguita (ad es., chi ha consegnato una somma di denaro ad un arbitro per ottenere la vittoria della propria squadra, non potrà, invocando la nullità del contratto, per l'illiceità della causa, ottenere la restituzione della prestazione nel frattempo eseguita).

La ratio del principio va rinvenuta nell'esigenza di non collegare alcun effetto giuridico a prestazioni di per sé contrarie al buon costume.

In rem versum

[vedi *Àctio de in rem verso*]

Insànus

[vedi *Furiosus*]

Insinuàtio

L'espressione designa una pratica molto diffusa nel periodo postclassico: di pari passo con la diffusione degli *instrumenta* [vedi *instrumèntum*], al fine di ottenere maggiore certezza probatoria le parti di negozi giuridici iniziarono a rivolgersi a pubbliche autorità, che ne ricevevano le dichiarazioni, le leggevano pubblicamente e ne prendevano nota in registri ed archivi.

Successivamente, per i negozi più importanti, oltre all'uso dell'*instrumentum*, si ritenne opportuna la verbalizzazione da parte della pubblica autorità e la conservazione in appositi registri (quest'ultima pratica fu definita (—) *àpud àcta* e ricorda molto da vicino l'odierna trascrizione nei registri immobiliari).

Institùtio ex re cèrta

[vedi *Herèdis institutio*]

Institutio herèdis

[vedi *Heredis institutio*]

Institiùtiões Gai

[vedi *Gaio*]

Institutiones Iustinianè [Istituzioni di Giustiniano]

Parte del *Còrpus iùris civilis* [vedi] giustiniano, le (—) costituivano un trattato elementare di diritto, utilizzato, in sostituzione delle istituzioni di Gaio [vedi], per uso scolastico.

Le (—), pubblicate il 21 novembre del 529 d.C., constano di quattro libri, in conformità allo schema dell'opera gaiana, ripartiti in titoli dedicati ai vari argomenti della materia.

Ai fini dell'elaborazione dell'opera, i compilatori attinsero, oltre che alle *Institutiones* di Gaio, anche alle *Res Cottidianæ* dello stesso autore e ad opere di altri autori.

Le (—), a seguito dell'emanazione della costituzione *Tanta*, acquisirono anche valore legislativo.

Instrumentum

Tipo di documento che prese piede nell'età postclassica di pari passo con l'emergere delle figure dei "tabelliones" e dei "notarii" quali esperti e garanti della veridicità delle attestazioni del documento.

A tal proposito in diritto giustiniano si distinse tra:

- "instrumentum privatum" ove non figurava l'intervento né di "tabelliones" né di testimoni;
- "instrumentum quasi publice confectum": non figurava l'intervento di "tabelliones" ma di almeno tre testimoni;
- "instrumentum publice confectum": redatto da "tabelliones", munito di "competio" del tabellione (cioè di una dichiarazione di avvenuta rilettura del testo alle parti) e confermato dalla "absolutio" delle parti (cioè da un comportamento con cui queste ultime manifestavano la loro intenzione di renderlo operativo).

L'efficacia dell'(—) poteva essere ad probationem [vedi] oppure ad substantiam.

Per la pratica della conservazione degli instrumenta in pubblici registri [vedi insinuatio].

Instrumentum fùndi [Accessori del fondo]

Venivano così denominate tutte le cose mobili adibite alla conduzione di un fondo (si pensi a tutti gli attrezzi addetti alla coltivazione dello stesso).

Gli instrumenta fundi facevano parte della familia [vedi] ed erano considerati come res màncipi [vedi].

Insubri

Popolo celtico stanziatosi verso la metà del V sec. nell'attuale Lombardia. Alleatisi con altri popoli gallici contro i Romani, furono da questi sottomessi nel 225 a.C. Durante la 2a guerra punica (218-201) si ribellarono ma vennero assoggettati definitivamente nel 194 a.C., ottenendo in seguito la cittadinanza romana.

Intèntio

Era la parte della formula [vedi] contenente l'esposizione della pretesa giuridica dell'attore nei confronti del convenuto. Doveva, pertanto, indicare chiaramente i soggetti del rapporto di responsabilità, la causa petendi [vedi]; il petitum [vedi].

Si distinguevano in particolare:

- l'(—) in iùs concèpta, che faceva riferimento ad un rapporto tipico o ad una situazione giuridica determinata. L'(—) in ius concepta poteva essere:
- (—) certa, se indicava con precisione l'oggetto dell'azione, che in tal caso poteva consistere nell'obbligazione del convenuto di dare una somma di denaro od una cosa determinata;
- (—) incerta, se faceva un riferimento impreciso, non traducibile a priori in una precisa valutazione pecuniaria, all'oggetto dell'azione. In tal caso, occorreva l'inserimento di una clausola accidentale, la demonstratio [vedi] con la quale si chiarivano i termini di fatto della questione. Caratteristica dell'(—) incerta era la formula "quidquid dare fàcere opòrtet".

Come ha notato parte rilevante della dottrina, la distinzione tra (—) certa ed (—) incerta era di notevole rilevanza, perché la possibilità di perdere la lite per pluris petitio [vedi] incombeva solo sull'attore che avesse formulato una (—) certa;

- (—) in factum concepta, che faceva riferimento non ad un preciso diritto, ma ad una situazione di fatto ritenuta degna di tutela dal magistrato. L'(—) in factum era caratteristica delle actiones honorariæ [vedi actio honoraria].

Intercèssio [Garanzia]

Termine adoperato in diritto romano per indicare la nozione generale di garanzia.

Il concetto di (—) fu elaborato dai giuristi romani nel periodo classico, in relazione al *senatusconsultum Velleianum* [vedi], che sancì il divieto per le donne di intercèdere pro aliis, cioè prestare garanzie reali o personali, obbligarsi in solido (c.d. (—) cumulativa), o sostituirsi al debitore (c.d. (—) privativa).

Intercessio tribunicia [Intercessione tribunizia]

Potere di veto spettante al tribuno della plebe [vedi tribùnus plèbis] contro gli atti dei magistrati.

Il potere di (—) non fu alle origini un potere giuridico precisamente delineato. Esso era esercitabile tutte le volte in cui ricorresse l'auxilium plebis: il tribuno aveva, cioè, la possibilità di intervenire ogni qualvolta riteneva che gli atti magistratuali fossero pregiudizievoli per gli interessi della plebe.

Intervento tipico dei tribuni fu il blocco del dilèctus (la leva), che costituì strumento utilissimo per la lotta contro le diseguaglianze sociali e politiche.

Successivamente tale potere trovò fondamento nella sacèrtas riconosciuta ai tribuni della plebe dalla lex Valeria Horatia de tribunicia potestàte del 449 a.C [vedi].

Interdictio aqua et igni

Una delle pene previste dal diritto penale romano e, nella Roma delle origini (in cui i delitti erano perseguiti in sede civile), dalla legge delle XII tavole [vedi lex XII Tabulàrum], come conseguenza di delitti particolarmente gravi.

Consisteva nell'allontanamento coatto e definitivo dal territorio romano: coloro che subivano l'(—), pertanto, non potevano più rientrare in patria: se varcavano i confini di Roma, non solo non riacquistavano la soggettività giuridica, ma potevano essere impunemente aggrediti da qualsiasi cittadino, mentre in periodo classico subivano la pena pubblica della deportatio in insulam [vedi].

Nelle epoche storiche, in cui la repressione degli illeciti penali avvenne prima in sede comiziale [vedi processo comiziale], poi in sede extra òrdinem [vedi cognitio extra ordinem], l'(—) fu considerata a pieno titolo pena capitale, in quanto incidente sul càput (comportava, infatti, una capitis deminutio [vedi] media, cioè la perdita della condizione di cittadino romano).

In particolare l'(—) fu considerata come pena capitale ordinaria, specificatamente prevista per legge per numerose fattispecie delittuose: ad essa si accompagnava normalmente, come pena accessoria, la confisca dei beni [vedi publicatio bonòrum].

La connessione dell'(—) con la pena di morte è evidenziata dal fatto che, per taluni delitti, al condannato era attribuito un particolare beneficio, detto iùs exilii [vedi], consistente nella facoltà di sottrarsi all'esecuzione della pena di morte, sottoponendosi volontariamente all'(—). In correlazione con tale facoltà, sta la distinzione terminologica (talora riscontrabile nelle fonti), tra:

- (—) in senso stretto (esilio coatto);
- exilium (esilio volontario, accettato nell'esercizio del ius exilii [vedi]).

Interdictum

Gli interdicta (detti anche decrèta) erano, secondo la definizione di un'autorevole dottrina, "ordinanze di urgenza emesse dal magistrato cum imperio, in contraddittorio tra due parti, allo scopo di evitare la litis contestatio [vedi] e il procedimento apud iudicem di fronte a certe fattispecie relativamente semplici ed evidenti. Il magistrato ingiungeva al convenuto, su richiesta dell'attore, di compiere l'azione, positiva o negativa, da quest'ultimo reclamata...".

Si distinguono generalmente due periodi di sviluppo dell'istituto:

— in una prima fase, il procedimento interdittale era tutto di competenza del magistrato, il quale garantiva il corso normale e ordinato della vita civile: se qualcuno turbava l'ordine, subiva un'ingiunzione, cioè un (—): ad esempio, poiché si vietava, a chi si affermava proprietario, di riprendere con violenza la cosa di cui aveva perduto il possesso, il giudice, in tal modo, tutelava anche l'ordine pubblico e non solo l'interesse particolare del possessore.

In questa fase, se perveniva la notizia di un turbamento dell'ordine pubblico, il magistrato emanava l'ordine ed in caso di disobbedienza infliggeva una sanzione;

— in una seconda fase, il processo interdittale si avvicinò a quello ordinario, dal momento che fu introdotta la distinzione tra stadiu in iùre e apud iudicem: era il iudex che emetteva la decisione finale. Accertato il torto del convenuto, inoltre, il giudice poteva condannarlo a pagare una somma di danaro in favore dell'attore.

Il privato si rivolgeva, pertanto, al pretore e gli chiedeva che fosse emanato l'(—) contro la persona da lui indicata, presente in iure. Il pretore, se il caso rientrava in uno di quelli previsti dall'editto e non vi erano motivi per un rifiuto, emanava l'ordine di fare o non fare.

Se la persona ingiunta obbediva, il caso era risolto. Se, invece, non obbediva, occorreva che il processo continuasse, passando alla fase apud iudicem: il giudice stabiliva se la disobbedienza

fosse giustificata o no, condannando la parte, se accertava la sussistenza dei presupposti a cui il magistrato aveva fatto riferimento nell'emanazione dell'interdetto.

Gli interdicta si distinguevano:

- a seconda dell'oggetto, in:
 - prohibitoria, che imponevano l'astensione da un certo comportamento;
 - restitutoria, che ordinavano la restituzione di una res [vedi];
 - exhibitòria, che comportavano l'obbligo di esibire una res che si tenesse nascosta;
- in relazione ai destinatari, in:
 - simplicia, se rivolti ad una sola delle parti;
 - duplicia, se rivolti ad entrambe le parti;
- si distingueva ulteriormente, tra interdicta:
 - adipiscendæ possessionis [vedi];
 - recuperandæ possessionis [vedi];
 - retinendæ possessionis [vedi].

Gli interdicta erano sostanzialmente provvedimenti d'urgenza, emanati a seguito di cognizione (e cioè di un accertamento) molto sommaria ed approssimativa, limitata al rilievo del fùmus boni iùris [vedi] e cioè della fondatezza prima facie (a prima vista) del diritto vantato dall'istante e sfociavano in un ordine rivolto ad uno o ad entrambi i contendenti.

Normalmente si costringeva, con i mezzi concessi dal pretore (multa, missio in possessionem), il destinatario dell'ordine ad obbligarsi mediante spònsio [vedi] a pagare, per il caso di soccombenza, una data somma all'avversario. Questi si obbligava a sua volta a pagare, per il caso di soccombenza, una medesima somma di danaro, con una restipulatio; dalla stipulatio [vedi] e dalla restipulatio nascevano le normali azioni ex stipulatu certi [vedi àctio ex stipulatu] per ottenere la condanna di colui, che avendo avuto torto nel processo interdittale, non volesse pagare la somma promessa.

Interdictum adipiscendæ possessionis

Interdictum [vedi] che veniva accordato dal pretore al bonòrum possèssor [vedi bonorum possèssio] ed iniziava con le parole Quòrum bonorum: chiunque possedeva come erede, o come possessore, una res [vedi] attinente ad un'eredità il cui possesso fosse stato attribuito ad un altro soggetto, doveva restituirla a quest'ultimo. Possedeva pro herède colui che si riteneva tale; possedeva pro possessore chi possedeva una res ereditaria, o l'intera eredità, sapendo che non gli apparteneva. Nella categoria rientravano anche l'interdictum sectòrium [vedi sectio bonòrum] e l'interdictum Salvianum [vedi].

Interdictum de àqua æstiva

Interdictum [vedi] concesso dal pretore per proibire che fosse impedito con violenza l'esercizio di una servitù [vedi servitutes praediòrum] di presa d'acqua, nella stagione estiva, dal fondo servente, al soggetto che l'avesse esercitata in fatto almeno dall'estate precedente.

Interdictum de aqua cottidiàna

Interdictum [vedi] concesso dal pretore per proibire che fosse impedito, con violenza, l'esercizio di una servitù [vedi servitutes (praediòrum)] di presa d'acqua dal fondo servente al soggetto che la esercitasse in fatto da almeno un anno ed in modo non violento o clandestino, né a titolo precario.

Interdictum de arbòribus cædendis

Era l'(—) concesso a favore del proprietario di un fondo, qualora gli alberi del fondo vicino sporgessero sul suo ad un'altezza inferiore ai 15 piedi. Se il proprietario dell'albero non recideva i rami bassi, il proprietario del fondo sul quale sporgevano aveva facoltà di farsi giustizia da sé, recidendo personalmente i rami di altezza inferiore a quella consentita. Ove il proprietario dell'albero si opponesse, il pretore emanava l'(—).

Interdictum de clandestina possessionis

Ipotesi incerta di interdictum possessorio, citato da Ulpiano [vedi]: a parere della dottrina prevalente, la dizione (—) allude agli ordinari interdicta recuperandæ possessionis (de vi e de vi armata) [vedi].

Interdictum de cloàcis

Interdictum [vedi] concesso dal pretore per proibire che fosse impedita con violenza la riparazione o la pulizia di condotte fecali passanti per il fondo servente (purché l'esercizio della relativa servitù [vedi servitutes (praediòrum)] avvenisse di fatto, anche da un periodo inferiore ad un anno ed anche se condotto in modo violento o nascosto, od a titolo precario).

La rilevanza di un tale esercizio di fatto della servitù protratto per meno di un anno ed anche se condotto con violenza, di nascosto o precariamente (a differenza di quanto accadeva per la concessione degli altri tipi di *interdictum de servitùtibus* [vedi]) può spiegarsi in relazione ad esigenze di igiene e salute pubblica, ritenute, in tema di riparazione o pulizia di cloaca, prevalenti su ogni altra.

Interdictum de fònte

Interdictum [vedi] concesso dal pretore per proibire che ad un soggetto fosse impedito, in modo violento, l'esercizio di una servitù [vedi *servitùtes (praediòrum)*] di presa d'acqua dal fondo servente, o la riparazione di una fonte (lago, pozzo, etc.) (purché l'esercizio della relativa servitù avvenisse da almeno un anno ed in modo non violento o nascosto, né a titolo precario).

Interdictum de glànde legènda

L'(-) era emanato a favore del proprietario di un albero che protendeva rami fruttiferi su un fondo vicino: il pretore, con l'*interdictum*, lo autorizzava ad entrare nel fondo sul quale i rami sporgevano per raccoglierne i frutti *tèrtio quoque diè* (ogni tre giorni).

Il proprietario del fondo vicino poteva evitare l'ingresso dell'altro proprietario sul proprio fondo, raccogliendo e restituendo egli stesso i frutti e facendosi eventualmente rimborsare le spese della raccolta.

Interdictum de itinere actùque privàto

Interdictum [vedi] concesso dal pretore al fine di proibire che un soggetto impedisse in modo violento, ad un altro soggetto, l'esercizio di una servitù di passaggio [vedi *ìter*] sul fondo servente (purché quest'ultima fosse esercitata, in fatto, in modo non violento o nascosto, né a titolo precario, da almeno un anno).

Interdictum de itinere reficièndo

Interdictum [vedi] concesso dal pretore al fine di proibire che un soggetto impedisse in modo violento, ad un altro soggetto, la riparazione della via [vedi] o dell'*actus* [vedi] nel fondo servente (purché le relative servitù di via od *actus* fossero esercitate, in fatto, in modo non violento o nascosto, né a titolo precario, da almeno un anno).

Interdictum de liberis exhibèndis ac ducèndis

Si trattava in realtà di due *interdicta* [vedi *interdictum*]:

— l'uno, esibitorio, veniva concesso dal pretore nei confronti di chi tenesse presso di sé od avesse istigato all'allontanamento, un sottoposto alla altrui *pàtria potèstas* [vedi];

— l'altro, proibitorio, veniva concesso dal pretore nei confronti di chi stesse per sottrarre un sottoposto all'altrui *patria potestas* [vedi].

Interdictum de lòco pùblico fruèndo

L'(-) veniva concesso al superficario [vedi *superficies*] a tutela del suo diritto di edificare sul suolo pubblico, dietro corrispettivo di un canone nei confronti di chiunque volesse turbarlo violentemente senza avere un titolo dalla comunità concedente

Interdictum de migràndo

L'(-) veniva concesso al conduttore di un fondo urbano, qualora il locatore si opponesse all'asportazione degli *invècta et illàta* [vedi] dal fondo locato, pur essendo stato saldato il canone. Poiché l'interdetto era subordinato all'avvenuto pagamento dei canoni, il locatore, in caso di inadempimento, tratteneva gli *invecta et illata*. Dal meccanismo ora descritto prese forma la figura giuridica dell'*hypotheca* [vedi].

Interdictum demolitòrium [Ordinanza di demolizione]

Provvedimento a tutela della proprietà immobiliare, accordato dal pretore in favore di colui che avesse esperito l'*òperis novi nuntiàtio* [vedi], ove il *nuntiatius* avesse continuato la costruzione dell'opera in contravvenzione al divieto: coordinava la demolizione dell'opera stessa.

Interdictum de mòribus

[vedi *Rètentio pròpter mores*]

Interdictum de precàrio

Interdictum [vedi] concesso dal pretore in favore del soggetto non proprietario di una cosa (il proprietario poteva agire con la *rèi vindicàtio* [vedi]), ma, ad es., semplice titolare di *in bònis habère* [vedi], contro il precarista, cioè il possessore a titolo precario [vedi *precàrium*] che non volesse restituirgli la cosa stessa.

Interdictum de rivis

Interdictum [vedi] concesso dal pretore allo scopo di tutelare la situazione possessoria del soggetto che avesse utilizzato canali e chiuse nella precedente stagione estiva, consentendogli di ripararli e spurgarli.

Interdictum de servitùtibus

Categoria di interdicta [vedi interdictum] apprestati dal pretore per la tutela di situazioni possessorie in materia di servitù [vedi servitutes (praediòrum)].

Tra essi rientravano:

- l'interdictum de itinere actùque privato [vedi];
- l'interdictum de itinere actuque reficièndo [vedi];
- l'interdictum de aqua cottidiana [vedi];
- l'interdictum de aqua aëstiva [vedi];
- l'interdictum de rivis [vedi];
- l'interdictum de fonte [vedi];
- l'interdictum de cloacis [vedi].

Interdictum de superficièbus

L'(-) era un interdetto possessorio accordato al superficiario [vedi superficies]. Il conduttore, pertanto, a differenza di ogni altro locatario, veniva considerato e protetto come possessore della superficies: al riguardo si parlò di quasi-possessio [vedi].

Interdictum de uxòre exhibènda item ducènda

Si tratta, in realtà, di due interdicta [vedi interdictum]:

- l'uno, esibitorio, concesso, dal pretore al marito, per ottenere che gli fosse esibita la moglie da parte di chi la tenesse ospite o prigioniera presso di sé (senza il consenso del marito stesso): poteva essere emesso anche contro il pater familias [vedi] d'origine della donna;
- l'altro, proibitorio, concesso dal pretore al marito, al fine di impedire che gli fosse sottratta la moglie, qualora qualcuno si stesse accingendo a farlo.

Interdictum de vi

Interdictum de vi armàta

[vedi Interdictum recuperandæ possessionis] [vedi Interdictum recuperandæ possessionis]

Interdictum fraudatòrium

Mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del periodo classico concesso al creditore per revocare gli atti compiuti dal debitore in suo pregiudizio. Veniva esperito contro il terzo acquirente, consapevole della frode, per obbligarlo a restituire quanto acquistato dal debitore. Nel diritto giustiniano, l'(-) si fuse con la in integrum restitùtio [vedi], dando vita ad un'unica azione, denominata àctio Pauliàna [vedi].

Interdictum momentariæ possessionis

[vedi Àctio momentaria]

Interdictum quam hereditàtem

Interdictum [vedi] concesso dal pretore per costringere il soggetto che si fosse appropriato di beni appartenenti ad un complesso ereditario e, convenuto in giudizio con l'hereditatis petitio [vedi], si fosse rifiutato di partecipare al giudizio, e di restituire, a chi si proclamava erede, le cose di cui si era appropriato (salvo il successivo accertamento processuale).

Interdictum quem fundum

Strumento accordato, nella rèi vindicatio [vedi], all'attore al fine di consentirgli di immettersi nel possesso del bene immobile rivendicato, qualora il convenuto non accettasse il giudizio.

Interdictum quem usumfructum

Interdictum [vedi] possessorio e restitutorio, concesso dal pretore all'usufruttuario, al fine di tutelarla nella detenzione della res [vedi], oggetto di usufrutto [vedi ususfructus].

Interdictum quod legatòrum

Interdictum [vedi] concesso dal pretore al bonòrum possessor secundum tabulas [vedi bonorum possessio secundum tabulas], cioè al soggetto nominato erede in un testamento legittimo per il diritto pretorio, nei confronti del legatario ovvero di chiunque possedesse come legatario [vedi legatum], contro la volontà dell'erede.

Attraverso la concessione dell'(-) si mirava ad impedire che il legatario si impossessasse liberamente di beni ereditari, diventando, a seguito di usucapio [vedi], proprietario, senza l'intervento autorizzatorio del possessore ereditario. L'(-) era efficace solo limitatamente ai legati con effetti obbligatori [vedi legatum per damnationem] o sottoposti a condizione o a termine.

In epoca classica l'(-) fu esteso anche al bonorum possessor contra tabulas [vedi bonorum possessio contra tabulas] e persino all'erede che non avesse in nessun caso autorizzato l'impossessamento dei beni.

In epoca giustiniana, venuta meno la distinzione tra *ius civile* [vedi] e *ius honorarium* [vedi], l'(-) assunse le connotazioni di azione generale, diretta essenzialmente a garantire il rispetto della quota legittima, riconosciuta dalla *lex Falcidia de legatis* [vedi].

Interdictum quod vi aut clam [Ordinanza contro la violenza o la clandestinità]

Provvedimento a tutela della proprietà immobiliare, nei rapporti di vicinato.

L'(-) era un ordine, emesso dal pretore, su richiesta dell'interessato, al fine di sospendere un'opera intrapresa dal vicino, *vi* (ossia, contro il divieto dell'interessato) o *clam* (all'insaputa di lui), allorché tale opera fosse lesiva del diritto del richiedente.

Interdictum quòrum bonòrum

[vedi *Interdictum adipiscendæ possessionis*]

Interdictum recuperandæ possessionis [Interdetto per recuperare il possesso]

Interdictum [vedi] che veniva accordato dal pretore quando un soggetto fosse stato spogliato del possesso di una cosa con violenza. Occorreva, peraltro, che il soggetto spogliato (*spoliatus*) non avesse posseduto a sua volta la cosa *vi*, *clam* aut precario (con violenza, di nascosto od a titolo precario): era sempre possibile, infatti, spossessare con violenza il soggetto che possedeva *vi*, *clam* aut precario: lo spossessamento diveniva, in questa fattispecie, illecito, soltanto se effettuato con armi (scudi, spade, bastoni, pietre).

Si distinguevano, nell'ambito della categoria:

— l'*interdictum de vi*, il quale presupponeva lo spoglio violento avvenuto senza l'uso di armi: esso era accordato, se richiesto entro un anno dallo spoglio, per ottenere la reintegrazione nel possesso, a chi possedeva *nec vi nec clam nec precario*. Se il suo possesso era viziato, lo spogliato non poteva chiedere l'interdetto;

— l'*interdictum de vi armata*, il quale supposeva una violenza grave (*vis àtrox*) ed era accordato senza limiti di tempo a qualsiasi possessore, anche se *iniustus*.

Costantino colpì con sanzioni penali la ragion fattasi possessoria: era punito con la deportazione chi sottraeva il possesso con la forza.

Giustiniano fuse i due interdetti in uno solo, accordandolo, se richiesto entro l'anno, a qualsiasi possessore, anche se *iniustus*.

Interdictum retinendæ possessionis [Interdetto per conservare il possesso]

Interdictum [vedi] che veniva accordato dal pretore nei casi in cui, tra due soggetti, fosse controversa l'appartenenza di una *res* [vedi] e si decidesse dapprima chi dovesse possederla e poi chi dovesse chiederla.

Tale tipo di *interdictum* aveva, in sostanza, lo scopo di proteggere il possessore di una cosa da qualsiasi molestia arrecata alla sua facoltà di esercitare la propria signoria sulla cosa.

Si distinguevano, nell'ambito della categoria:

— l'*interdictum uti possidētis*, così denominato dalle parole iniziali della formula, fu concesso in un primo tempo a tutela del possesso di case e successivamente degli immobili in genere. Esso vietava l'uso della forza a danno del possessore attuale, ma eccettuava il caso della *possessio vitiosa*, cioè ottenuta dall'avversario a titolo di precario o sottratta in maniera violenta o clandestina. Tale *interdictum* proteggeva sempre e in ogni caso il possessore attuale;

— l'*interdictum utrūbi*, concesso a tutela del possesso di uno schiavo prima, e di qualsiasi cosa mobile poi: era accordato a chi avesse posseduto il bene *nec vi nec clam nec precario* nell'ultimo anno per un maggiore periodo di tempo rispetto all'avversario: questo *interdictum*, quindi, non proteggeva necessariamente il possesso attuale del bene.

Interdictum Salvianum

Interdictum restitutorium nella locazione [vedi *locatio-conductio*] di fondi rustici, l'(-) veniva concesso dal pretore al locatore per consentirgli di immettersi nel possesso delle cose prestate in garanzia dal conduttore (*invecta et illata*), qualora si trovassero ancora presso di lui e nel caso di mancato pagamento del canone. L'(-) fu seguito da un'*actio in rem* (*actio Serviana*) [vedi] esperibile contro qualsiasi terzo [vedi *hypotheca*].

Interdictum sectòrium

[vedi *Sectio bonòrum*]

Interdictum uti possidētis

[vedi *Interdictum retinendæ possessionis*]

Interdictum utrūbi

[vedi *Interdictum retinendæ possessionis*]

Interessi

[vedi *Fenus*]

Interpellatio

Nel diritto postclassico, l'(—) era la richiesta esplicita dell'adempimento, fatta dal creditore al debitore; in alcuni casi particolari, si ritenne, peraltro, che non fosse necessaria una formale (—), risultando sufficiente la mera scadenza del termine per l'adempimento (*dies interpellat pro hōmine*): la scadenza del termine compiva l'(—) in luogo del creditore.

Nei casi in cui era necessaria l'(—), si parlava di *mora ex persona* [vedi]; nelle obbligazioni a termine, si parlava di *mora ex re* [vedi]. La stessa terminologia è adoperata tuttora nel diritto civile vigente.

Interpolazione

Termine adoperato per designare tutte le modificazioni apportate, dalle commissioni incaricate da Giustiniano [vedi] di redigere il *Cōpus iūris civilis* [vedi], al testo degli originali classici, onde adattare lo stesso alle esigenze dei tempi ed alle finalità della codificazione.

A partire dall'età umanistica, la dottrina romanistica, impegnata in una faticosissima opera di riscoperta e valorizzazione del puro diritto romano classico, ha compiuto una vera e propria caccia alle interpolazioni.

Al riguardo, è da rilevare che la ricerca interpolazionistica, la quale si avvale di criteri lessicali (filologici) e contenutistici (giuridici), ha effettuato un notevole salto qualitativo: mentre, infatti, in passato si riteneva che tutte le contraddizioni del testo giustiniano fossero ascrivibili all'intervento deformante dei compilatori, si è ultimamente compreso che una notevole parte, per non dire la totalità degli scritti classici, pervennero alla commissione giustiniana in forma alterata e in qualche misura inquinata già in epoca tardo-classica.

Allo stesso tempo, si è accertato che una cospicua fetta delle interpolazioni rinvenute dai romanisti dell'Ottocento è dovuta all'erronea considerazione dei giuristi classici, ritenuti essenzialmente dei puristi-arcaizzanti; in realtà, anche i giuristi classici, sovente impegnati dalla loro attività di funzionari, incorrevano in numerose imperfezioni grammaticali e, di conseguenza, queste ultime non possono essere sempre e necessariamente ritenute sintomatiche di un intervento interpolatore [vedi *index interpolatōnum*]

Interpretatio [Interpretazione, cfr. artt. 12-14 disp. prel.; 1362-1371 c.c.]

Per i Romani l'(—) (con riferimento alle leggi) era il presupposto primo per l'applicazione del diritto e consisteva in un processo tecnico per cui, partendo dalle parole della legge e considerando ulteriori elementi, si perveniva a ricostruire l'effettiva portata della norma giuridica.

La (—) *prudētium* (cioè dei soggetti particolarmente esperti di diritto) peraltro, nei tempi più antichi, aveva portata più vasta, importando sviluppo ed adattamento del diritto vigente alle contingenze della vita: si diceva infatti che tutto il *iūs civile* consisteva nella (—) *prudētium*.

Funzione dell'interprete, quindi, era quella di interpretare ed adottare gli antichi costumi, con la conseguenza che i giuristi erano considerati *iuris auctōres*, ossia veri e propri autori del diritto vigente.

Sul finire dell'epoca classica venne attribuito valore vincolante al parere dei giureconsulti e si giunse gradatamente a far coincidere il *iūs civile* con la sola interpretazione giurisprudenziale. Secondo la famosa definizione di Cicerone (*de orat.* 1.212) i giuristi operavano tre tipi d'intervento: *respondere*, consistente nel fornire responsi su una determinata questione; *agere*, cioè comporre schemi processuali su richiesta dei magistrati dei privati (tale attività non va confusa con l'assistenza in giudizio che spetta all'avvocato, non al giurista); *cavere*, cioè l'elaborazione di schemi negoziali, quali testamenti, *mancipationes*, *stipulationes* ecc.

Particolare rilievo nel periodo arcaico ebbe, altresì, l'(—) *pontificum*; il monopolio pontificale della (—) durò sino al III sec. a.C., per lasciare spazio ad analoga attività interpretativa da parte della giurisprudenza laica.

Quando si diffusero le fonti legislative scritte ed in particolare le *lèges publicæ*, l'(—), rispetto ad esse, assunse funzione intellettuale, simile a quella moderna: si iniziò a parlare di *mens legis*, come qualche cosa di obiettivo proprio della legge ed il cui accertamento costituiva il fine della interpretazione.

La (—) comprendeva anche quella che i moderni chiamano interpretazione analogica o analogia: attraverso di essa infatti fu ampliata la cerchia delle *servitutes* [vedi], dei *contractus*, delle disposizioni testamentarie.

A prescindere dal rilievo dell'(—) in relazione a norme di leggi, va segnalato che al diritto romano non furono estranei canoni interpretativi di applicazione generalizzata, riferibili in particolare a negozi giuridici [vedi *fàvor*]: in tal caso, l'interpretazione era guidata talvolta dal *fàvor*

rispetto a determinati istituti e situazioni (favor dotis, testamenti, libertatis); talaltra, dalla benignità, come per la materia penale (favor benignitatis).

Interpretatio contra stipulatorem [cfr. art. 1370 c.c.]

L'espressione si riferisce ad un fondamentale canone interpretativo, conosciuto sia dal diritto romano [vedi favor promissoris] sia dal diritto civile vigente (cfr. art. 1370 c.c.).

Il principio afferma che, se è dubbio il significato di una disposizione contrattuale, ed essa è stata predisposta (non da entrambe le parti ma) da una sola delle parti, l'interprete debba operare per il significato più favorevole al "non predisponente" e quindi sfavorevole a chi ha predisposto la clausola; ecco perché si parla di (—).

Interrèges

[vedi Interrègnum]

Interrègnum [Interregno]

Istituto proprio del diritto arcaico, si applicò nei casi in cui mancasse un discendente del rex [vedi] defunto od un erede da lui designato.

L'(—) consisteva in ciò: durante il periodo in cui mancava un rex, il potere veniva esercitato, a turno, per cinque giorni, da ciascuno dei membri del Senato [vedi Senatus], fino a che il consenso dei patres (senatori) non avesse prescelto il nuovo re, presentandolo all'acclamazione delle curie riunite in assemblea [vedi comitia curiata].

Intèrex

[vedi Interregnum]

Interrogatio an hères sit

Applicazione della interrogatio in iure [vedi]: consisteva nella domanda rivolta formalmente al soggetto chiamato all'eredità per conoscere se egli intendeva essere, o meno, erede.

L'(—) veniva rivolta, dal pretore, su istanza di soggetti interessati a che lo stato di incertezza sulla futura sorte dei beni, facenti parte del compendio ereditario di un defunto, avesse termine entro un periodo di tempo ragionevole (si pensi, ad es., alla posizione dei creditori del defunto, o degli eredi di grado successivo a quello del soggetto attualmente chiamato all'eredità).

Interrogatio in iure

Era, nel processo per formulas [vedi] una solenne domanda rivolta al convenuto, per accertare, prima che si facesse luogo alle lites contestatio, [vedi] se egli fosse titolare o meno dell'obbligo affermato dall'attore.

Se il convenuto riusciva a convincere l'attore della sua estraneità ai fatti, quest'ultimo poteva rinunciare all'azione; in caso contrario egli poteva insistere nell'azione.

Interusurium [lett. "interesse"; cfr. art. 1185 c.c.]

Termine (lett. "interesse") adoperato in relazione ad un principio, stabilito dall'art. 1185 c.c. vigente, secondo il quale se un debitore paga un debito prima della scadenza del termine per l'adempimento (ad es., perché ne ignorava l'esistenza), può chiedere che gli venga restituita la somma andata a vantaggio del creditore in virtù del pagamento anticipato.

L'(—) era, dunque, la differenza tra il valore della prestazione eseguita in anticipo ed il valore che essa avrebbe avuto se eseguita alla sua vera scadenza.

Intervalla insaniæ [Lucidi intervalli]

Erano così denominati i periodi nei quali un soggetto infermo di mente [vedi furiosus] recuperava le sue normali facoltà intellettive e di giudizio.

Durante gli (—), il furiosus cessava di essere sottoposto a cura [vedi] e riacquistava una normale capacità di agire [vedi capacità]; la cura ricominciava, quando egli ricadeva nuovamente nel suo stato di infermità.

Intervèrsio possessiõnis [Interversione del possesso]

L'(—) consiste nel mutamento del titolo e della qualifica del possesso; per il suo verificarsi non sarebbe sufficiente un mero mutamento dell'animum possidendi [vedi], cioè un mero fattore interno, non esteriorizzato, né altrimenti riconosciuto o conoscibile dai terzi.

Una situazione possessoria può mutare, verificandosi l'(—):

— se il mutamento è originato da una causa proveniente da un terzo [vedi traditio brevè manu; constitutum possessorium];

— se interviene un atto di opposizione (contradictio) espresso o manifestato materialmente (ad es., il rifiuto o la mancata consegna della cosa ricevuta in deposito, da parte del soggetto che, così facendo, intenda proclamarsi possessore);

— se vi è una dichiarazione di volontà non equivoca (fatta in giudizio o stragiudizialmente).

Intestabilitas

Pena accessoria prevista talora in diritto penale romano, dal periodo del Principato in poi: comportava l'incapacità di testimoniare e di fare testamento [vedi testamenti factio attiva]. Era applicata, ad es., al soggetto che redigeva e diffondeva scritti diffamatori [vedi crimen iniuriæ].

Intestatus

Veniva così definito il soggetto deceduto senza aver lasciato un testamento: sui suoi beni si apriva la successione legittima [vedi successio ab intestato].

In diritto romano si riteneva che non fosse possibile che sui beni del de cuius [vedi] si aprisse in parte la successione legittima, in parte quella testamentaria (nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest): se, pertanto il de cuius aveva attribuito solo parte dei suoi beni col testamento, egli veniva ritenuto (—) e si apriva la successione legittima su tutti i suoi beni (anche su quella parte di essi, di cui il de cuius aveva disposto per testamento).

Intuitus personæ

È l'elemento della fiducia personale, determinante nella conclusione di alcuni contratti nei quali le qualità personali del contraente trovano particolare rilevanza: si pensi, ad es., al contratto di appalto o di lavoro.

Inutilità del negozio giuridico

Il diritto romano non pervenne mai ad una concezione matura e chiara del negozio giuridico come categoria astratta: di conseguenza mancò la consapevolezza dell'esistenza di concetti ad esso inerenti come la validità e l'efficacia. Il criterio da essi richiamato fu quello dell'utilità (e della connessa inutilità) giuridica dell'atto: premessa la rilevanza di ogni azione umana che si esteriorizzasse in un negozio giuridico, se questo serviva effettivamente a produrre effetti giuridici, era efficace, pur se invalido, e veniva qualificato utile; se il negozio giuridico era inefficace, veniva qualificato inutile.

Tre furono principalmente le cause di inutilità dei negozi giuridici:

- la violazione di regole dettate dal diritto quiritario [vedi ius Quiritium], o da leges publicæ, senatusconsulta [vedi] o constitutiones principum [vedi];
- la richiesta alla magistratura, da parte di chi aveva interesse, di un provvedimento che sancisse l'inutilizzabilità giuridica del negozio (si faceva, a tal fine, ricorso agli istituti della denegatio actionis [vedi], exceptio [vedi] e restitutio in integrum [vedi]);
- l'accertamento in giudizio della mancanza degli elementi necessari a rendere il negozio utile ai fini della produzione di effetti giuridici (quest'ultima causa fu tipica della cognitio extra ordinem [vedi] postclassica).

L'inutilità poteva essere:

- iniziale o sopravvenuta;
- totale o parziale;
- temporanea o perpetua.

Una delle più rilevanti applicazioni del principio di conservazione del negozio giuridico [vedi sanatoria] fu dato dal senatusconsultum Neronianum [vedi] (risalente al I sec. d.C.) che, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur [vedi], stabilì che se un legatum per vindicationem [vedi] non potesse valere come tale (ad es. perché il testatore aveva legato una cosa altrui), esso valesse almeno come legatum per damnationem [vedi] (quindi, nell'esempio citato, l'erede doveva procurarsi la cosa per trasferirne la proprietà al legatario).

Invalidità del negozio giuridico

[vedi Inutilità del negozio giuridico]

Invecta et illata [cfr. artt. 1595, 2764 c.c.]

Letteralmente si tratta delle "cose trasportate" (le parole invecta e illata sono sostanzialmente sinonimi).

L'espressione è adoperata nel linguaggio giuridico per indicare i beni mobili che il conduttore ha trasportato nella casa locata (ad es., i mobili per l'arredamento).

Il locatore, in caso di inadempimento del conduttore, ha sugli (—) un privilegio, come garanzia del suo credito.

Inventio thesauri [Scoperta di un tesoro; cfr. artt. 927 ss. c.c.]

Modo di acquisto a titolo originario del dominium ex iure Quiritium [vedi], relativo ad un tesoro (cioè una "vetus quædam depositio pecuniæ cuius non exstat memoria ut iam dominium non habeat", una quantità di cose di valore, nascoste da tempo immemorabile e delle quali non si possa più trovare il legittimo proprietario).

Gli elementi necessari perché si potesse parlare di (—) erano pertanto tre:

- doveva trattarsi di una cosa di notevole valore;
- ...depositata in luogo segreto;
- ...da tempo immemorabile.

La disciplina giuridica di tale modo d'acquisto del dominium ebbe nel tempo notevoli mutamenti: la giurisprudenza più antica considerava il tesoro come incremento del fondo in cui veniva rinvenuto. Le vicende successive, fino all'epoca adrianea, sono, allo stato delle attuali conoscenze, alquanto incerte: probabilmente il tesoro fu considerato bene vacante ed in quanto tale, in base alla lex Iulia et Papia [vedi], attribuito all'ærarium [vedi].

Una costituzione di Adriano regolò in parte l'istituto; ulteriore regolamentazione venne (specie in epoca postclassica) dall'interpretatio prudentium [vedi] e fu recepita nel diritto giustiniano. Potevano delinearsi tre ipotesi:

- se il tesoro veniva rinvenuto in un territorio appartenente al princeps (cd. locus Cæsaris), ne spettava metà allo scopritore e metà al fiscus Cæsaris [vedi];
- se il tesoro veniva scoperto (sia in un terreno proprio che altrui) a seguito di ricerche specifiche, apparteneva interamente allo scopritore;
- se il tesoro veniva scoperto casualmente in un fondo altrui, apparteneva per metà allo scopritore e per l'altra metà al proprietario del fondo.

Invitatio ad offerendum [Invito ad offrire]

L'espressione viene frequentemente adoperata, nel linguaggio degli operatori giuridici, per indicare l'invito, rivolto ad una collettività indeterminata di persone, a presentare delle offerte (es.: "vendo questo oggetto al migliore offerente").

A differenza dell'offerta al pubblico (in incertam personam [vedi]), l'(—) non contiene tutti gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretta e non costituisce, pertanto, un elemento concreto dell'accordo contrattuale.

Iòci causa

Locuzione usata per indicare una manifestazione negoziale non coperta da alcuna seria volontà. In questa ipotesi, il negozio non produceva alcun effetto giuridico ed era, anzi definito "negotium imaginarium" [vedi].

Iter ad sepulchrum [Passaggio per giungere al sepolcro]

Figura particolare di iter [vedi], si sostanziava in una limitazione al diritto di proprietà, posta nell'interesse privato e consistente nel diritto di passare attraverso un fondo altrui, per raggiungere il sepolcro.

Itineraria [Itinerari]

Liste indicanti le tappe sulle strade romane, le distanze tra ciascuna ed altre informazioni utili. Diffuse soprattutto in età imperiale, erano conservate nelle biblioteche o incise sulla pietra. Tra gli (—) più importanti vi è l'Itinerarium Antoninianum (fine III sec. d.C.), utilizzato per lo spostamento delle truppe.

Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet [cfr. art. 115 c.p.c.]

Il suo significato letterale chiarisce la portata del principio, accolto anche dal codice di procedura civile vigente: il giudice investito di una controversia civile, deve porre a fondamento della sua decisione unicamente i fatti adottati ("alligata") dalle parti, sempre che essi risultino forniti di adeguato supporto probatorio ("probata"). Si tratta del c.d. principio della disponibilità delle prove, secondo il quale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti; possono, però, esser poste a fondamento della decisione (senza bisogno di prova) le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (c.d. fatti notori).

Iudex privatus

[vedi Processo per formulas]

Iudicatum

[vedi Iussum iudicandi]

Iudicia arbitraria

[vedi Actio arbitraria]

Iudicia bonæ fidei

[vedi Actio bonæ fidei]

Iudicia impèrio continèntia

[vedi Iudicia legitima]

Iudicia legitima (e iudicia impèrio continèntia)

Distinzione tipica delle procedure per formulas [vedi processo per formulas] in:

— iudicia legitima: erano quelli che si svolgevano tra cittadini romani, sotto un solo giudice (sub uno iudice) cittadino romano, in Roma o comunque entro il raggio di un miglio dalle mura della città: la lex Iulia iudiciorum privatorum [vedi] stabilì che queste azioni si estinguevano se non erano decise entro un anno e sei mesi;

— iudicia imperio continentia: erano quelli che dipendevano dalla durata in carica del magistrato (denominati anche giudizi recuperatori in quanto affidati cioè alla decisione dei recuperatores [vedi], e quelli che si svolgevano dinanzi ad un solo giudice, ma con l'intervento di uno straniero (vuoi come parte, vuoi come giudice). Vi rientravano, inoltre, anche i giudizi (tra Romani e stranieri) che si svolgevano oltre il raggio di un miglio dalle mura di Roma. In particolare essi valevano, finché il magistrato che li aveva instaurati conservava la sua giurisdizione, e cioè per un anno: per tale motivo erano definiti imperio continentia.

Occorre ulteriormente distinguere:

— se si proponeva un giudizio imperio continens (sia in rem che in personam, sia in ius che in factum), successivamente era possibile riproporre l'azione: ciò rendeva necessario, per la controparte, sollevare l'exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae [vedi];

— nei iudicia legitima occorre ulteriormente distinguere:

— se l'actio era in personam ed in ius, la questione non poteva, di diritto, esser riproposta e l'eccezione (rei iudicatae vel in iudicium deductae) si rivelava superflua;

— negli altri casi, la questione era riproponibile e andava quindi sollevata, per paralizzarla, la anzidetta eccezione.

Iudicia stricta

[vedi Actio stricti iuris]

Iudicis arbitræ postulatio

La (—) era uno dei cinque modelli di legis actiones ([vedi], il più antico sistema processuale del diritto romano. Costituiva una forma semplificata della legis actio per sacramentum [vedi], introdotta dalle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum] a tutela dei crediti da stipulatio [vedi] e dell'actio familiae erciscundae [vedi].

Presenti in iure le parti, il creditore affermava il suo diritto e, nel caso di contestazione del debitore, chiedeva al pretore, con formula sacramentale, di nominare il giudice. In questa procedura, essendovi senz'altro la nomina del giudice, non vi era più la sfida al sacramentum [vedi] e chi risultava soccombente evitava di pagare la somma oggetto della scommessa (summa sacramenti).

Iudicis datio

[vedi Datio iudicis]

Iudicis nominatio

[vedi Datio iudicis]

Iudicium

Per (—) si intende, tecnicamente, la seconda fase del processo per legis actiones [vedi] e per formulas [vedi] (nella cognitio extra ordinem [vedi] il giudizio si svolgeva, invece, in un'unica fase).

Distinguiamo pertanto:

— processo per legis actiones: nella fase apud iudicem non era più necessaria la presenza delle due parti. In assenza di una delle parti, il iudex pronunciava egualmente la sentenza; la decisione, peraltro, sarebbe stata sfavorevole alla parte assente.

L'ufficio di giudice poteva essere ricoperto da una persona singola o da un collegio: nel primo caso il giudice era nominato dal magistrato, di volta in volta; nel secondo, il collegio decideva un numero indefinito di controversie, avendo competenze generali in determinate materie.

Nella legis actio sacramenti [vedi], il giudice si limitava a stabilire quale delle parti avesse ragione, dichiarando, cioè, quale dei due sacramenta fosse iustum: il giudice pronunciava, cioè, un accertamento e non una condanna.

Nelle altre legis actiones, il giudice condannava, cioè ordinava al convenuto di tenere un determinato comportamento;

— processo per formulas: nella fase apud iudicem del processo formulare ciascuna parte presentava, a sostegno della sua tesi, tutte le prove che riteneva opportune, senza alcuna limitazione.

Raccolte le prove, spettava al giudice valutarle e formare il proprio convincimento liberamente, senza alcun vincolo di prova legale, al fine di pronunciare la sentenza.

Iudicium arbitrarium [Giudizio arbitrario]

[vedi *Actio arbitraria*]

Iudicium bonæ fidei

[vedi *Actio bonæ fidei*]

Iudicium contrarium commodati [Giudizio contrario in materia di comodato]

[vedi *Actio commodati*]

Iudicium contrarium depositi [Giudizio contrario in materia di deposito]

[vedi *Actio depositi*]

Iudicium de moribus

Giudizio teso ad ottenere una condanna pecuniaria della moglie per la sua condotta riprovevole.

Sciogliendosi il matrimonio in seguito a divorzio causato dal cattivo comportamento della moglie, il marito:

— o poteva agire contro la moglie con un (—);

— o poteva chiedere la restituzione di 1/6 del patrimonio dotale nel caso di comportamento particolarmente grave o di 1/8 nel caso di comportamento non grave.

Iulia (gens)

Gens [vedi] che diede il nome alla dinastia che resse il Principato fino al 68 d.C. (Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone).

I cinque imperatori appartenevano in parte alla gens Claudia: in particolare, Tiberio era divenuto membro della (—) essendo stato adottato da Ottaviano Augusto.

La stirpe fu detta giulio-claudia.

Iura (e lèges)

In diritto postclassico, la bipartizione iura-leges indicava il complesso normativo esistente in Roma, in particolare:

— iura erano frammenti di opere di giuristi classici. Agli scritti dei più famosi giureconsulti dell'età classica, l'imperatore riconobbe valore di norma giuridica;

— leges era definito l'insieme delle costituzioni imperiali [vedi *constitutions principum*], fonti ben presto assolutamente prevalenti rispetto a quelle risalenti. L'insieme delle leges fu detto anche *ius novum*.

Iura in re alièna [Diritti reali su cosa altrui; cfr. artt. 952-1099]

Diritti così denominati, perché insistenti su una cosa appartenente ad altri. Si tratta di situazioni giuridiche tutelate *erga omnes* [vedi], e quindi assolute, ma di contenuto limitato per la coesistenza, sullo stesso bene, del diritto di proprietà altrui.

Gli (—) attribuiscono al titolare un diritto di seguito in quanto seguono la res su cui insistono, comprimendo, pertanto, il diritto di proprietà di tutti gli eventuali successivi acquirenti.

Tra di essi si distinguono:

— diritti reali di godimento;

— diritti reali di garanzia.

Dei primi facevano parte la *servitus* [vedi], l'*emphyteusis* [vedi], l'*ususfructus*, la *superficies* [vedi] e l'*usus* [vedi]; dei secondi, invece, il *pignus* [vedi] e l'*hypotheca* [vedi].

Iura itinerum

[vedi *Servitutes prædiòrum*]

Iura lùminum [Diritti di luce; cfr. artt. 900 ss. c.c.]

Figura di servitù prediale [vedi *servitutes prædiòrum*] appartenente alla categoria delle servitù urbane. Comprende le fattispecie:

— della *servitus altius non tollèndi* (diritto di pretendere che l'edificio di fronte non venisse sovrappeso);

— della *servitus ne luminibus officiàtur* o *ne prospèctui officiatur* (diritto di pretendere che nel fondo dirimpetto non venissero fatte opere tali da togliere la luce o il panorama al proprio edificio).

Iura nõvit cùria

Fondamentale principio, secondo il quale le norme giuridiche non vanno né espressamente invocate, né provate, nella loro esistenza, dalle parti in quanto esse rientrano tra le conoscenze del giudice (al contrario dei fatti, che vanno allegati e provati [vedi *iudex iuxta alligata et probata iudicare debet*]).

Iura parietum [Diritti sui muri; cfr. artt. 874 ss. c.c.]

Figura di servitù prediale [vedi *servitutes prædiòrum*], appartenente alla categoria delle servitù urbane. Comprende le seguenti fattispecie:

- sèrvitus tigni immittèndi (diritto di appoggiare la trave all'edificio altrui);
- servitus òneris ferèndi (diritti di appoggiare la propria parete a quella dell'edificio adiacente);
- servitus procièndi (diritto di fare sporgere balconi o grondaie sul fondo altrui).

Iura prædiòrum

[vedi Servitùtes (prædiorum)]

Iura stillicidiòrum [Diritti di stillicidio; cfr. art. 908 c.c.]

Figura di servitù prediale, appartenente alla categoria delle servitù urbane [vedi servitùtes prædiòrum]. Comprende le fattispecie:

- della sèrvitus cloacæ immittèndæ (diritto di far passare la fogna);
- della servitus stillicidii (diritto di riversare l'acqua piovana nel fondo del vicino).

Iurare sibi non liquere

Con questa espressione si indicava l'impossibilità di trarre una decisione serena dalla valutazione del materiale probatorio.

In questo caso era concesso al giudicante di rinunciare ad emettere la sentenza purché giurasse che la situazione non gli era chiara.

Nel nostro ordinamento, non è concessa questa possibilità al giudice, che deve respingere la pretesa dell'attore nel caso in cui questi (su cui grava l'onus probandi) non prova pienamente la sussistenza del suo diritto.

Iuridicus Ægypti

Funzionario di rango equestre, di nomina imperiale (già presente nell'ordinamento tolemaico), alle dirette dipendenze dell'imperatore, svolgeva prevalentemente funzioni di giurisdizione civile e volontaria.

Figura affine al (—) era il legatus iuridicus, funzionario presente in numerose province imperiali con funzioni di rappresentante del governatore in materia giurisdizionale.

Iurisdictio

Era la estrinsecazione del potere attribuito ad un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni.

La (—) fu intesa, talvolta, come indicazione della norma applicabile in concreto o statuizione del diritto di una delle parti in una fattispecie concreta sottoposta al suo esame.

Taluno, in dottrina, ha ritenuto che, in una prima fase, la (—) fosse una manifestazione del potere d'imperio (c.d. impèrium [vedi]); solo successivamente, essa fu considerata come un autonomo potere spettante ai magistrati.

Il luogo in cui si svolgeva la (—) variava per i diversi magistrati:

- per i pretori, era il Foro;
- per gli edili curuli [vedi ædilitas], il mercato annonario;
- per i magistrati provinciali, il capoluogo della provincia;
- la iurisdictio voluntaria [vedi] poteva, invece, aver luogo dovunque.

In ordine al tempo in cui la (—) poteva aver luogo, si distinguevano:

- dies fasti [vedi];
- dies nefasti [vedi];
- dies comitiàles [vedi].

Iurisdictio voluntaria [Volontaria giurisdizione; cfr. artt. 706-805 c.p.c.]

Veniva così definito il complesso delle attività amministrative svolte dai magistrati in relazione a manumissiones [vedi manumissio], in iure cessiones [vedi in iure cèssio], etc.

La (—) poteva essere svolta in qualunque luogo [vedi iurisdictio].

Iùs [Diritto]

Nella sua accezione soggettiva, il termine (—) indicava la facoltà di agire in base ad una norma; nel suo significato oggettivo, invece, designava un complesso di regole comportamentali di carattere consuetudinario.

Lo (—) veniva distinto sia dalla lex [vedi], intesa come fonte speciale del diritto, sia dal fas [vedi], concepito come complesso di norme di origine etico-religiosa.

Ius abstinèndi

[vedi Beneficium abstinendi]

Ius abutèndi [Diritto di distruggere; cfr. artt. 42 Cost., 832 c.c.]

Era una delle facoltà attribuite al titolare del dominiù ex iùre Quiritium [vedi] su una cosa: in virtù di esso, il dòminus poteva utilizzare la cosa in modo pieno, senza alcun limite, anche in contrasto con la sua naturale destinazione economica, giungendo persino a distruggerla, o meglio, poteva utilizzarla fino a giungere alla sua consunzione.

Nel diritto vigente, contrariamente al diritto romano, il diritto di proprietà incontra limiti di carattere pubblicistico, in virtù della funzione sociale che l'art. 42 Cost. attribuisce alla proprietà; l'art. 832 c.c., nel definire il diritto di proprietà come "il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico", esclude che al proprietario sia consentito utilizzare la cosa senza tener conto della sua funzione sociale, limitandosi a farne ciò che più gli piaccia.

Ius accrescendi [Diritto di accrescimento; cfr. artt. 674 ss. c.c.]

Il termine (—) individuava due situazioni: una obiettiva, che indicava il principio generale dell'accrescimento; una, invece, subiettiva, che alludeva al diritto del coerede o del collegatario a veder accrescere la propria quota ereditaria nel caso in cui uno dei plures vocati [vedi vocatus ad hereditatem] non poteva (per premorienza, per sopravvenuta incapacità) o non voleva acquisire la propria.

La lex Papia Poppæa [vedi] limitò questo diritto, venendo a creare la categoria dei caduca, cioè quote ereditarie o legatarie non attribuite.

Caracalla [vedi] con un edictum [vedi] le attribuì in seguito al Fiscus Caesaris [vedi].

Giustiniano [vedi], in seguito, abrogò formalmente le norme limitatrici ristabilendo lo ius vetus [vedi].

Ius Æliànum [Diritto Eliano]

Espressione indicante il complesso delle norme e delle disposizioni giuridiche riconducibili all'opera di Sesto Elio Peto Cato [vedi].

Ius æquum

[vedi Ius strictum]

Ius agendi cum populo et cum patribus

[vedi Cònsules]

Ius ànuli àurei

Privilegio di portare l'anello d'oro, distintivo degli equites [vedi], concesso dai principes ai liberti. Questo privilegio li equiparava agli ingenui, ma non eliminava iure privato il patronato.

La fine del patronatus [vedi] era determinata, invece, da tre cause:

- morte del liberto i cui figli erano ingenui [vedi ingenuus];
- restitutio natalium [vedi libertinitas]: cioè la concessione al liberto di uno status pari a quello dell'ingenuus: era concessa dal princeps [vedi] con l'assenso del patrono;
- un'espressa disposizione di legge o anche, in diritto giustiniano, la rinuncia del patrono.

Ius civile [Diritto civile]

Lo (—), contrapposto al ius honorarium [vedi], indicava il complesso delle norme che regolamentava i rapporti tra cittadini romani: originariamente trasmesso dagli antichi padri per via consuetudinaria (mores) fu sancito dalle leges [vedi lex], dai plebiscita [vedi plebiscitum], dai senatusconsulta [vedi senatusconsultum], dai responsa prudentium [vedi] e dalle constitutiones [vedi constitutiones principum] imperiali.

Secondo Gaio [vedi], il (—) si distingueva dal ius gentium [vedi], in quanto mentre il primo era costituito esclusivamente le norme vigenti nella civitas romana [vedi], il secondo includeva un gruppo di disposizioni, derivanti dalla ragione naturale (naturalis ratio) e, come tali, osservate presso tutti i popoli.

A seguito della costituzione caracalliana [vedi Constitutio Antoniniana] del 212 d.C., che concesse la cittadinanza a tutti i sudditi dell'Impero, la distinzione tra (—) e ius gentium perse qualsiasi rilevanza pratica e rimase valida sotto il profilo astrattamente dottrinale.

Ius civile novum

Con tale denominazione parte della dottrina (Guarino) indica quel nuovo settore del ius civile che si formò grazie all'attività giurisdizionale del pretore urbano, il quale ammise l'applicabilità anche ai cittadini di nuovi rapporti di carattere prevalentemente commerciale, sconosciuti al vecchio ius civile. Questi in origine erano stati riconosciuti e tutelati dal prætor peregrinus [vedi prætor] nei rapporti tra Romani e stranieri.

Il (—) fu denominato dai giuristi di età classica ius gentium [vedi].

Ius civile vetus

Il (—) rappresentò il nucleo dell'ordinamento giuridico romano in epoca preclassica. Le sue fonti erano gli antichi mores maiorum del ius Quiritium, le leges del ius legitimus vetus [vedi] e la interpretatio prudentium, attività interpretativa esercitata, non più dai pontifices [vedi], ma da giuristi laici (prudentes). Questi non furono solo degli interpreti del diritto, ma anche elementi

dell'evoluzione giuridica, esercitando una vera e propria attività creativa ed infatti si arrivò a dire che tutto il ius civile si realizzava solo nell'interpretazione giurisprudenziale.

Ius cogens

Espressione propria del diritto internazionale pubblico, individua la norma ritenuta inviolabile dalla comunità internazionale.

In quanto imperativa, la norma medesima non può essere derogata, né modificata, se non da una nuova norma a carattere generale avente le medesime caratteristiche.

Ius commercii

Consisteva nella capacità di porre in essere attività commerciali in Roma, utilizzando i negozi giuridici per *æs et libram* (ad es., *mancipatio* [vedi]) tipici del ius civile [vedi] e ricorrendo alla tutela fornita dalle *lègis actiones* [vedi *legis actio*]; si trattava di una delle prerogative appartenenti ai soli cittadini romani.

Il (—), o *commercium*, poteva essere concesso anche a stranieri (in particolare ai Latini [vedi]); la sua rilevanza fu sostanzialmente eliminata dalla *Constitutio Antoniniana* [vedi] che, nel 212 d.C., concesse la cittadinanza romana, con le conseguenti capacità, a tutti coloro che abitavano all'interno dell'Impero Romano.

Ius commune [Diritto comune]

Secondo la formulazione di Paolo [vedi], era l'insieme delle norme giuridiche ispirate da una *ratio* generale e, quindi, applicabili in via generale.

Dal (—), si distingueva il *ius singulare* [vedi], comprendente le norme suggerite da utilità particolari e, pertanto, aventi carattere eccezionale.

Ius controversum [Diritto controverso]

Espressione con la quale si soleva indicare un'unica opinione dominante, avente rilevanza normativa, emersa dalla ricomposizione di una pluralità di divergenti soluzioni (*sententiae*) individuate da più giuristi, allo scopo di risolvere determinati problemi. Più tardi, quali componenti dello (—), furono inseriti i *rescripta imperialia* [vedi *constitutions principum*], i quali anche se non considerati delle vere e proprie norme cogenti, acquisirono una certa rilevanza giuridica nell'ambito del dibattito intercorrente tra i giureconsulti.

Ius conubii

Il (—) consisteva nella capacità di contrarre matrimonio (si parlava, in proposito, di *iustae nuptiae* [vedi *matrimonium*]) con altri cittadini romani; si trattava di una delle prerogative più caratteristiche della cittadinanza romana.

Il (—), o *conubium*, fu concesso ai plebei da una *lex Canuleia* del 445 a.C.; poteva, inoltre, essere concesso anche a stranieri, in particolar modo ai Latini [vedi]. La sua rilevanza fu sostanzialmente eliminata dalla *Constitutio Antoniniana* [vedi], che nel 212 d.C., concesse la cittadinanza romana, con le conseguenti capacità, a tutti coloro che abitavano nell'Impero Romano.

Ius dicendæ primo loco sententiæ

Era il diritto attribuito al *princeps*, di pronunciarsi per primo sulla colpevolezza o meno del soggetto accusato della commissione di un delitto: anche se il parere era di per sé privo di efficacia giuridica vincolante, in realtà la sua autorità finiva per vincolare sempre il successivo organo giudicante, che si guardava bene dal contraddire l'opinione del *princeps*.

Ius distrahendi [Diritto di distrazione; cfr. artt. 2784 ss. c.c.]

Facoltà spettante al creditore pignoratizio in virtù della quale, in caso di inadempimento, egli poteva vendere la cosa oggetto del pegno [vedi *pignus*] e soddisfarsi sul ricavato, salvo l'obbligo di restituire al debitore l'eventuale residuo [vedi *hypòcha*].

Ius dõmum revocandi

Particolare forma di *privilegium* [vedi] consistente nella facoltà attribuita al magistrato, eventualmente chiamato in giudizio fuori della giurisdizione romana, di ottenere che la controversia fosse giudicata dinanzi al tribunale del pretore di Roma.

Ius edicendi [Potere di ordinanza]

Potere [vedi *Mancipium*] riconosciuto ai magistrati dotati di *impèrium* [vedi] e consistente nella facoltà di emanare editti [vedi *edictum*] che venivano pubblicati onde far conoscere sia le linee generali che avrebbero ispirato il magistrato durante l'anno di carica, che i provvedimenti da lui emanati in concreto, caso per caso.

Ius eligendi

Si trattava del diritto di scelta, attribuito normalmente al debitore nel caso di obbligazione alternativa (avente cioè, pluralità di oggetti, di cui uno solo era dovuto al creditore [vedi *obligatio alternativa*]).

Se una delle prestazioni diventava impossibile, il debitore era tenuto all'adempimento dell'altra prestazione, ma poteva anche pagarne il controvalore.

Ius eligendi sepulchrum [art. 5 c.c.]

Diritto riconosciuto, nell'ordinamento giuridico contemporaneo, al soggetto ancora in vita, sul proprio futuro cadavere, limitatamente alla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura.

Il (—) è sussidiariamente riconosciuto anche ad alcuni congiunti superstiti (coniuge, ascendenti e discendenti, successori) del defunto.

Ius emphyteuticarium

[vedi Emphyteusis; Ius in àgro vectigàli]

Ius est ars boni et æqui [Il diritto è l'arte del buono e del giusto]

Celebre definizione di Celso [vedi] riportata da Ulpiano [vedi].

Il termine ars era da intendersi più come attività che come vera e propria arte: ars, infatti, era, in Roma antica, quella del medico o quella dell'avvocato.

I termini "boni et æqui" stavano, invece, ad indicare il fine (il buono in genere) e il limite (l'equo) del diritto stesso.

Ius excludendi òmnes àlios [Diritto di escludere gli altri; cfr. art. 832 c.c.]

Espressione adoperata per indicare uno dei fondamentali caratteri del diritto di proprietà, la sua esclusività: la possibilità, cioè, per il proprietario di escludere tutti gli altri soggetti dal godimento e dalla disposizione della cosa oggetto del diritto di proprietà.

Ius exilii [Diritto di esilio]

Beneficio tipico del diritto penale romano [vedi], in virtù del quale il soggetto imputato di particolari delitti [vedi crimen vis; crimen maiestàtis] nel processo comiziale [vedi], aveva la facoltà di evitare la condanna alla pena capitale, abbandonando volontariamente Roma e quindi auto-esiliandosi [vedi interdicio aqua et igni] prima che l'ultima centuria avesse espresso il voto necessario per formare la maggioranza.

Il (—) fu concesso di volta in volta per legge [vedi Lex Plautia de vi; Lex Cornelia Sullæ maiestatis].

Ius ex non scripto [Diritto non scritto]

[vedi Ius ex scripto]

Ius exponendi [Diritto di esporre]

Il (—) consisteva nella facoltà, attribuita al pater familias [vedi], di abbandonare i neonati, esponendoli: in dottrina si è rilevato che in realtà si trattava di una applicazione del ius vitæ ac nècis [vedi].

In diritto giustiniano, si stabilì che il neonato abbandonato acquistasse lo stato di uomo libero [vedi status libertàtis] e che non dovesse esser considerato (come accadeva in precedenza) schiavo del soggetto che lo aveva raccolto.

Ius ex scripto [Diritto scritto]

Espressione adoperata per indicare il diritto scritto.

Fu la giurisprudenza classica a distinguere, in relazione alle fonti di produzione delle norme giuridiche, tra (—) e ius ex non scripto; in proposito, occorre distinguere:

— nell'ambito del (—) si inquadravano le fonti di produzione tipicamente scritte, come le leggi (ed i provvedimenti ad esse equiparati: ad es., i senatusconsùlta);

— nell'ambito del ius ex non scripto, si inquadravano le fonti di produzione che prescindevano da una formulazione scritta (ad es., la consuetùdo [vedi]).

Ius extraordinarium [Diritto straordinario]

Complesso di norme giuridiche derivanti dall'esercizio, da parte dell'autorità imperiale, della cognitio extra òrdinem [vedi]: attraverso il (—) venivano tutelate situazioni non disciplinate né dal ius civile [vedi], né dal ius honorarium [vedi].

Ius Flavianum

Viene così denominato l'insieme dei formulari delle lègis actiònes [vedi] che, secondo la leggenda, lo scriba plebeo Gneo Flavio avrebbe sottratto ai pontefici, divulgando ai plebei le norme processuali che regolavano i giudizi civili (i formulari erano stati riordinati da Appio Claudio Cieco [vedi], patrono di Gneo Flavio).

La raccolta delle formule delle actiones diede origine ad un complesso successivamente denominato ius civile Flavianum o più semplicemente (—).

La gratitudine della plebe verso Gneo Flavio si manifestò nella sua elezione ad edile curule [vedi ædilitas].

Sulla genuinità di questa leggenda la dottrina nutre molti dubbi: si ritiene ad es., che più che limitarsi ad una furtiva sottrazione, Gneo Flavio avrebbe diligentemente annotato (probabilmente con l'aiuto dello stesso Appio Claudio Cieco) le formule delle azioni di volta in volta concesse.

Iūs gèntium [Diritto delle genti]

Complesso di norme sorto, a seguito dello sviluppo dei traffici commerciali con popoli stranieri, al fine di regolare i rapporti negoziali tra cives romani e peregrini.

Per la disciplina di siffatti rapporti non era possibile fare ricorso alle norme del ius civile [vedi], in ragione del principio della personalità del diritto, secondo cui allo straniero non era applicabile il diritto romano.

Onde soddisfare tale esigenza fu istituito un magistrato speciale, il *prætor peregrinus* [vedi *prætor*]. Costui, deputato a presiedere i processi tra soggetti non muniti della cittadinanza romana, elaborava le norme dirette a risolvere i relativi conflitti.

Poiché il (—) comprendeva un gruppo di disposizioni basate sulla ragione naturale (*naturalis ratio*) e, in quanto tali, suscettibili di applicazione generalizzata per tutti i popoli, Gaio [vedi] lo denominò anche *ius naturale* [vedi]. In seguito, nella tricotomia *ulpiano-giustiniana*, coniata da Ulpiano [vedi] ed accolta da Giustiniano [vedi], il *ius naturale* acquisì una valenza autonoma, quale complesso dei precetti di convivenza dettati dalla natura a tutti gli esseri viventi.

Ius honorarium (vel *ius prætorium*)

Complesso di norme create di volta in volta dal pretore [vedi *prætor*], per regolare casi concreti non direttamente disciplinati dal *ius civile* [vedi], attraverso una procedura snella e priva, per quanto possibile, di formalismi.

Oltre a supplire alle lacune del *ius civile*, il (—), talvolta, vi apportava correttivi, onde impedire la rigida applicazione di norme (di origine vetusta) ritenute non più accettabili in un mutato panorama storico-politico.

Il (—) venne definito da Papiniano [vedi] come “*quod prætores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam*” (ciò che fu introdotto dai pretori per favorire attraverso aiuti, integrazioni o concessioni, una migliore applicazione del *ius civile* a fini di pubblica utilità).

Nei casi in cui il (—) si contrapponeva al *ius civile*, questo non era formalmente abrogato, non avendone il magistrato il potere, ma solo reso inoperante: in pratica il dualismo si componeva con la prevalenza del (—), poiché il magistrato rendeva il *ius civile* inattivo nel caso concreto. Nell'epoca imperiale a questi due sistemi giuridici si aggiunse gradatamente la *cognitio extra ordinem* [vedi] cui appartenevano quelle nuove norme imperiali che non si facevano valere attraverso il processo per *formulas* [vedi], ma al di fuori di questo sistema, cioè *extra ordinem*. Per tutta l'epoca classica questo sistema interferì con il *ius civile* e il (—), ma ne rimase distinto. In epoca postclassica si accelerò il processo di unificazione, che si concluse nel diritto giustiniano con la affermazione del principio dell'unità del diritto: scomparso il sistema *formularum* e diventato il processo esclusivamente *extra ordinem* e venuto meno ogni potere discrezionale del magistrato, (costretto ad attenersi alla legge), la separazione tra *ius civile*, (—) e *ius extra ordinem* scomparve.

Iūs honòrum

Diritto, attribuito a chiunque, di acquisire la cittadinanza romana come titolo onorifico per aver esercitato in patria una magistratura o per essere appartenuto all'*ordo decurionum* (ordine dei decurioni).

Ius in àgro vectigàli

Espressione che indicava il diritto del concessionario su un'appezzamento di *àger vectigàlis*.

L'*àger vectigàlis* era il terreno appartenente allo Stato, ad un municipio o ad una colonia, che veniva concesso in sfruttamento a privati, dietro il corrispettivo di un canone annuo, denominato *vectigal*: lo scopo della concessione era quello di permettere lo sfruttamento della terra, pur essendovi un vero e proprio obbligo giuridico di coltivare o migliorare il fondo.

Finché il canone era pagato, il concessionario non poteva essere spossessato e poteva trasmettere il suo diritto: essendo considerato possessore, a lui competeva la normale tutela interdittale [vedi *interdictum*].

Il (—) attribuiva al concessionario un diritto di credito (sia pur di natura particolare): per descrivere l'istituto, i giuristi utilizzavano di solito la terminologia della locazione, sebbene Gaio [vedi] ricordi che era discusso se il rapporto fosse inquadrabile nello schema della locazione o in quello della vendita. Il pagamento del canone e la revoca della concessione in caso di so-

spensione del pagamento stesso e delle coltivazioni, faceva pensare ad un contratto di locazione, mentre la trasferibilità del diritto e la perpetuità dello stesso rendevano più verosimile l'analogia con la vendita.

In epoca classica il pretore concesse al vettigalista la *possessio ad interdīcta* [vedi], mentre in tarda epoca classica fu accordata al concessionario o al suo avente causa una azione analoga alla *rei vindicatio* [vedi], si *ager vectigalis petatur*: tale *actio in rem* [vedi] accostò la situazione del (—) a quella del titolare di un *ius in re aliena* [vedi *iura in re aliena*].

Per i rapporti con il *ius emphyteuticarium* [vedi *emphyteusis*].

Ius Italicum [Diritto Italico]

Istituto in virtù del quale le province componenti il territorio italico, sottoposte alla sovranità di Roma, risultavano esentate dal pagamento dell'imposta dovuta all'autorità governante e diventavano oggetto di *dominium ex iure Quiritium* [vedi], rientrando così nel novero delle *res nec mancipi* [vedi].

Iusiurandum [Giuramento]

Nel processo formulare [vedi processo per formulas] il (—) poteva essere deferito nella fase in *iure* ed era di tre specie:

— *voluntarium*, che veniva prestato, senza l'intervento del magistrato, su accordo delle parti e poteva essere rifiutato senza alcuna conseguenza giuridica;

— *delatum* (necessario o decisorio) che era deferito dall'attore al convenuto su autorizzazione del magistrato; a seguito di ciò il convenuto doveva o prestare il giuramento o riferirlo a sua volta all'attore. Il giuramento prestato dal convenuto o dall'attore definiva in ogni caso il giudizio, atteso che quanto affermato col giuramento era ritenuto vero senza possibilità di prova contraria. Il rifiuto di giurare equivaleva al riconoscimento della pretesa della controparte;

— *in litem* (o *estimatorio*), che era deferito dal giudice all'attore e verteva sul valore della cosa in contestazione (nel caso in cui non fosse possibile desumerlo altrimenti), al fine di determinare l'esatto ammontare della *condemnatio* [vedi].

Anche nella *cognitio extra ordinem* [vedi], il (—) decisorio vincolava del tutto il magistrato che doveva giudicare in conformità ad esso.

Iusiurandum calumniae

Giuramento solenne imposto all'attore di non pronunciare accuse o difese ingiuste in caso di contumacia del convenuto.

Ius Latii

Con tale termine si indicava la "condizione di vassallaggio" delle comunità straniere sottomesse da Roma.

Tale situazione era propria delle comunità *latinæ*, aggregatesi all'Urbe mediante *fœdera iniqua* [vedi *fœdus*] e delle *coloniae latinæ* fondate da Roma; poteva, però, inerire anche a *civitates italicæ*.

Pur se dotate di autonomia interna, esse erano subordinate a Roma per tutto ciò che atteneva i rapporti esterni con altre comunità: non potevano avere altri nemici e/o amici all'infuori di quelli di Roma ed erano obbligate a fornirle contingenti militari in caso di guerra.

Ai *socii* [vedi] latini era in compenso concesso il *ius commercii* [vedi] ed un limitato *ius suffragii* [vedi] (per coloro che risiedevano a Roma; essi potevano partecipare ai *comitia tributa* [vedi]), ma votavano tutti riuniti in un'unica tribù estratta a sorte).

Ius legitimum vetus

È la definizione che parte della dottrina dà del complesso di norme sorte per integrare e correggere il *ius Quiritium* (cioè il complesso di norme originarie dai *mores maiorum* [vedi], tipiche della civiltà romana arcaica).

Il (—) era composto dalle leggi concesse al popolo dagli antichi patrizi attraverso il *rex*; il suo nucleo centrale fu costituito dalle leggi delle XII Tavole [vedi *lex XII Tabularum*].

Ius liberorum

[vedi *Ius (trium vel quattuor) liberorum*]

Ius Mancianum [Diritto manciano]

Forma di concessione a privati di fondi abbandonati, appartenenti all'autorità imperiale, allo scopo di favorirne la coltivazione.

Ius migrandi

Diritto di stabilire il proprio domicilio, con conseguente assunzione della cittadinanza, in una delle città componenti la *Lega latina*.

Ius mortuum inferendi [Diritto di sepolitura]

Diritto riconosciuto al proprietario di un fondo o al titolare del *ius sepulchri* [vedi], di trasformare il fondo stesso in una *res religiosa* [vedi] con la semplice sepoltura del cadavere, senza la necessità di una cerimonia solenne ed ufficiale.

Ius naturàle [Diritto naturale]

Nella formulazione gaiana il (—), senza differenziarsi dal *ius gèntium* [vedi], comprendeva le regole dettate dalla ragione naturale (*naturàlis ràtio*); in quanto tali, esse erano applicabili presso tutti i popoli.

Nella tricotomia ulpiano-giustiniana, coniata da Ulpiano [vedi] ed accolta da Giustiniano [vedi], il (—) fu autonomamente inteso come il complesso dei precetti di convivenza dettati dalla natura a tutti gli esseri viventi. In particolare, in epoca giustiniana, il (—) acquisì una spiccata valenza ideologica, assurgendo a diritto che *semper æquum ac bonum est* (è sempre equo e giusto) e, pertanto, sostanzialmente, al rango di diritto divino.

Ius novòrum [cfr. art. 345 c.p.c.]

Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio giuridico moderno per designare il diritto di proporre, in un giudizio di appello, nuove domande, sollevare nuove eccezioni o articolare nuovi mezzi di prove.

Nell'ordinamento processual-civilistico vigente, l'art. 345 c.p.c. stabilisce che in grado d'appello le parti:

- non possono proporre domande nuove;
- possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti, articolare nuovi mezzi di prova.

La nuova formulazione dell'art. 345 cit. introdotta dalla legge di riforma L. 353/1990, prevede, oltre alla improponibilità di domande nuove, l'improponibilità di nuove eccezioni e (almeno in via di principio) di nuovi mezzi di prova.

Ius nòvum (o extraordinarium)

Definizione attribuita in epoca classica all'insieme delle nuove norme formatesi per iniziativa del principe. Nucleo di esso furono le fonti giuridiche *extra ordinem*, in primis le costituzioni imperiali. Accanto ad esse si pose tutto ciò che si affermò per iniziativa dei principi sia pure sotto forme giuridiche repubblicane (ad es. *senatus consulta*).

Il (—) non abrogò il *ius vetus* [vedi]. Il *ius civile vetus* e il *ius honorarium* rimasero formalmente in vigore, ma furono semplicemente disapplicati ovunque fossero introdotti principi innovativi

Ius nòxæ dàndi

Diritto spettante al *pater familias* [vedi] in forza del quale questi, laddove un membro della famiglia si fosse reso responsabile della commissione di un illecito privato poteva esimersi dalla responsabilità, consegnando l'autore del fatto alla vittima del delitto.

Iùs offerèndi

Diritto attribuito al creditore titolare di un'ipoteca (di grado posteriore rispetto a quella di altri creditori) di esser surrogato nella posizione di un altro creditore il cui credito era assistito da un'ipoteca di grado anteriore, se ed in quanto provvedesse a soddisfare il credito di quest'ultimo.

Ius òperis nòvi proibèndi

[vedi *Operis novi nunciatio*]

Ius Papiriànum

Complesso di leggi emanate (sia in materia penale che civile) dai sette re di Roma e che, secondo la tradizione (Pomp. D. 1, 2, 2, 2; Dion. Hal. 3, 36, 4) sarebbero state raccolte in un'unica compilazione da Sesto Papirio (di qui la definizione di (—)).

Per quanto riguarda il diritto penale, le leggi appartenenti al (—), ed a noi pervenute, prevedevano vere e proprie pene di carattere sacrale a carico dei soggetti resisi responsabili di atti offensivi di una divinità o, comunque, vietati. Tra le più importanti, vanno segnalate:

— una legge di Romolo stabilì che il patrono ed il cliente che avessero violato i loro reciproci doveri, fossero dichiarati sacri a Dite (*Zeus Catactonio*) [vedi *consecratio*] e potessero, pertanto, essere uccisi da chiunque;

— una legge di Romolo avrebbe, altresì, stabilito che il marito poteva ripudiare la moglie solo in caso di veneficio della prole, sottrazione delle chiavi ed adulterio: se egli contravveniva a tale disposizione, perdeva il suo intero patrimonio (che in parte veniva assegnato alla moglie ingiustamente ripudiata, in parte veniva consacrato a Cerere); se il marito aveva ingiustamente venduto la propria moglie, veniva immolato agli dei inferi;

— una legge di Servio Tullio stabilì che la nuora che avesse percosso il suocero dovesse esser consacrata agli dei Mani;

— per la legislazione di Numa Pompilio relativa all'omicidio [vedi crimen homicidii].

Ius perpèuum [Diritto perpetuo]

[vedi Ius in àgro vectigàli]

Ius pœnitèndi [Diritto di recesso; cfr. art. 1373 c.c.]

Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio giuridico per designare il diritto di recesso, cioè il diritto di svincolarsi dagli obblighi assunti con un contratto (con la perdita dei correlativi vantaggi) attraverso una manifestazione unilaterale di volontà, debitamente comunicata alla controparte (il c.d. recesso).

Il diritto di recesso può derivare:

— dalla legge;

— da un'espressa pattuizione delle parti.

Ius pontificium [Diritto pontificio]

Complesso delle norme giuridiche contenute nei decreti pontificali [vedi pòntifex].

Una raccolta organica di dette norme fu realizzata in epoca classica sia da Capitone [vedi] che da Labeone [vedi], allo scopo di riportare alla luce e di recuperare il valore intrinseco e la sostanziale modernità della scienza romana del diritto sacro.

Di tali raccolte denominate Libri de iure pontificio, ci sono pervenuti solo scarni frammenti, peraltro, non di sicura attendibilità.

Ius possessiònis

[vedi Ius possidèndi]

Ius possidèndi

È il diritto di possedere e costituisce una delle facoltà spettanti al proprietario.

Da esso si distingue il ius possessiònis, che è la relazione di fatto, materiale, tra il soggetto e la cosa posseduta.

In dottrina si è pregevolmente rilevato che il proprietario di una cosa ha sempre, come tale, il (—); se egli ha pure il possesso materiale [vedi possessio] del bene, sarà titolare anche del ius possessionis. Con l'espressione (—) si intendeva altresì, il diritto erga omnes [vedi] del creditore pignoratorio di ottenere la possessio [vedi] dell'oggetto del pignus [vedi].

Ius postlimìni [Diritto di tornare in patria]

Istituto in forza del quale il cittadino libero, che aveva subito la càpitis deminùtio maxima [vedi] per essere caduto prigioniero del nemico (durante una campagna militare), ritornava libero se riusciva a rientrare nei confini dello Stato romano con l'intenzione di restarvi. In questo caso egli (detto captivus, cioè, letteralmente, prigioniero) riacquistava tutti i suoi precedenti diritti, ma non le aspettative derivanti da situazioni di mero fatto.

Ius praelatiònis [Diritto di prelazione]

Espressione usata per indicare nei diritti reali di garanzia, pegno [vedi pignus] ed hypoteca [vedi], il diritto del creditore di soddisfarsi direttamente sul ricavato della vendita dei beni oggetto di garanzia, in caso di inadempimento del debitore, con preferenza sugli altri creditori.

Ius prætòrium [Diritto pretorio]

Altra definizione del ius honoràrium [vedi].

Ius privàtum [Diritto privato]

Secondo Ulpiano [vedi], il (—) era il diritto che regolava i rapporti tra i singoli nel loro esclusivo interesse, formatosi intorno al nucleo originario del ius Quiritium [vedi].

Dal (—) si differenziava il ius publicum [vedi], cioè il diritto che aveva come riferimento l'interesse del populus romano visto nella sua unità. Secondo altre fonti, ius publicum era il diritto creato dallo Stato, mentre appartenevano al (—) le norme che i privati introducevano volontariamente negli accordi per regolare i loro rapporti.

Ius prohibèndi [Diritto di opposizione]

Istituto in virtù del quale, nell'ambito del rapporto di condominio [vedi commùnio], qualora uno dei condomini avesse dato luogo all'esecuzione di una nuova opera, gli altri potevano opporsi a tale iniziativa facendo cessare la costruzione ed ordinando la distruzione di quanto già costruito.

Tale istituto scomparve in età giustiniana.

Ius pròprium [Diritto proprio]

Espressione indicante il diritto non scritto dell'età medievale, le cui fonti risalivano alle consuetudini ed agli istituti dei Comuni e delle Corporazioni.

Ius protimèseos

Era il diritto, concesso (in tema di *emphyteusis* [vedi]) al concedente, di essere preferito (offrendo pari condizioni), nel riscatto del fondo, ai terzi che offerissero all'enfiteuta di acquistare il suo diritto.

Il (—) si concretizzava, in sostanza, in un'opzione *ex lege*; se non veniva esercitato, il concedente aveva, nondimeno, il diritto di ricevere dall'enfiteuta, il *cd. laudemium* [vedi].

Ius pùblice respondèndi [Diritto di dare pubblici responsi]

Il (—), secondo la trattazione che ne fa Pomponio [vedi], fu una facoltà concessa, fin dai tempi di Augusto, ai giuristi di maggior valore. Questi potevano fornire pareri particolarmente autorevoli, capaci di vincolare i giudici, e che, pertanto, venivano considerati fonti di diritto. In dottrina si è rilevato che Augusto, onde limitare il proliferare di responsa giurisprudenziali, ritenne opportuno conferire ad alcuni giuristi, particolarmente meritevoli, una sorta di patente di buon giurista. In origine, i pareri dei giuristi cui era attribuito il (—) non erano vincolanti per il giudice, ma erano rivestiti di un'autorevolezza maggiore di quelli dei giuristi che ne erano sforniti (ciò comportava l'inutilità di produrre in giudizio i pareri di quest'ultimi).

Il (—) fu compiutamente disciplinato da Tiberio, che lo trasformò in un privilegio di concessione imperiale che attribuiva ai responsa dei giuristi che ne erano forniti carattere vincolante per i giudici.

La concessione del (—) ben presto fu riservata non ai giuristi più meritevoli, bensì a quelli più vicini agli orientamenti del *princeps*; attraverso essa, risultando vincolanti per i giudici i pareri dei giuristi che godevano di tale privilegio, il *princeps* finiva col controllare in modo penetrante l'amministrazione della giustizia, privando la magistratura di ogni autonomia.

L'istituto cadde col tempo in disuso, anche perché frequenti furono i casi in cui i pareri dei giuristi, egualmente autorevoli, risultavano contrastanti con i pareri dei giuristi a cui era stato concesso l'(—), con notevoli problemi per il giudice che non poteva, com'è ovvio, essere vincolato da entrambi.

L'ultimo dei giuristi insigniti del beneficio fu un tal *Innocentius* di cui non si sa nulla; è certo che Gaio [vedi] fu privo del (—).

Iùs pùblicum [Diritto pubblico]

Secondo Ulpiano [vedi] il (—) costituiva il complesso di norme diretto alla disciplina dell'organizzazione dello Stato romano, cioè le norme relative alla struttura dello Stato, al funzionamento dei suoi istituti, all'amministrazione del culto pubblico, alla repressione degli illeciti violativi degli interessi della comunità (crimina).

Il (—) era composto da una serie di principi a carattere tradizionalistico e da alcune leggi pubbliche votate dalle assemblee. Al (—) si contrapponeva il *ius privatum* [vedi], ossia il complesso normativo afferente ai rapporti intercorrenti tra i singoli nel loro esclusivo interesse.

Ius Quiritium

Espressione che designava l'ordinamento giuridico in Roma nel periodo arcaico: si trattava del nucleo originario del diritto romano privato, formato dai *mòres maiòrum* [vedi], dai costumi di vita comuni a tutte le famiglie originarie, e dalle *leges regiae*.

Oggetto del (—) fu la regolamentazione giuridica dei rapporti tra le diverse *familiae* (ciascuna rappresentata dal *pater familias* [vedi]) e non dei rapporti interni a ciascuna famiglia che erano invece regolati, in questo periodo storico, esclusivamente dai *mores familiari* e *gentilizi*.

Il (—) non disciplinò i rapporti interni alle singole famiglie, cioè i rapporti *intrafamiliari*, ma quelli *interfamiliari*, cioè i rapporti intercorrenti tra le diverse *familiae*, al fine di rendere possibile una pacifica convivenza nella *civitas*.

Ius retentiònis [Diritto di ritenzione; cfr. art. 2794 c.c.]

Facoltà spettante al creditore pignoratizio in base ad una apposita pattuizione (*lex commissòria*), in virtù della quale, in caso di inadempimento, questi diveniva senz'altro proprietario della cosa data in pegno [vedi *pignus*].

Ius sacrum [Diritto sacro]

Complesso di norme giuridiche volto a disciplinare i rapporti (anche a carattere patrimoniale) intercorrenti tra gli uomini e le divinità e codificate in epoca arcaica dal collegio dei pontifices [vedi].

Ius sepùlchri [Diritto di sepoltura]

Si trattava del diritto di essere seppelliti o di seppellire. Se qualcuno si era introdotto con violenza in un sepolcro altrui, seppellendovi un cadavere, il titolare del (—) poteva esercitare contro di lui un'azione per il risarcimento del danno (secondo la determinazione equitativa fatta

dal giudice); se il titolare del (—) non agiva, era possibile esperire un'azione popolare (da parte di chiunque vi fosse interessato) volta ad ottenere la condanna dell'autore dell'effrazione al pagamento di una multa pari a 100.000 sesterzi.

Ius sequelæ [Diritto di seguito]

Facoltà riconosciuta al creditore di assicurarsi il soddisfacimento del credito, facendo valere la garanzia reale costituita dal debitore o da un terzo su una determinata cosa, nonostante la disponibilità di quest'ultima sia stata loro sottratta e sia passata nelle mani di altro soggetto.

Ius singulære [Diritto singolare]

Secondo Paolo [vedi], il (—) comprendeva le norme suggerite da utilità particolari e, in quanto tali, aventi carattere eccezionale [vedi ius commūne].

Il (—) non va confuso con il privilegium [vedi], costituente la norma emanata a favore di un solo soggetto o di una limitata cerchia di individui; in effetti il privilegium costituiva solo uno dei modi in cui poteva presentarsi il (—).

Parimenti diverso dal (—) era il beneficium [vedi], costituente una norma di favore posta nell'interesse di tutti i soggetti appartenenti ad una categoria ed applicabile a chi ne facesse richiesta; per il significato ulteriore di beneficium in senso tecnico [vedi beneficium].

Ius strictum

Veniva così definito, in periodo postclassico, il complesso degli istituti giuridici rigidamente disciplinati dal ius civile [vedi]; ad esso si contrapponeva il ius æquum, nel quale si facevano rientrare gli istituti giuridici ispirati da criteri di giustizia superiore [vedi æquitas].

(—) ed ius æquum furono concetti eminentemente filosofici.

Ius suffragii

Il (—) consisteva nella possibilità di esercitare il proprio diritto di voto; si trattava di una delle prerogative più caratteristiche della cittadinanza romana. Poteva esser concesso anche ai Latini [vedi] i quali, pertanto, acquistavano il diritto di partecipare ai comizi tributi [vedi comitia tributa], votando, però, tutti in un'unica tribù estratta a sorte.

La sua rilevanza venne sostanzialmente meno a seguito della Constitutio Antoniniana [vedi] che, nel 212 d.C., concesse la cittadinanza romana, con tutte le capacità conseguenti, a tutti coloro che abitavano nell'Impero Romano.

Ius superveniens [Diritto sopravvenuto; cfr. artt. 25 Cost., 11 e 15 disp. prel., 2 c.p.]

Espressione adoperata in relazione al fenomeno della successione delle leggi nel tempo.

Il principale problema posto dal (—) è quello relativo alla normativa applicabile ai rapporti giuridici nati sotto la vecchia normativa e destinati ad esaurirsi sotto la normativa nuova, sopravvenuta. A tal proposito, va detto che l'ordinamento vigente ha disposto l'irretroattività delle leggi: i rapporti sorti sotto la vecchia legge continuano ad essere da essa disciplinati.

Occorre, peraltro, distinguere:

- in materia penale, ed in generale per le norme afflittive, l'irretroattività della legge è sancita dall'art. 25, 2° co., Cost. (pertanto una legge ordinaria non potrebbe stabilire diversamente);
- in materia civile, l'irretroattività della legge è sancita dall'art. 11 disp. prel., cosicché una legge ordinaria potrebbe contenere una deroga al principio ed avere effetti retroattivi.

Ius tollendi

Facoltà, riconosciuta sia al possessore di buona fede che a quello di mala fede, di asportare, senza danneggiare la cosa, le opere e le costruzioni che essi vi abbiano aggiunto, in caso di mancata corresponsione dell'indennizzo da parte del proprietario della cosa stessa.

Ius (trium vel quattuor) liberorum

Per incrementare le nascite l'imperatore Augusto concesse alcuni benefici e privilegi alle donne che avessero generato almeno tre figli.

Il (—), in particolare era il diritto, concesso dalla lex Iulia et Papia [vedi], alle donne che avessero partorito 3 (se ingenue) o 4 figli (se libere), di non essere sottoposte alla tutela dell'adgnatus [vedi]. Il (—) faceva acquistare alla donna che ne era titolare la piena capacità di disporre dei propri beni per testamento.

Esso fu, inoltre, considerato dal senatusconsultum Tertullianum (117-138 d.C.), come presupposto della successione della madre al figlio.

In età postclassica la successione della madre al figlio fu svincolata dal godimento del (—): Costantino accordò alla madre che non avesse (—) un terzo dei beni del figlio; in seguito Giustiniano rese la successione della madre completamente indipendente dal (—).

Ius utendi fruendi salva rerum substantia

[vedi Ususfructus]

Ius variàndi

Diritto attribuito, di norma, nelle obbligazioni alternative [vedi obligatio alternativa], al debitore, al quale era consentito di adempiere una delle prestazioni oggetto dell'obbligazione, cambiando la prestazione fino al momento dell'adempimento, pur se aveva in precedenza dichiarato di voler scegliere una diversa prestazione.

Se il debitore erroneamente effettuava entrambe le prestazioni, aveva diritto di ottenere la restituzione di una di esse (scelta dal soggetto titolare del ius eligèndi [vedi], e cioè generalmente il debitore stesso).

Ius vendèndi [Diritto di vendere]

Diritto spettante al pater familias [vedi], al quale era consentito vendere il figlio mediante mancipatio [vedi] ad un terzo, rispetto al quale il figlio venduto diventava liber in causa mancipii [vedi mancipium].

La legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum] stabilì che, se il pater avesse alienato lo stesso filius tre volte (si pater filium ter vènum duit...) il filius in questione si sarebbe definitivamente sottratto alla potestà paterna (filius a patre liber èsto) se affrancato tre volte.

Ius vètus

Definizione data, nel diritto romano classico, dal complesso di norme giuridiche tipiche del periodo arcaico e repubblicano: si trattava dell'ordinamento giuridico fondamentale di Roma, risalente alle sue origini ed ormai (in periodo classico) non più adeguato a provvedere alle mutate esigenze derivanti dallo sviluppo economico-politico dell'Impero.

In particolare si esaurirono tanto la legislazione, quanto l'attività innovativa dei magistrati giurisdicenti. L'attività legislativa segnò una limitata ripresa solo con Augusto e Tiberio, i quali fecero proporre alle assemblee leges disciplinanti importanti argomenti di diritto pubblico e di diritto privato.

I magistrati giurisdicenti furono ancora attivi nel I sec. a.C., ma già nel secolo seguente erano privi di qualsiasi iniziativa, tanto che gli edicta magistratuali finirono per cristallizzarsi, divenendo immutabili.

Al (—) si contrappose il ius novum [vedi].

Ius vitæ ac nècis [Diritto di vita e di morte]

Espressione designante il potere dispositivo assoluto spettante al pater familias [vedi] nei confronti dei figli.

Tale potere fu drasticamente ridotto fin dall'inizio dell'età imperiale in quanto:

- Traiano dispose l'obbligo, per il padre che maltrattava il filius, di emanciparlo;
- Adriano introdusse la condanna alla deportazione per il padre che uccideva il filius per un motivo futile.

Il (—) cadde in epoca cristiana, allorché Costantino punì l'uccisione del figlio con la poena cullei [vedi], prevista per il parricidio (pena consistente nel rinchiudere i soggetti in questione in sacchi di cuoio normalmente utilizzati per contenere acqua e vino, annegandoli).

Iùssu iùdicis [Su ordine del giudice; cfr. artt. 107 e 270 c.p.c.]

Letteralmente, l'espressione allude a qualunque atto o comportamento tenuto dalla parte di un giudizio a seguito dell'ordine del giudice.

In senso tecnico, l'espressione indica, in particolare, l'intervento del terzo nel processo civile, ordinato dal giudice quando quest'ultimo ritenga che la causa in corso di svolgimento sia comune al terzo.

Iùssum iudicàndi

Era il provvedimento emesso, nel processo per formulas [vedi], dal magistrato, nella fase in iure, al fine di investire un iudex (titolare della fase apud iudicem) del potere di giudicare, e mettendo, in relazione alla controversia sottoposta al suo esame, un provvedimento conclusivo (condanna, assoluzione) conforme alla regola di giudizio che aveva concluso la fase in iure.

Sul (—) non sono pervenuti elementi che ne possano permettere una più dettagliata descrizione basata su elementi concreti.

Iùsta càusa

[vedi Causa]

Iusta sèrvitus [Giusta servitù]

Veniva così definita la situazione del cittadino romano cui veniva sottratto lo status libertatis [vedi status]; ciò si verificava:

- nel caso del debitore venduto dal creditore trans Tiberim (oltre il Tevere) per non aver pagato il debito, né aver presentato garanti a seguito della manus iniectio [vedi];

— nel caso del cittadino che non avesse provveduto a farsi iscrivere nelle liste del censo (in-censu) e fosse stato egualmente venduto trans Tiberim; lo stesso avveniva per chi si era sottratto volontariamente alla leva militare (infrequens);

— nel caso del cittadino che, per aver violato il ius gentium [vedi], fosse stato consegnato al popolo straniero offeso (c.d. noxae deditio [vedi]).

Tali cause vennero lentamente a cadere in disuso e ad esse se ne sostituirono altre; si pensi, ad es.:

— al caso in cui il pretore negava la petitio ex servitute in libertatem (azione diretta a far accertare lo stato di liberta di un individuo contro chi ne affermava invece lo stato servile) all'uomo libero maggiore di 20 anni che si fosse fatto vendere come schiavo per dividere il guadagno con chi lo aveva venduto;

— al caso della donna libera che avesse una relazione con uno schiavo e non l'avesse interrotta dopo tre normali diffide da parte del padrone; in tal caso la donna diveniva schiava dello stesso padrone (tale regola fu sancita da un senatusconsultum Claudianum del 52 d.C. [vedi]);

— al caso del dediticius Aelianus [vedi dediticii] che fosse rientrato in Roma o dimorasse entro il raggio di 100 miglia da Roma contro il divieto della lex Aelia Sentia [vedi];

— al caso di chi, per aver riportato una condanna ai summa supplicia [vedi summum supplicium] (croce, ludi gladiatori, etc.), in epoca augustea fosse considerato schiavo dell'imperatore. In tale epoca era, altresì, considerato schiavo il figlio venduto dal pater familias [vedi] (in epoca anteriore, invece, egli si considerava in causa mancipii).

Il patrimonio del cittadino caduto in (—) apparteneva al suo padrone; il patrimonio del cittadino in iniusta servitus rimaneva, invece, alla sua famiglia.

Iuxta alligata et probata

[vedi Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet]

Labeone (M. Antistio)

Eminente giurista dell'età augustea, vissuto nel I sec. a.C. (nacque intorno al 45 e morì agli inizi del I sec. d.C.), influenzò la cultura giuridica del suo tempo e dei secoli successivi.

Agevolato dalla protezione di Ottaviano Augusto (che in un secondo tempo, a quanto ci riferisce Pomponio [vedi], gli preferì Capitone [vedi] nella nomina a console), (—) percorse tutto il cursus honorum [vedi].

Per questo si può condividere la tesi di coloro che negano a (—) il ruolo di oppositore del regime (attestato dalla tradizione e dallo storico Tacito).

Sempre secondo la tradizione, alla storica rivalità tra (—) e Capitone è da ricondurre la formazione delle due scuole giuridiche romane, la sabiniana [vedi scuola sabiniana] risalente a Capitone e la proculiana [vedi scuola sabiniana] facente capo a (—).

Il contrasto tra le due correnti di pensiero fu determinante per lo sviluppo della giurisprudenza dei secoli successivi.

Nella la sua imponente produzione letteraria, acquistano particolare importanza, per l'approfondimento concettuale e l'originalità espositiva, i Commentari agli editti del pretore urbano e del pretore peregrino, insieme alle opere sulle XII tavole [vedi lex XII Tabularum] e sul diritto pontificale.

La sua poliedrica formazione culturale gli consentì di scrivere anche importanti opere a carattere filosofico e retorico.

Labici (Battaglia di) (389 a.C.)

Combattuta presso i monti Compatri tra Romani e Volsci [vedi], all'indomani della partenza dei Galli, autori del sacco di Roma (390 a.C.), segnò la definitiva sottomissione dei Volsci alla potenza di Roma.

Secondo la tradizione, l'esercito romano era comandato da Marco Furio Camillo [vedi], l'espugnatore di Veio (396 a.C.) e vincitore dei Galli.

Laeti

Erano così denominati, nel periodo del basso-impero, i barbari che venivano ad insediarsi su territori romani, particolarmente in Gallia, a seguito di autorizzazione imperiale.

Secondo gli usi germanici, essi erano vincolati alle terre loro assegnate (da cui il nome, che significa appunto legati alla terra), vivendo in una condizione di semiliberi.

Le singole comunità erano sottoposte al controllo imperiale, esercitato da un praefectus [vedi], ma si governavano secondo il proprio diritto nazionale.

In analoghe condizioni vivevano i gentiles, genti barbare insediatesi prevalentemente in Italia e in Africa.

Si ritiene, peraltro, che a differenza dei (—), i gentiles avessero il possesso delle terre loro assegnate, costituendo i loro insediamenti veri e propri presidi militari.

Lànce liciòque [quæstio] [con il piatto in mano e la cintura]

La lex XII tabularum [vedi] stabilì che, in caso di furtum nec manifestum [vedi] il derubato poteva procedere ad una perquisizione nella casa del presunto ladro. Gaio [vedi] chiarisce che il derubato doveva eseguire la perquisizione nudo, avendo ai fianchi la sola cintura "lìcio cìntus" e con un piatto in mano "làncem habens". Di qui l'espressione di perquisizione (—). Al di là del significato religioso di questi atti è probabile che si volesse impedire che il derubato, durante la perquisizione, fingesse di ritrovare la cosa precedentemente occultata sulla sua persona.

Lanìsta [Impresario di giochi per gladiatori]

Il (—) era un impresario di giochi per gladiatori. Al (—) erano subordinati di fatto gli auctorati [vedi], che solo formalmente erano liberi; la limitata capacità di questi ultimi si concretizzava nel dovere di prestare determinati servigi in favore del (—).

Lanuvium (Battaglia di) (389 a.C.)

Svoltasi tra Romani ed Equi [vedi], dopo la sconfitta dei Galli, autori del sacco di Roma (390 a.C.), segnò la definitiva affermazione di Roma sugli Equi.

Secondo la tradizione, l'esercito romano era comandato da Marco Furio Camillo [vedi], che l'anno prima aveva costretto al ritiro i Galli di Brenno.

Latèrculum [Registro, ruolo dei funzionari]

Il (—) era l'elenco dei funzionari facenti parte dell'organizzazione amministrativa [vedi hierarchia iurisdictionis] della Roma imperiale.

Era diviso in:

— (—) màius, relativo ai funzionari superiori;

— (—) minus, relativo ai subalterni.

Laticlàvii [Appartenti all'ordine senatorio]

Il clavus era la striscia di porpora che ornava la tunica dei senatori. Si ricordi che, invece, i membri dell'ordine equestre vestivano una tunica con una striscia più stretta e, per questo, erano chiamati angusticlàvii [vedi].

Latini

Erano gli abitanti delle città latine facenti parte del foedus Latinum (federazione tra Roma e le restanti città del Lazio) e costituivano una categoria intermedia (sia per quanto riguarda la sfera privatistica che quella pubblicistica) tra cives [vedi] e peregrini [vedi].

Le fonti distinguono i (—) in tre gruppi:

— i (—) prisci, che erano gli antichi abitanti del Lazio e delle città latine federate con Roma. Ad essi i Romani riconobbero una limitata capacità giuridica ed in particolare:

— il ius commercii [vedi], e cioè la capacità di concludere negozi con i Romani, secondo le forme solenni previste dal ius civile [vedi];

— il conubium [vedi ius conubii] e cioè la capacità di sposarsi con cittadini romani.

Ai (—) prisci non fu però riconosciuta né la testamènti factio [vedi] attiva (cioè la capacità di fare testamento), né la patria potestas [vedi];

— i (—) coloniàrii, che erano gli appartenenti alle colonie latine [vedi colonia].

I (—) coloniariii avevano capacità identica ai (—) prisci;

— i (—) Iuniàni, che erano i (—) creati dalla lex Iunia Norbàna (la quale disciplinò le affrancazioni non solenni, assegnando agli affrancati la qualifica di (—) Iuniani);

— (—) Æliàni, che erano i (—) creati dalla lex Ælia Sentia (la quale, nel porre particolari limiti al potere di affrancazione, assegnò la qualifica di (—) Æliani agli schiavi affrancati contro i divieti da essa sanciti).

Sia i (—) Iuniani che quelli Æliani erano in posizione nettamente inferiore agli altri (—): essi, infatti, avevano solo il ius commercii ed erano del tutto privi della capacità di testare e di trasmettere i loro beni: alla loro morte il loro patrimonio tornava all'antico padrone, come se non fossero stati affrancati. (Salvio Giuliano [vedi] al riguardo notò efficacemente che essi "vìvunt quasi ingenui, moriuntur ut servi" cioè essi vivono quasi come uomini liberi e muoiono come servi).

Latium [Lazio]

Piccolo territorio intorno ai monti Albani (20 km. a sud-est di Roma), situato tra gli Appennini e il mar Tirreno. Le sue frontiere si estesero progressivamente verso nord fino al Tevere, verso sud fino a Sinuessa.

Anticamente era abitato dai Latini [vedi], un popolo costituito dalla fusione di invasori indoeuropei con abitanti locali.

Laudatio auctoris

Era la tempestiva diffida che il compratore doveva intimare al venditore, informandolo che un terzo, che si affermava proprietario della cosa vendutagli, lo aveva citato in giudizio e invitandolo ad intervenire in giudizio: costituiva il presupposto per rendere concretamente operante la garanzia per evizione [vedi emptio-venditio].

L'espressione è tuttora adoperata per indicare genericamente tutti i casi in cui vi è l'obbligo di comunicare fatti o circostanze al soggetto dal quale si pretende di essere, sia pur in senso ampio, garantiti: auctor tecnicamente è, infatti, il dante causa di un acquisto a titolo derivativo.

Laudemium [Laudemio]

Corrispettivo monetario dovuto dall'enfiteuta [vedi emphyteusis], che avesse alienato il suo diritto, al proprietario del fondo stesso, quale compenso per l'autorizzazione all'alienazione, nel caso in cui il proprietario stesso non avesse esercitato un diritto di opzione (ius protiméseos [vedi]) in base al quale offrendo pari condizioni, doveva essere preferito al terzo, nel riscatto del fondo.

Il (—) era calcolato nella misura del 2% del prezzo di vendita (o di valore nel caso di cessione gratuita) dell'enfiteusi.

Lectio Senatus

Era la scelta dei senatori. Spettò dapprima ai soli consoli e ai magistrati straordinari, come il dictator [vedi]. Un plebiscitum Oviniun (312 a.C.) [vedi], poi ratificato in legge, attribuì il relativo potere ai censores [vedi], i quali compivano la scelta ogni cinque anni. I senatori, all'origine trecento, erano di solito scelti tra i cittadini che avevano già ricoperto cariche magistratuali. In ogni caso, quando i seggi si rendevano liberi, gli ex-magistrati di grado più elevato venivano ammessi in Senato anche prima dei cinque anni, con diritto di parlare, ma non di votare. Si parla, a tal proposito, di un rinnovamento del Senato per cooptazione [vedi cooptatio].

Legatum [Legato; cfr. artt. 649 ss. c.c.]

Disposizione a titolo particolare mortis causa (con terminologia non classica, si parla, in proposito, di successio mortis causa in singulas res), con la quale il testatore attribuisce, a carico del patrimonio ereditario (e quindi a carico dell'erede, c.d. onerato), ed a vantaggio di altra persona (legatario od onorato), singoli beni. Si inquadra tra le disposizioni accessorie del testamentum.

In materia di legati il diritto romano conobbe i seguenti principi:

- onerato poteva essere solo l'erede a favore del quale il testatore avesse disposto l'acquisto di un incremento patrimoniale maggiore di quello spettantegli per legge;
- l'ammontare del legato non poteva superare l'ammontare dell'acquisto fatto dall'erede;
- oggetto del legato potevano essere un diritto reale, un diritto di credito, la remissione di un debito [vedi legatum liberationis], una quota di eredità [vedi legatum partitionis], una rendita alimentare ed altro;
- onorati potevano essere solo coloro che avevano la capacità testamentaria passiva [vedi testamenti factio passiva] nei confronti del disponente, nonché lo schiavo, purché se ne disponesse la manomissione nello stesso testamento;
- il legato andava fatto in forma imperativa.

Quattro erano i fondamentali tipi di legato:

- per damnationem [vedi];
- per praeceptionem [vedi];
- per vindicationem [vedi];
- sinendi modo [vedi].

I primi due determinavano l'acquisto di un diritto assoluto da parte del legatario sulla res legata; gli altri, invece, determinavano il sorgere di un diritto di credito del legatario nei confronti dell'erede.

Le differenze esistenti tra i vari tipi di legato progressivamente si attenuarono già a partire dall'età classica, per opera della legislazione e della giurisprudenza.

Un senatoconsulto ispirato da Nerone (s.c. Neronianum) stabilì che se oggetto del legato per vindicationem erano cose non appartenenti al testatore, il legato non era nullo (così come si riteneva in precedenza), ma doveva esser considerato come (—) per damnationem, con la possibilità di esercitare l'actio ex testamento (l'esercizio di questa actio si fondava su di una fictio, cioè sulla finzione che le cose fossero state legate per damnationem).

In età postclassica l'abolizione, ad opera di Costanzo, della necessità dell'uso di verba sollemnia sanzionò la scomparsa della pluralità dei tipi di legato.

Il processo di avvicinamento tra i generi legatorum raggiunse il culmine nel diritto giustiniano, allorché, si stabilì che i legati avevano tutti unam naturam, cioè una sola natura, e i vari tipi di legato si fusero insieme.

In caso di pluralità di legatari, si distinguevano due ipotesi:

- vi era *coniunctio re et verbis*, se il legato spettava a più chiamati ed in caso di morte o rifiuto di uno di essi, la sua parte restava nel patrimonio ereditario;
- vi era *coniunctio re*, se l'erede aveva a suo carico tante obbligazioni con oggetto uguale, quanti erano i legatari.

In ordine all'acquisto del (—), regola generale era che in nessun caso esso poteva essere acquistato se l'erede non avesse acquistato l'eredità. A questo scopo il diritto romano distingueva il momento in cui si acquistava il diritto al legato (*dies cedens*) da quello in cui si acquistava il legato (*dies veniens*). In particolare:

- quanto al *dies cedens*, il diritto sulla res legata si perfezionava con l'accettazione (*aditio*) dell'eredità da parte dell'erede (se era *heres voluntarius*): fino a che non vi fosse stata tale accettazione, il diritto al legato permaneva nel patrimonio del legatario (più che un diritto, si trattava di una aspettativa di diritto) e si trasmetteva ai suoi eredi (se il legatario moriva prima che l'*heres voluntarius* avesse accettato l'eredità).

L'elaborazione giurisprudenziale preclassica identificò il c.d. *dies cedens* (cioè il momento dal quale il legato era riservato al legatario) sempre col momento della morte del testatore.

Tale regola si applicava, oltre che ai legati puri, anche ai legati sottoposti a termine iniziale *certus quando*; la legislazione augustea identificò, invece, il *dies cedens* con il momento di apertura del testamento.

Se il legato era sottoposto a condizione o a termine finale, il *dies cedens* si verificava solo quando la condizione o il termine si fossero realizzati;

- il *dies veniens* era, invece, identificato nel momento in cui il diritto del legatario diventava esigibile (essendosi verificata l'*aditio* da parte dell'*heres voluntarius*).

Se il legato era a termine, il *dies veniens* si verificava allo scadere del termine.

Una volta divenuto esigibile il diritto, le modalità con cui avveniva l'acquisto effettivo della cosa o del bene oggetto del legato variavano a secondo del tipo di legato:

- nel (—) per *vindicationem*, per acquistare la proprietà della cosa, secondo i Proculiani [vedi scuola sabiniana] occorreva l'apprensione della res da parte del legatario; per i Sabiniani [vedi scuola sabiniana], la cui opinione prevalse, non era necessaria l'apprensione dal momento che l'acquisto si verificava *ipso iure* col *dies veniens*;
- nel (—) per *damnationem* occorreva l'adempimento dell'obbligo da parte dell'erede;
- nel (—) per *præceptionem*, era necessario che di essa si tenesse conto nella *adiudicatio* disposta dal giudice dell'*actio familiae erciscundae* [vedi].

• Nullità del legato

Il legato era nullo:

- se il legatario non era dotato di testamenti *factio passiva* [vedi];
- se la cosa legata era già di proprietà del legatario. In proposito, è opportuno precisare che, se il legato era nullo perché disposto a favore di una persona sfornita di testamenti *factio passiva* o perché aveva ad oggetto una cosa in proprietà del legatario, la nullità non poteva essere sanata, neanche se prima della morte del testatore la causa di invalidità scompariva. Tale principio era conosciuto col nome di *regula Catoniana*;
- se il testamento era nullo o se era nulla la disposizione riguardante il legato. L'invalidità poteva essere anche sopravvenuta rispetto al momento della morte del *de cuius* [vedi], purché antecedente al *dies cedens*,
- se l'erede rinunciava all'eredità.

• Revoca del legato

Come qualsiasi altra disposizione di ultima volontà, anche il legato era sempre revocabile dal testatore. La revoca poteva essere fatta:

- o puramente e semplicemente (*ademptio*);
- o designando un nuovo legatario al posto del primo (*translatio*);
- o alienando la cosa oggetto del *legatum* per *damnationem*.

Il diritto romano conobbe anche una forma di revoca legale del legato, che si verificava se tra testatore e legatario, posteriormente alla confezione del testamento, intervenivano gravissime

o capitales inimicitiae, o se il legatario in un successivo testamento era qualificato come ingratus.

- Riduzione del legato

Nell'epoca più antica, come è confermato dalla stessa legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum], era possibile che il testatore esaurisse tutto il suo patrimonio in legati, per cui all'erede non restava altro che il nudum nomen.

Per ovviare a tali inconvenienti furono introdotte, a partire dall'epoca repubblicana, varie limitazioni alla facoltà del testatore di disporre legati; così:

- un rimedio limitato fu disposto dalla lex Fùria testamentaria [vedi], databile intorno al 200 a.C., che vietò i legati superiori ai mille assi, ad eccezione però di quelli disposti a favore del coniuge o dei parenti entro il sesto grado;

- la lex Vocònia [vedi], del 169 a.C., dispose che al legatario non poteva essere attribuita una parte maggiore di quella spettante al meno favorito tra gli eredi;

- il rimedio più incisivo fu offerto dalla lex Falcidia [vedi], del 40 a.C., che abrogò le limitazioni dettate dalle leggi precedenti e stabilì che agli eredi testamentari dovesse in ogni caso essere riservato un quarto dell'attivo netto (quarta Falcidia): se l'ammontare dei legati eccedeva i 3/4 del patrimonio netto, essi dovevano essere ridotti proporzionalmente.

La quarta Falcidia si determinava con riferimento al patrimonio esistente al momento della morte del de cuius e non ricomprendeva gli eventuali prelegati, disposti a favore di uno o più eredi.

Per il diritto classico il testatore non poteva in alcun caso derogare alla legge Falcidia, esonerando i legatari dalla integrazione della quarta.

Nel diritto giustiniano, in ossequio alla voluntas testantis, si ritenne che la disciplina della lex Falcidia non fosse cogente, bensì dispositiva, e che il testatore potesse vietare all'erede di ritenere la quarta.

Legatum crèditi

[vedi Legatum nòminis]

Legatum dèbiti [Legato di debito; cfr. art. 659 c.c.]

Particolare tipo di legato [vedi legatum], con il quale il testatore disponeva, per damnationem [vedi legatum per damnationem]), che l'erede soddisfacesse un suo creditore: legatario era, quindi, il creditore.

Tale legato era valido solo se il legatario ne riceveva un vantaggio, ulteriore rispetto al soddisfacimento del credito, e che poteva consistere nell'eliminazione di una condizione o di un termine apposti alla precedente obbligazione, nella inopponibilità di determinate eccezioni da parte dell'erede, etc.

Legatum dòtis

Particolare tipo di legato [vedi legatum], disposto dal marito a favore della moglie ed avente ad oggetto tutti i beni facenti parte della dote [vedi dos] costituita per effetto del matrimonio.

Legatum dotis constituèndæ

Particolare tipo di legato [vedi legatum], disposto in favore del marito, o della moglie, affinché il suo oggetto fosse utilizzato per la costituzione della dote [vedi dos].

Legatum gèneris

Particolare tipo di legato [vedi legatum] avente ad oggetto cose fungibili o cose da scegliersi tra quelle appartenenti ad un dato genere.

Salva diversa disposizione testamentaria, la scelta delle cose da dare spettava all'erede, se il legato era disposto per damnationem, al legatario se era disposto per vindicationem, per præceptionem o sinèndi modo.

Giustiniano stabilì che, in ogni caso, la scelta spettasse al legatario e che sempre dovesse essere scelta una cosa mediæ æstimationis.

Alle stesse regole soggiacque il legato alternativo, quello, cioè, nel quale la scelta era limitata a due o più cose.

Per quest'ultimo caso, in diritto classico, salva disposizione contraria, si riteneva che la scelta spettasse all'erede, se il legato era per damnationem, e al legatario, se il legato era per vindicationem. Nel diritto giustiniano la facoltà di scelta fu attribuita senz'altro al legatario.

Legatum habitatiònis

Particolare tipo di legato [vedi legatum] avente ad oggetto un diritto di habitatio [vedi].

In diritto classico si discuteva se un tale tipo di legato originasse un diritto di credito del legatario verso l'erede, oppure costituisse in capo al legatario un vero e proprio diritto reale. Ci si

chiedeva, altresì, se il (—) attribuisse al legatario il solo diritto di usare la casa (abitandola personalmente e con la propria famiglia), oppure gli attribuisse il diritto di trarne anche eventuali frutti, dandola in locazione.

La questione fu risolta da Giustiniano, il quale stabilì che il titolare (a qualunque titolo) del diritto di habitatio poteva dare in locazione anche tutta la casa.

Legatum instrumenti

Particolare tipo di legato [vedi legatum] avente ad oggetto il complesso dei beni che costituivano arredo o comunque pertinenza di un fondo, di una villa oppure di una casa, appartenenti al disponente.

Legatum liberatiōnis [Legato di liberazione da un credito; cfr. art. 658 c.c.]

Particolare tipo di legato [vedi legatum], che produceva l'effetto dell'estinzione di un debito che il legatario aveva verso il testatore, verso l'erede o verso un terzo: in quest'ultimo caso, il soggetto onerato era l'erede, al quale spettava di soddisfare le pretese creditorie del terzo.

Legatum mūdi muliebris

Particolare tipo di legato [vedi legatum] disposto dal marito a favore della moglie, ed avente ad oggetto vesti e gioielli facenti parte dell'abbigliamento e dell'ornamento della stessa moglie (alla quale venivano lasciati per evitare che fossero attribuiti ad altri eredi). L'utilità del (—) va collegata alla limitata capacità successoria delle donne.

Legatum nōminis [Legato di credito; cfr. art. 658 c.c.]

Particolare tipo di legato [vedi legatum], detto anche legatum crēditi, avente ad oggetto un credito del testatore verso un terzo.

La figura generalmente rientrava nell'ambito del legato per damnatiōnem [vedi]: l'erede, cioè, era obbligato a trasferire il credito al legatario.

Al legatario spettava un'actio utilis [vedi] per agire nei confronti del debitore.

Dato che non si trattava di un legato di cosa dovuta, in quanto costitutivo di obbligazione avente lo stesso oggetto di una precedente, il (—) produceva una specie di novazione [vedi novatiō], in quanto costituiva una nuova obbligazione tra erede e legatario, che si sostituiva alla precedente tra defunto e legatario.

Legatum optiōnis

Particolare tipo di legato [vedi legatum], alternativo o generico, con scelta della cosa da legare espressamente deferita al legatario o ad un terzo. La scelta doveva essere effettuata con atto solenne (actus legitimus [vedi]) analogo alla crētio [vedi], era irrevocabile e la relativa facoltà era intrasmissibile (almeno fino al diritto pregiustiniano).

Al legatario spettava l'actio ad exhibēdum [vedi] per l'esibizione in iure degli oggetti alternativamente legati tra cui scegliere.

Il (—) si distingueva dal legato alternativo (cioè con facoltà di scelta del legatario), in quanto oggetto del legato non era la cosa, bensì la stessa facoltà di scelta.

Nel diritto classico il (—) poteva avere come oggetto solo schiavi del testatore. Il diritto giustiniano eliminò ogni peculiarità del (—), confondendolo col legato di scelta (attribuita al legatario).

Legatum partitiōnis

Particolare tipo di legato [vedi legatum], avente ad oggetto una quota del patrimonio lasciato dal de cuius [vedi]: l'erede era tenuto a trasferire al legatario una quota dei suoi diritti sulle cose appartenenti al patrimonio ereditario.

I rapporti tra erede e legatario erano regolati da alcune stipulatiōnes [vedi stipulatiō] attraverso le quali l'erede, che acquistava (in virtù delle regole della successione mortis causa) per intero i debiti ed i crediti ereditari, si faceva promettere dal legatario l'indennizzo pro quota dei debiti ereditari, promettendo, a sua volta, al legatario, il pagamento pro quota dei crediti ereditari.

Legatum pēnoris

Particolare tipo di legato [vedi legatum] avente ad oggetto la fornitura, per un determinato arco di tempo, di viveri, legna, carbone (letteralmente, pēnus significa "provvista") e tutto quanto, in generale, necessario ai bisogni della vita quotidiana.

Legatum per damnatiōnem

Il (—) aveva per effetto la creazione di un'obbligazione a carico dell'erede ed a favore del legatario; la formula utilizzata era: "hēres meus dāmnas ēsto dare".

Pertanto, affinché il legatario acquistasse la proprietà sulla cosa legata, occorreva che l'erede gliela trasferisse con apposita mancipatiō [vedi], in iure cēssio [vedi] o traditiō [vedi]; perché

venisse liberato del debito occorreva che l'erede compisse una solutio per aēs et libram [vedi], etc.

Se l'erede era restio ad ottemperare, il legatario poteva agire contro di lui con l'actio ex testamento [vedi] che era certa se oggetto del legato era una cosa determinata, incerta se era una cosa generica.

L'oggetto del legato doveva essere una res suscettibile, a sua volta, di essere oggetto (senza limitazioni) di rapporti patrimoniali: non potevano, ad es., essere oggetto di un legato le res extra commercium [vedi].

Non potevano, altresì, esser legate (per incompatibilità logica) le cose già in proprietà del legatario.

La res oggetto del legato doveva essere esistente in rerum natura: si ammetteva, però, il legato per damnationem di cosa futura.

Il legato di cosa altrui (cioè di cosa non appartenente né al de cuius [vedi], né all'onerato) era valido, purché il testatore fosse a conoscenza della reale appartenenza della res; in tal caso, l'onerato aveva due possibilità:

- era obbligato ad acquistare la cosa dal terzo proprietario, per consegnarla al legatario;
- poteva, però, scegliere di pagare al legatario la aestimatio [vedi] (cioè il controvalore) della cosa.

Legatum per praeceptionem

Il (—) era analogo al legato per vindicationem e consisteva nella attribuzione della proprietà di una cosa ad uno dei coeredi, il quale poteva impossessarsi della cosa prima della divisione ereditaria, sottraendola alla stessa.

L'erede non poteva essere gravato di un legato a favore di se stesso, in quanto non poteva essere considerato allo stesso tempo soggetto attivo e soggetto passivo dello stesso rapporto (heredi a semet ipso legari non potest).

Pertanto, il prelegato era privo di effetti se l'erede era uno solo, mentre aveva efficacia nel caso di più coeredi: in tal caso, il prelegato valeva soltanto per le quote che erano a carico dei non legatari. Se il prelegato quindi era disposto a favore di uno tra quattro coeredi, il prelegatario poteva agire per i tre quarti della disposizione.

Se il (—) era disposto a favore di un estraneo, non coerede, per i Sabiniani [vedi scuola sabiniana] ne discendeva la nullità, mentre per i Proculiani [vedi scuola proculiana] il legato era valido come legato per vindicationem.

Legatum per vindicationem

Il (—) [vedi legatum] trasmetteva direttamente la proprietà (o il diritto che ne era oggetto) dal testatore al legatario: di conseguenza se il legatario non riceveva ciò che gli spettava, poteva esperire contro l'erede la rei vindictio [vedi] (o le azioni volte a tutela degli iura in re aliena [vedi], come, ad es., la vindictio usufructus).

Il (—) era disposto o con formule che esprimevano l'atto del testatore di privarsi di un bene per assegnarlo all'onorato (do lego, do, lego), o con parole che autorizzavano l'onorato stesso a prendere la cosa.

Eguale, se aveva per oggetto un diritto di credito, senz'altro sorgeva ipso iure [vedi] in capo al legatario tale diritto, con la conseguenza che egli poteva agire con l'actio in personam per il suo soddisfacimento.

Requisito essenziale di tale legato era che la cosa legata appartenesse al testatore sia nel momento della redazione del testamento che nel momento della morte; se si trattava di cose fungibili era, però, sufficiente che esse fossero nel patrimonio del testatore al momento della sua morte.

Legatum pro dote

Particolare tipo di legato [vedi legatum], disposto dal marito in favore della moglie ed avente ad oggetto cespiti destinati, nell'intenzione del disponente, a sostituire, come valore economico, i beni facenti parte della dote [vedi dos].

Legatum sinendi modo

Di struttura assai affine al legato per damnationem, il (—) era quello disposto con la formula heres meus damnas esto sinere e consisteva nell'ordine rivolto all'erede, di sopportare che il legatario facesse alcunché; da esso, quindi, nasceva un rapporto obbligatorio tra erede e legatario, per effetto del quale il primo era tenuto ad un pati.

Oggetto di tale legato poteva essere anche la possibilità di prendere una cosa che fosse in proprietà del testatore o dell'erede al momento della morte del de cuius [vedi]. Se oggetto era

una cosa di proprietà di un terzo, il legato non era valido; se era una cosa divenuta di proprietà dell'erede dopo la morte del *de cuius*, per effetto del *senatusconsultum Neronianum* il legato era considerato come legato per *damnationem* (è, questa, una delle più rilevanti applicazioni del principio di conservazione dei negozi giuridici in diritto romano).

Se era stato disposto un legato sinendi modo e più erano i legatari, poiché la *patientia* era indivisibile, qualunque legatario poteva prendere l'iniziativa di una azione contro l'erede; l'esercizio dell'azione inoltre consumava il diritto dei collegatari.

Leges

[vedi *Iura* (e *leges*)]

Leges agrariae [Leggi agrarie]

Complesso di leggi emanate, in materia agraria, nel convulso periodo tra il 133 ed il 111 a.C., caratterizzato dall'opera politica di Tiberio e Caio Gracco [vedi]. Si distinguono, in particolare:

— la *lex agraria* del 133 a.C. di Tiberio Gracco, che intendeva sottrarre ai possessori e ai latifondisti le estensioni di *ager publicus* eccedenti la misura di 500 iugeri, misura che poteva aumentare a 750 o 1000 iugeri a seconda del numero dei figli. I terreni recuperati dovevano essere assegnati in lotti di trenta iugeri a cittadini romani privi di proprietà dietro il corrispettivo di un *vectigal* (canone) [vedi]. Gli spossessati venivano indennizzati. Tali operazioni sarebbero state presiedute da una commissione di tre membri (*trèsviri àgris dàndis iudicàndis*);

— la *lex agraria* del 123 a.C. di Caio Gracco, il quale propose tutta una serie di riforme costituzionali dirette a combattere la *nobilitas senatoria*. La legge in esame rinnovava la *lex agraria* di Tiberio, rimasta ineseguita, introducendovi nuove disposizioni tra cui l'estensione ai Latini del beneficio dell'assegnazione e la distribuzione periodica e gratuita di grano a basso costo [vedi *frumentationes*];

— la *lex Thoria* del 111 a.C., la quale demolì l'intera legislazione agraria dei Gracchi, vietando ulteriori assegnazioni di terre ed abolendo il *vectigal*.

Leges edictales

[vedi *leges generales*]

Leges emptiònis et venditiònis

Espressione con cui si indicavano quelle convenzioni che le parti usavano stipulare in aggiunta al contratto di *emptio-venditio* [vedi] e con riferimento ad esso. Le (—) più diffuse nel commercio erano:

- l'*arrha* [vedi];
- la *lex commissòria* [vedi];
- il *pactum de retrovendèndo* [vedi];
- il *pactum retroëmèndo* [vedi];
- il *pactum displicèntiæ* [vedi];
- l'*in diem addictio* [vedi].

Leges emptiònis et venditiònis

Arrha Istituto di derivazione greca, fu utilizzato a scopo di prova, per rendere evidente l'avvenuta conclusione del contratto.

Lex commissòria Patto con cui si attribuiva al venditore il potere di risolvere il contratto, se il compratore non pagava entro un determinato termine, e di ottenere la restituzione della cosa venduta.

Pactum de retrovendèndo Patto con cui veniva concesso al compratore di neutralizzare la vendita, rivendendo al venditore per lo stesso prezzo la res acquistata.

Pactum de retroëmèndo Patto con cui il venditore acquistava il diritto di porre nel nulla la vendita, ricomprando la res e restituendo il prezzo pagato.

Pactum displicèntiæ Patto con cui si riservava al compratore la facoltà di restituire la merce, qualora non fosse di suo gradimento, ottenendo a sua volta la restituzione del prezzo.

In diem addictio Clausola tipica delle vendite all'incanto, mediante la quale era attribuito al venditore di recedere dalla vendita se avesse ricevuto proposte migliori entro un certo termine.

Leges fenebres

Regolavano l'importo degli interessi da corrispondere sui mutui [vedi *stipulationes usurarum*].

Leges frumentariae

Leggi che nell'ultimo secolo della Repubblica a Roma disciplinavano le vendite di grano (*frumentationes*) a prezzo basso a favore del proletariato urbano. La prima di esse fu la *Lex Semproniana* (123 a.C.); la *Lex Clodia* (58 a.C.) permise addirittura distribuzioni gratuite di grano.

Leges frumentariae

Leggi che nell'ultimo secolo della Repubblica a Roma disciplinavano le vendite di grano (frumentationes) a prezzo basso a favore del proletariato urbano. La prima di esse fu la Lex Sempronia (123 a.C.); la Lex Clodia (58 a.C.) permise addirittura distribuzioni gratuite di grano.

Leges Liciniæ Sæxtiæ

Leggi emanate nel 367 a.C., in seguito ai gravi tumulti verificatisi tra patrizi e plebei.

Tali leggi, promosse dai tribuni della plebe Gaio Licinio Stolone e Lucio Sestio Laterano, rappresentarono il culmine di un lungo processo storico definito rivoluzione della plebe.

Le (—) consentirono l'accesso dei plebei ad uno dei due seggi del consolato, magistratura fino ad allora tipicamente patrizia. Al fine di compensare la perdita subita, ai patrizi fu riservata la magistratura del prætor minor con funzioni essenzialmente giurisdizionali; si stabilì, altresì, l'ammissione dei patrizi alla carica plebea degli ædiles [vedi ædilitas].

Parte della dottrina ha, peraltro, ritenuto che le (—) (mero frutto della leggenda) nascondessero in realtà un vero e proprio accordo politico (del contenuto sopra illustrato) tra patrizi e plebei. Alla data di emanazione delle (—) si riconduce convenzionalmente la fine del periodo arcaico della storia di Roma.

Leges mancipii

Erano pattuizioni accessorie alla mancipatio [vedi], che non influivano sulla sua efficacia; attraverso tali pattuizioni, le parti potevano perseguire fini ulteriori rispetto a quello tipico della mancipatio (che era un negozio traslativo del dominiū ex iure Quiritium [vedi]).

Non tutte le (—) erano ammissibili: si ritenne, infatti, che esse non dovessero in alcun modo contraddire la fondamentale natura della mancipatio, quale negozio giuridico volto all'alienazione di un diritto oppure alla costituzione di iura in re aliena [vedi].

Leges Porciæ de provocatiōne

Complesso di leggi intervenute per disciplinare l'istituto della provocatio [vedi]: non ne è dato conoscere con precisione né il numero, né le date, né il contenuto.

Da quanto è dato sapere, emerge che:

- una lex Porcia, risalente all'inizio del II sec. a.C., sanzionò il comportamento scorretto dei magistrati, che aggirasse le garanzie della provocatio;
- una lex Porcia, egualmente risalente all'inizio del II sec. a.C., consentì la proposizione della provocatio oltre il limite della città di Roma per impedire un'arbitraria irrogazione di pene da parte dei comandanti dell'esercito (nei confronti di militari colpevoli di reati);
- una lex Porcia vietò l'irrogazione della verberatio [vedi], in danno di un civis [vedi], da parte di un semplice magistrato;
- una lex Porcia legalizzò il c.d. ius exilii [vedi].

Non è, però, certo se si sia trattato di capi di un'unica legge o di più leggi distinte.

Leges Publiliæ Philonis

Complesso di leggi contenenti disposizioni fortemente favorevoli alla plebe, fatte approvare nel 339 a.C. ai comitia centuriata [vedi] dal dictator [vedi] Publio Filone. Vi rientrano:

- la lex Publilia Philonis de auctoritate patrum [vedi];
- la lex Publilia Philonis de plebiscitis [vedi].

Leges regiæ

Definizione usata dalla dottrina con riferimento alle deliberazioni assunte in epoca arcaica dall'assemblea dei patres (più tardi denominate senatus) che successivamente erano proclamate innanzi ai comitia curiata dal rex. Esse costituirono insieme ai foedera e agli antichi mores maiorum l'originario ordinamento giuridico della civitas, lo ius Quiritium [vedi].

Leges Romanæ barbarorum [leggi Romano-barbariche]

Raccolte di scritti giurisprudenziali e di leges imperiali pubblicate dai re germanici d'Occidente tra la fine del V sec. e l'inizio del VI sec. d.C. In alcuni casi furono applicate ai soli sudditi di nazionalità romana, in altri anche ai barbari.

Le più importanti furono il Codex Euricianus [vedi], l'Edictum Theodorici [vedi], la Lex Romana Burgundionum [vedi], la Lex Romana Wisigothorum [vedi].

Leges sacratæ

Veniva così definito il complesso di leggi attraverso le quali la plebe, nel corso della secessione del 494 a.C. sul Monte Sacro, regolò il proprio assetto interno, stabilendo che:

- la direzione dell'assemblea plebea fosse assunta dagli ædiles [vedi ædilitas] e dai tribuni della plebe [vedi tribuni plebis];

— i rappresentanti plebei fossero posti sotto la protezione delle divinità plebee (Cerere, Libero e Libera) e che chiunque avesse usato loro violenza, fosse ucciso per espiazione [vedi Consecratiò].

Parte della dottrina ha ritenuto che la denominazione (—) trovasse origine proprio in quest'ultima previsione (sacratæ da sacertas) e non dal luogo della secessione (che si sarebbe verificata sull'Aventino e non sul Monte Sacro, come, invece, vuole la tradizione).

Leges speciàles

Vennero così definite, in diritto postclassico, le costituzioni imperiali [vedi constitutiones principum] relative a casi particolari ed a sudditi singolarmente individuati: esse erano, pertanto, prive dei caratteri della generalità e dell'astrattezza.

Tra esse, si distinguevano:

- i decretà [vedi constitutiones principum];
- i mandata [vedi constitutiones principum].

Le (—) non avevano alcuna efficacia al di fuori del caso concreto da esse espressamente esaminato, né potevano esser richiamate analogicamente per casi simili.

Leges Sulpiciæ

Vennero così definiti i plebisciti proposti dal tribuno Sulpicio Rufo, e cioè:

- la lex Sulpicia de bello mithridatico, che attribuì a Mario il governo della provincia d'Asia e la direzione della guerra contro Mitridate;
- una lex Sulpicia (rappresentante il più antico caso di esercizio del diritto di grazia da parte del popolo) emanata per ringraziare i seguaci del partito mariano;
- una lex Sulpicia de novòrum civium et libertinòrum suffràgis che, abolendo le limitazioni della lex Iulia del 90 a.C. e della lex Æmilia, concesse il diritto di voto in tutte le tribù ai neocittadini ed ai liberti.

Lèges tabellariæ

Complesso di leggi, o meglio, di plebisciti, che regolò le procedure di voto, nelle assemblee del popolo romano [vedi comitia]:

- lex Gabinia, del 139 a.C., per la nomina [vedi creatio] dei magistrati;
- lex Cassia, del 137 a.C., per tutte le forme di iudicia publica (esclusa la perduellio [vedi processo comiziale]);
- lex Papiria, del 131 a.C., per l'approvazione delle leggi;
- Lex Cælia, del 107 a.C., per i giudizi in tema di perduellio [vedi].

In virtù di queste leggi, ciascun votante apponeva il proprio voto su apposite tabellæ, inserite in urne custodite da speciali addetti.

Lo spoglio dei voti veniva fatto da scrutatori che comunicavano il risultato al presidente; il risultato conclusivo veniva proclamato da un magistrato (c.d. renuntiatio).

Leges Valeriæ Horatiæ

[vedi Lex Valeria Horatia de plebiscitis; Lex Valeria Hratia de provocatiòne; Lex Valeria Horatia de tribunicia potestate]

Legge delle citazioni

Viene così usualmente denominata una costituzione imperiale emanata nel 426 d.C. da Valentiniano III, con la quale si dettarono i criteri interpretativi cui giudici, giuristi e privati dovevano attenersi:

- l'efficacia di legge attribuita alle opere delle epoche precedenti fu limitata agli scritti di Papiniano [vedi], Paolo [vedi], Gaio [vedi], Ulpiano [vedi] e Modestino [vedi];
- nel caso che tra i cinque giuristi ci fossero disparità di opinioni, prevaleva la tesi sostenuta dalla maggioranza;
- in caso di parità tra le opinioni in contrasto, prevaleva quella di Papiniano;
- risultando inapplicabili i precedenti due criteri, il giudice (se Papiniano non aveva avuto modo di pronunciarsi sul caso in esame) era libero di seguire il parere di quello tra i rimanenti giuristi che più gli sembrasse convincente.

La (—) fu inserita nel 438 d.C. da Teodosio nel Codex Theodosianus [vedi], con una modifica: si dette efficacia di legge anche ai pareri dei giuristi citati da quei cinque; dei giuristi citati dovevano, però, aversi a disposizione opere con opinioni non contraddittorie.

Si è acutamente osservato in dottrina che la (—) è testimonianza decisiva della decadenza, in periodo postclassico, della giurisprudenza nella parte occidentale dell'Impero.

Lègis actio (o legis actiones)

Le (—) costituirono la più antica forma processuale del diritto romano. Ampiamente diffuse all'epoca della legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum], sopravvissero formalmente per tutta l'età repubblicana. Furono ufficialmente abolite (salvo qualche eccezione) nel 17 a.C., dalla lex Iulia iudiciorum privatorum [vedi].

Le più antiche forme di procedimento giurisdizionale, che si riconnettono alle pratiche di auto-difesa sviluppatesi nell'ambito dell'ius Quiritium [vedi], furono denominate, inizialmente, "actiones": solo successivamente presero il nome di (—) con riferimento alla legge decemvirale [vedi lex XII Tabularum] e alle leggi successive che, per esaudire le esigenze di maggior garanzia della plebe, intervennero a disciplinarne ed arricchirne il sistema.

La (—) era una solenne affermazione del proprio diritto, compiuta di regola davanti al magistrato (in iure) e secondo uno schema precostituito, che i privati non potevano mutare.

Secondo il migliore orientamento esse derivarono, nell'ambito del ius Quiritium [vedi], da una ritualizzazione delle pratiche di autotutela del diritto.

Dopo una iniziale fase pontificale, le leggi delle XII tavole ne tradussero in termini formali la realizzazione.

Il processo era diviso in due fasi:

- la prima fase, detta in iure, davanti al magistrato;
- la seconda, detta apud iudicem, davanti al giudice privato.

• La fase in iure

La fase in iure aveva lo scopo di fissare, con certezza e precisione, i termini della controversia, ed esigeva, di conseguenza, la necessaria presenza di entrambe le parti: spettava all'attore condurre dinanzi al magistrato la controparte, nel caso anche con la forza. Davanti al magistrato, l'attore affermava solennemente il suo diritto.

L'elemento fondamentale della fase in iure era lo scambio tra le parti di dichiarazioni solenni, incompatibili tra loro (in quanto l'una affermava il diritto, l'altra lo negava).

Esse erano pronunciate davanti a testimoni, la cui presenza era esplicitamente richiesta: questa era la c.d. litis contestatio [vedi].

La funzione della litis contestatio era duplice:

- determinare l'oggetto del processo;
- impegnare le parti alla soluzione della lite mediante sentenza.

Con la litis contestatio si verificava inoltre il c.d. fenomeno della consumazione processuale: l'obligatio restava ferma, ma ne mutava la fonte; dopo la litis contestatio l'obbligo primario si trasformava nell'obbligo di subire la condanna. Con le loro dichiarazioni le parti promuovevano un processo e, impegnandosi a rispettare il provvedimento decisivo dell'autorità, rinunciavano alla difesa privata.

Se il convenuto non contrastava le affermazioni dell'avversario, si attuava la confessio in iure: il processo si arrestava nel momento in cui l'affermazione dell'attore riceveva la conferma del magistrato, cioè la sua addictio. Lo stesso avveniva se il fondamento del diritto affermato dall'attore appariva evidente.

Si poteva quindi passare all'esecuzione, con la conseguenza che l'attore poteva impossessarsi della cosa o del debitore.

• La fase apud iudicem

Se le parti non raggiungevano alcun accordo, dopo la litis contestatio [vedi], si apriva la fase apud iudicem (peraltro eventuale). Il magistrato rimetteva le parti dinanzi ad un iudex privatus (da lui scelto) il quale, ascoltate le loro ragioni ed esaminati i mezzi di prova, emetteva la sua sententia, oralmente.

Nella fase apud iudicem non era più necessaria la presenza di entrambe le parti: la sentenza, in assenza di una parte, interveniva ugualmente ed era sfavorevole a questa.

L'ufficio di giudice poteva essere affidato ad una persona sola o ad un collegio: nel primo caso, il giudice era nominato dal magistrato di volta in volta; nel secondo caso il collegio decideva un numero indefinito di controversie, avendo in determinate materie, competenze generali:

- in materia di libertà, erano competenti i decemviri stlitibus iudicandis;
- in materia di eredità e di proprietà, erano competenti i centumviri [vedi].

Nel caso fosse stata esperita la legis actio sacramenti [vedi], il giudice si limitava a dire quale delle parti avesse ragione, dichiarando, cioè, quale sacramentum (giuramento) fosse iustum: il giudice pronunciava un accertamento e non una condanna. Diversamente, nelle altre legis actiones dichiarative il giudice condannava, vale a dire ordinava al convenuto di tenere un dato comportamento.

Se il convenuto non ottemperava alla sentenza, intervenivano senz'altro misure esecutive; con l'actio in rem il convenuto perdeva il possesso della cosa in favore dell'avversario; con l'actio in personam era soggetto alla immediata esecuzione personale.

• Il diritto romano conobbe cinque legis actiones:

- (—) sacramenti [vedi];
- (—) per manus iniectio[n]em [vedi];
- (—) per iudicis arbitrive postulatio[n]em [vedi];
- (—) per condictio[n]em [vedi];
- (—) per pignoris capio[n]em [vedi].

Lègis actio per condictio[n]em (vel condictio)

Introdotta, come riferisce Gaio [vedi], da una lex Silia del III sec. a.C. per l'accertamento di crediti di somme certe di danaro, fu estesa, da una successiva lex Calpurnia, ai crediti di cosa determinata. La condictio costituì probabilmente un adattamento della legis actio sacramenti, in quanto sostituì il pagamento della somma di danaro all'erario con il pagamento di una penale al vincitore.

La procedura era molto simile a quella della legis actio sacramenti. L'attore affermava davanti al convenuto che questi era debitore verso di lui di una data somma di danaro e gli chiedeva di riconoscere il suo debito.

Se il convenuto negava, l'attore lo invitava a comparire nel trentesimo giorno davanti al pretore per la nomina del giudice: di solito il convenuto per evitare la condictio provvedeva a pagare il debitum.

La prima parte dell'azione si svolgeva, dunque, extra ius, e cioè non davanti al magistrato.

Lègis actio per iudicis arbitrive postulatio[n]em

La (—) costituì una semplificazione della legis actio per sacramentum [vedi]. Essa fu introdotta dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum] ed aveva un campo di applicazione ben delineato, risultando esperibile dapprima per l'accertamento dei crediti derivanti da sponsio [vedi] e successivamente nei giudizi divisorii [vedi actio familiae erciscundae, actio communi dividundo, actio finium regundorum].

Presenti in iure le parti, l'attore affermava la propria pretesa e, nel caso di contestazione del convenuto, si rivolgeva tanto a lui che al pretore chiedendo a questi di nominare un iudex che decidesse la controversia. La formula adoperata era: "quando tu negas, te, praetor, iudicem postulo uti des".

La procedura si caratterizzava per il fatto che, eliminata la sfida al sacramentum, l'attore, dopo aver ribadito la sua domanda, e dopo aver ricevuto il diniego del convenuto, chiedeva immediatamente la nomina dell'iudex o dell'arbiter che avrebbe deciso la questione.

Una successiva lex Licinia estese l'applicabilità della legis actio alla divisione di cose singole, chiesta dai condomini (actio communi dividundo [vedi]), mentre la prassi la consentì anche per l'actio finium regundorum [vedi].

In queste ultime due ipotesi, il giudice aveva poteri più ampi di quelli solitamente riconosciuti, e perciò era chiamato arbiter: la legis actio fu, così, denominata (—).

Lègis actio per manus iniectio[n]em

La manus iniectio fu la più antica delle legis actiones e costituì il primo esempio di azione esecutiva generale. Suo presupposto era il mancato pagamento da parte del convenuto di una somma di danaro, a cui era tenuto per una causa certa ed indiscutibile. Il caso tipico fu quello relativo alle somme dovute a seguito di accertamento giudiziale ("manus iniectio iudicati"); a questa ipotesi furono in seguito equiparati altri casi di crediti ben accertati, ad es. crediti basati su una confessio in iure, per i quali si parlò di "manus iniectio pro iudicato".

Il creditore, trascorsi 30 giorni (dies iusti) dalla sentenza che aveva riconosciuto il suo diritto, conduceva, anche con la forza, nuovamente in ius il debitore insolvente e dinanzi al magistrato lo afferrava pronunciando la frase: "quod tu mihi iudicatus es sestertium decem mila, quando non solvisti, ob eam rem ego tibi sestertium decem mila iudicati manum iniecio" (poiché sei stato condannato a pagarmi diecimila sesterzi e non l'hai fatto, io compio su di te la manus iniectio per diecimila sesterzi).

Il condannato non poteva respingere la manus iniectio, ma solo offrire un vindex [vedi] per contestare le ragioni del creditore. Se però il vindex risultava sconfitto, il debitore era condannato al pagamento del doppio del dovuto.

Se non era presentato il vindex, il magistrato confermava la dichiarazione del creditore mediante l'addictio. Il creditore aveva diritto di condurre il debitore presso la sua abitazione e di

tenerlo legato per 60 giorni, durante i quali doveva presentarlo in pubblico in tre mercati consecutivi per venderlo, dichiarando l'esistenza del debito e il suo ammontare.

Trascorsi i 60 giorni senza alcun esito positivo, il debitore poteva essere ucciso o venduto fuori del territorio romano (trans Tiberim) e, se vi erano più creditori, in base alle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum], poteva essere ucciso: il suo corpo diviso tra gli stessi creditori.

Col tempo la manus iniectio andò sempre più trasformandosi da processo esecutivo in processo dichiarativo: al debitore fu concessa la possibilità di respingere la manus iniectio e di iniziare un giudizio per accertarne la legittimità (depellere manum et pro se lege agere: c.d. manus iniectio pura). Una lex Vallia [vedi lex Vallia de manus iniectio], di epoca imprecisata, fece della manus iniectio pura la regola, lasciando sopravvivere la vecchia procedura per il solo caso di esecuzione del giudicato.

Lègis àctio per pignoris capionem

La (—) era una forma di esecuzione sui beni del debitore, eseguita senza bisogno di un precedente giudicato: essa fu utilizzata solo per crediti di carattere pubblicistico (es. il credito dell'esattore di imposta).

La (—) si celebrava anche in assenza dell'avversario e non richiedeva la presenza di un magistrato; consisteva nell'atto del creditore che si impadroniva di una o più cose del debitore inadempiente, pronunciando certa sollèmnia vèrba, per soddisfare il proprio credito.

Gaio [vedi] ricorda alcuni casi in cui si ricorreva a tale azione:

— i soldati potevano agire con la pignoris capio contro colui che era tenuto a pagar loro lo stipendio (aēs militare) o a fornir loro le vettovaglie;

— i publicani potevano agire con la pignoris capio contro i debitori di imposte al fine di riscuotere il vectigal [vedi] dai privati contribuenti, in base a un provvedimento del censore (lex censoria).

L'appartenenza della (—) al novero delle legis actiones [vedi legis actio] fu molto discussa dai giuristi romani poiché essa poteva essere celebrata fuori del tribunale ed anche nei dies nefasti [vedi] (non propizi, nei quali non si amministrava giustizia); la necessità di pronunciare certa verba (formule solenni) indusse a preferire l'opinione affermativa.

Lègis àctio sacramenti

La (—) aveva origini molto antiche, e poteva essere esercitata a difesa di ogni diritto per il quale non fosse specificatamente prevista una procedura diversa: era cioè un'actio generalis. Come è possibile desumere dalla descrizione gaiana, contenuta nelle Institutiones, essa consisteva in una sorta di scommessa fatta dalle parti in lite. Fissati, infatti, i termini della controversia, ciascuna delle parti faceva una promessa solenne (detta appunto sacramentum), di pagare in favore dell'erario una determinata somma in caso di soccombenza; toccava poi ad un iudex, nominato dal magistrato dinanzi a cui si svolgeva la fase in iure, stabilire quale delle parti avesse ragione e quale avesse, invece, dolosamente promesso la somma.

Si distinguevano una (—) in rem (con la quale si faceva valere un diritto reale su una cosa, costituendo oggetto del contendere la titolarità di un diritto su una res) ed una (—) in personam (nella quale oggetto del contendere era l'esistenza o meno, a carico del convenuto, di una obbligazione).

• Legis actio sacramenti in rem

Della (—) Gaio [vedi] ci ha offerto una descrizione sufficientemente completa.

Attore e convenuto comparivano dinanzi al magistrato portando la cosa controversa o una parte simbolica di essa, se si trattava di cosa non trasportabile. L'attore, tenendo in mano una verga (festuca), toccava la cosa e pronunciava la frase "hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam causam. Sicut dixi, ecce tibi vindicta impòsui" (affermo solennemente che questo schiavo mi appartiene per diritto quiritario, in conformità alla sua destinazione. Ecco, così come ho dichiarato, ti impongo la mia vindicta); contestualmente toccava la cosa con la festuca, operando la vindictio.

Come spiega Gaio, poiché la festuca rappresentava la lancia di guerra, questo atto simboleggiava l'occupazione bellica e, quindi, nel toccare la cosa con la festuca, l'attore manifestava simbolicamente il suo diritto di piena proprietà sulla cosa: in epoca più antica, infatti, il diritto tipico di proprietà era quello sulle cose prese al nemico.

A questo punto due erano le possibilità.

Se il convenuto non compiva alcuna dichiarazione contraria, la cosa restava definitivamente in proprietà dell'attore (a questa forma, si ricorse molto spesso per trasmettere i beni oggetto di compravendita).

Se, invece, il convenuto compiva la stessa dichiarazione ed eseguiva gli stessi atti compiuti già dall'attore, operando la *vindicatio contraria*, sorgeva la controversia vera e propria.

In questo caso il magistrato intimava ad entrambe le parti di abbandonare la cosa contesa (c.d. *lis*, pronunciando la frase: "mittite ambo rem"); a ciò seguiva la reciproca scommessa — la somma oggetto della sfida si chiamava *sacramentum* (e dava nome alla procedura in esame).

Il magistrato investito della controversia poteva assegnare il possesso interinale sulla res oggetto del giudizio (c.d. *vindicatæ*) alla parte che a suo avviso vantasse una pretesa in apparenza fondata (c.d. *fumus boni iuris* [vedi]); la restituzione della res e dei frutti, in caso di soccombenza del possessore interinale (poco probabile, alla luce di quanto detto, ma sempre in teoria possibile) era garantita attraverso la nomina di garanti (c.d. *prædes litis et vindictarum* rispettivamente, per la res e per i frutti).

Successivamente, nominato il *iudex*, si passava alla fase *apud iudicem*, nella quale ciascuna parte produceva le prove che intendeva porre a sostegno della sua tesi, ed il giudice, dopo averle valutate, emetteva la sua sentenza, con la quale, risolvendo il tema oggetto della controversia, proclamava quale dei sacramenta fosse *iustum* e quale *iniustum*.

Poiché la *summa sacramenti* era promessa da tutte e due le parti, pur dovendo essere pagata solo da chi perdeva la causa, si richiedeva che ognuna presentasse dei garanti per il futuro eventuale pagamento (i *prædes sacramenti* che prestavano garanzia davanti al magistrato); la somma era poi devoluta ad una cassa pubblica.

• **Legis actio sacramenti in personam**

Assai simile alla *legis actio sacramenti in rem* era la (—).

Il creditore e il debitore convenivano in iure: dinanzi al magistrato il creditore, rivolgendosi al debitore, affermava il proprio diritto e l'esistenza di un credito verso il convenuto.

Il convenuto poteva tacere, nel qual caso risultava definitivamente accertato il suo debito, o contestare il diritto azionato: in questo caso il creditore lo provocava al *sacramentum*.

A differenza della *legis actio sacramenti in rem*, in cui le parti affermavano per sé lo stesso diritto, nella (—) una parte affermava il credito e l'altra lo negava. Inoltre mancava la fase di attribuzione del possesso interinale, non essendoci una res oggetto della controversia.

La sfida al *sacramentum*, peraltro, permaneva e di conseguenza era necessaria sempre l'indicazione dei *prædes sacramenti*.

Legitimatio [Legittimazione]

Modo di acquisto della potestà, consistente nel riconoscere come figli legittimi i liberi naturali [vedi] nati da *concupinatus* [vedi].

Si distinse tra:

— (—) per *subsequens matrimonium*: si trattava di una legittimazione conseguibile da coloro che vivevano *mòre uxòrio* (concupinato) attraverso la contrazione di regolare vincolo matrimoniale; oggetto, a partire da Costantino, di apposite concessioni imperiali, essa divenne istituto stabile a partire dal IV secolo d.C.;

— (—) per *oblatiònem cùriæ*, diretto al conseguimento di scopi fiscali: poiché i consigli delle comunità locali, su cui incombevano rilevantissimi oneri finanziari, erano sistematicamente disertati dagli abbienti che avrebbero dovuto, invece, occuparli, si decise, onde consentirne il regolare funzionamento, di permettere ai genitori di legittimare i figli naturali, dando loro un patrimonio all'uopo sufficiente. Tale forma di (—) produceva effetti assai più limitati di quelli derivanti dalla forma *succitata*, in quanto instaurava la parentela ed i rapporti correlativi solo fra legittimante e figlio, senza creare alcuna relazione tra il legittimato e gli altri congiunti del genitore;

— (—) per *rescriptum principis*, istituita in età giustiniana, praticabile esclusivamente nel caso di non esperibilità della (—) per *subsequens matrimonium*.

Legitimatio ad causam [cfr. art. 99 c.p.c.]

Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio giuridico per indicare la legittimazione ad agire in giudizio, cioè la titolarità attiva (come attore) o passiva (come convenuto) di un'azione civile.

Legitimatio ad processum [cfr. artt. 75-81 c.p.c.]

Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio giuridico per indicare la legittimazione o capacità processuale, cioè la capacità di agire in giudizio.

Lenocinium [Lenocinio]

Delitto consistente nel favoreggiamento o nello sfruttamento di un adulterium [vedi], di un incestum [vedi] oppure di uno stuprum [vedi], compiuto dalle stesse vittime di tali delitti o da estranei [vedi lex Iulia de adultèriis coërcèndis].

Nell'ambito del (—), rientrò anche il comportamento del marito che lasciasse libero l'adultero colto in flagrante o che non divorziasse prontamente dalla moglie parimenti adultera; col tempo, si ritenne responsabile di (—) anche il soggetto che avesse sposato una donna condannata per adulterium [vedi].

La pena stabilita per il (—) era quella della relegatio in insulam [vedi] oltre alla confisca [vedi publicatio bonorum] di un terzo (per le donne), o della metà (per gli uomini), del proprio patrimonio.

Leone I (imp. 457-474 d.C.)

Imperatore romano d'Oriente; ufficiale di origine dacica, (—) successe a Marciano [vedi] (457 d.C.) grazie all'appoggio di Aspar, capo delle milizie gotiche.

La sua incoronazione fu la prima celebrata col rito militare e con quello religioso per mano del patriarca.

(—) intervenne nelle vicende dell'Impero d'Occidente, stringendo rapporti con Ricimero e promuovendo l'elezione a imperatore di Antemio e di Giulio Nepote [vedi]. Morì nel 474 d.C.

Leone VI (detto il filosofo o il saggio)

Fu ispiratore della compilazione dei "basilikà", redatta allo scopo di adattare il diritto romano del Corpus iuris civilis [vedi] al diverso ambiente bizantino. A tale scopo egli nominò una commissione di giuristi, incaricati di rielaborare il materiale giustiniano.

Levana

Dea protettrice dei neonati riconosciuti.

Tale riconoscimento veniva effettuato con una pratica tradizionale, spettante al padre, consistente nel sollevare al cielo il neonato [vedi tollere liberum] quando lo stesso veniva presentato per la prima volta dalla levatrice. Il mancato compimento di tale atto da parte del padre valeva come disconoscimento della paternità [vedi tollere liberum].

Lex [Legge]

Secondo un'immortale definizione gaiana (Inst. I, 3) "lex est quod populus iubet atque constituit", cioè "legge è quel che il popolo ordina e stabilisce".

La legge era una fonte speciale del diritto romano e consisteva in una deliberazione avente contenuto normativo, adottata dal popolo, riunito nei comitia [vedi], su proposta di un magistrato, e con la conferma del Senato.

Ad essa fu successivamente assimilata ogni deliberazione normativa della plebe [vedi plebiscitum] su proposta di un tribuno della plebe [vedi tribuni plebis].

Dal punto di vista formale si distinse tra:

— lex rogata, cioè la legge proposta da un magistrato nei comizi e approvata dal voto di questi;

— lex data, la legge emanata in modo unilaterale dal magistrato, senza il concorso cioè del voto di coloro ai quali si riferiva; tra le leges datae rientravano gli ordinamenti imposti dai magistrati alle colonie, ai municipi, alle province.

Alcuni autori ricordano anche le leges dictae, regolamenti di carattere amministrativo emanati dall'autorità per disciplinare la riscossione delle imposte o l'esecuzione di grandi imprese.

Il disegno di legge (rogatio) veniva preventivamente approvato in Senato e successivamente esposto in luogo pubblico per almeno tre settimane (trinundinum), durante le quali il popolo poteva essere riunito dal magistrato per eventuali discussioni. L'atto della pubblicazione recava il nome di promulgatio [vedi] e con esso aveva inizio il procedimento legislativo. La promulgatio fissava anche la data di convocazione dei comizi e della votazione.

Alla mezzanotte del giorno fissato (non si potevano scegliere né i giorni giudiziari, né i giorni festivi) il magistrato, tratti gli auspici, convocava il popolo per le votazioni. Il voto poteva essere espresso o con consenso (uti rogas - come tu proponi), o con dissenso (antiqua pròbo - approvo la vecchia disciplina) o con un'astensione (non liquet - non ci si pronuncia). Terminata la votazione, si procedeva al computo dei voti (diribitio) e alla comunicazione al popolo dell'esito del voto (renuntiatio).

La proclamazione del risultato produceva l'effetto della immediata entrata in vigore della legge. La legge constava di tre parti: la praescriptio che conteneva le indicazioni formali (nome del magistrato proponente, il giorno e il luogo della votazione, la prima unità comiziale e il primo

cittadino votante); la rogatio, cioè il dispositivo della legge; la sanctio che garantiva l'efficacia della legge sancendo le conseguenze delle violazioni della stessa.

La legge romana aveva efficacia personale, e non già territoriale, in quanto si applicava a tutti i cives ovunque si trovassero ma non si applicava ai non cittadini, anche se residenti in territorio romano.

Le leges si distinguevano, inoltre, secondo una terminologia tardo classica, in:

— perfectæ, se sancivano la nullità dell'atto contrario alle loro disposizioni (ad es., era perfecta la lex Vocònia [vedi], che dichiarava nulli i legati fatti per un ammontare maggiore della quota spettante all'erede);

— minus quam perfectæ, se non disponevano la nullità dell'atto, ma una pena a carico del trasgressore (ad es., era minus quam perfecta la lex Furia testamentaria [vedi], che imponeva la pena del quadruplo a chi avesse ricevuto un legato superiore a 1.000 assi);

— imperfectæ, se nulla disponevano in caso di trasgressione (ad es., era imperfecta la lex Cincia de donis et munèribus [vedi], che vietava senza, tuttavia, sanzionarla, la donazione oltre una certa misura).

Lex Acilia repetundarum

Legge emanata nel 123 a.C., su iniziativa di Caio Gracco, per combattere il crescente fenomeno della malversazione [vedi crimen repetundarum].

Essa sancì il fondamentale principio secondo cui, in tema di malversazione, il procedimento doveva mirare, più che alla restituzione del maltolto, alla punizione del colpevole.

In tale prospettiva si giustifica l'ulteriore innovazione apportata dalla (—): il colpevole era, infatti, punito con una pena pecuniaria in duplum, pari cioè al doppio del valore delle cose di cui si era impadronito.

Apportò, inoltre, importanti modifiche processuali (prevedendo una diversa composizione dell'organo giudicante e svincolando del tutto il procedimento per malversazione dal processo privato).

Lex Æbutia de formulis

Legge di data incerta (l'ipotesi più accreditata propone il 130 a.C.): costituì il primo passo verso l'abolizione delle legis actiones [vedi].

La (—) stabilì, infatti, che se due cittadini romani erano d'accordo a seguire, in una loro controversia, la procedura per formulas [vedi processo per formulas], in ordine alla stessa controversia non era possibile successivamente intentare una legis actio.

Lex Ælia Sèntia

Legge rogata nel 4 d.C. dai consoli Ælius Cato e Sextius Saturninus, nel tentativo di restaurare la civitas e di risanare la società corrotta; vietò le manomissioni [vedi manumissio] operate allo scopo di rendersi insolvente e pregiudicare dolosamente i diritti dei creditori, nonché le manomissioni di schiavi di età inferiore a trenta anni oppure compiute da padroni di età inferiore ai venti anni, salvo l'esistenza di una giusta causa (da provarsi davanti ad uno speciale consiglio). Stabilì, ancora, che agli schiavi manomessi contro il divieto posto, fosse attribuito lo stato di Latini [vedi] Æliani, ed inoltre che quelli manomessi che si fossero macchiati di gravi delitti in stato di schiavitù, acquisissero lo stato deteriore di dediticii [vedi] Æliani, per cui essi non potevano risiedere entro cento miglia da Roma e perdevano i diritti dei cittadini romani, nonché quelli riconosciuti ai Latini.

Lex Anastasiàna

Costituzione imperiale [vedi constitutiones principum] emanata dall'imperatore Anastasio in ordine alla cessione del credito [vedi cèssio crèditi].

La (—) dispose che il cessionario di un credito litigioso non poteva ottenere dal debitore una cifra superiore a quella che aveva pagato al cedente (c.d. retratto litigioso): la ratio [vedi] della legge va ravvisata nell'esigenza di evitare che affaristi di pochi scrupoli facessero incetta di crediti litigiosi.

Lex Antonia iudiciària

Legge emanata nel 44 a.C., su proposta di Marco Antonio. Essa inserì, tra i giudicanti in tema di reati, una decuria [vedi] di veterani e centurioni, formata senza che rilevasse il censo dei membri.

Fu abolita l'anno dopo la sua emanazione.

Lex Appulèia de maiestàte

Legge emanata su proposta del tribuno della plebe [vedi tribuni plèbis] Appuleio Saturnino nel 103 a.C.; integrò il campo d'applicazione del crimen maiestatis [vedi], includendovi gli attenta-

ti compiuti da magistrati nei confronti della volontà popolare.

Lex Appulèia de spònsu

Legge risalente all'incirca alla fine del III sec. a.C. e contenente disposizioni in materia di spònsio [vedi] e fidepromissio [vedi].

Stabilì che se il creditore agiva in sòlidum contro uno dei cogaranti, ottenendo da questo l'intero pagamento del dèbitum, il cogarante che avesse pagato per l'intero poteva agire contro gli altri cogaranti, in regresso, ciascuno per la sua parte. Giova precisare che il creditore non era vincolato ad agire preventivamente nei confronti del debitore garantito, prima di escutere i cogaranti. Solo in età postclassica, infatti, Giustiniano accordò al garante il c.d. beneficium excussionis [vedi].

Lex Aquilia de dàmno

Legge emanata agli inizi del III sec. a.C., reprimeva il *damnum iniuria datum* [vedi *actio legis Aquiliae*].

Lex Atia de sacerdotiis

La (—) (63 a.C.) riguardava il sistema d'elezione dei membri dei collegia sacerdotali. Essa ripristinò il sistema d'elezione stabilito dalla *lex Domitia de sacerdotibus* [vedi], precedentemente abrogato da una *lex Cornelia (Sullae) de sacerdotiis* [vedi].

Lex Atilia de tutòre dàndo

Legge emanata probabilmente nel 210 a.C., istituì il tutor Atilianus [vedi].

Lex Atinia de usucapione

Legge emanata all'incirca nel 150 a.C.: stabilì che fosse vietata l'usucapibilità [vedi *usucapio*] delle cose rubate (*res furtivae*).

Lex Aurèlia (Cottae) iudiciaria

Legge emanata nel 70 a.C.: stabilì che tra i giudici appartenenti all'*album iudicum* [vedi] fossero inserite una *decuria* [vedi] di senatori, una di cavalieri (*èquites*) ed una di cittadini della seconda classe del censo (*tribuni aèrii*). La materia fu successivamente disciplinata anche dalle leggi *Iulia iudiciaria* [vedi] ed *Antonia iudiciaria* [vedi].

Lex Cæcilia Dìdia de modum lègum promulgàndarum

Legge rogata nel 98 a.C. dai consoli Cecilio Metello e Tito Didio: prevedeva il divieto di comprendere, in un'unica proposta di legge, disposizioni eterogenee al fine di evitare la votazione di proposte ritenute favorevoli insieme a proposte ritenute sfavorevoli.

Lex Cælia tabellària

[vedi *Leges tabellariae*]

Lex Calpurnia de àmbitu

Legge emanata nel 67 a.C. su ispirazione del console C. Calpurnio Pisone, in tema di *crimen ambitus* [vedi]: stabilì, per quest'ultimo, oltre ad una pena pecuniaria, la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dal seggio senatorio.

Lex Calpurnia de condictione

Legge emanata all'incirca nel 200 a.C.: introdusse la *lègis actio* per *conditionem* [vedi] per le controversie aventi ad oggetto cose determinate di peso, di numero o misura. [vedi *lex Silia de lègis actiones*]

Lex Calpurnia de pecuniis repetundis

Emanata nel 149 a.C., questa legge (si trattò in realtà di un plebiscito [vedi *plebiscitum*]) fu rogata, in contrasto con la nobiltà senatoria, dal tribuno della plebe L. Calpurnio Pisone Frugi. Essa istituì una *quæstio perpetua* [vedi] de *pecuniis repetundis* [vedi *crimen repetundarum*], la cui presidenza fu affidata al *prætor peregrinus*.

La (—) stabilì, inoltre, che la condanna consistesse nella restituzione di quanto illecitamente maltolto o dell'equivalente in denaro.

Lex Canulèia de conubio

Plebiscito [vedi *plebiscitum*] emanato nel 445 a.C., dopo numerosi contrasti tra patrizi e plebei: concesse ai plebei il ius conubii [vedi], cioè la capacità di unirsi in matrimonio [vedi *matrimonium*] con i patrizi.

Lex Càssia de plebèis in patricios adlegèndis

Legge risalente al 45 a.C., con la quale si attribuì a Giulio Cesare la prerogativa di conferire il rango di patrizio (*adlèctio in patricos*) a chiunque egli volesse, nell'ambito degli *honestiores* [vedi].

Lex Cassia tabellària

[vedi *Leges tabellariae*]

Lex centuriata de imperio

Veniva così definita la legge con la quale i comitia centuriata [vedi] attribuivano al princeps l'imperium proconsulare maius et infinitum [vedi].

Lex centuriata de potestate censoria

Legge emanata dal dittatore Mamerco Emilio intorno al 434 a.C. Molto probabilmente fu questa legge a fissare a 18 mesi il termine massimo per la durata in carica dei censori [vedi censes].

Fino alla (—) i censori, dovendo assolvere ad un compito specifico, rimanevano in carica per un tempo indeterminato finché non si provvedeva ad eleggere una nuova coppia di censori.

Lex Ciceronia de sponsu

Legge di data incerta, contenente disposizioni in materia di obbligazioni di garanzia [vedi sponsio; fidepromissio].

Stabilì che il debitore garantito dovesse indicare chi fossero i suoi garanti (sponsores e fidepromissores) e quali fossero i debiti garantiti (c.d. praedictio): in mancanza "i garanti potevano entro trenta giorni dall'assunzione del nuovo debito, promuovere un'azione di accertamento dell'infrazione", a seguito della quale erano liberati dalla garanzia.

La (—) non faceva alcun cenno alla fideiussio [vedi], alla quale si ritenne tuttavia applicabile.

Lex Cincia de donis et muneribus

Plebiscito [vedi plebiscitum] proposto dal tribuno M. Cincio Alimento nel 204 a.C.: per porre un freno agli sperperi privati, impose il divieto di compiere atti di liberalità eccedenti un certo ammontare (ignoto), tranne che nei confronti di parenti ed affini.

Proibì, inoltre, le donazioni fatte a titolo di remunerazione per le difese in giudizio (c.d. munera) [vedi senatusconsultum Claudianum de repetundis].

Lex Claudia de aere alieno filiorum familiarum

[Legge Claudia sui debiti dei filii familias]
Legge risalente al 47 d.C. relativa ad obbligazioni contratte da filii familias: anticipando in parte il contenuto del senatusconsultum Macedonianum [vedi], stabilì che chi avesse contratto mutui con i figli (nella speranza di speculare sulla morte dei padri) fosse condannato al pagamento di un'ammenda dall'ammontare imprecisato.

Lex Claudia de sociis

Legge risalente al 117 a.C., che limitò il ius migrandi [vedi] dei Latini.

Lex Claudia de tutela mulierum

Legge emanata tra il 44 e il 49 d.C.: abolì per le donne ingenuae [vedi ingenuus] la tutela legitima [vedi tutela] (Gai, Inst. I, 157).

Lex Clodia frumentaria

[vedi Clodio]

Lex collegii vel sodalicii

Veniva così definito l'accordo (generalmente redatto in forma scritta) che disciplinava dettagliatamente l'organizzazione ed il funzionamento di collegia [vedi] e di sodalitates [vedi].

Lex coloniae deducendae

La "deductio coloniarum" [vedi] era stabilita per legge, di solito un senatusconsultum [vedi] cui faceva seguito un plebiscito popolare. La lex colonica stabiliva il tipo di colonia [vedi] (se latina o romana), il numero dei coloni, la quantità di terreno da assegnare a ciascuno, il luogo in cui doveva sorgere la colonia, la commissione, di solito composta da tre membri, incaricata delle operazioni. Nelle colonie civium Romanorum [vedi colonia] il numero dei coloni era originariamente di trecento uomini atti alle armi, mentre i lotti assegnati avevano una estensione tra i 5 e i 10 iugeri. Nelle coloniae Latinae [vedi colonia], storicamente successive alle precedenti, il numero dei coloni era maggiore così come era maggiore l'estensione dei lotti di terreno assegnati (si assegnarono, infatti, lotti di 50 e più iugeri).

Lex commissoria

Clausola accessoria del contratto di compravendita [vedi emptio-venditio], in base al quale le parti si accordavano affinché il venditore potesse recedere unilateralmente dall'impegno assunto, pretendendo dal compratore la restituzione della cosa se non avesse pagato il prezzo entro il termine prestabilito.

Per effetto della (—), il venditore trasferiva solo il possesso del bene, mentre il trasferimento della proprietà veniva sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo convenuto.

Lex Cornelia Baebia de ambitu

[vedi Lex Cornelia Fulvia de ambitu]

Lex Cornelia de edictis prætorum

Plebiscito proposto dal tribuno Cornelio nel 67 a.C.; prescrisse significativamente "ut prætor ex edictis suis perpetuis ius dicerent": i pretori, cioè, non dovevano risolvere le controversie già previste dai loro editti annuali in modo difforme dai criteri ivi stabiliti.

Lex Cornelia Fulvia de ambitu

Legge emanata nel 179 a.C.; insieme alla precedente lex Cornelia Bæbia del 181 a.C., prevede e disciplinò il crimen ambitus [vedi], per il quale comminò la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Lex Cornelia (Sullæ) de ambitu

Legge emanata nell'81 a.C., su ispirazione di Silla [vedi], in tema di crimen ambitus [vedi], per il quale fu predisposta una quæstio perpetua e comminata la pena dell'interdizione decennale dalle magistrature.

Lex Cornelia (Sullæ) de captivis

Legge emanata nel 81 a.C., introdusse la fictio legis Corneliæ [vedi].

Lex Cornelia (Sullæ?) de confirmândis testamētis

Del periodo 82-79 a.C., stabilì che se il civis Romanus moriva in prigionia il testamento da lui fu fatto prima della cattura era da considerarsi valido, come se egli fosse morto al momento della caduta in prigionia (c.d. fictio legis Corneliæ).

Lex Cornelia (Sullæ) de falsariis

Legge emanata, su impulso di Silla [vedi], nell'81 a.C., detta anche lex testamentaria o nummaria.

La (—) comminò la pena dell'interdictio aqua et igni [vedi] per le ipotesi di sottrazione, alterazione o distruzione di un testamento o di spaccio di monete false.

Lex Cornelia (Sullæ) de iniuriis

Legge emanata nel I sec. a.C., istituì la quæstio in materia di crimen iniuriæ [vedi].

Lex Cornelia (Sullæ) de magistratibus

Dell'81 a.C., elevò l'età minima (ætas legitima) per la questura a 37 anni.

Da ciò deriva che l'età minima per la pretura fu di 40 anni ed il minimo per il consolato fu l'età di 43 anni (per la spiegazione di questo meccanismo vedi Lex Villia annalis).

Lex Cornelia (Sullæ) de provinciis ordinândis

Legge emanata da Silla nel 81 a.C. in materia di prorogatio impèrii [vedi].

Lex Cornelia (Sullæ) de repetundis

Legge emanata nell'81 a.C., su iniziativa di Silla [vedi], in tema di crimen repetundarum [vedi]; seguendo l'orientamento politico proprio dell'oligarchia senatoria di cui Silla era portatore, la legge conteneva disposizioni più miti in ordine alla persecuzione del crimen.

Le disposizioni in essa contenute non ci sono note, fatta eccezione per quella riguardante la riduzione della pena pecuniaria in simplum (mero controvalore delle cose maltolte).

La legge si pose in contrasto col più rigoroso orientamento della lex Acilia [vedi].

Lex Cornelia (Sullæ) de sacerdotiis

La (—) (81 a.C.) abrogò la lex Domitia [vedi] inerente al sistema di elezione dei sacerdotes publici populi romani, stabilendo il sistema della pura cooptazione [vedi cooptatio].

Lex Cornelia (Sullæ) de sicariis et veneficis

Legge emanata nell'81 a.C. su impulso di Silla [vedi], per ridisciplinare la materia del crimen homicidii [vedi]: essa contemplò, in particolare, l'omicidio semplice (sica, "pugnale"), il veneficio (da veneficium, "avvelenamento"), nonché la generica predisposizione di mezzi idonei ad uccidere.

Per le varie fattispecie di omicidio o di tentato omicidio, la (—) stabilì la pena dell'interdictio aqua et igni [vedi].

Dall'ambito applicativo della (—) esulò la particolare ipotesi dell'uccisione del proprio pater o di propri congiunti (parricidium), punita con la pœna cùllei [vedi], fino all'emanazione della lex Pompeia de parricidio [vedi].

Lex Cornelia (Sullæ) de sponsu

Legge emanata su ispirazione di Silla, nell'81 a.C. e contenente disposizioni in tema di obbligazioni di garanzia [vedi sponsio; fidepromissio].

Stabilì che era proibito garantire lo stesso debitore nei confronti dello stesso creditore, nel corso dello stesso anno, per una cifra superiore a ventimila sesterzi. In alcuni casi era possibile prestare garanzie senza limiti: ad esempio, a titolo di dote, per testamento o su ordine del giudice.

Lex Cornelia (Sullæ) de viginti quæstoribus

Dell'81 a.C., portò il numero dei quæstores [vedi] da 8 a 20.

Lex Cornèlia (Sullæ) iudiciària

Legge emanata su iniziativa di Silla [vedi] nell'81 a.C.: restituì ai soli senatori il diritto di sedere nelle giurie giudicanti in tema di reati, innovando rispetto alle precedenti leggi C. Gracchi iudiciaria [vedi] e Servilia Cæpiònìs [vedi].

La materia fu poi disciplinata dalle successive leggi Aurelia (Cottæ) [vedi], Iulia iudiciaria [vedi] ed Antonia iudiciaria [vedi].

Lex Cornelia (Sullæ) maiestàtis

Legge emanata, su proposta di Silla [vedi], nell'81 a.C., conteneva una disciplina organica del crimen maiestatis [vedi], che fu concepito come delitto volto a sovvertire, anche attraverso riunioni oppure adunate sediziose, le istituzioni dello Stato, rappresentate in particolare dal Senato e dalle magistrature (il Principato era ancora lontano).

La (—) istituì una quæstio perpetua [vedi] de maiestate e comminò al colpevole di crimen maiestatis la pena di morte, alla quale era, peraltro, possibile sottrarsi, accettando l'esilio (interdictio aqua et igni [vedi]) volontario (si parlò, in proposito, di iùs exìlii).

Lex Creperèia

Legge menzionata da Gaio [vedi] nelle sue Istituzioni (IV, 95): stabilì che, nelle cause centumvirali, le parti dovessero reciprocamente sfidarsi al pagamento, in caso di soccombenza, di 125 sesterzi.

Lex curiàta de impèrio

Atto formale, risalente all'età etrusca, attraverso il quale il magistrato veniva investito dei suoi poteri, alla presenza dei littori rappresentanti le trenta curie [vedi comìtia curiata].

Lex de bello indicèndo

Veniva così definita quella particolare legge, di competenza esclusiva dei comizi centuriati [vedi comìtia centuriàta], con la quale il popolo romano deliberava l'entrata in guerra.

Lex de honoribus Germanico decernendis

Del 19 d.C., la si ricorda perché stabilì di aggiungere alle dieci centurie di Augusto altre dieci, dedicate per metà a Germanico e per metà a Druso.

Ai componenti di queste centurie spettava:

- la designazione dei magistrati da eleggere ("destinatio magistratum");
- la comunicazione ("renuntiatio") di questo elenco ai "comitia" [vedi].

Lex de impèrio Vespasiani

Legge emanata nell'69-70 d.C., con cui il popolo approvò la disposizione, predisposta dal Senato, che attribuiva a Vespasiano [vedi] i poteri di princeps.

Tale legge ha fatto discutere enormemente la dottrina, infatti:

- discusso è il suo contenuto e il suo significato. Alcuni ritengono che essa debba essere intesa come atto unitario di attribuzione dell'imperium, laddove, in precedenza, sul modello augusteo, esso era stato conferito attraverso atti separati. Altri, invece, respingono tale interpretazione;

- dubbio è se la legge abbia attribuito poteri speciali a Vespasiano ovvero abbia semplicemente confermato i poteri già conferiti ai principi a partire da Augusto.

Senza alcun dubbio essa ebbe, comunque, una notevole importanza, dando crisma di giuridicità a quanto, fino ad allora e per molti secoli, si era affermato solo consuetudinariamente, in quanto estraneo alla costituzione repubblicana.

Lex Dei (quam præcèpit Dòminus ad Moysen)

[vedi Collàtio lègum Mosaicàrum et Romanàrum]

Lex divina [Legge divina]

Veniva talvolta così denominato tutto ciò che aveva attinenza con la sfera del fas [vedi].

Lex Domìtia de sacerdotibus

Legge risalente al 103 a.C.; con essa si stabilì che i comitia tributa [vedi] dovessero procedere all'elezione di tutti i principali sacerdoti (pontefici, auguri, etc.).

Lex XII Tabulàrum [Legge delle Dodici Tavole]

La (—) costituì il nucleo del iùs legitimum vetus [vedi]. Fu emanata nel 451-450 a.C., dopo notevoli contrasti tra plebei e patrizi e costituì una sorta di simbolo dell'emancipazione plebea. Per procedere alla redazione di tale raccolta di leggi, furono sospese per un anno tutte le magistrature e tutti i poteri furono deferiti ad un collegio di dieci membri — decemviri lègibus scribùndis —, incaricati proprio della preparazione di tale testo.

Le Dodici Tavole non contenevano norme di particolare favore per la plebe, né significative innovazioni, ma ebbero il merito di definire con certezza le norme del *ius Quiritium*, consentendone l'accessibilità e la conoscenza a tutti. Il diritto era in precedenza ammantato di sacralità e di mistero ed era affidato esclusivamente alla memoria dei pontifices [vedi] espressione di ristretti gruppi oligarchici, tesi ad imporre la loro egemonia sui plebei e sulle genti patrizie avverse. Furono risolti, inoltre, taluni punti particolarmente controversi, e regolate situazioni prive di apposita ed adeguata disciplina (si pensi, ad es., alle obbligazioni [vedi obligatio]).

Furono, altresì, dettagliatamente disciplinate le *legis actiones* [vedi *legis actio*], il che portò ad un indubbio miglioramento della condizione della plebe, finalmente in grado di conoscere le procedure necessarie per accertare o tutelare i propri diritti: le *legis actiones* erano, infatti, improntate ad un rigido formalismo e la pronuncia anche solo di poche parole diverse da quelle formalmente richieste, comportava la sconfitta in lite.

Lex Fabia de plagiariis

Legge di epoca incerta (secondo parte della dottrina risale senz'altro al I sec. a.C., ma è successiva al 90 a.C.); essa è nota a Cicerone nel 63 a.C. (Rab. perd. 3, 8), introdusse e disciplinò, in due capi, il reato di *plagium* [vedi *crimen plagii*].

Lex Falcidia de legatis

Legge emanata nel 40 a.C.; insieme alla *lex Furia testamentaria* (200 a.C.) [vedi] e alla *lex Voconia* (169 a.C.) [vedi] regolò la materia dei legati [vedi *legatum*].

Lex Fannia

Legge emanata nel 161 a.C. dal console Gaio Fannio e volta a moderare le spese che i romani ricchi sostenevano per le loro mense.

Lex frumentaria

[vedi Caio Gracco]

Lex Fufia Caninia de manumissionibus

Legge emanata nel 2 a.C.: apportò notevoli innovazioni in ordine alla affrancazione dei servi mediante testamento, vietando ai dōmini di affrancare per testamento più di una certa quota della loro familia servile.

Dubbi si nutrono, in dottrina, sulle conseguenze delle violazioni delle prescrizioni imposte dalla citata legge: Gaio [vedi] (Inst. I, 43-46) fa cenno ad una sanzione di nullità per le affrancazioni *contra legem*, attribuendola indistintamente alla *lex Fufia Caninia* ed a successivi *senatusconsulta* [vedi *senatusconsultum*].

Tra le principali limitazioni alla capacità di affrancare servi introdotte dalla (—), ricordiamo che:

- chi possedeva da tre (...*qui plures quam duos*...) a dieci servi poteva affrancarne per testamento non più della metà;
- chi possedeva da undici (...*qui plures quam X*...) a trenta servi poteva affrancarne per testamento fino ad un terzo;
- chi possedeva da trentuno (...*qui plures quam XXX*...) a cento servi poteva affrancarne per testamento fino ad un quarto;
- chi possedeva da centouno (...*qui plures quam C*...) a cinquecento servi poteva affrancarne per testamento fino ad un quinto;
- in ogni caso, a chi possedeva più di cinquecento servi non era possibile affrancarne più di cento;
- nessuna restrizione era imposta dalla legge a chi possedeva solamente uno o due servi.

Lex Fufia de sponsu

Legge di data incerta (ma comunque più recente rispetto alla *lex Appuleia de sponsu* [vedi]), contenente disposizioni in materia di *sponsio* [vedi] e di *fidepromissio* [vedi].

Stabili, per le obbligazioni derivanti da *sponsio* [vedi] e *fidepromissio* [vedi], la durata massima di due anni: se i soggetti obbligati in garanzia erano più di uno, il creditore poteva agire contro ciascuno pro quota, mentre il garante che avesse pagato più della quota di sua spettanza poteva agire per *manus iniectioem* [vedi *legis actio per manus iniectioem*] nei confronti del creditore.

Lex Furia testamentaria

Legge emanata nel 200 a.C.; con la *lex Falcidia* del 40 a.C. [vedi] e la *lex Voconia* del 169 a.C. [vedi] disciplinò la materia dei legati [vedi *legatum*].

Stabili che:

- i legati non potevano superare il valore di 1000 assi;

— per la eventuale eccedenza, se incamerata, il legatario era tenuto a pagare una multa di quattro volte tanto.

Lex Gabìnia de bello piratico

Del 67 a.C., affidò a Pompeo [vedi] un imperium triennale su terra e su mare per la guerra contro i pirati nonché il potere di procedere alla leva di 20 legioni e all'allestimento di una flotta di 300 navi.

Lex Gabìnia de uno imperatore contra prædònes constituèndo

[vedi impèrium infinìtum]

Lex Gabinia tabellària

[vedi Leges tabellariæ]

Lex horrèndi càrminis (dir. pen.)

Una delle leggi cardine del diritto penale romano [vedi] fino alla fine del periodo repubblicano: essa attribuiva ai duoviri (duùmvirì) perduellionis [vedi] il compito di giudicare in tema di perduellio [vedi] nonché, in caso di vittoria nella contesa promossa con la provocatio [vedi], quello di uccidere a colpi di bastone il condannato, dopo averlo appeso a capo coperto, ad un albero. Parte della dottrina dubita, però, che queste fossero le competenze effettive dei duumviri.

La (—) è citata dallo storico Livio (1, 26, 6) in relazione ad un episodio leggendario: il re Tullo Ostilio avrebbe, infatti, applicato tale legge nei confronti di Orazio (il vincitore dei tre Curiazi), che aveva ucciso la propria sorella (quest'ultima, fidanzata di uno dei Curiazi, aveva pianto la morte del suo fidanzato ed era, perciò, stata uccisa da Orazio).

Lex Hortènsia de plebiscìtis

Legge emanata nel 287 a.C., a seguito di una secessione della plebe sul Gianicolo: stabilì che le deliberazioni della plebe [vedi plebiscìtum] fossero in tutto e per tutto parificate alle leggi, assumendone il valore e la forza.

Lex humana [Legge umana]

Veniva talvolta così denominato tutto ciò che aveva attinenza con la sfera del ius [vedi].

Lex Icìlia de Aventìno publicàndo

Plebiscito [vedi plebiscìtum] ispirato nel 456 a.C. dal tribuno della plebe Lucio Icilio Ruga, in virtù del quale sarebbe stata decisa l'assegnazione alla plebe del territorio sito sul monte Aventino per edificarvi le proprie case.

Lex Iudiciaria

[vedi Lex Sempronia iudiciaria]

Lex Iùlia de adultèriis coèrcèndis

Legge emanata nel 18 a.C. su ispirazione di Augusto: prevede e disciplinò il crimine adulterii [vedi] e le varie fattispecie che vi rientravano [vedi adulterium; incestum; lenocinium; stuprum], istituendo la relativa quæstio [vedi quæstionès perpetuæ].

Lex Iulia de àmbitu

Legge emanata nel 18 a.C., su ispirazione di Augusto, in tema di crimine ambitus [vedi]: stabilì per quest'ultimo, in ordine ai casi di mera corruzione non violenta, la pena della multa oltre all'interdizione dei pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Lex Iulia de annona

Probabilmente del 18 a.C. sanzionò con una forte multa l'incetta di generi alimentari.

Lex Iulia de bònis cedèndis

Legge probabilmente emanata da Augusto, introdusse l'istituto della cèssio bonòrum [vedi].

Lex Iùlia de civitàte Latìnis dànda

Legge risalente al 90 a.C. e proposta dal console Lucio Cesare per fronteggiare la grave rivolta degli Italici, esplosa nel 91 a.C. Con essa si concedeva la cittadinanza romana al Lazio, alle città alleate rimaste fedeli a Roma e ai popoli che si fossero arresi entro un certo tempo. Ciò significò che le città dovettero accettare, con deliberazione dei loro organi politici, l'estensione della cittadinanza e le norme del diritto romano. La legge ebbe lo scopo di evitare che la rivolta si estendesse ad altri popoli, rompendo il fronte degli insorti ed appagando le rivendicazioni degli Italici.

Infine essa conteneva una clausola che autorizzò i magistrati cum impèrio a conferire la cittadinanza a singole persone, ascoltato il parere di un consilium.

Lex Iulia de collègiis

Legge fatta votare, in epoca incerta, da Augusto, e contenente norme relative ai collegia [vedi] ed alle sodalitates [vedi].

In particolare, la (—) stabilì che:

— tutti i collegia e le sodalitates (tranne un ristretto numero di antica tradizione), fino ad allora esistenti, dovevano essere sciolti;

— per la costituzione di nuovi enti dello stesso genere occorreva l'autorizzazione del Senato.

Lex Iulia de magistratibus

Legge emanata tra il 46-44 a.C., portò il numero degli aediles plebis a quattro, istituendo due aediles curiales [vedi aedilitas], addetti all'approvvigionamento dei cereali e all'organizzazione dei ludi [vedi] Ceriales.

Lex Iulia de maritandis ordinibus

[vedi Lex Papia Poppæa nuptialis]

Lex Iulia de peculatu et de sacrilegiis

Legge emanata nell'8 a.C. su impulso di Augusto (che fece rinnovare un'analogo legge fatta votare da Giulio Cesare), per riordinare la materia del crimen peculatus [vedi]; prevede, tra l'altro, come pena, l'interdictio aqua et igni [vedi].

Lex Iulia de residuis

Legge fatta emanare da Augusto in tema di crimen peculatus [vedi]: stabilì che, nei casi in cui il soggetto che si era impadronito di denaro o beni pubblici non provvedeva — entro un anno — alla loro restituzione, la pena era aumentata di un terzo del controvalore dei beni sottratti.

Da tale previsione si è in dottrina dedotto che la legislazione augustea aveva, in luogo dell'interdictio aqua et igni [vedi], fissato per il crimen peculatus una pena pecuniaria.

Lex Iulia de vicesima hereditatum

Legge emanata in età augustea: introdusse un'imposta successoria pari al 5% del patrimonio ereditario e regolò, altresì, la procedura relativa all'apertura del testamento, stabilendo che le tabulae testamentariae [vedi testamentum] dovevano essere aperte dinanzi all'ufficio preposto alla riscossione dell'imposta.

Lex Iulia de vi publica et privata

Legge emanata nel 17 a.C. per ridisciplinare il crimen vis [vedi]; la (—) identificò, anzitutto, due distinte fattispecie di violenza:

— vis publica, che ricomprendeva ogni azione violenta, posta in essere dai privati o da funzionari pubblici, per impedire il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche: vi rientravano, ad es., il turbamento di comitia [vedi] elettorali o l'imposizione e riscossione arbitraria di tasse.

Questa fattispecie venne sanzionata con l'esilio [vedi interdictio aqua et igni];

— vis privata, che ricomprendeva tutte le azioni violente volte a turbare la libertà dei privati. Per questa fattispecie era prevista la pena della confisca di un terzo dei propri beni [vedi publicatio bonorum].

Di particolare rilievo fu, in tema di vis publica, l'esenzione dei cittadini romani, che si fossero sottoposti alla provocatio [vedi], dalla tortura e dalla ductio in vincula [vedi] publica.

Lex Iulia et Papia

Vengono così definite due importanti leggi ispirate da Augusto e contenenti disposizioni relative al matrimonium [vedi]: la lex Iulia de maritandis ordinibus del 18 a.C. [vedi] e la lex Papia Poppæa nuptialis del 9 d.C. [vedi].

La (—) sancì l'obbligo per gli uomini tra i 25 e i 60 anni e per le donne tra i 20 ed i 50 di contrarre matrimonio. Tale disposizione valeva anche per le persone vedove o divorziate, col solo limite per le donne del c.d. tempus lugendi, che la lex Papia Poppæa fissò in 10 mesi dalla morte del marito.

Lo scopo della legge era innanzitutto quello di favorire la procreazione, attesa l'accentuata demografia che portò Roma ad avere solo 4 milioni di cives nel 28 a.C.

Alcune categorie di persone furono assoggettate a tutta una serie di limitazioni in materia testamentaria:

— i celibi non potevano acquistare eredità o lasciti disposti in loro favore;

— gli orbi, cioè i coniugi senza prole, non potevano acquistare per metà della quota loro attribuita.

Per converso alle donne che avessero partorito tre volte (quattro se libere) venne concesso il ius liberorum [vedi].

La (—) fu notevolmente attenuata da Costantino, che eliminò le incapacità successorie, e fu definitivamente abrogata da Giustiniano.

Lex Iulia et Titia de tutela

Vengono così definite due leggi che nel I sec. a.C. conferirono il potere di nominare il tutor Atilianus [vedi] anche ai governatori delle province.

Lex Iulia iudiciària

Legge emanata, su proposta di Giulio Cesare, nel 46 a.C. che, innovando rispetto alla previsione della lex Aurelia (Cottæ) [vedi], sopprime la decuria dei tribuni ærarii, così esclusi dalle giurie giudicanti in tema di reati.

Lex Iulia iudiciorum privatorum

Legge emanata, su ispirazione augustea, nel 17 a.C.

Nel quadro di una revisione del sistema processuale romano, la (—) eliminò del tutto le legis actiones [vedi] sostituite dal processo per formulas [vedi].

Tra le legis actiones, rimase in vigore la sola legis actio sacramenti [vedi] nei giudizi centumviri (ad es., per questioni ereditarie), nonché la procedura relativa all'actio damni infecti [vedi damnum infectum].

Lex Iulia iudiciorum publicorum

Legge emanata, su proposta di Augusto, nel 17 a.C. in parallelo alla contemporanea lex Iulia iudiciorum privatorum [vedi], per riordinare la procedura delle quæstiones perpetuæ [vedi].

La (—) ripartì le decuriæ [vedi decuria] di giudici (ciascuna composta di cento giudici) in quattro: una di senatori, una di cavalieri, una mista di senatori e cavalieri, una di giudici per metà appartenenti al ceto equestre (ducenarii).

Le decuriæ giudicavano seguendo una turnazione.

La (—) individuò anche un'ulteriore fattispecie di delitto rientrante nel crimen àmbitus [vedi]: fu punito, infatti, con una pena pecuniaria, la parte (imputato o accusatore) che si fosse recata a casa del giudice con l'implicito scopo di corromperlo o, comunque, influenzarne la serenità di giudizio.

Lex Iulia maiestatis

Legge emanata nell'8 a.C. su impulso dell'imperatore Augusto, che riordinò l'intera materia del crimen maiestatis [vedi], comminando per esso la pena dell'interdictio aqua et igni [vedi] e la confisca del patrimonio [vedi publicatio bonorum].

Proprio da questa legge derivò l'impulso a far rientrare, in sede di interpretazione, nell'ambito del crimen maiestatis, tutte le offese in qualunque modo arrecate alla dignità imperiale.

Lex Iulia repetundarum

Legge emanata nel 59 a.C., su ispirazione di Cesare, in tema di crimen repetundarum [vedi]. Ripristinò un certo rigore (pur confermando la pena in simplum stabilita dalla lex Cornelia de repetundis [vedi]), attraverso l'introduzione di una serie di pene accessorie (ineleggibilità a cariche pubbliche, rimozione dalle cariche ricoperte, incapacità di testimoniare, di essere giudice e di rappresentare altri in giudizio) a carico del condannato.

La (—) prevede, inoltre, specificatamente, la responsabilità del soggetto che avesse preso denaro per giudicare o non giudicare, per adottare o non adottare provvedimenti giudiziari od amministrativi (balza, evidente, all'attenzione, la similitudine con le odierne fattispecie della corruzione propria ed impropria e della concussione - artt. 317-318 ss. c.p.).

Questa legge continuò ad aver vigore anche durante l'età del Principato: ad essa fanno costante riferimento i giuristi classici.

Lex Iulia sumptuaria

Presentata e fatta votare da Augusto all'inizio del suo principato (18-17 a.C.), la (—) conteneva una serie di disposizioni intese a reprimere il lusso sfrenato in Roma, nei banchetti e negli abiti femminili. Essa va inquadrata nell'ambito di una più complessa riforma legislativa, promossa da Augusto e tesa a restaurare l'ordine pubblico.

Lex Iulia Vellæa testamentaria

Legge emanata all'incirca tra il 26-28 d.C., individuò la categoria dei postumi vellæani [vedi postumus].

Lex Iunia Norbana

Legge emanata nel 19 d.C., disciplinò le affrancazioni di schiavi fatte in modi non solenni creando la categoria dei Latini Iuniani [vedi Latini] i quali non avevano la testamenti factio attiva, né tantomeno la capacità di far pervenire "ab intestato" agli aventi diritto i propri beni, che al momento della morte spettavano al patrono [vedi patronus].

Lex Lætoria de circumscriptione adulescentium

Legge emanata nel 200 a.C., introdusse l'istituto della cura minorum [vedi cura; exceptio legis Lætoriæ; in integrum restitutio ex lege Lætoria o Plaetoria].

Lex Licinia de iudicis postulatione

Legge che estese l'ambito di applicazione della legis actio per iudicis arbitrive postulationem [vedi], includendovi le azioni divisorie (in particolare l'actio communi dividundo [vedi]).

Lex Licinia (Crassi) de sodaliciis

Legge emanata nel 55 a.C., su ispirazione di Crasso, in tema di crimen sodaliciòrum [vedi]: irrogò, come pena per quest'ultimo delitto, l'esilio [vedi interdicitio aqua et igni].

Lex Licinia Mùcia de civibus redigùndis

Legge emanata probabilmente nel 95 a.C.: abolì il iùs migràndi [vedi] dei Latini, istituendo un'apposita quæstio per i delitti di usurpazione della cittadinanza romana da parte di stranieri.

Lex Livia agraria

[vedi Druso, Livio]

Lex Livia frumentaria

[vedi Druso, Livio]

Lex Livia iudiciaria

[vedi Druso, Livio]

Lex Livia nummaria

[vedi Druso, Livio]

Lex Mamìlia

Dall'insieme delle testimonianze, può ritenersi sicura, se non estremamente probabile, l'esistenza di una (—) agraria emanata nel 109 a.C. che ebbe ad oggetto la disciplina dei limiti e dei confini delle terre date in concessione.

Tale legge, attraverso una serie di norme dettagliate, disciplinò le controversie nascenti dalla proprietà e dai confini, diversamente da un'altra lex Mamilia Roscia, che invece si occupava della tutela delle assegnazioni nelle colonie e nei municipi, in una prospettiva di salvaguardia dell'ordine pubblico.

È solo un'ipotesi che tale legge abbia posto termine alle contrastate vicende della riforma agraria graccana con l'abolizione del vectigal [vedi] e, quindi, con la trasformazione dell'ager privatus vectigàlis in dominiùm [vedi], ossia in proprietà òptimo iùre. Non si può, infatti, ritenere con certezza che tale legge abbia abolito il vectigal, concludendo il processo di smobilitazione delle riforme agrarie graccane [vedi Tiberio e Caio Gracco].

Lex Manciana

Regolò i rapporti tra i coloni dei fondi provinciali imperiali (saltus e subseciva) e il dòminus [vedi] di tali terreni, che poteva essere tanto l'imperatore, tanto colui al quale lo Stato aveva concesso la proprietà del fondo.

Lex Mânica de vicèsima manumissionum

Legge risalente al 357 a.C., con la quale fu introdotta, nell'ordinamento giuridico romano, un'imposta sulle affrancazioni [vedi manumissio], detta vicesima manumissionum (ventesima sulle affrancazioni), pari al 5% (1/20) del valore di mercato degli schiavi affrancati.

Lex Màrcia

Legge di epoca incerta, menzionata da Gaio [vedi] nelle sue Istituzioni (IV, 23). Dispose che fosse esperibile la manus iniectio pura [vedi lègis àctio per manus iniectiònem] per perseguire gli usurai ed ottenere da essi la restituzione di quanto dovuto.

Lex Minicia de liberis

Legge emanata in data incerta, presumibilmente verso l'inizio del I sec. a.C.; dispose che dovessero esser considerati peregrini [vedi]:

— sia i figli di cittadina romana e di straniero privo di iùs conubii [vedi];

— sia i figli di cittadino romano e di straniera priva di ius conubii, anche se la donna, al momento del parto, avesse acquistato la cittadinanza romana.

Lex Numæ

Legge, rientrante nel novero delle leges regiæ e attribuita dalle fonti al re Numa Pompilio, dispose in materia penale, in ordine al crimen homicidii [vedi].

Lex Ogùlnia de sacerdotiis

Plebiscito [vedi plebiscitum] ispirato, nel 300 a.C., dai tribuni Q. e Cn. Ogulnio ed approvato nonostante l'opposizione dei patrizi.

La (—) stabilì che fosse aumentato il numero dei pontefici da quattro ad otto e quello degli auguri da quattro a nove, assegnando alla plebe i nuovi posti. La legge sancì la fine del monopolio patrizio nelle più delicate funzioni religiose contribuendo in maniera determinante alla parificazione dei diritti politici, tra patrizi e plebei.

Lex Ovìnia tribunicia

Plebiscito [vedi plebiscitum] emanato nel periodo compreso fra il 318 ed il 312 a.C.: trasferiva dai consoli ai censori il compito della integrazione del numero dei senatori. I censori dovevano, a tal fine, tenere conto di tutti gli ex magistrati curuli e delle loro doti morali con facoltà di escludere, con deliberazione privata, quelli ritenuti indegni.

In base a tale legge furono ammessi al laticlavio anche appartenenti alla plebe.

Lex Papia Poppæa nuptiâlis

Legge emanata nel 9 d.C. che, insieme alla lex Iulia de maritandis ordinibus del 17 a.C., apportò rilevanti modifiche al regime del matrimonium [vedi].

Le due leggi miravano ad incentivare le unioni matrimoniali, inducendo i Romani a procreare un numero minimo di figli [vedi ius trium vel quattuor liberorum], a tal fine:

— a carico dei celibi furono stabilite una serie di incapacità, in particolare in ambito successorio;

— a favore degli sposati furono concesse numerose agevolazioni (possibilità di ottenere le magistrature con anticipo rispetto ai normali tempi, esenzione dai doveri pubblici, etc.).

Per particolari benemerienze, era previsto che il Senato ed il principe potessero concedere anche a soggetti non in regola con le disposizioni delle leggi Iulia e Papia i vantaggi che esse assegnavano.

[vedi lex Iulia et Papia]

Lex Papiria tabellaria

[vedi Leges tabellariæ]

Lex Petronia de adultèrii iudicio

Legge emanata nel 61 d.C. e contenente disposizioni in tema di adulterium [vedi]: stabilì che il marito non potesse evitare di accusare pubblicamente la moglie sorpresa nel commettere il primo adulterio, pena la perdita del diritto di accusarla anche in presenza di futuri adulterii.

Lex Petronia de liberàlibus causis

Legge risalente al 19 d.C. (ma tale data è incerta), con la quale si stabilì che, nei processi volti all'accertamento dello stato di libertà o meno delle persone [vedi causa liberalis], se i giudicanti (centumviri o, nelle province, i governatori) erano discordi, in caso di parità di voti, si dovesse optare per la libertà [vedi fàvor libertàtis].

Lex Petronia de præfectis

Legge del 32 a.C.: prevedeva che il Senato designasse dei prefetti per sostituire i magistrati supremi, qualora, per qualsiasi motivo, non fossero stati eletti al 1° gennaio dell'anno.

Lex Petronia de sèrvis

Legge risalente al 61 d.C. (su questa data si nutrono, peraltro, forti dubbi): limitò grandemente la facoltà dei padroni di infierire sugli schiavi, destinandoli al combattimento con belve feroci.

Lex Plætòria

[vedi Lex Lætoria]

Lex Plætòria de prætore urbano

Legge del 242 a.C.: attribuì la scorta di due "lictors" [vedi] al "prætor" "qui ius inter cives dicit" (pretore urbano). Questa "lex" secondo alcuni ebbe lo scopo di regolamentare la carica del "prætor urbanus" dal momento che i comizi centuriati avevano iniziato ad eleggere non più un solo pretore, ma due.

Lex Plàutia de vi

Legge di data incerta (80-70 a.C.) emanata in tema di crimen vis [vedi]: configurò, per la prima volta in diritto romano, questo delitto, comminando per esso la pena di morte.

Al condannato era però consentito optare per la commutazione della pena dell'esilio [vedi interdiction aqua et igni] volontario (c.d. ius exilii). Sancì, inoltre, la inusucapibilità delle cose di cui ci si fosse impossessati con la violenza, introducendo, in tal modo, un nuovo requisito dell'usucapio [vedi], quello della "res habilis ad usucapionem".

Lex Plautia Papiria de civitate sociis danda

Legge emanata dai tribuni M. Plautius Silvanus e C. Papirio Carbo nell'89 a.C., per completare la lex Iulia [vedi] nella concessione della cittadinanza agli Italici. Essa accordava la cittadinanza a tutti i soci [vedi socii] che al giorno della rogazione della legge fossero domiciliati in Italia (fino all'Arno e all'Esino) e che entro sessanta giorni ne presentassero domanda formale (professio) al pretore urbano. Dall'analisi delle fonti risulta che, a fianco di un caput generale relativo alla naturalizzazione collettiva dei socii Italici, esistesse un caput secondario che offriva la cittadinanza in modo personale e diretta a quei soggetti che, pur non essendo italici, erano "a-

dscripi” (cioè associati) ad una città italica federata presso la quale, però, non avevano domicilio.

Lex Plautia Papiria de civitate sociis danda

Legge dell’89 a.C. con cui, durante la guerra sociale (91-88 a.C.) fu concessa la cittadinanza romana a latini e italici: prima a coloro che fossero rimasti fedeli alla Repubblica, astenendosi dal partecipare all’insurrezione, poi a tutti i residenti in Italia che, nel termine di due mesi, avessero dichiarato ad un magistrato romano di voler diventare cittadini.

Lex Poetelia Papiria de nexis

Legge votata dai comitia centuriata [vedi], nel 326 a.C., su proposta dei consoli C. Petelio Libone e L. Papirius Cursor, e riguardante il nexum [vedi]. La legge non abolì definitivamente tale istituto, ma ne mitigò notevolmente le disumane conseguenze per i soggetti che vi erano assoggettati, disponendo che i cittadini sottoposti al nexum non potessero esser tenuti in catene. Con tale legge per la prima volta si fece strada, in diritto romano, una concezione patrimonialistica (consistente sul patrimonio) e non più personale (inesistente, cioè, sulla persona del debitore) della responsabilità derivante da inadempimento dell’obbligazione.

Lex Pompeia de ambitu

Legge emanata nel 52 a.C., su ispirazione di Pompeo Magno, in tema di crimen ambitus [vedi]; stabilì per quest’ultimo, in ordine ai casi ritenuti più gravi (e modificando la disciplina dettata dalla precedente lex Tullia de ambitu [vedi]), la pena dell’esilio [vedi interdiction aqua et igni] perpetuo.

Lex Pompeia de iure magistratum

Legge del 52 a.C.: richiese la presenza fisica a Roma del candidato al consolato.

Rientrò nella tattica adottata da Pompeo contro Giulio Cesare per farlo permanere nello status di privato cittadino, privandolo così del comando delle sue truppe.

Lex Pompeia de parricidio

Legge emanata nel 55 a.C., in tema di parricidium [vedi]: stabilì che al parricida dovesse applicarsi la stessa pena irrogata, per l’omicida, dalla lex Cornelia de sicariis et veneficis [vedi], e cioè l’interdiction aqua et igni [vedi], in luogo della poena cullei [vedi]. Quest’ultima fu, peraltro, ripristinata, per il parricidium, dalla legislazione augustea.

Lex Pompeia de provinciis

Fatta votare da Pompeo, sulla base di un s.c. del 53 a.C., la (—) stabilì che nessuno poteva rivestire una magistratura provinciale prima che fossero trascorsi cinque anni da quella urbana precedentemente rivestita. Il valore politico della (—) va ricercato nel tentativo, fatto da Pompeo, di arginare l’avanzata di Cesare al potere.

Lex Pompeia de Transpadanis

Legge ispirata da Pompeo Strabone, padre di Pompeo Magno, con la quale fu concessa alle comunità della Gallia Transpadana la latinità, costituendole in colonie latine di tipo fittizio, senza, cioè, la deduzione di coloni. Lo scopo della legge fu quello di creare nuovi alleati nell’Italia settentrionale e di salvaguardare il confine nella aspra lotta contro i Piceni.

Lex provinciae

La (—) stabiliva l’ordinamento interno della provincia [vedi provinciae]. Essa era elaborata dal magistrato che aveva proceduto all’annessione con l’assistenza e il controllo di una commissione di dieci legati senatorii.

La (—) era promulgata dal magistrato su delega dei comizi (lex data [vedi lex]) (la più antica (—) fu una lex Rupilia del 131 a.C. che organizzava la provincia di Sicilia).

Nella legge erano indicati i principi in base ai quali la provincia sarebbe stata amministrata, erano individuate le circoscrizioni amministrative (diocesi), stabilite le tasse e le contribuzioni.

Nel quadro dei principi stabiliti dalla legge, il governatore godeva di notevole libertà ed era dotato di imperium militiae che esercitava sui provinciali senza alcun limite e nei confronti dei cives con l’unico limite della provocatio ad populum, estesa nel 195 a.C. anche ai cives fuori Roma da una delle leges Porciae.

Lex Publilia de sponsu

Legge di data incerta, contenente disposizioni in materia di sponsio [vedi] e fidepromissio [vedi].

Stabilì che il garante, che avesse adempiuto il debito garantito, poteva agire per manus iniectio[nem] [vedi legis actio per manus iniectio[nem]] nei confronti del debitore; quando il sistema delle legis actio[n]es [vedi legis actio] fu sostituito da quello formulare [vedi processo per formulas], al garante fu concessa una c.d. actio depens[i] [vedi].

Lex Publilia Philonis de auctoritate patrum

Una delle leges Publiliae Philonis [vedi], fatte approvare nel 339 a.C. ai comitia centuriata [vedi] dal dictator [vedi] Publilio; in particolare, la (—) stabilì che l'approvazione senatoria non dovesse intervenire dopo l'approvazione delle leggi da parte dei comitia centuriata, ma dovesse precedere, quale conferma formale delle rogationes [vedi lex] fatte dai magistrati proponenti.

Lex Publilia Philonis de censore plebeo creando

Una delle leges Publiliae Philonis [vedi], fatte approvare nel 339 a.C. ai comitia centuriata [vedi] dal dictator [vedi] Publilio; in particolare, la (—) stabilì che almeno uno dei due censori [vedi censes] dovesse essere di origine plebea.

Lex Publilia Philonis de plebiscitis

Una delle leges Publiliae Philonis [vedi], fatte approvare nel 339 a.C. ai comitia centuriata [vedi] dal dictator [vedi] Publilio; in particolare, la (—) stabilì che le leggi ed i plebisciti [vedi plebiscitum] fossero costituzionalmente parificati, e che, pertanto, i magistrati fossero obbligati a sottoporre all'approvazione degli stessi comitia centuriata tutte le deliberazioni normative dei concilia plebis [vedi].

In virtù di essa, i plebisciti acquistarono, sia pure indirettamente, forza di legge per l'intero popolo romano [vedi lex Hortensia].

Lex Publilia Voleronis de plebeis magistratibus

Legge emanata nel 471 a.C. per iniziativa del tribuno della plebe Publilio Volerone, pose nuove regole in tema di elezione dei tribuni, stabilendo che questa dovesse avvenire da allora in poi in assemblee alle quali i plebei partecipassero ordinati sulla base delle tribù territoriali in cui erano iscritti (concilia plebis tributa). Con la nuova disciplina si intese sottrarre ai plebei nullatenenti (dipendenti dei patrizi o da questi facilmente manovrabili) la direzione politica della lotta contro i patrizi, per affidarla ai plebei che avevano sede e fondo nella tribù territoriale e che pertanto erano economicamente autosufficienti.

Lex Rønnia de calumniatoribus

Legge emanata all'incirca nell'80 a.C., in tema di crimen calumniae [vedi]: dispose che i calunniatori dovessero esser tratti a giudizio dinanzi alla stessa quaestio [vedi] che aveva giudicato l'innocente calunniato.

Stabilì, altresì, che i calunniatori fossero privati, per il futuro, della capacità di esser pubblici accusatori. Deriva da successive manipolazioni postclassiche la tradizione per cui la fronte del calunniatore sarebbe stata marchiata con la lettera K (iniziale di Kalumnia).

Lex Rhodia de iactu

La (—) disciplinò le conseguenze del lancio in mare delle merci a seguito di un'avaria marittima, cioè del cd. iactus mercium, da parte del capitano di una nave in pericolo.

La legge stabilì, in proposito, che la perdita dovesse essere sopportata pro parte da tutti i proprietari delle merci trasportate, locatori "ad eas vehendas", (cioè operis); il proprietario delle merci perite poteva agire con l'actio locati [vedi] contro il trasportatore, il quale poteva in via di rivalsa, con l'actio conducti [vedi], agire contro i proprietari delle merci salvate.

Lex Romana Burgundionum

Codice promulgato dal re burgundo Gundobaldo nel 532 d.C. e redatto attraverso la collazione dello stesso gruppo di opere posto a base della Lex Romana Wisigothorum [vedi].

Il titolo di lex attribuitole dimostra che il sovrano barbaro si considerava, anche formalmente, indipendente rispetto all'imperatore romano-orientale (lo stesso discorso vale per la Lex Romana Wisigothorum [vedi]).

Mentre, tuttavia, in seno a quest'ultima compilazione, le fonti sono meccanicamente riportate l'una accanto all'altra, nella (—) si registra un'organica fusione delle medesime in un testo unitario e sostanzialmente originale. In forza del principio dell'esclusivismo nazionale del diritto, sia la (—) sia la Lex Romana Wisigothorum furono destinate esclusivamente a regolare i rapporti giuridici tra romani.

Lex Romana Wisigothorum (detta anche Breviarum Alarici)

Codice emanato nel 506 d.C. dal re visigoto Alarico II [vedi], al fine di rafforzare, dinanzi allo spettro imminente di una guerra con i Franchi, l'intesa con la popolazione romana e con la Chiesa cattolica.

L'opera è formata da passi estratti da varie fonti giuridiche romane: a differenza dell'Edictum Theodorici e della Lex Romana Burgundionum, la (—) riporta tali estratti fedelmente, senza ri-

fonderli nel testo, ma sistemandoli secondo le fonti di provenienza, che risultano sempre indicate.

La (—) è composta da una parte notevole del Codex Theodosianus [vedi] e delle Novellæ Posttheodosianæ [vedi], dall'Epitome Gai [vedi], che è riportato per intero, dalle sentenze di Paolo e da un passo isolato dei responsa di Papiniano.

La compilazione fu corredata da un'interpretatio, ossia da un sussidio ermeneutico comprendente sia un sommario del contenuto, sia una dettagliata parafrasi del testo, interpretatio che forse già da prima si trovava a margine o in calce al materiale utilizzato. Anche questa legge, come la Lex Romana Burgundionum [vedi], regolò esclusivamente i rapporti giuridici tra Romani sudditi del regno visigoto, che allora comprendeva la Spagna e parte della Gallia. Alarico II dimostrò di rifiutare ogni supremazia romana e del diritto romano sul suo popolo, senza però pretendere che il diritto barbaro si applicasse anche ai sudditi romani. Ciò in omaggio al principio dell'esclusivismo nazionale del diritto.

Tuttavia secondo una tesi recente, la (—) avrebbe avuto validità territoriale e cioè sarebbe stata applicata sia ai Romani che ai Visigoti.

Nonostante i difetti stilistici e le carenze strutturali, la (—) ha svolto una funzione relevantissima nella storia giuridica medioevale dell'Europa sud-occidentale, basti pensare che in Francia meridionale venne disapplicata solo nel XII sec.

Lex Roscia

La (—) estese la cittadinanza romana agli abitanti della Gallia Cisalpina (49 a.C.) [vedi amplius peregrini].

Lex Sænia de plebèis in patricios adlegèndis

Legge risalente al 29 a.C., con la quale si attribuì ad Ottaviano Augusto la prerogativa di conferire il rango di patrizio (adlèctio in patricios) a chiunque egli volesse, nell'ambito degli honestiores [vedi].

Lex Scribònia de usucapiòne servitùtibus

Legge dell'età repubblicana, con la quale veniva introdotto il divieto di costituzione di servitù [vedi servitùtes (prædiòrum)] mediante usucapione, costituzione ammessa, invece, nel diritto romano antico.

Lex Semprònia (C. Gracchi) agraria

[vedi Leges agrariæ]

Lex Sempronia (C. Gracchi) de provincia Asia a censòribus locànda

Plebiscito [vedi plebiscitum] fatto approvare da Caio Gracco [vedi], con il quale veniva concessa l'esazione dei tributi in appalto ai pubblicani, sottraendone al Senato.

Lex Sempronia (C. Gracchi) iudiciària

Plebiscito [vedi plebiscitum] emanato su iniziativa di Caio Gracco [vedi] nel 122 a.C., con il quale si stabilì che il diritto di appartenere alle giurie giudicanti in tema di reati di concussione (questiònes repetundàrum) [vedi quæstiònes perpètuæ] spettasse alle sole persone appartenenti per censo alla classe dei cavalieri, escludendo tassativamente che potessero farne parte i senatori, che in precedenza ne avevano il monopolio. La portata politica della riforma era enorme e la reazione del ceto senatorio fu durissima, in quanto i suoi membri al governo delle province, spesso accusati di malversazioni e di concussioni, vennero così a trovarsi alla mercé dei cavalieri.

La materia fu disciplinata anche dalle successive leggi Servilia Cæpiònis [vedi], Livia iudiciaria [vedi Druso, Livio] Cornelia (Sullæ) iudiciaria [vedi], Iulia iudiciaria [vedi] ed Antonia iudiciaria [vedi].

Lex Sempronia (T. Gracchi) agraria

[vedi Leges agrariæ]

Lex Servilia Cæpiònis iudiciària

Legge emanata nel 106 a.C. (ma forse non approvata dai comizi centuriati): apportò modifiche alla lex Semprònia C. Gracchi iudiciaria [vedi], mitigandone il rigore e stabilendo che l'album iudicum [vedi] fosse composto per metà di senatori e per metà di cavalieri.

La materia fu successivamente disciplinata dalle leggi Cornelia (Sullæ) iudiciaria [vedi], Aurelia (Cottæ) [vedi], Iulia iudiciaria [vedi] ed Antonia iudiciaria [vedi].

Lex Servilia repetundàrum

Legge emanata nel 11 a.C. in tema di crimen repetundarum [vedi]: apportò modifiche alle varie ipotesi delittuose e al procedimento, con nuove definizioni e nuove punizioni.

Lex Silia de lègis actiòne

Legge emanata all'incirca nel 200 a.C.: introdusse la legis actio per condictiōnem [vedi] per le controversie aventi ad oggetto debiti di denaro.

[vedi Lex Calpurnia de condictione]

Lex Sulpicia de bello Mithridatico

[vedi Leges Sulpiciae]

Lex Sulpicia de novorum civium et libertinorum suffragio

[vedi Leges Sulpiciae]

Lex Thoria agraria

[vedi Leges agrariae]

Lex Titia de provinciis quaestoriis

Legge del 267 a.C.: forse portò i quaestores [vedi], ritenuti ormai magistrati ordinari, dal numero di quattro ad otto.

Lex tributa de potestate tribunicia

Veniva così definita la legge con la quale i concilia plebis [vedi] attribuivano al princeps la tribunicia potestas [vedi], nonché tutte le altre potestà minori.

Lex Tullia (Ciceronis) de ambitu

Legge emanata nel 63 a.C., su ispirazione di Marco Tullio Cicerone, in tema di crimen ambitus [vedi]; stabilì in ordine a quest'ultimo, per i casi ritenuti più gravi, la pena temporanea (per 10 anni) dell'esilio [vedi interdicitio aqua et igni].

Lex Valeria Cornelia de destinatione magistratuum

[vedi Destinatio magistratuum]

Lex Valeria de Sulla dictatore

Legge proposta al popolo da Lucio Valerio Flacco e approvata dai comizi centuriati [vedi comitia centuriata]. Alla (—), gli storici ricollegano il conferimento di ampi poteri a Silla [vedi].

Lex Valeria Horatia de plebiscitis

Legge risalente, secondo la tradizione, al 449 a.C. (o 509 a.C.): avrebbe riconosciuto l'obbligatorietà generale dei plebisciti. La dottrina è concorde nel ritenere tale versione inverosimile, dato che è impossibile che una lex [vedi] abbia potuto determinare l'equiparazione dei plebisciti alle leggi prima ancora che la plebe fosse ammessa alle magistrature curuli [vedi lex Valeria Horatia de provocatione].

Lex Valeria Horatia de provocatione

Secondo la tradizione, si tratterebbe della legge che avrebbe introdotto la provocatio [vedi] nel sistema giuridico romano.

In realtà le fonti menzionano tre leggi Valeriae, di epoca diversa (509 a.C.; 449 a.C.; 300 a.C.) e tutte promosse da un console Valerio (ma, com'è ovvio, non poteva trattarsi della stessa persona). La dottrina più autorevole ritiene, infatti, le prime due leggi leggendarie.

La terza legge (quella del 300 a.C.) avrebbe disciplinato la provocatio, rendendola istituto stabile nell'ordinamento processuale romano.

Lex Valeria Horatia de tribunicia potestate

Legge risalente, secondo la tradizione, al 449 a.C. o 509 a.C.: sancì l'inviolabilità dei tribuni della plebe, degli edili plebei [vedi aedilitas] e dei iudices decemviri [vedi decemviri]. Tale legge riconfermava in realtà il carattere di sacertas riconosciuto ai magistrati plebei dalla plebe con il giuramento sul Monte Sacro (durante la secessione del 495 a.C.) [vedi lex Valeria Horatia de provocatione].

Lex Valla de manus iniectioe

Legge emanata all'incirca nel 200 a.C. e contenente norme relative alla legis actio per manus iniectiōnem [vedi]: stabilì che lo stesso obbligato, se sicuramente solvibile, potesse fungere da vindex [vedi] di sé stesso (esclusivamente di fronte ad una manus iniectio pro iudicato e mai di fronte ad una manus iniectio iudicati [vedi legis actio per manus iniectiōnem], mitigando la disciplina preesistente, eccessivamente severa.

Lex Varia de maiestate

Legge emanata su proposta del tribuno della plebe Vario Severo Hybrida nel 90 a.C.; ampliò il campo d'applicazione del crimen maiestatis [vedi], includendovi la fattispecie dell'incitamento alla rivolta contro Roma.

Lex venditionis

[vedi Bonorum venditio]

Lex videt iratum; iratus legem non videt [lett. "La legge considera chi sia preda dell'ira; chi è preso dall'ira, invece, non considera alcuna legge"]

Principio di diritto penale in base al quale la legge considera lo stato d'ira come attenuante (art. 62, n. 2, c.p.) o come causa di esclusione di punibilità se causata da fatto ingiusto altrui (art. 599 2° co. c.p.).

Al contrario l'irato non considera, mentre compie il gesto criminoso, le conseguenze stabilite dalla legge medesima.

Lex Villia annalis

Plebiscito [vedi plebiscitum] del 180 a.C. ispirato dal tribuno L. Villius: stabiliva l'ordine con cui si poteva accedere alle magistrature (certus ordo magistratum), fissando l'età minima per l'elezione alle cariche essenziali alla preparazione dell'uomo politico.

In forza di questa legge:

— occorre aver servito almeno dieci anni nello "exercitus" (decem stipendia: 27 anni) per candidarsi alla "quaestura";

— era ineleggibile ad una magistratura ordinaria patrizia (esclusa la censura) chi ne aveva ricoperto un'altra nel biennio precedente.

Lex Visellia de libertinis

Legge emanata nel 24 d.C. e menzionata da Gaio [vedi] nelle sue Istituzioni (I, 32b): concesse la cittadinanza romana ai Latini Iuniani [vedi] che avessero militato per almeno sei anni nel corpo dei vigiles.

Lex Voconia

Legge emanata nel 169 a.C.; con le leges Furia (200 a.C.) e Falcidia (40 a.C.) regolò la materia dei legati [vedi legatum].

Non solo limitò la capacità delle donne di ricevere per testamento, ma stabilì anche che l'erede non potesse ricevere meno del legatario.

Libellus contradictiois

[vedi Cognitio extra ordinem]

Libellus conventiois

[vedi Cognitio extra ordinem]

Liber singularis definitiois

[vedi Mucio Scevola (Quinto)]

Liber singularis de officio adsectorum (vel adsectorius)

[vedi Sabino (Masurio)]

Liber singularis enchiridii

[vedi Pomponio]

Liber singularis responsorum

[vedi Marcello]

Liber Syro-Romanus iuris

Opera di cui si hanno varie versioni in siriano, in arabo e in armeno.

Conteneva solo ius civile (senza alcuna traccia di ius honorarium) corretto con la costituzione emanata sotto Costantino.

Liberi in mancipio (vel in causa mancipii)

Venivano così definite le persone libere [vedi status libertatis] che si trovavano sottoposte ad un pater familias [vedi], dal quale non discendevano, in aggiunta o in sostituzione dei figli.

I soggetti in questione entravano in causa mancipii allorché il proprio pater familias di origine esercitava nei loro confronti il suo ius vendendi [vedi], la noxae datio [vedi Noxa] (per liberarsi della responsabilità per il delitto commesso dal filius), il nexum [vedi] (per garantire un debito), o comunque nei casi di vendita fittizia, attraverso la quale si compiva l'emancipazione classica.

Il soggetto in causa mancipii non perdeva né la sua libertà, né la cittadinanza. In sostanza, egli si trovava, rispetto al pater familias acquisito, nella stessa, identica posizione di un filius familias, con un'unica, fondamentale differenza: mentre il filius familias, per cause naturali (morte del pater familias) o giuridiche (emancipatio), un giorno sicuramente si sarebbe sottratto alla sua posizione di soggezione, la causa mancipii, se non era, per se stessa, transitoria (es.: vendita provvisoria nella emancipatio), poteva, in teoria, protrarsi per tutta la vita non solo dell'avente potestà, ma anche dei suoi discendenti. Infatti, mentre dal lato attivo la potestas [vedi] si trasmetteva agli eredi dell'attuale pater familias, passivamente, la causa mancipii, si trasmetteva ai figli ed ai discendenti dell'asservito.

Un soggetto cessava di essere in causa mancipii a seguito di manumissio o di solutio per aes et libram (qualora fosse stato ceduto a seguito di nexum [vedi] o di noxae deditio [vedi]). A se-

guito della manumissio egli, essendo sempre filius del pater originario, tornava sotto la sua potestas (salvo che quest'ultimo non fosse morto: in tal caso, acquistava l'autonomia familiare). In età giustiniana, scomparsa la noxæ deditio dei filii, nonché le formalità antiche della emancipazione e della adozione, ed affermatosi il principio che il filius eccezionalmente venduto dal pater diventava schiavo, la causa mancipii scomparve.

Liberi naturàles [Figli naturali; cfr. artt. 250 ss. c.c.]

Erano i figli nati dall'unione di un uomo libero con una concubina.

La filiazione naturale cominciò ad avere un certo riconoscimento giuridico per influsso del Cristianesimo: il figlio naturale acquistò il diritto agli alimenti e ad una quota nella successione legittima del genitore, a meno che fosse nato da unione incestuosa o proibita.

I (—) potevano diventare legittimi attraverso la legittimazione [vedi legittimatio]; quest'ultimo istituto era estraneo al diritto classico, poiché il pater mediante l'adozione [vedi adoptio] poteva immettere nella familia anche estranei con parità di condizione giuridica rispetto ai figli: solo in diritto postclassico, su impulso della religione cristiana, per favorire la trasformazione di unioni illegittime in matrimoni, si intese regolare la situazione dei figli nati fuori del matrimonio. Una costituzione dell'imperatore Costantino stabilì che i figli potevano essere legittimati per subsequens matrimonium, cioè se i genitori avessero contratto successivamente regolare matrimonio.

A questo tipo di legittimazione si aggiunse in un secondo momento l'atto di legittimazione per oblationem curiæ, il quale aveva luogo se il genitore presentava il figlio come decurione alle curie cittadine, assegnandogli anche un congruo patrimonio: quest'ultima forma di legittimazione trovò scarsa diffusione.

Giustiniano riconobbe anche la legittimazione per rescriptum principis [vedi constitutiones principum], vale a dire per decreto dell'imperatore, ed ammise che il figlio potesse chiedere la legittimazione per rescriptum anche dopo la morte del pater se questi aveva espresso nel testamento la volontà di legittimarlo.

L'espressione (—) veniva, altresì, talvolta adoperata per indicare i figli procreati, in antitesi a quelli adottivi.

Libertas

[vedi Status libertatis]

Libertas Claudiàna

Veniva così denominato un particolare modo di acquisto della libertà per gli schiavi, introdotto e disciplinato da un edictum [vedi constitutiones principum] dell'imperatore Claudio [vedi].

Di regola, se un servus veniva abbandonato dal dominus [vedi], non perdeva la condizione di schiavo: diventando servus derelictus (servo abbandonato), cioè una res nullius [vedi], della quale qualsiasi soggetto poteva, secondo i principi generali [vedi derelictio], impadronirsi.

Frequente era l'ipotesi che uno schiavo, gravemente ammalato, fosse abbandonato dal dominus, secondo le usanze del tempo, nei pressi di un tempio (generalmente, presso il tempio dedicato ad Esculapio sull'isola Tiberina) od anche in un luogo diverso, in previsione della sua morte imminente, per evitare di prestargli le cure necessarie. In questo caso, il citato editto dell'imperatore Claudio stabilì che se lo schiavo (miracolosamente) guariva, diventava libero ed acquistava la condizione di Latinus Iuniànus [vedi Latini]. Era, questa, la c.d. (—).

Libertas fideicommissària

La manumissio [vedi] poteva anche conseguire ad un fideicommissum [vedi fideicommissum]: in questo caso si parlava di "fideicommissaria libertas".

"Manumissor" (e conseguentemente "patronus") era ovviamente il fedecommissario.

Libertinitas

Era la condizione dei libèrti o libertini. In proposito, occorre precisare che il diritto romano distingueva, nella categoria dei soggetti liberi:

— soggetti liberi dalla nascita, detti ingènuì (per la loro condizione [vedi status libertatis]):

— soggetti non liberi dalla nascita, detti libèrti o libertini.

Ai soggetti liberi (dalla nascita, o meno) si contrapponevano gli schiavi (servi).

In particolare, libertus o libertinus era lo schiavo affrancato attraverso manumissio [vedi]; il soggetto che poneva in essere l'affrancazione veniva definito patrònus [vedi]; tra il libertus o libertinus ed il patrònus intercorreva il rapporto giuridico di patronato [vedi patronatus], la cui titolarità si trasmetteva, alla morte del patròno, ai discendenti adgnàti [vedi adgnatio] di quest'ultimo.

Nelle fonti:

— il termine *libertus* indicava "il solo schiavo liberato con *manumissio iusta ac legitima* [vedi *manumissio*], quindi lo schiavo divenuto, ad un tempo, libero, cittadino e familiarmente autonomo";

— il termine *libertinus* indicava "la condizione giuridica del *libertus* (quindi la sua sottomissione al *patronus*)".

Le due espressioni vengono, peraltro, frequentemente adoperate come sinonimi. Probabilmente, in origine, il termine *libertinus* era adoperato per indicare il figlio del *libertus* (cioè di colui che era stato affrancato), nato dopo l'affrancazione del padre.

La condizione di *libertus* o *libertinus* comportava alcune limitazioni rispetto allo status di *ingenuus*, ed in particolare:

— i liberti erano esclusi da alcune cariche pubbliche: essi venivano inoltre raggruppati in pochissime tribù, in modo che il loro voto avesse minore valore rispetto a quello degli *ingenui*;

— ai fini dell'acquisto del *ius (trium vel quattuor) liberòrum* [vedi], le donne, dovevano aver generato quattro figli (e non tre, come le *ingenuæ*);

— le *libertæ*, inoltre, non potevano contrarre matrimonio con soggetti di rango senatorio;

— il liberto doveva al *patrono* *obsèquium, operæ, bona*. Dal dovere di *obsequium* gli derivava il divieto di esercitare alcuna azione criminale o infamante contro il *patrono* né altra azione senza il permesso del magistrato.

L'obbligo delle *operæ* si concretava, invece, nella prestazione di servizi, quali l'amministrazione dei beni o la cura dei figli del *patrono*. Il liberto aveva, nei confronti del *patrono*, doveri di natura sociale: doveva salutarlo al risveglio, fargli da procacciatore di voti in periodo elettorale, far parte del suo seguito nel Foro.

Il *patrono* aveva, inoltre, un diritto di successione legittima sui beni del liberto, il quale non poteva compiere atti in frode a tale aspettativa.

Il *patrono* ed il liberto avevano infine l'obbligo reciproco degli alimenti.

Godeva di una posizione privilegiata il c.d. *libertus orcinus*, cioè lo schiavo manomesso per testamento: essendo, infatti, la manomissione conseguente alla morte del padrone, il *libertus orcinus* non aveva alcun *patronus*;

— qualsiasi iniuria [vedi] compiuta dal *libertus* era considerata *àtrox* e punita, quindi, con sanzione più severa.

La condizione di liberto cessava con la *restitutio natàlium*, concessa dall'imperatore col consenso del *patrono*: a seguito di tale atto il liberto era considerato *ingenuus*. Se, invece, al liberto fosse stato concesso il *ius ànuli àurei* [vedi], il rapporto di *patronato* non veniva meno.

Nel diritto giustiniano la categoria dei liberti fu abolita quasi del tutto.

Libèrtus

[vedi *Libertìnitas*]

Libertus orcinus

Erano gli schiavi manomessi "testamento", il cui *patrono* era ab initio inesistente, perché defunto all'Orco [vedi *Libertìnitas*].

Libio Severo (imp. 461-465 d.C.)

Successore di Maggiorano [vedi], fu, come il predecessore, imperatore con poteri solo nominali, messo sul trono dallo svevo Ricimero, potentissimo *magister militum* [vedi].

Libri ab urbe còndita

[vedi Livio]

Libri ad edictum ædìlium curùlium

[vedi Celio Sabino]

Libri ad edictum prætòris urbani

[vedi Sabino (Masurio)]

Libri ad Vitèllium

[vedi Sabino (Masurio)]

Libri aureòrum

[vedi *Res cottidiànæ*]

Libri Basilicòrum (ta Basilikà)

Compilazione in lingua greca, redatta su ordine dell'imperatore d'Oriente Leone VI, detto il saggio o il filosofo (886-911 d.C.).

Al fine di adattare il diritto del *Còrpus iùris civilis* [vedi] (ancora essenzialmente "romano") al diverso ambiente bizantino e per soddisfare le esigenze degli studenti di lingua greca, Leone nominò una commissione che rielaborasse il materiale dell'immensa opera giustiniana.

Invero la maggior parte del materiale fu prelevato, per lo più, dalle parafrasi, dagli indici e dalle epitomi, compilate a loro volta a commento o riassunto del Corpus iuris, modificandone il contenuto.

L'opera, divisa in 60 libri, ciascuno dei quali suddiviso in titoli, secondo lo schema del Codex giustiniano, finì col sostituire ben presto in Oriente il Corpus iuris, fornendo una raccolta completa di tutto il materiale in esso contenuto, con il merito di riunirlo sotto un unico libro o un unico titolo.

Libri coniectaneòrum

[vedi Capitone]

Libri X regulàrum

[vedi Modestino]

Libri X responsòrum

[vedi Modestino]

Libri de iùre civili

[vedi Trebazio Testa]

Libri de iure pontifício

[vedi Capitone; Labeone]

Libri de lègibus

[vedi Ofilio (Aulo)]

Libri de officio cònsulis

[vedi Marcello]

Libri de præscriptionibus

[vedi Modestino]

Libri de religionibus

[vedi Trebazio Testa]

Libri de stipulationibus

[vedi Sesto Pedio]

Libri de usucapionibus

[vedi Nerva figlio]

Libri II ad Brutum

[vedi Servio Sulpicio Rufo]

Libri II de adultèriis

[vedi Papiniano]

Libri II de appellatìonibus

[vedi Marciano]

Libri II definitiònum

[vedi Papiniano]

Libri II de pùblicis iudiciis

[vedi Marciano]

Libri II enchiridii

[vedi Pomponio]

Libri II quæstionum

[vedi Callistrato]

Libri epistularum

[vedi Africano]

Libri iùris civilis

[vedi Cassio Longino; Ofilio (Aulo)]

Libri memoriàlium

[vedi Sabino (Masurio)]

Libri IX differentiàrum

[vedi Modestino]

Libri IX quæstionum

[vedi Africano]

Libri XIX responsòrum

[vedi Papiniano]

Libri XVIII iùris civilis

[vedi Mucio Scevola (Quinto)]

Libri IV de iùre fisci et populi

[vedi Callistrato]

Libri IV de pœnis

[vedi Modestino]

Libri IV de re militàri

[vedi Tarrutieno Paterno]

Libri V regulàrum

[vedi Modestino]

Libri responsòrum

[vedi Cassio Longino; Sabino (Masurio)]

Libri VII fideicommissòrum

[vedi Aburnio Valente]

Libri VII pandectàrum

[vedi Modestino]

Libri VI ad edictum monitòrium

[vedi Callistrato]

Libri VI ad lègem Iuliam et Papiam

[vedi Marcello]

Libri XVI institutiònum

[vedi Marciano]

Libri VI de cognitiònibus

[vedi Callistrato]

Libri VI de excusatiònibus

[vedi Modestino]

Libri singulàres ad fòrmulam hypothecàriam

[vedi Marciano]

Libri III institutiònum

[vedi Callistrato]

Libri III iùris civilis

[vedi Manilio; Sabino (Masurio)]

Libri XXXVII quæstiònum

[vedi Papiniano]

Libri XXXI digestòrum

[vedi Marcello]

Libri XXI disputatiònum

[vedi Trifonino]

Libri XX constitutiònum

[vedi Papirio Giusto]

Libripens [Pesatore]

[vedi Gèsta per æs et lìbram]

Licet mercatòribus sese invicem circumvenire [Ai mercanti è consentito ingannarsi reciprocamente]

L'espressione è adoperata per indicare che un negozio giuridico non è viziato dalla normale abilità dell'una, dell'altra o di entrambe le parti nel concludere i propri affari a condizioni vantaggiose, cioè da quei comportamenti che integrano il c.d. dolus bonus [vedi dolus]. In diritto romano, un limite ben preciso alla spregiudicatezza negli affari fu posto, a vantaggio dei minorens XXV annorum [vedi], con la Lex Lætoria de circumscriptione adulescentium [vedi].

Licia

Regione situata nella propaggine sud-orientale della penisola anatolica nell'odierna Turchia.

Fu a lungo alleata di Roma, fino a che nel 43 d.C. Claudio [vedi] non la rese provincia romana, unendo il suo territorio a quello della Panfilia.

Licinio (imp. 308-325 d.C.)

Nominato Augustus, come collega di Galerio [vedi], durante la conferenza di Carnuntum, (—) fu imperatore nel confuso periodo che seguì l'abdicazione di Diocleziano [vedi].

Trovatosi ad affrontare Massenzio e Massimino Daia, che si erano autoproclamati imperatori nel 306 e nel 310 d.C., (—) si alleò con Costantino [vedi], figlio illegittimo di Costanzo Cloro [vedi], Augustus per la parte occidentale.

Sconfitti i due pretendenti rivali, nel 313 d.C. (—) e Costantino restavano padroni assoluti dell'Impero.

Il loro accordo non durò comunque a lungo: dopo ripetuti contrasti, nel 323 d.C. Costantino sconfiggeva (—), costringendolo all'abdicazione. Di lì a poco (—) moriva, assassinato, nel 325 d.C.

Lictòres

Erano i portatori dei fasci littori, simbolo del potere di Roma. Introdotti da Tarquinio Prisco [vedi], accompagnavano il rex e i magistrati nelle pubbliche manifestazioni. In origine svolgevano anche funzioni di polizia [vedi].

Lìmes

[vedi Crimen àmbitus]

Limes [Confine]

In origine era la striscia di terra su cui avanzavano le truppe romane in territorio nemico.

In seguito il termine passò ad indicare una strada militare, rafforzata da torretta di avvistamento e da fortini.

Alla fine, col vocabolo (—) i Romani intesero il vero e proprio confine, sia naturale che artificiale: sopravvissero, quindi, le torri ed i fortini, ma la strada fu rimpiazzata da una barriera ininterrotta.

Il Reno ed il Danubio [vedi] furono sin da Augusto [vedi] parte integrante del (—). Ma a testimonianza dell'antico (—) possono ancor oggi ammirarsi i resti del Vallum Adriani [vedi Adriano].

Lis

Veniva così definito il bene oggetto di una controversia sorta in giudizio tra due o più persone. [vedi lègis àctio; processo per formulas; cognitio extra òrdinem; litis contestàtio; litis denunciàtio].

Litem suam facere

Indicò la condotta del giudice che in mala fede emettesse una sentenza ingiusta.

La vittima dell'ingiustizia poteva agire contro il iudex con un'azione in id quod æquum iudici videbitur (applicazione del principio di equità).

Litigare per concepta verba

Una "lex Æbutia" della metà del II sec. a.C. concesse ai cittadini di impostare il criterio risolutivo delle loro controversie attraverso libere discussioni ("per concepta verba") davanti al pretore urbano [vedi prætor] come davanti al pretore peregrino [vedi prætor peregrinus].

La "lex Iulia iudiciorum privatorum" [vedi] del 17 a.C. rese obbligatorio questo modo di esercizio dell'azione.

Lìtis æstimàtio

Secondo l'orientamento prevalente, la (—) consisteva in un'assegnazione, cioè in un'indiretta attribuzione del dominium ex iure Quiritium [vedi], che faceva seguito ad una pronuncia giudiziale in una rei vindicatio [vedi]: nei casi in cui il convenuto era condannato dal giudice al pagamento del controvalore della cosa controversa, questi acquistava il dominium ex iure Quiritium sulla cosa stessa (l'azione di rivendica, in un primo momento, comportava una condanna pecuniaria, non la restituzione della cosa controversa).

Dubbi si nutrono sull'ammissibilità di un tale modo di acquisto del dominium ex iure Quiritium anche sulle res màncipi [vedi].

È opportuno precisare che la (—) aveva una doppia valenza:

— processuale, come mera estimazione del valore economico della res controversa, ai fini della determinazione della summa condemnatiònis (somma che il convenuto doveva pagare a titolo di condanna);

— sostanziale, come modo di acquisto del dominium ex iure Quiritium (parte della dottrina preferisce ritenere, peraltro, che la (—) costituisse solo una giusta causa di usucapione [vedi usucàpio]).

In diritto giustiniano, la valenza sostanziale della (—) venne meno, in quanto la condanna a seguito di rei vindicatio importava oramai la restituzione della res controversa (condemnatio in ipsam rem) e non più solo il pagamento del suo controvalore.

Lìtis contestàtio [lett. "contestazione della lite"]

La (—) era l'elemento fondamentale della fase processuale in iure delle lègis actiònes [vedi]. Essa consisteva nello scambio di dichiarazioni solenni e tra loro incompatibili, tra le parti. Tali dichiarazioni erano pronunciate davanti a testimoni, esplicitamente richiesti della loro presenza. La funzione della (—) era duplice: determinava l'oggetto del processo e impegnava le parti alla soluzione della lite mediante la sentenza. Si verificava, inoltre, il c.d. fenomeno della con-

sumazione processuale: l'obbligazione restava ferma, ma ne mutava la fonte, poiché dopo la (—), l'obbligo primario si trasformava nell'obbligo di subire la condanna, rinunciando all'autotutela.

Nel processo per formulas [vedi] la (—), anche qui tipica della fase in iure, consisteva nella lettura da parte dell'attore del testo della formula. Terminata la lettura, ognuna delle parti si rivolgeva ai testimoni chiedendo di testimoniare. La funzione della (—) era quella di stabilire ufficialmente che il processo si era iniziato con la partecipazione di tutti i soggetti: l'oggetto della controversia risultava, invece, dalla formula [vedi]. Se il giudizio era legitimum (riconosciuto formalmente dalla legge), la (—) produceva ipso iure [vedi] l'estinzione dell'obbligo dedotto in giudizio: al suo posto sorgeva l'obbligo di soggezione all'eventuale condanna.

Nella cognitio extra ordinem [vedi] infine, la (—) aveva luogo con la costituzione in giudizio; essa non aveva più l'effetto di consumare l'azione.

Litis denuntiatio [cfr. art. 163 c.p.c.]

Veniva così definito, in diritto romano, uno dei modi con cui, nella cognitio extra ordinem [vedi], si compiva l'atto introduttivo del processo di cognizione [vedi evocatio].

In particolare, la (—) era caratterizzata dal fatto che la citazione in giudizio veniva recapitata alla controparte da un pubblico funzionario.

Nella (—) l'attore doveva indicare i termini della pretesa vantata, invitando la controparte a costituirsi in giudizio ad un'udienza prestabilita.

Litteræ dimissoriæ [Relazione]

Nella cognitio extra ordinem [vedi], veniva così definita, in ordine al processo d'appello, la relazione trasmessa al giudice di grado superiore, investito della cognizione dell'appello, da parte del giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata [vedi appellatio].

Le (—) contenevano una breve esposizione della situazione di fatto e di diritto (come accertata dal giudice che aveva emesso la sentenza) che faceva da sfondo alla controversia in atto, oltre a tutti quegli imprecisati elementi che il giudice di grado inferiore riteneva opportuno far conoscere a quello investito dell'appello.

Locatio-conductio [Locazione; cfr. artt. 1571-1606 c.c.; L. 27-7-1978, n. 392]

La locazione, in diritto romano, era un genus, più che un contratto autonomo, in quanto al suo schema potevano esser ricondotte figure diverse l'una dall'altra.

Sotto un profilo generale, col termine (—) era indicato quel contratto consensuale, col quale una parte (locatore) si obbligava a mettere nella materiale disposizione dell'altra (conduttore) una cosa, che quest'ultimo si obbligava a restituire dopo averla goduta per un certo tempo, o dopo averla lavorata, manipolata, trasformata nel modo pattuito.

Le origini storiche della (—) sono assai incerte:

- un primo orientamento la ricollega alle prime locazioni dello Stato;
- un secondo orientamento ritiene che la (—) si affermò in Roma attraverso il ius honorarium [vedi]: il suo precedente nel ius civile [vedi] sarebbe stato il precarium [vedi], istituito col quale il proprietario di una cosa ne cedeva il possesso ad altri in cambio di un corrispettivo;
- altra dottrina esclude la derivazione della (—) dal precarium, con il quale poteva ravvisarsi solo un'identità di funzione.

Si è rilevato che la vendita [vedi emptio-venditio] e la locazione, nel diritto romano, non furono nettamente distinte, poiché entrambe potevano essere costitutive di sole obbligazioni (mentre nel diritto moderno la vendita ha efficacia traslativa). Ciò che distingueva i due contratti non era la perpetuità del rapporto (potendo esservi anche una locazione perpetua), ma la funzione del contratto: la vendita attribuiva al compratore un potere assoluto e definitivo, la locazione, invece, attribuiva solo il godimento della cosa. Inoltre, il compratore vantava una iusta causa usucapionis ed il suo possesso era tutelato con l'actio Publiciana [vedi], mentre il conduttore non aveva alcuna tutela reale.

Il contratto di locazione aveva di solito una durata determinata, ma poteva essere stipulato anche in perpetuum (salvo, in questo caso, il diritto di recesso di ciascun contraente). Un tale contratto veniva da alcuni giuristi qualificato come compravendita; Gaio [vedi] (Inst., III, 145), pur con dubbi, riferisce che secondo la tesi prevalente doveva essere considerato egualmente come locazione.

A tutela del locatore e del conduttore erano apprestate, rispettivamente, un'actio locati [vedi] ed un'actio conducti [vedi] entrambe azioni di buona fede [vedi Actio bonæ fidei].

Elementi essenziali della (—) erano la res (o le operæ, che venivano locate) e la mères (il corrispettivo). La merces doveva essere certa (Gai Inst., 3.142) e, normalmente, consisteva in una controprestazione pecuniaria.

Nell'ambito della (—) confluirono tre figure: locatio rēi [vedi]; locatio òperis [vedi]; locatio operarum [vedi].

Locatio in perpētuum

[vedi Locatio-conductio]

Locatio operarum [cfr. artt. 2094 ss. c.c.]

Era quel particolare tipo di locatio-conductio [vedi], nel quale il locatore metteva a disposizione del conduttore i propri servizi dietro il pagamento di un corrispettivo (mères).

La (—), derivando dalla locazione dello schiavo, poteva avere come oggetto non qualsiasi lavoro umano, ma soltanto quello prevalentemente manuale, che di solito era prestato da schiavi.

Caratteristica dell'obbligazione del locator operarum era la sua subordinazione totale alle direttive del conductor (datore di lavoro). Nel diritto postclassico, per l'influenza del Cristianesimo, si attenuò la concezione della piena subordinazione del locator al conductor. Peraltro, il fenomeno della scarsità di mano d'opera, sia servile che libera, importò l'introduzione di norme sulla sèrvitus glebæ e sulla ereditarietà dei mestieri.

La (—) cessava per morte del locator, essendo impossibile che le operæ fossero prestate da persone diverse. Viceversa, se era il conductor a morire, i suoi diritti ed i suoi obblighi si trasmettevano agli eredi.

Al di fuori della (—) rimanevano le artes ingenuæ [vedi] (o operæ liberales), cioè le attività prevalentemente intellettuali, quali quelle dell'avvocato, del medico etc.

Di solito le professioni intellettuali erano esercitate su richiesta dagli interessati ed a titolo gratuito: il cliente, peraltro, poteva corrispondere un honorarium. Le operæ liberales ebbero tutela giudiziaria, se non quella extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem]. Qualora fosse stato riscontrato un cattivo esercizio dell'arte professionale, secondo i Proculiani [vedi], al cliente spettava l'actio ex lege Aquilia [vedi] per il risarcimento del danno.

Locatio òperis [cfr. artt. 1655, 2222 c.c.]

Era quel particolare tipo di locatio-conductio [vedi], nel quale il locatore metteva materiali di sua proprietà a disposizione di un artifex (che assumeva le vesti del conduttore) che si impegnava, con lavoro proprio (o di propri dipendenti) a lavorarli e trasformarli in oggetti, per utilità del locatore, ricevendo da quest'ultimo, in cambio dell'opera conclusa, un corrispettivo (mères).

Nella (—) il locatore doveva prestare al conduttore la materia prima da lavorare o la cosa in ordine alla quale doveva essere effettuata la trasformazione: il conductor aveva il compito di trasformarla, lavorandola, e di riconsegnarla al conductor, contro il pagamento della merces. In tale contratto la cosa non era locata a vantaggio del conduttore, ma a vantaggio del locatore: ne conseguiva che l'obbligo di pagare la mercede incombeva sul locatore.

Nel diritto classico si discuteva se potesse esser qualificato come (—) un contratto con cui un soggetto si impegnava a lavorare per altri una materia propria. Alcuni ritenevano che tale fattispecie fosse caratterizzata da una compravendita del materiale congiunta ad una locazione dell'opera (tale tesi fu sostenuta da Cassio [vedi]), ma finì col prevalere, peraltro, l'opposta opinione che ravvisava un'ipotesi di vendita del prodotto finito.

Il conduttore era obbligato ad eseguire il lavoro o il servizio affidatogli sia personalmente (anche, eventualmente, attraverso l'opera dei propri schiavi), sia sublocando l'opus ad un altro conductor.

L'opera doveva essere eseguita nel tempo stabilito ed in mancanza entro il periodo di tempo considerato normalmente necessario per condurlo a termine.

Al termine del lavoro il locator operis aveva diritto alla adprobatio operis (cioè al collaudo) al momento della consegna: il collaudo doveva essere effettuato secondo l'arbitrium boni viri [vedi].

Le obbligazioni derivanti da (—) si trasmettevano agli eredi nel caso di morte del locator o del conductor, a meno che l'attività che quest'ultimo doveva prestare non fosse un'attività infungibile.

Una sottospecie della (—) era costituita dalla c.d. locatio operis irregularis, che ricorreva nei casi in cui la materia prima consegnata dal locatore fosse passata in proprietà del conduttore: quest'ultimo risultava obbligato a consegnare il prodotto finito, lavorato con una qualsiasi materia appartenente allo stesso genere [vedi genus].

Locatio rēi

Era quel particolare tipo di locatio-conductio [vedi], nel quale il locatore si impegnava ad assicurare al conduttore il godimento di una cosa mobile od immobile, per un certo periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo (mērces).

Qualunque cosa poteva essere oggetto di (—), sia mobile che immobile, purché inconsumabile. La (—) poteva avere come oggetto anche uno schiavo e poteva importare la facoltà di avvalersi della operæ di questo. Oggetto di (—) poteva essere inoltre l'esercizio di iura in re alièna [vedi].

La merces era il corrispettivo per il godimento della cosa ed era costituita generalmente da danaro. Poteva, tuttavia, essere costituita anche dai frutti della cosa locata; infatti:

- nella colonia partiarica la merces era costituita da una quota determinata dei frutti;
- se la merces era composta da un tot prestabilito o invariabile di derrate (pars quanta), questa non variava quantitativamente qualunque fosse stato l'ammontare del raccolto.

La durata della (—) era, di regola, fissata dalle parti o, in mancanza, dalle consuetudini locali, ma poteva aversi, anche, una locazione a tempo indeterminato (locatio in perpetuum), che durava finché una delle due parti non decideva di recedere dal contratto.

Obblighi del locatore erano:

- lasciare il conduttore nel godimento della cosa per tutta la durata del contratto;
- consegnare la cosa in buono stato e mantenerla in tale stato per la durata del contratto, onde garantirne il godimento al locatario.

Obblighi del locatario erano:

- pagare la mercede alle scadenze pattuite;
- custodire la cosa;
- restituire la cosa al termine della locazione. Se la cosa da restituire risultava deteriorata o distrutta, l'obbligazione si trasformava in quella di pagamento del valore.

Il conduttore aveva solo un diritto personale, esercitabile contro il locatore: avendo la possessio naturalis [vedi possessio], era un mero detentore. Eccezionalmente era al conduttore accordato l'interdictum de vi armata [vedi] se era stato cacciato con l'uso delle armi dal fondo locato.

Poiché vigeva il principio èmptio tollit locatum [vedi], nel caso di vendita della cosa, il locatore era responsabile se l'acquirente pretendeva la restituzione della cosa dal conduttore.

A tal proposito il locatore poteva pattuire che il compratore della cosa locata rispettasse la locazione: tale patto, però, aveva valore solo tra le parti della vendita, pertanto il conduttore poteva agire solo contro il locatore con l'actio conducti (il quale a sua volta poteva agire con l'actio venditi contro l'acquirente).

Particolare disciplina era dettata per il caso in cui l'oggetto della locazione fosse stato un immobile urbano (nel qual caso il conduttore si chiamava inquilinus) o un fondo rustico (nel qual caso il conduttore si chiamava colonus). Il conduttore, in queste ipotesi, era tenuto anche ad evitare di deteriorare l'immobile e doveva eseguire tutte le opere necessarie alla sua ordinaria manutenzione, mentre le spese di straordinaria manutenzione erano a carico del locatore.

In diritto giustiniano era ammessa la tacita riconductio (ossia la proroga tacita), che si verificava se al termine del rapporto l'inquilinus o il colonus rimaneva nell'immobile ed il locatore non vi si opponeva.

Locatio ususfructus

[vedi Ususfructus]

Lōngi tēporis præscriptio [cfr. artt. 954, 970, 1014, 1073, 2934 ss. c.c.]

Istituto di origine classica: al fine di tutelare la certezza delle relazioni commerciali, nell'età dei Severi, mediante alcune constitutiōnes principum [vedi], si cominciò a concedere una limitata tutela processuale ai soggetti che avessero posseduto, per un lungo periodo di tempo, un fundus stipendiarius vel tributarius [vedi]. La sua origine va rinvenuta in un istituto processuale greco analogo alla excēptio [vedi] romana, detto paragraphè: in virtù di quest'ultimo, era possibile paralizzare un'azione se il diritto vantato non fosse stato esercitato per lungo tempo.

Il nome di paragraphè si tradusse nella romana præscriptio (e nella odierna prescrizione: cfr. artt. 2934 ss. c.c.).

Ai fondi provinciali (c.d. fundi stipendiarii vel tributarii), che non potevano essere oggetto di dominiūm ex iure Quiritium [vedi], non era applicabile l'usucapio [vedi].

Per porre rimedio a ciò i magistrati provinciali riconobbero, sul modello del diritto greco, in favore di chi avesse posseduto per lungo tempo uno di tali fondi, una sorta di eccezione proces-

suale con la quale era possibile respingere la pretesa dell'attore che agisse con la *rei vindictio* [vedi] o con un'azione personale.

L'istituto ebbe larga applicazione e fu caratterizzato da effetti diversi da quelli propri dell'usucapio: la (—) non faceva acquistare il *dominium* sul fondo provinciale, né legittimava l'esercizio di un'actio in rem [vedi], ma difendeva il possessore contro l'azione del proprietario.

Il tempo necessario per l'applicazione della (—) era di 10 anni se proposta contro un proprietario residente nella stessa città (*inter præsentes*) e di 20 se proposta contro il proprietario residente in altra città (*inter absentes*).

Longino

[vedi Cassio Longino]

Longissimi tēporis præscriptio

Istituto di origine postclassica: fu un modo di acquisto a titolo originario del *dominium* unificato [vedi].

L'acquisto poteva avere ad oggetto qualsiasi *res* [vedi] (tranne quelle *extra commercium*, in-commerciabili, o quelle *vi possèssæ*, il cui possesso era stato ottenuto con violenza) e richiedeva:

— la *bona fides* [vedi] iniziale (non anche una giusta causa, necessaria, invece, per l'usucapio [vedi]);

— un possesso ininterrotto della cosa per la durata di 30 anni (40 anni per i beni dello Stato, della Chiesa, o di comunità minori od opere pie).

[vedi Longi temporis præscriptio].

Lúceres

Insieme con i *Tities* e i *Ramnes* una delle originarie tribù romane. Secondo alcuni studiosi i (—) si associarono successivamente alle prime due, governate rispettivamente da Tito Tazio e da Romolo. L'origine dei (—) è probabilmente etrusca (c.d. *Lucumoni*).

Lucio Vero (imp. 161-169 d.C.)

Figlio di Lucio Elio, (—) fu adottato insieme con Marco Aurelio [vedi] da Antonino Pio [vedi].

Alla morte di Antonino (162 d.C.), Marco Aurelio lo associò come Augusto e collega all'Impero con uguali poteri (col nome di Lucio Aurelio Vero), pur mantenendo una superiore posizione.

Con questo atto senza precedenti, per la prima volta l'Impero fu retto collegialmente.

Nel 162 d.C. a (—) fu affidato il fronte orientale ed il comando della guerra contro i Parti. Servendosi dell'abile generale Avidio Cassio, in pochi anni conquistò la capitale dell'Armenia, proseguendo oltre l'Eufrate e il Tigri.

Nel 168 d.C. accompagnò il fratello adottivo nella guerra scoppiata sul Danubio contro i Marcomanni che minacciavano l'Italia. Di ritorno a Roma, nel 169, fu colto da un attacco apoplettico che ne causò la morte; Marco Aurelio, rinunciando all'esperienza della correggenza, rimase unico *princeps*.

Lùcrum cèssans [Lucro cessante; cfr. artt. 1223, 2056 c.c.]

Si tratta di uno degli elementi del danno patrimoniale, insieme al *damnum emèrgens* [vedi].

In particolare, il (—) consiste nel mancato guadagno che il soggetto danneggiato soffre per effetto del danno; il danno emergente è, invece, la diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato.

In sintesi, può dirsi che:

— il (—) corrisponde ad un mancato acquisto;

— il danno emergente corrisponde ad una perdita patrimoniale.

Lucumoni

[vedi Lúceres]

Ludi [Giochi]

Roma importò dalla Grecia questo tipo di celebrazioni, che, da principio, non ebbero data fissa, ma si tennero in occasioni di particolari vittorie. In seguito divennero stabili e si trasformarono in solennità a carattere religioso.

Si celebravano: *circenses* (gare atletiche e corse di cavalli); *munera* (scontri tra gladiatori o tra gladiatori e belve feroci); *scenici* (rappresentazioni teatrali).

Tra i giochi più importanti vanno ricordati i *Ludi Magni*, in onore di Giove, e i *Ludi Augustales*, istituiti da Tiberio, in onore di Augusto deificato.

Ludi curiàles

[vedi Ædilitas]

Lugdunense

[vedi Gallia]

Lupercalia

Antichissima festa romana. In origine era una festa di pastori celebrata il 15 febbraio. Aveva luogo in onore di Fauno Luperco, da cui il nome. Il suo scopo era di assicurare la fertilità dei campi, delle greggi e del popolo.

I celebranti si radunavano al Lupercale, una grotta sul monte Palatino dove, secondo la leggenda, Romolo e Remo erano stati nutriti da una lupa (identificata con Acca Laurentia).

I sacerdoti (Luperci) sacrificavano alcuni animali; due giovani di famiglia nobile erano cosparsi del sangue di tale sacrificio a scopo di purificazione. I Luperci coprivano i propri corpi nudi con una parte delle pelli degli immolati e con il resto (tagliato in strisce dette februa), correvano attraverso le vie di Roma, colpendo tutti quelli che incontravano. In particolar modo, le donne si offrivano ai colpi al fine d'essere rese fertili.

La cerimonia, sopravvissuta in epoca cristiana, fu soppressa nel 494.

Lusitania

[vedi Hispania]

Lustratio [Purificazione]

Cerimonia religiosa destinata a purificare, a proteggere dalle cattive influenze e convogliare la buona sorte verso il luogo purificato.

Comportava la processione solenne di un oggetto benefico (es. un animale da sacrificare) intorno al luogo destinato alla (—). Ad essa si accompagnavano delle preghiere durante il percorso.

Macedonia

Provincia romana costituita nel 146 d.C. che si estendeva nella parte meridionale della penisola balcanica, a nord della Acaia [vedi].

Sfuggì al controllo romano per l'invasione di Mitridate VI re del Ponto [vedi], ma Silla [vedi] la riconquistò nell'85 a.C. In seguito, a partire dal III sec. d.C., subì numerose incursioni barbariche, passando, infine, sotto la giurisdizione dell'imperatore d'Oriente (IV sec. d.C.).

Macrino (imp. 217-218 d.C.)

Marco Opellio Macrino, primo imperatore romano di estrazione non senatoria, fu acclamato dalle truppe a Edessa, prefetto pretorio, e confermato dal Senato, dopo l'omicidio di Caracalla [vedi].

Rimasta sospesa, a causa della morte del predecessore, la guerra contro i Parti (—) si affrettò a concludere una pace disonorevole con quella popolazione.

Ereditato un governo in forte crisi economica, con l'appoggio dei ceti provinciali più elevati, intraprese una politica di deflazione, riducendo le tasse, le spese e il soldo dell'esercito. Tale intervento subito suscitò il malcontento dei soldati che, con l'aiuto di una potente principessa siriana (Giulia Mesa), lo destituitarono e lo trucidarono, proclamando nuovo imperatore il quattordicenne Avito Bassiano, detto Elagabalo [vedi].

Magia

La (—) era conosciuta e praticata nella Roma arcaica, anche se si mantenne nei limiti della superstizione popolare e del folclore.

Solo in epoca imperiale, l'avvento delle religioni orientali, portò alla proliferazione delle pratiche magiche, e, conseguentemente, all'incremento delle normative in materia. Augusto [vedi], infatti, proibirà i libri divinatori, e ribadirà il divieto della magia nera, cioè quella indirizzata a cagionare un male ad una persona o ai suoi beni.

Tiberio [vedi] accentuerà la tendenza repressiva dell'ordinamento romano, tendenza che si rafforzerà ulteriormente, anche sotto la spinta del cristianesimo.

Maggiorano (imp. 457-461 d.C.)

(—), successore di Avito [vedi], fu fatto eleggere imperatore con poteri soltanto nominali dallo svevo Ricimero, patricius ed effettivo responsabile della politica occidentale come *magister militum* [vedi].

Magis imperii quam iurisdictionis

Con questa locuzione vennero indicati i mezzi complementari della procedura formulare intesi ad attuare procedure più rapide o a garantire l'adesione delle parti al processo ordinario e l'esecuzione delle pretese giudizialmente accertate.

Tali mezzi furono definiti (—) in quanto basati sull'imperium magistratuale. Tali erano:

- *interdicta* [vedi];
- "*in integrum restitutiones*" [vedi];

- "stipulationes prætoriae" [vedi];
- "missio in possessionem" [vedi];
- "bonorum venditio" [vedi];
- "bonorum distractio" [vedi];
- "datio bonorum possessionis" [vedi].

Questi mezzi presupponevano una "causæ cognitio", cioè una valutazione di merito da parte del magistrato.

Magister bonòrum

Nella bonorum venditio [vedi] era uno dei creditori iscritti o cessionari, che veniva nominato dai creditori stessi, dopo l'immissione dei creditori nel patrimonio del debitore, per amministrare e disporre, entro certi limiti, dei beni oggetto di esecuzione, fino all'intervento della vendita coattiva [vedi bonorum venditio]. Suoi compiti principali erano:

- fare l'inventario dei beni e delle attività;
- redigere un bando di vendita all'incanto degli stessi.

Magister census

Magistrato incaricato, in epoca imperiale, di preparare le liste censuarie; era gerarchicamente subordinato al præfectus prætorio [vedi].

Magister èquitum

Era, in età arcaica e repubblicana, il comandante della cavalleria nominato dal dictator [vedi] in qualità di suo collega minor.

Non occorre particolari requisiti per la nomina, potendo tale carica essere ricoperta anche da un plebeo; trattandosi di una magistratura cum impèrio [vedi magistratus], la nomina, però, doveva essere seguita dall'investitura della lex curiata de imperio [vedi].

Il (—) durava in carica quanto il dictator (non oltre sei mesi ovvero non oltre il giorno di scadenza del consolato, durante il quale era stato nominato il dittatore) e poteva essere sostituito da questi in qualsiasi momento.

Dotato di imperium (che non gli derivava da una delega da parte del dictator, ma dalla sua stessa posizione costituzionale), poteva non solo convocare i comitia [vedi], ma anche il Senato, massimo organo consultivo.

Magister militum (vel magister militiae)

Veniva così definito il funzionario imperiale posto a capo dell'amministrazione militare nel quadro del riassetto delle cariche dell'impero e del sistema amministrativo, voluto da Diocleziano [vedi].

Magister nàvis

[vedi Actio exercitòria]

Magister officiòrum [Capo degli uffici]

Veniva così definito il più importante e potente ministro dell'imperatore. Istituito da Costantino [vedi] nell'organizzazione amministrativa dell'Impero tardo-classico, il (—) era chiamato a dirigere i più importanti officia (segreterie) imperiali:

- l'officium memoriæ, incaricato della redazione delle adnotationes (provvedimenti affini ai rescritti [vedi constitutiones principum]);
- l'officium epistulàrum, designato alla corrispondenza imperiale e ai contatti con le ambasciate straniere;
- l'officium libellòrum, adibito all'istruzione delle cause giudiziali sottoposte alla cognizione dell'imperatore;
- l'officium admissiònum, deputato alla regolazione delle udienze concesse dall'imperatore.

Il (—) curava anche la direzione della Schola palatina (corpo speciale posto a difesa della corte) e della Schola degli agentes in rebus (ispettori di polizia incaricati della sorveglianza del servizio di posta imperiale, nonché di un controllo complessivo su tutta l'amministrazione centrale e periferica).

Magistràtus

Il termine (—) designava, nel mondo romano, il titolare di una carica pubblica (e non, come nel linguaggio contemporaneo, il giudice investito della decisione di una controversia penale o civile).

In età repubblicana i (—) si distinguevano in maiòres e minòres, a seconda che fossero forniti di potestas [vedi] e impèrium [vedi] o di sola potestas.

Dalle magistrature ordinarie (cioè essenziali al normale svolgimento della vita della civitas [vedi] romana), si distinguevano quelle straordinarie (create per fronteggiare speciali accadimenti).

Tra i magistrati ordinari rientravano i consoli [vedi cònsules], il pretore [vedi prætör], gli edili [vedi ædilitas], i questori [vedi quæstòres], i censori [vedi censòres]; tra i magistrati straordinari rientravano, invece, il dittatore [vedi dictàtor], i tribùni militum [vedi], i triùmviri àgris dàndis [vedi].

Mentre in età arcaica la designazione del (—) era effettuata dal predecessore, secondo la regola "magistrato crea magistrato" (cooptàtio [vedi]), in epoca repubblicana, nel rispetto del nuovo spirito democratico, si attribuì l'elezione del (—) alle assemblee popolari [vedi comitia; concilia].

Per presentarsi come candidato ad una magistratura, il cittadino romano doveva possedere una serie di requisiti, positivi e negativi. Erano ritenuti indispensabili il iùs suffragii [vedi], l'ingenuità [vedi ingenuus], il patriziato o l'appartenenza a famiglie plebee (a seconda che si trattasse di cariche tipicamente patrizie o plebee), nonché il raggiungimento di un'età minima (determinata dalla legge per le singole cariche); non poteva essere eletto, inoltre, colui che fosse stato colpito da infamia [vedi].

In età repubblicana fu fortemente sentita l'esigenza di imporre precise limitazioni al potere di volta in volta attribuito ai singoli individui chiamati a ricoprire le varie cariche.

Allo scopo di evitare probabili degenerazioni tiranniche fu, infatti, predisposto un complesso di regole, atte ad instaurare un sistema di garanzie e di controllo. In particolare:

— fu stabilito che il (—) dovesse render conto del proprio operato, così da essere eventualmente perseguito per infrazioni ed omissioni (il (—) cum imperio poteva essere sottoposto a giudizio solo al termine dell'anno in carica);

— fu pienamente attuato il principio della collegialità e della par potestas tra colleghi (per le magistrature "gemelle" come il consolato);

— fu vietato, inoltre, il cumulo e l'iterazione delle cariche: non era concesso al cittadino di ricoprire più magistrature contemporaneamente, né di esercitare nuovamente una carica da lui già ricoperta.

Il potere magistratuale era limitato ulteriormente per la compresenza di altre magistrature e per l'esistenza di un reciproco controllo tra gli organi della costituzione repubblicana (si pensi, ad es., al Senato).

Magno di Narbona

[vedi Edictum Theodorici]

Magno Massimo (imp. 383-388 d.C.)

Imperatore romano, riconosciuto Augustus nel 383 d.C. da Teodosio [vedi], governò con lui la Gallia, la Britannia e la Spagna, insieme a Valentiniano II [vedi].

Avendo tentato di impadronirsi delle prefetture d'Italia, Africa ed Illiria appartenenti a Valentiniano, (—) fu sconfitto e poi ucciso da Teodosio ad Aquileia nel 388 d.C.

Maiestas

[vedi Crimen maiestatis]

Mala fides superveniens non nocet [La mala fede sopravvenuta non nuoce - ai fini del possesso; cfr. art. 1147 c.c.]

Principio applicato, nel diritto civile vigente, in materia di possesso. Esso stabilisce che, ai fini della sussistenza del requisito della buona fede (richiesto da diverse norme, artt. 1147 ss., 1152 ss. c.c., per l'acquisto del possesso e per l'usucapione) è sufficiente che il possessore sia in buona fede (ignori, cioè, l'esistenza di diritti altrui sulla cosa posseduta) all'inizio del possesso, a nulla rilevando che in un momento successivo il possessore abbia avuto consapevolezza dell'esistenza di un diritto altrui sulla cosa posseduta.

Malefìcium

[vedi Obligatiònes ex maleficio]

Maleventum (Battaglia di) (275 a.C.)

Ultimo atto della lotta che oppose Romani ed Epiroti, si concluse con la disfatta dell'esercito di Pirro.

Questi era stato assente per due anni dall'Italia, nel tentativo di conquistare la Sicilia, sottraendola ai Cartaginesi. Nel frattempo Roma aveva avuto modo di riorganizzarsi e nella decisiva (—), l'esercito romano, comandato da M. Curio Dentato inflisse agli Epiroti una disastrosa sconfitta, in seguito alla quale Pirro rientrò in Epiro.

Per celebrare il vittorioso evento la città fu ribattezzata dai romani in Beneventum.

Malitia sùplet ætatem [lett. "la malizia supplisce all'età"; cfr. art. 1426 c.c.]

Principio espresso dall'art. 1426 c.c. vigente, in deroga al disposto dell'art. 1425 c.c., che sancisce l'annullabilità dei negozi giuridici posti in essere dai minori, in quanto soggetti privi della capacità di agire [vedi capacità].

A tale regola fa eccezione il principio in esame, che prevede la non annullabilità del negozio giuridico concluso dal minore nei casi in cui quest'ultimo abbia posto in essere raggiri ed artifici per trarre in inganno la controparte sulla sua minore età.

Màlum càrmen incantàre

Delitto consistente nella pratica di arti magiche o incantesimi finalizzati a procurare la morte di qualcuno.

La sua esistenza è attestata da Plinio il Vecchio; probabilmente il delitto di (—) fu previsto dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] e punito con la sacèrtas [vedi].

Malversazione

[vedi Crìmen repetundàrum]

Mamertini

Mercenari italici di stirpe osca, derivarono il loro nome dal dio campano della guerra Mamers, cioè Marte. Assoldati da Agatocle, tiranno di Siracusa, alla sua morte (289 a.C.) si impadronirono di Messina.

La stessa Siracusa era costantemente assillata dalle scorrerie dei (—).

Sconfitti da Gerone II, nuovo signore della città (269 a.C.), chiesero aiuto prima a Cartagine, che dominava la Sicilia occidentale, e poi ai Romani che sbarcando sull'isola diedero inizio alla I guerra punica [vedi guerre puniche].

Mamurra

Ingegnere e fido consigliere di Cesare, lo seguì nelle campagne in Spagna e in Gallia accumulando enormi fortune. Importò a Roma la moda di rivestire di marmo le facciate dei palazzi, rientrando nel novero degli "intimi" di Cesare. Tale relazione fu avversata con roventi invettive da Catullo.

Mancipàtio [Alienazione]

Negoziò solenne tipico del iùs civile [vedi], di origini risalenti, traslativo del domìnium ex iùre Quiritium [vedi] sulle res màncipi [vedi]. La capacità di porre in essere una (—) apparteneva ai soli cittadini romani, patres familiàrum.

Definita dalle fonti postclassiche come imaginaria quædam venditio (alienazione immaginaria, fittizia: cfr. Gai Inst., 1. 119), la (—) si svolgeva nel modo seguente: alla presenza di cinque testimoni (scelti tra cittadini romani puberi) e di un pesatore pubblico detto libripens (di eguale condizione), l'acquirente (mancipio accipiens), tenendo tra le mani alcuni pezzi di bronzo, dichiarava solennemente che la cosa oggetto della (—) gli apparteneva. Successivamente colpiva la bilancia del pesatore con il bronzo che poi veniva consegnato, quale prezzo, all'alienante (mancipio dans).

La (—) era un actus legitimus, ossia non poteva essere sottoposto né a condizione né a termine: essa comportava, inoltre, l'obbligo di prestare la c.d. obligatìo auctoritatìs [vedi àctio auctoritatìs; auctòritas], una sorta di garanzia per l'evizione.

Col tempo, le formalità richieste divennero meramente simboliche (si parlò, ad es., di (—) nùmmo uno [vedi], cioè in cambio di una sola moneta): la (—) divenne un negozio astratto di trasferimento del dominiùm ex iure Quiritium sulle res màncipi, che poteva essere caratterizzata anche da una causa diversa dalla vendita, grazie all'inserimento di apposite clausole (leges màncipii) o all'aggiunta di dichiarazioni solenni (nuncupationes [vedi nuncupatio] che precisavano quelli che erano gli effetti realmente perseguiti dalle parti.

In età repubblicana, peraltro, era invalso l'uso di redigere, per provare l'effettivo espletamento delle formalità, un documento scritto cui venivano apposti i sigilli delle parti (il mancipio dans, alienante, ed il mancipio accipiens, acquirente), dei testimoni e del libripens; questa attestazione documentale finì col prendere il posto dell'effettivo espletamento delle formalità della (—), tanto che in diritto postclassico e giustiniano la (—) divenne oggetto di una mera clausola apposta dalle parti.

Mancipàtio a non dòmino

Atto librato, posto in essere nelle forme della mancipatio [vedi]: si differenziava da questa in quanto determinava l'acquisto, da parte del mancipio accipiens, di una res màncipi [vedi] che non era di proprietà del mancipio dans (alienante). All'acquirente in buona fede il pretore ac-

cordava tutela sia contro le pretese del terzo possessore, sia contro quelle del suo dante causa, attraverso la concessione dell'actio Publiciana [vedi] e dell'exceptio rei venditæ et traditæ [vedi]. Tuttavia, l'acquirente soccombeva dinanzi al vero dominus [vedi] della res.

Mancipatio familiæ

La (—) era una forma particolare di mancipatio [vedi] cui si fece ricorso, sembra, fin dai primi anni della repubblica, allo scopo di consentire il trasferimento dei beni del defunto dopo la sua morte. Essa si concretava nella vendita in blocco dei beni, effettuata dal disponente ad una persona di fiducia (c.d. familiæ emptor) [vedi] con l'intesa che gli effetti dell'atto si producessero solo dopo la sua morte.

La (—) era accompagnata dall'indicazione dei destinatari di ciascun bene ed era un atto essenzialmente orale.

Solo più tardi si consentì al testatore di redigere in forma scritta le disposizioni e presentare lo scritto ai testimoni, dichiarando oralmente che in esso era contenuto il proprio testamento.

Mancipatio fiduciæ causa [Alienazione fiduciaria]

Applicazione particolare dell'istituto della mancipatio [vedi] in materia di garanzia delle obbligazioni.

La (—) costituiva in particolare una forma di garanzia per effetto della quale il debitore trasferiva al creditore la proprietà di una sua cosa, con l'impegno, fondato semplicemente sulla lealtà (fides) del creditore, che questi avrebbe restituito la cosa, quando fosse stato soddisfatto del suo credito.

Mancipatio nummo uno

Vendita fittizia risultato della trasformazione (avvenuta nell'età postclassica) della mancipatio [vedi] da strumento di trasferimento in negozio astratto. La (—), in particolare, era utilizzata per realizzare l'attribuzione sostanzialmente gratuita di una res mancipi [vedi], dal momento che l'alienante richiedeva il pagamento simbolico di una sola moneta (nummo uno) come, ad esempio, nella noxæ datio [vedi noxa] e nella cemptio [vedi].

Mancipatio servitutis

Uno dei modi di costituzione di una servitù [vedi servitutes prædiorum], ammissibile, in periodo classico, alternativamente alla in iure cæssio servitutis [vedi], per le c.d. servitutes mancipi [vedi res mancipi].

Si è ritenuto che, secondo il rituale della mancipatio [vedi] toccasse al mancipio accipiens [vedi] dichiarare formalmente che su un dato fondo veniva imposta una servitù; un diverso orientamento afferma che al momento di porre in essere le formalità della mancipatio, l'alienante avesse la possibilità di pronunciare parole solenni volte allo scopo di limitare la propria responsabilità "auctoritatis nomine".

Mancipio accipiens [Accipiente nella mancipatio]

[vedi Mancipatio]

Mancipio dâns [Datore nella mancipatio]

[vedi Mancipatio]

Mancipium

Originario rapporto giuridico assoluto (detto anche manus o potestas), di contenuto amplissimo, riconosciuto dall'antichissimo sistema del ius Quiritium dai cui mores fu regolato [vedi].

Il termine (—), derivava etimologicamente da "manu capere" (prendere con mano).

Soggetto attivo del (—) era il pater familias [vedi] (il rapporto si estrinsecava tra i diversi patres familiarum); oggetto erano tutti i diversi elementi (persone e beni) che componevano la familia [vedi] arcaica.

A partire dalla fine del VI sec. a.C. il (—) unitario si scisse in diverse situazioni attive:

— si identificarono, da un lato, potestà familiari in senso stretto:

— patria potestas [vedi];

— manus maritalis [vedi];

— potestas sui liberi in mancipio [vedi];

— dall'altro si identificarono potestà reali, aventi ad oggetto la facoltà di godere e disporre di cose e schiavi: quest'ultimo tipo di situazione attiva prese il nome di dominium ex iure Quiritium [vedi].

Mandata principum

I (—) erano provvedimenti [vedi constitutiones principum] mediante i quali il principe rivolgeva comunicazioni e impartiva istruzioni ai propri funzionari in forza del suo imperium proconsulare maius et infinitum. Ben presto furono indirizzati anche a magistrati repubblicani che esercita-

vano attività giurisdizionale extra ordinem o che erano impegnati nel governo delle province senatorie.

Si differenziarono dagli edicta [vedi] perché destinati ad essere utilizzati solo con riferimento ai rapporti interni.

Originariamente i (—) furono redatti di volta in volta e inviati ad personam (cioè ai singoli destinatari di essi); successivamente, invalse l'uso di preparare testi sostanzialmente identici per le diverse categorie di destinatari

Mandatum [Mandato; cfr. artt. 1703 ss. c.c.]

Contratto consensuale che obbligava un soggetto (mandatarius) ad eseguire uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto (mandator).

In diritto romano il (—) fu riconosciuto come contratto consensuale solo in epoca preclassica (nel II-I sec. a.C.), quando le esigenze commerciali imposero agli operatori economici di ricorrere ad intermediari lontani per curare affari cui non potevano attendere personalmente. L'individuazione del (—) fu dovuta, in particolare, alla giurisprudenza evolutiva del praetor peregrinus [vedi].

Il (—) era gratuito. Qualora fosse stato pattuito un compenso, si aveva una locatio operis [vedi], non un (—). In casi eccezionali, poteva essere pattuita una remunerazione, ma solo a titolo di gratitudine (honorarium) e che poteva essere fatta valere con un'actio in factum e non con l'actio mandati contraria.

Il mandatario poteva essere richiesto di compiere non soltanto atti giuridici, ma anche un'attività di fatto (es. curare una piantagione); era inammissibile il (—) rei turpis (Gai Inst. 3.157), quello, cioè, nel quale il mandatario era obbligato a compiere un'attività turpe.

Si distinguevano, in particolare:

- il (—) mea gratia (mandato conferito nell'interesse del mandante);
- il (—) aliena gratia (mandato conferito nell'interesse di un terzo);
- il (—) mea et tua gratia (mandato conferito in parte nell'interesse del mandante, in parte nell'interesse del mandatario);
- (—) tua gratia tantum, ossia nell'esclusivo interesse del mandatario; esso si considerava come semplice consiglio non produttivo di effetti giuridici.

Il mandatario aveva l'obbligo di:

- eseguire esattamente l'incarico; se egli agiva discostandosi dalle istruzioni ricevute, il mandante poteva agire per ottenere l'esatto adempimento dell'incarico affidato;
- riversare gli effetti dell'attività svolta nella sfera giuridica del mandante (es. trasferire la proprietà delle res acquistate, versare quanto riscosso).

Il mandante aveva l'obbligo di:

- rivalere il mandatario delle spese affrontate nell'esecuzione del (—) e dei danni eventualmente subiti.

A tutela delle reciproche obbligazioni, le parti potevano esperire l'actio mandati (directa a tutela dei diritti del mandante; contraria a tutela dei diritti del mandatario) azione di buona fede [vedi actio bonae fidei] attribuita dal praetor.

Il mandato si estingueva per esecuzione dell'incarico o sopravvenuta impossibilità di eseguirlo, per il sopraggiungere del termine stabilito e per il venir meno del consensus perseverans: oltre al verificarsi del contrarius consensus, l'estinzione si verificava per il recesso di una delle parti (revocatio del mandante e renuntiatio del mandatario).

Il mandato cessava, inoltre, per morte di una delle parti (c.d. resolutio mandati: mandatum morte resolvitur), ma se le obbligazioni erano già sorte in conseguenza dell'esecuzione dell'incarico, esso vincolava gli eredi.

Si riteneva inammissibile il c.d. (—) post mortem, quello che aveva, cioè, per oggetto attività da compiere dopo la morte del mandante o del mandatario: in questo caso, si riteneva che il contratto fosse nullo. Solo in età postclassica, si cominciò ad ammettere la possibilità di contrarre un (—) post mortem mandatòris. Si ritenne, inoltre, inammissibile una renuntiatio del mandatarius che risultasse pregiudizievole per il mandante.

Mandatum ad agendum

[vedi Procuratio in rem suam]

Mandatum ad custodiendum [Incarico a custodire]

[vedi Depositum]

Mandatum ad eundem hereditatis

[vedi Mandatum pecuniae credendae]

Mandatum pecuniæ credendæ [Mandato di credito; cfr. artt. 1958-1959 c.c.]

Il (—) (mandato di credito) consisteva nell'incarico che taluno dava ad un altro di prestare danno ad un terzo: l'istituto veniva usato a scopo di garanzia personale delle obbligazioni [vedi obligatio].

Nella compilazione giustiniana il (—) si presentava come un contratto che con l'apparenza esteriore del mandato, esplicava la funzione obiettiva della fideiussione.

La validità del mandato di credito fu riconosciuta, secondo parte della dottrina, dai tempi di Sabino [vedi] in poi: precedentemente nessuna rilevanza giuridica aveva l'incarico rivolto ad altri di concedere un mutuo, in nulla differenziandosi tale "invito" dal mandatum tua gràtia [vedi mandatum] che costituiva un'esortazione o un consiglio nel solo interesse del consigliato. Il (—) era un contratto a forma libera, da cui nasceva un'obligatio verbis contracta [vedi].

Eseguito il mandato, cioè il mutuo, se il mutuatario non pagava, il mandatario poteva agire col contrarium iudicium mandati contro il mandante per far valere la garanzia: il mandante, sostanzialmente, acquistava una situazione giuridica analoga a quella del fideiussore, garantendo l'adempimento del mutuatario.

A differenza della fideiussio [vedi], il mandatum non era un contratto accessorio del rapporto di credito garantito, anzi era un contratto collegato rispetto al contratto di mutuo: l'obbligazione del mandante era valida anche se era invalida quella del debitore principale.

In età classica non furono mai espressamente riconosciuti al mandante di credito i benefici (divisiònis, òrdinis [vedi beneficium divisiònis; beneficium òrdinis]) concessi ai fideiussori.

Solo nel diritto postclassico fu concesso il beneficium excussiònis [vedi], anche al mandante di credito e si arrivò alla totale equiparazione tra il (—) e la fideiussio [vedi].

Il mandato doveva essere tale da non ledere il buon costume (era nullo, pertanto, il mandatum rei turpis): Ulpiano [vedi] ritenne nullo il mandato dell'adulèscens luxuriòsus che aveva dato ad un altro l'incarico di far da fideiussore ad una meretrice.

Per Papiniano [vedi] era nullo il mandato avente ad oggetto un credito già sorto, perché ciò era incompatibile con la figura del mandato.

Figura particolare era il mandatum adèundæ hereditàtis per il quale, secondo Salvio Giuliano [vedi], rispondevano delle passività dell'erede anche coloro che avessero dato mandato di accettare, convincendo l'erede.

Il creditore-mandatario poteva usufruire di due mezzi di tutela:

- nei confronti del debitore, poteva agire con l'actio certæ crèditæ pecuniæ;
- nei confronti del terzo-mandante, poteva agire con l'actio mandati contraria.

Mandatum post mòrtem [Mandato posteriore alla morte]

[vedi Mandatum]

Manilii venàlium vendendòrum lèges

[vedi Manilio]

Manilio (Manio)

Giurista di secondo piano, console nel 149 a.C., visse nel II sec. a.C.

Ricordato per i suoi respònsa [vedi] in materia cautelare, tra le sue opere si ascrivono:

- i formulari in tema di compravendita (Maniliànæ venàlium vendendòrum lèges);
- tre libri di diritto civile (libri tres iùris civilis).

Pomponio [vedi] attribuisce a (—) anche i Monumènta Manilii, ma la dottrina più recente sostiene che quest'ultima espressione definirebbe, in realtà, l'eccellenza di tutta la sua produzione giuridico-letteraria.

Manumissio [Affrancazione]

La (—) era uno degli atti con cui lo schiavo acquistava lo status libertàtis [vedi status]: si trattava di un atto irrevocabile, che tollerava, però, l'apposizione di condizioni; lo schiavo affrancato era detto libèrtus [vedi libertìnitas].

I modi di manumissio, secondo il ius civile (c.d. manumissiones iustæ ac legitimæ), che producevano l'effetto di rendere il servo libero e cittadino romano, furono:

- la (—) vindicta: consisteva in un finto processo nel quale un cittadino, il cd. adsèrtor in libertàtem o libertatis, in forma solenne, dichiarava nei confronti del padrone, lo stato di libertà dello schiavo (vindicatio ex servitute in libertàtem); non opponendosi il dòmminus [vedi] a tale dichiarazione, il magistrato pronunciava l'addictio libertatis, confermava, cioè, la dichiarazione dell'adsertor. In seguito si diede meno rilievo ad elementi formali (simboli e cerimoniali), ritenendosi sufficiente che il padrone dichiarasse dinanzi al magistrato la sua volontà di affrancazione.

La (—) poteva anche essere fatta dinanzi ad un magistrato in trànsitu, cioè senza alcuna solennità, "durante il suo passaggio";

— la (—) cènsu: veniva compiuta dal padrone e consisteva nell'iscrivere lo schiavo che si voleva affrancare nelle liste dei cittadini;

— la (—) testamento: consisteva nella dichiarazione, fatta dal dominus nel proprio testamento, di voler affrancare il proprio schiavo. Essa poteva aver luogo in due modi:

— dirèctis vèrbis, cioè quando era ordinata direttamente dal testatore, con la conseguenza che lo schiavo diventava libero al momento dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede: lo schiavo diventava libertus orcinus;

— per fideicommissum, quando il testatore imponeva all'erede, al legatario o al fedecommissario l'obbligo di liberare un servo determinato: il manomesso diventava libertus del manomitente.

Nel periodo repubblicano prevalsero forme meno solenni, (c.d. manumissio iure prætorio) che producevano effetti giuridici limitati. Si diffuse la (—) inter amicos, che avveniva in forma orale davanti a testimoni; tale dichiarazione, tuttavia, proprio perché priva di forme solenni, non aveva effetti civili, per cui non era raro il caso in cui il padrone, pentitosi, rivendicasse il suo dominio sul servo. Per ovviare a questo inconveniente, il pretore col tempo finì col precludere al padrone la ròi vindicatio (c.d. petitio ex libertate in servitute), creando così una forma di libertà di fatto.

In epoca classica e postclassica dalla (—) inter amicos derivarono due autonome forme di manumissiones: la (—) per epistulam, consistente in uno scritto indirizzato ad una persona, in cui era espressa la volontà di liberare lo schiavo, e la (—) per mènсам, cioè quella fatta durante un banchetto alla presenza dei commensali. Gli affrancati iure prætorio, subivano delle limitazioni in campo pubblicistico, essendo privi del ius suffragii [vedi] e del ius honorum [vedi].

Comune all'epoca repubblicana e classica è anche la (—) fideicommissaria, rimessa per fedecommissato all'erede e che attribuiva al servo, in caso di inottemperanza dell'erede, il diritto di adire il magistrato per ottenerla.

Alla fine dell'epoca repubblicana, per impedire che il proliferare indiscriminato di affrancazioni permettesse l'acquisto della cittadinanza romana ad un numero eccessivo di schiavi, intervennero due leggi, la lex Fufia Caninia [vedi] del 2 a.C. e la lex Ælia Sentia [vedi] del 4 d.C.:

— la lex Fufia Caninia stabilì che per testamento poteva essere manomesso solo un numero di schiavi proporzionale a quelli posseduti dal testatore;

— la lex Ælia Sentia, a sua volta, stabilì tre principi:

— erano vietate le affrancazioni in frode ai creditori;

— non divenivano cittadini romani, ma soltanto Latini [vedi] (detti, appunto, Latini Æliani dal nome della legge) gli schiavi minori di 30 anni o affrancati da padroni minori di 20 anni, salvo l'esistenza di una iusta causa dimostrata al cospetto del c.d. consilium (consesso di cittadini);

— gli schiavi già puniti per aver commesso qualche delitto, se affrancati, si ritrovavano nella condizione di peregrini dediticii, che non potevano risiedere entro cento miglia dalla città di Roma, non avevano capacità né di disporre né di ricevere per testamento e non potevano mai diventare cittadini romani.

In epoca imperiale, sotto l'influsso del Cristianesimo, venne introdotta una nuova forma di affrancazione, la (—) in sacrosanctis ecclesiis, consistente in una solenne dichiarazione di voler liberare il servo fatta dal dominus davanti all'autorità ecclesiastica.

Con Giustiniano, infine, si affermò definitivamente il principio del fàvor libertatis [vedi] con la conseguenza che ebbe effetto di affrancazione qualsiasi manifestazione di volontà in tal senso espressa dal padrone, con piena libertà di forma: fu abrogata del tutto la lex Fufia Caninia e quasi del tutto la lex Ælia Sentia, riconoscendosi ai Latini Iuniàni [vedi] e ai dediticii Æliani [vedi] la libertà e la cittadinanza romana.

Mànus

Fondamentale rapporto assoluto intercorrente tra il pater familias [vedi] e tutti gli altri cittadini; fu denominato anche mancipium [vedi] o potestas.

[vedi mancipium; patria potestas]

Manus inièctio

[vedi Lègis àctio per manus iniectiònem]

Manus maritális

Era la potestà particolare riconosciuta al pater familias [vedi] su di una mülter [vedi] di provenienza estranea alla famiglia che veniva a trovarsi nella posizione di filia, o di nèptis qualora il marito fosse ancora alièni iùri subièctus.

La (—) caratterizzava il c.d. matrimonium cum manu [vedi matrimonium]; i suoi fatti costitutivi erano:

- la confarreàtio [vedi];
- la coëmptio [vedi];
- l'usus [vedi].

Tra le cause di estinzione della (—), vanno ricordate:

- la morte della donna o del marito che fosse pater familias, cioè capostipite;
- la mancipàtio [vedi] della moglie ad un terzo;
- la diffarreàtio [vedi].

Marcello (Ulpio)

Giurista vissuto nel II sec. d.C., fu governatore della Pannonia inferiore e fece parte del consilium [vedi consilium pñcipis] di Antonino Pio e successivamente di quello di Marco Aurelio.

Le sue principali opere furono:

- i Libri XXXI digestòrum ;
- i Libri VI ad lègem Iuliam et Papiam;
- un Liber singulàris responsòrum;
- i Libri de officio cònsulis;
- le Notæ ai Digesta di Giustiniano I [vedi] ed alle Regulæ di Pomponio [vedi].

Marcha [Marchio] [cfr. artt. 2569 e ss. c.c.]

Simbolo o nome identificativo di un'opera o di un prodotto dell'ingegno umano. I Romani utilizzavano la (—) non solo per le opere d'arte, ma anche per prodotti di uso corrente come condutture idriche, pentole, mattoni e addirittura per formaggi, vini o colliri per gli occhi.

È evidente quindi l'utilizzo commerciale del marchio.

È dubbia invece la natura della sua tutela giuridica. Penalmente, infatti, l'utilizzo di un nome (e quindi una (—)) falso era di certo sanzionato [vedi Crimen falsi]. Dubbio è se esistesse una tutela privata, cioè un diritto di utilizzo del marchio.

Marciano (imp. 450-457 d.C.)

Imperatore d'Oriente di origine trace, successe nel 450 d.C. a Teodosio II [vedi].

Convocò il IV Concilio ecumenico di Calcedonia (451), che formulò il dogma delle due nature di Cristo e condannò sia il nestorianesimo sia il monofisismo, riconciliando le Chiese di Roma e di Costantinopoli e riconoscendo il primato del pontefice romano (allora Leone Magno).

Alla sua morte nel 457 d.C. gli successe Leone I [vedi].

Marciano (Elio)

Giurista dell'età dei Severi (III sec. d.C.), ricoprì l'incarico di alto funzionario della cancelleria di Settimio Severo e di Caracalla.

Tra le sue opere meritano menzione particolare:

- i Libri XVI institùtionum costituenti un'opera intermedia tra il testo elementare ed il commentario;
- i Libri V regulàrum;
- i Libri singulàres ad formùlam hypothecariam;
- i Libri II de appellatìonibus;
- i Libri II de públicis iudiciis.

Marco Antonio

[vedi Ottaviano Augusto]

Marco Aurelio (imp. 161-180 d.C.)

Fu uno dei più importanti imperatori romani. Salito al trono nel 161 d.C., (—) fece nominare coreggente il fratello Lucio Vero [vedi], instaurando, in tal modo, fino alla morte di quest'ultimo (169 d.C.) un principato a due, basato sul principio della collegialità di marca consolare.

Durante il suo principato, (—) al fine di rimpinguare le casse statali depauperate dalle spese sostenute per le guerre contro i Parti e le popolazioni germaniche dei Quadi e dei Marcomanni, dovette operare un inasprimento della pressione fiscale.

Con (—) si registrò la fine del periodo del c.d. principato adottivo, nel corso del quale la successione era stata regolata dal criterio meritocratico del migliore fra i collaboratori del pñnceps

a scapito di quello dinastico: difatti, alla sua morte, ascese al trono il figlio Commodo [vedi], precedentemente già associato al suo governo.

(—) fu detto anche l'imperatore filosofo. Fu autore infatti di un'opera dal titolo *Pensieri* (Colloqui con se stesso), sotto forma di diario.

Il lavoro, che in origine non era destinato alla pubblicazione, è pervaso dalla morale velatamente pessimista dello stoicismo, a cui l'imperatore aderì sin da giovane.

Marcomanni

Popolo germanico di stirpe sveva che nel 9 a.C. si mosse dalle terre del Reno (attuale Renania) per stabilirsi nell'odierna Boemia e fondarvi uno Stato autonomo con a capo il re Maroboduro.

Nel 166 si spinsero al di qua delle Alpi, infiltrandosi oltre i confini dell'impero romano e giungendo fino ad Aquileia (oggi Udine) ma furono sconfitti da Marco Aurelio (172) e conclusero una pace con Commodo (180-192).

A partire dal VI sec. la loro identità etnica subì notevoli contaminazioni: in parte si fusero con i Bavari ed in parte migrarono nei territori limitrofi alle Alpi orientali.

Marco Porcio Catone

[vedi Catone (il censore)]

Marco Tullio Cicerone

[vedi Cicerone]

Mario (Caio)

Esponente del ceto equestre e valente generale, divenne tribuno nel 119 a.C. e pretore nel 115 a.C.

Si distinse nella guerra giugurtina nel 106 a.C. e l'anno dopo ottenne il consolato grazie all'appoggio dei populares (classe cui facevano capo i soldati e i cavalieri che ne condividevano la politica antinobiliare).

Dopo aver scongiurato la minaccia africana, (—) fu chiamato a difendere Roma dalle popolazioni germaniche (Cimbri e Teutoni), cui fece fronte con un ingente numero di uomini, disponibili dopo la sua riforma del reclutamento.

Tale riforma apriva le fila delle legioni ai nullatenenti, i quali, in cambio del servizio prestato come volontari per una lunga ferma, ottenevano, all'atto del congedo, terre da coltivare.

All'esercito costituito da una milizia cittadina si sostituì così un esercito professionale, tecnicamente addestrato e organizzato.

Valendosi dell'esercito, così rinnovato, (—) sconfisse i Teutoni ad Aquæ Sextiæ (102 a.C.) e i Cimbri ai Campi Raudii (101 a.C.) inaugurando con queste vittorie un periodo di pace per Roma.

Acerrimo oppositore di (—) fu Silla [vedi] sostenuto, invece, dalla classe nobile senatoria; così già agli inizi del I sec. a.C. si profilò lo scontro tra i due esponenti delle fazioni opposte, nobiles e populares.

Dopo alterne vicende, che culminarono con la morte di Mario (86 a.C.), Silla, sconfitti i sostenitori di lui, prevaleva sui populares, rimanendo padrone indiscusso di Roma.

Masada

Fortezza situata nel deserto del Negev (attuale territorio israeliano) nella quale trovarono rifugio, dopo la distruzione da parte di Tito di Gerusalemme 70 d.C., gli ultimi mille zeloti che la difesero valorosamente per ben tre anni dall'assedio del generale romano Silva.

La roccaforte costituisce un fulgido esempio di resistenza all'imperialismo romano in quanto la stessa non fu militarmente espugnata, ma occupata dalle truppe romane solo quando gli abitanti preferirono il suicidio collettivo pur di non piegarsi alla cattura e alla deportazione.

Massa edictalis

[vedi Masse bluhmiane]

Massa papiniana

[vedi Masse bluhmiane]

Massa sabiniana

[vedi Masse bluhmiane]

Masse bluhmiane

Vengono così definiti i gruppi di brani di giuristi classici che compongono i *Digesta* [vedi] giustiniane.

Il nome deriva dallo studioso tedesco Bluhme (vissuto nell'Ottocento), che per primo rilevò la non casualità del lavoro dei compilatori giustiniane: ciascuna delle tre sottocommissioni istituite da Giustiniano [vedi] lavorò, infatti, su una massa di brani ben individuata; tutto il materiale

raccolto venne, poi, ricondotto ad unità in un secondo momento, dalla commissione plenaria, che avrebbe riordinato i singoli gruppi di frammenti già individuati dalle sottocommissioni, per titoli, cioè argomento per argomento.

Le (—) fondamentali sono tre:

— massa sabiniana, formata da 576 e 1/2 libri, tra i quali spiccano commentarii ad opere sabiniane [vedi Sabino], più qualcuno tra i commentarii all'editto pretorio di Ulpiano [vedi], Paolo [vedi] e Gaio [vedi];

— massa edictalis, formata da 579 e 1/2 libri, tra i quali rientrano tutti i commentarii all'editto pretorio, di Ulpiano, Paolo e Gaio non inseriti nella massa sabiniana;

— massa papiniana, formata da 292 libri, tra i quali spiccano *respònsa* e *quæstiònes* di Papiniano [vedi].

I titoli dei Digesta [vedi] nel riportare i frammenti delle masse, utilizzarono per lo più brani tratti indifferentemente da tutte e tre i gruppi; brevi sono i titoli dove si riscontrano brani espunti da una o due di esse, o addirittura appartenenti ad una quarta massa (appendix) più esigua e composta da opere residue.

Dal punto di vista sistematico, i frammenti sono ordinati per gruppi, anche se in maniera variabile; rara è la commistione tra passi estratti da masse diverse.

Massenzio (imp. 306-312 d.C.)

Imperatore, nel sistema tetrarchico, insieme a Costantino [vedi] in Occidente e Licinio e Massimino Daia [vedi] in Oriente, fu vinto da Costantino il 28 ottobre del 312 d.C. nella battaglia di Ponte Milvio.

Massimiano (imp. 286-305 d.C.)

Associato al trono da Diocleziano [vedi] nel 285 d.C., prima col titolo di *Cæsar* e poi con quello di *Augustus*, governò l'Occidente insieme a Costanzo Cloro [vedi].

Insieme a Diocleziano abbandonò il potere nel 305, lasciando il governo ai due Cesari, Galerio e Costanzo Cloro, che governarono dal 305 d.C. con il titolo di *Augusti*.

Massimino (imp. 235-238 d.C.)

Gaio Giulio Vero Massimino, detto il Trace, primo imperatore di origine barbarica, fu proclamato dai soldati a Magonza dopo l'uccisione di Severo Alessandro nel marzo del 235 d.C. [vedi].

Ottenuta la consueta ratifica dal Senato, intraprese la guerra contro i Germani, invadendo i loro territori e giungendo fino in Pannonia.

Per esigenze belliche e per compensare l'esercito, egli intensificò la pressione tributaria, provocando la reazione dei proprietari terrieri e dei ceti medi italici inurbati. Pertanto mentre in Italia il Senato lo denunciava come pericolo pubblico (238 d.C.) in Africa venivano proclamati imperatori Gordiano I [vedi] e Gordiano II [vedi].

I due imperatori africani ebbero, peraltro, vita breve, uccisi entrambi dal legato di Numidia.

Il Senato, che aveva già confermato la nomina dei due Gordiani, proclamò allora imperatori Pupieno [vedi] e Balbino [vedi], affiancando loro il quattordicenne Gordiano III [vedi], allo scopo di contrapporli a (—), che intanto aveva mosso le sue truppe contro Roma, assediando Aquileia.

Proprio durante tale assedio (—) trovò la morte nel 238 d.C., ucciso dai suoi stessi soldati.

Massimino Daia (imp. 306-313 d.C.)

Imperatore in Oriente nel sistema tetrarchico diocleziano insieme a Licinio [vedi], fu da questi eliminato nel 313 d.C.

Masurio Sabino

[vedi Sabino]

Mater familias

Tecnicamente (—) era la moglie in manu mariti [vedi manus maritalis]. Tuttavia il termine nell'uso comune indicava anche la madre di famiglia conformemente al significato odierno.

Solo in età classica (—) venne utilizzato con riferimento alla donna sui iuris.

Matrimòonium [Matrimonio; artt. 79-219 c.c.]

In diritto romano, il (—) costituiva il fondamento della familia [vedi] propria; fu definito da Modestino [vedi] come "... coniunctio marris et féminæ et consòrtium omnis vitæ, divini et humani iuris comunicatio" (unione tra un uomo ed una donna che originava una comunione di tutta la vita, retta insieme da regole giuridiche e religiose).

La dottrina ha definito il (—) (c.d. nuptiæ) come seria, manifesta e continuata unione tra un uomo ed una donna.

Nonostante le notevoli evoluzioni e modifiche subite nel corso delle varie epoche storiche, il (—) fu sempre retto da tre principi fondamentali:

— il principio della monogamia: in nessuna epoca del diritto romano, nemmeno in quella più antica o nell'ultimo periodo (pure contaminato da influssi orientali), fu consentito ad un uomo di avere due o più mogli legittime;

— il principio della consensualità: nel diritto romano, non fu mai l'atto formale a far sorgere il vincolo coniugale, ma sempre e soltanto il consenso (*affectio maritalis* [vedi]) dei coniugi. L'*affectio* fu elemento essenziale dell'istituto al punto che, come vedremo, il suo venir meno faceva cessare anche il vincolo; Ulpiano [vedi] diceva *nuptias ... non concubitus, sed consensus facit* (il matrimonio non si costituisce in base alla consumazione, ma per effetto del consenso);

— il principio esogamico, per il quale il matrimonio era consentito solo tra soggetti appartenenti a gruppi familiari diversi, sia dal punto di vista agnatizio che da quello gentilizio, e, in seguito, da quello cognatizio.

In diritto romano si distingueva tra:

— (—) *cum manu*;

— (—) *sine manu*.

• Il (—) *cum manu*

È la più antica forma di (—): la donna che lo contraeva usciva dalla famiglia d'origine ed entrava in una famiglia nuova, in condizione di sottoposta, *loco filiae* (rispetto al marito) o *loco nepotis* (rispetto al pater di lui).

Il *maritus* (o il *pater* di lui) acquistava una particolare potestà sulla moglie, che prendeva il nome di *manus maritalis* [vedi]: la donna, uscendo definitivamente dalla sua famiglia d'origine, perdeva ogni rapporto di agnazione con i suoi familiari di origine e quindi ogni aspettativa sulla loro eredità.

La perdita di ogni relazione con la famiglia d'origine era determinata dalla *conventio in manum*: se la donna era *sui iuris*, ella apportava al *maritus sui iuris* tutto il suo patrimonio.

Fatti costitutivi della *manus maritalis* erano:

— la *confarreatio* [vedi];

— la *coemptio* [vedi];

— l'*usus* [vedi].

• Il (—) *sine manu*

Agli inizi dell'età preclassica, si avvertì l'esigenza di evitare che la donna perdesse i suoi legami e le aspettative successorie con la sua famiglia d'origine, o che perdesse, se *sui iuris*, la sua autonomia giuridica; a tale scopo i coniugi evitarono la *coemptio* e la *confarreatio*, scegliendo di unirsi in matrimonio mediante l'*usus*. In tal modo fu sfruttata una disposizione della *lex XII Tabularum* [vedi] in base alla quale se la moglie si fosse allontanata per tre giorni di seguito di casa in un anno, si riteneva interrotto l'*usus maritalis* (c.d. *trinoctii usurpatio*). Praticando questo sistema annualmente, quindi, la *manus* non si sarebbe realizzata; purtuttavia i figli che nascevano sarebbero spettati ugualmente al marito (o al suo *pater familias*) in virtù di un'altra antica disposizione in base alla quale i frutti naturali di un oggetto giuridico spettavano a chi aveva operato la semina.

Nel costume sociale la libera unione che si veniva in tal modo a creare era ugualmente considerata (—): il (—) che così si poneva in essere era *sine manu*.

• Gli sviluppi classici e postclassici

In diritto classico le forme del (—) *cum manu* caddero in desuetudine, divenendo nettamente prevalente il (—) *sine manu*.

In epoca postclassica, in base all'influsso del Cristianesimo, il matrimonio si andò configurando come negozio giuridico: per il sorgere del vincolo non occorreva più l'*usus* o il permanere dell'*affectio*, bastando il consenso iniziale dei nubendi.

Giustiniano, parallelamente all'affermarsi della nuova concezione del matrimonio come sacramento, stabilì, inoltre, che la prova dell'esistenza o della mancanza di *affectio maritalis* poteva essere tratta dall'essersi o meno presentate le parti alla benedizione religiosa del sacerdote.

In epoca tardo postclassica la benedizione religiosa divenne forma legale del (—), laddove, in precedenza, non era richiesta nessuna forma solenne.

• I requisiti del (—)

Per aversi (—) *iustum*, cioè valido, occorrevano i seguenti requisiti:

— i futuri coniugi dovevano entrambi essere forniti di *ius conubii* [vedi];

— essi dovevano inoltre avere l'età pubere [vedi *pubèrtas*] ed essere capaci di unirsi sessualmente. Tale capacità era determinata dalla differenza di sesso, dall'età pubere e dall'attitudine al congiungimento;

— il (—) doveva avere causa lecita: scopo essenziale era quello di stabilire tra i coniugi una *ad finitas* [vedi], cioè un'affinità così stretta da potersi ritenere formata una nuova famiglia, di cui fosse capo il marito;

— il consenso del *pater familias* a cui i nubendi erano soggetti.

- Il (—) *iniustum*

Vari provvedimenti vietarono talune unioni matrimoniali considerate contrarie ad esigenze ritenute di particolare importanza.

I matrimoni posti in essere contro i divieti erano nulli, in quanto *matrimonia iniusta*.

Era *iniustum* in particolare il matrimonio tra la moglie colpevole di adulterio e il suo complice (per la *lex Iulia et Papia* [vedi] di Augusto); quello tra il tutore e la pupilla fino alla resa del conto; quello tra il funzionario di governo in provincia e una donna ivi domiciliata, fino alla cessazione della carica; quello tra *senatores* (e loro discendenti) e donne di condizione libertina o umile; quello tra rapitore e rapita, tra padrino e figlioccia e, in base a costituzioni postclassiche, quello con persone che avessero pronunciato il voto di castità o preso gli ordini ecclesiastici maggiori nonché quello tra cristiani ed ebrei.

In epoca imperiale, neppure i militari potevano contrarre matrimonio (ma potevano vivere con concubine, che venivano chiamate *focatarie* o *hospitæ*). Settimo Severo abolì tale divieto all'inizio del III secolo d.C.

Le *secundæ nuptiæ* erano, invece, ammesse, purché non fosse violato il *tèmpus lugèndi*, cioè il periodo di dieci mesi di lutto imposto dal costume sociale alla vedova.

Nel diritto postclassico furono contrastate le nozze del *pàrens bínubo*, cioè del coniuge che aveva avuto figli dal primo matrimonio.

Il matrimonio tra persone non aventi il *conubium* per ragioni di nazionalità era considerato comunque *matrimonium*, sia pure *iniustum*: in tal caso il *matrimonium*, pur essendo nullo, produceva ugualmente alcuni effetti. Infatti contro la *iniusta uxor* valevano le pene comminate in caso di adulterio; inoltre, il *matrimonium iniustum* era di impedimento ad un matrimonio ulteriore.

Negli altri casi in cui il divieto era formulato da leggi o da fonti giuridiche imperiali, il matrimonio non era nullo, bensì produceva a carico del trasgressore varie sanzioni.

- Gli effetti del (—)

Dalle *iustæ nuptiæ* derivavano i seguenti effetti:

— i figli nati da tale unione erano legittimi ed erano cittadini romani, anche se la madre era straniera (purché avesse il *conubium*);

— i figli erano sottoposti alla *patria potèstas* del genitore o, se questi era a sua volta *filius familias*, del di lui *pater familias*.

Il riconoscimento dei figli derivava implicitamente dalla convivenza matrimoniale: *pater is est quem nuptiæ demòstrant*.

Non erano attribuite azioni di disconoscimento al *pater*, né erano previste azioni per l'accertamento della legittimità a favore del *filius*. Nella pratica il *pater* riconosceva il proprio figlio, sollevando il neonato (*tòllere liberum*) posto ai suoi piedi; il non farlo già implicava disconoscimento;

— tra i coniugi, nonché tra ciascuno di essi ed i parenti dell'altro, si creava il vincolo di *ad finitas*;

— trovavano applicazione quelle norme particolari, che presupponevano il rapporto di coniugio: es.: divieto di donazioni tra coniugi; divieto, almeno in epoca giustiniana, di azioni infamanti da parte di un coniuge contro l'altro; applicabilità delle norme sull'*adulterium*, etc.;

— ammissione della *præsùptio Muciàna* [vedi], la quale, allo scopo di evitare spiacevoli indagini, comportava che tutti gli acquisti patrimoniali fatti dalla moglie si presumevano fatti in favore e per conto del marito, salva la possibilità di offrire prova contraria.

- La disciplina imperiale del (—)

In epoca imperiale, e particolarmente da Augusto in poi, gli imperatori intervennero con varie norme tese o a favorire o a limitare i matrimoni ovvero determinati tipi di matrimonio.

In particolare deve essere ricordata la *lex Iulia et Papia* (fusione della *lex Iulia de maritandis ordinibus* [vedi] del 18 a.C. e della *lex Papia Poppæa nuptiàlis* [vedi] del 9 d.C.), che fece obbligo agli uomini tra i 25 ed i 60 anni ed alle donne tra i 20 ed i 50 anni di contrarre matrimo-

nio con persone rientranti nelle categorie medesime, comminando limitazioni di incapacità per coloro che non vi ottemperassero.

L'obbligo valeva anche per le persone vedove o divorziate, col solo limite per le donne del c.d. *tempus lugendi*, che la *lex Papia* fissò in dieci mesi dalla morte del marito.

Tali leggi, inoltre, favorivano anche la procreazione, colpendo i celibi e gli orbi (coniugati senza prole) con imposte e con limitazioni della capacità di succedere per testamento.

Per converso, alle donne che avevano partorito tre volte (quattro se liberte) veniva concesso il *ius liberòrum*, che comportava l'esenzione dalla tutela dell'*agnatus* e la piena capacità di disporre dei propri beni per testamento.

Le disposizioni della *lex Iulia et Papia* furono notevolmente attenuate da Costantino, che eliminò le incapacità successorie, e furono definitivamente abrogate da Giustiniano.

• Cessazione e scioglimento del (—)

Il (—) si scioglieva:

— per morte di uno dei coniugi;

— per venir meno di uno dei requisiti necessari (es. per *capitis deminutio maxima* [vedi] di uno dei coniugi, per *capitis deminutio media* [vedi], per legami di parentela sopravvenuti tra i coniugi);

— per *divortium* [vedi].

Mauretania

Antica regione comprendente l'odierno Marocco e buona parte della Algeria settentrionale.

Nel II sec. la (—) era composta da due regni vassalli di Roma. In seguito alle rivolte scoppiate nel 40 d.C. per le continue ingerenze degli imperatori romani, si rese necessario un intervento militare. Nel 42 d.C., per meglio controllarne il territorio, Claudio [vedi] la divise in due province: *Mauretania Tingitania* e *Mauretania Cæsariensis*.

Meciano L. Volusio

Giurista discepolo di Giuliano [vedi] vissuto nel II sec. d.C., fu anche maestro di diritto di Marco Aurelio. Percorse una brillantissima carriera politica rivestendo tra l'altro le cariche di *adiutor òperum publicòrum* (assistente nell'amministrazione delle opere pubbliche), di capo della cancelleria di Antonino Pio, di direttore delle biblioteche imperiali, di *præfectus annonæ* (sovrintendente all'approvvigionamento del grano) ed infine di governatore dell'Egitto.

Tra i suoi scritti va ricordata un'opera in tema di fedecommessi.

Medium litis

Parte centrale della procedura *extra ordinem*: comprendeva lo scontro tra la *narratio* dell'attore e la *contradictio* del convenuto.

Mèmbrium rùptum [Mutilazione]

Uno dei tipi di iniuria [vedi] disciplinati dalle XII Tavole [vedi *lex XII Tabulàrum*]. Consisteva nella gravissima diminuzione dell'integrità fisica di un soggetto, a seguito dell'asportazione o della causata perpetua inabilità di un arto. Per tale tipo di reato era prevista la legge del taglione, ma le parti potevano anche addivenire ad un accordo risarcitorio ("si *membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto*").

Mentecàptus

Era il soggetto affetto da minorazione mentale non grave; nell'agire negoziale, era assistito da un curatore [vedi *cura; curàtor*].

Merx [Merce]

La (—) era l'oggetto, ossia uno degli elementi costitutivi, della compravendita [vedi *emptio-venditio*].

Mesia (o Mœsia)

Provincia romana situata nella regione delimitata a nord dal Danubio [vedi], a est dal Mar Nero, a sud dai Balcani ed ad ovest della Drina.

Fu conquistata nel 29 a.C. da Licino Crasso, e provvisoriamente unita all'Illiria [vedi].

In seguito (44 d.C.) fu organizzata autonomamente e divisa in *Mesia Superiore* e *Mesia Inferiore*, col fiume *Clabro* a far da confine.

Nel IV sec. d.C. fu oggetto di numerose invasioni barbariche che ne causarono il declino.

Metàlla (vel metallum)

[vedi *Damnàtio ad metalla* (vel in *metallum*)]

Metrocómiaë

Villaggi rurali di piccoli proprietari (*vicani propria possidentes*) tra i quali vigeva il patto, spesso sanzionato da *leges imperiales*, di non trasferire la terra ad altri piccoli proprietari.

Mètus [Violenza morale; cfr. artt. 1434 ss. c.c.]

Uno dei vizi della volontà del negozio giuridico: consiste in uno stato di oppressione psichica, originata da minacce proferite da un'altra persona e che inducono un soggetto a concludere un negozio giuridico. In particolare, si distingue in dottrina tra:

— vis, che è la violenza morale in se stessa, la coartazione della altrui volontà attraverso minacce;

— (—) che è il timore, il senso passivo di spavento prodotto dalla vis.

In diritto romano il (—) trovò da principio scarso, se non insignificante, rilievo; in diritto classico si finì col ritenere rilevante, per inficiare la volontà negoziale, la minaccia attuale di un male ingiusto e notevole, alla persona stessa del contraente o alle persone dei suoi stretti congiunti, posta in essere al fine di costringerlo a concludere un negozio.

È opportuno precisare che la violenza morale (nella quale il soggetto, etsi coactus, tamen voluit, cioè, seppure minacciato, manifestò una volontà negoziale) era diversa dalla violenza fisica (nella quale la vittima non manifestava alcuna volontà negoziale: la manifestazione di volontà è frutto della forza bruta dell'aggressore che, ad es., guidi la mano della vittima per apporre una firma in calce ad un atto).

Tra i rimedi apprestati in favore della vittima della violenza, ricordiamo:

— l'in ìntegrum restitùtio ob metum [vedi];

— l'actio quod metus causa [vedi];

— l'excèptio metus [vedi].

Vizi della volontà

Nel ius civile non era riconosciuta alla volontà alcuna rilevanza: per il formalismo che lo caratterizzava, si riteneva non solo necessario, ma anche sufficiente il compimento di determinati atti solenni, affinché il negozio giuridico potesse produrre i suoi effetti (uti lingua nuncupàssit, ita ius esto).

Solo con il ius gentium ed il ius honorarium, grazie anche al successivo intervento della giurisprudenza classica, si accordò una certa rilevanza alla volontà: accertata in concreto la presenza di un elemento perturbatore che avesse deviato il processo formativo della volontà manifestata (vizio della volontà), il magistrato concedeva l'excèptio o l'in ìntegrum restitùtio.

La giurisprudenza romana, aliena ad astrazioni, non costruì una teoria generale dei vizi della volontà, analizzando solo fattispecie concrete.

Tre furono i vizi cui fu dato rilievo: il dolus malus, il metus e l'error facti.

Mètus ab extrìnseco [cfr. art. 1434 c.c.]

Viene così definita quella situazione di turbamento psichico soggettivo [vedi metus] in virtù della quale un soggetto si induce a concludere un negozio giuridico sotto una minaccia altrui.

Si tratta dell'elemento che caratterizza la c.d. violenza morale e si distingue dal metus ab intrinseco [vedi]: è causa di annullamento del negozio giuridico.

Metus ab intrinseco [cfr. art. 1447 c.c.]

Viene così definita quella situazione di turbamento psichico soggettivo cagionato da un oggettivo stato di pericolo del tutto svincolato dal fine di ottenere una dichiarazione negoziale. Il (—) non ha alcun rilievo, nel diritto civile vigente, ai fini dell'annullamento di un negozio giuridico, ma può rilevare per la proposizione dell'azione di rescissione ex art. 1447 c.c.

Metus reverentiàlis [Timore reverenziale; cfr. 1437 c.c.]

Il (—) è, letteralmente, il timore reverenziale, cioè quel senso di soggezione che una persona incute ad un'altra in virtù della sua età, del suo prestigio o di particolari rapporti interpersonali. Nel diritto civile vigente (art. 1437 c.c.) il solo (—) non costituisce causa di annullamento del contratto.

Militia armata e palatina

Erano entrambe alle dipendenze dell'imperator [vedi].

La militia armata era costituita dall'esercito.

La militia palatina dalla burocrazia civile, a capo della quale v'era il magister officiorum [vedi].

Minòres XXV annòrum [Minori di 25 anni]

I soggetti minori di 25 anni versavano in uno stato più o meno intenso di incapacità di agire; in particolare:

— in diritto classico, essi non erano tutelati dal ius honorarium [vedi] se ponevano in essere negozi giuridici senza essere assistiti da un curatore [vedi cura minorum XXV annorum]. Tale tutela venne loro concessa da una lex Lætoria de circumscriptione adulescentium [vedi] intorno al 200 a.C.;

— in diritto postclassico essi furono considerati del tutto incapaci di agire; a tale deteriore trattamento, si collegò, peraltro, il progressivo abbassamento del limite di 25 anni: con successivi provvedimenti imperiali si abbassò la soglia dell'età minore a 20 anni per gli uomini e 18 per le donne.

Minòris petitio

[vedi Minus pètere]

Mìnus dixit quam vòluit [lett. "disse meno di ciò che volle"]

Espressione adoperata per indicare il fenomeno dell'interpretazione estensiva, per il quale l'interprete estende il significato di una norma oltre il senso letterale di essa, ricavabile da una mera lettura (si pensi al caso in cui, ad es., il legislatore adopera la parola "figli", ma vuole in realtà intendere tutti i discendenti).

[vedi Plus dixit quam voluit].

Minus pètere [lett. "chiedere di meno"]

Espressione adoperata per indicare i casi in cui l'attore agiva in giudizio chiedendo una cifra inferiore rispetto al reale importo del credito vantato: in questo caso, il diritto dell'attore al residuo restava impregiudicato, ma l'azione per ottenerlo poteva essere esercitata soltanto allo scadere dell'anno giudiziario nel quale era stata proposta l'azione caratterizzata dalla minòris petitio. Se la seconda azione era promossa nello stesso anno in cui era stata proposta la prima, il convenuto poteva paralizzarla, sollevando una *excèptio lītis divìduæ*.

Minus quam perfèctæ

Espressione adoperata per indicare quella particolare categoria di norme giuridiche che sanciscono un divieto, prevedendo solo una sanzione per la relativa violazione: si pensi, ad es., all'art. 140 c.c. vigente.

Da esse si distinguono:

- le norme *perfectæ*, che sanciscono, invece, l'inutilizzabilità degli atti contrari alle stesse;
- le norme *imperfectæ*, del tutto sornite di sanzione da imporre ai trasgressori del divieto da esse posto.

Mìssio in bòna [lett. "immissione nel possesso di un patrimonio"]

Mezzo complementare della procedura formulare [vedi processo per formulas].

Con la (—) [vedi *bonòrum possèssio*] il pretore autorizzava un soggetto ad entrare in possesso non già di singoli beni, come nell'ipotesi di *missio in possèssionem* [vedi], bensì di tutto il patrimonio di un terzo. Con tale azione, i creditori venivano immessi nel possesso del patrimonio del debitore inadempiente.

Missio in bona rei servandæ causa

"Missio" di tutti i creditori nei "bona", nel patrimonio, cioè, di un debitore insolvente. La "missio" era concessa sulla base di una semplice richiesta di un creditore insoddisfatto nell'interesse di tutti i creditori. Il "missus in bona" acquistava la detenzione di tutti i beni del debitore e doveva darne avviso pubblico affinché tutti i creditori potessero presentarsi ed i debitori dell'esecutato fossero avvertiti del blocco posto al patrimonio di quest'ultimo.

La durata della "missio" era limitata:

- 15 giorni per l'immissione nei "bona" di un debitore morto;
- 30 giorni per l'immissione nei "bona" di un debitore vivente.

Se al termine di questo periodo i debiti non erano stati pagati, l'insolvenza diventava irreversibile: sul capo del debitore ricadeva l'"infamia" [vedi] ed i creditori potevano passare alla "bonorum venditio" [vedi].

Missio in possèssionem [lett. "immissione nel possesso di singoli beni"]

Mezzo complementare della procedura formulare [vedi processo per formulas].

Con la (—) il pretore immetteva un determinato soggetto nella detenzione o anche nel possesso, di un complesso di beni, con poteri di controllo, di amministrazione e di disposizione al fine di costringere il proprietario dei beni stessi a tenere un certo comportamento oppure a scopo meramente cautelare.

La concessione della (—) si realizzava in due fasi: con la prima (*ex primo decrèto*) si attribuiva al titolare della posizione attiva la sola detenzione; se il proprietario non ottemperava all'ordine emesso dal pretore, si passava alla (—) *ex secundo decrèto*, che attribuiva al richiedente già detentore la *possèssio ad interdìcta* [vedi].

Nel caso di (—) relativa a singoli beni si parlava di *missio in rem*.

Nel caso di (—) relativa all'intero patrimonio di un soggetto si parlava di *missio in bona*.

Misteri

Erano culti segreti, che si diffusero in età repubblicana, e si praticarono parallelamente alla religione "di Stato".

Derivano il loro nome dalla segretezza che caratterizzava le celebrazioni, e dal ristretto ambito degli adepti, che solo dopo lunghe e pericolose prove acquisivano il diritto di partecipare alla cerimonia, divenendo iniziati.

La maggior parte dei riti erano celebrati da speciali sacerdoti, con formule rituali magiche e, talvolta, cruento.

I magistrati cercarono di controllare il fenomeno, intervenendo quando questi culti divenivano socialmente pericolosi.

Tra i (—) principali ricordiamo quelli Dionisiaci [vedi Baccanali] in onore di Dioniso, i (—) di Mitra, identificato col dio Sole, i (—) di Osiride e Iside, di origine egiziana, ed i (—) Eleusini in onore di Demetra e Persefone.

misqoprasiça (pronuncia: Misthoprasia)

Locazione mista a vendita. Espressione usata dall'imperatore Zenone nel 680 d.C. riguardo alla soluzione del problema del "periculum" afferente il fondo dato in concessione dello Stato: salvo patto contrario, se il fondo era sconvolto per effetto di forza maggiore, pregiudicato era il concedente, per cui il concessionario non doveva pagare il canone; se il fondo era danneggiato solo temporaneamente e i danni erano riparabili, allora gli effetti del danneggiamento venivano ad essere subiti dal concessionario, il quale doveva pagare il canone.

Modestino (Erennio)

Giurista di origine ellenica, vissuto nel III sec. d.C., fu allievo di Ulpiano [vedi] (di cui fu un epigono), nonché funzionario dell'amministrazione imperiale: ricoprì, infatti, la carica di *præfectus vigilum* [vedi *Praefecti; praefectus urbi*].

Per la sua approfondita conoscenza della lingua latina e greca può essere considerato senz'altro l'ultimo grande giurista classico: la sua fama fu sottolineata dal suo inserimento tra i giuristi della legge delle citazioni [vedi]. Elaborò brevi manuali per uso pratico, ma anche autore molto fecondo, scrivendo sia in latino che in greco; tra le sue opere, vanno ricordati:

- i libri IX *differentiarum*;
- i libri VII *pandectarum*;
- i libri X *regularum*;
- i libri X *responsorum*;
- i libri VI *de excusationibus*;
- i libri IV *de poenis*;
- i libri *de praescriptionibus*;
- i numerosi libri singolari in materia successoria e matrimoniale.

Mòdus [Modo od onere; cfr. artt. 647-648, 793-794 c.c.]

Era quella clausola accidentale che si apponeva ad un negozio a titolo gratuito al fine di imporre al destinatario della liberalità un certo comportamento; il (—), dunque, si poneva come un limite (*modus* in latino significa appunto limite) alla liberalità. Tale onere doveva essere modesto in rapporto alla liberalità concessa, in modo da non trasformare l'atto di gratificazione in atto di corresponsione.

Per garantire l'adempimento dell'onere imposto al destinatario della liberalità (di regola, infatti, il negozio modale, a differenza di quello condizionato o a termine, era e restava efficace anche se l'onerato non ottemperava al (—)), la giurisprudenza, specie in età classica, adottò vari sistemi:

- l'erede convenuto dal legatario per ottenere le cose legategli sub modo poteva chiedere al magistrato di imporre al legatario una cauzione per il soddisfacimento dell'onere;
- nel caso in cui il (—) fosse stato a vantaggio di persone determinate, gli si attribuiva fittiziamente (c.d. *fictio iuris* [vedi]) natura di fedecommesso e si accordava ai destinatari la relativa azione;
- se il (—) aveva ad oggetto un pubblico interesse, si riconosceva al magistrato la facoltà di intervenire con multe a carico dell'onerato inadempiente;
- per le donazioni modali fu concepito un duplice rimedio:
- il bene poteva essere trasferito fiduciariamente in modo che, contro il beneficiario che non adempiva all'onere, si potesse agire con l'*actio fiduciæ* [vedi];
- il beneficiario sub modo poteva essere vincolato all'adempimento attraverso una *stipulatio* [vedi].

Il diritto giustiniano accordò al donante sub modo le azioni attribuite per i contratti innominati [vedi conventiōnes sine nōmine]: la *condictio causa data causa non secūta* [vedi] (per recuperare ciò che fu donato), e l'*actio præscriptis vèrbis* [vedi] per pretendere l'adempimento dell'onere.

Mòdus [Misura]

Il termine (—) in diritto romano era adoperato anche per indicare la "misura", cioè il limite all'esercizio di un diritto: ad es., il godimento di una servitù di passaggio poteva essere limitato ad alcune ore della giornata.

Modus legis Cinciae

La *lex Cincia de donis et muneribus* [vedi] del 204 a.C. vietò le donationes tra estranei (non parenti) al di sopra di una certa ridotta misura.

La proponibilità della *exceptio legis Cinciae* era limitata alla vita del donante (morte *Cincia removetur*).

Mohàtra

[vedi *Contractus mohatræ*]

Mommsen Theodor (1817-1903)

Giurista del secolo scorso, autore di opere fondamentali dirette alla rielaborazione organica-sistematica del diritto pubblico e del diritto penale romano (*Römisches Staatsrecht*).

È da considerarsi, a tutti gli effetti, il padre del pensiero giuridico moderno.

Alla sua opera di speculazione giuridica è da ricondurre la maturazione della consapevolezza dell'impossibilità di racchiudere il mondo giuridico romano all'interno di un sistema logico unitario, nonché della imprescindibilità di un approccio storico allo stesso, ossia di un suo inquadramento ermeneutico alla luce della situazione sociale, politica, culturale ed economica del tempo.

Monete

Oro (percentuale ca 98%) Argento (percentuale ca 97%)

Aureo 7,85 g Denario 3,76 g

1/2 Aureo 3,93 g Quinario 1,88 g

Ottone Rame

Sesterzio 25,00 g Asse 10,50 g

Dupondio 12,00 g Quadrante 3,15 g

Rapporti teorici (I sec. d.C.)

Aureo 1

1/2 Aureo 2 1

Denario 25 12 1/2 1

Quinario 50 25 2 1

Sesterzio 100 50 4 2 1

Dupondio 200 100 8 4 2 1

Asse 400 200 16 8 4 2 1

Semiasse 800 400 32 16 8 4 2 1

Quadrante 1600 800 64 32 16 8 4 2 1

Mònstrum vel prodìgium [Mostro o prodigio]

Era considerato (—) ogni essere che, a causa di disfunzioni verificatesi nella crescita intrauterina, non aveva forma umana o presentava, comunque, gravi deformazioni: tali esseri furono ritenuti, dai giuristi classici, privi di soggettività giuridica. Tuttavia in età postclassica si affermò la tendenza a computarli nel numero dei figli ai fini del riconoscimento del *iùs* (*trium vel quattuor*) *liberòrum* [vedi] in favore della madre, mentre fu loro negata personalità giuridica a tutti gli altri fini, ed in particolare, ai fini dell'acquisto di diritti.

Non si considerava nato a nessun titolo il frutto dell'aborto.

Monumenta Manilii

[vedi *Manilio*]

Mòra accipiendi (o credèndi) [Mora del creditore; cfr. artt 1206 ss. c.c.]

La (—) si verificava quando il creditore rifiutava di accettare l'adempimento del debitore o ritardava la sua cooperazione con il debitore. Essa presupponeva, dunque, l'offerta della prestazione da parte del debitore che, in relazione alle circostanze, poteva essere verbale o reale. La (—) cessava qualora il creditore si mostrasse disposto ad accettare la prestazione.

Effetti della (—) erano:

- il trasferimento del rischio di perimento o deterioramento della cosa dovuta in capo al creditore;
- l'interruzione della decorrenza di eventuali interessi;
- il diritto del debitore al risarcimento dei danni e delle spese sopportate dallo stesso per il ritardo nell'accettazione.

Nel diritto giustiniano, si stabilì che il debitore potesse liberarsi con l'offerta solenne e il deposito pubblico della cosa dovuta.

Mora ex persòna [cfr. art. 1219 c.c.]

Uno dei modi in cui si realizza la mora del debitore [vedi mora solvèndi].

In particolare, il debitore è costituito in (—) mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, da parte del creditore, che così gli manifesta il proposito di ottenere l'adempimento del credito alla sua scadenza.

Mora ex re

Uno dei modi in cui si realizza la mora del debitore [vedi mora solvèndi].

Si ha, in particolare, (—) nei casi in cui, ai fini della costituzione in mora del debitore, non è necessaria una formale intimazione o richiesta del creditore; la (—) ricorre per le seguenti fattispecie:

- quando il debito deriva da fatto illecito;
- quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
- quando è scaduto il termine, nei casi in cui la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Mora solvèndi [Mora del debitore; cfr. artt. 1219 ss. c.c.]

La (—) si verificava in presenza di colpevole ritardo nell'adempimento di una obbligazione, quando il credito fosse valido ed esigibile. La (—) era il colpevole ritardo del debitore, a lui imputabile, nell'adempimento di una obbligazione, quando il credito fosse liquido, certo ed esigibile.

Effetti della (—) erano:

- la perpetuatio obligatiònis: dopo la mora, il debitore rispondeva anche del perimento della cosa dovuta a caso fortuito. L'obbligazione pertanto non si estingueva per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- l'obbligo al risarcimento del danno derivante da ritardo;
- la decorrenza di interessi (*usuræ moratòriæ*) dal giorno della mora.

Nel diritto giustiniano il debitore era costituito in mora mediante interpellatio (inutile intimazione a pagare) [vedi *dies interpellat pro hòmine*]. Si aveva la c.d. purgazione della mora quando il debitore ritardatario offriva al creditore l'adempimento, sia pure tardivo, della prestazione dovuta e gli eventuali interessi, senza che il creditore avesse giustificati motivi per opporsi a riceverli.

Mòres maiòrum [Costumi degli antenati]

I (—) erano le consuetudini [vedi *consuetudo*] formatesi, ai primordi della storia di Roma, all'interno della comunità originaria, al fine di regolare la pacifica convivenza tra le *familiae*.

La violazione dei (—) costituiva un illecito [vedi *nefas*] che provocava l'ira della divinità; al fine di ristabilire la *pax deòrum* [vedi], era consentito ad uno qualsiasi dei membri della comunità di ripristinare l'ordine sociale, uccidendo il responsabile della stessa [vedi *consecratio*].

Mòrs litis [lett. "fine della controversia"]

La (—) (intesa appunto come estinzione della controversia) si verificava nel sistema processuale formulare [vedi processo per *fòrmulas*], nell'ipotesi in cui, non essendosi presentate le parti davanti al *iudex privatus* ovvero non avendo il *iudex* emesso *sententia*, decorreva il termine finale del giudizio, connesso alla scadenza del mandato annuale del magistrato che aveva emesso il *iussum iudicandi* [vedi]. In tali casi, sembra probabile, però, che fosse concesso all'attore invocare davanti al nuovo magistrato la conferma della precedente *litis contestatio* [vedi] al fine di instaurare una nuova fase *apud iudicem* mediante un altro *iussum iudicandi*.

Mòrtis causa [lett. "a causa di morte"]

Espressione adoperata per indicare sia la categoria di atti giuridici destinati a produrre effetti solo dal momento della morte del loro autore (si pensi, ad es., al testamento), sia, più in generale, in generale il fenomeno successorio per causa di morte.

Mortis causa càpio [lett. "presa di possesso a causa di morte"]

Ogni acquisto mortis causa, che non avvenisse a titolo di successione e non avesse carattere di donatio mortis causa [vedi]: si pensi, ad es., alla somma di denaro versata ad un terzo dal soggetto istituito erede dal de cuius [vedi] sotto condizione di beneficiare il terzo stesso.

Le mortis causa capiões, al contrario di quanto avvenne per le donatiões mortis causa, non furono mai assimilate ai legati, conservando sempre alcune proprie peculiarità: fu ritenuta, peraltro, applicabile anche ad esse una regola tipica del diritto successorio, e cioè quella relativa al computo della c.d. quarta Trebelliana [vedi senatusconsultum Trebellianum].

Nel tardo diritto postclassico, la (—) fu considerata come categoria generale nella quale si faceva rientrare anche la donatio mortis causa.

Motivo

Il (—) era lo scopo individuale che spingeva le parti a concludere un accordo negoziale. Solitamente non rilevava, a meno che non fosse illecito, e che non fosse stato dichiarato espressamente, o comunque reso facilmente individuabile.

Mucio Scevola (Publio)

Giureconsulto ed uomo politico vissuto nel II sec. a.C.: fu console nel 133 a.C. e pontifex maximus dal 133 al 115 a.C.

Della sua produzione giuridica, si ricordano in particolare:

— i libri dedicati a tematiche di diritto civile;

— molti responsa [vedi] su casi pratici.

Da pontefice massimo, favorì la pubblicazione degli Annales maximi [vedi], riordinati e sintetizzati.

Mucio Scevola (Quinto)

Giurista vissuto nel I sec. a.C. e ricordato, non solo per il suo valore, ma altresì come affermato uomo politico.

(—) destò ammirazione in tutto il mondo antico per la sua opera principale, i libri XVIII iuris civilis, caratterizzata dalla inedita applicazione alla casistica del diritto della classificazione per genera (tipi di questioni giuridiche).

A (—) è generalmente attribuito, sia pure con qualche riserva, un liber singularis definitiōnum, di cui è rinvenibile qualche frammento nei Digesta [vedi] giustiniane.

Mulier [Donna]

(—) letteralmente significava donna (maritata o meno).

Nell'ordinamento patriarcale romano, in cui aveva un'importanza assorbente la potestas [vedi] del pater familias [vedi], le donne si trovavano in stato di netta inferiorità. La donna non solo era esclusa da ogni forma di partecipazione alla vita pubblica e dalle funzioni di carattere pubblico, non potendo esercitare la tutela. Inoltre, nell'ambito del diritto privato, non potendo essere mai a capo di una famiglia, si trovava sempre o soggetta alla patria potestas [vedi] se figlia, o in manu [vedi manus] se sposa, o sotto tutela [vedi] se sui iuris [vedi]. Alle donne era, altresì, negata la capacità di proporre accuse pubbliche e di postulare pro aliis, cioè di stare in giudizio per conto di terzi, né potevano fare da testimonia ad un testamento. Inoltre, per una lex Voconia [vedi] del 169 a.C., erano incapaci di testare: solo eccezionalmente in diritto giustiniano potevano adottare figli o essere tutrici di impuberi.

All'inizio dell'età imperiale, col tramonto dell'antica struttura familiare, si verificò un processo di demolizione delle antiche incapacità non più rispondenti ai tempi: si ammise che le donne potessero ricevere o disporre per testamento; decadde l'istituto della tutela; gradualmente si permise alle donne di sollevare accuse private, iniuria propria.

Peraltro, a causa della sua presunta inesperienza, si esclude, in base ad un senatoconsulto Velleiano del 46 d.C., che la donna potesse intercedere pro aliis, cioè garantire un debito altrui.

Multa poenitentiālis

[cfr. art. 1373 c.c.] È la somma convenzionalmente stabilita dalle parti quale corrispettivo del diritto di recesso (si pensi ad es. al caso in cui una parte si sia riservata il diritto di recedere da un contratto, pagando dieci milioni).

Multæ (vel mulctæ) dictio [Multà]

Una delle sanzioni che, dal periodo della respublica, i magistrati, nell'esercizio della coercitio [vedi], potevano irrogare al soggetto resosi responsabile della commissione di un crimen [vedi]: il condannato cui veniva irrogata la multa (che era una pena pecuniaria) doveva versare una somma in denaro, il cui ammontare era rimesso di volta in volta alla discrezionalità del giudice, oppure prestabilito per legge.

Mundus muliebris

[vedi Legatum mundi muliebris]

Munera mixta

[vedi Munera publica]

Munera patrimonialia

[vedi Munera publica]

Munera personalia

[vedi Munera publica]

Munera publica [Oneri pubblici]

Venivano così definiti "gli oneri posti a carico di singoli o di collettività ed a favore dello Stato o di civitates per fini di pubblico interesse".

Tra di essi, si distinguevano:

- munera personalia, consistenti in prestazioni di carattere intellettuale (ad es., gestione di incarichi municipali) o fisico (ad es., manutenzione di opere pubbliche);
- munera patrimonialia, consistenti in prestazioni a carattere patrimoniale (ad es., prelievi di somme di denaro);
- munera mixta, consistenti in prestazioni aventi entrambi i precedenti caratteri (come ad es., l'accollo delle imposte statali a particolari categorie di cittadini, di solito i più facoltosi di una zona — decemprimi, vigintiprimi — che potevano poi rivalersi sul resto della collettività).

Numerose furono le cause di esenzione dai munera personalia:

- il sesso femminile;
- l'età (non erano obbligati i soggetti che avevano meno di 25 anni, o più di 70 anni);
- la professione o condizioni personali (non erano obbligati maestri, medici, veterani dell'esercito, senatori, decurioni);
- il numero di figli (non erano obbligati coloro che avevano tre figli in Roma, coloro che ne avevano quattro, in Italia; coloro che ne avevano cinque, nelle province).

Municipium

(—) era un genere definito una città-stato conquistata da Roma e ad essa annessa.

Il (—) era una comunità o comunque era una collettività cui era stata concessa la civitas Romana [vedi] sine suffragio (senza diritto di voto).

La sovranità riconosciutagli poteva venir meno nei rapporti con i privati; in origine, esse erano prive dalla testamenti factio passiva [vedi] (cioè della capacità di ricevere per testamento), ciò in quanto la difficoltà di configurare il (—) come persona giuridica autonoma impediva di individuare un soggetto che potesse porre in essere l'accettazione, atteso che essa non poteva essere operata da tutti gli individui che la componevano contemporaneamente. Col tempo si ammise che potessero essere destinatarie di legati e fedecommessi (secondo parte della dottrina, furono anche capaci di accettare eredità).

Munus

[vedi Honores]

Mutatio iudicis [Mutamento del giudice]

Nel processo per formulas [vedi], la (—) poteva avere luogo nella fase apud iudicem qualora il giudice, avendo acclarato che i fatti a lui sottoposti non erano idonei a determinare la soluzione della controversia, dichiarasse che la ricostruzione della situazione di fatto, oggetto della controversia, non gli era chiara (rem sibi non liquere), prestando giuramento di conferma di tale dichiarazione. In siffatta evenienza, il magistrato era legittimato a nominare un altro iudex.

Mutatio libelli [lett. "cambiamento della domanda"; cfr. art. 183]

Con l'espressione (—) si indica, nel linguaggio giuridico moderno, l'introduzione in giudizio di domande, eccezioni e conclusioni nuove rispetto a quelle proposte con l'atto di citazione; la (—) si distingue dall'emendatio libelli [vedi] che consiste nella mera rettifica o precisazione della domanda giudiziale.

La (—) è vietata in ogni grado del giudizio: il mutamento della domanda è rilevabile dal giudice solo su eccezione della controparte; se quest'ultima nulla eccepisce, dovrà ritenersi accettato il contraddittorio anche sulla nuova domanda.

Per effetto della legge di riforma (L. n. 353/90), la proponibilità di domande diverse da quelle contenute negli atti introduttivi è radicalmente preclusa, con conseguente rilevanza d'ufficio, da parte del giudice, della relativa inammissibilità.

Mutatio rei [Mutamento dell'oggetto]

Causa di estinzione delle servitù prediali [vedi servitutes (praedium)], consistente in un mutamento dello stato dei luoghi, tale da rendere impossibile e inutile l'esercizio della servitù. La

(—) operava, altresì, quale causa di estinzione dell'usufrutto [vedi *ususfructus*], qualora il mutamento producesse un'alterazione della destinazione economica del bene che ne costituiva l'oggetto.

Mutua petitio

Azione riconvenzionale riconosciuta al debitore per la compensazione di un credito che il suo creditore avesse fatto valere (—).

In età classica la (—) era riconosciuta solo in casi specifici, tra cui:

- il caso di crediti fatti valere mediante *iudicia bonæ fidei* [vedi], che dovevano essere compensati con i debiti dell'attore verso il convenuto in base allo stesso rapporto fatto valere in giudizio;
- il caso dell'*argentarius* (banchiere) che agisse contro il cliente;
- il caso del *bonòrum èmptor* [vedi] che avesse acquistato in blocco i beni del fallito;
- il caso di chi esercitava l'*actio de peculio* [vedi] nei riguardi del *pater familias*;
- il caso di chi agiva con una *condictio* [vedi] o con un'*actio ex stipulatu* [vedi], sulla base di un *rescriptum* di Marco Aurelio, relativamente ai debiti contratti per la stessa causa nei riguardi del convenuto (in pratica il *rescriptum* di Marco Aurelio estese a tutti i giudizi l'*exceptio doli* [vedi] inizialmente prevista solo per i *iudicia bonæ fidei*).

In diritto postclassico il principio della compensazione acquistò carattere generale in ordine ai crediti liquidi ed esigibili con il riconoscimento della (—).

Mùtuum [Mutuo; cfr. artt. 1813 ss. c.c.]

Contratto reale che si concludeva mediante il trasferimento della proprietà di una somma di danaro o di una quantità di altre cose fungibili da un soggetto (mutuante) ad un altro (mutuatario); quest'ultimo assumeva l'obbligo di restituire al primo una quantità uguale di cose dello stesso genere e qualità (c.d. *tantùndem eìusdem gèneris*).

Il mutuo si perfezionava con la *dàtio rèi*, ossia con la consegna della cosa oggetto del contratto.

Il mutuante poteva tutelarsi, esercitando:

- l'*actio certæ crèditæ pecùnïæ* [vedi], se il mutuo aveva per oggetto una somma di danaro;
- la *condictio certæ rei* [vedi] (anche detta *condictio triticària*), se l'oggetto era una qualsiasi altra cosa fungibile.

Il (—) era un contratto essenzialmente gratuito, tuttavia, il mutuatario poteva essere tenuto a pagare gli interessi: ciò si verificava se le parti ponevano in essere un'apposita *stipulatio* [vedi], formalmente autonoma e separata dal mutuo.

Inoltre, il rapporto si poteva novare [vedi *novatio*] per il tramite di una *stipulatio* [vedi] comprensiva sia del capitale che degli interessi (*stipulatio sòrtis et usuràrum*) [vedi *fènus nàuticum*].

Fra il III ed il II sec. a.C. il (—) ottenne una particolare tutela nel processo per *legis actiones*, attraverso una *lex actio* per *conditionem* creata da una *Lex Silia* ed ampliata da una *Lex Calpurnia*.

Durante il principato di Vespasiano, nel I sec. d.C., un *senatusconsultum Macedonianum* introdusse il divieto di dare danaro a titolo di mutuo ai *filius familias*. Il pretore rese operante il divieto con la concessione di una *exceptio senatusconsulti Macedoniani*, da opporsi all'azione intentata dal terzo mutuante contro il *filius*, e con la *denegatio dell'actio de peculio* che il mutuante intendeva esercitare contro il *pater*.

Se, nonostante il divieto, il *filius* effettuava il pagamento, si applicava la *soluti retentio*.

In diritto giustiniano, la fattispecie fu classificata come *obligatio naturalis* [vedi].

Namusa Aufidio

Secondo le testimonianze di Pomponio [vedi], fu autore di 140 libri *digestorum*, in cui ordinò e raccolse gli scritti degli *auditores Servii* (discepoli di Servio Sulpicio Rufo [vedi]).

Di tale opera non si sa nulla di preciso: si è supposto che abbia costituito un modello per le successive raccolte classiche di *responsa* e *quæstiones*.

Narbonese

[vedi Gallia]

Nascitùrus

[vedi *Curator vèntris*; *Pòstumus*]

Naturàlia negòtìi [Elementi naturali del negozio giuridico]

Sono gli elementi che l'ordinamento considera come normalmente presenti nel negozio giuridico, salva la facoltà delle parti di disporre diversamente: si pensi, ad es., alla ipotesi in cui le

parti stabiliscono, di comune accordo particolari modalità per il pagamento del pretium (es. rateizzazioni), per il quale la legge prevede, invece, il pagamento immediato ed in unica soluzione (salvo diversa pattuizione).

La distinzione tra la categoria dei (—) e quella degli essentialia negotii [vedi] costituisce, per la dottrina più autorevole, rispettivamente, il riflesso di quella tra norme dispositive (derogabili dalle parti) e norme cogenti (inderogabili dalle parti).

Naturalis Historia

[vedi Plinio il vecchio]

Naturalis ratio

[vedi Ius naturale]

Nafragium

In diritto arcaico, probabilmente, si riteneva che il relitto della nave o le cose trovate sul lido del mare fossero di proprietà di chi le rinveniva, poiché si considerava il (—) e il conseguente spossessamento subito dal proprietario volontà di Nettuno, dio del mare.

In seguito, invece, non si ritennero i resti res derelictae [vedi] mancando l'animus derelinquendi [vedi] e fu concessa l'actio furti [vedi] al proprietario.

La stessa actio fu concessa nel caso in cui fossero stati gettati dalla nave delle cose per alleggerire il carico: anche in questo caso mancava l'animus derelinquendi poiché l'abbandono era imposto dalle circostanze.

Nauta

[vedi Recèptum caupònum, nautàrum, stabulariorùmque]

Ne bis in idem [Non si giudichi due volte dello stesso argomento, cfr. c.c. 2909; c.p.c. 324]

Principio processuale e sostanziale che impedisce che si giudichi contemporaneamente la stessa vicenda in più processi.

Nel caso di sentenza definitiva, la questione oggetto del giudizio diviene immutabile ed è impossibile in seguito riproporre la stessa domanda dinanzi ad un giudice di qualunque grado.

Nec vi nec clam nec precario [Né in modo violento, né di nascosto, né a titolo precario]

L'espressione indica uno dei requisiti richiesti ai fini dell'usucapione [vedi usucapio]: il possesso deve essere stato acquistato in modo non violento, non clandestino, né a titolo precario.

Nefas

In età arcaica, il concetto di (—) evocava tutto ciò che non era lecito compiere, in quanto vietato dai Numi.

Il termine si ricollegava al complementare concetto di fatum (da fari: parlare, rilevare), indicante appunto il volere divino, rivelato agli uomini attraverso segni della natura.

Al pater familias, nell'ambito del nucleo familiare, ed ai sacerdoti era affidata la funzione di interpretare il volere divino.

La violazione di ciò che era reputato nefas provocava l'ira divina; per ristabilire la pax deòrum [vedi] era consentito ad ogni consociato di uccidere il colpevole [vedi sàcertas].

[vedi fas].

Negotiorum gèstio [Gestione di affari; cfr. artt. 2028-2032 c.c.]

Era una delle obbligazioni non contrattuali da atto lecito (categoria di obbligazioni definita, dai compilatori giustinianeî, quasi ex contractu).

Per (—) s'intendeva la gestione di affari altrui, intrapresa spontaneamente e non sollecitata dall'interessato (dòminus).

Dal fatto della gestione nasceva per il gestore l'obbligo di condurre a termine l'attività intrapresa fino al compimento dell'affare o degli affari.

Contestualmente nasceva in capo all'interessato l'obbligo di accettare la gestione e quello di assumersi gli effetti di questa e, cioè, di rivalere il gestore di tutte le spese sostenute.

Requisiti dell'istituto erano:

- il compimento di un atto che importasse gestione di affare altrui, atto che poteva essere sia materiale (per es. riparazione) sia giuridico (per es. vendita);
- la volontà di gestire un negozio altrui (animus alièna negotia gerèndi [vedi]);
- l'assenza di un contratto di mandato [vedi mandatum];
- l'utilità della gestione (utiliter cœptum). Tale requisito doveva valutarsi con riguardo al momento iniziale della gestione, a nulla rilevando il risultato finale di essa;
- l'assenza della c.d. prohibitio dòmini [vedi].

A tutela del dominus era accordata un'actio negotiorum gestorum [vedi] diretta, mentre a tutela del gestore era prevista un'actio contraria; quest'ultima, riconosciuta in origine nel solo caso di gestione in favore di persona assente, fu poi considerata di carattere generale. Caso particolare di (—) fu quello tutelato dall'actio funeraria [vedi].

Negotium aliènum [Negozio altrui]

Espressione adoperata per indicare, nella gestione di affari altrui [vedi negotiorum gestio] il negozio giuridico concluso dal gestore nell'interesse obiettivo ed inequivocabile di un altro soggetto (il dominus negotii), nella cui sfera giuridico-patrimoniale sono destinati a prodursi gli effetti dell'attività gestita.

Negotium contra bonos mores [Negozio contro il buon costume; cfr. art. 1343 c.c.]

Era, in diritto romano, il negozio giuridico [vedi] con causa [vedi] contraria al buon costume (boni mores), cioè a quell'insieme di regole del vivere comune formatesi nel tempo e non riguardanti unicamente la sfera sessuale, bensì, più in generale, la sfera del comune sentire circa la morale.

In particolare, secondo Papiniano [vedi], rientravano nell'ambito della contrarietà al buon costume "... quæ facta lædunt pietatem existimationem verecundiam" (cioè tutti i fatti lesivi per la pietà, la reputazione o la verecondia).

Tale forma di vizio fu reputata rilevante solo a partire dal diritto classico (su impulso della giurisprudenza e, successivamente, di alcune costituzioni imperiali); comportava, per il negozio, l'assoluta inutilizzabilità e, quindi, l'improduttività di ogni effetto giuridico.

Negotium contra legem [Negozio contrario alla legge; cfr. art. 1343 c.c.]

Era, in diritto romano, quel negozio giuridico [vedi] viziato da una causa [vedi] direttamente contraria a provvedimenti di legge; si distingueva dal negotium in fraudem legis [vedi] dove la contrarietà era solo indiretta.

La contrarietà alla legge era definita da Paolo [vedi] come il comportamento di chi "... id facit, quod lex pròhibet" (cioè di chi fa ciò che la legge proibisce).

Il (—) era inutilizzabile e, quindi, assolutamente improduttivo di effetti, se ciò era espressamente previsto dalla legge violata; se la legge violata non prevedeva alcuna sanzione per la sua inosservanza, l'inutilizzabilità del negozio giuridico, compiuto in violazione del divieto da essa posto, poteva derivare da un provvedimento del pretore (che generalmente concedeva un'exceptio [vedi] alla parte convenuta in giudizio al fine di paralizzare l'azione di chi chiedeva l'attuazione del (—)).

Negotium imaginarium [Negozio immaginario]

Veniva così definito, in diritto romano, il negozio giuridico caratterizzato da una manifestazione di volontà chiaramente ed inequivocabilmente discorde dalla reale volontà delle parti (che poteva mancare del tutto od essere diversa): in questi casi il negozio apparente, il c.d. (—), era ritenuto privo di ogni valore, perché inesistente. Si pensi, ad esempio alle manifestazioni di volontà fatte per gioco (ioci causa) oppure a titolo di esempio scolastico (docendi causa), che non producevano alcun effetto giuridico.

Negotium in fraudem legis [Negozio in frode alla legge; cfr. art. 1344 c.c.]

Era in diritto romano il negozio giuridico viziato da una causa [vedi] solo indirettamente contraria a provvedimenti di legge; si distingueva, pertanto, dal negotium contra legem [vedi], nel quale la contrarietà era diretta.

La frode alla legge [vedi fraus legi facta] era definita da Paolo [vedi] come il comportamento di chi "... salvis verbis legis sententiam eius circumvènit" (cioè di chi, pur rispettando in apparenza la disciplina di legge, in pratica la aggirava, perseguendo il risultato da essa vietato): si pensi, ad es., alla vendita di un oggetto per un corrispettivo irrisorio, fatta dal marito alla moglie in violazione del divieto di donazione tra coniugi.

Il (—) era inutilizzabile: l'inutilità era spesso sancita da specifici provvedimenti di legge.

Negotium iniustum [lett. "negozio ingiusto"]

Era definito, in diritto romano, il negozio giuridico viziato da una causa contraria ai principi del ius privatum [vedi]. Si è detto in dottrina che nel (—) era ravvisabile una contraddittorietà tra la "funzione obiettiva del negozio" e "le limitazioni poste dai principi tradizionali del ius civile vetus [vedi] e del fas [vedi] all'agire negoziale privato".

Si trattava di una categoria generale, alla quale possono essere ricondotti:

- i negozi illeciti [vedi negotium contra legem];
- i negozi in frode alla legge [vedi negotium in fraudem legis];

— i negozi contrari al buon costume [vedi *negotium contra bonos mores*], equiparati, quanto alle conseguenze, a quelli iniusti.

Il (—) era assolutamente inutilizzabile e, quindi, del tutto improduttivo di effetti giuridici.

Negotium iuris honorarii

Contrapposto al negozio *iuris civilis* (di diritto civile), il (—) consisteva in una manifestazione di volontà che, pur non essendo produttiva di effetti giuridici per il *ius civile* [vedi], creava, tuttavia, situazioni tutelabili dal pretore nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale. Esempio tipico di (—) era il *pactum de non petendo* [vedi].

Negotium mixtum cum donazione [Negozio misto con donazione]

È quel particolare negozio giuridico che contiene in sé elementi sia della donazione che di un negozio giuridico a titolo corrispettivo (si pensi, ad es., all'alienazione di un bene immobile per un corrispettivo ben inferiore al suo reale valore).

Negotium pure factum [Negozio giuridico puro]

Veniva così definito in diritto romano ogni negozio giuridico al quale non erano apposti né condizione [vedi *condicio*], né termine [vedi *dies*]. A tal riguardo si parlò, pure, di *actus legitimus*.

Negozio giuridico

Il (—) può essere definito come quell'atto giuridico lecito i cui effetti non sono predeterminati dalla legge, ma sono liberamente determinabili dalle parti, in conformità alla volontà espressa ed alla causa, cioè al fine economico-sociale che l'atto è obiettivamente capace di raggiungere.

Il diritto romano non ebbe consapevolezza del concetto di negozio giuridico e non ne elaborò una teoria generale che è, invece, frutto della dottrina tedesca del secolo scorso; mancò del tutto l'elaborazione di una figura generale a cui fossero riconducibili tutti gli atti giuridici volontari. I giuristi romani si limitarono ad approfondire le tematiche relative a singoli tipi di negozio giuridico, senza percepire l'appartenenza di ciascuno al *genus* [vedi]. Purtroppo, l'approfondimento dogmatico anzidetto portò all'individuazione di elementi suscettibili di generale applicazione per tutti i negozi giuridici: si pensi alla condizione (*condicio*), al termine (*dies*) od ai vizi della volontà come dolo, violenza ed errore, suscettibili di inficiare ogni atto giuridico. Secondo parte della dottrina, furono anche individuati i requisiti fondamentali di validità, tendenzialmente propri di ogni (—):

- possibilità dell'oggetto, che doveva essere in *rerum natura* (non era, ad es., valida una *stipulatio* [vedi] avente ad oggetto una cosa già distrutta da un incendio);
- liceità: lo scopo perseguito doveva essere lecito ossia consentito dall'ordinamento giuridico (non era, ad es. valida una *stipulatio* da cui derivassero limiti alla libertà testamentaria);
- legittimazione: ciascun soggetto poteva compiere soltanto negozi giuridici riguardanti la propria sfera giuridica;
- alternatività degli effetti: i negozi giuridici potevano produrre soltanto effetti reali od obbligatori.

Caratteristica del diritto romano fu la distinzione tra negozi *iure civili* e negozi *iure honorario* (o *prætorio*), a seconda che fossero previsti dal *ius civile* [vedi] o, invece, manifestazioni di volontà che, pur se non produttive di effetti giuridici per il *ius civile*, creavano situazioni protette dal *ius honorarium* [vedi], cioè dal pretore nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale (esempio tipico di negozio *iure honorario* era il *pactum de non petendo* [vedi]).

Ai negozi *iure civili* i Romani contrapponevano anche i *negotia iuris gentium* [vedi *ius gentium*]: i primi, tutti atti solenni, potevano essere stipulati solo da e fra cittadini romani; i secondi anche dai peregrini [vedi].

Anche in diritto romano, come nel diritto vigente, si distingueva tra:

- negozi unilaterali e bilaterali;
- negozi solenni e non solenni;
- negozi causali ed astratti;
- negozi *inter vivos* e *mortis causa* [vedi].

Nemini res sua servit [Nessuno può vantare una servitù nei confronti di una cosa propria]

Uno dei principi fondamentali in tema di servitù [vedi *servitutes prædiõrum*]: indica che il fondo dominante ed il fondo servente devono appartenere a proprietari diversi.

Se il fondo dominante e quello servente, da principio appartenenti a proprietari diversi, diventano di proprietà della stessa persona, la servitù si estingue (art. 1072 c.c. [vedi *consolidatio*]).

Nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet [Nessuno può trasferire ad altri un diritto maggiore di quello che ha]

Fondamentale principio giuridico, applicabile in tema di successione (sia a titolo universale che a titolo particolare, sia tra vivi che mortis causa [vedi]) secondo il quale in nessun caso il dante causa può trasferire all'avente causa un diritto maggiore di quello che ha, oppure un diritto che non ha più (ad es. il conduttore, titolare di un diritto relativo sul bene locato, non potrebbe trasferire ad un terzo la proprietà del bene). Da questo principio deriva logicamente l'altro principio giuridico fondamentale per cui "Resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis" [vedi].

Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest [lett. "Nessuno può morire, avendo fatto per una parte del patrimonio testamento, e per una altra no"]

Principio successorio che, nella sua "colorita" formulazione, afferma la impossibilità di disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio, e quindi, estendendo fittiziamente la volontà del de cuius [vedi] in base al favor testamenti [vedi], implicitamente stabilisce che agli eredi testamentari vada tutto il patrimonio.

Nemo res suas iactare praesumitur [lett. "si presume che nessuno abbandoni le proprie cose"]

Principio giuridico in virtù del quale la rinuncia [vedi derelictio] (alla proprietà all'eredità, al credito), non può essere presunta; in taluni casi, tuttavia, essa può essere collegata a manifestazioni tacite di volontà [vedi facta concludentia], purché assolutamente univoche.

Nerazio Prisco

Giurista vissuto nel II sec. d.C. contemporaneo di Celso [vedi]; rivestì le cariche di console, di praefectus aërii Saturni [vedi praefecti] e di governatore della Pannonia; fece, altresì, parte del consilium [vedi consilium principis] di Adriano e di Traiano. Tra le sue opere meritano una particolare menzione: i tre libri di responsa; i quindici libri di regole; i quattro libri di epistole ed il libro dedicato all'approfondimento del tema del matrimonio [vedi matrimonium].

Nerone (imp. 54-68 d.C.)

Fu uno tra i più importanti e discussi imperatori romani. Figlio adottivo di Claudio, quarto esponente della Casa Giulio-Claudia, assunse il principato nel 54 d.C. all'età di soli 17 anni; a gestire di fatto il governo durante i suoi primi anni di regno, furono la madre Agrippina, il prettore Seneca e il prefetto del pretorio Afranio Burro.

Durante il suo principato, (—) più dei suoi predecessori tentò una mediazione tra gli interessi dei ceti più abbienti e quelli delle masse proletarie civili e militari e delle popolazioni provinciali. Tale tentativo, unito all'accentuazione graduale dei tratti orientalizzanti e dispotici del suo principato — divinizzazione della figura imperiale —, diede origine a una forte opposizione del Senato. I ceti abbienti, interessati a difendere i loro privilegi e a non subire il dispotismo di (—), gli mossero l'accusa di aver distrutto Roma con l'incendio del 64 d.C. per appagare la sua ambizione di fondare una nuova città.

Nerva (imp. 96-98 d.C.)

Proclamato imperatore dal Senato dopo la morte di Domiziano [vedi], (—), durante il suo breve regno, perseguì una politica estremamente conciliante nei confronti del Senato, allentando anche la notevole pressione fiscale sui cittadini e tentando di ovviare alla perdurante crisi agricola con la concessione ai contadini di prestiti a basso interesse.

Nella fase terminale del suo principato, (—) associò al potere il futuro imperatore M. Ulpio Traiano [vedi], governatore della Germania, dopo averlo adottato come figlio, inaugurando il periodo del principato adottivo, nel corso del quale l'imperatore in carica scelse il suo successore al di fuori del proprio ambito familiare.

L'introduzione di detto criterio di regolamentazione della successione imperiale, elaborato dalla filosofia stoica, derivò dalla necessità di evitare l'ascesa al trono di principi inetti o indegni e di scongiurare il rischio di vuoti di potere e di anarchie militari.

Nerva Cocceio (figlio)

Giurista vissuto, nel I sec. d.C., fu figlio dell'omonimo giurista e presumibilmente padre dell'omonimo imperatore [vedi Nerva].

Scrisse alcuni libri de usucapionibus ed emanò numerosi responsa [vedi responsa prudentium]

Nerva Cocceio (padre)

Giurista vissuto nel I sec. d.C., sotto Tiberio, fu padre dell'omonimo giurista [vedi Nerva, figlio].

Secondo lo storico Tacito (—) fu esperto di ogni ramo del diritto, al punto da meritare l'appellativo di omnis humani diviniq[ue] iuris sciens (esperto di tutto il diritto umano e divino).

Nonostante le frequenti citazioni delle sue opinioni effettuate dai giureconsulti di età successive, non ci sono pervenuti i titoli delle sue opere.

Nexi

[vedi Addictus]

Nexi liberatio

[vedi Nexum]

Nexum

Antichissimo istituto di origine quiritaria: in virtù di esso, il debitore, per garantire un debito, sottoponeva sé stesso al potere del creditore, fino a che il debito non fosse stato adempiuto; eseguita la prestazione il debitore riacquistava la propria libertà (nexi liberatio).

Il (—) vincolava il debitore materialmente al creditore il quale aveva, peraltro, anche un diritto sul cadavere del debitore: era possibile, di conseguenza, effettuare la noxæ deditio [vedi noxa] del cadavere dello schiavo colpevole di crimini.

Il (—) (che rientrava tra i gesta per æs et libram [vedi]) rispecchiava concezioni arcaiche primordiali.

La sua pratica è da collocarsi intorno al V sec. a.C., quando la caduta della monarchia etrusca segnò l'inizio di un forte indebitamento fra i ceti plebei in Roma: il (—) doveva offrire maggiori garanzie di adempimento alle poche famiglie più ricche. Si è parlato di "autopignoramento a garanzia di un debito".

Con il successivo sviluppo delle attività commerciali, connesso alla progressiva espansione territoriale di Roma, il (—) finì col diventare ripugnante per la coscienza sociale, tanto da essere abolito dalla lex Poetelia Papiria de nexis del 326 a.C. [vedi].

Nexus

[vedi Addictus]

Nobilitas equestris

[vedi Ordo equester]

Nobilitas senatoria

[vedi Ordo senatorius]

Nolenti non fit donatio [Non può esser fatta una donazione, se l'altra parte non accetta]

Fondamentale principio giuridico che sottolinea la natura contrattuale della donazione (art. 769 c.c.), che può perfezionarsi solo con l'accettazione del soggetto beneficiario e non contro la sua volontà.

Nomen arcarium (vel nomina arcaria)

Uno dei negozi rientranti nella categoria dei contratti letterali [vedi obligatio litteris contractæ].

In particolare, il (—) consisteva in una registrazione di esborsi realmente effettuata dalla cassaforte (arca) del creditore. Secondo la dottrina il negozio obbligatorio si identificava più con un mutuum [vedi]: la registrazione, in realtà, aveva solo funzione di prova. In questo caso, l'obbligazione nasceva dalla numeratio pecuniæ: si trattava di un'obbligazione iuris gentium [vedi ius gentium].

Nomen bonum

[vedi Cessio crediti]

Nomen gentilicium

La parte del nome che indicava l'appartenenza ad una data gens [vedi]: ad es. per Marco Tullio Cicerone il (—) era Tullio ed indicava l'appartenenza alla gens Tullia [vedi tria nomina].

Nomen iuris [Qualificazione giuridica]

Il (—) è la qualificazione giuridica di un negozio giuridico; l'eventuale qualificazione data dalle parti non vincola il giudice [vedi iura novit curia], che è libero di inquadrare la fattispecie sottoposta al suo esame nello schema giuridico che ritiene di volta in volta più rispondente alla volontà delle parti.

Nomen latinum [Nome latino]

Termine utilizzato nell'età repubblicana per designare lo status e i diritti, nei confronti di Roma, delle comunità del Lazio [vedi Latium] e delle colonie latine.

Nomen transscripticium (vel nomina transscripticia)

Negozi rientrante nella categoria dei contratti letterali [vedi obligatio litteris contractæ].

I nomina transscripticia avevano sempre ad oggetto una somma di danaro già dovuta in base ad una obbligazione preesistente e si fondavano sulle risultanze del còdex accèpti et expènsi [vedi], cioè dal libro contabile che il pater familias [vedi] teneva per annotarvi le somme ricevute o versate a seguito di rapporti di credito.

Le somme ricevute erano riportate nella rubrica dell'acceptum e quelle versate in quella dell'expensum.

L'obligatio nasceva in base alla transscriptio, che poteva essere di due specie:

— transscriptio a re in personam utilizzata a fini di novazione oggettiva [vedi novatio], se il creditore scriveva nella rubrica dell'acceptum (operando una acceptilatio) la somma dovuta, come se fosse stata realmente ricevuta, e scriveva nella rubrica dell'expensum (operando la expensilatio [vedi]) la stessa somma in riferimento alla stessa persona, come se fosse stato costituito un mutuo: in tal caso il precedente debito si estingueva e ne sorgeva uno nuovo litteris: il che valeva non solo a darne prova sicura, ma soprattutto ne rendeva più facile l'estinzione mediante acceptilatio [vedi] quando il debito sarebbe stato saldato. In origine, si riteneva che essa fosse accessibile ai soli cittadini romani, ma in seguito fu ammessa anche ai peregrini [vedi];

— transscriptio a persona in personam utilizzata ai fini di novazione soggettiva [vedi], se il creditore scriveva nella rubrica dell'acceptum la somma dovuta dal debitore e scriveva nell'expensum la stessa somma in riferimento ad un'altra persona, come se questa avesse contratto un mutuo: in tal caso si estingueva l'obbligazione del precedente debitore e sorgeva una obligatio litteris in capo al nuovo debitore. Presupponendo la preesistenza di una obligatio litteris, essa non era applicabile, di norma, ai peregrini.

Il debitore poteva opporre al creditore che lo avesse chiamato in giudizio, in caso di registrazioni false, una exceptio doli [vedi], concessagli dal pretore: occorreva però la prova che l'iscrizione fosse falsa o comunque non rispondente al vero.

I (—), spesso mezzo di fraudolente speculazioni, caddero in disuso in età postclassica.

Già in epoca classica, essi trovarono una residua, limitata applicazione a fini di novazione dell'obbligazione.

Nòmen vèrum

[vedi Cèssio crèditi]

Nòmina chirographària [Crediti chirografari]

Erano così definiti, in diritto postclassico, i crediti non assistiti da alcuna garanzia reale, avendo origine dal mero chirògraphum [vedi].

Nomina privilegiata [Crediti privilegiati]

Particolare ipotesi di pignus conventum [vedi hypothèca]: si trattava di crediti che, per la loro natura o in considerazione della persona del creditore, derogando al principio della contitolarità del pignus conventum, dovevano essere soddisfatti sui beni del debitore con precedenza rispetto agli altri crediti ipotecari: si pensi, ad es., ai crediti del fisco per le imposte, oppure al credito della moglie per la restituzione della dote.

Per un'altra accezione dell'espressione [vedi Pignus publicum vel quasi publicum]

Nomina transscripticia

[vedi Nomen transscripticium]

Nominatio potioris

[vedi Potioris nominatio]

Non liquet [lett. "non è chiaro"]

Espressione adoperata in diritto romano nei casi in cui ad un giudice non fossero chiari i fatti oggetto della controversia sottoposta al suo esame.

Nel processo formulare [vedi processo per formulas] se il giudice privato (iudex privatus) pronunciava il (—), rinunciava all'emissione della sentenza (giurando precedentemente che la questione non gli era chiara): in tal caso, la soluzione della questione veniva affidata ad altro giudice.

Nell'ordinamento giuridico vigente, al giudice non è concesso definire la questione con un (—): se l'attore, su cui grava l'onere della prova ("onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat" [vedi]) non prova sufficientemente la fondatezza della sua pretesa, la sua domanda dovrà essere rigettata dal giudice.

[vedi Ampliatio; mutatio iudicis].

Non usus [Non uso; cfr. art. 1014 c.c.]

Uno dei modi di estinzione dell'usufructus [vedi]; un'interessante definizione dell'istituto è contenuta nelle Pauli sententiæ [vedi]: "Non utendo amittitur usufructus, si possessio fundi biennio fructuarius non utatur, vel rei mobilis anno" (si perde l'usufrutto per non uso se l'usufruttuario non esercita il suo diritto per due anni, se ha ad oggetto fondi, per un anno se ha ad oggetto cose mobili).

Non usus servitutis [Non uso di una servitù; cfr. art. 1073 c.c.]

Uno dei modi di estinzione delle servitù [vedi *servitutes praediorum*] che si verificava se la servitù non era esercitata per due anni. Il termine fu portato in diritto postclassico a 10 anni (tra presenti) ed a 20 anni (tra assenti), secondo quanto richiesto dalla *longi temporis praescriptio* [vedi].

In caso di (—), il fondo servente diventava libero da pesi.

Norico

Antica regione situata tra la Raetia [vedi] e la Pannonia [vedi], che corrisponde attualmente alla parte del territorio austriaco compresa tra il Danubio [vedi] e la Drava.

Passò sotto il dominio romano nel 15 a.C., e divenne provincia sotto Claudio [vedi], conoscendo un notevole sviluppo urbanistico (ad es. Iuvanum, oggi Salisburgo).

A partire dal V sec. il (—) subì ripetute invasioni da parte dei Goti, Franchi e Longobardi, che ne determinarono il rapido declino.

Norma agèndi

Espressione adoperata per indicare il complesso delle norme imposte dallo Stato per disciplinare i rapporti tra i consociati (si tratta del c.d. diritto oggettivo); si distingue dalla *facultas agèndi* [vedi].

Nota censòria

Veniva così definita la sanzione comminata dai censori [vedi *censores*].

La (—) poteva consistere nella destituzione dei membri del Senato, nella esclusione dalla classe dei cavalieri (*ademptio equi publici*) ovvero nel trasferimento da una tribù all'altra (*mutatio tribus*) od ancora nell'esclusione dai *comitia tributa* [vedi]; comportava, altresì, la disistima sociale (*ignominia*), per chi ne era colpito.

Essa colpì coloro che si erano resi responsabili di una condotta immorale o, comunque, sconveniente (si pensi a chi viveva in ozio, nel lusso sfrenato, od in modo sregolato).

Notitia dignitatum

Documento ufficiale del V sec. d.C., costituiva una sorta di annuario, contenente notizie relative alla burocrazia imperiale. Essa ci offre un quadro particolareggiato del complesso sistema amministrativo dell'Impero d'Oriente e d'Occidente, fornendo preziose informazioni non solo sugli officia civili, ma anche su quelli militari.

Nova negotia

Col termine di *nova negotia* si designano i quattro fondamentali *contractus* del *ius civile novum*: *locatio-conductio*, *emptio-venditio*, *societas*, *mandatum* [vedi], riconducibili alla categoria delle *obligationes consensu contractae* [vedi].

Il processo di emersione dei (—) si compì nell'arco di tempo che va dal III sec. a.C. al I sec. a.C., nel corso del progressivo intensificarsi dei rapporti commerciali tra Romani e stranieri.

Ad uno stadio iniziale del periodo considerato, appartengono tutta una serie di *conventiones* [vedi *conventio*], tese a soddisfare le varie esigenze pratiche nascenti dai rapporti economici con gli altri popoli del Mediterraneo. In ordine al riconoscimento dei (—), l'avvenimento più significativo fu rappresentato dall'attività giurisdicente del *praetor peregrinus* [vedi], il quale attribuì veste giuridica ai nuovi tipi di rapporti.

Nati per soddisfare necessità di scambio tra cittadini e stranieri, i (—) si diffusero ben presto tra gli stessi romani, ottenendo un'adeguata protezione anche da parte del *praetor urbanus* [vedi] che ne favorì il travaso nel *ius civile novum*, quale diritto tipico di Roma.

I (—) divennero oggetto di una lunga e complessa elaborazione da parte dei giuristi, fino a divenire il paradigma della contrattualità romana.

Caratteri essenziali della categoria furono rappresentati dalla:

- consensualità: i contratti scaturivano dal *consensus* tra le parti contraenti;
- libertà delle forme: il *consensus* delle parti non aveva bisogno di una particolare veste formale;
- obbligatorietà: in quanto produttivi di sole obbligazioni reciproche tra le parti;
- azionabilità *ex fide bona*: in quanto sul piano della tutela erano assistiti dai *iudicia bonae fidei* [vedi *actio bonae fidei*].

Nova spècies

[vedi *Specificatio*]

Novatio [Novazione; cfr. artt. 1230 ss. c.c.]

Modo di estinzione *ipso iure* [vedi] e di modificazione delle obbligazioni [vedi *obligatio*], consistente nella sostituzione di una nuova obbligazione ad una precedente, con la conseguente estinzione di quest'ultima.

Essa produceva un duplice effetto: estintivo della prior obligatio (obbligazione precedente), costitutivo della nova obligatio (nuova obbligazione).

I Romani utilizzarono a tal fine l'istituto della c.d. stipulatio novatoria [vedi stipulationes novatoriae].

Per la realizzazione della (—) era necessario che la nuova obbligazione avesse ad oggetto la medesima prestazione di quella precedente e, nello stesso tempo, presentasse anche qualche elemento di novità (aliquid novi). Difatti se mancava il requisito della identità del debito non si aveva (—), bensì cumulo delle due prestazioni, mentre se mancava l'aliquid novi, la stipulatio era nulla, perché inutile.

A seguito della (—) si estinguevano anche i rapporti accessori e gli eventuali interessi connessi all'obbligazione precedente.

Gaio [vedi] distingueva, inoltre, la (—) a re in personam, ricorrente quando un debito si trasformava in uno dei due contratti formali tipici della expensilatio [vedi] e della stipulatio [vedi], dalla (—) a persona in personam, ricorrente, invece, quando si sostituiva o il debitore per mezzo della expromissio [vedi] o il creditore attraverso la delegatio [vedi].

In epoca giustiniana, la (—) si svincolò dalla necessità del requisito della identità del debito e da qualunque altro requisito formale, ritenendosi necessario e sufficiente il consenso delle parti, cioè la volontà, espressamente manifestata dalle stesse, di estinguere l'obbligazione originaria, c.d. animus novandi [vedi]. Si distingueva, altresì, la (—) soggettiva da quella oggettiva, a seconda dell'elemento cui si riferiva l'innovazione:

— la (—) oggettiva era caratterizzata dalla modificazione del titolo o di un elemento accidentale [vedi accidentalia negotii] del rapporto ovvero dall'inserzione di una condizione [vedi condicio] o di un termine [vedi dies] ad una precedente obbligazione;

— la (—) soggettiva consisteva nel mutamento di uno dei soggetti del rapporto obbligatorio e consentiva di raggiungere il medesimo risultato che oggi si ottiene facendo ricorso alla cessione del credito [cfr. art. 1260 c.c.] istituito, invece, ignoto al diritto romano.

Novellae Constitutiones [Nuove costituzioni]

Erano così definite le nuove costituzioni [vedi constitutiones principum] emanate da Giustino al di fuori del Corpus iuris civilis [vedi]. Particolarmente rilevanti furono le (—) in materia successoria e matrimoniale. Non esisteva una raccolta ufficiale delle novelle, ma solo diverse raccolte private, tra le quali particolare importanza rivestono:

— l'Epitome Iuliana del 529 d.C., che riassumeva in latino 122 Novellae;

— l'Authenticum del 529 d.C., che conteneva 134 Novellae non riassunte, tutte in latino.

Novellae posttheodosianae

Viene così definita la raccolta di costituzioni [vedi constitutiones principum] emanate nella parte occidentale dell'impero, nel periodo che va dal 438 al 468 d.C.

Novus Iustinianus Codex repetitae praelectionis

Parte del Corpus iuris civilis [vedi] giustiniano, il (—), emanato il 17 novembre del 529 d.C., costituisce una rielaborazione aggiornata dell'originario Codex [vedi], apparso superato a seguito della promulgazione del Digesto [vedi digesta seu Pandectae] e delle Institutiones [vedi].

Il (—), giunto in modo pressoché integrale fino a noi, è suddiviso in dodici libri, a loro volta articolati in rubriche.

Noxa [Nossalità]

Termine arcaico, utilizzato come sinonimo di delictum, ma anche, prevalentemente, per indicare uno dei caratteri più rilevanti delle obligationes ex delicto [vedi], la nossalità.

Data l'incapacità giuridica delle persone alieno iuri subiectae, in età arcaica si riteneva che il pater familias [vedi] o il dominus [vedi] fossero responsabili per i delitti commessi dal filius o dal servus. La relativa azione giudiziale, volta ad ottenere il risarcimento del danno, andava proposta, pertanto, contro il titolare della potestas.

La nossalità si concretizzava nella possibilità offerta al pater e al dominus di sottrarsi al risarcimento del danno, abbandonando il sottoposto, colpevole del delitto, alla reazione vendicativa della vittima o della sua familia (noxae deditio); in tal modo il titolare della potestas poteva evitare un danno più grave, superiore per entità al valore della stessa persona sottoposta.

In diritto giustiniano, fu abolita la noxae deditio dei figli e si stabilì che le azioni penali dovessero essere esercitate soltanto ed esclusivamente nei confronti del filius responsabile. L'istituto rimase in vita per i delitti commessi dagli schiavi, ed assunse funzione risarcitoria in favore del danneggiato, finendo con l'essere ammesso anche in ordine ad azioni non originate da un delitto.

Noxa càput sèquitur

Principio fondamentale del diritto romano, secondo il quale letteralmente "le azioni noxali seguono la persona".

Esso stava ad intendere che, finché il filius familias o servus responsabile di un delitto fossero in potestà del pater familias [vedi] o dōminus [vedi], l'azione doveva essere proposta contro questi ultimi; se essi entravano in potestà di un altro soggetto, l'azione doveva essere proposta nei confronti di quest'ultimo; se essi diventavano liberi, l'azione poteva essere proposta direttamente contro di loro. Allo stesso modo, se un pater si rendeva responsabile di un delitto, e poi passava in potestà di un diverso soggetto, l'azione noxale andava proposta contro il suo avente potestà.

Nòxæ deditio

[vedi Noxa]

Nudum pactum

[vedi Pactum]

Nullità del negozio giuridico

Il concetto di (—) non trova piena corrispondenza nel diritto romano, in quanto i Romani mancarono di una concezione esplicita del negozio giuridico [vedi]. Tuttavia parte della dottrina ha scorto i prodromi del moderno concetto di (—) nei provvedimenti giudiziari che accertavano la mancanza (iniziale o sopravvenuta, parziale o totale, temporanea o perpetua) degli estremi indispensabili a che l'atto negoziale potesse essere utilizzato ai fini della produzione di effetti giuridici.

Numa Pompilio

Di origine sabina, fu il secondo re di Roma.

Saggio legislatore e ordinatore della religione, istituì feste religiose, vari collegi sacerdotali (Àuguri e Flàmini e Vestali) e ordinò la costruzione del tempio di Giano, aperto al culto in tempo di guerra e chiuso in tempo di pace. Si ritiene, peraltro, che molte delle istituzioni attribuite a (—) siano di epoca posteriore.

La sua storicità è stata, però, messa in dubbio da parte della dottrina, che fa derivare il suo nome da "nòmos" (legge) e "pompè" (termine che indicava le processioni sacre), e quindi la considera una figura mitologica creata per giustificare la risistemazione normativa e religiosa di quel periodo.

Numeriano (imp. 283-284 d.C.)

Imperatore romano di rilievo minore; (—), collaborò già col padre Caro [vedi] nella battaglia contro i Persiani che avevano invaso la Mesopotamia (282 d.C.). Morto Caro nel 283 d.C., (—), divenuto imperatore, fu costretto, tuttavia, a ritirarsi gradatamente fino ai primi dell'autunno 284 d.C., anno della sua morte.

Numerus clàusus [Numero chiuso]

Espressione adoperata di frequente per indicare il fondamentale carattere dei diritti reali, la tipicità: si dice, infatti, che i diritti reali costituiscono un (—) al fine di indicare che non è ammessa la creazione per volontà delle parti di diritti reali diversi da quelli specificatamente previsti e disciplinati dalla legge.

Numidia

Antica regione corrispondente alla odierna Algeria settentrionale.

La provincia della (—) fu costituita nel 46 a.C. all'indomani della vittoria di Cesare [vedi] sulle truppe pompeiane dell'Africa.

Fu unita da Augusto [vedi] alla provincia d'Africa, ma, dopo poco, Caligola [vedi] la rese di nuovo provincia autonoma.

In seguito l'invasione dei Vandali [vedi] ne determinò il rapido declino.

Nùncius

[vedi Nuntius]

Nuncupàtio

Dichiarazione solenne con la quale si precisavano gli effetti che si volevano perseguire con un determinato negozio giuridico. Un'ipotesi tipica di utilizzazione della (—) fu quella della designazione dell'erede, attuata dal testatore attraverso la pronuncia orale di una formula solenne. Se ne distinguevano due tipi:

— la (—) testamènti, in cui la dichiarazione del testatore aveva ad oggetto il testamento nel suo complesso, così come contenuto nella tabulæ ceratæ (tavolette) dallo stesso precedentemente disposte;

— (—) herèdis, attraverso la quale il testatore esprimeva la sua volontà esclusivamente in forma orale, e che era seguita dalla pronuncia di una formula solenne avente struttura analoga alla (—) testamenti, ma contenente il riferimento, non alle tabulæ ceratæ, bensì alle dichiarazioni verbali previamente espresse.

Nuncupatio herèdis

[vedi Nuncupatio]

Nuncupatio testamènti

[vedi Nuncupatio]

Nùndinæ

Termine con cui veniva indicato il giorno di mercato, che si teneva ogni 9 giorni nel Foro.

In tale giorno doveva essere proclamato l'editto emesso dal magistrato per la convocazione dei comitia [vedi] e dei concilia plebis [vedi].

Nùntius (o nuncius) [Nunzio]

Era, in diritto romano, il soggetto che comunicava l'altrui volontà, come tramite per la conclusione di un negozio giuridico: il negozio giuridico veniva concluso dal soggetto che aveva affidato l'incarico al (—), e non da quest'ultimo, che fungeva da mero strumento materiale di trasmissione dell'altrui volontà (per nuntium, quasi per litteras, si diceva, ad indicare che il (—) non partecipava in alcun modo all'attività negoziale, che egli poneva in essere riproducendo, quasi come un documento, l'altrui pensiero, senza l'intervento di proprie determinazioni volitive).

In virtù di ciò, si riteneva che come (—) potesse essere incaricato anche un soggetto incapace. Il ricorso ad un (—) era consentito per i soli negozi non formali.

Nùptiæ

[vedi Matrimònium]

Obligatio [Obbligazione; cfr. artt. 1173 ss. c.c.]

L'(—) era, nel diritto romano, il vincolo giuridico che una persona libera (obligatus) contraeva obbligandosi ad eseguire una determinata prestazione nei confronti di un'altra persona (creditor).

Il vincolo era finalizzato all'adempimento ed originariamente ebbe natura personale (vinculum personæ): pertanto se il debitore si rendeva inadempiente, egli era asservito al creditore tramite la manus iniectio [vedi].

L'(—) pertanto non si traduceva nel dovere di eseguire, concretizzandosi, invece, nel vincolo che legava le parti, con contenuto e valenza personali: la persona del debitore, nella sua entità fisica, era vincolata (reus obligatus).

Solo successivamente oggetto della (—) divenne la prestazione, ossia il comportamento che il debitore doveva tenere per soddisfare la pretesa del creditore e poteva consistere in un fàcere, dare o præstare.

Sotto il profilo soggettivo, il rapporto obbligatorio richiedeva la presenza di almeno due soggetti, il debitore ed il creditore. Erano, altresì, configurabili rapporti plurisoggettivi, onde la possibilità di obbligazioni parziarie, cumulative e solidali.

Fonti delle obbligazioni erano tutti quei fatti giuridici da cui, per legge, poteva sorgere l'(—).

Sulla scia del ius vetus [vedi], il giurista Gaio [vedi] distinse tre categorie di obbligazioni:

— (—) ex contractu [vedi];

— (—) ex delicto [vedi];

— (—) ex variis causarum figuris.

Successivamente, in epoca giustiniana, si distinsero le obbligazioni ex variis causarum figuris in obbligazioni ex quasi contractu [vedi] e obbligazioni ex quasi delicto [vedi] a seconda che derivassero da un atto lecito o illecito.

In ordine alla prestazione dedotta in obbligazione, si distinse tra:

— obbligazione alternativa [vedi];

— obbligazione facoltativa [vedi];

— obbligazione generica [vedi obligatio ad genus pertinens];

— obbligazioni divisibili e indivisibili [vedi].

Si distinguevano, a seconda dell'oggetto, obbligazioni di:

— dare;

— fàcere (fare);

— præstare (dare garanzia);

— non facere (negative).

Tra i fatti modificativi delle obbligazioni, ricordiamo:

- cèssio crèditi [vedi];
- cèssio dèbiti [vedi].

Tra i modi di estinzione dell'obbligazione, occorre ricordare:

- modi di estinzione ipso iure [vedi];
- solutio per aes et libram [vedi];
- acceptilatio [vedi];
- pagamento (solutio in senso stretto);
- datio in solutum [vedi];
- concursus causarum [vedi];
- confusio [vedi];
- morte o capitis deminutio [vedi];
- contrarius consensus [vedi];
- litis contestatio [vedi];
- modi di estinzione in via di eccezione (òpe exceptionis):
- compensatio [vedi];
- pactum de non petendo [vedi];
- transactio [vedi];
- praescriptio longi temporis [vedi].

Fatti estintivo-modificativi delle obbligazioni, erano:

- novatio [vedi];
- delegatio [vedi].

Obligatio ad genus pertinens [Obbligazione generica] [cfr. art. 1178 c.c.]

Si trattava di una obbligazione [vedi obligatio] avente ad oggetto una categoria più o meno vasta di cose [vedi genus] o di cose considerate fungibili, entro cui individuare la cosa oggetto della prestazione.

La figura dell'obbligazione generica fu individuata inizialmente con riferimento al genus composto dagli schiavi: il genus poteva essere più o meno ampio, potendo essere oggetto dell'obbligazione ad esempio uno schiavo, o uno schiavo greco, uno schiavo biondo, uno schiavo greco biondo pedagogo, etc.

La scelta della cosa da prestare spettava, in via generale, al debitore.

Nel diritto classico il debitore, poiché formalmente tutte le cose comprese nel genus erano considerate uguali, poteva consegnare qualsiasi cosa appartenente al genus, purché non fosse la peggiore (nec optimum nec pessimum). Nel diritto giustiniano il debitore doveva prestare una res mediæ aestimationis, cioè di media qualità.

Le obbligazioni generiche erano sottoposte ad una particolare disciplina per quanto riguarda l'impossibilità sopravvenuta: poiché genus nūquam perit [vedi], il debitore non poteva liberarsi per impossibilità sopravvenuta [vedi ad impossibilia nemo tenetur] della prestazione: tanto meno si poteva verificare l'impossibilità sopravvenuta, quanto più ampio era il genus: eccezionalmente si poteva verificare l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta, quando il genus per la sua limitazione, ammetteva la possibilità di un perimento totale.

Obligatio alimentorum

[vedi Alimenta]

Obligatio alternativa [cfr. artt. 1285 ss. c.c.]

Si aveva obbligazione alternativa nel caso in cui fossero dedotte come oggetto dell'obbligazione due o più prestazioni, ma il debitore fosse tenuto ad eseguirne una sola: duæ res vel plures sunt in obligatione, una autem in solutione.

Il diritto di scelta (ius eligendi) spettava al debitore, a meno che non fosse attribuito al creditore in base al titolo costitutivo.

Il diritto di scelta non si esauriva, in linea di principio, con la semplice dichiarazione di volere eseguire o pretendere una delle prestazioni, bensì con l'adempimento effettivo di una di esse. Secondo il ius civile, pertanto, prima dell'esecuzione era sempre possibile mutare la scelta (ius variandi): peraltro, il pretore concesse una exceptio [vedi] contro l'azione del creditore che agisse alternativamente, ritenendo che l'esercizio del ius variandi configurasse un pactum de non petendo in ordine alla prestazione "abbandonata".

L'unità dell'obbligazione alternativa comportava che il pagamento o la litis contestatio relativamente ad una delle prestazioni producesse estinzione dell'intera obbligazione. Se invece una

delle due prestazioni diveniva impossibile [vedi ad impossibilia nemo tenetur], l'obbligazione si limitava, concentrandosi sull'altra; pertanto:

— se la scelta spettava al debitore, ove la cosa fosse perita per fatto del debitore, questi con ciò ha operato la scelta, per cui l'obbligazione si concentrava sull'altra prestazione. Se, invece, si riscontrava una negligenza o imprudenza del creditore, ugualmente si operava la concentrazione, salvo il diritto del debitore al risarcimento del danno per l'estinzione del suo ius variandi; in diritto giustiniano si ammise inoltre che il debitore potesse liberarsi del vincolo obbligatorio anche pagando il prezzo delle cose andate perdute per caso fortuito;

— se la scelta spettava al creditore, la concentrazione operava solo se non si era in presenza di un comportamento colposo del debitore. Se tale comportamento aveva prodotto l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, si riteneva ancora esercitabile la facoltà di scelta ed il giudice poteva riconoscere al creditore il diritto di ottenere l'æstimatio [vedi] della res andata distrutta.

Peraltro, in diritto postclassico se una prestazione diventava impossibile per colpa del debitore e successivamente l'altra lo diveniva per caso fortuito, il creditore mediante l'esercizio dell'actio doli [vedi] poteva ottenere il risarcimento per il danno subito a seguito dell'estinzione dell'obbligazione.

Obligatio auctoritatis [Obbligazione di garanzia]

Era così denominato, in riferimento alla mancipatio [vedi] l'obbligo, incombente sul venditore, di prestare la garanzia per l'evizione, e cioè di presentarsi, previa chiamata dell'acquirente in giudizio, nel caso di rei vindicatio [vedi] intentata nei confronti di quest'ultimo da parte del terzo che si dichiarasse proprietario della cosa venduta. Se il venditore si rifiutava di dare assistenza all'acquirente, o se quest'ultimo rimaneva, comunque, soccombente, subendo l'evictio [vedi], a lui spettava un'actio in duplum, contro il venditore, per il doppio del prezzo pagato o del valore della res.

Obligatio civilis

[vedi Obligatiões civiles]

Obligatio consensu contracta

[vedi Obligatiões consensu contractæ]

Obligatio divisibilis e indivisibilis [cfr. artt. 1314 ss. c.c.]

Si parla di obbligazioni divisibili ed obbligazioni indivisibili, a seconda che la prestazione sia divisibile o meno. Tale distinzione, naturalmente, acquista rilievo sia in presenza di una pluralità di creditori o debitori (ponendosi il problema dell'ammissibilità di un adempimento frazionato) sia con riguardo alla possibilità di un adempimento rateale, in fasi successive.

In diritto romano, l'obbligazione era indivisibile se la prestazione era indivisibile, cioè insuscettibile di un adempimento parziale: in tal caso si riteneva che singoli adempimenti parziali non garantissero comunque al creditore il vantaggio che gli poteva derivare dalla prestazione complessiva.

In presenza di più debitori o creditori, pertanto, se l'obbligazione era divisibile, ciascuno dei creditori poteva chiedere la prestazione solo per la sua quota e ciascuno dei debitori doveva adempiere la prestazione solo per la sua quota; viceversa se l'obbligazione era indivisibile ciascuno dei debitori doveva eseguirla e ciascun creditore poteva esigerla per intero.

Obligatio cum facultate solutionis [Obbligazione facoltativa o con facoltà alternativa; cfr. art. 1285 c.c.]

Categoria di obbligazioni [vedi obligatio] nella quale, pur essendo una sola la res oggetto dell'obbligazione, era consentito al debitore di liberarsi eseguendo un'altra prestazione, prevista dalle parti oppure per legge.

Si distingueva dall'obligatio alternativa [vedi] in quanto era una obbligazione semplice, per cui se la prestazione dedotta in obbligazione diventava impossibile, non vi era concentrazione nella seconda prestazione, ma estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta.

Obligatio ex contractu

[vedi Obligatiões ex contractu]

Obligatio ex variis causarum figuris

[vedi Obligatio]

Obligatio facoltativa

[vedi Obligatio cum facultate solutionis]

Obligatio honoraria

[vedi Obligatiões civiles vel honorariæ]

Obligatio in solidum [Obbligazione solidale; cfr. artt. 1292 ss. c.c.]

È solidale l'obbligazione con più soggetti, dal lato attivo o passivo, derivante da un unico fatto giuridico, nella quale ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per intero (solidarietà attiva), oppure ogni debitore ha l'obbligo di eseguire l'intera prestazione (solidarietà passiva).

In diritto romano, la solidarietà costituiva un'eccezione al principio della normale parziarietà delle obbligazioni [vedi obligatio pro parte].

Potevano aversi obbligazioni solidali:

- nel caso in cui più debitori in una stipulatio [vedi] rispondevano all'interrogazione del creditore (centum mihi dari spòndes?);
- nel caso in cui più creditori rivolgevano l'identica domanda ad un unico debitore;
- nel caso in cui le parti esplicitamente pattuivano il vincolo solidale.

Il diritto romano classico conobbe pure le obbligazioni cumulative, nelle quali il creditore poteva pretendere tante prestazioni per quanti erano i debitori: così nei casi di delictum privato commesso da più persone, tutti i partecipi dovevano pagare la pœna stabilita dalla legge e chiesta dal danneggiato con l'actio pœnalis [vedi]. Inoltre tutti i danneggiati potevano pretendere da ciascun responsabile, anche in tempi successivi, il pagamento dell'intera somma: in sostanza si aveva un cumulo di obligatiões, potendo l'actio pœnalis essere esercitata contro tutti i colpevoli e da tutti i danneggiati creditori.

Nelle obbligazioni solidali da atto lecito il pagamento eseguito da uno dei debitori, ovvero dall'unico debitore, in favore di uno qualsiasi dei creditori estingueva l'intera obbligazione, dal momento che scopo della solidarietà era proprio quello di garantire l'adempimento dell'obbligazione.

Pertanto nelle obbligazioni solidali il vincolo riguardava tutti i soggetti, anche se la concreta realizzazione della pretesa creditoria si verificava a seguito dell'iniziativa di un creditore o della scelta di un debitore, a seconda che si trattasse di solidarietà attiva o passiva.

Essendo l'obbligazione solidale composta da una sola obligatio, era inconcepibile il regresso o la rivalsa da parte di chi aveva pagato: il debitore in solidum non poteva rivolgersi contro gli altri condebitori per ottenere una parte di quanto pagato, così come il creditore solidale non doveva versare agli altri creditori una quota della prestazione ricevuta, in quanto la solidarietà non comportava reciproca garanzia. Il regresso era possibile solo in base ai rapporti intercorrenti tra i vari debitori o creditori solidali (società, mandato, comunione).

Peraltro alcune leggi dell'epoca repubblicana iniziarono a regolare il frazionamento del rapporto obbligatorio solidale: l'evoluzione si concluse solo nell'epoca giustiniana. In particolare:

- si ammise che il debitore solidale prescelto per il pagamento, prima di pagare, potesse farsi cedere le azioni che il creditore vantava verso gli altri debitori: il debitore pagante diventava creditore degli altri debitori solidali, potendo, così, rivalersi contro di essi (beneficium cedendarum actionum [vedi]);
- la lex Furia de spònsu impose di dividere l'azione tra più sponsòres [vedi spònsio];
- l'imperatore Adriano introdusse a favore dei fideiussòres, il beneficium divisionis, obbligando il creditore a richiedere a ciascun garante soltanto la sua quota di debito.

Nel diritto giustiniano infine si stabilì il principio che tra più debitori solidali solvibili, l'azione fosse frazionata in parti uguali, rispondendo ciascuno solo per la sua quota. Inoltre, il regresso fu concesso, indipendentemente dalla cessione delle azioni, al debitore che aveva pagato l'intero debito: a questo era accordata un'actio utilis [vedi] per ottenere dagli altri debitori il pagamento della loro quota debito.

Tipico modo di estinzione dell'(—) era la litis contestatio [vedi], che importava novazione dell'obligatio: dopo la litis contestatio né il creditore poteva agire contro gli altri debitori né gli altri creditori contro il debitore.

Nel diritto giustiniano (avendo perso la litis contestatio gli effetti che produceva nel processo classico ed essendo divenuta solo un momento dell'azione), si stabilì che in presenza di un'obbligazione solidale passiva non la litis contestatio, ma l'effettivo adempimento avesse effetto liberatorio: si ammise così che fino al pagamento il creditore potesse agire verso gli altri debitori.

Obligatio litteris contracta

[vedi Obligatiões litteris contractæ]

Obligatio naturalis [Obbligazione naturale; cfr. art. 2034 c.c.]

La nozione di (—), enucleata dalla giurisprudenza classica e postclassica, ricomprendeva rapporti obbligatori ritenuti vincolanti solo nella comune coscienza sociale e pertanto privi di rilevanza giuridica.

L'(—), pur avendo la struttura dell'obbligazione e carattere patrimoniale, era sfornita di azione e in genere di mezzi per costringere il debitore all'adempimento: essa produceva soltanto effetti giuridici limitati.

Se il debitore, pur non essendo giuridicamente vincolato, adempiva ugualmente, il creditor naturalis aveva la c.d. soluti retentio [vedi], cioè il diritto di trattenere il pagamento spontaneamente fatto dal debitor, e respingere la condictio indebiti [vedi] eventualmente proposta per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato.

L'ipotesi più rilevante di obbligazione naturale era costituita dalle obbligazioni contratte da schiavi: i Romani negavano che potesse esistere una obligatio a carico di uno schiavo, a causa della sua incapacità giuridica patrimoniale e processuale. Successivamente si ammise che lo schiavo potesse contrarre debiti, sia verso il dominus [vedi] che verso i terzi: se lo schiavo pagava, il peculium [vedi] diminuiva e il dominus non poteva ripetere quanto lo schiavo aveva pagato.

Gli stessi principi si affermarono per le obbligazioni contratte dal filius familias, nei limiti del peculio, verso i terzi oppure, indipendentemente dal peculio, verso il rispettivo pater familias [vedi] o verso un altro filius sottoposto alla medesima potestas. Se il filius pagava il terzo, il pater non poteva ripetere quanto pagato.

Altri casi in cui i giuristi romani ravvisarono una obligatio naturalis furono i seguenti:

- un senatusconsultum Macedonianum [vedi] negò l'azione per i mutui contratti dal filius familias, anche dopo che questo fosse diventato sui iuris: si stabilì che il filius che avesse pagato non potesse agire per la ripetizione, appunto perché il debito non si riteneva esistente;
- era naturalis l'obbligazione dal pupillo contratta senza l'auctoritas del tutore;
- era naturalis l'obbligazione eseguita dal debitore ingiustamente assolto in giudizio;
- era naturalis il pagamento di interessi convenuti mediante nudum pactum;
- era naturalis l'esecuzione di prestazioni in cambio di donativi ricevuti.

Nel diritto giustiniano l'obbligazione naturale fu identificata con quella nascente da doveri morali o di coscienza: la qualifica di naturalis fu vista in relazione al ius naturale che si considerava operante nella coscienza.

Infine, si ammise che l'obbligazione naturale potesse essere novata.

Di (—) nel diritto romano si parlò anche con riferimento alle obligationes riconosciute dal ius gentium [vedi], in quanto fondate sulla naturalis ratio, come, ad esempio, quelle derivanti da mutuo [vedi mutuum], locazione [vedi locatio-conductio] o solutio indebiti [vedi]. La qualifica di naturalis riguardava peraltro solo il fondamento dell'obbligazione.

Obligatio non contracta

[vedi Obligationes non contractae]

Obligatio pro parte [Obbligazione parziaria]

È parziaria l'obbligazione con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto od obbligo, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo ed indipendente da quello degli altri.

In particolare:

- se vi sono più creditori, ognuno di essi ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte;
- se vi sono più debitori, ciascuno di essi è obbligato solo per la sua parte.

Di solito, si ha un'obbligazione parziaria quando la prestazione è divisibile.

In diritto romano, in presenza di una obbligazione con più soggetti passivi o con più soggetti attivi, la regola era che l'obligatio fosse pro parte, cioè parziaria. In linea di principio, il ius privatum guardò con sfavore i rapporti obbligatori plurisoggettivi e considerò di regola, l'obbligazione da essi derivante parziaria, contrariamente a quanto accade nel nostro ordinamento. Furono tuttavia previste tre eccezioni alla regola della parziarietà:

- che la prestazione fosse, per natura o per determinazione delle parti, indivisibile [vedi obligatio divisibilis e indivisibilis];
- che la obbligazione nascesse da responsabilità primaria da atto illecito [vedi obligationes ex delicto];
- che le parti avessero stabilito che la prestazione dovesse essere effettuata per intero da uno qualunque di essi o a favore di uno qualunque di essi [vedi obligatio in solidum].

Al di là di tali casi l'obligatio si divideva ipso iure [vedi] in tante obbligazioni quanti erano i soggetti attivi o passivi.

Obligatio pròpter rem [Obbligazione reale]

Si tratta di quella particolare categoria di obbligazioni nelle quali il debitore viene individuato in virtù del suo collegamento con un bene (si parla, in proposito, di ambulatorietà passiva del rapporto obbligatorio).

Si tratta di vere e proprie obbligazioni, perché il rapporto con la cosa che le caratterizza, rileva soltanto come modo di individuazione del debitore che muta con l'avvicinarsi dei titolari della proprietà o del diritto.

Come esempio di (—) si fa riferimento di solito agli obblighi di fare o di non fare gravanti sul proprietario del fondo servente al fine di rendere possibile l'esercizio della servitù ([vedi servitutes prædiòrum] art. 1030 c.c.) al proprietario del fondo dominante (es.: si pensi al dovere di manutenzione di una strada adibita a servitù di passaggio).

Si ritiene che, per il suo inscindibile collegamento con un diritto reale, anche l'(—) abbia il carattere della tipicità (parte della dottrina è, peraltro, di contrario avviso, ritenendo prevalente la natura di rapporto obbligatorio relativo, come tale non assoggettato al principio del numerus clàusus [vedi]).

Obligatio quasi ex contractu

[vedi Obligatiònes quasi ex contractu]

Obligatio quasi ex delicto

[vedi Obligatiònes quasi ex delicto]

Obligatio re contracta

[vedi Obligatiònes re contractæ]

Obligatio verbis contracta

[vedi Obligatiònes verbis contractæ]

Obligatiònes civiles / honorariæ [Obbligazioni civili / pretorie]

La distinzione, di elaborazione giustiniana, aveva riguardo al diverso sistema giuridico che aveva riconosciuto le singole obbligazioni:

— obligationes civiles erano quelle riconosciute dal ius civile [vedi] e quelle introdotte da leggi o constitutiònes prìncipum [vedi];

— obligationes honorariæ erano quelle introdotte nell'ordinamento dai magistrati repubblicani, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ed in particolare dal prætor [vedi].

Obligatiònes consensu contractæ [Obbligazioni consensuali]

Particolare sottocategoria di obligationes ex contractu [vedi], nelle quali, ai fini della creazione del rapporto obbligatorio, era necessario e sufficiente l'accordo (consensus) tra le parti.

Tali obbligazioni erano originate da:

— èmptio-venditio [vedi];

— locatìo-conductio [vedi];

— societas [vedi];

— mandatum [vedi].

Obligatiònes contractæ

Terminologia che non trova riscontro nelle fonti, ma che è adottata a puri fini classificatori dalla dottrina, per indicare complessivamente le categorie di obbligazioni definite re [vedi obligationes re], verbis [vedi obligationes verbis], litteris [vedi obligationes litteris] contractæ.

Obligatiònes ex contractu

Categoria [vedi obligatìo], ricomprendente tutte le obbligazioni che si fondavano su di un accordo.

Tra di esse, si distinguevano le obligationes:

— re (contractæ) [vedi];

— verbis (contractæ) [vedi];

— litteris (contractæ) [vedi];

— consensu (contractæ) [vedi].

Alla base delle (—) si poneva il consenso [vedi consensus in idem plàcitur] delle parti, elemento necessario ai fini della creazione del vincolo obbligatorio.

Solo nelle obbligazioni consensuali, il consensus era anche elemento sufficiente per la nascita del vincolo; nelle altre tre categorie sopra elencate, il consenso doveva essere supportato da ulteriori elementi (la consegna della cosa, la pronuncia di parole solenni, l'impiego di particolari forme).

La terminologia (—) è, nel senso qui accolto, di derivazione gaiana [vedi Gaio]; in una accezione diversa (che non trova riscontro nelle fonti, ma è adottata a puri fini classificatori), essa è adoperata da parte della dottrina per indicare quella particolare categoria di obbligazioni prevalentemente definite consensu contractæ [vedi obligationes consensu contractæ].

Obligationes ex delicto

Categoria comprendente le obbligazioni [vedi obligatio] originate dalla commissione di uno dei quattro illeciti civilistici:

- furtum [vedi];
- iniuria [vedi];
- damnum iniuria dātum [vedi];
- bona vi rapta [vedi].

Le (—) avevano caratteri particolari che le distinguevano da tutte le altre obbligazioni; in particolare:

— l'intrasmissibilità, od individualità: gli eredi del soggetto responsabile e quelli dell'offeso non subentravano nel rapporto obbligatorio originato dalla commissione dell'illecito. La morte del responsabile o della parte lesa estingueva le actiones ex delicto, intrasmissibili iure hereditario. Tale principio subì nel corso dell'evoluzione del sistema giuridico romano diverse modifiche; in particolare:

— si finì col ritenere che l'intrasmissibilità attiva riguardasse soltanto i delicta di natura personale e non patrimoniale (erano, pertanto, intrasmissibili solo l'actio iniuriarum e l'actio sepulchri violati);

— per quanto riguarda l'intrasmissibilità passiva, si ritenne perseguibile, nei confronti degli eredi del responsabile, l'azione penale intentata quando quest'ultimo era ancora in vita; nei casi in cui, oltre all'actio poenalis (quella, cioè, nascente dalla commissione di un delictum) non fosse prevista l'actio reipersecutoria contro il responsabile civile, si ammise che l'actio poenalis fosse esercitabile contro l'erede dell'autore dell'illecito penale, ma nei limiti dell'arricchimento che egli stesso ne avesse ricevuto (in id quod ad eos pervenit);

— la nossalità [vedi noxa; noxa caput sequitur];

— la cumulatività: se il delictum era commesso da più soggetti, ciascuno era tenuto a subire l'intera pena.

Se invece il delictum era commesso in pregiudizio di più persone, il colpevole doveva pagare la poena per intero ad ogni singolo attore.

Se vi erano più offensori e più offesi, ogni soccombente doveva pagare la poena ad ogni singolo attore.

In dottrina si è sostenuto che la cumulatività esprimeva anche la possibilità di sommare l'azione penale con altre azioni (es. per il recupero della cosa o il risarcimento del danno);

— la perpetuità delle azioni: le azioni penali riconosciute dal ius civile [vedi] e quelle pretorie [vedi actio honoraria] (concesse per il completamento o il perfezionamento della repressione dei delicta previsti dal ius civile) erano perpetue, cioè non soggette a termini di decadenza. Le actiones poenales concesse dal pretore per reprimere illeciti non civilistici dovevano, invece, essere esercitate entro un anno dal compimento dell'illecito: post annum l'azione era concessa nei limiti dell'id quod ad eum pervenit.

Per le actiones poenales perpetue esercitate post annum era prevista in taluni casi una diminuzione della poena: la condanna non poteva essere chiesta in un multiplo della stima del danno arrecato, bensì solo in simplum (ad es. nel caso di rapina).

Il termine adoperato per designare le quattro figure sopra dette fu anche quello di delicta. I delicta si distinguevano dai crimina [vedi] che erano le offese arrecate alla comunità nel suo insieme.

Obligationes ex maleficio

Definizione giustiniana delle obligationes ex delicto [vedi].

Obligationes honorariæ

[vedi Obligationes civiles vel honorariæ]

Obligationes litteris contractæ [Obbligazioni letterali]

Le (—) appartenevano alla categoria delle obligationes ex contractu [vedi]; ai fini della creazione del vincolo obbligatorio, oltre all'accordo (consensus) tra le parti, erano richieste anche particolari, scritturazioni fatte da entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio o da uno solo di essi. Caratteristica comune delle (—) fu che per la loro costituzione era necessario il solo com-

pimento delle formalità della scritturazione, non essendo richiesta l'indicazione della causa dell'operazione.

Vi rientravano:

- nòmina transscripticia e arcària [vedi];
- chirògrapha [vedi];
- syngraphæ [vedi].

Obligationes non contractæ [Obbligazioni non fondate su accordo]

Obbligazioni nascenti da conventiones sine nòmine [vedi], ossia da accordi non rientranti tra le figure riconosciute dal ius civile [vedi]. Tali convenzioni erano bilaterali, cioè dirette allo scambio di prestazioni: la parte che aveva eseguito la prestazione poteva agire in giudizio al fine di conseguire la prestazione della controparte. Le infinite ipotesi di contratti innominati furono inquadrare dai compilatori giustinianeî in quattro categorie:

- do ut des, se entrambe le prestazioni avevano come contenuto la "dàtio" di una o più cose;
- do ut fàcias, se una prestazione consisteva nella dazione di una cosa e l'altra in un comportamento positivo;
- fàcio ut des, se una parte effettuava una prestazione di fàcere per avere una cosa;
- fàcio ut fàcias, se entrambe le prestazioni avevano ad oggetto un facere.

Per la giurisprudenza classica, la parte che aveva eseguito la sua prestazione, in caso di inadempimento della controparte, aveva diritto alla restituzione di quanto dato o fatto. Se la prestazione del creditore era consistita in un dare, le si riconosceva una condictio [vedi], per la restituzione (condictio ob causam datòrum). Se invece oggetto della prestazione era stato un facere, non essendo possibile la restituzione, si accordava l'actio de dolo [vedi].

Obligationes quasi ex contractu

Categoria di obbligazioni [vedi obligàtio], di creazione giustiniana, ricomprendente tutte quelle obbligazioni derivanti da un rapporto lecito che presentava affinità con un determinato tipo di contratto, ma fondate su un accordo.

Rientravano in tale categoria:

- legatum per damnationem [vedi];
- legatum sinèndi modo [vedi];
- negotiòrum gèstio [vedi];
- solutio indèbiti [vedi];
- pollicitatio [vedi];
- votum [vedi];
- commùnio incidens [vedi].

Obligationes quasi ex delicto

Categoria residuale di obbligazioni [vedi obligàtio], di derivazione giustiniana, nella quale furono fatti rientrare illeciti minori, diversi da quelli che costituivano la fonte delle obligationes ex delicto [vedi].

Le varie fattispecie enucleate venivano tutelate attraverso la concessione di apposite azioni in factum [vedi actio in factum], tra le quali ricordiamo le seguenti:

- actio de effùsis et deiectis [vedi];
- actio de pòsito vel suspènso [vedi];
- actio advèrsus iudicem qui lìtem suam fècerit [vedi];
- actio advèrsus mensòrem qui falsum modum dixerit [vedi];
- actio servi corrupti [vedi];
- actio sepulchri violati [vedi];
- actio contra nàutas, caupònes, stabulàrios [vedi];
- actio contra publicànum [vedi].

Obligatiònes quasi ex maleficio

Definizione giustiniana delle obligationes quasi ex delicto [vedi].

Obligationes re contràctæ [Obbligazioni reali]

Le (—) appartenevano alla categoria delle obligationes ex contractu [vedi]: in esse, ai fini della creazione del vincolo obbligatorio, oltre all'accordo (consensus) tra le parti, occorreva anche la consegna effettiva e materiale (traditio) della cosa oggetto dell'obbligazione.

Vi rientravano:

- mùtuum [vedi];
- fidùcia [vedi];
- depòsitum [vedi];

- commodatum [vedi];
- pignus [vedi].

L'obligatus non aveva, però, il dominium della res, ma ne aveva solo la possessio ad interdicta (nel caso del pegno) o la detenzione nelle altre ipotesi.

Obligaciones verbis contractæ [Obbligazioni verbali]

Le (—) appartenevano alle categoria delle obligaciones ex contractu [vedi]: in esse ai fini della creazione del vincolo obbligatorio, oltre all'accordo (consensus) tra le parti, occorreva anche la pronuncia di parole solenni fatta in presenza l'uno dell'altro, da entrambi o da uno solo dei soggetti del rapporto obbligatorio.

Vi rientravano:

- sponsio [vedi];
- fideiussio [vedi];
- fidepromissio [vedi];
- stipulatio e adstipulatio [vedi];
- dotis dictio [vedi];
- promissio iurata liberti [vedi];
- vadiatura, praediatura [vedi].

Obligatus

[vedi Obligatio]

Occentatio (dir. pen.)

Uno dei crimini contemplati dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum]: consisteva nella composizione di un crimine infamante, ingiurioso e diffamatorio ai danni di una persona; veniva punito, secondo Cicerone con la pena dell'interdictio aqua et igni [vedi].

Si distingueva, in origine, dal malum carmen incantare [vedi], crimine che si sostanzava nel compimento di pratiche ed arti magiche, dirette a procurare sventure: le due figure finirono, col tempo, per essere assimilate e confuse.

Occupatio [Occupazione; cfr. artt. 923 ss. c.c.]

Modo di acquisto a titolo originario del dominium ex iure Quiritium [vedi]: aveva luogo attraverso la volontaria presa di possesso di una cosa non oggetto di dominium [vedi] o comunque abbandonata (res derelicta [vedi derelictio]).

L'acquisto del dominium ex iure Quiritium non derivava di per sé dall' (—) (che era un mero atto non negoziale, acquisitivo del possesso), ma si verificava in favore dell'occupante, solo se la cosa che ne era oggetto non apparteneva a nessuno.

October equus [Cavallo di ottobre]

Rito del periodo arcaico citato da Festo. Nel mese di ottobre si immolava un cavallo nel campo di Marte; dopo il sacrificio, la gente della Suburra e quella della Via Sacra si affrontava per accaparrarsi la testa del cavallo.

Con ogni probabilità l'antico rito adombrava l'esistenza, nella Roma delle origini, di due distinte comunità, una facente capo al re, l'altra alle gentes.

Odoacre (476 - 493 d.C.)

Acclamato rex gentium dalle milizie barbare che non avevano ottenuto il donativo di terre in Italia, (—) depose l'imperatore Romolo Augustolo [vedi] (23 agosto 476), dichiarando di voler governare l'Italia solo come suo patricius.

Si conclude in tal modo "il ciclo vitale dell'Impero d'Occidente", ormai caduto nel potere dei barbari.

(—) fu poi sconfitto da Teodorico [vedi] e costretto a rifugiarsi a Ravenna dove rimase ucciso.

Ofilio (Aulo)

Giurista vissuto nel I secolo a.C., fu discepolo di Servio Sulpicio Rufo [vedi] ed amico personale di Cesare; compose un rilevante numero di libri iuris civilis e di libri de legibus.

Dall'esame di un brano di Pomponio [vedi] si evince, non senza qualche perplessità, che (—) attese alla realizzazione di un corposo Commentarium ad edictum praetorium, costituente, probabilmente, il primo organico tentativo di rielaborazione sistematica delle clausole dell'editto pretorio; tale opera attesterebbe, peraltro, la crescente attenzione dei giuristi per il ius honorarium [vedi].

Officium pietatis [lett. "obbligo di pietà"; artt. 536 ss.c.c.]

Consisteva nel dovere del testatore (dapprima solo morale, poi giuridicamente vincolante) di contemplare, nel testamento [vedi testamentum], i suoi parenti; la stessa esigenza di solidarietà familiare è alla base dell'odierno istituto della legittima (o riserva, artt. 536 ss. c.c.).

A tutela dei parenti, che non avevano ricevuto alcuna attribuzione testamentaria (o che avevano ricevuto attribuzioni esigue) dal I sec. d.C. fu creata la querela inofficiorum testamenti [vedi].

Olibrio (imp. 472 d.C.)

Imperatore romano di poco rilievo; fu successore di Libio Severo, ed eletto da Ricimero (potentissimo magister militum [vedi]) con l'accordo dei Vandali; moriva nello stesso anno, insieme a Ricimero, dopo il sacco di Roma del 472 d.C.

Omicidio

[vedi crimen homicidii]

Onorio (imp. 395 - 423 d.C.)

Imperatore romano; dopo la divisione dell'Impero Romano alla morte del padre Teodosio I [vedi] nel 395 d.C., (—) ereditò la parte occidentale e istituì come capitale Ravenna (404 d.C.). Nel governo dell'Occidente, ad Onorio si affiancò il generale Stilicone, vincitore dei Visigoti e dei Goti. Morto Stilicone nel 408 d.C., (—) fu assediato a Ravenna da Alarico; grazie ad aiuti inaspettati da Bisanzio riuscì ad ottenere qualche temporaneo successo sui barbari, perdendo, tuttavia, la Britannia, la Gallia e la Spagna. Morì a Ravenna nel 423 d.C.

Operæ animàlium et servòrum [Opere di animali e di schiavi]

Le (—) potevano essere oggetto, in epoca giustiniana, di un diritto reale di godimento, comportante la facoltà di fruire dei vantaggi altrui derivanti dall'opera dei servi e degli animali. Le operæ servorum, in particolare, erano un insieme di obblighi posti a carico del liberto [vedi libertinitas] in favore del patrònus [vedi].

Queste ultime si concretavano nell'amministrazione dei beni, nella cura dei figli, nell'esecuzione di lavori manuali o prestazioni professionali che il patronus poteva richiedere. L'obbligazione del liberto, che aveva generalmente carattere naturale [vedi obligatio naturalis], acquisiva rilevanza giuridica solamente laddove il patrono avesse ottenuto la promessa delle operæ con giuramento, prima della manomissione, o con stipulatio [vedi], in un momento successivo. In tali casi, al fine di costringere il libertus all'adempimento, il patronus poteva esercitare il c.d. iudicium operarum.

Opìnio iùris et necessitatis

[vedi Consuetudo]

Optimàtes

Venivano così definiti i capi dell'aristocrazia romana.

Oratìo Claudii de aetate recuperatòrum et de accusatòribus coërcendis

Oratio [vedi oratio principis] tenuta dall'imperatore Claudio al senato, per ottenere l'emanazione di una legge sull'età minima dei recuperatores [vedi], fissata in 25 anni compiuti; la proposta imperiale stabiliva, inoltre, che tutti i pubblici accusatori che avessero immotivatamente desistito dal sostenere un'accusa dovessero essere puniti.

L'(—), a noi pervenuta attraverso un papiro egizio, si segnala anche per il tono riverente adoperato da Claudio nei confronti del senato.

Oratio Marci Aurelii de servis

[vedi Senatusconsultum Pisonianum; Senatusconsultum Silanianum]

Oratio principis (in senatu hàbita)

Era il messaggio o proposta di legge che l'imperatore inviava al senato [vedi Senatus].

A partire dalla seconda metà del II sec. d.C., il contenuto dell'(—) finì per essere automaticamente trasfuso nelle leggi senatorie, avendo il Senato perso del tutto ogni autonomia.

Oratio Sevèri de donatìonibus inter virum et uxòrem

Provvedimento normativo imperiale, risalente al 206 d.C., contenente disposizioni relative alla conservazione di negozi giuridici inutili [vedi inutilità del negozio giuridico], in tema di donazioni tra coniugi.

In particolare, l'(—) stabilì che fossero ritenute convalidate, in caso di premorienza del donante al donatario, a far data dalla morte del donante, "anche le donazioni prive della clausola mortis causa [vedi donatio mortis causa] a meno che il donante non le avesse espressamente revocate prima di morire".

Oratio Severi de tutela

Provvedimento normativo imperiale, risalente al 195 d.C., col quale l'imperatore Settimio Severo vietò al tutore "l'alienazione e la sottoposizione ad ipoteca di fondi rustici o suburbani" appartenenti al pupillus [vedi].

Ordo iùris

L'espressione indica l'unicità del sistema del diritto romano, ed è stata coniata da un insigne romanista, Mario Lauria.

Ius civile e ius honorarium sono ispirati dalla medesima fonte: l'(—) già presente nelle XII tavole [vedi Lex XII Tabularum].

L'(—) sarebbe chiaramente identificabile da Salvio Giuliano [vedi] in poi, nell'Editto, nelle leges municipales, nella lex Iulia et Papia Poppæa, nonché nel Gnomon, che rispettano tutte un unico e costante schema di trattazione, unico e costante. L'(—) addirittura sarebbe sopravvissuto, secondo il suo teorizzatore, nelle compilazioni di glossatori, ispirando anche la scuola del diritto naturale (Grozio, Pufendorf, Pothier, etc.).

Ordo plebèius

[vedi Plebs; Honestiores]

Ordo senatòrius [Ordine senatorio; senatori]

Categoria sociale privilegiata alla quale appartenevano i soggetti che:

- avevano un censo (c.d. senatoriale) di 1.000.000 di sesterzi o discendevano a loro volta da un appartenente al ceto senatorio;
- godevano del privilegio dell'ammissione (formale) al ceto senatorio.

Tra i privilegi che spettavano ai soggetti appartenenti all'(—) vanno ricordati:

- il diritto di essere immuni rispetto alla giurisdizione dei governatori delle province, oltre che da pene corporali, e di essere beneficiari di sconti di pena;
- gli esponenti di sesso maschile avevano l'esclusività nell'accesso alle magistrature (c.d. ius honorum [vedi]).

A ciò si aggiungevano numerosi diritti onorifici.

Origines

[vedi Catone (il censore)]

Origo

Indicava l'appartenenza di un cittadino romano ad una comunità municipale o coloniale: essa rilevava in sede di inquadramento del cittadino nelle 35 tribù, inquadramento che era indispensabile per l'esercizio dei diritti politici e l'adempimento degli obblighi militari e finanziari.

Adottato nel I sec. a.C., a seguito del riordinamento della tribù causato dall'estensione della cittadinanza agli Italici dopo la guerra sociale, il principio dell'(—) sostituiva quello antico della residenza e della proprietà: in funzione del nuovo principio il cittadino veniva iscritto nella tribù, secondo la sua patria d'origine.

L'(—), che pertanto costituiva il vincolo con la propria comunità, si acquisiva per:

- nascita: il cittadino doveva essere generato da nuptiæ iustæ e da padre già appartenente a quella comunità;
- adlèctio, ossia mediante ammissione decretata dagli organi competenti;
- manomissione, per cui l'emancipato riacquistava la primitiva (—);
- adòptio.

L'(—) si trasmetteva, inoltre, ereditariamente ai discendenti di chi l'aveva già acquistata; in tal modo, il liberto acquistava quella del patrono, trasmettendola anche ai propri figli.

La posizione del cittadino così determinata non era, come è stato sostenuto, immutabile: se il civis si trasferiva stabilmente in un'altra città, diversa da quella d'origine, finiva per acquistare, alla lunga, una nuova (—).

Ornatio

Era così definito il compenso in denaro che veniva attribuito ai trèsviri coloniæ deducendæ a gròque dividùndo [vedi deductio coloniàrum].

Oschi o Osci

Popolazione della Campania sorta dalla fusione di Sanniti e Opici. Erano organizzati in tre federazioni: quella di Nola e Abella, quella di Nocera e quella campana che aveva come centro principale Capua. Negli ultimi anni del V sec. e nei primi del IV sec. a.C. caddero sotto il dominio degli (—) tutte le città greche della costa campana, esclusa Napoli, fiorente centro di traffici tra il mare e le regioni interne.

I Sanniti, che si impadronirono prima di Capua e poi di tutta la regione tra il fiume Volturno e il Vesuvio, costituirono una lega di città sotto la presidenza di Capua (Lega Campana).

I Campani (dal greco Kappanoí, gli abitanti di Capua) svilupparono notevolmente la loro civiltà e la loro economia, divenendo profondamente diversi dalle stirpi sannitiche della montagna, da cui si erano separati partendo alla conquista delle città greche.

La prima guerra di Roma coi Sanniti scaturì da un conflitto proprio tra la Lega Campana, a cui avevano chiesto aiuto i Sidicini, e i Sanniti stanziati nell'entroterra.

Il timore di Roma di doversi scontrare con una potentissima Lega Sannitica, una volta sconfitta la più debole Lega Campana, la indusse a schierarsi a fianco di quest'ultima (343 a.C.).

Os fràctum [Frattura]

Si trattava di uno dei tre tipi di iniùria [vedi] disciplinati dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum].

Consisteva nella rottura di un osso produttiva, a guarigione avvenuta, di una malformazione fisica scarsamente influente, sia sull'estetica che sulla capacità lavorativa del soggetto: la produzione di una malformazione definitiva, infatti, integrava gli estremi del reato di membrum ruptum [vedi]. Essa dava luogo ad una composizione legale: per tale illecito, infatti, era previsto il pagamento di una somma in danaro, fissata in 300 assi se l'offeso era un libero e in 150 assi se era uno schiavo.

Ostrogoti [Goti dell'Est]

Popolazione germanica costituente una delle grandi branche in cui si divisero i Goti. La separazione avvenne mentre era re Ermanarico, il quale guidava un impero che si estendeva dallo Jütland (Danimarca) agli Urali e al Mar Nero.

Nel 375 gli (—) furono sottomessi dagli Unni [vedi]. Dopo la morte di Attila (453) il nucleo principale degli (—) si estese nella Pannonia [vedi] e nel Norico [vedi], all'interno dell'impero romano d'Oriente, ottenendo la qualifica di foederati. Nel 474 si spinsero a sud guidati da Teodorico [vedi], che nel 488 si diresse verso l'Italia. Qui depose Odoacre [vedi] nel 493, fondando un nuovo grande regno ostrogoto. Secondo l'uso della hospitalitas [vedi], gli (—) ricevettero un terzo delle terre.

Il regno decadde rapidamente dopo la morte di Teodorico (526). Abbattuto nel 540 dai Bizantini, esso si ricostituì intorno ad alcuni re valorosi, l'ultimo dei quali, Teia, morì in battaglia (553). Alcuni nuclei resistettero fino al 555, quindi gli (—) in parte tornati in Oriente, in parte rifugiatisi presso altri regni barbarici, scomparvero come popolo.

Otone (imp. gen. - apr. 69 d.C.)

Otone Marco Salvio, nominato governatore della Lusitania, aderì insieme a Galba [vedi] alla rivolta antineroniana. Quando Galba, divenuto imperatore, non lo scelse per la successione, (—) lo fece uccidere ordendo una congiura con i pretoriani, i quali lo acclamarono poi imperatore. Riconosciuto dal senato, operò una politica moderata ispirata al principato augusteo.

Sconfitto da Vitellio [vedi] eletto dalle truppe germaniche, si uccise dopo tre mesi di governo.

Ottaviano Augusto (63 a.C.-14 d.C.)

Adottato da Caio Giulio Cesare [vedi], da cui era stato anche nominato erede universale, non ancora ventenne, con un'abilità ed un'astuzia inusitate per la sua giovane età, riuscì ad inserirsi nella lotta per le successioni contro M. Antonio, uno dei più valorosi luogotenenti di Cesare, approfittando del clima di confusione che si era instaurato a Roma dopo le Idi di marzo.

Assicuratosi in un primo momento il favore del popolo, a cui aveva pagato le cospicue elargizioni promesse da Cesare nel suo testamento, e quello del Senato, che lo aveva prescelto come proprio "paladino" per contrastare le mire egemoniche di Antonio, (—) fu costretto successivamente ad allearsi con il suo antagonista, contro la nobilitas senatoria (che gli aveva negato il consolato da lui reclamato) ed i comuni nemici repubblicani-anticesariani a cui viceversa si era avvicinato il Senato.

Fattisi nominare magistrati straordinari per il governo dello stato, Antonio, Ottaviano e Lepido nel 43 a.C. (secondo triumvirato) portavano le loro milizie in Oriente contro l'esercito dei repubblicani di Bruto e Cassio, sconfiggendoli nella battaglia di Filippi, in Macedonia (42 a.C.).

Riuniti Oriente ed Occidente, i triumviri predisponavano una nuova divisione delle zone d'influenza: messo da parte Emilio Lepido, cui fu conferita la carica meramente onorifica di pontifex maximus, Antonio ed Ottaviano rimasero i soli detentori del potere. Ma mentre Ottaviano acquistava prestigio e valore per la vittoria su Sesto Pompeo e sui pirati illirici, Antonio perdeva il suo credito, tradendo la sua patria per la regina di Egitto, Cleopatra.

Ottaviano approfittò della situazione propizia e portò il suo esercito e la sua flotta contro Antonio e Cleopatra. La guerra si concluse alla prima battaglia: il 2 settembre del 31 a.C. la flotta di (—) bloccava quella di Antonio e Cleopatra nelle acque di Azio. Ottaviano rimaneva arbitro in-contrastato del potere.

Riconfermatagli, con l'acclamazione plebiscitaria dei suoi sostenitori, la carica di triumviro, (—) adoperò i suoi poteri per risolvere definitivamente la lunga crisi politica iniziata al tempo dei Gracchi.

Si avviò ad attuare una serie di radicali riforme istituzionali e sociali pur mantenendosi allo stesso tempo fedele all'ordinamento repubblicano e conservando buoni rapporti con la nobilitas senatoria, che, riconoscendo, lo nominò nel 28 a.C. Princeps Senatus.

Nella storica seduta del 13 gennaio 27 a.C., il Senato riconosceva definitivamente la sua posizione, confermandogli i poteri a lui attribuiti tra gli anni 31-27 a.C. Senza assumere il titolo di dittatore, egli prese successivamente il comando supremo e illimitato (imperium proconsulare maius [vedi]), a cui si aggiunse la tribunicia potestas nel 23 a.C. che gli garantiva l'inviolabilità ed il potere di controllo di tutti gli affari di politica interna.

In seguito gli fu conferito il consolato a vita e, come attributo onorifico, il titolo di pater patriae [vedi] e di pontifex. Come massima attribuzione, fu proclamato Augustus, ossia consacrato agli dei.

Si apriva con Augusto un nuovo periodo storico della civiltà romana: accanto alle antiche istituzioni repubblicane si inseriva un nuovo "organo" politico extra ordinem: il princeps, dotato di una posizione superiore, unica (quasi monarchica), garante dell'ordine e della pax romana. L'età augustea si presenta totalmente caratterizzata da questo continuo processo di sovrapposizione delle due sfere di potere.

(—) attuò una diplomatica e prudente opera di contemperamento tra l'iniziativa riformatrice e l'attività di ripristino e restaurazione delle funzioni istituzionali degli organi repubblicani.

Il ceto senatoriale continuò ad essere la classe dirigente del nuovo stato, ma fu affiancata da nuovi organi di governo locale, indispensabili per una più agile amministrazione della nuova e complessa realtà cittadina ed extraurbana. Tre furono le cariche: praefectus urbi [vedi]; praefectus vigilum [vedi praefecti; praefectus urbi]; praefectus annonae [vedi].

La coesistenza dei due ordini si rifletteva anche nella nuova organizzazione amministrativa data da Augusto al territorio italico. Accanto alle province amministrare e controllate dal Senato (dette appunto senatoriae), istituì le province (dette imperiali) sottoposte al controllo dell'imperatore e rette da un suo luogotenente.

Correlativamente tutti i tributi delle province senatorie venivano versate all'erario, il tesoro dello Stato, mentre i tributi delle province imperiali venivano versati al fiscus Caesaris [vedi], cassa personale dell'imperatore.

Ingente fu l'attività legislativa realizzata da Augusto, tesa essenzialmente al recupero dei valori tradizionali del costume romano.

Fondamentali furono le disposizioni introdotte allo scopo di ripristinare il ruolo tradizionale della famiglia e il culto della patria e quelle dirette alla repressione di nuovi crimini.

Non meno importanti furono le leggi fatte votare nel 17 a.C. ai comitia centuriata [vedi] dal princeps in materia di procedure giudiziarie [vedi lex Iulia iudiciorum privatorum; lex Iulia iudiciorum publicorum].

In politica estera, (—), più che delle conquiste, si occupò del consolidamento e rafforzamento di confini, provvedendo alla pacificazione della Spagna e alla definitiva disfatta dei Parti.

Preoccupato soprattutto per la successione al trono, negli ultimi anni del suo governo, (—) provvide alla scelta del suo successore. Dopo alcune designazioni tra i suoi familiari, tutte seguite dalla morte precoce degli eredi, la scelta definitiva cadde sul figliastro Tiberio [vedi] cui nel 13 d.C. fece attribuire poteri quasi pari ai suoi.

Nel 14 d.C., all'età di 77 anni, (—) moriva a Nola, durante un viaggio.

Pacta nuptiàlia

Particolare forma di patti [vedi pactum] accessori al matrimonio [vedi matrimonium], redatti in forma scritta e volti ad autoregolamentare gli aspetti patrimoniali del regime matrimoniale.

I (—) si diffusero in diritto postclassico, fino ad essere considerati come una delle "vere e proprie forme di inizio della vita coniugale".

Pacta sunt servanda [I patti devono essere rispettati]

Principio fondamentale del diritto (e particolarmente rilevante nel diritto internazionale pubblico), secondo il quale gli accordi stipulati tra due o più parti devono essere rispettati: non sarebbe, pertanto, possibile liberarsi dagli impegni assunti a seguito di una volontaria pattuizione.

Pactio et stipulatio

[vedi Pactiões et stipulatiões]

Pactiões et stipulatiões

Modo di costituzione delle servitù [vedi servitutes (praediòrum)] e dell'usufrutto [vedi usufructus], di origine postclassica: consisteva nell'accordo, in qualunque forma raggiunto, tra proprietario del futuro fondo dominante e proprietario del futuro fondo servente.

L'accordo veniva posto in essere attraverso una stipulatio [vedi]; il sistema si diffuse a tal punto che diventò il modo generale di costituzione delle servitù e dell'usufrutto.

Pactum [Patto]

Era un mero accordo, o convenzione, tra due o più soggetti, che interveniva allo scopo di regolare una situazione di comune interesse.

Il ius civile [vedi] considerava irrilevanti i patti, i quali potevano solo produrre le conseguenze determinate dal costume sociale (nudum pactum non parit obligatiònem).

In via di eccezione, il ius civile considerò rilevante il (—) se si trattava:

- di pactum adièctum, cioè di una clausola accessoria apposta ai negozi giuridici;
- di pactum legitimum, cioè di un patto produttivo di conseguenze giuridiche in base ad una lex.

Un esempio risalente di pactum legitimum può essere rinvenuto nella legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], la quale stabilì che nell'ipotesi di membrum ruptum [vedi] la vendetta privata (taglione) poteva essere evitata da un pactum intervenuto tra offeso e offensore (o tra i relativi patres familiàrum).

Ai pacta fu conferito rilievo generale dal ius honorarium [vedi] attraverso una clausola dell'edictum (pacta convènta servàbo).

Con questo editto il pretore intese dare rilevanza giuridica a tutti i patti modificativi di obligatiões, e cioè ai pacta de non petèndo, sia totali (in base ai quali ci si obbligava a non chiedere parte della prestazione o di non chiedere mai l'intera prestazione) sia parziali (in base ai quali ci si obbligava a non chiedere la prestazione in certe circostanze o sino ad un certo momento).

Oltre al generico pacta convènta servàbo, il pretore riconobbe rilevanza anche a specifici pacta, ciascuno individuato da una sua causa tipica.

A seguito dell'intervento del pretore, oltre ai pacta legitima (produttivi di obligatiões iure civili), si distinguevano:

- i nuda pacta, privi di valore giuridico;
- i c.d. pacta praetòria, determinativi di azioni o eccezioni pretorie e quindi di obligationes honorariæ.

In età postclassica, il concetto di (—) tese ad identificarsi col concetto convèntio, il quale a sua volta diventò sinonimo di contractus [vedi]. Pertanto, fu elaborata l'unica figura generale dei pacta (o convèntiões, o contractus). Tra le obligatiões ex pacto, si distinse tra:

- constitutum debiti, pactum iurisurandi e recèpta [vedi] (pacta praetoria);
- donatio (pactum legitimum).

Pactum adièctum [Clausola accessoria]

Termine che indicava, nel diritto romano classico, la clausola accessoria apposta ad un negozio [vedi pactum].

Il (—) non poteva esser fatto valere nelle actiones stricti iuris [vedi]; poteva esser fatto valere nelle actiones bonae fidei, purché si trattasse di patto concluso:

- in continènti (cioè, al momento della conclusione del contratto);
- oppure ex intervallo (cioè modificando un precedente patto in continènti).

Pactum commissòrium [Patto commissorio; cfr. artt. 1963, 2744 c.c.]

Era il patto in virtù del quale la proprietà della cosa oggetto del pignoramento [vedi pignus] veniva attribuita al creditore se il debitore non adempiva il proprio debito (in deroga della norma che vietava al creditore di appropriarsi della cosa pignorata).

Ritenuto troppo oneroso per il garante, il (—) fu vietato dall'imperatore Costantino; è tuttora vietato nel diritto civile vigente, anche se numerosi sono gli espedienti, diffusisi nella prassi, ma stigmatizzati dalla giurisprudenza, di aggiramento del divieto: si pensi, ad esempio alle c.d. alienazioni in garanzia, nelle quali il meccanismo del trasferimento della proprietà è sospensivamente o risolutivamente condizionato all'inadempimento o all'adempimento.

Pactum de contrahèndo [Contratto preliminare]

Termine indicante l'istituto del contratto preliminare [vedi], la cui esistenza in epoca romana è tuttavia dubbia: si ritiene infatti che la locuzione (—) non sia romana, ma di epoca posteriore.

Pactum de distrahèndo (vel non distrahendo) pignore

Il pactum de distrahendo pignore era, in periodo preclassico, il patto con cui si attribuiva al creditore il ius distrahendi [vedi], e cioè il diritto di alienare, in caso di inadempimento, l'oggetto ottenuto in possesso al fine di soddisfare il credito con il ricavato della vendita, restituendo al debitore l'eventuale eccedenza [vedi hyperocha].

In età classica, data la notevole diffusione, esso fu considerato automaticamente inserito nel pignus [vedi], tanto che per escludere il ius distrahendi si ritenne necessario ricorrere ad un espresso pactum de non distrahendo pignore.

Pactum de dolo non præstàndo [Patto di irresponsabilità per dolo]

Il (—), anche denominato pactum ne dolus præstetur, era in origine il patto con il quale si escludeva, in materia di contratto di deposito, la responsabilità del depositario per la perdita dolosa della cosa.

Successivamente il termine passò ad indicare in generale una pattuizione limitativa della responsabilità dolosa in favore del debitore, apposta anche a contratti diversi dal deposito.

In ogni caso il (—) fu vietato, perché illecito e la sua apposizione al contratto fu ritenuta inefficace.

Fu invece ritenuto ammissibile il patto di non esercitare l'azione, con il quale si perveniva ad un risultato identico a quello perseguito dal (—).

Pactum degustatiònis

[vedi Pactum de retrovendendo vel pactum displicentiæ]

Pactum de non distrahèndo pignore

[vedi Pactum de distrahendo vel non distrahendo pignore]

Pactum de non petèndo

Accordo incorporato in un negozio iuris honorarii [vedi ius honorarium] con cui il creditore si impegnava per sempre, o per un determinato periodo di tempo o al verificarsi di determinate circostanze, a non far valere il suo credito. Il (—), che originariamente non produceva alcun effetto tra le parti in quanto non previsto dal ius civile [vedi], fu rafforzato in seguito attraverso la concessione al debitore di una excèptio [vedi] che paralizzando l'azione del creditore, finiva indirettamente con l'attribuire rilevanza giuridica allo stesso. Esso fu anche adoperato come modo non solenne di remissione del credito.

Pactum de non præstànda evictiòne

[Patto di esclusione della prestazione di garanzia per evizione]

Clausola accessoria del contratto di emptio-venditio [vedi], con la quale il compratore si impegnava a non far valere nei confronti del venditore la garanzia per l'eventuale evizione della cosa oggetto della compravendita [vedi auctòritas].

Pactum de præstàndis usùris

Il (—) era il nudo patto col quale si conveniva la prestazione di interessi (indipendentemente dalla stipula di un diverso contratto). In diritto romano, il (—) fu ritenuto nullo, vigendo la regola che la pattuizione di interessi era valida solo se accessoria ad un diverso contratto (principalmente al mutuum [vedi] che era essenzialmente gratuito).

Pactum de retroëmèndo [Patto di riscatto]

Clausola accessoria del contratto di compravendita [vedi emptio-venditio] in forza della quale le parti si accordavano affinché il venditore potesse riservarsi il diritto di riscattare, entro un termine prestabilito, il bene allo stesso prezzo fissato per l'avvenuta alienazione. Il (—), avendo efficacia puramente obbligatoria e quindi non determinando automaticamente la risoluzione del contratto, richiedeva l'esercizio dell'actio empti [vedi] per la restituzione del prezzo.

Pactum de retrovendèndo vel pactum displicentiæ [Patto di rivendita o riserva di gradimento]

Clausola accessoria ad una emptio-venditio [vedi] che attribuiva al compratore la facoltà di restituire la cosa o la merce dietro rimborso del pretium [vedi], previo accertamento della qualità della stessa.

Parte della dottrina distingue le due figure, individuando nel pactum de retrovendendo la generica facoltà di restituzione; e collegando, invece, la medesima facoltà all'accertamento della qualità della merce o della cosa nel pactum displicentiæ.

Analoga figura è il pactum degustationis, diffuso nel commercio del vino, mediante il quale il compratore poteva accertare la qualità della mercanzia, utilizzando però il c.d. arbitrium boni viri [vedi] cioè il "criterio obiettivo del galantuomo".

Pactum displicentiæ

[vedi Pactum de retrovendendo vel pactum displicentiæ]

Pactum donatiònis

Nel diritto giustiniano il (—) era il patto intervenuto tra donante e donatario, per il quale il donante si impegnava a compiere un atto di liberalità, cioè una attribuzione patrimoniale senza corrispettivo, a favore del donatario.

Se si attribuiva al donatario più di 500 soldi, il patto doveva essere redatto per iscritto e presentato per l'annotazione nei pubblici registri (insinuatio [vedi]).

Si ammise che la liberalità potesse realizzarsi anche con un trasferimento immediato dei diritti su una cosa, anziché mediante l'assunzione di un'obbligazione.

Pactum dōtis

Patto costitutivo di dote [vedi dos]: si diffuse in diritto postclassico e presentò la caratteristica di essere completamente privo di forme prefissate.

Pactum fiduciæ [Patto fondato sulla fiducia]

[vedi Fiducia]

Pactum hypothecæ [Patto ipotecario]

Convenzione in forza della quale si costituiva un diritto reale di garanzia a favore di un dato soggetto, senza che fosse all'uopo necessaria la materiale trasmissione della cosa.

Pactum iurisiurandi

Era l'accordo in virtù del quale due o più soggetti ponevano fine ad una controversia, rinunciando a portarla in giudizio, e ne affidavano la soluzione ad un giuramento prestato da uno di essi.

In particolare:

— se uno dei soggetti giurava che la sua pretesa era fondata, e la controparte, nonostante il giuramento, rifiutava la prestazione, chi aveva giurato poteva esercitare l'actio de iurisiurando [vedi];

— se l'altro giurava che la pretesa della controparte era infondata, e la controparte, nonostante il giuramento, richiedeva ugualmente la prestazione, chi aveva giurato poteva paralizzare la pretesa sollevando una exceptio iurisiurandi.

Pactum legitimum

[vedi Pactum]

Pactum ne dolus præstetur

[vedi Pactum de dolo non præstando]

Pactum nudum

[vedi Pactum]

Pactum prætorium

[vedi Pactum]

Pactum protimenseos

Era il patto con il quale il soggetto (venditore) che alienava un fondo, stabiliva che l'acquirente non avrebbe potuto venderlo a nessun altro se non a lui stesso [vedi ius protimeseos].

Pactum quo minus solvatur

Patto [vedi pactum] con il quale gli eredi di un debitore insolvente ed i creditori ereditari stabilivano che questi ultimi rinunciassero a parte dei propri crediti, onde evitare che si aprisse a carico del de cuius [vedi] il procedimento della bonorum venditio [vedi], infamante [vedi].

In periodo classico il (—) impegnava soltanto i creditori che lo avessero sottoscritto; in periodo postclassico si ritenne che la maggioranza, in relazione all'ammontare dei crediti, potesse vincolare all'osservanza del (—) anche la minoranza dissenziente.

Pactum sceleris [lett. "Patto di scelleratezza" o meglio "patto per il delitto", cfr. art. 416 c.p.]

È l'accordo raggiunto tra due o più soggetti per commettere una o più azioni delittuose. Si costituisce così, in pratica, l'associazione a delinquere.

Pactum ut abeatur

[vedi Contrarius consensus]

Pactum ut discedatur

[vedi Contrarius consensus]

Pagi

Piccoli nuclei di popolazione composti di poche capanne che erano collegati ad una ristretta cerchia territoriale.

I (—) costituivano le strutture essenziali in cui si svolgeva la vita sociale nel Lazio precivico. Questi erano uniti da interessi economici, tradizioni culturali e religiose, vincoli di sangue.

I (—) non possono però essere identificati con le gentes. Tale concetto, secondo fonti di età repubblicana, è riconducibile a un'epoca successiva.

Palatino

Il principale tra i sette colli di Roma, di irregolare forma quadrilatera, situato tra il Tevere ed il Velabro. Secondo la leggenda, il 21 aprile del 753 a.C. Romolo tracciò su di esso il solco quadrato di Roma.

Fu sede dei palazzi dei più ricchi patrizi ed imperatori ed anche Odoacre [vedi], Teodorico [vedi] e Narsete vi posero le loro dimore.

Nel 64 d.C. la maggior parte degli antichi edifici fu distrutta da un terribile incendio. Sono sopravvissuti resti dei palazzi di Augusto, di Tiberio, di Caligola, dei Flavi e di Settimio Severo.

Pandectæ

[vedi Digesta]

Panfilia

[vedi Licia]

Pannonia

Regione corrispondente all'altopiano della Sava e alla parte occidentale dell'Ungheria.

Fu assoggettata militarmente grazie alle campagne di Ottaviano [vedi] (35 a.C.), di Agrippa (12 a.C.) e di Tiberio (11 a.C.).

Fu in seguito divisa da Traiano [vedi] (99 d.C.) in Pannonia Superior e Pannonia Inferior per esigenze di difesa del territorio.

Fu abbandonata infine dai Romani nel V sec. d.C. sotto la costante pressione degli Unni.

Paolo (Giulio)

Giurista vissuto nel III sec. d.C., allievo di Cervidio Scevola, (—) fu il maggiore giurista dell'età tardo-classica.

Le sue opere dimostrano una notevole propensione alla sistemazione organica e riassuntiva del materiale casistico risalente alla giurisprudenza classica, più che all'elaborazione originale e creativa. Esse, inoltre, rivelano l'uso di una tecnica giuridica molto raffinata unita ad una notevole autonomia di pensiero ed una spiccata autorevolezza espressiva.

Tra i suoi scritti vanno principalmente ricordati i commenti all'editto del pretore urbano [vedi *prætores*] ed a quello degli edili curuli [vedi *ædilitas*], le raccolte di *Quæstiões* e di *Responsa* nonché numerose opere di carattere didattico-istituzionale.

L'autorità e la considerazione di cui godeva (—) sono testimoniate dalla sua menzione nella legge delle citazioni [vedi].

Papiniano (Emilio)

Giurista vissuto tra il II ed il III sec. d.C.; dotato di profonda sensibilità, si segnalò per le sue doti nello scarno panorama della giurisprudenza dell'età dei Severi (193-235 d.C.).

Da un punto di vista politico, nel corso del principato di Settimio Severo, probabilmente a partire dal 203 d.C., (—) rivestì la prestigiosa carica di *præfectus prætorio* [vedi], dalla quale fu deposto nel 211 d.C. ad opera di Caracalla.

Lo stesso Caracalla ne decretò poi la morte l'anno successivo (212 d.C.).

Tra gli storici è discusso il motivo di tale avversione; secondo alcuni, il tentativo di indurre Caracalla a riappacificarsi con il fratellastro Geta coreggente costituì probabilmente la causa di questo risentimento; per altri, invece, fu il rifiuto di (—) di fornire una giustificazione giuridica al Senato per il fratricidio perpetrato dall'imperatore.

La fama conseguita, nel mondo antico così come in età moderna da (—), è ascrivibile principalmente alle sue peculiarità stilistiche, consistenti in una tendenziale essenzialità espressiva (accompagnata ad un linguaggio spesso ermetico).

Tra le principali opere di (—), vanno segnalate:

- i Libri XXXVII *quæstiõnum*, probabilmente realizzati tra il 193 ed il 198 d.C.;
- i Libri XIX *responsorum*, scritti a partire dal 198 d.C.;
- i Libri II *definiõnum*;
- i Libri II *de adultèriis*.

A (—) è anche attribuita una breve monografia, intitolata *'Astunomikòs monóbiblos* concernente i diritti e doveri spettanti agli *astunòmoi*, funzionari municipali con tutta probabilità identificabili nei *quattuòrviri viis in ùrbe purgàndis*.

La notevole considerazione di cui egli godette tra i suoi contemporanei è testimoniata dalla sua menzione nella legge delle citazioni [vedi], secondo la quale, in caso di pareri discordi, doveva prevalere proprio quello di (—).

Papirio Giusto

Giurista vissuto nel II sec. d.C., sotto Marco Aurelio e Commodo.

Tra le sue opere vengono in particolare ricordati i Libri XX *constitutum* comprendenti costituzioni imperiali emanate tra il 164 ed il 180 d.C.

Papirologia

Decifrazione e spiegazione di ciò che è scritto su papiro; studio di un libro formato da rotoli di papiro.

La maggior parte dei papiri scoperti in epoca moderna proviene dall'Egitto, il cui clima ne favorisce la conservazione. Altri provengono da luoghi in cui circostanze particolari ne hanno permesso la preservazione (Ercolano).

Dopo la sua conquista da parte di Alessandro Magno nel 332 a.C., l'Egitto divenne una regione di lingua greca. La maggior parte dei testi letterari greci, trascritti nei papiri, ci è pervenuta proprio in questa forma.

Numerosissimi papiri contengono documenti legali, amministrativi e contabili. Ciò ci ha permesso di conoscere la vita sociale ed economica dell'Egitto in epoca tolemaica, romana e bizantina, nonché delle relative legislazioni.

Esistono papiri in latino ma sono relativamente rari, essendo stato l'Egitto annesso all'impero romano solo nel 30 a.C.

L'Egitto restò sotto il controllo personale dell'imperatore. Tra i papiri latini più importanti si segnalano quello contenente i poemi di Gallo e soprattutto quello contenente i discorsi di Verre.

Alla fine del III sec. l'imperatore Diocleziano [vedi] incoraggiò l'uso del latino, lingua indispensabile per la carriera pubblica anche nelle province orientali. Dopo tale riforma, la maggior parte dei papiri furono in latino. Essa contiene documenti legali e militari, lettere private, pochi testi letterari (Giovenale, Terenzio).

Diversi sono i testi cristiani, talvolta in tre lingue: greco, copto e latino.

Par condicio creditorum [Pari condizione dei creditori; cfr. art. 2741 c.c.]

L'espressione indica il fondamentale principio della parità di trattamento dei creditori, che hanno tutti pari diritto (fatte salve le legittime cause di prelazione) di soddisfare le proprie pretese su quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio del debitore.

Par potestas

[vedi Consules]

Parafrasi greca dei Digesta

Elaborata da un anonimo, l'opera appartiene al periodo bizantino e costituisce una rielaborazione in greco dei Digesta [vedi] giustiniani.

Redatta allo scopo di soddisfare le esigenze degli studenti greci, che ignoravano la lingua latina, ed anche per adattare gli istituti giuridici dei Digesta alle diverse condizioni economiche, sociali e giuridiche del mondo bizantino, l'opera non costituisce una mera traduzione letterale del testo giustiniano. Essa si presenta ricca di note di commento e non di rado poco fedele al dettato originale.

È stato per tale motivo ipotizzato che l'opera sia il frutto di un'elaborazione di una precedente parafrasi, operata direttamente sugli originali classici, pregiustiniani.

Parapherna (da "parà phernèn") (o bona recepticia, o bona extra dōtem) [Beni parafernali]

Erano i beni appartenenti alla donna sui iuris che, non essendo costituiti in dote nel *matrimonium sine manu* [vedi], rimanevano di sua proprietà.

Nelle province orientali e in Egitto, nei primi secoli dell'Impero, i (—) costituivano un apporto supplementare alla dote che veniva consegnato al marito, previa redazione di apposito inventario, allo scopo di garantirne la restituzione in caso di scioglimento del matrimonio.

Nelle province occidentali, questo stesso insieme di beni prendeva il nome di *peculium* [vedi] e costituiva per il marito oggetto di mero deposito.

Giustiniano disciplinò la materia configurando i (—) come complesso di beni patrimoniali avente la stessa funzione della dote, ma un diverso regime. Infatti:

— proprietaria dei beni parafernali era la moglie (allo scopo di attestare tale proprietà si soleva redigere apposito inventario);

— l'amministrazione spettava al marito che, a tutela dei (—), poteva esercitare tutte le azioni anche senza consenso della moglie;

— i frutti dei beni dovevano essere destinati alla famiglia o, comunque, all'uso cui li aveva destinati la moglie;

— in caso di scioglimento del matrimonio il marito aveva l'obbligo della restituzione integrale; tale obbligo era garantito da un'ipoteca legale costituita sui beni del marito, salvo la possibilità per la moglie di esercitare la *rei vindictio* [vedi].

In epoca postclassica, Valentiniano III e Teodosio II confermarono il principio secondo cui il marito, senza il consenso della moglie, non poteva ingerirsi nella gestione dei (—), consigliando, comunque, alla moglie di affidare l'amministrazione dei beni al consorte.

Parens bínubus

Era così denominato chi voleva contrarre un secondo matrimonio, avendo avuto figli dal primo. Nel diritto postclassico, per influenza del cristianesimo, furono avversate le nozze di chi si trovava nelle condizioni di (—): addirittura Giustiniano fissò a carico di questi un sistema di pene c.d. *secundarum nuptiarum*.

Parentalia

Festa in onore dei morti, celebrata a Roma dal 13 al 21 febbraio. Nell'ultimo giorno vi era una cerimonia pubblica (*Feralia*).

Il periodo immediatamente precedente era riservato alle commemorazioni private presso le tombe di famiglia.

Durante le (—) i magistrati non portavano le insegne, i templi erano chiusi e i matrimoni proibiti.

Dopo le (—), il 22 febbraio, si festeggiava la *Caristia*, una riunione familiare durante la quale si celebrava il culto dei lari.

Parricidium

[vedi *Crimen homicidii*]

Pars [Parte]

Termine adoperato in diritto romano per indicare la parte del processo, cioè ciascuno dei soggetti titolari del rapporto processuale.

Pars virilis

Veniva così definita quella parte del patrimonio del libètus [vedi] defunto, che andava necessariamente attribuita per successione al patrònus [vedi] oppure ai suoi discendenti, in base al rapporto di patronatus [vedi].

La (—) era dovuta se il liberto aveva un patrimonio superiore a centomila sesterzi, o meno di tre figli, sia che avesse lasciato un testamento, sia che fosse deceduto senza fare testamento (*ab intestato*); in particolare:

- se vi era un solo figlio, al patronus spettava la metà del patrimonio ereditario;
- se vi erano due figli, al patronus spettava un terzo del patrimonio ereditario;
- se vi erano tre (o più figli), nulla spettava al patronus.

Partus [Nascita]

Era, in diritto romano, la nascita: ad essa era collegata l'esistenza della persona e l'acquisto della capacità giuridica [vedi]; a tal fine occorreva essere nati vivi. Una limitata capacità giuridica fu però riconosciuta anche al *conceptus* [vedi].

Discusso era il modo di accertare se l'individuo fosse o meno nato vivo:

- per la scuola proculiana [vedi] occorreva che il soggetto avesse emesso almeno un vagito;
- secondo la scuola sabiniana [vedi] (che finì col prevalere) bastava un qualsiasi segno di vita, come la respirazione, il movimento, etc. (tesi, quest'ultima, accolta anche da Giustiniano).

Più in generale, l'esistenza dell'essere umano veniva collegata al fatto della nascita in condizioni di vitalità e comunque all'effettiva vita; in particolare:

- si considerava nato il feto distaccato dall'alveo materno;
- la vitalità era collegata ad un parto c.d. *perfectus*, che seguiva una gestazione regolare di almeno sette mesi;
- la vita effettiva, superando la restrittiva tesi proculiana, era desunta da qualsiasi manifestazione (con esame caso per caso).

[vedi *monstrum* vel *prodigium*]

Passo necessario

Istituto rientrante nell'ambito delle *servitutes legis* [vedi] in virtù del quale l'usufruttuario o il proprietario di un fondo che fosse totalmente circondato da altri fondi, poteva chiedere ed ottenere il passaggio su questi ultimi. Ciò in deroga alla regola classica secondo cui non era possibile ottenere il passaggio sui fondi contigui senza l'autorizzazione dei proprietari.

Pàter familias

Il termine (—) designava il capo della famiglia e non, come nel significato odierno, il padre o genitore.

(—) era pertanto colui che non risultava sottoposto all'altrui patria potestas [vedi], cioè colui che non aveva alcun ascendente diretto in linea maschile o che era stato emancipato da chi esercitava su di lui la patria potestas.

(—) poteva essere esclusivamente un maschio, mentre la donna sui iuris [vedi] era considerata caput ed finis familiae suae, poiché priva di ogni potestà familiare.

Al (—) erano sottoposti la moglie, verso la quale aveva la manus maritalis [vedi], nonché i figli verso i quali aveva la patria potestas e tutti i beni della familia [vedi], ossia cose e schiavi, sui quali esercitava la dominica potestas [vedi].

Le persone sottoposte al (—) erano prive di capacità giuridica di diritto privato e pertanto non potevano possedere alcunché, né essere titolari di diritti patrimoniali. Degli obblighi assunti dai sottoposti il (—) non rispondeva; solo in un secondo momento, grazie all'intervento del pretore, furono attenuate le conseguenze dell'incapacità patrimoniale dei sottoposti liberi.

La morte del (—) o la sua perdita di capacità giuridica per capitis deminutio [vedi] determinava lo scioglimento della famiglia e la formazione di tante famiglie nuove quanti erano i soggetti che, a seguito di ciò, erano divenuti sui iuris.

I poteri spettanti al (—) si concretavano, rispetto al filius e ai sottoposti, nei seguenti diritti:

- ius vitæ ac necis [vedi];
- ius exponendi [vedi];
- ius vendendi [vedi];
- ius noxæ dandi [vedi].

Pater is est quem nuptiæ demonstrant

Con questa espressione si indicava che l'attribuzione del figlio al padre era determinata implicitamente dalla convivenza coniugale di costui con la madre.

Nell'uso sociale si sviluppò la pratica che il "pater" confermasse la legittimità del figlio, raccogliendo il neonato da terra ove il piccolo era stato disteso ai suoi piedi ("tollere liberum").

Pater patratus

Era protagonista del complesso rituale che preludeva alla dichiarazione di guerra contro popolazioni straniere rese responsabili di provocazione nei confronti del popolo romano. Il (—) dopo aver superato i confini territoriali, procedeva alla richiesta di restituzione degli uomini o delle cose sottratte; se dopo 33 giorni tale richiesta non era stata soddisfatta, egli tornato sul posto, pronunciava la solenne dichiarazione di sfida, lanciando una spada nel territorio nemico.

Pater patriae [Padre della patria]

Appellativo onorifico attribuito nel 2 d.C., con voto unanime del senato, dei cavalieri e del popolo, ad Ottaviano Augusto [vedi], considerato non solo "padre della patria", ma anche fondatore e tutore della stessa.

(—) non rappresentò un titolo ufficiale, in quanto non designò l'organo o l'ufficio, né ebbe carattere giuridico (da esso, pertanto, non derivarono effetti giuridici).

Pater solitarius

Si suppone che fosse il vedovo senza figli: questa condizione era un impedimento alla capacità a succedere.

Patiëntia [lett. "tolleranza"]

Uno dei modi di costituzione delle servitù prediali [vedi servitutes prædiõrum], detto anche quasi traditio o traditio servitutis affermatosi in diritto giustiniano.

Consisteva nella tolleranza, da parte del proprietario di un fondo (destinato a diventare fondo servente), di attività o comportamenti corrispondenti all'esercizio, in fatto, di una servitù da parte del proprietario di un fondo limitrofo (destinato a diventare fondo dominante).

Patres [Senatores]

[vedi Senatus; Rex]

Patria potestas [Patria potestà]

Era il potere spettante al pater familias [vedi] su tutti gli appartenenti al nucleo familiare. Essa si scindeva in tre distinti poteri:

- (—) propriamente detta, nei confronti dei discendenti;
- manus, nei confronti delle donne entrate a far parte del nucleo familiare a seguito di matrimonium [vedi];
- dominica potestas [vedi], nei confronti dei servi.

La (—) veniva acquistata dal pater familias sui figli e discendenti legittimi per effetto della nascita, sui figli adottivi a seguito di adrogatio [vedi] o adoptio [vedi] e sui figli naturali a seguito di legitimatio [vedi].

Cause di estinzione della (—) furono: la morte o la *capitis deminutio* [vedi] del *pater*; la morte o la *capitis deminutio maxima* o *media* [vedi *capitis deminutio*] del *filius*; l'*adoptio* [vedi] del *filius* da parte dei terzi; l'*emancipatio* [vedi] del *filius*

Nell'ordinamento giuridico vigente alla *patria potestà* si è sostituita la potestà di entrambi i genitori sui figli minori (cfr. art. 316 c.c.).

Patricii

In ordine alle origini del patriziato sono state formulate diverse teorie.

Alcuni studiosi ritengono che l'antica città avesse come membri esclusivamente i *patres*, riuniti nelle *curie*. Fuori, anche materialmente, dalla *civitas* vi erano le popolazioni conquistate da Roma e trasferite o migrate volontariamente nelle sue vicinanze (Niebuhr). Il governo della città era loro precluso, costituendo privilegio delle *gentes* organizzate nelle trenta *curie* di cittadini.

Altri autori, pur ritenendo che l'originaria cittadinanza romana sia da individuare nelle *gentes* patrizie, sostengono che il ceto plebeo si sia formato dall'allentarsi dei vincoli che avvicinavano i clienti alle genti (Mommsen).

Un diverso orientamento esclude, invece, il carattere esclusivamente patrizio della primitiva cittadinanza romana sul presupposto che nomi di luoghi e di personaggi risalenti alla primitiva storia di Roma debbono considerarsi plebei (H. Jordan-E. Meyer).

Inoltre il divieto di *conubium* [vedi *ius conubii*] tra (—) e plebei, a differenza di quanto affermato dagli storici antichi, non sembra essere originario, ma connesso all'acuirsi dei contrasti tra i due gruppi in età repubblicana.

In sostanza un'organizzazione aristocratica con differenziazioni tra i gruppi gentilizi e all'interno delle singole *gentes* si affermò nella prima età monarchica. In tale fase i gruppi subalterni all'aristocrazia economica e politica si trovano in gran parte all'interno della *gens*, in posizione marginale o di clienti.

Patrimonium

[vedi *Univèrsitas iùris*]

Patronatus

Era così definito il rapporto che intercorreva tra lo schiavo affrancato [vedi *manumissio*; *libertinitas*; *libertinitas*] ed il soggetto che poneva in essere l'affrancazione [vedi *patronus*]; alla morte del patrono, la titolarità del rapporto giuridico di (—) si trasmetteva ai discendenti agnati [vedi *adgnatio*] di quest'ultimo.

L'ingratitude grave del liberto poteva provocare, nel più tardo diritto imperiale, la sua revoca in *servitutum*. Per converso, il patrono poteva perdere, a titolo di pena, il suo diritto di patronato quando avesse compiuto gravi delitti contro il liberto (per es. muovere contro di lui un'accusa capitale).

Patrònus [Patrono]

Il (—) era il soggetto che affrancava [vedi *manumissio*] uno schiavo [vedi *libertinitas*]: tra il (—) ed il liberto intercorreva un rapporto detto *patronatus* [vedi].

Pauli Sententiæ

Raccolta postclassica articolata in 5 libri suddivisi in titoli comprendenti brani tratti da opere di Paolo [vedi] e di altri giureconsulti classici: il testo delle opere raccolte si presenta, in molti punti, sostanzialmente alterato rispetto agli originali data la necessità di adeguare gli stessi alle trasformazioni subite dal diritto romano nei secoli III e IV d.C.

La redazione più completa è contenuta nella *Lex Romana Wisigothorum* [vedi].

Paupèries

[vedi *Actio de paupèrie*]

Pax deòrum (dir. pen.)

Espressione adoperata in diritto penale romano [vedi], nel periodo regio, per indicare una situazione di concordia tra la comunità dei consociati e le divinità religiose.

È opportuno evidenziare che la commissione di un delitto da parte di uno dei membri della collettività, arrecava grave offesa agli dei, provocandone l'ira (secondo le comuni convinzioni di quel tempo) nei confronti della comunità.

Onde evitare la reazione divina, si rendeva sostanzialmente necessario sopprimere il colpevole, oppure (nei casi meno gravi) sacrificare alla divinità un animale a titolo di espiazione.

Il compito di ripristinare la (—) spettava al rex [vedi] che aveva anche funzioni religiose (oltre che politiche e militari): proprio il rex indicava gli atti riprovevoli gravemente lesivi della (—), ne valutava la gravità e stabiliva in proporzione la poena espiativa.

Peculàtus

[vedi Crimen peculatus]

Pecùlium

[vedi Peculium profecticum]

Peculium adventicium

[vedi Bona adventicia]

Peculium castrènze

Il (—) [vedi peculium profecticum] era una particolare forma di peculium (limitato patrimonio la cui amministrazione era affidata direttamente al filius) che si diffuse in età adrianea e comprendeva gli acquisti fatti dal figlio durante la vita militare: di esso il figlio poteva godere e disporre per testamento. Il (—) rientrava infatti, nel patrimonio del pater soltanto se il filius familias premoriva senza aver fatto testamento. Accanto al (—) si diffuse sotto Costantino il peculium quasi castrense, che comprendeva gli acquisti fatti dal figlio mentre ricopriva pubblici uffici o cariche ecclesiastiche o nell'esercizio di professioni liberali.

Per il superamento della tradizionale incapacità patrimoniale del filius familias [vedi peculium profecticum].

Peculium profecticum

Il (—) (così denominato perché a patre profectum, cioè proveniente dal pater familias [vedi]) consisteva in un complesso di beni e denaro assegnato dal pater al filius per provvedere alle sue necessità e per permettergli lo svolgimento di attività commerciali ed industriali.

Di questo peculium il filius aveva la libera administratio, nei limiti fissati dal pater, al quale, comunque, doveva rendere conto (ciò a differenza del peculium castrense [vedi] in ordine al quale i figli erano più liberi potendo disporre in qualità di veri soggetti giuridici). Il filius poteva, dunque, amministrare, godere, disporre a suo piacimento del (—), ma la proprietà di esso spettava sempre al pater, che rispondeva, nei limiti dello stesso, dei debiti contratti dal figlio, (i creditori del filius potevano, inoltre, esercitare contro il pater, l'actio de peculio [vedi]).

Il filius acquistava la proprietà del (—) solo a seguito di emancipatio [vedi] (ossia quando usciva dalla familia originaria) e sempre che il pater non lo reclamasse.

Nel diritto giustiniano la tradizionale incapacità del filius fu del tutto superata: il pater fu considerato solo formalmente proprietario di quanto acquistava il filius, non avendo il diritto di disporre. Si ritenne, altresì, che il diritto del pater su tali beni fosse limitato al solo ususfructus [vedi].

Peculium quasi castrènze

[vedi Peculium castrense]

Pecunia mulctaticia

Venivano così definite le somme di denaro (frutto delle multe comminate e riscosse dagli edili [vedi aedilitas]), che alimentavano le casse speciali degli edili stessi.

Pecunia traiecticia [Mutuo nautico]

[vedi Fenus nauticum]

Pegaso

Giurista vissuto nel I sec. d.C.; ricoprì la carica di praefectus urbi [vedi] durante l'Impero di Vespasiano.

Pur essendo frequentemente citato dai giuristi delle epoche successive, delle sue opere non si conosce nulla.

(—) fu probabilmente ispiratore del senatusconsultum Pegasianum [vedi].

Penoris legatum

Legato avente ad oggetto il c.d. penus, cioè il complesso delle scorte destinate al mantenimento della famiglia.

Pensio

Detto anche salarium era il soldo occorrente per l'acquisto del sale. Con significato traslato, indicava la paga corrisposta ai soldati.

Perduellio [in senso lato, "Alto tradimento ed attentato all'ordine costituito"]

Delitto contro lo Stato, dal contenuto vasto ed eterogeneo, diversamente delineato nel corso dell'evoluzione del diritto penale romano [vedi].

In senso lato, può essere identificato come alto tradimento ed attentato all'ordine costituito dello Stato (ma in un'accezione ben diversa da quella che tali espressioni assumono nel diritto vigente — art. 90 Cost. —, in tema di reati commessi dal Presidente della Repubblica).

La (—) ricomprendeva essenzialmente un duplice tipo di ipotesi delittuose:

— diserzione e renitenza alla leva, passaggio al nemico in tempo di guerra;

— attentato (in qualsiasi modo perpetrato) all'ordine politico costituito.

In origine, la competenza in tema di (—) spettava ai duoviri perduellionis [vedi]; la punizione per il colpevole era in origine, secondo parte della dottrina l'uccisione a colpi di bastone (c.d. supplicium mòre maiòrum [vedi]); altra dottrina afferma che il colpevole di (—) fosse, in realtà, punito con la decapitazione (secùri percùssio [vedi]).

Etimologicamente, il termine (—) deriva da duellum (guerra) ed è ricollegabile a perduellis (nemico).

Peregrini [Stranieri]

Erano così denominati, in diritto romano, gli stranieri e cioè coloro che non erano né Romani, né Latini.

Essi erano distinti in due categorie:

— (—) alicùius civitatis, che erano gli abitanti delle città straniere conquistate da Roma, ma lasciate sopravvivere;

— (—) dediticii, che erano gli abitanti di città straniere disciolte dai Romani perché arresesi dopo una resistenza ad oltranza; ad essi erano equiparati i dediticii Æliani [vedi lex Ælia Sentia].

Mentre ai (—) alicuius civitatis era prescritta l'osservanza del iùs gèntium [vedi] solo nei rapporti con i cives Romani (restando essi liberi di seguire i propri ordinamenti all'interno delle proprie comunità), ai (—) dediticii era prescritta esclusivamente l'osservanza del ius gentium (si trattava, quindi, di una condizione deteriore).

Già verso la fine dell'età repubblicana, la distinzione tra cives [vedi], Latini [vedi] e (—) andò scomparendo.

Una lex Iulia del 90 a.C. accordò la cittadinanza agli abitanti del Latium, la lex Plautia Papiria dell'89 a.C. agli alleati italici, la lex Roscia del 49 a.C. agli abitanti della Gallia Transpadana.

In seguito di volta in volta gli imperatori concessero la cittadinanza romana a intere comunità o a singole persone, fin quando nel 212 d.C. la Constitutio Antoniniana [vedi] la estese a tutti gli abitanti liberi dell'Impero organizzati in comunità la cittadinanza romana.

Periculum in mòra [Pericolo nel ritardo]

Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio degli operatori giuridici: essa indica la sussistenza, del pericolo che il ritardo nel provvedere possa pregiudicare irrimediabilmente la posizione di una parte.

Nel processo civile, ad es., il (—) è requisito necessario e sufficiente, insieme al fùmus bòni iùris [vedi], per agire in via cautelare: lo scopo della tutela cautelare è, infatti, quello di evitare che il tempo necessario per l'accertamento pieno del diritto renda infruttuosa o tardiva la tutela che è possibile ricevere in via ordinaria.

Periodizzazione del diritto romano (*)

Periodo arcaico VIII sec. a.C. (Fondazione di Roma)

(civitas Quiritaria) IV sec. a.C. (Leges Liciniæ Sextiæ)

Periodo preclassico IV sec. a.C. (Leges Liciniæ Sextiæ)

(Repubblica) I sec. a.C. (Augusto princeps)

Periodo classico I sec. a.C. (Augusto princeps)

(Principato) III sec. d.C. (ascesa di Diocleziano)

Periodo postclassico III sec. d.C. (ascesa di Diocleziano)

(Impero o Dominato) VI sec. d.C. (Giustiniano)

(*) Si avverte che tale periodizzazione non è accettata unanimemente dalla dottrina.

Periculum tutelæ

Veniva così definito il rischio incombente sul tutor [vedi], in caso di sua inerzia, in relazione alla tutela conferita: il tutore era, infatti, chiamato a rispondere dei danni patrimoniale subiti dal pupillus [vedi].

Permutatio [Permuta; cfr. artt. 1552 ss. c.c.]

Contratto innominato [vedi conventiones sine nòmine], avente ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, da un contraente ad un altro.

I giuristi Sabiniani [vedi] ritenevano la (—) una species del genus, èmptio-venditio [vedi]: infatti essi ritenevano che il prezzo della compravendita potesse consistere anche in una cosa infungibile.

Il ius honorarium [vedi], invece, accolse la tesi dei Proculiani [vedi], i quali ritenevano che la (—) configurasse un'ipotesi di conventio sine nomine ed accordò un'actio in factum [vedi] da esperirsi contro l'accipiente, in esso di adempimento della controprestazione. In epoca giustiniana la permuta fu ricompresa tra i contratti do ut des [vedi] e tutelata con l'actio praescriptis verbis [vedi].

Perpetuatio iurisdictionis [cfr. art. 5 c.p.c.]

Fondamentale principio, dettato dall'art. 5 del c.p.c. vigente, secondo il quale il momento determinante ai fini dell'individuazione della giurisdizione (e della competenza) è quello della proposizione della domanda: rispetto a tale momento, sono irrilevanti i successivi mutamenti di fatto.

La nuova formulazione dell'art. 5 cit., introdotta dalla L. 353/1990, in vigore dal 1° gennaio 1993 stabilisce che, ai fini della determinazione della giurisdizione (e della competenza), siano irrilevanti anche i mutamenti di diritto (e non più solo di fatto) intervenuti successivamente alla proposizione della domanda. La ratio [vedi] della norma è da riscontrarsi in un principio pratico di economia processuale, e cioè evitare che un processo, già iniziato, debba essere riassunto dinanzi ad altro giudice.

Perpetuatio obligationis [cfr. art. 1221 c.c.]

Si trattava di un principio operante in tema di inadempimento delle obbligazioni.

In forza della (—), ove il debitore si fosse reso inadempiente, l'obbligazione continuava a sussistere: peraltro, al posto della prestazione dovuta, non più eseguibile o di interesse del creditore, sorgeva l'obbligo di pagare una somma in denaro, il cui ammontare era determinato dal giudice.

Perpetuata l'obbligazione, il debitore era ritenuto responsabile anche laddove la prestazione divenisse successivamente impossibile. Tuttavia, in prosieguo di tempo, Giustiniano esclude la responsabilità del debitore se questi provava che la cosa sarebbe egualmente perita se fosse stata presso il creditore.

Nel diritto civile vigente (—) è uno degli effetti della mora del debitore: in virtù della stessa il rischio dell'impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione, che prima della mora gravava sul creditore, passa in capo al debitore, che è tenuto ad indennizzare il primo anche delle conseguenze della forza maggiore verificatesi dopo la mora (qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu [vedi]).

Perquisitio lance licioque

[vedi Lance licioque]

Persona

Il termine (—), che attualmente indica il soggetto di diritti, nella terminologia romanistica aveva il significato originario di maschera teatrale e, per traslato in epoca classica fu usato per indicare l'uomo; in epoca gaiana, (—) era anche lo schiavo, che pure giuridicamente era considerato come una cosa, oggetto anziché soggetto di diritto; non era invece (—) la c.d. persona giuridica [vedi].

Tale concezione si giustificava in quanto anche i servi avevano la possibilità di acquistare la soggettività giuridica.

La giurisprudenza li considerava potenziali soggetti e ne trattò congiuntamente ai soggetti di diritto vero e proprio nell'ambito del c.d. ius personarum.

Solo nel linguaggio giuridico più tardo il termine (—) fu adoperato con riferimento al concetto di individualità umana, pertanto, si finì col ritenere che gli schiavi non habent personam.

Il concetto fu successivamente elaborato dalla scolastica medioevale, che individuò anche la nozione della personalità giuridica.

[vedi Càput; Status]

Persona giuridica [cfr. artt. 11 ss. c.c.]

Le dottrine romanistiche definiscono gli enti immateriali (o soggetti giuridici impersonali) come persone giuridiche, anche se la teoria dei soggetti impersonali, come persone giuridiche, dominante nel diritto contemporaneo, non fu formulata dai giuristi romani, bensì dai canonisti; gli enti immateriali venivano considerati come entità distinte rispetto alle persone fisiche dei componenti e ad essi veniva riconosciuta una limitata soggettività giuridica.

In particolare, la soggettività giuridica fu riconosciuta, sin dal periodo classico, gradualmente a taluni enti associativi ("considerati ciascuno come un tutto unitario, a sé stante, e quindi ben distinto dalle persone dei membri"), partendo dal modello del *populus Romanus Quiritium* [vedi] cui, già in età preclassica, era riconosciuta un'individualità distinta rispetto a quella dei singoli cittadini.

I giuristi romani non riuscirono ad individuare le caratteristiche comuni a tali enti; mancò pertanto anche la configurazione di caratteri e strutture uniformi, comuni per tutti gli enti collettivi: per ciascun ente, l'intervento pretorio prima, e la legislazione imperiale in seguito, "crearono" specifiche discipline, collegate ciascuna allo scopo perseguito dall'ente stesso.

Nell'ambito delle persone giuridiche si distinguevano:

- il *populus Romanus Quiritium*;
- i *municipia* [vedi *municipium*] e le *coloniae* [vedi];
- i *collegia* [vedi] e le *sodalitates* [vedi].

Affini alle moderne fondazioni possono considerarsi:

- l'*hereditas iacens* [vedi];
- le *pie causae* [vedi].

Personae in causa mancipii

[vedi *Causa mancipii*]

Pertinace (Publio Elvio) (imp. gen.-mar. 193 d.C.)

Imperatore romano; ricoprì la carica di *praefectus urbi* durante il governo di Commodo [vedi], e divenne imperatore con l'aiuto delle truppe pretoriane e del prefetto del pretorio Emilio Leto. Il suo programma politico, che prevedeva una drastica riduzione delle spese per risanare le finanze dissestate, gli guadagnò l'inimicizia dei ceti senatori e dei pretoriani.

Cadde vittima, dopo tre mesi di governo, di una congiura ordita dallo stesso Emilio Leto che ne aveva favorito l'elezione.

Pertinenza [cfr. artt. 817 ss. c.c.]

La (—) è "la cosa (autonoma) durevolmente destinata al servizio o all'ornamento di un'altra cosa".

Le fonti romane non adoperano una specifica terminologia, per indicare la (—), ma ne evidenziano i caratteri:

- della destinazione economica;
- della durevolezza di quest'ultima.

La pertinenzialità poteva concernere:

- rapporti tra cose mobili;
- rapporti tra cose immobili e cose mobili (dette pertinenze): si pensi a statue che ornano un cortile, o vasi di fiori installati in un giardino;
- è dubbio se ineriva anche ai rapporti tra cose immobili.

È controverso, altresì, se ne fossero espressione:

- l'*instrumentum fundi* (complesso di cose predisposte per attrezzare un fondo da coltivazione);
- l'*instrumentum tabernae* (complesso di cose predisposte per attrezzare un magazzino, per il lavoro artigianale o per un'attività commerciale).

Non rientrano, invece, tra le (—) i *ruta et caesa* [vedi *rutum et caesum*].

La (—) si distingue dalla cosa accessoria [vedi *accessio*], che non è destinata al servizio di un'altra cosa, ma è subordinata ad un'altra cosa principale [vedi *accessorium sequitur principale*].

Pescennio Nigro (imp. 193-194 d.C.)

Legato di Siria, fu proclamato imperatore dagli eserciti di Siria alla morte di Didio Severo Giuliano.

Gli successe Settimio Severo [vedi] che lo sconfisse ed uccise nel 194 d.C. ad Isso.

Petitio ex servitute in libertatem

[vedi *Iusta servitus*]

Petitio hereditatis

[vedi *Hereditatis petitio*]

Petitio servitutis [Petizione o rivendicazione di servitù]

Azione a tutela delle servitù prediali, spettante al proprietario del fondo dominante contro l'attuale proprietario del fondo servente, per ottenere il riconoscimento del diritto contestato.

Petitio ususfructus [Petizione o rivendicazione di usufrutto]

Azione a difesa dell'usufrutto, spettante all'usufruttuario, per ottenere il riconoscimento del suo diritto in presenza di contestazioni.

Petitum [Oggetto della domanda; cfr. artt. 163 nn. 3 e 4; 366 n. 4; 398, 2° co.; 414, 1° co. nn. 3 e 4; 480, 1° co.; 633 c.p.c.]

È l'oggetto della domanda proposta in giudizio, nei confronti di una (o più) controparti.

Se ne distinguono, in particolare, due diversi aspetti:

— (—) immediato: è la domanda rivolta al giudice al fine di ottenere un provvedimento giudiziario (ad es., la pronuncia di condanna della controparte alla consegna di una certa cosa);

— (—) mediato: è la domanda rivolta nei confronti della controparte, avente ad oggetto un bene della vita (nell'esempio fatto dianzi, si tratta della cosa di cui si chiede la consegna).

In diritto romano il (—) poteva essere identificato in quella parte della *condemnatio* [vedi], in cui veniva precisata la richiesta dell'attore.

Il (—) processuale (di condanna) era sempre riferito ad una somma di denaro, cioè ad una *condemnatio pecuniaria* [vedi].

Piæ causæ

Le (—) (riconducibili, secondo parte della dottrina, all'odierno concetto di fondazione [vedi]) erano, in diritto romano, istituti di beneficenza, nati in periodo postclassico e considerati con favore in virtù della notevole diffusione della religione cristiana.

Sorsero, pertanto, asili per gli anziani (*gerontocomia*), per i poveri e per i pellegrini, i quali, dal momento che perseguivano fini di carità, furono sottoposti alla autorità del vescovo: questi aveva una funzione preminente sia in ordine alla costituzione che all'amministrazione dell'ente.

Pictura [Pittura]

Uno dei fatti di accessione [vedi *accèssio*], produttivo dell'acquisto a titolo originario del *dominium ex iure Quiritium* [vedi] su di una *res*.

Si aveva (—) quando su una tavola altrui veniva realizzato un dipinto: in questo caso, in applicazione di un principio contrario a quello generalmente applicato in tema di accessione, si riteneva che il proprietario del dipinto divenisse proprietario del tutto (*tàbulam picturæ cedere*).

Il proprietario della tavola poteva nondimeno sollevare una *excèptio doli mali* [vedi] contro il proprietario della pittura che si rifiutasse di pagare il prezzo della tavola.

Pignoris càpio

[vedi *Lègis àctio per pignoris capiònem*]

Pignus [Pegno; cfr. artt. 2784 ss. c.c.]

Il (—) era, nel diritto romano, un diritto reale di garanzia, il cui antecedente storico è rinvenibile nell'istituto della fiducia *cum creditore* [vedi]; il termine indicava anche il contratto reale [vedi *obligationes re contractæ*] volto egualmente al raggiungimento delle finalità della fiducia *cum creditore*, senza, peraltro, produrre il trasferimento della proprietà della cosa oggetto del pignoramento.

• Diritto reale di garanzia

Il (—) trasferiva la sola disponibilità materiale di una cosa; oggetto poteva esserne qualsiasi cosa in commercio, suscettibile di possesso e di alienazione.

Ma già in diritto classico la nozione di oggetto del (—) si ampliò fino a ricomprendervi i iura in re aliena [vedi], i crediti [vedi *pignus nominis*], i diritti scaturenti da (—), le cose future, le quote di una *communio* [vedi] e i frutti non ancora esistenti.

La sua configurazione come diritto reale di garanzia avvenne solo nel periodo classico: in particolare, venne considerato come diritto reale costituito in favore del creditore, a mezzo di un apposito negozio reale, che si perfezionava con la materiale consegna della cosa.

Si distinguevano, in relazione ai modi di costituzione del pegno:

— un pegno volontario (che si costituiva mediante accordo tra le parti, o per testamento);

— un pegno legale (previsto da singole disposizioni di legge, che intendevano tutelare particolari categorie di creditori).

Le fattispecie di pegno legale si distinguevano in casi di:

— (—) speciale, quando si esplicava su singoli e determinati beni del debitore. Ipotesi di (—) speciale possono riscontrarsi nel pegno riservato al locatore di un immobile urbano sui mobili dell'inquilino, ovvero nel pegno riservato al pupillo sulle cose che il tutore o un terzo avessero acquistato con suo denaro, etc.;

— (—) generale, quando vincolava l'intero patrimonio del debitore. Esempi di (—) generale possono rinvenirsi nel pegno riservato al fisco sul patrimonio del debitore di imposta, nel pegno riservato al minore sul patrimonio del suo tutore o curatore, etc.;

— pegno giudiziale (costituito dal magistrato, si trattava del c.d. (—) ex causa iudicàti càptum) questa forma di pegno, avendo lo scopo di consentire l'esecuzione di sentenze emanate extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem] dal magistrato, era materialmente posta in essere dai c.d. apparitòres [vedi], che si impossessavano di cose appartenenti al debitore condannato.

Il riconoscimento di questa nuova forma di garanzia fu, in origine, dovuto all'opera creativa del pretore, che accordò, al debitore che avesse pagato, un'azione per ottenere la restituzione della cosa data in pegno e riconobbe al creditore, per il periodo antecedente all'adempimento, la possessio ad interdìcta [vedi] sulle cose date in pegno: si parlava, in questo caso, di (—) datum.

Successivamente, sempre in età classica, si andò affermando il principio che per costituire il pegno bastasse anche la semplice convèntio, senza la necessità della materiale consegna della cosa: ciò permise di ritenere, quindi, che oggetto di pignus convèntum (detto anche hypotheca [vedi]): si consentì, in tal modo l'ingresso, nel diritto romano, di questo nuovo istituto, di derivazione greca.

Proprietario della res [vedi] oggetto del (—) rimaneva sempre il debitore, che pertanto poteva disporre liberamente anche vendendola ad altri.

Al creditore pignorazio veniva riconosciuto invece, come già detto, il ius possidendi [vedi]: il creditore aveva il diritto di possedere la cosa immediatamente se si trattava di pegno (e nel caso di inadempimento, se si trattava di ipoteca), potendo esercitare gli interdetti [vedi interdìctum] a difesa del possesso. Il possesso del creditore, peraltro, non aveva valore ai fini dell'usucapione [vedi usucàpio] (mancando la iusta causa e la bona fides), né dava diritto all'uso della cosa (poteva anche convenirsi diversamente, ma se il creditore eccedeva i limiti del patto, al debitore era concessa un'actio furti [vedi furtum] contro il creditore pignorazio).

Era invece consentita l'eventuale percezione dei frutti della cosa a titolo di interessi del credito, se ciò era pattuito.

Le parti solevano aggiungere alla costituzione del pegno un patto (lex commissòria) per cui, qualora alla scadenza l'obbligazione non fosse stata adempiuta, il creditore diventava senz'altro proprietario della res oggetto del pegno in base al convenuto ius retentiònis (è opportuno precisare che il divieto del patto commissorio fu sconosciuto, in principio, al diritto romano [vedi pactum commissorium]).

Il patto commissorio fu successivamente vietato da Costantino, perché ritenuto troppo oneroso, per il debitore.

Al creditore era inoltre riconosciuto il ius distrahendi [vedi]: se il ius possidendi, avendo funzioni di garanzia, non importava il soddisfacimento del credito, il ius distrahendi, attribuito al creditore in età tardo classica, aveva, invece, funzione soddisfattoria.

Il ius distrahendi attribuiva, in caso di inadempimento, la facoltà di vendere la cosa data in pegno e di soddisfarsi sul ricavato, salvo l'obbligo di restituire al debitore l'eventuale residuo (hyperocha [vedi]). Tale diritto in origine era oggetto di una speciale convenzione (pactum de distrahendo pignore [vedi]), con cui il debitore all'uopo autorizzava il creditore. Successivamente la giurisprudenza classica, preso atto dell'enorme diffusione di tale patto, ammise che il ius vendendi dovesse ritenersi tacitamente incluso in ogni costituzione di pegno.

In conseguenza della vendita, l'acquirente acquistava il dominio, dal momento che il creditore vendeva ex pacto, cioè in base al consenso, esplicito o implicito, del debitore.

In epoca giustiniana venne fissato il principio che, se nessun compratore si presentava, il creditore poteva chiedere (con una impetratio domìni [vedi]) all'imperatore l'attribuzione della cosa, salvo il diritto del debitore di riscattarla entro due anni.

Adempiuta l'obbligazione, se il creditore non restituiva spontaneamente la cosa, il debitore poteva agire con l'actio pigneraticia in rem [vedi] directa.

• Contratto reale

Le finalità del (—) potevano essere raggiunte attraverso la stipula di un apposito contratto reale, che si perfezionava con la consegna della res alla controparte.

Il contratto consisteva, in particolare, nel trasferimento del possesso di una cosa dal debitore al creditore, con il patto che il creditore tenesse presso di sé la cosa, a garanzia dell'adempimento di un suo credito, con l'obbligo di restituirla qualora il debitore avesse eseguito esattamente la prestazione. In caso contrario, egli poteva venderla, soddisfacendosi sul ricavato.

Per la restituzione della res oggetto del pignoramento, era concessa al debitore una actio (in factum) pigneraticia in personam [vedi]; in seguito, la giurisprudenza tardo-classica riconobbe anche una actio in ius [vedi] di buona fede.

In favore del creditore (che avesse sopportato spese per la conservazione della cosa, o per danni da evizione) fu apprestato un iudicium contrarium.

Pignus convèntum

[vedi Pignus]

Pignus datum

[vedi Pignus]

Pignus ex causa iudicàti càptum

[vedi Pignus]

Pignus Gordianum

Espressione adoperata per indicare una regola introdotta nel III sec. d.C. dall'imperatore Gordiano III, in tema di pegno [vedi pignus]: per tutelare più intensamente il creditore pignoratorio, si stabilì che, anche dopo l'adempimento, da parte del debitore, del debito garantito dal pegno, questo rimanesse in vita, per garantire l'adempimento di tutte le altre obbligazioni, anche non assistite da pegno, assunte dal debitore nei confronti dello stesso creditore pignoratorio.

Pignus nòminis

[vedi Pignus]

Pignus pignori datum

Con questa locuzione si indicava la possibilità di vincolare in pegno anche i diritti scaturenti da un pignus (c.d. subpignus o (—)).

Oggetto del pignus [vedi] poteva essere solo una res corporalis [vedi] suscettibile di alienazione. Ma già in diritto classico la concezione dell'oggetto del pignus si ampliò.

Pignus publicum (vel quasi publicum)

Pignus publicum era il pegno risultante da atto pubblico; pignus quasi publicum era quello risultante da un atto scritto privato, ma corredato dalla firma di almeno tre testimoni.

Entrambe le ipotesi rientravano nell'ambito del pignus conventum [vedi hypothèca].

L'imperatore Leone, nel 472 d.C., stabilì che sia l'uno che l'altro, risultando comprovati da particolari requisiti di certezza, dovessero essere considerati privilegiati (nel senso che il credito da loro garantito doveva essere preventivamente soddisfatto), e quindi preferiti ad ogni altra ipoteca, anche se di data anteriore.

Pignus quasi publicum

[vedi Pignus publicum]

Pirateria

La (—) nel Mediterraneo raggiunse la sua massima diffusione nel I sec. a.C.

Più volte Roma aveva cercato di debellare, con diverse spedizioni militari, la piaga sociale dei pirati. Ma i pur numerosi successi (102 a.C.; 79 a.C.; 77 a.C.) non furono sufficienti a risolvere definitivamente la questione.

Finalmente, nel 67 a.C., con la lex Gabinia de bello piratico [vedi], fu affidata a Pompeo [vedi] un imperium straordinario per la decisiva soluzione del problema.

Il comandante romano operò su due fronti: dal punto di vista militare, suddivise il mar Mediterraneo in settori procedendo alla radicale "pulizia" delle acque; dal punto di vista "psicologico", condusse un'abile propaganda che gli permise di convincere numerosi pirati a "redimersi" senza combattere.

Pirro (? 319 - Argo 272 a.C.)

Re d'Epiro (297 a.C. - 272 a.C.). Mosso da progetti espansionistici, conquistò parte della Macedonia e la Tessaglia.

Decise poi di costituire uno stato ellenistico nell'Italia meridionale. Approfittando della richiesta d'aiuto dei Tarantini, sbarcò in Italia al comando di un notevole esercito, composto anche da 20 elefanti (280 a.C.), ed iniziò una campagna militare tesa a ridimensionare la crescente potenza romana, ed ad allontanare i cartaginesi dalla Sicilia.

Dopo due vittorie tatticamente brillanti, ad Eraclea (280 a.C.) ed Ascoli Satriano (279 a.C.), ma di scarso rilievo pratico per l'alto numero di perdite subite (da cui l'espressione "vittoria di (—)"), il condottiero cercò di assoggettare la Sicilia, senza però riuscirci per la fiera opposizione dei Cartaginesi e delle popolazioni indigene.

Rientrato nel continente, fu definitivamente sconfitto dai Romani a Maleventum (da allora "Be-neventum") nel 275 a.C.

Costretto a tornare in patria tentò la riconquista della Macedonia, ma trovò la morte in combattimento per le vie di Argo nel 272 a.C.

Piscàtio [Pesca; cfr. artt. 842, 923 c.c.]

Uno dei fatti di occupazione [vedi occupàtio], che produceva l'acquisto a titolo originario del dominiūm ex iūre Quiritium [vedi].

La (—) consisteva nell'impossessamento mediante pesca, di pesci, che erano considerati res nullius [vedi].

I giuristi romani sostenevano opinioni discordanti in ordine alle modalità dell'acquisto:

— secondo un orientamento, l'acquisto si produceva automaticamente (ipso iūre) con la presa di possesso dell'animale;

— secondo un diverso orientamento, ai fini dell'acquisto era sufficiente il fatto di aver inseguito l'animale.

Plagium

[vedi Crimen plagii]

Plantàtio

[vedi Implantatio]

Plauzio

Giurista vissuto nel I sec. d.C.; fu contemporaneo di Celio Sabino [vedi], e si occupò prevalentemente della raccolta e della riproposizione sistematica dei responsa di altri giuristi.

Plebiscitum [Plebiscito]

Una delle fonti del diritto romano erano leges publicæ votate dai concilia plebis [vedi]; nella definizione gaiana, (—) "est quod plebs iubet atque constituit" (Gai Inst., I, 3), è ciò che la plebe [vedi plebs] comanda e dispone.

In origine, i patrizi ritennero di non essere vincolati all'osservanza dei plebisciti, poiché questi erano emessi senza alcun loro assenso; la lex Hortensia [vedi] risolse questo contrasto, stabilendo che i plebisciti fossero rispettati dall'intero popolo romano parificandoli, quindi, in tutto, alle leggi.

Plebiscitum Canulèium

[vedi Lex Canuleia]

Plebiscitum Ogulnium

[vedi Lex Ogulnia]

Plebiscitum Oviniūm

[vedi Lex Ovinia]

Plebs [Plebe]

Uno dei ceti, insieme al patriziato, di cui si compose la cittadinanza romana.

In ordine alle origini della plebe, le opinioni della dottrina sono discordi:

— alcuni avvalorano la tesi di una "creazione artificiale": sarebbe stato Romolo (secondo il racconto della tradizione), all'atto della fondazione di Roma, a scegliere 100 senatori i cui discendenti avrebbero formato la classe del patriziato, mentre tutti gli altri componenti del nucleo originario della cittadinanza avrebbero formato la classe plebea;

— altri ritengono che la plebe costituì in realtà la comunità originaria sottomessa da un popolo conquistatore (in quest'ambito, taluno ritiene che il gruppo originario fosse latino, ed il popolo conquistatore sabino od etrusco, altri, che il gruppo originario fosse sabino, mentre i conquistatori fossero gli Albani fondatori di Roma, guidati da Romolo);

— un terzo orientamento collega la distinzione tra patrizi e plebei a fenomeni di tipo economico-sociale.

In ogni caso le fonti concordano nel ritenere che sin dalle origini di Roma, ad un ceto aristocratico strutturato in gentes (patricii) si contrapposero, in condizioni d'inferiorità, gruppi molto più numerosi, denominati (—).

La lotta volta all'equiparazione col ceto dominante ebbe un momento di particolare importanza con la concessione della legge delle XII tavole [vedi lex XII tabularum]. Tale legge, pur non contenendo apertamente norme di particolare favore per la (—), fissò definitivamente e per iscritto i principi del ius Quiritium, garantendone la certezza.

In precedenza il diritto era, invece, ammantato di sacralità e di mistero, poiché era affidato esclusivamente alla memoria dei pontifices [vedi] patrizi, i quali lo utilizzavano in funzione di conservazione dei privilegi della loro classe.

Organi istituzionali composti da plebei furono:

- i concilia plèbis tribùta [vedi];
- i tribuni plebis [vedi];
- gli aediles [vedi aedilitas].

Le deliberazioni approvate dalle plebe riunite in concilium, i plebiscita [vedi plebiscitum], (propriamente "i placiti della multitudinè") non avevano in origine efficacia vincolante per l'intera comunità cittadina. Solo nel III sec. a.C. i plebiscita furono totalmente equiparati alle leges [vedi lex] da una lex Hortensia de plebiscitis [vedi].

Costituirono momenti altrettanto significativi nella storia della plebe l'emanazione della lex Canuleia [vedi], delle leges Horatiae e delle leges Liciniae Sextiae [vedi].

Pluris petitio

L'espressione (—) deriva da plus petere, chieder di più: si trattava, in diritto romano, di un istituto del processo per formulas [vedi].

Si aveva (—) se un soggetto nell'intentio [vedi] aveva delineato il suo diritto in modo più ampio e intenso rispetto alla sua reale portata: in tal caso egli perdeva la lite.

Si distinguevano quattro tipi di (—):

- re: si verificava nei casi in cui l'intentio faceva riferimento ad un importo maggiore (se, ad es., invece di chiedere i 10.000 sesterzi dovuti, se ne chiedevano 20.000);
- tempore: si verificava nei casi in cui si chiedeva l'adempimento di un credito non ancora esigibile;
- loco: si verificava nei casi in cui il credito era dichiarato esigibile in un dato luogo, mentre lo era in un altro;
- causa: si verificava se l'intentio portava "come dovuta una soltanto tra più prestazioni di cui spettava al debitore la scelta oppure una cosa determinata in luogo del genus [vedi] che spettava al debitore di determinare".

Gli effetti della (—) erano notevoli: dato che il giudicante doveva valutare se risultasse correttamente formulata o meno l'intentio, la conseguenza della (—) era l'assoluzione del convenuto. Per ovviare a tale inconveniente si ricorreva, soprattutto nel caso di vendita rateale, alla praescriptio [vedi] che era una clausola accessoria della formula, inserita prima dell'intentio, con cui si limitava l'accertamento ad una parte del diritto di credito: nel caso di specie, le sole rate scadute.

Nessuna conseguenza era, invece, prevista in danno dell'attore in caso di (—) nella condemnatio [vedi]: in questo caso, tuttavia, il convenuto che avesse per errore accettato una formula iniqua (in virtù dell'indebita maggiorazione della condemnatio) poteva chiedere al pretore la in integrum restitutio [vedi].

Se nella demonstratio [vedi] vi era stata una (—), nulla era dedotto in giudizio e la questione restava impregiudicata, in quanto un'erronea esposizione non la annullava.

Plus dixit quam voluit [lett. "disse più di ciò che volle"]

Espressione adoperata per indicare il fenomeno dell'interpretazione restrittiva, ove l'interprete restringe l'ambito di applicazione di una norma, ritenendo che il significato letterale di essa sia più ampio della reale intenzione del legislatore.

Pocula abortiōnis

[vedi Abortus; Lex Cornelia de sicariis et veneficis; Crimen homicidii]

Pocula amatoria

[vedi Lex Cornelia de sicariis et veneficis; Crimen homicidii]

Pœna cùllei (dir. pen.)

Temutissima pena inflitta al soggetto che si era reso responsabile di parricidium [vedi crimen homicidii], crimine consistente, in origine, nell'uccisione di un pater familias (in seguito di un qualsiasi patrizio): il colpevole veniva chiuso in un sacco di cuoio insieme ad una vipera, ad un cane, ad un gallo ed ad una scimmia, e gettato nel Tevere.

La (—), tipica dell'età arcaica e successivamente caduta in disuso, venne ripristinata da Augusto nei confronti dei soggetti resisi colpevoli di crimen homicidii [vedi] nei confronti del proprio pater familias (parricidium in senso stretto).

È opportuno precisare che nell'ordinamento vigente la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell'originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 c.p. 1930, non è ammessa secondo quanto dichiarato dall'art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, sia per i delitti previsti dal c.p.

(D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).

Di recente la L. n. 589/94 ha tuttavia abrogato l'art. 241 del codice penale militare di guerra, l'unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che, dunque, scompare definitivamente dal nostro ordinamento.

Pœnæ extra òrdinem

[vedi *Cognitio extra ordinem* dir. pen.; Diritto penale romano]

Polibio

Storico e uomo politico greco, (—) fu deportato a Roma nel 168 (o 167) a.C. Strinse rapporti di amicizia con Scipione Emiliano, accompagnandolo nelle sue imprese di guerra, e con molti altri illustri personaggi.

La sua opera, tesa all'esaltazione della grande potenza romana, ha come tema centrale l'invincibilità della potenza di Roma. Non esiste in (—) alcun rimpianto per la perdita indipendenza del suo popolo, né avversione per i vincitori: nella sua storia politica lo scrittore, anzi, decisamente parteggia per i conquistatori.

(—) è tuttavia scrupoloso nel ricostruire gli eventi politici e militari e la storia delle istituzioni. Il suo metodo pragmatico ne fa uno storico obiettivo che cerca di separare le ragioni profonde dei fatti dalle circostanze contingenti e di escludere ogni influenza divina nelle vicende narrate. Delle fonti polibiane si servì, con diligenza, Tito Livio [vedi] per la ricostruzione degli eventi storici del II e I sec. a.C.

Polizia (funzioni di)

Nell'età dei re (all'incirca dall'VIII al VI sec. a.C.) le funzioni di (—) erano svolte dai *lictors* [vedi], e cioè dalle guardie armate che accompagnavano il re prima, e i consoli, poi.

In seguito questo potere fu attribuito al magistrato giudicante, che, oltre al compito di giudicare le controversie, aveva la facoltà di esercitare una potestà repressiva o preventiva dei crimini.

Nel III sec. a.C., poi, con la creazione dei *tresviri capitales* [vedi] si realizzò la prima forma di attribuzione ad una specifica categoria di magistrati delle funzioni di (—).

In età imperiale (I sec. d.C.) spettarono al *præfectus urbi* [vedi], coadiuvato dal *præfectus vigilum* [vedi *præfecti*], il controllo sulla sicurezza cittadina e la prevenzione delle attività criminali.

Nelle provincie, le funzioni di (—) erano assunte dal governatore che le esercitava, per mezzo di suoi ufficiali liturgici, anche se, di regola, poco efficienti e male equipaggiati.

Pollicitatio [Promessa unilaterale; cfr. artt. 1987 ss. c.c.]

La (—) è una obbligazione non contrattuale da atto lecito e rientra tra le "*obligationes quæ quasi ex contractu nascuntur*" (obbligazioni nascenti da quasi-contratto) [vedi *obligationes quasi ex contractu*].

In particolare, la (—) consisteva in una promessa unilaterale e non formale effettuata da un *civis* [vedi] alla *civitas* [vedi], avente ad oggetto il compimento di un *opus* (opera) di pubblica utilità, oppure altre prestazioni (ad es. danaro).

In genere, solevano fare tale promessa coloro che ricoprivano già, o intendevano ricoprire, una carica pubblica.

La (—) non richiedeva l'accettazione della *civitas* ed era coercibile *extra ordinem* [vedi *cognitio extra ordinem*] in via amministrativa.

Nel diritto giustiniano, poi, si affermò il principio secondo cui il promittente non si vincolava con la promessa pura e semplice, ma solo se avesse dato inizio all'esecuzione dell'opera (*opere cœpto*).

Pollio Felice

Proconsole dell'Asia in età augustea. Famoso per la sua ospitalità nella sua splendida tenuta di Capo di Sorrento (odierna Puolo, che da lui ha preso il nome), dove incentivò avanzati metodi di cultura agricola decantati nelle *Silvae* di Publio Papinio Stazio.

Pomèrium (o Pomœrium) [da post: "dopo, dietro" e *mœrus*: "muro"]

Spazio sacro, sia all'interno che all'esterno delle mura cittadine (Mura Serviane), dove, per motivi religiosi, non si poteva edificare, coltivare, o, comunque, abitare.

Il (—) separava l'area strettamente cittadina (*domi*) da quella esterna (*militiæ*), dove invece, il console o il *dictator* potevano esercitare il potere militare. Il divieto di tenere truppe nel (—) garantiva gli altri magistrati e il senato da possibili colpi di Stato.

In seguito, venuta meno l'impossibilità del comando dell'esercito all'interno di esso, il termine passò ad indicare, semplicemente, il confine della città.

Pompeo

Uomo politico aristocratico vissuto nel I sec. a.C. passato alla storia come avversario di Giulio Cesare [vedi]. Esponente della nobiltà senatoria ed ideale continuatore dell'opera di Silla [vedi], (—) si distinse per aver dapprima sgominato i sopravvissuti seguaci di Mario e per aver fatto parte, poi, con Cesare e Crasso, del primo triumvirato (in un'epoca in cui le ideologie ed i rapporti tra le classi erano sacrificati alle ambizioni dei singoli).

L'invidia di (—) nei confronti della popolarità di Cesare fu alla base dei contrasti sorti tra i due: dopo alterne vicende, i seguaci di (—) furono sconfitti dalle truppe fedeli a Cesare nel 48 a.C. a Farsalo. (—), rifugiatosi in Egitto presso il re Tolomeo, fu da quest'ultimo tradito e crudelmente assassinato

Pomponio (Sesto)

Giurista di gran fama, vissuto nel II sec. d.C. contemporaneo di Giuliano, rimase sostanzialmente estraneo alle dispute tra proculiani [vedi scuola proculiana] e sabiniani [vedi scuola sabiniana].

Si distinse per la gran mole della sua produzione letteraria; tra le sue opere, caratterizzate da uno stile chiaro e da una prosa scorrevole, vanno segnalati i tre mastodontici commenti all'editto pretorile, all'opera di Quinto Mucio [vedi] ed a quella di Masurio Sabino [vedi], nei quali (—) raccolse in forma sistematica i risultati conseguiti della giurisprudenza classica fino alla sua epoca.

Una valenza particolare va, inoltre, ascritta all'Enchiridion breve opera di carattere scolastico della quale i Digesta giustinianeî riportano frammenti provenienti da due diversi manoscritti (libri duo enchiridii e liber singulàris enchiridii): un brano tratto da quest'ultimo, contenente una rapida panoramica della storia del diritto romano, costituisce una fonte essenziale insostituibile per la conoscenza del diritto romano e della sua evoluzione.

Ponderàtor

[vedi Zygotates]

Ponte Milvio (Battaglia del)

Combattuta nel 312 d.C. tra le truppe di Costantino [vedi] e quelle di Massenzio [vedi], segna, con la vittoria del primo, la sua ascesa al potere. La tradizione vuole che Costantino avesse visto apparire in cielo una croce fiammeggiante con la scritta "in hoc signo vinces" cioè "con questo segno vincerai..."; in ogni caso egli scrisse tale motto sui vessilli nella vittoriosa battaglia. Costantino in seguito, con l'editto di Milano (313 d.C.), statuirà la libertà di culto, ponendo per sempre fine alle persecuzioni dei cristiani erigendosi così, per motivazioni non esclusivamente religiose, a defensor della Chiesa cristiana.

Pontifex maximus

Presiedeva il collegio pontificale [vedi Pontifices] e fu scelto tra i patrizi fino al 253 a.C., anno in cui fu nominato (—) Tiberio Coruncanio, primo cittadino romano di origine plebea a ricoprire tale carica. In seguito, la carica di (—) spettò esclusivamente all'imperatore. Il (—) ricoprì un ruolo di grande importanza sociale: alla sua presenza dovevano svolgersi tutte le cerimonie religiose ed, in particolare, a lui spettava il compito di convocare e presiedere i comitia curiata [vedi] dinanzi ai quali si compivano gli importanti istituti familiari dell'adrogatio [vedi] e del testamentum calatum comitiis [vedi].

Pontifices [Pontefici]

Erano i membri del collegio sacerdotale a capo del quale era il pontifex maximus [vedi]. Durante il periodo regio il collegio contò solo 5 membri; più tardi, in età repubblicana il numero dei suoi componenti fu portato a 15 da Silla.

I (—) erano nominati per cooptazione e duravano in carica tutta la vita. Originariamente potevano essere scelti soltanto tra i patrizi; nel 300 a.C. una lex Ogulnia de sacerdotiis [vedi], sancì la fine del privilegio, consentendo l'accesso anche ai plebei.

Le funzioni di cui era investito il collegio pontificale trascendevano la sfera religiosa. Accanto, infatti, a poteri di intervento in ordine a tale aspetto della vita cittadina, spettava ai (—) il compito di redigere il calendario e la competenza esclusiva tanto nell'interpretazione, quanto nella giurisdizione sia con riferimento al diritto pubblico sia al diritto privato nonché nella giurisdizione sui magistrati del culto, sui Flamini e sulle Vestali [vedi collegia sacerdotales].

Nell'ambito delle varie attribuzioni, i (—) procedevano ad un lavoro di massimizzazione del diritto vigente, raccogliendo un materiale che sarebbe poi stato utilizzato nella codificazione delle

XII tavole, inoltre un notevole rilievo ebbe la produzione indiretta di nuove norme attraverso l'interpretazione del *ius* esercitata dai (—) (c.d. *interpretatio pontificum*).

(—) si presentavano, infatti, come unici depositari del *ius Quiritium* [vedi] e l'attività tipica da loro svolta si concretava nell'emanazione di *responsa* [vedi], forniti appunto a coloro che, cittadini o magistrati, si fossero rivolti al collegio pontificale (*respondere*).

Anche dopo l'emanazione delle XII Tavole [vedi *lex XII Tabularum*], i (—) non esitarono a far passare sotto veste di *responsa* delle interpretazioni del tutto originali, in modo da accelerare il processo di unificazione del *ius Quiritium* al *ius legitimum vetus*.

Il *responsum* pontificale non aveva carattere obbligatorio, ma vincolava per l'autorevolezza e il peso "politico" della stessa classe pontificale.

Rientrava ancora tra le attività svolte in origine dal collegio, ma successivamente scomparsa dal novero dei compiti ad esso spettanti, quella di dare assistenza legale (*cavere*) ed assistenza processuale ai privati che avessero intrapreso un'azione giuridica (*agere*). Per la complessità del suo svolgimento ispirato a criteri rigidamente formalistici, esse richiedevano infatti una competenza specifica.

Connotazione tipica di tutta l'attività pontificale era la segretezza.

Ogni atto dei (—) veniva prontamente annotato nei c.d. *commentarii pontificales*, la cui consultazione era riservata al solo collegio.

Ponto (e Bitinia)

Antica regione corrispondente alla zona settentrionale della penisola anatolica (odierna Turchia).

Fu in origine regno indipendente, ma, a seguito della guerra tra Roma e Mitridate (88-63 a.C.) fu assoggettato e unito alla provincia di Bitinia, che era stata costituita nel 74 a.C.

Nel 64 d.C. la parte orientale dell'antico regno del (—), fu inglobata e annessa alla provincia di Cappadocia [vedi].

Entrò poi nell'orbita dell'impero d'Oriente.

Populàres

Partito politico contrapposti alla *nobilitas* durante la fase di crisi della Repubblica. Sostenuto dalla nuova borghesia commerciale (*equites* [vedi *ordo equester*]), esso era formato principalmente dalle masse proletarie contadine facilmente manovrabili da abili demagoghi, spesso tribuni della plebe [vedi *tribunus plebis*].

Populus Romanus Quiritium

Il (—), inteso come ente astratto (e caratterizzato da spiccate connotazioni politiche) si distingueva non soltanto dai singoli cittadini, bensì anche dalle comunità assoggettate ad esso, in virtù della sua sovranità. Fin dall'epoca preclassica gli fu riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, per cui fu configurato come individualità distinta dai suoi membri. La sua qualifica di ente sovrano risultava a tal punto assorbente da rendere impossibile l'ipotizzabilità di una posizione paritaria del (—), rispetto alle persone fisiche con le quali veniva in contatto nei rapporti di diritto privato. Il (—) disponeva di un proprio patrimonio, distinto da quello dei singoli cittadini: l'*aerarium populi Romani* [vedi] detto poi, in età imperiale, *fiscus Cæsaris* [vedi]. Proprio quest'ultimo assunse, in periodo postclassico, rilievo (venendo, per altro verso, la sovranità del (—) confusa con la persona del monarca, per la tendenza accentratrice di quest'ultimo), pur non essendo considerato persona giuridica ed essendo privo di autonoma personalità. Il *fisco* era una *res principis* (era identificato nella cassa imperiale ed apparteneva all'imperatore), ma si distingueva dal patrimonio privato dell'imperatore in quanto, alla morte del *princeps*, non si trasmetteva ai suoi eredi, ma passava al nuovo *princeps* dopo la sua presa di possesso: nel frattempo, nei confronti dei cittadini, si configurava alla stregua di un soggetto autonomo.

Porsenna

Potente lucumone della città etrusca di Chiusi, che secondo la tradizione mosse in soccorso di Tarquinio il Superbo, cacciato da Roma. (—) assediò Roma e la costrinse ad arrendersi, imponendole condizioni umilianti: proibendo ai Romani l'uso del ferro, con esclusione degli attrezzi agricoli, e obbligandoli ad abbattere parte della mura.

La tradizione ricorda alcuni atti di eroismo legati alla lotta contro (—).

Orazio Coclite avrebbe fronteggiato da solo gli Etruschi sul ponte Sublicio, permettendo ai soldati romani di distruggere il ponte stesso.

Caio Muzio, penetrato nel campo nemico per uccidere (—), sbaglia il colpo.

Tradotto innanzi al re etrusco si castiga da sé, lasciando bruciare la mano destra su un braciere acceso. Per questo motivo sarebbe poi stato soprannominato Scevola, cioè il mancino. Altro esempio eroico è quello di Clelia.

Ella, consegnata in ostaggio a (—), sarebbe riuscita a fuggire dal campo Etrusco.

Ricondottavi dai Romani, per rispettare i patti, sarebbe stata liberata dallo stesso (—).

Questi fatti, probabilmente leggendari, sono espressione dell'intento di nobilitare le memorie di un passato in cui Roma dovette certamente soccombere di fronte alla superiore potenza etrusca.

Pòrtio dèbita [Parte dovuta, legittima; cfr. artt. 536 ss. c.c.]

Era quella parte del patrimonio ereditario che doveva essere necessariamente riservata dal testatore ai soggetti legittimati all'esercizio della querela inofficiòsi testamenti [vedi] (e cioè ai figli, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle del de cùius [vedi] che non fossero stati diseredati [vedi exheredàtio]).

La (—) era pari ad un quarto della quota che sarebbe spettata ai querelanti se si fosse fatto luogo alla succèssio ab intestàto [vedi].

Il testamento che ledeva la (—) era detto inofficiosum, perché violava l'officium pietàtis [vedi].

Pòsitum vel suspèsum

[vedi Àctio de posito vel suspenso]

Possèssio [Possesso; cfr. artt. 1140 ss. c.c.]

Sotto la denominazione di (—) erano ricomprese in diritto romano diverse situazioni che, pur avendo alcuni elementi in comune, davano luogo a diverse fattispecie:

- (—) civilis [vedi];
- (—) naturalis [vedi];
- (—) in senso stretto.

La (—) in senso stretto era la situazione, di fatto, di appartenenza di una res ad un soggetto; era caratterizzata dalla materiale disponibilità di una res, cui si accompagnava la volontà di tenere per sé la res come se fosse propria. Erano, pertanto, necessari:

- l'elemento oggettivo (corpus), cioè la materiale disponibilità della res;
- l'elemento soggettivo (l'ànimus rem sibi habèndi), cioè l'intenzione di tenere per sé la res a titolo esclusivo.

In origine il corpus era inteso in senso naturalistico, cioè sussisteva quando la persona si trovava in contatto diretto e immediato con la cosa. Nella successiva evoluzione si ammise, da parte dei Proculiani [vedi scuola proculiana] che il possesso dell'animale catturato con reti da caccia si acquistasse con la cattura, non essendo necessario l'effettivo impossessamento. Inoltre si ritenne che il servus fugitivus restasse in possesso del proprietario anche quando questi, a seguito della fuga, ne avesse perso la materiale disponibilità (conseguenza di ciò era che tutti gli acquisti fatti dal servus fugitivus erano attribuiti al suo possessore). Il superamento della concezione materialistica fu evidente nel caso di acquisto del possesso per ficta traditio [vedi traditio] da parte del possessore precedente.

Quanto all'ànimus, era la legge che stabiliva in quali rapporti vi fosse possessio e in quali detenzione. Era considerato possessore il proprietario, il ladro, il precarista [vedi precàrium], il creditore pignoratizio [vedi pignus] ed il sequestratario, mentre era considerato detentore il depositario, il comodatario ed il locatario. Qualora sussistesse l'ànimus, il possesso si manteneva anche quando la cosa fosse materialmente detenuta dallo schiavo, dal colono, dall'amico o dall'ospite. In ordine al servus fugitivus si conservava il possesso solo animo, finché altri ne acquistava il possesso.

Poiché questa situazione di fatto che integrava la (—) era tutelata dal pretore attraverso interdìcta [vedi interdìctum], si parlò anche di possessio ad interdìcta [vedi].

L'acquisto del (—) a titolo derivativo avveniva mediante traditio [vedi]. Si riteneva inconcepibile l'acquisto del possesso da parte di chi non fosse capace di intendere e di volere (es. un pazzo), difettandogli il requisito dell'ànimus. Il minore d'età poteva acquistare il possesso con l'auctoritas [vedi] del suo tutore.

Il possesso poteva essere acquistato anche per mezzo di un intermediario: lo acquistava il pater, per il tramite del figlio o dello schiavo se li aveva a ciò autorizzati. In diritto giustiniano si ritenne possibile un acquisto attraverso un qualunque soggetto.

Possessio

Possessio civilis ® Possessio ad usucapiònem

Possessio naturalis — possessio pro suo

— possessio pro alieno (detentio)

Possessio ad interdicta — possessio in senso proprio (possessio pro suo)

— quasi possessio (possessio pro alieno)

Possessio ad interdicta

Particolare forma di possessio [vedi], caratterizzata dal fatto di essere tutelata dal pretore in sede di ius honorarium, attraverso interdicta [vedi interdictum] ed assimilabile alla possessio in senso stretto [vedi].

Il ius honorarium non tutelò tutte le ipotesi di possessio, ma, almeno per le principali, introdusse una serie di interdicta, alcuni restitutoria, altri prohibitoria. Taluni furono posti a difesa di una situazione di possesso da tentativi di molestie altrui (interdicta retinendæ possessionis) [vedi]; altri furono tesi a garantire il possesso perso violentemente (interdicta recuperandæ possessionis) [vedi]; altri ancora consentirono l'acquisto del possesso nei confronti di possessori non ritenuti meritevoli (interdicta adipiscendæ possessionis) [vedi].

La tutela interdittale favorì tutti i possessores pro suo [vedi possessio pro suo], cioè tutti coloro che si erano impossessati di una cosa, senza sottrarla a nessuno, allo scopo di tenerla per sé pubblicamente, salvo che l'avente diritto la rivendicasse. Per i possessores pro alieno, [vedi possessio pro alieno], cioè coloro che detenevano una cosa riconoscendone la spettanza altrui, la tutela interdittale favorì solo il precarista [vedi precarium], il sequestratario, il creditore pignoratizio [vedi pignus], il vettigalista [vedi emphyteusis]. Per questi ultimi [vedi possessio naturalis].

Possessio ad usucapionem

[vedi Possessio civilis]

Possessio animo retenta

Espressione con la quale si indicavano i casi in cui per aversi possessio [vedi] non occorreva necessariamente la coesistenza dell'animo e del corpus, essendo sufficiente il nudo animo per la conservazione del possesso. Un caso di (—) fu quello dei "saltus hiberni et æstivi" (terreni destinati a pascolo e quindi sfruttabili solo in determinati mesi mentre per il resto erano abbandonati).

Altra ipotesi fu quella della "possessio" esercitata sul "servus fugitivus" e per mezzo del "servus fugitivus in possessione" (nel caso che si possedeva in "servus" altrui non se ne perdeva il possesso qualora si allontanasse con la fuga e di conseguenza le cose che quest'ultimo avesse acquistato in fuga spettavano al possessore dello schiavo).

In età giustiniana i casi di (—) furono ritenuti regolari: l'"animus" era sufficiente alla conservazione del possesso purché all'inizio del possesso vi fosse stato il "corpus".

Possessio civilis

La (—) era quella particolare forma di possessio [vedi], fondata su una iusta causa [vedi], vale a dire su di un rapporto riconosciuto dal ius civile idoneo a trasferire il dominium. Poiché, col decorso del tempus ad usucapionem [vedi usucapio], la (—) comportava l'acquisto del dominium ex iure Quiritium [vedi], si parlava anche di possessio ad usucapionem. A tal fine, oltre alla iusta causa possessionis, era necessario che la res oggetto di possessio fosse idonea a divenire di dominium ex iure Quiritium.

Prima del compimento dell'usucapione la possessio civilis era tutelata dal pretore con l'actio (fitticia) Publiciana [vedi].

Possessio iuris [Possesso di diritto; cfr. art. 1140 c.c.]

Nel diritto romano classico, il possesso aveva per oggetto le sole cose corporali.

Il pretore, peraltro, difese la signoria di fatto dell'usufrutto e di talune servitù contro determinate turbative, accordando alcuni interdicta [vedi interdictum] in via utile.

Questa tutela era distinta da quella propria della possessio, parlandosi in queste ipotesi di usus: ma giacché la suddetta tutela aveva la stessa funzione di quella accordata al possesso di una cosa corporale, si finì col ritenere l'esercizio di fatto del diritto equivalente alla possessio.

In età postclassica, col venir meno della distinzione tra interdictum directum e utile, l'usus iuris si identificò con la possessio e Giustiniano parlò di una quasi possessio iuris anche per le servitù e l'usufrutto, estendendo ad essa tutte le misure possessorie apprestate per le cose corporali.

Si ritiene che la figura della (—) sia stata frutto dell'elaborazione creativa della giurisprudenza postclassica e che sia derivata altresì, dalla classica quasi possessio.

Quest'ultima consisteva nell'esercizio di diritti assoluti o reali diversi dal *dominium*, cioè di quelle *res incorporales* che, secondo Gaio [vedi], erano i c.d. *iura in re aliena* [vedi]: da ciò derivò la diffusione della terminologia di (—) per il possesso di questi diritti (es. *servitù*).

Possessio naturalis [Detenzione; cfr. artt. 1140-1141, 1168 c.c.]

La (—) corrisponde all'odierna detenzione e spettava al soggetto che avesse ricevuto una *res* dal relativo proprietario, obbligandosi alla restituzione della stessa. Il soggetto detentore, pertanto, riconosceva la signoria giuridica del proprietario sulla *res*: in ciò la sua posizione differiva da quella del possessore.

La (—) si contrapponeva alla *possessio civilis*, e spettava al conduttore, al depositario, al comodatario, nonché alle persone incapaci (schiavo ed infante). La detenzione, in quanto tale, era sprovvista di tutela giuridica; nel diritto civile vigente, invece, l'art. 1168 tutela anche il mero detentore.

Nell'ambito della (—) si distinguevano:

- la *possessio pro suo* [vedi];
- la *possessio pro alieno* [vedi].

Possessio pro alieno

Particolare forma di *possessio naturalis* [vedi] caratterizzata dalla consapevolezza della possibilità che un altro soggetto potesse vantare diritti sulla *res* oggetto del possesso e chiederne prima o poi la restituzione.

Implicava un puro e semplice *animus detinendi* [vedi], integrava la *detentio* in senso stretto.

Possessio pro suo

Particolare forma di *possessio naturalis* [vedi], caratterizzata dal fatto di essere esercitata (a torto od a ragione), allo scopo di mantenere per sempre la cosa per sé, negando che altri possano vantare diritti su di essa.

Implicava il c.d. *animus rem sibi (semper) habendi* [vedi].

Possessio status [Possesso di stato]

La (—) indicava la situazione di colui che godesse di fatto di uno *status* [vedi] personale (per es., stato di libero, di cittadino, etc.).

Possessio vel ususfructus (dei fondi provinciali)

Rapporto affine al *dominium ex iure Quiritium* [vedi], era tutelato in origine dagli *edicta provincialia* [vedi *edictum provinciale*]; in età classica finì coll'essere considerato come situazione attiva di un rapporto assoluto reale, con numerosi caratteri propri del parallelo *dominium ex iure Quiritium*.

Aveva ad oggetto le terre conquistate al di fuori della penisola italiana che proprio in virtù di ciò, non potevano essere oggetto di *dominium ex iure Quiritium*; tali fondi erano in proprietà dello Stato, ma venivano assegnati in godimento ai privati.

A seguito della divisione creata da una costituzione augustea, si distinse tra:

- province senatorie (nelle quali erano situati i c.d. *fundi stipendiarii* [vedi], così denominati perché dati in utilizzazione a privati dietro il pagamento di un tributo corrispettivo, detto *stipendium*);
- province imperiali (nelle quali erano situati i c.d. *fundi tributarii* [vedi], così denominati perché dati in utilizzazione a privati contro il pagamento di un tributo corrispettivo detto *tributum*).

I *fundi stipendiarii* vel *tributarii* erano entrambi *res nec mancipi*.

Salva la limitazione derivante dall'obbligo di pagare un tributo, l'istituto in questione determinava una situazione affine alla proprietà, pur se la giurisprudenza classica preferì utilizzare il termine *possessio* o, meno tecnicamente, alla parola *ususfructus*, evidenziando le analogie intercorrenti tra il concessionario di un *fundus stipendiarius* vel *tributarius* e un usufruttuario.

Al titolare della (—), l'*edictum provinciale* [vedi] concesse un'*actio utilis*, ad exemplum *rei vindicationis* [vedi *rei vindicatio*], per chiedere la restituzione del fondo in danno di chi l'avesse spossessato.

L'istituto derivava, anche nella sua terminologia, dalla *possessio dell'ager publicus*.

Tra i modi d'acquisto caratteristici della *possessio vel ususfructus sui fundi stipendiarii* va ricordata la *praescriptio longi temporis* [vedi].

Possessio vitiosa

Veniva così definita, una *possessio* [vedi] ottenuta a titolo precario, oppure in modo violento o clandestino (*vi*, *clam* precario).

L'interdictum uti possidētis [vedi] consentiva l'uso della violenza al soggetto spogliato del possesso di una res, solo se l'antagonista, attuale possessore della res, avesse una (—); in tutti gli altri casi, la violenza era proibita.

Possessor pro herede

[vedi Hereditatis petitio]

Possessor pro legato

[vedi Interdictum quod legatorum]

Possessor pro possessore

[vedi Hereditatis petitio]

Postliminium

Istituto in forza del quale il c.d. "reversus ab hostibus" (il romano che si sottraeva alla sua condizione di prigioniero) riacquistava, se tornava in patria con "animus remanendi" la sua condizione di "civis Romanus" come se non l'avesse mai perduta.

Se il "civis" era anche soggetto giuridico, in quanto fornito di autonomia familiare, riacquistava "ex tunc" la titolarità delle sue situazioni giuridiche, eccezion fatta per lo stato di coniuge: volendo riunirsi con la moglie, il civis doveva dar vita ad un nuovo matrimonio.

Postulatio

[vedi Quæstiones perpētuae]

Postulatio suspēcti tutōris [Reclamo di tutore sospetto]

[vedi Accusatio suspēcti tutōris]

Postumia (via)

Strada romana costruita dal console Postumio Albino nel 148 a.C.; collegava Genova a Concordia Sagittaria passando per Piacenza, Cremona, Verona e Vicenza.

Pōstumus [lett. "discendente"]

(—) era detto il discendente nato al testatore [vedi de cūius; testamentum] dopo la sua morte, ma già concepito quando egli era ancora in vità. In particolare, per i c.d. postumi sui (figli del testatore già concepiti al momento della morte) vigeva la regola che essi dovessero essere istituiti eredi o diseredati. Ad essi furono equiparate diverse categorie (per le quali vigeva, pertanto, egualmente la regola che dovessero essere istituiti eredi oppure diseredati):

— postumi Aquiliàni, cioè "i nipoti nati dopo la morte del testatore ad un figlio allo stesso premorto" (così denominati perché la categoria fu individuata dal giurista Aquilio Gallo [vedi]);

— postumi Iuliàni, cioè "i nipoti nati ad un figlio dopo la confezione del testamento, ma prima che il figlio premorisse al testatore" (così denominati perché la categoria fu individuata dal giurista Salvio Giuliano [vedi]);

— postumi Vellæàni, cioè "i figli nati al testatore dopo la confezione del testamento, ma prima della sua morte" (così denominati perché la categoria fu individuata da una lex Iulia Vellæa [vedi] del 26-28 d.C.).

Per evitare che il testamento fosse invalidato da una mancata diseredazione nominativa dei soggetti equiparati ai postumi ("postumorum loco", cioè considerati come postumi), si ammise che essi, se non istituiti eredi, potessero essere diseredati globalmente (e non nominativamente).

Potevano altresì essere istituiti eredi anche i postumi alièni (cioè i nascituri già concepiti che sarebbero stati soggetti alla potestas di persona diversa dal de cūius).

Potestas

[vedi Mancipium]

Potiōris nominatio

La (—) era la facoltà, propria del tutore nominato dal magistrato, di indicare altra persona più idonea all'ufficio di tutela.

La (—) fu riconosciuta al tutore dativo [vedi tutor dativus] in seguito alla qualifica di mūnus publicum [vedi honōres], attribuita dalla lex Atinia alla tutela.

Potis esse (sedere)

Con le parole "potis sedere" si indicava il contenuto della possessio che consisteva nell'insistere (sedere) da padrone su una cosa, con preferenza (potis) rispetto a chi della cosa non disponeva; con le parole "potis esse", invece, si indicava il contenuto del Mancipium [vedi] che si concretizzava nell'essere preferito dall'ordinamento (potis esse) rispetto agli altri soggetti, anche se della cosa non si avesse l'attuale disponibilità.

Præceptio legati

Diritto assoluto a favore di uno dei coeredi il quale poteva impossessarsi della res prima (præcapere) della divisione ereditaria sottraendola alla stessa [vedi legatum per præceptionem].

Præcipitatio e sàxo [Precipitazione da una roccia]

Una delle pene corporali private previste dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum]: consisteva nell'uccisione dello schiavo, colto in flagranza mentre commetteva un furto, mediante precipitazione da una roccia.

Prædes [Garanti]

Erano, in diritto romano, coloro che assumevano una garanzia in ordine ad una determinata situazione processuale [vedi prædiatura].

Si distinguevano:

— prædes litis et vindiciarum [vedi];

— prædes sacramenti [vedi].

In caso di mancato adempimento del soggetto garantito, aveva luogo, in danno dei (—) una procedura di esecuzione coattiva, nella quale non è dato sapere molto.

Prædes litis et vindiciarum

Nella lègis àctio sacramenti in rem [vedi], i (—) erano i garanti, che dovevano essere indicati dal possessore interinale della cosa controversa, al fine di assicurare la restituzione della stessa.

Prædes sacramenti

[vedi Lègis àctio sacramenti]

Prædia stipendiaria et tributaria [Fondi sottoposti a canone]

[vedi Fundi stipendiarii vel tributarii]

Prædia vicina èsse debent [I fondi devono essere vicini]

Uno dei principi fondamentali in tema di servitù [vedi servitutes prædiorum]: indica che il fondo dominante ed il fondo servente devono essere, se non confinanti, quantomeno limitrofi, in modo da consentire al fondo dominante di trarre utilità dal fondo servente.

Prædiatura

Contratto verbale [vedi obligationes verbis contractæ] a scopo di garanzia, sorto nell'ambito della procedura per legis actiones [vedi]. Mediante la (—) più soggetti (prædes) assicuravano che la parte alla quale era stato assegnato in via provvisoria il possesso della cosa durante il processo, la restituisse in caso di condanna (prædes litis et vindiciarum), oppure garantivano il pagamento del sacramentum nella procedura della lègis àctio sacramenti [vedi]. In età storica essa sopravvisse nei contratti degli appaltatori di opere pubbliche.

Præfècti

I (—) costituivano il corpo dei funzionari deputato, nel sistema imperiale, allo svolgimento di funzioni amministrative; si distinguevano, in particolare, tra di essi:

— i governatori delle province imperiali tratti dal ceto equestre: al contrario di quelle rette da governatori di rango senatorio, tali province, ad eccezione dell'Egitto, retto dal præfectus Alexandriæ et Ægypti, erano di modeste dimensioni e di scarsa importanza economica;

— i titolari di taluni uffici equestri, parimenti denominati prefetture il cui esercizio si realizzava all'interno del territorio cittadino.

I più importanti tra tali funzionari erano sicuramente i (—) prætorio, ossia comandanti (generalmente due o tre) della guardia del corpo dell'imperatore, i quali assunsero un'importanza politica notevolissima nell'ambito dell'amministrazione imperiale disponendo del comando di tutte le truppe stanziato sul suolo italico.

A partire dal terzo secolo i (—) assunsero attribuzioni amministrative e poteri giurisdizionali, nel novero dei quali spiccava la competenza a giudicare autonomamente, in luogo dell'imperatore, degli appelli esperiti avverso le sentenze civili e penali dei governatori provinciali; nonché da ultimo, il potere di promulgazione di ordinanze normative. Tra gli altri (—) meritano una particolare menzione: il præfectus annonæ (sovrintendente all'approvvigionamento del grano); il præfectus vigilum (capo della polizia urbana della città di Roma); il præfectus vehiculorum (direttore generale dell'amministrazione postale); i (—) ærarii (deputati alla gestione della cassa pubblica); ed i (—) iure dicundo (delegati dei prætores [vedi] all'esercizio della funzione giurisdizionale in territorio municipale).

Præfectus

[vedi Præfecti]

Præfectus Aegypti

[vedi Præfecti]

Præfectus ærarii

[vedi Præfecti]

Præfectus annônæ

[vedi Præfecti]

Præfectus classis

[vedi Duoviri navales]

Præfectus iùre dicùndo

[vedi Præfecti]

Præfectus prætòrio

[vedi Præfecti]

Præfectus ùrbi [Prefetto della città]

In epoca monarchica il (—) era un funzionario del rex [vedi], deputato, in caso di sua assenza, a sostituirlo e rappresentarlo nell'esercizio del potere legislativo ed amministrativo in ambito cittadino.

In età repubblicana il (—) era nominato da uno dei consoli, nel novero dei senatori di estrazione consolare per provvedere, in caso di loro assenza, alla difesa della città, alla tutela dell'ordine pubblico all'interno della stessa e, soprattutto alla presidenza del Senatus [vedi].

In genere, tuttavia, il prefetto urbano era delegato all'esercizio di funzioni di minore rilievo e di estensione più ridotta.

In età imperiale la præfectura urbi, subì profonde trasformazioni: il (—) divenne il rappresentante dell'imperatore nel territorio cittadino, dotato di rilevanti poteri in ambito militare, giurisdizionale e di polizia.

Sotto il profilo militare, il (—), che esercitava le proprie attribuzioni indipendentemente dall'assenza dei consoli e dello stesso imperatore, era deputato al comando delle coorti urbane. Il potere giurisdizionale e quello di polizia, normalmente attribuiti al (—), erano strettamente collegati.

In quanto "tutore" dell'ordine pubblico, tale funzionario era competente sia per la repressione dei reati sia per la risoluzione di controversie civili, ricollegate all'esercizio delle sue mansioni, oltre che per la vigilanza sul tranquillo e sicuro svolgimento della vita cittadina. Infatti egli aveva il compito di vigilare sulla tranquillità della popolazione, di sorvegliare i luoghi pubblici più affollati, di controllare le associazioni.

Nell'esplicazione di dette mansioni il (—) era coadiuvato dal præfectus vigilum, di estrazione equestre, dotato di poteri inferiori e più limitati.

In età tardo-postclassica (359 d.C.), in conseguenza della suddivisione del territorio imperiale, i (—) divennero due, ognuno deputato al governo di una delle due capitali (Roma e Costantinopoli). Nell'esplicazione di tale funzione, il prefetto urbano era coadiuvato da un senatus e da un certo numero di funzionari di rango inferiore.

Præfectus vehiculòrum

[vedi Præfecti]

Præfectus vigilum

[vedi Præfecti; præfectus urbi]

Præiudicium

[vedi Actio præiudiciàlis]

Præiudicium ex lège Cicerèia

[vedi Lex Cicerèia de spònsu]

Præmium emancipatiònis

Veniva così definito in diritto romano il compenso attribuito al pater familias [vedi] per l'emancipazione di un proprio filius.

Giustiniano concesse al pater, come (—), l'usufrutto della metà dei "bona adventicia" [vedi] appartenenti al filius.

Prænòmen

Il (—) era quella parte del nome che caratterizzava ogni singolo individuo: ad es., per Marco Tullio Cicerone il (—) era Marco [vedi tria nòmina].

Præpositio procuratòria

[vedi Procura; Procuràtor]

Præpòsitus sacri cubìculi [Sovrintendente generale degli affari imperiali]

Funzionario imperiale di gran rilievo nell'organizzazione imperiale: era preposto alla cura di tutti gli affari imperiali con funzioni di primo piano.

In particolare, si occupava della persona dell'imperatore e della sua dimora, giovandosi per tali mansioni della collaborazione di numerosi funzionari di rango inferiore:

- il primicèrius sacri cubiculi [vedi];
- il comes et castrensis sacri palatii [vedi];
- il comes sacræ vestis [vedi];
- i cubiculàrii [vedi];
- i silentiàrii [vedi].

Præscriptio [Prescrizione]

Parte accessoria della formula [vedi] inserita prima dell'intentio [vedi] diretta ad escludere la deduzione in giudizio di pretese che si intendeva riservare ad eventuali future domande giudiziali, e, di conseguenza, ad evitare che l'effetto di consumazione processuale tipico della litis contestatio [vedi] determinasse l'estinzione integrale del credito vantato dall'attore.

Così, ad esempio, se Tizio era creditore di Caio per una somma di danaro da pagarsi ratealmente e voleva agire per ottenere il pagamento delle sole rate scadute e non pagate, doveva limitare la sua domanda a queste ultime, in quanto, se egli agiva per il soddisfacimento integrale del credito, quest'ultimo si estingueva interamente per effetto della litis contestatio [vedi].

Nell'ambito delle præscriptiões, si distinguevano:

- præscriptiones pro actore, proposte dall'attore;
- præscriptiones pro reo, proposte dal convenuto in suo favore: in epoca classica, esse caddero in disuso, potendo il convenuto, per limitare la portata della domanda proposta nei suoi confronti, far ricorso al più agevole strumento delle eccezioni.

In altra accezione la (—) individuò le tappe del procedimento di formazione delle leges [vedi lex]. In essa venivano indicati il magistrato o il tribuno proponenti, l'assemblea deliberante, il luogo e la data della votazione.

Erano poi riportati i dati relativi alla centuria o alla tribù che avevano votato per prime, nonché del cittadino che per primo avesse espresso un voto contrario ad esse.

Præscriptio longissimi tēporis

[vedi Longissimi temporis præscriptio]

Præscriptio longi temporis

[vedi Longi temporis præscriptio]

Præses provinciæ (vel præsidēs provinciàrum) [Governatore provinciale]

I præsidēs provinciarum erano magistrati addetti al governo delle province, svolgendo funzioni giurisdizionali, amministrative nonché di ordine pubblico.

Præsumptio

[vedi Præsumptiões iuris]

Præsumptio Muciàna [Presunzione muciana]

Era una præsumptio iuris tantum [vedi præsumptiones iuris] in base alla quale tutti gli accrescimenti patrimoniali ottenuti dalla moglie in costanza di matrimonio si presumevano fatti, fino a prova contraria, in favore e per conto del marito.

Præsumptiões iuris [Presunzioni legali; cfr. art. 2728 c.c.]

Istituto di origine postclassica, che ebbe molto rilievo nell'ambito dell'istruzione probatoria del processo privato [vedi cognitio extra ordinem]: le (—) erano, in particolare, quelle conseguenze logiche che derivavano necessariamente da fatti già provati e consentivano di considerare come provati anche fatti ulteriori (dal fatto noto si desumeva il fatto ignoto).

Si distinguevano:

- (—) et de iure, che vincolavano il giudice e non ammettevano la prova contraria;
- (—) tantum, che consentivano la prova contraria.

Prove regine, difficilmente confutabili, furono, però, considerate le documentazioni scritte, specie se provenienti da pubbliche autorità. Per quanto riguarda la prova testimoniale, il peso era scarso e comunque diverso a seconda del grado sociale del testimone. Vigeva, comunque, la convinzione che la voce di un solo testimone non fosse sufficiente ("unus testis, nullus testis" [vedi]).

Præteritio

Era l'omessa menzione di un discendente nel testamento; in particolare, per quanto riguarda gli heredes sui [vedi], vigeva il principio che essi dovessero essere espressamente istituiti oppure diseredati [vedi exheredatio].

Se il testatore non avesse istituito erede o diseredato nominativamente ("nominatim") un filius maschio, il testamento era nullo (in base alla regola civilistica "sui heredes aut istituendi aut exheredandi" e si apriva, quindi, la successio ab intestato [vedi ab intestato]; se l'omissione riguardava invece qualche altro heres suus, si riteneva che l'erede pretermesso concorresse, comunque, con gli altri eredi istituiti alla divisione del patrimonio del de cuius [vedi]).

Prætor [Pretore]

Era un magistrato, eletto dai comizi centuriati [vedi comitia centuriata]; era soggetto all'autorità dei consoli [vedi consules] rispetto ai quali rivestiva un grado immediatamente inferiore.

Al pari dei consoli il (—) era fornito di impèrium [vedi] e di potestas [vedi Mancipium], anche se quest'ultima gli competeva in misura minore.

Il (—) era essenzialmente preposto all'amministrazione della giustizia (salva la competenza correlativa degli edili curuli per le liti insorte nei pubblici mercati); sostituiva, inoltre, i consoli, qualora questi risultassero temporaneamente impediti a svolgere le loro attività.

I pretori rimanevano in carica un anno; al momento della nomina, essi (come facevano, d'altro canto, tutti i magistrati) pubblicavano un editto [vedi edictum prætorium], nel quale preannunciavano le linee direttive cui avrebbero ispirato l'esercizio della loro giurisdizione nell'anno di carica. In tal modo l'editto pretorile, disciplinando i nuovi istituti giuridici (allo scopo di fronteggiare adeguatamente le nuove esigenze giuridiche) divenne fonte insostituibile di produzione del diritto [vedi ius honorarium].

A partire dal 242 a.C., il numero dei pretori fu portato a due: il pretore urbano e il pretore peregrino.

Al prætor urbànus (istituito intorno al 367 a.C.), spettava l'esercizio della giurisdizione nelle controversie tra cittadini romani. Questi svolse una fondamentale opera di innovazione dell'arcaico ius civile.

Infatti, pur senza arrivare al punto di negare la formale autorità del ius civile, di fatto il (—) applicava criteri risolutivi delle controversie del tutto difforni rispetto a quelli adottabili in base ad un ius, che nel II sec. a.C. era ormai ritenuto vecchio e inadeguato rispetto alle mutate esigenze socio-economiche.

Al prætor peregrinùs spettava l'esercizio della giurisdizione nelle controversie tra cittadini romani e stranieri o tra stranieri. La nuova magistratura fu istituita allo scopo di soddisfare le esigenze di tutela giuridica nascenti dall'incremento dei rapporti economici e commerciali con gli stranieri, a seguito della sempre maggiore espansione della presenza romana nel Mediterraneo. Fu proprio la giurisprudenza creativa del prætor peregrinus a consentire l'affermazione e la diffusione di contratti quali compravendita [vedi emptio-venditio], locazione [vedi locatio-conductio], società [vedi societas] e mandato [vedi mandatum], accessibili sia ai romani che agli stranieri. Il magistrato risolveva le questioni di volta in volta sottopostegli attraverso una procedura molto rapida (per concepta verba), creando la regola di giudizio più adatta al caso concreto. Il procedimento giurisdizionale peregrino risultava molto diverso da quello che si svolgeva innanzi al pretore urbano tra i cittadini che era invece spiccatamente formalistico.

Il prætor peregrinus applicava i principi comuni a tutti i popoli, fondati sulla naturalis ratio. Agli stranieri, infatti, non era applicabile il diritto romano di pertinenza esclusiva dei cives [vedi civitas].

Il sistema si presentava quanto mai agile e duttile, privo di forme solenni e dunque rispondente alla necessaria speditezza degli affari. Pertanto fu ben presto adottato per regolare i rapporti tra i cittadini. Tale figura scomparve formalmente con la constitutio Antoniniana de civitate [vedi] che nel 212 d.C. estese la cittadinanza romana a tutti i cittadini.

I poteri di cui godevano i pretori in età repubblicana restarono virtualmente immutati anche dopo l'avvento del Principato: i loro provvedimenti furono, però, ritenuti appellabili presso il princeps od il Senato.

Prætor fideicommissarius

Prætor [vedi] istituito da Claudio, preposto alle cause in materia di fideicommissa [vedi fideicommissum].

Prætor liberàlium causàrum

[vedi Causa liberàlis]

Prætor peregrinùs

[vedi Prætor]

Prætor tutelàris

Prætor [vedi] istituito da Marco Aurelio, competente in materia tutelare.

Prætor urbànus

[vedi Prætor]

Prævaricàtio

Delitto consistente nella proposizione dolosa di un'accusa, avanzata per prevenirne una più grave e favorire l'accusato (è opportuno tener presente che il soggetto colpito da un'accusa non poteva esser contemporaneamente colpito da un'altra).

La (—) fu inquadrata, dalla lex Remnia [vedi], nell'ambito del crimen calumniæ [vedi]; essa perseguì anche il comportamento dell'avvocato che tradiva il suo cliente (mettendosi d'accordo con la controparte).

Nella cognitio extra ordinem [vedi], la (—) era punita con la stessa pena cui sarebbe stato condannato l'accusato se questi fosse stato incolpato dell'accusa più grave (quella, cioè, che con la (—) si era inteso prevenire).

Pragmatica sàctio pro petitione papæ Vigili

Costituzione imperiale appartenente al genere delle pragmaticæ sanctiones [vedi]; con essa, Giustiniano estese la sua codificazione all'Italia.

Pragmaticæ sàctiões

Categoria intermedia tra leges generàles [vedi] e leges speciàles [vedi], dai connotati non ben definiti.

Le (—) erano redatte da speciali funzionari imperiali, i pragmaticàrii.

Si ritiene che esse contenessero prevalentemente disposizioni di carattere amministrativo relative a singole province, o a determinati gruppi di persone, o aventi vigore temporaneo, emesse per lo più su richiesta di enti pubblici.

L'imperatore Anastasio I nel 491 d.C., stabilì che le (—), contenenti precetti contrari a leges generàles [vedi], fossero nulle.

Pragmaticàrii

[vedi Pragmaticæ sàctiões]

Precàrium [Deposito precario]

Il contratto denominato (—) venne definito da Ulpiano [vedi] come "... quod præcibus petenti utendum concèditur tamdiu quamdiu is qui concèssit pàtitur" (ciò che viene concesso su istanza di un soggetto può essere usato fino a quando chi lo concesse non ne chiede la restituzione) ed ha origini antichissime.

In diritto classico, il possesso della res data in precario poteva essere sottratto dal concedente al precarista, in qualunque momento, anche a proprio piacimento, con un semplice cenno (ad nùtum [vedi]); se il precarista rifiutava la restituzione della res, vi erano due possibilità:

— il concedente, proprietario della res, poteva agire contro il precarista con la ròi vindicàtio [vedi];

— al concedente, non proprietario della res, era concesso dal pretore, contro il precarista, un interdictum de precario [vedi].

L'istituto perse rilievo in diritto postclassico, quando si affermò il contratto di commodatum [vedi]; non scomparve, però, del tutto, finendo per essere inquadrato tra i contratti innominati, attraverso l'estensione dell'actio præscriptis verbis [vedi].

Prehènsio [Arresto]

La (—), tipica del periodo repubblicano, era una sanzione corporale, consistente nell'arresto. Costituiva una delle manifestazioni del potere di coercizione dei magistrati [vedi verberàtio; ductio in vincula] che si estrinsecava in una sorta di potere di polizia, esercitato prevalentemente nei confronti di schiavi e stranieri, ma anche talvolta nei confronti dei cittadini romani di condizione sociale inferiore.

Prestazione dell'obbligazione

La prestazione principale era quella di solvere aliquam rem, cioè di adempiere il dovuto. Il contenuto di tale adempimento poteva essere:

— dare, cioè trasferire una proprietà o costituire un diritto reale a favore del creditore (o beneficiario);

— facere, ossia adoperarsi ad un comportamento, diverso dal dare, consistente in un'azione materiale o nel compimento di un determinato negozio giuridico. Era altresì oggetto della (—) un non facere, cioè l'obbligo di astenersi da una determinata attività;

— praestare, cioè garantire [vedi vades e predes] che un terzo svolgesse una determinata prestazione. Tale termine si rinviene particolarmente nelle fonti classiche, ove la parola praestare è riferita genericamente ad ogni comportamento o prestazione.

Requisiti della prestazione erano:

— patrimonialità, cioè valutabilità in denaro. Anche se in origine il termine praestare poteva obbligare a prestazioni anche non patrimoniali, con l'affermarsi del processo formulare [vedi], potevano essere stabilite solo condanne pecuniarie;

— a carico del debitore, che era tenuto all'esatto adempimento. Per eventuali contratti a favore del terzo, si ricorreva alla figura della stipulatio poenae, che garantiva una penale in caso di inadempimento attraverso un'actio ex stipulatu;

— possibile, per il principio impossibilium nulla obligatio est. Se l'impossibilità sopraggiungeva, era dovuta dal debitore solo nel caso in cui fosse stata a lui imputabile, altrimenti l'obbligazione si estingueva;

— liceità. Era nullo ogni negozio contrario allo ius o ai boni mores;

— determinata o determinabile. La determinabilità poteva essere affidata ad un arbiter [vedi] o arbitratus.

Pretium [Prezzo]

Elemento costitutivo della compravendita [vedi emptio-venditio].

Pretium dolòris [Prezzo del dolore; cfr. art. 185 c.p.]

Si tratta del compenso pecuniario dovuto dall'autore di un reato alla vittima che abbia subito, a seguito del reato, sofferenze psico-fisiche (dolore, angoscia, ansia) o pregiudizi sociali (discredito da diffamazione), cioè, in generale, danni non patrimoniali, ma morali.

Il (—) non ha lo scopo di reintegrare il patrimonio della vittima, bensì di attribuirgli una soddisfazione che compensi il male sofferto. Talvolta, il (—) può spettare anche ad una persona giuridica (si pensi ad un ente oggetto di una campagna diffamatoria).

Pretium scèleris [Prezzo del misfatto; cfr. art. 2035 c.c.]

Si tratta della prestazione effettuata in esecuzione di un negozio giuridico contrario al buon costume (ad es., il compenso dato ad una prostituta): secondo l'art. 2035 c.c. vigente, "il soggetto che ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato".

Pretoriani

Istituiti da Augusto, erano i soldati addetti a formare la guardia del corpo dell'imperatore romano. Inizialmente reclutati solo tra i cives, dopo le riforme di Settimio Severo annoverarono tra loro anche elementi provinciali, che ben presto ebbero la prevalenza del corpo. In gran parte avevano residenza permanente nel palazzo imperiale ed erano comandati dal prefetto del pretorio.

Furono sciolti da Costantino [vedi].

Primicèrius sacri cubiculi

Funzionario imperiale che svolgeva attività ausiliaria nell'espletamento dei compiti del praepositus sacri cubiculi [vedi].

Princeps

Titolo attribuito ad Ottaviano Augusto [vedi] nel 28 a.C. dal Senato, che lo proclamò, appunto, princeps (da primus capio: colui che prende il primo posto) Senatus [vedi], ossia primo tra i suoi membri. In età repubblicana, il titolo era conferito al censor [vedi censores] segnalatosi per il suo comportamento saggio ed onesto.

Il titolo, peraltro, acquistava un significato politico molto più pregnante ed autoritativo rispetto a quello assegnatogli in epoca repubblicana, trovandosi Augusto in una posizione di dominio, unica (quasi monarchica) per l'ampiezza dei poteri posseduti. Ad esso si aggiunse un anno dopo, a seguito della seduta senatoria del 13 gennaio 27 a.C., l'attributo di Princeps universòrum, ossia primo fra tutti.

Pur non essendo un titolo ufficiale, di esso si appropriarono in seguito i suoi successori, per indicare la propria posizione di supremazia.

Da tale espressione derivò certamente il termine Principatus con cui si designò la nuova forma di governo instaurata, caratterizzata dalla compresenza delle vecchie istituzioni repubblicane e delle nuove istituzioni a carattere autoritario. Da Settimio Severo [vedi], gli imperatori assunsero, in luogo di (—) il titolo di dominus (signore).

Princeps lègibus solùtus

La massima (—), contenuta in un passo di Ulpiano [vedi] conservato nei Digesta [vedi], stava ad indicare, nel periodo del Principato, il privilegio della non assoggettabilità del princeps alle regole di diritto privato, come dimostra anche un accenno contenuto nella lex de impèrio Vespasiani [vedi]. Le più frequenti menzioni di tale principio si riscontrano in ordine alla lex Iulia et Papia [vedi] e, in materia testamentaria, per i testamenti redatti senza le forme prestabilite. Solo in epoca imperiale, la massima fu interpretata più ampiamente, nel senso che l'imperatore fosse considerato al di sopra di tutte le leggi (dal momento che egli stesso ne era l'artefice).

In dottrina si ritiene che essa "fu un'affermazione più politica che giuridica".

Princeps Senatus

[vedi Senatus]

Privilègium [Privilegio]

Originariamente il termine (—) indicava la normativa emanata in relazione a persone determinate e destinata per lo più a comminare nei loro confronti pene non previste da leggi anteriori. Siffatti privilegi erano stati vietati da una disposizione delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] (privilegia ne inrogànto); ciononostante numerosi furono i provvedimenti che prevedevano i privilegi.

Nel linguaggio dei giuristi classici, invece, la parola assunse il significato, corrispondente a quello moderno, di norma emanata a vantaggio di determinate classi o gruppi di persone: si parlava, pertanto, di (—) a proposito del testamentum mìlitis [vedi] (testamento del soldato) o a proposito del iùs dòmum revocàndi [vedi], in virtù del quale certi magistrati, se chiamati in giudizio fuori Roma, potevano pretendere che la causa fosse giudicata dal pretore romano.

Lo stesso termine, poi, venne impiegato per definire la posizione in cui venivano a trovarsi taluni crediti, appunto privilegiati dal momento che, in considerazione della loro natura e della persona del creditore, erano preferiti agli altri nella distribuzione del prezzo ottenuto dalla vendita dei beni del debitore insolvente. Al riguardo si parlava di privilegia exigèndi o privilegia inter personales actiònes.

A fronte dei crediti assistiti da privilegia stavano quelli non protetti da alcuna garanzia reale, denominati chirografari.

In epoca postclassica, si definì con precisione la gerarchia dei crediti che dovevano essere soddisfatti per primi e l'ordine era il seguente:

- pignora publica [vedi pignus publicum (vel quasi publicum)] (risultanti da atto pubblico) o quasi publica (costituiti dinanzi a tre testimoni);
- crediti dotati di (—) exigèndi (pegno o ipoteca);
- crediti chirografari.

Probàtio (probatiónes) [Mezzi di prova]

Venivano così definiti i mezzi di prova, cioè gli strumenti atti a determinare il convincimento del giudice ai fini della soluzione di una controversia sorta in giudizio tra due o più parti.

Rientravano tra i mezzi di prova:

- i documenti;
- le testimonianze;
- le consulenze di esperti;
- i fatti notori;
- la confèssio [vedi confessio in iùre];
- il iusiuràndum in litem [vedi].

Se la valutazione del materiale probatorio acquisito non consentiva al giudicante la formazione di un chiaro convincimento, egli poteva pronunciare il non lìquet [vedi]. Ciò che non è consentito nel nostro sistema processuale.

Probàtio diabolica [Prova diabolica]

Veniva così definita la prova della proprietà del bene, incombente sul soggetto che agiva con l'azione di rivendica [vedi rèi vindicàtio]. Tale prova risultava particolarmente difficile da soddisfare, dal momento che l'attore non poteva limitarsi a provare la validità del suo titolo d'acquisto, dovendo altresì dimostrare la validità dell'acquisto del proprio dante causa, nonché la validità dell'acquisto del dante causa di quest'ultimo e così via, fino a risalire, con la prova di una ininterrotta serie di acquisti, ad un acquisto a titolo originario (di regola l'usucapione [vedi usucàpio]).

La terminologia (—) non è romana classica, ma medievale; l'espressione è tuttora frequentemente adoperata nell'attuale linguaggio giuridico con lo stesso significato dianzi esposto.

Probatio erròris

[vedi Erroris probatio]

Probatio semiplena

[vedi Semiplena probatio]

Probo (imp. 276-282 d.C.)

Imperatore romano, acclamato dalla sua milizia dopo la vittoria di Tarso.

Tra il 280-281 d.C. subì la minaccia di vari usurpatori tra cui Proculo e Bonoso.

Nel 282 d.C., dopo aver celebrato il trionfo a Roma e mentre si preparava ad una nuova spedizione contro i Persiani, venne assassinato a Sirmium.

Processo comiziale

Era quella forma di processo penale che aveva luogo, al cospetto dei còmitia centuriàta [vedi], quando ricorrevano i presupposti della provocatio [vedi] per accertare la colpevolezza dell'accusato, trattandosi di delitto per il quale era prescritta, secondo la legge delle XII tavole, la pena capitale [vedi lex XII Tabulàrum].

Il processo era presieduto da magistrati quæstòres parricidii [vedi], duòviri perduellionis [vedi ædilitas] o tribuni della plebe [vedi tribuni plèbis].

In tre riunioni separate, al cospetto del popolo riunito non ufficialmente, venivano escussi i testimoni, condotte le indagini e presa la decisione. Il protagonista di questa fase era il magistrato: se quest'ultimo decideva per la condanna, il comizio, riunito questa volta ufficialmente, era chiamato ad emettere la definitiva decisione, pronunciando a maggioranza; se, invece, il magistrato decideva per l'assoluzione, il processo si esauriva senza l'intervento dei comizi.

Processo per fòrmulas [Processo formulare]

Il (—) fu uno dei tre modelli giurisdizionali del diritto romano. Esso, caratterizzato da una procedura più semplice e meno rigoristica delle arcaiche lègis actiònes [vedi], finì per sostituirsi completamente a queste nel periodo augusteo.

Le procedure per formulas sorsero in epoca preclassica e convivsero a lungo col sistema delle legis actiones. Secondo l'opinione preferibile, queste si affermarono nell'ambito della iurisdictio del praetor peregrinus.

Successivamente le procedure per formulas furono utilizzate dal praetor urbanus nelle controversie tra Romani relative agli istituti del ius civile novum. L'estensione anche ai rapporti del ius civile vetus avvenne con la lex Æbutia de formulis, del II sec. a.C., che probabilmente rese facoltativo il nuovo processo rispetto alle legis actiones, finché non fu reso obbligatorio dalla lex Iulia iudiciorum privatorum del 17 a.C.

Il (—) era una procedura di cognizione divisa in due fasi, una in iùre, davanti al magistrato e l'altra apud iudicem, davanti al giudice nominato dal magistrato.

Nella fase in iure, il giudice doveva valutare il contenuto ed il fondamento della domanda e, quindi, concedere o negare l'actio [vedi] richiesta; se riteneva di concedere l'azione, determinava le reciproche pretese delle parti fissandole nella formula [vedi] che concedeva loro.

Nella fase apud iudicem, che si svolgeva secondo le indicazioni fissate nella formula stessa, ciascuna parte produceva le prove che riteneva opportune; al termine dell'istruzione, il giudice, valutate le prove ed attenendosi alla formula, emetteva la sentenza, che poteva essere di accoglimento o di rigetto della domanda proposta.

Processo per quæstiònes

[vedi Quæstiones perpetuæ]

Procònsul (vel proconsules) [Proconsole]

I proconsoli erano magistrati di rango consolare a cui, al termine dell'anno di carica, veniva eccezionalmente prorogato con delibera senatoria, il mandato, allo scopo di fronteggiare situazioni contingenti particolarmente gravi [vedi prorogatio imperii]. A partire dalla fine del III sec. a.C. si cominciò ad adottare tale sistema per far fronte non solo ad imprese belliche, ma anche per assicurare l'amministrazione dei territori conquistati.

In particolare, ad essi venne affidato il governo delle Province, quando esse divennero troppo numerose per essere amministrate da pretori appositamente eletti. In età imperiale ai (—) rimase affidato il governo delle province c.d. senatorie (sottoposte al controllo del Senato [vedi provinciæ]) mentre quelle c.d. imperiali (sottoposte al controllo imperiale) passarono ad essere governate da Legati Augusti.

Proculiani

[vedi Scuola sabiniana]

Proculo

Giurista vissuto nel I sec. d.C. fu contemporaneo e rivale di Sabino [vedi Sabino Masurio]. Fondatore della scuola proculiana [vedi], nonostante la fama conseguita dal punto di vista giuridico e le cariche politiche rivestite, di (—) si conosce esclusivamente il cognòmen (cognome) e non è dato modo di sapere con certezza se fosse stato investito del iùs publice respondèndi [vedi], cosa che in dottrina si ritiene molto probabile.

Tra le sue opere rientravano undici libri di epistole e numerosi responsi.

Procùra [Procura; cfr. artt. 1387-1400 c.c.]

Era il negozio giuridico unilaterale attraverso il quale un soggetto (c.d. dòmînus negòtii) attribuiva ad un altro soggetto, detto procuràtor [vedi] il potere di gestire le sue attività economico-patrimoniali e negoziali (libera administràtio).

In un primo momento, la (—) fu un istituto vincolante più dal punto di vista sociale che giuridico ed espletò la stessa funzione assolta successivamente dal mandato [vedi mandatum]: si trattava di un atto unilaterale che conferiva un potere negoziale al procurator.

Dopo la diffusione del mandàtum [vedi], si cercò di raccordare la (—) con quest'ultimo, pur riconoscendosi la possibilità di una procura senza mandato; nell'epoca postclassica la (—) fu assorbita del tutto dal mandato.

Si qualificò, pertanto, "verus" il procuratore con mandato e "falsus" il procuratore senza mandato. Il soggetto che non aveva avuto la præpositio, ma che dava inizio alla attività gestoria nell'interesse del dòmînus, denominato falsus procurator, fu equiparato al negotiòrum gèstor.

In diritto giustiniano si ammise anche la figura del procurator unius rèi (od unius negotiatiònis [vedi]), ossia incaricato del compimento di un unico negozio ovvero di singoli e determinati negozi.

La (—) perdeva i suoi effetti, automaticamente, con la morte di uno dei soggetti interessati.

Procuràtio in rem suam

Particolare espediente giuridico creato in periodo classico dalla prassi giudiziaria per realizzare la cessione del credito [vedi cèssio crèditi]: il creditore nominava come procuràtor [vedi] (o cògnitor [vedi]) il terzo cessionario, attribuendogli il potere di agire in giudizio contro il debitore, per ottenere l'adempimento del credito, ma dispensandolo dall'obbligo di produrre il rendiconto.

L'azione del procurator in rem suam era esercitata mediante una formula con trasposizione di soggetti: nell'intentio figurava il nome del creditor, mentre nella condemnatio era indicato come beneficiario il procurator.

Questo sistema si rivelò ben presto insoddisfacente, poiché la (—) perdeva effetto automaticamente con la morte di uno dei soggetti interessati [vedi Actio utilis suo nomine].

Procuràtor [lett. "procuratore"]

Era considerato (—), nella concezione romana arcaica ogni soggetto che facesse le veci di un altro (prevalentemente, in campo processuale).

Il (—) era, pertanto, considerato, l'alter ego di una persona.

Fin dal III sec. a.C. si diffuse il ricorso da parte dei soggetti giuridici ad una persona che li aiutasse ed eventualmente li sostituisse nell'amministrazione dei beni familiari.

Spesso si trattò di un liberto il quale aveva la libera administratio (potere di amministrazione) dei beni del patronus e di tutta la sua attività negoziale. Si parlava di (—) omnium bonorum, ossia di amministratore dell'intero patrimonio dell'interessato. La sostituzione del (—) era in origine giuridicamente irrilevante, ma ben presto la giurisprudenza ammise che il soggetto giuridico potesse acquistare la possessio anche tramite il (—). In seguito questi fu ammesso a compiere a favore del soggetto atti di incremento patrimoniale fondati sul possesso (usucapio, acquisto del dominium ex iure Quiritium mediante traditio).

In epoca più tarda fu ammessa anche la figura del (—) unius rèi o unius negotiatiònis, ossia preposto alla gestione di un unico affare o di singoli affari predeterminati.

In entrambi i casi, il potere di gestione degli affari altrui era conferito dall'interessato al (—) attraverso un apposito negozio giuridico unilaterale, detto procura [vedi].

Procuràtor ad litem

Il (—) era il soggetto nominato dalla parte come proprio rappresentante in una controversia giuridica; la nomina poteva avvenire, senza il ricorso a formule prestabilite, con un semplice mandato, pur se in assenza o all'insaputa dell'avversario. Secondo un orientamento, andava ritenuto (—) anche il soggetto che, pur in mancanza di un mandato, avesse gestito l'affare in buona fede e si fosse preoccupato di far ratificare il suo operato dal dòmînus negòtii.

Per stare in giudizio il (—) doveva prestare una garanzia:

— la *cautio ratam rem dōminum habitūrum* [vedi], se era attore: con essa, egli si impegnava a rivalere il convenuto nel caso che il rappresentato, non ratificando il suo operato, agisse autonomamente contro il convenuto (che correva il rischio di essere condannato due volte per lo stesso fatto);

— *cautio iudicātum sōlvi* [vedi], se era convenuto: con essa, egli si impegnava a far fronte alla eventuale condanna se il rappresentato non vi provvedeva.

Procurator in rem suam

[vedi *Procuratio in rem suam*]

Procurator omnium bonōrum

[vedi *Procurator*]

Procurator unius rei o unius negotiatiōnis

[vedi *Procurator*]

Procuratores Augusti

Venivano così definiti i funzionari imperiale (in origine, fiduciari personali dell'imperatore) addetti alla cura delle attività finanziarie e all'amministrazione delle province. Si tratta di burocrati appartenenti, per lo più al ceto equestre [vedi *ordo equester*] che venivano regolarmente retribuiti, per l'incarico espletato.

Procuratores fisci [Procuratori del fisco]

Venivano così denominati i soggetti che provvedevano all'amministrazione del *fiscus Cæsaris* [vedi] e giudicavano le relative vertenze.

Procuratores monetarum

Funzionari imperiali cui era affidata la direzione delle zecche imperiali. Essi coadiuvavano il *comes sacrarum largitionum* [vedi].

Procuratores patrimonii principis [Procuratori del patrimonio del principe]

Venivano così denominati i soggetti che provvedevano all'amministrazione del patrimonio personale del *princeps* [vedi].

Prodigium

[vedi *Monstrum vel prodigium*]

Prōdigus [Prodigio]

Veniva così definito, in diritto romano, il soggetto affetto da prodigalità. Il (—) non era, comunque, un qualsiasi dilapidatore ma colui che, avendo ereditato ab intestato i "bona paterna avitaque", li amministrasse in modo sconsiderato con grave danno per la propria "familia" [vedi]. Pertanto, l'erede ab intestato che fosse stato riconosciuto (—) da uno apposito *interdictum* [vedi] del Pretore, era assistito da un curatore [vedi *cura prodigi*] durante lo svolgimento di attività negoziali. A partire dal periodo tardo classico, l'*interdictum* non fu ritenuto indispensabile, qualora risultasse chiaramente la prodigalità del soggetto.

Il (—) era, in particolare, ritenuto incapace di compiere atti di disposizione che producessero una diminuzione della consistenza del suo patrimonio.

Proditio [Tradimento, abbandono]

Erano così definiti i delitti militari [vedi *desertio*; *transfugium*], configurati in periodo repubblicano: essi non furono previsti né disciplinati da alcuna legge, ma furono enucleati in via consuetudinaria, sulla base di prassi seguite nella vita militare. L'accertamento della responsabilità e l'irrogazione delle pene (a seconda della gravità, pene corporali od anche la pena capitale), fissate anch'esse dalla consuetudine, erano riservate ai comandanti militari.

La (—) consisteva, in particolare, nell'abbandono di una posizione al nemico o, comunque, nel tradimento (si pensi, ad es., all'abbandono al nemico di una città assediata, o di un borgo fortificato, o di una posizione strategica, senza opporre resistenza).

Proditio interregis

In età repubblicana era la competenza, attribuita al senato, di designare l'*interrex* a cui spettava il governo della Repubblica e la convocazione dei comizi elettorali nel caso del venir meno di tutti i magistrati *cum imperio*.

Profanatio

Cerimonia attraverso cui si privava un bene del suo carattere sacro [vedi *res sacræ*]; si trattava della cerimonia inversa alla *consecratio* o *dedicatio* [vedi].

Pro herede gestio

La (—) era, in periodo classico, uno dei modi attraverso i quali poteva avvenire l'accettazione dell'eredità [vedi *aditio hereditatis*].

Consisteva in un comportamento concreto tale da far desumere chiaramente la volontà, dell'erede istituito, di accettare.

L'imperatore Marco Aurelio stabilì che l'hères institutus, che esercitava la (—), acquistava l'intero asse ereditario se la gestione era stata intrapresa nel termine fissato per la crètio [vedi].

Alcuni atti di gestione comportavano necessariamente (—) (si pensi, ad es., all'esercizio dell'hereditatis petitio [vedi] o di un'azione divisoria), altri no (ad es., gli atti di amministrazione del patrimonio ereditario).

Prohibitio dōmini [lett. "divieto del titolare di una situazione giuridica"]

Letteralmente, è il divieto opposto dal titolare di una data situazione giuridica allo svolgimento, da parte di terzi, di determinata attività.

In materia di negotiorum gèstio [vedi], era particolarmente dibattuto il problema della gestio prohibente domino, ossia della gestione di affari altrui intrapresa col divieto del dominus. Era pacifico che, in tale ipotesi, non potevano prodursi gli effetti della negotiorum gestio; si discuteva, però, se al gèstor competesse una àctio utilis per le spese sostenute vantaggiosamente per l'interessato.

La questione fu risolta da Giustiniano, il quale negò l'azione, a meno che la prohibitio non fosse intervenuta dopo che il gestor avesse affrontato le spese.

La gestione intrapresa prohibente domino poteva, però, produrre effetti se interveniva l'approvazione o la ratifica da parte del dominus (ratihabitio [vedi]).

Promissio dōtis

Uno dei negozi giuridici finalizzati alla costituzione della dote assieme alla dīctio dotis [vedi] e della dātio dotis [vedi].

La (—) aveva luogo generalmente mediante una stipulatio [vedi], con la quale lo stipulans assumeva l'obbligo di costituzione di un credito del marito in relazione ai cespiti dotali.

Promissio iurata liberti [Promessa del liberto]

Contratto verbale [vedi obligatioes verbis] perfezionantesi mediante promessa solenne fatta dallo schiavo emancipato (libertus) al patrōnus [vedi], allo scopo di impegnarsi alla prestazione di certi servizi.

Poiché lo schiavo era oggetto e non soggetto di diritti, non poteva impegnarsi iure civili nei confronti del dōminus [vedi] prima che intervenisse la manumissio [vedi]: la (—) effettuata dopo l'acquisto della qualità di libertus (e di solito subito dopo che fosse intervenuta la manumissio) serviva a convertire in obbligazione iuris civilis l'obbligo puramente religioso assunto dal servus di prestare servizi al patronus.

In dottrina si ritiene che tale istituto sia molto antico, probabilmente quanto la manumissio; quasi certamente, al patrōnus era riservata un'azione (presumibilmente una condictio) nei confronti del libertus inadempiente.

Per tutelare il liberto nei confronti del patronus, nel caso di promessa di prestazioni che non consistessero in giornate di lavoro e di promessa onerandæ libertatis causa, il pretore poteva intervenire con la denegatio [vedi] dell'azione del patronus.

Promulgatio

Il termine indicava il procedimento con cui venivano convocati i comitia [vedi] e i concilia [vedi].

La convocazione era fatta mediante edictum emanato dal magistrato abilitato a presiedere le singole assemblee. In particolare l'editto doveva essere promulgato in un giorno di mercato (nūndinæ [vedi]), almeno 24 giorni prima della data stabilita per la deliberazione (trinūdinum [vedi]).

[vedi amplius Lex]

Propinquitās

[vedi Vicinitas]

Propraetor (propraetores) [Propretore]

I propretori erano magistrati di rango pretorio [vedi praetor] che, al pari dei proconsoli [vedi proconsul], al termine dell'anno di carica ottenevano la proroga del mandato al fine di fronteggiare situazioni contingenti di particolare gravità (guerre, amministrazioni di province da poco conquistate) [vedi prorogatio imperii].

Pro rata (o pro parte) obligatio

Obbligazione parziaria. L'obbligazione con pluralità di soggetti, di regola, si intendeva ripartita "ipso iure" in tante obbligazioni per quanti erano i soggetti attivi o passivi: la prestazione spett-

tava a ciascun creditore o gravava su ciascun debitore solo in relazione alla sua parte (c.d. "portio civilis").

Prorogatio impèrii [Proroga dell'imperium]

Istituto tipico dell'età repubblicana consistente nell'attribuzione, a magistrati decaduti dalla carica, del compito di portare, comunque, a termine campagne belliche in corso, o di proseguire nell'amministrazione delle province conquistate.

La (—) era concessa inizialmente con plebiscitum [vedi] dei concilia [vedi], su delibera del Senato; dalla fine del II sec. a.C. fu disposta anche semplicemente mediante senatusconsultum [vedi].

A seguito del provvedimento senatorio i cònsules [vedi] e i prætòres [vedi] assumevano il titolo di proconsules [vedi proconsul] di proprætòres [vedi proprætòr].

Una legge emanata da Silla (e di breve applicazione), la lex Corneliæ Sullæ de provinciis ordinandis, stabilì, nell'81 a.C., che i pretori, trascorso l'anno di carica in Roma, fossero di diritto assegnati, come propretori, per un secondo anno al governo di una provincia.

Proscriptio [Proscrizione]

Liste di avversari politici affisse pubblicamente.

Il ricorso divenendo alle liste di proscrizioni fu massiccio nell'età tardo-repubblicana, divenendo strumento, per gli esponenti di fazioni vittoriose, di eliminazione degli avversari politici.

Un uso indiscriminato della (—) fu fatto da Silla [vedi], che a seguito di una espressa lex de proscriptiòne, comunque fondata sulla lex Valeria, procedette ad un regolamento di conti con i suoi avversari. L'iscrizione nelle liste comportava la confisca dei beni, l'esecuzione sommaria di coloro che venivano catturati (l'esilio era riservato a quelli che riuscivano a fuggire) e la perdita del ius honorum [vedi] per i discendenti dei proscritti.

Provinciae

In origine, il termine indicava "la sfera di attribuzione esclusiva di ogni magistrato cum impèrio [vedi magistratus]". In seguito, finì per indicare l'ambito territoriale in cui si esplicava tale potere (ossia i territori extra-italici che lo stesso magistrato aveva conquistato).

La maggior parte delle (—) romane fu costituita a seguito di conquista ovvero di deditio [vedi] delle comunità straniere.

In età repubblicana esse erano rette dal magistrato (cònsul o prætòr e successivamente da promagistrati [vedi proconsul; proprætòr]): loro ausiliari furono i quæstòres, con funzioni giurisdizionali e finanziarie e i legati, inviati dal Senato o nominati dal governatore della provincia.

Con la riforma territoriale di Augusto [vedi Ottaviano Augusto] le (—) furono suddivise in:

- (—) senatoriæ, sottoposte al controllo del Senato;
- (—) Cæsaris, sottoposte al controllo del princeps.

Diocleziano [vedi], al fine di garantire una maggiore governabilità dei territori provinciali, suddivise la maggior parte di essi in più circoscrizioni, raddoppiandone quasi il numero e riducendone l'ampiezza.

Provinciae stipendiariæ

Le (—) corrispondevano ai territori provinciali senatori, tenuti al pagamento dello stipendium [vedi].

Tale categoria, introdotta a seguito della riforma fiscale, connessa alla nuova organizzazione territoriale dell'Impero, si contrapponeva a quella delle provinciæ tributariæ (le province imperiali), tenute al pagamento del tributum [vedi].

La distinzione rilevava, pertanto, in sede di trattamento fiscale: lo stipendium colpiva la città e non i possessori dei fondi (ma la città poteva rivalersi su costoro), mentre il tributum obbligava i singoli possessori, gravando direttamente sui terreni.

Provinciae tributariæ

[vedi Provinciae stipendiariæ]

Provocatio [Appello del popolo]

Istituto fondamentale del diritto penale romano nel periodo repubblicano: consisteva in una sorta di appello al popolo volto ad impedire l'esecuzione di una condanna pronunciata da un magistrato, sottoponendo la questione al popolo riunito nei comitia [vedi].

La (—) costituì un fondamentale strumento per proteggere i cittadini romani da arbitrii repressivi e coercitivi dei magistrati, garantendo, al tempo stesso, la piena libertà politica di ciascuno.

La ricostruzione della disciplina della (—), presenta non pochi interrogativi.

Appare, comunque, accertato che:

— la (—) garantiva i soli cittadini romani (era esercitabile pronunciando la parola "provoco - mi appello" oppure "civis Romanus sum - sono cittadino romano");

— era, in origine, proponibile solo in Roma;

— proteggeva, in origine, dalla pena di morte e dalla multa superiore a 3020 assi; successivamente, dalla verberatio [vedi leges Porciae de provocatione], dalla tortura e dalla ductio in vincula [vedi; anche lex Iulia de vi publica et privata].

Dubbia è l'effettiva portata della (—): l'opinione che appare più attendibile (in quanto supportata dal conforto delle fonti), sostiene che essa consentisse la devoluzione al giudizio dei comizi delle accuse che comportavano la pena di morte o multe eccedenti la suddetta somma, per impedire che queste sanzioni (e, successivamente, quelle previste delle leggi Porcia e Iulia) fossero irrogate da un semplice magistrato.

Tra il II ed il I sec., più volte si tentò di sottrarre la garanzia della (—) agli accusati di delitti politici:

— sia attraverso il senatusconsultum ultimum [vedi];

— sia attraverso il conferimento (a Silla, ad Ottaviano, Antonio e Lepido) del potere di compiere le proscrizioni.

Per le modalità di svolgimento del processo comiziale, instaurato dalla (—) [vedi processo comiziale].

Per quanto riguarda la data dell'introduzione della (—) [vedi lex Valeria de provocatione].

Prudentes

[vedi Interpretatio]

Pubertas [Pubertà]

La (—) era quella fase dello sviluppo fisico di un soggetto alla quale era collegato, secondo i Romani l'acquisto della capacità di agire [vedi].

A seconda dell'età, si distingueva, infatti, tra:

— infantes [vedi infans], cioè i bambini fino a 7 anni;

— pùberes: puberi erano coloro che, raggiunto un certo sviluppo fisico, avessero acquistato la capacità di generare; impuberi erano coloro che non avevano tale capacità. Secondo i Sabiniani [vedi scuola sabiniana], in caso di controversia, il raggiungimento della pubertà doveva essere accertato mediante inspectio corporis. Secondo i Proculiani [vedi scuola proculiana], la pubertà si raggiungeva col compimento del quattordicesimo anno per i maschi e del dodicesimo per le femmine. Per ragioni di pudicitia, Giustiniano accolse la tesi dei proculiani.

A 18 anni si conseguiva la piena (—); i puberi avevano capacità matrimoniale; gli impuberi sui iuris [vedi] erano detti pupilli, ed erano sottoposti a tutela [vedi].

Col compimento del 25° anno di età si acquistava la c.d. maggiore età, nonché la piena capacità di agire.

Secondo il diritto giustiniano una limitata capacità di agire si raggiungeva con la pubertà; in particolare:

— l'infanzia minor (fino a 7 anni) era sempre considerato totalmente incapace;

— l'infanzia maior (da 7 a 12 o 14 anni) era considerato capace limitatamente;

— il minore di 25 anni era tutelato dalla disciplina della lex Plætoria o Lætoria [vedi], che concedeva un'actio popularis [vedi], esercitabile contro chi avesse approfittato dell'inesperienza del minore durante la stipulazione di un contratto.

Pubertati proximi

[vedi Pubertas]

Publica [Imposte]

Termine adoperato in diritto romano per indicare le imposte ricavate dalle province o dall'appalto di opere pubbliche [vedi publicanus].

Publicanus (vel publicani)

Venivano così denominati i potentissimi appaltatori di imposte che nel periodo della tarda repubblica (II-I sec. a.C.) divennero virtualmente arbitri incontestati (insieme ai latifondisti) dei destini di Roma.

La potenza dei (—) dipendeva essenzialmente dalle ingenti ricchezze da loro accumulate; essi, dovendo provvedere alla riscossione delle imposte già anticipate allo Stato vessavano a tal punto i contribuenti da ottenere somme di gran lunga maggiori del dovuto.

Publicatio bonorum [Confisca dei beni]

Una delle pene previste in diritto romano, per delitti di minore gravità.

La (—) consisteva nella confisca dei beni (totale o, talvolta, parziale) del condannato e frequentemente era comminata insieme ad altra pena maggiormente afflittiva (per reati particolarmente gravi), come la pena di morte, l'interdictio aqua et igni [vedi] o la damnatio ad metalla.

Nella fase extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem] la confisca fu anche detta ademptio bonorum.

Publicio

[vedi Actio Publiciana]

Publio Mucio Scevola

[vedi Mucio Scevola (Publio)]

Puniche (guerre)

Si tratta delle tre guerre che, tra il 264 e il 146 a.C., furono combattute tra Roma e Cartagine. I rapporti tra le due città, che riconoscevano in base a numerosi trattati (il primo risalente addirittura al 509 a.C.) la supremazia commerciale e navale di Cartagine, si inasprirono nel III sec. a.C. allorché Roma assunse il controllo dei territori fino allo stretto di Messina.

Causa della prima guerra punica fu l'aiuto prestato ai Mamertini [vedi] di Messina dai Romani. Questi sconfissero la flotta cartaginese a Mylæ (Milazzo, 260 a.C.) con Caio Duilio e a Enomio (256 a.C.). Dopo la disfatta subita in Africa da Attilio Regolo, Lutazio Catulo distrusse la flotta nemica presso le Isole Egadi (241 a.C.).

Alla fine della prima guerra punica (264-241) Roma ottenne la Sicilia e la possibilità di commerciare per mare. Dopo poco, nel 238 a.C., i Cartaginesi persero anche la Sardegna, incapaci di reggere ad una proditoria invasione romana.

A seguito di tale espansione commerciale, furono istituiti due nuovi praetores [vedi praetor] per governare le due isole, e fu proibito, ai senatori, con il s.c. Claudianum, di possedere navi da grosso carico per evitare un possibile monopolio commerciale.

La seconda guerra punica (218-202 a.C.) iniziò con la conquista della città iberica di Sagunto, alleata di Roma, da parte dei Cartaginesi comandati da Annibale.

Questi, valicate le Alpi, sconfisse i Romani al Ticino e alla Trebbia (218 a.C.), al Trasimeno (217 a.C.) e a Canne (216). Nonostante la gravissima sconfitta inferta ai Romani, Annibale non intese marciare su Roma, ma preferì restare in Italia meridionale nel tentativo di sollevare le popolazioni italiche contro l'Urbe. Il suo piano fallì e Roma riuscì lentamente a riorganizzarsi; dopo la disfatta di Asdrubale che tentava di congiungersi al fratello Annibale (Metauro 207 a.C.), Scipione passò in Africa, ove nella decisiva battaglia di Zama (202 a.C.) batté Annibale, richiamato precipitosamente dall'Italia. Cartagine fu costretta ad accettare una pace umiliante. La guerra pur concludendosi con la netta vittoria dei Romani, segnò profondamente la storia dell'Urbe. La presenza dell'invasore, Annibale [vedi], nella penisola e le sue ripetute vittorie crearono sgomento nella popolazione. Alla crisi etico-religiosa che ne seguì avviò una serie di provvedimenti tra cui il senatusconsultum de Bacchanalibus [vedi].

Roma uscì da questa seconda guerra padrona incontrastata del Mediterraneo; circa cinquant'anni dopo, sotto la spinta di Catone, e del suo "slogan" (motto) "Carthago delenda est" (Cartagine deve essere distrutta) innescò, in maniera pretestuosa, la terza e ultima guerra punica. Distrutta definitivamente Cartagine nel 146 a.C. venne meno l'ultimo importante baluardo che divideva Roma dalla conquista del mondo.

Pupieno

[vedi Balbino]

Pupillus [Pupillo]

Era così definito, in diritto romano, il soggetto sottoposto a tutela [vedi].

Purgatio mōræ [Purgazione della mora]

Istituto di derivazione postclassica: in caso di inadempimento del debitore, si ritenne che la mora solvendi [vedi] fosse passibile di purgazione, qualora il debitore offrisse, sia pure tardivamente, al creditore l'adempimento della prestazione dovuta e degli eventuali interessi maturati dal momento dell'inadempimento.

La (—) non aveva luogo nei casi in cui il creditore avesse un giusto motivo per opporsi.

Quæstio

[vedi Quæstiones perpetuæ]

Quæstio extraordinaria

Organo giudicante in materia penale, istituito dal senato nel I sec. a.C. sul modello delle *quæstiones perpetuæ* [vedi], nei municipi e nelle province italiche annesse a Roma e, talora, anche nell'ambito di comunità alleate.

Si parlava di *quæstiones extraordinariæ* in tutti i casi in cui il Senato nominava una commissione, presieduta da un magistrato, incaricata di compiere indagini su delitti e punirne l'autore.

Quæstiones lance liciòque

[vedi Lance licioque]

Quæstiones perpètuæ [Tribunali permanenti]

Tribunali permanenti giudicanti in materia penale pubblica [vedi crimen], a partire dal II sec. a.C.; il sistema processuale incentrato sulle (—) presentava tre caratteristiche fondamentali:

— l'accusa era sostenuta da un privato cittadino;

— il giudizio definitivo era formulato da una giuria di cittadini (variamente composta nel corso degli anni [vedi lex Sempronia C. Gracchi iudiciaria; lex Servilia Cæpiònis; lex Cornelia Sullæ iudiciaria; lex Aurelia; lex Iulia iudiciaria; lex Antonia iudiciaria];

— il magistrato si limitava a presiedere la giuria, senza partecipare al voto.

Le (—) erano presiedute dal pretore (oppure, su sua delega da un *quæsitòr*), e ciascuna aveva competenza relativa ad un solo delitto.

La prima *quæstio* fu istituita nel 149 a.C., da una *lex Calpurnia* [vedi] per il *crimen repetundarum* [vedi]; ad essa successivamente seguì l'istituzione di *quæstiones* competenti per altri crimina via via disciplinati.

Il processo, che aveva natura accusatoria, si svolgeva nel modo seguente: dopo l'impulso fornito da un privato cittadino (generalmente un cittadino qualunque — "*quivis de populo*" — non necessariamente il soggetto offeso dal reato), attraverso la *postulatio* (richiesta, al magistrato, del diritto di accusare), aveva luogo la vera e propria accusa (*nòminis delatio*), cui seguiva il provvedimento con cui il magistrato iscriveva l'accusato nella lista degli imputati (*nomen recipere*). Dopo la formazione della giuria (i cui membri erano scelti dall'accusato nell'ambito della più ampia rosa che l'accusatore individuava nell'apposito albo prediposto dal magistrato), aveva luogo il vero e proprio dibattimento (con requisitoria dell'accusatore, escussione di eventuali testi d'accusa, arringa difensiva con assunzione di eventuali testi della difesa): al termine di tale fase, i giurati procedevano alla votazione ed il magistrato, raccolti i voti, dichiarava solennemente il risultato dello scrutinio, pronunciando sulla colpevolezza o meno dell'accusato.

Le (—) operarono in Roma formalmente fino al II sec. d.C., pur essendo state già in precedenza soppiantate dalla *cognitio extra ordinem* [vedi].

Quæstor

[vedi Quæstòres]

Quæstor ostiènsis

[vedi Quæstoreis]

Quæstor sàcri palàtii

Era una sorta di ministro della giustizia imperiale. Era il massimo consigliere giuridico dell'imperator nella stesura delle leggi e delle *constitutiones* [vedi *constitutiones principum*].

Non si avvaleva di un ufficio autonomo, ma utilizzava quelli del *magister officiorum* [vedi]. La carica di (—) fu ricoperta da insigni giuristi (fra i quali può ricordarsi Triboniano [vedi]) in ragione dell'influenza che il (—) veniva di fatto ad esercitare nelle materie giuridiche.

Quæstòres [Questori]

Magistrati [vedi *magistratus*] repubblicani con funzioni ausiliarie rispetto a quelle dei consoli [vedi *còsules*], relativamente ai processi capitali e all'amministrazione della cassa pubblica [vedi *ærarium*].

La funzione originaria dei (—) consisteva nel provvedere alla repressione criminale, ricercando gli autori di illeciti penali, nonché le prove a loro carico: il termine *quæstor* derivava, infatti, da *quærere* cioè, ricercare le prove della colpevolezza.

In seguito, i (—) estesero la loro sfera di attività all'amministrazione finanziaria ed alla gestione della cassa pubblica.

I (—) erano in origine due e venivano nominati direttamente dai consoli. Tra il III ed il I secolo a.C., il loro numero salì prima a quattro, poi a venti, mentre il potere di elegerli fu devoluto ai *comitia* [vedi].

Con l'andare del tempo le funzioni dei (—) conobbero un notevole incremento sotto il profilo qualitativo-quantitativo: essi erano annualmente determinati dal *Senatus* e distribuiti in tante provincie *quæstorie*.

In particolare:

— due (—) (detti *ærarii urbani*) rimanevano in pianta stabile nel territorio cittadino per custodire l'*ærarium* [vedi] ed attendere alla registrazione delle entrate ed alle erogazioni disposte dal *Senatus*;

— un *quæstor* (detto *ostiënsis*) si occupava, nel porto di Ostia, della sorveglianza dello scarico delle derrate alimentari dirette a Roma;

— altri (—) (denominati *aquarii*) sorvegliavano il servizio degli acquedotti;

— i (—) *militares* coadiuvavano i comandanti nel comando delle legioni;

— i (—) *provinciales* svolgevano le funzioni di ausiliari dei governatori delle province, esercitando mansioni giurisdizionali, assimilabili a quelle di pertinenza degli *ædiles curules* [vedi *ædilitas*].

La questura fu la prima tappa del *cursus honorum* [vedi], accessibile prima a trenta anni, poi, a venticinque.

Quæstores æarii

[vedi *Quæstores*]

Quæstores militares

[vedi *Quæstores*]

Quæstores parricidii

Corpo di (due) funzionari subordinati al *rex*, ai quali, secondo l'orientamento prevalente, spettava il compito (in un primo momento) di aiutare oppure (in un momento successivo) di sostituire il *rex* stesso, od il *prætor* (in periodo repubblicano), nell'attività di istruzione dei giudizi in tema di *parricidium* [vedi] e, quindi, nella ricerca, persecuzione e punizione dei soggetti resisi responsabili di omicidio.

Tale collegio rappresentava, altresì, un organo autonomo e diverso rispetto alla magistratura dei *quæstores* [vedi], con i quali non ebbe alcun rapporto, neanche di derivazione.

I (—) scomparvero nel I sec. a.C. contemporaneamente alla piena affermazione delle *quæstiones perpetuæ* [vedi] che finirono per assorbirne le funzioni.

Quæstores provinciales

[vedi *Quæstores*]

Quæstores urbani

[vedi *Quæstores*]

Quantum debeatur [Lett. "quanto sia dovuto"]

L'espressione indica la valutazione che il giudice deve compiere affinché, dopo aver accertato l'esistenza del diritto vantato dal creditore [vedi *an debeat*], possa quantificare monetariamente la prestazione dovuta.

Quarta Falcidia

[vedi *Lex Falcidia de legatis*]

Quarta Pegasiàna

[vedi *Senatusconsultum Pegasianum*]

Quarta Trebelliàna

[vedi *Senatusconsultum Trebellianum*]

Quasi delictum

[vedi *Obligatiões ex quasi delictum*]

Quasi possèssio

[vedi *Possessio iuris*]

Quasi traditio

[vedi *Patiëntia*]

Quasi usufructus [Quasi usufrutto; cfr. art. 995 c.c.]

Istituto così denominato in diritto giustiniano, ma risalente all'età classica: si trattava di un diritto di usufrutto avente ad oggetto cose consumabili.

Oggetto dell'*usufructus* [vedi] potevano essere, tradizionalmente, soltanto cose inconsumabili, quelle, cioè, suscettibili di uso ripetuto e quindi restituibili al nudo proprietario.

Sin dagli albori dell'epoca classica si diffuse, tuttavia, l'abitudine di attribuire per testamento l'*usufrutto* di tutto il patrimonio ereditario (o di una sua parte), senza operare alcuna distinzione tra cose consumabili e cose inconsumabili. Un *senatusconsultum* dell'imperatore Tiberio stabilì che tale disposizione testamentaria dovesse essere considerata valida, ammettendo che in relazione alle cose consumabili si applicasse un regime giuridico tale da consentire la produzione di effetti affini a quelli tipici dell'*usufrutto*.

In particolare, si impose al beneficiario il versamento di una *cautio* [vedi], che garantiva all'erede la restituzione del *tantundem eiusdem generis* cioè di cose dello stesso genere e qualità di quelle ricevute, che, essendo consumabili, non potevano essere usate e restituite. Le res consumabili passavano immediatamente in proprietà del quasi-usufruttuario; la *cautio* garantiva, nel caso di mancata restituzione del *tantundem eiusdem generis*, il pagamento del controvalore in denaro della res.

In diritto giustiniano, l'istituto fu denominato (—).

Sostanzialmente la posizione del quasi usufruttuario (che acquistava, in realtà, la proprietà delle cose ricevute) era quella di un mutuatario: sia se agiva in base alla *cautio* oppure per la restituzione, l'azione del nudo proprietario era non in rem [vedi *actio in rem*], ma in personam [vedi *actio in personam*]. In particolare si poteva agire anche con l'*actio certae creditae pecuniae* [vedi] o con la *condictio certae rei* [vedi].

Quattuòrviri capitales

Commissione di magistrati inferiori [vedi *vigintiviri*] deputata all'amministrazione delle prigioni ed all'esecuzione delle condanne. Il loro numero fu elevato temporaneamente da tre a quattro da Cesare [vedi *tresviri capitales*].

Quattuorviri iure dicundo

Magistratura suprema, in età imperiale, nell'ambito municipale [vedi *municipia*].

I (—) erano adibiti all'esercizio delle seguenti funzioni:

- gestione amministrativa e finanziaria;
- comando delle milizie municipali;
- istruzione dei procedimenti afferenti ai reati commessi nel territorio municipale;
- esercizio della potestà giurisdizionale, entro determinati limiti, nelle controversie private.

Ogni cinque anni, i (—) erano, inoltre, adibiti al censimento ed alla revisione dell'*album decurionum* (albo dei decurioni), ricevendo, per detta occasione il titolo di *quattuorviri quinquennales* o *ensoriae potestatis*.

Quattuorviri praefecti (iure dicundo) Capuam Cumas

Magistrati minori nominati dai *comitia centuriata* [vedi], in origine incaricati direttamente dal *praetor* [vedi] dell'amministrazione della giustizia nelle città di Capua e Cuma le cui ingenti ricchezze resero opportuno un più diretto controllo governativo.

Quattuòrviri quinquennales

[vedi *Quattuorviri iure dicundo*]

Quattuorviri viarum curandarum

[vedi *Vigintiviri*]

Quattuorviri viis in urbe purgandis

Magistrati minori [vedi *vigintiviri*] deputati alla direzione ed alla gestione delle opere di pulizia, nonché alla conservazione ed alla manutenzione delle strade cittadine.

Querela inofficiosae donationis

Azione giurisdizionale, risalente al periodo classico, esercitabile dagli stretti congiunti del *de cuius* [vedi], per ottenere l'annullamento di tutte le donazioni lesive della quota legittima (o di riserva) fatte in vita dal defunto.

Querela inofficiosae dotis

Azione giurisdizionale risalente al periodo postclassico ed analoga alla *querela inofficiosae donationis* [vedi]: era esercitabile dagli stretti congiunti del *de cuius* [vedi] per ottenere l'annullamento di tutte le attribuzioni patrimoniali lesive della quota legittima (o di riserva) fatte, a titolo di dote [vedi *dos*] in vita dal defunto.

Querela inofficiosi testamenti [cfr. artt. 552 ss. c.c.]

Era un'azione giurisdizionale per *sacramentum* [vedi *legis actio sacramenti*], mediante la quale gli stretti parenti del *de cuius* [vedi], anche se espressamente diseredati, impugnavano il testamento. Se infatti non vi era una giusta causa di diseredazione si riteneva che il *de cuius* venisse meno al dovere di provvedere ai suoi più stretti parenti se non avesse loro riservato almeno un quarto di quanto sarebbe loro spettato in caso di successione ab intestato. Con la (—), quindi, il querelante otteneva addirittura per l'intero (e non più per un quarto) la sua quota ab intestato.

L'istituto della legittima non fu introdotto nell'ordinamento giuridico romano per legge, ma fu creato in via di interpretazione mediante diversi espedienti: se il testatore, senza giustificato motivo, non aveva beneficiato adeguatamente determinati congiunti, il testamento veniva considerato *inofficiosum*, cioè non conforme al dovere (*officium*) che il testatore stesso aveva ver-

so i congiunti. In giurisprudenza si fece ben presto largo la convinzione che un testamento inofficiosum non potesse provenire da una persona sana di mente: si ritenne, pertanto, che quel testamento potesse essere impugnato come nullo, quasi come se fosse stato fatto da un infermo di mente (sub colore insaniae).

La dottrina afferma che originariamente il diseredato era ammesso all'esercizio della hereditatis petitio [vedi], che si poteva, altresì, rivelare in molti casi inadeguata: la (—), invece, fu tipica del regime della cognitio extra ordinem [vedi], dove il magistrato, dotato di ampi poteri, poteva decidere delle sorti del testamento.

Nel periodo classico, la (—) poteva essere esercitata dai liberi, dai genitori del de cuius, nonché dalle sue sorelle o dai fratelli, nel termine di cinque anni dall'acquisto dell'hereditas [vedi]; il giudizio era rimesso alla discrezionalità del giudice, per quanto riguardava l'accertamento dell'effettiva violazione dell'officium pietatis [vedi] (in linea di principio, si riteneva che il de cuius dovesse riservare ai parenti stretti almeno 1/4 di quanto sarebbe loro spettato in caso di successione ab intestato).

L'esercizio vittorioso della (—) non attribuiva all'attore una quota dell'asse ereditario, ma valeva solo ad invalidare il testamento, provocando l'apertura della successione legittima [vedi successio ab intestato]; la soccombenza del querelante produceva, al contrario, la perdita di tutto ciò che gli era stato attribuito nel testamento.

La giurisprudenza postclassica, per ovviare ad alcuni inconvenienti legati al regime della (—) negò l'esercizio di tale mezzo giurisdizionale a chi fosse stato comunque destinatario di una attribuzione successoria, anche se insufficiente, riconoscendogli, però, in tal caso una "actio ad supplendam legitimam", intesa ad integrare l'attribuzione ottenuta.

Ove possibile, si tendeva, peraltro, in applicazione del favor testamenti [vedi favor] a non invalidare del tutto il testamento, lasciando in vita, con sottili accorgimenti, quelle disposizioni che non erano incompatibili con la tutela dei congiunti, salvando in ogni caso i legati [vedi legatum] e le manomissioni [vedi manumissio].

Querela non numeratae pecuniae

Era un rimedio giudiziale attraverso il quale era possibile far accertare l'inesistenza dell'obbligo dedotto come oggetto di una stipulatio [vedi].

Originariamente essa consisteva in una exceptio non numeratae pecuniae [vedi], esperibile in ordine alle stipulazioni relative a somme di denaro, qualora fosse stata esercitata l'actio ex stipulatu [vedi]: dall'età di Caracalla essa fu concessa in sede di cognitio extra ordinem [vedi] contro chi agiva in base ad una stipulatio [vedi], richiedendo la restituzione di una somma da mutuare, senza che la dazione a mutuo fosse stata poi realmente eseguita.

Solo successivamente si ammise che il rimedio potesse essere esperito indipendentemente dall'actio ex stipulatu, trasformandosi il rimedio da exceptio a querela.

Questura

[vedi Quæstores]

Qui iure suo utitur neminem lædit [Chi esercita un suo diritto non danneggia nessuno]

Antico brocardo, secondo il quale chi esercita un suo diritto non danneggia nessuno: la portata del principio viene grandemente ridimensionata dal divieto degli atti emulativi, configurato in diritto romano postclassico, ed espressamente ribadito dall'art. 833 c.c. vigente [vedi atti ad æmulatiónem].

Quinarius aureus

[vedi denarius aureus]

Quinarius nummus

[vedi denarius nummus]

Quindecemviri sacris faciundis

Collegio di sacerdoti romani che da Augusto furono fissati in numero di 15.

Originariamente era composto da 2 patrizi (duumviri) ma già quando nel 367 a.C. il loro numero fu elevato a 10 (decemviri) metà di loro fu scelta tra i plebei.

Originariamente erano specificamente competenti nella custodia, consultazione ed interpretazione dei Libri Sibillini nei momenti particolarmente gravi per la vita dello Stato. In seguito si occuparono anche dei culti stranieri introdotti a Roma.

I (—) furono soppressi da Teodosio [vedi].

Quinquaginta Decisiones [lett. "50 decisioni"]

Raccolta giustiniana [vedi Giustiniano] di costituzioni imperiali [vedi *constitutiones principum*], di numero imprecisato, preparatoria rispetto ai *Digesta* [vedi]; fu emessa nel 530 d.C. (tra l'agosto ed il novembre).

Di essa non sono rimaste tracce.

Quinquèviri mensàrii

Collegio di cinque uomini istituito nel 352 a.C. per porre rimedio al forte indebitamento della popolazione.

I (—) erano incaricati di facilitare la riscossione dei debiti arretrati attraverso cauzioni dell'erario e cessioni di immobili.

Quinto Mucio Scevola

[vedi Mucio Scevola (Quinto)]

Quirinale

Tra i sette colli di Roma, il (—) è quello più settentrionale. Su tale collina si trovavano templi e case di personaggi illustri: il tempio di Quirino, di Flora, di Salus, la casa di Numa Pompilio [vedi] e del poeta Marziale.

Quod nullum est nullum producit effectum [Ciò che è nullo non produce alcun effetto]

Brocardo che esprime il principio per cui il negozio nullo non produce alcun effetto. Da esso derivano le ulteriori conseguenze dell'efficacia retroattiva della dichiarazione di nullità (nei confronti delle parti e dei terzi) e dell'insanabilità, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, del negozio nullo.

Quòrum [lett. "dei quali"]

Espressione abbreviata derivante dal latino medievale *quorum vos... duos (tres, quattuor) esse volumus*, lett. "dei quali vogliamo che voi siate... due (tre, quattro)".

È frequentemente adoperata per indicare la quota minima, calcolata in termini numerici o in percentuali, dei votanti oppure dei voti espressi, necessaria ai fini della validità di un'elezione o della delibera di un organo collegiale.

Il (—) è, pertanto, una sorta di "numero legale".

Rætia

In epoca romana la (—) era la regione che comprendeva le odierne Alpi centrali (dette appunto Retiche), la Baviera, parte dell'Austria e della Svizzera.

Fu assoggetta nel 15 a.C. da Druso e Tiberio [vedi] e sottoposta al governatore della Gallia [vedi].

Fu poi Claudio [vedi] a trasformarla in provincia autonoma nel 50 d.C.

Di importanza militare fondamentale, costituì a lungo baluardo dell'impero, respingendo numerosi attacchi, fino a che nel 480 d.C. gli Alemanni non si impadronirono infine della regione.

Ràmnes

Una delle tre tribù originarie di Roma (da cui l'origine del termine "romani"). Secondo la tradizione sarebbe stata governata da Romolo. Di stirpe latina, era stanziata sul Palatino.

Insieme alle tribù dei Tities e dei Lùceres, i (—) costituiscono l'originario *Populus Romanus Quiritium*.

Rapina

[vedi *Bona vi ràpta*]

Rappresentanza [cfr. artt. 1387 ss. c.c.]

La (—) è quella forma di sostituzione dell'altrui attività negoziale per cui un determinato soggetto (detto rappresentante) compie un negozio in nome e per conto di un altro soggetto (detto rappresentato).

L'istituto della (—) non era conosciuto dal iùs civile [vedi], il quale ammetteva per i negozi non formali solo la figura del *nùntius* [vedi]. In diritto romano vigeva, infatti, il principio fondamentale dell'esclusivismo nell'agire negoziale: l'attività negoziale doveva quindi essere esplicata direttamente ed esclusivamente dal soggetto giuridico che vi aveva interesse, a meno che non vi fossero speciali ragioni di necessità.

Ciò aveva come naturale conseguenza che ogni negozio giuridico non poteva produrre effetti nei confronti di terzi estranei ad esso; non furono, di conseguenza, coniat i termini che indicassero il concetto di (—) e "rappresentante": col termine di *procuràtor* si indicava soltanto l'ufficio di una persona che faceva le veci di un'altra.

Furono però conosciuti istituti affini alle figure delle moderne rappresentanza indiretta e necessaria:

— la (—) indiretta è il fenomeno per il quale un soggetto (c.d. rappresentante), in virtù di un precedente rapporto giuridico con un altro soggetto (c.d. rappresentato), fa ricadere su quest'ultimo gli effetti di un negozio concluso con terzi; egli agisce, cioè, in nome proprio, ma per conto del rappresentato (si ha rappresentanza diretta, invece, quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato);

— la (—) necessaria è il fenomeno che indica una potestà personale attribuita a determinati soggetti, al fine di proteggere persone incapaci di agire a causa delle proprie particolari condizioni soggettive: si pensi al c.d. curàtor furiosì [vedi cura furiosì] (per gli insani di mente) ed al tùtor [vedi] pupilli [vedi pupillus] (per i minori di età).

Solo a seguito dell'intensificarsi dei traffici e delle relazioni commerciali, sin dalla fine dell'epoca repubblicana si consentì al pater familias [vedi] di ricorrere all'opera dei sottoposti alla sua potestas [vedi patria potestas] per la stipula di negozi dai quali sorgevano obbligazioni a suo carico.

Ogni acquisto del figlio o del servo si riversava nella sfera patrimoniale del pater familias, con effetti identici a quelli che avrebbe prodotto la rappresentanza diretta.

Quanto alla sorte dei debiti contratti dal servo o dal figlio [vedi actiònes adiecticiæ qualitatis].

Ratihabìtio [Ratifica; cfr. artt. 1399, 1711 c.c.]

La (—) (ratifica) era una manifestazione di volontà con la quale, se un soggetto aveva compiuto negozi giuridici per conto di un altro (dal quale non era però stato autorizzato ad agire), il rappresentato poteva, successivamente, appropriarsi, con effetto retroattivo, degli effetti dei negozi contratti dal rappresentante [vedi rappresentanza].

In epoca giustiniana, si affermò il principio (—) mandato comparàtur, in virtù del quale la ratifica fu ritenuta idonea a porre le parti nella posizione in cui sarebbero venute a trovarsi ove fosse stato concluso un mandato [vedi mandatum].

Ratihabìtio mandàto comparàtur

[vedi Ratihabìtio]

Ràtio lègis o iuris [Criterio ispiratore della legge]

La (—) (o, più in breve, ratio) è il criterio ispiratore di una legge, la volontà legislativa che ne costituisce il fondamento: rappresenta il fondamentale canone cui far riferimento in tema di interpretazione.

Numerose espressioni latine fanno uso del termine "ratio" a proposito dell'interesse ad agire (ratio agendi), dei motivi della decisione (ratio decidendi), del modo di vivere (ratio vivendi), etc.

All'ablativo, invece, il termine ratione assume il significato "a motivo di, in ragione di..." (es. ratione materiæ, officii, personæ, temporis, peccati, etc.).

Rationàles summàrum

Funzionari imperiali addetti alla riscossione dei tributi: coadiuvavano, nell'esercizio delle sue funzioni, il comes sacràrum largitiònum [vedi].

Raudùsculum

Era così definito in diritto romano il pezzo di rame che l'acquirente teneva in mano e lanciava sulla bilancia, nella mancipatio [vedi].

Il (—) veniva poi consegnato all'alienante come simbolo del prezzo (che in origine era pagato con rame grezzo: æs rude).

Reati ed illeciti

Reati illeciti

Differenza tra crimina e delicta.

I crimina erano le azioni delittuose arrecate all'intera comunità. Si distinguevano dai delicta, che costituivano le offese arrecate al singolo individuo.

Crimina

Per le singole fattispecie si rinvia alla voce crimen. Erano altresì considerati reato:

- adulterium — occentatio
- stuprum — malum carmen incantare
- lenocinium — perduellio
- incestum — stellionatus
- parricidium — alienam sègetem pellicere

Delicta

- furtum — iniuria
- rapina — damnum iniuria datum

Figure affini ai quattro delicta classici furono:
— effusum del deiectum — sepulchrum violatum
— positum del suspensum — contumelia
— litem suam fàcere — adtemptata pudicitia
— falsum modum dïcere — infamatio
— corruptio servi

Rèbus sic stàntibus [Lett. "stando così le cose"]

Espressione tramandata al linguaggio giuridico attuale: indica che un dato provvedimento giudiziale, od anche un negozio giuridico in tanto ha valore in quanto fa riferimento ad una data situazione di fatto che ne costituisce il presupposto: se, pertanto, la situazione che ne giustifica la sussistenza muta, viene a cadere anche l'atto (es. se si esaurisce un giacimento, vengono a cadere, per la clausola (—), tutti i contratti ad esso collegati).

Receptàtio

Uno dei nuovi delitti configurati nella repressione extra òrdinem [vedi cognitio extra ordinem, dir. pen.], al di fuori del sistema delle quæstiones perpetuæ [vedi] e dei crimina [vedi].

Si trattava, in sostanza, del favoreggiamento di banditi; era punita con l'infrazione della stessa pena in cui poteva incorrere il soggetto che si era avvalso del comportamento favoreggiatore.

Recèptio appellatiònis

Espressione indicante l'accettazione del reclamo [vedi appellatio] avverso sentenze ordinarie o straordinarie da parte del cògnitor superiore.

Il giudice di grado superiore poteva anche respingere l'appellatio se la reputava infondata in limine. In caso di rigetto, colui che aveva proposto il reclamo era gravato dei sumptus litis (spese processuali) e di penalità pecuniarie.

Recèptum arbitrii

Il (—) era l'accettazione, da parte di un arbitro (scelto da due soggetti in lite in base ad un compromissum), dell'incarico di procedere ad un arbitrato. In particolare l'arbitro si impegnava con il (—) ad emettere sententia per risolvere la controversia sottoposta al suo giudizio.

Le parti tra loro si impegnavano mediante reciproche stipulatiònnes [vedi stipulatiò] al pagamento di una penale, se una di esse mancava di cooperare all'espletamento dell'arbitrato o non si atteneva alla decisione dell'arbitro: perciò si parlava di compromissum o di pecunia compromissa. La parte che infrangeva l'accordo ed agiva in giudizio si vedeva paralizzato l'azione dall'excèptio pàcti [vedi].

Poiché l'àrbitrer non era impegnato dal compromissum (cioè dall'accordo delle parti volto ad affidare le decisioni delle controversie ad un giudizio arbitrale), occorreva la sua adesione ad assolvere il compito: una volta assunto l'obbligo, l'àrbitrer poteva essere costretto a dïcere sententiam non mediante actio, ma mediante un ricorso al pretore, il quale poteva disporre la irrogazione di una multa o la pignoris càpio [vedi].

Receptum argentàrii

Era una delle figure di garanzia personale conosciute dal diritto romano.

Esso consisteva nell'impegno, assunto da un banchiere (argentàrius), di eseguire una prestazione.

Receptum nautàrum

[vedi Receptum caupònum, nautarum, stabulariorumque]

Receptum stabulariòrum

[vedi Receptum caupònum, nautàrum, stabulariorumque]

Reciperatores

[vedi Recuperatores]

Rècta ràtio

Fondamento dello ius naturale [vedi] che trovava nella ragione di ciascun essere razionante la sua legittimazione giuridica.

Rectòres

Insieme ai procònsules [vedi] i (—) erano i governatori delle province, secondo la riforma amministrativo-territoriale diocleziana [vedi Diocleziano].

Privi di poteri militari, avevano, invece, ampi poteri civili; erano incaricati della riscossione delle imposte e della sorveglianza dell'ordine pubblico.

Esercitavano, inoltre, la giurisdizione penale e civile in primo grado.

Recuperatòres (vel reciperatòres)

Erano un collegio di arbitri (tre o cinque) nominati al fine di risolvere le liti intervenute tra le parti di un contratto (dal quale nasceva l'obbligo di comportarsi secondo buona fede).

Il giudizio dei (—) mirava ad accertare se una delle parti si fosse comportata in modo diverso da quello dovuto, secondo quei parametri di onestà e correttezza commerciale applicati nei rapporti di affari.

Ai (—) erano devoluti anche particolari giudizi (actio iniuriarum [vedi], inflizione di multe, crimen repetundarum [vedi]).

I (—), in mancanza di accordo tra le parti, erano scelti ad opera del pretore, tra i soggetti iscritti all'album iudicum [vedi].

Redemptio ab hostibus

[vedi Redemptus ab hostibus]

Redemptus ab hostibus [Riscattato dai nemici, reduce]

Era così detto il cittadino riscattato da altra persona (redemptor) dai nemici di guerra.

Sino alla restituzione dell'importo del riscatto, pur essendo formalmente libero, era di fatto subordinato al redemptor. Secondo le fonti giustiniane, tale subordinazione era conseguenza di un pegno gravante sul (—).

Reductio ad aequitatem [Riduzione ad equità; cfr. art. 1450 c.c.]

Espressione adoperata nel diritto civile vigente in relazione alla fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 1450 c.c.: tale norma prevede che il soggetto, nei cui confronti sia stata proposta un'azione di rescissione, possa neutralizzare la domanda giudiziale attraverso l'offerta (fatta in giudizio od anche stragiudizialmente) di modificare il contratto in maniera tale da ricondurlo ad equità, ristabilendo il rapporto di necessaria proporzionalità tra le prestazioni.

Referendum

Nelle democrazie contemporanee rappresenta un istituto di democrazia diretta con cui il popolo, titolare della sovranità, fa sentire la sua voce.

In tale accezione il (—) non era conosciuto né applicato dal diritto romano.

Reformatio in peius [Modifica in senso deteriore; cfr. art. 597 c.p.p.]

L'espressione è frequentemente adoperata dagli operatori giuridici in relazione al divieto di riformare, in senso sfavorevole all'imputato, una sentenza penale di primo grado, oggetto di appello.

Il divieto di (—) è, nell'ordinamento processuale penale vigente, previsto e disciplinato dall'art. 597, 3° co., secondo il quale, se l'appello è proposto dal solo imputato, il giudice non può applicare una pena più grave per specie o quantità.

Regifugium

Istituto di origini molto antiche, oscuro agli stessi Romani (nelle fonti classiche non se ne trova, infatti, alcuna giustificazione), basato su questa consuetudine: ogni anno, dal 24 al 28 febbraio, il rex abbandonava la carica (sostituito da un interrex [vedi]) e si nascondeva ai suoi cittadini, per poi tornare in carica, dopo cinque giorni, senza bisogno di una nuova formale investitura.

In dottrina si è ipotizzato che il (—) consistesse in una verifica annuale, da parte dei senatori, dell'operato del rex: quest'ultima carica non sarebbe stata, infatti, almeno fino alla fase etrusca (iniziata dai Tarquini e caratterizzata da una svolta assolutistica), vitalizia.

Il (—), secondo una interessante dottrina, si richiamerebbe all'antico mito greco del "re fanciullo".

In pratica, in età risalente, quando le società erano ancora matriarcali, il re durava in carica un solo anno, alla cui conclusione era sacrificato ed il suo sangue veniva sparso per i campi come simbolo di fertilità. In seguito, il rex venne sostituito, per un solo giorno, da un re fanciullo che appunto veniva sacrificato al posto suo.

Regillo (Battaglia del lago) (496 a.C.)

Combattuta a sud-est dei Colli Albani tra Latini, riuniti nella Lega di Aricia e Roma, la (—) si concluse con la vittoria di questi ultimi guidati dal dittatore Aulo Postumio.

Roma stipulò poi — sotto il consolato di Spurio Cassio, nel 493 a.C. — un trattato di alleanza con i Latini, cui aderì il vicino popolo degli Ernici (foedus Cassianum) [vedi].

Compito principale dell'alleanza fu la difesa del territorio latino dalla minacciosa pressione degli Equi ad est e dei Volsci a sud. I tentativi di espansione di questi popoli furono sempre rintuzzati dalle virtù guerriere dei Romani ed, in seguito, anche attraverso la fondazione di numerose colonie, ai confini del loro territorio.

Regula Catoniana

[vedi Legatum]

Rei vindicatio [Azione di rivendica; cfr. art. 948 c.c.]

Azione a tutela della proprietà, esperibile dal proprietario contro chi possedesse illegittimamente la cosa, al fine di ottenerne la restituzione.

Il relativo processo fu soggetto a varie trasformazioni nel corso delle diverse epoche storiche:

— nel diritto arcaico, esso si svolgeva nella forma della *lègis àctio sacramenti in rem* [vedi]. In essa non si distinguevano attore e convenuto: entrambi i soggetti affermavano la proprietà della cosa, pronunciando la formula solenne e promettendo di versare alla cassa pubblica una somma di danaro (*sacramentum*) in caso di soccombenza. Il giudice decideva quale fosse il *sacramentum iustum*, risolvendo implicitamente, in tal modo, il giudizio sulla proprietà;

— nella età classica, il processo aveva luogo con la procedura della *legis actio per iudicis postulationem*, ove chi affermava di essere proprietario faceva promettere a chi possedeva la cosa il pagamento di una somma in danaro (*sponsio praeiudicialis*) [vedi *sponsio*] qualora fosse risultato soccombente nel successivo giudizio.

Il *dominus* in seguito citava in *ius* la controparte, esercitando la *legis actio per iudicis postulationem*;

— nel sistema formulare, ebbe maggior diffusione il procedimento della formula *petitòria*: senza che vi fosse bisogno di una preventiva *sponsio* del convenuto, l'attore agiva in giudizio affermando di essere proprietario della cosa, chiedendone la restituzione.

Il procedimento si semplificava: convenuto era il possessore, attore chi non possedeva ed affermava di essere proprietario.

Instaurata la lite, se il convenuto non restituiva spontaneamente la *res litigiosa* (cosa oggetto della lite), il giudice procedeva alla *litis aestimatio* [vedi].

Il convenuto soccombente doveva restituire la cosa *cum sua causa*, ossia: se possessore di buona fede, doveva restituire i frutti percepiti dopo la *litis contestatio* [vedi], mentre, se di mala fede, doveva restituire anche quelli percepiti ante *litem contestatam*, ossia sin dalla immissione nel possesso.

Reièctio civitatis

Uno dei casi in cui si verificava una *càpitis deminutio media* [vedi].

Il cittadino romano che avesse acquistato un'altra cittadinanza (ad es., divenendo membro di una colonia latina), veniva privato dello status *civitatis* [vedi *civitas*; *status*].

Anche per i casi di (—) operava l'istituto del *postliminium* [vedi *iùs postliminii*].

Relegatio in insulam

Una delle pene previste in diritto romano, nella fase della *cognitio extra ordinem* [vedi]. Consisteva nel soggiorno coatto in una località isolata, ma non comportava né la confisca dei beni [vedi *publicatio bonorum*] né la perdita dello status *civitatis* (distinguendosi, per tali motivi, dalla *deportatio in insulam* [vedi]).

Poteva essere temporanea o perpetua.

Relictum [lett. "ciò che è stato lasciato"]

Il termine indicava il complesso dei beni appartenenti al *de cuius* [vedi], facenti parte, alla sua morte, del suo patrimonio ed in quanto attribuiti in successione agli eredi.

Si distingueva dal *donatum*, cioè dal complesso dei beni che il *de cuius* aveva attribuito, in vita, attraverso donazione.

Relocatio tacita [Proroga tacita della locazione]

Si aveva (—) nei casi in cui, al termine del contratto di locazione [vedi *locatio-conductio*] il conduttore continuava il godimento del bene locato, senza alcuna opposizione da parte del locatore. Quanto alla durata del contratto, a seguito della proroga, occorre distinguere:

— il principio generale era che la rinnovazione tacita avesse effetto fino a quando il locatore non richiedesse esplicitamente la consegna della cosa locata;

— se oggetto della locazione erano fondi rustici, ciascuna rinnovazione tacita aveva effetto per l'intera annata agraria.

Remissio pignoris [Rinuncia al pegno; cfr. artt. 1238, 1240 c.c.]

Uno dei fatti estintivi del *pignus* [vedi], consistente nella rinuncia espressa al pegno da parte del creditore.

Se la (—) avveniva tacitamente (si pensi, ad. es. alla consegna spontanea al debitore, da parte del creditore, della cosa oggetto del pignoramento), il pegno non si estingueva, ma al debitore veniva concessa, dal pretore, un'*exceptio doli* [vedi] od una *exceptio pacti* [vedi] per paralizzare l'eventuale azione del creditore *pignoratizio*.

Remissio servitutis [Rinuncia alla servitù; cfr. artt. 1072 ss. c.c.]

Uno dei modi di estinzione della servitù [vedi servitutes praediorum]: pur tra molti contrasti, la dottrina prevalente ritiene che in concreto la rinuncia alla servitù avesse luogo, in diritto classico, attraverso una in iure cèssio servitutis [vedi].

In diritto postclassico, per attuare la (—), si ritenne sufficiente una dichiarazione, anche priva delle formalità prestabilite, del proprietario del fondo dominante.

Remissio ususfructus [Rinuncia all'usufrutto; cfr. art. 1014 c.c.]

Uno dei modi di estinzione dell'usufrutto [vedi ususfructus]: dalle fonti apprendiamo con certezza che essa, in diritto classico, si realizzava mediante una in iure cèssio ususfructus [vedi], mentre in diritto postclassico non era richiesta alcuna forma particolare.

Remotio tutòris

[vedi Tutela]

Renuntiatio

[vedi Leges tabellariæ]

Repetitio

La (—), che precedeva la dichiarazione di guerra, era la richiesta di restituzione delle cose e degli uomini tratti ingiustamente dal popolo straniero.

In età arcaica la dichiarazione di guerra era concepita, infatti, come un "procedimento giuridico-religioso", che si apriva, appunto con la (—).

La richiesta era pronunciata solennemente da uno dei membri del collegio dei Fetiales [vedi], inviato a tal scopo presso lo straniero.

Se la suddetta richiesta non era soddisfatta entro i 33 giorni successivi, il popolo che non vi aveva ottemperato veniva dichiarato iniustus.

A tal punto il Fetiale era tenuto a tornare a Roma per consultare i maiores ed attendere la deliberazione della guerra. A seguito di questa, il Fetiale veniva nuovamente inviato presso il popolo nemico per eseguire formalmente la dichiarazione di guerra [vedi pater patratus].

Repetitio de moribus

[vedi Retentio propter mores]

Repetitio ususfructus

Clausola inserita nel legato [vedi legatum] di usufrutto, in virtù della quale, in caso di capitis deminutio [vedi] dell'usufruttuario, l'usufrutto si trasmetteva ad altra persona designata dal testatore.

Era, invece, vietata la (—) per il caso di morte del titolare: in diritto postclassico, questo divieto fu superato, ammettendosi la (—) anche in favore degli eredi dell'usufruttuario.

Repetundæ

[vedi Crimen repetundarum]

Replicatio [Controeccezione]

Nel processo per formulas [vedi], la (—) si poneva nella formula [vedi] come condizione negativa dell'exceptio [vedi], qualora all'eccezione sollevata dal convenuto, l'attore avesse da opporre altri fatti o altre questioni di diritto idonei a paralizzare l'eccezione stessa.

La (—) era, in sostanza, una controeccezione.

Reprobatio

Delitto rientrante nell'ambito del crimen falsi [vedi]; consisteva nel negare la validità di monete che recavano impresso il volto dell'imperatore.

La pena prevista era quella della deportazione (deportatio [vedi]) o dei lavori forzati in miniera (damnatio ad metalla [vedi]).

La (—) fu prevista e punita in età imperiale.

Repromissio

[vedi Cautio]

Repudium

[vedi Divortium]

Rerum communicatio

[vedi Communicatio rerum]

Res [Cosa]

(—) letteralmente significa "cosa": il termine era adoperato, in diritto romano, per indicare, più in generale, il bene, suscettibile di soddisfare i bisogni umani, oggetto del diritto soggettivo di un individuo.

Affinché una (—) potesse costituire oggetto di rapporti giuridici privati, doveva avere i seguenti requisiti:

- concretezza, cioè l'inerenza alla realtà sensibile;
- utilità, cioè attitudine a soddisfare un bisogno umano;
- limitatezza, cioè scarsità tale da indurre il soggetto ad accaparrarsela, sopportando anche eventualmente un sacrificio (con esclusione di cose quali ad es., l'aria);
- disponibilità privata, cioè idoneità ad essere, lecitamente, oggetto di rapporti giuridici (con esclusione delle res extra commercium [vedi]);
- estraneità al soggetto attivo del rapporto, per i Romani, infatti, qualunque oggetto o soggetto poteva essere res, tranne che il titolare del rapporto.

È opportuno evidenziare che:

- tra le (—) non rientrarono le entità immateriali che non si fossero concretizzate in una cosa materiale (si pensi a servizi, prestazioni personali, opere dell'ingegno);
- il concetto di oggetto giuridico fu inteso in senso più ampio delle mere cose, ricomprendendo, ad esempio, anche gli schiavi (considerati res in senso lato).

Res accessorie

[vedi Accèssio]

Res amòtæ

[vedi Retèntio pròpter rès amòtas; Àctio rerum amotarum]

Res commùnnes òmniùm

Particolare categoria di res humàni iùris [vedi], nella quale rientravano tutte le cose che non erano suscettibili di apprensione individuale: di esse, ciascun membro della collettività poteva usufruire, acquistandone il domìniùm ex iure Quirìtium [vedi] mediante occupàtio [vedi] (si pensi all'aria, al mare, alle spiagge).

Le (—) erano anche dette res privatæ; parte della dottrina ha negato la classicità della categoria, sostenendo che di (—) si parlò solo in età bizantina, e senza alcun rilievo giuridico.

Res composte (re quæ distantibus constant)

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente le cose quæ ex plùribus inter se cohærentibus còstant, quelle, cioè, che risultavano dall'unione di più cose, in modo da formare un complesso unitario, senza che le singole cose componenti perdessero la propria individualità.

Le singole parti perdevano, tuttavia, la loro autonomia funzionale, per dar vita ad un nuovo bene, avente una funzione propria (ad es., un edificio, una nave).

La rilevanza giuridica della categoria era data dalla possibilità di una coesistenza della proprietà sul tutto con la proprietà sulle singole parti componenti il tutto.

Res consumabili (res quæ usu consumuntur)

Particolare categoria di res in commercio [vedi] comprendente tutte le cose che, usate secondo la loro normale destinazione, erano suscettibili di una sola utilizzazione (da parte del soggetto che se ne serviva), sia perché tale utilizzazione comportava la distruzione della cosa (es. derrate alimentari), sia perché ne comportava l'alienazione (es. denaro) o la trasformazione (es. materie prime, come il grano).

La categoria aveva rilevanza giuridica in tema di ususfructus [vedi], usus sine fructu [vedi] e commodatum [vedi], che potevano avere ad oggetto soltanto cose inconsumabili.

Res corporàles [Cose corporali]

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente le cose quæ tàngi pòssunt, quelle, cioè, che possono essere toccate (si pensi, ad es., secondo l'esemplificazione gaiana, ad un fondo, un uomo, una veste, all'oro o all'argento).

Tra le (—) rientrava anche il diritto di proprietà (domìniùm ex iùre Quirìtium), che era identificato con la cosa che ne costituiva l'oggetto.

Res Cottidiànæ [lett. "cose quotidiane"]

Opera in 7 libri (detti anche Libri aureòrum oppure Aurea), attribuita, secondo orientamenti tradizionali, a Gaio [vedi].

La dottrina più recente sostiene, peraltro, che si trattasse di una libera parafrasi del manuale istituzionale gaiano, probabilmente da attribuire alle scuole giuridiche orientali postclassiche.

Le (—) furono largamente utilizzate e trasfuse nei Digesta [vedi], dai compilatori giustiniani.

Res derelictæ [Cose abbandonate]

Categoria di res nullius [vedi], comprendente tutte le cose appartenute ad un soggetto privato e successivamente abbandonate da questi.

Res deteriorabili (res quæ minuntur)

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose che, usate secondo la loro normale destinazione, erano suscettibili (non di distruzione, bensì) di deterioramento (si pensi, ad es., ai vestiti).

Res divini iuris [Cose di diritto divino]

Categoria di res extra patrimonium [vedi], comprendente tutte le cose destinate al soddisfacimento di esigenze religiose.

Vi rientravano:

- res sacræ [vedi];
- res sanctæ [vedi];
- res religiosæ [vedi].

Res divisibili

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose suscettibili di essere divise in più parti, in modo che tra le parti ed il tutto vi fosse una mera differenza quantitativa e non qualitativa (ad es., derrate alimentari, denaro, una casa a più piani).

La divisibilità delle cose rilevava in tema di comunione [vedi *communio*], nonché di obbligazioni con pluralità di soggetti [vedi *obligatio pro parte*].

Res extra commercium

[vedi *Res extra patrimonium*]

Res extra patrimonium [Cose fuori dal patrimonio, indisponibili]

Categoria di res [vedi], comprendente tutte le cose indisponibili: fino a che perdurava la loro particolare destinazione, esse non potevano far parte del patrimonio di alcun soggetto privato. Erano dette anche res extra commercium.

Vi rientravano:

- res humani iuris [vedi];
- res divini iuris [vedi].

Res fruttifere

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose capaci di dare periodicamente prodotti materiali, pur rimanendo intatte e mantenendo immutata la loro destinazione economica: tali prodotti, con la separazione dalla res fruttifera, divenivano cose economicamente autonome [vedi *fructus*].

Tra le (—) rientravano, oltre alle piante, le miniere e gli animali, nonché le opere dei servi. Fu molto discussa la natura (o meno) di *fructus* dei parti delle *ancillæ*: la tesi prevalente (ma non motivata) nella giurisprudenza classica optò per la negativa. I giuristi bizantini spiegarono, successivamente, che sarebbe stato assurdo far rientrare, tra i frutti, un essere umano. Estranea al diritto romano fu, inoltre il concetto di "frutti civili": gli interessi prodotti da somme di denaro date in prestito, non rientravano, infatti, tra i "fructus".

Res fungibili

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose quæ pòndere, numero, mensura consistunt, cioè quelle prese in considerazione non per la loro qualità, bensì per la loro quantità, peso, numero o misura; infungibili erano tutte le altre, prese in considerazione per la loro individualità.

La distinzione era rilevante in tema di obbligazioni, ed in particolare in ordine a quelle in cui il debitore era tenuto alla restituzione del tantundem eiusdem generis, ossia di una quantità di res appartenenti sia al genere che alla specie di quelle ricevute (è, ad es., il caso del *mùtuum* [vedi] che aveva per oggetto cose fungibili; diversamente il *depòsitum* [vedi] aveva di regola ad oggetto cose infungibili).

Res furtivæ

[vedi *Usucàpio*]

Res hòstium [Cose del nemico]

Categoria di res nullius [vedi]: vi rientravano tutti gli oggetti appartenuti a popoli nemici, ma attualmente in disponibilità di cittadini romani.

Res humani iuris [Cose di diritto umano]

Categoria di res extra patrimonium [vedi], comprendente tutte le cose non destinate al soddisfacimento di esigenze religiose.

Vi rientravano:

- res communes òmnium [vedi];
- res publicæ [vedi];

— res universitatis [vedi].

Res immobiles

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose non suscettibili di trasporto da un luogo ad un altro.

La contrapposizione con le res mobiles [vedi] si diffuse, assumendo valore generale, in diritto postclassico.

Res in commercio

[vedi Res in patrimonio]

Res inconsumabili

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose suscettibili di uso ripetuto (anche se a causa di tale uso potevano deteriorarsi sino a risultare distrutte).

La categoria rilevava giuridicamente in tema di ususfructus [vedi], usus sine fructu [vedi] e commodatum [vedi], che potevano avere ad oggetto soltanto cose inconsumabili.

Res incorporales [Cose incorporali]

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente le cose quæ tângi non pòssunt, quelle, cioè, che non possono essere toccate: vi rientravano tutte quelle situazioni che attribuivano un diritto diverso dalla proprietà (es. eredità, usufrutto, obbligazioni, servitù).

Res indivisibili

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose che non potevano essere divise materialmente, senza determinare la perdita della loro utilità originaria (ad es., un servo, un animale ed in generale ogni res semplice [vedi]).

L'indivisibilità rilevava in tema di comunione [vedi commùnio], nonché di obbligazioni con pluralità di soggetti [vedi obligatio pro parte].

Res infruttifere

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose inidonee a produrre frutti [vedi fructus].

Res infungibili

[vedi Res fungibili]

Res in iudicium deducta [Questione sottoposta a giudizio]

Quando un soggetto si rivolgeva al giudice la res [vedi], oggetto della lite, diveniva (—). Quindi, in base al principio ne bis in idem [vedi], la stessa azione non poteva essere proposta, contro il convenuto, prima che il giudizio fosse finito.

Res in patrimonio [Cose in patrimonio, disponibili]

Categoria di res [vedi], comprendente tutte le cose di cui i privati potevano disporre liberamente nei loro rapporti giuridici.

Erano dette anche res in commercio.

Vi rientravano le:

- res corporales [vedi] e res incorporales [vedi];
- res mancipi [vedi] e res nec mancipi [vedi];
- res semplici [vedi], composte [vedi] ed omogenee [vedi];
- res divisibili [vedi] e indivisibili [vedi];
- res fruttifere [vedi] ed infruttifere [vedi];
- res consumabili [vedi], inconsumabili [vedi] e deteriorabili [vedi].
- res fungibili [vedi] ed infungibili;
- res mobiles [vedi] ed immobiles [vedi];
- res principali [vedi] ed accessorie [vedi].

Res inventæ in litore maris [Cose ritrovate sulla spiaggia]

Categoria di res nullius [vedi]: vi rientravano tutte le cose rinvenute su un lido marino.

Res iudicata [Cosa giudicata; cfr. art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.]

Si aveva (—), cioè definizione immutabile della questione, nel caso di sententia iudicis validamente emessa, e nel caso di confessione resa in giudizio.

Res litigiosa [Controversia; cfr. art. 1965 c.c.]

Espressione adoperata nel diritto civile vigente, per indicare uno dei requisiti del contratto di transazione [vedi transactio], cioè l'esistenza di una controversia tra le parti.

Res mancipi

Fondamentale categoria, nell'ambito delle res in commercio [vedi].

(—) erano quelle che, sin dall'antichità, avevano costituito oggetto di mancipium [vedi], risultando inscindibilmente collegate alla vita della familia primitiva e ai suoi bisogni.

L'elenco delle (—) era tassativo e comprendeva:

- i fondi situati in solo Italico [vedi fundi in agro italico] (o, se situati in suolo provinciale, che godevano del privilegio del ius Italicum [vedi]);
- le servitù prediali rustiche, più antiche (iter, actus, via, aquaeductus);
- gli schiavi;
- gli animali da tiro e da soma (quæ collo dorsòve domàntur) e precisamente i buoi, i cavalli, i muli e gli asini.

Alle (—) si contrapponevano le res nec mancipi le quali, pur essendo collegate alla vita della familia, non erano indispensabili per la stessa ma ne costituivano mera fonte di ricchezza ed erano sottoposte ad un regime giuridico diverso. Tra le res nec mancipi ricordiamo: le servitutes prædiòrum urbanòrum [vedi]; i prædia stipendiària et tributària [vedi], le belve feroci e tutte le res incorporales [vedi].

La fondamentale differenza tra (—) e nec mancipi, evidenziata anche da Gaio [vedi], consisteva in ciò:

- le (—) si trasferivano con la mancipatio [vedi] o con la in iure cessione [vedi] (tranne le servitù rustiche) e non con la traditio [vedi];
- le res nec mancipi si trasferivano con la semplice traditio.

La distinzione finì con il perdere rilievo in quanto, in diritto pretorio [vedi ius honorarium], si ammise che anche le (—) potessero essere trasferite per traditio [vedi]: il dominiù sulle (—) oggetto di traditio veniva acquistato, iure civili, per decorrenza del tempus ad usucapionem [vedi]. Prima che fosse avvenuta l'usucapione, al soggetto "ricevente" era concessa, a tutela, la c.d. actio Publiciana [vedi].

In epoca postclassica, caduta in disuso la mancipatio, Giustiniano abolì la distinzione tra (—) e res nec mancipi, anche formalmente, con una costituzione del 513 d.C.

Res mòbiles

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose suscettibili di essere trasportate da un luogo ad un altro, senza che ne sia alterata la struttura (ad es., un animale, uno schiavo od un libro).

Res nec màncipi

[vedi Res mancipi]

Res nullius [Cose di nessuno]

Erano così definite in diritto romano le cose non appartenenti ad alcuno e come tali suscettibili di occupatio [vedi].

Tra le (—) ricordiamo:

- l'insula in mari nata, che diventava di proprietà di chi se ne impossessava per primo;
- le res communes omnium [vedi], se era occupata una parte delimitata di esse, poiché nella loro massa erano considerate extra commercium;
- le feræ bestiae, rispetto alle quali l'occupatio, che assicurava il dominiù [vedi], conseguiva a seguito di caccia (aucupium) e pesca (piscatio). Non erano acquisibili per occupazione gli animali sub custodia aliena e le bestie mansuefatte (es. colombi), a meno che non avessero perso l'attitudine a far ritorno dal padrone (animus revertendi [vedi]);
- le res derelictae, che, secondo l'opinione prevalente, si potevano acquistare tramite occupatio solo se si trattava di res nec mancipi [vedi], poiché in ordine alle res mancipi [vedi], l'occupatio costituiva solo il momento iniziale dal quale decorreva il termine per l'usucapio [vedi].

Al pari della derelictio, anche lo iactus missilium (lancio di monete che si soleva fare alla folla durante le pubbliche feste) comportava la possibilità di acquistare la cosa tramite l'occupazione;

- le res inventae in litore maris [vedi];
- le res hostium [vedi].

Res omogenee

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente le cose quæ ex pluribus inter se distantibus constant, cioè quelle che, pur conservando la propria essenza ed autonomia, in considerazione della funzione socio-economica svolta, diventavano oggetto di un'unica denominazione (si pensi, ad es., ad un gregge, un armento od una quadriglia di cavalli).

Res pèrit dòmino

Principio generale del diritto civile vigente in tema di obbligazioni, in virtù del quale il pregiudizio cagionato dal perimento di una res [vedi] deve essere sopportato dal suo proprietario.

Il principio è molto rilevante in tema di acquisto a titolo derivativo: il rischio del perimento della cosa grava, ad es., sull'acquirente, se l'evento si produce dopo che quest'ultimo abbia acquistato la proprietà della cosa stessa (è il caso del contratto di compravendita, nel quale l'acquisto della proprietà si produce per effetto dello scambio di consensi: è, pertanto, il compratore a sopportare il perimento del bene acquistato anche se questo è ancora presso il venditore che non ne abbia effettuato la consegna.

Res pòpuli

[vedi Res publicæ]

Res principales

[vedi Accèssio]

Res privatæ

[vedi Res commùnnes òmniùm]

Res publicæ

Particolare categoria di res humàni iùris [vedi], nella quale rientravano tutte le cose appartenenti al popolo (res pòpuli), e cioè cose in passato appartenute a privati cittadini e poi divenute pubbliche mediante un apposito provvedimento (publicàtio), oppure cose acquistate direttamente come bottino di guerra, o comunque destinate ad un uso pubblico.

Vi rientravano fiumi, porti, strade, fari, piazze, teatri, terme, stadi. Da queste si differenziavano le res universitatis [vedi], categoria in cui rientravano analogamente cose destinate a finalità di interesse collettivo, appartenenti, però, a comunità municipali.

Le (—) non erano sottoposte al ius civile [vedi], ma regolate da appositi provvedimenti legislativi di natura pubblicistica.

Res quæ in genere functionem recipiunt

Erano così definite le res fungibili individuabili attraverso la loro appartenenza ad un genus.

Res quæ plùribus inter se cohærentibus còstant

[vedi Res composte]

Res quæ pluribus inter se distàntibus constant

[vedi Res omogenee]

Res quæ tangi non possunt

[vedi Res incorporàles]

Res quæ tàngi pòssunt

[vedi Res corporàles]

Res quæ uno spìritu continèntur

[vedi Res semplici]

Res religiosæ [Cose religiose]

Particolare categoria di res divini iùris [vedi], comprendente tutte le cose destinate al culto dei defunti, come i sepolcri e gli oggetti destinati all'ornamento del cadavere.

Res sacræ [Cose sacre]

Particolare categoria di res divini iùris [vedi], comprendente tutte le cose destinate al culto degli dei Superi (o della divinità cristiana, dopo la diffusione del Cristianesimo), quali templi (poi chiese) ed arredi sacri.

Una cosa diveniva sacra mediante consecratiò o dedicatiò [vedi] e cessava di esserlo attraverso la profanatiò [vedi].

Res sàntæ [Cose sante]

Particolare categoria di res divini iùris [vedi], comprendente tutte le cose non appartenenti ad una divinità, ma poste sotto la sua protezione, quali, ad es., le mura e le porte della città od i confini dei fondi (Gai. Inst., II, 2-8).

Res semplici

Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente le cose quæ uno spìritu continèntur, quelle, cioè, che costituiscono un'unità organica autonoma (ad es., una statua, uno schiavo, una pietra).

Res sperata [Cosa futura]

È la cosa non ancora venuta ad esistenza. Nell'attuale linguaggio giuridico è definita emptio rei speratæ, la vendita di cosa futura: essa è tradizionalmente contrapposta alla c.d. emptio spei (vendita di speranza) che va considerata esempio tipico di controllo aleatorio.

Res universitatis

Particolare categoria di res humàni iùris [vedi], nella quale rientravano tutte le cose appartenenti ai municipia [vedi municipium] oppure alle coloniae [vedi], da considerarsi res publicae [vedi], se destinate all'uso della collettività.

Res uxoriae

[vedi Parapherna (da: para; jernhvn)]

Res vi possèssae

[vedi Usucàpio]

Rescripta principum

[vedi Constitutiònes principum]

Rescriptum Domitiani de medicis (vel de immunitatibus medicorum) [Rescritto di Domiziano sui privilegi dei medici]

Rescritto [vedi constitutiònes principum] emanato dall'imperatore Domiziano tra il 93 ed il 94 d.C. e contenente statuizioni relative all'organizzazione dell'insegnamento pubblico delle discipline mediche, stabili, altresì, i privilegi spettanti a coloro che esercitavano la professione medica, nonché le sanzioni applicabili in caso di abusi.

Rescriptum Severi et Caracallae de praescriptioe longi temporis [Rescritto di Severo e Caracalla in tema di praescriptio longi temporis]

Rescritto [vedi constitutiònes principum] emanato dagli imperatori Settimio Severo e Caracalla nel 199 d.C.: con esso si stabilì che la praescriptio longi temporis [vedi] dovesse operare anche in favore dei possessori di fondi provinciali.

Il (—) ci è pervenuto attraverso due papiri egizi.

Reservatio mentis

 [Riserva mentale]

Si aveva (—) nei casi in cui un soggetto manifestava una volontà negoziale, difforme dalla reale volontà interna, senza alcuna intesa con il destinatario della dichiarazione e senza che quest'ultimo fosse in grado di accorgersi della divergenza.

La volontà interna, non esteriorizzata, come più in generale il silenzio [vedi], era irrilevante, dal punto di vista negoziale, in diritto romano. Anche nell'attuale ordinamento civile, (—), rimanendo interna al dichiarante, non ha alcuna conseguenza ed il negozio giuridico è perfettamente valido ed efficace.

Resolutio mandati

[vedi Mandatum]

Respondere ex auctoritate principis

[vedi Ius publice respondendi]

Responsabilità ex recepto

[vedi Ex recepto]

Responsa prudentium

 [lett. "pareri dei giuristi"]

I (—) erano i responsi dati dai singoli giuristi in ordine a problemi pratici sottoposti al loro esame. Essi costituirono fondamentale strumento di produzione ed interpretazione del diritto.

Particolarmente autorevoli (tanto da vincolare il giudice) erano i (—) provenienti dai giuristi insigniti del ius publice respondendi [vedi].

Nel V sec. d.C., a seguito di una costituzione di Valentiniano III (più nota con il nome di legge delle citazioni [vedi]) si attribuì efficacia di legge ai pareri espressi dai giuristi classici Paolo [vedi], Papiniano [vedi], Ulpiano [vedi], Modestino [vedi], Gaio [vedi].

Responsum

[vedi Responsa prudentium]

Restitutio natalium

[vedi Libertinitas]

Restitutio in integrum

[vedi In integrum restitutio]

Retentio dotis

 [Ritenzione di dote]

L'espressione indicava il diritto del marito, venuto meno il vincolo matrimoniale [vedi divortium], di trattenere, almeno in parte, la dote [vedi dos] ricevuta. La (—) si concretizzava alternativamente:

— nella restituzione di un importo inferiore rispetto a quanto dovuto;

— nella possibilità di trattenere per sé parte della dote.

Cinque furono le ipotesi di (—):

— retentio propter mores [vedi];

— retentio propter res donatas [vedi];

- retentio propter res amòtas [vedi];
- retentio propter lìberos [vedi];
- retentio propter impènsas [vedi].

Retentio pròpter impènsas [Ritenzione per le spese]

Particolare fattispecie di retentio dòtis [vedi]: si concretizzava nella possibilità, per il marito, di trattenere parte della dote al fine di essere ripagato di tutte le spese sostenute per sopportare i pesi del matrimonio (ad ònera matrimonii ferènda) purché fossero state preventivamente o successivamente approvate dalla moglie.

Le spese per la conservazione dei beni facenti parte della dote venivano invece automaticamente detratte dalla dote.

Retèntio propter lìberos [Ritenzione per i figli]

Particolare fattispecie di retentio dotis [vedi]: si concretizzava nella possibilità, per il marito, di trattenere 1/5 della dote in caso di morte della moglie (1/6 se lo scioglimento del matrimonio dipendeva da colpa della moglie), per ciascun figlio.

Retèntio propter mòres [Ritenzione per i cattivi costumi della moglie]

Particolare fattispecie di retentio dotis [vedi]: si concretizzava nella possibilità, per il marito di agire, con un iudìcium de mòribus o attraverso una repetitio de moribus, per trattenere 1/6 del patrimonio dotale, se il divorzio era dovuto a comportamento particolarmente grave della moglie, oppure 1/8 in caso di comportamento leggero, ma non grave.

Retèntio propter res amòtas [Ritenzione per le cose sottratte]

Particolare fattispecie di retentio dotis [vedi]; si concretizzava nella possibilità, per il marito, di trattenere parte della dote fino a quando la moglie non gli avesse restituito le cose mobili che gli aveva sottratto [vedi àctio rèrum amotàrum] durante il matrimonio.

La (—) si esercitava attraverso l'opposizione da parte del marito di un'excèptio dòli [vedi] alla moglie che agiva per la restituzione della dote.

Retentio propter res donàtas

Particolare fattispecie di retentio dotis [vedi]: si concretizzava nella possibilità, per il marito, di trattenere una parte del valore di quanto, in spregio del divieto di donazione tra coniugi [vedi donàtio] aveva donato alla moglie in costanza di matrimonio.

Retratto litigioso

[vedi Lex Anastasiàna; Cèssio crèditi]

Reus

Termine col quale veniva talvolta designato il debitore di un'obbligazione (detto anche obligàtus).

Reus in excipièndo fit àctor [Relativamente alle eccezioni, il convenuto diventa attore; cfr. art. 2697 c.c.]

L'espressione indica che, in ordine alle eccezioni, il convenuto assume la posizione di attore: ciò vuol dire che il convenuto che solleva una eccezione, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione stessa [vedi ònus probàndi].

Reverèntia coniugàlis

[vedi Matrimonium]

Revèrsio ad dòminum

[vedi Usucàpio]

Revisio per saltum [Impugnazione immediata in Cassazione; cfr. art. 569 c.p.p.]

L'espressione è adoperata per indicare quei casi in cui è consentito impugnare una sentenza di primo grado, proponendo immediatamente ricorso in Cassazione e "saltando" il giudizio d'appello (omisso medio) (es. art. 569 c.p.p.).

Revocàtio in servitùtem

Uno dei modi di costituzione dello status [vedi] di servus: in virtù di essa il libèrtus [vedi libertinitas] che si era dimostrato ingrato verso il patrònus [vedi] (venendo meno ad uno degli obblighi impostigli dalla libertinitas), ricadeva nella condizione di servus.

L'istituto della (—) fu caratteristico del diritto postclassico.

Rex [Re]

Suprema carica nell'organizzazione politica della Roma arcaica.

La storia ricorda sette re di Roma:

- Romolo (il fondatore) [vedi];
- Numa Pompilio [vedi];
- Tullo Ostilio [vedi];

- Anco Marzio [vedi];
- Tarquinio Prisco [vedi];
- Servio Tullio [vedi];
- Tarquinio il Superbo [vedi].

Il periodo della monarchia va, secondo la tradizione, dal 754 (o 753) a.C. — anno della fondazione della città — al 510 a.C. — anno del violento allontanamento della dinastia etrusca dei Tarquinii.

Il (—) era l'organo sovrano e riuniva in sé le funzioni più importanti della città; era, infatti:

- capo dell'esercito;
- supremo sacerdote;
- rappresentante della città nei rapporti internazionali;
- sommo giudice.

Nello svolgimento delle sue attività, era assistito dal *senatus* (in origine, consesso di consiglieri, di nomina regia, i cui singoli membri erano detti *patres*). A tal proposito, occorre distinguere:

- la monarchia latino-sabina (rappresentata dai primi 4 re) fu ossequiosa delle attribuzioni del Senato e delle assemblee popolari;
- la monarchia etrusca (rappresentata dalla dinastia dei Tarquinii) impresso, invece, una forte svolta assolutistica, superando la precedente concezione che considerava il (—) come *prìmus inter pares* (almeno rispetto ai patrizi).

La designazione del nuovo (—) avveniva:

- per designazione da parte del predecessore;
- per vocazione del primogenito del re defunto;
- per elezione da parte del senato [vedi *interrègnum*], mancando un discendente del re defunto o un successore da quest'ultimo designato.

In periodo repubblicano il titolo di (—), non formalmente abolito, fu attribuito al supremo sacerdote dei culti romani (*rex sacròrum* o *rex sacrificulus*), assumendo una valenza non più politica, ma esclusivamente religiosa.

Rex sacrificulus

[vedi *Rex*]

Ricimero

Potentissimo *magister militum* [vedi]; influenzò le sorti dell'impero romano d'Occidente favorendo l'ascesa al trono o la capitolazione di molti imperatori (Avito, Maggiorano, Libio Severo, Antemio, Olibrio), negli anni che andarono dal 456 al 472 d.C. (anno della sua morte).

Riduzione del negozio giuridico

Espressione del principio di utilizzazione dei negozi utili, con cui si indicava, nel mondo romano, un procedimento attuato — nei singoli casi — dai giuristi o dai magistrati giudicanti su sollecitazione degli interessati.

La (—) si verificava tutte le volte in cui il negozio era parzialmente inutile, ma le sue finalità potevano essere realizzate con quanto di esso vi fosse di utilizzabile: in sostanza si considerava inesistente la parte inutile e si conservava quella sana ("utile per inutile non vitiatur").

Rogatio

Una delle due fasi del processo comiziale [vedi], insieme all'*anquisitio* [vedi]: in essa i comizi [vedi *comitia*] si pronunciavano, a seguito dell'emissione di un decreto di condanna a conclusione dell'*anquisitio* [vedi], sull'opportunità o meno di commutare la pena di morte (*pœna capitis*) in quella di *interdictio aqua et igni* [vedi].

Rogatio legis

[vedi *Lex*]

Rogatio semproniana de civitate sòciis danda

Proposta di legge [vedi *Lex*] formulata da Caio Gracco [vedi *Caio Gracco*, *Tiberio*] nel 122 a.C. e volta a concedere la cittadinanza latina agli Italici e quella romana ai Latini [vedi]. Il progetto suscitò l'ostilità sia delle classi dirigenti romane, che intrattenevano buoni rapporti con le oligarchie della penisola ma non volevano l'estensione indiscriminata della cittadinanza; sia delle masse proletarie, timorose di perdere peso politico per la moltiplicazione degli elementi cittadini.

La (—) segnò la fine politica di Caio Gracco: il senato si avalse dell'ausilio d'un tribuno della plebe, Marco Livio Druso, che interpose l'*intercessio tribunicia* [vedi], bloccando la proposta. La popolarità di Caio Gracco crollò ed egli non riuscì a farsi rieleggere tribuno.

Rogatiònes per sàturam

Venivano così definite le proposte di leggi [vedi lex] aventi ad oggetto argomenti diversi.

Le (—), fenomeno di malcostume legislativo, furono vietate dalla lex Cæcilia Didia de modo lè-gum promulgandàrum.

Roma (scuola di)

Scuola giuridica molto fiorente in periodo postclassico, in particolare nel periodo tra il IV ed il V sec. d.C.

Fu una delle scuole (insieme a quelle di Berito [vedi] e di Costantinopoli [vedi], abilitate da Giustiniano all'insegnamento ufficiale del diritto.

Romaikè archaiologhìa

[vedi Dionigi di Alicarnasso]

Romolo

Leggendario fondatore di Roma, da intendere come eponimo giustificativo del nome della città. Si è, infatti, chiarito che il mitico (—) non è altro che una creazione leggendaria: i Romani — come molti popoli antichi — sentirono il bisogno di collegare la nascita della città alla figura di un eroe che desse il proprio nome alla comunità (in realtà il suo nome derivava da quello della città o del popolo). Dunque, (—) significa "il Romano" ed è il simbolo del popolo romano.

Secondo la tradizione (—) avrebbe governato la comunità latina stanziata sul Palatino [vedi], formata dalla tribù dei Ràmnes, mentre Tito Tazio, quella sabina dei Tìties stanziata sul Quirinale. Alle due originarie tribù si associò, successivamente, una terza tribù, di origine etnica incerta, quella dei Lùceres. Le tre tribù che costituirono l'originario Populus Romanus Quirìtum sarebbero state organizzate in dieci curiæ (con a capo un curione) e suddivise ancora in 10 decurie governate ciascuna da un decurione. Le curie, che si configuravano come corporazioni religiose e militari, avevano anche funzioni politiche nei comizi curiati [vedi comìtia curiàta], le cui deliberazioni entravano in vigore dopo l'approvazione del senato, consesso degli anziani.

(—) fu venerato dai Romani col nome di Quirino; fin dai tempi più antichi i Romani si denominarono Quiriti, dal vocabolo sabino curis (lancia), ad indicare un popolo guerriero per eccellenza.

Leggendaria sarebbe anche la scomparsa di (—) avvenuta durante un temporale.

Romolo Augustolo (imp. 475-476 d.C.)

Ultimo imperatore romano d'Occidente, fu insediato sul trono dal padre Oreste nel 475 d.C. e deposto nel 476 da Odoacre [vedi] che lo relegò a Napoli.

Con la deposizione di (—) si chiudevano tutte le dinastie degli imperatori d'Occidente: Odoacre, infatti, preferì governare l'Italia, col titolo di patrizio, come rappresentante dell'imperatore d'Oriente.

Il re barbaro poté così insediarsi con le forme della legalità e giustificare la deposizione di (—) come un ritorno al concetto dell'unità dell'impero.

Gli avvenimenti del 476 d.C. segnarono l'inizio della dominazione barbarica sull'Italia (come già era avvenuta la dominazione dei Visigoti in Spagna, dei Vandali in Africa, dei Franchi in Gallia). Tale data segna per tradizione la fine del mondo romano e l'inizio dell'epoca medievale.

Rubicone

Antico fiume, nei pressi dell'odierna Rimini, che delimitava il confine sacro, oltre il quale era vietato portare armi ed esercitare, quindi, il comando militare.

Il 10-I-49 a.C. Cesare [vedi] varcò questa linea sacra al comando del suo esercito, dando così inizio alla guerra civile e sancendo, in pratica, la fine della Repubblica.

Rubrica lègis non est lex [La rubrica della legge non è legge]

L'espressione indica che la rubrica che generalmente precede gli articoli di legge, non fa parte del contenuto imperativo della legge stessa, e non è, quindi, neanche utilizzabile a fini interpretativi.

Rupilio P.

Uomo politico vissuto nel II sec. a.C., fu proconsole della Sicilia.

Viene ricordato principalmente perché, nel 131 a.C., insieme ad una commissione senatoria, fu propugnatore di un'importante innovazione dell'ordinamento giudiziario: si stabilì, infatti, che i processi tra cittadini appartenenti ad una medesima comunità provinciale fossero sottoposti alla cognizione degli organi giurisdizionali autonomi di quelle comunità, mentre le liti tra cittadini romani e provinciali fossero sottoposte alla giurisdizione del governatore.

Rutilio Rufo

Giurista di secondo piano, vissuto nel II sec. a.C. Fu allievo di P. Mucio Scevola [vedi], distinguendosi prevalentemente per un'intensa produzione di responsa [vedi] giuridici.

Rùtum et cæsum

Si trattava delle cose tagliate o scavate dalla terra: secondo Ulpiano [vedi], non rientravano tra le pertinenze [vedi pertinenza].

Sabiniani

[vedi Scuola sabiniana]

Sabino (Masurio)

Eminente giurista vissuto nel I sec. d.C., seguace di Capitone [vedi] e fondatore della scuola sabiniana [vedi] fu, con tutta probabilità, il primo giurista insignito del iùs pùblice respondèndi [vedi].

Nell'ambito della sua vasta produzione spiccano i tre libri di diritto civile, commentati da Pomponio [vedi] e Paolo [vedi], i Libri memoriàlium, dedicati alla trattazione di argomenti di diritto pubblico e di diritto sacro, ed un commento all'editto del prætör urbanus [vedi prætör].

Sacèrtas

[vedi Consecrätio]

Sacra

Presso i Romani i (—) erano cerimonie a carattere religioso.

Si distinguevano:

- sacra publica populi Romani, ovverossia il culto di Stato;
- sacra familiari cioè il complesso di cerimoniali officiati dal pater familias, basati sulla memoria degli antenati e sulla devozione alle divinità "domestiche" (Lari e Penati);
- sacra gentilicia nei quali la gens [vedi] si riuniva per rendere onore al proprio nome tutelare, che poteva essere una divinità olimpica (ad es. Giove sotterraneo per la gens Iulia [vedi]) o un astro (il sole per la gens Aurelia).

Sacramèntum

[vedi Lègis àctio sacramenti]

Sacrilègium

[vedi Crìmen sacrilegii]

Sacròrum detestàtio

[vedi Detestatio sacrorum]

Sallustio Crispo

Storico del I sec. a.C., fu contemporaneo di Caio Giulio Cesare [vedi], e fiero sostenitore. Iniziò da giovane la carriera politica e, sostenuto da Cesare, percorse tutti i gradi del cursus honorum [vedi].

Dopo la guerra africana, fu nominato nel 46 a.C. proconsole per la nuova provincia Africa nova, formata dopo la conquista della Numidia.

Al suo ritorno a Roma, accusato di malversazione e senza più il sostegno di Cesare [assassinato da partigiani della fazione senatoria (Idi di marzo del 44 a.C.)], (—) si ritirò a vita privata, ormai deluso della vita politica, dedicandosi alla sua attività di scrittore.

Tre sono le opere che hanno tramandato la sua fama alla storia: il Bellum Catilinæ, il Bellum Iugurthinum e le Historiæ, redatte in 5 libri, in cui sono narrati gli eventi storici compresi tra il 78 a.C., anno della morte di Silla, e il 67 a.C., anno del primo consolato di Pompeo.

Nella sua ricostruzione dei motivi e delle cause della crisi della Repubblica, non sempre (—) appare ricercatore scrupoloso o critico obiettivo, non mascherando affatto la sua posizione chiaramente antisensoria.

Ma le sue analisi storiche non potrebbero essere più precise: egli si dimostra maestro nel ricercare le cause dei fatti e nello studio psicologico degli animi e dei sentimenti dei protagonisti delle singole vicende storiche, penetrando a fondo i fenomeni sociali ed economici.

Come in genere per tutte le opere storiografiche, il contributo di (—) appare, altresì, di notevole importanza ai fini di una ricostruzione più puntuale del diritto pubblico dell'epoca repubblicana, argomento su cui, per la sua valenza politica, non di rado lo storico si sofferma.

Saltus hibèrni et æstivi

Erano i pascoli stagionali (invernali ed estivi), sui quali si riteneva possibile l'esercizio del possesso [vedi possessio] nudo animo, cioè attraverso il solo animus possidèndi [vedi], prescindendo dall'elemento materiale del corpus: si trattava, infatti di pascoli idonei ad essere materialmente sfruttati per una sola stagione all'anno.

Salva rèrum substàntia

[vedi Ususfructus]

Salvio Giuliano

Eminente giurista vissuto durante il principato di Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio, fu discepolo di Giavoleno Prisco [vedi].

In vita ricoprì una serie di cariche senatorie e amministrò per un lungo periodo la provincia della Germania inferiore (Germania meridionale) in qualità di governatore.

Tra la sua ampia e poliedrica produzione giuridica, si segnalano i 90 libri di Digesta, la cui carica innovativa risulta apprezzabile, per quanto si può desumere dai frammenti pervenutici, peraltro, numerosi.

Secondo la tradizione, (—) fu autore (per incarico dell'imperatore Adriano) di una codificazione dell'edictum perpetuum [vedi].

È da sottolineare che l'opera giuliana ha esercitato un'influenza notevolissima sullo sviluppo del diritto in epoca successiva, determinando (grazie all'elaborazione di soluzioni definitive in ordine a numerose questioni dibattute da tempo immemorabile), il superamento della profonda rivalità tra scuola proculiana [vedi] e scuola sabiniana [vedi], che aveva caratterizzato i secoli precedenti.

Sanatoria del negozio giuridico [cfr. artt. 1423, 1424, 1444, 1451 c.c.]

Uno dei principi fondamentali dei moderni ordinamenti giuridici è il principio di conservazione, secondo il quale il negozio, nel rispetto della volontà delle parti, deve essere mantenuto in vita il più possibile ove sia possibile salvarlo in tutto o in parte.

Il principio si basa sull'esigenza dell'economia degli atti giuridici nonché sulla presunzione di serietà della manifestazione di volontà dell'autore dell'atto.

Nel diritto romano, secondo il ius civile [vedi], un negozio nullo non poteva diventare efficace, ma poteva essere oggetto di sanatoria attraverso:

- convalida [vedi];
- conversione [vedi].

Sanctio legis

[vedi Lex]

Sannitiche (Guerre)

Denominazione delle tre guerre sostenute dai Romani contro i Sanniti tra il 343 e il 295 a.C.

Inizialmente i rapporti tra i due popoli furono amichevoli, tanto che nel 354 a.C. fu stipulato un trattato di amicizia. Questo, però, poteva solo ritardare, ma non eliminare il conflitto tra Romani e Sanniti, entrambi desiderosi di possedere le fertili terre a sud del Garigliano.

La prima guerra sannitica ebbe un rapido svolgimento e si concluse con il riconoscimento del diritto dei romani di includere nella propria alleanza le città della Lega campana.

Roma estendeva così il suo dominio su una regione vasta, ricca e civilmente progredita. Terminata la prima guerra sannitica, dovette affrontare la rivolta dei Latini. Domata la rivolta, i Romani sciolsero la Lega latina ed imposero alle città che ne facevano parte condizioni molto gravose.

La seconda guerra sannitica si svolse in due fasi: la prima dal 326 al 304 e la seconda dal 300 al 290.

Nel 321 l'esercito romano, guidato dai consoli Postumio Albino e Veturio Calvino, tentò l'invasione del Sannio. I Romani, costretti a combattere in territorio montano, subirono una gravissima disfatta (Forche Caudine) [vedi].

Riorganizzatasi, Roma riuscì a sconfiggere i nemici a Boviano [vedi].

I Sanniti dovettero riconoscere i possessi romani della Campania e ad essi fu concesso di conservare il proprio territorio, divenendo alleati dei Romani.

Con la terza guerra sannitica (298-290), Roma stroncò definitivamente i suoi fieri nemici, affermando il suo predominio in Italia meridionale e centrale.

La battaglia decisiva si svolse a Sentino (295 a.C.) [vedi].

Sàtio [Semina; cfr. artt. 934 ss. c.c.]

Modi di acquisto del dominium ex iure Quiritium [vedi] a titolo originario, rientrante nell'ambito dell'accessione [vedi accessio] di cosa mobile a cosa immobile.

In particolare, nella (—) si aveva la semina, da parte di un terzo, su un fondo altrui, con semi non appartenenti al proprietario del fondo: in questo caso, quest'ultimo acquistava la proprietà dei germogli.

Satisdàtio damni infècti

[vedi Càutio damni infecti]

Satisfatio ex òperis novi nunciatiòne

[vedi Operis novi nunciatiò]

Satisfatio iudicatum solvi [Garanzia di adempimento in seguito al giudicato]

[vedi Càutio iudicatum solvi]

Satisfatio prætoria

La (—) costituiva, nel processo formulare [vedi processo per formulas], un tipo di cautio prætoria [vedi cautio] emessa dal Pretore su istanza dell'interessato, rivolta alla controparte, che era tenuta ad impegnarsi al pagamento di una somma di denaro all'istante allo scopo di garantirlo dal verificarsi di un evento temuto. In particolare, si aveva (—) qualora, oltre la promissio del destinatario del provvedimento pretorile, erano richieste altre cautiones o altre garanzie di terze persone, a maggiore garanzia dell'adempimento.

Satisfatio pro prædæ litis et vindiciarum

Garanzia prestata dal convenuto, nel processo per formulas [vedi], per la restituzione della cosa oggetto del giudizio o del suo controvalore, in caso di soccombenza. Era analoga alla satisfatio iudicatum solvi [vedi] dalla quale si distingueva poiché si applicava alla rei vindicatio realizzata mediante procedura per sponsionem [vedi rei vindicatio]

Satisfatio rem pupilli salvam fère [Garanzia a tutela del patrimonio del pupillo]

La (—) era una cautio prætoria [vedi cautio] che si concretava in una promessa prestata dal tutore [vedi tutela] legittimo nella forma della stipulatio [vedi] e con l'intervento di garanti.

La (—), introdotta in epoca imperiale allo scopo di salvaguardare e tutelare il pupillo, comportava l'assunzione dell'obbligo, da parte del tutore, di amministrare il patrimonio pupillare secondo buona fede.

La (—) poteva essere richiesta dal magistrato anche al tutore dativo [vedi tûtor dativus]. Non era tenuto a prestare la (—) il tûtor testamentarius [vedi]; essa valeva unicamente come titolo preferenziale laddove il testatore avesse nominato più tutori. In età classica il tutore legittimo o testamentario che avesse prestato la (—), era esposto, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di gestione, all'actio ex stipulatu [vedi].

Satisfatio suspècti herèdis

Era la garanzia prestata dall'erede [vedi heres], sospettato di essere insolvente, in favore dei creditori del de cuius [vedi], per garantire il pagamento dei debiti ereditari.

Scevola

[vedi Mucio Scevola (Publio); Mucio Scevola (Quinto)]

Schola degli agèntes in rèbus

[vedi Magister officiorum]

Schola palatina

[vedi Magister officiorum]

Scholia Sinaitica

Sono brevi commenti, in lingua greca, ai libri 35-38 dei commenti ulpiani all'opera di Sabino [vedi]. Furono scoperti, nella seconda metà del secolo scorso, in un monastero del monte Sinai.

Gli (—) furono probabilmente redatti tra il 438 ed il 529 d.C. e riportano anche brani tratti da numerose altre opere di Ulpiano [vedi] e di altri giuristi classici (tra cui Paolo [vedi]), oltre a costituzioni imperiali raccolte nel Codex Gregorianus [vedi], Hermogenianus [vedi] e Theodosianus [vedi].

Scientia fraudis [Conoscenza della frode]

Requisito indefettibile per l'esperimento dell'azione revocatoria [vedi actio Pauliana], consistente nella conoscenza della frode da parte del terzo acquirente dei beni venduti dal debitore in danno dei creditori.

Tale requisito era necessario per la revoca dei soli atti a titolo oneroso.

Scribæ [lett. "scrivani"]

Ufficiali subalterni dell'organizzazione amministrativa repubblicana, appartenenti alla categoria degli apparitores [vedi].

Essi venivano nominati dai magistrati tra i cittadini romani ed erano retribuiti dallo Stato.

Scrînia [Uffici]

Venivano così definiti gli uffici imperiali che, in quanto preposti all'amministrazione dei più importanti settori dell'organizzazione imperiale, possono paragonarsi agli attuali Ministeri. Essi costituirono, dunque, l'ossatura dell'articolato apparato burocratico che, in ragione delle accresciute dimensioni dell'Impero, caratterizzò la sua struttura fin da Augusto [vedi Ottaviano Au-

gusto]. Si deve a Claudio [vedi] la riorganizzazione dell'intera burocrazia e degli (—) a cui capo egli pose dei liberti [vedi libertinitas] suscitando vivaci critiche cui avviarono gli imperatori successivi, sostituendoli con gli appartenenti al ceto equestre [vedi ordo equester].

I principali (—) furono:

- a *ratiò nibus*, ufficio che provvedeva all'amministrazione del *fiscus Cæsaris* [vedi];
- *ab epistulis*, ufficio che redigeva le *epistulæ* [vedi] imperiali (in greco od in latino) contenenti pareri richiesti da magistrati, o contenenti nomine;
- a *libellis*, ufficio che provvedeva a rispondere alle suppliche ed ai pareri chiesti dai privati all'imperatore;
- a *cognitiò nibus*, ufficio che provvedeva all'istruzione delle cause sottoposte alla *cognitio extra ordinem* dell'imperatore;
- a *memoria*, ufficio istituito nel III sec. d.C. per coordinare il lavoro degli altri uffici.

La direzione degli (—) imperiali fu attribuita al *magister officiorum* [vedi].

Scriptura [Scrittura; cfr. artt. 934 ss. c.c.]

Modo di acquisto a titolo originario del *dominium ex iure Quiritium* [vedi], rientrante nell'ambito dell'accessione [vedi accessio] di cosa mobile a cosa mobile. In particolare, si riteneva che il proprietario delle cose sulle quali un terzo avesse scritto (pergamene, papiri) acquistava la proprietà delle sostanze usate per scrivere (inchiostro, cera), e, con esse, dello scritto. L'autore dello scritto perdeva, pertanto, ogni diritto sul prodotto intellettuale: il proprietario delle pergamene o dei papiri poteva, infatti, a sua libera scelta, distruggere lo scritto o divulgarlo. Egli era tenuto, tuttavia, a pagare le spese di scrittura e, se rifiutava di farlo, reclamando egualmente la proprietà dello scritto, poteva vedere paralizzata la sua pretesa da una *exceptio doli mali* [vedi *exceptio doli*; *dolus malus*].

Scuola di Berito

[vedi Berito]

Scuola di Costantinopoli

[vedi Costantinopoli]

Scuola di Roma

[vedi Roma]

Scuola proculiana

[vedi Scuola sabiniana]

Scuola sabiniana

Fu una delle principali correnti di pensiero giuridico, insieme alla scuola proculiana, entrambe sviluppatesi tra il I ed il II sec. d.C.

Il clima di fervore scientifico-letterario della tarda età repubblicana e dei primi secoli del Principato favorì la nascita e lo sviluppo delle due scuole giuridiche, caratterizzate ciascuna da diverse impostazioni socio-politiche e dall'acerrima rivalità tra i rispettivi caposcuola.

In particolare:

- la (—) si ispirava al pensiero giuridico di Capitone [vedi] ed annoverava tra le sue fila giuristi del valore di Sabino [vedi] (da cui prese nome), Cassio [vedi] e Giuliano [vedi]; era espressione di tendenze conservatrici ed era legata ai valori tradizionali;
- la Scuola proculiana, si ispirava, invece, al pensiero giuridico di Labeone [vedi] ed annoverava tra le sue fila giuristi del calibro di Proculo [vedi] (da cui prese nome) e Celso [vedi]; era portatrice di orientamenti marcatamente progressisti.

Secondo parte della dottrina, tra le due scuole non sussisteva una sostanziale contrapposizione di orientamenti giuridici, bensì una diversità esclusivamente politica: i sabiniani sarebbero stati, infatti, legati al potere imperiale, mentre i proculiani sarebbero stati fundamentalmente indipendenti.

La dottrina dominante è, invece, dell'avviso che le due scuole fossero profondamente diverse proprio sotto il profilo squisitamente giuridico concettuale: l'opera dei Proculiani, maggiormente rilevante dal punto di vista scientifico ebbe carattere essenzialmente casistico e pratico, mentre l'opera dei Sabiniani, culturalmente meno originale, fu diretta prevalentemente all'esposizione sistematica.

A partire dalla fine del II secolo d.C., le due scuole conobbero una progressiva decadenza, da taluni attribuita all'autorevolezza del pensiero giuridico di Salvio Giuliano [vedi], capace di superare i contrasti tra i giuristi dei due indirizzi; le due scuole scomparvero del tutto in età tardo-classica.

Sectio bonorum [Divisione dei beni]

Istituto di carattere pubblicistico, affine alla bonorum venditio [vedi], ma più risalente, riguardò i crediti vantati dallo Stato nei confronti di privati: i beni del debitore erano attribuiti in blocco, dietro il pagamento di un corrispettivo, ad un soggetto (bonorum sector), il quale provvedeva successivamente a venderli separatamente, traendo un guadagno, il più delle volte, notevole.

Il bonorum sector acquistava il dominium ex iure Quiritium [vedi] dei beni.

A tutela del suo possesso il pretore concesse un interdictum [vedi] sectorium.

Sector bonorum

[vedi Sectio bonorum]

Securi percussio [Decapitazione]

Secondo parte della dottrina, era la pena riservata, in diritto penale romano, al soggetto che si fosse reso responsabile della commissione del crimine di perduellio [vedi].

È opportuno precisare che la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell'originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 del Codice penale del 1930, non è ammessa nel nostro ordinamento secondo quanto stabilito dall'art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, sia per i delitti previsti dal Codice penale (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).

Di recente, la L. n. 589/94 ha, tuttavia abrogato l'art. 241 del codice penale militare di guerra, l'unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che, dunque, scompare definitivamente dal nostro sistema giuridico.

Seditio

[vedi Crimen maiestatis]

Seleucidi

Dinastia che, dopo lo smembramento dell'impero di Alessandro Magno, dominò la Siria e la maggior parte delle terre asiatiche conquistate da Alessandro.

Il fondatore dei (—) fu Seleuco I (358-281a.C.), che aveva ricevuto il governo di Babilonia nel 321. Alla fine del IV sec. egli aveva esteso il suo potere verso est, su tutte le province conquistate da Alessandro fino alle rive dell'Indo. Successivamente, sconfisse Antigone I di Macedonia e Lisimaco di Tracia. Tentando di conquistare la Macedonia, Seleuco fu assassinato da Tolomeo Cerauno, figlio di Tolomeo I.

Gli succedettero Antioco I (281-261a.C.), quindi Antioco II (261-246), Seleuco II (246-225), Seleuco III (225-223). Gli ultimi due sovrani combatterono contro i Tolomei per la conquista della Palestina.

Nel 200 a.C. Antioco III il Grande (223-187) riuscì nell'impresa.

Egli si dimostrò un sovrano energico. Represse la rivolta dei suoi governatori orientali, quindi intraprese la riconquista dei territori perduti dai suoi predecessori. Tra il 212 e il 206 conquistò l'Armenia e riannesse la terra dei Parti e la Bactriana, giungendo fino all'Indo.

Tale impresa non ebbe un risultato durevole. Nel 196, nel tentativo di riconquistare la Tracia, allarmò i Romani, preoccupati dalla sua politica espansiva. Dopo avere invaso la Grecia (192), Antioco fu sconfitto dai Romani per tre volte, in particolare alla battaglia di Magnesia (189) da un esercito guidato da Lucio. In seguito a tale evento, Antioco fu costretto a cedere la maggior parte dell'Asia Minore.

Gli successe Seleuco IV Filopatore (187-175), il quale oppresse gli Ebrei, combatté Eumene, re di Pergamo, a favore di Farnace, re del Ponto, e per questo dovette pagare ai Romani un'ingente somma di danaro; fu ucciso dal suo ministro Eliodoro, che usurpò la corona. Antioco IV Epifano (175-163), ardente filoellenico invase l'Egitto (169) ma fu costretto dall'ambasciatore romano Popilio Lena alla ritirata. Tentò l'unificazione culturale e religiosa del regno, attraverso l'ellenizzazione degli Ebrei e l'abolizione della religione ebraica. Tale tentativo provocò la rivolta dei Maccabei, narrata nel libro di Daniele della Bibbia.

Dopo la morte di Antioco IV il potere dei (—) declinò progressivamente con i successori Antioco V (163-162), Demetrio I (162-150), Antioco VI (150-145) Demetrio I (re dal 149 al 139 e dal 129 al 125). In una battaglia contro i Parti, Demetrio II, fu fatto prigioniero per 10 anni, durante i quali regnò il fratello Antioco VII. Quest'ultimo tentò per l'ennesima volta di conquistare il regno dei Parti ma fu sconfitto nel 129, portando alla perdita definitiva dei territori dei (—) in Oriente. Successivamente, Seleuco V (125-123), figlio di Cleopatra Thea e Demetrio II, salì al trono col fratello Antioco VIII ma fu ucciso dalla madre che aspirava al trono.

La dinastia dei (—) durò circa due secoli e mezzo, dal 311 al 64 a.C., fino ad Antioco l'Asiatico, spogliato del regno da Pompeo Magno.

Sella curulis

Introdotta dalla monarchia etrusca, la (—) era una delle insegne attribuite al rex [vedi], quale segno esteriore dell'impèrium. Terminata la dominazione etrusca divenne l'insegna di tutti i magistrati [vedi magistratus] curuli (dittatori, consoli, pretori ed edili curuli).

Semel heres semper heres [Erede una volta, erede sempre]

Principio fondamentale del diritto romano in materia di successione a causa di morte [vedi successio mortis causa], in virtù del quale l'istituzione ereditaria nel testamento non poteva essere sottoposta a termine [vedi dies]: appariva inammissibile che, dopo aver acquistato la qualità di erede, un soggetto potesse perderla.

Il termine si considerava, pertanto, come non apposto. L'istituzione ereditaria poteva, però, essere subordinata a condizione sospensiva.

Semel testator semper testator [Chi aveva fatto testamento una volta non poteva trarsi indietro]

Il "testamentum" fu considerato revocabile dal "testator" in ogni momento prima della morte ma con alcune differenze tra ius civile, ius honorarium, ordinamento postclassico.

— Nello "ius civile" [vedi], il "testamentum" poteva essere revocato solo mediante la confezione di un nuovo e diverso testamento. Chi aveva fatto testamento una volta non aveva dunque la possibilità di tirarsi indietro in applicazione del principio (—).

— Nello "ius honorarium" [vedi] il testamento era considerato dal punto di vista documentale: il testator poteva revocare il testamento anche "distruggendo" le tavole testamentarie.

In questo caso, però, dal momento che iure civili, come abbiamo appena visto, il testamento era sempre valido, il pretore concesse agli eredi ab intestato la bonorum possessio sine tabulis [vedi].

— Nel diritto postclassico, il testamento era considerato revocato e quando il "testator" aveva fatto un altro testamento, e quando il "testator" aveva volontariamente lacerato il documento. Giustiniano aggiunse a queste ipotesi il caso del "testator" che aveva pubblicamente dichiarato alla presenza di tre testimoni di volerlo revocare.

Semiplena probatio [lett. "prova semipiena"; cfr. art. 2736 c.c.]

Espressione adoperata in relazione alla fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 2736, 1° co., n. 2.

La (—) è una situazione probatoria non soddisfacente: l'art. 2736 cit. stabilisce che, nei casi in cui la domanda o le eccezioni non risultano pienamente provate, pur non essendo del tutto sfinite di prova, il giudice può deferire ad una delle parti il giuramento suppletorio, al fine di decidere la causa.

Senatus [Senato]

Era l'assemblea dei patres, o degli anziani.

Varie sono le tesi riportate dalla moderna dottrina sull'origine di tale organismo; alcuni studiosi ritengono che i patres fossero gli anziani capi delle gentes [vedi gens], altri ritengono che fossero gli originari esponenti del ceto patrizio. Controversa è, inoltre, la stessa composizione originaria del (—): alcuni autori ritengono che la scelta dei membri fosse di competenza regia, altri che i senatori fossero scelti in base a criteri dinastici.

In età monarchica, il (—) era essenzialmente l'organo consultivo del rex [vedi]: il rex, pur non essendo vincolato dai pareri senatoriali, doveva comunque tenere conto di essi, ai fini di ogni decisione.

A tale organo competeva (almeno fino all'avvento dei sovrani etruschi) la scelta dell'interrex [vedi interrègnum] e consequenzialmente del rex, prescelto, a sua volta, dall'interrex di turno.

Nel corso dell'età repubblicana, il (—) acquisì una posizione di notevole rilievo istituzionale divenendo l'organo di maggior rilievo politico in Roma, in ragione soprattutto della sua stabilità a fronte della durata annuale delle magistrature repubblicane.

Composto in origine solo da patrizi, nel corso del IV a.C. il (—) subì una profonda trasformazione a seguito del progressivo inserimento nel suo organico di esponenti della classe plebea: da organo prettamente patrizio, espressione dell'antica nobilitas aristocratica, divenne, invece, espressione della nuova nobilitas di estrazione patrizio-plebea, caratterizzata da un potere economico, più che dinastico.

Tale evoluzione fu sancita normativamente, intorno al 312 a.C., dalla lex Ovina [vedi], che introdusse nuove disposizioni in ordine alla nomina dei senatori. Questi, eletti dai censori tra ex

magistrati, ogni 5 anni, ricoprivano tale carica fino alla loro morte, salva destituzione a seguito di dichiarazione di indegnità.

Il numero dei membri variò in maniera rilevante durante l'età repubblicana; in origine 300, fu portato da Silla [vedi] a 600 e da Cesare [vedi] a 900.

I principali poteri attribuiti al (—), in periodo repubblicano, furono:

— l'auctoritas, ossia la potestà di confermare o meno le deliberazioni comiziali [vedi comitia]. In origine l'atto di conferma era successivo all'approvazione delle leggi; in un secondo momento divenne preventivo, secondo quanto disposto dalla lex Publilia Philonis de patrum auctoritate del 339 a.C.;

— il consilium, che si concretizzava nell'emanazione di pareri [vedi senatusconsultum] diretti ai magistrati. La funzione consultiva costituì il perno dell'azione politica senatoriale, incidendo in modo penetrante sull'azione delle autorità cittadine.

Difatti, pur non essendo il parere giuridicamente vincolante per i magistrati, raramente questi si discostavano da esso, diventando spesso meri esecutori materiali della volontà senatoria.

Tra le materie di competenza del (—), sostanzialmente afferenti a tutti gli aspetti della vita pubblica, un ruolo essenziale deve riconoscersi alla politica estera ed alla prorogatio imperii [vedi]. Quanto alla prima esso, aveva una posizione monopolistica, che si esprimeva nel potere di dichiarare guerra, di stipulare trattati di pace e di alleanza e di gestire le relazioni diplomatiche; la seconda, invece, consisteva nella concessione, ai magistrati che avevano concluso l'anno di carica, di una proroga dei poteri e delle funzioni.

Nei primi tre secoli dell'età del principato il (—) fu l'unico organismo di matrice repubblicana rimasto in vita, con qualche attribuzione, come espressione fondamentale della classe nobiliare. Delle antiche funzioni, alcune vennero meno, altre, invece, furono notevolmente ampliate; in particolare furono considerate fonti di diritto le deliberazioni del (—).

Naturalmente, con l'accentuarsi delle tendenze assolutistiche ed accentratrici dei principes, le competenze senatoriali subirono sempre una più profonda erosione: così, il potere consultivo, pur sopravvivendo nelle sue caratteristiche tradizionali, poté essere esercitato solo nelle materie non avocate a sé dal princeps. Ben presto, tuttavia, anche in tali materie residue l'attività del senatusconsultum si ridusse a mera conferma delle decisioni imperiali: l'imperatore, che era, ormai, titolare esclusivo del ius agendi cum patribus (potere di convocazione del (—)), con una relatio personale, ovvero con un'oratio letta da un suo rappresentante, c.d. "oratio principis in senatu habita", pur limitandosi a richiedere al (—) l'adozione di un provvedimento, nella sostanza dettava all'assemblea dei patres la sua volontà senza che questa potesse in alcun modo disattenderla ovvero discostarsene.

Tale processo di esautoramento dell'istituzione senatoriale subì una profonda accelerazione ad opera di Diocleziano [vedi] e dei suoi successori, che crearono una struttura burocratica fortemente centralizzata. In tale organizzazione non poteva trovare spazio un organo consultivo, espressione (pur se svalutata) di un ceto oligarchico nobile, oramai privo della reale possibilità di incidere nella vita politica romana.

Senatusconsultum

Il (—) fu una delle fonti del diritto romano; secondo Gaio [vedi] (Inst. I, 4) (—) è ciò che il Senato [vedi] comanda e dispone, ed ha forza di legge.

La rilevanza del (—) fu certamente condizionata dal prestigio e dall'autorità di volta in volta attribuiti al Senato nelle varie epoche della storia romana: da mero parere giuridicamente non vincolante in epoca repubblicana, esso diventò strumento normativo per eccellenza (insieme alle leggi) nell'età del Principato.

Nel corso dello stesso periodo, tuttavia, il (—) finì per svalutarsi gradualmente venendo spesso sollecitato dalla volontà del princeps, alla quale non mancava, di volta in volta, di conformarsi.

Senatusconsultum ad orationem Antonini de donationibus inter virum et uxorem [S.c. sulle donazioni tra marito e moglie, ispirato da un'oratio di Antonino Pio]

Senatusconsultum [vedi] risalente al 206 d.C., ispirato da un'oratio di Antonino Pio; stabilì, in deroga al divieto di donazioni tra coniugi, che fosse valida la donazione fatta alla moglie (od al marito), in caso di morte del donante (sempreché la donazione non fosse stata revocata).

Senatusconsultum ad orationem Marci et Commodi

Senatusconsultum [vedi] emanato, su impulso degli imperatori Marco Aurelio e Commodo, nel II sec. d.C.: stabilì il divieto di nozze, tra la donna sottoposta a tutela ed il tutore (o il figlio del tutore), prima che questi avesse adempiuto l'obbligo di prestare il rendiconto della gestione [vedi tutela].

Senatusconsultum ad orationem Severi

Emanato nel 195 d.C.: vietò a tutori e curatori di alienare i "prædia rustica vel suburbana" dei loro assistiti, comminando a carico degli infrattori la pena del "duplum".

Senatusconsultum Æmiliànum de servis

[vedi Senatusconsultum Silaniànum de servis]

Senatusconsultum Articuliànum

Senatusconsultum [vedi] risalente agli inizi del II sec. d.C. Insieme al senatusconsultum Rubriànum ed al senatusconsultum Dasumiànum, emanati tra il 101 ed il 103 d.C., modificò la disciplina del fideicommissum [vedi], stabilendo che:

— se i soggetti che avevano ricevuto l'incarico, per fedecommesso, di affrancare schiavi del de cuius [vedi], rifiutavano di far ciò anche dietro invito del pretore, quest'ultimo poteva affrancare con un suo provvedimento quegli schiavi, che divenivano così liberti [vedi libertinitas] "del dante causa e non del fiduciario";

— questa disciplina si applicava anche in caso (non di un rifiuto, bensì) di assenza del soggetto fiduciario: in questo caso, tuttavia, gli schiavi divenivano liberti del fiduciario;

— queste disposizioni si applicavano anche ai territori delle province.

Senatusconsultum Calvisiànum de nuptiis

Senatusconsultum [vedi] risalente al 61 d.C.: vietò l'unione matrimoniale tra una persona di età inferiore ai 60 anni (per gli uomini) e 50 anni (per le donne) ed un'altra di età superiore a tali limiti.

Senatusconsultum Calvisianum de pecuniis repetundis

Senatusconsultum risalente agli albori del Principato (4 a.C.), riportato dal quinto degli editti di Augusto ai Cirenei ed emanato in tema di crimen repetundarum [vedi].

Il (—) apportò numerose semplificazioni in materia processuale, per l'ipotesi di accusa non capitale, deferendo il giudizio ad una commissione di cinque senatori. Non è dato sapere la durata della sua vigenza.

Senatusconsultum Claudianum de contubernio

Senatusconsultum [vedi] risalente al 52 d.C., con il quale furono regolate le unioni tra donne libere e schiavi [vedi contubernium]; in particolare:

— la donna libera stabilmente unita con uno schiavo, perdeva la sua condizione di ingenua [vedi ingenuus];

— se la donna libera restava unita allo schiavo, nonostante l'esplicito divieto del padrone dello schiavo, sia lei che i suoi figli divenivano schiavi dello stesso;

— se un uomo libero aveva sposato una schiava credendola, per errore, libera, i figli maschi venivano considerati liberi, mentre le figlie erano considerate schiave.

Senatusconsultum Claudianum de nuptiis

Senatusconsultum [vedi] risalente al 49 d.C., la cui emanazione fu sollecitata dall'imperatore Claudio per sposare Agrippina: stabilì la validità del matrimonio tra zio paterno e nipote (in precedenza ritenuto incestuoso).

Senatusconsultum Claudianum de repetundis

Senatusconsultum [vedi] emanato nel 47 d.C.: sottopose al regime (e, quindi, alla pena) del crimen repetundarum [vedi] quegli avvocati che avessero preteso e percepito dal proprio cliente più di 10.000 sesterzi, in violazione del divieto sancito inizialmente dalla lex Cincia [vedi].

Il cliente poteva comunque esperire nei confronti dell'avvocato un'actio poenalis [vedi] in quadruplum.

Senatusconsultum Claudianum de servis

[vedi Senatusconsultum Silaniànum de servis]

Senatusconsultum Dasumiànum

[vedi Senatusconsultum Articuliànum]

Senatusconsultum de Bacchanalibus

Senatusconsultum [vedi] risalente al 186 a.C. con cui il Senato abolì la possibilità di celebrare i Bacchanali [vedi] per evitare il turbamento che ne derivava all'ordine pubblico e alla tradizionale morigeratezza dei costumi romani.

Senatusconsultum de distractiòne bonorum

Senatusconsultum [vedi] risalente ad epoca incerta, con il quale si stabilì che gli appartenenti all'ordo senatorius [vedi], che fossero irrimediabilmente insolventi, godessero del beneficio della bonorum distractio [vedi], consistente nella facoltà di ottenere la vendita alla spicciolata dei

propri beni, fino a concorrenza del passivo, evitando, così, la sanzione dell'infamia [vedi] connessa al procedimento esecutivo generale della bonorum venditio [vedi].

Senatusconsultum de manumissionibus in fraudem creditorum [S.c. relativo alle affrancazioni in frode ai creditori]

Senatusconsultum [vedi] risalente al periodo adrianeo (II sec. d.C.): estese in via analogica anche ai peregrini [vedi] il divieto di realizzare affrancazioni in frode ai creditori.

Senatusconsultum de sicariis

Senatusconsultum [vedi] risalente probabilmente al principato di Claudio: stabilì che a coloro i quali avessero commesso atti di violenza in danno delle vittime di un naufragio, dovessero applicarsi le stesse pene irrogate per l'omicida dalla lex Cornelia de sicariis et veneficis [vedi] e cioè l'interdictio aqua et igni [vedi].

Senatusconsultum de testamentis

Senatusconsultum [vedi] risalente all'età di Nerone (I sec. d.C.) stabilì le particolari formalità necessarie per la redazione delle tavolette cerate testamentarie [vedi testamentum].

Senatusconsultum Geminiànnum

Senatusconsultum [vedi] risalente al 29 d.C. e relativo al crimen falsi [vedi]: stabilì che fossero considerati responsabili di falso tutti i soggetti che avevano accettato denaro per rendere, o non rendere, una testimonianza in giudizio.

Senatusconsultum Hosidiànnum de ædificiis non diruèndis [S.c. Hosidianum sul divieto di abbattere fabbricati]

Senatusconsultum [vedi] risalente al 44 d.C.: stabilì che fosse vietato l'acquisto di fabbricati al solo fine di distruggerli e venderne i materiali.

Senatusconsultum Iuventiànnum

Senatusconsultum [vedi] emanato nel 129 d.C.; stabilì che legittimato passivo dell'hereditatis petitio [vedi] potesse essere anche il soggetto che non possedeva più le cose appartenenti all'eredità, avendole già alienate. Stabilì, inoltre, che il possessore in mala fede dovesse restituire, oltre al controvalore delle res ereditarie, anche gli interessi, mentre il possessore in buona fede era tenuto solo a restituire il ricavato della vendita dei beni ereditari.

Senatusconsultum Largiànnum

Senatusconsultum [vedi] emanato nel 42 d.C., definì l'ordine di successione tra gli eredi ab intestato [vedi] dei Latini Iuniani [vedi], stabilendo che, solo in caso di mancata accettazione da parte del patrònus [vedi], il patrimonio del de cuius [vedi] fosse devoluto ai suoi discendenti. In mancanza di liberi, l'eredità passava al congiunto più stretto ed infine agli eredi del patrònus.

Senatusconsultum Liboniànnum

Senatusconsultum [vedi] risalente al 16 d.C., ed integrato da un successivo edictum Claudii de falsariis, contenne disposizioni relative al crimen falsi [vedi].

In particolare, il (—) stabilì che dovesse esser ritenuto responsabile di falso, il soggetto che era stato incaricato dal testatore di redigere il testamento, qualora risultasse beneficiario di un legatum [vedi], a meno che il testatore non avesse personalmente ed esplicitamente confermato il legato. In caso contrario, la disposizione era dichiarata nulla, ed il colpevole era punito con l'interdictio aqua et igni [vedi].

Senatusconsultum Liciniànnum

Senatusconsultum [vedi] risalente al 27 d.C., e relativo al crimen falsi [vedi]: stabilì che dovessero esser ritenuti responsabili di falso tutti i soggetti che si fossero reciprocamente giovati di false testimonianze o di falsi testamenti.

Senatusconsultum Macedoniànnum

Senatusconsultum [vedi] emanato nel I sec. d.C., contenne il divieto di dare somme di denaro, a titolo di mutuo [vedi mutuuum], a filii familiàrum.

Il pretore rese operante il divieto mediante la concessione di un'excèptio [vedi] (senatusconsulti Macedoniani) da opporre all'azione intentata dal terzo mutuante contro il filius e mediante la denegatio [vedi] dell'actio de peculio [vedi] esercitata dal mutuante contro il pater familias [vedi].

Il divieto era inoperante se il pater avesse dato il proprio consenso al mutuo, nonché se il filius, divenuto sui iuris [vedi], lo avesse ratificato.

Nel diritto giustiniano il divieto non aveva rilevanza se il mutuo era concesso ad un filius soldato.

Se, peraltro, pur in presenza del divieto, il filius effettuava il pagamento, operava il principio della soluti retentio [vedi]: nel diritto giustiniano, pertanto, il pagamento effettuato dal filius si configurò come un caso di obligatio naturalis [vedi].

Senatusconsultum Memmiànum

Senatusconsultum [vedi] emanato nel 63 d.C., stabilì che le adozioni simulate fossero improduttive di effetti giuridici.

Senatusconsultum Messaliànum

Senatusconsultum [vedi] risalente al 20 d.C. e relativo al crimen falsi: stabilì che dovessero esser ritenuti responsabili di falso sia gli avvocati sia i testimoni che avessero accusato una persona da loro saputa innocente.

La fattispecie poneva parecchi dubbi di inquadramento potendo in astratto rientrare anche nell'ambito del crimen calumniae [vedi].

Senatusconsultum Neroniànum (advèrsus falsarios)

Senatusconsultum [vedi] emanato nel 61 d.C.: stabilì che fossero privi di efficacia i libretti formati da più tavolette cerate (cd. polittici), relativi a convenzioni negoziali tra vivi, se privi della formalità della doppia scrittura.

Il (—) non si applicò al testamento (atto mortis causa [vedi]).

Senatusconsultum Neronianum de legàtis

[vedi Legatum; Inutilità del negozio giuridico]

Senatusconsultum Orfitiànum

Senatusconsultum [vedi], emanato nel 178 d.C., contenente disposizioni relative alla successione mortis causa [vedi] tra madre e figli.

Stabilì, in particolare, che i soli figli discendenti di primo grado (non anche ulteriori discendenti) partecipassero alla successione ab intestato [vedi] della madre defunta, equiparati all'adgnatus proximus [vedi]: essi avevano la precedenza sugli altri collaterali agnatizi, che venivano, pertanto, esclusi.

Inoltre, attenuando il rigore della lex Fufia Caninia de manumissionibus [vedi], stabilì che fossero valide tutte le affrancazioni [vedi manumissio], nelle quali risultasse comunque individuabile il nome dello schiavo affrancato.

Senatusconsultum Ostoriànum

Senatusconsultum [vedi] emanato nel I sec. d.C. (tra il 41 ed il 47): fissò alcune limitazioni al diritto dei patroni [vedi patronatus] di assegnare liberti ai propri figli, trasferendo ad essi la situazione attiva del rapporto di patronato.

Senatusconsultum Pegasiànum de fideicommissis

Senatusconsultum [vedi] emanato durante il principato di Vespasiano (I sec. d.C., probabilmente nel 75 d.C.): stabilì, in materia di fideicommissum [vedi], che all'erede dovesse essere riservato, ad imitazione della quarta Falcidia [vedi lex Falcidia de legatis], almeno un quarto dell'asse ereditario (c.d. quarta Pegasiana).

Senatusconsultum Pisoniànum

Senatusconsultum [vedi] emanato nel 57 d.C. e contenente disposizioni integrative di quelle dettate dal senatusconsultum Silianiànum de servis [vedi], in ordine alle indagini che dovevano svolgersi in caso di omicidio.

Il (—) stabilì, in particolare, che dovessero esser sottoposti a tortura anche gli schiavi appartenenti al coniuge della vittima; se gli schiavi che dovevano esser sottoposti a tortura erano stati alienati, il compratore aveva diritto alla restituzione del prezzo.

Questa aberrante disciplina fu in parte mitigata da una Horatio Marci Aurelii de servis.

Senatusconsultum Planciànum

Senatusconsultum [vedi] risalente all'età di Vespasiano (I sec. d.C.), con il quale si disciplinò l'ipotesi dell'accertamento del parto in caso di scioglimento del matrimonio [vedi divortium] al fine di evitare il pericolo dell'abbandono della prole, od eventuali dubbi circa la paternità.

Senatusconsultum Rubriànum

[vedi Senatusconsultum Articuliànum]

Senatusconsultum Silianiànum de servis

Senatusconsultum [vedi] emanato nel 10 d.C. e confermato dai successivi S.c. Æmiliànum dell'11 d.C. e S.c. Claudiànum de servis; impose lo svolgimento di particolari indagini, in caso di omicidio, presso gli schiavi della vittima, qualora fosse ignoto il colpevole.

Si stabilì, in particolare, che gli schiavi che coabitavano con l'ucciso, o che comunque avevano con quest'ultimo avuto rapporti, fossero sottoposti a tortura (eventualmente anche alla morte).

Dispose, inoltre, che non si potesse aprire il testamento dell'ucciso, se non fossero state completate tali operazioni, onde evitare che potessero sottrarsi ad esse gli schiavi eventualmente manomessi [vedi manumissio] nel testamento.

È dubbio se tale senatusconsultum prevedesse anche la concessione della libertà per quei servi che avessero cooperato alla scoperta dell'omicidio.

La ratio [vedi] di questa aberrante disciplina risiedeva nel presupposto che gli schiavi dovessero essere necessariamente a conoscenza dei fatti di sangue di cui era rimasto vittima il dominus; nello stesso filone si inserì il senatusconsultum Pisonianum [vedi]. La disciplina fu in parte mitigata da una Oratio Marci Aurèlii de servis.

Senatusconsultum taticum

L'espressione (—) era adoperata per indicare i casi nei quali il Senato si riuniva "a porte chiuse", in segreto: in tali casi si impediva al pubblico di assistere alle sedute del consesso.

Senatusconsultum Tertullianum

Senatusconsultum [vedi] emanato in età adrianea, e contenente disposizioni relative alla successione mortis causa [vedi] tra madre e figli.

Stabilì, in particolare, che la madre (se fornita del ius trium vel quattuor liberorum [vedi]) dovesse essere inserita tra i successori ab intestato [vedi] del proprio filius (rientrando nella categoria degli heredes sui).

Senatusconsultum Trebellianum

Senatusconsultum [vedi] emanato nel 56 o 57 d.C.: stabilì che il fideicommissarius hereditatis [vedi fideicommissum hereditatis] fosse equiparato all'erede, potendo esercitare, in via utile [vedi actio utilis] di conseguenza, le azioni ereditarie.

Senatusconsultum Turpillianum

Senatusconsultum [vedi] emanato nel 61 d.C. in tema di crimen calumniae [vedi].

Il (—) ampliò le previsioni della lex Remmia [vedi], prevedendo e disciplinando le fattispecie della praevicatio [vedi] e della tergiversatio [vedi].

Senatusconsultum ultimum

Si trattava di un particolare tipo di senatusconsultum [vedi], consistente in un solenne invito ai consoli, di ricorrere ad ogni mezzo possibile e straordinario, per ristabilire l'ordine pubblico violato, in momenti caratterizzati da gravi tumulti.

Si trattava, in sostanza, di un provvedimento con il quale venivano sospese le garanzie costituzionali.

Senatusconsultum Velleianum

Senatusconsultum [vedi] risalente al 46 d.C.: stabilì che le donne fossero incapaci di garantire debiti altrui (intercedere pro aliis) e che le fideiussioni [vedi fideiussio] da esse prestate fossero nulle.

La ratio della disposizione va ricercata nell'esigenza di frenare l'eccessiva facilità con cui, a quel tempo, le donne prestavano garanzie per debiti.

Senatusconsultum Volusianum de aedificiis non diruendis [S.c. Volusianum sul divieto di abbattere fabbricati]

Senatusconsultum [vedi] risalente al 56 d.C.: stabilì l'ammissibilità della vendita di edifici in rovina fatta da una matrona romana. Il (—) riguardava un caso pratico, nel quale si ritenne inapplicabile il divieto imposto dal senatusconsultum Hosidianum [vedi].

Senatusconsultum Volusianum de vi privata

Fu emanato nel 56 d.C. per ampliare la portata del crimen vis [vedi] come delineato dalla lex Iulia de vi publica et privata [vedi]; in particolare il (—) ampliò la fattispecie della vis privata, ricomprendendovi anche il caso di chi avesse arbitrariamente sostenuto una lite giudiziaria intentata da un altro soggetto (contro un terzo), per partecipare al ricavo, nell'eventuale esito favorevole del giudizio.

Seneca (L. Anneo) (4 a.C. - 65 d.C.)

Insigne retore e filosofo, esiliato da Caligola [vedi] nel 41 d.C., tornò a Roma nel 49 per intervento di Agrippina moglie dell'Imperatore Claudio che lo scelse come precettore del proprio figlio Nerone [vedi].

Dal 54 d.C., dopo la morte di Claudio [vedi], divenne consigliere del giovane sovrano e, coadiuvato dal prefetto del Pretorio, Afranio Burro, lo indirizzò nella guida dello Stato attuando una politica di conciliazione tra principe e Senato.

Nel 62 d.C., quando Nerone [vedi] consacrò la sua immagine di despota spietato con una catena di delitti, tra cui il matricidio, il filosofo si ritirò a vita privata, dedicandosi ad alcuni scritti.

Più tardi nel 65 d.C., sospettato di aver preso parte alla congiura antineroniana dei Pisoni, ricevette l'ordine di uccidersi.

Sènex coëmptionalis

Era la persona di fiducia (di solito un vecchio) cui la donna, per sottrarsi ad un tutore non gradito poteva farsi coëmere (riscattare), purché le garantisse di esercitare la manus maritalis [vedi] secondo i suoi voleri (coëmptio tutelæ evitandæ causa).

Successivamente, per ridiventare sui iuris la donna si faceva "mancipare" alla persona desiderata come tutore (nei diventava liber in mancipio) e questi provvedeva alla sua manomissione diventandone tutore legittimo (denominato anche tutor fiduciarius).

Sentino (Battaglia di) (295 a.C.)

Combattuta in Umbria presso l'odierna Sassoferrato la (—) vide contrapposti i Romani e l'esercito coalizzato dei Sanniti, Galli, Etruschi e Umbri. Il combattimento, durissimo, terminò con la piena vittoria dei Romani. Si trattò della più grande battaglia mai combattuta in suolo italico. I Romani schierarono circa 40.000 uomini, molti di più erano gli avversari. Ingenti furono le perdite da ambo le parti. Tra i Romani cadde anche il console Decio Mure (l'altro era Q. Fabio Rulliano), i Sanniti videro morire il loro capo Gallio Egnazio.

La vittoria romana fu di grande importanza, poiché sancì la consacrazione definitiva del primato di Roma su tutte le altre popolazioni italiche. Gli Etruschi, gli Umbri i Galli conclusero la pace e divennero alleati dei Romani. Anche i Sanniti furono costretti a chiedere la pace, dopo alcuni anni di strenua resistenza. Le condizioni imposte erano simili a quelle previste dal trattato concluso dagli altri popoli: indipendenza per i Sanniti, i quali furono tuttavia costretti ad allearsi con i Romani. Di fatto tuttavia Roma si garantì il possesso del Sannio, fondando numerose colonie nella zona del Vùlture.

Separàtio bonòrum [Separazione dei beni]

Era un beneficio concesso dal pretore ai creditori del defunto che ne avessero fatto richiesta. Per effetto della (—), l'attivo ereditario doveva essere destinato, in primo luogo, al soddisfacimento dei creditori del defunto e dei legatari, con la conseguenza che i creditori dell'erede, potevano soddisfarsi solo sul residuo.

Nel diritto classico, i creditori separatisti non potevano soddisfarsi sul patrimonio originario dell'erede, possibilità questa concessa solo più tardi da Giustiniano, che la subordinò, tuttavia, al previo soddisfacimento dei creditori dell'erede.

Giustiniano fissò, inoltre, un termine di cinque anni per la richiesta della (—).

Septimòntium

Termine indicante l'insieme dei sette colli di Roma, territorio in cui si sviluppò la civiltà romana: vi rientravano i due colli del Palatino (Palatium e Cermalus), i tre dell'Esquilino (Cispium, Oppium, Fagùtal), oltre al Velia ed al Celio.

Il (—) era anche una festa religiosa, che si celebrava l'11 dicembre sul monte Albano, e a cui partecipavano le popolazioni della zona.

Da coloro che partecipavano al (—) si ritiene ebbe origine Roma.

Sepùlchrum [Sepolcro]

Era "il pezzo di terra in cui era stato inumato il corpo di un morto (o il vaso contenente le sue ceneri) compresa la pietra o l'edificio soprastante".

Si distingueva:

— (—) familiaris (quello che il fondatore aveva predisposto esclusivamente per la sua famiglia e che rimaneva in ogni caso alla famiglia anche in violazione delle regole della successione ereditaria);

— (—) hereditarium (quello trasmissibile mortis causa).

Rientrava tra le res religiosæ [vedi], ed era res extra patrimonium od extra commercium [vedi]: l'incommerciabilità, collegata alla sepoltura aveva inizio con l'illatio mortui (la sepoltura, appunto) e veniva meno con l'asportazione dei resti.

Sepulchrum violàtum

[vedi Actio de sepùlchri violàti]

Sequèster

[vedi Depòsitum in sequestrem]

Sero venièntibus ossa [lett. "a chi arriva in ritardo vanno le ossa"]

Espressione adoperata per indicare che, nel processo di esecuzione, il soddisfacimento sul ricavato della liquidazione coattiva dei beni del debitore spetta ai soli creditori intervenuti tempestivamente, secondo le norme dettate dal codice di procedura civile vigente per i vari tipi di

espropriazione. A tutti gli altri creditori, intervenuti oltre i tempi stabiliti dalla legge, andranno "le ossa" ossia l'eventuale assai improbabile residuo.

Sertorio Quinto

Quinto (—), generale romano, seguace di Mario [vedi], si rifugiò in Africa durante le persecuzioni di Silla [vedi] (81-79 a.C.).

Passato di lì in Spagna, organizzò un governo autonomo da Roma che si esprime in un Senato formato da 300 membri scelti tra gli emigrati romani e l'istituzione di una milizia armata con la quale difendersi dagli attacchi dei generali romani.

Sostenitore dell'ideale di governo autonomo per i sudditi delle province, negato dal regime imperialistico di Roma, (che perseguiva una politica di sfruttamento delle terre oltre confine), fu dichiarato nemico della patria, sconfitto dall'esercito romano, e ucciso in una congiura.

Servio Sulpicio Rufo

Eminente giurista vissuto nel I sec. a.C.; fu contemporaneo e rivale di (Quinto) Mucio Scevola [vedi] insieme al quale costituì l'espressione più innovativa ed originale del panorama giurisprudenziale romano dell'epoca.

Il suo pensiero giuridico, sostanzialmente affine a quello muciano sotto il profilo squisitamente metodologico, fu caratterizzato da una spiccata carica polemica e da una spiccata attenzione alla soluzione di casi pratici.

Tra le sue opere vanno, in particolare, segnalati i due libri II ad Brutum costituenti il primo dei commentari all'edictum pretorile e destinati a divenire una costante della produzione giuridica degli anni successivi.

Grazie alla sua personalità brillante ed estroversa (—) si dimostrò ottimo maestro (Pomponio [vedi] fa, ad esempio, riferimento ai dieci discepoli dello stesso, c.d. auditores Servii, la cui produzione fu raccolta da Aufidio Namusa [vedi]).

Servio Tullio

Fu uno dei sette re di Roma; successore di Tarquinio Prisco [vedi] di cui aveva sposato la figlia, (—) è rappresentato dalla tradizione come un re riformatore.

A lui, infatti, si ascrive l'introduzione della c.d. riforma serviana, che modificò la costituzione di Romolo [vedi] e la struttura politico-sociale di Roma.

Abolite le antiche tribù gentilizie, distribuì i cittadini in cinque classi in ragione del censo. In tal modo egli stabilì stretti legami tra la proprietà, i diritti politici e i doveri militari dei cittadini.

Gli storici odierni ritengono che tale riforma sia il frutto di un'anticipazione storica, essendosi verificata con molta probabilità in un momento successivo.

A (—) la tradizione attribuisce, inoltre, la costruzione di una nuova cerchia di mura, comprensive dei colli Palatino, Quirinale, Campidoglio, Celio, Esquilino e Viminale, conosciute come Mura serviane.

È, però, probabile che tali mura, di cui rimangono alcuni tratti, siano state erette in epoca più tarda.

Sèrvitus

[vedi Servitutes prædiòrum]

Servitus actus

[vedi Actus]

Servitus àltius non tollèndi [Servitù di non costruire più in alto]

[vedi Iùra lùminum]

Servitus aquæductus

[vedi Aquæductus]

Servitus aquæ hàustus [Servitù di attingere acqua]

Figura di servitù prediale [vedi servitutes prædiòrum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche, consisteva nel diritto di attingere acqua da una fonte posta nel fondo altrui ed anche di accedervi a questo scopo.

Servitus arènæ (harenæ) fodièndæ [Servitù di cavare sabbia]

Figura di servitù prediale [vedi servitutes prædiòrum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche, consisteva nel diritto di cavare la sabbia dal fondo altrui.

Sèrvitus càlcis coquèndæ [Servitù di cuocere la calce]

Figura di servitù prediale [vedi servitutes prædiòrum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche, consisteva nel diritto di cuocere la calce sul fondo servente.

Servitus cloàcæ immittèndæ [Servitù di far passare la fogna]

[vedi Iùra stillicidiòrum]

Servitus cretæ eximendæ [Servitù di scavare creta]

Figura di servitù prediale [vedi servitutes prædiòrum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche, consisteva nel diritto di estrarre la creta dal fondo altrui.

Servitus fluminis

Diritto di scaricare l'acqua piovana dal proprio tetto sul fondo altrui mediante condutture.

Servitus in facièndo consistere nèquit [La servitù non può consistere in un comportamento di "fare"]

Principio fondamentale in materia di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum]: in virtù di tale principio, il peso imposto al proprietario del fondo servente, per l'utilitas del fondo dominante, non poteva mai consistere in un'attività positiva, da svolgersi in favore dell'altro fondo.

Sèrvitus itìneris

[vedi Iter]

Servitus lumìnibus officiendi

Diritto di oscurare le luci altrui stando nel proprio fondo.

Era una servitù anomala.

Servitus ne lumìnibus officiàtur o ne prospèctui officiatur [Servitù di non ostacolare le luci o le vedute]

[vedi Iùra lùminum]

Servitus òneris ferèndi

[vedi Iura parietum]

Servitus pascèndi [Servitù di pascolo]

Figura di servitù prediale [vedi servitutes prædiòrum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche, consisteva nel diritto di condurre le bestie al pascolo sul fondo altrui.

Servitus pècoris ad aquam adpùlsus [Servitù di portare il bestiame]

Figura di servitù prediale [vedi servitutes prædiòrum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche, consisteva nel diritto di condurre il bestiame alla fonte, sul fondo altrui, per abbeverarlo.

Servitus procièndi [Servitù di sporto]

[vedi Iura parietum]

Servitus protegèndi

Diritto di far sporgere il tetto sul fondo altrui.

Era una servitù anomala.

Servitus stillicìdii [Servitù di stillicidio]

[vedi Iura stillicidiòrum]

Servitus stillicidi non avertèndi

Diritto di non ricacciare le acque piovane che si riversassero dal tetto altrui. Era una servitù anomala.

Servitus tìgni immittèndi [Servitù di appoggiare la trave]

[vedi Iura parietum]

Servitus tollèndi

Diritto di fabbricare nel proprio fondo o di fabbricarvi oltre una certa altezza.

Era una servitù anomala.

Sèrvitus viæ

[vedi Via]

Servitutes (prædiòrum) [Servitù prediali; cfr. artt. 1027 ss. c.c.]

Rapporti assoluti reali in senso improprio [vedi iura in re alièna] di origine antichissima, aventi ad oggetto beni immobili. Le (—) denominate anche iura prædiòrum (diritti prediali) si concretizzavano in un peso imposto ad un fondo, detto fondo servente, per l'utilità di un altro fondo vicino, detto fondo dominante, appartenente ad un diverso proprietario.

Le servitù costituiscono il più antico rapporto reale in senso improprio del diritto romano, il cui elemento caratterizzante fu quello della tipicità delle singole figure di servitù.

Il diritto romano non conobbe una figura generale di servitù regolata da una disciplina unitaria (come avviene nel nostro ordinamento, con la disciplina generale di cui agli artt. 1027 e ss.), bensì una serie di figure tipiche di servitù con caratteristiche comuni, ma singolarmente disciplinate. Le caratteristiche comuni costituirono lo schema cui ci si riferì per regolamentare altri tipi di "iura in re alièna" di formazione successiva. Per effetto di tale continuo e persistente riferimento alla disciplina originaria si arrivò, in epoca postclassica, ad inserire nella categoria unitaria delle servitutes tutti i diritti di godimento; distinguendoli in:

- servitù prediali (vere e proprie servitù);
- servitù personali ((—) personarum, usufrutto, uso, abitazione).

Le (—), risultando collegate all'utilità di un fondo non si estinguevano né per morte dei rispettivi proprietari, né per cessione del fondo ad un diverso soggetto.

Il proprietario del fondo servente era tenuto a non compiere atti che potessero rendere disagiata l'esercizio della servitù od addirittura impedirlo; il proprietario del fondo dominante, a sua volta, non poteva comportarsi in modo da render troppo gravosa la servitù.

- Principi in materia di servitù

- utilitas;
- perpetuità: poiché la servitù presumeva una situazione di permanente utilità tra i fondi, non era ammissibile una servitù temporanea. Mentre nel diritto classico non si ammise che nell'atto costitutivo si potesse prevedere l'estinzione della servitù, il diritto giustiniano riconobbe la validità di una costituzione "non indefinita": al proprietario del fondo servente fu concessa una *exceptio pacti* [vedi] contro il proprietario del fondo dominante che, al verificarsi della condizione o del termine, volesse continuare ad esercitare la servitù;
- vicinitas [vedi] (o propinquitas);
- *nemini res sua servit* [vedi];
- *servitus in facièndo consistere nequit* [vedi];
- inalienabilità: la servitù si trasmetteva necessariamente con il trasferimento del fondo e non poteva essere alienata separatamente da questo: si diceva, pertanto, che non era in bonis, non potendo il titolare disporre;
- indivisibilità ((—) dividi non possunt): la servitù non poteva che sorgere od estinguersi per intero. Pertanto, la sua costituzione da parte di un solo condomino [vedi *communiò*] non era efficace. Inoltre, nel caso di divisione del fondo dominante o servente, la servitù continuava ad esistere per l'intero: ciascuna parte del fondo dominante aveva diritto all'intera servitù, mentre ciascuna parte del fondo servente la sopportava per l'intero.

- Principali figure di servitù

Le più antiche servitù prediali, furono quelle di passaggio (c.d. *iura itinèrum*: via, iter, *actus* [vedi]), e la servitù di acquedotto (*aquæductus* [vedi]). I romani le collocarono tra le *res mancipi* [vedi].

Tra le servitù urbane [vedi *servitutes prædiòrum urbanòrum*], vanno ricordate:

- la *servitus àltius non tollèndi* [vedi];
- la *servitus òneris ferèndi* [vedi];
- la *servitus stillicidii* [vedi];
- la *servitus procièndi* [vedi];
- la *servitus ne prospèctui officiàtur* [vedi];
- la *servitus ne luminibus officiàtur* [vedi].

Tra le servitù rustiche [vedi *servitutes prædiòrum rusticòrum*], vanno ricordate:

- *servitus aquæ hàustus* [vedi];
- *servitus pècoris ad aquam adpùlsus* [vedi];
- *servitus calcis coquèndæ* [vedi];
- *servitus arenæ (harenæ) fodièndæ* [vedi].

- Modi di acquisto o costituzione

È opportuno premettere che per la valida costituzione di una servitù occorreva:

- che i fondi in relazione fossero siti in solo italico;
- che i proprietari dei fondi fossero *dòmini ex iùre Quiritium* [vedi *dominus*] e quindi entrambi *cives romani*;
- che fosse posto in essere un modo di costituzione della servitù riconosciuto dal *ius civile* [vedi].

I modi di acquisto o costituzione delle (—) erano più in generale quelli con cui si trasmetteva il *dominium ex iure Quiritium* [vedi]:

- *mancipatio* [vedi] (per le sole (—) *mancipi* [vedi]);
- *in iure cèssio servitùtis* [vedi];
- *deductio servitùtis* [vedi];
- *adiudicatio* [vedi];
- *legatum per vindicationem* [vedi].

Ad essi, si aggiunsero, nel periodo post- classico:

- *pactiones et stipulationes* [vedi];

- patientia [vedi];
- prærogativa tēporis;
- destinatio patris familiæ [vedi].

- Estinzione delle servitù

Le (—) si estinguevano:

— in virtù di un atto uguale e contrario rispetto a quello che aveva determinato la loro costituzione;

- per confusio [vedi];
- per non usus [vedi];
- per remissio servitutis [vedi];
- per il mutamento dello stato dei luoghi.

- Tutela processuale delle servitù

Tra le azioni, ricordiamo:

- la vindicatio servitutis [vedi];
- l'actio negatoria servitutis;
- la cautio damni infecti [vedi].

Tra gli interdicta [vedi interdictum] ricordiamo:

- interdictum de itinere actusque reficiendo [vedi interdictum de itinere reficiendo];
- interdictum de itinere actuque privato [vedi];
- interdictum de rivis [vedi];
- interdictum de fonte [vedi];
- interdictum de cloacis [vedi];
- interdictum quod vi aut clam [vedi].

Servitutes anomale

Particolare categoria di servitù irregolari [vedi servitutes irregolari], di creazione postclassica, nella quale rientravano quelle servitù il cui contenuto era caratterizzato dal fatto di concedere al proprietario di un fondo, non gravato da servitù, di esercitare ogni facoltà connessa al suo diritto; considerando, infatti, le numerose limitazioni circa l'altezza e le luci degli edifici introdotte dalla legislazione postclassica, le (—) si ponevano come deroghe apportate, a favore di questo o quel proprietario, a quei limiti legali [vedi Servitus luminibus officendi; Servitus stillicidii non avertendi; Servitus tollendi].

Servitutes dividi non possunt

[vedi Servitutes (prædiòrum)]

Servitutes in solo [Servitù sul suolo]

Fattispecie peculiare di servitù prediale [vedi servitutes prædiòrum] avente ad oggetto il suolo; sconosciuta al ius civile [vedi], che affermava il principio della inseparabilità tra superficie e suolo, si delineò in età posteriore con l'affermarsi dell'istituto della superficies [vedi].

Servitutes in superficie [Servitù su superficie]

Figura peculiare di servitù prediale [vedi servitutes prædiòrum] avente ad oggetto la superficie; ignoto al ius civile [vedi], nel quale si affermava il principio della inseparabilità tra suolo e superficie, l'istituto si delineò in epoca successiva parallelamente all'affermarsi del diritto di superficie [vedi superficies].

Servitutes irregolari

Particolare categoria di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum] nella quale rientravano tutte le servitù che si distinguevano, sotto qualche profilo, dalle servitù prediali disciplinate dal ius civile [vedi].

Appartenevano a tale categoria:

- le servitutes prætoriae [vedi];
- le servitutes provinciæles [vedi];
- le servitù anomale [vedi];
- le servitutes personæ [vedi].

Servitutes lègis

Vennero così definiti, in diritto postclassico, i vincoli legali imposti al diritto di proprietà da costituzioni imperiali [vedi constitutiones principum] in vari campi, particolarmente in materia di:

- distanze tra edifici;
- luci e vedute;
- regime delle acque;
- atti emulativi [vedi atti ad æmulatiònem].

Servitutes màncipi

Categoria di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum] classificata tra le res màncipi [vedi]; le ipotesi più antiche erano quelle della servitù di passaggio (iùra itinèrum [vedi]) e quella di acquedotto (aquæductus [vedi]).

In pratica esse costituivano "beni" essenziali alla vita della familia [vedi].

Servitutes nec màncipi

Categoria di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum] caratterizzate dal fatto di essere classificate tra le res nec màncipi [vedi res màncipi] e che si costituivano mediante in iùre cèssio [vedi]. Si trattava delle servitù non essenziali alla vita della familia [vedi].

Servitutes negative

Particolare categoria di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum].

Le (—) imponevano al proprietario del fondo servente di astenersi da una certa attività (es. servitutes àltius non tollèndi [vedi]). Si contrapponevano, in relazione all'oggetto, alle servitù positive [vedi servitutes positive].

Servitutes personæ

Particolare categoria di servitù prediale [vedi servitutes prædiòrum], nella quale rientravano le servitù contraddistinte da un'utilitas [vedi] non più inerente al fondo dominante, ma alla persona dell'attuale proprietario; esse vanno distinte dalle servitutes personàrum [vedi].

Le (—) erano servitù pretorie [vedi servitutes prætorix] e rientravano, più in generale, tra le servitù irregolari [vedi servitutes irregolari].

Servitutes personàrum

[vedi Servitutes prædiòrum]

Servitutes positive

Particolare categoria di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum]

Le (—) imponevano un pati, nel senso che il proprietario del fondo servente era tenuto a sopportare sul proprio fondo un'attività esercitata dal proprietario del fondo dominante (es. servitù di passaggio [vedi via]). Si contrapponevano, in relazione all'oggetto, alle servitù negative [vedi servitutes negative].

Servitutes prædiòrum rusticòrum vel rusticæ [Servitù rustiche]

Categoria particolare di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum], in cui l'utilitas era connessa alla produzione o all'attività agricola del fondo dominante.

Servitutes prædiòrum urbanòrum vel urbanæ [Servitù urbane]

Categoria peculiare di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum], caratterizzata dalla circostanza che l'utilitas consisteva nella migliore funzionalità urbana del fondo dominante.

Servitutes prætorix

Particolare categoria di servitù irregolari [vedi servitutes irregolari] nella quale rientravano le servitù non protette dal iùs civile [vedi] e tutelate solo dal pretore. Le (—) avevano contenuto affine a quelle civili ed erano costituite mediante traditio [vedi]; in particolare l'utilitas riguardava non il fondo, ma la persona dell'attuale proprietario (a differenza di quanto previsto per le servitù civili).

Servitutes provinciàles

Particolare categoria di servitù [vedi servitutes prædiòrum], nella quale rientravano tutte le servitù costituite su fondi provinciali.

Le (—) rientravano, più in generale, tra le servitù irregolari [vedi servitutes irregolari].

Sèrvus [Schiavo]

Viene così denominato lo schiavo, cioè il soggetto privo dello status libertatis [vedi status] e quindi non libero.

Giuridicamente il (—) era considerato una res [vedi]. Lo status di schiavo si acquistava:

— per nascita;

— in seguito a condanne penali o provvedimenti normativi che riducevano in schiavitù soggetti resisi responsabili di gravi delitti;

— a seguito di prigionia in guerra.

Talora lo stesso cittadino romano poteva diventare (—) [vedi iusta sèrvitus].

Nella Roma delle origini, la schiavitù non ebbe grande rilevanza; solo a partire dal IV sec. a.C., l'istituto si diffuse grandemente, fino a diventare il nerbo della vita economica di Roma.

Al pari di tutte le altre res, il (—) era oggetto di dominiùm ex iùre Quiritium [vedi] e, più in generale di rapporti patrimoniali (proprietà, usufrutto, pegno, possesso). Le lesioni procurate al

(—) o l'uccisione dello stesso rientravano nell'ambito del *dàmnus iniùria datum* [vedi] e pertanto erano puniti come danneggiamento.

Sotto taluni profili i Romani, tuttavia, consideravano lo schiavo come persona. Egli poteva ad es. partecipare ai sacra [vedi] della città e della famiglia del *dòminus*. Inoltre, si riteneva che lo schiavo fosse responsabile penalmente, dal momento che la pena afflittiva non richiedeva capacità giuridica, ma la mera capacità di soffrire. Anche la famiglia dello schiavo riceveva una certa tutela: era sancito il divieto di separare le famiglie dei servi, sebbene l'unione tra schiavi, ancorché permanente, non fosse considerata come matrimonio, ma come fatto puramente materiale (*contubèrnium* [vedi]).

Il *dominus* aveva sullo schiavo quello stesso potere che la legge gli riconosceva su qualsiasi *res* [vedi *dominica potestas*]. La facoltà di disporre, che poteva arrivare sino alla uccisione, fu, peraltro, grandemente temperata attraverso le varie epoche storiche: si giunse, infatti, a ritenere perseguibile penalmente il *dominus* che ingiustificatamente avesse soppresso o maltrattato uno schiavo o lo avesse sottoposto a sevizie ripugnanti per la collettività.

In ordine ai rapporti patrimoniali, la condizione degli schiavi era simile a quella dei *fili familiae* [vedi *Familia*; *pater familiae*; *status (familiae)*; *patria potestas*], giacché la capacità patrimoniale spettava solo al *pater familiae*. Lo schiavo poteva compiere autonomamente atti giuridici, ma i relativi effetti si riversavano nel patrimonio del *dominus*; attraverso lo schiavo era possibile acquistare ed esercitare il possesso.

Il *dominus* spesso assegnava ai suoi sottoposti più meritevoli un piccolo patrimonio (*pecùlium* [vedi]) (di cui rimaneva, peraltro, di diritto il proprietario) da amministrare e godere per l'esercizio di talune attività.

Solo attraverso l'introduzione del *peculium* si arrivò gradualmente ad attribuire valore vincolante alle obbligazioni contratte dai servi, prima repute solamente obbligazioni naturali [vedi *obligatio naturalis*]. Col tempo il pretore cominciò ad accordare ai creditori del (—) delle azioni c.d. *adiecticiae qualitatis* [vedi *obligatio naturalis*], in virtù delle quali il *dominus* era ritenuto obbligato, verso gli stessi creditori, nei limiti del profitto ricevuto o del *peculio* attribuito allo schiavo.

Il *dominus*, altresì, era responsabile degli atti illeciti commessi dal (—); se lo schiavo commetteva un delitto privato, il *pater*, a fronte dell'*actio noxalis* [vedi] esercitata dalla parte lesa, poteva o pagare la pena o abbandonare il reo al danneggiato (*noxæ deditio* [vedi]). Qualora lo schiavo fosse stato abbandonato dal *dominus* (c.d. *derelictio* [vedi]), poteva essere acquistato da altri per occupazione.

Lo schiavo poteva riacquistare la libertà attraverso la *manumissio* [vedi].

Sèrvus cum libertate (hères) institutus

Veniva così definito, in diritto romano, lo schiavo che fosse stato dichiarato contemporaneamente libero ed erede.

Il (—) era considerato erede necessario (*heres necessarius*) ed acquistava il patrimonio ereditario automaticamente [vedi *ipso iure*] senza avere la possibilità di rifiutare. L'acquisto si produceva immediatamente dopo la morte del *de cuius* [vedi].

Sèrvus fisci

Era così definito ogni operaio addetto al lavoro in officine statali: si trattava di una categoria di soggetti con limitata capacità, in considerazione dell'appartenenza ad una classe o professione [vedi capacità].

Sèrvus fugitivus [Schiavo fuggiasco]

Il (—) era lo schiavo datosi alla fuga.

Si riteneva che il possesso sul (—) [vedi *possessio*] fosse esercitabile anche nudo animo, cioè attraverso il solo *animus possidendi* [vedi]. Pertanto il (—) restava in possesso del proprietario, anche se questi ne aveva perduto la materiale disponibilità. Il possesso del (—) cessava nel momento in cui altri se ne impadroniva.

Sèrvus glèbæ

Veniva così definita, in diritto romano, ogni persona addetta alla coltivazione di latifondi. Così erano considerati i coloni, equiparati ai servi [vedi *servus*]: essi venivano alienati insieme alla terra che coltivavano, non potevano allontanarsi dal fondo e divenivano liberi solo se il terreno veniva loro donato dal proprietario.

Il (—) era considerato come soggetto giuridico a capacità limitata [vedi capacità] in virtù dell'appartenenza ad una particolare classe o professione.

Sestarius nummus

[vedi Denarius nummus]

Sesto Elio Peto Cato

Giurista ed uomo politico vissuto a cavallo tra il II ed il I sec. a.C.: ricoprì la magistratura consolare nel 198 a.C. e quella censoria nel 194 a.C.

Fu il primo grande giureconsulto della storia del diritto romano: il soprannome Catus (lett. "l'accorto") gli fu attribuito proprio per la sua particolare acutezza giuridica.

Secondo la tradizione, (—) fu autore di tre opere:

— una raccolta di actiões processuali detta ius Æliànum, che sostituì il vecchio ius Flavianum [vedi];

— i Tripertita, tre libri che contenevano il testo originario della legge delle XII tavole [vedi lex XII Tabulàrum] con una panoramica sulle actiones seguito da un commento interpretativo;

— tre altri libri di contenuto incerto.

Parte della dottrina ritiene, al contrario, che (—) scrisse i soli Tripertita; il riferimento al ius Æliànum ed agli altri tre libri riguarderebbe, in realtà, il contenuto degli stessi Tripertita.

Sesto Pedio

Giurista minore, vissuto nel I sec. d.C.; fu contemporaneo di Cassio Longino [vedi] e Proculo [vedi] e si distinse per le sue qualità stilistiche unite ad una particolare attenzione per una revisione organica del diritto.

Fu autore di opere di commento agli edicta del pretore [vedi prætor] e degli ædiles curules [vedi ædilitas], oltre che dei libri de stipulatiõibus.

Settimio Severo (imp. 193-211 d.C.)

Imperatore romano, salì al potere dopo aver condotto vittoriosamente a termine, (grazie all'autorità raggiunta nel corso della sua brillante carriera militare), le violente lotte per la successione scatenatesi alla morte di Commodo [vedi] tra le legioni dell'esercito. (—) accelerò il processo avviato dai suoi predecessori di svalutazione delle istituzioni repubblicane e di rafforzamento dell'assolutismo imperiale.

In particolare, (—) imperniò il suo ambizioso programma governativo:

— sul potenziamento dell'apparato militare;

— sul sostanziale svuotamento dei poteri senatoriali;

— sulla trasformazione dell'Impero in monarchia assoluta, caratterizzata dall'emergere di tratti orientaleggianti;

— sul risanamento del bilancio statale.

Sotto il profilo militare, (—) concluse vittoriosamente la guerra contro i Parti ed intraprese un altrettanto fortunata spedizione in Britannia, dove morì dopo tre anni e lasciando l'impero ai figli Caracalla [vedi] e Geta.

Sex suffragia

Con tale espressione si indicavano le sei centurie di èquites equo publico che aprivano la votazione nei comitia centuriata [vedi].

Silentarii

I (—) erano funzionari imperiali, dipendenti dal præpòsitus sacri cubìculi [vedi], incaricati di provvedere a mantenere la quiete ed il silenzio intorno alle stanze dove riposava l'imperatore.

Silenzio

Il (—), e più in generale, la volontà negoziale tacita, non manifestata ai terzi, né con parole, né con gesti o comportamenti concludenti, era irrilevante, in diritto romano, non potendo determinare la creazione di un negozio giuridico: da ciò derivò per il diritto romano l'irrelevanza della riserva mentale nonché l'esclusione, almeno per il diritto preclassico e classico, del negozio tacito.

Silla (Lucio Cornelio)

Generale e uomo politico romano, vissuto nel I sec. a.C. fu fiero sostenitore degli interessi della nobilitas senatoria ed acerrimo oppositore di Mario [vedi], "candidato" dei populàres.

Già distintosi nella guerra sociale nel 90 a.C., eletto console nell'88 a.C., ottenne il comando della spedizione in Oriente contro Mitridate, re del Ponto.

Revocatogli il mandato dalla assemblea, per le pressioni esercitate da Mario e dal tribuno Sulpicio Rufo, (—) entrò in Roma alla testa del suo esercito, ordinando l'esecuzione dei suoi avversari (tra cui Sulpicio) e costringendo Mario a rifugiarsi in Africa.

Ristabilito l'ordine, dopo aver rafforzato il governo senatorio e limitato i poteri delle assemblee e dei tribuni "democratici", riprese per quattro anni la sua campagna in Asia. Nell'83 a.C., a seguito di gravi tumulti sollevatisi nell'Urbe dopo la morte di Mario, conclusa la pace con Mitri-

date, (—) sbarcò in Italia e in due anni sconfisse gli eserciti della repubblica: nel 82 a.C. rimaneva padrone assoluto della città, dove entrò con i suoi seguaci senza deporre l'imperium militiæ

Attribuitagli con la lex Valeria de Sulla dictatore [vedi] una dittatura legibus scribendis et rei publicæ constituendæ, (—) iniziò ad attuare il suo nuovo programma politico, teso essenzialmente ad accrescere il potere del Senato.

Egli, pertanto, ridusse il numero dei questori ed esautorò la magistratura tribunizia, togliendo, inoltre, il potere giudiziario ai cavalieri, esclusi dalle giurie criminali.

Provvide, altresì, ad abolire le frumentationes [vedi] ed a imporre calmieri sui prezzi delle derrate.

Riorganizzò i municipi ed istituì nuovi tribunali penali permanenti [vedi quæstiōnes].

Promosse, inoltre, una legislazione rigorosamente repressiva degli illeciti penali, punendo duramente soprattutto i delitti politici [vedi lex Cornelia Sullæ].

Verso la fine dell'80 a.C. (—) abdicò inaspettatamente; rifiutata la rielezione al terzo consolato e il governo della Gallia Cisalpina, l'ex dittatore si ritirò nei suoi possedimenti in Campania, dove morì nel marzo del 78 a.C.

Simulazione [cfr. artt. 1414 ss. c.c.]

Si ha (—) quando le parti, di comune accordo dichiarano deliberatamente di concludere un negozio, mentre in realtà non vogliono concluderne nessuno (c.d. simulazione assoluta), oppure vogliono concluderne uno diverso (c.d. simulazione relativa).

Come es., rispettivamente, di simulazione assoluta o relativa, si pensi ai casi in cui io e Tizio ci accordiamo affinché apparentemente io gli venda tutti i miei beni, mentre in realtà non gli vendo nulla ed i beni restano miei, oppure, io, per sembrare munifico, faccio apparire come donazione ciò che in realtà è una vendita.

La (—) si distingueva dalla riserva mentale [vedi reservatio mētis], poiché nella simulazione il diverso volere è comune ad entrambe le parti (tra le quali intercorre il c.d. accordo simulatorio), mentre nella riserva mentale l'esistenza di una interna volontà diversa da quella manifestata non è riconoscibile dall'altra parte (se anche quest'ultima nasconde una volontà interna diversa, può esservi concorso di riserve mentali, ma non simulazione, mancando l'accordo delle parti).

In realtà, non corrispondendo le reciproche dichiarazioni delle parti al loro comune reale volere, si ha, nella simulazione, più che divergenza tra volontà e dichiarazione, divergenza delle due volontà che mirano a creare un'apparenza negoziale.

In diritto romano, se non era evidente la discordanza tra volontà e dichiarazione, il negozio apparente era normalmente riconosciuto valido ed efficace. Solo col tempo, si diede rilievo alle discordanze tra manifestazione e volontà, negando che il negozio così concluso fosse valido e produttivo di effetti, purché:

- vi fosse prova certa della discordanza;
- la vittima della discordanza (la parte cioè, che aveva interesse a chiedere l'inutilizzazione del negozio) avesse tenuto, per parte sua, un comportamento scusabile;
- non fossero stati lesi diritti di terzi estranei al negozio (la tutela dei terzi fu esigenza sempre primaria nell'esperienza giuridica romana).

La giurisprudenza classica, in particolare, iniziò a dar rilievo, tra le sole parti, all'accordo simulatorio sottostante, se di esso fosse stata offerta prova sicura: si trattò, però, di una sporadica intuizione, e non di un principio consolidato. Solo in diritto giustiniano si affermò il principio secondo cui si riteneva improduttivo di effetti il negozio simulato, mentre era reputato efficace e valido, almeno in generale, il negozio effettivamente voluto dalle parti (c.d. negozio dissimulato). Tuttavia, se il negozio dissimulato era vietato dalla legge (es. donazione tra coniugi), era ugualmente ritenuto nullo; se, invece, era diretto a frodare qualche soggetto, questi era tutelato indirettamente attraverso la concessione di un'exceptio doli [vedi].

Per designare i negozi simulati, i Romani parlarono di volta in volta di contractus imaginarij, di nuptiæ simulatæ, di acta simulata.

Sinallagma

Il (—) è l'interdipendenza tra due prestazioni nell'ambito di un negozio.

Il negozio sinallagmatico è quindi, il negozio a prestazioni corrispettive.

Il diritto romano conosceva tre figure di (—):

- genetico: che si aveva quando l'obbligo di una parte nei confronti delle altre parti, sorgeva soltanto se, e in quanto sorgevano gli obblighi delle altre parti;

- condizionale: che si estingueva qualora si estinguessero le obbligazioni della controparte;
- funzionale: che si aveva quando l'esecuzione dell'adempimento di una parte necessitava dell'avvenuta esecuzione delle controprestazioni.

Siria

Provincia romana che si estendeva grosso modo sui territori dell'odierna Siria.

Fu creata nel 63 a.C. all'indomani della guerra contro Mitridate [vedi Ponto], e godette di grandissima fortuna grazie agli eccellenti traffici commerciali.

In seguito inglobò il territorio della Fenicia [vedi], finendo poi nell'orbita dell'impero d'Oriente, prima di essere preda degli Arabi nel quinquennio 635-640 d.C.

Societas [Società; cfr. artt. 2247 ss. c.c.]

Contratto consensuale con il quale due o più soggetti (socii) si obbligavano reciprocamente a mettere in comune beni o attività, in quantità anche disuguali, allo scopo di compiere una o più operazioni economiche, dividendo tra tutti, secondo criteri prestabiliti, i guadagni o le eventuali perdite.

La (—) si inquadra tra le obligationes ex contractu, altrimenti dette obligationes consensu contractæ [vedi], perché derivanti dal semplice accordo.

Le origini della (—) sono molto discusse. Per alcuni essa risulterebbe da un adattamento del vecchio istituto del consortium ercto non cito [vedi]. Con ogni probabilità la (—) derivò dal consolidarsi di prassi largamente seguite nel commercio mediterraneo. L'intensificarsi delle relazioni con gli altri popoli, a partire dal III sec. a.C., impose la necessità, da un lato, di raggruppare ingenti somme, dall'altro di sopportare in comune i rischi di operazioni economiche di vasta portata. Il riconoscimento di tale contratto è da attribuirsi all'attività giurisdizionale del *prætor peregrinus*, nell'ambito dei rapporti del *ius gentium* [vedi].

Si distingueva tra:

- (—) *òmnium bonòrum* [vedi];
- (—) *unìus rei o negotiatiònis* [vedi].

Obblighi del socio erano:

- apportare in società quanto aveva promesso. Se il suo apporto aveva per oggetto cose, egli doveva trasferire agli altri, con *mancipatiònes* [vedi *mancipatio*] o *traditiònes* [vedi *traditio*] varie, una quota di esse, in modo da creare una comunione sulle cose stesse;
- rendere comuni gli acquisti fatti per la società.

Salvo diverso accordo delle parti gli utili e le perdite erano ripartiti in egual misura: l'accordo tra i socii poteva giungere ad esimere totalmente dalla sopportazione delle perdite un socio cui era riservata una partecipazione agli utili, ma non poteva escludere la partecipazione agli utili di un socio che partecipava, sia pure parzialmente, alle perdite (*societas leonina*).

Il consenso doveva essere *persèverans*, cioè doveva sussistere fino al momento del conseguimento del fine sociale o della scadenza del termine.

La società si estingueva:

- *ex personis*, e cioè per morte o *càpitis deminùtio* [vedi] di uno dei soci;
- *ex rēbus*, e cioè per il raggiungimento del fine sociale o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;
- *ex voluntàte*, e cioè per volontà dei soci, per la scadenza del termine fissato o per rinuncia (c.d. *renuntiàtio*);
- *ex actiòne*, a seguito dell'esercizio dell'azione di divisione.

In epoca giustiniana fu considerata causa di scioglimento della società anche il fallimento di uno dei soci.

La società produceva effetti solo tra i soci, non essendo riconosciuta la possibilità di creare enti con capacità giuridica. Unica eccezione era rappresentata dalla *societas publicanòrum*, costituita per l'assegnazione dell'appalto di tutto il reddito di imposte (pubblica) ricavabile da una certa provincia o per l'appalto di grandi opere pubbliche.

Le obbligazioni reciproche derivanti dal contratto di società erano sanzionate dall'*actio pro socio* [vedi], *actio civile* e di buona fede: essa poteva essere esperita come azione generale di rendiconto finale della società, ma poteva anche essere intentata perdurante il rapporto di società.

Essa importava, per la fiduciarità del vincolo infranto, l'infamia [vedi] del condannato.

Societas argentària [Società per attività di banca]

Particolare tipo di società a tempo indeterminato [vedi *societas in tempus còita*] il cui fine era l'esercizio dell'attività bancaria.

Societas danistaria [Società per prestiti ad interesse]

Particolare tipo di società a tempo indeterminato [vedi *societas in tempus còita*], la cui attività consisteva nella concessione di prestiti ad interesse.

Societas in tempus còita [Società a tempo indeterminato]

Particolare tipo di società [vedi *societas*], le cui finalità erano temporalmente indefinite, poiché le parti non avevano prefissato un termine di scadenza.

L'attività di questo tipo di società si svolgeva prettamente in ambito industriale o commerciale; nella categoria rientravano:

- la *societas danistaria* [vedi];
- la *societas publicanòrum* [vedi];
- la *societas argentàrii* [vedi];
- la *societas vectigàlis* (vel *vectigalium*) [vedi];
- la *societas venaliciaria* [vedi].

Societas leonina

[vedi *Societas*]

Societas òmnium bonòrum [Società di tutti i beni]

Particolare tipo di società [vedi *societas*] caratterizzata dall'impegno dei soci di mettere a disposizione della stessa la totalità dei loro beni per impiegarli in operazioni di comune accordo. I guadagni e le perdite erano ripartite proporzionalmente. Non era necessario costituire un patrimonio comune dal punto di vista giuridico; era sufficiente che ciascun socio si impegnasse ad effettuare gli atti richiesti, necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Societas omnium quæ ex quæstu veniunt (o lucri compendii)

Società intesa alla ripartizione fra tutti i soci della totalità dei guadagni derivanti dalla loro separata, ma coordinata attività economica.

Societas publicanòrum

Particolare tipo di società a tempo indeterminato [vedi *societas in tempus còita*], la cui attività si svolgeva nel campo degli appalti per l'esazione delle imposte [vedi *publica*; *publicanus*] ricavabili da una provincia, o per la realizzazione di opere pubbliche.

Societas unius rei o negotiatiònis [Società per un solo affare]

Particolare tipo di società [vedi *societas*] contratta per il compimento di uno o più operazioni di un certo tipo di attività economica.

Societas vectigalis (vel vectigalium)

Particolare tipo di società a tempo indeterminato [vedi *societas in tempus còita*], costituita per l'esazione delle imposte pubbliche (c.d. *vectigàlia*) in una certa zona.

Aspetto caratteristico di tale tipo di società era la possibilità per l'erede di subentrare nella società automaticamente alla morte del proprio dante causa che ne fosse socio.

Societas venaliciaria [Società per il commercio di schiavi]

Particolare tipo di società a tempo indeterminato [vedi *societas in tempus coita*], la cui attività si svolgeva nell'ambito del commercio di schiavi.

Socii

Erano così denominati gli stranieri, non appartenenti al nome Latinum, cioè alle popolazioni di stirpe latina, che avessero stretto rapporti di alleanza con Roma [vedi *fœdus*].

Lo stato di sottomissione era peraltro differente. Si distinguevano tre "condizioni di vassallaggio":

- *ius Latii* [vedi] (da cui (—) latini);
- *ius Italicum* [vedi] (da cui (—) Italici).
- condizione dei peregrini *alicùius civitatis*, cioè delle comunità site in provincia, a cui Roma ritenne di non dover togliere l'autonomia politica.

L'acquisto della cittadinanza non era loro totalmente precluso.

In età arcaica essi potevano ottenerla mediante concessione approvata dal *Senatus* e proclamata dal *rex*.

Successivamente si riconobbe ai (—) latini la possibilità di entrare a far parte della comunità romana:

- a seguito di *ius migrandi* [vedi];
- nel caso in cui avessero ricoperto una magistratura annuale;
- qualora avessero sostenuto con esito positivo un'accusa di *maiestas* [vedi *crimen maiestatis*] contro un magistrato romano.

Anche i (—) italici potevano indirettamente divenire cives, attraverso l'ammissione in una civitas latina.

Solo nel I sec. a.C., a seguito della guerra sociale, fu concessa largamente ai (—) latini e italici la civitas romana [vedi lex Iulia de civitate Latinis et sociis danda; lex Plautia Papiria de civitate sociis danda].

Sodalitates [lett. "sodalizio, confraternita religiosa]

Erano associazioni costituite prevalentemente per scopi di ricreazione e mutua assistenza tra i soci.

In origine, esse erano considerate forme di società disciplinate da un accordo tra i soci, ma non distinte da essi; il concetto delle (—) come enti autonomi rispetto alle persone dei soci fu introdotto in età classica dalla lex Iulia de collegiis [vedi].

Tra l'età classica e postclassica, le (—) furono definitivamente considerate come enti autonomi forniti di soggettività giuridica, purché autorizzate dal Senato o dall'imperatore; se non erano autorizzate, si riteneva che non avessero una autonoma vita giuridica.

Soggettività giuridica

[vedi Capacità (giuridica)]

Solacium filiorum ammissorum

Una delle cause di concessione della "adoptio minus plena" [vedi]. Dal momento che questo tipo di "adoptio" non implicava l'acquisto della "patria potestas" [vedi], fu concessa anche alle donne, ma unicamente per rimpiazzare figli defunti.

Solarium (vel pensio) [Solario]

Era così denominato il canone periodico al pagamento del quale era tenuto il titolare di un diritto di superficie [vedi superficies].

Soldo

Era la paga che spettava ai militari in servizio.

Fu istituito nel 406 a.C. dal Senato, nell'imminenza di muovere guerra a Veio, per invogliare la plebe a rispondere alla leva. I plebei, infatti, oltre a dover provvedere al proprio equipaggiamento [vedi comitia centuriata], erano costretti ad abbandonare la famiglia ed il lavoro ad ogni chiamata militare, e, al ritorno, erano costretti a contrarre debiti per sanare la loro situazione finanziaria.

L'istituzione della paga, il (—) appunto, risolse questi problemi; ma, creando un esercito professionista, aprirà le porte alla futura possibilità di colpi di stato militari.

Solidus [solido]

Moneta d'oro, del peso di 4,55 gr (1/72 di libbra), coniata per la prima volta nel 312 d.C. dalle zecche occidentali dell'Impero.

Fu voluta dall'imperatore Costantino [vedi] nell'ambito della sua riforma monetaria. Ebbe una notevolissima diffusione e fu coniata in seguito sia dai Bizantini che, addirittura, dai regni romano-barbarici sorti nell'ex province dell'Impero. Rimase in circolazione fino all'XI sec. d.C.

Solutio [Adempimento; cfr. artt. 1176 ss. c.c.]

La (—) indicava l'adempimento (inteso come scioglimento del vincolo obbligatorio) e costituiva il normale modo di estinzione di una obbligazione [vedi obligatio].

Essa veniva generalmente intesa come atto inverso rispetto a quello che aveva originato l'obbligazione. Il limite della (—) era pertanto rappresentato dal fatto che non si potevano estinguere tramite (—) quelle obbligazioni per le quali non era possibile il compimento di un atto contrario rispetto a quello costitutivo (si pensi, ad es., alle obbligazioni ex delicto [vedi obligationes ex delicto]).

Il concetto di vincolo, evocato dalla (—), venne inteso, fino all'emanazione della lex Poetelia Papiria de nexis [vedi], come insistente sulla persona del debitore; solo successivamente fu inteso come mero vincolo patrimoniale.

L'adempimento parziale non era ammesso, salvo che il creditore l'accettasse. Solo alcune categorie di debitori potevano essere condannati nei limiti di quanto effettivamente potessero pagare (in id quod facere possunt). Godeva di tale privilegio, ad es. il marito rispetto ai debiti della moglie, ed in diritto giustiniano anche i militari, il socio, il donante (nei confronti del donatario).

Nello stesso periodo si ammise che il debitore venisse condannato in modo che gli restasse quello che era necessario per il suo sostentamento.

Per un particolare tipo di (—), [vedi solutio per aes et libram].

Solutio indèbiti [Pagamento di una prestazione non dovuta; cfr. artt. 2033 ss. c.c.]

Si aveva (—) nei casi in cui un soggetto eseguiva una prestazione di dare non dovuta o perché l'obbligazione era inesistente o perché esisteva, ma in capo ad un debitore o nei confronti di un creditore diversi: in questo caso, chi pagava poteva agire per ottenere la restituzione di quanto indebitamente prestato, ricorrendo allo strumento della *condictio indebiti* [vedi].

L'obbligo di restituire nasceva per il semplice fatto che si fosse consegnata la cosa: peraltro, poiché l'accipiente acquistava, in seguito alla dazione, la proprietà della cosa, il solvente non poteva esperire la *rei vindictio* [vedi], bensì la *condictio* per la restituzione del *tantundem eiusdem generis* [vedi *res fungibili*].

Si ritenne, inoltre, che per l'esperibilità della *condictio* occorressero:

— l'*error solvèntis*, in quanto in assenza dell'errore si riteneva che il debitore volesse gratificare l'accipiente;

— l'*error accipièntis*, in quanto, se l'accipiente riceveva scientemente un *indèbitum*, si riteneva che si verificasse un *furtum*, con la possibilità dell'esperimento della *condictio ex causa furtiva*.

Sia il diritto classico che quello giustiniano non consentirono l'esercizio della *condictio* nel caso in cui il pagamento dell'indebitum, pur se fatto per errore, intendeva estinguere una c.d. *obligatio naturalis* [vedi]. In tal caso l'accipiente aveva diritto alla *solùti retèntio*, cioè a trattenere quanto ricevuto.

In diritto giustiniano, la (—) fu annoverata tra i quasi *contracti* [vedi *obligationes ex quasi contractu*].

Solùtio per *æs et libram*

Modo di estinzione delle obbligazioni derivanti da un negozio per *æs et libram* [vedi *gesta per æs et libram*].

In origine, la (—) era l'atto contrario della *nèxi dàtio* [vedi *nèxum*] es. si compiva nella stessa forma della *mancipatio* [vedi]: cioè, con l'intervento di 5 testimoni, della bilancia e del *libripens* [vedi]. Il debitore, dopo aver pagato, pronunciava una formula solenne di rivendicazione della propria libertà.

In epoca classica essa divenne una *imaginaria solutio*, cioè ebbe una funzione soltanto formale: ad essa si ricorreva per fini di *remissio* o di *liberalità* o comunque, per operare l'estinzione del debito, indipendentemente dall'effettiva esistenza di una causa giustificativa di tale estinzione.

L'istituto scomparve del tutto nel diritto giustiniano.

Solùti retèntio

[vedi *Solutio indèbiti*]

Sòlve et rèpete

Principio tradizionale di diritto tributario, in virtù del quale, prima di impugnare un accertamento fiscale, il contribuente deve in ogni caso pagare la somma contestata: la sua incostituzionalità nell'ordinamento vigente appare con evidenza, potendo il (—) risolversi, per le persone non molto facoltose, in un grave impedimento, in fatto, alla tutela giurisdizionale.

In diritto civile, viene definita (—) la clausola contrattuale con la quale le parti stabiliscono l'inopponibilità di ogni tipo di eccezione, al fine di evitare o ritardare la prestazione: le eventuali eccezioni potranno esser sollevate solo dopo l'adempimento.

L'espressione (—) viene adoperata anche in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive, nei quali l'esecuzione di una prestazione è dipendente dall'esecuzione della controprestazione. Il principio presuppone, in ogni caso, l'esistenza di un contratto valido, di modo che a ciascun contraente è consentito (non eseguire la propria prestazione, ma) eccepire la nullità, annullabilità o rescindibilità del contratto (art. 1462 c.c.).

Sors

[vedi *Fenus*]

Sortitio provinciàrum [lett. "sorteggio delle province"]

L'espressione indicava la prassi — diffusasi all'incirca nel III sec. a.C. — di sorteggiare le province assegnate a ciascun console [vedi *consules*]: di frequente, infatti, Roma si trovava impegnata militarmente su più fronti contemporaneamente.

Nell'ambito della propria sfera di competenza ciascun console era sottratto alla *par potestas* dell'altro.

Spado [Persona sterile]

Il termine designava la persona sterile: lo (—) era considerato capace di contrarre matrimonio in quanto possedeva gli organi genitali (a differenza del *castratus* [vedi]).

Spartaco

Gladiatore originario della Tracia, evase dalla scuola di Lentulo Latiatius a Capua con una settantina di compagni, con i quali organizzò in breve tempo, una rivolta (73-71 a.C.) alla quale parteciparono ben centoventimila schiavi.

Questo evento compromise seriamente l'equilibrio sociale ed economico di Roma, tanto che Licinio Crasso, esponente della ricca nobiltà plebea, dovette mobilitare numerose legioni di regolari, in una battaglia decisiva per le sorti di Roma. La rivolta fallì, nonostante il numero degli insorti e le grandi qualità di condottiero di Spartaco, perché l'esercito dei ribelli si presentò disgregato e non riuscì a coinvolgere nella lotta i ceti plebei.

Seimila schiavi caddero prigionieri e furono crocefissi sulla strada da Capua a Roma; in questa circostanza, la classe di proprietari di schiavi, applicò le norme legali che prescrivevano il supplizio della croce, per gli schiavi ribelli.

L'insurrezione ebbe effetti rilevanti sulla condizione delle classi servili. Già alla fine della repubblica, infatti, si diffuse l'istituto del *peculium* [vedi], della *manumissio* [vedi] e del decadimento del lavoro servile che si accompagnò all'emersione di altre forme di coltivazione della terra come il colonato [vedi colonia].

Dalla figura di (—) hanno preso nome alcuni movimenti rivoluzionari, come lo spartachismo, cui aderirono, tra gli altri, Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, sorto in Germania durante la prima guerra mondiale.

Spàtium deliberàndi

[vedi *Tempus ad deliberandum*]

Spècies [Specie]

La (—) è un tipo individualmente determinato di cosa: la cosa specifica è, infatti, una data cosa individuata (es. il cavallo Ribot) e si distingue dalla cosa generica [vedi *genus*], che è qualsiasi cosa di un dato tipo (es. un cavallo baio).

Specificàtio [Specificazione; cfr. art. 940 c.c.]

Modo di acquisto a titolo originario del *dominium ex iure Quiritium* [vedi]. Si aveva, in particolare, (—) nei casi in cui una *res* [vedi], a seguito di lavorazione, perdeva la sua connotazione e struttura iniziale, trasformandosi in una *res* diversa (c.d. *nova species*), avente una diversa funzione.

Qualora il soggetto specificatore fosse una persona diversa dal proprietario della materia, sorgeva il problema della spettanza della cosa specificata (ad es., della statua ricavata dal marmo):

- per i Sabiniani [vedi] la cosa creata per effetto della specificazione apparteneva al proprietario della materia;
- per i Proculiani [vedi] che davano rilievo al lavoro, la proprietà spettava allo specificatore;
- Giustiniano stabilì che, laddove la cosa poteva ritornare allo stato primitivo, la proprietà spettasse al *dòminus* della materia; nel caso inverso allo specificatore.

A fronte dell'acquisto della proprietà sulla *res* specificata, il proprietario della materia o lo specificatore avevano l'obbligo di risarcire l'altra parte, rispettivamente per il lavoro prestato o per la materia fornita; in caso contrario, la parte che non aveva ottenuto il risarcimento poteva paralizzare l'eventuale *rèi vindicatio* [vedi] del presunto *dominus* mediante un'*exceptio doli* [vedi].

Spolia opima

Erano così denominate le armi tolte da un comandante romano al capo dell'esercito nemico.

I Romani ricordavano tre casi di (—): quello di Romolo che uccise Acrone, re di Cecina, dopo il ratto delle Sabine; di Aulo Cornelio Cosso nei confronti del re etrusco Tolumnio (437 a.C.); di Claudio Marcello che uccise il gallo Viridomaro (222 a.C.).

Le (—) erano consacrate a Giove, mentre le spoglie minori erano consacrate a Marte e a Giano.

Spoliatus ante omnia restituendus [Il soggetto spogliato deve anzitutto esser reintegrato nel possesso; cfr. art. 1168 c.c.]

Principio fondamentale in materia possessoria, in virtù del quale, in presenza di uno spoglio, prima di valutare la reale appartenenza (o proprietà) della cosa, occorre reintegrare nel possesso il soggetto che ne sia stato spogliato (violentemente e di nascosto).

La reintegrazione del soggetto, vittima dello spoglio, in applicazione del principio (—), avviene attraverso un procedimento molto semplificato e celere.

Sponsàlia [Sponsali; cfr. art. 79 c.c.]

Col termine (—), in epoca classica, si designavano le stipulatiōnes, assunte nelle forme della spōnsio [vedi] (da cui il nome), con cui il pater familias [vedi] della donna ed il futuro marito si impegnavano, il primo a darla ed il secondo a prenderla in moglie.

(—) erano pertanto le promesse reciproche di futuro matrimonio.

Probabilmente, in epoca antica, tali obbligazioni erano produttive di effetti giuridici; in epoca classica, invece, esse non creavano veri e propri obblighi e non richiedevano neppure una forma solenne.

In diritto postclassico, l'istituto subì notevoli modifiche. La promessa di matrimonio, infatti, non solo comportava il sorgere di obblighi tra il futuro marito ed il pater familias della sposa, ma creava anche un vero e proprio rapporto tra gli stessi fidanzati che, a seguito della promessa, finivano con l'esser soggetti a buona parte delle norme che regolavano la vita coniugale (es. le norme in materia di impedimento a nuove nozze e le norme sull'adulterio).

Per rafforzare, poi, tale obbligo, vennero introdotte, probabilmente dalla legislazione orientale, le arrhæ sponsaliciæ [vedi arrha sponsalicia], modellate sulla caparra contrattuale ed oggetto di una dettagliata regolamentazione nel periodo postclassico.

Se il fidanzamento fosse stato sciolto dalla donna o dalla sua famiglia, le arrhæ dovevano essere restituite nella misura del quadruplo (in seguito fu ridotta al duplum), salvo che si trattasse di donna minore di 10 anni, nel qual caso dovevano essere restituite nel simplum; se fosse stato il fidanzato a sciogliere il fidanzamento, avrebbe perso le arrhæ.

Furono individuate, peraltro, delle giuste cause di scioglimento della promessa, sia da parte del fidanzato che della fidanzata (ad es., l'impotenza del fidanzato, la condotta immorale dell'uno o dell'altra, etc.) in presenza delle quali la restituzione delle arrhæ avveniva in simplum.

Per gli sponsali, in epoca postclassica, erano richiesti gli stessi consensi occorrenti per il matrimonio.

Sponsio

Figura tipica di contratto verbale riconosciuta dal ius civile [vedi]. Consisteva "in uno scambio contestuale di domanda e risposta tra futuro creditore e futuro debitore". Può essere considerata fra le più antiche obbligazioni di garanzia conosciute dai romani. Per effetto di essa, il debitore non perdeva la sua attuale libertà, diventando schiavo del creditore solo in caso di inadempimento.

L'obbligazione di garanzia era assunta dallo spōnsor rispondendo "spōndeo" alla domanda "idem dari spondes?", ove l'idem si riferiva al contenuto della obbligazione principale garantita. In tal modo, lo sponsor assumeva l'impegno di effettuare a favore del garantito la stessa prestazione (cui si riferisce l'idem della formula) oggetto della obbligazione principale. In ogni caso, comunque, il garante non poteva obbligarsi in duriōrem causam, cioè assumere un'obbligazione più grave (per l'ammontare, per il termine, per le modalità, etc.) di quella garantita. La (—) poteva accedere solo ad obbligazioni derivanti da stipulatio [vedi] ed era accessibile ai soli cives romani.

Nel suo assetto storico essa presenta i seguenti caratteri:

- autonomia: il negozio di garanzia, pur accedendo ad una obbligazione principale, non era subordinato a questa. Pertanto essa era valida anche se l'obbligazione principale era nulla;
- correlazionalità: in virtù della quale lo sponsor era obbligato allo stesso modo del debitore principale. Il creditore poteva rivolgersi all'uno o all'altro indifferentemente.

La (—), per il suo carattere astratto, poteva soddisfare ogni esigenza, dal momento che bastava pronunciare semplicemente la solenne formula verbale composta dall'offerta e dall'accettazione per costituire il rapporto obbligatorio, senza che rilevasse lo scopo perseguito dalle parti.

Prevista inizialmente dalla legge delle XII tavole [vedi lex XII Tabulàrum], fu oggetto di svariati interventi legislativi, che ne precisarono la disciplina:

- lex Appuleia de sponsu [vedi];
- lex Publilia de sponsu [vedi];
- lex Furia de sponsu [vedi];
- lex Cornelia (Sullæ) de sponsu [vedi].

S.P.Q.R. (Senātus populùsque romànus) [lett. "Il Senato e il popolo romano]

Celeberrima sigla che stava ad indicare la città di Roma nel suo complesso, come governo (Senatus) e come popolo sovrano (populus). La sigla era apposta a fronte di tutti i documenti ufficiali ed era impressa anche sui vessilli delle legioni, sotto l'immagine dell'aquila, simbolo della forza, che sormontava, appunto, l'insegna militare.

Spurii

[vedi Filii vulgo concepti]

Spurio Cassio

[vedi Fœdus Cassianum]

Statio vicesimæ

Ufficio delle imposte; era il luogo dove avveniva, tra il terzo e il quinto giorno dalla morte del de cuius [vedi], l'apertura delle tavole testamentarie [vedi testamentum], alla presenza dei testimoni che avevano preso parte alla redazione del testamento.

Tale procedura era richiesta da una Lex Iulia de vicesima hereditatum (probabilmente del 5 d.C.) che introdusse un'imposta successoria del 5%.

Statu liber

Situazione di provvisoria libertà (—) in cui il manomesso era considerato se la manumissio [vedi] testamento era subordinata alla verifica di una condizione sospensiva.

Questo stato durava sino al momento del verificarsi della condizione.

La manumissio testamento conseguiva ad una apposita disposizione testamentaria del dominus.

Status [Stato]

Termine indicante la posizione dell'individuo nei confronti dell'ordinamento giuridico.

In particolare, si distinse tra:

- (—) libertatis, designante la condizione dell'uomo libero;
- (—) civitatis, designante la posizione del soggetto dotato della cittadinanza romana;
- (—) familiæ, indicante lo stato di membro della famiglia.

Lo (—), nelle sue varie tipologie, veniva meno per morte o capitis deminutio [vedi].

Nel diritto romano, il possesso simultaneo dei tre status suindicati costituiva condizione imprescindibile per l'acquisto della capacità giuridica [vedi capacità]: difatti, per l'acquisizione di detta capacità occorreva non solo che l'individuo fosse nato vivo, ma anche che fosse libero, cittadino romano e pater familias.

Status civitatis

[vedi Civitas e Status]

Status familiæ

[vedi Status]

Status libertatis

In relazione allo (—) si distinguevano le personæ in liberæ e servi. Si è rilevato che "il requisito della libertà stava a significare che, per essere soggetti giuridici, occorreva appartenere alla categoria degli uomini liberi, occorreva cioè non essere schiavi [vedi servus]".

Fatti costitutivi della libertà erano:

- la nascita da madre libera;
- la manumissio, cioè l'affrancazione dalla schiavitù.

I nati liberi erano detti ingenui [vedi ingenuus], gli affrancati libertini [vedi libertinitas].

Fatti estintivi della libertà erano:

- la captivitas, cioè la prigionia di guerra presso popoli stranieri;
- condanne penali o provvedimenti normativi che riducevano in schiavitù un cittadino resosi responsabile di gravi illeciti;
- la vendita da parte del pater familias, diffusa in epoca arcaica, ma caduta ben presto in disuso.

Stellionatus

Uno dei nuovi delitti configurati nell'ambito della repressione extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem, dir. pen.], al di fuori del sistema delle quæstiones [vedi] e dei crimina [vedi].

È una fattispecie dai contorni indefiniti, sostanziandosi, in concreto, in comportamenti fraudolenti; secondo Ulpiano [vedi] lo (—) occupava, tra i delitti pubblici, lo stesso posto occupato, tra gli illeciti privati, dal dolo [vedi dolus].

Tra le fattispecie rientranti nello (—), si può ricordare il caso del soggetto che avesse dato in pegno una cosa altrui o comunque sottoposta ad un vincolo pubblico, o che avesse venduto una cosa ipotecata ad altri, oppure che avesse sottratto fraudolentemente una cosa venduta ad altri, sostituendola con un'altra cosa.

Coloro che si rendevano responsabili di (—), erano puniti con la relegatio in insulam [vedi] temporanea, oppure con il semplice allontanamento dallo Stato.

Stilicone Flavio (360 ca.-408)

Generale romano, nato da padre vandalo e da madre, forse, romana. Fu *magister militum* dell'imperatore Teodosio [vedi]. Si distinse in più occasioni, vincendo Gildone in Africa e respingendo le temibili invasioni di Alarico a Pollenza (402) e di Radagisio a Fiesole (405). Tuttavia, l'avversione della corte imperiale d'Oriente e di quella romana degenerò nel 408 in aperta rivolta militare contro di lui. (—), che aveva rinunciato a resistere, fu fatto prigioniero dai ribelli e consegnato ad Onorio [vedi], che lo condannò a morte insieme alla moglie Serena ed al figlio Eucherio

Stipendium

Era così definito in diritto romano il tributo pagato dai privati cui era concesso il godimento dei *fundi stipendiarii* [vedi] (siti nelle province senatorie).

Stipulatio

Contratto verbale, concluso mediante scambio di domanda e risposta, in virtù del quale un soggetto (*promissor*) si impegnava a compiere una qualsivoglia prestazione in favore di un altro (*stipulator*).

La (—) era conclusa oralmente con la pronuncia di una formula solenne. L'utilità del ricorso alla (—) era data:

- dalla semplicità con cui si poteva estinguere l'obbligazione [vedi *acceptilatio*];
- dalla possibilità di difendere il diritto del creditore mediante l'efficace "actio ex stipulatu" [vedi].

Inizialmente solo i *cives* [vedi] potevano contrarre (—); in epoca giustiniana tale tipo di contratto fu utilizzato indifferentemente da *cives* e da peregrini.

I requisiti della (—) erano:

- l'oralità; per tali motivi non potevano concludere tale contratto il muto o il sordo;
- la presenza delle parti: pertanto non poteva essere conclusa tra persone assenti;
- l'*unitas actum*, ossia non vi doveva essere soluzione di continuità tra domanda e risposta;
- la congruenza tra domanda e risposta.

In età post-classica la "stipulatio" degenerò nella sua struttura. In particolare non si ritenne più indispensabile l'uso del verbo "spondere" ma si utilizzarono anche altre forme verbali equivalenti. L'imperatore Leone nel 472 dispose, con una costituzione, che tutte le "stipulationes" fossero da ritenere valide "quibuscumque verbis pro consensu compositæ sint".

Casi di applicazioni della stipulatio

La stipulatio era un negozio astratto e pertanto poteva essere utilizzata al fine di perseguire gli scopi più svariati. Le più importanti forme di applicazione di stipulatio furono:

- *promissio dotis*
- *stipulationes novatorie* (*stipulatio Aquiliana*)
- *stipulatio pœnæ*
- stipulazioni di garanzia (*sponsio*, *fideipromissio*, *fideiussio*)
- *stipulationes prætorie*

Questo svilimento fu coronato dall'uso post-classico di redigere documenti scritti ("instrumenta" [vedi]) per attestare l'avvenuto compimento delle formalità stipulatorie. Era sufficiente, per l'applicazione ad un contratto della disciplina della "stipulatio", l'esistenza del documento munito di "clausola stipulatoria" (cioè con l'affermazione che il "promissor" aveva risposto in modo congruente ed affermativo alla contestuale "interrogatio" dello "stipulans").

Giustiniano per reagire a ciò dispose che il documento scritto valesse come prova della stipulazione, salvo che si adducessero scritture o testimoni a sostegno del contrario.

Stipulatio àlteri

Particolare tipo di stipulatio [vedi], mediante la quale si creava un diritto di credito in favore di un terzo estraneo, indicato dallo *stipulans*.

La (—) era considerata nulla, in quanto violava indirettamente il fondamentale principio in materia di contratti, in base al quale il negozio giuridico poteva regolare soltanto i rapporti tra le parti.

Analogamente, era nulla la stipulatio in *alterum* [vedi].

Stipulatio Aquiliàna

Particolare tipo di stipulatio [vedi], creata dal giurista Aquilio Gallo [vedi]: la (—) consisteva nella trasformazione (attraverso novazione [vedi *novatio*]) di obbligazioni di altro genere, non costituite *verbis* [vedi *obligationes verbis contractæ*] in obbligazioni *ex stipulatu* (derivanti, cioè, da stipulatio), al fine di poterle estinguere mediante *acceptilatio* [vedi].

Stipulatio in àlterum

Particolare tipo di stipulatio [vedi], caratterizzato dal fatto di originare un'obbligazione a carico di un soggetto estraneo al rapporto tra stipulans e promissor.

La (—) era considerata nulla, in quanto violava indirettamente il fondamentale principio contrattuale, secondo cui il negozio giuridico non poteva avere efficacia ultra partes, essendo volto a regolare soltanto i rapporti tra queste.

Analogamente, era nulla la stipulatio alteri [vedi].

Stipulatio poenæ

Clausola aggiuntiva delle stipulationes, e in particolare delle stipulationes in faciendo, con cui si prevedeva che, in caso di inadempimento del debitore, l'obbligazione si convertisse nell'obbligo di pagare una somma predeterminata a titolo di penale. Due erano le modalità di attuazione:

— si creava una sola obbligazione avente ad oggetto la poena in caso di inadempimento della prestazione principale;

— si creavano due obbligazioni, una per la prestazione, una per la poena. In tal caso, se l'obbligazione principale non fosse stata adempiuta, lo stipulante aveva diritto alla æstimatio [vedi æstimatio rei] dell'oggetto di essa, sia alla penale. La giurisprudenza classica esclude il cumulo delle due prestazioni, ritenendolo iniquo.

Stipulatio post mortem

Particolare tipo di stipulatio [vedi], caratterizzata dal fatto di dover essere eseguita solo dopo la morte dello stipulans o del promissor.

La (—) era considerata nulla, in quanto si concretizzava nella preconstituzione di un diritto o di un obbligo per gli eredi, cioè di soggetti estranei al rapporto originario e, per di più, non ancora determinabili.

Stipulatio prætoria

[vedi Càutio]

Stipulationes novatoriæ

Una delle possibili applicazioni della stipulatio [vedi], utilizzata al fine di effettuare una novatio [vedi]. Espressione qualificata di questa categoria di stipulationes fu la "stipulatio Aquiliana" [vedi], che veniva effettuata per estinguere mediante acceptilatio [vedi] le obbligazioni che non fossero state costituite verbis [vedi obligationes verbis contractæ].

Stipulationes usurarum

Consentivano il pagamento del mutuo attraverso una promessa formale di corrispondere degli interessi sullo stesso.

L'importo delle (—), regolato dalle Leges fenebres [vedi] era corrisposto annualmente in una misura stabilita dall'ordinamento. In particolare:

— nelle XII Tavole era del 100% annuo, considerando cioè un tasso del 12% mensile;

— nel 347 l'interesse venne ridotto da un plebiscito al 50% annuo (cd. fenus semiunciarum);

— nell'ultima epoca repubblicana il tasso fu ulteriormente ridotto da un senatoconsulto al 12% (cd. usurae centesimae);

— Giustiniano fissò l'interesse al 6%, proibendo che gli interessi non pagati producessero ulteriori interessi.

Stuprum

Delitto consistente nell'aver rapporti sessuali extramatrimoniali con una donna onorata e non sposata (virgo vel vidua): il termine (—) aveva, pertanto, un significato molto diverso da quello che ha assunto al giorno di oggi (lett.: "unione non consentita").

Alle donne libertinæ [vedi libertinitas] non era consentito unirsi liberamente con persone di rango senatorio: esse, insieme alle donne ritenute notoriamente di facili costumi (ad es., le attrici), erano considerate donne in quas stuprum non committitur, cioè con le quali era possibile unirsi senza commettere (—). Successivamente l'unione con tali categorie di donne originò il concubinatus [vedi].

La lex Iulia de adulteriis coërcendis [vedi] consentì al pater familias [vedi] di uccidere sia la figlia sorpresa in flagrante (—), sia il suo compagno; in seguito, lo (—) fu punito con la pena della relegatio in insulam [vedi], oltre che della confisca [vedi publicatio bonorum] di un terzo (per le donne) o della metà (per gli uomini) del patrimonio.

In diritto postclassico, una particolare fattispecie di (—), lo (—) cum masculis (unione sessuale, anche non violenta, tra uomini), fu punita con la vivicombustione [vedi vivi crematio].

Sub condicione [Sotto condizione]

Espressione adoperata per indicare i negozi giuridici sottoposti a condizione [vedi condicio].

Sub lège libèrtas [Libertà sotto il freno della legge]

L'espressione, per gli storici romani, definiva la forza dello Stato romano che garantiva contemporaneamente la libertà dei singoli e l'ordine collettivo. Successivamente il motto è stato riaffermato da alcuni governi dittatoriali per dare una giustificazione ideologica alle limitazioni imposte alle libertà dei cittadini. In Italia l'espressione (—) è stata adottata come motto della "Polizia di Stato".

Subpignus [Sub pegno; cfr. art. 2792 c.c.]

Il (—) è il pegno avente ad oggetto un altro pegno: esso fu ammesso in età tardo classica, nell'ambito di un allargamento della concezione dell'oggetto del pignus [vedi]. Nell'ordinamento giuridico vigente, il (—) è, invece, vietato dall'art. 2792 c.c.

Subiectio servi loco

Era l'assoggettamento quasi servile di un sui iuris [vedi] ad un altro. Ciò determinava la limitazione ma non l'eliminazione della capacità giuridica, sino alla fine dello stato di subordinazione. Era tra le cause di limitazione della soggettività giuridica (insieme allo stato di schiavo affrancato, il non essere romano, essere donna, la bassezza morale, l'appartenenza a certe religioni).

Subseciva [Particelle di terreno rimanenti]

Erano porzioni di terra giudicate incoltivabili, appartenenti all'ager publicus [vedi] ma di fatto illegalmente occupate. L'imperatore Vespasiano [vedi] si preoccupò di recuperare i (—) allo Stato, sia in Italia che nelle province.

Substàntia

[vedi Univèrsitas iùris]

Substitùtio herèdis [Sostituzione ereditaria; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Si aveva (—) nei casi in cui il de cùius [vedi] "avesse nominato un sostituto all'eredità", chiamando all'eredità un'altra persona, nell'eventualità che il vocatus ad hereditatem [vedi] non accettasse l'eredità.

Il diritto romano classico conobbe tre tipi di (—):

- substitutio pupillàris [vedi];
- substitutio vulgàris [vedi];
- substitutio militàris [vedi].

A queste, in diritto giustiniano, si aggiunse la

- substitutio quasi pupillaris [vedi].

Substitutio militàris [Sostituzione militare]

Particolare tipo di substitutio herèdis [vedi]: si aveva sostituzione militare nei casi in cui il pater familias [vedi] che militava nell'esercito, nominava un sostituto per il figlio emancipato [vedi emancipàtio], derogando al principio per il quale, ai fini di tale nomina, occorreva esercitare la patria potestas sul filius (il filius emancipato non era più, infatti, soggetto alla potestà paterna).

Se il filius per una qualsiasi ragione non riceveva i beni lasciati dal pater, il sostituto gli subentrava (ma solo relativamente ai beni attribuiti dal pater al filius e non anche per i beni appartenenti al filius).

Substitutio pupillàris [Sostituzione pupillare; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Particolare tipo di substitutio herèdis [vedi]. La sostituzione si diceva pupillare quando il pater familias [vedi] nominava un erede per il caso che il figlio impubere morisse senza aver raggiunto la pubertà e, quindi, prima che acquistasse, a sua volta, la capacità di testare: il sostituto era erede del filius, non del pater che lo aveva nominato.

Il sostituto, risultando erede del filius, diveniva, altresì, erede di tutti i beni che quest'ultimo avesse a qualunque titolo acquistato.

In epoca imperiale la (—) e quella vulgàris [vedi substitutio vulgaris] erano ormai ritenute equivalenti, in forza di una Constitutio Divi Marci et Veri.

La (—) inutile poteva valere come substitutio vulgaris [vedi causa Curiàna].

Substitùtio quasi pupillàris [Sostituzione quasi pupillare; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Particolare tipo di substitutio herèdis [vedi], di creazione giustiniana. La sostituzione si diceva quasi pupillare (od anche esemplare) nei casi in cui veniva nominato un erede per il discendente infermo di mente che fosse morto in tale stato.

Il sostituto riceveva solo i beni che l'ascendente aveva attribuito all'infermo di mente e non anche i beni che quest'ultimo avesse eventualmente acquistato.

Substitùtio vulgàris [Sostituzione volgare; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Particolare tipo di *substitutio heredis* [vedi]: la sostituzione si diceva volgare nel caso in cui il soggetto chiamato per primo all'eredità non poteva o non voleva accettare.

Tale forma di sostituzione era generalmente accompagnata da un termine imposto dal testatore al primo chiamato, entro il quale accettare [vedi *crètio*].

Se chiamato per primo era un *hères suus et necessarius* [vedi *hères*] (che non poteva rifiutare l'eredità), la (—) era priva di rilevanza giuridica; solo l'esercizio del *iùs abstinendi* [vedi], concesso dal *prætor* a tale categoria di eredi, rese in seguito operante ed efficace tale sostituzione.

L'accettazione dell'istituto di grado precedente vanificava tutte le aspettative del sostituto.

In epoca imperiale la (—) e quella pupillare [vedi *substitutio pupillaris*] erano ormai ritenute equivalenti, in forza di una *Constitutio Divi Marci et Veri*.

Successio ab intestato [Successione legittima; cfr. artt. 565 ss. c.c.]

Era una delle forme di successione a titolo universale per causa di morte [vedi *successio mortis causa*]: aveva luogo nei casi in cui il defunto [vedi *de cuius*] non avesse lasciato un testamento, o quest'ultimo fosse diventato nullo, oppure se nessuno degli eredi istituiti avesse accettato l'eredità.

È opportuno, in relazione alle numerose trasformazioni subite dalla (—), compiere un esame delle sue applicazioni nelle varie epoche del diritto romano:

— in epoca arcaica, la (—) regolata dal *iùs civile* [vedi] aveva luogo in favore degli *heredes sui* [vedi] o, in mancanza, degli *adgnati* [vedi] (per primo, l'*adgnatus proximus* [vedi]), e dei *liberti* [vedi *libertus*];

— a partire dalla fine dell'età repubblicana, il sistema civilistico divenne impopolare (si pensi che tra marito e moglie e tra madre e figli, se il matrimonio era *sine manu* [vedi *matrimonium*], non vi era alcun diritto di successione e che, inoltre, i figli emancipati erano esclusi dalla successione paterna, così come i parenti in linea femminile): al fine di correggerlo, intervenne il pretore, concedendo la *bonòrum possèssio sine tàbulis* [vedi] ed individuando quattro categorie di successibili [vedi *ordo*] subordinati l'uno all'altro, di modo che non si passava all'ordo successivo se non fossero stati esauriti i gradi interni a quello precedente:

— *ordo unde liberi*;

— *ordo unde legitimi*;

— *ordo unde cognati*;

— *ordo unde vir et ùxor*;

— in diritto postclassico e giustiniano, il sistema fin qui illustrato fu perfezionato, ricomprendendo numerose altre fattispecie.

Successio ex testamento [Successione testamentaria; cfr. artt. 587 ss. c.c.]

Forma di *successio ereditaria* a titolo universale [vedi *successio mortis causa*] che avveniva secondo le disposizioni dettate dal *de cuius* [vedi] in un testamento [vedi *testamentum*].

Successio in locum et iùs

[vedi *Successio in univèrsum ius*]

Successio in univèrsum ius [Successione a titolo universale]

L'espressione indica il fenomeno della successione a titolo universale in tutte le posizioni attive e passive inerenti ad un soggetto.

Si distinse:

— (—) tra vivi: il fenomeno era caratteristico del diritto romano (ad es., si pensi al caso della successione dell'*adrogator* nel patrimonio del soggetto *adrogatus* [vedi *adrogatio*] o del *bonòrum èmptor* [vedi] nei beni del fallito);

— (—) per morte: si tratta del fenomeno della successione ereditaria [vedi *successio mortis causa*] o della fusione di società.

Successio mortis causa [Successione a causa di morte; cfr. artt. 456 ss. c.c.]

La (—) consiste nella trasmissione dei rapporti giuridici aventi contenuto economico da un soggetto deceduto [vedi *de cuius*] ad un altro (erede).

Nell'ambito della (—), si distinguono:

— successione a titolo universale, quando un soggetto (erede) succede indistintamente nell'universalità o in una quota proporzionale del patrimonio (inteso come attività e passività) del defunto;

— successione a titolo particolare, quando un soggetto (legatario) succede in uno o più determinati diritti o rapporti del *de cuius*, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio [vedi *legatum*].

La (—) a titolo universale comportava il subingresso di una o più persone nel complesso delle situazioni patrimoniali facenti capo al defunto [vedi *successio in univèrsum iùs*].

L'erede era responsabile verso i creditori del defunto anche oltre l'attivo del patrimonio ereditario, in quanto, per effetto dell'acquisto dell'eredità, il patrimonio dell'erede e quello del defunto si confondevano: l'erede rispondeva, pertanto, *ultra vires hereditatis*, cioè oltre l'attivo ereditario [vedi *beneficium*; *beneficium separatiònis*].

Per l'acquisto dell'eredità [vedi *herèditas*; *hères*; *vocàtio ad hereditàtem*; *delàtio*; *crètio*].

Il diritto romano conobbe, essenzialmente, tre forme di (—) a titolo universale:

- *successio ab intestatò* [vedi];
- *successio ex testamento* [vedi];
- *successio necessaria* [vedi *vocatio contra testamentum*].

Successio possessiònis [Successione nel possesso]

Istituto relativo all'usucapione [vedi *usucàpio*], in forza del quale, in caso di morte dell'usucapiente il possesso proseguiva in capo all'erede; l'erede poteva così sommare il tempo del suo possesso con quello del suo dante causa, al fine di conseguire l'usucapione del bene in questione.

Succèssor

[vedi *Successio ab intestatò*; *Successio ex testamento*; *Successio in univèrsum ius*; *Successio mortis causa*; *Successio possessiònis*].

Suèssula (Battaglia di) (341 a.C.)

Combattuta presso l'omonima città, sita tra Capua e Nola, tra Romani e Sanniti, si concluse con la sconfitta di questi ultimi. Rappresentò la battaglia decisiva della prima guerra sannitica. Questa scoppiò nel 343 a.C. quando i Sanniti aggredirono i Sedicini, stanziati presso Teano. I Sedicini chiesero aiuti ai Campani di Capua, i quali, a loro volta, incapaci di fronteggiare da soli i Sanniti, chiesero l'intervento dei Romani, che sconfissero una prima volta i nemici al Monte Gauro.

Roma si assicurò, con queste vittorie, il controllo della Campania settentrionale, compresa la città di Capua.

Suffragàtio

Istituto in uso nell'età repubblicana, consistente nella segnalazione agli elettori di un candidato da parte di personaggi politici autorevoli. Tale raccomandazione non era assolutamente vincolante, avendo solo valore morale.

Aveva, invece, carattere vincolante la *commendàtio*, atto, ugualmente destinato all'assemblea, con cui venivano suggeriti, durante il periodo del triumvirato, i nomi dei magistrati da eleggere: nel 44 a.C. un plebiscito di L. Antonio aveva, infatti, conferito a Cesare la potestà di scegliere la metà dei magistrati da nominare, fatta eccezione per i consoli. In tal caso il voto dell'assemblea si riduceva ad una mera acclamazione.

Tale sistema della *commendatiònes* vincolanti e delle *suffragatiònes* non vincolanti fu operante non solo in epoca augustea, ma anche durante il principato di Tiberio.

Una precisa testimonianza contenuta nella *lex de imperio Vespasiani* [vedi] conferma l'uso di tali atti ancora durante il I sec. d.C.

Sui iùris [Soggetto familiarmente autonomo]

Era così definito ogni soggetto che godeva di autonomia familiare, non risultando subordinato ad alcun soggetto (né ad un *pater familias* [vedi], né ad un *dòminus* [vedi], né tantomeno ad un marito [vedi *mànus maritalis*]).

Il soggetto (—) aveva piena soggettività giuridica [vedi *status*; *capacità*].

Sulpicio (Quinto)

Esponente della nobiltà proveniente dal partito di Druso [vedi] propugnò un programma di riforma in favore della plebe, durante il periodo sillano [vedi *Silla*] (100-78 a.C.). Eletto tribuno, avviò la proposta di tre leggi:

- la prima, sul richiamo degli esuli ex sostenitori di Mario;
- la seconda, sull'esclusione dalla carriera senatoria di tutti coloro che avessero contratto debiti superiori ai 200 denari;
- la terza, che prevedeva l'iscrizione degli Italici nelle 35 tribù e non nelle sole 8 o 10 indicate precedentemente.

Tale progetto incontrò l'opposizione di Silla che cercò invano di boicottare le votazioni in seguito alle quali le sue proposte furono accettate, ma l'evento avrebbe dato il segnale d'inizio alla prima vera e propria guerra civile.

Summa sacramenti

[vedi Lègis àctio sacramenti]

Summa supplicia

Così venivano denominate le pene capitali extra òrdinem [vedi cognitio extra òrdinem] eseguite con modalità atroci e ignominiose (damnatio ad bestias, crucifixio).

Summa vadimonia

[vedi Vadimonium]

Summatim cognoscere

[vedi Cognitio de plano]

Summum supplicium [Cicerone, De officio, I, 10, 33]

Una delle pene previste nella fase della repressione extra òrdinem [vedi cognitio extra ordinem, dir. pen.], per i delitti più gravi.

Consisteva nella pena di morte inflitta con modalità particolarmente cruenta: nel caso concreto, attraverso la crocifissione.

Per l'inammissibilità della pena di morte nell'attuale ordinamento [vedi supplicium mòre maiòrum].

Superficies [Superficie; cfr. artt. 952-956 c.c.]

Diritto reale di godimento su cosa altrui [vedi iura in re aliena], in virtù del quale un soggetto, diverso dal proprietario del fondo, poteva costruire e mantenere in proprietà una costruzione su un suolo altrui.

L'istituto fu originariamente ignoto al ius civile [vedi], nel quale vigeva incontrastato il principio dell'inseparabilità del suolo dalla superficie (superficies solo cedit).

Fin dall'età repubblicana si manifestò, tuttavia, la tendenza al superamento di tale principio. Si diffuse, infatti, l'uso, da parte dei magistrati, di concedere ai privati, mediante corrispettivo (solarium), il diritto, di costruire sul foro o sulle strade: così, ad es. era concesso agli argentarii (banchieri) di tenere le loro tabernæ (gli uffici) nel foro. Pur in presenza della concessione, il suolo restava pubblico, ma il costruttore aveva la piena disponibilità della bottega, che poteva anche alienare o distruggere.

L'uso di concedere il diritto di edificare sull'altrui suolo si affermò anche nei rapporti tra privati: in tal caso si creava un rapporto derivante da un contratto di locatio-conductio [vedi] dal quale nasceva solo un diritto di obbligazione, vincolante per le parti ed i loro eredi e non per i loro aventi causa a titolo particolare.

Al superficiario, peraltro, il pretore concesse un interdictum de superficièbus [vedi], il quale, accordato sul modello degli interdetti possessori, fece sì che il conductor, a differenza di ogni altro locatario, potesse essere considerato e protetto come possessore della (—): al riguardo si parlò di quasi possessio [vedi].

In diritto giustiniano, a seguito della contaminazione del diritto romano con istituti giuridici originari delle province ellenistiche, si iniziò a configurare la (—) quale diritto reale: il diritto ellenistico non conosceva il principio superficies solo cedit ed ammetteva, perciò, che la proprietà potesse essere divisa per piani orizzontali.

Il diritto del superficiario fu considerato come appartenente alla categoria degli iura in re aliena e non come una autonoma forma di proprietà, dal momento che Giustiniano volle mantenere, almeno formalmente, la validità del principio superficies solo cedit.

In epoca giustiniana, pertanto, il diritto di superficie assunse le caratteristiche di rapporto giuridico assoluto in senso improprio, tutelato da un'actio in rem superficiaria.

Superficies solo cedit

[vedi Accessio; Superficies]

Supplicatio [lett. "supplica"]

Istituto tipico del processo civile nel periodo imperiale [vedi cognitio extra ordinem].

Si trattava di un mezzo straordinario di impugnazione di una sentenza emessa da un magistrato ed era rivolta all'imperatore, affinché egli si pronunciasse (anche delegando un diverso magistrato), in grado di appello, su di una causa per la quale non fosse stata proposta appellatio [vedi] nei termini.

Supplicium mòre maiòrum (dir. pen.) [Supplizio secondo i costumi degli antichi]

Definizione data dalle fonti, sin dall'età preclassica, per indicare la pena capitale, mediante bastonate, stabilita nel periodo regio [vedi diritto penale romano] quale punizione per il soggetto che si fosse reso colpevole del crimine di perduellio [vedi].

È opportuno precisare che, nell'ordinamento vigente, la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell'originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 c.p. 1930, non è ammessa secondo quanto dichiarato dall'art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, sia per i delitti previsti dal codice penale (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).

Di recente, la L. 589/1994 ha abrogato l'art. 24 del codice penale militare di guerra, l'unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che scompare così definitivamente del nostro sistema giuridico.

Susceptores [Esattori]

Erano esattori d'imposta scelti, nell'ambito della Curia [vedi] tra i decuriani che offrirono maggiori garanzie di solvibilità. Essi erano direttamente responsabili, per mezzo del proprio patrimonio, della esazione dei crediti. Nel caso di loro insolvenza, dei crediti non riscossi rispondeva l'intera curia.

Suspensum

[vedi Actio de posito vel suspenso]

Suum cuique tribuere [Dare a ciascuno il suo]

Uno dei tre precetti fondamentali del diritto romano. Gli altri due sono: "non arrecare nocimento agli altri" e "vivere onestamente".

Suus hères

[vedi Hères]

Svetonio Tranquillo

Storico latino vissuto nel I-II sec. d.C., durante il principato di Traiano ed Adriano, esercitò l'attività forense e fu segretario particolare di quest'ultimo.

Imponente fu la sua produzione letteraria: scrisse molto e su molteplici argomenti. Tuttavia di tale numeroso elenco di libri ci è pervenuta soltanto una parte dell'opera *Degli uomini illustri* e, pressoché integra, la sua opera più importante, *Vita dei Cesari*, contenente le biografie dei principes da Giulio Cesare a Domiziano.

(—) non appare uno scrupoloso osservatore e critico di avvenimenti storici. Non esiste nelle sue biografie uno studio delle cause che hanno determinato i singoli eventi o degli effetti da questi a loro volta prodotti, prevalendo, invece, il gusto per la ricerca del particolare aneddotico: troppo spesso lo scrittore dimostra scarso interesse per i fatti politici e per le guerre e ancor meno presta attenzione alla giusta successione cronologica degli stessi.

Nonostante ciò non si può certo dubitare dell'attendibilità di (—): come titolare dell'officium ab epistulis [vedi scrinia] sotto Adriano, egli ebbe modo di consultare gli archivi imperiali, gli atti del Senato e i documenti ufficiali. Per tale motivo le notizie da lui offerte rappresentano un prezioso e raro materiale che ci consente di approfondire la nostra conoscenza su tale periodo della storia romana.

Syngraphæ

Istituto in uso, dapprima, presso i Greci e successivamente recepito in diritto romano, tra i contratti letterali [vedi obligatiões litteris contractæ].

Le (—) erano, in particolare, un documento redatto in doppio originale sottoscritto da entrambi i soggetti, contenente l'impegno a pagare una certa somma. Esse avevano efficacia rappresentativa dell'obligatio che, in pratica, si incorporava nel documento e si estingueva con la distruzione di questo. In età postclassica, si avvicinarono all'instrumentum [vedi] stipulatorio fino a confondersi con esso.

Tabelliões [Notai]

Vennero così definiti, nel periodo postclassico, gli esperti del ramo negoziale, che potevano essere eventualmente invocati da una delle parti di un negozio giuridico per garantire la veridicità dell'attività negoziale documentata.

Tabula Hebàna

Epigrafe ritrovata nel 1947 su di una tavola bronzea, in Toscana, presso la colonia di Heba.

Contiene la parte finale di una "rogatio [vedi] ordinante le onoranze postume a Germanico (c.d. lex de honoribus Germanico decernendis)".

Tale legge prevedeva, inoltre, l'istituzione di cinque centuriæ, oltre alle dieci centurie già esistenti, per la designazione dei magistrati da eleggere (destinatio magistratum [vedi]).

Tabula rasa

Espressione adoperata per indicare che si vuole far scomparire qualcosa (ad es. un negozio giuridico, un legame: fare (—)).

Essa nasce dall'antico uso di scrivere su tavolette ricoperte di cera: per cancellare ciò che si era scritto, la tavoletta veniva raschiata (letteralmente, si faceva (—)).

Tabulario

Nell'antica Roma era l'archivio dei pubblici documenti (*tabulae publicae*), tenuto in origine in un tempio. Dal I sec. fu conservato in un edificio apposito, detto *Tabularium*, costruito sul Campidoglio.

Tacito (imp. 275-276 d.C.)

Dopo l'uccisione di Aureliano [vedi] a Perinto (Tracia), il Senato nominava come successore l'anziano (—).

(—), portatosi in Asia per contrastare l'avanzata dei Goti e degli Alani, veniva assassinato nel maggio/giugno 276 d.C.

Tàlio [Taglione]

Principio generale che sanciva, nel periodo precedente l'emanazione della *lex XII Tabularium* [vedi], l'esigenza di proporzionare, anche allo scopo di evitare vendette, la reazione all'azione offensiva ricevuta. Nella legge delle XII Tavole, tuttavia, il (—) era ancora previsto per il caso di *membrum ruptum* [vedi] e consisteva nel cagionare al soggetto responsabile una pari lesione da parte di esponenti del clan gentilizio della vittima, salva la possibilità di un accordo per il riscatto in denaro del colpevole.

Tantùndem eiùsdem gèneris

[vedi *Res fungibili*]

Tarpea

Fanciulla romana che, secondo la leggenda, avrebbe aperto ai Sabini le porte della città. Probabilmente da essa prende il nome la rupe Tarpea (nelle vicinanze del Campidoglio), dalla quale venivano gettati i traditori.

Tarquinia (gens)

Gens [vedi] di origine etrusca, alla quale appartennero tre dei sette re di Roma (Tarquinio Prisco [vedi], Servio Tullio [vedi], Tarquinio "il Superbo" [vedi]).

I sovrani etruschi si contraddistinsero per avere impresso alla monarchia una brusca svolta in senso assolutistico.

Tarquinio "il Superbo"

Settimo ed ultimo re di Roma, dopo aver ucciso Servio Tullio [vedi] regnò per 24 anni, fino all'espulsione da Roma avvenuta nel 509 a.C. a seguito di una rivolta popolare; il suo immenso orgoglio e il suo dispotismo gli procurarono l'appellativo di "Superbo".

La destituzione di (—) segna, secondo la tradizione, la fine della monarchia e l'avvento del sistema repubblicano con la nomina dei primi due consoli.

A (—) gli antichi attribuiscono la prima fase della costruzione dedicata a Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio, già votata dal primo Tarquinio [vedi Tarquinio Prisco].

Tarquinio Prisco

Fu il quinto re di Roma, di origine etrusca (proveniva dalla città etrusca di Tarquinia), il suo soprannome (Prisco) significa "l'antico". Consigliere di Anco Marzio [vedi], eletto re, introdusse in Roma molte usanze etrusche.

Decretò la costruzione di opere pubbliche quali il Foro, piazza per le pubbliche adunanze e la Cloaca Massima, costruita per far defluire nel Tevere le acque che stagnavano nei luoghi bassi della città.

(—) da valoroso guerriero accrebbe la forza di Roma.

Fu ucciso in una congiura.

Tarraconese

[vedi *Hispania*]

Taxàtio

Nel processo per *formulas* [vedi], la (—) era una clausola con la quale, nei casi di *condemnatio* [vedi] relativa ad una somma incerta, si poneva un limite prestabilito all'importo della condanna: il giudice era così vincolato a condannare la parte soccombente al pagamento di una somma non eccedente quella prestabilita; poteva condannarla soltanto al pagamento di una somma uguale od inferiore.

Una forma tipica di (—) fu quella "in quod reus facere potest": il giudicante veniva cioè invitato a riportare la condanna alle effettive possibilità del reus [vedi] di adempiere.

Tazio Tito (VIII sec.a.C.)

Secondo la leggenda sulle origini di Roma era il re dei Sabini che, dopo il ratto delle Sabine e la guerra che ne scaturì, regnò per alcuni anni insieme a Romolo [vedi] su Sabini e Romani pacificati, finché fu da questo fatto uccidere e successivamente ricordato e venerato come il dio Quirino.

Telònea

Nell'Antica Roma era il sistema tributario, ossia l'insieme delle imposte indirette che venivano versate al banco delle riscossioni (cd. Telònio).

Tempus ad deliberandum [Tempo per decidere]

Onde evitare che l'aditio hereditatis [vedi] tardasse, i creditori ereditari potevano richiedere al pretore di stabilire per il vocatus un tempus ad deliberandum per:

— decidere se accettare o no l'eredità;

— o per autorizzare la interrogatio in iure del vocatus cui veniva chiesto se fosse o non fosse erede.

Altri espedienti per evitare ritardi nella aditio furono la heredis institutio cum cretione [vedi] e la repudiatio hereditatis (cioè la rinuncia all'acquisto ereditario).

Tempus ad usucapionem

Nella possessio ad usucapionem [vedi] della res habilis era il protrarsi di un tempo minimo che Giustiniano [vedi] così quantificò in:

— 3 anni per la usucapione delle res mobiles [vedi];

— 10 anni per la praescriptio longi temporis [vedi] di res immobiles [vedi] quando usucapiente e proprietario delle res risiedessero nella stessa città (praescriptio inter praesentes);

— 20 anni per la praescriptio longi temporis di res immobiles quando usucapiente e proprietario risiedessero in due città diverse (praescriptio inter absentes).

In diritto post-classico il ius novum [vedi] diede origine all'istituto della longissimi temporis praescriptio [vedi].

Tempus lugendi [Periodo di lutto]

Periodo di lutto, della durata di dieci mesi, introdotto dalla lex Iulia et Papia Poppaea [vedi]: durante il (—) era preclusa alla vedova la possibilità di passare a nuove nozze.

L'istituto mirava ad evitare la commixtio sanguinis (mescolanza di sangue), che determinava l'incertezza circa la paternità del figlio nato dalla donna passata a nuove nozze.

Nel diritto postclassico la trasgressione del divieto comportava a carico della donna l'infamia [vedi] e l'incapacità di ricevere mortis causa dal primo marito e, ab intestato, dai parenti oltre il terzo grado.

Il nuovo marito era, invece, punito con l'incapacità di ricevere in dote o in eredità dalla moglie più di un terzo delle sue sostanze.

Durante il (—) il divieto di risposarsi poteva essere rimosso solo con dispensa imperiale.

In età cristiana il (—) venne esteso anche all'ipotesi di divorzio e la sua durata fu elevata ad un anno.

Tempus regit actus [Ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica; cfr. artt. 11, 15 disp. prel. c.c.]

Fondamentale principio che sintetizza i principi di irretroattività (la norma giuridica non si applica a fatti o rapporti sorti prima che la medesima entrasse in vigore) e di non ultraattività (la norma giuridica non si applica ai fatti verificatisi dopo la sua estinzione).

Il brocardo sta, quindi a significare che l'efficacia della legge (penale e non) è circoscritta al tempo in cui questa è in vigore.

Il principio ha, poi, particolare rilevanza nel diritto processuale, dal momento che una controversia giudiziale non ancora passata in giudicato deve essere decisa in base al diritto sopravvenuto in corso di causa.

Tenuiores

[vedi Humiliores]

Teodorico (493-526 d.C.)

Re degli Ostrogoti. Sconfitto e ucciso Odoacre [vedi] nel 493 d.C. (—), fu delegato dall'imperatore d'Oriente Zenone [vedi] a reggere l'Italia con il titolo di patrizio.

(—) governò in virtù di un patto (temporaneo e personale) che lo legittimò e gli garantì una posizione di primato rispetto agli altri re barbarici; ai Romani lasciò l'amministrazione dello Stato, ai Goti la sua difesa. Allo scopo di creare un ordinamento unitario ed unico, superando la concezione barbarica della "personalità del diritto", emanò un "Editto", derivato dal diritto

imperiale romano e compilato in latino, valido sia per gli Ostrogoti che per i Romani [vedi Edictum Theodorici].

Nei confronti degli altri sovrani barbarici, il re cercò di far valere la propria superiorità, come erede dell'impero d'Occidente. (—) fu la figura più significativa tra i re barbari e la sua opera politica in Italia e in Europa fu indubbiamente la più avveduta.

Teodosio (imp. 379-395 d.C.)

Valoroso generale nella guerra contro i Goti, fu nominato Augustus per la pars Orientis da Graziano [vedi] nel 379 d.C.

Alla morte dell'imperatore nel 383 d.C. a (—) rimaneva la prefettura d'Oriente, a Magno Massimo [vedi], nominato nuovo Augusto, passava la prefettura della Gallia e a Valentiniano II [vedi] quella d'Italia e dell'Illirico.

Questa situazione di relativo equilibrio dell'Impero, diviso in tre parti, fu ben presto minacciata da Magno Massimo, che nel 387 d.C. si impadroniva, a danno di Valentiniano II, delle prefetture d'Italia e d'Africa; ma nel 388 d.C. veniva ucciso ad Aquileia da (—) che riportava in Occidente una relativa tranquillità ben presto incrinata dall'uccisione di Valentiniano II a Vienna nel 392 d.C.

Nel 394 d.C., eliminato anche l'ultimo Augusto Eugenio, (—) rimaneva solo al potere.

La sua opera fu diretta essenzialmente al rafforzamento dell'Impero, pressato all'esterno dalle invasioni dei barbari e all'interno dai vari tentativi di usurpazioni. Proprio allo scopo di rinsaldare l'unità dell'impero, (—) volle imporre il cattolicesimo come unica religione di Stato, avvertendo apertamente il paganesimo e condannando l'arianesimo nel Concilio di Costantinopoli del 381 d.C.

Con (—), l'Impero Romano ritornava per l'ultima volta alla reggenza di un unico imperatore. Alla sua morte, avvenuta il 17 gennaio del 395 d.C., gli succedettero i figli Arcadio [vedi], (Augusto dal 383 d.C.) reggente della pars orientale, ed Onorio ([vedi] Augusto dal 393 d.C.) reggente di quella occidentale.

Con l'intensificarsi dei contrasti religiosi tra l'Oriente, dove predominava l'eresia ariana, e l'Occidente fedele alla tradizione cattolica, la morte di (—) non segnò una semplice divisione amministrativa, ma una definitiva frattura dell'Impero.

Il complesso delle tradizioni storico-culturali delle due partes, era infatti giunto all'apice della sua diversificazione.

Teodosio II (imp. 408-450 d.C.)

(—), figlio di Arcadio [vedi] continuò la dinastia teodosiana, originata da Teodosio il grande [vedi].

Nel confuso periodo di disfacimento dell'Impero romano, (—) si trovò ad affrontare l'invasione degli Unni di Attila e la guerra con i persiani, e a dirimere serie diatribe religiose sulla natura di Cristo.

Allo scopo di reprimere le nuove eresie intorno alla natura di Cristo, convocò un concilio ecumenico ad Efeso, più noto come latrocinio di Efeso.

Costituisce senz'altro l'atto più rilevante della politica di (—) la pubblicazione del Còdex Theodosianus [vedi] iniziato nel 429 d.C., con lo scopo di raccogliere tutte le costituzioni imperiali emanate da Costantino in poi, comprese quelle non più vigenti.

Tale Codice, entrato in vigore nel 1° gennaio 439 d.C., segnò definitivamente la rottura dell'unità giuridica tra Oriente ed Occidente.

(—) morì a Costantinopoli nel 450 d.C.

Teofilo

Giurista vissuto nel VI sec. d.C.: fu valente professore di diritto, nonché uno dei principali artefici, insieme a Doroteo [vedi] ed Anatolio [vedi], della codificazione giustiniana [vedi Giustiano; Corpus iuris civilis].

Tergiversatio

Delitto consistente nell'abbandono ingiustificato dell'accusa nel corso di un processo e disciplinato, nell'ambito del crimen calumniæ [vedi], dal senatusconsultum Turpillianum [vedi]. La pena prevista fu l'incapacità a sostenere l'accusa in ulteriori processi; la condanna, per il responsabile di (—) era infamante [vedi infamia].

Dalle fonti apprendiamo che la (—) fu, in età imperiale, punita con una pena più grave ma imprecisata.

Termine

[vedi Dies]

Terminàlia

Festa dell'antica Roma, celebrata nel mese di Febbraio in onore di Termine, dio dei limiti (cd. termini) delle proprietà rurali.

Testamènti fàctio attiva [Capacità testamentaria attiva]

Era la capacità di fare testamento e seguiva, di norma, le regole dettate per la capacità giuridica [vedi] e di agire [vedi], pur con alcune particolarità.

Ai fini della (—) occorreva possedere:

- lo status civitatis [vedi status];
 - lo status familiæ [vedi status],
- non anche lo status libertatis [vedi status].

Avevano la (—):

- le donne, previa autorizzazione del tûtor legitimus [vedi] (solo se dotate di iùs trîum vel quattuor liberòrum [vedi], potevano fare a meno di tale autorizzazione);
- i filii familias (relativamente al pecùlium castrense [vedi], e quasi castrense);
- servi pubblici (relativamente a metà delle proprie sostanze).

Le ultime due categorie acquistarono la (—) solo in periodo classico, in quanto nelle epoche precedenti essi erano ritenuti del tutto privi di autonomia patrimoniale in quanto sottoposti alla potestà del pater familias [vedi] o dòminus [vedi].

Non avevano la (—):

Testamènti factio passiva [Capacità testamentaria passiva]

Era la capacità di ricevere per testamento, di essere vocati ex testamento [vedi successio ex testamento] all'eredità e spettava a tutti i soggetti giuridici.

Tale capacità doveva sussistere nei c.d. tria momenta [vedi], cioè:

- nel momento in cui il testamento era redatto;
- nel momento della morte del testatore;
- nel momento dell'acquisizione successoria.

Potevano ricevere per testamento anche:

- gli schiavi del testatore, purché contestualmente affrancati [vedi servus cum libertate institutus]. Solo, in diritto giustiniano si ritenne che l'istituzione del proprio schiavo come erede comportasse implicitamente la sua manumissio [vedi]: la disposizione fu pertanto, ritenuta sempre valida;
- gli schiavi ed i filii di un diverso pater familias: in tal caso i beni ereditari venivano acquistati dal loro pater familias.

A partire dal diritto classico (e superando la tesi negativa sostenuta in precedenza) si ritenne che potessero esser nominati eredi per testamento anche soggetti non ancora venuti in vita (i c.d. pòstumi) [vedi postumus].

Solo in epoca postclassica si riconobbe alle persone giuridiche [vedi persona giuridica] la capacità di ricevere per testamento.

Non potevano ricevere per testamento, cioè erano privi della (—):

- le donne nei confronti dei cittadini con un censo superiore ai 100 mila assi. Tale disposizione introdotta da una lex Vocònia [vedi] non vietava l'acquisizione di legati;
- le personæ incertæ: giacché l'institutio heredis [vedi] doveva essere certa, originariamente e fino a tutto il periodo preclassico si riteneva che non potessero essere vocatæ le persone giuridiche e le persone fisiche non ancora nate al momento della designazione, in quanto non identificabili in modo inequivoco;
- i filii naturales [vedi]: totale era il divieto di istituire i figli non generati da giuste nozze, introdotto da Costantino.

Solo in seguito fu riconosciuta a questi la facoltà di percepire almeno una quota, seppur limitata rispetto ai figli legittimi.

Testamèntum [Testamento; cfr. artt. 587 ss. c.c.]

Il (—) (definito da Cicerone come l'atto più importante nella vita del civis), era l'atto unilaterale (redatto oralmente oppure in forma scritta), compiuto alla presenza di testimoni, attraverso il quale il pater familias [vedi] disponeva dei propri beni per il momento successivo alla sua morte.

L'enorme rilevanza sociale e giuridica del (—) indusse i giuristi romani a ritenere che un testamento, sia pur invalido, dovesse essere conservato per quanto possibile, trattandosi di un atto negoziale ormai non più ripetibile (essendo defunto il disponente): fu questo il fondamento del c.d. fàvor testamenti [vedi], principio chiave in sede di interpretazione di disposizioni testa-

mentarie. Si affermò che il testamento doveva essere interpretato *potius ut valeat quam ut pereat* (cioè in modo che potesse esplicare la sua efficacia, piuttosto che nel senso di invalidarlo).

Il (—) presentava le seguenti caratteristiche:

- era *iuris civilis*, essendo accessibile solo ai *cives*, cioè ai cittadini romani;
- era essenzialmente personale, nel senso che non era ammesso manifestare la volontà per mezzo di intermediari, sia *nuncius* [vedi] che rappresentante;
- era un atto formale, richiedendo il rispetto di determinate forme;
- era unilaterale, traendo efficacia dalla sola volontà del disponente;
- era *mortis causa*, nel senso che acquistava rilievo giuridico solo alla morte del testatore;
- era revocabile, poiché il testatore poteva sempre mutare volontà.

Ai fini di una valida successione testamentaria, il testatore doveva avere la *testamenti factio* attiva [vedi] e il soggetto designato come erede doveva avere la *testamenti factio* passiva [vedi].

• Le varie forme testamentarie.

Varie furono le forme testamentarie in uso nelle varie fasi evolutive del diritto romano:

- (—) *calatis comitiis* [vedi];
- (—) *in procinctu* [vedi];
- (—) *per aes et libram* (vel *iure civili*) [vedi];
- (—) *praetorium* (vel *iure praetorio*) [vedi];
- (—) *tripertitum* [vedi];
- (—) *militis* [vedi];
- (—) *parentis inter liberos* [vedi];
- (—) *tempore pestis conditum* [vedi];
- (—) *ruri conditum* [vedi];
- (—) *per nuncupationem* [vedi];
- (—) *per holographam scripturam* [vedi];
- (—) *apud acta* [vedi];
- (—) *principi oblatum* [vedi].

• Caratteri del (—)

Era un atto essenzialmente revocabile: vigeva infatti il principio della libertà di testare *usque ad extremum vitae exitum* (fino al momento della morte).

Da ciò discendeva:

- la revocabilità del testamento;
- il divieto del testamento congiuntivo e dei patti successori, in quanto fondati sul *votum captandae mortis*;
- il principio per cui la perdita della *testamenti factio* rendeva nullo anche il precedente testamento altrimenti irrevocabile.

Il testamento poteva essere revocato solo attraverso la redazione di un altro testamento: pur se vi era una compatibilità logica tra i due testamenti, valeva soltanto il secondo.

La distruzione del testamento o la sua cancellazione da parte del testatore non comportava, invece, revoca dell'atto, che anzi era considerato ancora valido ed efficace per il *ius civile* [vedi]: di conseguenza gli eredi istituiti restavano tali [vedi *bonorum possessio sine tabulis*].

Una costituzione di Teodosio II e Valentiniano III, stabilì che un secondo testamento, anche se invalido, revocava il primo, sempreché contemplasse gli eredi legittimi esclusi dal primo e sempreché le disposizioni (invalide) fossero confermate dal giuramento di cinque testimoni.

Nel diritto giustiniano, si ammise che il testatore, passati dieci anni dalla redazione di un testamento, potesse revocarlo mediante un atto compiuto davanti ad un magistrato e a tre testimoni (*apud acta*).

La sanzione di inefficacia colpiva:

- il (—) *desertum* [vedi];
- il (—) *ruptum* [vedi];
- il (—) *iniustum* (vel *iure non factum*) [vedi];
- il (—) *irritum* [vedi].

• L'apertura del (—)

La cerimonia di apertura del testamento si svolgeva a Roma davanti al pretore, oppure nelle province presso il preside.

L'apertura delle tavole testamentarie aveva luogo tra il terzo e il quinto giorno successivo alla morte del testatore presso l'ufficio delle imposte (una *lex Iulia de vicesima hereditatum* della

età di Augusto, aveva, infatti, introdotta una imposta successoria del 5%), alla presenza dei testimoni che avevano preso parte alla redazione del testamento per il riconoscimento dei propri sigilli: in assenza dei testimoni vi dovevano assistere persone rispettabili.

Nel diritto giustiniano, alle formalità relative all'apertura del documento sigillato e al riconoscimento dei sigilli, si sostituì, nell'ipotesi di redazione del documento notarile, il riconoscimento delle disposizioni da parte dei testimoni e delle relative subscriptiões.

Testamèntum àpud àcta cònditum

Particolare forma testamentaria di creazione postclassica, caratterizzata dal fatto che le dichiarazioni del testatore erano verbalizzate dai funzionari pubblici, o dai magistrati provinciali, in appositi registri.

Testamentum calàtis comitiis

Particolare forma testamentaria [vedi testamentum] risalente alle origini del diritto romano (si tratta della forma più antica). Non si hanno notizie sicure su questo tipo di testamento. Secondo una autorevole dottrina, il (—) conteneva sempre e soltanto disposizioni a titolo particolare, mentre l'heredis institutio [vedi] sarebbe stata caratteristica del testamentum per aes et libram [vedi]; è comunque probabile che il (—) coincidesse spesso nella adozione di un pater familias [vedi adrogàtio] da parte di un altro pater familias, compiuta alla presenza dei comizi curiati [vedi comitia curiàta], che venivano a questo scopo convocati dal pòntifex maximus [vedi] due volte all'anno (24 marzo e 24 maggio).

Per effetto dell'adozione, l'adottato diveniva erede dell'adottante.

La più autorevole dottrina ha rilevato come, mentre gli effetti dell'adrogatio si producevano durante la vita dell'adottante, il (—) era destinato a produrre effetti soltanto dopo la morte dell'adrogator.

Testamèntum desèrtum

Veniva così definito il testamento [vedi testamentum], nei casi in cui nessuno dei soggetti vocati ad hereditatem [vedi vocatus ad hereditatem] si presentava per l'accettazione: era ad es., il caso in cui il soggetto istituito erede era premorto al testatore, oppure, se heres voluntarius [vedi hères] aveva rifiutato di accettare. Il (—) era privo di efficacia.

Testamentum imperfèctum

[vedi Testamentum iniustum]

Testamentum iniustum

Veniva così definito il testamento [vedi testamentum], nei casi in cui esso difettesse di un requisito formale (testamentum imperfectum), oppure il testatore fosse privo di testamenti factio attiva [vedi], od anche gli eredi fossero privi di testamenti factio passiva [vedi]. Il (—), detto anche iure non factum, era privo di efficacia.

Testamentum inofficiosum

Era qualificato tale il testamento in cui il testatore era venuto meno allo "officium pietatis erga liberos". La "exhereditatio" [vedi] o la "præteritio" [vedi] erano ammesse, purché "bona mente" cioè "ex iusta causa irascendi".

Gli eredi estromessi:

— nei primi tempi esercitarono contro gli eredi istituiti la "petitio hereditatis" [vedi] allo scopo di ottenere dai "centumviri" [vedi] l'attribuzione di una quota dell'eredità;

— verso il I sec. d.C. vi fu la creazione della c.d. "querela inofficiosi testamenti": azione giurisdizionale "per sacramentum" [vedi] attraverso la quale gli stretti parenti impugnavano il testamento e chiedevano di partecipare alla successione.

Il testamentum riconosciuto inofficiosum a seguito della querela, era considerato inefficace, con la conseguenza che il querelante otteneva per l'intero la sua quota ab intestato [vedi querela inofficiosi testamenti].

Testamentum in procinctu

Particolare forma testamentaria [vedi testamentum] diffusa in Roma sin dall'età arcaica e compiuta, secondo forme estremamente semplificate e snelle, dai soldati durante le campagne belliche, dopo che erano stati presi gli auspici per la battaglia davanti ai propri commilitoni che ne avrebbero riferito il contenuto in caso di morte del testatore.

Attraverso il (—), il soldato poteva disporre delle proprie armi e degli oggetti che aveva più cari: per i restanti beni (dato che il (—) non designava un erede) permaneva il diritto a succedere dell'hères suus [vedi hères] o comunque, del soggetto designato come erede secondo le norme della successio ab intestato [vedi].

Testamèntum irritum

Veniva così definito il testamento [vedi testamentum] qualora il testatore avesse successivamente perso per *càpitis deminutio* [vedi] la testamenti factio attiva [vedi], posseduta al momento della redazione del testamento.

Il (—) era privo di efficacia.

Testamentum iure civili

[vedi Testamentum per *æs et libram*]

Testamentum iure non factum

[vedi Testamentum iniustum]

Testamentum iure prætorio factum

Così definito, perché su disposizione del *prætor urbanus* [vedi] fu concessa la possessio dei beni del defunto a chi era stato beneficiario in un testamento civilistico manchevole della solennità della *mancipatio* [vedi].

Il pretore, infatti, ritenne che fosse sufficiente l'esibizione delle *tabulæ* munite dei sigilli di sette testimoni per concedere la possessio dei *bona defuncti* [vedi *bonorum possessio*].

Rientrava nel novero dei testamenti ordinari (cioè che potevano essere fatti da tutti i soggetti giuridici muniti di capacità) insieme al *testamentum calatis comitis* [vedi], al *testamentum per æs et libram* [vedi], al *testamentum tripertitum* [vedi].

Testamentum militis [Testamento del soldato]

Forma testamentaria [vedi testamentum] speciale di creazione postclassica: fu un testamento privo di formalità rigorose, la cui confezione era consentita oltre che ai militari, anche ai civili che, in tempo di guerra, seguivano l'esercito.

Testamentum parèntis inter liberos [Testamento dei genitori a favore dei figli]

Forma testamentaria [vedi testamentum] speciale, di creazione postclassica (risalente, in particolare, all'epoca dell'imperatore Costantino): i genitori potevano fare testamento a favore dei propri figli senza che fosse richiesto l'intervento di testimoni, purché il testamento fosse fatto in forma scritta, con indicazione olografa della data, del nome degli eredi e delle quote attribuite a ciascuno (scritte in lettere).

Testamentum per æs et libram

Forma testamentaria creata nel II sec. a. C. dalla giurisprudenza pontificia; diffusasi con estrema rapidità, essa finì per diventare la più ricorrente.

Il (—) si sviluppò allorché si cominciò ad ammettere che l'atto di nomina dell'erede potesse non avere le formalità della *adrogatio* e delle solennità comiziali: l'atto in questione poteva essere inserito, invece, all'interno di un negozio avente la struttura della *mancipatio familiæ* [vedi].

Il *familiæ emptor* [vedi] nel (—), interveniva solo formalmente, non acquistando nulla e non ingerendosi nella esecuzione delle disposizioni: il testatore, mediante una sua dichiarazione (*nuncupatio*), consegnava semplicemente il testamento al *familiæ emptor*.

La redazione del testamento avveniva in presenza dei cinque testimoni e del *libripens* [vedi], ma il più delle volte il testatore recava le tavolette già preparate in tutta la parte dispositiva: a ciò si accompagnava un breve processo verbale che attestava le avvenute formalità della *mancipatio familiæ*. Le tavolette erano poi sigillate dai sette soggetti intervenuti.

Per la coscienza sociale era considerato importante l'esecuzione della volontà del testatore: per tale motivo tra le formalità si diede massimo valore alla nomina dell'*heres* e ai sigilli delle sette persone (5 testimoni, *libripens* e *familiæ emptor*).

Quanto alle altre formalità, nel caso in cui vi fosse stato un errore nella pronuncia delle dichiarazioni rituali (del testatore o del *familiæ emptor*), il pretore ritenne di intervenire, attribuendo la *bonorum possessio secundum tabulas* a chiunque risultasse nelle *tabulæ* erede di un testamento, pur se il testamento fosse nullo per il *ius civile* a causa di errori commessi nella pronuncia delle dichiarazioni rituali: peraltro, occorreva sempre che le *tabulæ* fossero state sigillate da sette cittadini.

Il (—) veniva anche detto testamento civile (*iure civili*), in contrapposizione a quello pretorio [vedi *testamentum iure prætorio factum*].

Testamentum per holographam scripturam [Testamento olografo, cfr. art. 602 c.c.]

Particolare forma testamentaria di origine postclassica, in cui le disposizioni erano scritte e sottoscritte di proprio pugno dal testatore, senza che fosse richiesta la presenza di testimoni.

Il (—) fu introdotto dall'imperatore Valentiniano III nel 446 d. C.

Testamentum per nuncupationem

Particolare forma testamentaria di creazione postclassica, caratterizzata dal fatto che le disposizioni erano dettate oralmente dal testatore alla presenza di sette testimoni.

Testamentum prìncipi oblàtum

Particolare forma testamentaria di creazione postclassica, caratterizzata dal fatto che le dichiarazioni del testatore erano verbalizzate presso la cancelleria imperiale, e qui depositate nelle mani dell'imperatore e conservate in un apposito archivio pubblico.

Testamentum rùptum

Veniva così definito il testamento [vedi testamentum], nei casi in cui, dopo la sua redazione, nasceva un discendente che il testatore non aveva né istituito erede nel testamento, né diseredato, oppure nei casi in cui, dopo la redazione di un testamento, il testatore ne redigeva un altro.

Il (—) era privo di efficacia.

Testamentum rùri cònditum [Testamento rurale]

Forma testamentaria [vedi testamentum] speciale, di creazione postclassica, caratterizzata dal fatto che i testimoni potevano anche essere analfabeti; costoro, peraltro, erano tenuti, dopo la morte del testatore, a giurare che la volontà di quest'ultimo fosse stata fedelmente riprodotta. A causa dello spopolamento delle campagne, era ridotto anche il numero dei testimoni (cinque e non sette come nel testamentum prætòrium [vedi anche testamentum triperitum]).

Testamentum tèmpore pèstis cònditum [Testamento fatto durante una pestilenza]

Forma testamentaria [vedi testamentum] speciale, di creazione postclassica, cui si poteva far ricorso durante le pestilenze: era consentito ai testimoni di apporre le proprie sottoscrizioni anche alla spicciolata e non contemporaneamente — come era, invece, ordinariamente richiesto dal iùs civile [vedi testamentum per æs et lìbram] — senza aver assistito alla materiale redazione dell'atto.

Testamèntum triperitum

Forma testamentaria [vedi testamentum] tipica del diritto romano postclassico.

In epoca postclassica, si affermò la distinzione tra il testamentum civile (derivante dal testamentum per æs et lìbram), per il quale occorrevano cinque testimoni, e il testamentum iure prætòrii factum [vedi], per il quale ne occorrevano sette: per il primo non si ritenne più necessaria la formalità della mancipatio familiæ [vedi], ma si richiese, così come era stabilito dal diritto provinciale, che il testamento fosse scritto di pugno dal testatore (olografo).

La legislazione imperiale prese atto di questa prassi e stabilì che il testatore e i testimoni dovessero sottoscrivere l'atto, indicandone la natura testamentaria laddove in precedenza erano richiesti solo i sigilli.

La figura che si affermò derivava in parte dal diritto civile, in parte da quello pretorio ed in parte da quello imperiale: il testamentum venne così definito triperitum.

In epoca giustiniana, tale testamento era redatto il più delle volte da un notaio (tabulàrius), il quale dava forma giuridica alle dichiarazioni del testatore rese alla presenza dei testi.

Tetrarchia

Il termine indica la riforma della carica imperiale operata da Diocleziano [vedi] allo scopo di rendere presente il supremo comando anche nelle province ed assicurare una soluzione precostituita alla successione al trono ed evitare, così, che la designazione fosse lasciata all'arbitrio dei soldati. A tal fine Diocleziano nominò un collega (Massimiano [vedi]) dotato di par potestas, cui attribuì il titolo di Augustus e il governo delle prefetture occidentali, mantenendo per sé quelle orientali. Furono nominati anche due Cæsares (Galerio e Costanzo [vedi Costanzo Cloro], definiti Filii Augustorum, in quanto successori designati. Prima di diventare troppo vecchi, i due Augusti avrebbero abdicato a favore dei successori già designati.

Textùra [Tessitura; cfr. artt. 934 ss. c.c.]

Uno dei modi di acquisto a titolo originario del dominium ex iùre Quiritium [vedi], rientrante nell'ambito dell'accessione [vedi accessio] di cosa mobile a cosa mobile.

In particolare, la (—) consisteva nella tessitura di una stoffa mediante fili altrui: in diritto classico si ritenne, pur tra contrasti dottrinali, che il proprietario della stoffa acquistasse la proprietà dei fili. Secondo Ulpiano [vedi], invece, il dõminus della stoffa non acquistava la proprietà dei fili, essendo esperibile, nei suoi confronti, l'actio ad exhibendum [vedi].

Thèma decidendum [Oggetto della decisione]

Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio giuridico per indicare la questione al centro di una controversia giudiziaria, sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice.

Thesàurus

[vedi Invèntio thesauri]

Tiberio (imp. 14-37 d.C.)

Imperatore romano; fu successore di Augusto, nonché il primo esponente della dinastia Giulio-Claudia [vedi Claudia, gens].

Salito al trono alla morte di Augusto [vedi Ottaviano Augusto] (14 d.C.), (—) tentò, nel corso dei ventitré anni del suo regno, di seguire le linee politiche tracciate dal predecessore.

Avviò, infatti, un'opera di rigoroso risanamento dell'economia nazionale, riducendo le spese militari, perseguendo severamente gli abusi perpetrati dai governatori delle province, proibendo l'allestimento di spettacoli sfarzosi e finanziando le banche per tutelare gli interessi degli agricoltori.

Sotto il profilo giuridico, il regno di (—) fu caratterizzato da una progressiva decadenza del potere legislativo comiziale [vedi comitia] a tutto vantaggio del Senato e da una corrispondente crescita quali-quantitativa del potere autoritario del princeps.

Il principato di (—) non fu caratterizzato da impegnative campagne militari; egli, infatti, non intraprese guerre espansionistiche preferendo dedicarsi, attraverso il ricorso a soluzioni diplomatiche, ad un'opera di consolidamento dei confini imperiali.

La fine del suo principato fu contrassegnata dalla violentissima repressione di Seiano, praefectus praetorio [vedi] e dei suoi seguaci, artefici di una congiura ai danni dell'imperatore.

(—) moriva nel 37 d.C. all'età di 78 anni ormai tediato dal potere e scoraggiato dagli ultimi deludenti episodi verificatisi.

Tiberio Coruncanio

Fu il primo cittadino romano di origine plebea ad ottenere la carica di pontifex maximus [vedi]; visse nel III sec. a.C.

Viene ricordato, in particolare, per aver stabilito che le riunioni dei pontifices fossero aperte al pubblico e non, come accadeva in precedenza, rigidamente segrete.

[vedi Editto di Tiberio Coruncanio].

Tiberio Gracco

Uomo politico di rilievo, vissuto nel II sec. a.C., figlio di Tiberio Sempronio Gracco e di Cornelia (figlia di Scipione l'Africano), fu un esponente di spicco della nobiltà patrizia e promotore di un ampio ed ambizioso programma di riforma, in chiave democratica, della società romana.

In particolare (—), avendo capito che i motivi essenziali del disagio sociale e politico, evidenziatosi intorno alla metà del II sec. a.C., risiedevano nell'abbandono delle campagne da parte dei liberi coltivatori curò la realizzazione di un articolato progetto di regolamentazione della distribuzione dell'ager publicus [vedi], venendo in ciò osteggiato dall'oligarchia senatoria.

Tribunus plebis [vedi tribuni plebis], nel 133 a.C. fece approvare dal concilium plebis [vedi] una lex Sempronia, che prevedeva il divieto di possedere estensioni di ager publicus [vedi] in misura superiore a 500 iugeri ed imponeva la distribuzione delle estensioni eccedenti ai non possidenti, in lotti di 30 iugeri, inalienabili e sottoposti ad un tributo.

Preoccupato di dare attuazione alla sua legge agraria dopo aver dettato le linee della riforma, (—) chiese, allo scadere dell'anno di carica, di riottenere il tribunato (in violazione del divieto di iterazione delle cariche [vedi magistratus]).

Urtato da tale iniziativa "rivoluzionaria" il Senato reagì duramente dichiarandolo reo di adfectatio regni [vedi]; nonostante il rifiuto del console Publio Mucio Scevola di procedere alla sua uccisione, lo stesso giorno delle elezioni, un gruppo di senatori guidati da Cornelio Scipione Nasica, si scagliò sui graccani, facendone strage ed uccidendo lo stesso (—).

Tignum iunctum [lett. "Palo inserito" in una vigna altrui]

La "inædificatio" [vedi] era l'ipotesi della costruzione in un fondo con materiale altrui.

L'acquisto del "dominium ex iure Quiritium" [vedi] sulla cosa composta non comportava l'acquisto del "dominium" sui singoli materiali che avevano concorso alla costruzione.

Il proprietario del materiale rimaneva tale, pur se non poteva "rivendicarli" sinché la cosa rimanesse unita. Poteva reclamarlo al momento della frattura della cosa come "res" organica.

La regola derivava da una norma delle XII tavole [vedi lex XII tabularum] in base alla quale il proprietario del palo inserito in una vigna (appunto (—)) non poteva distaccarlo. Solo se il materiale era stato rubato si accordava al suo proprietario un'azione penale "in duplum" denominata "actio de tigno iuncto".

Tinctura [Tintura; cfr. artt. 934 ss. c.c.]

Uno dei modi di acquisto a titolo originario del dominium ex iure Quiritium [vedi], rientrante nell'ambito dell'accessione [vedi accessio] di cosa mobile a cosa mobile.

In particolare, la (—) come fattispecie autonoma non è espressamente ricordata nelle fonti; tuttavia, parte della dottrina ritiene che essa debba ugualmente essere inserita tra i modi di acquisto della proprietà per accessione: il proprietario di una stoffa tinta da un terzo (con propri colori), acquistava la proprietà dell'intera stoffa e quindi anche la proprietà dei colori utilizzati nella tintura.

Tipucitus

Il (—) è un repertorio di brani di giuristi classici, fatto ad imitazione dei Basilica o Libri basilicòrum [vedi] nel XII sec. d.C.

Il nome (—) deriva da una storpiatura dell'espressione greca *ti poû keîtai* (lett. "dove si trova?").

Tities

Una delle tre tribù che costituiscono l'originario *Populus Romanus Quiritium*, insieme a quelle dei *Ràmnes* e dei *Lùceres*. Secondo la tradizione i (—) avevano origine sabina ed erano stanziati sul Quirinale.

Su di essi avrebbe regnato, agli albori della storia romana, Tito Tazio.

Tito (imp. 79-81 d.C.)

Imperatore romano, fu il secondo esponente della dinastia Flavia. Salì al trono alla morte del padre Vespasiano [vedi], dopo esser stato dallo stesso associato al governo, con il titolo di tribuno e di comandante supremo dell'esercito. Fin dappprincipio, evidenziò notevoli capacità amministrative, ripercorrendo la strada paterna e mostrando insieme spiccate doti di umanità che gli meritavano l'appellativo di amore e delizia del genere umano.

Il principato di (—) fu, tuttavia, funestato da una serie di sventure, la più drammatica delle quali si verificò nel 79 d.C. allorché l'eruzione del Vesuvio cagionò la distruzione delle fiorenti città di Ercolano Pompei e Stabia, nonché la morte di migliaia di persone.

Tituli ex corpore Ulpiani [Brani tratti dalla raccolta di Ulpiano]

Opera postclassica, risalente al IV secolo, tramandataci attraverso un manoscritto conservato nella biblioteca vaticana. I passi sono suddivisi in 29 titoli.

In passato si riteneva che i (—) fossero una sintesi del *Liber singularis regularum* di Ulpiano. La dottrina più moderna ha prospettato altre ipotesi: che si tratti di una *crestomazia* di brani tratti da varie opere ulpianee (*Talamanca*), che l'opera sia una *epitome* delle *Istituzioni* di Gaio, completata da una classificazione di Ulpiano (*Arangio Ruiz*); ovvero che le fonti dell'opera siano le *Istituzioni* gaiane e il *Liber singularis regularum ulpiano* (*Schultz*) [vedi Gaio, Ulpiano].

Titulus ad usucapionem

La *possessio* della "res habilis" doveva essere giustificata da un "titulus", cioè da una situazione obiettiva che l'ordinamento e la coscienza sociale riteneva idonea a legittimare il passaggio nel tempo dal possesso al "dominium".

Si distingueva anche tra:

— *titulus pro suo*: ogni situazione atipica di giusto impossessamento di una "res" anche se verificatosi contro il gradimento del "dominus";

— *titulus putativus*: situazione di impossessamento ritenuto valido ma in realtà invalido e quindi non atto a consentire il fenomeno dell'usucapione.

Tollere liberum [lett. "sollevare il figlio"]

Il (—) era la manifestazione pratica del *pater familias* [vedi] della sua volontà di riconoscere il figlio. Il *pater familias* raccoglieva il neonato, che era stato disteso ai suoi piedi, e lo sollevava in alto [vedi *levana*]. La mancanza del (—) equivaleva al disconoscimento della paternità.

Tràdens [Colui che dà; cfr. artt.1556-1558 c.c.]

Letteralmente, colui che dà una o più determinate res [vedi *traditio*].

Il termine viene adoperato, nel diritto civile vigente, per indicare il soggetto che, avendo stipulato un contratto estimatorio (artt. 1556-1558 c.c.) dà alla controparte (il c.d. *accipiens* [vedi]) una quantità determinata di beni mobili: l'*accipiens* assume in cambio l'obbligazione di pagarne il prezzo, salva la facoltà di restituire quanto non venduto o, comunque, non utilizzato (si pensi, ad es., al rapporto che intercorre tra il fornitore di giornali ed il giornalaio).

Traditio [Consegna]

Era la forma più semplice di trasferimento della proprietà [vedi *dominium ex iure Quiritium*] (o del possesso [vedi *possessio*]) in quanto consisteva nella materiale consegna di una cosa. Essa costituiva il modo di trasmissione specifico delle *res nec móncipi* [vedi] e non si applicava alle

res m̀ncipi [vedi] (se una res m̀ncipi veniva trasferita mediante (—), per acquistarne la propriet` bisognava che si maturasse l'usucapione [vedi usuc`pio]).

Nel periodo classico, affin`h` vi fosse il trasferimento della propriet`, occorreano quattro condizioni:

- che si trattasse di una res nec m̀ncipi;
- che la cosa fosse di propriet` del tradente;
- che il tradente avesse la volont` di trasmettere la cosa e l'accipiente quella di acquistare;
- che vi fosse una iusta causa traditi`nis, cio` che la (—) fosse posta in essere per conseguire un intento che il diritto oggettivo riteneva valido e sufficiente ai fini della trasmissione di una cosa. Si aveva cos` un'iusta causa cred`ndi, se si consegnava una somma in adempimento di un mutuo; un'iusta causa solv`ndi, se il debitore pagava il suo debito; un'iusta causa donati`nis, se vi era la volont` di donare.

Quanto alla consegna, il diritto antico richiedeva che essa fosse materiale. Il diritto classico ammise che potessero esservi altri modi equivalenti per trasmettere all'accipiente la propriet` (o il possesso); pi` precisamente:

- la (—) symbolica [vedi];
- la (—) longa manu [vedi];
- la (—) brevi manu [vedi];
- il constitutum possess`rium [vedi].

Il diritto giustiniano ammise che la (—) potesse realizzarsi simbolicamente, attraverso la consegna dei documenti, per le cose che erano trasferite con atti pubblici; per la (—) di beni immobili, furono, inoltre, previste numerose formalit` accessorie atte a tutelare maggiormente le parti ed i terzi; in particolare:

- fu introdotto il requisito della scriptura: i documenti venivano redatti in forma scritta;
- per i trasferimenti immobiliari si favor` enormemente il ricorso ai c.d. gesta, processi verbali redatti nelle cancellerie imperiali: questi in origine ebbero la funzione di documentare le attivit` processuali, ma finirono per essere utilizzati nella prassi al fine di dare forma solenne alle dichiarazioni di volont` dei privati.

Traditio brevi m̀nu

Modo di trasferimento a titolo derivativo della propriet` [vedi domini`m ex iure Quiritium] o del possesso [vedi poss`ssio], non richiedeva la materiale apprensione della cosa da parte dell'acquirente.

L'acquisto della propriet` o del possesso mediante (—) si verificava allorch` taluno, avendo presso di s` la cosa a titolo di mera detenzione (corpus), cominciasse successivamente (con il consenso espresso o tacito del dominus), a tenerla animo possid`ndi, ossia con l'intenzione di godere della cosa a titolo esclusivo [vedi anche constitutum possess`rium].

Traditio chartae vel instrum`nti [Consegna del documento]

Costituiva un'ipotesi di traditio ficta [vedi], in quanto il trasferimento della propriet` o del possesso avveniva mediante la consegna fittizia della cosa.

La (—) si verificava, infatti, attraverso la consegna del documento, che menzionava il trasferimento, senza che esso fosse materialmente avvenuto.

Traditio clavium apud horreum [Consegna delle chiavi presso il magazzino]

Modo di trasferimento a titolo derivativo della propriet` o del possesso, in cui risultava attenuata la necessit` della materiale apprensione della cosa da parte dell'acquirente.

La (—) importava, infatti, il trasferimento, mediante la semplice consegna delle chiavi di un magazzino, della merce in esso contenuta, senza che l'acquirente dovesse necessariamente entrarvi e toccarla [vedi traditio symbolica].

Traditio ficta [Consegna fittizia]

Modo di trasferimento della propriet` o del possesso, caratterizzato da una fittizia consegna della cosa, mancando in pratica un materiale atto di apprensione o un fisico spostamento della cosa dal precedente, al successivo possessore.

Rientrano nell'ambito della (—):

- traditio brevi manu [vedi traditio];
- traditio longa manu [vedi traditio];
- constitutum possess`rium [vedi];
- traditio chartae vel instrum`nti [vedi];
- traditio oculis et adfectu;
- traditio clavium apud horreum [vedi].

Traditio longa manu

Modo di trasferimento a titolo derivativo della proprietà [vedi *dominium ex iure Quiritium*] o del possesso [vedi *possessio*], in cui risultava attenuata la necessità di una materiale apprensione della cosa da parte dell'acquirente.

Consisteva nell'indicazione del bene o del fondo, situati ad una certa distanza, fatta da una posizione elevata che ne permettesse la visione.

Traditio òculis et adfèctu [Lett. "Trasferimento mediante sguardo e volontà"]

Modo di trasferimento a titolo derivativo della proprietà o del possesso, in cui risultava attenuata la necessità di una materiale apprensione della cosa da parte dell'acquirente.

La (—) consentiva il trasferimento della proprietà o del possesso mediante la mera consegna di materiali pesanti, accatastati nel magazzino, senza la necessità di toccarli.

Allo stesso modo, il possesso di monete veniva trasferito semplicemente contandole.

Traditio servitùtis [Trasferimento del diritto di servitù]

[vedi *Patentia*]

Traditio symbolica [Consegna simbolica]

Forma di *traditio* [vedi] rientrante nella più ampia categoria della [vedi]: in particolare, la consegna di una merce era effettuata attraverso la consegna di un oggetto che lo simboleggiava (si pensi alla consegna delle chiavi in luogo della consegna dell'appartamento).

L'espressione (—) è di conio medievale.

Traiano Ulpio (imp. 98-117 d.C.)

Adottato come figlio da Nerva [vedi], (—) salì al trono nel 98 d.C.; egli non fu solo il primo dei *principes adottivi*, ma anche il primo di origine provinciale (essendo di provenienza spagnola), a testimonianza di un ormai indiscutibile e graduale spostamento del baricentro politico-economico dell'Impero dall'Italia verso i territori provinciali.

Grande impulso diede (—) all'espansione dell'Impero; l'età traianea appare infatti, caratterizzata da numerose imprese militari. In particolare, egli procedette:

— alla conquista della Dacia, effettuata a due riprese (101-102 e 105-106 d.C.), grazie alla quale il vasto territorio al di là del Danubio diventò provincia romana;

— alla conquista della penisola arabica, che venne costituita in provincia, con il ruolo di preziosa testa di ponte tra l'Oriente mediterraneo ed il Mar Rosso;

— alla conquista della Siria, della regione mesopotamica, con la connessa istituzione delle province armena, mesopotamica e siriana.

Il suo equilibrato programma politico gli procurò consensi sia presso il Senato, che gli conferì il titolo di *optimus princeps*, sia presso l'esercito. Inoltre, il vasto programma di edilizia pubblica da lui elaborato e realizzato gli procurò il favore del popolo e, in particolare, della borghesia provinciale.

Dal punto di vista giuridico-costituzionale, (—) rimosse gli ultimi residui dell'ordinamento repubblicano operando un ulteriore svilimento della *nobilitas senatoria* a favore del ceto equestre, attraverso il graduale inserimento dei cavalieri nelle cariche più alte della burocrazia e dell'amministrazione imperiale.

(—) morì nel 117 d.C. a Selinunte, in Cilicia [vedi].

Transactio [Transazione; cfr. artt. 1965 ss. c.c.]

Nel diritto romano classico, la transazione non era un contratto tipico, bensì un fine che poteva essere posto alla base di una *stipulatio* [vedi] (con la conseguenza che l'atto dava luogo all'*actio ex stipulatu* [vedi]) oppure di un patto privo di forma.

In questo secondo caso, il pretore riconobbe che le reciproche rinunce delle parti in ordine alle rispettive pretese (volte a metter fine ad una controversia) davano luogo ad una *exceptio pacti* [vedi]. In pratica, l'eccezione comportava l'estinzione dell'obbligazione oggetto dell'atto transattivo.

In epoca giustiniana, la (—) fu considerato un atto autonomo e tipico, in quanto, a seguito della concessione dell'*actio praescriptis verbis* [vedi], venne inquadrato tra i contratti innominati [vedi *conventiones sine nomine*]. In tal modo, si ritenne che le obbligazioni oggetto della transazione si estinguessero con la mera redazione dell'atto.

Transfugium [Passaggio al nemico]

Consisteva nel passaggio (dall'esercito romano) al nemico.

Si trattò di uno dei delitti militari [vedi *proditio*; *desertio*] configurati in periodo repubblicano: essi non furono previsti né disciplinati da alcuna legge, ma furono enucleati in via consuetudinaria, sulla base delle prassi seguite nella vita militare. L'accertamento della responsabilità e

l'irrogazione delle pene (a seconda della gravità, pene corporali od anche la pena capitale), fissate anch'esse dalla consuetudine, erano riservati ai comandanti militari.

Transitio ad plebem

Termine con cui si indicava il passaggio di un pater familias [vedi] alla plebe (ad es. fatto per prendere in moglie una donna plebea).

La cerimonia con cui si ufficializzava il passaggio, comportando l'abiura dei culti familiari e gentilizi, si compiva davanti ai comitia curiata [vedi], convocati dal pontifex maximus.

La (—) determinava l'uscita del pater familias dal novero dei cittadini.

Transitus legalis

In diritto preclassico e classico obbligo di ciascun "socius" era di porre in essere la cooperazione promessa (sia mettendo a disposizione dell'altro socio i cespiti economici o altro che era stato dedotto in contratto, sia compiendo tutte quelle attività giuridiche necessarie per il conseguimento dei fini sociali).

In diritto postclassico il semplice accordo determinava automaticamente il trasferimento ai consoci della proprietà dei beni reali promessi dal socio alla "societas" (c.d. "transitus legalis"). Di conseguenza, le obbligazioni dei soci si limitarono alla prestazione delle attività personali promesse e al rendere comuni gli acquisti effettuati per conto della "societas" [vedi].

Translatio iudicii

Nel processo per formulas [vedi], la (—) consisteva nella sostituzione di una delle parti del giudizio e si concretizzava in un sub-procedimento che richiedeva la partecipazione necessaria dell'attore (che presentava la richiesta), del convenuto e del magistrato giudicante, che, ricorrendone i presupposti, emetteva un apposito decreto.

La (—) era ammissibile nei seguenti casi:

- morte di una delle parti o sua còpitis deminutio [vedi] (alla parte originaria subentrava il successore a titolo universale);
- sostituzione di un cògnitor [vedi] con un altro;
- intervento in giudizio del pater familias [vedi] in luogo del filius originariamente convenuto.

Translatio legati

Era l'attribuzione di un legato [vedi legatum] ad un soggetto diverso da quello originariamente onorato e si realizzava attraverso un successivo testamento o mediante codicilli [vedi] testamento confirmati.

Translatio possessionis

Espressione adoperata in diritto romano per indicare la cauzione che, nel processo per formulas [vedi], l'attore che avesse ottenuto provvisoriamente il possesso della cosa controversa, doveva versare per l'ipotesi di una sua soccombenza nel successivo giudizio.

L'attore otteneva il possesso provvisorio della res controversa, solo nell'ipotesi in cui il convenuto, che era l'originario possessore, si fosse rifiutato di prestare a sua volta cauzione. Una volta avvenuto il trasferimento del possesso dal convenuto all'attore, si ribaltavano le posizioni processuali, per cui l'originario convenuto, divenuto attore per riottenere il possesso della res, era tenuto a provare il fondamento del suo titolo di proprietà.

Transmissio delationis

[vedi Delationis transmissio]

Transmissio ex còpite in integrum restitutionis

Forma particolare di delationis transmissio [vedi], riconosciuta dal diritto classico.

Consisteva nella concessione della restitutio in integrum [vedi] ai discendenti dell'erede institutus defunto, nel caso in cui questi avesse omesso di accettare l'eredità [vedi aditio] o fosse stato ripudiato.

La restitutio in integrum esercitata dagli eredi del vocatus, ex còpite o ex persona defuncti, permetteva loro di accettare l'eredità deferita al dante causa.

Transmissio Iustiniàna

Forma particolare di delationis transmissio [vedi] prevista dal diritto giustiniano.

Giustiniano, generalizzando l'istituto della transmissio, dispose che se l'erede ex testamento o ab intestato moriva senza aver accettato o quanto meno rinunciato all'eredità, i suoi discendenti potevano accettare, a loro volta, l'eredità deferita, entro un anno dal giorno in cui il loro antecessore avesse avuto notizia della delazione.

Transmissio Theodosiàna

Forma particolare di delationis transmissio [vedi] prevista dal diritto postclassico nel caso in cui il discendente fuori potestà, istituito nel testamento, fosse morto prima dell'apertura delle ta-

vole testamentarie: si consentiva in tal modo ai suoi discendenti di accettare l'eredità a lui deferita.

Transscriptio

[vedi Nòmen transscripticium]

Trebazio Testa

Giurista minore vissuto nel I sec. a.C., fu amico di Cicerone, nonché componente del consilium [vedi consilium principis] di Cesare.

Tra le sue opere sono meritevoli di menzione nove (o undici) libri de religionibus ed alcuni libri de iure civili.

Treboniano Gallo (imp. 251-253 d.C.)

Fu proclamato imperatore alla morte di Decio [vedi].

Nei due anni del suo impero fu essenzialmente impegnato a fronteggiare le incessanti invasioni barbariche.

Dopo aver patteggiato la pace coi Goti che procedevano a nuove incursioni sulle coste dell'Asia Minore, durante una nuova guerra contro altri pretendenti, eliminato Volusiano, veniva ucciso da Emiliano nel 253 d.C.

Très fàciunt collègium [Un collegio è composto da tre persone; art. 27 c.c.]

Espressione con la quale i Romani indicavano che un ente immateriale o persona giuridica [vedi universitates personarum] doveva essere costituito necessariamente da almeno tre persone. Nel diritto civile vigente tale numero minimo non viene richiesto: l'art. 27, 2° co., c.c. stabilisce, infatti, che le associazioni si estinguono quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Il tenore della norma lascia chiaramente intendere che per l'esistenza dell'ente è sufficiente la presenza anche di un solo associato.

Trèsviri ære argento auro flàndo feriùdo [Direttori della zecca]

[vedi Vigintiviri]

Tresviri àgris dàndis adsignàndis iudicàndis

[vedi Tiberio Gracco]

Tresviri capitales

Corpo di magistrati minori, rientranti nel cosiddetto vigintiviratus [vedi vigintiviri].

I (—) (detti anche nocturni ed eletti in numero di tre), esercitavano funzioni di polizia, collaborando con i magistrati che presiedevano alla giurisdizione in materia penale.

I (—) erano addetti, inoltre, a vigilare sulle prigioni e sulle esecuzioni capitali, oltre che a vigilare di notte sulle strade di Roma. La loro elezione, in origine di competenza del prætor, fu attribuita da una lex Papiria del 242 a.C. ai comitia curiata [vedi].

Tresviri coloniæ deducèndæ agròque dividùdo

[vedi Deductio coloniàrum]

Tresviri epulones

In origine, erano tre sacerdoti, il cui collegio fu creato nel 196 a.C. per organizzare le cerimonie in onore di Giove, che erano l'elemento fondamentale dei Ludi Magni [vedi Ludi].

Tria momènta [lett. "tre momenti"]

Espressione adoperata in diritto romano per indicare i tre momenti nei quali doveva sussistere la capacità di essere istituiti eredi per testamento [vedi testamènti fàctio passiva]:

- il momento in cui veniva redatto il testamento;
- il momento in cui il testatore moriva;
- il momento in cui avveniva l'acquisto del patrimonio ereditario.

Tria nòmina [lett. "tre nomi"]

Il sistema dei (—) si diffuse, in età repubblicana, per meglio identificare il civis romanus nel complesso delle diramazioni della famiglia originaria.

Componevano tale sistema il prænòmen [vedi] che caratterizzava ogni singolo cittadino, il nòmen gentilicium [vedi] che indicava la gens e il cognòmen [vedi] che faceva riferimento al singolo ramo familiare.

Per Marco Tullio Cicerone, il prænomen era Marco, il nomen gentilicium Tullio, il cognomen Cicerone.

Il sistema dei (—) cadde in disuso in periodo postclassico, quando ciascun individuo fu identificato con un unico nome.

Triboniano

Eminente giurista vissuto nel VI sec. d.C., fu il principale artefice della compilazione giustiniana [vedi còrpus iuris civilis].

In una prima fase del lavoro tra il 528 ed il 529 d.C., (—) nella sua qualità di *magister officiorum* [vedi] (sovrintendente alle cancellerie imperiali), fu membro della commissione incaricata dall'imperatore Giustiniano [vedi] di attendere alla realizzazione di una nuova raccolta delle leggi imperiali.

Successivamente, nel corso dei lavori, i meriti da lui conseguiti per l'attività fino al quel momento svolta, gli valsero il conferimento della prestigiosa carica di *quæstor sacri palatii* [vedi] e l'attribuzione della funzione di direttore dell'opera codificatoria.

Dopo il completamento del *Codex Iustinianus* [vedi], fu proprio (—) a suggerire a Giustiniano l'opportunità di apprestare una raccolta ufficiale della letteratura giuridica classica [vedi *Digesta*]; (—) fu, inoltre, il principale artefice della scelta dei giuristi che collaborarono alla realizzazione di detta impresa.

Egli curò anche la direzione dei lavori relativi alla redazione delle *Institutiones Iustiniani* [vedi]. Il suo merito principale fu: l'aver intuito la necessità di affidare un ruolo decisivo nei lavori compilatori ai professori di diritto (antecessores) delle scuole di Berito [vedi] e di Costantinopoli [vedi] ed ai principali avvocati dei tribunali della capitale e, parallelamente, l'aver ridotto il peso dei funzionari dell'amministrazione centrale, i quali, prima che fosse attuato il programma, avevano avuto il monopolio sulle attività legislative. Grazie a tali intuizioni, (—) fornì un decisivo impulso qualitativo al corso dei lavori compilatori che, da mera raccolta legislativa, si trasformarono in opera di studio e di sintesi del diritto giurisprudenziale classico.

Tribunicia potestas

La (—) costituiva l'insieme dei poteri di cui era investito ciascun *tribunus plebis* [vedi *tribuni plebis*]; tra essi rientravano, in particolare:

- la facoltà di fornire aiuto ad un qualsiasi cittadino contro un magistrato;
- la facoltà di porre il veto a qualsiasi atto magistratuale reputato contrario, in quanto pregiudizievole, agli interessi della plebe;
- la facoltà di convocare il Senato, consultarlo e ottenere da esso l'emanazione di *senatusconsultum* [vedi *Senatusconsultum*];
- la facoltà di convocare il *concilium plebis* [vedi *concilia plebis*] e di proporre plebisciti [vedi *plebiscitum*].

Tribuni militum consulari potestate [Tribuni militari muniti di potestà consolare]

Il tribunato dei (—) era una magistratura suprema, istituita nell'arco temporale intercorrente tra la caduta del decemvirato (448 a.C.) ed il ripristino della costituzione repubblicana (445 a.C.).

I (—) erano ufficiali della legione operanti collegialmente, deputati dal Senato all'esercizio di funzioni sostanzialmente simili a quelle svolte dai *consules* [vedi], in tutti i casi in cui sussistevano motivi ostativi alla nomina dei consoli.

Sotto il profilo storico la creazione di tale magistratura è da ricondurre ad un duplice ordine di motivi:

- motivi militari, per provvedere a specifiche esigenze belliche, emergenti caso per caso;
- motivi sociali e classisti, risultando la carica tribunizia, al contrario di quella consolare, aperta anche ad esponenti del ceto plebeo: proprio la plebe impedì, spesso, in periodo di rivolgimenti sociali, l'elezione dei consoli, per imporre come magistrati i capi militari del proprio esercito.

I poteri dei (—) corrispondenti sostanzialmente a quelli consolari non prevedevano la facoltà di nomina del *dictator* [vedi], né la *suffectio* (possibilità di colmare eventuali lacune del collegio con la nomina di un collega), né il diritto al *triumphus* [vedi].

Ad avviso di parte della dottrina, i (—) costituirono il primo organo magistratuale al quale, probabilmente, in ragione della presenza di plebei, si applicò il principio della collegialità, comportante l'attribuzione ad ogni tribuno del diritto di veto sulle scelte dei colleghi.

Tribuni plebis [Tribuni della plebe]

I (—) erano i principali magistrati della plebe [vedi *plebs*]. Secondo la dottrina prevalente, l'origine del tribunato della plebe è da rinvenire in un atto rivoluzionario della plebe, che dopo aver creato i suoi magistrati si impegnò solennemente a difendere l'inviolabilità.

Controversa è la datazione in ordine all'istituzione di tale magistratura:

- alcuni autori ritengono che i (—) vennero istituiti in numero di quattro, intorno al 471 a.C.;
- secondo altra dottrina, la loro creazione in numero di due, va collocata nel 494 a.C., mentre nel 471 a.C. sarebbe stato solo elevato il numero di tribuni da due a quattro.

È, peraltro, pacifico che il loro numero crebbe progressivamente, al punto che, nel 449 a.C., i tribuni erano addirittura 10.

La nascita di tale magistratura, espressione del grado di organizzazione e della forza raggiunta dagli esponenti del ceto plebeo, fu motivata dalla necessità, profondamente avvertita dalla comunità di istituire dei capi in grado di guidarla nella lotta di classe e di far sentire il loro peso all'interno dell'ordinamento romano.

I (—) (in origine nominati senza particolari formalità), furono eletti dai comitia tributa [vedi], a partire dal 471 a.C. anno a cui si fa risalire l'istituzione di tale assemblea.

In seguito, la competenza a provvedere alla loro elezione fu attribuita ai concilia plebis [vedi].

I (—), privi di imperium [vedi], furono, pertanto, un organo a carattere prettamente rivoluzionario; i loro poteri (di natura squisitamente difensiva), si estrinsecavano essenzialmente nell'auxilium plebis, ossia nella protezione della plebe e della sua organizzazione assembleare dagli arbitrii del patriziato.

Strumento ed espressione di detto potere divenne l'intercessio tribunicia [vedi], ossia il potere di veto, opponibile contro qualsiasi atto degli organi cittadini.

Tra i poteri attribuiti ai (—) vanno annoverati anche:

— il ius agendi cum plebe, ossia il potere di convocare e presiedere i concilia plebis [vedi];

— il ius coercitionis, esercitabile nei confronti di tutti i cittadini consistente nel potere di irrogare multe, di arrestare i riottosi, di condurre coattivamente gli imputati di reati di carattere politico dinanzi ai tribunali popolari e, persino, di uccidere senza processo i nemici del popolo.

Venuta meno la differenziazione tra patrizi e plebei, i (—) divennero organo di protezione degli interessi popolari (cioè delle classi economicamente più deboli) contro gli abusi perpetrati dai magistrati repubblicani.

In età imperiale il tribunatus plebis, congiuntamente a tutte le istituzioni repubblicane, perse importanza; la tribunicia potestas [vedi] finì col rientrare tra le prerogative imperiali.

Tribunus

[vedi Tribuni militum consulari potestate; Tribuni plebis]

Tribus [Tribù]

Le tribù costituivano, nel quadro dell'organizzazione amministrativa romana, dei veri e propri distretti territoriali, con la funzione di "inquadrare in modo organico ed esauriente tutti i cittadini".

Si distingueva tra (—) urbane e rustiche, a seconda che fossero distretti della città di Roma ovvero del territorio conquistato fuori dell'originario pomerium [vedi].

Il loro numero variò sensibilmente nel corso dei secoli della storia romana. Dalle quattro unità originarie dell'età arcaica, esse furono aumentate progressivamente a causa della crescente espansione territoriale di Roma (21 in epoca repubblicana) fino ad essere portate definitivamente a 35 (31 rustiche e 4 urbane) nel 241 a.C. (anno in cui si concludeva la prima guerra punica).

La popolazione veniva distribuita nelle varie tribù in base al proprio domicilio ovvero in base alla proprietà fondiaria: se il cittadino possedeva un fondo situato in un determinato distretto, veniva iscritto nella tribù corrispondente. Coloro che, invece, non possedevano nulla venivano inseriti nelle quattro tribù urbane. Solo dopo la guerra sociale (I sec. a.C.), ed a seguito dell'ampliamento della cittadinanza, tali criteri furono sostituiti dal diverso principio dell'origo [vedi].

La (—) non aveva solo funzioni amministrative di organizzazione della popolazione, ma anche funzioni fiscali e militari, assicurando la riscossione dei tributi a favore dello Stato da parte dei tribuni aëarii, e la fornitura di un contingente fisso di uomini (fanti e cavalieri).

Tributum

Era così definito il tributo dietro il cui pagamento veniva concesso ai privati il godimento dei fondi tributarii [vedi] (siti nelle province imperiali).

A partire dal III sec. d.C., l'imperatore Aureliano III estese il pagamento del tributo fondiario a tutti i fondi siti in solo italico [vedi dominium].

Trifano (Battaglia di) (339 a.C.)

Svoltasi al termine della prima guerra sannitica, in seguito alla rivolta delle città latine. Queste avevano contribuito con i propri soldati alla vittoria sui sanniti, ma sia nella condizione della guerra, quando erano stati posti sotto il comando dei consoli romani, sia dopo, al momento della spartizione del bottino, i Latini erano stati considerati popoli soggetti a Roma, più che alleati.

I Latini dettero vita ad una vera e propria ribellione che fu sedata con la vittoria nella (—), nell'entroterra di Gaeta.

A seguito di questa vittoria, Roma dichiarò decaduto il foedus Cassianum [vedi] e sciolse la lega latina, inoltre diede una nuova sistemazione ai rapporti con le città latine sconfitte.

Gli abitanti di ciascuna di esse non avrebbero più potuto commerciare, né unirsi in matrimonio con quelli delle altre; ma tutti i Latini avevano facoltà di commercio e di connubio con i cittadini romani. Attraverso questa imposizione Roma intendeva spezzare l'unità dei Latini e insieme mirava a creare l'unità del Lazio intorno all'“Urbe”.

Trifonino Claudio

Giurista minore vissuto nel II sec. d.C., allievo di Cervidio Scevola [vedi], fece parte del consilium [vedi consilium principis] di Settimio Severo.

Tra le sue opere spiccano le notæ alle opere del maestro ed i Libri XXI disputationum (ventuno libri di dispute).

Trinòctii usurpàtio

[vedi Usus maritalis]

Trinùndinum [Periodo di tre mercati]

Arco temporale intercorrente tra l'editto di convocazione dei comitia [vedi] e la data di inizio degli stessi. Normalmente il (—) comprendeva il tempo di tre mercati e quindi era di 17 o 24 giorni.

Tripertita

[vedi Sesto Elio Peto Cato]

Triplicatio

Era l'allegazione di fatti da parte dell'attore, volta a vanificare la duplicatio [vedi] del convenuto; si trattava di una eccezione, per così dire, di quarto grado: il convenuto sollevava una exceptio [vedi], l'attore la paralizzava con una replicatio [vedi] contro la quale il convenuto sollevava una duplicatio che l'attore, a sua volta, paralizzava con la (—).

La serie poteva essere infinita.

Triumphus [Trionfo]

Era una processione celebrativa attribuita ad un generale vittorioso, ed era la cerimonia più prestigiosa, e, perciò, più ambita dai condottieri.

Per trionfare erano necessari, in età repubblicana, tre requisiti, e precisamente: essere magistrati cum imperio [vedi imperium]; aver vinto una battaglia decisiva per mare o per terra; ed aver ucciso almeno 5000 nemici. La cerimonia consisteva in una processione solenne, aperta dal generale vittorioso, in toga purpurea, sul carro da battaglia ornato d'alloro, e seguito dai senatori, dai prigionieri e dal bottino di guerra. Il corteo era chiuso dai soldati, che cantavano canzoni goliardiche, che il più delle volte prendevano in giro proprio il comandante, per ridimensionarne il successo personale.

Nel caso non si fosse raggiunto uno dei tre requisiti, si aveva diritto ad una ovatio (ovazione), ossia ad una processione in tono minore.

In età imperiale, nessun generale ebbe il (—), poiché l'imperium spettava sempre all'imperatore, di cui il comandante era quindi solo rappresentante (legatus legionis). Al generale vittorioso spettava, però, il diritto di fregiarsi delle insegne trionfali (ornamenta triumphalia) nelle cerimonie pubbliche.

Triumvirato

Il (—) era una magistratura composta da tre membri.

Se ne conobbero diversi tipi:

— tresviri agris dandis adsignandis iudicandis [vedi Tiberio Gracco];

— tresviri capitales [vedi];

— tresviri coloniae deducendae [vedi Deductio coloniàrum];

— tresviri epulones [vedi];

— tresviri aere argento auro flando feriundo [vedi Vigintiviri];

— tresviri rei publicae constituendae, con questo nome si definisce il secondo (—), e cioè quella magistratura, a carattere speciale, che fu assegnata a M. Antonio [vedi Ottaviano Augusto], Lepido e Ottaviano [vedi] dal 43 a.C. al 32 a.C.

Da ricordare il primo (—), cioè quello composto da G. Cesare [vedi], Pompeo e L. Crasso, che, però, rimase a livello di accordo privato e non divenne una magistratura.

Tullo Ostilio

Terzo re di Roma, fu come Romolo [vedi] un re guerriero. Aumentò la potenza di Roma con la conquista di Alba Longa.

Alla guerra con gli Albani, seguirono quelle contro gli Etruschi, i Volsci, gli Equi, i Sanniti e altri popoli italici.

Solo la forza delle armi poté costringere tali popoli a rinunciare ai loro particolarismi e a riconoscersi un unico popolo.

Secondo parte della dottrina la comunità albana sconfitta andò a formare il primo numeroso nucleo della plebe romana.

Secondo la leggenda, (—) morì fulminato da Giove per aver tralasciato la religione.

Tumùltus

Così veniva denominata la sospensione di ogni esenzione dal servizio militare. Il (—) veniva deciso, come misura eccezionale, dai consoli in situazioni di emergenza, quando si riteneva necessaria la chiamata di tutti i cittadini alle armi. In tale occasione era ritenuto indispensabile il parere favorevole del Senato.

Turpitùdo [lett. "bassezza morale"]

La (—) costituì oltre che motivo di riprovazione, talvolta anche causa di incapacità di diritto pubblico [vedi nota censoria].

Anche dal punto di vista privatistico, la commissione di azioni ritenute particolarmente riprovevoli originava una serie di limitate incapacità:

— la legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] stabilì l'incapacità a fare da libripens [vedi] o teste in una mancipatio [vedi], per chi, avendo svolto una di quelle funzioni, si fosse rifiutato di darne atto in giudizio;

— una lex Iulia de adultèriis stabilì l'incapacità ad unirsi in matrimonio con un ingenuus [vedi] per l'adultera sorpresa in flagranza;

— la legislazione imperiale stabilì che al pater familias [vedi], responsabile di cattivo comportamento, fosse sottratta l'amministrazione dei beni dei figli.

Tuscia

Antica provincia romana, corrispondente al Lazio settentrionale. Comprende i monti Cimini, Sabatini e Vulturni.

Tutela [cfr. artt. 343-389 c.c.]

Era una forma di assistenza predisposta per particolari categorie di soggetti sui iuris [vedi] ritenuti incapaci di agire; la piena capacità di agire apparteneva, infatti, agli individui sui iuris, di sesso maschile, maggiori di 25 anni. L'assistenza veniva svolta da un soggetto detto "tutor".

La (—), in diritto romano, aveva una funzione ben diversa da quella assolta dalla corrispondente figura moderna: essa tendeva, infatti, soprattutto a salvaguardare gli interessi della famiglia, attribuendo al tutor una vis ac potestas sul pupillo. Solo attraverso una lenta evoluzione la (—) venne concepita come istituto di protezione dell'incapace.

In epoca classica ritroviamo due figure di (—):

— la (—) impùberis (o impuberum), per l'infante [vedi infans];

— la (—) mulierum, per la donna sui iuris.

Tutela fiduciaria

[vedi Tutela mulierum]

Tutela impùberum [Tutela degli impuberi]

Forma di tutela (—) regolata già dall'antico costume e dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] cui erano sottoposti gli impuberes [vedi pùbertas] il cui pater fosse morto o capite deminutus [vedi capitis deminutio].

Nell'ambito della tutela impuberum, si distingueva:

— la tutela legitima, che trovava il suo fondamento nella legge: tutor legitimus era necessariamente l'adgnatus proximus [vedi];

— la tutela testamentaria, che trovava il suo fondamento in un testamento: il tutor testamentarius o testamento datus era designato dal de cuius [vedi].

A partire dal III sec. a.C., essendo la (—) ormai considerata un'imprescindibile esigenza morale e sociale, una lex Atilia [vedi] impose al pretore di nominare un tutore (tutor Atilianus o datus o decretalis) a coloro che ne fossero sprovvisti.

Successivamente una lex Iulia et Titia conferì la stessa competenza ai governatori per le rispettive province nonché, in concorrenza con il pretore romano, ai duoviri e quattuorviri iure dicundo dei municipi e delle colonie.

In origine, si riteneva che il tutore testamentario potesse rinunciare alla tutela (c.d. *abdicatio tutelae* [vedi]) ed il tutore legittimo potesse cedere la tutela ad altri (c.d. *in iure cèssio tutelae* [vedi]); in seguito, essendosi diffusa una nuova concezione della tutela, ormai intesa come istituto avente funzione protettiva di un soggetto incapace di gestire adeguatamente le sue attività, l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale mutò. La tutela fu considerata (anche a seguito della *lex Atilia*) come *mùnus publicum* (ufficio socialmente rilevante); si riconobbe al tutore designato dal magistrato la facoltà di rifiutare la tutela, soltanto previa indicazione di persona più idonea a ricoprire l'ufficio (c.d. *potiòris nominatio* [vedi]).

In seguito, si stabilì che il *tutor dativus* (e successivamente ogni tutore) potesse essere dispensato dall'incarico soltanto in particolari casi tassativamente indicati dalla legge (c.d. *excusatio*).

Non poteva rivestire la carica di tutore legittimo chi non fosse stato *civis*, sui *iùris* e *pubere*.

Il tutore aveva l'*administratio* del patrimonio dell'*impubere*. I suoi poteri si concretavano nella *gestio* (cioè nella gestione degli affari dell'*impubere*) e nell'*auctoritatis interpositio* (cioè nella integrazione della capacità del *pupillo* attraverso l'autorizzazione).

È da notare, inoltre, che mentre in epoca classica il *tutor* poteva compiere ogni atto di amministrazione, a partire dall'epoca postclassica divenne sempre più frequente l'uso di richiedere, da parte del tutore, l'autorizzazione al magistrato per porre in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione in ordine al patrimonio del *pupillo*.

Se il *pupillo* era "*pubertati pròximus*", poteva compiere personalmente i singoli atti giuridici, con l'assistenza e l'approvazione del tutore (*auctoritatis interpositio*).

Il tutore, al termine del periodo di tutela, era tenuto al rendimento dei conti. Avverso il tutore che aveva commesso malversazioni in danno del minore, era prevista un'*actio ratiòibus distrahèndis* [vedi] (in *duplum*), infamante.

Contro il *tutor testamentarius*, che avesse compiuto malversazioni o frodi, con dolo o per colpa grave, era prevista una specifica *actio popularis* [vedi], *accusatio suspecti tutoris* [vedi], infamante. Molto probabilmente quest'azione fu estesa in seguito anche agli altri tutori.

Verso la fine dell'età repubblicana fu poi introdotta una azione generale, l'*actio tutelae* [vedi] che, indipendentemente dal carattere delittuoso dei singoli atti del tutore, poteva essere esperita ogni qualvolta il tutore si fosse sottratto ai doveri collegati al suo officium.

Allo scopo di assicurare una maggiore protezione dei diritti del *pupillus*, in epoca imperiale fu, altresì, concesso un nuovo mezzo di difesa, maggiormente efficace. La *satisdatio rem pupilli salvam fore* [vedi], dotata di portata generale, consisteva in una *cautio* che il *tutor* prestava, promettendo di salvaguardare il patrimonio *pupillare*.

Costantino accordò al *pupillo* una ipoteca legale sui beni del tutore, il quale era tenuto inoltre a redigere un inventario dei beni del *pupillo*.

La responsabilità del *tutor* fu variamente determinata col procedere dei secoli: in età classica il tutore era responsabile per le anomalie di gestione dipese da *dolus malus* [vedi]; in età postclassica egli fu ritenuto responsabile per *dolus* e per *culpa* [vedi]; nel diritto giustiniano la sua responsabilità si estese alla *culpa* in concreto, cioè al mancato impiego nella gestione tutoria della *diligentia quam in suis*.

Le eventuali pretese vantate dal tutore in relazione alla sua gestione potevano essere tutelate mediante l'*actio negotiorum gestorum* [vedi].

Tra le cause di estinzione della (—), proprie del diritto romano, ricordiamo:

- la *capitis deminutio* [vedi] *maxima* o *media* del tutore;
- la rimozione del tutore sospetto (*remotio tutoris*);
- la pazzia del tutore;
- la *capitis deminutio* (*maxima*, *media* o *minima*) del *pupillo*;
- il raggiungimento della *pubertas* da parte del *pupillo*;
- l'*abdicatio tutelae* da parte del *tutor testamentarius*;
- l'*in iure cèssio tutelae* operata dal *tutor legitimus*.

Tutela libertorum [Tutela dei liberti]

Particolare forma di tutela [vedi] esercitata dal *patrònus* [vedi] o dai suoi discendenti sul *libertus* [vedi] *impubere*.

Tutela mulierum

Particolare forma di tutela [vedi] cui la donna sui *iùris* era soggetta per tutta la durata della sua vita: mentre le donne *impuberi* erano soggette alla comune tutela *impuberum*, le donne

puberi erano sottoposte alla (—) in perpetuo. Solo le vestali, raggiungendo la pubertà, erano sottratte alla (—).

La *mùlier* [vedi] poteva amministrare da sola il suo patrimonio per gli atti di straordinaria amministrazione si richiedeva però l'*auctòritas* del tutore: si pensi, ad es., ad atti quali l'*alienazione di res màncipi* [vedi], atti per *æs et libram* [vedi *gesta per æs et libram*], costituzione di obbligazioni, processi per *lègis actiões* e per *formulas* [vedi *legis actio*; processo per *formulas*] (se il *iudicium* era *legitimum*), remissione di debiti, *manomissioni*. Pertanto, la donna poteva alienare *res nec màncipi* senza autorizzazione e compiere ogni atto d'*acquisto*.

Tutor *legitimus* era, per la donna *ingenua*, l'*adgnatus proximus*, subordinatamente un *gentilis*; per la *liberta*, il *patronus*.

L'esercizio della tutela *legitima* (non la *titolarità*) poteva essere trasferito ad altri mediante *in iure cessio tutelæ*.

In seguito la *lex Iulia et Papia* [vedi] di Augusto stabilì che cessava di essere soggetta alla tutela la donna che aveva generato tre figli se *ingenua*, o quattro se *liberta*.

Le donne potevano avere un tutore legittimo o testamentario; la scelta del tutore (*optio tutòris*: il tutore così scelto veniva detto *tutor optivus*) poteva essere lasciata dal *pater familias* [vedi] alla stessa donna. Alla nomina del tutore da parte del magistrato si faceva luogo solo se la donna ne avesse fatto richiesta (*tutore dativo*).

Già verso la fine dell'età repubblicana la (—) perse ogni importanza: il marito usava accordare, nel testamento, alla moglie, la facoltà di scegliere un tutore di suo piacimento (*tutor optivus*), in previsione della sua vedovanza e per evitare che la stessa cadesse sotto la tutela degli *agnati* [vedi *adgnàtio*, *adgnatus*]. La donna poteva altresì assoggettarsi alla *manus* di una persona di sua fiducia, che, a sua volta, si impegnava ad emanciparla (c.d. *coëmptio tutelæ evitandæ causa* [vedi]): con l'emancipazione, il soggetto emancipante diventava tutore della donna (c.d. *tutor fiduciarius*: la tutela era detta *fiduciaria*).

Va ricordato che tutela *fiduciaria* era altresì detta quella che aveva ad oggetto un soggetto *impubere emancipato* [vedi *emancipàtio*].

Della tutela *muliebre* non si ha più traccia nel diritto *giustiniano*.

Tùtor

[vedi Tutela]

Tutor Atilianus

[vedi Tutela *impùberum*]

Tùtor cessicius

[vedi *In iùre cèssio tutelæ*]

Tutor dativus

[vedi Tutela *mulierum*]

Tutor decretalis

[vedi Tutela *impùberum*]

Tutor fiduciarius

[vedi Tutela *impuberum*]

Tutor legitimus

[vedi Tutela *impuberum*]

Tutor optivus

[vedi Tutela *mulierum*]

Tutor testamentarius

[vedi Tutela *impuberum*]

Tutor testamento datus

[vedi Tutela *impuberum*]

Ubi tu Caius et ego Caia

Formula solenne che, nella *confarreatio* [vedi], la moglie pronunciava nei confronti del marito, assumendo l'impegno di seguirlo dovunque; al cospetto di 10 testimoni, dopo aver pronunciato la solenne formula, i due futuri coniugi spezzavano un pane di farro in onore di *Iuppiter Fàrreus* (Giove Farreo, da cui il nome della solenne cerimonia).

Ulpiano

Eminente giurista, vissuto nel III sec. d.C. fu contemporaneo di Paolo [vedi].

L'opera di (—) costituisce un'anticipazione delle tendenze della giurisprudenza *postclassica*, e risente del passaggio da un'epoca (quella *classica*) caratterizzata da una notevole capacità creativa e da una significativa profondità concettuale, ad un'altra (quella *postclassica*) caratteriz-

zata dalla tendenza alla risistemazione organica del materiale dell'epoca precedente ed alla sua riproposizione, non di rado in chiave riassuntiva ed istituzionale.

(—) fu anche uomo politico di un certo rilievo: rivestì nel 222 d.C., la carica di *præfectus prætorio* [vedi].

Dal punto di vista giuridico, l'opera di (—) non raggiunse vette eccelse: superficiale e meno creativo di Paolo, egli si dedicò prevalentemente ad opere riepilogative, che poco o nulla avevano di originale.

Nell'ambito della sua copiosa produzione letteraria spiccano:

- un commento, articolato in 81 libri, all'editto pretorile;
- un commento, in 51 libri, all'opera di Masurio Sabino [vedi];
- numerose opere monografiche ed istituzionali.

La fama e la considerazione che accompagnò (—) nelle epoche successive alla sua morte sono testimoniate dalla sua inserzione nell'ambito dei giuristi della legge delle citazioni [vedi].

Ultra quàrtum [Oltre un quarto; cfr. art. 763 c.c.]

L'espressione è adoperata per indicare uno dei presupposti necessari ai fini dell'esercizio dell'azione di rescissione della divisione ereditaria per lesione (art. 763 c.c.): l'azione è proponibile, infatti, nei casi in cui uno tra i coeredi asserisca di essere stato leso (oltre il quarto (—), per l'appunto), in quanto i beni che gli sono stati attribuiti valgono meno di 3/4 del dovuto

Ultra vìres hereditàtis

[vedi *Succèssio mortis causa*]

Una tàntum [Una volta soltanto]

Letteralmente, "una volta soltanto"; l'espressione è adoperata per indicare atti straordinari, che si verificano una volta soltanto (si pensi, ad es., ad un'imposta straordinaria da versare eccezionalmente).

Unciæ

Il patrimonio ereditario (solitamente denominato "as" da cui "heres ex asse" nel caso di unico successore) si divideva, nel caso di pluralità di successori, in (—), cioè in dodicesimi, che poi venivano attribuiti ai singoli eredi. Se gli eredi erano in numero inferiore a dodici, a ciascuno spettava più di una quota.

Univèrsitas bonòrum

Espressione adoperata per indicare le fondazioni [vedi *fondazione*].

Universitas fàcti

Espressione adoperata in diritto romano per indicare le cose composte [vedi *res omogenee*]; si distingue dall'*universitas iùris* [vedi]. Tra le *universitates facti* rientravano, ad es., un gregge, una mandria, una biblioteca, cioè le cose "idealmente accomunate per l'attuazione di una finalità economica unitaria".

Universitas iùris

Espressione adoperata sia nel diritto romano (dove era equivalente a *patrimonium* e *substàntia*) che nel diritto civile contemporaneo, per indicare un complesso di rapporti giuridici attivi e passivi che, per legge, hanno una destinazione economica unitaria (si pensi, ad es., all'eredità).

La configurazione del patrimonio come (—) fu propria, in diritto romano, della sola giurisprudenza postclassica (che sviluppò idee ancora implicite nella giurisprudenza classica) e limitata prevalentemente alla materia ereditaria.

Universitas rèrum

Espressione adoperata in diritto romano per intendere le cose materialmente composte [vedi *res composte*], cioè quelle derivanti dall'artificiale riunione di più cose semplici [vedi *res semplici*]: si pensi, ad es., ad una nave od un edificio.

Universitâtes personàrum

Termine generale con cui si designò, nel diritto postclassico, ogni forma di corporazione organizzata, distinta dai membri che la componevano [vedi *collegia*; *sodalitâtes*]

Unni

Antica popolazione nomade dell'Asia nordorientale, di razza mongolica. Non raggiunsero mai un'unità politica ma si sparsero su vasti territori, minacciando i confini dell'impero cinese e dell'impero romano.

Verso la metà del IV sec. d.C. sconfissero e inglobarono gli Alani [vedi] e gli Ostrogoti [vedi]. Nel 370 nuove orde feroci giunsero al Danubio e ai Carpazi, incalzando i Visigoti, che straripa-

rono oltre il Danubio, nell'impero romano e stanziandosi nella Pannonia (Ungheria). Da qui effettuarono numerose incursioni nell'Impero romano d'Oriente e d'Occidente.

Il regno unno raggiunse la sua massima potenza fra il 430 e il 450 sotto Bleda e poi sotto suo fratello Attila.

Quest'ultimo condusse le sue orde in Illiria [vedi] e Gallia [vedi] ma fu sconfitto dalle truppe imperiali del generale Ezio [vedi] ai Campi Catalaunici (451) e persuaso dal papa Leone I a non invadere l'Italia (452).

Alla morte di Attila (453) il regno unno crollò e le orde si dispersero verso Oriente.

Usucapio [Usucapione; cfr. artt. 1158 ss. c.c.]

L'(-) era definita da Modestino [vedi] come "adiectio domini per continuationem possessionis temporis lege definiti" (cioè, annessione di una res [vedi] al proprio dominium attraverso il possesso continuativo, per un periodo di tempo stabilito dalla legge); si trattava, pertanto, di un modo di acquisto della proprietà, fondato sul possesso di una res protratto per un certo periodo di tempo (tempus ad usucapionem) secondo le condizioni volute dal ius civile [vedi], attraverso il quale il possessore diventava dominus ex iure Quiritium [vedi].

Il termine fissato dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabularum] fu di due anni per i fondi e di un anno per tutte le altre res.

Poteva esservi usucapione solo:

— a favore di un soggetto che poteva diventare dominus ex iure Quiritium (cioè di cittadino romano);

— relativamente a cose che potevano essere oggetto di dominium ex iure Quiritium (non, ad es., i fondi provinciali [vedi fundi in agro provinciale]).

In età classica furono richiesti due ulteriori requisiti fondamentali:

— la giusta causa dell'acquisto;

— la buona fede del possessore: a tutela di quest'ultimo il pretore concesse l'actio Publiciana [vedi].

Si richiese inoltre che la res fosse "habilis ad usucapionem" nel senso che vi furono alcune categorie di cose che non potevano essere usucapite, a causa di loro caratteristiche obiettive. Infatti, l'usucapione non poteva verificarsi, secondo quanto stabilito già dalle XII Tavole, in ordine alle cose rubate (res furtivæ), mentre da una lex Plautia de vi [vedi] del I sec. a.C. fu introdotto il divieto di usucapire le res vi possessæ.

In ordine a queste cose l'usucapione non poteva produrre effetti nei confronti di terzi, anche se il successivo possessore fosse stato estraneo al furto o alla violenza, dal momento che alla cosa ineriva un vizio obiettivo eliminabile solo se la cosa tornava in potere del dominus (reversio ad dominum). Lo stesso divieto di usucapione sussisteva per le res alienate dalle donne senza l'autorizzazione del tutore legittimo e per le res extra commercium [vedi].

In età postclassica l'(-) si fuse con la præscriptio longi temporis [vedi], progressivamente poi si finì col parlare di (-) per le res mobiles e di præscriptio longi temporis per le res immobiles, che si verificavano a favore del possessore ad usucapionem che possedesse la res habilis, rispettivamente, per tre o dieci anni.

Usucapio libertatis [Usucapione della libertà]

Modo di estinzione delle servitù prediali [vedi servitutes prædiorum] per non uso.

Il non uso, infatti, estingueva il diritto del proprietario del fondo dominante, restituendo piena libertà al fondo servente.

Usucapio lucrativa

[vedi Usureceptio]

Usucapio pro herede [Usucapione a favore dell'erede]

Applicazione dell'istituto dell'usucapione [vedi usucapio] in materia ereditaria. Il possesso di una sola cosa appartenente alla eredità giacente protratto per un anno, avrebbe fatto acquistare non solo la proprietà della cosa posseduta, ma addirittura anche la qualità di erede e, di conseguenza, tutta l'eredità.

Usuræ [Usura]

[vedi Fenus]

Usuræ moratoriae

[vedi Usuræ]

Usuræ usurarum

[vedi Anatocismus]

Usureceptio [lett. "riacquisto della proprietà"]

Forma particolare di usucàpio [vedi], detta anche usucapio lucrativa, consistente in ciò: nei casi in cui una cosa era stata trasferita a titolo fiduciario [vedi fiducia cum creditore] da un soggetto (garante) ad un altro (creditore) e quest'ultimo (pur essendo stata adempiuta o, comunque, estinta l'obbligazione) non avesse restituito la cosa, il garante aveva il diritto di impossessarsi della cosa e ne acquistava il *dominium ex iure Quiritium* [vedi] attraverso una sorta di "usucapione di favore", detta appunto (—). Ai fini dell'acquisto per (—) non era necessaria la buona fede ed era sufficiente (anche in riferimento a beni immobili) il possesso dei beni per un solo anno.

Usurpàtio [Usurpazione]

Veniva così definita l'interruzione del possesso continuativo necessario ai fini dell'usucapione [vedi usucàpio].

La morte del possessore non dava luogo ad (—), dando, invece, vita alla *successio possessònis* [vedi] in favore del successore.

Fino al diritto postclassico si ritenne che l'esercizio di un'azione per contestare in giudizio il diritto del possessore non desse vita ad (—); Giustiniano, di avviso contrario, stabilì che ad interrompere il decorso del *tempus ad usucapionem* fosse sufficiente, oltre all'esercizio dell'azione, anche la mera protesta dinanzi ad un'autorità pubblica.

Usurpatio trinòctii

[vedi *Usus maritalis*]

Usus [lett. "uso"]

Veniva così semplicemente definita dalla legge delle XII Tavole [vedi *lex XII Tabularum*] la disponibilità materiale di tutte le *res* [vedi] appartenenti ad una *familia* [vedi], da parte di un soggetto diverso dal *pater familias* [vedi] (che ne era l'unico titolare).

La situazione era esternamente affine alla *possessio* [vedi] e, pur risultando in via di principio illecita, fu tollerata quando era pacifica e pubblica: l'(—) divenne così l'espedito cui faceva ricorso il *pater familias* che avesse temporaneamente bisogno di utilizzare beni appartenenti ad una *familia* non sua.

La legge delle XII Tavole stabilì che, nei casi in cui il titolare originario dei beni non avesse fatto espressa riserva del suo diritto sui beni dati in (—), l'(—) protratto per due anni (per i fondi) od un anno (per gli altri beni) producesse l'acquisto del *mançipium* a favore dell'usuario: l'istituto costituì il precedente storico dell'usucàpio [vedi]. Si distingue dall'*usus sine fructu* [vedi] e dall'*usus maritalis* [vedi].

Usus maritalis

Era, insieme alla *coemptio* [vedi] ed alla *confarreatio* [vedi], una delle forme di costituzione della *manus maritalis* [vedi] nel *matrimonium cum manu* [vedi].

L'(—) costituiva un'applicazione dell'usucapione: il marito o il *pater familias* [vedi] a cui quello era sottoposto, acquistava la *manus maritalis* sulla donna in virtù della coabitazione protratta per almeno un anno.

La donna poteva impedire l'acquisto della *manus maritalis*, allontanandosi dalla casa del marito per tre notti consecutive con l'intenzione di interrompere l'(—) (c.d. *trinòctii usurpàtio*). Tipico dell'età arcaica, l'istituto era già scomparso in età classica.

Usus sine fructu [Uso; cfr. artt. 1021 ss. c.c.]

Diritto reale assoluto in senso improprio su cosa altrui [vedi *iura in re alièna*], rientrava tra i rapporti affini all'usufrutto [vedi *usufructus*].

L'(—) di una cosa fruttifera o anche infruttifera, riconosciuto sin dall'epoca classica, consisteva appunto nell'usare una cosa altrui entro i limiti dei propri bisogni o dei bisogni della propria famiglia, senza percepirne i frutti.

Nonostante l'*usus* normalmente fosse *sine fructu*, eccezionalmente, soprattutto in caso di *usus* costituito su fondi rustici, era ammessa la possibilità di appropriarsi dei frutti della cosa, che fossero abitualmente necessari per una razionale utilizzazione della *res* [vedi]. In altri termini, l'usuario, a differenza dell'*usufructuarius*, non aveva diritto a tutti i frutti normali della cosa, pur non essendone esclusa del tutto la percezione. Giustiniano stabilì che il titolare dell'(—) potesse cogliere "*quod ad victum sibi suisque sufficiat*" (tutto ciò che era sufficiente per il sostentamento di se stesso e della sua famiglia).

Usufructus [Usufrutto; cfr. artt. 978 ss. c.c.]

Diritto reale di godimento su cosa altrui [vedi *iura in re alièna*], in virtù del quale il suo titolare poteva percepire dalla cosa i frutti [vedi *fructus*] ed, in genere, tutto ciò che ne rappresentava reddito normale.

Il diritto aveva ad oggetto una res fruttifera e inconsumabile. L'(-) in origine (III sec. a.C.) svolgeva una funzione alimentare: il testatore imponeva all'erede, mediante un legatum sinendi modo [vedi], di lasciar percepire periodicamente i frutti di una cosa fruttifera alla vedova a cui era stato legato da matrimonium sine manu [vedi matrimonium] e che non poteva succedere ab intestato al marito.

In seguito si ammise che l'(-) potesse essere costituito mortis causa mediante legatum per vindicationem [vedi].

Per la sua originaria funzione alimentare, l'(-) in un primo momento si poteva costituire solo a favore di persone fisiche. In epoca classica si ammise che beneficiario potesse essere anche una persona giuridica.

Il giurista Paolo [vedi] definì l'istituto come il diritto di usare e fruire della cosa altrui, facendone salva la sostanza (iù alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia).

Caratteri fondamentali dell'istituto erano:

— la correlazione con la destinazione economica della cosa: l'usufruttuario non poteva mutare la destinazione del bene, né compiere atti di disposizione dello stesso (salva rerum substantia);

— la connessione inscindibile con la persona dell'usufruttuario: il diritto si estingueva con la morte o con la capitis deminutio [vedi] dello stesso;

— la temporaneità: l'usufrutto si estingueva a causa della morte dell'usufruttuario.

A tutela dell'istituto era concessa una vindictio ususfructus, chiamata in seguito da Giustiniano actio confessoria servitutis [vedi].

Oltre che con la morte o la capitis deminutio dell'usufruttuario, l'(-) si estingueva per consolidatio [vedi], per remissio [vedi] e per non usus [vedi], modi di estinzione sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti per la servitus [vedi].

Ususfructus repetitus [Usufrutto confermato]

Clausola mediante la quale il testatore, nel disporre un legato di usufrutto, poteva stabilire che tale diritto doveva ritenersi confermato anche nel caso in cui l'usufruttuario subisse una capitis deminutio minima [vedi].

Utendum datum

Oltre che di "commodatum" [vedi] le fonti parlano anche di (-). Una più antica opinione, ritiene che l'espressione "commodare" fosse riservata al comodato delle "res mobiles" [vedi] e quella "rem utendam dare" fosse riservata alle "res immobiles" [vedi].

Utèrque òrdo

[vedi Honestiores]

Utile per inutile non vitiatur [Ciò che è utile non è viziato da ciò che è inutile]

Fondamentale principio giuridico, rilevante in tema di conservazione del negozio giuridico [vedi sanatoria]. In virtù di tale principio, si ritiene che i vizi che inficiano la clausola di un negozio giuridico non invalidano necessariamente l'intero negozio, se risulta che le parti lo avrebbero egualmente concluso anche senza quella clausola o se la clausola nulla è sostituita di diritto (si pensi, ad es., al mutuo usurario, nel quale, posta l'illiceità dell'usura, l'art. 1815, 2° co., c.c., stabilisce che il mutuo resta in vita, con la corresponsione di interessi al tasso legale).

Utiliter coeptum

Uno dei requisiti necessari ai fini della validità della negotiorum gestio [vedi]: l'attività intrapresa dal gestore deve presentarsi, quantomeno all'inizio, come idonea a produrre un vantaggio per il titolare della situazione giuridica (c.d. dominus negotii).

Utilizzazione (Principio di)

Espressione che parte della dottrina adopera per indicare il principio che regolò l'attività della giurisprudenza romana. Il (-) si esplicava in una sorta di sanatoria dei vizi inficiani un atto giuridico, attuata attraverso un'interpretazione (c.d. interpretazione correttiva), oppure utilizzando la concorrenza di diversi sistemi giuridici (in particolare ius civile [vedi] e ius honorarium [vedi] che caratterizzò lo ius privatum [vedi].

Come significativamente tende a ricordare qualche autore, "accadde che non infrequentemente mezzi invalidi o inefficaci per un sistema fossero resi validi all'interno dell'altro".

Uxor in manu

Era la donna oggetto di un rapporto assoluto analogo alla "patria potestas" [vedi].

La donna estranea alla famiglia entrava a far parte della stessa in condizione parificata a quella di una figlia ("filiæ loco") per procreare figli al "pater familias" [vedi] ad un suo filius familias.

La "conventio in manu" implicava che la donna:

- se "alieni iuris", perdeva ogni legame con la propria famiglia di origine;
- se "sui iuris" apportava al marito "sui iuris" (o se questi era "alieni iuris" al suo "pater familias") tutto il proprio patrimonio.

Fatti costitutivi della "manus maritalis" erano:

- la confarreatio [vedi];
- la coemptio [vedi];
- l'usus [vedi].

Fatti estintivi della "manus maritalis" erano:

- la morte della donna;
- la morte del marito "pater familias";
- la "mancipatio" [vedi] della "uxor" ad un terzo

Vacatio legis [cfr. art. 73 Cost.; 10 disp. prel.]

Viene così definito il periodo di tempo che intercorre tra il momento della pubblicazione di una legge ed il momento della sua entrata in vigore.

Lo sfalsamento è giustificato da una duplice esigenza:

- dar modo alla collettività di conoscere le nuove leggi;
- approntare le strutture tecnico-organizzative necessarie al funzionamento della legge.

Nel diritto vigente la (—) è, di regola, di 15 gg., salva diversa previsione; sono denominate leggi-catenaccio quelle immediatamente vigenti, per le quali, cioè, non è prevista una (—).

Vacua possessio

Era il possesso di una res [vedi] libero da occupazione altrui. Nella compravendita era sufficiente la mera traditio [vedi] della (—) e non necessariamente il trasferimento della proprietà, per assicurare al compratore la disponibilità della cosa venduta.

Vacunalia

Festa celebrata nell'antica Roma nel mese di dicembre in onore di Vacuna, patrona dei riposi e degli ozi dopo le fatiche della campagna.

Vades [Garanti]

Nel processo per *lègis actiònes* [vedi], i (—) garantivano la presenza del convenuto in iure; costituivano, pertanto, una figura arcaica di garanzia personale (insieme ai *prædes* [vedi]). [vedi *vadiatùra*]

Vadiatùra

Contratto verbale attraverso il quale, nell'ambito del processo per *lègis actiònes* [vedi], un soggetto (*vas*) assicurava che il convenuto sarebbe comparso in giudizio. Si trattava di un'antica figura di garanzia personale [vedi *vades*].

Vadimòonium [Vadimonio]

Invito solenne a comparire in tribunale, in giorno ed ora stabiliti, rivolto dall'attore al convenuto e seguito dalla promessa di una penale, fatta da quest'ultimo, nella forma della *stipulatio* [vedi] per il caso di mancata comparizione [vedi in *iùs vocatio*].

Vadimonium Romam faciendum

Era uno speciale tipo di "vadimonium" [vedi]: veniva intimato, davanti ad un magistrato municipale, ad un convenuto per questioni che dovevano essere trattate nel tribunale del "prætor" a Roma.

Vagitus

Il (—) era il gemito, il soffio vitale, alla cui emissione era collegata la vitalità del neonato secondo i seguaci della scuola proculiana [vedi; vedi anche *partus*].

Valente (imp. 364-378 d.C.)

Fratello di Valentiniano I [vedi], fu da questi associato al trono nel 364 d.C. per il governo delle province orientali. Alla morte del fratello nel 375 d.C., in Oriente ebbe inizio il periodo delle grandi invasioni barbariche, frenate in un primo tempo dall'imperatore con la concessione agli invasori (Visigoti), del territorio delle Mesia, in cambio della deposizione di armi ed ostaggi. La pace, raggiunta diplomaticamente, ebbe vita breve: ben presto i Visigoti si ribellarono scontrandosi con (—) nella battaglia presso Adrianopoli (Tracia), dove perse la vita lo stesso imperatore (378 d.C.).

A (—) è attribuita un'importante riforma militare, introdotta da una costituzione del 375 d.C. Con tale legge (—) avrebbe riordinato il sistema del reclutamento, sulla base del nuovo principio della leva come onere fiscale gravante sui possessori di terre, che, riuniti in consorzi, erano obbligati a fornire le reclute o il denaro necessario per il sostentamento di queste.

Valente Lucio Fulvio Alburnio

Giurista romano dell'epoca di Adriano (II sec. d.C.). Fu esponente della scuola sabiniana [vedi]. Scrisse un'opera in 7 libri sui fedecommessi.

Valentiniano I (imp. 364-375 d.C.)

Imperatore romano, che inaugurò una nuova dinastia imperiale (essendosi esaurita, con la morte di Giuliano [vedi], la discendenza di Costantino [vedi]).

Salito al trono, alla morte di Giuliano l'Apostata, (—) associò all'Impero il fratello Valente [vedi] per il governo delle province orientali tenendo per sé l'Occidente. La sua morte, nel 375 d.C., segnò in Oriente l'inizio delle grandi invasioni barbariche.

Valentiniano II (imp. 371-392 d.C.)

Figlio di Valentiniano I, fu associato al trono da Graziano [vedi] nel 371 d.C. dopo la morte del padre.

Ancora giovanetto governò l'Italia, l'Africa e l'Illiria sotto la reggenza della madre e in posizione subordinata per la sua "tenera" età rispetto a Graziano e a Teodosio [vedi].

L'equilibrio provvisoriamente ottenuto con tale governo a tre durò all'incirca un quinquennio, sino al 383 d.C., allorché Magno Massimo allo scopo di impadronirsi della prefettura della Gallia, eliminò Graziano, progettando di estromettere anche il giovane (—) dal governo dell'Italia. Solo l'intervento di Teodosio salvò (—) dalle minacce di Magno Massimo, che finì ucciso nell'estate del 388 d.C.

Tuttavia uguale sorte era riservata al giovane imperatore: nel 392 d.C. (—) moriva, ucciso dal magister militum Arbogaste, che voleva favorire l'usurpazione di Eugenio.

Valentiniano III (imp. 423-455 d.C.)

Successore di Onorio [vedi], scelto da Teodosio II [vedi] come imperatore, (—) si trovò a governare la parte occidentale dell'Impero ad appena sei anni, sotto la guida della madre Galla Placidia.

Estremamente critica era la situazione che (—) si trovò a fronteggiare. L'Occidente appariva sempre più infestato dalle invasioni delle popolazioni barbariche: in Spagna si combatteva contro i Vandali, in Gallia contro i Visigoti ed i Franchi. Non meno incessanti erano le incursioni degli Unni, guidati dal loro capo Attila.

La rivalità sorta tra i due valenti generali Bonifacio ed Ezio, a cui era stato delegato, rispettivamente, il comando dell'Africa e il comando dell'Italia, rese ancora più grave la situazione, già precaria.

Privo di qualsiasi remora morale, Ezio ricorse ad ogni mezzo per eliminare il rivale, fino a cagionarne la morte.

Spaventato dallo strapotere ormai conseguito da Ezio, grazie anche ai successi militari riportati (Ezio aveva vinto Attila ai Campi Catalaunici nel 451 d.C.) (—) non esitò a sua volta ad uccidere il valente generale (454 d.C.).

La tragica fine di Ezio decretò, tuttavia, la sua morte; (—) fu assassinato pochi mesi dopo (455 d.C.) da due vecchi veterani del generale.

Valeriano (imp. 253-260 d.C.)

Proclamato imperatore dalle truppe di stanza sul Reno, si associava al potere il figlio Gallieno [vedi] (253 d.C.).

In questo periodo, i barbari si impadronivano della Mauretania [vedi] e della Numidia [vedi] (252 d.C.), il sassanide Sapore assoggettava l'Armenia (253 d.C.), mentre le popolazioni germaniche degli Alemanni e dei Franchi invadevano la Gallia.

Minacciati i confini dell'Impero (—) si opponeva all'invasione persiana, respingendola progressivamente, ma durante una di queste manovre difensive fu catturato da Sapore ad Edessa nel 259 d.C. e mai più rilasciato.

Variæ causàrum figùræ

[vedi Obligatio]

Varo

[vedi Alfeno Varo]

Vaticana Fragmenta

[vedi Fragmenta Vaticana]

Vaticinatio

Uno dei nuovi delitti configurati nella repressione extra ordinem [vedi cognitio extra ordinem, dir. pen.], al di fuori del sistema delle quæstiones [vedi] e dei crimina [vedi crimen].

Consisteva, in sostanza, nella conoscenza di arti magiche o, comunque nel pronunciare profezie ovvero nel fare sortilegi.

La pena prevista era quella della confisca dei beni (*publicatio bonorum* [vedi]) o della relegatio in *insulam* [vedi] temporanea.

Vandali

Antico popolo di stirpe germanica che attraverso la Moravia (attuale Repubblica slovacca) raggiunse le rive del Danubio, venendo sconfitti da Marco Aurelio nel 171-173.

Agli inizi del IV sec., spinti dagli Unni [vedi], invasero la Gallia con gli Alani e gli Svevi, convertendosi all'arianesimo e dilagando poi in Spagna (409) ove fondarono il regno di Vandalusia, poi detto Andalusia.

Nel 428, guidati dal loro re Genserico, passarono nell'Africa settentrionale e quindi in Italia, fino a Roma, che sottoposero a saccheggio (455). Alla morte di Genserico (477) la potenza dei (—) iniziò a declinare e il loro regno fu annientato dal generale bizantino Belisario.

Vectigal [Canone]

Canone periodico, al pagamento del quale erano tenuti i privati, che avessero ottenuto in locazione fondi determinati [vedi *ager vectigalis*].

Veio

Città etrusca, sita a ca. 20 Km a nord di Roma. Nel V sec. a.C. fu valente rivale di Roma.

Ambedue le città miravano al dominio della valle inferiore del Tevere, la migliore via commerciale tra la costa e l'interno.

In una prima fase Roma conquistò Fidene, città latina che i Veienti possedevano a sud del Tevere (426 a.C.). Il console Caio Cornelio Cosso uccise in battaglia lo stesso duce dei Veienti, dedicandone le armi nel Tempio di Giove Capitolino.

La fase decisiva della guerra si svolse circa venti anni dopo. I Romani iniziarono l'assedio a (—) e lo proseguirono, secondo la tradizione, per dieci anni (406-396 a.C.).

La città fu presa grazie all'ingegno di Marco Furio Camillo [vedi]. La conquista di (—) segnò l'inizio del dominio romano sull'Etruria.

Venditio

[vedi *Emptio-venditio*]

Venditio ususfructus

L'"ususfructus" [vedi] era intrasferibile come diritto, ma poteva formare oggetto di locazione.

Le fonti però prevedono anche una "venditio ususfructus" che aveva la sola conseguenza che il cessionario acquistava l'esercizio del diritto. In pratica, venendo a cessare l'usufrutto per scadenza del termine o morte dell'usufruttuario, avevano fine gli effetti della vendita, anche se tra le parti era stato convenuto da essi dovessero perdurare oltre.

Venditor [venditore]

[vedi *Emptio-venditio*]

Vènia ætatis

Beneficio di concessione imperiale: consisteva nell'abbassamento del limite di età necessario per la piena capacità di agire (25 anni), rispettivamente a 18 anni per le donne e 20 per gli uomini.

Il beneficio veniva concesso dagli imperatori caso per caso e fu molto diffuso in periodo postclassico.

Verba certa

[vedi *Certa verba*]

Verberatio [Fustigazione]

La (—), o fustigazione, consistente in una pena corporale, costituiva una delle manifestazioni del potere di coercizione dei magistrati [vedi *prehensio*; *ductio in vincula*]: essa si estrinsecava in una sorta di potere di polizia, esercitato prevalentemente nei confronti di schiavi e stranieri, ma talvolta anche nei confronti dei cittadini romani di condizione sociale inferiore.

Tipica del periodo repubblicano, rafforzò talvolta anche in epoche successive.

Vercingetorige (? - 46 a.C.)

Condottiero gallico della tribù degli Arverni.

Nel 52 a.C. organizzò una rivolta contro i Romani a capo della sua tribù.

Dopo la sconfitta di Novioduno (52 a.C.) evitò di affrontare il suo avversario, G. Cesare [vedi], in campo aperto, consapevole della propria inferiorità. Adottò quindi una tattica di sfiancamento delle truppe avversarie, cercando di tagliar loro i rifornimenti e di impedire che attingessero alle risorse locali, distruggendole. Costretto a rifugiarsi ad Alesia, roccaforte ritenuta inespugnabile, fu, invece, stanato e sconfitto definitivamente da G. Cesare. Trascinato a Roma, dopo

aver sfilato in catene, al seguito del trionfo del comandante romano, fu imprigionato e giustiziato (46 a.C.).

Verus procurator

[vedi Procura]

Vespasiano Tito Flavio (imp. 69-79 d.C.)

Iniziatore della dinastia dei Flavi, salì al potere dopo un lungo periodo di disordini seguito alla morte di Nerone [vedi].

Di estrazione plebea, militare di professione, si distinse per le sue doti militari e le sue capacità amministrative.

Elementi fondamentali del programma vespasiano furono:

- il risanamento finanziario avviato dopo aver ottenuto, con la promulgazione della *lex de imperio Vespasiani* [vedi], apposito mandato per la realizzazione di atti di interesse pubblico;
- la realizzazione di numerose opere pubbliche (ad es. l'Anfiteatro Flavio);
- la fondazione di istituzioni culturali, deputate all'assegnazione di regolari vitalizi ad artisti e letterati.

In ambito militare, conseguì importanti successi, concludendo vittoriosamente, con l'espugnazione di Gerusalemme, la guerra giudaica e conducendo spedizioni sui confini del Reno e del Danubio, dove attese alla fortificazione del sistema difensivo, ed in Britannia.

Dopo aver ridato un certo equilibrio all'Impero, morì nel giugno del 79 d.C., all'età di settanta anni.

Vestales

Collegio di sacerdotesse di rango elevatissimo cui era attribuita la cura del culto di Vesta, dea del focolare. Oltre a sovrintendere ad alcune festività era loro compito custodire il fuoco acceso in permanenza e l'acqua. Secondo la leggenda Rea Silva, madre di Romolo [vedi] e Remo, apparteneva alle (—).

Vetustas servitutis (o praeogativa temporis)

In origine era l'acquisto delle servitù mediante "usucapio" [vedi] col decorso di due anni.

Una "lex Scribonia" della fine dell'età repubblicana vietò "l'usucapio servitutis".

In diritto postclassico si tornò a ritenere per alcune servitù che la (—) (cioè il lungo esercizio di fatto di una servitù reso concreto da opere costruite sul fondo servente ab immemorabile) poteva concretare la prova dell'esistenza del diritto di servitù.

Giustiniano [vedi] assoggettò a prescrizione tutte le servitù con gli stessi requisiti della "praescriptio longi temporis" [vedi] relativa a cose immobili.

Vexata quaestio

Si definisce (—) una questione da tempo dibattuta per la quale non si è mai giunti ad una conclusione univocamente accolta.

Via [Passaggio]

Figura di servitù prediale [vedi servitutes praediorum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche e consistente in un più ampio diritto di passaggio rispetto a quello derivante dalle servitù di iter [vedi] e di actus [vedi], permettendo altresì il passaggio di carri.

La (—) consentiva, infatti, il passaggio per un sentiero largo almeno otto piedi nei tratti rettilinei e sedici piedi nelle curve.

Vicarius

Era il funzionario preposto, a seguito della riforma amministrativa diocleziana [vedi Diocleziano], al governo delle diocesi, come sostituto del praefectus praetorio, deputato a sua volta ad amministrare la prefettura relativa.

In particolare, il (—) era incaricato di sorvegliare i governatori delle province raggruppate nella diocesi e di esercitare la iurisdictio, di secondo grado in caso di appello delle sentenze dei recitores [vedi].

Tuttavia, stante il carattere sostitutivo dei poteri attribuiti al (—), questi potevano essere sempre esercitati direttamente dal prefetto.

Vicinitas [Vicinanza]

Elemento costitutivo dell'istituto delle servitù prediali [vedi servitutes praediorum], per l'esistenza delle quali, infatti, si richiedeva la vicinanza tra fondo dominante e fondo servente.

La (—), tuttavia, non doveva intendersi come mera contiguità tra fondi, quanto piuttosto come relazione topografica, tale da consentire un effettivo rapporto di subordinazione tra gli stessi.

Vicomagistri

Nell'età del principato i (—) presiedevano, in numero di quattro, i 265 vici in cui fu divisa l'Urbs per fini di culto pubblico. Si trattava di una carica elettiva.

Vigintiprimi

[vedi Mùnera publica]

Vigintiviratus

[vedi Vigintiviri]

Vigintiviri [Magistratura di venti uomini]

Gruppo di magistrature minori, cui si accedeva prima di conseguire la questura [vedi].

Tra i (—) rientravano:

- i decemviri stlitibus iudicandis [vedi];
- i triumviri capitales (triumviri competenti in materia criminale);
- i tresviri aere argento auro flando feriundo (direttori della zecca);
- i quattuorviri viarum curandarum, incaricati della manutenzione delle strade di Roma.

Viminale

Uno dei sette colli di Roma, che deriva il suo nome dalle antiche selve di vimini che lo ricoprivano.

In età classica vi furono costruite case patrizie e terme. In epoca medievale sorsero numerose chiese (S. Ippolito, S. Lorenzo in Panisperna, S. Prudenziana).

Vim vi repellere licet [Lett. "è lecito reagire con violenza alla violenza"; legittima difesa; cfr. artt. 2044 c.c.; 52 c.p.]

Fondamentale principio giuridico in virtù del quale era considerata lecita la reazione violenta alla violenza altrui (legittima difesa).

Nel diritto romano, la legittima difesa escludeva l'illiceità della reazione violenta.

Nel diritto civile vigente, essa:

- è causa di non punibilità (c.d. scriminante) del reato (art. 52 c.p.);
- è causa di non imputabilità del danno prodotto con la reazione (art. 2044 c.c.).

Vindex [Garante]

Nel processo per legis actiones [vedi], il (—) garantiva personalmente la comparizione del convenuto a data differita, nel caso in cui quest'ultimo si fosse rifiutato di seguire l'attore davanti al magistrato giudicante.

Era, altresì, previsto l'intervento del (—) nella speciale procedura della manus iniectio [vedi legis actio per manus iniectioem], dove al convenuto era consentito di offrire, in qualità di garante, una persona di sicura solvibilità, al fine di sottrarsi all'azione esecutiva.

Vindex libertatis

Appellativo attribuito ad Ottaviano Augusto [vedi], considerato restauratore e difensore delle libertà repubblicane.

Di tale titolo si appropriarono anche i suoi successori, che ne fecero uso costante: dopo aver sventato il tentativo eversivo di Seiano, Tiberio [vedi] fu salutato come restitutor libertatis populi Romani.

Vindicatio caducorum

Speciale "actio in rem" [vedi] accordata all'"aerarium" [vedi] nei confronti del possessore di beni che a causa della "incapacitas" sancita dalle "leges Iulia et Papia Poppea" [vedi] dell'età augustea ("caelibes et orbi") perdevano il diritto a succedere.

Qualora non vi fossero stati altri "heredes ex testamento" con almeno un figlio o legatari con figli, questi beni spettavano all'"aerarium".

Vindicatio in libertatem

[vedi Causa liberalis]

Vindicatio in servitutem

[vedi Causa liberalis]

Vindicatio partiaria

Se nella tutela della "communio" [vedi] tutti i comunisti non erano d'accordo nell'esercizio dell'azione a ciascuno di essi era lecito agire solo in corrispondenza della propria quota ("rei vindicatio partiaria").

Vindicatio pignoris

[vedi Actio pigneraticia in rem]

Vindicatio rei [Rivendicazione della cosa]

[vedi Rei vindicatio]

Vindicatio servitutis [Rivendica di una servitù]

Mezzo di tutela predisposto per la tutela delle servitutes prædiòrum [vedi], costruito a somiglianza della rei vindicatio [vedi].

La (—) era, in particolare, un'actio civilis [vedi], con il cui esercizio era possibile affermare l'esistenza di una servitù.

In diritto giustiniano, fu anche detta actio confessoria [vedi].

Vindicatio ususfructus [Rivendica dell'usufrutto]

Azione civile [vedi actio civilis] a tutela dei diritti dell'usufruttuario [vedi ususfructus] ed analoga alla vindicatio servitutis [vedi].

La (—) costituiva un'applicazione della rei vindicatio [vedi], e fu detta, in diritto giustiniano, actio confessoria [vedi].

In origine si riteneva che essa fosse proponibile solo contro il proprietario della cosa oggetto dell'usufrutto; in seguito fu ammessa anche contro qualsiasi possessore.

Vindiciaë

Possesso della "res" che nell'actio sacramenti in rem [vedi], nella fase "apud iudicem", il giudice assegnava ad una delle parti.

Vindicta

Nella fase "in iure" della "actio sacramenti in rem" [vedi] era la festuca con cui ciascuna delle parti, toccando l'oggetto conteso in segno di dominio pronunciava la solenne dichiarazione di esserne il padrone ("vindicatio").

Viriato

Pastore della Lusitania (Portogallo) che, sfuggito alla strage attua nel 151 a.C. dal pretore Galba [vedi Galba Servio Sulpicio] si pose alla testa dei suoi uomini, convincendo altri popoli a ribellarsi a Roma e conducendo contro quest'ultima una guerra estenuante. Nel 142 concluse una pace che lo riconobbe amico del popolo romano. L'anno successivo, tuttavia, le ostilità ripresero e (—), ormai sconfitto, fu fatto assassinare dal console Cepione.

Vis

[vedi Crimen vis]

Vis

[vedi Metus]

Vis absoluta [Violenza fisica; cfr. art. 1434 c.c.]

La (—) è la violenza fisica con la quale un soggetto estorce ad un altro una volontà negoziale altrimenti inesistente; si distingue dalla vis compulsiva [vedi], nella quale la volontà, anche se viziata, esiste.

La (—) rende nullo il negozio giuridico, mancando del tutto una volontà negoziale (si pensi, ad es., al caso in cui un soggetto prenda con forza la mano dell'altro, facendogli sottoscrivere un accordo assolutamente non voluto).

Vis animo illata [Violenza morale]

Situazione di oppressione psichica in cui il "coactus" avesse compiuto un'attività giuridica subendo un'ingiusta minaccia da altra persona.

Il "quod metus causa gestum erit, ratum non habeo" era valido solo:

— se vi era stata una minaccia notevole alla persona del "coactus" o ai suoi stretti congiunti;

— se il male aveva carattere di illecito morale e giuridico.

In questi casi il pretore concedeva al "coactus" una "exceptio metus", una "in integrum restitutio ob metum" ed una "actio quod metus causa" penale.

Vis compulsiva [Minaccia ingiusta; cfr. art. 1435 c.c.]

Espressione adoperata per indicare l'ingiusta minaccia esercitata da un soggetto nei confronti di un altro soggetto, allo scopo di indurlo alla conclusione di un negozio giuridico [vedi metus].

La (—) viene intesa come violenza psichica: nell'ordinamento civile vigente, la (—), come vizio della volontà è disciplinata dall'art.1435 c.c.

Visigoti [Goti dell'ovest]

Antico popolo germanico della stirpe dei Goti [vedi], proveniente dalle sponde del Baltico. Nel III secolo si stanziarono in Dacia (odierna Romania); nel corso del sec. IV, sotto la spinta degli Unni [vedi] varcarono il Danubio ed ottennero dall'imperatore d'Occidente di stabilirsi nella Mesia (Bulgaria) e nella Pannonia (Ungheria), convertendosi all'arianesimo.

All'inizio del V secolo, al seguito del loro capo Alarico II [vedi] si spostarono verso occidente, prima in Italia, ove saccheggiarono Roma, (410) e poi in Spagna ed in Gallia. Il successore di Ataulfo, Wallia, trattò con Onorio e si impadronì nel 418 dell'Aquitania (Francia sud-

occidentale). Da allora i (—) furono i più fedeli alleati dell'impero romano ed il loro re Teodorico [vedi] morì combattendo al fianco di Ezio contro gli Unni ai Campi Catalaunici (451).

Con Eurico prevalse la tendenza antiromana ed il regno dei (—) si costituì come regno barbarico indipendente, esteso dalla Provenza alle Alpi e a quasi tutta la Spagna, con centro a Toledo. Notevole fu l'attività legislativa [vedi Codice Euriciano].

Nel secolo VI il re dei Franchi Clodoveo si impadronì del regno di Tolosa e la Provenza fu unita all'Italia.

L'invasione degli Arabi nel secolo VIII segnò la fine del regno dei (—), sconfitti definitivamente a Xeres nel 711.

Vis maior (cui resisti non potest) [Forza maggiore; cfr. artt.1219 c.c.; 45 c.p.]

L'espressione indicava, in diritto romano, il complesso delle circostanze estranee alla volontà del debitore e da lui non dominabili: essa era considerata causa di non imputabilità dell'inadempimento (al debitore).

In diritto giustiniano, la (—) fu compiutamente distinta dal *casus fortuitus* [vedi], considerata quale evento che di fatto impediva l'adempimento di una obbligazione, in quanto — pur se previsto o prevedibile — non neutralizzabile dalle umane forze (si pensi ad una violenta tempesta, un terremoto, un'incursione di barbari, etc.).

Nel diritto vigente, la (—) ha una duplice rilevanza:

— nel diritto civile, è causa di esonero dalla responsabilità contrattuale;

— nel diritto penale, è causa di esclusione dell'elemento psicologico del reato.

Vita

[vedi Partus; Capacità giuridica]

Vitellio (imp. 69 d.C.)

Generale delle legioni renane, proclamato imperatore dalle sue truppe, successe ad Otone [vedi] dopo averlo sconfitto a Bedriaco.

Legato alla concezione neroniana del potere, restaurati i rapporti con gli amici ed i seguaci dello stesso, provocò la reazione delle truppe orientali e delle truppe danubiane. Durante un periodo confuso in cui sembrò che si cercasse un accordo a Roma tra (—) e i seguaci di Vespasiano [vedi], un nuovo intervento militare provocò un tumulto durante il quale lo stesso (—) fu ucciso.

Vitiàtur et vitiant [lett. "sono viziate e viziano"]

Espressione adoperata per indicare quei particolari elementi accidentali del negozio giuridico (condizione illecita, art.1354 c.c.; condizione sospensiva meramente potestativa, art. 1355 c.c. [vedi condicio]), i quali, oltre ad essere viziati, rendono integralmente nullo il negozio giuridico cui sono apposti.

Dagli elementi che (—), si distinguono quelli che *vitiantur sed non vitiant*, i quali pur se viziati, non inficiano il negozio giuridico cui sono apposti (per un es., in tema di mutuo [vedi utile per inutile non vitiatur]).

Vitiantur sed non vitiant

[vedi *Vitiantur et vitiant*]

Vittoria di Pirro

[vedi Pirro]

Viventi nulla hereditas

Principio con il quale si esclude ogni forma di apertura di successione *mortis causa* antecedentemente alla scomparsa del *de cuius* [vedi].

Vivi crematio

Una delle pene previste, in diritto romano, nella fase della repressione *extra ordinem* [vedi *cognitio extra ordinem*, dir. pen.], per i delitti più gravi.

Consisteva nell'infliczione della pena di morte con modalità particolarmente cruenta: nel caso, il condannato veniva bruciato vivo.

Per l'inammissibilità della pena di morte nell'attuale ordinamento [vedi *supplicium more maiorum*].

Vizi della volontà negoziale

Difetti inerenti al processo di formazione della volontà di una delle parti di un negozio giuridico; il *ius honorarium* [vedi] e la giurisprudenza classica (al fine di colmare l'inesistenza di una categoria generale) individuavano tali (—) in taluni casi in cui risultava sicuro che l'autore di un dato atto giuridico non avrebbe manifestato una certa volontà se non fosse intervenuto un e-

lemento esterno a turbarla. Tre furono i vizi cui fu dato rilievo, l'error [vedi], il metus [vedi] ed il dolus [vedi]: essi determinavano l'invalidità del negozio, in cui erano individuati.

Vocatio ab intestato

[vedi Successio ab intestato; Vocatio contra testamentum;]

Vocatio ad hereditatem [Chiamata all'eredità]

Espressione adoperata per indicare la vocazione ereditaria, cioè l'indicazione del soggetto chiamato a succedere nel complesso di situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al de cuius [vedi successio mortis causa].

Nel diritto civile vigente la (—) può avvenire:

- per legge (c.d. successione legittima);
- per testamento (c.d. successione testamentaria).

Nel diritto romano, le forme di (—) erano tre:

- ab intestato [vedi successio ab intestato];
- ex testamento [vedi successio ex testamento];
- contra testamentum [vedi vocatio contra testamentum].

Vocatio contra testamentum [Successione necessaria; cfr. artt. 536 ss. c.c.]

La (—) (o successione necessaria) è espressione che designa tutti i casi in cui il fenomeno della successione a titolo universale per causa di morte [vedi successio mortis causa] avveniva, prescindendo dal testamento lasciato dal de cuius [vedi]; vi rientravano le ipotesi di:

- praeteritio [vedi];
- violazione dell'officium pietatis [vedi].

Vocatio in ius

[vedi In ius vocatio]

Vocatus ad hereditatem [Soggetto chiamato all'eredità]

Era il soggetto a favore del quale era diventata operante una vocatio ad hereditatem [vedi] [vedi anche spatium deliberandi].

Volenti non fit iniuria [A chi acconsente non si fa offesa]

Principio del diritto penale romano, secondo il quale non si può considerare danneggiato il complice del reo, o anche, più semplicemente, chi acconsente.

Volsci

Popolo di stirpe tosco-umbra abitante agli inizi del V sec. a.C. le terre comprese tra Velletri e Formia, e tra il fiume Sacco e il mare.

Furono sconfitti dai Romani e dai Latini loro alleati nella seconda metà del V sec. a.C.

Il primo episodio della lunga lotta che oppose i (—) ai Romani, vide i primi battuti nel 492 a.C. da Gneo Marcio, che riuscì ad espugnare Corioli. Da ciò gli sarebbe derivato il soprannome di Coriolano.

La tradizione narra che Coriolano, giovane patrizio, tornato vittorioso a Roma ed essendo scoppiata una grave carestia, venne in contrasto con la plebe per non aver voluto concedere una distribuzione gratuita di frumento.

Costretto all'esilio, si rifugiò allora presso i Volsci e si mise a loro capo guidandoli contro Roma. Si sarebbe impadronito della città, se non fosse stato indotto ad abbandonare tale proposito dall'intervento della madre Veturia e di sua moglie. Coriolano si ritirò ed i (—), per questo, lo avrebbero ucciso.

A prescindere dalla consistenza storica di questa vicenda, essa è sintomatica dei gravi pericoli corsi da Roma nelle lunghe lotte che la opposero ai (—). Pertanto è probabile che i Romani abbiano effettivamente visto i loro fieri nemici a poche miglia dalle mura della loro città.

Una fase successiva della guerra vide impegnati in un'alleanza (—) ed Equi. Il dittatore Aulo Postumio, nel 431 a.C., riportò una decisiva vittoria nei pressi del Monte Algido.

Dopo il saccheggio di Roma da parte dei Galli di Brenno (390 a.C.), i (—) tentarono di sfruttare il momento di difficoltà in cui versava la Repubblica, per affrancarsi dal dominio romano, ma Marco Furio Camillo [vedi] stroncò sul nascere ogni tentativo di ribellione.

La definitiva sottomissione dei (—) avvenne solo nel corso delle guerre sannitiche.

Votum [lett. "voto"]

Era una delle figure di obbligazioni non contrattuali nascenti da atto lecito [vedi obligatioes quasi ex contractu].

Essa consisteva nella promessa sacrale ad una divinità: l'impegno assunto nella sfera religiosa aveva ad oggetto una certa prestazione propiziatoria o di ringraziamento.

I sacerdoti della divinità potevano chiedere l'adempimento della promessa mediante il ricorso alla *cognitio extra ordinem* [vedi].

Vulgo concèptus

[vedi Filii vulgo concepti]

Zama (Battaglia di) (ottobre 202 a.C.)

Combattuta tra Romani e Cartaginesi, la (—) si concluse con la netta e decisiva vittoria dei primi.

Comandante romano era P. Cornelio Scipione, che a seguito di questo successo fu poi detto l'Africano. Il suo avversario era Annibale [vedi] abilissimo stratega punico.

La battaglia si combatté presso l'odierna Naraggara (Sidi Youssef) in Tunisia, e fu un mirabile esempio di strategia militare. I Romani, infatti, spaventarono gli elefanti avversari col suono delle trombe con urla e battendo le mani sugli scudi. Contemporaneamente la cavalleria disperdeva le ali dell'esercito punico, che così accerchiato, fu facilmente sbaragliato.

La (—) segnò la fine della fortuna di Cartagine, caduta nel 146.

Zenone Isaurico (imp. 474-491 d.C.)

Imperatore romano d'Oriente, di nazionalità isaurica, governò alla morte di Leone I (474 d.C.) per pochi mesi come coreggente dell'imperatore Leone III, e morto questo, come unico imperatore d'Oriente.

Perduto per breve tempo il trono (475-476 d.C.) usurpato dal generale bizantino Basilisco, lo recuperò nello stesso anno in cui in Italia Odoacre [vedi] deponeva l'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augustolo [vedi] e riconosceva come unico imperatore Zenone, che riuniva così almeno formalmente le due parti dell'Impero.

(—) governò con grande astuzia, lasciando che Teodorico [vedi] marciasse sull'Italia contro Odoacre, pur di evitare la rivolta dei Goti e nella speranza di ristabilire il nuovo regno barbarico sotto l'alta sovranità bizantina (488 d.C.).

Alla sua morte, la moglie Ariadne impose come imperatore Anastasio I [vedi], vecchio domestico del palazzo.

Zygostates (vel ponderàtor)

Veniva così definito, nel *Codex Theodosianus* [vedi] e nel *Codex Iustinianus* [vedi], un particolare funzionario imperiale, e cioè l'ispettore addetto al controllo delle genuinità dei pesi.

Il termine (—) è di chiara derivazione greca.